PIERO CALAMANDREI
OPERE GIURIDICHE
X
PROBLEMI VARI E RICORDI DI GIURISTI
ARRINGHE E DISCORSI DI POLITICA LEGISLATIVA
COLLANA
LA MEMORIA DEL DIRITTO
RomaTrE-Press
2019

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

La memoria del diritto

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza
10

Piero Calamandrei

OPERE GIURIDICHE
Volume X

Problemi vari e ricordi di giuristi
Arringhe e discorsi di politica legislativa

con una Premessa di Mauro Cappelletti e Prefazione di Paolo Barile

Bibliografia completa per gli scritti giuridici, politici e letterari di Piero Calamandrei

a cura di Anita Mondolfo e Mauro Cappelletti

Riedizione a cura della
Biblioteca e Archivio Storico Piero Calamandrei
Istituzione del Comune di Montepulciano
e della
Fondazione "Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei" – Roma

RomaTrE-Press
2019

Comitato scientifico della Collana:
Paolo Alvazzi Del Frate, Paolo Benvenuti, Bruno Bises, Mario Bussoletti, Giovanni Cabras, Giandonato Caggiano, Enzo Cardi, Paolo Carnevale, Antonio Carratta, Mauro Catenacci, Alfonso Celotto, Renato Clarizia, Carlo Colapietro, Emanuele Conte, Giorgio Costantino, Antonietta Di Blase, Carlo Fantappiè, Lorenzo Fascione, Ernesto Felli, Sabino Fortunato, Aurelio Gentili, Elena Granaglia, Giuseppe Grisi, Andrea Guaccero, Luca Luparia Donati, Francesco Macario, Vincenzo Mannino, Luca Marafioti, Enrico Mezzetti, Claudia Morviducci, Giulio Napolitano, Giampiero Proia, Giuseppe Ruffini, Marco Ruotolo, Maria Alessandra Sandulli, Giovanni Serges, Giuseppe Tinelli, Luisa Torchia, Mario Trapani, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini.

Coordinamento editoriale:
Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: MOSQUITO. mosquitoroma.it

Impaginazione: Colitti-Roma colitti.it

Edizioni: Roma TrE-Press
Roma, settembre 2019
ISBN: 978-88-32136-59-3

http://romatrepress.uniroma3.it

Le eredi di Piero Calamandrei, titolari dei diritti sulle sue opere, hanno autorizzato la Roma TrE-Press a diffondere in *open access* questo volume i cui contenuti sono assoggettati alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International Licence* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale. Il volume, oltre che sulla piattaforma della Roma TrE-Press è disponibile su quella di Google Books.

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza
La memoria del diritto

Con la Collana "*La memoria del diritto*" il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre intende offrire alle comunità dei giuristi, italiani e stranieri, la possibilità di accedere, a distanza e in formato digitale, a classici ormai introvabili e spesso conservati ormai nei "fondi" delle Biblioteche.

Il diritto è una disciplina intrinsecamente storica, costruita su materiali normativi e concettuali che si sono formati e stratificati con il passare dei secoli. La conoscenza delle opere dei grandi Maestri risponde ad esigenze al tempo stesso metodologiche e culturali. "Memoria" è un vocabolo che esprime una tensione creatrice fondata sullo studio e la rivisitazione del passato.

Questa Collana si aggiunge all'altra Collana di Dipartimento "*L'unità del diritto*" esprimendo la complessità, ma anche la unitarietà diacronica e sincronica, del fenomeno giuridico.

La opzione per pubblicazioni in *open access* risponde pienamente al progetto di Dipartimento di Eccellenza: l'Università in quanto istituzione di formazione e di ricerca finanziata da risorse pubbliche ha un obbligo – ma anche un precipuo interesse – a diffondere con un raggio quanto più ampio i risultati delle proprie attività, creando esternalità positive e offrendo la possibilità anche a chi non è direttamente impegnato nella ricerca universitaria a sviluppare proprie piste di indagine e arricchendo i propri orizzonti culturali.

La scelta di inaugurare la Collana con i dieci volumi delle "Opere Giuridiche" di Piero Calamandrei vuole essere emblematica, creando un ponte intellettuale che copre oltre un secolo e che si proietta, grazie alla acutezza del grande Giurista e uomo politico, nella contemporaneità.

Prof. Giovanni Serges
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Università Roma Tre

Presentazione della riedizione

La Biblioteca e Archivio Storico Piero Calamandrei, istituzione del Comune di Montepulciano e la Fondazione "Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei" di Roma sono liete di rendere accessibili agli studiosi del diritto così come ad un più ampio pubblico le "Opere Giuridiche" di Piero Calamandrei, attualmente purtroppo reperibili solo nelle biblioteche.

L'opera multiforme di Piero Calamandrei (1889-1956) spazia dal diritto alla letteratura, alla poesia, alla pittura, alla fotografia e non cessa di offrire spunti attualissimi di acuta riflessione sulle istituzioni, i principi che le devono reggere, i rischi e le sfide della democrazia.

Queste "Opere Giuridiche" possono dunque essere lette in congiunzione, non solo ideale, con quelle pubblicate o ripubblicate in questi anni grazie alla cura di eminenti giuristi e studiosi ed ai tanti ritrovamenti archivistici di inediti significativi. Oltre ai classici *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, l'*Inventario della casa di campagna* e *Uomini e città della resistenza* citiamo l'edizione integrale dei *Diari (1939-1945),* gli inediti *Fede nel diritto, Non c'è libertà senza legalità , Il fascismo come regime della menzogna* e le raccolte *L'avvenire dei diritti di libertà, Patologia della corruzione parlamentare, Per la scuola, La burla di primavera* .

Nel licenziare l'opera per la sua diffusione planetaria in *open access* un particolare ringraziamento va a Google Books e alla sua squadra, che ha curato una scansione digitale di qualità, a Matilda Cappelletti, figlia di Mauro Cappelletti allievo prediletto di Calamandrei e curatore, fra gli anni '70 e '80, della edizione delle "Opere Giuridiche", al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre che ha voluto dare vita, per l'occasio-

ne, alla Collana "*La memoria del diritto*", un titolo che pensiamo sarebbe piaciuto al grande Maestro. Ed infine alla Roma TrE-Press che continua nella sua meritoria opera di rendere accessibile a tutti, senza oneri, i risultati delle ricerche universitarie.

Silvia Calamandrei
Presidente della Biblioteca
e Archivio Storico
Istituzione del Comune di Montepulciano

Vincenzo Zeno-Zencovich
Presidente della Fondazione
"Centro di iniziativa giuridica
Piero Calamandrei" - Roma

ATTUALITA' DI PIERO CALAMANDREI, PROCESSUALISTA

1.- Ristampare oggi le *Opere giuridiche* di Piero Calamandrei non è soltanto un modo efficace per offrire agli studiosi del processo civile un facile accesso a preziosi volumi ormai fuori commercio; significa anche e soprattutto riconoscere il profondo legame fra le origini della dottrina processualcivilistica e il futuro del processo civile, che attraversa il passato meno recente per giungere fino all'attuale presente, secondo una continuità e un destino che sono in realtà fuori dal tempo, ciò che avviene solo ed esclusivamente per i "classici".

Questa consapevolezza era già viva nei giuristi del passato che, con amorevole cura e lungimirante dedizione, ebbero l'idea di raccogliere – sotto la guida di Mauro Cappelletti – tutti gli studi giuridici di Piero Calamandrei: le monografie sulla *Cassazione civile* e sulla *Chiamata in garanzia*, le *Istituzioni del processo civile* e gli scritti che si fa fatica a qualificare come «minori», costituendo delle vere e proprie pietre miliari in tema di teoria generale del processo, di prova civile, di vizi della sentenza e mezzi di impugnazione, di tutela cautelare e di giustizia costituzionale.

A quella lodevole iniziativa parteciparono, con brillanti saggi introduttivi, studiosi del calibro di Virgilio Andrioli, Enrico Tullio Liebman, Tito Carnacini, Vittorio Denti, Giovanni Pugliese, Costantino Mortati, riuniti dall'idea di appartenere ad una comunità accademica coesa e consapevoli di essere di fronte a studi di intramontabile valore, i quali vennero presentati con il rispetto e con l'ammirazione che merita un autentico fondatore della disciplina.

Chiunque rilegga oggi uno qualsiasi dei saggi di Piero Calamandrei ne può constatare la profondità del pensiero, la ricchezza degli spunti, l'originalità dei risultati, l'eleganza della prosa, la viva e perdurante attualità.

La vastità del pensiero dell'insigne giurista fiorentino – che è stato ad un tempo Professore di diritto processuale civile, Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, Presidente del Consiglio Nazionale forense e Deputato dell'Assemblea Costituente – non si presta ad una minuta e noiosa rassegna, proprio per la straordinarietà della sua vita scientifica e umana. Ci limitiamo , quindi, a segnalare alcune delle idee più significative del suo insegnamento, che possono ormai considerarsi patrimonio comune dell'odierna dottrina processualcivilistica, anche in considerazione dei successivi sviluppi: la natura della Cassazione civile, la visione del processo come gioco, la funzione della tutela cautelare, i concetti di verità e di verosimiglianza nel processo.

2.- La Cassazione, quale organo supremo di giustizia e regolatore dei rapporti tra le diverse giurisdizioni, costituisce il risultato più significativo ed importante dell'opera scientifica di Piero Calamandrei, sebbene, all'epoca, questa avesse suscitato le perplessità ricordate da Virgilio Andrioli.
Nel 1933, nel decennale della Cassazione unica, Piero Calamandrei scriveva che «la porta, per la quale la scienza del diritto entra più liberamente nelle aule di giustizia, è quella della Cassazione unificata».
Nella seduta pomeridiana del 27 novembre 1947 dell'Assemblea Costituente, quando si discuteva dell'art. 102, corrispondente all'attuale settimo comma dell'art. 111 Cost., Piero Calamandrei arrivò in ritardo. Nella prima parte del dibattito, Giovanni Leone difese la proposta della Commissione contro gli emendamenti diretti a reistituire le Cassazioni regionali, sostenuti anche da Palmiro Togliatti e da Vittorio Emanuele Orlando.
Nel rinnovato quadro normativo, ma quando si riteneva ancora che parte delle disposizioni della Carta fondamentale della Repubblica fossero meramente «programmatiche», la Cassazione riconobbe che l'art. 111, comma 2 (oggi 7), avesse immediata portata precettiva (Cass., sez. un., 30 luglio 1953, n. 2593, in *Foro it.*, 1953, I, 1248).
L'assemblea generale della Corte di Cassazione del 23 aprile 1999 aveva segnalato i rischi paventati per l'attività della Corte.
La crescita esponenziale dei ricorsi, dipendente in buona parte anche dalla riforma del contenzioso tributario e, da ultimo, dalle controversie in materia di immigrazione, ha creato, per la Corte, una situazione di emergenza.
Quest'ultima, a sua volta, ha suscitato una frenesia legislativa che, pur diretta

a porre rimedio, ha fatto del procedimento di legittimità un gioco dell'oca (*Foro it.*, 2018, V, 213), privo di oggettiva base razionale e mortificante anche per i magistrati.
La cattedrale della giustizia è un edificio alla manutenzione del quale contribuiscono gli studiosi e gli operatori.
La porta, che Piero Calamandrei ha contribuito ad aprire e che salutava con soddisfazione nel decennale della Cassazione unica, è mantenuta aperta dal dialogo sui contrasti di giurisprudenza e sulle questioni processuali controverse.
Il controllo di legalità che la Costituzione ha affidato alla Corte, anche grazie al contributo di Piero Calamandrei, presuppone che, come prevede la legge, le decisioni siano il frutto di un'opera collegiale e del confronto aperto anche all'esterno.
Non mancano, anche a causa della enorme mole di lavoro, note autonome, che si distaccano dall'armonia dell'orchestra.
Proprio in riferimento al contributo giovanile di Piero Calamandrei, che aveva segnato i confini dell'istituto, si è affermato che «la distinzione tra garanzia propria e impropria è destituita di fondamento e che tutte le fattispecie ricondotte all'una e all'altra categoria devono andare soggette alla medesima disciplina processuale» (così Cass., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707).
Grazie alla porta aperta da Piero Calamandrei, anche in relazione a questa decisione, che ha disatteso una tradizione consolidata e l'espressa previsione normativa di cui all'art. 106 c.p.c., che appunto distingue la comunanza di causa e la chiamata in garanzia, le reazioni degli studiosi hanno proseguito il dialogo, che può trovare nuova linfa nella ripubblicazione anche della monografia del 1913.

3.- Un indubbio pregio delle opere di Calamandrei, che ne costituisce uno dei tratti di maggiore fascino, consiste nel felicissimo connubio fra l'alto valore delle sue riflessioni scientifiche e la considerazione dell'esperienza processuale, il suo vivo e concreto pulsare nel cuore degli uomini.
L'esempio forse più apprezzabile di questo legame fra teoria e pratica del processo si trova nel celeberrimo e suadente saggio sul *Processo come giuoco* pubblicato sulla *Rivista di diritto processuale* del 1950, nel quale si osservava che «se il giurista 'puro' può prendersi il lusso di trattar le leggi come congegni di precisione», solo a questo non può limitarsi l'avvocato, «il quale

deve ad ogni istante ricordarsi che ogni uomo è una persona, cioè un mondo morale unico ed originale, che dinnanzi alle leggi si comporta secondo i suoi gusti e i suoi interessi, in maniera imprevedibile e spesso sorprendente».
E questa unicità ciascuna parte la dimostra appunto nel *gioco del processo*, che fra i suoi scopi istituzionali contempla ovviamente quello di amministrare la giustizia, ma che al tempo stesso è il luogo dello scontro dialettico fra intelligenze, per il quale è assai calzante il proverbio popolare secondo cui per vincere una causa occorrono diversi ingredienti: l'*avere ragione*, il *saperla esporre*, il *trovare chi la intenda* e *che la voglia dare*, e alla fine *il debitore che possa pagare*.
L'esito del combattimento giudiziario dipende insomma non solo dalle ragioni, ma anche dall'abilità nel giocare la partita, dalla somma dei comportamenti dei litiganti, dalle loro astuzie, dall'efficacia delle loro mosse a sorpresa. Eppure, anche questa visione agonistica del processo non può dirsi completa, perché – come riconosce espressamente lo stesso Calamandrei – la libertà della tattica processuale è limitata dall'obbligo delle parti e dei loro difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
Controversa è tuttavia l'interpretazione di questa clausola generale e quindi eternamente si discute, oggi come allora, dell'abuso del processo, dei contorni della responsabilità per mala fede processuale, del significato del dolo revocatorio, del valore degli argomenti di prova ricavabili dal contegno processuale dei litiganti, del problema dell'obbligo delle parti di dire il vero nel processo. Ed è questo uno degli aspetti più vitali, ancora oggi attualissimo, dell'insegnamento di Piero Calamandrei.

4.- «Credo che – osserva Vittorio Denti nella Presentazione del IX volume – da molti degli scritti minori, più che dalle grandi opere sistematiche, dovrà prendere le mosse chi vorrà ricostruire la figura e l'opera di Piero Calamandrei». È vero anche, d'altro canto, che fra gli scritti minori di Calamandrei alcuni assumono una particolare importanza sia per la grande influenza che hanno avuto sulla riflessione successiva intorno agli argomenti da essi trattati, sia per la straordinaria finezza ed attualità dei loro contenuti. È il caso – per limitarsi ad alcuni esempi fra i molti che si potrebbero fare – dell'*Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari* del 1936 e dell'ultimo suo saggio in materia di diritto processuale civile *Verità e verosimiglianza nel processo civile* del 1955.

Quando Calamandrei pubblica l'*Introduzione*, dedicandolo a Giuseppe Chiovenda, ha appena compiuto 47 anni ed è al culmine della sua attività scientifica. Nell'avvertenza il Maestro fiorentino sottolinea come non si tratti di una monografia dedicata al tema della tutela cautelare, quanto piuttosto della parte introduttiva di «un corso sui provvedimenti cautelari», rivolto agli studenti del «secondo biennio» della Facoltà giuridica fiorentina. Pur avendo finalità prevalentemente didattiche lo studio si segnala fin da subito per il modo nuovo con il quale affronta il tema della tutela cautelare e per la piena consapevolezza della stretta correlazione che sussiste fra questa particolare forma di tutela e l'effettività della stessa funzione giurisdizionale. Ed è questa la ragione per la quale esso non solo continua ad essere considerato un classico sul tema, ma a conservare piena attualità.

Anzitutto, Calamandrei anticipa ciò che ormai costituisce un dato imprescindibile nella riflessione processualcivilistica, e cioè che solo «in un ordinamento processuale puramente ideale, in cui il provvedimento definitivo (del giudice) potesse essere *istantaneo*, in modo che, nello stesso momento in cui l'avente diritto presentasse la domanda, subito potesse essergli resa giustizia in modo pieno e adeguato al caso, non vi sarebbe più posto per i provvedimenti cautelari».

La tutela cautelare, dunque, trae la sua ragion d'essere dall'esigenza di assicurare gli effetti dei provvedimenti, alla produzione dei quali è diretta la funzione giurisdizionale di cognizione e di esecuzione, ovviando ai pericoli che minacciano la fruttuosità della tutela giurisdizionale di un diritto nel tempo necessario per conseguirla.

E Calamandrei ha ben chiaro che la stretta relazione che inevitabilmente lega la tutela cautelare all'esigenza di assicurare gli effetti della primaria funzione giurisdizionale di cognizione e di esecuzione impone di guardare ad essa come ad una diretta manifestazione della garanzia del diritto di azione e alla sua piena effettività.

Siccome per la sua stessa natura il processo non può plausibilmente prescindere dall'impiegare un certo lasso di tempo, più o meno lungo, prima di pervenire alla decisione finale, si comprende agevolmente la necessità che la disciplina che l'accompagni si presenti come una sorta di «corsa contro il tempo»: impedisca, cioè, che si protragga più del dovuto (sia improntato

ad una «ragionevole durata») e, contestualmente, offra alla parte che ha bisogno della tutela giurisdizionale gli strumenti idonei ad evitare che le conseguenze del fisiologico protrarsi del processo ricadano sulla situazione giuridica tutelanda.
A maggior ragione queste considerazioni valgono se si considera che, proprio nell'ottica del superamento dell'autotutela privata e della funzione pubblicistica del processo civile, la sua finalità non venga limitata alla soluzione della lite ed alla tradizionale tutela del diritto soggettivo sostanziale, di cui la parte si afferma titolare, ma ricomprenda anche il ristabilimento della pacificazione sociale o comunque la riaffermazione del diritto obiettivo o della chiovendiana volontà di legge nel caso concreto.
Il lasso di tempo che necessariamente deve intercorrere fra l'instaurazione del giudizio con la manifestazione del «bisogno di tutela giurisdizionale» e la pronuncia di una sentenza dotata di efficacia esecutiva, espone la tutelanda situazione al pericolo di subire un ulteriore pregiudizio, che può consistere o nel verificarsi di fatti tali da porre in pericolo le possibilità di concreta attuazione della sentenza, o comunque nel permanere della violazione e quindi dello stato di insoddisfazione del titolare della situazione sostanziale violata. «I provvedimenti cautelari – chiarisce Calamandrei in maniera mirabilmente efficace – rappresentano una conciliazione tra le due esigenze spesso contrastanti della giustizia, quella della *celerità* e quella della *ponderatezza*: tra il far presto e male, e il far bene ma tardi; i provvedimenti cautelari mirano innanzitutto a far presto, lasciando che il problema del bene e del male, cioè della giustizia intrinseca del provvedimento, sia risolto successivamente colla necessaria ponderatezza nelle riposate forme del processo ordinario ... [e] preventivamente assicurano i mezzi atti a far sì che il provvedimento definitivo possa avere, quando sarà emanato, la stessa efficacia e lo stesso rendimento pratico che avrebbe se fosse emanato immediatamente». Ma il processo di affermazione di questa stretta correlazione fra tutela cautelare ed effettività della tutela giurisdizionale richiedeva che la stessa tutela cautelare venisse ricostruita come tipica funzione giurisdizionale autonoma. Ed è in questa direzione che l'insegnamento di Calamandrei è stato determinante.

5.- Non meno significativo l'apporto che Calamandrei offre al progresso

della riflessione intorno alla formazione del convincimento del giudice con il suo famosissimo saggio su *Verità e verosimiglianza*.
In esso, Egli riprende – dopo oltre mezzo secolo – l'insegnamento di Adolf Wach secondo cui nel processo ogni giudizio di verità diventa un giudizio di probabilità («*aller Beweis ist richtig verstanden nur Wahrscheinlichkeitsbeweis*»), per giustificare la conclusione che «anche per il giudice più scrupoloso e attento vale il fatale limite di relatività che è propria della natura umana». Quando si dice che un fatto processuale è vero – osserva il Maestro fiorentino – «si vuol dire in sostanza che esso ha raggiunto, nella coscienza di chi lo giudica tale, quel grado massimo di verosimiglianza che, in relazione ai limitati mezzi di conoscenza di cui il giudicante dispone, basta a dargli la certezza soggettiva che quel fatto è avvenuto»; nient'altro, dunque, che «un surrogato di verità», commisurato all'esperienza, alla cultura e alla capacità del giudicante.
In tale ottica, il giudizio fondato sulla probabilità è funzionale a misurare la capacità di una determinata allegazione di rappresentare un'effettiva realtà fattuale, secondo «l'ordine normale delle cose», ovvero nel rispetto di tutti quei limiti che inevitabilmente il giudice incontra e che gli derivano dal principio fondamentale del processo moderno per cui il giudice deve assumere una posizione di passiva attesa, dalla quale può uscire solo per affacciarsi a quella «porzione di realtà» che le parti gli sottopongono. Ciò che, in definitiva, va letto come la riaffermazione, anche sul versante dell'accertamento probatorio, della concezione garantista del processo propria del «liberalismo processuale».

* * *

La ristampa delle *Opere giuridiche* conferma che gli studiosi del processo civile, come diceva Bernardo di Chartres, siedono sulle spalle dei giganti («*nos esse quasi nanos gigantum humeris insidientes*») e su di essi grava la responsabilità e di non disperdere i frutti dell'opera intrapresa e degli insegnamenti ricevuti.

Roma, aprile 2019

Antonio Carratta *Giorgio Costantino* *Giuseppe Ruffini*

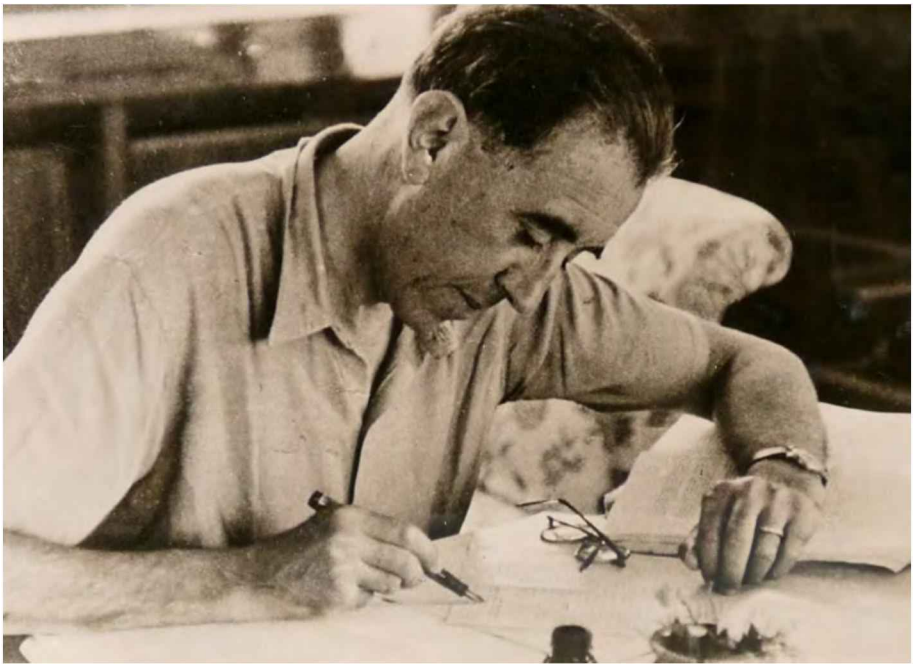

OPERE GIURIDICHE
di
PIERO CALAMANDREI
a cura di Mauro Cappelletti

CONTENUTI DEI 10 VOLUMI

VOLUME I: *Problemi generali del diritto e del processo*.

VOLUME II: *Magistratura, Avvocatura, studio e insegnamento del diritto,* con *Presentazione* di MAURO CAPPELLETTI.

VOLUME III: *Diritto e processo costituzionale,* con *Presentazione* di COSTANTINO MORTATI.

VOLUME IV: *Istituzioni di diritto processuale civile.* In Appendice: *Delle buone relazioni fra i giudici e gli avvocati nel nuovo processo civile (due dialoghi),* con *Presentazione* di ENRICO TULLIO LIEBMAN.

VOLUME V: *La chiamata in garantia e altri studi sul processo di cognizione e sulle prove,* con *Presentazione* di TITO CARNACINI.

VOLUME VI: *La Cassazione civile*, Primo volume, con *Presentazione* di VIRGILIO ANDRIOLI.

VOLUME VII: *La Cassazione civile*, Secondo volume, con *Presentazione* di MAURO CAPPELLETTI.

VOLUME VIII: *Altri studi sulla Cassazione civile, sui vizi della sentenza e sulle impugnazioni*, con *Presentazione* di GIOVANNI PUGLIESE.

VOLUME IX: *Esecuzione forzata e procedimenti speciali. Diritto comparato e ordinamenti storici e stranieri,* con *Presentazione* di VITTORIO DENTI.

VOLUME X: *Problemi vari e ricordi di giuristi. Arringhe e discorsi di politica legislativa*. In Appendice: *Bibliografia degli scritti giuridici, politici e letterari di Piero Calamandrei (1906-1958) a cura di A. Mondolfo e M. Cappelletti, con integrazioni e, fino al 1985, con aggiornamenti di C. Cordié*, con *Presentazione* di PAOLO BARILE.

INDICE

DEL DECIMO VOLUME

Premessa (Mauro Cappelletti) » V
Presentazione (Paolo Barile) » VII

SEZIONE IX

PROBLEMI VARI E RICORDI DI GIURISTI

I. Questioni sull'applicabilità di un calmiere ai contratti di compravendita da piazza a piazza con spedizione per ferrovia » 3

II. Controversie tra singoli in attuazione di contratti collettivi agrari di lavoro » 24

III. Sul « Trattato delle prove in materia civile » di Carlo Lessona » 30

IV. Federico Stein » 33

V. Le lettere e il processo civile » 37

VI. Giuseppe Chiovenda » 40
I. - Il sistema » 40
II. - La scuola » 51
III. - Il metodo » 57
IV. - Il maestro » 62

VII. Atti emulativi in materia di caccia » 71

VIII. Il processo civile al Congresso giuridico-forense di Torino » 78

IX. Un singolare caso di conflitto negativo fra la Commissione delle riparazioni e il Tribunale misto italo-germanico » 81

X. Sul diritto al risarcimento dei danni a favore dell'amministrazione militare in caso d'inadempienza

	del fornitore	»	91
XI.	In tema di comitati	»	96
XII.	Sulla natura civile o commerciale del mandato conferito a un avvocato da un commerciante	»	99
XIII.	Compravendita: Vino colorato artificialmente con sostanza vietata dalla legge	»	105
XIV.	Goethe e l'oralità	»	108
XV.	In memoria dell'avvocato Guido Chiari	»	112
XVI.	Sopra un caso di presunzione di frode di ipoteca giudiziale	»	114
XVII.	Un contratto di edizione di Benvenuto Cellini	»	120
XVIII.	Il risarcimento dei danni non patrimoniali nella nuova legislazione penale	»	131
XIX.	Note sul contratto tra il chirurgo e il paziente	»	142
XX.	Lodovico Mortara	»	156
XXI.	« Casi clinici » nella letteratura	»	161
XXII.	Legittima difesa nel processo?	»	166
XXIII.	I processi delle streghe	»	167
XXIV.	La giustizia vista da un pittore	»	171
XXV.	Dal « piantone » alla « pittima »	»	174
XXVI.	L'art. 1497 Codice Civile e i futuribili	»	182
XXVII.	Prestazioni e compensi dei promotori della società per azioni	»	194
XXVIII.	Gennaro Escobedo	»	206
XXIX.	Ricordo di un giurista: Giulio Paoli	»	208
XXX.	Le leggi contro i delitti fascisti	»	213
XXXI.	« Dei delitti e delle pene » di Cesare Beccaria	»	221

XXXII. Giuseppe Chiovenda (5 novembre 1937-5 novembre 1947) » 261

XXXIII. Due processualisti stranieri soci dell'Accademia dei Lincei » 271

XXXIV. In memoria dell'avvocato Enrico Bocci e di tutti gli avvocati d'Italia caduti per la libertà » 274

XXXV. Parere legale (gratuito) a Bruno Cicognani » 286

XXXVI. Federico Cammeo. (Nel decennale della sua morte) » 291

XXXVII. Situazione giuridica dei partigiani sotto l'aspetto del diritto internazionale e del diritto interno » 299

XXXVIII. I giudici di Locri » 314

XXXIX. Lettera introduttiva a: W. Bigiavi, « Ateismo e affidamento della prole » » 318

XL. Un maestro di liberalismo processuale » 323

XLI. « Recitatio solemnis » a cura dei giuristi cattolici » 330

XLII. Per i trent'anni della « Rivista di diritto agrario » » 333

XLIII. Intervento al Congresso Internazionale di diritto processuale civile (Firenze, 30 settembre - 3 ottobre 1950)» 335

XLIV. Vittorio Emanuele Orlando » 339

XLV. Appello contro la pena di morte » 352

XLVI. Livio Bianco » 357

XLVII. La disgrazia di essere innocenti » 361

XLVIII. L'assicurazione obbligatoria contro gli errori giudiziarî » 366

XLIX. « Elogio dei giudici scritto da un avvocato ». Prefazione alla terza edizione » 380

L. Giorgio Querci » 385

LI. La causa più originale che ho difeso » 395

LII. Edoardo Majno » 401

LIII. Sulla legittimità della composizione con tre soli membri della Commissione brevetti in sede giurisdizionale » 405

LIV. Sulla brevettabilità o meno dei processi di produzione dei medicamenti » 411

LV. La vocazione del giudice » 422

LVI. Eduardo J. Couture » 426

Nota bibliografica delle principali opere di Eduardo J. Couture » 431

LVII. Alessandro Levi » 433

LVIII. Avvertenza di P. Calamandrei al V volume degli « Studi sul processo civile » » 444

SEZIONE X

Arringhe e discorsi di politica legislativa

I. In memoria di Carlo e Nello Rosselli nel processo dinanzi l'Alta Corte contro Roatta e C. » 451

II. Sul referendum istituzionale » 467

III. Chiarezza nella Costituzione » 479

IV. Sul bilancio della giustizia. L'inchiesta sulle carceri e sulla tortura » 503

V. Mantener fede alla Costituzione » 522

VI. Si mette in pericolo la costituzionalità della Corte Costituzionale » 536

VII. In difesa di Danilo Dolci » 555

VIII. La giustizia non tradirà » 572

Appendice

BIBLIOGRAFIA DEGLI SCRITTI GIURIDICI, POLITICI E LETTERARI DI PIERO CALAMANDREI (1906-1958) a cura di ANITA MONDOLFO e MAURO CAPPELLETTI con integrazioni e, fino al 1985, con aggiornamenti di CARLO CORDIÉ » 595

9PZP-YHS-6RJS

PREMESSA

Con questo volume, presentato da uno dei più insigni allievi del Maestro fiorentino, si conclude la raccolta degli scritti giuridici di Piero Calamandrei. Mi sia qui consentita una parola di fervido ringraziamento, oltreché agli autori delle Presentazioni *dei vari volumi, a tutti coloro — menzionati all'inizio di ogni sezione dei dieci volumi delle* Opere *— che in vario modo hanno collaborato a questa non facile, annosa impresa: dalla ricerca di tutti gli scritti, anche i minori, non pochi di arduo reperimento, alla loro sistemazione nell'ambito delle varie sezioni; dalla redazione delle note bibliografiche per ciascuno degli scritti della raccolta, alla correzione delle bozze di stampa, per finire con la monumentale bibliografia con la quale si conclude questo decimo volume e per la quale non esito a dire che studiosi di molte generazioni saranno riconoscenti soprattutto a Carlo Cordié e ad Anita Mondolfo, del tutto marginale essendo stata la mia collaborazione al loro lavoro da certosini.*

Paolo Barile nella sua Presentazione *giustamente sottolinea la permanente vitalità e la poliedricità dell'opera calamandreiana, e basta infatti una scorsa alle centinaia di pagine della bibliografia per avere la conferma che ci troviamo di fronte ad una delle personalità più straordinarie della cultura italiana, non soltanto giuridica e non soltanto del novecento, personalità nella quale il giurista non si distacca mai dall'uomo politico — nel senso più vero della parola —, dal moralista e dal letterato.*

Se questa raccolta contribuirà a perpetuare la luce del pensiero e dell'impegno di Calamandrei, la fatica dei miei collaboratori e mia sarà ampiamente compensata.

Settembre 1984

MAURO CAPPELLETTI

PRESENTAZIONE

Prendo la penna con molta commozione, come sempre quando devo scrivere di Piero Calamandrei. Dal 1956 ad oggi sono passati quasi trent'anni, ma Egli continua ad essere presente nel ricordo vivissimo che di Lui tanti hanno conservato: e le presentazioni a questi volumi lo manifestano. Morto è solo chi è dimenticato dai vivi. Ma poiché, com'Egli dice, « i vincoli che uniscono gli scolari al maestro somigliano molto ai dolci vincoli della famiglia » (p. 56), non mi sarà facile presentare questo volume col distacco che vorrei.

Il tratto più caratteristico della personalità di Calamandrei era la sua poliedricità. Giovanni Pugliese l'ha, da par suo, tratteggiata in poche frasi, definendola affascinante non solo per la ricchezza morale e la passione civile che l'animava, ma anche per « la vastità degli orizzonti culturali, l'intensità dei sentimenti, l'eleganza e l'arguzia della parola » (1). Mauro Cappelletti, l'ultimo allievo, ha messo in risalto la presenza in Calamandrei di un concetto del diritto come fenomeno culturale, legato alle esigenze sociali, e degno della sua funzione solo qualora a tali esigenze esso si pieghi e anzi ne costituisca la « promozione ». Perfino la sentenza, dice Calamandrei, non viene fuori direttamente dalla legge, ma dalla coscienza del giudice, ed è stimolata da motivi di ordine morale (2). Calamandrei è insomma, anzitutto, un uomo profondamente « impegnato » da protagonista nella vita del suo tempo.

Negli scritti contenuti nel presente volume, la loro « varietà » porta alla più ampia dimostrazione di questa *poliedricità* e di questo *impegno* dell'uomo. Il gusto della lettura di questi saggi è quello che il lettore avrà già altre volte provato nel leggere i volumi precedenti: la splendida lingua, dove si alternano toni di *humour* e di commozione (si ride e ci si emoziona continuamente); i chiaroscuri sapientissimi, non barocchi ma quattrocenteschi (o, se si preferisce, non wagneriani ma schubertiani); i preziosi timbri che creano trepide attese o sottolineano l'empito delle passioni civili e morali.

---

(1) G. Pugliese, Presentazione al vol. VIII, p. VI.

(2) M. Cappelletti, Presentazione al vol. II, pp. VI-VII e XII.

• • •

Viene fuori anzitutto, con prepotenza, *l'avvocato*, il grande patrocinatore che ama lo scontro nelle aule giudiziarie (Calamandrei era, fra l'altro, un grandissimo, impareggiabile oratore, che primeggiava quanto più eccellevano gli avversari: lo ricordo nei contraddittori con Carnelutti e con Redenti). Egli era prima di tutto un avvocato, e ci teneva. Faceva la professione a tempo pieno, rubando le ore del sonno — senza peraltro mai trascurare i suoi doveri accademici: mai i suoi assistenti dovevano far lezione per lui. Anche da questi saggi, oltre che da quelli più celebri, la professione appare in vivida luce, soprattutto nelle commemorazioni di altri avvocati. Carlo Lessona, ad esempio, gli appare « come un perfetto esempio di quei giureconsulti completi, purificatori dell'avvocatura colla profondità della dottrina, ravvivatori della teoria coll'esperienza della pratica, che sono (...) il vanto più alto e il più fecondo fermento della scuola giuridica italiana » (p. 32). E il ricordo di Gennaro Escobedo gli evoca « quel logorio quasi paterno che provano gli avvocati per la sorte dei loro clienti, e del quale i clienti non si accorgono, come dell'ansietà dei padri non si accorgono i figli » (p. 207). E di V. E. Orlando dice (ma parla anche di se stesso, è trasparente) che « nell'ordine degli affetti, la toga era il numero uno: ad essa andava la sua riconoscenza, direi quasi la sua tenerezza » (p. 344). E prosegue: « basta indossare la toga per respirare aria di libertà e di dignità umana » (p. 345). E fustiga: « secondo un costume di certi avvocati, ormai il luogo meglio adatto per parlare ai giudici non sembra essere più l'udienza » (p. 349). Invece, V. E. Orlando « non adoprò mai per difendere le sue cause altro che gli argomenti che si possono dire in udienza. Per lui il Palazzo di Giustizia non aveva corridoi ». Commemorando l'amico carissimo Giorgio Querci, morto giovane, improvvisamente, d'infarto, Egli si dilunga sul mestiere di avvocato. Questi « non può essere un puro logico, né un ironico scettico ». Dev'essere « un cuore », uno che sente come suoi i dolori degli altri; dev'essere poi « un ottimista, che creda nella giustizia degli uomini, e insieme nella forza della ragione ». « Consumarsi per gli altri senz'accorgersene: questa è stata anche la sorte di Giorgio Querci: la più bella sorte per un avvocato » (p. 391). Nell'arena politica in Italia « c'è più carità che giustizia » (p. 376). Ma nel processo « la giustizia c'è, bisogna che ci sia, voglio che ci sia » (3).

L'avvocatura non tollera le figure ambigue, p. es., di taluni ex magistrati, che spesso si dedicano « alle schermaglie e agli intrighi, nei

---

(3) Dal vol. II, pp. 443-444, ricordata da M. CAPPELLETTI, *ivi*, p. XII.

quali sembra che essi credano che consista l'avvocatura » (p. 517). Una salutare staffilata.

Quel che regge il mondo del diritto è e resta pur sempre, secondo Calamandrei, il *buon senso*: « sovrana riprova, che non dovrebbe mai essere negletta dai giuristi », egli dice lapidariamente (p. 155), aggiungendo che sotto le ragioni del buon senso « si nasconde quasi sempre qualche solido argomento giuridico » (p. 116).

* * *

Piero Calamandrei giurista nasce civilprocessualista, come si sa. Allievo di Carlo Lessona, si stacca presto dalla scuola tradizionale per aderire con entusiasmo (ed impegno di studioso: era indispensabile a quel fine conoscere bene l'ordinamento tedesco) a quella di Giuseppe Chiovenda. Ma quello che imparò (e poi insegnò magistralmente) fu anzitutto e soprattutto il metodo, o, com'egli lo chiamava, il « sistema »: valido per tutti i rami del diritto, naturalmente, così egli lo descrive nel raffigurare la personalità del suo maestro: « niente, in queste pagine, di affrettato, di improvvisato, di imprudente. Il maestro, in questo libro, è sempre presente a sé stesso: non c'è una frase, non c'è una annotazione a piè di pagina, di cui non sia pronto a rispondere » (p. 43). Ecco il « sistema », che mancava prima di Chiovenda: il sistema « come ripensamento di tutta la materia sotto alcuni principî sommi, capaci di abbracciare in una organica unità tutti gli istituti del diritto positivo e di dare a ciascuno la collocazione meglio rispondente alla sua funzione » (pp. 46-47). E così, « maestro è soltanto colui che dà ai giovani *la passione e il metodo* per vedere in ogni meta raggiunta il punto di partenza verso altre mete » (p. 52). « Egli [Chiovenda, ma così fece poi il suo allievo] si limitava quasi sempre, senza prender posizione sulle questioni di sostanza nelle quali voleva abituare i giovani ad orientarsi colle proprie forze, a dare consigli di metodo, e *più di metodo diciamo così morale, che di metodo strettamente tecnico* ». Ciò che raccomandava in primo luogo era « la onestà delle ricerche » (p. 65): dove il termine « onestà » va inteso « nel senso di interesse e di coerenza dello spirito, per cui l'opera dello scienziato viene sentita non come un giuoco vano dell'intelletto, ma come *missione morale*, nel senso di austera consapevolezza della funzione di civiltà alla quale lo scienziato è chiamato a collaborare » (pp. 66-67). Così dal metodo nasce anche l'opera d'arte, quando nello scritto c'è « una tale armonia delle parti, una tale rispondenza di ogni pagina a un unico disegno, che il lettore riporta da questa lettura un senso di misura e di proporzione di natura decisamente estetica » (p. 59); quando « l'eloquio riesce a mettere allo scoperto, come fa la limpida vena sulle

striature della roccia, tutte le snodature del pensiero, tutti i giuochi sottili del ragionamento: fino a raggiungere una efficacia dimostrativa che è schietta bellezza d'arte » (p. 49).

Il piacere dell'onestà intellettuale e dello scorrere limpido del pensiero varrà per Calamandrei non solo negli scritti scientifici, artistici e letterari, ma anche in quelli strettamente professionali: le memorie defensionali, stampate in *ventinove* volumi, eccellono per la loro straordinaria fattura e per il metodo rigoroso che affascinava noi, artigiani del diritto alle prime armi.

* * *

Il suo pensiero dominante, fin dalla prolusione senese, fu la riforma del codice di rito civile. Alcuni saggi, pubblicati in altri volumi di questa collezione, l'illustrano ampiamente; così come altri scritti (penso al *Diario*) rivelano le vicende personali (e drammatiche) che seguirono al fatto che fu un guardasigilli fascista ad attuare la riforma. Qui appaiono alcuni interessanti *flashes*. Ricordando Ludovico Mortara, Calamandrei assegna a merito della nuova scuola processualistica « di aver illuminato un aspetto del diritto processuale che la scuola esegetica aveva del tutto trascurato, cioè l'aspetto di ordine pubblico e, si potrebbe dire, di ordine *costituzionale*, che si scopre in tutte le norme del processo, quando si consideri che nei rapporti tra la parte e il giudice si ripresenta il più vasto problema dei rapporti tra il cittadino e lo Stato »: in una parola, diremmo oggi, un problema che attiene alla tutela delle libertà del cittadino. Perciò il diritto processuale va « considerato come un ramo autonomo di diritto pubblico che, regolando nella giurisdizione una delle funzioni della sovranità, tocca i fondamenti stessi dello Stato » (p. 158). E allora i principî chiovendiani dell'oralità, dell'immediatezza e della concentrazione (4) si rivelano non, come taluni sprovveduti dissero, quali elementi inquisitori tipici dello Stato totalitario, ma quali elementi tendenti allo snellimento del processo civile allo scopo di ottenere una *sollecita giustizia*, che è poi l'esigenza primaria di quei diritti fondamentali costituzionali che sono il diritto all'azione, il diritto alla difesa, e più in generale il diritto al buon funzionamento delle istituzioni giudiziarie. Tutto ciò è illustrato in modo lineare e persuasivo nelle pagine del ricordo di Chiovenda (pp. 266-267; p. 270, dove la giustizia viene intesa — oltre che come « agevole salvaguardia del diritto soggettivo » — anche, per altro verso, come « esigenza di solidarietà e di reciprocità sociale »). Conclude perciò fondatamente il nostro Autore, rilevando che in Italia, con la

(4) Su cui v. la Presentazione al IX vol. di V. Denti.

riforma, « ha finito col prevalere la ragione »: il fascismo ha potuto fare la riforma solo accettando l'impostazione chiovendiana, impostazione che era stata data da un « libero e fiero assertore della legalità contro gli arbitrii della dittatura », com'era il Chiovenda (p. 448).

* * *

Credo che a questo punto occorra segnalare al lettore i saggi che, a mio parere, sono più significativi. Che valore ha il principio supremo di legalità nel diritto penale, in raffronto con la giustizia sostanziale? Questo è il quesito che l'Autore si pone nel lungo saggio intitolato *Le leggi contro i delitti fascisti* (p. 213 ss.). Si tratta di indicare un modo di difficile coniugazione di principî morali che in certe situazioni storiche possono rivelarsi come incompatibili. Il saggio è del 1944 (l'ultima parte di esso uscì sul giornale del Partito d'azione proprio il giorno della liberazione di Firenze): esso investe la legittimità costituzionale (alla luce della costituzione provvisoria 1944-1947 che aveva fatto rivivere taluni principî democratici prefascisti) delle leggi che punivano i crimini fascisti del periodo regio, e che erano dichiaratamente retroattive, sia laddove formulavano nuove ipotesi di reato per comportamenti al tempo fascista leciti, sia laddove cancellavano amnistie e perdoni. Calamandrei indica una soluzione: quella del carattere eversivo del colpo di Stato del 1922, che peraltro portò ad una rivoluzione mancata (gli stessi fascisti parlavano di « rivoluzione continua »!), per cui, caduto il fascismo, sarebbero cadute anche le sue leggi, nella parte in cui legittimavano reati (colpo di Stato, squadrismo, etc.) o assolvevano da reati « politici ». Perciò, gli autori di « delitti fascisti » non erano nella legalità quando li commisero; e non possono oggi invocare questi principî a loro discolpa: tanto più in quanto proprio di quel principio di legalità « il fascismo si è beffato per vent'anni »: « le 'regole del giuoco' sono dettate per tutelare i giuocatori onesti, non per salvare i bari! » (p. 219). Sono considerazioni che fanno riflettere, anche in relazione ai « principî di Norimberga », che poi affermarono per la prima volta la legittimità della punizione dei delitti contro l'umanità.

La *Prefazione* a Beccaria (p. 224 ss.) è di un'ampiezza inusitata e traccia un quadro storico efficacissimo. Beccaria è visto come « un moralista e un rivoluzionario »: non per nulla le parole scritte da lui furono testualmente adottate dalle due grandi *Dichiarazioni dei diritti*, quella del 1789 e quella del 1793 (pp. 239-240). Ma il « dogma morale che alimenta dal profondo le pagine del Beccaria » (p. 241) è l'amore per l'umanità: « consultiamo il cuore umano — egli afferma — e in esso troveremo i principii fondamentali del vero diritto del sovrano

che punisce i delitti » (cit. a p. 242). Ed è questo lo spirito che lega Beccaria a Calamandrei. Che a sua volta prorompera nell'esclamazione: « al di sopra e al didentro delle leggi scritte, di cui noi [avvocati] siamo i custodi e gli interpreti, ci occorrono quelle leggi non scritte di cui parlava Antigone » (p. 284).

Il *Leitmotiv* che domina gli scritti di politica costituzionale qui raccolti è la chiarezza: chiarezza nella costituzione, fu il titolo che Egli diede a un celebre suo grande discorso all'assemblea costituente. Ecco qualche significativa citazione: « Ora io devo prima di tutto riconoscere (già me l'hanno osservato varie volte gli amici comunisti) che io non sono un politico. A me piace di dire le cose chiare » (p. 493). Noi costituenti abbiamo il compito « di tradurre in leggi chiare, stabili e oneste il (...) sogno di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini, alleati a debellare il dolore » (p. 504). Particolarmente significative appaiono oggi le pagine dove Calamandrei richiama l'insufficienza del progetto di costituzione in punto di decreti-legge e soprattutto in punto di partiti politici e di governi di coalizione: sul facile presupposto del perpetuarsi di tali governi, Calamandrei dice: « di questo, che è il fondamentale problema della democrazia, cioè il problema della stabilità del governo, nel progetto non c'è quasi nulla » (p. 497). E ancora: dato che tutti votano secondo le istruzioni dei partiti, « si sarebbe desiderato che nella nostra Costituzione si fosse cercato di disciplinarli, di regolare la loro vita interna, di dare ad essi precise funzioni costituzionali » (p. 498). Le critiche di allora appaiono più pertinenti alla luce di quanto è accaduto e accade oggi.

Una menzione particolare meritano i « medaglioni » dei giuristi, fra i quali emergono, a mio parere, quelli, ricchissimi e pieni di chiaroscuri, di Carlo Lessona, di V. E. Orlando, di F. Cammeo, di G. Querci.

Infine, un saggio merita di essere segnalato non foss'altro che per il particolare « taglio » che l'Autore seppe adottare, a causa dello specialissimo e non certo « progressivo » pubblico davanti al quale fu letto: si tratta del saggio sulla situazione giuridica dei partigiani, letto al Centro di alti studi militari in Roma nel 1949.

* * *

Nei saggi II-VI della sezione X siamo in pieno diritto costituzionale. Il primo grande discorso in materia, in ordine di tempo, è quello sul *referendum* istituzionale, pronunciato alla Consulta nazionale l'8 marzo 1946 (p. 467 ss.). Non si sa se più da ammirare sia qui l'elegante polemica verso i « vincitori » alleati, per la voce in capitolo che pretesero di avere nell'imporlo, nonostante che una legge già pre-

vedesse che la soluzione del problema monarchia-repubblica spettasse all'assemblea costituente, oppure la proposizione che tendeva a sceverare il nocciolo del « mezzo brutale » del *referendum*, sottolineando come (giustamente) la domanda che esso poneva all'elettore era non monarchia o repubblica, ma dinastia o repubblica (coinvolgendo così le malefatte della dinastia di Savoia). Ma tutto il discorso è importante in quanto è una disamina originale della situazione di costituzione provvisoria nella quale l'Italia si trovava nel 1946.

Poi, viene (p. 479 ss.) *Chiarezza nella Costituzione*, il discorso alla Costituente del quale ho già parlato, e che conclude l'attività dell'Autore in quell'assemblea, attività che peraltro era stata ricchissima, prima che in aula, in commissione (le idee di Calamandrei sulle « nuove libertà », per la verità, apparvero ed appaiono ancor oggi un poco arretrate, per effetto del formalismo e del liberalismo giuridico di cui erano permeate) (5). Ma si tratta di un discorso memorabile, che ancor oggi si legge con la più grande commozione (« saremo qui a fare una specie di esame di coscienza... »: p. 479). Quante preziose intuizioni vi scopriamo, fra quelle che noi ripetiamo come nostre, senza renderci conto che invece sono affiorate dalla memoria, e nascono da cose che Egli aveva detto, proclamato o sussurrato!

Segue un accurato ed accorato discorso sulle carceri e sulla tortura (Camera dei deputati, 27 ottobre 1948, p. 503 ss.). Poi un altro, dal titolo *Mantener fede alla Costituzione*, che svolge un'interpellanza alla Camera (1 e 2 aprile 1950), nella quale si critica con argomenti inoppugnabili un assurdo decreto governativo (scelbiano!) del 18 marzo 1950, che limitava la libertà di riunione (p. 522 ss.).

L'ultimo discorso è quello pronunciato alla Camera il 18 novembre 1950, discutendosi la legge sulla Corte costituzionale (p. 536 ss.). Calamandrei da par suo si oppose vittoriosamente alla proterva pretesa democristiana (sostenuta da Alfonso Tesauro) di riservare alla maggioranza parlamentare tutti i seggi da coprire in parlamento. In questo discorso, fra l'altro, si affronta l'argomento della natura (giurisdizionale e/o politica) della Corte, e si legge la frase, ormai famosa (il giudice ordinario « ha la chiave della Corte costituzionale »), che sottolinea appunto la generalità, e quindi la politicità delle pronunzie della Corte stessa, che hanno effetto non nei soli confronti del giudice, che ha adoperato quella chiave, ma *erga omnes*. Ivi si legge ancora una pagina illuminante (pp. 544-545) sul controllo della Corte sulle norme (che allora si chiamavano) « programmatiche » della costituzione, pa-

---

(5) V. in argomento P. Barile, *La nascita della costituzione. Piero Calamandrei e le libertà*, in *Scelte della costituente e cultura giuridica*, Bologna, 1980.

gina che fra l'altro prova un certo allontanamento di Calamandrei dalle posizioni formalistiche sulle libertà, delle quali parlavo poc'anzi.

Il volume si chiude con due arringhe pronunziate in dibattimenti penali, le sole qui pubblicate. Peccato che non si siano potute pubblicare anche talune arringhe in discussioni di cause civili. Una delle caratteristiche dell'oratoria forense di Calamandrei era quella di riassumere anzitutto, in apertura, gli argomenti avversari, e di riassumerli non solo con ogni cura, ma addirittura arricchendoli di nuovi e suggestivi profili, nello stupore degli avversari stessi, del collegio e delle parti: tutto questo, naturalmente, allo scopo di rendere ancor più efficace e trionfale la risposta.

Grandissima arringa, quella in difesa di Danilo Dolci (p. 555 ss.), che termina con la promessa ai Siciliani: « vogliamo anche noi prendere sulle nostre spalle, coll'aiuto della Costituzione, il destino del nostro Paese » (p. 571). Ed efficacissima quella di parte civile contro la banda Carità (composta di fascisti repubblicani) alle Assise di Lucca (20 giugno 1951: *La giustizia non tradirà*; p. 572 ss.), tutta permeata dall'orrore della tortura, che già tante volte aveva costituito — si ricordi la prefazione a Beccaria — un interrogativo drammatico nel pensiero e nel sentimento di Calamandrei.

* * *

Una breve notazione ulteriore, sui rapporti tra diritto e letteratura o arte. Sappiamo tutti degli studi celliniani di Calamandrei; qui troviamo, a pag. 120 ss., interessantissime noterelle su di un contratto di edizione stipulato da B. Cellini, certamente uno dei primi contratti di tal genere (si era negli anni 1567-1568). E a p. 39 leggiamo, a proposito della *Velia* di Cicognani, un suggerimento pedagogico: perché non raccogliere pagine letterarie in cui il fenomeno giuridico appare operante (e determinante, spesso) nelle vicende umane, pagine da diffondere, tra coloro che studiano diritto, « la coscienza che il giurista non è un perdigiorno pesator di parole, ma un austero depositario di tutte le passioni e di tutte le umane miserie »?

A pag. 161 ss. il lettore troverà una serie di « casi clinici » (giuridicamente parlando): ci si rifà al Montaigne, al Botticelli, all'Ariosto, al Belli. La descrizione poi del « piantone », che sotto i Borboni veniva inviato in casa del debitore (e a sue spese) a ricordargli il debito d'imposta da pagare, e della « pittima » veneziana, « persona incaricata di rammentare spesso il debito al debitore », è di un'arguzia irresistibile.

* * *

È ora di chiuder questo troppo lungo discorso. Il gusto del « fatto » era vivissimo in Lui: non tanto e non soltanto della « barzelletta », ma del fatto vero, dell'amenità di certe condotte umane. Altri scritti suoi mettono in evidenza ampiamente questo suo gusto; ma si leggano qui la storia degli atti emulativi in materia di caccia (il vicino « anti-caccia » che costruisce quasi un castello sul confine per allontanare gli uccelli a dispetto dei vicini cacciatori: pag. 71 ss.); il commento salace al ritorno da Parigi a Milano di Cesare Beccaria, che « non aveva potuto resistere al suo sensibile cuor di marito, che gli faceva immaginare piangente e ammalata la moglie lontana (in realtà la signora, a Milano, godeva buona salute; *e non piangeva*) » (p. 231); l'immaginario dialogo tra la polizia e Danilo Dolci e i pescatori, che iniziano il digiuno (p. 561):

« Allora vengono fuori i commissari di polizia, gli agenti dell'ordine. Voi penserete che intervengano finalmente per rimettere nella legalità i motopescherecci contrabbandieri e per far cessare la loro rapina.

« No: gli agenti dell'ordine intervengono per pigliarsela con Danilo: per diffidare Danilo e i pescatori dal mettere in atto il loro proposito.

« "Non è permesso digiunare: vi vietiamo formalmente di digiunare".

« "Ma come possiamo non digiunare se non abbiamo più pesce da pescare?".

« "Non importa: digiunate a casa vostra, in privato, in segreto. È un delitto digiunare in pubblico. Digiunare in pubblico vuol dire disturbare l'ordine pubblico".

« L'ordine pubblico di chi? L'ordine pubblico di chi ha da mangiare. Non bisogna disturbare con spettacoli di miseria e di fame la mensa imbandita di chi mangia bene; non bisogna che la gente ben nutrita, che va sulla spiaggia a passeggiare per meglio digerire il suo pranzo, sia disturbata dalla molesta vista dei pallidi affamati. »

* * *

Questa è, anche in questo volume, la prosa, questa è la concezione della vita di Piero Calamandrei.

PAOLO BARILE

Sezione IX

PROBLEMI VARI E RICORDI DI GIURISTI (*)

(*) Quest'ultimo volume delle *Opere* si compone delle sezioni IX e X. Nella sezione IX si ripubblicano numerosi scritti giuridici di argomento vario. Nella sezione X sono ripubblicati alcuni discorsi politico-giuridici e alcune arringhe professionali, ritenuti particolarmente significativi ed esemplificativi dell'attività di Calamandrei come uomo politico e avvocato.

Hanno collaborato alla raccolta dei materiali o alla correzione delle bozze di stampa: Claudio Marchetti, Alberto Germanò, Simona Bellini, Paola Porru.

I

QUESTIONI SULL'APPLICABILITÀ DI UN CALMIERE AI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA DA PIAZZA A PIAZZA CON SPEDIZIONE PER FERROVIA (*)

La fattispecie che ha dato origine alla surriportata sentenza della Cassazione di Firenze è la seguente. Nell'agosto 1917 il Comune di Pisa acquistò dal commerciante in cereali Carapelli una partita di 250 quintali di fagiuoli, al prezzo, allora corrente sulla piazza, di lire 164 il quintale. I fagiuoli, che si trovavano depositati in un magazzino presso Acerra, furono da questa stazione spediti a mezzo ferrovia il 20 di agosto, a cura del venditore, il quale contemporaneamente rimise al Comune di Pisa, per lettera raccomandata, la ricevuta di spedizione (*reversale*). Mentre la merce era in viaggio un decreto del Commissario dei consumi, datato 21 agosto e in vigore dal giorno successivo (quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*), fissò per la compravendita all'ingrosso dei fagiuoli il prezzo di calmiere di lire 130 al quintale, e stabilì nel suo articolo 2: « I contratti di compravendita all'ingrosso conclusi a prezzi superiori a quelli del calmiere che, alla data del presente decreto [22 agosto], *non siano stati eseguiti*

(*) [Pubblicato in *Il Foro Italiano*, vol. XLVI, 1921, P. I, cc. 688-702, in nota alla sentenza della Corte di cassazione di Firenze, 19 maggio 1921, Pres. CUTRONE, Est. CAMPILI, P.M. FERNANDO-PINNA (concl. conf.); Carapelli (Avv. R. e P. CALAMANDREI) c. Comune di Pisa (Avv. CARMI). La sentenza era così massimata: « Nei contratti di compra vendita da piazza a piazza con spedizione per ferrovia il possesso della merce spedita passa dal venditore mittente al compratore destinatario solamente quando questi la ritiri alla stazione d'arrivo, non bastando per la tradizione della merce durante il viaggio la sola trasmissione della ricevuta di spedizione (reversale), fatta dal mittente al destinatario. Agli effetti di una disposizione di legge, la quale dichiari retroattivamente applicabile un calmiere ai contratti già conclusi ma non eseguiti nel giorno in cui il calmiere entra in vigore, si deve ritenere come non ancora eseguito il contratto di compravendita da piazza a piazza, in adempimento del quale la merce venduta sia stata spedita dal venditore ma non ancora ritirata dal compratore alla stazione di arrivo »]. [*Bibliografia*, n. 65].

o per la parte non eseguita, avranno vigore al prezzo di calmiere ». I fagiuoli giunsero alla stazione d'arrivo qualche giorno dopo il 21 agosto, cioè qualche giorno dopo l'entrata in vigore del calmiere *che non era ancora in vigore il giorno in cui i fagiuoli furono spediti dalla stazione di partenza.* Essendosi il Comune di Pisa rifiutato di pagare il prezzo pattuito nell'opinione che anche a questo contratto fosse applicabile il prezzo di calmiere, la Ditta Carapelli lo convenne per il pagamento del residuo prezzo, sostenendo che nella fattispecie il contratto di compravendita si doveva considerare, agli effetti del calmiere, come *già eseguito* prima della entrata in vigore del decreto 21 agosto. Il Tribunale di Pisa, con sua sentenza 6-27 febbraio 1919, accolse interamente la tesi dell'attore; in contrario avviso andò invece la Corte d'appello di Lucca con la sentenza 25 marzo 1920, contro la quale il Carapelli ricorse alla Corte di cassazione, provocando la decisione che qui annotiamo.

Le questioni di diritto, che i giudici hanno dovuto risolvere in questa controversia, sono molteplici, interessanti e nuove. Un primo punto che fu dibattuto dinanzi ai giudici di merito, ma che non è stato oggetto di esame nel giudizio di cassazione perché la Corte d'appello di Lucca lo risolse in senso favorevole al ricorrente, è questo: se per aversi un contratto di compravendita *già eseguito*, in conformità dell'art. 2 del surricordato decreto, debbano da ambedue i contraenti essere state eseguite le rispettive obbligazioni (consegna della merce, pagamento del prezzo), o basti invece che il contratto sia stato eseguito da parte del venditore mediante consegna della merce. I giudici di merito seguirono questo secondo avviso (cfr. su un caso analogo Ricca-Barberis, nella *Rivista di dir. comm.*, 1919, II, pag. 120 e segg.); ma quantunque questo punto fosse stato risolto dalla Corte di Lucca in senso favorevole alla Ditta Carapelli, la domanda della Ditta stessa fu tuttavia respinta perché i giudici di merito ritennero che la semplice spedizione della merce dalla stazione di partenza non esaurisca l'obbligazione del venditore di consegnare la merce al compratore. Il ricorso presentato dalla Ditta Carapelli contro tale decisione si basava su queste due tesi: 1° che nel caso concreto il contratto di compravendita si doveva considerare come eseguito da parte del venditore prima del giorno di entrata in vigore del calmiere, perché, prima di questo giorno, il venditore aveva fatto pervenire al compratore la ricevuta di spedizione della merce viaggiante per ferrovia; 2° che ad ogni modo, anche se la merce era giunta alla stazione d'arrivo dopo l'entrata in vigore del calmiere, gli effetti giuridici dello svincolo di essa da parte del compratore dovevano, in virtù della speciale struttura del contratto di trasporto, retroagire al momento in cui la merce era stata spedita dalla stazione di partenza.

Senza far la critica della sentenza annotata, mi limito a riportare qui di seguito le argomentazioni sulle quali la difesa del ricorrente basava queste due tesi, che la Cassazione fiorentina non ha creduto di dover accogliere.

1. — Le violazioni di legge, nelle quali, secondo l'avviso del ricorrente, era incorsa la sentenza denunciata, erano conseguenze diverse di un'unica premessa erronea; in quanto tutte, più o meno direttamente, derivavano dal non aver posto a base della decisione una esatta costruzione giuridica del contratto di trasporto e una ben definita nozione del diritto che da tale contratto nasce nel destinatario.

Abbandonate ormai dalla prevalente dottrina moderna le teorie degli scrittori del diritto comune, secondo le quali, fin dal momento in cui il contratto di trasporto viene concluso tra mittente e vettore, il destinatario vi sarebbe rappresentato o dal vettore o dallo stesso mittente, il contratto di trasporto è oggi considerato come una figura tipica di contratto a favore di terzi, che, concluso tra il mittente e il vettore senza l'intervento né immediato né mediato del destinatario, fa nascere in questo il diritto a disporre di fronte al vettore della cosa spedita, quando essa giunga a destinazione, senza che durante il viaggio il mittente abbia dato contrordini al vettore. Sulla natura di questo diritto nascente dal contratto di trasporto nel destinatario (art. 396 Cod. comm.: « la facoltà di disporre delle cose trasportate ») è opportuno fare le seguenti osservazioni, le quali convengono perfettamente anche al contratto di trasporto per ferrovia di cui qui specialmente si tratta.

a) Innanzi tutto, questo diritto di disporre delle cose trasportate (il quale può competere, secondo lo svolgimento delle varie fasi del trasporto, al mittente o al destinatario) è un diritto di natura personale, *non di natura reale*. Ad esso, cioè, non corrisponde, a favore del mittente o del destinatario, una signoria *erga omnes* sulla cosa spedita, ma corrisponde soltanto un obbligo del vettore di consegnare la cosa (o di variarne le modalità di trasporto), il quale obbligo è assolutamente indipendente da qualsiasi diritto di natura reale che sulla cosa possa competere al mittente o al destinatario (1). Può darsi, ad esempio, che la proprietà della cosa spedita resti durante il viaggio e anche dopo l'arrivo nel mittente, o che essa competa durante il viaggio, e anche prima della spedizione, al destinatario, o che non spetti a nessuno

(1) MANARA, *Il destinatario nel contratto di trasporto*, in *Riv. it. per le scienze giuridiche*, 1888, pagg. 10-11; BRUSCHETTINI, *Del contratto di trasporto* (Vallardi), pag. 240 e pag. 309; MARCHESINI, *Contratto di trasporto delle merci per ferrovia*, I, n. 200.

dei due né prima né dopo. Né si deve credere che il diritto di disporre nei confronti del vettore della cosa spedita significhi necessariamente possesso della medesima: il possesso *animo domini* non è certamente nel vettore, il quale, poiché il contratto di trasporto si può considerare come la combinazione di una locazione d'opera con un deposito, ha sempre, di fronte alla cosa, il carattere di un semplice detentore *alieno nomine*, come può essere il depositario (art. 2115 Cod. civ.); ma neppure si può dire che il possesso della cosa spedita debba essere in ogni caso nel mittente o nel destinatario, e che esso segua necessariamente le sorti di quella facoltà di disporre delle cose viaggianti che nasce dal contratto di trasporto; al contrario, possono darsi dei casi in cui il mittente, pur avendo il diritto di disporre, di fronte al vettore, della cosa spedita, non ne abbia il possesso, o *in cui, viceversa, il destinatario, pur avendone il possesso, non abbia ancora il diritto di disporne durante il viaggio*. Si supponga, infatti, che il mittente sia un comodatario, il quale, dovendo restituire la cosa avuta in prestito al comodante che sia in altra città, si serva di un vettore per rimandargliela: finché la cosa non sarà giunta a destinazione, il diritto, nascente dal contratto di trasporto, di disporre della cosa spedita spetterà al mittente (comodatario), ma il possesso della cosa rimarrà anche durante il viaggio nel destinatario (comodante), perché egli, anche non detenendo materialmente la cosa data in prestito, ne sarà tuttora possessore per mezzo del comodatario, che finora ha detenuto in suo nome (art. 2115 Cod. civ.). Da questo esempio, nel quale il diritto di disporre è nel mittente mentre la proprietà e il possesso sono nel destinatario, si può trarre dunque la conseguenza che *il destinatario può essere possessore della cosa spedita senza avere il diritto di disporre di essa durante il viaggio*.

b) Il diritto di disporre di fronte al vettore della cosa spedita comincia ad esistere nel destinatario fin dal momento della conclusione del contratto di trasporto fra mittente e vettore, *cioè fin dal momento della spedizione* (2); è questa una conseguenza intuitiva derivante dal concepire il contratto di trasporto come una forma di contratto a favore di terzi. Senonché, poiché dal contratto di trasporto nasce nel mittente di fronte al vettore il diritto « di sospendere il trasporto e di ordinare la restituzione delle cose trasportate o la consegna di esse a un destinatario diverso... o di disporne altrimenti » (art. 396 Cod. comm.), il diritto del destinatario sulla cosa spedita non diverrà effettivo se non quando vi sia ormai la certezza che il mittente non possa *o non voglia* più valersi di fronte al vettore del suo diritto di contrordine. In altre

(2) Cfr. MANARA, *scritto cit.*, pag. 35; MARCHESINI, *op. cit.*, I, n. 14.

parole, il diritto di disposizione del destinatario sulle cose spedite esiste, sì, fin dal momento della spedizione, ma è sottoposto non solamente a un termine (poiché non può essere effettivamente esercitato prima dell'arrivo della merce a destinazione), ma anche alla condizione che il mittente non si valga durante il viaggio del suo diritto di contrordine. Che il diritto nascente dal contratto di trasporto nel destinatario abbia natura condizionale, è ormai ammesso dalla dottrina, la quale ha accettato concordemente le conclusioni di una monografia, ormai classica, scritta sull'argomento dal MANARA (3); solo v'è qualche divergenza nel determinare se questa condizione abbia carattere sospensivo o risolutivo. Questo dissenso peraltro non ha importanza per la nostra questione, in relazione alla quale basta invece tener ben presente che la natura condizionale del diritto del destinatario di disporre delle cose spedite deriva essenzialmente dalla contemporanea esistenza di un diritto di contrordine nel mittente; se questo diritto di contrordine non esistesse (perché, ad esempio, il mittente vi avesse rinunciato fino dalla conclusione del contratto), il diritto del destinatario sarebbe fin dall'inizio puro e irrevocabile; e se anche durante il viaggio il mittente dichiarasse di volersi spogliare di questo diritto, ciò solo basterebbe, *anche prima dell'arrivo della cosa a destinazione*, a dar carattere definitivo al diritto del destinatario (4).

Ciò premesso, veniamo a esaminare, sulla base di questi principî generali, quali erano le singole violazioni di legge lamentate dal ricorrente.

2. — Il ricorrente lamentava innanzi tutto che la sentenza denunciata avesse violato l'art. 109 della tariffa allegata alla legge sui trasporti in ferrovia 27 maggio 1885 n. 3046, in relazione all'art. 396 Cod. di commercio. Dinanzi ai giudici di merito il Carapelli aveva sostenuto che prima della entrata in vigore del calmiere egli aveva completamente eseguito la sua obbligazione di consegnare al compratore la cosa vendutagli (art. 1493 Cod. civ.), perché non soltanto aveva prima di quel giorno spedito la merce per ferrovia, ma aveva

---

(3) In *Riv. it. per le scienze giur.*, già citata.

(4) BRUSCHETTINI, *op. cit.*, pag. 250: « Né il termine né la condizione sono, si noti bene, essenziali al diritto del destinatario. È la legge che li presume, supponendo che tale sia l'intenzione delle parti allorquando non dispongono espressamente in proposito. Nulla vieta tuttavia che esse possano pattuire altrimenti, come se ad esempio il mittente, nello stipulare il contratto, rinunciasse al diritto di disporre della cosa. *In tale ipotesi è chiaro che il diritto del destinatario non sarà più né a termine né condizionale, ma puro e irrevocabile sino dal momento della conclusione del contratto* ».

anche, *prima di quel giorno*, fatto pervenire al compratore la *ricevuta di spedizione ferroviaria* (art. 94 tariffe); senonché l'ammissione di una prova testimoniale chiesta dal ricorrente per dimostrare come tale ricevuta fosse pervenuta al compratore prima del giorno suddetto, fu negata dai giudici di merito, sulla considerazione che, ove pure la prova fosse stata raggiunta, non per questo si sarebbe potuto ritenere che la trasmissione della ricevuta di spedizione equivalesse a vera e propria consegna. Nel giudizio di cassazione il ricorrente cercò di dimostrare che questa affermazione della Corte di merito costituiva un palese disconoscimento della funzione e della natura giuridica della ricevuta di spedizione, quale risulta dall'art. 109 delle tariffe; e che *nei contratti di compravendita da piazza a piazza la trasmissione della ricevuta di spedizione ferroviaria, fatta, durante il viaggio della merce, dal venditore mittente al compratore destinatario, equivale, per quanto concerne il passaggio del possesso, alla tradizione di cui all'art. 1463 Cod. civile.*

Nel contratto di compravendita da piazza a piazza concluso dal Carapelli col Comune di Pisa la proprietà della merce venduta era passata nel compratore fin dal momento della spedizione (art. 1450 Cod. civ.); ma non ugualmente può dirsi che fin dallo stesso momento fosse passato nel compratore il possesso della cosa spedita. Tutte le volte che la dottrina ha cercato di dimostrare che nelle vendite da piazza a piazza la semplice spedizione equivalga a tradizione, cioè a passaggio di possesso, ha inevitabilmente urtato contro la esistenza di quel diritto di contrordine che, anche dopo la spedizione, spetta al mittente per l'art. 396 Cod. comm.; tantoché giustamente ha osservato il VIVANTE, per dimostrare la infondatezza della teoria che parifica la spedizione alla tradizione, che « attribuire al destinatario il possesso delle merci viaggianti mentre chi le ha spedite può, mediante nuove istruzioni al vettore o al capitano, farle scaricare, farle retrocedere, può mutarne il destino a suo piacere, è una vera ironia » (5). Il ricorrente, dunque, non intendeva sostenere che la semplice spedizione equivalga a completa tradizione; ma si limitava a rilevare che l'unico ostacolo che impedisce di stabilire questa equivalenza è la esistenza del diritto di contrordine che di fronte al vettore spetta al mittente fino a che le merci non siano giunte a destinazione: *se questo diritto di contrordine del mittente non esistesse, la dottrina non saprebbe trovare nessuna altra buona ragione per ritenere che il possesso della cosa venduta non passi nel destinatario fin dal momento della spedizione.*

---

(5) *Trattato di dir. comm.*, 4ª ediz., vol. III, n. 920.

Ciò premesso, si può porre questo quesito: dato che la spedizione della cosa venduta non basta a farne passare il possesso nel compratore destinatario, si deve ritenere che ad effettuare tale passaggio valga la trasmissione della ricevuta di spedizione? Per rispondere negativamente a questo quesito la sentenza denunciata ragionava in questo modo: per poter dire che la trasmissione della ricevuta di spedizione faccia passare il possesso della cosa spedita dal compratore al venditore, bisognerebbe che questa ricevuta avesse la natura di un titolo rappresentativo della merce; ma siccome la ricevuta di spedizione non ha tale natura, così non si può dire che la trasmissione di essa serva a far passare il possesso della cosa spedita. Questo ragionamento sembrava al ricorrente profondamente viziato nella sua premessa, poiché, *data la natura condizionale del diritto nascente dal contratto di trasporto nel destinatario, non è in alcun modo necessario, perché il passaggio di possesso possa effettuarsi, che la ricevuta di spedizione abbia natura di titolo rappresentativo dalla merce.* Che la ricevuta di spedizione ferroviaria abbia la natura di un vero e proprio titolo di credito dal quale nasce nel legittimo possessore un diritto *autonomo* ad una prestazione, nessuno potrebbe seriamente affermare (6); la trasmissione di un titolo di credito vero e proprio ha sempre due effetti: uno *negativo*, in quanto colui che ha trasmesso il titolo perde da quel momento il diritto in esso incorporato, e uno *positivo*, in quanto colui a cui il titolo è stato trasmesso viene senz'altro, per il solo fatto della trasmissione, ad essere investito del diritto inerente al titolo stesso; ora nel caso della ricevuta di spedizione ferroviaria, mentre la trasmissione ha indubbiamente l'effetto negativo di far perdere al mittente il suo diritto di contrordine (art. 109 tariffe, lett. *b*), non si può dire che abbia il concomitante effetto positivo di far acquistare al destinatario il diritto perduto dal mittente, perché, anche quando la ricevuta di spedizione sia pervenuta nelle mani del destinatario, egli non ha bisogno di presentarla alla stazione d'arrivo per fare lo svincolo e il ritiro delle merci giunte a destinazione, né d'altra parte egli può in alcun modo valersi di essa per fare lo svincolo delle merci, o in qualsiasi altra maniera disporre di esse *prima del loro arrivo a destinazione.* Ma pur riconoscendo che la ricevuta di spedizione non ha la natura di un titolo di credito, poiché la sua trasmissione non ha l'effetto positivo surricordato, si può affermare che basta il solo effetto negativo, che la sua trasmissione indubbiamente ha (art. 109 tariffe, lett. *b*, per il quale il mittente non può esercitare il suo diritto di contrordine « senza presentare la ricevuta rilasciatagli »), a produrre

---

(6) VIVANTE, *op. cit.*, vol. IV, n. 2054.

nel nostro caso il passaggio dal mittente al destinatario del possesso sulla cosa spedita; qui, infatti, non si tratta di vedere se la trasmissione della ricevuta di spedizione valga a far passare nel destinatario un diritto che egli finora non aveva, ma *si tratta soltanto di vedere quale effetto questa trasmissione produca sul diritto condizionale che il destinatario aveva già fin dal momento della spedizione.*

La sentenza denunciata osservava a questo proposito che « se il mittente abbia creduto di privarsi della ricevuta di spedizione e rimetterla al destinatario, non può avere importanza il fatto che egli abbia con ciò perduto il diritto di disporre della merce e dare contrordini al vettore, per la ragione che quel diritto perduto dal mittente non viene per altro ad acquistarsi dal destinatario »; ma par che non si avvedesse come sia perfettamente indifferente per la risoluzione del nostro problema il fatto che la trasmissione della ricevuta di spedizione non basti da sé sola a investire il destinatario del diritto di disporre della cosa spedita, *dal momento che questo diritto il destinatario lo ha di già, sia pur condizionatamente, fin da quando il contratto di trasporto è stato concluso*; e non comprendeva che, per sostenere la tesi da essa sostenuta, avrebbe dovuto dimostrare che la trasmissione della ricevuta di spedizione non ha, come invece ha senza dubbio, l'effetto di rendere puro e incondizionato quel diritto che finora il destinatario aveva solo sotto condizione!

Così posto il problema, sembra assai facile dare tale dimostrazione. Si è già detto che il diritto del destinatario, nato fin dal momento della conclusione del contratto di trasporto, ha natura condizionale, *unicamente perché esiste nel mittente il diritto di contrordine*; sappiamo già che per le tariffe ferroviarie questo diritto di contrordine non può essere esercitato dal mittente se non quando egli sia ancora in possesso della ricevuta di spedizione, la quale giustamente è stata perciò definita dal MARCHESINI come un documento « al possesso del quale vien subordinato l'esercizio del diritto di modificare il contratto di trasporto » (7) e dal VIVANTE come « un documento costitutivo del diritto di disporre delle merci durante il viaggio » (8). Orbene, se durante il viaggio il mittente si spoglia, com'è avvenuto nel caso nostro, di questo documento costitutivo e volontariamente lo trasmette al destinatario, che cosa significa, giuridicamente, questa trasmissione? Significa, senza dubbio, che il mittente intende di rinunciare all'esercizio del diritto di contrordine, e intende di far conoscere al destinatario compratore questa rinunzia, affinché costui, fin dal momento in cui

---

(7) *Op. cit.*, vol. I.
(8) *Op. cit.*, vol. IV, n. 2054.

la riceve, sia definitivamente garantito che la merce viaggia per lui e che quello stato di incertezza, che finora era costituito dalla minaccia del contrordine, è ormai chiuso. Qualora si concepisca il diritto del destinatario come sottoposto alla condizione sospensiva « se il mittente *non si varrà* del suo diritto di contrordine durante il viaggio », la trasmissione della ricevuta di spedizione equivale al verificarsi della condizione, che rende puro il diritto; se lo stesso diritto si concepisca come sottoposto alla condizione risolutiva « se il mittente *si varrà* del suo diritto di contrordine », la trasmissione produce la certezza che la condizione è ormai mancata e ugualmente rende puro il diritto; nell'un caso e nell'altro, insomma, il destinatario, per il fatto di vedersi trasmettere dal mittente la ricevuta di spedizione, è posto a contatto immediato col vettore, e sa che il suo diritto di disporre della merce viaggiante, se pure è ancor sottoposto a termine perché non può essere esercitato prima dell'arrivo della merce a destinazione, è ormai certo e incondizionato.

Ma quale sarà sul possesso della cosa viaggiante l'effetto di questo purificarsi durante il viaggio del diritto di disposizione spettante al compratore destinatario? Qualora richiamiamo quanto si è detto sopra a proposito del possesso durante il viaggio nelle vendite da piazza a piazza, dobbiamo riconoscere che, se è possibile considerare come possessore della merce viaggiante il mittente venditore finché egli ha diritto di dare contrordini al vettore sulla destinazione della medesima, sarebbe un vero controsenso ritenere che egli continui a possedere per mezzo del vettore anche quando, essendosi volontariamente spogliato del documento indispensabile per esercitare il diritto di contrordine, la merce è ormai irrevocabilmente a disposizione del destinatario.

Dopo la trasmissione della ricevuta di spedizione il mittente venditore non è più, pertanto, possessore della merce spedita; possessore non è il vettore, che ha carattere, come sappiamo, di semplice detentore *alieno nomine*. A chi, dunque, se non al destinatario, deve riconoscersi spettare, in seguito alla trasmissione della ricevuta di spedizione, il possesso? Quando gli perviene questa ricevuta, egli sa infatti che d'ora innanzi il vettore, di fronte al quale il mittente non ha più nessuna facoltà di contrordine, non può detenere altro che per conto e in nome di lui destinatario: e comincia ad aver sulla cosa viaggiante, che il vettore detiene in suo nome, quell'*animus possidendi* che prima non poteva avere.

La trasmissione della ricevuta di spedizione ha, dunque, per conseguenza il passaggio del possesso dal venditore mittente al compratore destinatario, ed equivale quindi a tradizione della cosa venduta, quantunque tale ricevuta non possa ritenersi un titolo rappresentativo

della merce (9). Né varrebbe osservare in contrario, come faceva la sentenza denunciata, che non si può ritener passato il possesso dal venditore al compratore in seguito alla trasmissione della ricevuta di spedizione se in realtà il compratore non può materialmente disporre della merce fino a quando non l'abbia svincolata dopo l'arrivo a destinazione: chi ragionasse in questo modo farebbe confusione, come sopra si è avvertito, tra la esecuzione di quella obbligazione di trasmettere il possesso della cosa venduta a cui è tenuto il venditore (mittente) verso il compratore (destinatario) in conseguenza del contratto di compravendita, e la esecuzione di quell'altra obbligazione di consegnare la cosa spedita, a cui, dopo avvenuta la trasmissione della ricevuta di spedizione, è tenuto il vettore verso il destinatario in conseguenza del contratto di trasporto.

Anche dopo avvenuta la trasmissione della ricevuta di spedizione, il diritto di disporre della cosa spedita, che il destinatario ha verso il vettore, è, come si è già detto, un diritto *a termine*, perché non può essere esercitato finché la merce non sia giunta a destinazione: ma questo non vuol dire che il possesso della cosa venduta non sia passato nel compratore.

Di casi in cui il possesso passi dal venditore al compratore senza che in questo nasca contemporaneamente la immediata disponibilità materiale della cosa *nei confronti del detentore della medesima*, è dato immaginare anche fuori dal contratto di trasporto; si supponga, ad esempio, che il proprietario di una merce depositata nei magazzini generali, la venda, mediante girata della fede di deposito, in un giorno in cui, per qualsiasi motivo, i magazzini siano chiusi; il compratore della merce, fin dal momento della trasmissione della fede di deposito, verrà ad acquistare non solo la proprietà ma anche il possesso della merce depositata; eppure egli non potrà esigerne la consegna dal depositario se non nel giorno in cui i magazzini generali, secondo il loro regolamento, saranno riaperti e ricominceranno a funzionare. Qui, dunque, nel periodo di tempo intercorrente tra la girata della fede di deposito e la riapertura dei magazzini generali, il compratore si troverà in una posizione giuridica assolutamente analoga (salve, ben

---

(9) Il TARTUFARI, in *Riv. dir. comm.*, 1907, II, pag. 125 e segg., insegna che nei contratti di compravendita per spedizione la tradizione non può considerarsi giuridicamente compiuta prima dell'arrivo della merce a destinazione che in due casi: 1° quando il compratore « abbia ottenuto il regolare e legittimo possesso dei titoli rappresentativi della merce »; 2° quando « *sia cessato nel vettore l'obbligo di eseguire gli ordini del vendtiore mittente* ». La trasmissione della ricevuta di spedizione, se non rientra nel primo caso, rientra evidentemente nel secondo.

s'intende, le differenze che passano tra la fede di deposito, che è un titolo rappresentativo della merce, e la ricevuta di spedizione, che non è tale) a quella in cui si trova nel contratto di trasporto il destinatario nel periodo di tempo intercorrente tra la trasmissione della ricevuta di spedizione e l'arrivo della merce a destinazione: avrà cioè il possesso della cosa acquistata *senza poter esigere, dal depositario della medesima, la sua immediata consegna.*

Per sostenere che la trasmissione della ricevuta di spedizione non produce l'immediato passaggio del possesso dal venditore nel compratore, bisognerebbe poter dimostrare non già che anche dopo la trasmissione di essa il compratore non ha diritto di farsi consegnare la merce dal vettore finché questa non sia giunta a destinazione (il che, come si è detto, non ha nessuna necessaria connessione col passaggio del possesso), ma che, anche dopo la trasmissione della ricevuta di spedizione, il diritto di disporre della merce viaggiante di fronte al vettore resta nel mittente. Un apparente appiglio a questa dimostrazione potrebbe esser trovato sopra tutto nell'art. 133 delle tariffe, il quale dispone che « il diritto di presentare reclami o di esperimentare le azioni che nascono dal contratto di trasporto appartiene soltanto a colui che può disporre della cosa spedita; se lo speditore non è in possesso della ricevuta di spedizione, l'azione non può essere intentata che di comune accordo fra lo speditore e il destinatario »; se questo articolo considera il diritto di esperimentare le azioni come una conseguenza del diritto di disporre della cosa spedita, e d'altra parte ammette lo speditore a esercitare le azioni anche quando non sia più in possesso della ricevuta di spedizione, si potrebbe da esso argomentare che resti nello speditore, anche quand'egli abbia trasmesso al destinatario la ricevuta di spedizione, il diritto di disporre della cosa spedita (10). Ma in realtà, se si cerca di approfondire oltre le apparenze la vera portata di questo articolo, si comprende che esso non vuol significare nel suo capoverso che il mittente conservi, anche dopo aver trasmesso al destinatario la ricevuta di spedizione, il diritto di disporre della merce (il che starebbe in assoluta contraddizione con quanto dispone l'art. 109), ma solo che, anche quando il diritto di disporre della merce è passato nel destinatario, il mittente può, *col consenso del destinatario stesso*, associarsi a lui nell'esercizio delle azioni di cui questi è il vero titolare, assumendo accanto a lui nel processo, per motivi di utilità pratica, una figura di cooperatore simile a quella di un interveniente *ad adiuvandum.* Tanto è vero che la giurisprudenza ammette questo esercizio di azioni da parte del mittente d'accordo

---

(10) Cfr. in questo senso BRUSCHETTINI, *op. cit.*, pag. 313.

col destinatario anche dopo che la merce sia stata già svincolata e ritirata dal medesimo destinatario; quando, cioè, di un diritto nel mittente di disporre della cosa spedita sarebbe addirittura assurdo parlare (11).

3. — Il ricorrente lamentava, in secondo luogo, che l'articolo 2 del decreto 21 agosto 1917 fosse stato erroneamente interpretato, in relazione all'art. 396 Cod. comm. e agli artt. 2 disp. prelim. e 1170 Cod. civ., in quanto, anche se la Ditta Carapelli non avesse trasferito al Comune di Pisa, prima del giorno di entrata in vigore del decreto 21 agosto 1917, la ricevuta di spedizione della merce venduta, il semplice fatto della spedizione per ferrovia, effettuata prima di tal giorno, della merce venduta, rendeva inapplicabile al contratto di compravendita concluso fra il Carapelli e il Comune di Pisa il calmiere stabilito da quel decreto. Nella frase adoprata dall'art. 2 « contratti di compravendita che, alla data del presente decreto, *non siano stati eseguiti* » non potevano, secondo il ricorrente, esser correttamente compresi quei contratti di compravendita nei quali, alla data dell'entrata in vigore del decreto stesso, fosse già avvenuta la spedizione per ferrovia della merce venduta; poiché i contratti di compravendita nei quali a quella data fosse già stata effettuata la spedizione per ferrovia, dovevano considerarsi, *agli effetti dell'art. 2 del decreto 21 agosto 1917*, come già eseguiti. La erronea interpretazione della frase « contratti *stati eseguiti* » era sostenuta dal ricorrente da due diversi punti di vista.

a) Affinché nei contratti di compravendita il possesso della cosa venduta passi dal venditore al compratore, occorre che si compia la tradizione, negozio giuridico essenzialmente ***bilaterale***, nel quale sono da distinguere due elementi costitutivi, cioè da una parte l'adempimento del venditore che dà in consegna la cosa venduta, e dall'altra l'adempimento del compratore che la riceve.

Questi due adempimenti unilaterali, che sono uniti e contemporanei nella tradizione *inter praesentes*, si trovano invece disgiunti, nel tempo e nello spazio, quando la tradizione deve effettuarsi tra persone lontane, come avviene appunto nei contratti di compravendita per spedizione: efficacemente uno scrittore, per dare una idea esatta del modo con cui la tradizione si compie nei contratti di compravendita per ferrovia, ha richiamato, allo scopo di eliminare tutte le complicazioni derivanti dal contratto di trasporto che potrebbero intorbidare la precisa nozione del caso, la situazione giuridica che si verificherebbe qualora « un venditore, dovendo consegnare un natante, si fosse inteso

---

(11) Cfr. Cass. Torino 3 luglio 1894 (*Foro it.*, 1894, I, 993).

col compratore di affidarlo a un corso d'acqua, il quale lo condurrebbe da sé alla dimora di quest'ultimo. Il venditore, collo staccare il natante dalla riva, checché avvenga di esso, avrebbe adempiuto al proprio obbligo contrattuale relativamente alla consegna. Ma però la effettiva consegna non succederebbe se non quando il compratore lo fermasse alla riva opposta, ricevendolo dalla corrente che glielo avrebbe spontaneamente recato » (12).

Nel contratto di trasporto l'ufficio del vettore si può appunto paragonare a quello della corrente, poiché egli è soltanto uno strumento materiale della tradizione derivante dalla vendita, dimodoché, a parte gli speciali rapporti nascenti dal contratto di trasporto, il venditore, coll'affidare la merce al vettore, avrà da parte sua compiuto tutti quegli atti che egli è tenuto a compiere allo scopo di effettuare la tradizione, mentre, affinché la tradizione possa dirsi completamente effettuata, mancherà soltanto un atto di adempimento *a cui è tenuto esclusivamente il compratore*, cioè l'atto di ricevimento: sicché si può con perfetta esattezza dire che « in tutti i casi in cui il venditore sia tenuto a provvedere alla spedizione della merce venduta ... l'obbligo di consegnare si trasmuta in sostanza per lui *nell'obbligo di spedire* » (13).

Data questa singolare situazione giuridica che in relazione alla tradizione si verifica nei contratti di compravendita da piazza a piazza, si intende come dia luogo a non poche difficoltà l'applicare a questi contratti varie disposizioni che si riferiscono appunto alla tradizione e alle sue conseguenze giuridiche: poiché, se queste disposizioni sono di facile applicazione quando gli elementi costitutivi della tradizione si trovano uniti e, per così dire, fusi in un unico momento, gravi incertezze nascono quando, trovandosi questi due elementi separati nel tempo e nello spazio, non è ben chiaro se la disposizione di legge sia riferibile al venditore o all'atto del compratore. Certo è che, a questo proposito, un principio si è ormai stabilmente affermato nella dottrina, principalmente per merito di una trattazione pubblicata dall'Errera nel 1881 (14): il principio che le varie disposizioni legislative concernenti la tradizione nei contratti di compravendita da piazza a piazza non devono essere come regola generale riferite esclusivamente al momento in cui la cosa spedita giunge al compratore, ma devono essere, nei varî casi, riferite ora al momento della spedizione, ora al momento dell'arrivo della cosa venduta, secondoché esse concernano obbligazioni pel venditore o pel compratore. « Non si vuol dire

---

(12) Errera, *Della compra vendita mediante spedizione*, in *Archivio giur.*, XXVII (1881), pag. 89.

(13) Tartufari, *Della vendita*, 2ª ediz., n. 321 e segg.

(14) In *Archivio giur.*, citato.

— così riassume il NAVARRINI questa dottrina — che quando la legge parla di tradizione e vi collega effetti giuridici, intenda sempre riferirsi al momento in cui il passaggio del possesso si è veramente effettuato. Può darsi senza dubbio che, parlando di consegna, la legge abbia avuto di mira l'uno o l'altro dei momenti della complessiva cooperazione del venditore e del compratore. Qual è il criterio per deciderlo? Occorrerà guardare di volta in volta se, parlando di tradizione o di consegna, la legge vi abbia ricollegato obbligazioni pel venditore o pel compratore, o se vengano in discussione le obbligazioni dell'uno o dell'altro » (15).

Così, ad esempio, la dottrina ritiene che nei contratti di compravendita da piazza a piazza, la tradizione di cui parla l'art. 1508 Cod. civ. corrisponda alla consegna della merce nella stazione d'arrivo, mentre la tradizione di cui parla l'art. 1468 dello stesso codice corrisponda alla spedizione della merce nella stazione di partenza. Questa razionale necessità di interpretare in diversi modi la stessa espressione letterale adoprata in disposizioni diverse deve sempre esser tenuta presente in questa materia, per evitare di estendere certe massime giurisprudenziali, che ormai formano un *jus receptum* nella interpretazione di certe norme, a casi che con queste norme non hanno niente a che vedere; così quella notevole corrente giurisprudenziale, la quale agli effetti della competenza ritiene che nel contratto di compravendita da piazza a piazza per « luogo della consegna » debba intendersi il luogo d'arrivo della merce, ha importanza solamente per la interpretazione dell'art. 91 Cod. proc. civ. e non può essere invocata per interpretare il significato in cui la parola « consegna » è usata in altre disposizioni.

Ciò premesso, torniamo all'art. 2 del decreto 21 agosto 1917, che parla di contratto di compravendita « non eseguito ». Finché si tratta di contratti di compravendita *inter praesentes*, il significato di questa locuzione non potrà esser che uno: saranno eseguiti da parte del venditore quei contratti in cui la merce sia stata consegnata al compratore, non saranno eseguiti, e quindi cadranno sotto il calmiere stabilito dal decreto, quei contratti in cui la merce non sia stata reciprocamente e contemporaneamente data e presa in consegna dal venditore al compratore. Ma le cose si complicano quando si tratta di contratti da piazza a piazza, per i quali si presenta questa questione: perché un contratto di compravendita da piazza a piazza possa dirsi eseguito agli effetti del decreto 21 agosto 1917, occorrerà che la tradizione sia perfetta anche da parte del compratore, o basterà che siano eseguiti tutti gli atti diretti alla tradizione da parte del venditore (spedizione)?

---

(15) In *Foro it.*, 1913, I, 767.

Come sopra si è accennato, gli unici argomenti che devono esser tenuti presenti per risolvere questa questione sono quelli desunti dalla natura della stessa norma da interpretare, la quale è nel caso presente una norma eccezionale che deroga al principio fondamentale della irretroattività delle leggi affermato dall'art. 2 delle disp. prelimin. Cod. civile. Se il decreto 21 agosto 1917 si fosse limitato a stabilire un calmiere sui prezzi dei fagiuoli senza aggiungere espressamente che questo calmiere dovesse valere anche per i contratti già conclusi sotto la legge anteriore (purché non ancora eseguiti), è indubbio che tale disposizione, nel silenzio del legislatore, non avrebbe potuto applicarsi ai contratti già conclusi, ma solo a quelli che sarebbero stati conclusi dopo l'entrata in vigore del calmiere: il principio generale della irretroattività delle leggi si estende anche, per comune insegnamento della dottrina, agli effetti *pendenti* dei rapporti giuridici; così nell'ipotesi appunto di un contratto concluso sotto l'impero della legge anteriore, il quale, quando entra in vigore la legge nuova, non abbia ricevuto ancora la sua piena esecuzione, l'esecuzione deve effettuarsi secondo la legge anteriore (16). Appunto *in deroga di questo principio generale*, il decreto 21 agosto 1917, come qualche altra disposizione della legislazione di guerra (es. Ordinanza commiss. gen. consumi 9 marzo 1917, sui grassi di maiale, art. 4), ha disposto che la legge nuova fosse retroattiva anche *di fronte agli effetti pendenti di rapporti contrattuali già perfetti sotto una legge anteriore*: ma questa deroga, che viene a limitare l'impero del principio fondamentale della irretroattività, ha carattere eccezionale e *deve essere perciò interpretata restrittivamente*, cioè nel senso che viene a distruggere *meno* il principio fondamentale della irretroattività, ossia nel senso meno sfavorevole a coloro che da questa eccezionale deroga al principio della irretroattività si trovano ad essere lesi.

Su questo non è possibile dubbio; che le norme eccezionalmente retroattive siano *strictae interpretationis* è infatti canone comunemente ammesso dalla dottrina: « la clausola di retrotrazione essendo norma eccezionale deve interpretarsi restrittivamente e quindi nel dubbio non deve ammettersi la retroattività » (17).

---

(16) Gran parte dei provvedimenti che durante il periodo bellico introdussero calmieri sulle più disparate qualità di merci non contenevano espresse disposizioni relative ai contratti *conclusi, ma non ancora eseguiti* prima dell'entrata in vigore del calmiere. In questi casi la dottrina ha concordemente ritenuto che, nel silenzio della legge, il calmiere non potesse applicarsi ai contratti già conclusi anteriormente; qualche decisione ha seguito però un contrario avviso, per ragioni più politiche che giuridiche. Cfr. Sraffa, in *Riv. dir. comm.*, 1918, II, pag. 172; Segré, *ibidem*, pag. 321; Ricca-Barberis, nella stessa *Rivista*, 1919, II, 120.

(17) Ferrara, *Trattato di dir. civ. italiano*, vol. I (1921), pag. 271.

Nel caso presente, dunque, si tratta di scegliere tra due interpretazioni dell'art. 2 del decreto 21 agosto 1917 in relazione ai contratti di compravendita da piazza a piazza: una interpretazione, la quale, comprendendo nella locuzione *contratti eseguiti* solamente quelli in cui sia già avvenuta la consegna della merce al compratore alla stazione d'arrivo, estende il principio eccezionale della retroattività del calmiere a quei contratti nei quali sia stata solamente effettuata da parte del venditore la spedizione alla stazione di partenza (interpretazione *estensiva*), e una interpretazione, la quale, considerando compresi tra i *contratti eseguiti* anche quelli nei quali sia stata effettuata soltanto la spedizione da parte del venditore, restringe il principio eccezionale della retroattività a quei soli contratti da piazza a piazza nei quali la merce non sia stata ancora, nonché ricevuta dal compratore, *neppure spedita dal venditore* (interpretazione *restrittiva*). Quale di queste due interpretazioni dovremo scegliere? Data la natura eccezionale della norma di retroattività contenuta nell'art. 2 del decreto in parola, la risposta non può esser dubbia: la seconda interpretazione restrittiva è in questo caso la sola corretta, poiché l'interprete deve cercare qui di contenere nei più stretti limiti quella deviazione dal principio normale della irretroattività della legge che è contenuta nell'art. 2 del decreto 21 agosto 1917.

Un caso che ha molte analogie col nostro fu deciso in questo senso dalla Corte di cassazione di Roma (18). Si trattava di decidere se un calmiere, che il decreto luogotenenziale 11 marzo 1916 aveva stabilito per i contratti di compravendita di grano « *non ancora eseguiti mediante consegna del cereale* », potesse essere applicabile a un contratto in cui, quantunque il venditore, prima dell'entrata in vigore della legge, avesse compiuto da parte sua tutti gli atti diretti alla consegna, questa tuttavia non era materialmente avvenuta, perché il compratore si era rifiutato di ricever la merce. Qui, prima dell'entrata in vigore del decreto luogotenenziale, la tradizione non si era completata, perché dei due adempimenti da cui essa, quando è perfetta, risulta, era stato effettuato solamente quello da parte del venditore; eppure la Cassazione ritenne che questo contratto di compravendita dovesse considerarsi, di fronte al detto decreto, come già eseguito, perché il fatto che il venditore avesse da parte sua eseguito gli atti diretti alla consegna aveva chiuso il periodo di pendenza del rapporto nascente dal contratto di compravendita e autorizzava a considerarlo come esaurito.

---

(18) Decisione 17 dicembre 1917 (*Riv. dir. comm.*, 1918, II, 172; e *Foro it.*, Rep. 1918, voce *Guerra* [provv. eccez.], n. 382).

Anche nel caso nostro la spedizione fatta dal venditore, se pure non esaurisce la consegna in quel significato complesso che sopra abbiamo ricordato, basta a fare entrare il rapporto in una fase definitiva, a *liquidarlo*, per così dire, senza che la legge posteriore possa distruggere ciò che ormai deve, da parte del venditore, considerarsi come giuridicamente esaurito: e anche al caso nostro si possono applicare le osservazioni colle quali lo SRAFFA commentava favorevolmente la citata decisione della Cassazione di Roma, dicendo che « la legge retroattiva può regolare un rapporto che ancora non è regolato, o entrato in una fase ben definita per volontà esplicita delle parti; quando in seguito a tale volontà si sia liquidato il rapporto in seguito al fatto che sarebbe contemplato dalla legge, questa non si può al rapporto applicare » (19).

In conclusione, dunque, sembrava al ricorrente che nel nostro caso la Corte di merito, ritenendo che l'art. 2 del decreto 21 agosto 1917 fosse applicabile a un contratto di compravendita nel quale già era stata effettuata la spedizione per ferrovia della cosa venduta, non avesse tenuto conto di quel canone di ermeneutica legale secondo il quale le disposizioni che costituiscono una eccezione al principio della irretroattività della legge sono *stricte interpretandae*: e fosse incorsa perciò in violazione e falsa applicazione tanto dell'art. 2 dello stesso decreto quanto dell'art. 2 disp. prelim. Cod. civile.

b) E tuttavia, anche se questo imperioso canone di ermeneutica non avesse imposto di interpretare l'art. 2 del decreto 21 agosto 1917 in un senso perfettamente contrario a quello seguito dalla Corte di merito, il ricorrente sosteneva che l'interpretazione seguìta dalla sentenza denunciata appariva inaccettabile anche quando si ponesse in relazione il principio della irretroattività della legge colla natura condizionale, propria, come si è visto, del diritto nascente nel destinatario dal contratto di trasporto.

Se il diritto del destinatario, esistente fin dal momento della spedizione, ha carattere condizionale, si deve applicare ad esso anche la regola contenuta nell'art. 1170 Cod. civ., secondo il quale « *la condizione adempiuta ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione* ».

Questa innegabile conseguenza del carattere condizionale del diritto del destinatario è affermata concordemente dagli autori; particolarmente esplicito è il VIVANTE, il quale così si esprime: « Questo diritto condizionato e aggiornato del destinatario *passa nel suo patrimonio fino dal momento della sua designazione*, ancorché non ne

---

(19) In nota alla sentenza citata, nella *Riv. dir. comm.*, pag. 175.

possieda ancora alcun documento; passa ai suoi eredi, al curatore e al cessionario della sua azienda, infine può esser dato in pegno per mezzo di quella ricevuta e di quel duplicato... Avverata la condizione coll'arrivo delle merci al suo indirizzo, il destinatario esercita *un diritto che si esplica retroattivamente, come ogni diritto condizionale*, e quindi si estende al risarcimento di ogni danno sofferto dalla merce durante il trasporto » (20).

In altre parole, dunque, se durante il viaggio il mittente non si vale del suo diritto di contrordine e se il destinatario svincola la merce quando questa arriva a destinazione, *è come se egli avesse avuto il diritto di disposizione sulle merci fin dal momento della loro spedizione*. Come è comunemente noto, quando si dice che l'adempimento della condizione sospensiva o risolutiva ha effetto retroattivo, si intende dire con ciò che con l'adempimento sparisce l'incertezza che c'era durante la pendenza della condizione, onde la posizione giuridica ed economica di chi aveva il diritto incerto diventa uguale a quella in cui si sarebbe trovato se la incertezza non ci fosse mai stata (21). Nel caso nostro, al momento in cui il venditore spedì la merce al compratore, *era incerto* se il compratore avesse o no diritto di disporre della merce, perché questo diritto poteva esser distrutto dal diritto di contrordine spettante al mittente; ma quando la merce fu giunta al compratore e fu certo che il mittente non si era valso durante il viaggio della sua facoltà di contrordine, il diritto del destinatario si purificò retroattivamente e si produsse una situazione giuridica simile a quella che si sarebbe prodotta se egli avesse avuto fino dal giorno della spedizione la piena disponibilità della merce spedita, *e se la tradizione della merce venduta fosse stata fatta al momento della spedizione*.

Partendo da questa premessa, che sembra di evidenza intuitiva, dobbiamo esaminare ora anche da questo punto di vista il problema dell'applicabilità alla fattispecie del decreto 21 agosto 1917. Il problema, in generale, può essere posto così: data una norma giuridica, la quale esplicitamente è dichiarata applicabile agli effetti ancora in corso di un negozio giuridico compiuto sotto l'impero della legge precedente ma non agli effetti già esauriti, si può ritenere che essa sia applicabile agli effetti che sotto l'impero della legge precedente sono stati *esauriti condizionatamente*? Ossia: dato che l'avverarsi della condizione retroagisce al momento in cui il negozio condizionato

---

(20) *Op. cit.*, IV, n. 2081.

(21) Cfr. Coviello, *Manuale*, 2ª ediz., § 137; Dusi, *Cenni intorno alla retroattività delle condizioni dal punto di vista sistematico e legislativo* (Estr. dalla parte III degli *Studi in onore di Schupfer*), pag. 5, e pagg. 25-26.

è stato posto in essere, si può, senza violare l'art. 1170 Cod. civ., ritenere che la norma entrata in vigore prima del verificarsi della condizione sia applicabile a un effetto giuridico che, per il verificarsi successivo della condizione, deve ritenersi come esaurito prima dell'entrata in vigore della legge?

La risposta negativa non pare, anche qui, dubbia.

L'art. 2 del decreto 21 agosto 1917 era applicabile soltanto ai contratti *non eseguiti*; ma si può dire, in relazione all'art. 1170 che il ricorrente, il quale aveva già spedito la merce, non avesse ancora eseguito il contratto? In verità, se non si vuol tradire la chiara logica dei principî, al momento in cui il decreto entrò in vigore non si può affermare che il contratto non fosse stato eseguito dal venditore: *vi era bensì soltanto incertezza se il contratto fosse stato eseguito dal compratore*, poiché conseguenza caratteristica del pendere di una condizione è quello di produrre incertezza sull'essersi o no *già* verificato un dato effetto giuridico; questa incertezza venne del tutto a cessare quando la merce fu ritirata dal compratore e col cessare della incertezza fu ormai chiaro che il contratto era stato eseguito dal venditore *prima che la norma del decreto fosse entrata in vigore.*

Insegna il GABBA che « i diritti condizionali posti in essere vigendo una legge anteriore non possono mai trovare ostacolo all'effettuazione loro nella legge nuova, sotto il cui impero la condizione si avveri » (22). E altrove: « ... i diritti quesiti sotto condizione... devono essere rispettati dalla legge nuova non meno di quelli acquistati puramente » (23).

E il FIORE: « Quando la condizione sia riconosciuta verificata, essa retroagisce all'inizio del negozio giuridico, il quale è retto sotto ogni rispetto della legge sotto della quale fu posto in essere. Il diritto, benché condizionato, si deve considerare come un diritto perfetto, e reputarsi sotto l'impero della legge sotto cui fu posto il fatto acquisitivo da cui esso proviene » (24).

Sulla base di questi insegnamenti, è chiaro che essendosi prodotta sotto l'impero della legge vecchia (libertà di contrattazione) una situazione giuridica condizionata (nascita nel destinatario del diritto di disporre della cosa spedita, sospensivamente condizionato al non esercizio del diritto di contrordine da parte del mittente), l'entrata in vigore di una legge nuova (calmiere stabilito dal decreto 21 agosto 1917) non ha potuto impedire che, quando successivamente si verificasse la condizione, la situazione giuridica dovesse considerarsi come interamente regolata dalla legge vecchia. Se al principio della irretroattività

---

(22) *Teoria della retroattività*, vol. I, pag. 230.

(23) *Id.*, vol. IV, pag. 72.

(24) *Delle disposizioni generali*, 2ª ediz., n. 349, pag. 459.

della legge si pone a base la teoria del *rispetto dei fatti compiuti* (25), questa teoria ci insegna che i fatti giuridici sono regolati (salva espressa eccezione stabilita dalla legge) dalla norma giuridica vigente al momento in cui sono nati, non solo in relazione ai loro effetti già esauriti, ma anche in relazione ai loro effetti *pendenti* al momento in cui è entrata in vigore una norma giuridica nuova; quindi gli effetti della spedizione per ferrovia, pendenti al momento in cui entrò in vigore il calmiere, debbono considerarsi regolati dalla legge vigente al momento in cui la spedizione fu effettuata. Se poi si accetta la teoria dei diritti acquisiti, portata dal Gabba alla sua formulazione più perfetta, si deve riconoscere che nel nostro caso, dovendosi considerare la spedizione della merce come una *tradizione condizionata*, destinata ad acquistare, verificandosi la condizione, l'efficacia di una tradizione pura e semplice, il venditore aveva nel suo patrimonio, fin dal giorno della spedizione, il diritto acquisito a che, ove la condizione si verificasse, *la piena disponibilità della merce dovesse considerarsi come passata nel compratore fin dal momento della spedizione stessa.*

Questo diritto acquisito del venditore non poteva, nel silenzio del decreto in questione, il quale non ha nessuna espressa disposizione per i contratti di compravendita da piazza a piazza, esser disconosciuto; e la sentenza denunciata, disconoscendolo, era venuta anche da questo punto di vista, secondo l'avviso del ricorrente, a interpretare falsamente l'art. 2 di questo decreto e a violare contemporaneamente la chiara norma dell'art. 1170 Cod. civ.

4. — Abbiamo premesso che non intendiamo con questa *nota* far la critica della sentenza della Corte di cassazione di Firenze, la quale ha deciso le questioni surriferite in senso contrario a quello sostenuto dal ricorrente. Non possiamo per altro esimerci, con tutta la riverenza che si deve al responso dell'altissima Magistratura, dal rilevare che la motivazione colla quale la Cassazione ragiona intorno a quest'ultimo punto può lasciare qualche dubbio e qualche incertezza nel lettore. La sentenza annotata dice che « la legge nuova, interponendosi tra il diritto e l'avveramento della condizione, tronca il nesso che li congiunge; l'efficacia retroattiva della condizione adempiuta cede alla prevalente efficacia retroattiva della legge; altrimenti sterile di risultati resterebbe il divieto della stessa legge e si arriverebbe all'assurdo di renderla, in contraddizione palese alla sua lettera e alle sue immediate finalità, applicabile ai soli contratti futuri e inapplicabile ai contratti di vendita in corso di esecuzione ».

---

(25) Cfr. Ferrara, *op. cit.*, vol. I, n. 59.

Ora, in verità, noi non sappiamo vedere come la tesi sostenuta dal ricorrente avrebbe portato a questo assurdo. Il decreto 21 agosto 1917 si riferiva *in genere* ai contratti di compravendita già conclusi ma non ancora eseguiti, e non conteneva nessuna esplicita disposizione che si riferisse *in ispecie* a quella particolare categoria di contratti di compravendita che sono i contratti da piazza a piazza con spedizione per ferrovia. La questione da risolvere era appunto tutta qui: se in quella frase generica « contratti di compravendita... *che non siano stati eseguiti* » potessero o no intendersi compresi i contratti di compravendita con spedizione per ferrovia, nei quali, al momento della entrata in vigore del calmiere, fosse già stata eseguita la spedizione. Tale questione non è espressamente risolta dal decreto: per risolverla non c'era altra via che quella di interpretare secondo i canoni di ermeneutica (e cioè, nel dubbio, in senso contrario alla estensione della retroattività) il significato non perfettamente chiaro di quella frase. E se si fosse accettata una interpretazione favorevole alla tesi del ricorrente, non per questo il decreto 21 agosto 1917 si sarebbe ridotto ad essere « applicabile ai soli contratti futuri e inapplicabile ai contratti in corso di esecuzione »; esso avrebbe infatti continuato ad estendere la sua efficacia a tutti i contratti *conclusi prima del 22 agosto*, per i quali, al momento dell'entrata in vigore del calmiere la esecuzione non fosse stata effettuata, mediante consegna della cosa venduta se si fosse trattato di contratti *inter praesentes*, o mediante spedizione per ferrovia se si fosse trattato di contratti da piazza a piazza. Il campo di applicazione del calmiere sarebbe stato così alquanto ristretto, il che era legittimo trattandosi di disposizione eccezionalmente retroattiva, ma non interamente annullato, il che sarebbe stato veramente assurdo.

La lettera dell'art. 2 del decreto distingueva, agli effetti dell'applicazione retroattiva del calmiere, due categorie di contratti: quelli *non ancora eseguiti* nel giorno di entrata in vigore del calmiere, ai quali il calmiere si applicava, e quelli *eseguiti puramente e semplicemente* prima di questo giorno, ai quali il calmiere non si applicava. Ma i contratti per ferrovia, nei quali prima dell'entrata in vigore del calmiere fosse stata effettuata la spedizione, costituivano un terzo gruppo, intermedio fra quei due sopra enunciati: il gruppo, cioè, dei contratti *eseguiti condizionatamente* prima dell'entrata in vigore del calmiere. I contratti di questo terzo gruppo, *per i quali l'art. 2 del decreto non dettava alcuna disposizione espressa*, si dovevano, agli effetti del calmiere, considerare come *non ancora eseguiti* o come *eseguiti puramente e semplicemente*? Questo era il punto da risolvere: e ci sembra che, anche dopo la lucida e dotta decisione della Corte di cassazione, esso meriti di essere attentamente meditato.

II

CONTROVERSIE TRA SINGOLI IN ATTUAZIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI AGRARI DI LAVORO (*)

Se la giurisprudenza giudiziaria deve avere l'ufficio di portare colle sue decisioni di specie la chiarezza e l'armonia là dove l'opera del legislatore pecca di oscurità e di scarsa esattezza sistematica, non si può dire davvero, ad esser franchi, che a tale ufficio corrisponda la sentenza che qui annotiamo, la quale par fatta apposta per arruffare sempre più a forza di equivoci una materia legislativa già di per sé troppo intricata, qual è quella relativa alle controversie nascenti dai contratti agrarî.

Il tema meriterebbe una lunga trattazione, che qui (pur ripromettendomi di tornarvi più ampiamente altra volta) stimerei fuor di luogo. Per intendere nei suoi elementi essenziali la fattispecie decisa dalla surriportata sentenza, basterà qui limitarci a ricordare che tra le numerosissime giurisdizioni di equità create in Italia dal principio della guerra (sulla natura giuridica delle quali, cfr. il mio scritto « *Il significato costituzionale delle giurisd. di equità* », in *Arch. giur.*, 1921), un notevole gruppo è costituito, attraverso una serie di provvedimenti legislativi facenti capo all'ultimo Decreto-legge 19 nov. 1921 n. 407, dalle « commissioni arbitrali o mandamentali » per i contratti agrarî,

---

(*) [Pubblicato in *Rivista di diritto agrario*, a. I, 1922, pagg. 85-94, in nota alla sentenza della Pretura di Reggio Emilia, 10 dicembre 1921, Bondioli c. Vezzalini ed altri. La sentenza era così massimata: « Le Commissioni Paritetiche comunali mandamentali e provinciali, istituite per la risoluzione delle contese sorte fra singoli associati nell'attuazione dei capitolati agrari, sono organi di conciliazione, con facoltà arbitrale, e non di giurisdizione speciale, e quindi non si può determinare un conflitto di attribuzione fra esse e l'autorità giudiziaria. Qualora la conciliazione non abbia luogo, le dette Commissioni hanno l'obbligo di rimettere le parti all'autorità giudiziaria. Esse possono assumere il carattere di collegi arbitrali solo nel caso in cui tale facoltà abbiano ricevuto dai singoli interessati che le abbiano costituite in collegio arbitrale a sensi del Cod. proc. civ. In ogni diverso caso, sono incompetenti a giudicare sulla efficacia della licenza pel rilascio di un fondo già convalidata dall'Autorità giudiziaria »]. [*Bibliografia*, n. 67a].

le quali, nonostante la denominazione di « arbitrali » che potrebbe far supporre in esse una origine contrattuale, sono in realtà vere e proprie giurisdizioni speciali, cioè organi pubblici istituiti dallo Stato e decidenti in suo nome, e sulla cui composizione personale la volontà delle parti non ha nessuna ingerenza (cfr. MORTARA, *Comm.*, I, n. 427; CHIOVENDA, *Principii*, 3ª Ed., pag. 112).

Ma queste « commissioni arbitrali » non hanno niente a che vedere colla questione risolta dalla sentenza qui annotata; per intender la quale occorre tener presente che tra i diversi provvedimenti straordinarî concernenti i contratti agrarî e il lavoro agricolo durante la guerra, non c'è stata solamente la creazione di tali « commissioni arbitrali », organi *giurisdizionali* destinati a decidere secondo criterî di equità controversie *giuridiche tra singoli* (« controversie individuali », dice il citato Decr. legge 19 nov. 1921; sulla distinzione, essenzialissima in tutta questa materia, tra controversia *giuridica* e conflitto *economico*, cfr. il mio citato scritto sulle giurisdiz. di equità, nella nota 1 a pag. 9 dell'Estratto); ma anche la creazione di altri organi di natura *amministrativa*, come le « Commissioni provinciali di agricoltura » (Decr. lt. 6 maggio 1917, n. 871, art. 13 e segg.) e i « Comitati » istituiti presso le medesime (R. decr. 14 sett. 1919, n. 1726), i quali, tra le altre mansioni loro affidate, hanno avuto anche quella di interporsi nei conflitti *economici collettivi* comunque attinenti a prestazioni di lavoro agricolo « per procurarne la conciliazione amichevole ». Una delle vie che queste « Commissioni provinciali di agricoltura » e questi « Comitati » scaturiti da esse hanno seguito per esplicar la loro funzione di *mediazione* (che, è utile ripeterlo, non ha niente di comune colla giurisdizione) è stata quella di intromettersi tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori della terra, per indurle a concludere dei *capitolati agrarî collettivi* (del tipo di quel « patto colonico » che in Toscana è stato direttamente concordato fra l'Associazione Agraria e la Federazione lavoratori della terra), i quali, come i *concordati di lavoro* o *concordati di tariffe* nel campo industriale (cfr. il mio scritto sulle giurisdizioni di equità, pag. 45 dell'Estratto), hanno la natura giuridica di accordi generici destinati a fissar preventivamente le condizioni secondo le quali dovranno poi essere stipulati in concreto i contratti individuali di lavoro tra i singoli, proprietarî di terre o lavoratori della terra, appartenenti alle rispettive Associazioni. Tra i varî patti fissati in questi capitolati agrarî collettivi si trovano inserite (e non solamente nella provincia di Reggio Emilia) delle clausole — vere e proprie *clausole compromissorie*, secondo l'art. 12 Cod. proc. civ. — colle quali datori di lavoro e lavoratori si sono rispettivamente impegnati a deferire le controversie giuridiche individuali che eventualmente possano nascere intorno all'applicazione

concreta dei capitolati, a collegi di arbitri, formati, secondo le disposizioni degli artt. 8 e segg. Cod. proc. civ., da rappresentanti in pari numero delle due associazioni contraenti; questi collegi di arbitri, quantunque siano designati, anche nella sentenza annotata, colla denominazione di « commissioni arbitrali », atta a ingenerar equivoci con quelle « commissioni arbitrali mandamentali » che sopra abbiamo definito come vere e proprie giurisdizioni speciali, — hanno in realtà origine puramente compromissoria e i loro poteri di decidere obbligatoriamente le controversie ad essi deferite derivano unicamente dalla volontà dei compromittenti (manifestata preventivamente attraverso gli accordi degli organi sindacali), i quali, istituendo queste commissioni formate da arbitri privati di loro fiducia, hanno inteso con ciò di rinunciare non solo alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma anche a quella delle giurisdizioni speciali (« commissioni arbitrali mandamentali ») istituite per le controversie agrarie dallo Stato.

Ciò premesso, la fattispecie sottoposta alla decisione del Pretore di Reggio Emilia si presenta assai semplice. Il proprietario di un fondo dà licenza all'affittuario, seguendo la procedura ordinaria dinanzi al Pretore, nelle forme della L. 24 dicembre 1896 n. 547; la licenza è convalidata, e acquisita così forza di titolo esecutivo. Posteriormente a tale convalida, ma prima che sia iniziata l'esecuzione (dalla sentenza questo non apparisce chiaro; ma mi par verosimile che le cose si siano svolte così) l'affittuario cita il proprietario del fondo a comparire dinanzi al collegio di arbitri, costituito in seguito ad accordo tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori della terra, per risolvere le controversie nascenti dall'applicazione del capitolato agrario collettivo concluso in quella provincia il 13 agosto 1920 (cioè, presumibilmente, assai prima del giudizio di convalida dinanzi al Pretore); e il collegio di arbitri, con sua decisione del 12 novembre 1921, dà ragione (non si sa se in assenza del proprietario convenuto) all'affittuario. Il proprietario, intanto, va avanti per suo conto colla procedura ordinaria, e, in data 20 novembre 1921 notifica precetto per rilascio del fondo all'affittuario, il quale fa opposizione contro di esso in sede esecutiva, sostenendo che essendo il collegio di arbitri, costituito in seguito al capitolato agrario, una vera e propria giurisdizione speciale, la sua decisione è venuta a togliere ogni efficacia al titolo esecutivo. Il Pretore ha respinto, colla sentenza qui annotata, tale opposizione; e per respingerla, come rettamente egli ha fatto, non c'era bisogno che perdesse tempo in lunghi considerandi: gli sarebbe bastato dimostrare che il collegio di arbitri costituito in seguito al capitolato agrario non aveva, contrariamente all'assurda tesi dell'opponente, la natura di un organo di giurisdizione speciale, e che perciò, non avendo l'affittuario fatto valere tempestivamente in sede di con-

valida la sua eccezione di compromesso nascente dal capitolato agrario 13 agosto 1920 (cfr. per ultimo Cass. Napoli, 12 gennaio 1922, in *Foro it.*, 1922, I, 222, ed ivi precedenti), la validità della licenza non poteva più essere ridiscussa in sede esecutiva.

Purtroppo però il Pretore, invece di seguire, per giungere a tale conclusione, la via più semplice e più facile, ha voluto corroborare il suo dispositivo con sì complicati e inesatti considerandi, che quasi superano per infondatezza e per imprecisione (*abyssus abyssum invocat!*) la tesi evidentemente assurda dell'opponente. Non voglio qui far l'analisi critica di tutta la motivazione, che mi porterebbe troppo per le lunghe: mi limito a fare i seguenti rilievi.

1.°) È vero che i collegi arbitrali, costituiti in seguito ai capitolati agrarî collettivi, sono, come la sentenza giustamente osserva, la « emanazione contrattuale delle assemblee delle associazioni »; ma non si riesce a capire come, quasi a commento di questa corretta osservazione sulla natura *comprimissoria* di questi collegi, la sentenza possa aggiungere che questi collegi sono « *cioè* (!!) organismi di conciliazione, con facoltà arbitrali, a somiglianza dei collegi probivirali ». C'è, in questa frase, un'eco di quella storiella che ci raccontavano da bambini, nella quale si parlava di « un guerriero che si mise a sedere su di un sasso di legno dipinto nel muro »: questi collegi arbitrali sono arbitri (cioè giudici privati incaricati per compromesso di decidere obbligatoriamente le liti) o sono conciliatori (cioè organi amministrativi incaricati di indurre le parti a comporre volontariamente le loro controversie) o sono probiviri (cioè giurisdizioni speciali, giudicanti in nome dello Stato con criterî di equità)? Tutte e tre le cose insieme non possono essere: bisogna che il Pretore di Reggio Emilia si decida.

2.°) È inesatto affermare che l'indole di questi collegi arbitrali « partecipa dell'indole dei collegi dei probiviri, e perciò devono essere regolati dalla disciplina giuridica stabilita per questi ». Qui evidentemente il Pretore equivoca tra questi collegi di arbitri, che, appunto perché arbitri, sono regolati dagli artt. 8 e seguenti Cod. proc. civ., e le « commissioni arbitrali mandamentali » vere giurisdizioni speciali, per le quali la stessa legge 7 aprile 1921 n. 407, art. 6 cpv. ultimo (cfr. R. decr. legge 19 nov. 1921 n. 1689) richiama le disposizioni della legge sui Probiviri.

3.°) La sentenza aggiunge che « non occorre spendere parola per dimostrare che i collegi dei probiviri non sono organo di speciale giurisdizione, essendo notorio che le loro decisioni possono formare argomento di esami dinanzi al magistrato ordinario, per ragioni di nullità, incompetenza, od eccesso di potere »: ora che proprio non occorra « spender parola » per dimostrare che la giuria dei probiviri industriali non costituisca una *giurisdizione speciale* nel preciso senso

che a questa espressione dà la dottrina processualistica più recente, sembra una affermazione alquanto... diciamo così, incauta! (cfr. CHIOVENDA, *Principii*, 3ª Ed., pagg. 367 e 433).

4.°) La sentenza del Pretore afferma anche che questi collegi arbitrali, istituiti in seguito al capitolato agrario collettivo per decidere le controversie giuridiche individuali nascenti dall'applicazione concreta di tale capitolato, non avrebbero potere di decidere, ma soltanto potere di conciliare le controversie ad essi deferite. E per sostenere questa tesi, ragiona all'incirca così: questi collegi arbitrali sono stati istituiti in seguito a un capitolato collettivo concluso tra associazioni sindacali di proprietarî e di lavoratori della terra; questo capitolato collettivo è stato concluso per interposizione della « Commissione provinciale di agricoltura », la quale ha fatto da mediatrice tra proprietarî di terre e lavoratori; questa « Commissione provinciale di agricoltura » (e per essa il Comitato istituito in seno ad essa) non ha altro potere che quello di conciliare i conflitti economici collettivi: dunque (logica ferrea!) i collegi arbitrali istituiti per decidere le controversie giuridiche individuali non possono avere altro ufficio... che quello di tentarne la conciliazione! Il ragionamento riferito non merita commenti: si può paragonare a quello di chi sostenesse che gli arbitri nominati in seguito a una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso tra due parti coll'intervento di un mediatore, non hanno facoltà di decidere le controversie ad essi deferite per compromesso, perché tale facoltà manca al mediatore che ha agevolato la conclusione del contratto!

5.°) La sentenza, per finire, sostiene che la clausola compromissoria contenuta nel capitolato agrario collettivo non può obbligare i singoli appartenenti alle rispettive associazioni sindacali; e ciò nonostante la disposizione dell'art. 17 della legge 7 aprile 1921, il quale dispone che « i capitolati agrarî collettivi conclusi tra i datori di lavoro ed i lavoratori della terra sono obbligatori per tutti coloro che, al momento della conclusione, fanno parte delle associazioni rappresentate ». Secondo la sentenza, da questa norma non si può desumere che i collegi arbitrali abbiano potere di decidere, anche contro la volontà dei singoli, le controversie ad esse deferite dal capitolato, perché tale norma, dice la sentenza « si riferisce alla obbligatorietà dei deliberati collettivi e non delle commissioni paritetiche né è lecito tradurre la efficacia della norma legislativa oltre gli espressi termini nei quali è chiaramente sancita ». Figuriamo di aver capito che cosa vuol dire questo ragionamento: e limitiamoci a domandare all'estensore della sentenza: se una legge (art. 17 cit.) rende obbligatorie per tutti i componenti le associazioni le disposizioni dei capotolati agrarî collettivi; e se in un capitolato agrario collettivo vi è una disposizione che deferisce ad arbitri la decisione di tutte le controversie nascenti

dall'applicazione del capitolato stesso, come si può logicamente negare che tutti i componenti le associazioni sono obbligati da questa clausola compromissoria, la quale è una di quelle disposizioni che la legge appunto rende per tutti obbligatorie?

Ma è vano cercar nella sentenza una risposta a questa domanda così semplice, per non dir semplicistica. E nei nostri rilievi è meglio fermarci qui. Solamente io debbo dichiarare — e dico questo senza la minima intenzione di mancar di rispetto alla maestà della giustizia — che leggendo questa sentenza, la quale non brilla per eccessiva chiarezza di idee intorno ai caratteri per i quali si differenziano tra loro varî istituti, in un certo senso affini (arbitri, probiviri, conciliatori etc.), che in ogni corso elementare di dir. processuale si insegna a distinguere, m'è tornata in mente una tra le molte « risposte celebri », date da studenti universitarî all'esame di procedura civile, che il mio indimenticabile maestro Carlo Lessona aveva riunito attraverso la sua esperienza di insegnante. Egli raccontava che una volta un esaminando, invitato a precisare quale fosse la differenza tra i *probiviri* e gli *amichevoli compositori*, uscì in questa memoranda definizione: « La differenza è questa: che i probiviri si scelgono tra le persone per bene; mentre gli amichevoli compositori si scelgono... tra gli amici di famiglia »!

III

SUL « TRATTATO DELLE PROVE IN MATERIA CIVILE » DI CARLO LESSONA (*)

Da queste pagine del CHIOVENDA la figura morale e scientifica di CARLO LESSONA balza fuori, nobilmente viva, nella sua giusta luce. Egli ebbe veramente, come ben si dice in questa Prefazione, « una posizione intermedia fra due indirizzi o due scuole », fra la vecchia scuola inspirata al metodo esegetico dei commentatori francesi, e la nuova scuola fiorita in quest'ultimo ventennio, la quale, avvicinandosi alla dottrina germanica nel porre lo studio del diritto processuale su basi rigorosamente sistematiche, lo ha tratto definitivamente fuori dall'empirismo dei pratici. CARLO LESSONA, ammiratore, per ragioni di nascita e di temperamento, delle migliori doti di chiarezza e di concretezza proprie dei giuristi francesi, continuatore della bella tradizione processualistica nostrana derivante dagli autori del *Commentario al Codice di procedura civile sardo* e dal PESCATORE, ignorava la lingua tedesca; e mancava perciò dello strumento necessario per approfondire direttamente i risultati ai quali la scienza processualistica era giunta in Germania nella seconda metà del secolo XIX; ma mentre Egli, con quella schietta semplicità che fu regola costante di tutta la sua vita, candidamente confessava questa mancanza e quasi, per eccesso di sincerità, la ostentava (ricordo sempre la arguta modestia colla quale a lezione, dopo aver lucidamente spiegato il concetto di azione secondo la teoria civilistica tradizionale, dichiarava scherzosamente che delle nuove concezioni, che vedevano nell'azione un diritto autonomo di natura pubblicistica, Egli non parlava perché non era riuscito ad intenderle...), non per questo si ostinava a combattere i nuovi metodi o a sostenere la superiorità degli antichi: anzi con accento di verace rimpianto diceva apertamente che, se Egli avesse potuto rifarsi da

---

(*) [Recensione di P. CALAMANDREI al vol. III del *Trattato delle prove in materia civile di* C. Lessona, vol. III, *Prova scritta*, 3ª ediz., Firenze, 1922, pubblicata in *Archivio giuridico*, vol. 39, fasc. 2, aprile 1923. Lo scritto ha anche il carattere di un necrologio]. [*Bibliografia*, n. 84].

capo nei suoi studi, avrebbe battuto altra via, e a quelli dei suoi allievi che mostravano tendenze scientifiche, Egli, immune dalle piccole invidie e gelosie di scuola, additava ad esempio i nuovi orizzonti aperti alla scienza processuale da GIUSEPPE CHIOVENDA. Tempra rara di maestro anche in questo: poiché Egli, che concepiva la scienza come un ininterrotto lavoro collettivo in cui i sopraggiunti muovono dal punto ove i predecessori hanno sostato, e che amava la scuola solo in quanto riuscisse a far giungere gli scolari più oltre dei loro insegnanti, sapeva al momento opportuno far tacere quel geloso predominio intellettuale che molti maestri esercitano sui loro allievi, ed Egli stesso li spingeva, più sollecito di loro che di sé, verso nuove vie e verso altri maestri! Come alta e come cara, in questo spassionato culto della scienza, in questo possiam dire « altruismo » scientifico, ci appare oggi la figura di CARLO LESSONA, paragonata con quella di qualche suo piccolo detrattore che, Lui morto, ha creduto di potersi erigere, solo perché in gioventù tradusse a forza di molto vocabolario qualche monografia tedesca, a severo giudice dell'opera Sua!

Ma la grandezza di CARLO LESSONA meglio rifulge quanto più gli anni passano. E se nel 1911 potè un autorevole giurista, in una rassegna che riassumeva i progressi fatti dalla nostra scienza del diritto privato nel primo cinquantennio dall'unificazione nazionale, tacere del tutto, tra i nomi dei proceduristi, quello del Lessona (e ricordo con quale amarezza il Lessona commentava questa dimenticanza, che premiava col silenzio tutta una vita di lavoro e di studio spesa per la scienza e per la scuola d'Italia!), oggi GIUSEPPE CHIOVENDA, il quale mostra a noi tutti col suo luminoso esempio come il « bagno di germanesimo », anziché fine a se stesso, debba essere soltanto il mezzo e lo stimolo per creare anche negli studi processuali una scuola sanamente e consapevolmente italiana, ricorda agli immemori che CARLO LESSONA lasciò incancellabilmente trasfusa nell'opera sua quelle virtù per le quali l'aula in cui Egli insegnava era veramente una palestra di intelligenze e una fucina di caratteri: la profonda conoscenza storica del diritto comune, che lo metteva in grado di sentire e di rivivere nel processo odierno la insigne tradizione dei grandi Dottori italiani; il senso giuridico sempre desto, che in ogni questione gli faceva preferire alle soluzioni inspirate da astratto dogmatismo quelle meglio rispondenti allo scopo sociale degli istituti; la signoria incontrastata nell'arrengo professionale, in grazia della quale Egli potè portare nell'opera scientifica e nell'insegnamento una preziosa esperienza di cose vedute e vissute; e sopra tutto la adamantina coscienza morale che nello studio del diritto sentì, meglio che una professione, una missione.

Mentre in Germania si delinea da qualche anno un movimento sempre più inquieto di reazione contro le eccessive astrattezze dei

teorici puri, e specialmente nel campo del diritto processuale si deplora, come prima origine di tutti i mali della vita giudiziaria, la assoluta separazione, che là è tradizionale, fra l'insegnamento universitario e l'esercizio della professione forense (lo stesso ADOLFO WACH si augurava di recente un salutare ravvicinamento tra pratica e teoria), CARLO LESSONA ci appare come un perfetto esempio di quei giureconsulti completi, purificatori dell'avvocatura colla profondità della dottrina, ravvivatori della teoria coll'esperienza della pratica, che sono (nonostante stolte disposizioni di recenti riforme universitarie, destinate per fortuna a brevissima vita!) il vanto più alto e il più fecondo fermento della scuola giuridica italiana. Per Lui il diritto era veramente, anziché giuoco di ben costrutti sillogismi, sostanza e regola di vita: Egli era infatti, oltre che un profondo conoscitore della tecnica del diritto, un maestro che credeva nella sostanza del diritto e col calore dell'anima sua riusciva a trasfondere nei suoi scolari la religione del giusto.

Di maestri come Lui, di anime nobili e di coscienze pure come la Sua, l'Università italiana, in questi critici momenti di trasformazione e di rinascita, ha sopra tutto bisogno: ché di gretti eruditi non riscaldati dalla sacra fiamma dell'educatore, di sterili traduttori e classificatori delle idee altrui, non s'è mai lamentata la mancanza!

IV

FEDERICO STEIN (*)

Nella scorsa estate è morto a Lipsia, nella età di 64 anni, FEDERICO STEIN, professore ordinario di diritto processuale civile in quella Università: geniale tempra di studioso, che nettamente si distingueva tra la pleiade degli scolari di ADOLFO WACH per aver saputo, con suggestiva vivacità di stile, temperare il rigore del metodo sistematico ereditato dal maestro colla sempre vigile intuizione della realtà sociale, nella quale il processo si inserisce ed alla quale deve servire.

Il nome dello STEIN, largamente noto in Italia fra i cultori degli studî processualistici, è affidato a numerosi lavori di indole monografica e ad opere generali di più largo respiro.

I saggi monografici percorrono tutto il vasto campo del processo civile, passando da ricerche di diritto positivo, come il lavoro giovanile sul processo documentale e cambiario (*Der Urkunden- und Wechselprozess*, Leipzig, 1887), che può esser riletto con utilità anche da noi dopo la recente introduzione in Italia del procedimento ingiunzionale basato su prova scritta, a indagini storiche, come la trattazione sulla giurisdizione accademica (*Die akademische Gerichtsbarkeit*, 1891), o a scritti di pura dogmatica, come il contributo sui presupposti della tutela giuridica (*Über die Voraussetzungen des Rechtsschutzes, insbesondere bei der Verurteilungsklage*, Halle, 1903), che sviluppa la teoria dell'azione sulle orme del WACH.

Ma fra tutti gli scritti monografici dello STEIN, che troppo lungo sarebbe enumerare, quello giustamente celebre, al quale resterà anche nell'avvenire durevolmente affidata la fama del suo Autore, è il lavoro sulla scienza privata del giudice (*Das private Dissen des Richters*, Leipzig, 1893) che costituisce non solo una mirabile dimostrazione pratica di come si possa, quando il pensiero è maturo, trattare i pro-

---

(*) [Necrologio pubblicato in *Rivista di diritto processuale civile*, a. I, 1924, P. I, pagg. 117-120; tradotto in lingua spagnola da S. SENTÍS MELENDO, in P. CALAMANDREI, *Chiovenda. Recuerdo de Juristas*, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, pagg. 143-150]. [*Bibliografia*, n. 97].

blemi scientifici più ardui in forma chiara e brillante senza cadere nelle astruserie incomprensibili, ma contiene altresì una vera e propria « scoperta », paragonabile a quella del chimico che, attraverso pazienti ricerche di laboratorio, perviene ad isolare un nuovo corpo elementare.

Sulla via appena tracciata da RICCARDO SCHMIDT, che in un articolo del 1892 aveva studiato la efficacia probatoria delle osservazioni fatte dal giudice fuori del processo (*Die aussergerichtlichen Wahrnehmungen des Prozessrichters*), lo STEIN si propose di approfondire l'analisi di quella regola tradizionale che vieta al giudice di utilizzare nel processo le nozioni di fatto da lui acquisite come privato; e cercando di distinguere fenomeni profondamente diversi, che la dottrina prima di lui aveva appena adombrato nel concetto malcerto di « fatto notorio », pervenne a dimostrare come gli elementi fondamentali di quel lavoro logico che il giudice compie per formulare la sua sentenza, gli ingredienti, per dir così, del suo ragionamento, non sono soltanto due, norme giuridiche e giudizî su fatti concreti, come fino a quel momento si era insegnato; poiché tra questi due, a guisa di connettivo, si interpone un terzo elemento logico, costituito da quei principî generali che il giudice desume dalla sua esperienza della vita pratica e che lo STEIN chiamò, con denominazione passata dopo di lui nel linguaggio giuridico, « massime di esperienza » (*Erfahrungssätze*). La scoperta di questo terzo elemento, di cui il libro dello STEIN, attraverso una paziente documentazione tolta dalla giurisprudenza giudiziaria, ricerca la nascita e segue la elaborazione nei più diversi campi della vita sociale contemporanea, ha servito a chiarire in modo si può dire definitivo molti tra i più dibattuti problemi del diritto processuale: dalla precisa conoscenza della funzione che le massime di esperienza hanno nel processo, vivi sprazzi di luce si proiettano su numerose questioni di importanza pratica fondamentale, dalle prove ai poteri del giudice, dalla distinzione tra questione di diritto e questione di fatto alla interpretazione dei negozî giuridici. Il libro dello STEIN segna veramente, nella storia della scienza processualistica, una pietra miliare: chi dopo di esso si è dedicato allo studio dei problemi processuali ha veramente trovato in quelle pagine la chiave per aprire altre porte; e giustamente è stato detto che questo libro, per la novità e la fruttuosità della ricerca, per la vastità dell'orizzonte sociale in cui il fenomeno giudiziario si trova inquadrato, per la colorita piacevolezza dello stile nel quale l'ispirazione non si affievolisce un istante, per il continuo sapiente contemperamento tra l'altezza della indagine teorica e la riprova tratta dalla umile pratica quotidiana dei tribunali, è uno dei libri più belli che mai siano stati scritti nel campo del diritto processuale. È uno di quei libri, rari nel dominio delle scienze giuridiche e specialmente in quello della procedura, che si

leggono con gioia, perché si sente che sono stati scritti con gioia da chi si accorgeva di avere qualcosa di nuovo da dire.

Ma l'opera dello STEIN non s'arresta qui. Egli è popolare in Germania tra i pratici del diritto sopra tutto per quel grande commentario delle leggi processuali civili (*Die Z. P. O. für das Deutsche Reich*, erläutert von F. Stein, 11. Aufl., Tübingen, 1913) che, redatto originariamente dal GAUPP, fu rielaborato dallo STEIN a partire dalla terza edizione (1896) e interamente rifatto da lui a cominciar dalla quarta (1900) fino alla più recente che è la undicesima: opera monumentale nella quale tutte le questioni processuali sorte in un quarantennio di applicazione giudiziaria della *CPO* germanica si trovano raggruppate sotto i paragrafi della legge, in forma accessibile ai professionisti, ma sempre sotto il freno di un coerente pensiero sistematico che informa ogni risoluzione di specie.

Né, senza la perfetta padronanza di tutta la legislazione positiva e senza il diretto sussidio della pratica dei tribunali, colla quale lo STEIN ha dovuto restare continuamente in contatto per tenere al corrente questo suo commentario, gli sarebbe stato possibile scrivere in quest'ultimi anni quel modello di sintesi sistematica che è il recente *Grundriss des Zivilprozessrechts* (Tübingen, 1921), da cui le linee essenziali del processo tedesco emergono in forma accessibile non solo agli studenti di giurisprudenza, per i quali il libro è in prima linea dettato, ma anche ad ogni persona colta, che di ogni istituto giudiziario trova in queste pagine esattamente reso il significato giuridico, e insieme accennato altresì l'aspetto politico e la stretta connessione che il processo ha coi bisogni della vita sociale.

Ché questa è la nota fondamentale di tutta l'opera dello STEIN: la sempre vigile consapevolezza dei nessi che collegano il fenomeno processuale con tutte le altre manifestazioni dell'ambiente sociale, la continua reazione contro coloro che del diritto processuale vorrebbero fare una specie di cabala da iniziati a base di formule senza contenuto, la energica riaffermazione del carattere strumentale che ha la procedura, la quale non è fatta per consolare i proceduristi, ma per servire alla vita pratica del diritto. Per chi parta dalla opinione, la quale è vera solamente a metà, che tedesco significa in materia giuridica pedanteria ed astrattezza, lo STEIN appare come il meno tedesco tra i processualisti del suo Paese: tanta è la giovanile acutezza con cui il suo sguardo si appunta nella realtà, tanto è il senso di equilibrio che, anche quando la sua mente di studioso spazia nelle teorie, lo mantiene ben piantato sul solido terreno delle esigenze della pratica. Di questo suo bisogno di concretezza, riconoscibile anche nella sua attività di insegnante, è nuova prova quella raccolta di atti processuali, destinata ad aiutare la fantasia del principiante col mostrargli in azione varî tipi di processi

(*Aktenstücke zur Einführung in das Prozessrecht: Civilprocess*, 8. Aufl., Tübingen, 1918), la quale non è un formulario da causidici, ma un ragionato ausilio didattico integratore dell'insegnamento teorico, di cui anche da noi si dovrebbe presto sentir la necessità, se le esercitazioni pratiche assumessero negli studî giuridici universitarî quella fondamentale importanza che è nei nostri voti.

Per tutte queste ragioni quel vento di ostilità che in questi ultimi anni ha soffiato in Germania contro i teorici « puri » del diritto processuale, ai quali i pratici fanno risalire la responsabilità di tutti i formalismi che complicano le procedure, non ha neppure sfiorato FEDERICO STEIN: tantoché se dalle commissioni nominate dal governo tedesco nell'inverno 1920-1921 per studiare la riforma del processo civile si vollero sistematicamente banditi i « professori » (in Germania i docenti universitarî non usano, come da noi, sfuggire ai pericoli delle astrattezze teoriche nel salutare esercizio dell'avvocatura!), il solo STEIN fu chiamato a farne parte, perché egli seppe sempre, anche nei suoi scritti dedicati alla riforma (*Zur Justizreform - Sechs Vorträge*, Tübingen, 1907; *Zur Reform des Zivilprozesses*, nel volume di relazioni intitolato *Der Zivilprozess*, Berlin, 1922) affrontare i problemi con spirito scevro da apriorismi dogmatici, ponendosi — per adoprar la frase con cui un suo collega volle definirlo — come « ponte di passaggio » tra la scienza e la pratica.

Alla memoria di questo nobile studioso la nostra *Rivista* rispettosamente si inchina; poiché egli in tutta la sua operosa esistenza obbedì a quello che è anche il nostro programma: coltivare con amore la severa ricerca scientifica per veder sempre più perfetto nella pratica il funzionamento della giustizia nel nostro Paese.

V

LE LETTERE E IL PROCESSO CIVILE (*)

Un avvocato tedesco, il FUCHS, criticando sulla *Juristische Wochenschrift* del 1921 (pag. 697 e segg.) l'eccessivo dottrinarismo dell'insegnamento universitario in Germania, scriveva che « se si dà in mano ai nostri studenti di legge *L'affaire Crainquebille* di ANATOLE FRANCE, essi ne imparano in materia di processi più che da tutti i manuali e commentarî di diritto processuale ». A questo paradossale atto di fede nella efficacia didattica del racconto di ANATOLE FRANCE, nel quale si narrano con accento di bonaria amarezza le vicende giudiziarie di un ortolano ambulante, arrestato e processato per oltraggio a un agente della forza pubblica, non mi sentirei di associarmi senza riserve; ma dietro il paradosso c'è pure qualcosa di vero: che dalla lettura di certe pagine di romanzi, nelle quali si descrivono con linguaggio profano i congegni della giustizia in azione, è assai spesso possibile trarre un'idea precisa, meglio che da una critica fatta in gergo tecnico e in stile cattedratico, del modo in cui la realtà reagisce sulle leggi e della loro inadeguatezza a raggiungere nella vita pratica gli scopi per i quali il legislatore crede di averle create. Così, ad esempio, nello stesso volume del FRANCE che racconta la storia di Crainquebille (ho sott'occhio *Crainquebille, Putois, Riquet et plusieurs autres récits profitables*, 111ème Éd., Paris, 1920), accanto a quel dialogo che s'intitola *Les juges intègres*, nel quale si può leggere, attraverso le contrapposte argomentazioni dei due onesti interlocutori, una satira garbatissima della polemica eterna tra la legge e l'equità, c'è un capitolo, quello intitolato *Monsieur Thomas*, che, narrando con aria di candore in quali inconsapevoli travisamenti cadeva un giudice istruttore nel dettare a verbale con parole giuridicamente appropriate le rozze risposte di un teste (« *c'est que les témoins s'expriment mal* — spiega il giudice — *et qu'il serait contraire à la dignité de la justice*

(*) [Pubblicato in *Rivista di diritto processuale civile*, a. I, 1924, P. I, pagg. 202-204]. [*Bibliografia*, n. 101].

de recueillir des termes incorrects, bas, et souvent grossiers quand il n'y a pas nécessité à le faire »), par fatto apposta per sostenere argutamente, nei dibattiti che appassionano oggi i preparatori della imminente riforma della nostra procedura, le ragioni della oralità e della immediatezza contro il sistema dell'esame dei testimoni dinanzi a un giudice delegato.

A considerazioni analoghe mi ha indotto la lettura del recente romanzo di BRUNO CICOGNANI, avvocato fiorentino (*La Velia*, Milano, Treves, 1923). Il CICOGNANI è avvocato di professione, ma di vocazione è scrittore: per lui tuttavia non si può dire quello che il BURCHIELLO, poeta e barbiere, diceva di sé, che « la poesia combatte col rasoio »; perché alcune pagine tra le migliori di questo romanzo, nel quale è descritto il disfacimento morale ed economico di una famiglia che finisce in un suicidio e in un fallimento, traggono argomento proprio dalle vicende della procedura fallimentare, descritta con tale fedeltà di tocco, che indubbiamente l'arte del romanziere dev'esser grata, qui, all'esperienza dell'avvocato.

È una lieta sorpresa, per chi legge questo libro, imbattersi in un romanziere che parla di cose legali senza dire spropositi (ricordate quella rassegna, fatta dall'ASCOLI e dal LEVI nella « Rivista di dir. civ. » del 1914, degli errori giuridici che si trovano sparsi a piene mani nel teatro contemporaneo francese e italiano?) (1); e solo un giurista può intendere a pieno l'amaro significato di queste pagine, nelle quali, colla sicura padronanza del tema proprio di uno che è del mestiere, sono descritti in incisivi scorci tutti i tranelli e tutte le lungaggini di un procedimento fallimentare: la tristezza dell'inventario nello scrittoio ancora macchiato dal sangue del suicida, alla presenza di alcuni creditori « furiosi e accaniti come tutti i creditori nei primi giorni d'un fallimento — poi adagio adagio si calmano, s'adattano all'idea che s'è perso tutto, sì che qualunque cosa poi vengano a recuperare è una consolazione »; il diverbio tra un creditore esasperato e l'avvocato della Velia, che tenta con curialesca goffaggine di sottrarre all'inventario una parte dei mobili; e la scena, magistralmente disegnata, della

---

(1) Basti citare, tra i migliori romanzi della nostra letteratura più recente, quell'ammirevole libro del povero TOZZI (*Il Podere*, Milano, Treves, 1921), nel quale son narrate con cruda forza incisiva le vicende di Remigio, erede di un piccolo fondo rustico vicino a Siena, contro il quale per quel pezzo di terra si accaniscono da tutte le parti le cupidigie ed i rancori. Orbene, in questo romanzo al quale serve da sfondo un grigio mondo di miserabili legulei e di strozzini, l'episodio principale della narrazione si basa su un grosso errore di procedura: Remigio perde la causa civile intentatagli da Giulia per un preteso credito di ottomila lire, solo perché questa riesce a trovare due falsi testimoni che giurarono sulla verità del credito. E l'art. 1341 del Cod. civile?

vendita dei mobili all'incanto, in mezzo alla quale troneggia, còlta, dal vivo, la figura del banditore — « un signore grasso dall'aria sodisfatta, gran catena d'oro a traverso la pancia, il martellino d'avorio in mano, la mano inanellata » — pronto a ricomprare sotto banco, mediante un uomo di paglia, gli oggetti di maggior valore... E infine la conclusione, più eloquente di tutte le dissertazioni che i tecnici fanno in grossi volumi sui difetti della procedura fallimentare: « Beppino (il fallito) fu assolto dal giudizio penale per infermità di mente. I creditori ebbero poco o nulla; il curatore ci ricavò tanto da permettergli di viver comodo il resto della vita ».

Quasi si sarebbe tentati, leggendo questi capitoli coi quali *La Velia* si chiude, di annotare via via sul margine del racconto gli articoli del Codice di commercio che vediamo vivere in esso: trasformati e deformati nella loro attuazione pratica, e insieme arricchiti di nuovi sensi al contatto del dramma umano nel quale qui li scorgiamo implicati. Troppe volte, ahimé, il tecnico del diritto, nell'esercitare i suoi virtuosismi esegetici sulla fredda lettera, considera gli articoli dei Codici come oscillanti trapezî fatti apposta per servire agli acrobatismi della sua dialettica, e dimentica che dentro a quelle formule passa la vita colle sue lacrime, e che intorno ad esse bisogna lavorare con animo pietoso e con mani lievi, perché sotto ogni parola della morta legge c'è la carne viva che dolora.

Per dare ai giovani che cominciano a studiare le leggi il senso di questa rispondenza nelle umane vicende che ha ogni articolo di Codice, e insieme la consapevolezza della nobiltà sociale che ha l'opera del giurista, niente giova meglio della lettura di libri come questo del Cicognani. Recentemente un illustre economista osservava che, per far intendere agli studenti delle scuole medie la importanza di certe fondamentali nozioni di economia, assai più efficace di un arido manuale teorico riuscirebbe la lettura dei *Promessi Sposi*, ravvivata da un sapiente commento che sapesse far penetrare i giovani nello spirito dei capitoli economici dell'immortale romanzo. Mi domando se non sarebbe utile anche per gli studenti di giurisprudenza una raccolta di pagine letterarie in cui il fenomeno giuridico, che in iscuola si mostra disseccato e vuoto come uno di quelli involucri di crisalidi che restano attaccati ai rami quando la farfalla se n'è volata via, riapparisse vivo ed operante nella realtà delle vicende umane in mezzo alle quali esso si svolge, per dare ai giovani, fin dai primi anni dei loro studi universitarî, la coscienza che il giurista non è un perdigiorno pesator di parole, ma un austero depositario di tutte le passioni e di tutte le umane miserie.

VI

GIUSEPPE CHIOVENDA (*)

I. - Il sistema

L'ultima puntata, uscita di recente, della terza edizione dei *Principii* di Giuseppe Chiovenda è accompagnata da una *Prefazione* all'intera opera e da un *Indice sistematico*, che meriterebbero essi soli una recensione. Che si possano recensire le prefazioni, delle quali di solito gli autori si servono per confessarsi confidenzialmente ai lettori, si intende: anche perché nel caso nostro l'Autore è uomo così schivo dal parlare di sé, che quando eccezionalmente si lascia andare, come in questa prefazione, a dirci qualcosa dell'opera sua e della sua vita di studioso, non si può lasciar sfuggire l'occasione di trattenerci con lui un po' più a lungo del solito.

Ma anche l'indice, questa volta, ha la sua importanza e il suo significato. Quando fu detto per ischerzo che la fortuna di certe opere giuridiche che vanno per le mani dei pratici è dovuta per tre quarti alla ampiezza dell'indice, fu consacrato in questo apparente paradosso il riconoscimento di una grande verità: che, cioè, i pratici non son disposti a leggere pazientemente i libri giuridici dalla prima all'ultima pagina, per conquistare faticosamente, attraverso una lunga meditazione di tutta l'opera, i principî sistematici su cui si fonda, ma vogliono che i libri vengano loro incontro con sfoggio di titoli e sottotitoli e di minuziosi sommarî e con lusinga di indici comodi ed agevoli, i quali insegnino la via per trovare ad apertura di pagina la

---

(*) [Si ripubblicano qui una serie di scritti di P. Calamandrei sulla figura e l'opera di Giuseppe Chiovenda, nell'ordine in cui unitamente furono ristampati dall'autore in *Studi*, IV, pagg. 216-254. I vari articoli erano già apparsi in *Archivio giuridico* (Modena), vol. XCII, 1924, pagg. 221-230; *ibidem*, vol. CI, 1929, pagg. 93-98; *ibidem*, vol. CV, 1931, pagg. 90-94; in *Rivista di diritto processuale civile*, a. XIV, 1937, P. I, pagg. 301-311, nonché in volume fuori commercio, intitolato *In memoria di G. Chiovenda*, Padova, Cedam, 1938. Tradotti in lingua spagnola da S. Sentís Melendo, in P. Calamandrei, *Chiovenda. Recuerdo de Juristas*, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1959, pagg. 39-103]. [*Bibliografia*, nn. 106, 161, 174, 208, 209].

soluzione « che serve ». Quante volte, parlando di questi *Principii* con qualche avvocato, mi son sentito dire con accento di convinzione: « Sarà una bell'opera; ma non fa per noi, perché vi manca l'indice »! Orbene, ecco che finalmente GIUSEPPE CHIOVENDA accontenta con questo indice testè uscito anche i lettori pigri, i quali potranno così scorgere dalla soglia del libro l'armonica architettura del suo sistema, ed essere invogliati a visitarne con più sicuro orientamento le sale. Ed anche per chi ha ormai meditato ed assimilato in ogni suo rigo questo che può ben dirsi ormai il breviario scientifico d'ogni serio studioso di diritto processuale, l'indice che rivela lo scheletro sistematico dell'opera e la prefazione che ne rievoca la genesi e ne segna l'intento, invitano a rimeditare ed a ricapitolare; come, dopo un lungo viaggio attraverso nuove regioni, basta che càpiti sott'occhio una carta topografica della zona attraversata, perché subito, nel rileggervi i nomi di luoghi già visti, i ricordi si riordinino e, fuor dalla varietà delle impressioni già un po' scolorite nella memoria, rifioriscano freschi e familiari i più amabili aspetti dell'itinerario percorso.

* * *

Eppure nella sorte editoriale di questi *Principii,* un fatto — il quale può dimostrarci forse che i pratici cominciano ad essere meno incolti di quanto si crede — sopra tutto colpisce: il fatto, cioè, che questo libro del CHIOVENDA, anche prima di aver esibito esteriormente quella specie di certificato di coesione e di completezza che è l'indice, anche così poco disposto finora a blandire il lettore con espedienti tipografici di sommarî inframezzati nel testo, sia giunto in pochi anni alla terza edizione, anzi alla ristampa della terza edizione. Questo significa, evidentemente, che anche i professionisti, i quali di solito cercano nel libro legale la soluzione del caso specifico, e accusano l'autore di essere uno spregevole « dottrinario » se proprio per quel caso specifico non suggerisce la soluzione già pronta per esser copiata sulla comparsa di causa, hanno dovuto a poco a poco metter da parte la loro diffidenza dinanzi a questi *Principii* del CHIOVENDA, i quali, anziché un ricettario di soluzioni già dosate, contengono un sistema organico di premesse teoriche, dalle quali ogni professionista può dedurre, col solo aiuto di un po' di logica, la soluzione di tutti gli innumerevoli problemi di specie che la pratica giorno per giorno gli presenta.

« Io mi sono curato — scrive il CHIOVENDA a pag. VIII della prefazione — soprattutto di porre e illustrare principii; e non ho trattato o risolto questioni particolari, se non quando la loro importanza mi è sembrata sostanziale e permanente... Ho tralasciate altresì di solito

quelle questioni che con qualche osservazione di carattere generale e sistematico mi pareva di aver già private senz'altro di base. L'avara misura così tenuta nell'ospitare i « casi controversi » basta perché il mio libro non possa meritare il nome di manuale: gli ho perciò conservato il primo titolo di *Principii* ». In queste parole, così semplici e modeste, c'è già delineata chiaramente quella che è la ragion d'essere e la fondamentale originalità di questo libro: il quale vuole esercitare sulla pratica — e le sue tre edizioni dimostrano che ha esercitato già — una funzione di educazione e di elevazione del pensiero giuridico, che altri libri, più disposti a occuparsi dei « casi controversi », non hanno mai esercitato. Il CHIOVENDA mira a dare ai professionisti quella severa disciplina mentale, alla quale essi, abituati alla improvvisazione e alla superficialità, sembrano meno disposti a piegarsi; vuole, sia pure con mezzi che da principio lasciano disorientati ed affaticati i lettori, abituarli a poco a poco a ragionare colla loro testa, a svincolarsi dal supino ossequio alla *communis opinio* o al precedente giurisprudenziale.

Molti libri giuridici — anche di quelli che vanno per la maggiore — sono nati come repertorî di casi giudiziarî, sui quali l'autore ha cercato poi di tirare alla meglio i fili di qualche teoria, ingegnandosi di costruire *a posteriori* premesse buone per giustificare conclusioni già prese in anticipo dalla pratica. Ma chi riesca a leggere tutto d'un fiato uno di questi libri, si accorge facilmente che spesso gli argomenti addotti per risolvere un caso sono logicamente in contrasto con quelli sui quali dieci pagine più avanti si basa la soluzione di un caso diverso. Manca l'armonia del disegno, manca la coerenza e l'organicità del sistema: ché non basta a costruire un sistema un po' di agilità dialettica messa al servizio di una mera esperienza professionale, come non basta un po' di tela appuntata su quattro impalcature improvvisate e un po' di stucco a creare una durevole architettura!

Ma il libro del CHIOVENDA merita come nessun altro il nome di sistema, nel senso più ampio e più serio della parola. Nei suoi capitoli si respira l'ordine e l'armonia, come nelle sale di un nobile palazzo, forse un po' nudo e freddo, ma costruito di schietta pietra: alcune stanze sono ancora, forse, spoglie e disadorne; ma v'è già in esse preparato il posto in cui il lavoro dei continuatori troverà la sua collocazione. Noi siamo qui dinanzi a un sistema di teorie generali, che vanno al disopra del nostro diritto positivo, poiché derivano dal ripensamento storico-dogmatico di tutte le esperienze giudiziarie e di tutta la dottrina processualistica anteriore; esse perciò hanno veramente il carattere di sommi principî, nel senso di premesse teoriche che racchiudono in sé potenzialmente innumerevoli conclusioni pratiche; nel senso di stazioni di partenza, dalle quali è lecito mettersi in via verso la revisione critica dei singoli istituti di diritto positivo.

* * *

I *Principii* del CHIOVENDA sono non soltanto un modello di scienza, ma anche un modello di probità: libri come questo, che rappresentano il frutto di decennî di meditazione, hanno, oltreché un valore scientifico, un grande valore morale. Niente, in queste pagine, di affrettato, di improvvisato, di imprudente. Il maestro, in questo libro, è sempre presente a sé stesso: non c'è una frase, non c'è una annotazione a piè di pagina, di cui non sia pronto a rispondere. Ogni capitolo, ogni paragrafo, ogni periodo si ingrana, come la rotellina di una macchina di precisione, in tutto il sistema; non c'è una affermazione che non trovi risonanza in tutte le pagine del libro, anche in quelle che trattano argomenti in apparenza lontani e disparati.

Di solito, anche negli studiosi più serî, la conquista di un sistema organico e fornito di consapevole unità è fatica della tarda maturità: la storia intellettuale di molti scienziati è spesso un cammino tortuoso ed incerto, in cui l'ascesa si compie a tappe ineguali, a prezzo di deviazioni e di pentimenti. Si comincia a produrre assai presto, forse troppo presto: ci basta avere appena un barlume su qualche limitato campo della scienza infinita, per sentirci immediatamente autorizzati a dettar su quel tema il nostro bravo saggio; e quando, un mese dopo, affrontando lo studio di un altro argomento, ci avviene di scoprire per questo soluzioni inconciliabili con quelle precedentemente trovate, ecco che bisogna repudiare il lavoro già fatto e ricominciar da capo, poiché ci manca la visione panoramica del sistema. Il CHIOVENDA, no: egli è entrato nell'agone scientifico già armato e già padrone della sua scienza: i suoi scritti, anche i primissimi, presuppongono e rivelano un decennio di assimilazione silenziosa, di assidua meditazione. In quegli anni tra i venti e i trenta in cui è più prepotente la presunzione giovanile di dir la propria opinione ad alta voce, GIUSEPPE CHIOVENDA deve essersi imposto una disciplina ferrea, comandando a sé stesso di non pubblicare una sola pagina, prima che attraverso la sua officina di studioso non fossero passati ad uno ad uno tutti i volumi precedentemente pubblicati su argomenti processuali, di storia e di dogmatica, in Italia ed all'estero. Così egli non si mise a scrivere finché non ebbe chiara in mente la visione dello svolgimento storico del processo civile nato e cresciuto in Italia, come dimostra quel suo mirabile saggio *Romanesimo e germanesimo nel processo civile* (1903), del quale di recente uno studioso americano, il Prof. MILLAR dell'Università di Chicago, che lo sta traducendo in inglese, ha scritto che « takes rank among the masterpieces of Continental procedural literature »; e quando cominciò a dettare per i suoi studenti quelle lezioni che poi furono la prima edizione dei *Principii*, il sistema dell'opera era in lui

formato nelle sue linee essenziali, già visibili in quell'altro saggio del 1907 che si intitola appunto *Del sistema negli studi del processo civile*. Per questo i *Principii* fin dal loro primo apparire hanno dato agli studiosi l'impressione della tradizionale nascita di Minerva dalla testa di Giove. Come esempio di assoluta padronanza di tutto lo scibile anteriore, sono sorprendenti, direi quasi esasperanti. Il CHIOVENDA sa tutto, ha visto tutto. Non tratta argomento, sia pur di sfuggita, senza rifarsi con onesta fedeltà ma insieme con libertà di critica a quanto sullo stesso argomento fu scritto da altri, anche modesti, prima di lui. C'è veramente in lui quel sentimento quasi religioso, ch'è proprio degli studiosi di fede, della continuità scientifica e del rispetto che i successori debbono a chi li precedé, con purezza di intenti sulla interminabile via del sapere.

* * *

Qualcheduno ha accusato il CHIOVENDA di aver dato troppo peso, in questi suoi *Principii*, alle dottrine dei processualisti tedeschi: questo libro, in fondo, non sarebbe che un sapiente adattamento di idee tedesche alla procedura italiana. Ora su questo punto occorre intenderci: io ho sempre avuto in dispetto, da quando il mio indimenticabile maestro CARLO LESSONA mi insegnò ad amare la scienza, tutti gli accademici lacchè del dottrinarismo tedesco, convinti che per insegnar procedura civile in Italia si possa ignorare il Codice e ricoprir il vuoto con molte citazioni di nomi stranieri dalla difficile pronunzia. Ma i *Principii* di GIUSEPPE CHIOVENDA sono in un altro cielo: chè nessuna opera più di questa ha contribuito a restituire alla scienza processualistica italiana la fede in sé stessa e a liberarla per sempre dalla servile imitazione e dall'imbastardimento!

Ci fu da noi, venticinque o trent'anni fa, un periodo in cui bastava essere stati sei mesi in Germania e aver tradotto alla meglio — magari senza citar la fonte — dieci pagine di un autore tedesco, per ottenere una cattedra. Qualche esempio di questo fenomeno si potrebbe citare anche nel campo della procedura civile. Era il periodo in cui la scienza giuridica italiana — già decaduta per mancanza di quella libertà, che alla scienza è necessaria per vivere come l'aria ai polmoni — si affrettava a rimettersi in pari cogli stranieri che l'avevano sopravanzata e ad assimilare passivamente le opere loro: e appunto in questo periodo di necessaria recezione, durante il quale pareva nuovo tutto quello che veniva dalla Germania, poteva accadere che si scambiassero per studiosi di razza i più tardigradi traduttori, solo perché nei loro scritti sfoggiavano una terminologia inusitata e si fregiavano di quell'affascinante distintivo di sapienza che al volgo profano è sembrata in ogni

tempo l'oscurità. Per chiudere in modo definitivo quest'epoca di supina adorazione del verbo germanico, era necessaria l'opera di chi, compiendo con spirito critico una sistematica revisione di tutta la letteratura processualistica straniera, potesse misurarne con serenità i valori, e, respingendo senza feticismo tutto quello che v'era di mediocre e di artificioso, riuscisse ad acquisire alla scienza italiana la parte più vitale e più sostanziosa di quelle teorie. Quest'opera di revisione e di selezione fu compiuta da GIUSEPPE CHIOVENDA: e mentre prima di lui, fino a quando la scienza processuale tedesca era in gran parte per gli studiosi italiani un libro chiuso, era lecito ad ogni principiante *épater le bourgeois*, gabellando come una grande scoperta qualsiasi imparaticcio di marca germanica, per merito del CHIOVENDA la dottrina tedesca ha perduto per noi tutta la misteriosa seduzione delle cose malnote. I *Principii* sono stati veramente un superamento della scienza germanica, indispensabile affinché la dottrina italiana potesse riprendere il suo glorioso cammino e progredire con forme originali: essi, nella storia degli studî processualistici italiani, chiudono un'epoca e ne inaugurano un'altra. Prima di questo libro, sul quale potrebbe veramente scriversi « *incipit vita nova* », la dottrina italiana nel campo del diritto processuale doveva riconoscere la sua minor età e accettare la tutela degli scrittori tedeschi: e di fronte a questa superiorità dei processualisti germanici era lecito parafrasare al loro indirizzo la celebre apostrofe scherzosa di CLÉMENT: « *qui nous délivrera des Grecs et des Romains?* ». Orbene, il CHIOVENDA, se da una parte valse a rimetter gli studî processualistici su una via scientifica diversa da quella grettamente pratica battuta dai francesi, seppe dall'altra liberarci definitivamente dalla tutela dei tedeschi. Egli giunse per questo al momento opportuno: ... « Io non mi fo alcun merito — dichiara a pag. XIII della prefazione — d'essermi trovato ad entrare in questi studi proprio nel momento in cui, com'era accaduto più per forza di cose che per volontà di persone in tutte le altre discipline, la scienza processuale italiana si era maturata per l'assorbimento dei resultati della scienza straniera ». Ma quanto questo suo ingresso negli studî sia stato efficace e decisivo, basta a dimostrarlo, meglio di qualsiasi considerazione, un solo fatto eloquente: che mentre nel 1879 nasceva in Germania la *Zeitschrift für Deutschen Civilprozess*, la quale diventò in breve per i processualisti di tutto il mondo l'organo più autorevole della loro scienza, oggi, morta la *Zeitschrift* dopo un quarantennio di gloriosa esistenza (1), solamente l'Italia ha nella *Rivista di diritto processuale civile*, fondata in quest'anno da GIUSEPPE CHIOVENDA e da

(1) [Riprese poi le pubblicazioni dal 1925].

FRANCESCO CARNELUTTI, un periodico interamente dedicato allo studio del processo civile, i cui primi numeri ci permettono di affermare senza vana iattanza che in questo campo il nostro Paese è ormai in grado di insegnare qualcosa agli stranieri.

* * *

Ma nell'opera di GIUSEPPE CHIOVENDA questo paziente ufficio di chiarificazione e di riepilogo processualistico tedesco non è stato fine a sé stesso: è stato piuttosto il punto di partenza dal quale egli si è mosso per affermare, senza quella debolezza che per altri nostri scrittori anche sommi fu la scarsa conoscenza della letteratura tedesca, il suo pensiero originale. Riassumere qui, sia pur per sommi capi, in che cosa consista la originalità delle teorie insegnate dal CHIOVENDA, sarebbe fuor di luogo: sia perché i *Principii* sono ora alla terza edizione e le idee in essi sostenute sono ormai da più di un decennio patrimonio comune degli studiosi, sia perché, in questa prefazione uscita da pochi mesi, lo stesso Autore, volgendosi indietro a considerare la genesi e lo svolgimento del suo pensiero scientifico, brevemente ma lucidamente riassume i capisaldi delle sue dottrine (pagg. VIII-XIII), delle quali può considerarsi nucleo centrale quel concetto di azione come diritto potestativo, che già fin dal 1903 egli enunciò nella classica prolusione bolognese su *L'azione nel sistema dei diritti.*

Ma, pur senza entrare in particolari, si può dire sinteticamente che tutti gli insegnamenti del CHIOVENDA si sono ispirati a questo pensiero fondamentale: ad affermare, attraverso la dimostrazione dell'autonomia dell'azione e degli scopi pubblicistici del processo, la netta separazione del diritto processuale dal diritto privato, ed a restituire con ciò allo studio del processo, ridotto dai commentatori francesi a una gretta tecnica di forme, la dignità di una scienza. Non si dice con questo — intendiamoci bene — che prima del CHIOVENDA non vi siano stati in Italia proceduristi insigni, continuatori della nobilissima tradizione lasciata dai commentatori del Codice sardo: l'onesta chiarezza del MATTIROLO, la calda e suggestiva genialità del LESSONA, la vasta mente di LODOVICO MORTARA, che spazia al di sopra delle scuole, a cavaliere di due periodi scientifici, — questi soli nomi bastano ad illustrare un'epoca. Ma quello che mancava prima di GIUSEPPE CHIOVENDA era il sistema: il sistema dico, non come riproduzione scolastica del cammino seguito dal legislatore nel raggruppar le disposizioni del Codice secondo esigenze pratiche non sempre rispettose della logica e della storia, ma come ripensamento di tutta la materia sotto alcuni principî sommi, capaci di abbracciare in una organica unità tutti gli istituti del diritto positivo e di dare a ciascuno la collocazione meglio

rispondente alla sua funzione. Tale riordinamento di tutto il diritto processuale intorno a due caposaldi — il concetto di azione e il concetto di rapporto processuale — fu compiuto da GIUSEPPE CHIOVENDA; ma, entro le due grandi partizioni del suo sistema, corrispondenti a questi due concetti, quante vedute originali, quanti insegnamenti nuovi, quante raddrizzature di tradizionali errori, quante smontature di frasi fatte! In verità, mentre qualcuno ha potuto credere che la fortuna scientifica di GIUSEPPE CHIOVENDA sia soprattutto dovuta all'ufficio che egli si è assunto di divulgare il pensiero scientifico tedesco, io credo invece che proprio questa sua lunga fatica di divulgatore abbia nociuto più che giovato alla sua fama; poiché il lettore superficiale, che non abbia diretta conoscenza delle fonti tedesche alle quali il CHIOVENDA ha attinto, non si cura di riconoscere, dietro gli autori che egli continuamente cita, la sua originale personalità di studioso, e non si accorge che, nella sua opera di revisione della dottrina straniera, egli è quasi sempre un critico e un ricostruttore. Non c'è, si può dire, pagina dei suoi libri, dalla quale non si affaccino idee nuove e feconde, che, messe a contatto cogli istituti positivi, si dimostrano capaci di rivelarne aspetti finora nascosti e insospettati, operando su di essi come un più efficace reagente chimico su corpi finora ritenuti elementari; per prendere un solo esempio dall'ultima puntata dei *Principii*, basta citare il § 95 che raggruppa sotto il concetto comune di « *pubblici proclami* » forme processuali finora disperse e lasciate dai trattatisti senza una precisa collocazione sistematica. Così certe tesi, che ormai parevano consolidate e cristallizzate, si dissolvono: si aprono nuove vie, si formano nuovi aggruppamenti, si scoprono tra istituti apparentemente eterogenei impensate ragioni di affinità. L'ordine del Codice viene scompigliato e capovolto; ma dallo scompiglio nasce un ordine nuovo e un più armonioso sistema.

* * *

Con questa nobile fatica di decennî, GIUSEPPE CHIOVENDA, senza parole grosse e senza pose eroiche, ha fatto opera di schietta italianità: poiché, come il viaggiatore italiano che peregrinando in lontani paesi si imbatte commosso nel rudero di un arco romano e nel contemplarlo gli sembra di non esser più solo, così il CHIOVENDA, nel suo lungo, paziente, minuzioso studio delle legislazioni processuali straniere, è andato in traccia del pensiero italiano, ed ha ritrovato in fiore, presso altri popoli, istituti e metodi giudiziarî che furono un tempo creazione nostra, e che oggi, dimenticati da noi, altri ha saputo apprezzare e sfruttare. Nessuno meglio del CHIOVENDA, nella revisione storica da lui compiuta di tutto il processo, ha saputo dimostrare quanto di germa-

nesimo sia penetrato, per il tramite del diritto francese, nelle leggi processuali che oggi vigono da noi, e quanto di romanesimo sia stato accolto in quelle attualmente vigenti in Germania e in Austria: onde lo studio del diritto processuale germanico ed austriaco vuol dir quasi sempre ritorno alla più schietta tradizione italiana. Non è male ricordarlo oggi, perché uno degli argomenti più abusati da coloro che nel campo della riforma processuale osteggiano le idee di GIUSEPPE CHIOVENDA è proprio il rispetto della tradizione nostrana che, a detta loro, bisogna ad ogni costo salvare dalle contaminazioni straniere!

Ma anche per un altro verso l'opera di GIUSEPPE CHIOVENDA è la riaffermazione nel campo delle dottrine giudiziarie delle nostre virtù nazionali meno superficiali e meno effimere. Egli è nella scienza e nell'insegnamento un di quegli italiani, di cui non scarseggia il vecchio Piemonte, che amano l'essere più del parere, la severa meditazione più della facile loquela, il ragionamento onesto e preciso più della vacua e affascinante improvvisazione: un di quegli italiani, ai quali è affidato degnamente l'onore di rappresentare il nostro Paese nell'agone del pensiero mondiale, i quali sanno che per servire la Patria valgono, meglio di ogni gesto e di ogni esaltazione retorica, le lunghe ore pazienti passate nel silenzio di una biblioteca o nel raccoglimento di un laboratorio, e quella operosa umiltà di chi aspiri soltanto a perseverare per anni, per decennî, per tutta la vita nell'opera intrapresa senza speranza di premio. Né, con questo, si deve credere che GIUSEPPE CHIOVENDA sia un pedante dottrinario, un erudito accigliato e burbanzoso: chi abbia la fortuna di conoscerlo personalmente sa con quanta frequenza quella sua faccia severa e pensosa si illumina di un rapido riso giovanile, che rivela sotto la serietà dello studioso il conforto di un ottimismo sereno e gioviale.

Quel che più ammiro nell'opera di GIUSEPPE CHIOVENDA, è la misura: virtù troppo spesso perduta dagli italiani, eppur somma virtù degli italiani migliori. Tutto nei suoi lavori rivela il continuo sforzo di una vigile disciplina: la compiutezza della informazione, lo scrupolo del richiamo bibliografico, l'equilibrio costante tra il pensiero e l'espressione, la cautela nei giudizî, la esattezza delle dimostrazioni. Anche nel suo stile, così sobrio ed asciutto, c'è la nobiltà della nostra migliore tradizione umanistica. Chi vi dice che gli scritti del CHIOVENDA sono oscuri, vuol dire che non li ha mai letti: essi sono modelli di precisione, di lucidezza, di eleganza. Sì, anche di eleganza: della quale ho scoperto un giorno la fonte, quando, ricercando nello schedario di una pubblica biblioteca non so quale dei suoi lavori processuali, m'imbattei in una scheda che lo presentava come autore di un volume di versi, e potei aver poco dopo tra mano una sua raccolta di liriche giovanili di impeccabile inspirazione classica. Non credo che

sia fuor di luogo questo ricordo in uno scritto che parla del CHIOVENDA scienziato: chè l'uomo è uno, e non vi sono nello spirito compartimenti stagni. Né, senza questa educazione letteraria, sarebbero stati scritti certi indimenticabili *Saggi*, ricchi di composta eloquenza classica, né potrebbero oggi leggersi nei *Principii* pagine perfette di efficacia stilistica, in cui, pur su argomenti tecnici quale potrebb'essere la teoria dell'azione, l'eloquio riesce a mettere allo scoperto, come fa la limpida vena sulle striature della roccia, tutte le snodature del pensiero, tutti i giuochi sottili del ragionamento: fino a raggiungere una efficacia dimostrativa che è schietta bellezza d'arte.

• • •

Ma l'opera di GIUSEPPE CHIOVENDA non è soltanto nelle pagine di questi *Principii*: questo libro, infatti, non è che una delle espressioni di una vita esemplare per coerenza morale, tutta dedicata, nella cattedra e nei tribunali, sulle riviste giuridiche e nei congressi forensi, al trionfo di quel supremo ideale della convivenza umana che è la Giustizia. I profani che vedono nei proceduristi una genia di aridi speculatori del formalismo, non sospettano neppure come la vita dei migliori di essi possa essere nobilitata e vivificata dalla passione per quell'ideale. Ma dall'opera di GIUSEPPE CHIOVENDA questa passione, espressa più nei fatti che nelle parole, traluce ad ogni passo: dalla rivendicazione storica del nostro passato e dallo studio sistematico delle legislazioni oggi vigenti negli Stati esteri, il CHIOVENDA è stato tratto a percepire con dolorosa chiarezza le fondamentali imperfezioni del processo oggi vigente in Italia e a meditare una riforma che, utilizzando la tradizione nostrana e le esperienze straniere, dia al nostro Paese un ordinamento della giustizia civile tale da servir di esempio al mondo. Così dal chiuso delle biblioteche questo studioso, forte della sua dottrina e animato dalla sua sete di giustizia, esce in mezzo ai pratici a preparar l'avvenire: e si fa apostolo di quella riforma del procedimento civile, che ha come suo motto la formula comprensiva « oralità e concentrazione ».

Per questa riforma, la quale ha trovato la sua consacrazione pratica nel disegno adottato dalla Commissione per il dopo guerra nel 1918, GIUSEPPE CHIOVENDA si batte da quasi un ventennio con tale ardore di convinzione, con tale tenacia di propositi, con tale efficacia di argomentazioni, che perfino gli ordini forensi, di solito così attaccati alle vecchie procedure, hanno più volte proclamato — e per ultimo anche nel convegno delle Curie tenuto a Roma nello scorso aprile — di aderir cordialmente alle sue idee innovatrici. E anche in questo suo apostolato, di cui la prefazione riassume le vicende e i propositi

(pagg. XV-XXIV), il CHIOVENDA dà un luminoso esempio di probità scientifica: chè in luogo delle facili rappezzature e dei pavidi ritocchi, coi quali qualcuno spererebbe di galvanizzare questo ormai quatriduano cadavere che è il nostro Codice di procedura, egli indica ai legislatori un programma rettilineo di coraggiosa rinnovazione, o, meglio, di coraggioso ritorno — fuor dalle pastoie di quel processo scritto che fu la degenerazione germanica di istituti italiani — alle più pure tradizioni del processo romano.

Oggi sembra che veramente la riforma del Codice di procedura civile si avvii verso il suo compimento: potrà essere ascoltata nel regno dei politicanti la voce austera di questo scienziato che offre al suo Paese, senza secondi fini e senza speranze di onori, il frutto migliore di una vita tutta dedicata, tra i libri e la scuola, alla ricerca del bene?

Io me lo auguro: non tanto per GIUSEPPE CHIOVENDA, che certo, ove la sua riforma non dovesse oggi trionfare, riprenderebbe serenamente la sua battaglia, sicuro che l'avvenire gli darà ragione; quanto per il nostro Paese, il quale così rinuncerebbe, forse per qualche altro decennio, a mettersi nel campo processuale alla testa del mondo civile. Ma intanto, mentre le sorti della riforma stanno per decidersi, la prefazione premessa all'ultima puntata dei *Principii* sembra segnare, sul cammino di questo infaticato pioniere, un momento di sosta che egli si è concesso prima dell'ultima sua ascesa, per guardar dietro di sé la via percorsa: e le parole con cui questa prefazione termina nel nome della Patria non si possono leggere senza profonda commozione. C'è nella voce del maestro, di solito così pacata e ferma, un tremito incontenibile di tenerezza: dietro di lui, venticinque anni di studio e di insegnamento, la ricostruzione sistematica di tutta una scienza, due volumi di *Saggi*, l'apostolato fervido per una migliore giustizia: innanzi a lui, la speranza che la Patria non disdegni il frutto più puro di questa fatica. Chi, come GIUSEPPE CHIOVENDA, può a cinquant'anni voltarsi indietro e considerar queste tappe, ha bene il diritto di invocare il nome della Patria: ma il tono discreto, umile, direi quasi religioso con cui questa invocazione è sussurrata qui per la prima volta come la confessione di un segreto amore, è più eloquente di ogni declamazione retorica. Con essa GIUSEPPE CHIOVENDA sembra volerci ammonire che la Patria si serve in silenzio, e che il suo nome può essere pronunciato senza vanteria e senza sacrilegio soltanto da chi abbia dietro di sé opere capaci di fare l'Italia più grande.

[Maggio 1924].

II. - La scuola

Questo volume, tipograficamente poderoso e decoroso, che, per iniziativa dei professori Castellari, Calamandrei, Carnelutti, Redenti e Segni, è stato offerto a Giuseppe Chiovenda al compimento del venticinquennio di insegnamento universitario, vuol avere un significato che lo differenzia da molte altre consimili raccolte di scritti gratulatorî. Esso infatti non è soltanto un omaggio di ammirazione e di affetto offerto a Giuseppe Chiovenda dai suoi estimatori (l'elenco dei quali, premesso al volume, comprende varie centinaia dei più bei nomi dell'Università e del Foro), ma vuol essere sopra tutto un documento dell'altezza alla quale attualmente è giunta, per merito del Chiovenda, la scienza processuale italiana, e del rinnovamento che, nel venticinquennio ora chiuso, si è compiuto in questo campo di studî, percorso e fecondato in zona sempre più vasta da una corrente di pensiero che ha in Giuseppe Chiovenda la sua prima scaturigine. Il volume, dunque, non è soltanto un'offerta indirizzata da amici e discepoli a Giuseppe Chiovenda, per fare onore a lui: ma è una dimostrazione data agli studiosi di tutto il mondo di un progresso scientifico, inspirato dal Chiovenda, che fa onore al nostro Paese.

Questa importanza caratteristica del volume si rivela sopra tutto attraverso la sua *omogeneità*. Mentre assai spesso queste raccolte di circostanza comprendono saggi delle più disparate dottrine e talvolta servono di pretesto ai collaboratori per rimettere in circolazione qualche vecchio manoscritto restato nel cassetto, questo volume contiene soltanto saggi di diritto processuale, cioè di quella scienza di cui il Chiovenda è maestro, nei quali è evidente, al disopra della omogeneità di materia, la omogeneità di ispirazione. Se, infatti, tra i venticinque saggi che compongono questo volume, alcuni sono scritti da studiosi che per la loro età e per l'autonomia del loro pensiero devono essere considerati come precursori e cooperatori, piuttosto che come scolari, del Chiovenda (alludo specialmente al Castellari, benemerito decano dei processualisti italiani, che ha inserito in questo volume un saggio, scritto con giovanile chiarezza, intitolato « *Volontà ed attività nel rapporto processuale civile* », ed al Cammeo e al Menestrina, all'incirca coetanei del Chiovenda, ai quali sono rispettivamente dovuti due scritti interessantissimi su « *Le azioni dichiarative nel diritto inglese e nord-americano* », e su « *La statistica giudiziaria civile in Italia* »), il nucleo più numeroso delle monografie inserite in questa raccolta è dovuto a studiosi italiani che, direttamente o indirettamente, sui banchi universitarî o nella meditazione delle opere, furono o si considerano discepoli del Chiovenda ed al suo insegnamento fanno risalire il primo orientamento della loro attività scientifica. Questo volume è, dunque,

il documento di una *scuola*, creata da GIUSEPPE CHIOVENDA, alla quale tutti coloro che si sono dati agli studî del diritto processuale in quest'ultimo ventennio, anche se non ebbero la fortuna di assistere alle sue lezioni, hanno la coscienza di appartenere.

In verità in nessun campo delle scienze giuridiche gli studiosi si affollano oggi volonterosi più che in quello della scienza processuale: se scorriamo l'indice di questo volume, vi troviamo in gran numero, accanto a coloro che furono giovani fino a ieri e che sono giunti alla cattedra da non molti anni (CARNELUTTI, CALAMANDREI, SEGNI, SCADUTO, CONIGLIO, RASELLI), i giovanissimi, che tra poco vi giungeranno (BELLAVITIS, CRISTOFOLINI, D'ONOFRIO, LIEBMAN, LIPARI): tutti commilitoni di una stessa falange, nella quale, se ciascuno è libero di seguire la via a cui lo portano le sue attitudini, comune è l'alfabeto scientifico, comuni le premesse sistematiche, comune sopra tutto la disciplina intellettuale e morale. E la falange non è tutta nei nomi ora ricordati: è mancata a questo volume, per dolorose circostanze personali, la collaborazione di processualisti cari e benemeriti come il REDENTI, lo ZANZUCCHI, il GALGANO, e manca quella delle ultime reclute che si preparano a entrar nella schiera, come il DELITALA e il BIONDI: i quali, tutti quanti, non sarebbero quello che sono o che saranno, se il CHIOVENDA non fosse stato prima di loro, se il CHIOVENDA non avesse dato loro l'esempio della probità di preparazione che è indispensabile per poter affrontare i problemi scientifici con sicura autonomia di pensiero.

Per questo sopra tutto il CHIOVENDA è, e merita di essere, un maestro: perché ha dato alla sua scuola non tanto soluzioni di problemi, quanto il metodo per risolverli. Maestro non può esser colui che impone ai suoi seguaci il suo pensiero già elaborato, che mortifica in essi ogni concezione originale, ogni aspirazione ad andare più oltre: maestro è soltanto colui che dà ai giovani la passione e il metodo per vedere in ogni meta raggiunta il punto di partenza verso altre mete. Questo ha fatto, nella scienza processuale italiana, GIUSEPPE CHIOVENDA: alla cui opera noi tutti guardiamo come a modello di equilibrio tra la ricerca storica e la costruzione dogmatica, di coerenza tra la teoria e la pratica, di serietà scrupolosa, direi quasi religiosa, nel fissar le premesse e nel trar le conclusioni. Talché si inchinano dinanzi a lui e lo riconoscono maestro anche coloro che per temperamento intellettuale più sono lontani da lui; alludo principalmente a FRANCESCO CARNELUTTI, il quale, pur essendo tra i processualisti posteriori al CHIOVENDA la personalità più potente, e meno portata, per il suo stesso forte rilievo, a riconoscer supremazie o derivazioni, si inchina in questo volume a GIUSEPPE CHIOVENDA, perché, anche quando il suo pensiero segue altre vie, gli strumenti logici e sistematici, di cui egli

si serve per confutare il CHIOVENDA, sono ancora quelli che il CHIOVENDA ha insegnato a tutti noi.

* * *

Sarebbe interessante, se non eccedesse di troppo i limiti di una recensione, esaminare singolarmente gli scritti che compongono questo volume, per ricercare in ciascuno gli elementi di derivazione chiovendiana: e si arguirebbe da questa indagine quanto sia vasta ormai la risonanza degli insegnamenti del CHIOVENDA, quando nella più gran parte di queste monografie sarebbe facile riconoscere sviluppi, corollarî, applicazioni, o magari anche confutazioni, di idee già accennate nei *Saggi* o nei *Principii*.

Revisione critica di una nozione introdotta nella nostra scienza dal CHIOVENDA è il saggio del D'ONOFRIO « *Sul concetto di preclusione* »; lo scritto del CRISTOFOLINI sulla « *Efficacia dei provvedimenti di giurisdizione volontaria emessi da giudice incompetente* » combina il concetto chiovendiano della giurisdizione volontaria con idee derivate dalle *Lezioni* del CARNELUTTI: il BELLAVITIS, nell'articolo che si intitola « *Linee per la classificazione delle forme di accertamento nella esecuzione* », prende lo spunto da una osservazione contenuta nell'*Azione nel sistema dei diritti*. Considerazioni analoghe si potrebbero fare sugli scritti del SEGNI, « *I tribunali del lavoro in Italia* », e del RASELLI, « *Appunti intorno alla funzione della magistratura del lavoro* », che, entrambi, per definire la funzione e la costituzione del nuovo organo, si servono di concetti generali già elaborati nei *Principii*; sull'articolo dello SCADUTO « *Sugli effetti c. d. conservativi della domanda davanti a giudice incompetente* », che segue e sviluppa l'opinione sostenuta in proposito dal CHIOVENDA; sul saggio, dovuto all'autore di questa recensione, che, sotto il titolo « *Linee fondamentali del processo civile inquisitorio* » mira a coordinare le preziose osservazioni sparse in quei paragrafi dei *Principii* che illustrano i processi di cognizione retti da norme speciali: e si potrebbe continuare per gli scritti del LIEBMAN, « *Sul riconoscimento della domanda* », in cui è riconoscibilissimo, specialmente nella serietà della indagine storica, il metodo del maestro, del LIPARI, sulla « *Gestione d'affari e rappresentanza processuale* », del CONIGLIO, « *In tema di responsabilità per danni nel sequestro* ». Anche l'articolo già citato del CAMMEO accetta e segue la nozione di azione di accertamento elaborata dal CHIOVENDA; e la stessa monografia del CARNELUTTI su « *Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni* » (che merita una menzione a parte perché per mole e per novità di indagine è di gran lunga la più importante di questo volume) non sarebbe stata scritta così come è, se più di vent'anni fa il CHIOVENDA

non avesse posto da noi, nella sua celebre prolusione, il problema della definizione dell'azione.

Le testimonianze raccolte in questo volume ci dimostrano, d'altra parte, che l'influsso del CHIOVENDA non si limita per materia al processo civile, né per territorio alla scienza italiana. Un romanista, come il BETTI, che ha contribuito a questo volume col suo discorso inaugurale « *La creazione del diritto nella iurisdictio del pretore romano* », mostra in altri suoi scritti, di indole più schiettamente dogmatica, evidenti derivazioni chiovendiane; penalisti come il FLORIAN (« *Appunti sulle nullità degli atti giuridici processuali penali* ») e come il PAOLI (« *Azione civile d'accertamento nel processo penale* ») provano, specialmente il secondo, con quanta attenzione l'opera del CHIOVENDA sia ormai seguita anche dagli studiosi del processo penale (i recenti *Lineamenti* del MASSARI ne sono un'altra eloquentissima prova!). E i processualisti stranieri che figurano in gran numero in questa raccolta (dalla Francia il PLASSARD, « *Riforma legislativa e tecnica processuale* »; dalla Spagna il BECEÑA, « *Caratteri generali del processo civile in Ispagna* », e lo XIRAU, « *La funzione giurisdizionale e la equità* »; dalla Germania il MENDELSSOHN-BARTHOLDY, « *La riconvenzione contro uno Stato estero* », e il PAGENSTECHER, « *L'efficacia del giudicato contro il vincitore nel diritto processuale civile germanico* »; dall'Austria lo SPERL, « *Il processo civile nel sistema del diritto* »; dagli Stati Uniti d'America il MILLAR, « *La ficta confessio come principio di allegazione nella procedura civile anglo-americana* ») stanno a significare non soltanto la colleganza che, nel campo scientifico, affratella tutte le Patrie, ma altresì la gratitudine degli studiosi di tutto il mondo per chi coll'opera sua ha fatto ascoltare e rispettar la sua voce italiana anche al di là dei confini della propria Patria. Ne sia prova il fatto che tra i collaboratori stranieri di questo volume figurano il MILLAR, che nella sua *History of Continental Civil Procedure*, uscita nel 1927, ha incluso la traduzione integrale del famoso saggio *Romanesimo e germanesimo*; e lo XIRAU, che ha curato la traduzione spagnola della *Condanna nelle spese* (*La condena en costas*, Madrid, 1928) (2), contribuendo così a diffondere sempre più la fama del CHIOVENDA nella Spagna e nell'America latina, dove l'autorità dei *Principii*, già da tempo tradotti, si cita nei tribunali come da noi, e di dove gli giungono inviti a tener corsi di lezioni nelle Università, che si onorerebbero di averlo maestro.

• • •

(2) Cfr. la mia nota *La scienza processuale italiana all'estero*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1928, I, 67.

Ma fra tutte le testimonianze di affetto e di ammirazione rese a GIUSEPPE CHIOVENDA, la più significativa e commovente mi sembra la lettera, posta in testa al volume a guisa di prefazione, colla quale LODOVICO MORTARA, nel mandar la sua adesione alle onoranze, ha voluto accompagnarla con parole così alte, che fanno onore ugualmente a colui cui sono indirizzate ed a colui che le ha scritte. « Come l'anziano « fra i viventi, — scrive il MORTARA — che hanno occupato ed occupano « cattedre di diritto processuale civile, mi posso anche permettere di « portare a Lui, e alla fiorente nuova scuola che lo acclama iniziatore « e maestro, il saluto di quella generazione di esegeti italiani, alla « quale mi onorai di appartenere, che vanta nomi insigni e qualche « non trascurabile benemerenza. Essa ha compiuto in serenità la sua « giornata di lavoro; i superstiti osservano con lieta speranza lo splen- « dente mattino, nuncio di una più fulgida giornata di opere e di « gloria, per la nuova disciplina degli studi processuali ».

Niente mi sembra più nobilmente umano e consolante di questo saluto, equanime e sereno, rivolto al capo della nuova scuola da colui che continua ad essere il più autorevole rappresentante di una scuola ormai, se non tramontata, ferma sulle posizioni raggiunte. Questo saluto sembra esser posto qui per documentare con due nomi esemplari, MORTARA e CHIOVENDA, il ciclo compiuto dalla scienza giuridica italiana in quest'ultimo cinquantennio. Usciti da un periodo di servaggio politico, in cui la mancanza di libertà aveva soffocato ogni possibilità di pensiero scientifico originale, gli studiosi italiani dovettero, negli anni immediatamente seguenti alla unificazione, dedicarsi quasi esclusivamente a rimettersi in pari colla scienza straniera: e solo in un momento successivo poterono riprendere il cammino con forze proprie, per vie non ancora battute. Questa vicenda della scienza italiana si riassume, per quel che si riferisce al diritto processuale civile, in questi due nomi: MORTARA significa l'assimilazione e il superamento della scuola esegetica francese, i cui resultati egli elaborò e perfezionò in forma definitiva nel suo *Commentario*, CHIOVENDA è l'assimilazione e il superamento della scuola sistematica tedesca, e il ritorno, attraverso il compimento di questo ciclo, alle più pure fonti del pensiero giuridico italiano, alle più schiette tradizioni dei nostri secoli migliori. Con GIUSEPPE CHIOVENDA siamo finalmente tornati ad esser noi: con lui la scienza tedesca, che prima di lui esercitava su qualche studioso la seduzione quasi morbosa delle cose mal conosciute, è diventata patrimonio comune della nostra disciplina, oggetto di equanime studio e non più di servile ammirazione; e soltanto in virtù di questa profonda rielaborazione critica della letteratura processuale tedesca, che sta alla base dell'opera chiovendiana, ci siamo accorti che era aperto davanti a noi il varco verso regioni non ancora

esplorate dagli stranieri. Noi amiamo dunque il CHIOVENDA, oltreché per il suo valore personale, anche per il suo valore di simbolo: egli ci dà coll'opera sua di scrittore e di insegnante la esatta misura del livello intellettuale e morale, cui la scienza italiana era giunta già prima della guerra, conquistando, con una fatica lunga e oscura di cinquant'anni, il diritto di fare ancora sentire, dopo secoli di servaggio, parole nuove nel campo, un dì tutto nostro, della speculazione giuridica.

Ma un'altra cosa ci insegna la lettera di LODOVICO MORTARA premessa a questo volume: che il lavoro scientifico, quando non è un mestiere, ha un valore morale che supera ogni antagonismo di scuola ed ogni amarezza di personali rimpianti. Può sembrar malinconico per chi è prossimo alla vecchiaia e fu fino ad ieri il capo incontrastato della scienza processuale italiana, accorgersi che la giornata ha già superato il meriggio e che altri sta per prendere il suo posto. Ma più che malinconico, questo è, per chi sa intendere, rasserenante: perché nella ricerca scientifica nulla va perduto e non esistono graduatorie di merito; c'è solo una catena ininterrotta di sforzi generosi e disinteressati, di cui i successivi si appropriano, non distruggono, i precedenti: e in ognuno dei seguaci continua la parte migliore dei predecessori, e l'opera dei predecessori in tanto è feconda in quanto riesca a suscitare nuove forze che non si appaghino di quello che i predecessori hanno fatto. Così potesse ciascuno di noi, riepilogando l'opera sua alla fine del suo giorno, trasmettere la parte più vitale del proprio lavoro a chi sia capace di far meglio di lui!

Quando, l'11 luglio 1927, la prima copia di questo volume fu offerta, senza alcuna solennità esteriore, a GIUSEPPE CHIOVENDA, in quella sua stanza di studio tutta piena di libri, che si potrebbe chiamare severa, se meglio non le si addicesse, per l'anima di chi la abita e per la fresca luce che vien dal giardino, l'epiteto di serena, egli volle che alla consegna del volume fossero presenti la sua signora e i suoi figli; e mai cerimonia accademica si svolse in così raccolta atmosfera di intimità familiare. Sì, poiché veramente i vincoli che uniscono gli scolari al maestro somigliano molto ai dolci vincoli della famiglia: e niente più somiglia alla paternità del sangue che la paternità del pensiero. Passano gli anni, e diventano grigie le tempie dei padri e dei maestri; ma la mestizia di questa inesorabile transitorietà umana si attenua e si addolcisce, quando sotto gli occhi dei padri rivivono nella giovinezza dei figli le migliori virtù, quando intorno ai maestri i discepoli si affollano pronti a continuare con pari fervore il lavoro. Ciò che non passa, in questo succedersi ininterrotto di vite individuali, è l'eterno fluire della collaborazione umana, è questa gara di opere, nella quale tocca per breve ora ai più degni l'onore di essere in

prima fila e di rappresentare il proprio Paese nel campo del pensiero umano: onore che oggi, tra i processualisti italiani, spetta degnamente e indubbiamente, come questo volume attesta, a GIUSEPPE CHIOVENDA.

[1928].

III. - IL METODO

Anche tra i libri scientifici, in mezzo ai moltissimi composti soltanto di vuota presunzione e di inerte carta stampata, ai quali, per lo stesso istinto pietoso che spinge a dare ai morti onesta sepoltura, non si osa negare l'oblio della tomba nel più remoto palchetto dello scaffale, si incontrano ogni tanto quei pochi che serbano nelle loro pagine un'anima viva e ai quali si ama consacrare l'angolo più vicino e più caro della biblioteca, per potere ogni tanto tornare alla loro lettura come alla conversazione di amici, colla certezza di ritrovare in essi la stessa tempra alacre e fedele.

All'esiguo gruppo di questi libri viventi, che non temono gli anni, inesorabili giustizieri di tutte le infatuazioni letterarie e scientifiche, appartengono questi *Saggi* di GIUSEPPE CHIOVENDA, che si ripubblicano oggi in due volumi, comprensivi, in ordine sistematico, delle monografie già incluse nelle prime ormai introvabili edizioni dei *Saggi* e dei *Nuovi saggi*, e di altre apparse su riviste nel periodo successivo. Quando mi è giunto dall'editore il pacco contenente il primo di questi due volumi (il solo uscito finora), ignoravo ancora che fosse imminente la pubblicazione della nuova edizione desideratissima: sicché, appena ho letto il titolo inatteso, mi sono sorpreso a sorridere come se nel volume io salutassi l'improvviso arrivo di una persona cara, desiderata da tempo. C'è infatti in questo volume, e ci sarà nel secondo che sta per uscire, la presenza di un maestro, o, se non si vuole adoprar questa parola abusata, la presenza di *un uomo*: di un di quegli uomini, il ricordo dei quali, quando lo ritroviamo ad attenderci come un tesoro nel raccoglimento della biblioteca, basta a dare senso, incitamento e direzione esemplare alla nostra vita.

* * *

Sarebbe vana pedanteria metterci oggi a fare un riassunto critico del contenuto di questi *Saggi*, la storia dei quali si identifica, in fondo, colla storia della scienza processualistica italiana di questi ultimi trent'anni: anche senza riassumerli, anche senza ricordarli ad uno ad uno, tutti sappiamo che questi scritti sono diventati ormai sostanza

acquisita del nostro pensiero e che alcune di quelle idee generali che sono oggi patrimonio comune di tutti i giuristi, e non dei processualisti soltanto, hanno avuto in questi *Saggi* la loro prima rivelazione.

Nel primo volume di questa seconda edizione è contenuta la celebre prolusione del 1903 su *L'azione nel sistema dei diritti*, e la non meno celebre prolusione del 1901 su *Romanesimo e germanesimo nel processo civile*, che costituiscono non soltanto i due pilastri di tutta l'opera chiovendiana, ma altresì il punto di partenza di quel mirabile movimento scientifico italiano, che, dai tempi in cui la procedura si riduceva a una pedestre pratica di formularî, ha portato oggi gli studî processualistici a spaziare nei vasti orizzonti della teoria generale del diritto. La prolusione del 1903, affermando con parole indimenticabili la autonomia del diritto d'azione, ha insieme fondato come scienza autonoma la scienza del processo civile, svincolato dal diritto sostanziale e collocato al suo posto nel sistema del diritto pubblico; e già, due anni prima, la prolusione del 1901 (che nel 1927 il prof. MILLAR ha ripubblicato, come esempio insuperabile di sintesi storica del processo, in appendice alla sua *History of Continental Civil Procedure*) aveva insegnato ai facili ostentatori di erudizione di seconda mano quale profondità di cultura e quale serietà di indagini occorrono per rintracciare sotto la patina dei secoli, attraverso le sovrapposizioni delle razze e gli urti delle civiltà, gli originarî elementi che hanno concorso a formare gli istituti del nostro diritto processuale.

Ma in questi e in tutti gli altri scritti monografici che compongono la raccolta, è ancora sorprendente, anche nei meno recenti, la freschezza e la attualità del pensiero. Problemi di diritto positivo sorti in questi ultimissimi anni trovano la loro esatta soluzione nelle teorie fissate, molto tempo prima che tali problemi fossero sorti, in questi *Saggi*: ché, anche in materia giuridica, la serietà delle teorie si misura dal loro potere di espansione nell'avvenire e dalla loro attitudine a comprendere sotto principî d'ordine generale i mutamenti del diritto positivo, ognuno dei quali basta da solo a far precipitare le arbitrarie costruzioni degli improvvisatori. Si veda, ad esempio, come i principî posti nel 1903, in relazione alle sezioni del Consiglio di Stato, nello scritto *Sulla divisione delle magistrature in sezioni*, sembrino ora appositamente formulati per dar chiarezza di idee a chi discute non più delle Sezioni del Consiglio di Stato, ma della natura e della posizione organica di quella sezione speciale delle Corti d'Appello che ha oggi funzione di Magistratura del Lavoro (cfr. pagg. 337-338).

Di questa vitalità teorica, che invece di declinare, trova conferma nel passar degli anni e nel mutar degli istituti, un esempio tipico mi par di trovare nel saggio sull'azione: quanto più si acuiscono le dispute e si rinnovano le indagini sul concetto di azione, quanto più si cerca

di darne una definizione unitaria che sia esauriente anche per il processo penale, tanto meglio la teoria chiovendiana del diritto potestativo sembra resistere unica a tutte le obiezioni: tra la teoria del diritto astratto d'agire, che portata alle sue estreme conseguenze riduce l'azione a un'ombra priva di consistenza pratica, e la teoria del diritto alla tutela giuridica che offre alla meditazione il singolare fenomeno di un dovere che non importa un sacrificio di interesse, cioè di un obbligato che esegue la prestazione nell'interesse *proprio*, l'idea di diritto potestativo è forse quella che meglio si presta a svincolare l'azione dallo schema tradizionale del diritto soggettivo di cui sembra inseparabile complemento il dovere, ed a suggerirne la definitiva sistemazione, esauriente anche per il processo penale, nella categoria dei *poteri*.

* * *

Ma più che considerare questi *Saggi* ad uno ad uno come opera di scienza, a me piace considerarli oggi, nella nuova collocazione sistematica in cui questa seconda edizione ce li presenta, come opera d'arte: questa raccolta, messa insieme in un trentennio di lavoro, ha la omogeneità di un libro scritto di getto in virtù di un'unica ispirazione; e c'è in essa una tale armonia delle parti, una tale rispondenza di ogni pagina a un unico disegno, che il lettore riporta da questa lettura un senso di misura e di proporzione di natura decisamente estetica.

In verità la virtù somma del pensiero chiovendiano, che è la coerenza, si può ammirare forse più in questi *Saggi* che nei *Principii*. I *Principii* sono stati fino dall'origine concepiti come un trattato, che ha, nella vastità della tela sistematica e nella continuità del discorso, carattere anche esteriormente unitario; ma in questi *Saggi*, scritti a distanza di decennî l'uno dall'altro non c'è visibile questa preventiva determinazione di un programma che li ricolleghi deliberatamente ad unità. Eppure ciascuno di essi sta qui, in questa raccolta, al suo posto, come se tutti fossero stati scritti contemporaneamente, l'uno per l'altro, quasi frammenti già destinati, nel pensiero dell'artefice, a ricomporsi ad unità dopo trent'anni. È come se uno scultore avesse perseverato per trent'anni a scolpire ad uno ad uno i varî pezzi di un'unica statua, di cui egli avesse fin da principio già perfetta in mente l'idea: dalla prolusione sull'azione del 1903 all'articolo sull'esecuzione forzata del 1926, l'artista ha lavorato instancabilmente, pezzo per pezzo, ad una sola figura; ed ora ci accorgiamo che ogni pezzo combacia coll'altro, e che la figura, di cui non si scorgono le commessure, è dinanzi a noi tutta intera.

Qualcuno vorrebbe, da questa coerenza trentennale di lavoro, trarre pretesto per rimproverare al CHIOVENDA la rigidezza, la immobilità del sistema; ma a colui che ha voluto, prima di mettersi a scrivere, compiere in silenzio la sua cultura ed avere già raggiunta la piena padronanza dei suoi mezzi, un siffatto rimprovero può esser mosso soltanto da quegli improvvisatori, viventi alla giornata, che un po' tutti noi siamo. C'è, anche nelle scienze giuridiche, un metodo di lavoro diverso da quello seguito dal CHIOVENDA: che consiste nell'innamorarsi alla ventura di quella idea che sembri la più originale, e di andar dietro ad essa, con credulità giovanile, senza voltarsi indietro a vedere se altri prima di noi la inseguirono e forse ne furono traditi. Questo metodo è certo meno faticoso, e agli inizî più brillante e più seducente, di quello, seguito dal CHIOVENDA, che prima di esporre il suo pensiero volle maturarlo nella silenziosa e disciplinata meditazione della storia e del pensiero altrui; ma è un metodo che espone alle delusioni e ai pentimenti: giunti con rudi acrobatismi di scalatori su quella che pareva una vetta inesplorata, ci si accorge con vergogna che alla stessa vetta portava, dall'altra pendice del monte, una larga strada carrozzabile su cui tanti sono già passati prima di noi... L'idea che pareva geniale, la scoperta che doveva capovolgere il mondo, furono già discusse e confutate cinquant'anni fa da studiosi più modesti, ma meno avventati di noi: bisogna dunque ritornare sui proprî passi, e ricominciare da capo; pian piano, dopo due o tre esperienze come questa, ci accorgiamo che sarebbe stato prudente, prima di darsi arie di grandi alpinisti, studiare senza superbia la carta topografica...

* * *

Per questo mi pare che la lettura dei *Saggi*, così misurati, così proporzionati, così cauti nel progredire, possa insegnare ai giovani qual è il metodo di lavoro che meglio serve a chi vuole arrivare lontano.

Tutti gli scritti del CHIOVENDA, ma questi *Saggi* in modo superlativo, sono per i giovani che si dedicano ai nostri studî, modelli perfetti di stile giuridico: e intendo per stile non soltanto l'arte di esprimere con chiarezza italiana, semplice e decorosa, concetti spesso sottili e difficili, ma anche il modo di esporre con garbo e con discrezione le proprie opinioni, di riconoscer francamente le derivazioni storiche, di informarsi con cura delle opinioni altrui, di rispettare i contraddittori, di parlare di sé con un certo riserbo. Se io dovessi definire con una sola parola lo stile del CHIOVENDA, lo chiamerei « classico »: poiché classicità vuol dire compostezza e solidità, equanimità nei giudizî, senso della continuità storica, e una certa riluttanza a parlare in persona prima.

Noi tutti, venuti negli studî processualistici dopo il classicismo del CHIOVENDA, tendiamo un po', come sempre succede al finir dei periodi classici, verso il barocco. Ma se la geniale esuberanza di questo stile non disdice all'opera eccezionale di FRANCESCO CARNELUTTI, le cui architetture grandiose stanno tra il michelangiolesco e il berniniano, io non vorrei che i giovanissimi, incantati dalle straordinarie qualità che egli solo possiede e che, quanto più sono ammirevoli in lui, tanto meno si prestano ad essere imitate senza cadere nella goffaggine, si allontanassero dalla via maestra degli studî (che è quella battuta dal CHIOVENDA) illudendosi che nella ricerca scientifica il facile ingegno possa procedere senza la faticosa cultura, e che un geniale ignorante sia preferibile a un coscienzioso erudito che ha il buon gusto di non aver scoperto l'America. Credo deleteria per la serietà degli studî la morbosa tendenza a scoprire un numero eccessivo di Americhe: e non vorrei che, raggiunta anche nel campo processuale, per merito principalmente del CHIOVENDA, quella solida serietà scientifica che in questi ultimi cinquant'anni ha riportato l'Italia alla testa degli studî giuridici, si dovesse, per troppa fiducia nella sola virtù dell'ingegno, ricader nelle facili improvvisazioni dei dilettanti! Non ho mai avuto soverchie simpatie per i primi della classe, che fanno di sì colla testa ad ogni parola del maestro in cattedra; ma credo ugualmente pericolosi per il progresso dei nostri studî i ragazzi prodigio, che, per non far la fatica di leggere i libri scritti dai vissuti prima di loro, si tolgon d'impaccio proclamando che la lettura dei libri scritti dagli altri mortifica le audacie della naturale genialità.

Cosiffatti ragazzi geniali non allignano, per ora, nel campo dei nostri studî; mi pare anzi che i giovani processualisti, apparsi in questi ultimi anni con sì promettenti inizî, facciano a gara nel lavorar seriamente. Ma se qualcuno ogni tanto, in un momento di impazienza o di stanchezza, dimenticasse che la via della scienza è aspra e difficile e non è di quelle che danno in pochi mesi gli onori ed il guadagno, io gli consiglierei di riprendersi questi *Saggi* di GIUSEPPE CHIOVENDA e di rileggerseli pacatamente: per ritrovar in questa raccolta, che riassume un trentennio di nobili meditazioni, l'equilibrio ed il senso delle proporzioni; che è poi tutt'una cosa colla virtù, sempre più rara, della modestia.

[1930].

IV. - Il maestro

Le sue opere sono ancora qui, nello scaffale a portata di mano, riservato ai pochi libri di quotidiana consultazione: sono qui, accanto a noi, presenti e vive. E se, già ripresi dal lavoro dopo la pausa del dolore, ci avviene ancora di aprirle in cerca di consiglio, egli è ancora là, come se nulla fosse mutato, pronto come prima a darci da quelle pagine l'onesto insegnamento, del quale abbiamo sempre sentito di poterci a pieno fidare.

Non dunque sulla sua opera di scienziato calano queste ombre: il pensiero di Giuseppe Chiovenda appare ancora, nel campo degli studî di diritto processuale, come l'anticipazione di un precursore, che guarda verso il futuro e dalla luce di questo attende le sue conferme. Lo storico dell'avvenire che, per ricostruire la vita giudiziaria di questo nostro tempo di transizione, vorrà ricercare le corrispondenze tra le teorie scientifiche e l'ordinamento positivo dei processi, si accorgerà con meraviglia che il sistema di Giuseppe Chiovenda, tutto orientato su una concezione eminentemente pubblicistica della giustizia, ha come sua base positiva proprio quel codice del 1865, che, in armonia col momento politico da cui esso nacque, documenta al contrario una visione nettamente individualistica del processo civile. E, tuttavia, questo così netto contrasto di spiriti tra la legge positiva ed il sistema, oggi, anche se il codice rimane formalmente invariato, quasi più non si avverte; perché attraverso la sua lettera immutata è passato per decennî l'insegnamento di Giuseppe Chiovenda a infondere in questa vecchia procedura un'anima nuova, che già si afferma oggi nella pratica giudiziaria e che meglio si affermerà domani nel nuovo codice processuale: il quale, anche se il suo primo banditore non potrà vederlo coi suoi occhi mortali, sarà indubbiamente un codice fedele a quell'apostolato. L'opera di Giuseppe Chiovenda ci mostra così, con evidenza tipica, quella che può essere, nel preparare e nel plasmare la pratica delle istituzioni giuridiche, la forza delle teorie insegnate con fede da un grande maestro: mentre si crede di solito che la sistematica debba seguire passo per passo l'opera del legislatore, Giuseppe Chiovenda, nutrito di studî storici, è riuscito a leggere nelle vecchie leggi la parola dell'avvenire e a costruire un sistema sul quale per fatale coerenza il legislatore dovrà domani plasmare il nuovo diritto positivo.

Consoliamoci dunque, come studiosi: l'opera di Giuseppe Chiovenda ci accompagnerà per lungo cammino anche quando le leggi del processo saranno cambiate, perché le sue teorie ci appaiono fin d'ora, nelle loro linee maestre, come il sistema creato in anticipo per illustrare le leggi dell'avvenire.

• • •

Ma se, nella scienza, l'opera di GIUSEPPE CHIOVENDA rimane, presente e vitale, accanto a noi, la solitudine ci sgomenta, senza conforto, per la scomparsa della sua persona: per la fine terrena di quest'uomo, il quale ci era caro ancor più dei suoi libri, che pure ci sono più cari di tutta la nostra biblioteca. Da quando egli è scomparso, affiorano a tratti sul nostro rimpianto frammenti fuggevoli della sua figura, fatti di un gesto, di una frase, di un sorriso, che per un attimo ci danno la illusione che egli, dall'interno del nostro sogno, stia per riaffacciarsi alla vita: e quasi vorremmo afferrare e fissare questi ricordi prima che si spengano con noi, perché sentiamo che, quando il tempo avrà cancellato anche queste vaghe traccie superstiti nello spirito di chi gli volle bene, nessuna forza umana (e neanche i suoi libri, che pure sono la testimonianza più preziosa di lui) potrà mai più resuscitare quella misteriosa impronta individuale che era sul suo volto il segno inconfondibile, di un carattere unico, quella miracolosa armonia di forze spirituali, non più riproducibile nell'eternità, che dava luce a quella fronte e che la morte ha sciolto per sempre.

Où sont des morts les phrases familières,
l'art personnel, les âmes singulières?

I suoi libri sono con noi. Ma dov'è quella sua voce un po' velata, nella quale si sentiva talvolta risuonare, come eco di corrente sotterranea entro la roccia, un tremito di commozione, quel suo parco conversare fatto di brevi frasi scattanti dopo lunghe pause di meditazione, la tenerezza di quel sorriso che s'affacciava un istante dalla pensosa austerità del volto subito ricomposto, e quel suo sguardo fondo e quasi estatico, che sembrava fisso, come a una stella, oltre di noi ed oltre il nostro mondo? Nel dar l'addio a questi segni mortali della sua persona, spariti per sempre sotto la pietra che abbiamo visto ricadere sopra di lui, la nostra gola era stretta dal pianto. Né ci consolava, tornando pensosi dall'averlo accompagnato fin lì, la speranza di poter continuare, ognuno colle proprie forze, il lavoro lasciato da lui: ci accorgevamo, scendendo dal cimitero, che d'ora in avanti il nostro lavoro avrà perduto il meglio del suo gusto e del suo significato, perché non lo ravviverà, come per il passato, la speranza segreta di ottenere da lui quella sobria parola di approvazione, che era finora per noi il premio più ambito.

* * *

Fra i giovani che si affacciavano agli studi scientifici negli anni dell'immediato anteguerra, la dignità della cattedra universitaria era

ancora altamente sentita: e la speranza di potervi salire un giorno appariva così temeraria, che quasi non avevano il coraggio di confessarla a sé stessi.

Ma ancor più, per chi aveva in animo di darsi agli studî di diritto processuale, l'alta figura di GIUSEPPE CHIOVENDA, già da allora maestro dell'Università di Roma, appariva da lontano come il simbolo vivente della inaccessibilità della cima. Ricordo che, appena mi fui laureato alla scuola pisana di CARLO LESSONA, quel mio maestro indimenticabile con quella generosa umiltà che è virtù dei veri devoti alla scienza, volle ch'io mi affidassi, per continuare gli studî, alla guida di GIUSEPPE CHIOVENDA: e quando all'invio dei miei primi tentativi di principiante questi ebbe risposto con parole di indulgente incoraggiamento, quella risposta, che ancora conservo, mi pervenne con una scherzosa annotazione del LESSONA: « Ella è riuscito a scalare la vetta dell'Himalaya »! Così fino da allora, era sentita da tutti gli studiosi sereni, anche dai più anziani ed autorevoli, la superiorità del CHIOVENDA; ed in lui i giovani, anche se usciti da altre scuole, sentivano non un maestro, ma *il maestro.*

Con questo animo i giovani di allora andavano a presentarsi a GIUSEPPE CHIOVENDA e a studiare sotto la sua guida, in quella sua palazzina di Via Brunetti, prossima a Piazza del Popolo, nella quale tutte le stanze che davano sul piccolo giardino erano occupate dal suo studio e dalla sua biblioteca. In quelle stanze a terreno, le cui pareti sparivano sotto gli scaffali pieni di libri fino al soffitto, i giovani avevano libero ingresso in ogni ora del giorno: e se ripenso a quel tempo ormai lontano di più di vent'anni, rivedo in sembianze giovanili, intenti al lavoro tra cataste di libri, molti di coloro che oggi occupano maturi le cattedre universitarie, e non dimenticano che la loro vita scientifica si è iniziata da quelle stanze chete, alle quali la blanda luce filtrante dal giardino e la invisibile presenza del « Professore », che sapevamo anche lui intento a lavorare nel suo studio al disopra di noi, davano un senso di alacre raccoglimento.

Ma quando veniva il momento di salire da lui per rendergli conto del lavoro compiuto, ci assaliva per quelle scale una invincibile trepidazione; perché né allora né mai, fino all'ultimo giorno della sua vita, ci è avvenuto di avvicinarci a GIUSEPPE CHIOVENDA senza sentirci vincere da un senso di profonda soggezione, che tanto più si accresceva quanto più amichevole ed amabile era la sua accoglienza. Ci incoraggiava a parlare e ci stava ad ascoltare attento e paziente, come se tutto il suo tempo fosse a nostra disposizione; e, soltanto dopo averci ascoltato fino in fondo, formulava in brevi frasi precise le sue critiche che non scoraggiavano mai, e i suoi consigli nei quali non avveniva mai che egli ponesse in vista sé stesso atteggiato a modello.

Quello che più colpiva, nella conversazione di questo grande maestro, era la discrezione, direi quasi la umiltà, dei suoi modi; egli non mirava mai a imporre al discepolo, che pur lo ascoltava come un oracolo, la sua dottrina: egli esponeva il suo punto di vista come una opinione discutibile di fronte alla quale ammetteva che la opinione dell'interlocutore, anche se giovanissimo principiante, fosse posta sullo stesso piano come tema di pacato dibattito. E in questo abituale rispetto dell'interlocutore, ch'era uno degli indizî del profondo cristiano rispetto ch'egli aveva per la dignità umana, egli si limitava quasi sempre, senza prender posizione sulle questioni di sostanza nelle quali voleva abituare i giovani a orientarsi colle proprie forze, a dare consigli di metodo, e più di metodo diciamo così morale, che di metodo strettamente tecnico. Raccomandava la onestà delle ricerche, la compiutezza delle informazioni, il dovere di meditar lungamente sugli scritti altrui, prima di arrischiare una conclusione nostra che senza presunzione potesse aspirare all'originalità. Metteva in guardia contro la fretta improvvisatrice, contro le avventatezze del troppo facile ingegno: consigliava che di ogni istituto si ricercasse a fondo la storia, con dati di prima mano, perché senza una profonda coscienza storica non si può intendere il presente né preparar l'avvenire sulla via maestra della tradizione; esortava alla conoscenza della letteratura straniera, perché il pensiero è bene comune dei popoli e nella profonda conoscenza delle istituzioni straniere ogni popolo impara a ritrovare il meglio di sé (con questo spirito egli stesso aveva rimesso in luce nelle moderne leggi germaniche ed austriache la tradizione schiettamente italiana del processo orale). Le parole che più di frequente tornavano in quei suoi suggerimenti erano: « disciplina », « serietà », « preparazione », « dovere ». Da quei colloqui si usciva pieni di esaltazione per quella semplicità: dopo aver parlato con lui, riprendere il lavoro al nostro tavolino carico di vecchi codici era una grande felicità.

Col passar degli anni e dei decennî questo sentimento di esaltante purezza che fino da allora ci davano i colloquî con GIUSEPPE CHIOVENDA non si è attenuato. Ho ancora negli occhi la festa che egli ci fece quando, l'11 luglio 1927, andammo, in quelle stesse stanze di Via Brunetti, ad offrirgli la prima copia del volume di *Studi* pubblicati in suo onore, nel venticinquesimo anno del suo insegnamento. Schivo com'era da ogni cerimonia pubblica, volle che la consegna avvenisse lì nella sua stanza di lavoro, e che l'omaggio degli ammiratori si riducesse nell'apparenza ad una visita di amici alla sua biblioteca: intorno a lui, a ricevere il dono, volle presenti soltanto i suoi familiari; e dietro a quel gruppo di persone allora felici, gli scaffali facevano da sfondo. Quel giorno GIUSEPPE CHIOVENDA, nel ricever da noi già suoi discepoli quel volume che conteneva l'omaggio fattogli dagli studiosi di tutto

il mondo, ci chiamava, con un breve tremito nella voce, colleghi e collaboratori: ma quanto più egli con quelle parole affettuose cercava di abolir le distanze, tanto più quei professori ormai non più giovani che gli stavan dinanzi si sentivano dinanzi a lui nello stesso atteggiamento di reverenza, collo stesso trepidante cuore di principianti col quale gli si erano presentati la prima volta, tanti anni addietro, in quel medesimo studio.

E sempre più in questi ultimi anni le sofferenze, alle quali mai faceva allusione (una sola volta l'ho udito accennare, in tono che pareva scherzoso, ai « casti pensier della tomba », nei quali ogni giorno di più si sentiva assorto) avevano dato al suo discorso un accento di distaccata lievità spirituale, per cui pareva che le brevi frasi scendessero come filtrate da una sfera di estatica serenità che stesse assai al disopra delle nostre umane miserie. Quasi sempre si parlava con lui, anche negli ultimissimi anni, di argomenti strettamente attinenti alla sua scienza: dell'ultimo numero della *Rivista*, di un caso nuovo deciso da una sentenza recente, della riforma del processo che ancora una volta si diceva in preparazione: argomenti, quasi sempre, che a pensarli in sé parevano lontani da ogni turbamento di intima commozione. Eppure quando si usciva da lui ci sentivamo commossi, come se quella conversazione, rimasta in apparenza alla superficie, avesse tacitamente affondato le sue radici nelle più secrete profondità dello spirito, per ricercarvi il calore di una fede comune nella giustizia e nella dignità umana. È che, nel conversar con GIUSEPPE CHIOVENDA, una pausa o un sorriso tenevano luogo di lunghi discorsi: egli era così ricco di umanità, che per manifestare il calore umano del suo spirito non aveva bisogno di ricorrere alle grandi parole da cui rifuggiva: avveniva con lui quello che accade tra amici veri, tra i quali il parlare di argomenti futili e leggeri è un caro pretesto per risentir ad ogni istante la risonanza che le parole, non per quel che significano, ma per l'accento che le anima, risvegliano nel profondo del cuore.

* * *

Se cerco di riassumere in una parola la virtù caratteristica che meglio descriva l'opera e la vita di GIUSEPPE CHIOVENDA, non riesco ad altro che a ripeter quella, comune e abusata, che ho sentito in questi giorni tante volte pronunciare da chi lo rimpiange: « onestà ». Ma « onestà » si deve intendere non in quel senso tendenzioso in cui questa qualifica, attribuita all'opera di un pensatore o di un artista, vuole senza parere limitarne l'orizzonte: ma, nel senso di interezza e di coerenza dello spirito, per cui l'opera dello scienziato viene sentita

non come un giuoco vano dell'intelletto, ma come missione morale; nel senso di austera consapevolezza della funzione di civiltà alla quale lo scienziato è chiamato a collaborare, e per adempiere fedelmente alla quale egli deve saper rinunciare agli onori ed agli agi, e virilmente nascondere il suo dolore e la sua infermità, e continuare a lavorar serenamente pur nella consapevolezza della morte imminente; onestà, nel senso di compostezza e di armonia, come è onesta la linea di certi capolavori dell'arte classica, o la chiara prosa dei grandi scrittori.

GIUSEPPE CHIOVENDA, in quel suo amore della ricerca storica e della precisione bibliografica, in quel suo proposito mai tradito di non esporre conclusioni se non dopo aver reso (come si legge nella prefazione alle sue *Istituzioni*) « il conto scrupoloso della loro formazione », non era un gretto pedante, che in quella esattezza riponesse l'ideale della vita. Egli era anche un innamorato della poesia e della musica, e dei fiori delle montagne: e non v'ha pagina dei suoi scritti in cui, attraverso una frase o una parola, non s'affacci discretamente l'umanista. Ma egli sentiva altresì che quando la vita è illuminata dal didentro da una profonda coscienza morale, non esistono attività di secondo piano in cui la dignità di chi le compie non sia impegnata per intero, e in cui all'uomo veramente onesto sia lecito, quasi rifugiandosi in una zona franca della sua coscienza, commettere senza scrupolo « piccole » disonestà di ordinaria amministrazione, come sarebbe quella del professore che annota sul registro la lezione non tenuta, o quella del polemista che confuta uno scrittore senza averlo letto per intero.

* * *

L'onestà di CHIOVENDA aveva qualcosa di religioso: forse potrebbe parlarsi, meglio che della sua onestà, della sua fede. In verità tutta l'opera sua di scienziato, di insegnante, di avvocato, fu rischiarata da questo lume: da questa austera fedeltà ad una missione.

GIUSEPPE CHIOVENDA scienziato lascia un'opera omogenea e definitiva come un monumento, nella quale ogni singola parte reca, in perfetta armonia col tutto, la nota inconfondibile di una stessa religiosa probità intellettuale: non v'è pagina o frase in cui lo scrittore cessi di essere inflessibilmente esigente verso sé stesso, e in cui si attenui l'assiduo senso di responsabilità e di devozione verso la scienza e verso i lettori. La fama rapidamente raggiunta non lo indusse mai a scrivere con minor scrupolo di preparazione, né ad abbandonare innanzi tempo al pubblico conclusioni improvvisate, che già non gli apparissero nell'intimo del suo pensiero come definitive. Quel periodo di maturazione intellettuale, durante il quale i più dei giovani che si affacciano

agli studî scientifici non rifuggono, per la fretta di farsi conoscere, dal pubblicare i primi loro tentativi scolastici per poi pentirsene di lì a qualche mese, GIUSEPPE CHIOVENDA, appartato nelle biblioteche per quasi dieci anni, lo trascorse in silenzio; ma quando nel 1900 pubblicò il primo suo lavoro, *La condanna nelle spese*, tutti vi riconobbero di colpo l'opera di un grande maestro.

Di lì a poco apparve *Romanesimo e germanesimo*, che è del 1901; e *L'azione nel sistema dei diritti*, che è del 1903. Questo giovane che tre anni prima era nel campo degli studî uno sconosciuto, dava, con queste prolusioni, non le prime linee di un disegno ancora incerto, ma la sintesi nitidamente conclusiva di un sistema già per intero costruito nel suo pensiero. Da allora fino all'ultimo giorno uno stesso spirito lo animò: quello che egli stesso con tanta semplicità, espresse, come opportunamente ricordò SALVATORE GALGANO dinanzi al suo feretro, nella prefazione alle sue *Istituzioni*: « ... raccomando il frutto delle mie « fatiche, nella certezza che comunque essi (i lettori) vogliano giudicare « il contenuto di questo volume, non vorranno disconoscere il senti- « mento che mi inspirò nel dettarlo, voglio dire il desiderio vivissimo « di servire con tutte le mie forze la mia scienza e la mia Patria ». Con tutte le sue forze, fino all'ultimo respiro: poiché forse le ultime righe tracciate dalla sua mano tremante sono state quelle apposte a PREMOSELLO, in margine a quella copia delle *Istituzioni* dalla quale, anche nei suoi viaggi, non si separava mai, e sulla quale per lunga consuetudine, non interrotta durante la malattia, usava annotare giorno per giorno le aggiunte necessarie per tenerla al corrente.

Ma non meno religioso fu il suo apostolato di insegnante. Solo chi ebbe la ventura, com'io l'ebbi nel 1915, di seguire per qualche tempo le sue lezioni, potè rendersi conto del fascino che la sua figura, soltanto colla pensosa serenità del volto e colla semplicità della parola, esercitava dalla cattedra: in quel periodo in cui tra i professori era di moda sfoggiare nelle aule una certa eloquenza tribunizia, GIUSEPPE CHIOVENDA, senza apparenza di artifici oratorî, soggiogava colla sua voce pacata e col suo quadro periodare una studentesca numerosissima, e in quel periodo più di sempre turbolenta. I giovani, che sentono i valori morali anche quando ostentano di volerli ignorare, intuivano alla prima quel rispetto per l'insegnamento che traspariva da ogni sua parola e da ogni suo gesto: e non potevano non inchinarsi, quando dalla cattedra parlava GIUSEPPE CHIOVENDA, alla santità della scuola. Di questo suo ossequio all'altissimo ufficio dell'insegnare ho appreso dopo la sua morte un episodio, che ancor oggi nel narrarlo mi commuove. Quando in un giorno del maggio scorso gli giunse inaspettata la notizia del conferimento dell'Ordine civile di Savoia, egli, già sofferente e tuttavia ancor fedelissimo ai suoi doveri di insegnante,

andò all'Università alla solita ora, pur avendo il presentimento che gli studenti, per festeggiarlo della altissima onorificenza che gli era stata concessa, non gli avrebbero permesso di tener la consueta lezione. Ma, contrariamente alle sue previsioni, gli studenti, che affollavano la sua aula, lo accolsero in piedi in solenne silenzio: e nello stesso silenzioso raccoglimento, quasi per significargli che il miglior modo per onorarlo era quello di ascoltarlo ancora, lasciarono ch'egli tenesse fino alla fine la sua lezione; e, solo alla chiusa di questa, proruppero in acclamazioni. E allora, quando ebbe ringraziato e salutato i suoi studenti che si accalcavano intorno a lui, egli, rimasto solo col figlio Renzo, col tono di chi si felicita di aver superato una difficile prova, gli confidò: « È la prima volta in trentasei anni che mi avviene « di far lezione senz'essermi preparato... ».

Né diverso era lo spirito col quale esercitava l'avvocatura. L'ultima volta che lo vidi fu a Roma, al Palazzo di Giustizia, mentre stava per discutere un ricorso nell'aula grande della Cassazione. Già vestito della toga, camminava lentamente, con un'aria di contenuta sofferenza che ci stringeva il cuore: e prima che l'udienza si aprisse, gli stavamo d'intorno cercando di distrarlo in argomenti lieti, per non fargli intendere che ci avvedevamo della sua pena. Quando venne il turno della sua discussione, avemmo l'impressione che l'inoltrarsi verso il banco verde della difesa gli costasse grande fatica; ma si alzò per parlare, e parve proprio allora che la sua mano, obbediente al dovere del patrocinio, respingesse da sé quasi materialmente il male che la legava, e che in quella sua voce, risuonante col consueto accento nell'aula attentissima, si esprimesse direttamente, svincolandosi dal tramite del corpo indebolito, la immutata virtù del pensiero. Così, ancora una volta (e non pensavamo allora che dovesse esser l'ultima) quel suo pacato ragionare, in cui non si tralasciava un argomento che potesse giovare alla tesi ma non si aggiungeva una parola di più oltre quelle necessarie per esprimere ogni argomento, illustrava coll'esempio con quale desiderio di leale e fiduciosa collaborazione tra l'avvocato e il giudice egli avesse concepito quella sua « oralità », tanto distante dall'« oratoria », che fu il motto della sua riforma.

In quella stessa aula, a distanza di meno di sei mesi, ci trovammo a commemorar la sua morte: e mentre gli oratori parlavano di lui, la sua nobile figura era ancora in piedi a quel banco dinanzi al quale ci apparve l'ultima volta, come incarnazione esemplare di quella generosa ed eroica fede nel diritto, di cui tutta la sua vita fu, coll'opera e non colla retorica, testimonianza esemplare. Di lui, commemorandolo in quell'aula, il Magistrato che presiedeva l'udienza disse l'elogio più degno: « Era uno di quegli avvocati che i giudici ascoltano, perché « sanno di potersene fidare ».

Nell'ultimo tragitto dalla Chiesa del Sacro Cuore al cimitero di Campo Verano, qualcuno volle indirizzare alla sua salma una parola di saluto: e dové farlo in mezzo alla strada, là ove il carro funebre si fermò, sotto la pioggia. Anche allora, nelle parole di chi lo ricordò, fu esaltata la semplicità e la coerenza del suo carattere, che non gli pose mai come problema discutibile la possibilità di fare o di dire, per speranza di onori, cosa alcuna contro la sua coscienza: e quasi a dare un'ultima conferma a queste parole che bene avevano colta la sua più tipica virtù, accanto a quel gruppo di amici dolenti raccolti intorno al carro funebre, il traffico cittadino continuava a vivere la sua vita rumorosa, e i passanti frettolosi appena volgevano la testa a quella appartata e discreta commemorazione.

A qualcuno questa assoluta mancanza di solennità ufficiale sembrò fatta per accrescer la mestizia di quell'addio; e se ne trasse motivo per rimpiangere che quella sua austerità lo avesse spinto a rinunciare a maggiori onori. Ma vi fu anche chi sentì quest'ultima solitudine come un motivo di consolazione, nel considerare che GIUSEPPE CHIOVENDA, per servire il suo Paese e la civiltà e per fare più grande il nome d'Italia nel regno dello spirito, aveva scelta la sua via, che non era quella degli onori, ma semplicemente quella della scienza e della sua intima dignità. La sua scelta era stata fatta da lui con serena consapevolezza: i beni che veramente contano, quelli per i quali la vita merita veramente d'esser vissuta, si riassumevano per lui in quella biblioteca in cui ha passato a lavorare la più gran parte dei suoi anni, avendo nella stanza accanto la compagnia delle care voci familiari, e dalla finestra, quando alzava la testa dai libri, la visione di uno spicchio di cielo. Non bisogna credere che egli abbia avuto dalla vita meno di quanto le abbia chiesto, o meno di quanto avrebbe meritato: soltanto chi ha visto con quale costante serenità egli ha lavorato per quarant'anni, composto e pago, per dare il suo contributo a quella espressione dell'equilibrio umano, a quella misura della civiltà che si chiama il diritto, comprende come sia fuor di luogo parlar di rinuncie.

A questa vita che ebbe in sé stessa i suoi onori, ben si addisse dunque l'intimo raccoglimento di quest'ultimo viaggio verso il camposanto: poiché dietro alla sua salma c'erano soltanto quelli che veramente gli vollero bene, quelli che nel dirgli addio piangevano lacrime vere; e per i quali, quando anche per essi verrà, al termine del loro giorno, il momento di recapitolare i doni di cui nel lasciarla sentiranno di dover ringraziare la vita, sarà ricordato in prima linea il privilegio inestimabile di aver conosciuto ed amato vivente l'alta figura, serena e rasserenatrice, di GIUSEPPE CHIOVENDA.

[Novembre 1937].

VII

ATTI EMULATIVI IN MATERIA DI CACCIA (*)

Richiamo l'attenzione degli studiosi, e in special modo di quegli insegnanti universitarî che nelle loro lezioni amano vivificar le teorie con esempî di casi veri tratti da quell'inesauribile vivaio di « curiosità » giuridiche che è la pratica, su questa sentenza della Corte d'appello di Firenze: non soltanto perché essa tratta la questione sempre interessante nel nostro diritto della illiceità degli atti emulativi e mette in luce alcuni aspetti più propriamente processuali dell'azione di emulazione (*l'actio aemulationis* o *actio ad aemulationem* del diritto comune), ma anche perché la fattispecie che ha dato luogo a questo giudicato ci mostra in modo così vivo e possiamo dire così drammatico a quali estremi di ingegnosa raffinatezza possa giungere l'uomo nel perseguire il lodevole intento di molestare il suo prossimo, che in verità questa controversia merita d'esser tramandata alla storia e conservata come campione nei musei scolastici delle facoltà di giurisprudenza.

Per chi nelle controversie riassunte sui repertorî ami investigare, al disotto del problema giuridico, il documento umano, e cogliere, tra

---

(*) [Pubblicato in *Il Foro italiano*, vol. XLIX, 1924, P. I, cc. 941-946, in nota alla sentenza della Corte d'appello di Firenze, 24 novembre 1923, Pres. BAUER, Est. TOMMASINI; Goti (Avv. FRONTINI) c. Farsetti ed altri (Avv. CECCHI). La sentenza era così massimata: « Il divieto degli atti emulativi, quantunque non espressamente consacrato nel nostro codice civile, si può desumere dai principî generali del diritto ai quali rimanda l'art. 3 delle disposizioni preliminari; ma per stabilire se l'esercizio di un diritto abbia carattere di emulazione e quindi di illiceità non basta accertare la subiettiva intenzione maliziosa (*animus nocendi*) dello agente, ma è necessario altresì ricercare se il diritto sia stato obiettivamente esercitato fuori della sua normale sfera di azione. In tal caso l'abuso del diritto, con la relativa responsabilità pei danni ad altri derivatine, può essere dichiarato dal giudice quando conduca al sacrificio del diritto di altri oltre quei limiti di tolleranza che appaiono normali secondo i tempi e i luoghi. Ha carattere emulativo l'atto del proprietario di un fondo che in prossimità del confine erige impalcature molto visibili ed atte a spaventare la selvaggina, all'unico scopo di disturbare l'esercizio della caccia sul fondo del vicino »]. [*Bibliografia*, n. 107].

le schermaglie dell'ermeneutica, la vicenda di un dramma o, più spesso, di una farsa vissuta, nessuna categoria di liti appare più interessante e più adatta alle indagini psicologiche di quelle che traggono occasione dai rapporti di vicinato; in nessun altro campo giudiziario, infatti, come in quello in cui si sfogano le risse tra i « buoni vicini », è possibile cogliere il riflesso della vita reale colle sue comiche malignità e colle sue giornaliere ironie, e imbattersi in pittoreschi dettagli, che sembrano fatti apposta per illuminar con uno sprazzo di riso la grave opera del giurista. Io penso che il filosofo, il quale, allo scopo di raccoglier documenti sull'attitudine dell'uomo a vivere in società, si mettesse a rileggere tutto quanto è stato scritto dai giuristi, a partir dal diritto romano fino ai giorni nostri, intorno ai rapporti di vicinato ed agli atti emulativi, potrebbe mettere insieme una interessante collezione di esempî più divertenti che confortanti, intitolata, poniamo, « L'amor del prossimo nella giurisprudenza »: dal caso, ricordato da Iavoleno (fr. 44, *Dig.*, XLVII, 10), di quella perla di vicino che si dilettava a far fumo in casa sua « *superioris vicini fumigandi causa* », al caso, frequentemente considerato dai giuristi dell'età intermedia, dell'indiscreto galante che edifica una torre nel suo fondo allo scopo di guardare la moglie e le figure del vicino o, peggio ancora le monache nel cortile del contiguo convento, e via via fino ai casi svariatissimi sui quali si è costruita modernamente la teoria della repressione dell'« abuso di diritto », la giurisprudenza offre in questa materia una saporosa serie di quadretti di ambiente, ciascuno dei quali sotto le più disparate avventure sembra voler confermare l'amara esperienza che il pessimismo popolare ha racchiuso nel motto: *vicini-assassini.*

In questa collezione di gustosi episodî giudiziarî potrebbe far buona figura la fattispecie che ha dato luogo al surriferito giudicato: intorno al quale, per la singolarità delle sue circostanze, giova dar qui un'idea più precisa di quella che appaia dai motivi della decisione. Ecco il caso, che potrebbe anche costituir l'argomento di una piacevole novella. In quel di Arezzo alcuni galantuomini desiderosi di riunirsi nei giorni di riposo per fare in brigata una caccia più gioconda e più piacevole del malinconico aucupio individuale lungo le siepi dei sobborghi, avevano istituito, in un appezzamento di terreno di proprietà di uno di essi, due appostamenti stabili per due diversi generi di caccia, uno con retoni a peso e reti a mano per le allodole e le pispole nei mesi di ottobre e novembre e per le pavoncelle e i pivieri nel mese di marzo; l'altro con lago artificiale per i germani dal novembre all'aprile. Il terreno destinato alla caccia aveva, approssimativamente, figura di un lungo rettangolo; alle due estremità del quale, presso i due lati più corti, erano rispettivamente costruiti i due appostamenti. La caccia si sarebbe svolta lietamente con grande sodisfazione dei

consorziati, se a turbarla non fossero intervenuti gli ingegnosi accorgimenti di un « buon vicino », (quello che nella sentenza annotata figura come appellante); il quale, forse per il dispetto derivantegli dal non essere stato accolto nella lieta brigata, decise di far del suo meglio per scacciar la selvaggina da quei paraggi e per mandare così in malora le speranze dei cacciatori. Per attuare i suoi disegni non gli parve mezzo sufficiente l'esser proprietario di un podere che confinava con uno dei lati dell'appezzamento, in prossimità di una delle tese; ma volle a caro prezzo acquistar da altro proprietario un piccolo terreno confinante coll'altra estremità del rettangolo adibito alla caccia, allo scopo di poter così molestare da vicino anche la seconda tesa. Avendo così predisposto il suo piano, il buon vicino cominciò a svolgerlo in modo metodico: cominciò dapprima, nei periodi di più intensa caccia, a radunar sul suo fondo, proprio in prossimità del confine, una folla di compari armati di fucile, i quali dovevan di continuo sparar colpi all'aria, non già per atterrar volatili, ma per riempir d'echi la vallata e allontanar così dalle reti dei vicini gli uccelli di passo; poi, sempre sul confine in prossimità della caccia a reti, piantò una bizzarra impalcatura di tavole alta quasi cinque metri, che, visibile a gran distanza sul terreno spoglio di vegetazione, doveva funzionar da spauracchio tutt'all'intorno: e poiché nel frattempo, col variar della stagione, i cacciatori consorziati avevano abbandonato la caccia alle reti ed avevano attivato all'altra estremità del rettangolo la caccia sul lago artificiale, egli provvidamente si diè cura di trasferir di pari passo anche lo spauracchio, affinché, come già aveva servito a spaurir le allodole, potesse con pari efficacia far mutar il corso ai germani. Si decisero allora i perseguitati cacciatori a sfogare le loro angustie nel seno del Tribunale di Arezzo, al quale chiesero la condanna del molestatore all'abbattimento dell'impalcatura e al rifacimento dei danni; ma costui, appena ricevuto l'atto di citazione, comprendendo che lo scopo emulatorio della impalcatura sarebbe stato troppo palese ai giudici, provvide immediatamente a disfarla e in luogo di essa inalzò una capanna di forma inusitata, alta come una torre e sormontata da una sventolante bandiera, ritenendo che questa avrebbe servito ugualmente a spaventar la selvaggina ma insieme avrebbe potuto apparire meglio giustificata da scopi d'agricoltura: e poi, come se questo non bastasse, ebbe la geniale idea di cingere il suo fondo, lungo il confine prossimo agli appostamenti, con una siepe di filo spinato, la quale però, invece di essere fissata, come le normali siepi divisorie, su paletti di piccola altezza, fu composta con pertiche alte come pali telegrafici, ciascuna delle quali poteva a sua volta funzionare da spauracchio... sussidiario. La causa intanto, dinanzi al Tribunale di Arezzo, aveva seguito il suo corso: e in contumacia del molestatore, fu pronunciata

una sentenza la quale ammise una prova testimoniale non solo sulle molestie verificatesi prima della citazione, ma anche su quelle — più perfezionate e più raffinate — poste in essere durante il giudizio. Contro questa sentenza appellò il « buon vicino » dinanzi alla Corte fiorentina, la quale colla sentenza surriportata confermò in gran parte — nel senso di ammetter la prova testimoniale dei fatti emulativi — la decisione del primo giudice.

Ho già detto che in questa causa non appare tanto interessante la risoluzione dello *quaestio iuris* quanto la fattispecie da cui essa è originata. Ci troviamo infatti qui di fronte a un caso tipico di molestia emulativa, in cui l'*animus nocendi* si manifesta con tale ostinazione e con tale fecondità d'artistiche invenzioni da costituire veramente un modello del genere: si può dire che in queste circostanze di fatto c'è veramente lo stile... del perfetto emulatore. In quanto alla soluzione data al punto di diritto, la sentenza in verità non stabilisce alcuna massima nuova; essa infatti, affermando preliminarmente, allo scopo di stabilire la ammissibilità della prova testimoniale, la esistenza del divieto degli atti emulativi nel nostro diritto, non ha fatto altro che uniformarsi a quella che è ormai in questa materia la tendenza di gran lunga prevalente nella nostra giurisprudenza giudiziaria (cfr. Brugi, *Proprietà*, I, pag. 273); la quale, mentre la dottrina con argomenti logici tutt'altro che trascurabili è quasi unanime, dal classico saggio di Vittorio Scialoja allo studio recentissimo di M. Rotondi (*L'abuso di diritto*, in *Riv. di dir. civ.*, 1923, pag. 105 e segg.) nell'insegnare che la nostra legislazione non contiene un divieto generale degli atti emulativi, continua impavida la sua strada in senso perfettamente contrario, quasi ad ammonire i loici che le sentenze dei giudici devono obbedire più all'esigenze della vita che a quelle della ermeneutica, e che il diritto, il quale è fatto per garantire la convivenza umana e non per esasperarla, non si può prestare al giuoco dei seminatori di zizzanie. Se le costruzioni dogmatiche fatte « *in vitro* » dai puri teorici possono, pur di mantenere l'armonia architettonica del loro sistema estraniarsi dalle esigenze incomposte ed imperiose della vita vissuta, i giudici hanno sempre desto il senso della realtà, il quale dice loro che, nella quotidiana rissa di egoismi di cui è fatta la convivenza sociale, il loro nobile dovere non è quello di coonestare con bei ragionamenti l'arbitrio degli attaccabrighe, e di incitare così le vittime a farsi giustizia da sé, ma quello di contribuire praticamente alla pacificazione ed al mantenimento dell'equilibrio sociale. Questo senso della realtà, in forza del quale certe sentenze sembrano bonariamente ammonire noi costruttori di teorie che la giustizia non è un passatempo da acchiappanuvole, è sempre vigile nei giudici di fronte a casi come questo; qual scienza di giurista riuscirà infatti a persuadere

un giudice che il codice civile è fatto per dar ragione a colui che impiega le sue giornate a far viaggiare lungo il confine inusitati spauracchi per molestar la caccia del vicino, o a costruire per lo stesso nobile scopo siepi di filo spinato appoggiato sui pali telegrafici?

Per quanto attiene alla motivazione adottata dalla Corte fiorentina, ci limitiamo ad osservare che essa non si è contentata di desumere il divieto degli atti emulativi dalla massima tradizionale « *malitiis non est indulgendum* », ma andando al di là della semplice valutazione subiettiva dell'*animus aemulandi*, ha cercato di risolvere la questione dal punto di vista della teoria del cosidetto « abuso di diritto », secondo la quale quell'onere di tolleranza reciproca ch'è inerente ad ogni rapporto di vicinanza non può essere imposto al di là dei limiti obiettivi segnati dall'esercizio *normale* di un determinato diritto in relazione alle sue finalità etico-sociali. Non ci fermiamo a discutere questi punti, perché la presente nota ha, come si è detto, scopi più modesti; soltanto osserviamo che forse, per giungere alle stesse conclusioni cui la sentenza è giunta, avrebbe potuto servire anche la teoria propugnata dal BONFANTE (*Criterio fondamentale dei rapporti di vicinanza*, in *Riv. di dir. civ.*, 1911, 517) della responsabilità del proprietario per le dannose *immissiones* nel fondo altrui, dando al concetto di *immissio* non un senso strettamente materialistico e corporale, come potrebbe riscontrarsi, per esempio, nel lancio di sassi o di acqua sul terreno del vicino, ma comprendendo in questo concetto anche le immissioni apparentemente incorporali nello spazio aereo sovrastante al terreno: dalla responsabilità per immissione di fumo o polvere trasportati dal vento, la giurisprudenza è passata logicamente ad ammettere la responsabilità per immissioni di rumori o di odori (cfr. BRUGI, *Proprietà*, I, pag. 225 e segg.); entrati in quest'ordine di idee, non si può escludere tale responsabilità neanche nei casi in cui il danno derivi da immissioni di immagini, le quali, pur avendo la loro origine in oggetti piantati entro i confini del terreno appartenente al molestatore, esercitano fuori di questi confini, nello spazio aereo circostante, la loro anormale azione perturbatrice. « Al giorno d'oggi « — scrive il BONFANTE, *op. cit.*, pag. 543 — ritengo che nulla vieti di « considerare non solo immissioni di calore, ma altresì di suoni, rumori, « schiamazzi, e in avvenire, col perfezionarsi di certi sistemi moderni « di *réclame*, le immissioni di luce abbagliante con effetti sensibili « sugli stabili e sulle colture, e forse l'immissione di elettricità, di forze « magnetiche, di forze radioattive ». Chi potrebbe dubitare, ad esempio, che si debba trattare alla stessa stregua di colui che affumica sistematicamente le mie stanze col fuoco acceso nel suo fondo, colui che sull'imbrunire si mette a passeggiare in abito da fantasma sul suo confine per impaurire col suo aspetto terrificante i miei bambini

che giuocano nel mio giardino? Per le stesse ragioni per cui nell'un caso e nell'altro dovrebbe essermi assicurata una difesa giuridica contro le molestie del vicino, ugualmente si deve escludere che, nella fattispecie qui considerata, i cacciatori potessero esser costretti a tollerare, nello spazio aereo sovrastante ai loro terreni adibiti ad uso di caccia, la sistematica immissione, non derivante da esercizio normale e razionale della proprietà da parte del vicino, di immagini atte a spaventare la selvaggina che in quello spazio si trovava a transitare!

Si deve notare altresì che, in materia di caccia, argomenti a favore della soluzione adottata dalla Corte fiorentina potevano detrarsi non solo dalla legge 24 giugno 1923 n. 1420 per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, la quale consacra il diritto di colui che esercita l'uccellaggine con impianti fissi di non esser disturbato da altri cacciatori a distanza inferiore a quella minima prevista dall'art. 21; ma, se non andiamo errati, dallo stesso art. 675 Cod. civ., che vieta al partecipante di servirsi delle cose comuni in modo da impedire agli altri partecipanti di servirsene secondo il loro diritto. Si pensi infatti che, quantunque la selvaggina in libertà sia da considerarsi come una *res nullius*, si può ritenere che il proprietario del fondo, al quale tra le numerose facoltà in cui può estrinsecarsi il suo diritto di proprietà compete anche quella di esercitarvi la caccia (art. 712 Cod. civ.) abbia sulla selvaggina vagante nel fondo medesimo una aspettativa giuridica: cosicché, se consideriamo che la selvaggina vagante in un certo momento su una determinata zona di caccia, costituita da appezzamenti appartenenti a diversi proprietari limitrofi, rappresenta per tutti i proprietarî una specie di riserva potenziale alla quale ciascuno di essi ha diritto di attingere, si può forse arrivare a scorgere qui (faccio ipotesi, non affermazioni!), se non un concorso di diritti quale si avrebbe in una vera e propria comunione, un concorso di aspettative giuridiche, che dev'esser regolato per analogia da quelle stesse regole che disciplinano la comunione.

A conclusione di queste note dobbiamo ricordare che in senso molto simile alla sentenza surriportata già si pronunciò la giurisprudenza francese, dichiarando responsabile per abuso di diritto colui che si mette a fare schiamazzi sul proprio fondo allo scopo di scacciare la selvaggina dal fondo del vicino (Paris, 2 dicembre 1871, citato da Rotondi, *op. cit.*, pag. 344); e che nel 1890 la Corte di Venezia ebbe a decidere il caso, altrettanto tipico come esempio di emulazione in materia di caccia, di un tal Bonivento proprietario di uno stagno (« valle da pesca ») il quale, per far dispetto al vicino che sullo stagno limitrofo cacciava gli uccelli di palude, aveva dato incarico ad un suo dipendente di spaventar la selvaggina nell'arrivo e nella fermata in valle « col continuo passeggiar sull'argine di confine, agitando in

aria le larghe falde di un tabarro, aprendo e riaprendo un grande ombrello bianco ed accompagnando questi atti con alte grida ». Anche qui la raffinata pervicacia del molestatore cadeva nella farsa; ma anche qui la Corte di Venezia, colla sua decisione del 17 dicembre 1890 (*Foro it.*, Rep. 1891, voce *Proprietà*, n. 6) che accolse l'azione *ad aemulationem* promossa dal molestato (cfr. nota dell'estensore cons. BERTOLINI, in *Legge*, 1891, 1, 174) riconsacrò l'ammonimento che la giustizia vuol essere una cosa seria.

VIII

IL PROCESSO CIVILE AL CONGRESSO GIURIDICO-FORENSE DI TORINO (*)

Il V Congresso nazionale giuridico-forense, che si è svolto a Torino dal 17 al 21 dello scorso settembre, ha discusso, tra i numerosi argomenti di diritto pubblico e di diritto privato presi in esame dalla Sezione giuridica, varî temi attinenti al processo civile e alla sua riforma.

Sul tema generale della « *Riforma della procedura civile* » fu presentata dall'avv. Rodolfo Goldschmied del foro triestino una interessante relazione, nella quale, da un punto di vista prevalentemente pratico e professionale, son confutati i dubbî proposti contro il sistema dell'oralità e si invoca che a una fondamentale riforma del processo civile inspirata ad attuare anche da noi questo sistema non debbano esser d'ostacolo argomenti di indole grettamente fiscale e finanziaria, come potrebb'essere la ripetuta obiezione che il processo orale è troppo costoso perché richiederebbe un maggior numero di giudici. Sulla relazione Goldschmied, che fu presentata alla Sottosezione di dir. pubblico, prese la parola il prof. Chiovenda, accolto dal Congresso con una calorosa dimostrazione di affetto; e dopo che egli ebbe eloquentemente illustrato il significato del processo orale e le ragioni del suo apostolato a favore di questo sistema, fu approvato, senza alcun'altra discussione, a grandissima maggioranza un breve ordine del giorno, auspicante che la prossima riforma del processo civile sia nettamente inspirata ai principî della immediatezza, della oralità e della concentrazione processuale, ed al sistema della libera valutazione delle prove. Gli aspetti fiscali della riforma processuale furono esaurientemente trattati dall'avv. Innocente Porrone di Torino con una relazione su « *La bardatura fiscale della procedura giudiziaria* » e dall'avv. Ernesto Fortunato di Napoli con una relazione sulla « *Riforma fiscale giudiziaria* ».

(*) [Pubblicato in *Rivista di diritto processuale civile*, a. I, 1924, P. I, pagg. 361-363]. [*Bibliografia*, n. 109].

A vivaci discussioni dette luogo, dinanzi alla stessa Sottosezione di dir. pubblico, l'argomento delle giurisdizioni speciali. Quantunque nel suo discorso d'apertura sui « *Nuovi orientamenti del dir. pubblico* » il prof. Presutti avesse ammonito, ottenendo i consensi dei congressisti, che il problema delle giurisdizioni speciali non può esser esattamente considerato se non in relazione colle trasformazioni del diritto sostanziale di cui è inscindibile conseguenza, il Congresso approvò poi la relazione dell'avv. Giovanni Frola di Torino sull'« *Unità di giurisdizione* », la quale concluse per l'abolizione di tutti gli organi giurisdizionali speciali creati per decidere « su materie nelle quali si faccia questione di diritti civili o pubblici, restituendo tale materia all'autorità giudiziaria ordinaria »; questo voto fu però temperato da un emendamento proposto dal prof. Calamandrei e dal prof. Toesca di Castellazzo, nel senso che, qualora si ritenesse indispensabile mantenere per certe materie la giurisdizione di organi collegiali composti di rappresentanti di categorie economiche in conflitto o di giudici tecnici, si provveda ad inquadrare questi organi speciali nel sistema degli organi giudiziarî ordinarî come si sta facendo in Germania per i tribunali del lavoro. Sullo stesso argomento fu presentata ed approvata anche una relazione del prof. Ricca Barberis, favorevole all'abolizione di tutte le magistrature di equità e dei poteri equitativi dati al giudice ordinario; fu invece respinta dopo animato dibattito — e non si intende con quanta coerenza coi voti precedenti! — la proposta, sostenuta dall'avv. Oreste Benassai di Firenze, della immediata soppressione delle commissioni arbitrali per gli afflitti.

Dall'avv. Alessandro Guarracino di Napoli fu illustrata una relazione, estesa dall'avv. Carlo Venditti, « *Sulla necessità della terza istanza* »; la discussione svoltasi sulla medesima chiarì che il relatore intendeva di proporre non la riesumazione dell'antica Terza istanza, istituto ormai superato dai tempi e inconciliabile col sistema della Cassazione, ma soltanto la trasformazione in motivi di revocazione o di revisione di quelli tra gli attuali motivi di cassazione, che non importano un vero e proprio *error in judicando*. Dopo questo chiarimento il Congresso approvò la relazione con un'ordine del giorno molto generico, nel quale si evitò deliberatamente di entrare in dettagli sui mezzi meglio atti a garantire che il giudizio di revocazione o di revisione si svolga dinanzi a giudici dello stesso grado ma fisicamente diversi da quelli che hanno pronunciato la sentenza impugnata.

Dinanzi alla Sottosezione di diritto privato, l'avv. Antonio Venditti di Napoli presentò una breve relazione sulla « *Semplificazione ed unificazione del procedimento esecutivo immobiliare* », nella quale sono approvate e riprodotte le proposte fatte in questa materia

dall'on. La Loggia in seno alla Commissione parlamentare per la riforma dei Codici.

Anche dinanzi alla Sezione forense, ove furono animatamente dibattuti i soliti problemi concernenti la riforma della legge professionale che da decennî tengono in agitazione gli avvocati italiani, furono presentate diverse relazioni su temi che toccano anche il diritto processuale, come quella dell'avv. Eugenio Barsanti di Firenze sulla « *Tutela dei diritti dell'avvocato e del procuratore nei rapporti giudiziarî* ». Un notevole tentativo di restituire serietà ed efficacia al tirocinio forense è costituito dalle proposte contenute nella relazione dell'avv. Giuseppe Viola-Boscaino di Palermo sulla « *Necessità di una scuola forense* ». I lavori di questa Sezione si chiusero tumultuosamente con un ordine del giorno favorevole alla unificazione delle professioni di avvocato e procuratore (relatore in senso contrario l'avv. Antonio Venditti) e con il voto, ormai tradizionale ed immancabile in tutti i congressi forensi, per la chiusura degli albi (relatore avv. Edgardo Lusena di Firenze).

IX

UN SINGOLARE CASO DI CONFLITTO NEGATIVO FRA LA COMMISSIONE DELLE RIPARAZIONI E IL TRIBUNALE MISTO ITALO-GERMANICO (*)

1. — Ritengo, più che utile, doveroso richiamare l'attenzione di quanti — giuristi ed uomini politici — si occupano di questioni di diritto internazionale, su questa decisione del Tribunale arbitrale misto italo-germanico, la quale, se dal punto di vista strettamente giuridico risolve una questione abbastanza complicata e difficile, merita altresì di esser messa in luce nel suo aspetto politico, in quanto, anziché la decisione di un caso isolato, essa rappresenta la manifestazione di una tendenza giurisprudenziale destinata a riaffermarsi in casi consimili a tutto danno dei nostri connazionali.

La decisione si presenta sotto la apparenza innocua di una pronuncia preliminare sulla competenza, che lascia intatta la sostanza del diritto; ma in realtà, come dimostrerà il seguito di questa nota, la dichiarazione di incompetenza non è qui altro che un modo elegante, abilmente escogitato dai rappresentanti germanici, per sottrarre la Germania, in questo e in tutti i casi consimili, all'adempimento di un preciso obbligo di risarcimento consacrato a suo carico dal Trattato di pace. Né di ciò si può far rimprovero ai rappresentanti germanici, i quali avevano ed hanno il dovere di sostenere, dinanzi ai Tribunali arbitrali misti, quelle tesi che possano valere a render meno gravose al loro Paese le conseguenze economiche della sconfitta; solamente è doloroso dover riconoscere che al fervore con cui i giuristi tedeschi, anche i più reputati ed autorevoli, si sono messi a studiare i Trattati

---

(*) [Pubblicato in *Il Foro italiano*, vol. L, 1925, P. I, cc. 377-382, in nota alla sentenza del Tribunale misto italo-germanico, 23 giugno 1924, Pres. SOLDATI, Arbitro it. ALBERICI, Arbitro germanico RABEL; Ditta Hess (Avv. DEL VECCHIO) c. Stato germanico. La sentenza era così massimata: « I Tribunali arbitrali misti, creati in base al Trattato di Versaglia, non sono competenti a decidere su questioni concernenti le indennità dovute ai sudditi italiani per requisizioni ordinate dalla Germania in territori invasi »]. [*Bibliografia*, n. 118].

di pace dal punto di vista della applicazione pratica, preparando con grande cura gli argomenti per contrastar palmo a palmo, dinanzi ai T. a. m., le richieste dei cittadini dell'Intesa, non abbia corrisposto con uguale intensità di studî la dottrina italiana, la quale, prestando poca attenzione alle interessantissime questioni di diritto internazionale privato nascenti da certe clausole dei Trattati di pace e mostrando di non dare grande importanza ai Tribunali arbitrali misti e alla loro giurisprudenza, ha lasciato per difetto di adeguata preparazione che fossero compromessi, forse irrimediabilmente, rilevantissimi interessi di nostri connazionali. Un esempio tipico delle conseguenze di questa nostra deplorevole impreparazione si ha nella decisione qui annotata.

2. — Le circostanze che hanno dato luogo a questa decisione sono le seguenti: una ditta italiana acquista nel luglio 1914 nel nord della Francia una certa quantità di merce che le viene spedita in Italia; scoppia nel frattempo la guerra europea, e la merce in viaggio viene fermata a una stazione belga, dove, in seguito all'invasione tedesca, viene requisita nel 1917 dalle autorità militari germaniche. Il caso non è isolato: numerosi infatti sono i cittadini italiani che in territorio belga hanno avuti distrutti o danneggiati i loro beni da misure di guerra degli eserciti germanici invasori; e per tutti, dopo la fine della guerra, si è presentato il problema della via da seguire per ottenere dalla Germania il risarcimento del danno sofferto in tali circostanze.

L'obbligo della Germania di risarcire i danni prodotti a cittadini italiani (e in generale a cittadini degli Stati appartenenti all'Intesa) in seguito a requisizioni militari in territorio occupato dalle armi germaniche sembrerebbe scaturire in modo indubbio, se altre disposizioni non vi fossero, dalla Parte XIII del Trattato di Versaglia, che si inizia col celebre art. 231, secondo il quale « *les Gouvernements alliés et associés déclarent et l'Allemagne reconnaît que l'Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés* ». Anche se si vuole ammettere, come è stato sostenuto dai giuristi tedeschi, che questo articolo abbia soltanto un significato, più che giuridico, morale e storico (cfr. PARTSCH, *De la responsabilité générale et incontestée de l'Allemagne*, Berlin, 1922; e in *Deutsche Juristen Zeitung*, 1922, nn. 7-8), certo è che dagli articoli seguenti della stessa Parte VIII si desume chiaramente a carico della Germania l'esistenza di una responsabilità giuridica che comprende anche i casi qui discussi: l'art. 232, infatti, dopo aver riconosciuto che i mezzi economici della Germania non sono sufficienti a riparar tutte le perdite e tutti i danni di cui parla

in generale l'art. 231, aggiunge che « *les Gouvernements alliés et associés exigent toutefois, et l'Allemagne en prend l'engagement, que soient réparés touts, les dommages causés à la population civile de chacune des Puissances alliées et associées et à ses biens, pendant la période où cette Puissance a été en état de belligérance avec l'Allemagne, par ladite agression par terre, par mer et par les airs, et, d'une façon générale, tous les dommages tels qu'ils sont définis à l'Annexe I ci-jointe* »; e nell'Allegato I, il quale specifica le categorie di danni risarcibili, si trovano esplicitamente compresi (al n. 9) i danni « *relatifs, à toutes proprietés, en quelque lieu qu'elles soient situeés, appartenant à l'une des Puissances alliées et associées, qui ont été enlevées, saisies, endommagées ou détruites par les actes de l'Allemagne ou ses alliés sur terre, sur mer ou dans les airs, ou dommages causés en conséquence directe des hostilités, ou des toutes opérations de guerre* ». È chiaro che in queste formule rientrerebbero, *se altre più speciali disposizioni in materia non esistessero nel Trattato*, anche i casi simili a quello deciso dalla sentenza qui annotata: e poiché di tutti i danni previsti da questa Parte VIII, l'art. 233 stabiliva che l'ammontare fosse fissato dalla Commissione delle riparazioni, si potrebbe concludere che appunto a tale Commissione dovessero i cittadini italiani danneggiati da requisizioni militari germaniche rivolgere le loro domande di risarcimento.

Senonché i casi che qui esaminiamo sono presi in più speciale considerazione dalla Parte X (*Clauses économiques*), Sezione IV (*Biens, droits et intérêts*); e poiché l'art. 242 stabilisce che le disposizioni della Parte VIII, finora esaminate, « *ne s'appliquent pas aux propriétés, droits et intérêts visés aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité* » è appunto nella Parte X del Trattato che occorre cercare la soluzione del problema. L'art. 297 lett. *e* contiene a questo proposito una disposizione di questo tenore: « *Les ressortissants des Puissances alliées ou associées auront droit à une indemnité pour les dommages ou préjudices causés à leurs biens, droits ou intérêts y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés sur le territoire allemand, tel qu'il existait au 1er août 1914, par l'application tant des mesures exceptionnelles de guerre que des mesures de disposition qui font l'objet des paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe. Les réclamations formulées à ce sujet par ces ressortissants seront examinées et le montant des indemnités sera fixé par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI ou par un arbitre désigné par ledit Tribunal* ». Il § 3 dell'Allegato spiega poi il significato delle espressioni « *mesures exceptionnelles de guerre* », e « *mesures de disposition* » in modo da comprendere senza possibilità di dubbio le requisizioni ordinate dalle autorità militari germaniche;

parrebbe dunque lecito concludere da queste disposizioni che i reclami per ottenere il risarcimento del danno nei casi simili a quello deciso dalla sentenza annotata dovevano essere indirizzati in base all'art. 297 al Tribunale arbitrale misto e non, in base all'art. 232, alla Commissione delle riparazioni.

3. — Tale è anche l'opinione manifestata, in un caso simile a quello qui considerato, dalla Delegazione italiana presso la Commissione delle riparazioni, alla quale un commerciante italiano, a cui danno le autorità militari germaniche requisirono durante la guerra una partita di merci in territorio belga, si era rivolto per maggior cautela prima di adire il Tribunale arbitrale misto italo-germanico. Giova riportare per esteso la risposta, che ho sott'occhio, della nostra Delegazione, perché essa serve da squisito commento alla decisione del T. a. m. che ha dato origine a questa mia nota.

« In relazione alla richiesta fatta dalla S. V., si informa — scrive la nostra Delegazione — che nella valutazione dell'insieme dei danni sofferti dai sudditi italiani a causa della guerra, per la fissazione della somma globale dovuta dalla Germania a risarcimento di detti danni, ai sensi dell'art. 232 del Trattato di Versailles, la Delegazione Italiana presso la Commissione delle riparazioni ha tenuto conto, come è prescritto dal Trattato, soltanto di quei danni che sono indicati nell'Allegato I dalla Parte VIII del Trattato stesso. Fra tali danni essa ha ritenuto che non rientrino quelli derivanti da requisizioni ordinate da autorità germaniche a carico di sudditi italiani nel territorio della Germania, o nel territorio di un altro Stato, di cui la Germania avesse assunto, a seguito di occupazione militare, l'amministrazione. *Conseguentemente nelle cifre adottate come importo dei danni italiani per costituire l'anzidetta somma globale non figura alcun elemento per requisizioni sofferte da sudditi italiani nel Belgio.*

« Secondo quanto venne dichiarato con la lettera 27 novembre 1923 n. 9663, sembra piuttosto che il danno sofferto da V. S., non rientrante nel novero di quelli previsti dal predetto Allegato I della Parte VIII del Trattato di Versailles e dipendente da requisizione di merci avvenuta nel Belgio, *sia compreso tra quelli prodotti da misure eccezionali di guerra indicati nell'art. 297 (Parte X del Trattato) di cui l'applicazione sfugge alla competenza della Commissione delle riparazioni* ».

Avviene dunque che, fidandosi sulle chiare disposizioni del Trattato e appoggiandosi sulla interpretazione data alle medesime dalla Commissione delle riparazioni, un cittadino italiano che ebbe a soffrire durante la guerra danni ingenti, forse di qualche milione, per requisizioni ordinate dalle autorità germaniche nel Belgio invaso, porta dinanzi al Tribunale arbitrale misto la sua domanda di risarcimento.

Ma qui egli si vede opporre dall'agente germanico, una ingegnosa eccezione di incompetenza: l'indennità di cui parla l'art. 297 lettera *e* del Trattato, sostiene l'agente germanico, si riferisce unicamente ai danni o pregiudizi causati « *sur le territoire allemand, tal qu'il existait au 1er août 1914* »: le requisizioni di cui l'attore chiede in questo caso il risarcimento non sono state operate su territorio germanico nei confini del 1° agosto 1914 ma su territorio belga temporaneamente occupato dopo tale data; dunque la decisione su questo reclamo non è di competenza del Tribunale arbitrale misto, ma eventualmente... della Commissione delle riparazioni! A questa eccezione sollevata dall'agente germanico, il Tribunale arbitrale misto italo-germanico ha creduto di dover far buon viso, pur dichiarando che non è suo compito « esaminare se l'azione possa essere utilmente introdotta in altra sede, né se il risarcimento per danni arrecati da provvedimenti eccezionali di guerra a beni posti fuori del territorio dell'antico Impero germanico sia o non sia compreso nella indennità globale di riparazioni, prevista dagli artt. 232 e seguenti del Trattato ». Così la Commissione delle riparazioni opina che la questione sia di competenza del Tribunale arbitrale misto; il Tribunale arbitrale misto non esclude che la questione sia di competenza della Commissione delle riparazioni; e il danneggiato italiano, respinto da Erode a Pilato, non riesce né qua né là ad ottenere il riconoscimento del suo diritto che pur sembrerebbe così sicuro ed indiscutibile!

4. — La questione di competenze risolta dal Tribunale italo-germanico nella decisione annotata non è nuova: essa fu già decisa in senso conforme dal Tribunale arbitrale misto anglo-germanico in data 22-24 febbraio 1922 (Weiss Bicheller e Brooks Ltd. contro Stato germanico, in *Recueil des décisions des Tribunaux arbitraux mixtes*, I, pag. 850) e più di recente in senso contrario dal Tribunale franco-germanico, in data 1° febbraio 1924 (« La Czenstochovienne » contro Stato germanico, in *Recueil*, IV, pag. 112).

È noto che nel Trattato di pace manca una norma che determini la competenza dei T. a. m. con formula generale, chiamandoli, per esempio, a decidere tutte le controversie su diritti patrimoniali nascenti in seguito allo stato di guerra tra sudditi tedeschi delle Potenze alleate od associate, o tutte le controversie su rapporti patrimoniali regolati da disposizioni dello stesso Trattato. (Cfr. il mio articolo, *Il Tribunale arbitrale misto italo-germanico e il suo regolamento processuale*, in *Riv. di dir. comm.*, 1922, I, pag. 293 e seguenti): in mancanza di tale disposizione generica la competenza dei T. a. m. deve intendersi ristretta a quelle sole categorie di controversie che sono ad essi espressamente deferite da specifiche disposizioni del Trattato (cfr. art. 304

lett. *b*), né, dato che questi T. a. m. attingono il loro potere da una convenzione tra Stati e dato altresì, che di fronte ai sudditi degli Stati contraenti, essi appariscono come giurisdizioni speciali, è lecito estendere la loro competenza oltre i casi previsti da tali disposizioni (sul dissenso sorto in proposito tra gli interpreti francesi e gli interpreti tedeschi del Trattato, cfr. nota 3 a pag. 299 del mio citato scritto sul *T. a. m. italo-germanico*). Ciò premesso, bisogna convenire che se dalla lettera del Trattato apparisse chiaramente che il caso da noi discusso è escluso dalla competenza dei T. a. m., non sarebbe lecito farcelo rientrare per analogia, dato che disposizioni relative alla competenza di questi Tribunali sono *strictae interpretationis*; ma in realtà questa esclusione appare, nella stessa lettera, tutt'altro che chiara.

La surricordata decisione 1° febbraio 1924, del Tribunale franco-germanico mette in evidenza come gli argomenti che si posson desumere dalla lettera del Trattato per la risoluzione di questa questione siano tutt'altro che univoci; se, infatti, l'art. 297 lett. *e* sembra limitare la sua efficacia ai soli danni causati entro i confini dell'antico Impero germanico, le disposizioni dell'allegato, che integrano e commentano lo stesso articolo, spiegano che il diritto a indennità sorge da qualsiasi misura eccezionale « *pour quelque motif, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit* » (§ 3); e menzionano ripetutamente le « *mesures prises par l'Allemagne en territoires envahis ou occupés* » (§ 1, capoverso ultimo), « *soit en Allemagne, soit dans les territoires qui ont été occupés par l'Allemagne ou ses alliés* » (§ 13). Si osserva d'altra parte che la espressione « *en pays ennemi* » adoprata nel preambolo dell'art. 297 può logicamente comprendere anche i territori invasi, giacché durante la guerra i territori che si trovavano in potere del nemico e sotto il controllo assoluto delle sue autorità sono stati assimilati, agli effetti economici, ai territori nemici; e che, anche se l'art. 297 lett. *e* dovesse interpretarsi nel senso più restrittivo, in materia di requisizioni il danno è causato non dal sequestro operato in territorio belga, sequestro che è una misura puramente conservativa, ma dall'espropriazione successivamente ordinata in territorio germanico dalle competenti autorità, cioè dalla definitiva misura di disposizione che ha trasferito allo Stato germanico la proprietà dell'oggetto requisito (cfr. motivazione della citata sentenza 1° febbraio 1924).

Questi argomenti (di quello desunto dal fatto che nell'art. 297 lett. *e* manca una virgola prima delle parole « *sur le territoire allemand* », non credo di dovermi occupare; sia perché la virgola c'è nel testo inglese del Trattato, sia perché la logica impone di considerarla come esistente anche nel testo francese: cfr. la esauriente motivazione su questo punto della decisione 22-24 febbraio 1922 del Trib. anglo-germanico) sono a mio avviso più che sufficienti per dimostrare che

la lettera del Trattato non è, sulla questione qui discussa, così chiara come a prima vista apparirebbe: talché, nel dubbio della lettera, è doveroso ricorrere ad argomenti desunti dalla *ratio legis*. E qui, per comprendere come la ragione della legge parli chiaramente a favore della competenza del T. a. m. anche sulle controversie relative a danni causati in territorio invaso, basta domandare quale sarebbe stato il motivo per cui i compilatori del Trattato, stabilendo una indennità per le misure prese dalla Germania a carico di sudditi alleati, avrebbero fatto una distinzione geografica tra le misure prese in territorio germanico e quelle prese in territorio invaso, nel senso di garantire per queste ultime ai danneggiati un risarcimento meno sicuro e meno pieno di quello garantito per le prime. In verità la *ratio distinguendi* non si riesce logicamente a trovarla: se il reclamo dinanzi ai T. a. m. rappresenta per i danneggiati una via più sbrigativa per aver giustizia, non si intende perché questa via, concessa al suddito alleato che ebbe requisiti i suoi beni in territorio germanico, debba esser negata al suddito alleato che la stessa requisizione soffrì in territorio belga invaso dalla Germania. Si potrebbe casomai giustificare, dal punto di vista logico, una diversità di trattamento in senso opposto; dato che le misure prese dalla Germania contro i sudditi nemici entro il proprio territorio avevano carattere per così dire meno odioso di quelle prese contro gli stessi sudditi in territorio invaso, si sarebbe capito che delle prime la Germania dovesse rispondere meno gravemente che delle seconde; ma il contrario non si capisce davvero!

D'altra parte nel caso nostro il T. a. m. avrebbe dovuto tener conto, prima di decider la questione di competenza, delle conseguenze pregiudicevoli che da una pronuncia di incompetenza potevano forse irrimediabilmente ripercuotersi sulla sostanza del diritto. Quando nella causa decisa dal Tribunale franco-germanico colla sentenza più volte ricordata del 1° febbraio 1924, l'agente germanico sollevò la eccezione di incompetenza basata sull'art. 297 lett. *e*, egli si mostrava giustamente impensierito della possibilità che la Germania si trovasse costretta a dover pagare una seconda volta per il tramite del Tribunale arbitrale misto una indennità già calcolata a suo carico, in base all'art. 232 del Trattato, dalla Commissione delle riparazioni; talché il T. a. m., nella sentenza in cui si dichiarò competente e condannò lo Stato germanico a pagare la indennità per una requisizione operata in territorio invaso, sentì la necessità di disporre che, ove la Commissione delle riparazioni avesse già calcolato tale indennità nella somma globale, la stessa Commissione avrebbe dovuto, in seguito alla sentenza, correggere i suoi conti, passando in credito alla Germania una somma corrispondente alla indennità già calcolata. Ma questo pericolo per la Germania di dover pagare due volte la stessa indennità non esisteva

nel caso nostro; perché, come abbiamo visto, la Delegazione italiana presso la Commissione delle riparazioni aveva già esplicitamente dichiarato di non aver tenuto conto nella somma globale delle indennità per requisizioni ordinate dalla Germania in territorio invaso. Sicché quando il Tribunale italo-germanico, nonostante che conoscesse tale dichiarazione della Commissione delle riparazioni, si è rifiutato di prendere in considerazione la domanda di risarcimento avanzata dal danneggiato italiano, non solo è riuscito ad evitare alla Germania il pericolo di pagar due volte, ma addirittura ha trovato il modo per non farla pagare neanche una volta sola!

E questo è veramente doloroso: poiché il Tribunale a. m., che più dei tribunali ordinarî dovrebbe sempre, data la sua specialissima situazione internazionale, far prevalere sulle eleganti argomentazioni di forma le imperiose ragioni della giustizia sostanziale, è venuto nel caso nostro a commettere, dietro una dichiarazione di incompetenza basata su argomenti discutibili, un indiscutibile diniego di giustizia!

5. — Ma le recriminazioni non giovano: giova, piuttosto, indagare se il danneggiato italiano, il quale si è visto chiuder la porta in faccia prima dalla Commissione delle riparazioni e poi dal Tribunale arbitrale misto, debba irremissibilmente rassegnarsi a soffrire in silenzio i danni che nessuno gli risarcirà, o se invece qualche altra via gli resti per tentare di far riconoscere il suo diritto.

Se la Commissione delle riparazioni potesse esser concepita, nei confronti di tutti gli Stati che concorrono a formarla, come un organo giurisdizionale appartenente all'ordinamento interno di ciascuno Stato, si potrebbe forse vedere nel caso qui esaminato una specie di conflitto negativo tra due organi giurisdizionali speciali, per risolvere il quale fosse aperto il ricorso alle sezioni unite della Cassazione in base all'art. 3 n. 3 della legge 31 marzo 1877; ma questa concezione, se può esser difesa per i Tribunali arbitrali misti, i quali sono « organi interni comuni ai due Stati che, in esecuzione di un dovere internazionale, li hanno di volta in volta concretamente istituiti » (cfr. per la dimostrazione il mio scritto citato sul *Tribunale a. m. italo-germanico* n. 21), non mi pare che possa essere neppure proposta per la Commissione delle riparazioni, che ha carattere esclusivamente internazionale e non ha funzioni giurisdizionali: cosicché di un conflitto negativo tra organi speciali di giurisdizione non è il caso di parlare.

L'art. 3 n. 7 della legge 31 marzo 1877 potrebbe però autorizzare un ricorso alle Sezioni unite contro la decisione del T. a. m. in sé considerata, non in sede di conflitto, ma in sede di annullamento per incompetenza o eccesso di potere. Dato che il T. a. m. deve esser trattato difronte allo Stato italiano, come un organo giurisdizionale interno,

è indubbiamente ammissibile contro le sue sentenze quel ricorso per incompetenza o eccesso di potere che la legge 31 marzo 1877 ammette per questi motivi contro le sentenze delle « giurisdizioni speciali »; né costituisce in contrario un serio ostacolo l'art. 2 del regolamento per il T. a. m. italo-germanico secondo il quale il T. a. m. « è il solo giudice della propria competenza », giacché questo articolo, che non trova solido fondamento in alcuna disposizione del Trattato, non può, per sola virtù di auto-attribuzione, far sorgere in questo organo speciale di giurisdizione una esclusiva competenza sulla competenza che il Trattato non gli riconosce (in questo senso, oltre il mio scritto cit. n. 20 in fine, cfr. RABEL, *Die Prozessordnung des deutsch-italienischen G. Schiedsg*, in *Jur. Wochenschrift*, 15 marzo 1922; pag. 341, e ZITELMANN, *Die Gem. Schiedsgerichtshöfe*, pag. 3). Il ricorso alle Sezioni unite potrebbe nel caso nostro non solo tendere a far riesaminare dalla Suprema Corte la soluzione, a mio credere erronea, data dal T. a. m. alla questione di competenza; ma potrebbe forse basarsi altresì sul motivo dell'eccesso di potere, dato che non dovrebb'essere difficile far rientrare un caso così tipico di denegata giustizia sotto il profilo di un vero e proprio « sviamento di potere ».

Senonché, anche quando si fosse riusciti a far annullare dalle Sezioni unite, per l'uno o per l'altro motivo, la decisione del T. a. m. italo-germanico, quale effetto pratico avrebbe questo annullamento? Il ricorso alle Sezioni unite contro una sentenza di un T. a. m. può essere praticamente efficace tutte le volte in cui la parte condannata voglia impedire che sia eseguita a suo carico in Italia una sentenza siffatta: ma nel caso nostro, in cui il T. a. m. ha creduto di non poter decidere il merito, non mi pare che l'annullamento pronunciato dalle Sezioni unite potrebbe avere l'effetto di costringere il T. a. m. a ritornar sulla sua decisione. Le Sezioni unite direbbero che il T. a. m. era competente a decider sul merito; il T. a. m. si ostinerebbe nell'affermarsi incompetente: chi — data la specialissima natura del T. a. m. — potrebbe risolvere questo nuovo conflitto?

E allora, se si ritiene che il ricorso alle Sezioni unite, teoricamente interessantissimo e tale da suscitar una quantità di eleganti questioni giuridiche, non migliorerebbe in pratica la sorte del danneggiato, non resta che pensare a un'azione per risarcimento contro lo Stato germanico dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Non so se tale azione basata non soltanto sugli artt. 232 e seguenti del Trattato, ma anche sull'ordinanza germanica 25 aprile 1915 che espressamente riconobbe l'obbligo dell'Impero di risarcire i danni derivanti da requisizioni in territorio nemico, sarebbe proponibile dinanzi ai tribunali italiani: poiché, quand'anche si riuscisse a giustificare la competenza dell'autorità giudiziaria italiana in base agli artt. 105 e segg. del Cod. proc. civ.,

gravissime difficoltà processuali sorgerebbero, come insegnano gli internazionalisti, dalla qualità del convenuto, che dovrebb'essere nel caso nostro lo Stato germanico. Più facile processualmente si presenterebbe il giudizio dinanzi ai tribunali ordinarî germanici: ma non occorre mettere in luce quanto sarebbe aleatorio, per la parte italiana, in relazione all'accoglimento della domanda ed alla misura della indennità, questo ricorso ai giudici interni dello stesso Stato che dovrebbe esser condannato!

In conclusione non mi pare che il danneggiato abbia dinansi a sé vie molto sicure per rimediare alla incresciosa situazione in cui lo ha posto la dichiarazione di incompetenza del T. a. m. E questa conclusione pessimista è la miglior giustificazione delle lagnanze che movevo al principio di questa Nota per lo scarso interessamento dimostrato dalla dottrina italiana a siffatte questioni: se, infatti, i nostri studiosi avessero preveduto che la lettera dell'art. 297 lett. *e* poteva suggerire agli agenti germanici una interpretazione restrittiva della competenza dei T. a. m., la nostra Delegazione alla Commissione delle riparazioni avrebbe potuto cautelarsi contro tale interpretazione, calcolando nella cifra globale le indennità per requisizioni a danno di italiani operate in territorio invaso dalla Germania: e si sarebbe evitato così il pericolo, del quale sembra purtroppo che debbano esser vittime tutti i danneggiati italiani nelle circostanze suesposte, di escludere dalla cifra globale delle riparazioni quelle indennità per le quali, secondo una minuziosa esegesi del Trattato, appariva dubbia la competenza dei T. a. m.

Io non so se ormai la Commissione delle riparazioni sia più in tempo a rettificare i suoi calcoli, per includervi tutte le indennità finora omesse: ad ogni modo sarei molto lieto se questa mia nota potesse valere a richiamar l'attenzione degli studiosi di diritto internazionale e di politica estera, sulla incresciosa situazione nascente dalla sentenza qui annotata, e potesse invogliarli a suggerire, per questo e per tutti i casi consimili che potessero verificarsi in avvenire, un adeguato rimedio in difesa del buon diritto dei cittadini italiani.

X

SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE IN CASO D'INADEMPIENZA DEL FORNITORE (*)

A questa decisione la cui secca sobrietà della motivazione, dovuta a quell'illustre giurista che è il VENZI, sembra quasi un implicito rimprovero rivolto all'Avvocatura erariale per aver sostenuto nel suo ricorso una tesi troppo evidentemente infondata, può servire da opportuno commento la memoria defensionale del controricorrente di cui riportiamo qui la parte più importante.

« Gran peso dà il ricorso a questa questione: se cioè il § 75, là dove riconosce all'amministrazione « la facoltà di dichiarare, con sem- « plice atto amministrativo, sciolto senz'altro il contratto, e di far « eseguire a conto e rischio del fornitore le provviste appaltate e non « eseguite », abbia inteso di stabilire due facoltà alternative e non cumulabili, ovvero due facoltà che possono essere esercitate cumulativamente, senza che l'esercizio dell'una escluda l'esercizio dell'altra. La sentenza denunciata ha seguito la prima opinione, « per la contraddizione che non consente sia dichiarato risolto un contratto e insieme

(*) [Pubblicato in *Il Foro toscano*, a. II, 1927, pagg. 154-156, in nota alla sentenza della Cassazione del Regno, 15 febbraio 1927, Pres. e rel. VENZI, P.M. APPIANI (concl. conf.); Ministero della Guerra (Avv. er. SANCIO) c. Servadio (Avv. PAOLI e P. CALAMANDREI). La sentenza era così massimata: « Secondo i §§ 72, 75, 76 dell'art. 6 delle condizioni generali approvate con decreto del Ministero della guerra 26 giugno 1911, l'amministrazione militare in caso di inadempienza del fornitore non solo ha diritto alle multe contemplate dal § 72, ma altresì ha diritto di far eseguire a costo e a rischio del fornitore le provviste appaltate e non eseguite, ponendo a carico del fornitore inadempiente l'eventuale maggiore spesa della provvista fatta eseguire per suo conto; ma se l'amministrazione non si vale in concreto di tale facoltà, non può reclamare a titolo di danni, oltre le multe, la maggior spesa secondo i prezzi del mercato a cui essa sarebbe andata incontro se di tale facoltà si fosse valsa. Escluso tra il fornitore che ha avuto l'appalto dell'amministrazione e il subappaltante il rapporto di committente a commesso, è escluso l'obbligo del primo di sorvegliare il lavoro del secondo »]. [*Bibliografia*, n. 143].

sia mantenuto fermo »; l'Avvocatura erariale, invece (d'accordo in ciò colla sentenza dei giudici di primo grado) si sforza di dimostrare che all'amministrazione « è consentito di esercitare *cumulativamente* i due diritti » (pag. 32 del ricorso). Ora, se noi dovessimo, per amor di discussione accademica, prender posizione tra queste due opinioni, non esiteremmo — nonostante la equivoca locuzione del § 75 — a preferir la prima, poiché è risaputo che la esecuzione coattiva dell'art. 68 Cod. comm. (di cui il § 75 consacra una speciale applicazione) presuppone nel compratore che se ne vale la volontà di tener fermo il contratto, cioè presuppone che il contraente, posto innanzi al dilemma offertogli dall'art. 1165 tra il chiedere l'adempimento del contratto e il domandarne la risoluzione, si sia determinato per il primo corno del dilemma, lasciando da parte il secondo: sicché sembra intuitivo che quando viceversa il compratore abbia optato (com'è nel caso nostro) per il secondo corno del dilemma, preferendo la risoluzione del contratto, non possa poi mettersi in contraddizione con sé stesso chiedendo la esecuzione di un vincolo giuridico che non esiste più!

Ma ammettiamo anche che in questa disputa, che nel caso nostro è puramente accademica, abbia ragione l'Avvocatura ricorrente, e che la vera interpretazione da darsi al § 75 sia questa: che l'amministrazione militare, dopo aver dichiarato sciolto « senz'altro » il contratto, possa, cumulativamente e successivamente, esercitare il diritto dell'esecuzione coattiva, e far rivivere così dalle sue ceneri un vincolo contrattuale già « sciolto senz'altro ». Orbene, quand'anche si voglia seguire questa seconda interpretazione, ciò non significa già che nel nostro caso derivi da tale interpretazione la conseguenza che l'amministrazione vuol trarne: giacché il § 75 riconosce all'amministrazione una semplice « *facoltà*... di far eseguire a conto e rischio del fornitore le provviste appaltate e non eseguite »; *e solo nel caso in cui l'amministrazione di tale facoltà si sia valsa*, il seguente § 76 stabilisce che « sarà posta a carico del fornitore l'eventuale maggiore spesa della provvista *fatta eseguire* per suo conto ». Ora, nel caso nostro, che giova andare a discutere se l'amministrazione aveva o non aveva, dopo aver dichiarato sciolto il contratto, facoltà di farlo eseguire coattivamente, quando è pacifico che di questa facoltà — l'avesse o non l'avesse in teoria — l'amministrazione in pratica non si è valsa?!

Senonché sembra che l'Avvocatura ricorrente — se bene riusciamo ad intendere quanto essa si sforza di dimostrare — voglia niente di meno sostenere questo: che il diritto dell'amministrazione di « porre a carico del fornitore l'eventuale maggiore spesa della provvista fatta eseguire per suo conto » esisterebbe non solo (il che nessuno nega) quando l'amministrazione si sia valsa della facoltà, consentitale dal § 75, di « far eseguire a conto e rischio del fornitore le provviste ap-

paltate e non eseguite »; *ma anche quando l'amministrazione non si sia valsa di tale facoltà*! In questo caso, par che dica l'Avvocatura ricorrente, questa maggiore spesa, *che il fornitore dovrebbe pagare all'amministrazione quntunque l'amministrazione non l'abbia effettivamente incontrata*, avrebbe il carattere di una penale da sommarsi colla multa di cui parlano i §§ 72 e 73: talché « la clausola penale prevista dalle condizioni generali d'oneri nel caso dell'inadempienza dell'obbligazione sarebbe costituita quindi non solo dalla multa di cui sopra è cenno, *ma anche dalla eventuale maggiore spesa sostenuta per l'acquisto delle provviste appaltate e non eseguite* » (così si legge nel ricorso).

L'assurdità di questa tesi non ha bisogno di lunga dimostrazione. Tra i molti argomenti che si potrebbero portare per far cadere una sì artificiosa e barocca costruzione, basta ricordare la chiarissima lettera dei §§ 75 e 76, e la natura giuridica di quell'obbligo, ch'è posto a carico del venditore inadempiente, di rimborsare la differenza tra il prezzo contrattuale e la maggior spesa dell'acquisto coattivo.

La chiarissima lettera dei §§ 75 e 76 dimostra, senza possibilità di dubbio, che in tanto esiste a carico del fornitore l'obbligo di rifondere all'amministrazione tale differenza di prezzo, in quanto questa abbia *effettivamente* « fatto eseguire a conto e rischio del fornitore le provviste appaltate e non eseguite » e in quanto, in tale esecuzione *effettiva*, una differenza di prezzo vi sia stata in realtà: il § 76 parla di spesa per una provvista « fatta eseguire » (participio passato!), di una spesa cioè che l'amministrazione ha *effettivamente già* incontrata, e non di una spesa che avrebbe potuto incontrare se si fosse valsa di una facoltà di cui non ha voluto valersi! Anche se si volesse considerare la disposizione del § 76 sotto il profilo del risarcimento dei danni (il che non sarebbe esatto, come tra poco diremo), sarebbe contrario ad ogni più elementare principio chiedere il risarcimeto di un danno che non ci è stato, ma che ci sarebbe stato se l'amministrazione avesse tenuto un comportamento diverso da quello che ha preferito tenere! Del resto, che il § 76 parli di maggiore costo *effettivo e reale*, e non di maggior costo ipotetico e potenziale, si arguisce anche dalla disposizione colla quale, nello stesso paragrafo, è stabilito che « resterà a vantaggio dell'amministrazione militare l'economia che eventualmente derivi dalla provvista *così eseguita* in confronto coi prezzi contrattuali ». Qui non può esservi dubbio che si parli di economia effettivamente conseguita, in seguito a una provvista *già eseguita a migliori condizioni*: infatti il § 76 in questa sua disposizione sarebbe ozioso e perfino ridicolo, se esso fosse stato scritto unicamente per riservare all'amministrazione, come qualcosa di assai consistente, una economia ipotetica e potenziale, che poteva esserci, ma che in realtà non c'è stata

perché l'amministrazione non si è curata di far eseguire la provvista a migliori condizioni!

D'altra parte il vedere nel § 76 una seconda clausola penale, destinata a funzionare, in aggiunta di quella del § 72, anche nei casi in cui l'amministrazione non si sia valsa della facoltà di far eseguir la provvista « a conto e rischio del fornitore », vuol dire fraintendere la natura di quella esecuzione coattiva dell'art. 68 Cod. comm., di cui il § 75 non è che una speciale applicazione. Anche l'art. 68 del Cod. di commercio stabilisce che il compratore abbia diritto, se il venditore è inadempiente, di far comprare la cosa « per conto e a spese del venditore », colla conseguenza che il venditore esecutato debba rimborsare al compratore l'eccedenza di prezzo che questi ha pagata per procacciarsi la merce coll'esecuzione coattiva. Ma in tal caso questa differenza di prezzo dovuta dal venditore esecutato non ha carattere di risarcimento di danno, ma *fa parte integrante della sua prestazione.* Ciò è insegnato dal VIVANTE (*Trattato*, vol. IV, 5ª ed., n. 1709 *quater*) sulla scorta della Suprema Corte, la quale, nella sua decisione 15 marzo 1924 (in *La Corte di Cass.*, I, 510), ha appunto così motivato:

« Per l'art. 68 Cod. di commercio, se il venditore è inadempiente, « il compratore ha il diritto di far comprare la cosa col mezzo di un « pubblico ufficiale per conto ed a spese del venditore e di essere « risarcito dei danni. Questa disposizione è un'applicazione della norma « generale contenuta nell'art. 1165 Cod. civ., per cui la parte, verso « la quale non fu eseguita l'obbligazione, ha la scelta o di chiedere « l'adempimento del contratto o di domandarne la risoluzione, oltre « il risarcimento dei danni in ambedue i casi. Ora, *la differenza tra « il prezzo contrattuale e quello di acquisto coattivo è attinente alla « prestazione, e serve ad attuare il contratto con la consegna della cosa « che è avvenuta coattivamente mercè acquisto per conto e a spese « del venditore inadempiente.*

« *L'indennizzo mira invece a ristabilire il patrimonio del compra- « tore nello stato in cui si sarebbe trovato, se l'inadempienza con la « conseguente lesione non fosse avvenuta* ».

Se questo è l'insegnamento della più autorevole giurisprudenza e della dottrina più accreditata, è certo che non si può senza gravissimo errore presentare come uno strumento di risarcimento di danno quella clausola del § 76, il cui unico fine è quello di integrare la prestazione dovuta dal debitore nei casi in cui il creditore preferisca, delle due strade offertegli dall'art. 1165, seguir quella che gli garantisce l'adempimento della obbligazione. La situazione nel nostro caso è, invero, perfettamente analoga a quella fatta dall'art. 68 al compratore commerciale: questi, in seguito alla inadempienza del venditore, ha in ogni caso diritto ai danni (art. 67 capov. ultimo; art. 68, capov. se-

condo); ma ad ottenere il rimborso della differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo di acquisto coattivo ha diritto soltanto quando a tale acquisto coattivo abbia proceduto effettivamente. Il risarcimento del danno è cosa diversa e separata; come è cosa diversa nel caso nostro, in cui il danno per l'inadempienza è stato preventivamente liquidato nella multa del § 72. Pensare diversamente vorrebbe dire attribuire alla amministrazione una differenza di prezzo, che è complemento ed accessorio *della prestazione*, anche nei casi in cui l'amministrazione ha rinunciato, non valendosi del suo diritto di ricorrere alla esecuzione coattiva, ad ottenere nelle vie garantite dal § 75, la *prestazione originaria*; vorrebbe dire attribuire all'amministrazione quel supplemento di spesa che serve a completar l'esecuzione del contratto, quando essa, unica giudice del proprio interesse, ha ritenuto conveniente evitare finanche l'inizio di tale esecuzione! ».

XI

IN TEMA DI COMITATI (*)

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia tra lo scultore Rossellini e il Podestà di Firenze nella sua qualità di Presidente del Comitato per il Monumento al Foscolo, hanno avuto in tutta Italia così vasta risonanza, che sembra superfluo riassumerli. Ci limitiamo qui a richiamar l'attenzione dei lettori su questa notevolissima decisione del nostro Tribunale, non solo per l'interesse che essa ha destato negli ambienti artistici e letterari, ma anche per la novità delle questioni giuridiche che essa risolve, e per lo spirito di sana e nobile *humanitas* a cui essa, pur nel ragionamento giuridico si informa.

Delle quattro massime surriportate la prima corrisponde a quella che è ormai da noi, nel silenzio della legge, l'opinione prevalente in giurisprudenza e in dottrina (cfr. CHIOVENDA, *Principii*, pag. 584). Ri-

---

(*) [Pubblicato in *Il Foro toscano*, a. III, 1928, pagg. 25-26, in nota alla sentenza del Tribunale di Firenze 9 novembre 1927, Pres. MARRI, Est. GUZZETTA; Rossellini (Avv. FOTI) c. Comune di Firenze (Avv. CECCONI e NARDI DEI). La sentenza era così massimata: « I comitati non hanno per se stessi personalità giuridica, ma la scelta del presidente quale organo della comune autorità gli conferisce la rappresentanza anche in giudizio di tutti i membri della collettività per le conseguenze relative alle obbligazioni contratte. Se un Comitato, per la morte di tutti gli altri componenti, si riduce al solo presidente, vengono a cessare in questo i poteri derivanti dal mandato espresso o presunto già conferitogli dai membri defunti, il quale mandato può durare finché quelli siano in vita e in grado di controllare la continuità di esso. Se nel contratto intervenuto è stabilito fra un Comitato e un artista che una certa opera artistica debba esser collaudata dal Comitato stesso in unione con una Commissione artistica che lo stesso Comitato dovrà nominare, il potere di nominare tale Commissione non può mai essere esercitato dal solo presidente del Comitato, essendo la nomina collegiale garanzia di imparzialità e di capacità tecnica per l'altro contraente; e deve perciò dichiararsi inefficace la nomina della Commissione fatta dal solo presidente. In mancanza dei membri che avrebbero dovuto, secondo il contratto, nominare la Commissione di collaudo, e nella impossibilità giuridica di provvedere altrimenti a tale nomina, ben può provvedervi l'autorità giudiziaria, allo scopo di far sì che il contratto abbia la sua legale esecuzione »]. [*Bibliografia*, n. 148].

cordiamo che la questione si trova risolta nel Progetto per il nuovo Codice di procedura, il quale all'art. 9 (Testo riveduto dalla Sottocommissione) stabilisce che « quando l'interesse appartiene a una so« cietà, a una associazione o a un comitato, che non costituisce un « ente collettivo distinto dalle persone degli associati, possono agire « od essere convenute la persona o le persone, alle quali gli associati « ne hanno conferito la presidenza o la direzione... ecc. ».

Nuove sono invece le questioni risolte dalla seconda e terza massima; delle quali è soprattutto importante la seconda, che pone e risolve in linea di principio, e indipendente da ogni riferimento alla interpretazione della volontà delle parti nel caso concreto, quello che sembra essere il punto centrale di tutta la controversia: se, cioè, secondo la natura giuridica dei comitati, la morte dei membri componenti faccia venir meno nel presidente superstite — perdurando lo scopo per cui il comitato si è costituito e i fondi a ciò destinati — le facoltà che egli aveva in tale sua qualità finché tutti (o una parte) dei membri erano in vita. Forse, su questo punto la questione meriterebbe di essere approfondita; ma ci asteniamo dal farlo per ora, perché sappiamo che la controversia è stata portata in appello dinanzi alla nostra Corte.

Notevole è anche la quarta massima, la quale ammette che, quando da un contratto scaturisca a carico di una delle parti l'obbligo di emettere una dichiarazione di volontà (nel caso concreto dichiarazione di scelta dei componenti la commissione di collaudo), possa la pronuncia dell'autorità giudiziaria sostituire la dichiarazione mancante. La questione è stata da noi vivamente dibattuta sopra tutto in relazione alle conseguenze della mancata esecuzione di un contratto preliminare di compra-vendita: di fronte alla opinione del Chiovenda, il quale ha sempre sostenuto (*Principii*, pag. 190 e segg.) che, se una delle parti del contratto preliminare si rifiuta di addivenire al contratto definitivo, può l'autorità giudiziaria mediante sentenza costitutiva ordinare quel passaggio di proprietà che del contratto definitivo doveva esser conseguenza, la giurisprudenza unanime ha sempre ritenuto che l'autorità giudiziaria debba limitarsi in questo caso a condannare l'inadempiente al risarcimento dei danni, perché « il magistrato non « può trattare in nome e vece del promissore ed assumere la rappre« sentanza per stringere rapporti giuridici in sua vece » (Butera, in *Legge*, 1909, pag. 2216 e segg.). Ma questo modo di argomentare della giurisprudenza in tema di contratti preliminari è contraddetto da una quantità di casi, sempre più numerosi nel nostro diritto positivo, in cui il giudice è autorizzato a sostituirsi alle parti non solo nel dichiarare il diritto già esistente, ma altresì nel determinare elementi di un rapporto giuridico in formazione, con una funzione del tutto pa-

ragonabile a quella dell'*arbitrator* del prezzo della vendita (art. 1454 Cod. civ.): basti pensare, per citar l'esempio più recente e più impressionante, ai poteri attribuiti alla Magistratura del Lavoro nel regolamento dei conflitti collettivi. Sicché ormai può dubitarsi se il voler mantenere la giurisdizione nei limiti dell'accertamento dei rapporti giuridici già esistenti non abbia un valore più scolastico che pratico, e se accanto alla funzione tradizionale di dichiarare il diritto non si debba sempre più scorgere nel giudice (se ciò sia bene o male, questo non interessa al giurista) una funzione di vero e proprio « arbitraggio » pubblico, che va sempre più guadagnando in estensione e in intensità via via che viene sempre più limitato il campo lasciato dalla legge alla libertà contrattuale dei singoli.

XII

SULLA NATURA CIVILE O COMMERCIALE DEL MANDATO CONFERITO A UN AVVOCATO DA UN COMMERCIANTE (*)

Che l'avvocato sia — come si esprime la Corte Suprema nella surriportata decisione — « un organo integrativo, ausiliario dell'attuazione della potestà giurisdizionale », investito di « un ufficio riferentesi alla pubblica funzione giurisdizionale », non mi par dubbio: lo ha dimostrato per ultimo, nel suo bel libro su *L'esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici* (1), lo ZANOBINI, il quale insegna che l'attività professionale degli avvocati ha carattere di pubblica funzione consistente nel « coadiuvare il giudice nell'amministrazione della giustizia » e perciò connessa « come a suo ceppo naturale, alla funzione giurisdizionale ».

Ma se non può essere seriamente negato (2) questo carattere pubblico, corrispondente all'idea di pubblica funzione, delle professioni legali (accentuato da noi dalla recente legge 25 marzo 1926, la quale, rendendo più numerosi e rigorosi i controlli governativi sugli organi forensi, ha mostrato di voler sempre più decisamente avvicinare i professionisti legali alla condizione, per adoprar l'espressione del TRIEPEL (3), di *Halbbeamte*), non mi pare che altrettanto indiscutibili siano le conseguenze che la Corte Suprema ha creduto di poter trarre nella decisione annotata da questo carattere pubblico dell'avvocatura.

(*) [Pubblicato in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, a. XXVI, 1928, P. II, pagg. 21-26, in nota alla sentenza della Corte di cassazione, 15 luglio 1926, Pres. VESCOVI, Est. PANDOLFO; Consiglio c. Di Cola, così massimata: « Il mandato conferito all'avvocato per assistere e difendere un commerciante dinanzi agli organi giurisdizionali non può comprendersi fra gli atti di commercio in senso subiettivo, essendo attinente a funzione essenzialmente civile; e non può pertanto farsi luogo alla deroga della limitazione alla prova testimoniale prevista dall'art. 44 Cod. di comm. »]. [*Bibliografia*, n. 150].

(1) Milano 1920, n. 56, pag. 114 e segg.; cfr. anche il mio *Troppi Avvocati!*, § 1; e CHIOVENDA, *Principii*, pag. 614.

(2) Lo nega il GAGLIO, in *Riv. dir. pubbl.*, 1926, I, 353, e segg.; ma senza argomenti molto persuasivi.

(3) Citato da ZANOBINI, *loc. cit.*

Si trattava, a quanto si può intendere dalla motivazione, di provare in giudizio le modalità di una convenzione intercorsa tra un avvocato ed un suo cliente, in dipendenza dell'incarico, che questi gli aveva conferito, « di difenderlo e di assisterlo avanti un collegio arbitrale e negli eventuali giudizi in grado di appello e di cassazione ». Che questo incarico fosse stato conferito, era, come si esprime la Corte, « pacifico tra le parti »; sembra dunque che oggetto della controversia, e quindi della prova testimoniale chiesta dal cliente, fosse non la esistenza, ma le speciali pattuizioni accessorie di questo incarico. Pacifico era altresì che il mandante aveva la qualità di commerciante e che la causa, nella quale egli aveva dato all'avvocato l'incarico di difenderlo, era « commerciale per la sua attinenza con un obietto di natura commerciale ». Tutta la questione si riduceva dunque a decidere, in base a questi non controversi dati di fatto, se la prova testimoniale di siffatta convenzione, intercorsa tra il difensore e cliente commerciante, fosse ammissibile in applicazione degli artt. 44 e 54 Cod. commercio.

Per risolvere questo problema di diritto probatorio, occorreva determinare la natura, civile o commerciale, della convenzione che il cliente chiedeva di provare. Escluso, per ragioni evidenti, che quella convenzione potesse costituire un atto obiettivamente commerciale, la Corte di merito aveva ritenuto che la convenzione che si diceva conclusa tra il commerciante e il suo difensore, « costituisse un atto « subiettivamente commerciale *per il primo*, e quindi per l'art. 54 Cod. « di comm., dovesse esser sottoposta al regime della legge commerciale « anche quanto alla prova »: aveva cioè considerato la convenzione conclusa tra il commerciante e il suo difensore come civile per una parte e soggettivamente commerciale per l'altra, e l'aveva quindi ritenuta, come tutti gli atti cosidetti « misti » od « unilaterali » (cioè « commerciali per una sola delle parti », art. 54 Cod. comm.), soggetta alla legge commerciale.

Sembra, ciò posto, che la Corte Suprema, per censurare questa decisione, avrebbe dovuto dimostrare (posto che nessuno negava che la convenzione avesse carattere civile *nei confronti del mandatario*) che la convenzione avesse carattere civile *nei confronti del mandante*: la natura essenzialmente civilistica della funzione dell'avvocato non aveva bisogno di esser dimostrata, poiché non era posta in dubbio: occorreva invece, per escludere l'esistenza di un atto « misto » soggetto alla legge commerciale, escludere che avesse natura subiettivamente commerciale *per il commerciante* l'atto con cui questi si valeva dell'opera dell'avvocato *per uno scopo attinente al proprio commercio.*

Per arrivare a tale conclusione la Corte Suprema non poteva operare all'infuori delle due ipotesi previste dall'art. 4 Cod. comm.;

doveva cioè riconoscere nel mandato conferito dal commerciante al suo difensore un contratto « di natura essenzialmente civile », ovvero un contratto in cui la natura non commerciale « risultasse dall'atto stesso », ossia, per adoprar le parole della stessa Corte, in cui « la « commercialità riuscisse eliminata dalle circostanze e modalità dell'atto « medesimo, che dimostrassero una causa estranea al commercio « dell'agente ». Credo che, per giungere alla conseguenza cui è giunta, la Corte Suprema avrebbe potuto, con maggior apparenza di rigore logico, servirsi della prima di queste due ipotesi, sostenendo che il mandato *ad lites*, come atto regolato dal diritto processuale, sia in ogni caso, anche se conferito da un commerciante, e indipendentemente dallo scopo per cui è conferito, un atto « di natura essenzialmente civile » (4); la Corte ha preferito invece servirsi della seconda ipotesi, per ragionare, anziché sul mandato *ad lites*, sul mandato in genere: e, dopo aver premesso che « il mandato può essere indubbiamente civile « o commerciale », ha affermato che, quando il mandato ha come contenuto l'incarico della difesa in giudizio dato ad un avvocato, questo contenuto, anche se l'incarico è conferito da un commerciante, basta di per sé solo ad eliminare la presunzione di commercialità che deriverebbe dalla persona del mandante.

Posta così la questione, mi pare di poter rispettosamente affermare che la dimostrazione, che la Corte Suprema avrebbe dovuto dare del suo assunto, sia totalmente mancata.

È noto che la commercialità subiettiva attribuita dall'art. 4 Cod. comm. a tutti gli atti compiuti dal commerciante, si basa sulla presunzione che tutti gli atti giuridici posti in essere da chi fa del commercio la sua professione abituale, siano preordinati a scopi commerciali e rientrino nell'attività professionale di chi li compie (5). Ogni atto compiuto da un commerciante (salva l'ipotesi, che qui secondo la Corte non ricorre, degli atti « di natura essenzialmente civile ») è dunque subiettivamente commerciale, se da elementi inerenti all'atto stesso non risulti che *lo scopo* per il quale il commerciante lo ha compiuto non abbia alcuna attinenza, diretta o indiretta, col suo commercio. Qui si parla di scopo in senso psicologico, non in senso giuridico; nel senso di *motivo*, non nel senso di *causa*: e, d'altra parte, affinché questa attinenza al commercio sussista, non è necessario che lo scopo commerciale sia direttamente e immediatamente conseguibile mediante il compimento dell'atto, ma è sufficiente che l'atto possa

(4) Ma anche il mandato *ad lites* è regolato dal dir. processuale solo in parte: « in quanto la legge processuale non provveda, o la sua natura lo comporti », sottostà alle norme del diritto sostanziale (Chiovenda, *Principii*, 606).

(5) Cfr. Vivante, *Trattato*, vol. I, ediz. V, n. 85.

comunque, anche in via mediata e indiretta, servire di strumento e di preparazione al conseguimento di una finalità commerciale. Basti ricordare che si è considerato come soggettivamente commerciale l'atto di beneficenza col quale il commerciante mira indirettamente a far della pubblicità alla sua ditta (6), o l'acquisto di una automobile di gran lusso, della quale il commerciante si serva non per le materiali necessità del suo commercio, ma per farsi vedere al pubblico passeggio ed acquistar credito tra la gente, che facilmente si lascia attirare da cosiffatte ostentazioni di ricchezza.

Se questi sono i principî comunemente accolti da dottrina e da giurisprudenza sulla interpretazione dell'ultima parte dell'art. 4, si può logicamente negare che al mandato, con cui il commerciante incarica un avvocato di difenderlo in una causa relativa al suo commercio, manchi quella prossima o remota finalità commerciale, della quale la Corte — per escludere l'applicabilità dell'art. 54 — avrebbe dovuto escludere l'esistenza anche mediata e indiretta? Il litigare non può essere, per i sani di mente, fine a sé stesso: l'uomo normale che affronta un giudizio, non lo fa per il gusto assai discutibile della lotta giudiziaria, ma per la speranza di veder soddisfatto attraverso il processo il suo diritto sostanziale; il commerciante che incarica un avvocato di perseguire in giudizio un debitore moroso, considera il ricorso all'autorità giudiziaria e questo incarico dato al patrocinatore come un mezzo per realizzare un credito della sua azienda. E si potrà dire sul serio che a questo mandato *ad lites*, che il commerciante non conferirebbe se non ve lo spingesse il desiderio di esigere giudizialmente i suoi crediti, manchi ogni finalità commerciale?

Gli argomenti che la Corte Suprema porta in senso contrario sono giustissimi in sé, ma non confutano in alcun modo — se io non mi inganno — la forza di queste considerazioni. Essi dimostrano trionfalmente (ed è un trionfo che nessuno contrasta) che la attività dell'avvocato ha carattere essenzialmente civile; ma neppure indirettamente valgono a dimostrare che manchi la finalità commerciale (e quindi la commercialità subiettiva) nell'atto con cui il commerciante di questa attività essenziale civile dell'avvocato *si serve per sodisfare scopi del suo commercio.*

Non sarò certamente io a mettere in dubbio che l'esercizio della giurisdizione sia, come insegna la Corte, « pubblica funzione essenzialmente civile... anche quando si esplichi in causa commerciale ». Dirò anzi di più: che chi si mettesse a discutere se la attività giurisdizionale dello Stato abbia in sé stessa natura civile o commerciale, porrebbe

---

(6) Cfr. VIVANTE, *Op. cit.*, n. 91.

un problema senza senso, simile a quello di chi si domandasse — per adoperare una frase cara a GIOVANNI BRUNETTI (7) — *se l'anima è azzurra o non azzurra*; la giurisdizione, infatti, funzione essenzialmente pubblica indirizzata al soddisfacimento di un fine proprio della sovranità, non è suscettibile di esser qualificata cogli attributi di *civile* o di *commerciale*, non appartiene a quella classe di attività di cui alcune sono *civili* ed altre *commerciali*, in quello stesso senso in cui queste qualifiche sono adoperate, nel campo del diritto privato, per distinguere in due grandi categorie gli atti coi quali i privati perseguono i loro fini individuali. La giurisdzione, in questo senso, non è né civile né commerciale; come non è né civile né commerciale la attività con cui lo Stato legifera. Quanto poi ad avvertire che non ha natura in questo senso commerciale neppure la giurisdizione su controversie commerciali (quella che nell'uso si denomina appunto *giurisdizione commerciale*, con un espressione in cui la parola « commerciale » ha un significato ben diverso da quello considerato finora) non c'è bisogno di far su ciò un lungo discorso: confondere la giurisdizione cosiddetta *commerciale*, cioè la giurisdizione su cause commerciali, coll'attività commerciale, tanto varrebbe quanto confondere la giurisdizione penale con l'attività criminosa!

Tutto questo sta benissimo; come sta benissimo che la funzione dell'avvocato, essendo accessoria e complementare della funzione giurisdizionale, ha la stessa natura essenzialmente civile di questa, o meglio la stessa inidoneità di questa ad esser qualificata come civile o commerciale nel senso dell'art. 4 Cod. comm. Ma, giunti a questo punto, sembra che manchi nella catena logica della decisione annotata un anello: è vero per le ragioni suesposte che l'ufficio dell'avvocato ha carattere sempre civile, qualunque sia l'oggetto della lite; ma quali sono le ragioni che permettono alla Corte di affermare altresì, come se fosse una conclusione naturale delle premesse, che « sempre civile è il mandato che questo ufficio, quest'opera mette in movimento »? Questa laconica conclusione della Corte, la quale lascia senza dimostrazione proprio il punto che più aveva bisogno di essere dimostrato, par che sottintenda questa teoria: che in un contratto concluso da un commerciante per fine commerciale viene a cessare la commercialità subiettiva tutte le volte in cui si dimostri che l'atto non è subiettivamente commerciale anche per la persona con cui il commerciante contratta: il che, come ognuno intende, vorrebbe dire cancellar dalla legge la categoria degli atti « misti » e la disposizione dell'art. 54. Con lo stesso fondamento col quale la Corte Suprema ha

---

(7) *Scritti giuridici vari*, vol. IV, pag. 192.

desunto dalla non commercialità dell'opera dell'avvocato la non commercialità dell'atto del cliente, « che quest'opera mette in movimento », si sarebbe autorizzati a negare il carattere subiettivamente commerciale a tutti gli atti con cui il commerciante si valga, per scopi attinenti al suo commercio, dell'opera, di natura essenzialmente civile, di liberi professionisti, di artisti o di lavoratori manuali, la locazione di opera conclusa tra il commerciante e il decoratore da lui incaricato di dipingergli l'insegna del negozio, non potrebbe esser provata per testimoni, solo perché l'attività del pittore di cartelli non ha carattere commerciale!

A questi evidenti assurdi giungerebbe chi volesse portare alle sue conseguenze logiche la decisione annotata: dalla quale mi permetto pertanto di esprimere rispettosamente, con convinzione pari al mio grande ossequio per la Corte, il mio dissenso (8). Una sola via potrebbe restare per corroborar con nuovi argomenti l'opinione fin qui combattuta: quella di aderire alla teoria del Carnelutti che concepisce l'azione giudiziaria come esercizio di una pubblica funzione (9), e di considerar chi agisce in giudizio come organo dello Stato e la sua attività come un'attività di natura essenzialmente pubblica, attinente e preordinata alla giurisdizione e perciò non suscettibile di essere in nessun caso ed in nessuna sua esplicazione qualificata come subiettivamente commerciale. Ma sono facile profeta prevedendo che la Corte Suprema non si sentirebbe disposta a sussidiare la sua tesi con argomenti così imbevuti di eterodossia!

---

(8) In senso contrario alla decisione annotata, cfr. App. Bologna, 15 nov. 1926 in *Temi emil.*, 1926, 647.

(9) Cfr. ampiamente esaminata questa teoria dell'Avv. G. Spagnol, *Di un nuovo profilo pubblicistico dell'azione civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1927, I, 41 e segg.

XIII

COMPRAVENDITA: VINO COLORATO ARTIFICIALMENTE CON SOSTANZA VIETATA DALLA LEGGE (*)

Tizio (Baragli) commerciante di vino, tratta nelle Marche l'acquisto di una certa quantità di vino col fattore di una tenuta, di proprietà di Caio (Rangoni). Assaggia un campione del vino, e lo trova di suo gradimento; ma quando, dopo qualche tempo, si reca a prendere in consegna la merce alla cantina, vi rileva una coloritura accesa diversa da quella del campione. Chiede spiegazione al fattore, il quale gli dichiara di aver corretto il vino con una sostanza colorante innocua e permessa dalla legge (enocianina). Tizio si appaga della spiegazione: e poco dopo mette in commercio lo stesso vino, che, acquistato da Sempronio, vien posto in vendita a fiaschi a Torino. Qui la polizia sanitaria, in seguito ad analisi chimica, riconosce che il vino di questa

---

(*) [Pubblicato in *Il Foro toscano*, a. III, 1928, pagg. 328-329, in nota alla sentenza della Corte d'appello di Firenze, 13 marzo 1928, Pres. Vescovi, Est. Fiore; Baragli (Avv. A. Niccoli, Chiari e P. Calamandrei) c. Rangoni (Avv. Campodonico) e Serra (Avv. G. Vanni e Cervigni). La sentenza era così massimata: « Il vino colorato artificialmente colla sostanza chiamata « rosso Bordeaux » o « vinolina », a differenza di quello colorato con enocianina, è incommerciabile per il r. decr. 12 aprile 1927 n. 729. Dà luogo alla risoluzione della compravendita per consegna di *aliud pro alio* il fatto che una certa quantità di vino, già venduta a misura, ma non ancor misurata, sia stata per opera del venditore colorata con vinolina dopo la stipulazione del contratto, ma prima della consegna; e cioè anche se il venditore ignorava che tale sostanza fosse vietata dalla legge. Anche se tale colorazione artificiale è stata effettuata dal fattore del venditore, all'insaputa del padrone, questi risponde contrattualmente di fronte al compratore di questa alterazione della merce venduta. Chi ha comprato in buona fede vino colorato con vinolina e, per aver rivenduto a sua volta questo vino a un terzo, viene perseguito penalmente per contravvenzione al r. decr. 12 aprile 1917 n. 729, non ha diritto a farsi risarcire dal primo venditore i danni a lui arrecati dal processo penale (spese processuali, discredito, ecc.), perché questi danni derivano immediatamente dalla sua negligenza consistente nell'aver creduto alle assicurazioni del primo venditore e nel non aver rigorosamente accertato se la sostanza con cui il vino era colorato fosse permessa dalla legge »]. *[Bibliografia*, n. 153].

partita è colorato con sostanza vietata dalla legge (vinolina) e provoca un processo per contravvenzione alle disposizioni del r. decr. 12 aprile 1917 n. 729, contro Tizio, Caio e il suo fattore, e contro Sempronio. Il processo termina, dopo una prima condanna, con una generale assoluzione in appello per sopravvenuta amnistia.

Tizio chiede allora in sede civile il risarcimento dei danni a Caio: sia per colpa contrattuale di questo (consegna di vino incommerciabile), sia per colpa aquiliana (adulterazione del vino, per causa della quale il compratore Tizio si è trovato esposto a un processo penale ed al conseguente discredito).

La Corte d'Appello, in riforma di una sentenza del Tribunale che aveva respinto ambedue le azioni, ha accolto la prima (danni derivanti dalla consegna di *aliud pro alio*) e ha respinto la seconda: se Tizio, ha detto la Corte, si è trovato implicato in un processo penale, ed è stato in primo grado condannato per contravvenzione, ciò è derivato esclusivamente dalla sua negligenza: ha fatto male a fidarsi delle assicurazioni del fattore di Caio, e a non fare analizzare il vino che il venditore affermava colorato con sostanza innocua. *Qui culpae suae damnum sentit, non intelligitur damnum sentire.*

Ma questa soluzione, anche se corretta dal punto di vista strettamente giuridico, non ci lascia tranquilli. Si può, nel commercio, che vive tutto sulla buona fede, far carico al compratore per aver creduto alla parola del venditore, che gli diceva cosa verosimile e normalmente credibile? Si può, in altre parole ritenere che tra i doveri di un commerciante diligente vi sia anche quello di considerare sistematicamente le persone con cui egli contratta come degli imbroglioni? E lasciamo da parte il commerciante, e parliamo più in generale: se io, domani, vado da un farmacista e chiedo della magnesia che deve servire a purgare un mio amico malato, e il farmacista mi dà, invece, del sublimato, avrò il dovere, per non esporre anche me alle conseguenze penali dell'errore, di far analizzare da un chimico la polverina datami dal farmacista, prima di versarla nel bicchiere dell'amico?

È vero che in questo caso anche Tizio, nel processo penale, era stato condannato in primo grado; ma, mentre Tizio era stato condannato per semplice contravvenzione basata sulla sua negligenza (rivendita non dolosa di vino adulterato da altri), il fattore di Caio era stato condannato nello stesso processo come primo responsabile di alterazione *dolosa* del vino, poi da lui rivenduto a Tizio. Dunque Tizio non avrebbe commesso la contravvenzione, o (diciamo meglio, data l'assoluzione intervenuta in appello) non avrebbe subito i danni di un processo per contravvenzione, se Caio e il suo fattore non fossero stati messi sotto processo per un reato assai più grave, di cui la contravvenzione di Tizio sarebbe stata una conseguenza. E se il danno subito

da Tizio è una conseguenza diretta ed immediata della sua stessa negligenza (aver rimesso in vendita il vino senza accertarsi della natura del colorante), non è *a fortiori* questo danno una conseguenza indiretta e mediata (ma, trattandosi di colpa aquiliana, risarcibile) del delitto commesso dolosamente dal fattore di Caio, cioè di una causa non solo anteriore nel tempo al fatto di Tizio, ma anche tanto più grave nella sua intensità delittuosa?

Non si tratta di far critiche; ma solo di esporre onesti e discutibili dubbî di fronte a una sentenza, del resto notevole e pregevole per la sua limpida motivazione.

XIV

GOETHE E L'ORALITÀ (*)

È noto che GOETHE, dopo aver compiuto gli studî di giurisprudenza alle Università di Lipsia e di Strasburgo, esercitò l'avvocatura a Francoforte sul Meno tra il ventiduesimo e il ventiseiesimo anno di età (1771-1775). Questo periodo della sua vita non è sfuggito agli amorosi ricercatori delle memorie goethiane, e sono state anche pubblicate, molti anni addietro, le memorie defensionali scritte dal giovane avvocato Goethe per i processi da lui patrocinati in quel periodo (cfr. *Goethe als Rechtsanwalt*, in appendice a *Deutsche Kulturbilder aus dem achtzehnten Jahrhundert*, Leipzig, 1874); ora, in un elegante volumetto recentemente apparso (*Der Advokat Goethe*, Manz, Wien-Leipzig, 1927), l'avv. O. WEISSEL cerca sopra tutto di far vedere, illustrando quei documenti già noti dell'attività forense del Poeta, come questi sia stato, anche nel campo dell'avvocatura, un precursore e un innovatore, poiché riuscì, in un tempo in cui la procedura era schiava del più rigido formalismo e il linguaggio forense era un pomposo gergo, a render semplice e viva la sua prosa defensionale e a riempire di calda umanità le vecchie formule dello stile tradizionale.

I sistemi processuali che vigevano in quel periodo nei varî Stati germanici avevano, tutti quanti, i fondamentali difetti di quella procedura scritta, mediata e secreta, che fu tipica, dopo la recezione, del diritto comune tedesco: e sommamente difficile era per un avvocato di quei tempi, dinanzi a giudici non indipendenti, sotto l'impero di un diritto non direttamente emanante dalla vita nazionale, ma accolto dal di fuori per recezione, con un procedimento lento complicato e rigido, sottrarsi alla tirannia delle forme, sotto le quali assai spesso restava soffocata la giustizia. A questo riuscì, nonostante le difficoltà della procedura, il giovine avvocato GOETHE: il quale, con una efficacia di stile ignota ai suoi colleghi di quel tempo, riuscì — nota il WEISSEL,

---

(*) [Pubblicato in *Rivista di diritto processuale civile*, a. V, 1928, P. I, pagg. 258-260]. [*Bibliografia*, n. 154].

pag. 66 — a dare alle sue difese scritte la eloquenza della parola parlata, quasi preannunciando, in anticipo di un secolo, la necessità di semplificare il processo civile e di vivificarlo colla introduzione dell'oralità.

Di questa predilezione di GOETHE per il procedimento orale sono testimonianza alcune pagine (che il WEISSEL avrebbe potuto opportunamente richiamare) del *Viaggio in Italia*, contenenti una gustosa descrizione di una udienza civile alla quale egli assistè a Venezia, il 3 ottobre 1786 (ho sott'occhio la recente traduzione di E. ZANIBONI, pubblicata nella « Bibl. sansoniana », vol. I, pag. 82 e segg.). Pare, a quanto avverte lo stesso traduttore (in nota a pagg. 230-31 dello stesso volume), che nella seconda metà del secolo XVIII fosse di prammatica per i viaggiatori stranieri che passavano da Venezia assistere alla discussione di un processo, perché, data la fama che godevano gli avvocati veneti, un saggio di eloquenza forense veniva annoverato tra le « curiosità » cittadine, come l'assistere a un concerto nei Conservatorî o l'ascoltare il canto dei gondolieri. Anche GOETHE, nel suo soggiorno veneziano, non tralasciò di includere questo numero nel suo programma: ed ebbe la ventura di assistere, al Palazzo ducale, a una udienza di una celebre lite in materia fidecommissaria, che, durata oltre un secolo fra le famiglie Semitecolo e Manin, fu definita appunto nell'ottobre del 1786 (su questa celebre causa, detta *della vendetta* o *della Dogaressa*, cfr. le notizie date a pag. 231 della traduzione citata). L'udienza a cui GOETHE assistè aveva carattere preparatorio, essendo riservata alla lettura orale dei documenti: e se, nel descrivercela l'artista è pronto a cogliere il lato pittoresco dello spettacolo e a raffigurarcene i personaggi atteggiati, più che a gravità curialesca, a gaiezza da commedianti, l'avvocato subito osserva, da esperto intenditore: « Preferisco incomparabilmente questa specie di procedura alle « nostre burocratiche lungaggini papaveriche. Voglio anzi anche pro« varmi a dare un'idea della discussione e del modo piacevole, senza « falsa solennità, in cui tutto naturalmente procede ».

Riporto qui i passi più significativi della descrizione:

« ... Si dovevano soltanto leggere in pubblico i varii documenti « pro e contro, benché fossero già stampati.

« Un cancelliere allampanato, avvolto in una zimarra nera, che gli « piangeva addosso, con un grosso scartafaccio in mano, si apparec« chiava a compiere il suo ufficio di leggitore. La sala era, del resto, « zeppa di spettatori e di uditori: indizio che la questione giuridica, « oltre che per i personaggi interessati, doveva sembrare ai Veneziani « di somma importanza...

« Il cancelliere incominciò a leggere, e solo a questo punto mi « spiegai che cosa stesse a fare un omiciattolo seduto sul piccolo sga« bello dietro al tavolino, in faccia ai giudici, poco lontano dalla tri-

« buna degli avvocati; e compresi pure cosa significasse la clessidra, « che quell'omino teneva innanzi. Infatti, finché il cancelliere legge, « il tempo non si calcola; ma se l'avvocato parla non gli si concede che « un tempo limitato. Mentre per esempio, il cancelliere legge, l'oro- « logio sta nella sua posizione orizzontale e l'ometto vi tiene su la « mano. Ma appena l'avvocato apre la bocca, l'orologio è rimesso in « posizione diritta per poi ricadere di nuovo appena l'avvocato tace. « La grande abilità dell'avvocato consiste appunto nell'interrompere a « bruciapelo la lettura, di fare alla sfuggita delle osservazioni, e di « destare e fermare l'attenzione del pubblico. È la volta in cui il pic- « colo Saturno si trova nel più grande imbarazzo. Egli è costretto, « infatti, di cambiare ogni momento la posizione orizzontale o ver- « ticale della clessidra: proprio come nella condizione degli spiriti « malvagi nel teatro dei burattini, i quali, al comando di quell'inso- « lente d'Arlecchino, che grida ora *berlicche* ora *berlocche*, non sanno « mai se andare avanti o indietro.

« Chi ha assistito nelle cancellerie alla collazione dei documenti, « si può fare un'idea di una tale lettura, monotona e affrettata bensì, « ma bene scandita ed anche abbastanza chiara. L'ingegnoso avvocato « non ignora l'arte d'interrompere con le facezie la noia del pubblico, « che si diverte un mondo alle sue trovate e scoppia nelle più matte « risa. Riferirò una di queste facezie, la più curiosa fra tante ne ho « potute comprendere. Il cancelliere stava appunto leggendo ad alta « voce un documento, in forza del quale uno dei proprietari supposti « illegittimi disponeva dei beni in questione. L'avvocato lo invitò a « leggerlo un po' più lentamente e mentre colui spiccando le parole « leggeva: io dono, io lego, l'oratore lanciandosi con violenza contro « il cancelliere esclamò: « E che vuoi donare, tu, e che cosa vuoi « legare? Tu che non hai il becco di un quattrino. Però », aggiunse « poi facendo le finte di riprendersi, « anche quel serenissimo pro- « prietario non era in condizioni diverse delle tue; anche lui voleva « regalare, anche lui voleva disporre di cose che gli appartenevano « né più né meno come appartengono a te ». A questo punto echeggiò « uno scoppio di risa; ma la clessidra riprese subito la sua posizione « orizzontale. Il cancelliere fece all'avvocato il muso arcigno, ma con- « tinuò, borbottando, la sua lettura ».

Il quadretto è così delizioso, che ogni commento sarebbe di troppo. Ma per gli studiosi di problemi processuali è significativo il fatto che, alla fine del secolo XVIII, fosse in pieno vigore nella procedura veneta quella regola, che oggi nel nostro processo penale (art. 407 Cod. proc. pen.) e nelle legislazioni processuali civili germanica ed austriaca, rappresenta il *non plus ultra* e forse anche la esagerazione della oralità, per la quale di tutti i documenti scritti che hanno importanza proba-

toria, deve esser data lettura in pubblica udienza. E più ancora, per noi italiani, è significativo che un tedesco come GOETHE venisse allora ad ammirare in Italia quel procedimento semplice ed orale, di cui dobbiamo oggi dopo un secolo e mezzo cercare i più perfetti modelli nelle legislazioni tedesche, col rischio di sentirci chiamare servili imitatori degli stranieri. *Gino, eravamo grandi...*

Ma, per tornare al volume del WEISSEL, qualche fautore nostrano del processo scritto ci potrebbe oggi obiettare che le conclusioni di quello studio dimostrano ancora una volta che ciò che conta, ai fini della giustizia, non è tanto la bontà della procedura quanto la bontà dell'avvocato: e che anche la più arrugginita e scontrosa tra le procedure scritte può diventare, nella mano giovanile di un avvocato che sappia il fatto suo, uno strumento trattabile e flessibile come il più semplificato processo orale dei nostri giorni.

Certamente; ma, se s'ha da stare al paragone, questa obiezione può avere un valore pratico solamente in un mondo in cui tutti gli avvocati si chiamino Goethe: il che, con tutto il dovuto rispetto, non si potrebbe dire degli avvocati italiani (o di altro Paese) senza cadere in qualche esagerazione.

XV

IN MEMORIA DELL'AVVOCATO GUIDO CHIARI (*)

Guido Chiari, segretario di redazione del *Foro Toscano*, è morto il 24 aprile, a venticinque anni: ed è sparito con Lui, così giovanile e così spigliato che non riusciamo ancora ad associare la sua immagine all'idea della morte, non solo il compagno di lavoro dotato di rara intelligenza, ma anche e soprattutto l'amico buono e gentile, che sotto la sua sorridente modestia nascondeva uno spirito di altezza morale non comune. Professionalmente Guido Chiari era ormai, a quattro anni dalla laurea (che fu uno dei primi « centodieci e lode » della nuova Facoltà giuridica fiorentina), assai più che una promessa. Studioso solido senza pedanteria, scrittore forbito senza retorica, Egli, in poco tempo e quasi senza saperlo, si era acquistato tra i magistrati e tra i colleghi reputazione di valente civilista; era infatti naturalmente fornito di quelle qualità che per gli avvocati civilisti dovrebbero essere essenziali e che furono un tempo caratteristiche degli avvocati toscani: la chiarezza nell'esporre, il garbo nel contraddire, la misura e la dignità nel trattare coi giudici e cogli avversarî.

Egli si affacciava alla professione, portando così anche in essa la tipica impronta di quella che fu la virtù fondamentale del suo spirito: la discrezione morale. Tra tanta gara di frettolose impazienze, proprie dei laureati dell'immediato dopoguerra che mal si adattano ai duri anni di tirocinio oscuro e non compensato, il Chiari faceva di tutto per non mettersi in vista, per nascondere il merito dell'opera sua, per riaffermare in ogni occasione, Egli che ormai avrebbe potuto insegnare a molti « grandi avvocati », la sua inesperienza di principiante che aspira soltanto a imparare. Anche il lavoro, paziente ed assiduo, che faceva al *Foro Toscano*, passava talvolta inavvertito: e solo dopo la Sua scomparsa ci siamo accorti quanto valesse l'opera sua, anche quando era anonima, e come Egli sapesse silenziosamente assumere su di sé e risparmiare agli altri collaboratori le cento noie, fino le più umili, della redazione! Anche negli ultimi mesi della sua agonia sopportata da santo, sua cura costante fu quella di non far gravare sugli altri il peso della sua malattia, di non far cadere

---

(*) [Pubblicato in opuscolo, Firenze, Tip. Barbèra di Alfani e Venturi, 1929, e anche in *Il Foro toscano*, a. IV, 1929, pagg. 187-188]. [*Bibliografia*, n. 160].

su gli altri l'ombra della sua fine, che Egli certamente sapeva imminente. Dal suo letto di dolore riaffermava sorridendo, ai suoi genitori, ai suoi amici più intimi, la sua sicurezza di guarire: a chi gli domandava notizie della sua salute (e la risposta era ormai sulla sua povera faccia scheletrica) rispondeva: « Oggi mi sento benino, sono contento ». Gli avevano amministrato i Sacramenti mezz'ora prima, e cercava ancora di illudere i suoi genitori dicendo col soffio, non più colla voce, motti di spirito. Un'ora prima di morire raccomandava a chi lo assisteva, con un sussurro appena articolato, di riguardare attentamente le bozze di una sua recensione che doveva uscire sul *Foro*...

Caro e buon Guido, come ci accorgiamo, ora che non ci sei più, di volerti bene! Ancora, quando passiamo da Via dei Martelli davanti alla Libreria Beltrami, in cui Egli era solito fare una sosta tutte le sere quando usciva dallo Studio, ci pare che da un momento all'altro ci debba apparire dinanzi: snello ed agile, con l'inseparabile mazzettina a nodi, col cappello un po' torto alla sbarazzina, cogli occhi che avevano in fondo, anche quando stavano serî, una luce perenne di serena giocondità. Egli sapeva infatti, da buon fiorentino qual era, scorgere alla prima l'aspetto faceto delle persone e delle cose: ma lo faceva con una grazia tutta sua, con leggerezza di tocco, senza far male a nessuno, assai spesso rivolgendo la sua arguzia contro sé stesso. Quando si entrava a parlare con lui dei suoi primi clienti, o degli studî giuridici che continuava assiduamente anche dopo la laurea, o degli articoli di critica teatrale da Lui pubblicati sulla *Commedia Fiorentina*, non dimenticava mai di rispondere con un frizzo a chi lo lodava, quasi timoroso che qualcuno potesse vedere in Lui presunzione e vanagloria. Spirito sveglio ed alacre, non si era rinchiuso nella gretta cerchia mentale di quei professionisti, che si portano sul capezzale, come confortante lettura serale, l'ultimo repertorio di giurisprudenza: curioso di tutto quello che è bello ed umano, seguiva con grande amore tutte le manifestazioni letterarie ed artistiche e le sapeva giudicare con raro buon gusto. Se aristocrazia significasse veramente finezza spirituale, dignità di vita, attitudine naturale a rifuggire da ogni espressione volgare o enfatica, delicatezza e misura nelle piccole cose e nelle grandi, direi che Guido Chiari era uno spirito aristocratico; ma credo che meglio si debba dire di Lui, tant'era la bontà che illuminava ogni suo atto, tanta fu la composta rassegnazione con cui Egli finì la sua vita, che era semplicemente uno spirito cristiano. In verità, la sua breve esistenza di 25 anni fu spesa bene: se chi lo ha veduto morire, ed ha tanti più anni e più esperienza di Lui, considera la sua vita e la sua morte come un esempio da meditare e da imitare!

XVI

SOPRA UN CASO DI PRESUNZIONE DI FRODE DI IPOTECA GIUDIZIALE (*)

Il Tribunale di Firenze, dopo aver affermato ancora una volta, in senso conforme alla opinione oggi predominante in giurisprudenza, che « la presunzione di frode di cui all'art. 709 n. 4 Cod. comm. col- « pisce anche le ipoteche inscritte in base a sentenza di condanna « pronunciata dopo la cessazione dei pagamenti » (1), si è trovato a dover decidere una questione, a mia scienza assolutamente nuova, suscitata dalla singolarissima fattispecie.

Con citazione del 14 dicembre 1921 Martinengo chiede dinanzi al Tribunale di Genova, la condanna di Mortara al pagamento di 384.000 lire: la causa si protrae per varî anni con diverse interlocutorie, finché, in seguito a sentenza definitiva di condanna *deliberata il 24 aprile 1925 e pubblicata il 1° maggio successivo* Martinengo iscrive, in data 11 settembre 1925, ipoteca giudiziale *ex* art. 1970 Cod. civ. su un immobile di proprietà Mortara. Dopo tre anni, con sentenza 30 aprile 1928, il Tribunale di Firenze dichiara il fallimento di Mortara; e successivamente retrotrae la cessazione dei pagamenti al termine massimo di tre anni consentito dall'art. 704 Cod. comm., cioè al *30 aprile 1925*. La data di inizio della cessazione dei pagamenti viene così a cadere tra la data di deliberazione e la data di pubblicazione della sentenza in base alla quale è stata iscritta la ipoteca: deve, questa ipoteca, ritenersi compresa nel periodo di cessazione dei pagamenti, e rientrare quindi nella presunzione di frode dell'art. 709 n. 4 Cod. comm.?

(*) [Pubblicato in *Rivista di diritto processuale civile*, a. VI, 1929, P. II, pagg. 274-282, in nota alla sentenza del Tribunale di Firenze, 11 marzo 1929, Pres. Andreoni, Est. Buscaino; Fallimento Mortara c. Martinengo, così massimata: « Deve ritenersi costituita posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti e quindi annullabile in applicazione del n. 4, art. 709 Cod. comm., la ipoteca giudiziale iscritta in base a sentenza pronunciata anteriormente, ma pubblicata posteriormente alla data suddetta »]. *[Bibliografia*, n. 165].

(1) La sentenza, di cui si è riportata soltanto la parte che riguarda la questione qui trattata, è pubblicata integralmente in *Foro toscano*, 1929, pag. 101 e segg.

Il Tribunale ha ritenuto di sì; ed ha dimostrato la propria tesi con argomenti che non possono non apparire precisi e convincenti a chi si limiti ad esaminare il problema sotto il solo aspetto considerato dal Tribunale e, a quanto pare, dalla stessa difesa del creditore ipotecario.

Ritenuto giustamente che, agli effetti della revocatoria fallimentare, ciò che conta non è la data in cui la ipoteca viene iscritta (art. 710 Cod. comm.) ma la data in cui ha vita il titolo in base al quale sorge nel creditore il diritto di iscriverla, il Tribunale si è domandato se potesse ritenersi compresa nel periodo di cessazione dei pagamenti, iniziato il 30 aprile, la sentenza di condanna, costitutiva del diritto di ipoteca; e poiché a questa domanda si sarebbe dovuto rispondere di no se si fosse presa come data della sentenza quella della sua deliberazione (24 aprile 1925), di sì se si fosse considerata invece la data della sua pubblicazione (1° maggio 1925), si è dovuto cercare la soluzione del dubbio in quell'insegnamento della dottrina (2) secondo il quale il momento in cui la sentenza comincia ad esistere giuridicamente è quello della pubblicazione, non quella della deliberazione. Cosicché, coerentemente ragionando su questo principio, il Tribunale è giunto a concludere che nel nostro caso doveva considerarsi compresa nel periodo sospetto la sentenza costitutiva dell'ipoteca, solo perché entro tale periodo era venuta a cadere la sua data di pubblicazione.

• • •

L'argomentazione del Tribunale è logicamente impeccabile; ma la conclusione lascia un certo senso di disagio. A chi dia retta al buon senso più che alla dialettica giuridica, sembra enorme che il ritardo di un giorno, frapposto da un cancelliere negligente a pubblicare una sentenza già deliberata da una settimana, possa far presumere fraudolenta quella costituzione di ipoteca che un giorno prima sarebbe stata immune da siffatta presunzione; e che gli effetti di un giudizio, cominciato nel dicembre 1921, cioè quasi quattro anni prima della data retroattivamente fissata dal Tribunale fallimentare, e interamente svoltosi fuori del periodo sospetto, possano essere distrutti o menomati solo perché la formalità conclusiva di quel giudizio, cioè la pubblicazione della sentenza, è rimasta presa per un giorno di differenza, quasi direi per la punta di un'ala, in quella specie di caccia alla rete che diventa, in mano di curatori generosamente forniti da madre natura di perspicacia retrospettiva, la retrodatazione della cessazione dei pagamenti.

---

(2) Cfr. Chiovenda, *Principii*, pag. 854 e segg.

È facile rispondere che, dal punto di vista giuridico, queste considerazioni di grossolano buon senso non valgono un bel nulla. Se la sentenza fosse stata pubblicata due giorni prima, la ipoteca sarebbe stata inattaccabile... verissimo! Ma siccome, purtroppo, la sentenza è stata pubblicata due giorni dopo, il creditore non può far altro che rassegnarsi a questa specie di caso fortuito che l'ha colpito, e trovar mesto conforto nel ricordare che di queste necessarie iniquità, particolarmente sensibili nei casi-limite, è pieno il mondo giuridico, in cui basta il decorso di un giorno a dare, insieme colla maggiore età, la piena capacità di agire a chi fino a ieri era incapace, o a far perdere per prescrizione un diritto che fino a ieri era in pieno vigore. Né meno inconcludente è, sotto l'aspetto giuridico, l'altra osservazione concernente l'inizio e lo svolgimento del giudizio in periodo non sospetto: se titolo per la costituzione dell'ipoteca è la sentenza, se questa non esiste finché non è pubblicata, è evidente che, agli effetti della inclusione nel periodo sospetto, la pubblicazione della sentenza è ciò che conta, non i suoi precedenti processuali. Basta che nel periodo sospetto venga a cadere la pubblicazione della sentenza, perché tutto il processo anteriore, anche se dura da dieci anni, sia in pericolo: non la punta di un'ala, per tornare al paragone venatorio, ma addirittura la testa della selvaggina è rimasta impigliata nella rete!

* * *

Senonché la pratica dell'avvocatura mi ha ormai ripetute volte insegnato che sotto le ragioni di buon senso che a prima vista sembrano giuridicamente irrilevanti, si nasconde quasi sempre qualche solido argomento giuridico; e che tanto meglio adempie il giurista alla sua funzione sociale, quanto meglio riesce a dare veste rigorosamente giuridica ai semplici suggerimenti del senso comune. Guardiamo dunque se, sotto questo senso di disagio lasciato in noi dalla decisione del Tribunale di Firenze, non si celi per avventura qualche argomento che possa servire a confutarne anche sotto l'aspetto giuridico la motivazione apparentemente impeccabile.

È noto che, normalmente, le pronuncie dei giudici non creano diritti ma si limitano ad accertare rapporti giuridici che esistono già, prima e fuori del processo; da questo carattere *dichiarativo* che ha normalmente la funzione giurisdizionale, deriva, come conseguenza pratica, che gli effetti della sentenza retroagiscono al momento dell'inizio del processo, cioè a quel momento in cui l'attore ha chiesto al giudice di accertare una certa situazione giuridica, fissandola nella sua sentenza *quale esisteva all'atto della domanda giudiziale.* È questo un principio fondamentale del processo, che dal CHIOVENDA viene

enunciato nei termini seguenti: « La sentenza che accoglie la domanda « deve attuare la legge come se ciò avvenisse al momento della do- « manda giudiziale; la durata del processo non deve andare a detri- « mento dell'attore » (3).

Applicato al caso presente, questo principio significa che quando la sentenza, pubblicata il 1° maggio 1925, ha condannato il convenuto a pagare all'attore la somma da lui chiesta colla citazione 14 dicembre 1921, ha con ciò riconosciuto che il credito dell'attore esisteva *fino dal 14 dicembre 1921*; e se la durata del processo, protrattasi per quattro anni in lunghe istruttorie, non deve andare a danno dell'attore, che in definitiva è risultato vittorioso, la sentenza del 1° maggio 1925 ha dovuto metterlo nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato *se il suo credito fosse stato soddisfatto il giorno in cui il processo ebbe inizio.* L'accertamento giurisdizionale è del 1° maggio 1925; ma il rapporto giuridico accertato è del 14 dicembre 1921. Per poter parlare di frode nella costituzione del rapporto giuridico si dovrà tener conto della data dell'accertamento, o della data del rapporto accertato? Questo è, se non erro, il problema che il Tribunale avrebbe dovuto porsi.

Non si trattava dunque di stabilire se, agli effetti della presunzione di frode di cui all'art. 709 Cod. comm., fosse decisiva la data di deliberazione o quella di pubblicazione della sentenza; ma si trattava piuttosto di stabilire se fosse decisiva la data della sentenza, ovvero quella della domanda giudiziale alla quale la sentenza deve normalmente retroagire. Ove la questione fosse stata posta così, ritengo che la decisione del nostro caso sarebbe stata assai diversa da quella seguita dal Tribunale di Firenze: dato che solo col 30 aprile 1925 si è iniziato, in seguito alla sentenza di retrotrazione, lo stato di cessazione dei pagamenti, è evidente che quasi quattro anni prima, al momento in cui Martinengo iniziò il giudizio contro Mortara, non poteva ammettersi in lui alcuna consapevolezza di uno stato di cessazione dei pagamenti che ancora non esisteva e che in ogni modo non si può oggi supporre già fin da quel tempo esistente, perché il 30 aprile 1925 costituisce il termine massimo di retrotrazione consentito dalla legge, oltre il quale non è più lecito indagare.

Al momento in cui il creditore propose la sua domanda giudiziale contro il debitore, mancava dunque in modo assoluto quello stato di cessazione dei pagamenti che è condizione della presunzione di frode stabilita dall'art. 709. Non è dubbio che, se la sentenza che fu pubblicata il 30 aprile 1925 fosse stata invece pubblicata il giorno in cui la domanda fu proposta, cioè il 14 dicembre 1921, l'ipoteca giudiziale

(3) *Principii*, pag. 137.

iscritta in base ad essa si sarebbe salvata dalla presunzione di frode; ma se è esatto il principio sopra ricordato, per cui la sentenza retroagisce al giorno della domanda, è certo anche che la sentenza pubblicata il 30 aprile 1925 deve considerarsi, anche agli effetti della presunzione di frode, come pubblicata il 14 dicembre 1921. Pensare diversamente vorrebbe dire ammettere che la durata del processo possa andare a detrimento dell'attore, ovvero indirettamente retrotrarre fino all'inizio del giudizio, *cioè a quasi sette anni prima della dichiarazione di fallimento*, quello stato di cessazione dei pagamenti che per legge non si può retrotrarre al di là del triennio!

• • •

Senonché a tutta questa argomentazione si può replicare che il principio secondo il quale gli effetti sostanziali della sentenza retroagiscono al momento della domanda giudiziale, riguarda le sentenze dichiarative, ma non le sentenze costitutive, le quali normalmente hanno effetto *ex nunc* (4). Ora siccome anche la sentenza di condanna ha carattere costitutivo in quanto è titolo per la costituzione di ipoteca giudiziale (5), l'effetto *ex tunc* che è normale nelle sentenze di condanna non può essere invocato nel caso nostro, in cui, sorgendo il diritto alla iscrizione ipotecaria non dal credito, ma dall'accertamento giurisdizionale del medesimo, è la data di questo accertamento (pubblicazione della sentenza) che sola deve esser tenuta presente agli effetti della presunzione di frode.

Ma la obiezione è più speciosa che decisiva. Non bisogna dimenticare, infatti, che il diritto di iscrivere ipoteca sui beni del debitore sorge, come effetto necessario ed immancabile voluto dalla legge, da ogni sentenza di condanna che abbia i requisiti stabiliti dall'art. 1970 Cod. civ. Ciò significa che il creditore, nei casi previsti da quell'articolo, ha a tutela del suo credito non solo un'azione di condanna (diritto di ottenere una sentenza che accerti il credito e condanni il debitore a pagarlo), ma altresì, *implicita in quella*, un'azione costitutiva (diritto di ottenere una sentenza che produca ipoteca sui beni del debitore). L'accertamento del credito produce dunque, senz'altro, il diritto di ipoteca: per il solo fatto che esiste nell'attore il credito, esiste in lui, fino dall'inizio del giudizio, il diritto ad ottenere la costituzione giudiziale di ipoteca: come l'ipoteca è un accessorio del credito, così l'azione costitutiva è in questo caso un'azione accessoria dell'azione di condanna. Se così è, mal si intenderebbe che la indagine sulla

(4) Chiovenda, *Principii*, pag. 185 e segg.; cfr. Kisch, *Beiträge zur Urteilslehre*, Leipzig, 1903, pag. 76 e segg.

(5) Chiovenda, ivi, pag. 180.

esistenza delle condizioni richieste per la presunzione di frode *ex* art. 709 potesse esser fatta tenendo presenti due momenti diversi per due azioni così intimamente connesse: risalendo cioè al momento della domanda per l'azione di condanna, e fermandosi invece al momento della sentenza per l'azione costitutiva ad essa accessoria. Se al momento in cui si inizia il giudizio, in tempo assai anteriore all'inizio della cessazione dei pagamenti, il creditore non è in frode per ciò che si riferisce al pagamento del credito, non si può presumere che egli sia in frode neanche per la costituzione di ipoteca, alla quale l'esistenza del credito gli dà senz'altro diritto. Se egli non è in frode quando chiede una sentenza che accerti il suo diritto di esser pagato, non può essere in frode neppure quando chiede qualcosa di meno, cioè che quel suo diritto sia ipotecariamente garantito sui beni del debitore. Anche l'ipoteca giudiziale, quantunque trovi la sua causa immediata nella sentenza di condanna, trova nella domanda giudiziale la sua causa mediata: è al momento in cui questa causa mediata vien posta in essere dal creditore che bisogna risalire per stabilire la sussistenza di quelle condizioni (prima tra le quali la cessazione dei pagamenti) senza le quali non può esservi presunzione di frode né per il credito, né per la ipoteca che lo garantisce. In fondo, anche la sentenza costitutiva, pur essendo tale in quanto da essa prende data *ex nunc* un mutamento giuridico, contiene però l'accertamento del diritto della parte a ottenere il mutamento richiesto; e l'accertamento di questo diritto avviene necessariamente, per il principio comune a tutti gli accertamenti giudiziali, in base alle condizioni esistenti *al momento della domanda.* Così, anche per la ipoteca giudiziale, deve valere il principio che l'attore non può essere danneggiato dalla durata del processo: se la sentenza di condanna chiesta dal Martinengo colla citazione 14 dicembre 1921, fosse stata pronunciata in quel giorno, egli avrebbe potuto a quella data iscrivere in base ad essa ipoteca giudiziale, immune da qualsiasi presunzione di frode. Perché mai la sua situazione dovrebbe esser peggiorata solo perché quel diritto al pagamento del credito (al quale è accessorio il diritto di ipoteca) gli è stato riconosciuto *in conformità della domanda iniziale,* ma con un ritardo di quattro anni?

In conclusione, io credo che nel nostro caso, quantunque la sentenza costitutiva di ipoteca fosse stata pubblicata posteriormente alla data (retro-tratta) della cessazione dei pagamenti, l'ipoteca avrebbe dovuto tuttavia salvarsi dalla presuzione di frode *ex* art. 709, n. 4, perché il titolo costitutivo (accertamento di credito) doveva ritenersi « valido » (art. 710) cioè non colpito da tale presunzione, in quanto necessariamente riferibile alle condizioni di fatto esistenti al momento in cui la domanda giudiziale fu inizialmente presentata.

XVII

UN CONTRATTO DI EDIZIONE DI BENVENUTO CELLINI (*)

1. — Non credo che sia facile imbattersi in una figura di artista che, più di quella di Benvenuto Cellini, offra, nelle vicende della sua avventurosa esistenza, ricco materiale di studio allo storico del diritto, e specialmente allo storico del processo. Senz'essere giurista, senza intendersi di leggi, Benvenuto ha assai di frequente messo in moto le leggi e ha dato molto da fare ai notari ed ai giudici: e chi voglia studiar sul vivo gli istituti giudiziarî del suo tempo, a Firenze o a Roma od anche a Parigi, non deve far altro che accompagnarlo nelle peregrinazioni di cui la *Vita* ci fornisce un colorito itinerario, per vederlo ad ogni passo alle prese coi giudici penali, sotto le accuse più gravi ed infamanti, dal ferimento al furto, dall'omicidio alla sodomia, ovvero accanito in aspre contese civili di cui sono pieni specialmente gli anni della sua vecchiaia.

Da molto tempo io vado ricostruendo, sulla scorta di una abbondante documentazione in parte inedita, le vicende giudiziarie del Cellini, che può esser preso come un esempio rappresentativo dell'uomo litigioso e manesco, convinto che tutti intorno a lui voglion fargli torto, e disposto, quando i giudici non gli danno ragione, a farsi ragione da sé; ma talvolta anche attirato senza sua colpa in complicate trappole legali da lestofanti più astuti di lui. In queste mie ricerche ho avuto la sorpresa di rilevare, il che par tanto più raro in un artista di temperamento impulsivo e incostante qual era Benvenuto, non solo la puntualità con cui egli soleva annotare in appositi registri di ricordi i conteggi dell'arte sua e i fatti anche minimi della sua vita giornaliera, ma altresì la cura meticolosa, quasi maniaca, con cui egli soleva in ogni evenienza ricorrere al notaro, per regolare in iscritto, con atti

---

(*) [Pubblicato in *Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante*, I, Roma, Soc. ed. del « Foro italiano », 1931, pagg. 225-241. Dei vari scritti di Piero Calamandrei su Benvenuto Cellini pubblichiamo soltanto il presente, a testimonianza di questo interesse. La raccolta completa è reperibile in P. Calamandrei, *Scritti e inediti celliniani*, a cura di Carlo Cordié, Firenze, La Nuova Italia, 1971]. [*Bibliografia*, n. 172].

assai spesso complicati e contorti, e con frequenti pentimenti e ritocchi a breve intervallo di tempo, i suoi interessi familiari e patrimoniali. A parte gli atti dei processi civili e penali, a parte le suppliche ai principi, i documenti ancora superstiti concernenti la vita del Cellini costituiscono un così svariato campionario di negozi giuridici, da esaurire tutto quanto il formulario notarile di quei tempi: donazioni, adozioni, testamenti, locazioni, compre-vendite, permute, mutui e assai spesso contratti di natura mista, malamente riducibili a un unico tipo, e quasi predisposti per dar luogo poi (come per molti di essi di fatto avvenne) a litigi ed a risse.

Tra queste carte in gran parte inedite, o non ancora studiate sotto l'aspetto giuridico, mi sembrano singolarmente interessanti due documenti che ci mostrano il contratto di edizione, poi salito a tanta importanza nel diritto moderno, quale si presentava ai suoi primi albori, a distanza di meno di un secolo dalla invenzione della stampa: ritengo perciò che la integrale pubblicazione di questi due documenti possa costituire un omaggio non indegno dell'insigne Maestro che con questo Volume si onora.

2. — Si tratta di due contratti notarili, stipulati a Firenze alle date rispettive del 15 settembre 1567 e 7 febbraio 1568, coi quali il Cellini affida ai tipografi fiorentini Marco Peri e Valente Panizzi la stampa dei suoi *Trattati* sull'oreficeria e sulla scultura, e in cambio fa loro un prestito senza interesse di 30 fiorini d'oro.

Furono, questi *Trattati*, l'unica opera del Cellini edita per le stampe lui vivente: è noto che la stessa *Vita*, che ha importanza storica e letteraria di tanto superiore a tutti gli altri scritti del Cellini, non fu pubblicata prima del 1728. Solamente, prima dei *Trattati*, si trovano pubblicati, quasi saggio e preannuncio di questa tendenza di Benvenuto a teorizzar sull'arte, una sua lettera sopra l'eccellenza della scultura, aggiunta in appendice alle *Due Lezioni* del Varchi (1) e un suo breve discorso sullo stesso argomento, in appendice alla Orazione di Giovan Maria Tarsia in lode di Michelangelo nelle sue esequie (2).

Una lettera del Cellini, indirizzata al principe don Francesco dei Medici (3) nella occasione delle sue nozze con Giovanna d'Austria

---

(1) *Due lezioni di messer Benedetto Varchi*, ecc... (Firenze, Torrentino, 1549); cfr. l'edizione dei *Trattati* curata da C. Milanesi, (Firenze, Le Monnier, 1893) nota 2, pag. XLI della prefazione.

(2) *Oratione o vero Discorso di M. Giovan Maria Tarsia*, ecc. (Firenze, Ser Martelli, 1564), cfr. la edizione dei *Trattati* curata da C. Milanesi, pag. 229.

(3) Pubblicata in Tassi, *Ricordi, prose e poesie di B. C.*, vol. III (Firenze, 1829) pag. 357; si trova anche nella edizione della *Vita* e dei *Trattati* a cura di [Jahn] Rusconi e Valeri (Roma, 1901), pag. 645.

avvenute nel 1565, racconta com'egli si indusse a scrivere questi *Trattati*; non potendo, per malattia, dar nuova prova dell'arte sua di scultore « nella meravigliosissima festa delle nozze », « standomi « alquanto malcontento — egli scrive — subito mi sentii svegliare da « nuovo capriccio; e, in cambio di operare di terra o di legno, presi « la penna, e di mano in mano che la memoria mi porgeva, scrivevo « tutte le mie estreme fatiche, fatte nella mia giovinezza, quali sono « molte arti diverse l'una dall'altra ». Così questi *Trattati* furono offerti manoscritti al principe don Francesco come dono di nozze; a stamparli Benvenuto pensò solo due anni dopo, spintovi, a quanto egli stesso attesta, da « alcuni virtuosi giovani » fiorentini amanti delle arti (4), e specialmente da Gherardo Spini, segretario di quel cardinale Ferdinando dei Medici, al quale i *Trattati*, nella edizione a stampa del 1568, sono dedicati (5).

3. — Per stampare questi *Trattati*, il Cellini si rivolse ai tipografi fiorentini Panizzi e Peri; e gli accordi con essi intervenuti furono registrati in due contratti, che a vicenda si integrano, e che qui riporto nel testo resultante dal protocollo del notaio fiorentino ser Giovanni di ser Matteo di ser Giovanni di Falgano, che si conserva nel R. Archivio di Stato di Firenze (6).

Il primo contratto (che distinguerò d'ora innanzi per brevità con la lettera *A*) è qualificato in margine del protocollo « *Locatio et « conventio ad imprimendum librum infra quatuor menses* » ed ha la data del 15 settembre 1567 (7); il secondo contratto (detto d'ora innanzi contratto *B*) è qualificato « *recognitio debiti fl. 30 auri* », ed ha la data del 7 febbraio 1568 (1567 secondo lo stile fiorentino, che computava gli anni *a die incarnationis*, cioè dal 25 marzo) (8).

---

(4) Così in un frammento contenuto nel Codice Riccardiano n. 2728, a carte 27, riportato nella edizione dei *Trattati* curata da C. Milanesi, nota 9 a pag. XLII della prefazione.

(5) Su Gherardo Spini, che il Cellini espressamente menziona nella lettera dedicatoria della edizione 1568, cfr. le notizie date dal Milanesi, nella citata edizione, nota 20 a pag. XLVII della prefazione.

(6) Debbo pubblicamente attestare la mia viva gratitudine al dott. Gaetano Pappaianni del R. Archivio di Stato di Firenze, che mi ha aiutato e indirizzato con amichevole intelligenza nella ricerca e nella trascrizione di questi documenti.

(7) Arch. St. di Firenze, Notarile F. 86 1566-1568, c. 73*t*.

(8) Arch. St. Firenze, Notarile F. 86, 1566-1568, cc. 194-197. Dei due contratti, questo è certamente inedito; del contratto *A* è riportata una parte senza alcun commento, nella edizione dei *Trattati* a cura di [Jahn] Rusconi e Valeri, pag. 634; il Milanesi, nella citata edizione avvertiva di nulla aver trovato che riguardasse la stampa dei *Trattati* (pag. XLIV della prefazione). Il contratto *B* si trova riassunto di mano del Cellini nel Codice 2790 della Bibl. Riccardiana di Firenze (*Libro di debitori e creditori di B. C.*), a carte 169.

CONTRATTO A

« *Item postea dictis, anno inditione, die vero 15 septembris, actum in loco Montis, presentibus testibus etc. Jacobo Donionici de Valle Rubiane et Raffaele Michaellis de Cerreto.*

Pateat qualiter dominus Benvenutus, quondam magistri Ioannis Andreae de Cellinis, statuarius et civis florentinus, ex certa scientia et omni meliori modo, etc. dat et concedit ad imprimendum unum librum dicti domini Benvenuti et per eum conditum intitulatum "Tractatus diversarum artium", Marco, quondam ser Francisci de Peris, civi florentino, et Valenti Ludovici de Panizzis Mantuano, impressoribus florentinis, presentibus et acceptantibus, infra tempus et terminum quatuor mensium incipiendum hac die et finiendum ut sequitur, cum pactis et conditionibus infrascriptis, videlicet, quod dictus dominus Benvenutus debeat mutuare suprascriptis impressoribus, gratis, florenos triginta auri monete, de libris 7 pro floreno eisdem solvendos in tribus vicis, videlicet, tertiam partem cum factus et impressus fuerit primus folius dicti operis, et sic florenos 10 dicto tempore cum factus fuerit dictus primus folius, et aliam tertiam partem et sic alios florenos 10 cum fuerint impressi folii 10 dicti operis, et cum impressa fuerit medietas dicti operis aliam tertiam partem, et sic residuum dictorum florenorum triginta, quorum florenorum sic mutuandorum qualibet vice per unum ipsorum debeat fieri receptio quae valeat ac si per omnes ipsorum facta fuerit et quando per dictum dominum Benvenutum solvetur dicta ultima tertia pars dicti Marcus et dictus Valens debeant et quilibet ipsorum debeat per instrumentum publicum, contraendum manu publici notarii, recognoscere se debitores dicti domini Benvenuti de dicta summa florenorum triginta et promittere eidem domino Benvenuto restituere dictos florenos triginta infra annum a die qua dictus dominus Benvenutus eisdem solverit dictam primam solutionem, et dictos florenos decem libere et sine aliqua exceptione; et etiam promiserunt quilibet ipsorum in solidum dicto Benvenuto presenti, imprimere dictum librum omni industria et diligentia infra dictum tempus quatuor mensium incipiendum hac die, omnibus eorum su(m)ptibus et expensis, et ut vulgo dicitur, che detto messer Benvenuto non debba pensare a niente; *item promiserunt et convenerunt dicto domino Benvenuto presenti, etc. eidem dare et consignare gratis et sine premio et precio triginta libros impressos dicti operis, quae omnia tam dictus dominus Benvenutus quam dicti Marcus et Valens etc. et quilibet ipsorum in solidum promiserunt etc. attendere sub pena florenorum 40, quae pena etc. qua pena etc. pro quibus etc. obligaverunt etc. renumptiantes etc. quibus etc. per guarantigia etc. curantes etc. observatiam etc. rogantes etc.* ».

CONTRATTO B

« *Item postea dicto anno indictione die et loco (loco Montis, die septima februarii anno 1567* [st. fior.] *presentibus testibus Alamanno quondam Mattei de Borgiannis cive florentino et Francisco quondam Johannis de Chellis civibus florentinis.*

Pateat qualiter cum sub die XV septembris proxime preteriti 1567 Dominus Benvenutus dederit ad imprimendum unum librum per eum conditum et intitulatum "Tractatus diversarum artium" Marco quondam Francisci de Peris civi florentino et Valenti Ludovici de Panizzis Mantuano impressoribus florentinis tunc presentibus infra tempus quatuor mensium cum pacto quod dominus Benvenutus debeat mutuare suprascriptis impressoribus gratis florenos XXX de libris 7 pro floreno solvendos eisdem in tribus vicibus: tertiam partem cum impressus fuerit primus folius; et aliam tertiam partem cum impressi fuerint X folii dicti operis; et aliam tertiam partem fl. 30 cum impressa fuerit medietas dicti operis cum pactis, pro ut in instrumento rogato manu mei dicta die, ad quod habeatur relatio et suprascripti contraentes se retulerunt: et cum dictus Marcus et Valentis asseruerint coram me notario et testibus dictum dominum Benvenutum solvisse et mutuasse eisdem dictam summam in tribus vicibus ut convenit in contractu et primam solutionem factam fuisse sub die XXVII septembris 1567; et volentes, ut dixerunt in dicto instrumento, se recognoscere debitores dicti Domini Benvenuti dicte summe, igitur dictus Marcus quondam ser Francisci de Peris liberarius et impressor florentinus ac Valentis quondam Ludovici de Panizzis de Mantua impressor Florentie ex certa scientia de per se et eorum et cuiuslibet eorum suprascriptorum et quilibet ipsorum in solidum et omni meliori modo constituerunt se debitores dicti domini Benvenuti presentis de summa florenorum triginta auri, ratione de libris 7 pro floreno eisdem gratis mutuata in tribus vicibus ut supra et renumptiantes exceptioni de non recepte summe: quam summam florenorum 30 promiserunt quilibet in solidum solvere et restituere dicto domino Benvenuto presenti per totam diem XXVII mensis septembris 1568 libere et sine aliqua exceptione Florentie et prorogatione; et promiserunt solvere gabellam de presenti instrumento. Que omnia promiserunt ut supra attendere sub pena dupli, etc. que pena, etc. qua pena, etc. pro quibus obligaverunt etc. renumptiantes etc. quibus etc. iurantes observantiam etc. et rogantes ».

4. — La grande importanza che questi due documenti hanno per la storia del contratto di edizione non ha bisogno di essere lungamente illustrata: se per il cultore di studî celliniani la persona del contraente può far di essi una interessante curiosità biografica, essi possono forse

costituire per gli storici del diritto il più antico esempio documentato di un contratto specificamente destinato a regolare i rapporti giuridici *tra autore e editore.*

Nota il De Gregorio nel suo fondamentale lavoro sul contratto di edizione (9), che, se a meno di un secolo dall'invenzione della stampa cominciò ad essere frequente da parte dei governi la concessione di privilegî a favore degli editori, molto più tardo fu il riconoscimento di un diritto dell'autore alla utilizzazione esclusiva delle proprie opere; sicché, se anche in quel più antico periodo non si può escludere « l'esistenza di un contratto che potesse far raggiungere in gran parte « gli stessi scopi che sono proprî del contratto di edizione » (10), si deve però escludere che in quel tempo i contratti tra autori e editori potessero avere come elemento essenziale « una alienazione parziale di « quel diritto di autore, che allora non era riconosciuto » (11). Ma i due contratti sopra riprodotti, se confermano documentalmente la prima affermazione del De Gregorio, mi pare che possano in qualche modo far dubitare sulla assoluta esattezza della seconda.

Il contratto *A*, formalmente unico, è costituito in sostanza dalla somma di due diversi negozî, che si rispecchiano nella complessa denominazione datagli dal notaro: coesistono, nello stesso documento, un contratto per la stampa del libro, e, accanto ad esso, una promessa bilaterale di mutuo.

Secondo il contratto concernente la stampa del libro, il Cellini « *dat et concedit ad imprimendum* » il manoscritto del suo libro, coll'intesa che la stampa debba avvenire « *infra tempus et terminum* « *quatuor mensium* »; e i due stampatori da parte loro promettono di « *imprimere dictum librum omni industria et diligentia infra dictum* « *tempus ... omnibus eorum sumptibus et expensis et, ut vulgo dicitur,* « che detto Messer Benvenuto non debba pensare a niente ». In più i due stampatori si obbligano a « *dare et consignare gratis et sine* « *premio et precio triginta libros impressos dicti operis* ».

Contemporaneamente, a complemento di questo contratto concernente la stampa, tra le due parti si stipula accessoriamente un contratto preliminare di mutuo: il Cellini promette di mutuare ai tipografi, senza interesse (« *gratis* ») 30 fiorini d'oro di 7 lire per fiorino, da versar loro in tre rate di 10 fiorini ciascuna, la prima quando fosse stampato e tirato il primo foglio del volume, la seconda quando fossero composti e tirati dieci fogli, la terza quando la stampa fosse giunta alla metà del volume: coll'intesa che, dopo avvenuto il versamento

---

(9) *Il contratto di edizione*, Roma, 1913.
(10) Ivi, pag. 18.
(11) *Ibidem.*

della terza rata, i due tipografi, con un nuovo istrumento notarile, si sarebbero riconosciuti debitori di tutta la somma, obbligandosi a restituirla nel termine di un anno dal pagamento della prima rata.

Il contratto *B* costituisce appunto l'esecuzione di questa promessa: da esso appare che la prima rata di 10 fiorini fu versata dal Cellini il 27 settembre 1567, e che, essendo già, al 7 febbraio 1568, versata tutta intera la somma, i due tipografi si obbligarono a restituirla entro il 27 settembre 1568.

I due contratti, di edizione e di mutuo, sono intrecciati e reciprocamente complementari; i tipografi in tanto si impegnavano a continuar la stampa dopo il primo foglio, in quanto il Cellini versasse regolarmente alla scadenza la prima rata e quelle successive del prestito; e viceversa il Cellini si impegnava a pagar le rate in quanto il lavoro tipografico procedesse speditamente. Le reciproche prestazioni si controllavano e si garantivano a vicenda. Unico compenso per la stampa era, per i tipografi, la concessione del mutuo: e poiché questo era senza interesse, il compenso veniva in sostanza a corrispondere all'interesse per un anno su 30 fiorini. Si potrebbe pensare che i 30 fiorini, quantunque apparentemente dati a mutuo, dovessero in realtà restare ai tipografi come correspettivo del loro lavoro, e che di mutuo si fosse parlato nel contratto, anziché di corresponsione di mercede, forse allo scopo di evitare il pagamento di una maggiore « gabella » sull'istrumento; ma il contratto *B* dimostra che proprio di mutuo si trattava in realtà, senza secondi fini.

La convenzione, a prima vista, più che un vero e proprio contratto di edizione nel senso moderno, si presenta dunque come una locazione di opera: *locatio* viene infatti definita dal notaro, nell'annotazione marginale del protocollo. Come, anche oggi, si ha non un contratto di edizione, ma una semplice locazione di opera nel caso, frequente nella pratica, in cui « il tipografo s'obbliga solo a stampare l'opera « lasciando che l'autore s'occupi personalmente o per mezzo di qualche « libraio della diffusione » (12), si potrebbe pensare che col contratto sopra riprodotto il Cellini si sia limitato a incaricare i tipografi Panizzi e Peri di stampare il suo volume, prendendo per sé l'intera tiratura, e che il mutuo fosse l'unico vantaggio che i due tipografi si ripromettevano da quel contratto: qui Panizzi e Peri si presenterebbero dunque solo come tipografi, non anche come editori. Senonché non par verosimile che i tipografi si siano limitati a tirare del volume le sole trenta copie che si impegnavano di consegnare al Cellini: quantunque oggi l'edizione del 1568 sia diventata rarissima, e tale già fosse

(12) De Gregorio, *op. cit.*, pag. 93.

nel 1781 quando ne fu curata una nuova edizione nella stamperia granducale Tartini e Franchi (13), è sicuro che l'opera del Cellini dové esser pubblicata in un numero assai maggiore di esemplari destinati ad esser messi in commercio direttamente dagli editori, con proventi che dovevano andare interamente a loro beneficio, e che dovevano probabilmente costituire per loro un vantaggio economico assai superiore a quello ritratto dal mutuo. Bibliofili competenti mi assicurano che anche oggi esistono in commercio copie dell'edizione del 1568 dei *Trattati* in numero molto maggiore di quelle che si troverebbero se la tiratura fosse stata limitata solo a trenta; e che qualche rarissimo esemplare, in carta speciale e con più larghi margini, deriva forse da quel gruppo di trenta copie fuori commercio che gli editori in conformità del contratto consegnarono all'autore. Vi fu dunque, implicita nel contratto, la autorizzazione data agli editori di mettere in commercio il volume per proprio conto: di che può essere indiretto indizio la frase « *dat et concedit ad imprimendum* » la quale fa intendere che la stampa del volume non era soltanto un servizio fatto dai tipografi all'autore, ma altresì la « concessione » di una utilità fatta dall'autore agli editori, la trasmissione ad essi di una facoltà di pubblicazione ch'essi potevano d'ora innanzi esercitare e sfruttare a proprio vantaggio. In questa frase par dunque di vedere adombrata proprio quella trasmissione del diritto di pubblicazione, fatta dall'autore all'editore, che è poi tipica ed essenziale del contratto di edizione giunto al suo pieno sviluppo. Certo, il fatto che questo diritto di pubblicazione, che dal contratto veniva trasmesso agli editori, non vi appaia in alcun modo disciplinato nella sua durata o in una eventuale partecipazione agli utili riservata all'autore, dimostra che la funzione del contratto di edizione, che è oggi evidente e predominante, restava allora nell'ombra; ma non si può negare che anche allora il diritto degli editori di stampare e mettere in commercio le copie di un'opera finora inedita presupponesse in essi la facoltà di disporre del manoscritto: e quando, come nel caso regolato dal contratto sopra riprodotto, il manoscritto si trovava in mano dell'autore, il diritto di pubblicazione non poteva sorgere negli editori se non in quanto l'autore volontariamente consegnasse ad essi il manoscritto, di cui, come proprietario, disponeva in modo esclusivo. Non facendosi ancora distinzione tra il diritto di proprietà sul manoscritto ed il diritto di autore sull'opera dell'ingegno, di cui il manoscritto costituisce il mezzo materiale, il contratto di

(13) Nella prefazione dell'edizione del 1781 si dice: « Or questi Trattati, per « non essere stati giammai ristampati, erano divenuti così rari a trovarsi, ed in « così alto prezzo saliti, che anche con molto costo, presso che impossibile riusciva « il ritrovarne un esemplare a coloro che di queste nobilissime arti si dilettavano ».

edizione, invece di operare direttamente ed esplicitamente la trasmissione del diritto di pubblicazione, si limitava ad operare la trasmissione di un diritto *reale* sul manoscritto, del quale la facoltà di pubblicazione era una implicita conseguenza.

5. — Il contratto *B*, e gli esemplari che ancora ci restano della edizione dei *Trattati* del 1568 (14), dimostrano che il contratto tra il Cellini e i tipografi Panizzi e Peri fu regolarmente eseguito. Si apprende infatti dal contratto *B* che la prima rata del mutuo, di 10 fiorini, fu versata dal Cellini il 27 settembre 1567, cioè dodici giorni dopo la firma del contratto; ora, poiché da questo era stabilito che la prima rata sarebbe stata versata quando fosse già stampato il primo foglio del volume, si prova con ciò che i tipografi si misero al lavoro con alacrità, se in dodici giorni dalla consegna del manoscritto il primo foglio era già ultimato: il 7 di febbraio 1568 (1567 secondo il computo fiorentino) la composizione era giunta già oltre la metà del volume, se in quella data il Cellini aveva già versato la terza rata (15); e il volume dev'essere uscito di lì a poco, anche perché la lettera dedicatoria « *all'Illustrissimo et Riverendissimo S. Don Her-* « *nardo Cardinale de Medici* » che serve di prefazione al volume è datata « di Fiorenza a di 26 febbraio MDLXVIII » (16).

---

(14) Un esemplare è posseduto anche dalla Bibl. Nazionale di Firenze; è in 4° (non in 8° come dice il Milanesi e come ripetono [Jahn] Rusconi e Valeri) di 61 carte numerate solo al *recto*. Il frontespizio, adornato di tre scudi coll'arme medicea, porta la seguente dicitura: « *Due Trattati uno intorno alle otto — principali arti — dell'oreficeria — L'altro in materia dell'Arte della Scultura; — dove si veggono infiniti segreti nel la — vorar le figure di Marmo e nel gettarle di Bronzo — composti da M. Benvenuto Cellini Scultore Fiorentino* ... In Fiorenza, per Valente Panizzii e Marco Peri MDLXVIII »; più ampî particolari bibliografici, in Milanesi, ed. cit., pag. XLIII della prefazione.

(15) Dal libro dei *Conti di spese di B. C.*, che si conserva nella Bibl. Riccardiana di Firenze (Cod. 3082) appare però che il versamento dei 30 fiorini non avvenne in tre rate, ma avvenne in più tempi, via via che i tipografi chiedevano anticipi: il 27 settembre 1567 resultano versati 5 fiorini o scudi (35 Lire) « *a Valente ... per costo della stampa* » (Cod. cit. c. 23); il 6 ottobre 6 fiorini (c. 24); il 12 novembre 3 fiorini (c. 24 verso); il 19 dicembre altri 4 fiorini, con questa nota: « *a Guasparre da Colle o dato L. 28 per carta data a Marco Peri e Valente per la stampa del mio libro* » (c. 25); il 24 gennaio 1568 (1567 st. fior.), 3 fiorini; nel febbraio 1568, 8 fiorini « *i quali si son dati a Marco et Valente per il resto dei 30 che si hanno a riavere* » (c. 26); l'ultimo di febbraio ancora un fiorino (che così completa i 30) « *a Alessandro maziere per la tavola del mio libro* » (c. 27). Il Cellini così computò nei 30 fiorini anche le spese della carta e della tavola (copertina del libro) da lui direttamente pagate.

(16) Ciò è confermato dal fatto che alla fine di febbraio il C. pagò — come appare dalla nota precedente — la « tavola » del suo libro, cioè, verosimilmente,

La tipografia esercitata da Valente Panizzi e Marco Peri in società (« in Fiorenza, appresso Valente Panizzi e Marco Peri *compagni* » si legge in fine al volume: e nei contratti surriportati tutte le obbligazioni assunte dai due tipografi verso il Cellini sono solidali) non era tra le più celebri della Città: tra i tipografi fiorentini del secolo XVI il nome di Panizzi e Peri non figura accanto a quelli dei Giunta o dei Torrentino; l'edizione è modesta, da non mettersi certamente a confronto con quelle dei più celebrati stampatori del tempo; e l'azienda dei due « compagni » non doveva trovarsi in condizioni finanziarie molto brillanti, se per mandare avanti la stampa del libro il Cellini aveva dovuto pagare direttamente la spesa della carta (17).

Il Cellini ebbe dunque puntualmente, poco dopo la scadenza dei quattro mesi stabiliti nel contratto, le trenta copie del suo volume; e poiché nel contratto erasi convenuto, con una frase in volgare che si insinua come un guizzo di luce nella grigia monotonia del latino curialesco, « che detto messer Benvenuto non debba pensare a niente », egli non dovè avere neanche la noia della correzione delle bozze.

Che poi i due « compagni » Panizzi e Peri abbiano restituito a Benvenuto i 30 fiorini avuti in prestito, questo è un altro discorso. Nei libri di conti del Cellini, i quali diligentemente registrano giorno per giorno le entrate e le uscite, non figura, né alla data del 27 settembre 1568, né in seguito, alcun versamento fatto dai due tipografi per restituzione del prestito (18); figurano invece, dalla metà di ottobre in avanti, ripetute spese incontrate dal Cellini per perseguire giudizialmente i due debitori (19). Sembra anzi che poco dopo la scadenza del termine, il Cellini si sia accanito specialmente contro Valente Panizzi: dopo aver fatto eseguire, ma con poco frutto, un pignoramento sui libri e stampe della tipografia (20), lo fece imprigionare per debiti. Si legge nel suo giornale, sotto la data 5 novembre 1568: « Per aver « fatto pigliare da birri della mercanzia Valente Panizzi cartolaio il « detto di se [sc. s'è] speso in tutto L. 17 » (21); e sotto la data 10 no-

---

la copertina in legno con cui fece rilegare, per proprio uso, una copia del libro appena stampato.

(17) Cod. riccardiano 3082, c. 25 cit.

(18) Cfr. Cod. riccardiano 3082, c. 33.

(19) Cfr. Cod. riccardiano 2790, a c. 120; Cod. 2791, c. 128, 129, 130, 134. Il debito di cui si parla in tutte queste annotazioni è sempre quello dei 30 fiorini mutuati, e non già, come credé il Milanesi, e come ripetono [Jahn] Rusconi e Valeri (citata edizione, nota 1 a pag. 636) un debito per fitti arretrati, non risultando in alcun modo che il Panizzi e il Peri fossero, come il M. afferma, inquilini di una bottega di Benvenuto.

(20) Cod. 2790, c. 120 cit.

(21) Cod. 2791, c. 129 verso.

vembre: « per aver tramu[tato] Valente libraio che era prigioniero alla mercatanzia e menatolo alle Stinche, se [s'è] speso L. 18 ».

Così anche questa volta, senza colpa del Cellini ma in coerenza col suo stile, da un innocente contratto di edizione si andò a finire alle Stinche. La vicenda non terminò a questo punto: ché di lì a poco per far liberare Valente dalla prigione, la suocera di lui, Caterina del fu Giovannandrea Roccatelli calzolaio, si rese mallevadrice per il genero, obbligandosi con contratto del 7 gennaio 1569 (1568 st. fior.) ai rogiti del notaio Marcantonio Soffia di S. Miniato (22), a pagare, in ragione di 3 fiorini al mese, il debito, salito intanto colle spese a 34 fiorini. Ma la Caterina morì prima di aver cominciato a pagare: intervenne allora, come erede della Caterina sua madre, il cognato di Valente, Bartolommeo di Giovannandrea cimatore, il quale, con contratto 5 agosto 1569, ai rogiti del notaio Bertoldi, promise di pagare la intera somma entro due anni, e intanto, poiché era proprietario di una botteguccia affittata a tal Niccolò materassaio, cedé al Cellini, in conto di tal pagamento, i canoni di affitto da maturarsi su questa bottega (23).

Che poi, in seguito a quest'ultimo contratto, il debito sia stato pagato, non appare: resulta soltanto che il 16 gennaio 1570 (1569 st. fior.) un certo Antonio di Lodovico Gregori orefice, cognato di quel Niccolò materassaio, inquilino di Bartolommeo cimatore, versò al Cellini, per canone d'affitto, Lire 12 (24). Successivamente, a quanto pare, non furono fatti altri pagamenti: e Benvenuto, che per le infermità da cui fu afflitto negli ultimi mesi di vita non aveva ormai la forza di iniziare altre liti, morì senza più rivedere quei suoi 30 fiorini, nel prestare i quali ai due editori egli aveva energicamente annotato sui suoi scartafacci del febbraio 1567, che li dava per riaverli; « *i quali si son dati... e si hanno a riavere* » (25). Annotazione che dimostra, ancora una volta, come vi fosse, nel complesso carattere del Cellini, un lato di candida semplicità: ingenuo e inesperto Benvenuto, il quale credeva sul serio che un autore possa mai riuscire, sia pur coll'intervento dei birri, a « riavere » qualcosa da un editore!

---

(22) Cod. 2790 a carte 120; Cod. 2791, c. 134: questo contratto è inedito.
(23) Cod. 2790, c. 129; Cod. 2791, c. 142; anche questo contratto è inedito.
(24) Cod. 2791, c. 146.
(25) Cod. 3082, c. 26 cit.

XVIII

IL RISARCIMENTO DEI DANNI NON PATRIMONIALI NELLA NUOVA LEGISLAZIONE PENALE (*)

SOMMARIO: 1. L'art. 185 Cod. pen. e i suoi effetti sulla interpretazione dell'art. 1151 Cod. civ. — 2. L'abolizione della riparazione pecuniaria e il suo significato. — 3. Il risarcimento di danni non patrimoniali come speciale sanzione civile del reato. — 4. Risarcimento di danni non patrimoniali indipendentemente dall'accertamento di un reato? — 5. Necessità di una revisione della dottrina civilistica sulla risarcibilità dei danni non patrimoniali.

1. — È noto che gli articoli di legge, una volta usciti dalla mente del legislatore, sono come figli mandati per il mondo in cerca di fortuna: che, messi a lottare colle difficoltà della pratica, talvolta tradiscono le speranze dei genitori, ma tal'altra le sorpassano. Non sempre alle intenzioni del legislatore corrisponde l'effetto delle sue leggi: ma anche può accadere che le conseguenze siano più ampie e più profonde di quelle volute, e che, dalla coordinazione della nuova legge con quella già in vigore, scaturiscano combinazioni non previste e affiorino impensate infiltrazioni nelle zone più remote dello stesso ordinamento giuridico.

A questa forza espansiva del diritto anche al di là dei limiti previsti dal legislatore, fa pensare l'art. 185 del nuovo Codice penale: il quale, disponendo che « ogni reato, che abbia cagionato un danno « patrimoniale *o non patrimoniale*, obbliga al risarcimento il colpevole « e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per « il fatto di lui », induce a domandare se questa così netta affermazione della risarcibilità dei danni *non patrimoniali* (1) sia destinata

---

(*) [Pubblicato in *Rivista italiana di diritto penale* (Padova), a. III, 1931, P. I, pagg. 171-182; ristampato in *Studi*, III, pagg. 107-119]. [*Bibliografia*, n. 176].

(1) Cioè dei danni morali che non hanno, neanche indirettamente, riflessi di ordine patrimoniale: nel sistema del nuovo Codice « il danno morale che si associa « a detrimenti patrimoniali è risarcibile come danno patrimoniale, mentre il danno « morale, che non riguarda in alcun modo il patrimonio, è risarcibile solo come « tale, cioè come danno non patrimoniale ». *Relazione sul testo definitivo del Cod. pen.*, n. 92.

nei prossimi anni a restar rigorosamente limitata ai soli danni cagionati da reato, o se non abbia invece a ripercuotersi anche sulla interpretazione di quell'art. 1151 del Codice civile (e perché non anche, magari, sulle norme concernenti il risarcimento dei danni prodotti da colpa contrattuale?), dal quale finora la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno creduto di poter desumere la irrisarcibilità dei danni puramente morali.

È probabile che, nella prossima riforma, anche il nostro diritto privato si orienti nel senso di stabilire apertamente, come principio generale, la risarcibilità dei danni non patrimoniali (così già l'art. 85 del Progetto italo-francese di Codice unico delle obbligazioni); ma più che sui prognostici *in iure condendo*, ci interessa oggi indagare se, dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione penale, si possa dire che *in iure condito* l'art. 1151 Cod. civ. sia rimasto anche sostanzialmente immutato, o se non sia invece prevedibile che, indipendentemente dalla più o meno prossima riforma del diritto privato, possa la giurisprudenza civile trovare fin d'ora nuovi argomenti per eliminare da sé quell'apparente discordanza di principî tra legislazione penale e legislazione civile in tema di risarcimento di danni, di cui giustamente, durante i lavori preparatorî del nuovo Codice penale, varie Corti ed Università hanno avvertito il pericolo (2).

Se a tale mutamento di indirizzo della giurisprudenza civile ci sarà dato tra breve di assistere in conseguenza della entrata in vigore del nuovo Codice penale, avremo in ciò uno degli esempî più caratteristici di quelle infiltrazioni sotterranee, che si producono talora, forse all'insaputa dello stesso legislatore, tra varie regioni dello stesso ordinamento giuridico, nel quale ancora una volta sarà dimostrato che non possono esistere compartimenti stagni.

2. — L'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale, introdotto dal nuovo Codice penale come sanzione civile estesa in generale a tutti i reati, ha fatto, almeno nel nome, sparire dalla nuova legislazione penale l'ibrido istituto della riparazione pecuniaria, tanto discusso sotto l'impero dei vecchi Codici (art. 38 Cod. pen., art. 7 Cod. proc. pen.). È noto che sulla natura giuridica di questo istituto, intorno al quale la dottrina ha continuato a tormentarsi fino a questi ultimi anni (3),

---

(2) Cfr. *Lavori preparatori*, vol. III, parte II, pagg. 328-329 (pareri della Corte d'Appello di Milano, della Corte d'Appello di Napoli e dell'Università di Napoli sull'art. 187 del Progetto).

(3) Cfr. PAOLI, *Il reato, il risarcimento, la riparazione* (Bologna, 1925), pag. 179 e segg.; LEVI N., *La parte civile* (Torino, 1925), nn. 32 e segg.; ANTOLISEI, *L'offesa e il danno nel reato* (Bergamo, 1930), nn. 65 e segg.

il dibattito oscillava tra due opinioni estreme, quella che concepiva la riparazione pecuniaria come un risarcimento civile di danni morali, e quella che la concepiva come una specie di pena privata.

Quale di queste due opinioni, o delle opinioni intermedie tra queste, fosse più fondata, è inutile discutere ora, dopo che la riparazione pecuniaria ha cessato di esistere. Probabilmente i fautori di ciascuna opinione troveranno del pari, nella riforma operata dalla nuova legislazione penale, motivo di compiacimento retrospettivo ed argomenti per persuadersi sempre più della bontà delle tesi da essi sostenute sotto l'impero della cessata legislazione: coloro che già concepivano la riparazione pecuniaria come una forma di risarcimento di danno, troveranno che la loro concezione ha trionfato nell'art. 185 del nuovo Codice penale, il quale non ha fatto altro che render generale a tutti i reati e chiarire con più precisa terminologia il vecchio istituto; mentre coloro che la concepivano come una pena privata, troveranno che proprio per questo suo carattere il nuovo legislatore ha voluto giustamente abolirla, e porre in luogo di essa, come istituto essenzialmente diverso, il risarcimento del danno morale. E così, senza lamento di alcuno, saranno tutti contenti.

Ma lasciando da parte le vecchie polemiche ormai superate, giova agli effetti pratici osservare che la nuova legislazione penale, abolendo la riparazione pecuniaria e instituendo in sua voce il risarcimento dei danni non patrimoniali, ha notevolmente semplificato la materia delle sanzioni civili del reato. Quella sanzione che, sotto il nome di riparazione pecuniaria, era riservata secondo i vecchi Codici soltanto ad alcune speciali categorie di delitti, è stata estesa dai nuovi Codici, in forma di risarcimento dei danni non patrimoniali, a tutti i reati, compresi i delitti colposi (4) e le contravvenzioni (5); d'altra parte le cosidette « azione civili prodotte dal reato », che secondo i vecchi Codici erano tre (per le restituzioni; per il risarcimento del danno; per la riparazione pecuniaria: art. 7 Cod. proc. pen. del 1913), secondo i nuovi Codici *sono rimaste due sole*, cioè l'azione civile per le restituzioni e l'azione civile per il risarcimento del danno (art. 22 nuovo Cod. proc. pen.). Così nell'*unica* azione civile per risarcimento di danno (6), che fonde per tutti i reati in un unico istituto ciò che prima si raggiungeva, e solo per alcuni reati, attraverso due istituti diversi (risarcimento di danno patrimoniale + riparazione pecuniaria), trovano la loro sanzione non soltanto quei danni che finora si ritenevano soli

(4) Cfr. MANZINI, *Trattato di dir. proc. pen. it. secondo il nuovo codice* (Torino, 1931), vol. I, pag. 283.

(5) MANZINI, *op. loc. cit.*

(6) MANZINI, *op. cit.*, n. 87, pag. 281 e segg.

suscettibili di risarcimento attraverso la equivalenza degli interessi (7), ma altresì quei danni non patrimoniali che finora, per la impossibilità di ragguagliarli con criterî oggettivi a una somma di danaro, si ritenevano suscettibili non di vero risarcimento, ma solo di compensazione (8). Così la legislazione penale fondendo in una sola azione il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è venuta ad allargare la nozione positiva del risarcimento: in quanto mentre finora si chiamava risarcimento soltanto la corresponsione di una somma *equivalente* al danno stimato in denaro, d'ora innanzi si chiamerà risarcimento anche la corresponsione di una somma che serva a compensare la lesione di interessi non suscettibili di valutazione pecuniaria, e quindi non risarcibili per equivalente. Si può dire così che la distinzione tra risarcimento di danni patrimoniali e compensazione di danni non patrimoniali non ha più oggi, almeno nella legislazione penale, una base positiva: anche la compensazione pecuniaria di un danno non valutabile in denaro è ormai, secondo l'art. 185 Cod. pen., considerata come una forma di risarcimento: il che, anche se lascia immutata la sostanza, costituisce indubbiamente una innovazione di terminologia, di cui non può non tenersi conto nell'interpretazione della legge (9).

3. — L'obbligo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, stabilito per ogni reato dall'art. 185 del nuovo Cod. pen., costituisce, com'è chiarito dalla stessa collocazione di questa norma (Tit. VII: « Delle sanzioni civili »), una sanzione *civile* del reato, interamente distinta e indipendente dalla pena; un unico atto fa scattare a carico del responsabile due diverse sanzioni, risarcimento e pena, la prima delle quali opera non già perché l'atto generatore del danno non sia un reato, ma perché l'atto (che sotto l'aspetto penale è reato e come tale colpito da pena) si presenta anche, sotto l'aspetto civile, come un atto illecito che « obbliga quello, per colpa del quale « è avvenuto, a risarcire il danno » (art. 1151 Cod. civ.). È noto che il reato costituisce una specie del genere atto illecito: talché, se vi sono atti illeciti che non sono reati, non è pensabile un reato che non

---

(7) Carnelutti, *Lezioni*, I, n. 29; *Il danno e il reato*, pag. 29.

(8) Cfr. anche Pacchioni, in *Riv. dir. comm.*, 1922, II, pag. 179.

(9) Sulla possibilità di accogliere un significato più ampio di risarcimento, che comprendesse anche la riparazione del danno morale, cfr., già sotto la passata legislazione, Antolisei, *op. cit.*, pag. 188. È da notare anche che mentre, sotto i vecchi codici, al giudice era attribuito per l'assegnazione della riparazione pecuniaria un potere discrezionale (Carnelutti, *Il danno e il reato*, pag. 66), secondo la nuova legislazione penale l'accertamento del danno non patrimoniale produce senz'altro il diritto al risarcimento.

sia anche un atto illecito. La disposizione dell'art. 185 Cod. pen. nuovo (come già quella dell'art. 7 del vecchio Cod. proc. pen.) non significa dunque che il reato obblighi al risarcimento dei danni *in quanto tale* (perché la sanzione appropriata del reato è la pena), ma in quanto un fatto, che ha i caratteri di reato, ha *a fortiori* i caratteri dell'illecito civile, di cui è sanzione appropriata il risarcimento dei danni (10).

Queste premesse porterebbero a far ritenere che la disposizione dell'art. 185 Cod. pen., concernente il risarcimento dei danni prodotti dal reato, non sia, come già dell'art. 7 vecchio Cod. proc. pen,, che un'applicazione del più vasto principio consacrato per ogni illecito civile nell'art. 1151 Cod. civ.; il quale costituirebbe la vera *sedes materiae* in proposito (11). Senonché, se questo poteva dirsi senza contrasti (a parte le dispute sulla riparazione pecuniaria) sotto l'impero della passata legislazione penale, non mi pare che possa più dirsi con ugual sicurezza nella legislazione attuale, sotto la quale dai primi interpreti delle nuove leggi già si comincia ad affermare che il risarcimento del danno non patrimoniale, a cui l'art. 185 Cod. pen. obbliga quando il danno è prodotto da reato, non è da confondersi col risarcimento dei danni patrimoniali, a cui l'art. 1151 Cod. civ. obbliga quando il danno è prodotto da un atto illecito che non sia reato. L'art. 185 Cod. pen. sarebbe una applicazione dell'art. 1151 Cod. civ. solo per quanto attiene al risarcimento del danno patrimoniale, cioè, a detta del MANZINI (12), di « quel pregiudizio che è considerato danno « *dalle leggi civili* »; mentre, per il risarcimento del danno non patrimoniale, si tratterebbe di una sanzione civile riservata solo a quegli atti illeciti che siano anche reati. Gli atti illeciti costituenti reato avrebbero dunque, in quanto siano appunto reati, un diverso trattamento non solo agli effetti penali, ma anche agli effetti civili: mentre l'atto illecito non costituente reato sarebbe soggetto alla sola sanzione civile del risarcimento del danno patrimoniale, l'atto illecito costituente reato sarebbe soggetto, oltreché alla sanzione penale, anche a una *speciale sanzione civile* consistente nel risarcimento del danno non patrimoniale, aggiunta a quella, scaturente per tutti gli atti illeciti dall'art. 1151, del risarcimento dei danni patrimoniali.

Cosicché, mentre gli artt. 7 e segg. del vecchio Cod. proc. pen. erano, in relazione al risarcimento dei danni, norme di natura *processuale*, in quanto regolavano il modo di far valere nel processo penale il diritto sostanziale posto dall'art. 1151, l'art. 185 Cod. pen. nuovo costituirebbe un'innovazione al diritto sostanziale, in quanto, per i

---

(10) Cfr. CARNELUTTI, *Il danno e il reato*, n. 31.

(11) In questo senso, nei lavori preparatori, si esprime la Facoltà giuridica di Parma (rel. Maroi): cfr. vol. III, parte II, già cit., pag. 324.

(12) *Trattato* cit., I, pag. 281

danni non patrimoniali, porrebbe una regola che l'art. 1151 non contiene.

Qualcuno potrebbe ora domandarsi come questa innovazione, introdotta dall'art. 185 Cod. pen., di uno speciale risarcimento di danni di cui sarebbe condizione necessaria la esistenza di un reato, si accordi col principio, posto dal BINDING (13), secondo il quale non si ha conseguenza giuridica di reato che sia risarcimento di danni anziché pena; dal quale principio parrebbe scaturire questo dilemma: o che anche il risarcimento dei danni non patrimoniali, se veramente dev'essere una sanzione civile, non può aver come presupposto di reato, ovvero che esso, se veramente presuppone la esistenza del reato, non è un risarcimento di danni, ma una sanzione di carattere penale (14).

Non sembra tuttavia che, nei confronti dell'art. 185 Cod. pen., questo dilemma sia perentorio: la natura civilistica del risarcimento dei danni rimane inalterata anche se il legislatore consideri l'esistenza del reato come una « circostanza aggravante », se mi è permesso di dir così, della sanzione civile. C'è già, nell'art. 1228 del Cod. civ., un caso tipico in cui si tien conto della maggiore gravità dell'elemento intenzionale della inadempienza, per stabilire una sanzione civile di maggior gravità (obbligo del risarcimento esteso anche ai danni non preveduti o non prevedibili, che ordinariamente non sono risarcibili). Si potrebbe stabilire, senza venire meno a nessun principio fondamentale del sistema, che i danni mediati e indiretti, i quali come regola generale sfuggono al risarcimento, diventassero risarcibili quando il fatto illecito si presentasse fornito di speciali caratteri; con analogo procedimento logico si può ammettere che quando il fatto illecito presenta quei caratteri di maggiore pericolosità sociale che inducono il legislatore a considerarlo reato, il legislatore abbia ritenuto opportuno di aggravarne, a carico del responsabile, anche le conseguenze civili. Il risarcimento dei danni non patrimoniali sarebbe perciò una sanzione civile del reato, avente natura civile, ma giustificata da quella stessa necessità di sanzioni più gravi per gli illeciti socialmente più pericolosi da cui è giustificata la pena (15).

Ma, d'accordo sulla ammissibilità teorica di tale costruzione, è proprio sicuro che secondo la nuova legislazione penale il risar-

---

(13) *Normen*, 4ª ed. I, pag. 433 e tutto il § 58; cfr. PAOLI, *Il reato, il risarcimento, la riparazione*, cit., pagg. 12-13.

(14) Dal fatto che la riparazione pecuniaria dei vecchi codici presupponeva sempre la esistenza di un reato, il PAOLI logicamente deduceva (op. cit., *passim*) che essa non era un risarcimento di danno, ma un complemento di pena.

(15) FLORIAN, *Per una più rigorosa disciplina dell'obbligo di risarcimento del danno derivato da reato*, in « Scuola positiva », 1928, I, pagg. 97-98; ANTOLISEI, *L'offesa e il danno*, pagg. 159-160, 164.

cimento del danno non patrimoniale abbia sempre, come presupposto indispensabile, l'esistenza di un reato?

4. — Anche secondo il nuovo Codice di procedura penale l'azione civile per il risarcimento del danno « cagionato » dal reato (per adoprare una frase dell'art. 185 Cod. pen.), può essere esercitata cumulativamente coll'azione penale, ovvero, se il titolare lo preferisca, in giudizio civile separato, prima dell'inizio del procedimento penale (art. 24 Cod. proc. pen.), o dopo l'esaurimento di questo (art. 27).

Da nessun articolo della nuova legislazione può, neanche indirettamente, desumersi che l'azione civile varî di contenuto secondo la forma o il momento in cui vien fatta valere: l'azione civile per il risarcimento del danno è una sola, ed è sempre la stessa, comunque si eserciti: tanto è vero che, iniziata in giudizio civile separato, essa può, senza mutamento di identità, essere « trasferita » nel processo penale (art. 24), ovvero, se iniziata nel processo penale (art. 24), ovvero, se, iniziata nel processo penale, essere in certi casi proseguita in sede civile (artt. 25, 27, Cod. proc. pen.), senza che questi passaggi tra sede civile e sede penale, che talvolta possono anche essere ripetuti (art. 88 Cod. proc. pen.), abbiano l'effetto di restringere o di allargare il suo contenuto, o di modificare il suo oggetto, che resta lo stesso dal principio alla fine.

Senonché è facile intendere che, secondo il modo e il momento in cui l'azione di risarcimento viene esercitata, diversa è la relazione che passa tra il danno di cui si chiede il risarcimento, e il reato di cui, secondo l'art. 185 Cod. pen., il danno dovrebbe apparir « cagionato »: se, infatti, quando vi sia in precedenza una sentenza penale irrevocabile di condanna (art. 27 Cod. proc. pen.), il danno di cui si chieda il risarcimento in sede civile (art. 27) può logicamente apparire come effetto di un reato di cui il giudice penale ha già accertato la sussistenza, vi sono numerosi casi in cui l'azione di risarcimento può essere, per disposizioni del nuovo Codice (già in gran parte esistenti nella legge precedente), esercitata in giudizio civile *quando la sussistenza del reato è ancora incerta*, o quando addirittura è *accertato che il reato non sussiste*. Supponiamo che l'azione di risarcimento sia proposta in giudizio civile separato quando il procedimento penale non è stato ancora iniziato (art. 24 Cod. proc. pen.); ovvero quando il reato, perseguibile a querela di parte, si sia estinto per remissione di querela pur lasciando sussistere « le obbligazioni civili *derivanti* « *dal reato* » (artt. 152 e 198 Cod. pen.); oppure anche quando sia stata pronunciata una sentenza istruttoria di proscioglimento, che non preclude mai l'azione civile, o quando il dibattimento si sia chiuso « con sentenza che dichiari non doversi procedere » (artt. 23 e 479 cpv.

ultimo Cod. proc. pen.), o con sentenza assolutoria per motivi diversi da quelli espressamente contemplati nell'art. 25; o infine quando il processo penale sia stato sospeso per sopravvenuta infermità di mente dell'imputato (art. 88 Cod. proc. pen.): orbene, in tutti questi casi, e in altri che non ricordo per brevità, il danno di cui si chiede il risarcimento appare non già come effetto di un reato, ma come effetto di un illecito civile, che in talune ipotesi (artt. 24 e 88) non è escluso possa in un momento successivo apparire al giudice penale come reato, mentre in altre (artt. 23, 25) è senz'altro accertato che manca degli estremi indispensabili per una condanna penale.

Ciò premesso, se si ritiene che per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali non basti l'illecito civile ma occorra in ogni caso la sussistenza di un reato, di cui esso risarcimento sarebbe una speciale sanzione civile (cfr., n. 3), si deve logicamente ammettere che l'azione civile per risarcimento, che la legge penale considera come un'azione unica e identica qualunque sia il modo e il tempo del suo esercizio, varî in realtà di contenuto secondo i varî momenti in cui è proposta: solamente quando essa è proposta cumulativamente coll'azione penale, o in sede civile dopo una sentenza penale di condanna, essa potrebbe comprendere, insieme coi danni patrimoniali, anche quelli non patrimoniali, mentre ai soli danni patrimoniali dovrebbe limitarsi quando sia proposta prima dell'inizio del processo penale, o dopo la sentenza penale di proscioglimento. Vi sarebbero anzi dei casi in cui l'azione civile, nei possibili passaggi tra sede civile e sede penale, sarebbe soggetta a variazioni successive del suo contenuto: iniziata dinanzi al giudice civile per i soli danni patrimoniali, si allargherebbe ai danni non patrimoniali quando fosse trasferita nel processo penale nel caso previsto dall'art. 24; verificandosi il caso previsto dall'art. 88, essa tornerebbe di nuovo a restringersi quando fosse proseguita in sede civile, senza escludere la possibilità di un nuovo ampliamento quando il processo penale riprendesse il suo corso... Ma questa variabilità di volume, questa direi quasi elasticità di una azione che formalmente appare unica, ma che in realtà sarebbe soggetta ad una curiosa alternativa di dilazioni e di sgonfiamenti secondo il modo e il tempo in cui viene esercitata, è essa voluta dalla legge?

I primi interpreti delle nuove leggi penali non pongono il problema: ma un accenno contenuto nel *Trattato*, testè uscito, del MANZINI, il quale insegna (16) che il diritto di querela è precluso dall'esercizio separato in sede civile dell'azione di risarcimento del danno patrimoniale e *non patrimoniale*, fa intendere che l'illustre Autore ammette

---

(16) *Op. cit.*, vol. I, pag. 297.

che almeno in questo caso sia risarcibile anche il danno non patrimoniale, nonostante che *non vi sia stata, e non sia più possibile,* una pronuncia penale sull'esistenza del reato. Certo, almeno in questo caso, par chiaro che la sussistenza del reato non è un presupposto indispensabile per il risarcimento dei danni non patrimoniali: l'art. 198 Cod. pen., il quale espressamente stabilisce che la estinzione del reato non importa la estinzione « delle obbligazioni civili *derivanti dal reato* » adopera quest'ultima espressione in senso pregnante, cioè nel senso di illecito civile che, se prima della sentenza penale non si fosse verificata una di quelle circostanze che, secondo il nuovo Codice penale (art. 150 e segg.), producono la estinzione del reato, avrebbe potuto apparire al giudice penale come costituente reato, ma *avrebbe anche potuto apparirgli come penalmente lecito, e dar quindi luogo a una assoluzione per inesistenza di reato.* Per l'art. 198 Cod. pen. il risarcimento dei danni non patrimoniali può dunque esser dovuto in un caso in cui non solo sia venuta meno, prima della sentenza penale, la possibilità di far accertare penalmente il reato, ma in cui non si possa escludere che, se l'accertamento fosse stato possibile, il giudice penale avrebbe assolto per insussistenza di reato. Né mi par sostenibile (come già fu sostenuto dal Paoli per il giudizio sulla riparazione pecuniaria in sede civile) (17) che in questo caso il giudice civile, decidendo sull'azione di risarcimento, debba, prima di condannare ai danni non patrimoniali, accertare se l'illecito civile abbia anche tutti gli elementi oggettivi del reato: questa specie di accertamento incidentale in sede civile di un reato non più accertabile in sede penale, non solo contraddirebbe ai principî più elementari in materia di ripartizione di competenza tra giudici civili e giudici penali, ma costituirebbe altresì una specie di assurdo logico, per cui il giudice civile sarebbe chiamato ad accertare non il reato che esiste, ma il reato che esisterebbe se non avesse cessato di esistere: non a giudicare sulla realtà, ma ad almanaccare a vuoto su ipotesi immaginarie!

5. — Quello che ho detto finora vuol essere, più che una soluzione, una posizione di problemi; in relazione ai quali mi sembra però di potere affermare fin da ora che, se nella nuova legislazione penale un solo caso si incontrerà in cui il risarcimento dei danni non patrimoniali sia conseguibile indipendentemente dalla esistenza, penalmente accertata, di un reato, questo ci autorizzerà a ritenere che nel nostro diritto l'illecito civile può dar luogo di per se stesso al risarcimento dei danni non patrimoniali, e che, se questo accade una volta, non

---

(17) *Il reato, il risarcimento, la riparazione,* etc., pagg. 239-240.

c'è ragione di escludere che possa accadere, come regola generale, in tutti i casi contemplati dall'art. 1151 Cod. civ..

Né gioverebbe obiettare che, quand'anche questo fosse il significato degli artt. 185, e 198 Cod. pen., l'art. 4 delle disp. prel. vieterebbe di estendere per analogia disposizioni penali alla materia civile. Tale obiezione, che poteva esser giustificata, mentre erano in vigore i vecchi Codici, contro una pretesa estensione per analogia della riparazione pecuniaria considerata come sanzione di carattere penale (18), non sarebbe forse decisiva oggi, nei confronti dell'art. 185 Cod. pen., che contiene indubbiamente, com'è confermato dalla intitolazione, una disposizione di carattere civile. Ma in ogni modo, anche se nessun argomento analogico fosse direttamente desumibile dall'art. 185 Cod. pen. per sostenere che anche l'art. 1151 sia stato implicitamente modificato nel senso di ammettere il risarcimento dei danni non patrimoniali, certo è che l'art. 185 Cod. pen., anche se la sua efficacia si ritiene rigorosamente limitata alla materia dei danni cagionati da reato, viene a distruggere, per il solo fatto del suo ingresso nel nostro ordinamento positivo, i principali argomenti di cui finora, nella annosa disputa non mai del tutto sopita, si sono serviti gli interpreti dell'art. 1151 per sostenere la irrisarcibilità dei danni non patrimoniali.

L'argomento fondamentale, portato dai fautori di tale opinione, secondo il quale il danno non patrimoniale non sarebbe mai suscettibile di risarcimento, perché il risarcimento presupporrebbe la possibilità di una esatta valutazione in danaro del danno (19), è ormai stato distrutto dalla lettera dell'art. 185 Cod. pen., il quale, apertamente parlando di risarcimento di danni non patrimoniali, dimostra che, nel linguaggio adottato dal nostro legislatore, sono risarcibili anche i danni non suscettibili di esatta valutazione pecuniaria; e che quindi può aversi risarcimento *vero e proprio* (non più riparazione pecuniaria) anche ove manca la possibilità di una esatta estimazione pecuniaria del danno. Con questo il nostro legislatore avrà allargato, ammettiamolo, il significato tradizionale della parola « risarcimento »; ma se non si vuol ritenere, il che sembrerebbe pericoloso ed incoerente, che la stessa espressione debba avere diverso significato secondo che è adoprata nel Codice penale o nel Codice civile, bisognerà ammettere, poiché l'art. 1151 non specifica che il risarcimento debba essere limitato ai soli danni patrimoniali, che il contenuto della espressione « risarcimento » si debba ormai per tutti i casi desumere dalla più precisa determinazione che ne dà l'art. 185 Cod. pen.

---

(18) Cfr. Venzi, in Pacifici-Mazzoni, *Istituzioni*, vol. IV, pag. 369.
(19) Cfr. per tutti Venzi, *op. loc. cit.*, pag. 368.

Analogamente l'altro argomento, che la dottrina detraeva dall'esistenza della riparazione pecuniaria, la quale avrebbe dimostrato che la compensazione dei danni non patrimoniali poteva avvenire soltanto attraverso un istituto di natura penale, non potendo a ciò servire l'istituto civilistico del risarcimento del danno (20), viene anch'esso ad essere spezzato coll'abolizione della stessa riparazione e colla maggiore estensione data, in luogo di essa, al risarcimento del danno, definitivo dal legislatore, anche per i danni non patrimoniali, come una « sanzione civile » (21).

In conclusione, non mi par difficile prevedere che la dottrina della risarcibilità del danno non patrimoniale sarà tra breve soggetta, anche nel campo puramente civilistico, a una profonda revisione, originata dall'entrata in vigore della nuova legislazione penale: e son certo che i primi segni di questo movimento non tarderanno a far la loro apparizione su quei sensibilissimi ed istruttivi registratori della vita del diritto che sono i repertorî di giurisprudenza.

---

(20) Cfr. VENZI, *op. loc. cit.*, pag. 369.

(21) La necessità di una revisione della teoria che interpreta gli artt. 1151 e segg. Cod. civ. come concernenti il risarcimento dei soli danni patrimoniali, appare anche dall'ultima frase dell'art. 185 Cod. pen., il quale stabilisce che l'obbligo di risarcire i danni *non patrimoniali* grava non solo sul colpevole, ma anche sulle persone che « *a norma delle leggi civili* debbono rispondere per il fatto di lui ». Ma per le « leggi civili », cioè per l'art. 1153 interpretato secondo la dottrina civilistica corrente, la responsabilità per il fatto altrui è limitata ai soli danni patrimoniali: cosicché l'art. 185 Cod. pen. per stabilire la risarcibilità dei danni *non patrimoniali*, rinvierebbe qui ad un articolo del Cod. civ. che ammette il risarcimento dei soli danni patrimoniali!

XIX

NOTE SUL CONTRATTO TRA IL CHIRURGO E IL PAZIENTE (*)

1. — Accade ai giuristi, quando si aggirano tra gli umili e tristi casi della pratica forense, quello che talvolta accade al botanico, il quale, da uno sterpo raccolto in una siepe e trapiantato nella sua serra, ha talvolta la sorpresa di veder sbocciare il fiore di una specie rara: com'è avvenuto a me, che esaminando in questi giorni la sentenza (inedita) di un Pretore su una questione di valore economico talmente esiguo da sconsigliare ogni tentativo di appello, vi ho trovato, nascosti tra le pagine dell'incartamento, problemi giuridici del più alto interesse teorico, sui quali può essere opportuno richiamare qui l'attenzione degli studiosi.

Il caso, terminato con una decisione che ha diviso a metà, con spirito salomonico, la ragione ed il torto, era schematicamente il seguente. Un ammalato di avanzata età si rivolge per consulto ad un chirurgo: il quale consiglia un intervento operatorio, e si dichiara disposto ad eseguirlo egli stesso. L'ammalato, dopo aver un po' riflettuto ai casi suoi, torna a distanza di qualche giorno dal chirurgo e fissa di entrare, di lì a una settimana, nella casa di cura da lui diretta, per farsi operare; ma nel frattempo, per consiglio dei parenti, va a farsi visitare da uno specialista residente in diversa città, il quale lo avverte che l'operazione da farsi è urgentissima e più grave di quella già diagnosticata, e gli suggerisce di farsi operare subito, seduta stante, nella sua clinica. L'operazione, infatti, viene eseguita subito, con esito pienamente fausto.

L'altro chirurgo, che già aveva approntato la camera per eseguire nel giorno fissato il predisposto intervento operatorio, viene ad apprendere che l'ammalato si è permesso di riacquistar la salute senza passare sotto i suoi ferri già disinfettati: e gli muove causa per risarcimento dei danni da lui sofferti per sua colpa, e consistenti, a suo dire, nelle spese già incontrate per apprestare e disinfettare con ripetute

---

(*) [Pubblicato in *Studi in onore di Riccardo Dalla Volta*, Firenze, Cya, 1936, vol. II, pagg. 351-366]. [*Bibliografia*, n. 198].

sterilizzazioni gli strumenti operatorî, nella perdita di guadagno derivante dall'aver lasciata vuota la camera destinata alla degenza del paziente, nel mancato conseguimento dell'onorario di operazione, ed altresì nel discredito professionale derivatogli dalla preferenza data ad altro operatore. È giuridicamente fondata questa domanda di risarcimento?

2. — Il caso interessa qui sotto l'aspetto giuridico: e deve pertanto essere depurato da altre considerazioni, attinenti al costume professionale od anche semplicemente alla buona creanza, che potrebbero per avventura suggerire diverse conclusioni. Non v'ha dubbio che l'ammalato, dopo essersi affidato alla diagnosi del primo chirurgo ed essersi moralmente impegnato a farsi operare da lui, avrebbe agito assai più correttamente se lo avesse avvertito a tempo della sua intenzione di farsi visitare da un altro professionista; e che, viceversa, il primo chirurgo, dopo aver saputo che l'ammalato era stato felicemente operato in altra clinica, avrebbe meglio provveduto al proprio decoro professionale col passar sotto silenzio la indelicatezza ricevuta, e col dimostrare a fatti la superiorità spirituale del professionista, che è pronto ad aiutare chi ha fiducia in lui, ma non si cura di ritener per la falda dell'abito il cliente che va in cerca d'altri consigli.

Ma tutte queste considerazioni, d'ordine non giuridico, non possono avere alcun peso nella soluzione legale del caso; il quale dev'essere anche spogliato, per ridurlo al problema essenziale, da tutti gli argomenti accessorî che nel giudizio potevano esser fondati su particolari circostanze di specie: come le giustificazioni che il convenuto cercava di trarre dal preteso *errore* di diagnosi in cui sarebbe incorso il primo chirurgo, nonché dallo stato di *forza maggiore* in cui egli sarebbe venuto a trovarsi, quando, avvertito dal secondo chirurgo della necessità di operarsi d'urgenza, era stato posto così nella impossibilità di mantenere l'impegno preso a termine col primo operatore.

•

3. — Depurato da tutte le considerazioni di carattere particolare, il problema giuridico di portata generale era posto, nelle argomentazioni defensionali dei due litiganti, nei termini seguenti:

— Tra me e il cliente — diceva il chirurgo — era stata conclusa una *locatio operis*, cioè un vero e proprio contratto, dal quale scaturivano obbligazioni a carico di ambedue i contraenti. Il cliente, andando a mia insaputa a farsi operare da un altro professionista, ha contravvenuto ad una obbligazione contrattuale assunta verso di me, e quindi, per il principio generale che si applica ad ogni inadempienza, è tenuto a risarcirmi il danno.

— Tra me e il chirurgo — rispondeva il cliente — non era ancora

sorto un vero e proprio vincolo contrattuale: il contratto sarebbe sorto soltanto quando io, entrando nella casa di salute, avessi con ciò definitivamente manifestato la mia volontà di assoggettarmi all'operazione; prima di allora c'era solamente, da parte mia, la manifestazione di un proposito, giuridicamente non impegnativo. E poi — aggiungeva l'avvocato del convenuto — anche se il contratto fosse stato fatto in termini definitivi, tale contratto non sarebbe stato valido, perché (e qui il difensore si richiamava testualmente all'insegnamento dato da FRANCESCO FERRARA, *Teoria del negozio illecito*, 2ª ed., 1914, pag. 232), non potendo il corpo umano « divenire oggetto di diritto ed esser dominato da alcuno », « ... è nulla ogni convenzione per cui un ammalato si obbliga di subire una data operazione chirurgica o di assoggettarsi ad una determinata cura medica, o di rimanere in uno stabilimento di salute fino a completa guarigione. Egli può consentire bensì spontaneamente a tale trattamento, ma non esservi costretto ».

Da che parte, in sì netto contrasto di tesi, era la ragione?

4. — Mi pare intanto di poter rilevare, per sgombrare preliminarmente il campo da argomenti inconferenti, che l'insegnamento, dato dal FERRARA nel passo sopra riportato, non era qui invocato a proposito: con tale insegnamento infatti il FERRARA non può aver inteso (e, se fosse diversamente, non esiterei a ritener inaccettabile la sua opinione, per quanto autorevole) di affermare in linea generale la nullità di *ogni* contratto concluso tra chirurgo e paziente, ma deve presumibilmente essersi riferito a quei contratti in cui il paziente si sia obbligato, *non nel proprio interesse, ma nell'interesse altrui* (dello stesso chirurgo o di un terzo), a lasciare operare il proprio corpo, e magari a lasciar asportare dal proprio corpo una parte o un organo chirurgicamente separabile.

Tutti ricordano le polemiche alle quali ha dato luogo di recente sulle riviste giuridiche, il caso di quel giovinotto degente in un ospedale, che, per aiutare un vecchio danaroso a realizzare il sogno di Faust, si era prestato, di buon grado ma dietro compenso, a farsi fare da un chirurgo quella operazione, alla quale di solito, in casi simili, sono condannate, senza diritto a mercede, le miserande scimmie. Fu discusso allora se la lesione personale accompagnata da asportazione di un organo, potesse essere imputata al chirurgo come reato, o se viceversa il consenso del paziente si dovesse considerare idoneo a togliere al fatto ogni carattere di punibilità (1). Il problema, in tale

(1) Cfr. in proposito gli scritti di FLORIAN, ARANGIO RUIZ V., ZERBOGLIO, VANNINI, FEROCI, rispettivamente in *Scuola Positiva*, 1934, 174; in *Foro it.*, 1934, II, 147, 239, 304; in *Riv. dir. pen.*, 1934, 196.

occasione, fu esaminato soltanto dal punto di vista del diritto penale; ma non mi pare dubbio che, qualunque opinione si possa avere sui suoi aspetti penalistici, a nessuno possa venir in mente di considerar valido agli effetti civili il contratto col quale il prelodato giovinotto si fosse obbligato a sottoporsi a un'operazione preordinata a tali scopi, né alcuno oserebbe sostenere che, dal rifiuto col quale costui all'ultim'ora si fosse sottratto all'atto operatorio già consentito, potesse sorgere un diritto al risarcimento dei danni a favore del contraente deluso nelle sue senili speranze. Né diversamente si dovrebbe ritenere, nel caso, ricordato da ALBERTO MUSATTI (2), di quel contratto che una signora anziana aveva fatto con un chirurgo, obbligandosi per mercede a lasciarsi operare un seno a scopo di apparente restauro, per poi mostrare al pubblico, colla documentazione comparativa della parte non operata, di quali miracoli sia capace la chirurgia cosiddetta « estetica ». Giustamente la Corte d'Appello di Lione giudicò che un siffatto contratto fosse *contra bonos mores*, e quindi nullo: talché se la signora contraente, al momento di sottoporsi ai ferri, si fosse rifiutata di lasciar eseguire sulla sua povera carne il mercato già concluso, non v'ha dubbio che il suo rifiuto non avrebbe potuto esser considerato, agli effetti giuridici, come un inadempienza contrattuale.

5. — È evidente che in ambedue questi esempî il contratto avrebbe portato, in quanto valido, a costituire a favore di uno dei contraenti (del chirurgo o del vecchio aspirante al ringiovanimento) un diritto *sul corpo dell'altro contraente*, nel quale, come corrispettivo di questo suo sacrificio, sarebbe sorto il diritto al pattuito compenso pecuniario. Qui dunque, se in ogni rapporto giuridico si ha per definizione la subordinazione di un interesse dell'obbligato all'interesse prevalente dell'avente diritto, l'interesse che ogni persona ha alla conservazione ed alla integrità del proprio corpo sarebbe stato giuridicamente sacrificato all'interesse di una persona diversa, per la quale il corpo altrui si presentava qui un *bene* idoneo a sodisfare un interesse suo proprio. Il paziente, per sodisfare il suo interesse alla riscossione della mercede, avrebbe consentito a lasciare che del suo corpo altri disponesse per i proprî fini come di cosa sua; allo stesso modo che il proprietario di una fonte consente al vicino di trarne acqua per irrigare i suoi campi isteriliti, o il proprietario di uno stabile consente che altri collochi un impianto di pubblicità luminosa sulla sua torre, posta in località adatta a richiamare la curiosità dei passanti.

Difronte a siffatte contrattazioni, dalle quali, se fossero valide,

---

(2) *La chirurgia interdetta*, in *Riv. dir. comm.*, 1929, I, pag. 698.

sorgerebbe a favore di un contraente il diritto di disporre del corpo altrui, la dottrina e la giurisprudenza invocano, per affermare la nullità del contratto, il principio della indisponibilità dei diritti sulla propria persona; ed è proprio a questi casi che si riferisce l'insegnamento sopra ricordato del FERRARA: ai casi, cioè, nei quali un contraente si sia vincolato *a sodisfare, o a lasciar sodisfare, sul proprio corpo un interesse altrui.*

E tuttavia, neanche questo insegnamento, per il quale ogni atto di disposizione del proprio corpo *a vantaggio altrui* dovrebbe considerarsi nullo per mancanza di un oggetto disponibile (per mancanza di un oggetto che « possa esser materia di convenzione »: art. 1104 Cod. civ.), può essere accettato come principio generale ed assoluto. È noto (3) che la dottrina quando ragiona sulla nullità di siffatte contrattazioni preferisce basare il suo ragionamento, anziché sul requisito dell'*oggetto*, su quello della *causa* del contratto, considerando giuridicamente inefficaci non in generale tutte le convenzioni colle quali una parte abbia disposto del proprio corpo a vantaggio dell'altra, ma solo quelle colle quali il vincolo sulla propria persona nell'interesse altrui sia stato costituito per una causa moralmente e socialmente riprovevole e contraria ai buoni costumi. Il principio secondo il quale il corpo umano non potrebbe mai essere oggetto di diritto altrui, riceve quotidiana smentita da tutti quei negozî, che la nostra società non solo riconosce ma anche incoraggia, in cui l'assoggettamento del corpo di una persona al potere di un'altra risponde ad alte finalità morali e sociali; gli esempî sono così noti, che sarebbe pedanteria insistervi: dai vincoli che il matrimonio impone sulla sfera sessuale dei coniugi, a quelli che derivano dal contratto di baliatico o dal contratto per la trasfusione del sangue (anche esso ricordato dal MUSATTI), il cui sviluppo recente dimostra che nella nostra civiltà il sentimento della umana solidarietà è in continuo, se pur faticoso, progresso.

Sembra dunque di poter concludere che negli ordinamenti giuridici moderni, sempre più orientati a far prevalere le considerazioni di ordine sociale su quelle di ordine individuale, la costituzione contrattuale di vincoli obbligatorî sul proprio corpo possa considerarsi giuridicamente rilevante ed efficace solo in quanto ciò avvenga per fini socialmente utili. Il che, si intende, non significa già che cosiffatte obbligazioni, anche se giuridicamente valide, siano suscettibili di esecuzione forzata in forma specifica, sicché, una volta costituito il vincolo, il corpo possa essere materialmente assoggettato alla altrui volontà senza la volontà dell'obbligato; ma qui la questione si sposta

---

(3) Si cfr. in proposito il già ricordato arguto articolo di ALBERTO MUSATTI.

dal campo del diritto sostanziale in quello del diritto processuale: il quale non possiede i mezzi pratici per arrivare all'adempimento coattivo quando la prestazione dipende dalla infungibile volontà del debitore, e deve in questi casi contentarsi di far conseguire al creditore insodisfatto, in luogo della mancata prestazione in natura, un surrogato economico, quale può essere il risarcimento dei danni. Né l'ufficiale giudiziario né il carabiniere hanno i mezzi pratici per riportare la nutrice alla culla, o al talamo la sposa restia; ma, in questi ed in altri casi che non urtino *contra bonos mores*, l'obbligazione è tuttavia giuridicamente rilevante, e chi si rifiuta di lasciare che sul suo corpo il creditore soddisfi in conformità del contratto il suo diritto, va incontro alla sanzione dell'inadempimento. Se la moglie si rifiuta di assoggettarsi al debito coniugale, neanche lo Stato potrà costringervela, ma su di essa verrà a cadere la sanzione della separazione per sua colpa; se la nutrice interrompe senza giusta causa l'intrapreso allattamento, essa potrà esser tenuta a risarcire i danni che per questa interruzione siano risentiti dall'allievo; e l'esemplificazione potrebbe continuare con una serie di casi, attraverso i quali insensibilmente si scivolerebbe nel campo del vero e proprio contratto di lavoro (4).

Ma quando la obbligazione del proprio corpo è *contra bonos mores*, allora non si tratta soltanto di incoercibilità processuale, ma di nullità sostanziale: a Shylock, che facesse valere in giudizio il suo diritto di recidere, secondo il patto, una libbra di carne dal corpo di Antonio, Porzia potrebbe oggi rispondere, senza bisogno di ricorrere a strattagemmi dialettici (5), che, quand'anche il processo conoscesse mezzi esecutivi idonei a garantire la soddisfazione in natura di una cosiffatta pretesa, nessuna tutela giuridica potrebb'essere concessa dallo Stato a un'obbligazione nulla fin dall'inizio per illiceità della causa.

6. — Tutto quello che si è detto finora non ha nessuna attinenza col caso da cui siamo partiti; nel quale non si trattava affatto di dissertare intorno alla natura ed alla disponibilità dei diritti sulla propria persona, per la ragione semplicissima che in quel caso l'ammalato, che si era rivolto al chirurgo per farsi operare, non aveva in alcun modo inteso di costituire *a favore del chirurgo* un diritto sulla propria persona, né di sacrificare la propria integrità personale al

---

(4) Si pensi, per es., al caso della modella che dopo essersi obbligata con un pittore a posare fino al compimento di un quadro, interrompa la posa prima che l'opera sia terminata, e produca così all'artista un danno che può anche essere ingente: cfr. in proposito ABELLO, *Locazione*, 2ª ed., III vol., pag. 423.

(5) Si ricordino in proposito le belle pagine di GIOVANNI BRUNETTI, *Delitto civile*, pag. 111 e segg.

gusto professionale dell'operatore. Dei due contraenti, quello che prestava un servigio all'altro era ragionevolmente il chirurgo, non l'ammalato; fino a che non sia dimostrato che il vero scopo per cui gli uomini nascono è quello di ammalarsi per dare lavoro ai medici, bisognerà ritenere che il chirurgo è chiamato a prestare l'opera propria per far guarire il paziente, non il paziente è chiamato a prestare il proprio corpo per far lavorare il chirurgo. E allora, se l'intervento operatorio doveva avvenire *nell'interesse del paziente*, è chiaro che qui non sorgeva il problema della validità o invalidità dell'assoggettamento del proprio corpo all'interesse altrui, e che di conseguenza non si poteva in alcun modo invocare, per sostenere la nullità iniziale del contratto, quel principio della indisponibilità della persona umana, che qui non veniva in alcun modo in questione.

Senza esser giuristi, basta il buon senso per capire che il contratto con cui una persona perfettamente sana si obbliga, in vista di un compenso pecuniario, a farsi asportare chirurgicamente una ghiandola, per procurare ad altri, con opportuno trapianto, salute e prosperità, non ha niente a che vedere col contratto con cui l'infermo invoca dal chirurgo l'asportazione di una ghiandola ammalata, dall'eliminazione della quale egli si ripromette un vantaggio per la salute propria (6). Nel primo caso il paziente *si fa operare per esser pagato*; nel secondo caso *paga per essere operato*: nel primo caso l'asportazione della ghiandola sana rappresenta un sacrificio per il paziente, sopportato per render servigio ad altri; nel secondo caso l'asportazione della ghiandola malata rappresenta per il paziente un giovamento, ed è il chirurgo che, asportandola, rende un servigio a lui. Che il contratto sia nullo nel primo caso, non vuol dire necessariamente che sia nullo nel secondo; altrimenti, partendo dal principio della inalienabilità del corpo umano e delle sue parti, dal quale, secondo alcuni autori (7), discenderebbe la nullità del contratto con cui una donna si sia impegnata per mercede a lasciarsi tagliare la treccia per venderla a un fabbricante di parrucche, si potrebbe arrivare a questa strana conclusione: che, quando alcuno si alza ben pettinato dalla poltrona dopo il taglio dei capelli, gli sarebbe lecito avvertire cortesemente il parrucchiere che egli ha lavorato su cosa giuridicamente indisponibile, e che pertanto, attesa la nullità del contratto, nessun compenso gli spetta per quel suo servigio.

---

(6) Cfr. in proposito RAVÀ, *I diritti sulla propria persona*, in *Riv. it. per le scienze giur.*, vol. XXXII, pag. 106 e segg.

(7) Cfr. FERRARA, *op. cit.*, pagg. 232-233.

7. — Liberato da tutte le sovrastrutture concettuali, il contratto tra chirurgo e paziente, nel caso da cui siamo partiti, non era altro che una *locatio operis*, con cui il chirurgo assumeva l'obbligazione di compiere un determinato *opus* nell'interesse della controparte, la quale si obbligava a sua volta a corrispondere al chirurgo, al compimento dell'*opus*, un determinato compenso. Il paziente non assumeva l'obbligazione di *farsi operare*, ma solo quella di *pagare l'operazione, se questa fosse stata fatta*; e poiché nel nostro caso l'operazione non solo non fu compiuta, ma neanche fu iniziata, parrebbe di poter concludere che il chirurgo, come non operò, così non maturò mai il diritto alla riscossione del pattuito compenso, in ossequio al principio per il quale non si può chiedere il compenso dell'opera « *prius quam opus perfectum et absolutum sit* » (8).

Senonché, arrivati così, in modo semplicistico, a risolvere in senso sfavorevole al chirurgo il problema giuridico che ha dato occasione alle presenti Note, vien fatto di domandare se proprio il contratto che il chirurgo conclude coll'ammalato non abbia qualche carattere suo proprio, che impedisca di applicare al medesimo, senza qualche distinzione e qualche temperamento, le comuni regole della *locatio operis*. Si pensi, per esempio, al rapporto obbligatorio che lega il cliente al sarto dopo l'ordinazione di un vestito: scelta la stoffa, prese le misure, fissato il prezzo, il sarto si mette al lavoro senz'altro intervento della volontà del cliente; ed anche se questi, prima della consegna dell'abito, si pente dell'ordinazione già data, il sarto ha tuttavia diritto, qualora il pentimento sia ingiustificato, di farsi pagare il lavoro pronto per la consegna.

Ma — si dirà — il sarto ha lavorato ed ha terminato l'opera sua: e dunque il cliente, anche se non la gradisce più, deve pagarla; mentre, nel caso dell'operazione chirurgica, il chirurgo non ha neanche cominciato a lavorare; e allora, se non c'è stato l'*opus*, come potrebbe esservi il diritto al compenso?

Sta bene. Ma il sarto, dopo avuta l'ordinazione, ha potuto iniziare e andare avanti nel suo lavoro, *senza aver bisogno di altro concorso della volontà del cliente*; ma nel caso del chirurgo, questi, pur avendo definitivamente conclusa la *locatio operis*, non era in grado di cominciare a lavorare se il paziente non metteva il suo corpo a disposizione dell'operatore. L'operazione chirurgica non è un lavoro che si possa compiere sul figurino, e che si possa consegnare bell'e fatto a domicilio: è un lavoro che non può esser eseguito, *se non a patto che il paziente si presti all'esecuzione, materialmente assoggettando il*

---

(8) Abello, *Locazione*, vol. III cit., 2ª ed., pag. 567.

proprio corpo ai ferri del chirurgo. Se manca questo *materiale* (non giuridico) assoggettamento, il contratto, pur essendo stato concluso, *non può essere eseguito*: sicché il paziente, anche quando la operazione chirurgica è stata definitivamente fissata, ed egli ha assunto irrevocabilmente l'obbligazione di pagare un determinato correspettivo a operazione compiuta, *ha sempre, di fatto, il mezzo pratico per sottrarsi a questo obbligo, in quanto, rifiutandosi di sottoporre il suo corpo all'atto operatorio, può sempre mettere il chirurgo nella impossibilità di effettuare la operazione,* e quindi, coll'impedire che la controparte esegua la prestazione, evitare così che sorga a suo proprio carico l'obbligo di eseguire in un momento successivo la controprestazione. Sembra così che in questo contratto venga a mancare l'equilibrio tra le parti, a tutto danno del chirurgo: questi, fin dal momento in cui si è impegnato ad eseguire la operazione a determinate condizioni, assume l'obbligazione di prestare a tale scopo l'opera sua, e se, al momento stabilito, si rifiutasse di operare senza giusti motivi, incorrerebbe nella sanzione del risarcimento dei danni, che è il sintomo rivelatore della preesistenza dell'obbligo; viceversa il paziente il quale ha l'obbligo *successivo* di pagare il compenso dell'operazione eseguita, ma non (come già si è visto) l'obbligo di prestarsi all'esecuzione della medesima, avrebbe sempre la strada per sfuggire al contratto ed anche alla sanzione del risarcimento dei danni, posto che, se egli si rifiuta anche per mero capriccio di sottoporsi all'atto operatorio, non viola con ciò alcun obbligo (perché, ripetiamo, egli non è *obbligato* a lasciarsi operare), e quindi non può esser colpito dalle conseguenze di una inadempienza, di cui manca il primo presupposto.

La volontà del paziente non si esaurisce così al momento della conclusione del contratto; anche dopo essersi validamente e definitivamente manifestata in tale momento, essa può tuttavia in un momento successivo rendere praticamente inattuabile il contratto, *impedendo che si verifichi la condizione di fatto senza la quale il chirurgo non può eseguire la sua prestazione.* Così, mentre il chirurgo, una volta impegnatosi ad eseguire la operazione, ha senz'altro l'obbligo di eseguirla *se il paziente vorrà*, il paziente, dopo aver *voluto* al momento della conclusione del contratto, ha sempre la possibilità di *disvolere* al momento della esecuzione, in quanto il verificarsi di quella condizione, senza la quale la controparte non può eseguire la sua prestazione, *dipende essenzialmente dalla sua volontà, che su questo punto non è in alcun modo vincolata dal contratto.*

8. — Questa singolare situazione giuridica, dipendente dal fatto che qui la prestazione d'opera deve esplicarsi *sul corpo del paziente*, il quale solo può disporre del medesimo *nel proprio interesse*, si può

riprodurre anche in altri casi, in cui il problema non è complicato da considerazioni concernenti la non facile materia dei diritti sulla propria persona. Si supponga, ad esempio, che il proprietario di un quartiere abbia affidato a un imbianchino la decorazione del soffitto di una sua stanza, fissando con lui definitivamente tutte le condizioni del lavoro e la misura del compenso da pagarsi a lavoro compiuto. Nel giorno convenuto per l'inizio dell'opera, l'artista si reca puntualmente, con tutto il suo armamentario di pennelli e di pentolini, a bussare alla porta del cliente; ma questi dalla finestra lo avverte cortesemente che è inutile che si affatichi a bussare, perché egli non ama ammettere estranei tra le pareti domestiche: e se l'imbianchino sorpreso gli ricorda che egli è venuto per eseguire un lavoro proprio in una stanza del suo quartiere e che quindi dovrà pur entrare in casa per eseguir l'opera secondo il contratto, il cliente imperturbabile gli risponde che egli secondo il contratto ha assunto l'obbligazione di pagargli il lavoro compiuto, ma non si è in alcun modo vincolato ad aprirgli la porta di casa sua, dove egli solo è padrone.

Che cosa potrebbe fare, in una ipotesi cosiffatta, l'imbianchino costretto a tornarsene via coi suoi inutili pennelli e colla sua buona volontà delusa? Non potrebbe pretendere di far abbattere dalla forza pubblica la porta del cliente restio, perché col contratto di *locatio operis* il proprietario non ha certamente inteso di menomare la inviolabilità del suo domicilio; non potrebbe pretendere neanche, mi pare, il pagamento della imbiancatura non effettuata, perché il compenso è stato considerato nel contratto come controprestazione successiva e conseguenziale di una prestazione di lavoro, che qui, in realtà, non è stata eseguita. Ma se l'imbianchino potrà dimostrare di aver sostenuto spese di colori e di arnesi per prepararsi a quell'opera, e di aver perduto altre occasioni di lavoro che gli si sarebbero presentate per quello stesso giorno, e di aver in genere sofferto danni per aver aderito a quel contratto che poi è rimasto ineseguito a causa del divieto di accedere al luogo predisposto, chi potrebbe, in siffatta circostanza, negargli il diritto al risarcimento?

9. — Non diversamente, ci sembra, si può ragionare per il chirurgo, che non abbia potuto eseguire la operazione perché l'ammalato, dopo aver tutto fissato per l'atto operatorio, all'ultimo momento si è rifiutato di prestarvisi. Costringere l'ammalato a farsi operare contro sua volontà, il chirurgo, per le ragioni già dette, non può; farsi pagare il compenso della operazione non effettuata, neppur questo il chirurgo può pretendere, perché il compimento dell'*opus* è il presupposto del diritto al compenso. Ma se il chirurgo, nella ragionevole supposizione che il paziente, dopo aver tutto fissato per l'operazione, non avrebbe

cambiato di proposito all'ultimo momento, ha preparato garze e bende, e messo in punto il suo armamentario, e tenuta libera, rimandando indietro altri ammalati, la camera ove il paziente doveva esser ricoverato alla data convenuta, non potrà essergli negato il diritto al risarcimento dei danni da lui per questo incontrati, *in previsione ed in preparazione dell'atto operatorio predisposto in conformità del contratto.*

Ma, si dirà, questa conclusione contraddice alle premesse: se è esatto che l'unica obbligazione giuridica scaturente dal contratto era, per il paziente, quella di pagare il compenso a operazione compiuta; se è esatto che con quel contratto il paziente non ha assunto una obbligazione giuridica di prestarsi all'operazione, — come si può imputare al paziente quella violazione di un obbligo, senza la quale non è concepibile il sorgere di un obbligo al risarcimento?

Credo che la risposta a questa domanda si trovi scritta nell'art. 1124 Cod. civ.. Anche se il chirurgo sa, o dovrebbe sapere, che il contratto concluso col paziente per l'esecuzione di un atto operatorio non include mai, da parte di questo, l'obbligazione di lasciarsi operare contro la sua volontà, e che quindi l'ammalato può fino all'ultimo momento legittimamente rifiutarsi, nel suo interesse di cui egli solo può disporre, di sottoporsi all'operazione, tuttavia il chirurgo ha diritto di pensare che i contratti non si fanno per burla, e di presumere che l'ammalato, dopo aver preso tutte le disposizioni per farsi operare da lui, sarà normalmente disposto a mantenere, sul serio ed in buona fede, il proposito già manifestato di assoggettarsi alla cura.

È in sostanza lo stesso principio a cui si inspira il penultimo capoverso dell'art. 37 Cod. comm., secondo il quale, nei contratti tra persone lontane, il proponente, che prima della perfezione del contratto si vale del suo diritto di revocar la proposta, è tuttavia tenuto a risarcire i danni che l'altra parte subisce pel suo pentimento, perché « la sua proposta ha suscitato la *fiducia nella conclusione del contratto*, « cosicché chi la ricevette diede opera con sollecitudine ad ese- « guirla » (9); ed è altresì più in generale il concetto al quale si inspira la dottrina, quando, partendo dall'osservare che chi si pone in trattative contrattuali con altri desta per ciò solo nell'altra parte la fiducia nella serietà e nella validità della contrattazione (10), parla di una responsabilità *per culpam in contrahendo* (distinta dalla responsabilità contrattuale per inadempimento) tutte le volte che tale fiducia sia stata tradita.

Nel nostro caso non si può dire che il contratto tra chirurgo e

---

(9) Vivante, *Trattato*, 5ª ed., vol. IV, n. 1546

(10) De Ruggiero, *Ist.*, 7ª ed., III, pag. 125.

paziente, una volta definitivamente fissate tutte le modalità della operazione, non fosse ancora « perfetto »; se nel giorno fissato per l'operazione il chirurgo si fosse rifiutato di operare senza giusto motivo (perché, per esempio, si fosse dimenticato di preparare a tempo i ferri occorrenti) non par dubbio che l'ammalato, aggravatosi per questo colposo differimento dell'operazione, avrebbe diritto di chiedere al chirurgo il risarcimento dei danni prodotti da tale vera e propria inadempienza contrattuale; il che dimostra, se non erro, che *almeno per il chirurgo* il contratto è perfetto fin dal giorno della sua conclusione. Ma, pur essendovi già un contratto perfetto, e non potendosi quindi parlare, di fronte a un contratto già formato, di una *culpa in contrahendo* che si può inserire soltanto nel periodo di *formazione* del contratto, è certo che qui opera a favore del chirurgo, nella fase di *esecuzione* del contratto già perfezionato, quello stesso rispetto dovuto alla *ragionevole e normale fiducia nella serietà e nella probità della controparte*, che secondo la teorica della *culpa in contrahendo* deve operare nel periodo della *formazione* del contratto non ancora concluso.

La buona fede contrattuale fa sorgere in ciascun contraente la ragionevole aspettativa che la controparte faccia dal canto suo tutto quello che è necessario per *agevolare l'esecuzione* delle reciproche obbligazioni; e se, come avveniva nel caso nostro, una parte non è in grado di eseguire la sua prestazione ove l'altra non concorra a creare col fatto proprio la condizione indispensabile per l'esecuzione, la parte che deve eseguire può ragionevolmente fidare in tale concorso, e ha diritto, quando la sua aspettativa venga frustrata, di chiedere il risarcimento dei danni ai quali la sua buona fede e la sua normale previdenza l'ha esposta: il quale risarcimento, come nei casi di responsabilità per *culpa in contrahendo*, sarà molto più ristretto di quello che sarebbe dovuto in caso di inadempimento ad una obbligazione contrattuale, perché sarà limitato al cosiddetto *interesse negativo (negatives Vertrauensinteresse*, contrapposto all'*Erfüllungsinteresse)* (11), che si concreta nei danni rappresentati dalle spese, dalla perduta occasione di stringere un altro contratto, e così via: il che significa che, nel caso nostro, il risarcimento dovuto al chirurgo *non potrà mai comprendere il compenso per l'operazione non eseguita.*

10. — A questa stessa conclusione era arrivata, sia pure attraverso una motivazione di diritto non molto persuasiva, la sentenza che mi ha dato lo spunto per queste Note; e in fondo questa è la soluzione

---

(11) Cfr. De Ruggiero, *Ist.*, III, pagg. 27 e 125.

a cui sono giunte, in base al semplice buon senso, tutte le persone ignare di diritto, alle quali ho voluto prospettare, per la curiosità di conoscere l'opinione dei non giuristi, questo caso singolare, dinanzi a cui ciascuno riconosce sé stesso nella posizione del paziente in cerca di guarigione, che dopo aver accettato le cure di un medico è preso dall'ansia di ricorrere per maggiori lumi al consiglio dello specialista. Se il primo chirurgo ha incontrato spese per preparare l'operazione — questo mi hanno risposto i profani — ha diritto a esserne rimborsato; ma in quanto al compenso fissato per l'atto operatorio, non può pretenderlo se l'atto non è stato eseguito.

Ho trovato invece qualche medico che, nel rispondere alla mia inchiesta, ha energicamente sostenuto che, se il recesso del paziente non era causato da giusti motivi, era dovuto ugualmente al chirurgo il compenso per l'operazione non eseguita; tant'è vero, — mi si è detto — che, proprio per tutelarsi contro siffatti pentimenti, certi chirurghi non si impegnano ad operare se prima non hanno ricevuto in anticipo il pattuito compenso. Ma, a parte la validità del patto speciale, questa opinione, che può apparire suggerita dallo spirito professionale, non mi ha persuaso: anche perché ritengo in generale che in ogni *locatio operis*, se il committente si pente della ordinazione data, e arriva a revocarla prima che l'opera sia stata intrapresa, non possa mai il *conductor operis* computare fra i vari titoli del risarcimento di danno il prezzo dell'opera, che dev'essere in ogni caso il correspettivo di un lavoro *effettivamente prestato*.

Ho anche trovato qualche giurista che, cadendo nell'eccesso opposto, mi ha sostenuto che gli accordi presi tra un ammalato e un chirurgo non costituiscono mai un contratto, ma solo una trattativa preliminare, la quale può trasformarsi in un contratto solo al momento in cui il paziente si distende sul lettuccio operatorio e, reso insensibile dal narcotico, si abbandona come un corpo morto ai ferri dell'operatore. Ma questa soluzione non spiega perché il chirurgo debba considerarsi (come già si disse) obbligato, anche prima di questo momento, ad eseguire nelle condizioni fissate l'operazione per la quale si è impegnato, ed a preparare quel giorno tutti i mezzi occorrenti; né d'altra parte si riesce a capire perché proprio al momento in cui l'operazione incomincia debba ritenersi venuta meno nel paziente la facoltà di recesso, quando, al contrario, sotto l'aspetto giuridico nessuna ragione vi è per ritenere che durante l'operazione il paziente abbia perduto il diritto di disporre della propria persona, ed anche sotto l'aspetto pratico si può con un po' di fantasia immaginare il caso di un ammalato che, risvegliandosi a metà dell'atto operatorio, dichiari fermamente di averne abbastanza, e di non voler permettere al chirurgo ulteriori scandagli sul corpo che a lui solo appartiene...

Tra queste opinioni estreme, mi par preferibile quella nella quale la conclusione del ragionamento giuridico si incontra e coincide colla intuizione del buon senso: sovrana riprova, che non dovrebbe mai essere negletta dai giuristi.

Né, tra coloro che hanno voluto rispondere alle mie amichevoli richieste, è mancato qualcuno a farmi considerare che la prestazione dei liberi professionisti, quali sono i medici, non può esser fatta rientrare sotto gli schemi contrattuali della *locatio operis*, poiché essa costituisce, in modo sempre più pronunciato, un vero e proprio *ufficio*, che si esercita nell'interesse dei sofferenti, e che ha per presupposto la loro fiducia: sicché, al lume di questa concezione sociale delle professioni, non è concepibile che un medico possa vantare diritti contro un ammalato perché questi non ha avuto fiducia nella sua scienza, come non sarebbe concepibile che un giudice muovesse causa a un litigante perché questi non è andato a farsi giudicare da lui...

Non nego che anche queste considerazioni possano avere il loro peso; ma ritengo che, fino a che la medicina è esercitata in forma di libera professione, il dovere sacrosanto che hanno i medici di servire l'umanità sofferente, non possa arrivare fino al punto di costringerli, quando un cliente all'ultimo momento respinge le cure dopo averle richieste, a prendere a loro carico, in omaggio alle sue sofferenze, anche la spesa dei calmanti già preparati per lui!

XX

LODOVICO MORTARA (*)

Lodovico Mortara, al quale la sorte concesse il raro privilegio di poter conservare fino agli ultimi giorni il suo intelletto vigile ed intero, ha potuto misurare a suo agio, negli anni della sua ancora operosa vecchiezza, la importanza e la efficacia della grande opera da lui compiuta. Tornato nell'ultimo decennio, dopo aver salito i più alti gradi dell'Università, della Magistratura e del Parlamento, a quella libera avvocatura da cui era partito egli ha potuto riconoscere da sé le profonde impronte lasciate nella pratica giudiziaria dalla sua lunga fatica di maestro e di magistrato: e si è trovato nella singolare situazione di chi, ricominciando a consultar la giurisprudenza per cercarvi guida e lume all'opera sua di patrocinatore, ritrova in ogni sentenza che gli avvenga di leggere, il riflesso fedele del suo stesso pensiero.

Le biografie di certi giuristi, anche grandissimi, si compendiano nell'elenco dei loro volumi, la cui memoria si conserva soltanto nel chiuso delle biblioteche. Lodovico Mortara non è di questi: per comprendere la importanza nazionale dell'opera sua non basta ricordare i suoi libri (e per ricordarli non occorre menzionarli, perché essi sono, anche oggi, tra i quotidiani consiglieri del nostro lavoro), ma occorre sopra tutto rendersi conto della risonanza che il suo insegnamento ha avuto per molti decennî nella pratica del diritto, e della vitalità con cui le sue teorie di studioso hanno saputo trasformarsi in leggi o, sopra tutto, in sentenze. Chi avesse la pazienza di ricercare sistematicamente nelle raccolte di pronuncie giudiziarie tutti i casi controversi in cui l'autorità del Mortara è intervenuta in modo decisivo per dare alla pratica uno stabile orientamento, si accorgerebbe che nei trent'anni che vanno dal 1895 al 1925 il documento più insigne della sua attività è stata la giurisprudenza, sulla quale ha dominato dall'alto, diffon-

---

(*) [Necrologio pubblicato in *Rivista di diritto civile*, a. XXXIX, 1937, pagg. 466-467; tradotto in lingua spagnola da S. Sentís Melendo, in P. Calamandrei, *Chiovenda, Recuerdo de Juristas*, Buenos Aires, 1959, pagg. 133-141. Ristampato in *Studi*, IV, pagg. 211-216]. [*Bibliografia*, n. 207].

dendo luce fino alle ultime ramificazioni della magistratura, il faro della sua dottrina.

L'uomo che ha avuto la potenza di intelletto capace di continuare per mezzo secolo un'impresa così vasta, ha avuto anche, quando da vecchio si è volto indietro a considerare dall'alto il lungo cammino percorso, la rara serenità di spirito occorrente per dichiarare esaurita l'opera propria e per riconoscere superato il suo insegnamento: questo giudice, la cui austerità poteva, a chi non lo conoscesse molto da vicino, dar l'impressione di una certa altera durezza, ha dato prova nel giudicare sé stesso di una tale schietta umiltà, che non si può ricordarla senza emozione profonda. Ciò avvenne nel 1926, quando i processualisti di tutto il mondo si riunirono intorno a GIUSEPPE CHIOVENDA, per onorare in lui, nel venticinquesimo anno di insegnamento, il maestro della nuova scuola italiana. Tra i convenuti intorno a GIUSEPPE CHIOVENDA volle essere anche LODOVICO MORTARA: il quale consacrò il suo saluto in una lettera (premessa, a guisa di prefazione, al volume di *Studi* pubblicati per quelle onoranze) in cui si diceva lieto « di portare a lui, ed alla fiorente nuova scuola che lo acclama « iniziatore e maestro, il saluto di quella generazione di esegeti italiani, « alla quale mi onorai di appartenere, che vanta nomi insigni e qualche « non trascurabile benemerenza. Essa ha compiuto in serenità la sua « giornata di lavoro... ».

Tra i cari ricordi di quelle onoranze, è ancor vivo nella nostra memoria questo generoso gesto del vecchio Maestro, che riconosceva serenamente di aver compiuto la sua giornata, e che, scordate le lontane polemiche, si compiaceva che altri degnamente fosse andato più avanti di lui; così LODOVICO MORTARA, uscendo fuor da quella scorza di austerità che di solito lo faceva apparire chiuso in sé stesso e distaccato dai giovani, rivelò a pieno in quell'episodio la sua bontà e la sua umanità: e tutta l'opera sua ci apparve in quel gesto ingrandita e riscaldata da quella luce di simpatia umana, che emana solo dai grandi spiriti, e senza la quale l'ingegno non è che un arido giuoco.

Ma nel giudizio che il MORTARA dette allora di sé, qualificandosi in quella lettera come l'ultimo di una « generazione di esegeti », egli si diminuiva. Anche se fosse possibile nella storia della scienza giuridica, ed in ispecie in quella della scienza processuale italiana, segnare esattamente il punto di confine tra la scuola esegetica e la scuola sistematica, LODOVICO MORTARA dovrebbe considerarsi, più che l'ultimo seguace della esegesi, il primo assertore del sistema. Ma in realtà la superiorità della nuova scuola che si intitola a GIUSEPPE CHIOVENDA, di fronte a quella di cinquant'anni fa, di cui può considerarsi come rappresentante più autorevole Luigi Mattirolo, non consiste tanto nella diversità del metodo di studio, quanto nella diversa vastità dei pro-

blemi studiati. Non soltanto il metodo esegetico e il metodo sistematico appaiono spesso difficilmente distinguibili (perché ogni esegesi postula la esistenza di categorie generali, come ogni sistematica presuppone la interpretazione analitica dei singoli istituti), ma neanche si può dire che rappresentino stadî distinti e tra loro incompatibili della indagine giuridica, perché essi, come metodi che rispondono a bisogni pratici diversi, possono coesistere e integrarsi a vicenda nello stesso momento della scienza. Il merito della nuova scuola processualistica non è stato tanto quello di aver abbandonato per la ricostruzione degli istituti quel metodo esegetico, che può avere tuttora, e potrà avere nell'avvenire, la sua funzione, quanto quello di aver illuminato un aspetto del diritto processuale che la scuola esegetica aveva del tutto trascurato, cioè l'aspetto di ordine pubblico e, si potrebbe dire, di ordine *costituzionale*, che si scopre in tutte le norme del processo, quando si consideri che nei rapporti tra la parte e il giudice si ripresenta il più vasto problema dei rapporti tra il cittadino e lo Stato. Il grande cammino compiuto dalla scienza del processo civile in questi ultimi decennî non è tanto segnato dalla sostituzione di un metodo di lavoro ad un altro, quanto dall'allargamento delle indagini a orizzonti sempre più vasti, nei quali il diritto processuale non è stato più considerato come un formulario collocato in appendice al diritto sostanziale, ma è stato considerato come un ramo autonomo di diritto pubblico che, regolando nella giurisdizione una delle funzioni della sovranità, tocca i fondamenti stessi dello Stato. Ora, in questa collocazione del processo civile nel più vasto quadro del diritto pubblico, in questa riaffermazione della importanza costituzionale che ha la giurisdizione come continuatrice della legislazione e il giudice come organo dello Stato che prende occasione dalle controversie tra privati per riconfermare nella sentenza la sua volontà, Lodovico Mortara è stato veramente un precursore delle più moderne dottrine. « Fu grande merito del « Mortara e aver collocato (come la sua preparazione di diritto pub- « blico sola poteva permettere di fare) il processo civile nella sua giusta « luce di istituto di diritto pubblico, ciò che fu il punto di partenza « dei progressi successivamente realizzati nel nostro campo », ha detto, commemorandolo nella scuola, Giuseppe Chiovenda: e mi par di sentire che con queste parole egli quasi volesse rivolgersi a lui, al di là della vita, per rispondere a quella troppo umile qualifica di « esegeta » che si era da sé attribuito dieci anni prima.

Non è senza significato che uno dei primi lavori di Lodovico Mortara sia il volume su *Lo Stato moderno e la giustizia*, che è del 1885. Egli è arrivato allo studio del processo civile non salendovi dal diritto privato, ma scendendovi dal diritto costituzionale; cercando in esso non lo strumento per far vincere le cause ai litiganti, ma il

mezzo per attuare lo scopo più augusto dello Stato di diritto, che è la giustizia. Chi rilegga oggi, nel suo *Commentario*, quel celebre primo volume nel quale la posizione della giurisdizione nei confronti delle altre funzioni della sovranità è mirabilmente scolpita, trova che Lodovico Mortara è stato il primo in Italia a porre il problema della riforma del processo civile come un problema di autorità, e che le tendenze odierne ad accrescere nel processo i poteri del giudice come conseguenza della rafforzata autorità dello Stato, trovano in Lodovico Mortara un sicuro precursore. Assertore e difensore strenuo di tutte le libertà garantite dallo Stato di diritto e specialmente di quelle che riguardano più da vicino l'amministrazione della giustizia e l'indipendenza della Magistratura, egli fu tuttavia, come maestro e come magistrato, un autoritario nel miglior senso della parola: egli fu di quei vecchi liberali che ritenevano non inconciliabili le libertà politiche operanti nella fase di formazione della legge, coll'esigenze autoritarie di uno Stato forte nell'attuarla. Da tutta l'opera sua di giurista e dalla sua vita di magistrato si trae costante l'insegnamento che il diritto è disciplina e che l'amministrazione della giustizia è non schermaglia di espedienti, ma severo esercizio di autorità.

Questa mi sembra anzi che sia una delle caratteristiche preminenti della vasta opera di Lodovico Mortara: che egli nello studio dei problemi processuali e in generale di tutti i problemi politici, non era il teorico distaccato che si compiace di una brillante dialettica di puri concetti e si appaga delle costruzioni logiche astratte dalla realtà, ma era piuttosto il politico che risolveva le questioni in vista di determinati scopi pratici, corrispondenti alla concezione, viva ed operativa, ch'egli aveva delle finalità dello Stato. Anche nelle pagine più squisitamente tecniche del suo *Commentario*, anche là dov'egli si diffonde a discutere di forme e di termini, si indovina, sotto quel suo stile ricco di una certa sua contenuta eloquenza, un ansito polemico che supera la fredda precisione dell'esegesi; e si capisce che nel teorico v'è la tendenza ad agire affinché le sue teorie si trasformino in pratica realtà, e la coscienza del cittadino che anche nei più aridi problemi di tecnica processuale sente il più vasto problema del divenire politico del suo Paese.

A questo bisogno di operare per trasformare la teoria in realtà, a questa contenuta passione politica colla quale il Mortara riscaldava lo studio dei problemi giuridici, si deve attribuire, se ben intendo, la sua risoluzione di abbandonare la cattedra per diventar magistrato. Quasi per uscire all'aperto dal comodo rifugio degli studî teorici, egli, a 48 anni, nella piena maturità della sua vita e della sua fama, ebbe il coraggio, e sotto un certo aspetto l'abnegazione, di rinunciare alla sua cattedra già così insigne, e di entrare come gregario nella Ma-

gistratura. Nessun omaggio alla santità della funzione giudiziaria credo che sia mai stato reso più significativo ed esemplare di quello di Lodovico Mortara, quando, assunta la veste del giudice, come si riveste per vocazione l'abito di un ordine religioso, si dette a testimoniare nella aspra lotta giudiziaria i principî della propria fede. Sotto quest'abito austero il Mortara, vivendo al centro della elaborazione del diritto nazionale, potè cogliere gli aspetti più urgenti dei problemi processuali, ed arricchire di esperienze concrete la sua dottrina; e fu proprio questo contatto giornaliero colla giurisprudenza che gli dette l'impulso a proseguire fino alla vittoria quel suo apostolato per l'unificazione della Cassazione, che egli ebbe la gioia di veder compiuta il giorno stesso in cui si compiè la sua missione di magistrato.

Anche per queste benemerenze egli rimarrà nella storia politica del nostro Paese, come un'alta figura significativa di un'epoca: come il più autorevole preparatore e assertore della unificazione della Cassazione, strumento della unità del diritto e necessario complemento della unità nazionale.

Aprile 1937

XXI

« CASI CLINICI » NELLA LETTERATURA (*)

« Casi clinici » nella letteratura.

Qualche anno fa, su questa stessa *Rivista* (1) consideravo l'interesse che potrebbe presentare, come illustrazione degli istituti processuali e documentazione degli aspetti sotto i quali essi si presentano nella vita pratica ai non giuristi, una antologia di passi, tolti da opere letterarie o storiche, in cui fossero descritti episodî di vita giudiziaria, ossia di quelle azioni e reazioni individuali che le leggi del processo, considerate da noi tecnici come astratte formule incasellate in un sistema, suscitano nella concreta e colorita realtà, quando sono messe a contatto cogli uomini vivi. Se la vita offre ad ogni istante i « casi clinici » in cui il giurista può saggiare la utilità nelle sue formule, di descrizioni di casi cosiffatti, memorabili e gustosi per qualche loro singolarità, sono piene, per chi sappia cercare, le opere letterarie: nelle quali accade assai spesso di scoprire avventure che illustrano il significato di una teoria meglio di qualsiasi dotto commento, o che servono, assai più che lo studio dei testi legislativi, a far intendere quale sia stata nella realtà storica la funzione pratica di un istituto giuridico. Nessuna indagine erudita sulle *ordonnances* potrebbe dare, del modo tumultuoso con cui si tenevano le udienze civili dinanzi ai tribunali di Parigi a metà del secolo XVI, una idea più viva e colorita di quella che si trae dalla celebre descrizione celliniana (*Vita*, ed. Bacci, pag. 288) di quel « gran romore » degli avvocati dinanzi al tribunale di Parigi, nel quale BENVENUTO credé di aver trovato la chiave dell'enigma dantesco « pape satan, pape satan, aleppe ». Ma in rappresentazioni altrettanto significative di giudici e di litigi si imbatte ad ogni canto chi ami vagabondare alla ventura per la letteratura di tutti i tempi.

(*) [Pubblicato in *Rivista di diritto processuale civile*, a. XV, 1938, P. I, pagg. 261-264]. [*Bibliografia*, n. 219].

(1) *Le lettere e il processo civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1924, I, pag. 202.

* * *

Nei nostri manuali si insegna che mentre nelle legislazioni processuali moderne si tende a ridurre al minimo i casi di vera incapacità a testimoniare, ed a rimettere alla libera valutazione del giudice tutti gli altri motivi per cui un testimone può esser sospetto (artt. 236 e 237 Cod. proc. civ.), nel diritto comune, secondo il sistema della prova legale, i motivi di incapacità a testimoniare erano prestabiliti dalle leggi, in gran numero e con grande rigore. Ma un caso occorso al Montaigne, mentre traversava la Svizzera per venire in Italia, basta a dimostrare che anche il sistema della prova legale non era poi tanto rigido quanto si crede, se con un po' di *subtilité*, si riusciva a rendere la capacità al testimone incapace, e a frodare il divieto che proibiva al domestico di rendere testimonianza per il proprio padrone. Nella tappa fatta a Costanza, era sorto tra una persona del seguito del Montaigne e una guida locale un litigio che andò a finire dinanzi ai giudici della città: « Et parce que la chose en vint jusques aus juges, « ausquels il s'alla pleindre, le Prevot du lieu, qui est un Gentilhome « italien, qui est là habitué et marié, et a droit de bourgeoisie il y a « longtemps, respondit à M. de Montaigne, sur ce qu'on l'enqueroit, « si les domestiques serviteurs dudit seigneur seroint crus en tes- « moingnage pour nous: il respondit que oui pourveu qu'il leur donnat « congé, mais que soudain apres il les pourroit reprendre à son service. « C'étoit une subtilité remercable ». (*Journal de voyage en Italie*, ed. Conard, I, pag. 62).

* * *

Un caso di controversia tra vicini, originata da una industria rumorosa, che sembra costruito apposta per dimostrare, con precisione scolastica, il pericolo deliberatamente creato dalla rappresaglia del vicino molestato, e quindi gli estremi tipici per ricorrere alla denuncia di danno tenuto (art. 699 Cod. civ.) è narrato dal VASARI nella *Vita di Sandro Botticelli* (ed. Milanesi, III, 319): « Venne una volta ad abitare « allato a Sandro un tessitore di drappi, e rizzò ben otto telaia, i quali, « quando lavoravano, facevano non solo col romore delle calcole e « ribattimento delle casse assordare il povero Sandro, ma tremare tutta « la casa, che non era più gagliarda di muraglia che si bisognasse; « donde, per l'una cosa e per l'altra, non poteva lavorare e stare « in casa. E pregato più volte il vicino che rimediasse a quel fastidio, « poiché egli ebbe detto che in casa sua voleva e poteva far quel che « gli piaceva; Sandro, sdegnato, in sul suo muro, che era più alto di

« quel del vicino e non molto gagliardo, pose in bilico una grossissima « pietra e di più che di carrata, che pareva che ogni poco che il muro « si movesse fusse per cadere, e sfondare i tetti e palchi e tele e telai « del vicino: il quale, impaurito di quel pericolo, e ricorrendo a Sandro, « gli fu risposto con le medesime parole, che in casa sua poteva e « voleva far quel che gli piaceva: né potendo cavarne altra conclu- « sione, fu necessitato a venir agli accordi ragionevoli, e a fare a « Sandro buona vicinanza ».

* * *

Singolare ed istruttivo, come illustrazione *ante litteram* del principio moderno del « giudice naturale », il documento pubblicato dal CATALANO, nella sua *Vita di Lodovico Ariosto* (ed. Olschki, 1931). Un certo Bernardino Medogno di Reggio, aveva pendente un suo processo dinanzi al giudice Amato Cusatro di Modena: e poiché sembra che questo Amato non godesse fama di buon magistrato, il Medogno cercò di liberarsi da questo cattivo giudice, e si rivolse all'Ariosto, nella speranza che questi, valendosi delle « influenze » che aveva presso la Corte estense, lo aiutasse a fare assegnar la sua causa a un magistrato migliore. Tutto questo potrebbe, con un po' di buona volontà, considerarsi come rientrante nei limiti del normale; ma la singolarità del caso è data dal solenne contratto (CATALANO, *op. cit.*, vol. II, doc. n. 135) che tra il Medogno e l'Ariosto fu concluso il 4 ottobre 1507, con intervento di notaro e testimoni, per questa bisogna: premesso « *quod fuerit processum contra Bernardinum Medognum de Regio per « d. Amatum commissarium Mutine ... et quia dictus Bernardinus dubitat « de dicto d^no^ Amato ut justitiam non ministrat* (sic) *in dicta causa etc., « volens se liberare a manibus dicti d^ni^ Amati et quod causa predicta « non cognoscatur per dictum d. Amatum* », ciò premesso egli conviene con Lodovico Ariosto (del quale si specifica nel rogito la sola qualità, che qui interessava, di « *familiare Illu. et R^mi^ d^ni^ Cardinalis estensis* »!) di pagargli entro quindici giorni dieci ducati d'oro, in correspettivo dei quali questi si obbliga a « *curare ita taliter et cum effectu quod « dictus d. Amatus non erit amplius commissarius Mutine nec cognitor « dicte cause, et, casu quo esset commissarius, promisit curare ita « taliter et cum effectu quod ditus* (sic) *d. Amatus non erit cognitor nec « Iudex dicte cause, sed quod causa predicta erit commissa alio « Iudici ...* » (Per maggiori particolari su questo scabroso episodio, cfr. CATALANO, *op. cit.*, vol. I, cap. 2°, nn. 6 e 7, pag. 201 e segg.).

* * *

Mentre, in seguito ad alcune recenti sentenze (2), si torna a parlare dell'arresto per debiti come di un istituto tuttora in vigore, può essere utile ricordare che nelle legislazioni degli Stati italiani precedenti alla unificazione questo procedimento fu preso a bersaglio dalla satira e dalla caricatura del tempo, finché cadde schiacciato dal ridicolo. Memorabile è il sonetto di GIOACCHINO BELLI su *Li debbiti*; nel quale parla il povero debitore, che dopo essere stato riccamente alimentato per un anno e mezzo in carcere a spese del creditore, si trova nella dura condizione di esser liberato e messo in mezzo a una strada:

> Io a sta vita sce sò ttanto avvezzo,
> Ch'oggni vorta che in grazzia der Zignore
> Faccio un debbito novo e ariccapezzo
> De tornà ddrento, me s'allarga er core.

E pensa con nostalgia ai bei tempi passati in prigione:

> Che vviggna! maggnà e bbeve alegramente
> A ttutta cortesia de chi tt'avanza:
> Dormì la notte, e 'r giorno nun fà ggnente:
>
> Stà in tanti amichi a rride in d'una stanza
> . . . . . .
> Ah! er debbituccio è una gran bella usanza!

E, giacché siamo tra i sonetti del BELLI, ci sia di conforto il rilevare che l'avvocato che vien fuori da questa poesia piena di accenti profondamente umani non è il solito abusato *cliché* del causidico rapace ciarliero e disonesto, ma è, una volta tanto, la figura di un onest'uomo, l'avvocato Carlo Cola, che pur di serbare intatto il proprio decoro e la propria discrezione, vendè a poco a poco tutto quello che possedeva,

> for de l'onore e dd'una ssedia sola,

e alla fine si lasciò morire stoicamente di fame abbandonato su quell'unica sedia che gli era rimasta. In un momento in cui le ristrettezze degli avvocati sono più frequenti e più dure di quelle che il pubblico non pensi, e in cui la massima parte di essi hanno la forza di

---

(2) Trib. Firenze, 6 marzo 1937, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1937, II, 111, con nota di Allorio; App. Firenze, 5 agosto 1937, *ibidem*, II, 175, con nota di S. Romano; Trib. Torino, 23 febbraio 1938, in *Giur. it.*, 1938, I, 2, 248.

mantenere, nonostante le difficoltà economiche di cui soffrono, dignità e integrità di vita, rileggiamo con commozione il ritratto indimenticabile lasciato dal BELLI dell'avvocato Cola, la cui stoica fine dovè fare, come nota il VIGOLO, una grande impressione nella società bontempona e accomodante della Roma papale:

Mó uno scudo, mó un testone, mó un papetto,
Se maggnò, disgrazziato!, a ppoc'a ppoco,
Vestiario, bbiancheria, mobbili e lletto.

E ffinarmente poi, su cquela ssedia,
Senza pane, senz'acqua e ssenza foco
Ce serrò ll'occhi e cce morì dd'inedia.

XXII

LEGITTIMA DIFESA NEL PROCESSO? (*)

Un articolo del KLEE (*Notwehr im Prozess*, in *DR*, 1939, pag. 129 e segg.) dà notizia di un caso singolare, recentemente deciso da un *Kammergericht* tedesco, che potrebbe suscitare problemi analoghi anche nel nostro diritto.

Il tutore di un figlio illegittimo promuove azione di dichiarazione di paternità contro il preteso padre naturale, designato dalla madre: la quale nel processo afferma con giuramento, *contrariamente alla verità*, di aver avuto nel periodo critico rapporti sessuali soltanto col convenuto. Che tale dichiarazione della madre fosse falsa, è risultato in un momento successivo, attraverso la prova dei gruppi sanguigni, la quale ha escluso la possibilità che quel figlio fosse stato generato da quel padre; ma intanto, prima che tale prova risolutiva fosse stata raggiunta, il preteso padre, per difendersi contro l'azione di paternità che egli sapeva infondata e ricattatoria, induce alcuni suoi amici a testimoniare, *contrariamente alla verità*, di aver avuto nel periodo critico rapporti sessuali colla madre del bambino. Imputato del reato di subordinazione di testimoni (§ 157 StGB) egli adduce di aver agito in stato di legittima difesa: per neutralizzare le conseguenze del mendacio giudiziario diretto contro di lui dalla madre, egli non aveva trovato altro mezzo che difendersi con altri mendaci giudiziarî, diretti in senso opposto.

Il *Kammergericht* ha ritenuto che qui l'imputato, pur potendo invocare la legittima difesa, avesse ecceduto i limiti delle necessità; il KLEE, commentando questa sentenza, ritiene invece che di legittima difesa non si possa parlare in quanto un'azione proposta in giudizio non può mai costituire una offesa ingiusta, contro la quale sia lecito reagire con un reato.

Il caso è interessante anche in relazione al dovere (per quelle legislazioni che lo riconoscono) di dire la verità nel processo: la singola menzogna è lecita, quando è preordinata a ottenere una sentenza giusta? nel contegno processuale delle parti, si può dire che il fine giustifichi i mezzi?

(*) [Pubblicato in *Rivista di diritto processuale civile*, a. XVI, 1939, P. II, pag. 311]. [*Bibliografia*, n. 235].

XXIII

I PROCESSI DELLE STREGHE (*)

Il saggio su *I processi delle streghe* che SIRO ATTILIO NULLI ha di recente pubblicato presso l'editore Giulio Einaudi (Torino, 1939), mentre offre a tutti i lettori un compendio panoramico, molto efficace nella sua ordinata e informata semplicità, della secolare lotta giudiziaria contro le streghe condotta in tutta Europa dal 1300 al 1700, offre ai giuristi, e specialmente agli studiosi delle discipline processuali, nuova occasione per rimeditare sulle ragioni di questo fenomeno singolarissimo nella sua atrocità, e per indagare se per avventura esso non possa esser posto in qualche relazione coi caratteri tecnici del procedimento seguito in quei giudizî. Certo è che in quel periodo tribunali ecclesiastici e tribunali secolari fecero a gara a perseguitare con ritmo implacabile misere donne imputate di abominevoli commerci col diavolo: con una percentuale assai esigua di assoluzioni, la massima parte di quei processi terminavano, dopo che queste povere creature erano passate attraverso gli strazî della tortura (non si può leggere senza fremer di orrore il verbale, riportato a pagg. 51-52 del libro, dell'interrogatorio subito sotto i tormenti il 19 settembre 1588 da Francesca Borrello, imputata di stregoneria a Triora in Liguria), in condanne atrocissime: la decapitazione appariva come una pena mite, poiché per lo più le streghe erano destinate ad essere bruciate vive. Si calcola così che l'inquisizione contro le streghe abbia fatto in Europa *diverse diecine di migliaia* di vittime (*op. cit.*, pag. 55), la massima parte finite sul rogo.

Quello che più impressiona in questa selvaggia aberrazione durata quattro secoli è che queste stragi siano state disposte da sentenze diligentemente studiate, basate su istruttorie condotte secondo i dettami delle leggi processuali. Se queste donne fossero state inseguite e trucidate a furore di popolo, per un di quei ritorni di barbarie collettiva

---

(*) [Pubblicato in *Rivista di diritto processuale civile*, a. XVII, 1940, P. I, pagg. 52-55]. [*Bibliografia*, n. 241].

che riaffiorano nelle folle anonime di tutti i tempi, il fenomeno non apparirebbe così inesplicabile e misterioso: quello che lo rende così angoscioso è che questi assassinî siano stati ordinati a ragion veduta da uomini di scienza e di coscienza, quali si debbono presumere i componenti, ecclesiastici o giuristi, di quei tribunali, e che questi orrori siano apparsi come normale esplicazione di giustizia anche ad uomini di alto intelletto e pietà, quale poteva essere, per dirne uno solo, San Carlo Borromeo (cfr. pagg. 40-41). Come ha potuto avvenire che per tanti secoli si sia perseverato a cuor leggero in queste carneficine giudiziarie? Com'è accaduto che l'errore giudiziario, terribile anche quand'è isolato, sia stato così organizzato in serie? Si deve porre tutto a carico del fanatismo che accecava i giudici, o una parte della responsabilità può ricadere sulle imperfezioni tecniche degli strumenti processuali di cui essi si servivano? E queste imperfezioni, se vi furono, sono talmente eliminate dai sistemi giudiziarî odierni, da far ritenere inconcepibile oggi una ricaduta in cosiffatti orrori?

Non credo che tutto il peso si debba far gravare sulle spalle dei giudici: essi, in media, esprimevano la cultura e le credenze del loro tempo: e avranno ritenuto, in quel modo, di far giustizia, di far quello che l'opinione pubblica di quel tempo considerava e reclamava come opera di giustizia. Ma a giudicare in quel modo essi furono certamente indotti anche dalla caratteristica struttura inquisitoria propria del procedimento di cui essi si dovevano servire.

Nel processo inquisitorio, il magistrato, nel quale assai spesso si sovrapponevano nella stessa persona la funzione dell'accusatore e quella del giudice, non si trovava, difronte all'accusa, in quello stato di iniziale indifferenza, in cui, come la bilancia ben equilibrata, deve trovarsi chi è chiamato a scegliere tra due contrapposte tesi. Il giudice, nel processo inquisitorio, era come un cane da caccia scatenato contro la selvaggina: e bastava che l'accusa o il semplice sospetto fosse formulato, perché il giudice si sentisse impegnato dal suo dovere d'ufficio a pronunciar la condanna. Si produceva così su vasta scala, nei processi delle streghe, quello stato d'animo in cui ancor oggi può venire inconsapevolmente a trovarsi il magistrato in certi processi a sfondo politico: di sentirsi cioè psicologicamente portato a condannare, per il timore di apparir poco zelante verso la fede religiosa o politica di cui egli è istituito difensore. Fare dei processi uno strumento di battaglia contro i nemici di certe idealità religiose o politiche, significa assai volte togliere al giudice la serenità necessaria per risolvere secondo verità la questione di fatto. Quando il giudice è chiamato non già ad applicare da tecnico un diritto già purificato in solide formule, ma a cooperare da politico per il trionfo di certi principî che non hanno ancora superato l'irrequietezza della polemica, assai spesso egli è tratto senza accor-

gersene a sacrificare il fatto all'amor dei principî, quasi che l'innocenza fosse una offesa diretta contro di essi, e il riconoscerla secondo verità un tradimento. Ciò doveva avvenire tipicamente in queste cause *de fide*: in cui i giudici, anziché come imparziali tecnici di un diritto già cristallizzato, si accingevano all'opera loro come ardenti zelatori di una fede sul piede di guerra, in ossequio alla quale temevano sempre di apparire non abbastanza intransigenti e spietati. Si aggiungeva, in questi giudizî, un'altra causa di turbamento: il timore, sempre presente in queste aule, dei poteri malefici che potevano esercitare d'intorno a loro le imputate: « v'erano giudici così prudenti, che fa- « cevano entrare l'imputata nella sala dell'udienza a ritroso, per non « essere ammaliati dagli occhi stregati » (pag. 50). È evidente che non era questo lo stato d'animo più idoneo alla imparzialità!

Ma anche altri caratteri del procedimento debbono esser tenuti presenti, per intendere il fenomeno: la segretezza dell'istruttoria, che praticamente escludeva le prove a discarico; il limitatissimo intervento degli avvocati (cfr. pag. 104 e segg.: in quei pochi casi in cui fu concessa a imputate di stregoneria l'assistenza di un difensore, furono ancora una volta gli avvocati che pronunciarono coraggiosamente, a rischio della vita, le inascoltate parole della ragione e della civiltà); e, sopra tutto, l'uso della tortura. Quale parte abbia avuto nei processi di stregoneria la confessione estorta coi tormenti, e come il sistema probatorio di quei processi abbia nell'uso della tortura il suo tipico marchio di infamia, è noto: ed è sperabile che la polemica contro la tortura, come strumento di prova, non abbia bisogno di esser riaperta. Ma può tuttavia non esser male ricordare, mentre si discute sulla opportunità di istituire nei giudizî il dovere *delle parti* di dire la verità, che proprio in un obbligo cosiffatto la tortura trovava la sua giustificazione giuridica, in quanto essa appariva come un mezzo di coazione psicologica posto in essere dalla giustizia per ottenere dagli imputati l'osservanza di tale dovere.

E tuttavia, quando si sono passate in rassegna le caratteristiche del processo inquisitorio che meglio possono servire a spiegare il fenomeno storico dei processi delle streghe, vi è tuttavia un margine che rimane senza spiegazione: è infatti storicamente accertato, e anche di ciò dà atto il libro del Nulli, che assai spesso le imputate riconoscevano spontaneamente, senza bisogno di tortura, di aver preso parte ai convegni notturni coi diavoli sul Tonale e su altre cime alpestri; e descrivevano, con crudezza di particolari, gli amplessi e gli incantesimi che si compievano in quelle cime. Questo è l'aspetto più strano e più misterioso di quei processi; difronte a queste confessioni spontanee (che ricordano certe spettacolose autoaccuse che, in recenti processi politici, hanno meravigliato il mondo) anche i giudici più sereni

ed equanimi dovevano rimanere in dubbio: se le imputate, che pur sapevano qual era il supplizio riservato alle streghe, raccontavano spontaneamente, quasi con aria di vanteria, le loro imprese diaboliche, come avrebbero potuto i giudici assolverle da colpe che esse stesse apertamente confessavano?

Ancora una volta il fenomeno dei processi delle streghe conferma quanto sia labile e fallace il valore psicologico della testimonianza e della confessione. La massima di esperienza da cui la confessione trae il suo carattere di prova legale, si dimostra esatta soltanto nelle questioni di poca importanza: una *contra se declaratio* in materia patrimoniale è quasi sempre una dichiarazione conforme a verità. Ma quanto più aumenta la gravità delle conseguenze che possono derivare al confidente dalla sua dichiarazione, quanto più sono preziosi i beni che la confessione mette in giuoco e più paurosi i rischi che li minacciano (come era, per le imputate di stregoneria, il morire negli strazî del rogo), tanto più sembra che la credibilità della confessione diventi meno sicura: e che, quanto più è grave la imputazione, tanto più si manifesti in certi imputati una specie di paradossale follia sadica, che li spinge a riconoscersi autori di crimini non commessi e a gettarsi da sé, come presi dalla vertigine, nell'abisso. Qui, nel caso dei processi delle streghe, gli errori giudiziarî sono stati agevolati non solo dal fatto che alle stregonerie credevano i giudici, ma sopra tutto dal fatto che vi credevano, in conformità dell'opinione pubblica alimentata dalla religione, le stesse imputate: povere donne ignoranti e deboli, bastava che la loro fantasia fosse colpita, nell'ascoltare una predica, dalle descrizioni terrificanti con cui il predicatore stigmatizzava le orgie diaboliche, per aver sùbito i loro sogni contagiati e ossessionati da quelle stesse visioni; e dal sogno alla illusione della realtà era, nelle loro menti malate, breve il cammino. C'era in tutto questo, al disotto della procedura, un substrato di carattere psicopatico e freudiano, che rende ancor più patetica questa tragedia: di queste creature innocenti, condannate a morte per un sogno, che credevano alla giustizia della condanna ad esse inflitta e che, nel morir fra le fiamme, invocavano da Dio il perdono dei peccati che avevano sognato di commettere.

XXIV

LA GIUSTIZIA VISTA DA UN PITTORE (*)

Tra i dipinti che, ad opera dei più noti pittori italiani, adorneranno il nuovo palazzo di giustizia di Milano, mi sembra degna di particolare considerazione non solo per il grande pregio della espressione artistica, ma anche per la sapiente scelta del soggetto, una grande pittura murale, eseguita, con una speciale tecnica ad encausto che ricorda l'affresco, da Giovanni Colacicchi; il quale, nell'episodio del giudice di Locri, ha saputo efficacemente raffigurare il contrasto e la conciliazione tra la inesorabilità della legge e le ragioni umane dell'equità.

Agli artisti incaricati di decorare con pitture e sculture le aule del nuovo palazzo era stata lasciata, nella scelta dei soggetti, una grande libertà: essi potevano ricercare nella storia o nella leggenda, o anche nella loro fantasia, il personaggio o l'episodio o l'allegoria in cui potesse, sotto qualche aspetto, esser simboleggiata la giustizia. Il loro genio poteva dunque sbizzarrirsi in un larghissimo campo, secondo le proprie tendenze ed interpetrazioni di ciascuno: chi nella giustizia avesse sentito sopra tutto l'umana pietà e l'angoscia del giudicante di fronte a questo ufficio del render giustizia che è quasi divino, avrebbe potuto, sull'esempio dei grandi maestri della pittura, riprodurre l'episodio dell'adultera che mentre attende tremante la lapidazione, è rialzata dal monito fraterno: « Chi non ha peccato scagli la prima pietra »; chi viceversa avesse preferito mettere l'accento sulla necessaria rigidezza della legge, come inesorabile condizione di convivenza sociale e di civiltà, avrebbe potuto inspirarsi alle ultime ore di Socrate, che rifiuta di fuggire dal carcere per non violare il giudicato della sua città, o all'episodio di Bruto maggiore, che pur di non tradire la legge infrange il suo cuore di padre.

Giovanni Colacicchi, che non è soltanto un pittore magico, ma è anche uno spirito sensibile e colto di umanista, ha saputo scegliere, come motivo di ispirazione del suo dipinto, un episodio che meglio

---

(*) [Pubblicato in *Rivista di diritto processuale civile*, a. XVII, 1940, P. I, pagg. 118-119]. [*Bibliografia*, n. 243].

di ogni altro si presta a dimostrare come nel giudice le ragioni del diritto si debbano contemperare con quelle dell'umanità. Racconta Valerio Massimo, nei suoi *Acta et dicta memorabilia*, il fatto di Zaleuco, legislatore e giudice di Locri, di fronte al quale fu portato in catene il figlio, convinto di aver commesso il reato d'adulterio, che per una legge posta dallo stesso Zaleuco, era punito coll'accecamento da tutt'e due gli occhi: *Zaleucus urbe Locrensium a se saluberrimis atque utilissimis legibus munita, cum filius eius adulterii crimine damnatus secundum ius ab ipso constitutum utroque oculo carere deberet, ac tota civitas in honorem patris necessitatem poenae adulescentulo remitteret, aliquamdiu repugnavit, ad ultimum, populi precibus evictus, suo prius, deinde filii oculo eruto usum videndi utrisque reliquit; ita debitum supplicii modum legi reddidit, aequitatis admirabili temperamento se inter misericordem patrem et iustum legislatorem partitus.*

Ispirandosi a questo passo, il pittore ha rappresentato in primo piano il momento in cui il vecchio Zaleuco sta per pronunciar la sentenza. Dinanzi a lui, assiso nel suo seggio di giudice, è stato condotto in catene il figlio adultero, accanto al quale il carnefice è già pronto, colla spada impugnata, a infliggergli l'orribile castigo. Intorno al giudice e all'imputato una corona di astanti silenziosi, in atteggiamenti di raccolta pena, attendono con ansia la parola del giudice: ma inginocchiata dinanzi al seggio una donna piangente invoca apertamente pietà. Bellissima è, al centro del quadro, la figura dell'imputato in attesa della condanna: che si copre colla mano incatenata, in un gesto di disperazione, quegli occhi che sta per perdere, mentre dietro a lui uno di quei paesaggi tipici del Colacicchi in cui il mezzodì, da un cielo grigio per troppa luce, batte diritto sul mare e ne trae un grande barbaglio di argento in fusione, riproduce, quasi oggettivando il pensiero dell'adolescente, quel luminoso mondo che per lui, appena eseguita la condanna, non sarà più che un ricordo.

Ma il vecchio giudice, sul momento di sentenziare, invece di rivolgere l'indice accusatore contro il figlio, accenna colla mano al suo proprio volto: la legge, che esige per essere placata il sacrificio di due occhi, sarà rigorosamente obbedita; ma la pena solo per metà scontata dal colpevole, perché l'altro occhio lo perderà il giudice per lui. L'epilogo del dramma, quantunque si svolga in un momento cronologicamente successivo, appare in distanza, come negli affreschi degli antichi pittori, nello stesso quadro; nello sfondo, lungo la spiaggia solitaria, due figure, colla faccia bendata per la stessa mutilazione, camminano lentamente a coppia, e par che si sorreggano a vicenda: il giudice e l'imputato, dopo eseguita la condanna, sono tornati ad essere il padre e il figlio, uniti, vecchiaia e adolescenza, nello stesso dolore.

Nobile e austero dipinto, sobrio e pensoso anche nella compostezza delle figure e nella tonalità del colore, che crea intorno alla cupa macchia sanguigna della veste della supplicante, un'atmosfera argentea di estatico raccoglimento. A Giovanni Colacicchi, che ha saputo con modernità ed originalità di espressione creare quest'opera degna della grande tradizione classica, saranno riconoscenti, nell'aula in cui questo dipinto figurerà, i giudici e gli avvocati: che alzando lo sguardo a questo dipinto vi leggeranno, confermata dall'artista con comprensione umana e senza barocchismi retorici, la semplice ed austera solennità del loro ufficio.

XXV

DAL « PIANTONE » ALLA « PITTIMA » (*)

Chi volesse scrivere la storia del debitore attraverso i secoli (tema che penso riuscirebbe ricco di scoperte e di sorprese non soltanto nel campo giuridico), potrebbe dedicare uno dei capitoli più interessanti della sua ricerca agli accorgimenti escogitati da che mondo è mondo per indurre il debitore a fare il dover suo: quegli accorgimenti che la dottrina odierna, per distinguerli dalla vera e propria esecuzione forzata, che mira a sodisfare direttamente il creditore facendo a meno della volontà dell'obbligato ed anche contro di essa, denomina *mezzi di esecuzione indiretta* o anche *mezzi di coazione psicologica*, destinati ad agire come stimolanti sulla volontà del debitore e ad ottenerne, colle buone o colle cattive, il volontario adempimento.

Il meccanismo comune a tutti questi accorgimenti è assai semplice: poiché pagare i debiti può essere, per certi debitori, un sacrificio, si tratta di infliggere all'uomo che non vuole pagarli una sofferenza, protratta finché dura l'inadempienza, che sia più assillante di quella che il recalcitrante proverebbe al momento di pagare; così l'uomo, che è naturalmente portato a fuggire il male e a preferire di due mali quello minore, si induce a sopportare il dolore che gli procura il pagamento per liberarsi da quell'altra tribolazione più grave che gli è minacciata se non pagherà. Si persuade a pagare unicamente perché si accorge che pagare vuol dire soffrire meno; ma insomma, sia pure *obtorto collo*, si persuade.

Nella scelta dei mezzi più persuasivi, ogni secolo ha avuto le sue mode: anche nella determinazione dei metodi di questa, si potrebbe dire, pedagogia giudiziaria, ogni civiltà svela i suoi gusti e le sue predilezioni. Si va dalla sbrigativa ferocia delle XII tavole che minacciavano al debitore insolvente la dissezione anatomica (*partis secanto*) alla raffinata crudeltà del pegno della mummia paterna, praticato in

---

(*) [Pubblicato in *Rivista di diritto processuale civile*, a. XVII, 1940, P. I, pagg. 179-184]. [*Bibliografia*, n. 244].

Egitto (1); dalla berlina che esponeva i debitori al pubblico dileggio, all'arresto personale che si ridusse alla fine ad essere una beffa per i creditori: tutti espedienti studiati, in armonia con costumi dei tempi, per andare a colpire nel cuore della gente il punto più vulnerabile, e per indurre i restii, minacciandoli nella vita o nella libertà, nell'onore e perfino nei più sacri affetti familiari, a scioglier la scarsella e a far il loro dovere.

Nella pittoresca serie di questi mezzi di coazione psicologica, di cui rimangono edificanti documenti nel museo degli strumenti di tortura che si può visitare in Norimberga, mi sembrano degni di particolare considerazione due di essi, che si denominano il « piantone » e la « pittima ». E poiché gli storici delle istituzioni giudiziarie non ne fanno menzione, mi permetto di richiamar la loro attenzione su questi curiosi argomenti, che forse possono offrire utile materia di studio non solo ai giuristi, ma anche ai linguisti.

* * *

Il « piantone » era un accessorio del procedimento di esecuzione forzata usato sotto i Borboni per l'esazione dei debiti di imposta: se il contribuente non pagava puntualmente le tasse, l'esattore poteva mandargli a casa un armato, che in tale funzione si denominava « piantone », al quale il debitore doveva gratuitamente fornire alloggio e vitto nella propria casa, dandogli per di più, per compensarlo del disturbo, una paga giornaliera. L'ufficio del « piantone » non era molto complicato: consisteva nel mangiare e bere al desco del debitore e nel dormire sotto il suo tetto fino a che l'imposta non fosse pagata. Era un ospite imposto d'autorità, che il debitore non poteva scegliere di sua simpatia e al quale tuttavia doveva fare amabile viso anche oltre quel termine dei tre giorni, al di là del quale, secondo il proverbio di Sancho Pancia, l'ospite, come il pesce, comincia a mandare non gradevole olezzo. L'istituto del « piantone » rimase in vigore fino all'unificazione italiana nelle provincie napoletane in forza del decreto 31 gennaio 1817, e in Sicilia in forza del decreto 18 ottobre 1819 (regolamento del 20 dicembre 1826) (2). Le disposizioni più caratteristiche, che tolgo dal decr. del 18 ottobre 1819, erano le seguenti: art. 26 « I percettori incaricati della riscossione dovranno far uso delle coazioni

---

(1) Erodoto, II, 136; cfr. U. E. Paoli, *Studi di diritto attico* (1930), pagg. 158-159.

(2) Cfr. Mantellini, *Lo Stato e il codice civile* (Firenze, Barbèra, 1882) vol. III, pag. 245 e segg.

« contro i debitori morosi ... indicando lo oggetto, la data e la natura « del titolo, e la dilazione del pagamento, con la comminazione dei « *piantoni* in caso di inadempimento »; art. 30: « Scorsi i giorni della « dilazione (tre) i percettori richiederanno all'Intendente un numero « di armati per uso di piantoni. L'Intendente, trovando ragionevole la « richiesta, accorderà la forza e fisserà il numero dei giorni, che non « potrà eccedere 10, in cui il piantone dovrà rimanere nel domicilio « del debitore »; art. 31: « Sarà spedito un piantone ai debitori di « somma maggiore ai ducati 4, ai quali sarà pagata un'indennità di « carlini due al giorno. Ai debitori di somme minori sarà spedito un « piantone in collettiva, riunendone cinque ... » ecc.

Da queste disposizioni non si capisce in modo molto chiaro se lo scopo di questo invio del piantone a casa del debitore fosse quello meramente coattivo di indurre il contribuente, ansioso di levarsi di torno quel parassita, a fare uno sforzo per pagare tutto d'un fiato il debito di imposta, o se non vi fosse altresì in questo espediente uno scopo satisfattivo, nel senso che la spesa sostenuta dal debitore coll'alloggiare e nutrire il piantone e col versargli la onesta diaria, dovesse andare a scomputo del debito di imposta, fino a che questo, a goccia a goccia, non fosse estinto. Alla prima interpetrazione par che risponda quell'inciso dell'art. 30 sopra riportato, secondo il quale il piantone non poteva rimanere presso il debitore più di dieci giorni: il che sembra significare che la sua permanenza presso il contribuente non si protraeva necessariamente fino all'estinzione del debito, e che l'ufficio del piantone era prevalentemente quello di servire da revulsivo psicologico sul debitore, in modo da indurlo rapidamente, al colmo dell'esasperazione, a fare tutto il dover suo: se dopo dieci giorni l'effetto sperato non era raggiunto, e il debitore continuava a rimaner moroso senza spazientirsi, allora si considerava come fallita la missione del piantone, che si vedeva costretto, allo spirar di quella ahi troppo breve stagione, a tornarsene in caserma.

Ma a leggere la descrizione che di queste vessazioni dei contribuenti fa il Settembrini nella sua famosa *Protesta* del 1847 (3), par che i piantoni, forse per abuso degli esattori, rimanessero nelle case dei debitori di imposta fino a che tutto il debito non fosse pagato: « ... Il contadino che ha poche braccia di terreno ed un misero tugurio, « si vede addosso gli esattori inesorabili, i quali lo cacciano dalla casa, « gli vendono la caldaia, la padella, il treppiede, e le povere masserizie,

---

(3) Ho sott'occhio l'edizione originale, senza data né menzione di autore e di stamperia, che si intitola semplicemente *Protesta del popolo delle Due Sicilie*, pagg. 60.

« fra i pianti della donna, e le strida delle misere creaturine, impaurite « dalle minaccie dei gendarmi, i quali sono strumenti sempre pronti « ad ogni espressione. *Chi indugia a pagare si vede in casa un ospite « gendarme, che vuol cibo e letto, o due carlini al giorno, co' quali egli « sbevazza nella taverna, e la misera famiglia piange digiuna, e vende « per pagare ...* » (4).

Piantone, nella buona lingua italiana, significa « pollone spiccato « dal ceppo della pianta per trapiantare » (MANUZZI); ma in queste leggi napoletane l'espressione era presa evidentemente dal gergo militare, nel quale la parola, derivata dal francese *planton*, significa « soldato di « servizio, senza armi, addetto presso qualche ufficio o superiore » (PANZINI). Anche oggi si usa, e non solo nelle caserme, « star di piantone » e « piantonare »: e si ha l'idea, quando si adoprano queste espressioni a orecchio, che la etimologia risalga a *pianta* e a *piantare*, per indicar qualcuno che se ne sta abbarbicato in un posto, come pianta tenuta dalle radici (« duro e piantato lì come un piolo », direbbe il GIUSTI).

L'avvocato Mario Doria (altrettanto gentile amico quanto eruditissimo conoscitore di cose napoletane) mi assicura, nel fornirmi molte delle notizie messe a profitto in questa nota, che a Napoli, per indicare il creditore che non dà tregua al debitore, si usa dire che « ci si è messo di piantone »; e domanda se questa non possa essere per avventura una reminiscenza dei « piantoni » borbonici. Ma io opinerei che, senza bisogno di risalire a questo speciale significato regionale della parola, l'origine diretta di essa sia in ogni caso da ricercarsi proprio in quella terminologia militaresca che, come si è detto, si è diffusa nel linguaggio comune di tutta Italia. Il *Novissimo dizionario* del PALAZZI dà come locuzioni correnti *stare* o *mettersi di piantone*, nel senso di « stare o mettersi fermo in un luogo per aspettare qualcuno ». Anche a Firenze si parla dell'innamorato che sta « di piantone » sotto quella tale finestra; e qui, evidentemente, le reminiscenze borboniche non c'entrano!

Certo è che, se l'uso di questi « piantoni » fiscali fu così diffuso nelle Due Sicilie come il SETTEMBRINI attesta, non par possibile che di essi non si trovi traccia nella letteratura popolare e nel teatro dialettale napoletano. Se si pensa a come è stato sfruttato, nella commedia e nell'opera comica, il vecchio motivo del « biglietto d'alloggio » (il falso militare che per amore si munisce di un falso biglietto d'alloggio, per varcare travestito, in barba al geloso tutore, la soglia che custodisce la sua diletta) penso che non possa esser rimasto senza qualche svol-

(4) SETTEMBRINI, *Protesta*, cit., cap. settimo (*Le Finanze*), pag. 45: da questo passo del Settembrini parrebbe però, contrariamente a quello che risulta dalla legge, che i due carlini al giorno potessero esser versati dal contribuente non in più dell'alloggio, ma in luogo di quello.

gimento d'arte il motivo altrettanto pittoresco del « piantone », la cui presenza nella casa del debitore poteva dar luogo a singolari complicazioni e a gustosi intrighi familiari, specialmente quando si trattava, secondo l'art. 31 della legge, di un piantone « in collettiva » (di un piantone, cioè, che andava a colazione da un debitore, e a cena da un altro, mentre dal terzo riscuoteva mezzo carlino, e il resto del carlino andava a prenderlo dal quarto). Mi pare impossibile che non ci sia stata nel teatro napoletano almeno una farsa che abbia avuto per soggetto *Pulcinella piantone per amore*, o *Pulcinella contribuente* che giuoca qualche tiro all'esoso piantone; e sarei molto grato a chi, conoscendo l'esistenza di siffatti sviluppi letterarî del « piantone » borbonico, me ne volesse dare cortesemente notizia.

* * *

Ancor più soprendente e pittoresca fu, tra tutti i mezzi di coazione psicologica adoprati in antichi tempi contro i debitori, la « pittima veneziana »: della quale però debbo dire candidamente che, mentre so esattamente, come ora spiegherò, in che cosa sarebbe consistita, ignoro tuttora se sia mai esistita davvero (potrei dunque, parafrasare a rovescio il proverbio che corre sull'araba fenice: quel che sia ciascun lo dice, che ci sia nessun lo sa).

« Pittima » è parola tuttora viva in Toscana, e credo in tutta Italia, per indicare una persona noiosa, un di quei seccatori che se hai la disgrazia di intopparli, ti si appiccicano e non si staccano più neanche a prenderli a spinte. Ed è significato traslato, in quanto in origine la parola (da ἐπίθημα, ciò che è sovrapposto) era sinonima di impiastro, cataplasma, *fomentum*, « decozione d'aromati in vino prezioso, la « quale reiteratamente scaldata e applicata alla regione del cuore, « conforta la virtù vitale » (Manuzzi); poi la parola passò figuratamente a indicare persone moleste e importune, appiccicose e aderenti come gli impiastri che si tengono sullo stomaco (5). Di siffatti traslati, per i quali si trasporta al senso morale la untuosità o appiccicosità materiale propria di certe sostanze, si hanno nella nostra lingua numerosi esempî: le stesse parole *impiastro* e *cataplasma* si adoprano in questo senso figurato; e per analogo passaggio ho sentito adoprare in Toscana le parole *cerotto* e *pecetta*, per indicare colla prima una persona che a tutti i momenti si ammala e per questo è d'ingombro al prossimo suo

(5) In senso traslato la parola si trovò adoprata altresì per indicare un uomo avaro e spilorcio: anche il Parini, nel capitolo intitolato *Il trionfo della spilorceria*, parla in questo senso di « certe pittime cordiali ».

fatto di persone sane; e colla seconda, che in senso proprio vorrebbe dire una rappezzatura o toppa attaccata colla pece, per indicare specialmente i ragazzi piagnucolosi che stanno sempre appiccicati alle sottane della mamma: « Ma che pecetta è questo figliuolo! ». Espressioni ancora vive, ma tuttavia in lento declino nella lingua del Novecento, dove sono sostituite da altri traslati più aderenti, forse, alla vita moderna, come *francobollo* o *attaccabottoni* o *uomo-colla* (PANZINI).

Ma che c'entra tutto questo coll'esecuzione forzata? Un momento, e la spiegazione verrà. Qualche anno fa, mentre, seduto sotto i ferri del barbiere, approfittavo di quell'ozio per imparare un po' di storia sui giornali illustrati, appresi con gran meraviglia, nella rubrica dedicata alle « curiosità d'altri tempi », che la « pittima veneziana » era stata, a Venezia, un mezzo giudiziario per perseguitare i debitori morosi. La cosa mi parve così strana, che subito mi venne voglia di saperne di più; ma in nessun libro di storia del processo, e neanche nelle più antiche *pratiche* del foro veneto, mi accadde di incontrare notizie sull'argomento: e invano anche ne chiesi ai più autorevoli studiosi e intenditori di cose venete. Cercai allora qualche lume nei lessici: ma sotto la parola « pittima » non trovai registrato quell'uso fuor che nel *Vocabolario* dello ZINGARELLI, nel quale a quella voce incontrai, tra le varie accezioni, registrata questa: « *p. veneziana.* Persona incaricata di rammentare spesso il debito al debitore ». Credevo così di aver trovato il filo per poter risalire alle fonti storiche: e andai in persona a chiedere chiarimenti all'illustre autore del vocabolario, il quale però si limitò a dirmi che l'unica fonte era « l'uso delle persone colte »; e così mi trovai più al buio di prima. Più di recente, l'interesse per questo argomento si ravvivò in me quando lessi nel *Dizionario moderno* del PANZINI questa bella descrizione della *pittima*: « Nella Re-« pubblica di Venezia era una istituzione giuridica. Quando un debitore « non voleva pagare, il Tribunale gli infliggeva la pittima. Essa seguiva « il debitore nella via, nei caffè e nei negozî, e gli teneva, con in-« sistenza, un discorsetto del seguente tenore: Me meravegio de Ela, « sior, che dovrebbe sapere come qualmente i debiti vanno pagati! ». Ardii allora, sempre spinto da quella sete delle fonti storiche, di rivolgermi per lettera ad ALFREDO PANZINI; ma egli non mi rispose; o forse volle con quel silenzio rispondermi che la vera pittima, a insistere, ero io.

E così sono rimasto colla curiosità di sapere se questo significato, registrato dallo ZINGARELLI e dal PANZINI, e non da altri dizionari antichi o moderni (manca anche nel recentissimo PALAZZI), abbia un substrato storico, o non si tratti invece di una specie di mito creato dalla fantasia di quei due vocabolaristi. Qualche mio studente meridionale mi ha assicurato che la frase « pittima veneziana » è ancora

usata nel Mezzogiorno d'Italia, ma che nessuno, nell'usarla nel senso generico di uomo noioso, sa spiegarsi quale sia l'origine dell'attributo. L'avvocato Doria, della cui attendibilità già ho detto, mi spiega che la parola *pittima* vuol dire, nell'uso napoletano, « sanguisuga » o « mignatta »; e che si parla di « pittima veneta » perché le sanguisughe o mignatte abbondano nelle lagune e negli stagni della Venezia.

Ma tutto questo non chiarisce di dove mai lo Zingarelli e il Panzini abbiano tratto la prima notizia di questa speciale pittima giudiziaria, incaricata di perseguitare i debitori: e la cosa è sopra tutto inesplicabile per lo Zingarelli, perché, in quanto al Panzini, penso che egli, essendosi imbattuto in quella notiziola ghiotta portata dal vocabolario dello Zingarelli (se primo fu lo Zingarelli a registrarla) vi abbia ricamato su di fantasia, come, per fortuna dei lettori, egli usava fare in ogni pagina di quel suo *Dizionario moderno*, di cui egli stesso, nelle *dichiarazioni* premesse alla settima edizione, confessò: « Quasi mi pare opera d'arte! ».

A chi sapesse darmi qualche lume sull'argomento, giuristi o letterati, sarei molto grato; perché, insomma, bisogna riconoscere che questa pittima giudiziaria, così come il Panzini la descrive, sarebbe un istituzione così ingegnosa e così spiritosa, che proprio meriterebbe, anche se non fosse mai esistita in realtà, di inventarla! Certo le sue somiglianze col « piantone » borbonico sono innegabili; anzi si potrebbe credere che la « pittima » veneta non sia che il « piantone » tradotto in veneziano, cioè trasformato da strumento per angariare la povera gente, in arguto pretesto per prendere in giro i gentiluomini: con aggiuntovi, nella traduzione, un tocco amabilissimo di brio settecentesco.

Intanto, per aiutare il mito a prender corpo, mi son fatto fare da un amico pittore un quadretto che rappresenta la « pittima », quale io me la immagino ai suoi bei dì; mentre in una di quelle tipiche salette del Settecento veneziano, di cui si può avere ancora una pallida idea in qualche angolo del Caffè Florian, un crocchio di nobiluomini e di nobildonne, in sete e parrucche, stanno seduti intorno al tavolino sorbendo la cioccolata e conversando, un diavolaccio malvestito col cappello in capo appare nell'inquadratura dell'uscio e punta il dito, in atto di apostrofe, verso il più agghindato damerino della compagnia: e quello fa il viso rosso e s'impappina, in mezzo agli sguardi scandalizzati delle signore; e il cameriere, col vassoio in mano, strizza l'occhio.

In verità anche oggi questa istituzione meriterebbe di esser riesumata, se esistè; o, se in realtà non esistè, di essere finalmente creata: e si vedrebbe che ad una certa categoria di bindoli d'alto bordo essa incuterebbe assai più rispetto di tutti i nostri bollettini dei protesti. Naturalmente l'istituzione dovrebbe essere messa in armonia col tempo:

pittima stile Novecento. Mi immagino, da processualista qual sono, lo svolgersi rituale di questo procedimento esecutivo. Siamo al teatro, in una serata di gala: il telone sta per alzarsi, e nel pubblico elegante già tutto ai suoi posti passa quel discreto brusio di compiacimento che prelude al silenzio; ed ecco che improvvisamente si sente dal loggione la voce stentorea dell'ufficiale giudiziario: « Quel signore della terza fila, seconda poltrona a destra ... quel signore con frac e gardenia ... sì, sì, quello che si gratta l'orecchio ... quando si decide, insomma, a pagare i suoi chiodi? ».

XXVI

L'ART. 1497 CODICE CIVILE E I FUTURIBILI (*)

1. — Il proprietario (De Faveri) di un fondo, sul quale era stato affermato dal competente parroco un diritto di decima dominicale, era stato condannato a favore del parroco don Zanardo in primo grado e in secondo grado: e la sentenza della corte d'appello era passata in giudicato, perché il soccombente aveva ritenuto inutile ricorrere in cassazione, prevedendo che la suprema corte, in conformità della giurisprudenza allora dominante in materia di decime, non avrebbe fatto buon viso, più di quanto avessero fatto i giudici di merito, alle ragioni colle quali egli aveva inutilmente cercato di difendersi.

Il proprietario soccombente, che nel giudizio promosso contro di lui dal parroco aveva omesso di chiamare in relazione colui che gli aveva venduto il fondo senza avvertirlo che era gravato da decima, ha agito successivamente contro questo (Stroili), in separato processo, per ottener l'indennizzo; ma il garante si è difeso adducendo che, se la sentenza della corte d'appello fosse stata tempestivamente denunciata in cassazione, vi sarebbero stati sufficienti motivi per farla annullare e per far respingere in sede di rinvio la domanda del parroco; in mancanza di che, egli ha sostenuto che, a norma dell'art. 1497, il suo obbligo di garantia doveva ritenersi cessato. E la suprema corte, colla sentenza che qui si annota, gli ha dato ragione.

La fattispecie era tipica per due caratteri; primo, perché qui il garantito De Faveri si era lasciato condannare da una sentenza *di appello, senza ricorrere in cassazione*; secondo, perché qui le ragioni che il garante Stroili deduceva come sufficienti a far respingere la domanda del parroco, non erano ragioni nuove e diverse, *ma erano proprio le stesse che il garantito, nel processo terminato colla sentenza di appello, aveva inutilmente sostenuto per cercare di far respingere dai giudici di merito quella domanda.* È appunto in relazione a questi

---

(*) [Pubblicato in *Rivista di diritto processuale civile*, a. XVIII, 1941, P. II, pagg. 190-201; ristampato in *Studi*, pagg. 229-242]. [*Bibliografia*, n. 258].

due punti che la decisione della suprema Corte, qui annotata, si presenta particolarmente interessante.

2. — Secondo l'art. 1497 Cod. civ. del 1865 (e ora secondo l'art. 324, primo comma, del libro delle obbligazioni [art. 1485 Cod. civ.]) il compratore che « si è lasciato condannare con una sentenza passata in giudicato, senza chiamare in giudizio il venditore » *non perde senz'altro « il diritto alla garanzia »*; ma può perderlo solo in quanto il venditore, nel giudizio in cui il compratore agisce in rilevazione contro di lui, « provi che vi erano sufficienti ragioni per far respingere la domanda » del terzo rivendicante. Dunque, affinché il diritto alla garanzia vada perduto, *non basta la negligenza processuale di colui che ha sofferto l'evizione*; ma occorre in più che il venditore tenuto per legge alla garanzia dimostri che *nel merito* c'erano ragioni sufficienti per evitare l'evizione.

La semplice esegesi dell'art. 1497 basta intanto a dimostrare come la legge imponga al garantito, se vuol conservare la garanzia, *un solo onere processuale*, che è quello di chiamare in causa il garante (e tale resta, *onere e non obbligo*, anche sotto il nuovo art. 324, nonostante la formula apparentemente più energica che esso adopra: « il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, *deve* chiamare in causa il compratore »); se a quest'onere il garantito non adempie, egli si espone per questa negligenza al rischio di perder la garanzia, ma affinché il rischio si trasformi in perdita effettiva è necessario che da parte sua il garante adempia all'onere di dimostrare che, se fosse stato chiamato, avrebbe potuto suggerire ragioni sufficienti per far respingere la domanda avversaria. La legge, dunque, quando il garantito non ha chiamato in causa il garante, non prende in ulteriore considerazione la condotta processuale che esso garantito tiene nella causa contro il terzo rivendicante, né stabilisce a suo carico conseguenze più gravi secondo che egli si sia difeso con maggiore o minore energia e tenacia nei confronti del terzo rivendicante. La legge si limita a dichiarare che se, in questa causa in cui ha omesso di chiamare il garante, egli rimane soccombente con sentenza passata in giudicato, il diritto alla garantia che egli faccia valere separatamente rischia di rimaner estinto di fronte alla dimostrazione, che il garante possa dare, dei « sufficienti motivi per far respingere la domanda ».

L'art. 1497 parla di « sentenza passata in giudicato »; ma non distingue tra la sentenza di primo grado passata in giudicato per mancanza di appello, o la sentenza di appello passata in giudicato per mancanza di ricorso in cassazione, ovvero la sentenza di appello passata in giudicato per rigetto del ricorso regolarmente interposto.

La legge si limita a dire che quando la condanna del garantito nei confronti del terzo rivendicante è divenuta *irrevocabile* in uno di quei modi in cui nel processo una sentenza (anche di primo grado) può passare in giudicato, *questo giudicato non può essere opposto al garante*, purché questi provi che vi sarebbero state sufficienti ragioni da far valere per far respingere la domanda.

3. — È noto che tra i dottori del diritto comune fu controverso se il compratore, per conservare il suo diritto di garantia contro il venditore, fosse tenuto ad appellare contro la sentenza di primo grado che avesse accolto contro di lui la domanda del terzo rivendicante; e che gli autori che risolvevano questa questione in senso affermativo, limitavano però questo obbligo al rimedio ordinario della *appellatio*, e non ponevano neanche la questione per i *remedia extraordinaria* (quale, per testuale definizione del Codice ancora vigente, il ricorso in cassazione: art. 465 Cod. proc. civ.). In realtà però questa discussione non ha più importanza nel nostro diritto, dove non solo la lettera dell'art. 1497 esclude ogni distinzione tra i varî modi in cui può formarsi il giudicato, ma dove sarebbe razionalmente inconcepibile una disposizione che imponesse ad un litigante l'*obbligo* di appellare anche quando è convinto che la sentenza di primo grado merita conferma, o di ricorrere in cassazione contro una sentenza di appello che egli ritiene giuridicamente incensurabile! L'art. 1497, ove fosse così interpretato, diventerebbe una specie di istigazione legale alla litigiosità, che non sarebbe in alcun modo conciliabile colla concezione pubblicistica della giurisdizione e del processo: e infatti la giurisprudenza sensibilissima della Cassazione non solo non ha mai affermato che il garantito per conservar la garanzia abbia il dovere di ricorrere in cassazione contro la sentenza che lo condanna a favore del terzo rivendicante, ma anzi ha affermato che questo dovere non esiste neanche per l'appello, in quanto il venditore « non può addebitare al compratore di non aver prodotto appello contro la sentenza di primo grado; la legge non impone affatto l'obbligo al compratore di esperimentare tutti i gradi di giurisdizione anche quando il suo torto sia di palmare evidenza ... » (Cass., 1ª sez., 9 aprile 1927, pres. ed est. Venzi, in *Giur. it.*, 1927, I, 1, 1019); e perfino è arrivata la Corte suprema, ad insegnare, colla sua decisione dell'8 giugno 1936 (n. 1980, 1ª sez., pres. D'Aquino, est. Marinucci) che la garanzia non si perde neanche dal compratore che, convinto delle buone ragioni del terzo rivendicante, abbia aderito alle sue richieste senz'attendere la citazione in giudizio, perché « per l'esercizio dell'azione di garantia per evizione non occorre imprescindibilmente che l'azione sia conseguenza dell'esercizio di un'azione giudiziaria e di un relativo giudicato di condanna;

bastando che sia certa l'incontestabilità del diritto del terzo al quale il compratore abbia trasmesso il possesso della cosa comprata ». (Diversamente, in quest'ultimo caso, per il nuovo art. 324, secondo il quale se il compratore « ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo » senza nemmeno tentare di difendersi in giudizio, « perde il diritto di garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedir l'evizione ») [cfr., ora, art. 1485 Cod. civ.].

Anche nel nostro caso la Corte suprema ha riconfermato, su questo punto, la propria giurisprudenza, dichiarando: « ... non vuol dirsi che per la formazione del giudicato previsto dall'art. 1497 sia sempre necessario che la sentenza di condanna contro il compratore sia stata confermata in cassazione e, tanto meno, che sia necessario, come ha ritenuto la corte di merito, che essa sia stata pronunciata in sede di appello, in quanto anche la sentenza di primo grado, decorsi i termini per impugnarla, costituisce giudicato; mentre possono talvolta le ragioni del terzo essere tanto evidenti da rendere inutile ogni impugnativa contro la sentenza che ne accolga la domanda ».

Dunque, ha detto la Corte suprema, il garante non chiamato nella causa di evizione non può trar pretesto, per liberarsi dal suo obbligo di garanzia, dal fatto che il garantito non abbia appellato o non abbia ricorso in cassazione contro la sentenza che accoglieva contro di lui la domanda del terzo evincente; comunque si sia formato il giudicato, *e quindi anche se il garantito avesse ricorso in cassazione e il ricorso fosse stato rigettato*, il garante per sfuggire al suo obbligo non ha che un modo: « provare che vi erano sufficienti motivi per far respingere la domanda ». Non basta dire che il garantito avrebbe potuto appellare e non appellò, avrebbe potuto ricorrere in cassazione e non ricorse; abbia o non abbia appellato o ricorso, l'essenziale è dimostrare che, prima di quel giudicato a lui contrario, avrebbe potuto addurre ragioni tali da fargli vincer la causa e da far respingere la domanda avversaria.

4. — Si presenta così quello che è l'aspetto più interessante della questione: i « motivi sufficienti per far respingere la domanda », che il garante deve provare per liberarsi dall'obbligo di garantia, debbono essere in ogni caso *diversi* da quelli che il garantito inutilmente ha dedotto nel giudizio di evizione in cui è rimasto soccombente, o possono anche essere *gli stessi*?

Se si tratta di motivi diversi, la *ratio* dell'art. 1497 è chiara. L'articolo in tale ipotesi, vuol dir questo: che la garantia cessa quando il venditore, che non ha chiamato il garantito nel giudizio di evizione, abbia *omesso* di allegare a propria difesa motivi tali che *se fossero stati dedotti*, sarebbero stati presumibilmente tali da far respingere la domanda. Si pensi, per es., alla eccezione di prescrizione: il ga-

rantito si è dimenticato di opporla, e per questo è stato condannato; se non avesse trascurato questo argomento defensionale, avrebbe vinto la causa. Qui la sua soccombenza appare come effetto di una sua negligenza processuale, consistente nel non avere sollevato una eccezione, sulla quale il giudice, in mancanza di istanza di parte, *non ha potuto pronunciarsi.* È giusto che in un caso siffatto il garante non possa esser pregiudicato da una omissione imputabile al garantito, il quale è stato negligente non solo nel non chiamarlo in causa, ma altresì nel non sapersi difendere da sé in quel giudizio in cui il garante, se vi fosse stato presente, avrebbe potuto supplire alla deficienza della difesa. Così, quando in un caso come questo il garante riesce a dimostrare che se il garantito si fosse difeso diversamente, l'esito della causa sarebbe stato presumibilmente diverso, la sua liberazione dall'obbligo di garantia non urta *psicologicamente* contro il giudicato, perché (si ripete) quel giudicato si è formato senza poter tener conto delle ragioni defensionali che il garantito ha trascurato di dedurre.

Ma se invece si tratta degli *stessi* motivi che già il garantito ha inutilmente dedotto nel giudizio in cui è rimasto soccombente, allora il ragionamento non fila più così liscio. Poniamo che il garantito, pur avendo omesso di chiamare il garante nella causa di evizione, si sia però diligentemente difeso opponendo all'evincente tutti gli argomenti defensionali che si potevano ragionevolmente escogitare: ma il tribunale gli ha dato torto; allora egli ha appellato, ma la corte d'appello ha confermato la prima sentenza; ha ricorso in cassazione (facciamo questa ipotesi, tanto per render ancora più tipico il caso), ma la corte suprema ha respinto il ricorso. Parrebbe dunque che sugli argomenti defensionali inutilmente addotti dal garantito nelle tre fasi del giudizio di evizione dovesse ormai ritenersi caduta la pietra tombale; viceversa, nel processo di rivalsa che il garantito instaura contro il garante, questi tenta di resuscitarli a propria difesa, per sottrarsi all'obbligo della garantia; non dice che vi sarebbero stati motivi defensionali diversi da quelli dedotti dal garantito, non rimprovera a costui di non aver saputo trovare i veri argomenti che potevano portarlo alla vittoria, ma si limita a sostenere che il tribunale e la corte d'appello e la corte di cassazione hanno fatto male a non ritener plausibili quegli argomenti, i quali, *se i giudici del precedente giudizio non avessero sbagliato nel ritenerli irrilevanti,* avrebbero dovuto apparire bastevoli a far pendere le sorti della causa a favore del garantito. Qui dunque la soccombenza del garantito nella causa di evizione sarebbe derivata non da sua negligenza consistente nel non aver dedotto i motivi defensionali teoricamente meglio idonei ad assicurargli la vittoria, ma *da errore del giudice,* consistente nell'aver giudicato a sproposito sui motivi defensionali regolarmente dedotti.

È invocabile, in caso siffatto, la disposizione dell'art. 1497? Sono equiparabili, agli effetti della liberazione del garante dall'obbligo di garantia, la omessa deduzione, addebitabile al garantito, di motivi defensionali decisivi, e l'erroneo apprezzamento, addebitabile al giudicante, di motivi defensionali dedotti?

5. — La Corte di cassazione, nella sentenza che annotiamo, ha risposto di sì: ed è questo il punto della sentenza che mi lascia più in dubbio.

Le conseguenze estreme a cui può portare tale equiparazione sono gravi. Supponiamo che una questione di diritto, sollevata nella causa di evizione dal garantito, sia stata risolta contro di lui, sempre nello stesso modo, in primo grado, in appello e in cassazione: il giudicato che si è formato contro il garantito ha avuto (facciamo questa ipotesi) anche il suggello della Corte suprema. E nonostante questo, ecco che nel nuovo processo di rilevazione il garante, per liberarsi dall'obbligo di garantia, vien fuori a sostenere che quel giudicato si basa su un errore di diritto, e che i precedenti giudici, compresa la Cassazione, hanno sbagliato nel risolvere contro il garantito la questione di diritto su cui tutta la causa era imperniata ... E allora, se questo riesame degli stessi motivi su cui il giudicato si basa è ammissibile, si assisterà a questo spettacolo edificante: di un giudice che potrà essere un pretore o un tribunale (il giudice di primo grado dinanzi al quale il garantito avrà l'azione di rilevazione contro il garante) il quale dichiarerà ufficialmente in una sentenza che i precedenti giudici, compresa la corte d'appello e la corte di cassazione, non hanno saputo fare il loro mestiere, perché hanno deciso la questione in senso diametralmente opposto a quello che egli ritiene giusto; e se poi questa sentenza di primo grado sarà confermata in appello e in cassazione, arriveremo alla fine ad aver due giudicati *sulla stessa causa*, ambedue validi ma in contraddizione tra di loro, il secondo dei quali costituirà una specie di certificato ufficiale della erroneità del primo.

Tutto questo, dico la verità, mi sembra non solo strano, ma alquanto ... eretico. Anche chi, come il sottoscritto, non abbia molta vocazione per il culto delle gerarchie, avverte un certo senso di disagio quando incontra in una sentenza di un giudice inferiore una critica serrata degli errori e delle perplessità in cui sarebbe caduto, nel pronunciare una sentenza già passata in giudicato, un giudice superiore. A chi, magistrato o avvocato, abbia il senso della legalità e della santità del giudicato (il quale *è sempre giusto per definizione*) la cosa non può non apparire grave e inusitata; se tutti i giudici di qualsiasi grado possono e debbono nel decidere la questione di diritto considerare con spirito di indipendenza critica le massime giurisprudenziali e reagire

nei limiti di ragione al supino ossequio dei precedenti che addormenta le intelligenze, è però vietato ad ogni giudice di rimettere in discussione la *giustizia concreta* di una sentenza passata in giudicato: è lecito al giudice dissentire come giurista dalla soluzione di principio che altre sentenze, anche di giudici superiori, abbiano dato a questioni astratte di diritto, ma non gli è lecito mettersi a proclamare che una sentenza passata in giudicato ha *deciso male* la concreta controversia su cui il giudicato si è formato, e affermare *ingiusta* una sentenza della quale, appunto perché è passata in giudicato, non è più discutibile né dubitabile la giustizia!

6. — Ma a parte questa impressione di disagio, diciamo così, sentimentale, ci sembra che contro la massima stabilita dalla sentenza annotata si possano opporre considerazioni più strettamente giuridiche, desumibili dalla natura del giudicato e dei suoi limiti soggettivi.

In proposito la sentenza della Corte suprema ha osservato che siccome il giudicato vale *inter partes* (art. 1351 Cod. civ.; art. 268 lib. della tutela dei diritti; cfr. ora art. 2909 Cod. civ.) il giudicato che si è formato tra il terzo evincente e il garantito non può pregiudicare il garante che « non chiamato dal garantito, non fu parte nel giudizio svoltosi tra costui e l'evincente, né può dirsi essere stato da lui rappresentato. Ciò non importa che nei confronti del garante, estraneo al giudizio, il giudicato formatosi nei confronti del garantito debba considerarsi *tamquam non esset*, perché come già altre volte ha rilevato questa Corte suprema, il giudicato nei confronti del terzo resta una innegabile realtà storica, che non può non esercitare efficacia di prova, ma che, come tale, è suscettibile di prova contraria ».

Orbene, io ho l'impressione che in questo ragionamento si annidi un equivoco. Prima di tutto io avrei qualche dubbio, e altrove ne ho spiegato le ragioni (1), sulla esattezza della opinione, ripetutamente manifestata dal supremo collegio, che al giudicato *inter partes* attribuisce una efficacia di « prova » nei confronti dei terzi; ma, indipendentemente da questo dissenso, mi pare che nel caso che si discute si tratti proprio di decidere se il giudicato debba essere rispettato come tale e non come mezzo di prova storica, *inter partes* e non nei confronti dei terzi.

Chiamiamo *A*, *B*, *C* rispettivamente il terzo evincente, il garantito e il garante. La causa di evizione si svolge tra *A* e *B*, senza che *B* chiami in garantia *C*; e su questa causa principale si forma il giudicato tra *A* e *B*. Successivamente, in separato processo, *B* propone contro *C*

---

(1) *La sentenza civile come mezzo di prova*, in *Studi sul processo civile*, di P. CALAMANDREI, V, pag. 147.

domanda di rilevazione: si tratta di una causa connessa ma *diversa*, soggettivamente e oggettivamente, da quella che è stata decisa col giudicato formatosi tra *A* e *B*; dunque, appunto perché si tratta di cause distinte, il fatto che la domanda principale di *A* contro *B* sia stata accolta con sentenza passata in giudicato, non può impedire a *C* di dimostrare che non dev'essere accolta la domanda di rilevazione proposta contro di lui da *B*. Fin qui siamo perfettamente d'accordo.

Ma tra i motivi che *C* potrà addurre per liberarsi dalla domanda di *B*, vi potrà essere anche quello consistente nel dimostrare che il giudicato formatosi tra *A* e *B* ha deciso male l'azione principale proposta da *A* contro *B*? La risposta a questa domanda sembra che si trovi nel noto insegnamento del CHIOVENDA: « ... come ogni atto giuridico riguardante le parti tra cui interviene, la sentenza esiste e vale rispetto a tutti; come il contratto fra *A* e *B* vale rispetto a tutti, come contratto tra *A* e *B*; *così la sentenza fra A e B vale rispetto a tutti*, in quanto è sentenza tra *A* e *B* » (2). Ora nel nostro caso il garante che nella causa di rilevazione sostiene che « vi erano sufficienti motivi per far respingere la domanda » di *A* contro *B*, mira appunto a rimettere in discussione il giudicato formatosi nella causa di evizione non già per gli effetti riflessi che esso possa avere sul rapporto tra *B* e *C*, ma proprio per la sua efficacia di giudicato *inter partes*, cioè « in quanto è sentenza tra *A* e *B* »; il garante, insomma, prima che sia decisa la causa di rilevazione tra *B* e *C*, vuol dimostrare che il giudicato formatosi tra *A* e *B* è sbagliato proprio come decisione della causa svoltasi tra *A* e *B*. Può questo avvenire senza violare il principio della irrevocabilità del giudicato *inter partes*? Nella causa di rilevazione che verte tra *B* e *C*, il giudicato formatosi sull'azione principale tra *A* e *B* entra con carattere *pregiudiziale*. Il rapporto giuridico vertente tra *B* e *C* non può esser deciso se prima non è stato deciso un diverso rapporto tra *A* e *B*. Ma qui, nel nostro caso, su questo rapporto pregiudiziale tra *A* e *B* il giudicato si è bell'e formato in un separato processo svoltosi tra i soggetti di quel rapporto, *A* e *B*: qui la questione pregiudiziale che si presenta *incidenter* nel processo di rilevazione è già stata decisa *principaliter* in un separato processo, come *causa pregiudiziale*, tra i legittimi contraddittori; e tale decisione, che ha per oggetto il rapporto tra *A* e *B* e che è stata pronunciata nei confronti di essi legittimi contradditori *A* e *B*, deve essere accettata come *giudicato tra A e B* anche dal terzo *C*.

Ma allora, dirà qualcuno, che ci sta a fare l'art. 1497? Se la sentenza che ha accolto la domanda del terzo contro il garantito dovesse

---

(2) *Istituzioni*, I, § 18, n. 133.

fare stato, in quanto ha deciso su questa domanda, anche contro il garante, come potrebbe essere costui ammesso a dare la prova « che vi erano sufficienti motivi » per far respingere proprio quella domanda del terzo contro il garantito, sulla quale non gli sarebbe più lecito, come terzo, tornare a discutere?

La risposta mi par molto semplice: il principio secondo il quale il terzo deve accettare il giudicato formatosi *inter partes* sul rapporto giuridico vertente tra esse parti, può essere derogato dalla legge: l'art. 1497 rappresenta appunto una deroga a questo principio. Come « una legge interpretativa può dichiarare di togliere valore alle sentenze fondate sopra una interpretazione della legge precedente contraria alla nuova interpretazione autentica » (es. art. 7 della legge 11 agosto 1870, n. 5784) (3), così può l'art. 1497 stabilire che della sentenza passata in giudicato *inter partes* il terzo possa rimettere in discussione la giustizia anche *inter partes*, quando ciò possa avere importanza pregiudiziale sul rapporto di esso terzo: ma bisogna nell'applicare l'art. 1497 aver sempre presente che esso costituisce una eccezione al principio generale dei limiti soggettivi del giudicato, e interpretarlo quindi in modo da allontanarsi il meno che si può da quel principio.

Proprio per queste considerazioni io continuo a ritenere, nonostante il contrario avviso espresso dalla Corte suprema, che i motivi sufficienti a far respingere la domanda di cui parla l'art. 1497 debbano essere *diversi* da quelli che il garantito già inutilmente dedusse a propria difesa contro il terzo evincente. Che il nuovo giudice, esaminando *i nuovi* motivi dedotti dal garante e non presi in considerazione dai giudici della prima causa, valuti *per la prima volta* la loro attendibilità e immagini quale avrebbe potuto essere presumibilmente l'esito di quella causa se i primi giudici avessero potuto conoscerli, — questo non tocca l'autorità di quel giudicato e di quei giudici, i quali hanno dovuto decidere *secundum allegata et probata*; ma che il nuovo giudice possa arrischiarsi a ripercorrere per conto suo l'*iter* logico che ha portato a quel giudicato e, valutando gli stessi motivi defensionali addotti allora dalle parti, possa trarne conclusioni diverse da quelle consacrate nel giudicato, — questa mi pare una infrazione così profonda ai principî più elementari della cosa giudicata, che proprio non riesco a convincermi che l'art. 1497 possa averla voluta!

7. — Si entra così, attraverso questo varco, nella questione dei « futuribili », cara all'amico Jemolo: il quale, dopo averne trattato in generale in un suo recente saggio filosofico, limpidissimo insieme e

---

(3) Chiovenda, *Ist.*, I, n. 129, pag. 375.

profondo come tutto quello che egli scrive (4), ha poi avuto occasione di tornar sull'argomento come avvocato, nel dibattito giudiziario chiuso colla sentenza che qui si annota.

In quel dibattito fu ricordato, proprio in materia di futuribili, un precedente tipico della stessa Corte di cassazione. Un litigante, soccombente in primo grado, aveva dato incarico al procuratore di interporre appello contro la sentenza che gli aveva dato torto; ma questi, per dimenticanza, aveva lasciato decorrere il termine senza appellare, in modo che la sentenza di primo grado era passata in giudicato. In seguito a ciò l'infelice cliente aveva agito per risarcimento di danni contro il professionista negligente, argomentando così: — Se il gravame fosse stato tempestivamente interposto, il giudice di appello mi avrebbe dato ragione, e avrei vinto la causa: dunque il risarcimento del danno al quale ho diritto deve esser pari all'importo della vittoria, che senza quella dimenticanza avrei certamente conseguita. — Ma la Corte suprema, con una sentenza che dette luogo ad animate discussioni (5), censurò la tesi sostenuta dal cliente: — Come si può sul serio (osservò la cassazione) venire a indagare oggi, a distanza di anni, in un diverso processo che si svolge dinanzi a giudici diversi, quali sarebbero state le sorti di quell'appello se esso fosse stato tempestivamente interposto? Il destino delle cause dipende, caso per caso, da un concorso di elementi imponderabili, che, passato l'attimo fuggente, non è più possibile riprodurre e valutare. *Habent sua sidera lites*: e il giuoco di chi si mettesse a ricostruire colla fantasia quale avrebbe potuto essere l'esito di un processo se la difesa fosse stata più diligente, somiglia come due goccie d'acqua a quello, passato in proverbio, dello storico che si mettesse a studiare *a posteriori* qual corso avrebbe avuto la storia del mondo se Cleopatra avesse avuto il naso un tantino più lungo di quello che aveva... —

Lo stesso ragionamento si può fare, sembra, a proposito dell'art. 1497: con qual serietà il giudice della causa di garantia potrebbe mettersi a immaginare oggi in qual modo avrebbe reagito e si sarebbe orientato il cervello dei giudici della causa di evizione, se la difesa del garantito fosse stata diversa da quella che fu? A queste obiezioni Jemolo risponde ricordando una quantità di casi in cui non soltanto lo storico, ma anche il giurisperito devono necessariamente ricorrere a questa ricostruzione presuntiva del futuribile, cioè a questa indagine

---

(4) *Lo storico e i futuribili*, in « Rendiconti della R. Accademia d'Italia, Classe di scienze morali e storiche », Roma, 1941 (cfr. in particolare sull'art. 1497, ivi pag. 117).

(5) Si tratta della sentenza 10 febbraio 1931, pubblicata in *Riv. dir. proc. civ.*, 1931, II, pag. 121 e segg.; cfr. in *Studi*, vol. III, pag. 121.

di ciò che non si è verificato, ma che avrebbe potuto verificarsi nel passato, se in un certo momento fosse accaduto un evento, che in realtà non è accaduto: i casi che JEMOLO cita sono numerosi ed appropriati, e il lettore potrà meditarli leggendo la bella nota che segue questa mia (6). Non vi ha dubbio che di questi calcoli di probabilità retrospettivi, di questi *giudizi ipotetici* proiettati verso il passato, sono piene le argomentazioni degli avvocati e le motivazioni delle sentenze; non solo in quel senso un po' diverso in cui il CHIOVENDA parla di « giudicati ipotetici » (7) (nel senso, cioè di giudicati che pronunciano *nella ipotesi* che una questione pregiudiziale, rimasta insoluta, debba avere una certa soluzione); ma anche nel senso di giudizi di probabilità sulle conseguenze che si sarebbero verificate nel passato se fossero accaduti certi fatti giuridici che non sono accaduti e viceversa (8).

Vi sono anzi nel nostro diritto alcuni casi in cui il futuribile riguarda proprio il contenuto di una sentenza considerata retrospettivamente come possibile, e in cui il giudice è chiamato proprio ad accertare, compiendo un giudizio retrospettivo di probabilità, come una certa questione sarebbe stata decisa *da un altro giudice, se tale questione gli fosse stata sottoposta*: si pensi al caso in cui il giudice civile, investito dell'azione di risarcimento per danni non patrimoniali dopo che il reato è stato estinto per amnistia, deve prima di tutto, per accertare se il fatto dannoso aveva i caratteri di un reato, procedere per suo conto a quella qualificazione penale che avrebbe dovuto esser fatta, se l'amnistia non fosse intervenuta, dal giudice penale; si pensi alla nuovissima disposizione dell'art. 95 lib. della tutela dei diritti [cfr. ora art. 2738 Cod. civ.], secondo la quale la parte soccombente in seguito a giuramento decisorio « può domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunciata perché il reato è estinto, *il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento* ».

Ma in tutti questi casi, e in altri che forse si potrebbero citare, l'indagine sul futuribile ha una portata molto minore di quella che dovrebbe avere nel caso dell'art. 1497 secondo l'interpretazione datane dalla sentenza che qui si annota; mentre in quei casi, infatti, il giudice può esser chiamato a ricostruire in via di ipotesi quale avrebbe potuto essere il contenuto di una sentenza di un altro giudice *che in realtà non è stata pronunciata*, qui, nel caso dell'art. 1497, il giudice della

---

(6) In *Riv. dir. proc. civ.*, 1941, II, pag. 201 e segg.

(7) *Istituzioni*, I, n. 131.

(8) Varii esempi giurisprudenziali di siffatti *giudizi ipotetici*, si trovano illustrati dal PEKELIS nel 1° numero del *Massimario della giurisprudenza toscana* del 1938 (che non andò oltre il primo numero).

causa di garantia sarebbe chiamato a far la critica retrospettiva di una sentenza *che in realtà è stata pronunciata* dal giudice competente (quello della causa di evizione) e ad immaginare, in luogo di questa sentenza pronunciata e passata in giudicato, una sentenza diversa sulla stessa causa, da contrapporre a quella reale come al peccatore si contrappone un modello ideale di santità... È questo impiego del futuribile come mezzo di censura e di riprovazione di un giudicato già esistente, che mi pare, nella concreta fattispecie, illegittimo ed inammissibile. Fino a che il giudice della causa di garantia si limiti ad immaginare quale avrebbe potuto essere la sentenza nella causa di evizione se vi fossero stati dedotti quei motivi defensionali che in realtà *il garantito omise di dedurre*, si può anche ammettere la legittimità del futuribile, perché esso lascia intatta l'autorità del giudice precedente; ma quello che proprio non riesco a mandar giù, è che l'art. 1497 autorizzi l'impiego del futuribile anche allo scopo di riprendere in esame in sede di garantia *gli stessi motivi defensionali che il garantito già inutilmente dedusse in sede di evizione*, e quindi allo scopo di censurare occorrendo il giudicato in cui essi motivi furono ritenuti insufficienti a far respingere la domanda del terzo evincente. Si noti che secondo l'interpretazione dell'art. 1497 accolta dal supremo collegio; il giudice della causa di garantia non potrebbe valutare quei motivi secondo i suoi propri criteri di oggi, ma dovrebbe sforzarsi di ricostruire dentro di sé l'ambiente e la mentalità del giudice di allora, e rimettersi nei piedi di quello per giudicare con fedeltà storica, secondo la dottrina e la giurisprudenza che allora prevalevano e non secondo quelle che siano in auge oggidì. E qui vien fatto di domandare: nel dissenso tra il giudice di allora e quello di oggi, chi ci assicura che l'opinione esatta sia quella del secondo? Anche il proverbio insegna che ne sa più un pazzo in casa propria che un savio in casa altrui!

XXVII

PRESTAZIONI E COMPENSI DEI PROMOTORI DELLA SOCIETÀ PER AZIONI (*)

1. — Per intendere nella loro esatta portata i principî giuridici posti dalla Corte milanese e confermati dalla Corte Suprema è indispensabile tener presenti i fatti che hanno dato luogo a questa causa.

Al momento della costituzione della Liquigas erano stati attribuiti alla Surgas certi compensi, precisati negli artt. 5 e 27 dello statuto sociale, la cui causa giuridica fu indubbiamente quella, prevista dall'art. 127 Cod. comm., di dare un compenso all'opera spiegata dalla Surgas come promotrice della Liquigas. Successivamente, con deliberazione 8 marzo 1937, questi benefici, che inizialmente erano stati attribuiti alla Surgas come promotrice, furono puramente e semplicemente soppressi, colla conseguente cessazione del rapporto giuridico che si era instaurato tra Liquigas e Surgas sulla base dell'art. 127 Cod.

(*) [Pubblicato in *Rivista di diritto commerciale e di diritto generale delle obbligazioni* (Milano), a. XL, 1942, P. II, pagg. 65-77 in nota alla sentenza della Corte di Cassazione, 5 febbraio 1942, Pres. MARZADRO, Est. ANICHINI, Stoppani ed altri c. Liquigas e Surgas, così massimata: « La stipulazione tra due società di due negozi giuridicamente separati e distinti, e cioè, da una parte, una rinunzia unilaterale ai diritti inerenti alle prestazioni della società promotrice, e dall'altra un contratto bilaterale determinante diritti a nuovo compenso per nuova e diversa utenza, non equivale alla sostituzione del patto di rimunerazione ai promotori con il secondo contratto. Sono presupposti per l'applicazione dell'art. 127 Cod. di comm. la qualità di promotori della società in coloro a favore dei quali sono stabiliti i compensi ivi previsti, la causa di tali compensi, costituita dall'opera prestata per la costituzione della società, il tempo in cui i compensi debbono essere stabiliti, incidente nel momento nel quale, e non oltre, la società viene costituita. È possibile che, anche dopo la costituzione della società, gli ex promotori di essa siano tenuti, a causa di obbligazioni assunte quali promotori ed in quel tempo, a dare gratuitamente nuove prestazioni alla società, ma ciò deve risultare da espressa stipulazione, altrimenti sta la presunzione che tutto quello che gli ex promotori fanno, dopo la costituzione della società, rientra nel diritto comune, per il quale ai prestatori d'opera è dovuta una nuova retribuzione »]. [*Bibliografia*, n. 263].

comm. Ma colla ulteriore convenzione del 31 maggio 1937 tra Liquigas e Surgas, fu instaurato un nuovo rapporto, in forza del quale la Liquigas si obbligò a corrispondere alla Surgas un diverso compenso, non più in corrispettivo dell'opera prestata dalla Surgas in veste di promotrice, ma in corrispettivo di altre nuove e diverse cessioni di diritti e prestazioni specifiche che la Surgas aveva effettuato o si obbligava ad effettuare, non più in qualità di promotrice, in epoca successiva alla costituzione della Liquigas. In questo modo, ha detto la Corte, il rapporto basato sull'art. 127 fu estinto e venne a cessare, ma contemporaneamente tra le due società si costituì un altro rapporto basato su una causa giuridica nuova e diversa: in modo che, se sotto l'aspetto cronologico si può dire che il secondo rapporto sia stato costituito « in sostituzione » del primo, sotto l'aspetto giuridico si deve riconoscere che il secondo rapporto ebbe una causa diversa da quella del primo.

Le sentenze infatti accertarono che nelle trattative svoltesi tra la Surgas e la Liquigas nel marzo del 1937 furono conclusi due negozi, psicologicamente connessi ma giuridicamente distinti: da una parte la Surgas consentì alla « soppressione » pura e semplice dei compensi già attribuitile per la sua opera di promotrice, ossia pose in essere una vera e propria rinuncia a quei compensi; da un'altra parte fu stipulato tra la Liquigas e la Surgas un nuovo accordo, in forza del quale furono attribuiti a questa nuovi compensi, corrispondenti alle nuove e diverse concessioni ed alienazioni ch'essa aveva fatto alla Liquigas in un periodo successivo alla promozione: da una parte la rinuncia unilaterale della Surgas ai diritti che le competevano a causa delle sue prestazioni di promotrice; dall'altra un contratto bilaterale dal quale scaturì a favore della Surgas il diritto a un nuovo compenso, commisurato e corrispondente a una diversa causa.

Dopo aver accertato la distinzione giuridica dei due negozi, la Corte di appello aveva opportunamente cercato il legame psicologico che univa i due negozi, ed aveva giustamente osservato ch'essi, psicologicamente, potevano esser considerati come complementari. I benefici attribuiti dallo statuto alla Surgas come promotrice erano stati stabiliti, oltre che nell'opzione in caso di aumento di capitale, in una partecipazione agli utili, cioè in una forma particolarmente scomoda ed ingombrante per la Liquigas, che si trovava in questo modo a dover subire un vero e proprio controllo sui propri bilanci da parte della Surgas. Era naturale che la Liquigas avesse chiesto alla Surgas di rinunciare a questi compensi; ma era anche naturale che una siffatta richiesta non avrebbe avuto alcuna probabilità di essere accolta se tra le due società in quel momento non fossero state in corso trattative intese a raggiungere una generale sistemazione di tutti i loro molteplici

rapporti. Da tempo la Surgas reclamava dalla Liquigas il pagamento di una quantità di prestazioni e concessioni da lei fatte alla stessa Liquigas dopo la sua costituzione: ed è naturale e normale che il momento in cui veniva raggiunto un accordo sodisfacente per la retribuzione di queste prestazioni (che avevano un importo economico ben più rilevante di quello dei primi compensi attribuiti alla Surgas come promotrice) fosse proprio il momento psicologico più adatto per ottenere dalla stessa Surgas, sodisfatta dai vantaggi che le venivano assicurati per tale titolo, la rinuncia ai beneficî dovutile per altro titolo. In questo senso, in un senso economico e psicologico dunque, e non giuridico, come la Suprema Corte ha illustrato, il vantaggio assicurato alla Surgas dal contratto bilaterale relativo ai nuovi compensi costituiva la « contropartita » della rinuncia unilaterale consentita dalla Surgas ai vecchi compensi. E questo non significava che i nuovi compensi costituissero la causa in senso giuridico di quella rinuncia (la quale altrimenti non sarebbe stata più una rinuncia, ma un contratto bilaterale a titolo oneroso); in quanto i nuovi compensi trovarono la loro causa (e funzionavano come controprestazioni) non già nella rinuncia ai vecchi beneficî, ma nelle nuove prestazioni e concessioni che la Surgas, non più in qualità di promotrice, aveva fatto alla Liquigas in un periodo successivo alla costituzione della società. I nuovi compensi, insomma, avrebbero dovuto esser riconosciuti alla Surgas anche se i vecchi compensi le fossero stati mantenuti, perché si trattava di compensi basati su un titolo diverso e indipendente.

In realtà, dunque, tra i due negozi aventi ciascuno una propria e distinta causa giuridica (l'accordo sui compensi relativi alle nuove prestazioni, e la rinuncia ai diritti di promotrice) era stata esattamente riconosciuta dalla Corte di merito la esistenza di un vincolo meramente psicologico in forza del quale questi due negozi le erano apparsi esattamente come reciprocamente complementari: la Surgas non avrebbe consentito a rinunciare ai beneficî riconosciutile dall'originario statuto della Liquigas, se tutto quello che le era dovuto per le cessioni e prestazioni successive alla costituzione della Liquigas non fosse stato regolato in misura conveniente; come viceversa la Liquigas non avrebbe consentito a riconoscere alla Surgas il compenso dovutole per tali cessioni e prestazioni successive, se la Surgas non avesse rinunciato ai suoi precedenti diritti di promotrice. Tra la riconosciuta diversità delle cause giuridiche di questi due negozi reciprocamente condizionati, e la loro ammessa connessione psicologica ed economica non c'era alcuna contraddizione, per la differenza elementare che passa tra i concetti di causa giuridica e di motivo psicologico.

2. — Dal punto di vista del diritto sono sopra tutto interessanti le considerazioni svolte da questa sentenza sulla portata dell'art. 127 Cod. comm. (cfr. ora art. 2340 Cod. civ.). L'art. 127 vieta ai promotori di riservarsi « nella costituzione della società » beneficî superiori o diversi a quelli previsti dall'ultimo comma dello stesso articolo: questo divieto vale dunque, come l'articolo espressamente dichiara, per il momento della costituzione della società, cioè per il momento in cui i promotori hanno ancora una posizione di preminenza nei confronti della società nascitura ed in cui la società, ancora in formazione, non è rappresentata da propri organi che possano trattare coi promotori in condizioni di autonomia, da pari a pari. Ma una volta terminata l'opera dei promotori, costituita la società e creati gli organi che legalmente la rappresentano, il divieto dell'art. 127 non ha più ragion d'essere, tutte le volte in cui la società attraverso i suoi organismi riconosca che è nel suo proprio interesse modificare le disposizioni contenute nello statuto a proposito dei beneficî riservati ai promotori.

Indubbiamente, intanto, a nessuno verrebbe in mente di sostenere sul serio che nello statuto di una società regolarmente costituita siano stati riconosciuti ai promotori certi compensi nei limiti dell'art. 127, lo stesso articolo vieti alla società qualsiasi modificazione di quegli articoli statutari, anche se la modificazione consista puramente e semplicemente nella soppressione di quei beneficî! Evidentemente, se l'art. 127 è stato dettato per evitare che i promotori si accaparrino vantaggi eccessivi, sarebbe andar contro la *ratio* dell'articolo considerare come vietate dal medesimo le deliberazioni, successive alla costituzione, che siano volte a sopprimere, od anche semplicemente a diminuire (con vantaggio della società) l'ammontare di tali vantaggi. Ma allora, se questo si ammette, come non ammettere che sia del pari lecita e valida la deliberazione con cui la società, dopo la sua costituzione, stabilisce nel suo proprio interesse di modificare la forma di corresponsione di tali beneficî riservati ai promotori, conglobandoli nel regolamento complessivo di altri rapporti giuridici sopraggiunti, di importo economico molto più ingente?

L'art. 127 Cod. comm. con le parole: « nella costituzione della società, i promotori non possono ... ecc. », ben chiaramente dimostra, con quella frase che regge tutta la disposizione, che il divieto e la nullità non si estende alle pattuizioni concluse *in un tempo successivo alla costituzione della società*. E ciò è confermato dalla *ratio legis*, la quale dimostra che il divieto di maggiori retribuzioni deve intendersi ristretto a quel solo periodo entro il quale in mancanza di esso vi sarebbe pericolo di abusi da parte dei promotori, cioè al solo periodo della costituzione.

Insegna in proposito lo Sraffa (in questa *Rivista*, 1906, I, pag. 274

e segg.): « Lo scopo della prima parte dell'art. 127 è quello di impedire « che i promotori di società per azioni si facciano pagare troppo lauta- « mente dagli azionisti sul patrimonio della società l'opera prestata « per costituirla: l'art. 127 è quindi una difesa degli azionisti contro « i promotori, i quali, essendo ancora i padroni dell'affare sin dopo la « costituzione della società, potrebbero, avendo il coltello per il ma- « nico, dettar legge agli azionisti, naturalmente esposti alle troppo facili « suggestioni dei promotori nel periodo di costituzione della società ». E più avanti (pag. 275): « Il pericolo contro cui l'art. 127 volle difendere « gli azionisti e la società è determinato dal periodo della sua for- « mazione: finito questo, ogni pericolo scompare e la tutela dell'art. 127 « non ha più ragione di essere ». Ed ALFREDO ROCCO: « ... Nell'art. 127 « si è voluto semplicemente tutelare gli azionisti contro i promotori, « nel periodo in cui essi sono ancora alla mercè dei promotori stessi; « il divieto è dunque posto nell'interesse del privato soltanto, che si « reputa debole e incapace di tutelare da sé efficacemente i propri « interessi, non nell'interesse dello Stato » (in questa *Rivista*, 1906, II, pag. 303). E ancora, lo stesso ROCCO (in questa *Rivista*, 1909, II, pag. 155): « ... Il fondamento della disposizione è semplice e fu già da « altri messo in rilievo: tutelare la società, e con essa gli azionisti, « contro l'opera di coloro, i quali, avendo preso l'iniziativa ed essendosi « adoperati per la ricerca del capitale sociale e la costituzione della « società, si prevalgono della loro posizione per avvantaggiarsi a danno « della società » (1).

Se questa è la *ratio* del divieto contenuto nell'art. 127 Cod. di comm., è evidente che esso non può non avere durata temporanea: preordinato a difendere gli azionisti contro la preponderanza dei promotori, in quel delicato periodo in cui questi esercitano su quelli una specie di larvata soggezione, è naturale che tale divieto cessi dal momento in cui la società si è costituita, e può liberamente disporre del proprio patrimonio con piena libertà delle proprie deliberazioni. Vale per il divieto contenuto nell'art. 127 Cod. comm. ciò che in tutt'altro campo vale per il divieto fatto al tutore di compiere certi atti sui beni del minore: il quale divieto permane finché perdura lo stato di tutela, ma non sussiste più quando, cessata la tutela e diventato il pupillo maggiorenne, i loro rapporti rientrano nel diritto comune.

In questo senso si esprime lo SRAFFA nello scritto sopra ricordato, il quale osserva che « ... nessuno dubita che, posteriormente alla costi- « tuzione della società, l'art. 127, non essendo per il suo letterale tenore

---

(1) Cfr., anche, sull'interpretazione dell'art. 127 Cod. comm., gli scritti del CHIRONI, in *Foro it.*, 1907, I, 1020: del COGLIOLO, *ibid.*, 1921, 298: del SANSEVERO, *Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl.*, 1922, I, 583.

« più applicabile (esso dice che "nella costituzione della società i pro-
« motori non possono" ecc.) sia sempre lecito ai soci il fare prelieva-
« menti a favore proprio e di terzi sul patrimonio sociale e sugli utili
« che questo produce, perché si rientra nel diritto comune e la persona
« può disporre come crede del suo patrimonio, salvo le generali limi-
« tazioni degli artt. 1235 Cod. civ., 707 e segg. Cod. comm. » (scritto cit., pag. 275). E il Rocco riportando in senso di adesione questo passo dello SRAFFA, commenta: « Il divieto dell'art. 127, avendo per fonda-
« mento il pericolo che i promotori si valgano della loro posizione
« preponderante per procurare a sé medesimi vantaggi a danno degli
« azionisti e della società, è ben naturale che esso venga meno quando
« il pericolo è scomparso, ossia quando l'opera dei promotori è finita,
« e la società dispone liberamente, a mezzo dei suoi organi normali,
« di sé e del proprio patrimonio ». E conclude: « Il divieto cessa
« quando gli azionisti si sono liberati dall'influenza dei promotori, e
« in quanto se ne sono liberati ».

Non si può sostenere che il divieto sia eterno. Dinanzi alla Corte di merito e dinanzi al Supremo Collegio era stato sostenuto che, finché dura la società, la materia delle retribuzioni ai promotori, regolata dall'assemblea costituente in conformità degli artt. 127 e 134, non potrebbe più in alcun modo essere modificata né ritoccata dalle assemblee successive: qualsiasi nuovo regolamento delle retribuzioni inizialmente fissate a favore dei promotori urterebbe contro un divieto di ordine pubblico; sicché le relative deliberazioni, anche se fossero prese dalla assemblea sociale deliberante all'unanimità, dovrebbero esser considerate come affette in ogni caso e in ogni tempo da nullità, al pari di quelle con cui per avventura fosse stata deliberata la distribuzione di utili insussistenti, la emissione di obbligazioni per somme eccedenti il capitale versato, e così via. In questo modo i promotori si troverebbero nella impossibilità assoluta (si potrebbe dire nella assoluta incapacità) di poter esercitare in ogni tempo sul patrimonio della società qualsiasi diritto, anche se deliberato dall'assemblea, diverso da quelli fissati al momento della costituzione secondo l'art. 127.

Ma questa tesi così rigorosa non trova appoggio in alcuna disposizione di legge. L'art. 127, come già si è visto, contiene disposizioni che valgono per i patti stipulati al momento della costituzione della società: anche la nullità prevista nel secondo comma si riferisce ai patti conclusi in quel momento, e non può, se non c'è altra disposizione legislativa, essere applicata oltre i casi per i quali è stata dettata (l'art. 127 ha infatti indubbiamente carattere di disposizione eccezionale: cfr. art. 4 delle nuove disp. preliminari). Anche se il divieto contenuto nell'art. 127 fosse di ordine pubblico (e che non sia, fu già insuperabilmente dimostrato dal Rocco nel primo dei già ricordati suoi

scritti, in questa *Rivista*, 1906, II, pag. 303) questo significherebbe che i patti, stipulati al momento della costituzione della società in violazione di quel divieto, non potrebbero essere convalidati con sanatorie o ratifiche successive; ma non significherebbe che già fossero affetti da simile nullità i patti stipulati in questa materia in un momento successivo a quello della costituzione. L'argomentazione contraria manca evidentemente di un anello logico: dalla premessa (anche se fosse esatta) secondo la quale sarebbe di ordine pubblico la nullità comminata dall'art. 127 per i patti stipulati contro il divieto al momento della costituzione, non deriva già, a fil di logica, che tale nullità si debba estendere ai patti conclusi in un momento diverso da quello in cui si verificavano quei pericoli di incontrollata prevalenza dei promotori, in vista dei quali pericoli la norma rivestirebbe quel carattere di ordine pubblico che qui per un momento si dà per ammesso.

È stato anche sostenuto che l'art. 127 è dettato a difesa del capitale sociale, anzi, diciamo meglio, a difesa del patrimonio sociale: e poiché questa esigenza non cessa col chiudersi della fase di costituzione, ma sopravvive e si perpetua durante tutta la vita della società, così del pari durante tutto questo periodo dovrebbe durare il divieto, il quale dunque avrebbe una portata permanente ed oggettiva, estesa anche ai patti conclusi in tempo successivo alla costituzione.

È facile dimostrare la insostenibilità di questa tesi. Prendiamo in considerazione la convenzione stipulata nel marzo 1937 tra la Liquigas e la Surgas, e prescindiamo per un momento dalla qualità di ex promotrice rivestita dalla Surgas: facciamo l'ipotesi che la Surgas fosse una società assolutamente estranea, la quale, entrata per la prima volta in rapporti colla Liquigas in un momento successivo alla costituzione di questa, avesse effettuato a favore di essa tutte quelle rinuncie e quei trasferimenti che la convenzione presuppone; e che, come corrispettivo di tali prestazioni, avesse ottenuto dalla Liquigas quella tale percentuale sul peso del venduto che la convenzione le assicura.

Tale convenzione sarebbe stata, in sé e per sé, nulla? Evidentemente no, perché nessuna disposizione di legge vieta alle società commerciali di corrispondere a terzi, attraverso regolari convenzioni deliberate dagli organi sociali, retribuzioni commisurate alle vendite dei propri prodotti, in correspettivo di prestazioni fornite da questi terzi alla società (si pensi, per esempio, al patto con cui una società commerciale, come correspettivo della cessione di un brevetto fattale dall'inventore, lo retribuisca col corrispondergli un tanto sulle vendite delle merci fabbricate in applicazione di quel brevetto).

Dunque, la convenzione del marzo 1937 tra la Liquigas e la Surgas non sarebbe vietata dalla legge, e quindi nulla, per ragioni oggettive, sussistenti in sé indipendentemente dalla qualità degli stipulanti. Anche

se essa gravasse sul patrimonio sociale, anche se essa per avventura fosse vantaggiosa per la Liquigas, la sua nullità non deriverebbe (secondo la stessa tesi che qui si combatte) dalla sua onerosità oggettivamente considerata, ma deriverebbe unicamente da una ragione soggettiva, cioè dal fatto che la società a favore della quale la convenzione è stipulata abbia rivestito un tempo la qualità di promotrice della Liquigas. Ma questa ragione soggettiva cessa, come si è visto, col cessare della fase di costituzione. Chiusa la fase di costituzione i promotori diventano *innocui*: diventano ex promotori, coi quali la società può contrattare in condizioni di assoluta libertà e parità, nelle stesse condizioni in cui tratta con qualsiasi altro contraente. E allora, se dopo la chiusura della fase di costituzione gli ex promotori sono tornati, nei confronti della società costituita, in quella stessa situazione di indifferenza psicologica in cui si trovano verso di essa tutti gli altri terzi contraenti, perché mai dovrebbe esser nulla se stipulata cogli ex promotori la convenzione che sarebbe invece pienamente valida se stipulata con qualsiasi altro terzo? Se dopo chiusa la fase di costituzione la società ha riacquistato nei confronti degli ex promotori quella indipendenza di volontà che essa ha nel trattare coi terzi, perché dovrebbe mantenersi nei confronti degli ex promotori quel divieto che è unicamente basato su un pericolo di dipendenza psicologica che, superata la fase di costituzione, non sussiste più?

3. — In quanto all'ultima massima, la Suprema Corte adotta un criterio analogo a quello della sua sentenza del 28 aprile 1930 (in *Foro ital.*, 1930, I, 653). È riaffermato il principio, che essendo il compenso attribuito ai promotori dall'art. 127 correspettivo di opera, tale opera prestata dai promotori nel periodo di costituzione della società « può essere di natura svariatissima » e comprendere quindi, ove non ci sia espressa riserva in contrario, tutte le prestazioni di natura tecnica e professionale effettuate in quel periodo: sicché si può ritenere che, in mancanza di espressa riserva, tutte le prestazioni di qualsiasi natura, effettuate dal promotore durante il periodo di costituzione della società, debbano considerarsi retribuite mediante il beneficio globale attribuito ai promotori, dall'art. 127.

Finito il periodo di costituzione della società, e cessata l'opera dei promotori, tutte le prestazioni effettuate da essi in un momento successivo non si possono considerare più come prestazioni effettuate da promotori, perché una volta costituita la società questa loro qualità cessa, ed essi non agiscono più come promotori, ma come semplici prestatori d'opera che hanno diritto alla retribuzione per il loro lavoro. Non si nega in astratto che anche dopo la costituzione della società gli ex promotori possano esser tenuti, in conseguenza di impegni da

essi assunti nel periodo in cui rivestivano la qualità di promotori, a effettuare gratuitamente nuove prestazioni; ma affinché questo possa essere ritenuto in concreto, bisogna che ci sia stata una espressa stipulazione in tal senso; altrimenti, se manca tale espressa stipulazione, si deve presumere che tutto quello che gli ex promotori fanno dopo la costituzione della società rientri nel diritto comune, secondo il quale il prestatore d'opera ha diritto a una nuova retribuzione per ogni nuovo lavoro che compie, o l'alienante ha diritto a un nuovo correspettivo per ogni nuova alienazione di beni.

Il principio stabilito dalla Corte, si può dunque formulare in questi termini: per le attività compiute dai promotori prima della costituzione della società, si presume, salvo espressa riserva in contrario, che tutte quante, qualunque sia la loro natura tecnica o professionale, trovino la loro retribuzione globale nel compenso stabilito dall'art. 127; per tutte le attività compiute dagli ex promotori dopo la costituzione della società, si presume, salvo espresso patto in contrario, che tutte quante debbano essere separatamente compensate e non siano comprese nel compenso attribuito ai promotori come tali.

È noto che, mentre la legge parla espressamente di promotori solo nel caso di costituzione successiva della società, è stato poi ritenuto, nonostante la contraria opinione dello Sraffa (in questa *Rivista*, 1906, I, 274) che possano esservi promotori anche nel caso di costituzione simultanea e che anche in questo caso possano valere per essi le limitazioni poste dall'art. 127.

Ammessa la possibilità di promotori anche nel caso di costituzione simultanea, si è discusso chi siano in tale ipotesi i promotori e se debbano considerarsi tali tutti i sottoscrittori (cfr. per ultimo De Gregorio, *Delle società e delle associazioni commerciali*, pag. 371), ma la questione non sorge quando è lo stesso atto costitutivo che nella costituzione simultanea espressamente riconosce che alcuno ha svolto attività di promotore, e in vista di tale attività gli attribuisce, nei limiti della legge, i vantaggi corrispondenti a questa attività.

Certo è che, tanto nel caso di costituzione successiva, quanto in quello di costituzione contemporanea, l'attività propria del promotore (in assoluta corrispondenza col significato etimologico della parola) ha carattere preparatorio e preliminare della costituzione della società. L'art. 126 parla delle obbligazioni che i promotori contraggono « per costituire la società »; l'art. 138 limita la loro funzione al compimento « degli atti occorrenti per la costituzione della società ». E la norma secondo la quale sui beneficî riservati ai promotori deve deliberare l'assemblea costituente (art. 134, n. 3) dimostra in modo indubitabile che l'opera dei promotori si esaurisce nello stesso momento in cui la società si costituisce, se già in questo momento dev'esser determinata,

in modo da poter essere approvata dall'assemblea costituente, la retribuzione dell'opera da essi svolta.

L'attività dei promotori si svolge dunque *tutta quanta nel periodo preparatorio che precede la costituzione della società.* Costituita la società, i promotori non hanno, come tali, più niente da fare: essi non sono tenuti, come tali, a continuare a prestare alla società costituita una qualsiasi opera di sussistenza e di consulenza, che valga a darle incremento e a guidarne i primi passi: l'opera dei promotori, se ci è permesso il paragone, è comparabile a quella della levatrice che aiuta la creatura a nascere, non a quella della nutrice, che l'alimenta dopo la sua nascita.

I benefici di cui parla l'art. 127 rappresentano dunque una retribuzione per l'opera svolta dai promotori finché dura la loro funzione, cioè fino al momento della costituzione della società: per tale opera che si chiude coll'assemblea costituente, ai promotori non può essere riservata una retribuzione superiore e diversa da quella prevista nel capoverso ultimo dello stesso articolo.

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel considerare i benefici previsti dall'art. 127 come la retribuzione di una prestazione d'opera (ASCARELLI, *Appunti di dir. commerciale. Società e associazioni commerciali*, 3ª ed., pag. 235). Così si esprime la già citata sentenza 28 aprile 1930: « ... La partecipazione agli utili netti, di cui è parola « nell'art. 127, è *corrispettivo di opera*, perché, come si è rilevato, per « essa si prescinde dalla qualità di azionista, che il promotore può non « assumere, si prescinde dalla qualità di amministratore che può essere « compensata anche con partecipazione agli utili, ma che si può non « assumere. L'opera dei promotori può essere di natura svariatissima « ed è quasi sempre tecnica. Non è soltanto opera tecnica il progetto « dello stabilimento sociale, ma anche, per es., il piano finanziario che « regola la futura attività e le future combinazioni dell'organismo che « si va a creare. Non è possibile distinguere tra opere e opere. Tutte « sono dirette alla costituzione della società e tutte puntano alla contro- « prestazione, se ad un correspettivo puntano, della partecipazione « agli utili ».

Queste premesse aiutano, esse sole, a trarre sulla natura dei benefici che l'atto costitutivo può riservare ai promotori, alcune conseguenze, che sono le due seguenti: *a*) se tali benefici sono una retribuzione dell'opera prestata dai promotori in tale qualità, e se l'opera dei promotori cessa necessariamente come tale al momento in cui la società si costituisce, è evidente che le limitazioni poste dall'art. 127 ai benefici riservati ai promotori non possono riguardare le retribuzioni alle quali essi possano aver diritto non in correspettivo della loro opera di promotori, ma in correspettivo di altre attività, prestate *dopo la*

costituzione della società; *b*) d'altra parte, se i beneficî ai quali si estendono le limitazioni poste dall'art. 127 sono il correspettivo dell'opera prestata dai promotori in questa loro qualità, è evidente che tali limitazioni non possono riguardare, anche nel periodo anteriore alla costituzione della società, quelle remunerazioni che non rappresentano il correspettivo di una prestazione d'opera, *ma il correspettivo di un trasferimento di diritti destinato ad accrescere il patrimonio della società*: quelle remunerazioni cioè che sono dovute al promotore non come compenso dell'opera da lui prestata alla costituenda società, ma come prezzo dei beni da lui ceduti alla medesima.

È chiaro il principio che le remunerazioni disciplinate dall'art. 127 sono soltanto quelle che siano riservate ai promotori in questa loro qualità, cioè nella qualità di prestatori d'opera nei limiti sopra precisati; mentre se nella persona del promotore si cumula, insieme con la qualità di prestatore d'opera, qualche altra qualità giuridica alla quale corrispondono altri doveri e quindi in correspettivo altri diritti, la sodisfazione di questi diritti non può rientrare nel divieto dell'art. 127, perché si riferisce a un rapporto giuridico diverso da quello contemplato da quell'articolo. Di questa possibilità che nella persona del promotore si cumulino altre qualità che possono dar luogo a separate corresponsioni non comprese nelle limitazioni dell'art. 127, la sentenza sopra citata si rende ben conto, quando rileva che il correspettivo dovuto al promotore per la prestazione d'opera da lui esplicata in tale sua qualità « prescinde dalla qualità di azionista » o « dalla qualità « di amministratore che può esser compensata anche con partecipazione « agli utili ». I limiti posti dall'art. 127 riguardano le retribuzioni dovute al promotore per le prestazioni d'opera esplicate in tale sua qualità, ma non escludono che allo stesso promotore altre corresponsioni possano esser legittimamente dovute, in corrispondenza con altre qualità che egli abbia assunto nella società, come azionista che ha diritto agli utili anche al disopra del massimo fissato dall'art. 127, o come amministratore a cui viene assegnato uno speciale compenso di carica. Il ragionamento vale *a fortiori* quando il promotore, oltre che quella sua propria qualità di prestatore d'opera, rivesta insieme la qualità di *alienante di beni*. Se il promotore nel costituire la società si dichiara disposto a venderle il terreno su cui essa potrà costruire gli stabilimenti, o a cederle il macchinario di cui essa correderà i suoi impianti o a mutuarle un capitale che le permetterà di superare le difficoltà dei primi anni di esercizio, a nessuno verrà in mente di sostenere sul serio che l'alienazione del terreno o del macchinario, o la corresponsione della somma a mutuo rientrino nella prestazione d'opera del promotore e debbano passare gratuitamente alla società senza altro correspettivo che quella limitata partecipazione agli utili

che l'art. 127 consente! Si può anche arrivare a ritenere, come il Supremo Collegio ha ritenuto, che in quel massimo di partecipazione agli utili che questo articolo consente si debba intendere compresa la retribuzione di qualsiasi prestazione d'opera svolta dai promotori per la società nel periodo della costituzione, anche se essi sono tecnici o scienziati di grande valore, la cui opera meriterebbe ben altro compenso che quello dovuto a semplici intermediarî; ma non si potrà mai giungere fino a ritenere che nel compenso così limitato della prestazione possano esser compresi globalmente il prezzo dei terreni e delle macchine, gli interessi e magari anche la restituzioni dei capitali mutuati!

XXVIII

GENNARO ESCOBEDO (*)

— È Lei il professore Escobedo? — L'avvocato Escobedo per servirla! — E nella bonaria semplicità colla quale tendeva la mano all'interlocutore, c'era già tutto l'uomo: grande avvocato, soprattutto perché non si dava aria di esserlo.

Giungeva in Cassazione, dove i colleghi già intogati e i clienti ansiosi lo attendevano sulla porta dell'aula, all'ultimo momento: e bastava vederlo arrivare, elegante, rasato, tranquillo, con passo svelto ma non frettoloso, perché tutti i timori si placassero e ritornasse in tutti la fiducia nella vittoria.

Quando parlava in udienza, senza abbellimenti e senza pretese oratorie, ma con assoluta padronanza del fatto e con perfetta conoscenza dei più remoti precedenti giurisprudenziali, intorno a quel suo discorso alla buona si stabiliva sùbito un'aria di rispettosa attenzione e di raccoglimento quasi familiare. In quelle vertiginose udienze penali in cui può accadere che in tre ore siano liquidati, ahimè, quaranta o cinquanta ricorsi, la presenza di Escobedo riusciva a creare magicamente una pausa: pareva che il gesto conciliante di quelle sue mani signorili e quasi prelatizie scongiurasse dall'aula il demone della fretta, ossessione dei magistrati.

Eppure, sotto quest'apparenza di pacatezza, era un prodigioso lavoratore. Mi tornano vivi alla mente i particolari di una visita che feci al suo studio qualche anno fa, per parlargli di un ricorso penale che gli avevo affidato. Chiesi di lui alla segretaria: erano quasi le sei pomeridiane. — L'avvocato è a letto... — Feci un gesto di rammarico, e mi movevo per andarmene; ma la signorina mi trattenne: — ... ma la riceve lo stesso! — Dal piano dello studio, zeppo di libri e di filze, fui guidato per una scaletta fino alla sua camera a terreno: sulla distesa di un grande letto vidi di lui soltanto la faccia rosea ed

---

(*) [Commemorazione pubblicata in *La Giustizia penale*, a. 48, 1942, P. I, coll. 206-207]. [*Bibliografia*, n. 266].

accogliente, sollevata tra i guanciali; ma, tutto intorno, il piano delle coperte appariva interamente ingombro da repertorî aperti e da fascicoli spiegati, cose se invece che sopra un letto egli fosse adagiato su una grande scrivania da lavoro. Mi scusai, entrando, dell'indiscrezione che commettevo col venire a disturbare un malato... Ma che malato! Io sto benissimo. Sono qui unicamente per raccogliere le forze alla vigilia di una giornata di grande fatica. E mi spiegò che il giorno seguente doveva discutere in Cassazione, alla stessa udienza, sei (dico sei) ricorsi: e che per riordinare le idee era rimasto a letto tutta la giornata, a ristudiare e a postillare in pace quei sei incartamenti schierati lì intorno a lui.

Ma quanta generosità e quanta passione sotto questo sorriso! Solo chi gli è stato collega in qualche processo ha potuto intendere il logorio che c'era sotto quella sua tranquillità: quel logorio quasi paterno che provano gli avvocati per la sorte dei loro clienti, e del quale i clienti non si accorgono, come dell'ansietà dei padri non si accorgono i figli.

Proprio di questo consumante altruismo egli è morto: egli ha speso senza risparmio gli ultimi mesi della sua nobile vita, per mostrare, con un esempio eroico che rimarrà memorando, quali occasioni di coraggio e di abnegazione offra la vita forense all'avvocato consapevole del suo dovere.

Sarebbe inutile rifare ai lettori della *Giustizia Penale*, che l'hanno vissuta con lui, la storia di questa ultima battaglia giudiziaria; gli appassionati scritti defensionali, redatti da lui in questa occasione, bastano essi soli a dar piena testimonianza del suo gran cuore di uomo onesto e della sua vasta mente di giurista; e della fama che in un cinquantennio di fervidi studi egli era riuscito a conquistarsi tra i penalisti di tutta Europa. Contro un atto di stolta superbia con cui un magistrato aveva creduto di poter sovrapporre la sua opinione personale alla deliberazione della Corte ed alle leggi, Escobedo ha alzato con ragionata fierezza la sua protesta di difensore: e più che l'unanime consenso dei giuristi che hanno risposto alla sua crociata, ha valso la sua parola semplice e proba a salvare da un nuovo processo la vita di un uomo che la giustizia aveva già dichiarato innocente.

Pochi giorni dopo il suo trionfo lo incontrai nell'atrio della Cassazione. Era raggiante, ma alle congratulazioni che gli rivolgevo, rispose evasivamente: « La giustizia ha funzionato... ».

Così è finito all'improvviso, mentre era ancora nell'alone consolante di questa esperienza. Troppo presto per noi che lo rimpiangiamo: non forse per lui, che colla sua vita pura ha ben meritato il premio, a pochi concesso, di morire col cuore ancor caldo per la duplice gioia di aver salvato una vita umana, e con essa la giustizia in pericolo.

XXIX

RICORDO DI UN GIURISTA: GIULIO PAOLI (*)

In uno degli ultimi numeri della *Rassegna del sindacalismo forense* è riportata la relazione annuale recitata da un « camerata » all'assemblea generale degli avvocati del sindacato di Firenze; nella quale, in un elenco nominativo degli avvocati fiorentini scomparsi nell'ultimo anno, si leggono in coda queste due parole: « Paoli Giulio ». Così, con burbera laconicità, cognome prima del nome: e nient'altro.

Ora questo « Paoli Giulio » è stato non solo un grande avvocato ed un giurista insigne (« giurista », parola a lui particolarmente cara, colla quale amava scherzosamente presentarsi agli amici; ma dal modo con cui nel pronunciarla piantava gli occhi in faccia all'interlocutore attonito, si sentiva che in fondo la prendeva molto sul serio e la prediligeva come un titolo di altissima dignità); ma è stato altresì un di quei limpidi e liberi spiriti della miglior tempra toscana, che nel campo della scienza giuridica ha saputo continuare e ravvivare, ugualmente lontano dalle astrattezze dogmatiche e dalla superficiale empiria, la tradizione di misura e di umanità che ha sempre distinto, in ogni tempo, il pensiero italiano non imbastardito. Sicché quel buon relatore, se non avesse temuto di compromettersi presso i gerarchi, questo almeno avrebbe potuto ricordare nel suo discorso: che a Giulio Paoli dev'essere particolarmente grata la facoltà giuridica fiorentina fondata nel 1924, per aver degnamente inaugurato la cattedra di diritto penale con un insegnamento che non era un servile catalogo di dottrine tedesche, ma la calda espressione di una coscienza intera, nella quale, come nel BECCARIA e nel CARRARA, l'indagine scientifica era costantemente animata da un senso religioso della giustizia, da una vigile e battagliera moralità.

(*) [Pubblicato in *La Nazione* (Firenze), 12 agosto 1943 e in *Rivista di diritto processuale civile*, a. XX, 1943, P. I, pp. 202-205; tradotto in lingua spagnola da S. SENTÍS MELENDO, in P. CALAMANDREI, *Chiovenda. Recuerdo de Juristas*, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, pagg. 177-185. Ristampato in *Studi*, V, pagg. 331-335] [*Bibliografia*, n. 283].

Indimenticabile amico! Di qualche anno più vecchio di me, io imparai ad ammirarlo da lontano, quando giovinetto andavo ad assistere a qualche processo penale, e lo vedevo nell'aula irrequieto e combattivo come un leone in gabbia. Egli era uno di quegli avvocati animosi ed aggressivi, padroni di tutte le arti dell'udienza, capaci di alternare l'arguzia coll'invettiva, la bonaria riflessione del buon senso coll'alta disquisizione teorica; un di quegli avvocati, eccessivi per troppa generosità (allora c'erano e oggi non ci son più), per i quali la difesa del cliente diventa una passione, un'ossessione, una malattia acuta: di tutto capaci, pur di salvare la vita e l'onore di chi si è affidato a loro, fuor che di una viltà o di un compromesso colla coscienza. Ricordo che nell'unica causa penale che ho difeso in vita mia, un processo di bancarotta in cui Paoli ed io assistevamo lo stesso imputato, il contegno in udienza del mio collega di difesa da principio letteralmente mi atterrì. Abituato all'arrengo civile, io me ne stavo seduto al mio posto, silenzioso e compunto, attento agli ordini del presidente, in attesa di esporre alla fine le mie argomentazioni diligentemente studiate. Lui, invece, era in continua agitazione: si alzava, si sedeva, sbraitava, interrompeva, apostrofava; e ogni tanto sgranava in faccia a un testimone quei suoi occhi accesi come lanterne. Da principio io non capivo a che cosa potesse servire quella tattica esasperante; ma poi, collo svolgersi delle udienze, me ne resi conto. I testimoni falsi o reticenti, sotto quello sguardo terribile, si confondevano, si tradivano: gli avversari della parte civile, sotto quella grandine di improperi, diventavano prudenti e remissivi; anche i giudici, ai quali quell'invadenza dava noia, finivano coll'esserne dominati. Paoli aveva vinto prima di cominciar la discussione. Ma quale spreco di sé stesso, quale generosa dilapidazione di tutte le forze fisiche e morali per questa quotidiana pratica di altruismo che è l'avvocatura esercitata in quel modo! Così egli si consumò, con ardente abnegazione, per quarant'anni; e anche alla fine, negli ultimi desolati anni della sua infermità, la nostalgia dell'udienza era, tra gli spasimi che lo attanagliavano, il più atroce: il ricordo del dibattimento giudiziario, l'ultima ridotta in cui si era rifugiata la libertà di parola, il desiderio della toga, che era rimasta, in tanta bassezza, l'unico simbolo superstite di fierezza civile!

Lo stesso ardore lo animò sulla cattedra. Nel 1924, la commissione incaricata di costituire la nuova facoltà giuridica fiorentina (il più insigne componente di quella commissione era Federico Cammeo: anche lui decoro altissimo dell'Università fiorentina, anche lui finito, quindici anni dopo, col cuore spezzato dal dolore, e portato al camposanto quasi alla chetichella, senza che la sua Università osasse seguire ufficialmente il suo feretro!) fu unanime nel chiamare alla cattedra di diritto penale Giulio Paoli, perché sapeva che egli era, oltre che uno

studioso, un Maestro. Egli accettò con entusiasmo: insegnare nella sua Firenze, a studenti toscani, era il suo sogno. Invece di un corso di lezioni ne teneva contemporaneamente due, quello istituzionale e quello monografico, e poi le esercitazioni, due o tre ore di seguito senza stancarsi, per suo gusto, per suo sfogo: faceva lezione coll'anima, con quella prodigalità che era uno dei caratteri del suo ingegno; e gli studenti erano innamorati di lui. Questa gioiosa abnegazione continuava anche fuori della scuola: nelle ore in cui non era all'Università o in udienza, gli amici potevano trovarlo chiuso nella sua stanza di lavoro a dettare le sue opere scientifiche; lo rivedo ancora, dietro il suo banco, in quella stanza luminosa che guardava Piazza Vittorio, con dinanzi un enorme gotto pieno d'acqua, una pila di scatole di sigarette e un fascio di schede bibliografiche e di appunti: e la dattilografa paziente che aspettava al tavolino difronte a lui. Da quella dettatura nascevano i limpidi trattati, insuperabili per perspicuità, in cui gli insegnamenti della scuola classica riapparivano come ringiovaniti; e le monografie e gli articoli numerosissimi, alcuni dei quali furono pubblicati anche da questa nostra rivista, memorabili tutti per quel brio che li animava, per quel calore umano che sapeva vivificare e rendere intelligibili tutti gli argomenti, anche i più astrusi. Caro Giulio! Che passione egli aveva per il suo diritto penale! Esso era stato veramente il pensiero dominante della sua vita. Quasi sempre anche chi ama la scienza e la scuola ha, all'infuori di essa, qualche altro segreto rifugio sentimentale; per lui, senza figli, il solo rifugio anche del sentimento, era la scuola e la scienza: e non sapeva più immaginare che la sua opera di studioso e di insegnante potesse svolgersi altrove che a Firenze, la città dov'era nato e dove aveva fatto onore, col fratello Ugo Enrico, alle tradizioni di una famiglia di giureconsulti e di filologi insigni.

Eppure da questa cattedra fiorentina, che era il suo rifugio e il suo meritato premio, ci fu chi lo cacciò: chi lo mandò in esilio, per dieci anni, fino a che ne morì. L'episodio, per la storia, non dev'essere dimenticato. Alle elezioni politiche del 1928 egli si presentò per dare il suo voto: cittadino probo e giurista abituato a prender sul serio le leggi, egli credé, con quella ingenuità che è propria delle persone perbene, che quando una legge assicurava che il voto era libero e segreto, l'elettore si potesse fidare di questa assicurazione. Con questa illusione, egli, da liberale qual era, mise nella busta la scheda bianca del no; e non si accorse che le buste erano fatte apposta di carta trasparente, affinché i commissari del seggio potessero violare il segreto del voto e riferire. Ma la sera, quando da una terrazza di Piazza Vittorio fu annunciata al popolo festante la strepitosa vittoria elettorale, il gerarca del tempo non mancò di denunciare all'odio della folla i nomi di alcuni « intellettuali » che avevano votato per il no: primo tra

essi il nome di Giulio Paoli. Naturalmente, un'ora dopo erano a bruciargli la casa: ed egli dovè allontanarsi, per salvar la vita. Alla fine, per punizione (poiché punito fu lui), dalla cattedra di Firenze lo trasferirono a quella di Pavia.

Questo avvenne nel 1929. Da allora egli continuò per dieci anni a far l'avvocato, a studiare, a insegnare collo stesso apparente ardore nelle aule dell'Università di Pavia: ma lo avevano colpito nel profondo, e la ferita era mortale. Pareva che non riuscisse a capacitarsi che l'Università di Firenze non fosse più la sua Università: non poteva darsi pace di questo esilio, anche se noi, suoi fedeli, continuavamo a dirgli che egli spiritualmente faceva sempre parte della nostra facoltà, e che un giorno ci sarebbe tornato.

« Un giorno ... », quanto lo abbiamo sognato, quel giorno, con Giulio Paoli! Ma ora che quel giorno è giunto come un raggio di sole saettante all'improvviso tra la nuvolaglia dell'uragano, ora Giulio Paoli non c'è più: e il dolore della sua fine ci prende alla gola, e il modo ancor ci offende, per lui e per tutti gli amici finiti prima del tempo, logorati dall'attesa, che avevano diritto di vivere ancora per veder la fine, e la cui morte prematura ci amareggia ancor più, come una ingiustizia del destino aggiunta a quella degli uomini. L'infermità che lo colpì nel 1939 non fu che la rivelazione esterna di un crollo preparato da dieci anni: di uno strazio durato dieci anni. Gli avevano tolto ingiustamente quello che aveva di più caro, la sua cattedra, i suoi studenti, la sua città; egli continuava a insegnare il diritto: ma come poteva resistere a insegnare agli studenti le arti della giustizia, con quell'amaro di ingiustizia che gli rodeva il cuore?

A Firenze nel 1939 egli è tornato gravemente malato, fisicamente menomato, minacciato di cecità. L'agonia è durata tre anni: ha dovuto ritirarsi dalla professione e dall'insegnamento, si è a poco a poco rinchiuso nella sua solitudine, intellettualmente ancor valido, ma sempre più separato e lontano dalla vita. Negli ultimi mesi passava molte ore a prendere il sole su una panchina del giardino di Piazza Savonarola; era diventato quasi del tutto cieco: non vedeva più la luce, ma si consolava a sentire vicino a sé le voci dei ragazzi che giuocavano sul prato. Ormai neanche i suoi amici più fedeli avevano il coraggio di andarlo a trovare: temevano di essere involontariamente crudeli col ricordargli che nel mondo c'erano ancora le aule dei tribunali, gli studenti, i libri... E quando è scomparso, l'11 dicembre del 1942, la sua fine è parsa, anche a chi gli voleva bene, una liberazione.

Eppure anche così, caro Giulio, avremmo voluto che la sorte ti avesse concesso di tirare avanti, nel crepuscolo dei sensi, per questi mesi; prima di morire, anche infermo e cieco, avresti avuto la gioia di riudir per le piazze della tua Firenze una folla che passava cantando

non le invettive della guerra civile, ma gli inni non comandati, spontanei come il riso dei fanciulli, del nostro Risorgimento. E forse te ne saresti andato più contento, con un po' di dolcezza nel cuore: accorgendoti nell'ultimo respiro di aver ritrovato la tua Italia, e la certezza che la fede nella giustizia non è un'illusione.

Firenze, agosto 1943

XXX

LE LEGGI CONTRO I DELITTI FASCISTI (*)

1. — Un corsivo dell'« Unità », intitolato *Latino*, se la pigliava coi « signori professori », che, a proposito della legge sui delitti fascisti, avevano tirato fuori con aria scandalizzata il vecchio aforisma *nullum crimen sine lege*: e a questi professori, che oggi si vorrebbero servire del loro latino « a scopi reazionari », cioè per impedire che siano puniti con una legge retroattiva i colpevoli della rovina della nostra patria, domanda dove erano e perché tacevano quando il principio della irretroattività della legge penale era sistematicamente infranto dal fascismo contro i militanti antifascisti.

Probabilmente, per quel che riguarda l'atteggiamento « dei professori », l'autore di quel corsivo non è molto al corrente: altrimenti saprebbe che proprio per aver difeso la legalità e quell'aforisma latino, molti di essi sono stati duramente perseguitati dal fascismo; e che, tra coloro che hanno sofferto carcere e confino in questo ventennio e che negli ultimi mesi hanno sfidato la fucilazione, numerosi sono stati i professori di diritto e gli avvocati, consapevoli che nelle loro formule legali è racchiuso uno di quegli ideali di civiltà per i quali, in certi momenti, non si esita a rischiare la vita: non si dimentichi che anche Giacomo Matteotti era professore universitario di diritto penale.

In questo aforisma, che se allo scrittore dell'« Unità » dà noia il latino, si può tradurre nell'italiano di Beccaria, il quale diceva che la piena libertà consiste nell'« opinione che ciascun cittadino deve avere « di poter fare tutto ciò che non è contrario alle leggi », si riassume, in materia penale, quella suprema esigenza, di ogni ordinamento civile che si chiama la « certezza del diritto »: mancando la quale, non può esservi nei cittadini né garanzia di libertà, né rispetto della dignità umana, né senso alcuno di responsabilità civica. Tale esigenza di legalità non è né reazionaria né rivoluzionaria: è una premessa indispen-

---

(*) [Pubblicato in tre parti in « L'Italia libera », organo del Partito d'Azione, Roma, II, nn. 71, 73, 78 nei giorni 3, 5, 11 agosto 1944]. [*Bibliografia*, n. 286].

sabile di ogni duratura conquista politica, senza la quale non è pensabile la esistenza di un qualsiasi stabile ordinamento giuridico, compreso quello comunista. Il contrario della legalità e della certezza del diritto è il sistema del diritto del caso singolo: che poi vuol dire tirannia dell'amministratore o del giudice, sfrenato arbitrio dell'autorità e, come conseguenza, quell'avvilimento morale dell'uomo che ignora quali siano i propri diritti e i propri doveri, quella angosciosa incertezza del proprio destino che lo stesso Beccaria giustamente considerava come « il più crudele carnefice dei miseri ». Abolire la legalità, passare sopra al principio della irretroattività della legge vorrebbe dire rifare a ritroso di più di due secoli il cammino della civiltà e dover ricominciare, come a metà del Settecento, quella battaglia per la legalità che è stata una delle premesse della rivoluzione francese; forse vorrebbe dire retrocedere assai più lontano, al di là del diritto romano: abolire quei congegni elementari del vivere civile, come farebbe chi nel campo della meccanica volesse oggi abolire la ruota.

Questa orribile tirannia di cui ci siamo liberati era proprio questo: il tribunale per la difesa dello Stato, che condannava non secondo le leggi, ma secondo il mutevole umore del pazzo che dava gli ordini volta per volta, le commissioni del confino, che non reprimevano reati ben definiti dal codice, ma caso per caso davano figura di misfatto all'innocenza. E non parliamo del regime nazista, dove con consequenziarità teutonica è stato ufficialmente posto ai giudici il dovere di mettere da parte la legge, per inchinarsi, caso per caso, alla volontà del *Führer*; e non parliamo delle esperienze di quest'ultimo anno, in cui ogni giorno la tragedia degli ostaggi portati innocenti al supplizio è stata la dimostrazione terrificante di quel che sia il *crimen sine lege*.

No: questo latino non è una formuletta da legulei che si presta alle ironie. Esso afferma una esigenza primordiale di umanità. Possono esserci nella storia, com'è avvenuto in Russia quando la rivoluzione comunista ha fatto *tabula rasa* di tutto il regime czarista, periodi in cui di fatto non esistono più leggi e in cui quindi necessariamente ogni giustizia è affidata all'alea del caso per caso; ma poi le leggi tornano come una necessità di natura, per inevitabile consolidamento della politica fluida. Anche la Russia è tornata ai codici: ed è tornata insieme al principio della irretroattività della legge, senza il quale tutti i vantaggi della legalità diventerebbero un'illusione e una beffa.

Dunque la tesi di coloro che di fronte alle leggi recentemente votate dal governo italiano per perseguire i delitti fascisti si preoccupano della infrazione che esse sembrano apportare al principio della irretroattività della legge penale, e ad altri istituti della legalità con esso connessi, è una tesi degna di rispetto e di meditazione perché è espressione di una fede che concepisce la convivenza umana come

un « ordine » giuridico di uomini liberi, non come una angoscia di risse e di imboscate tra predoni audaci e pavidi depredati.

Del resto non c'è bisogno di essere giuristi per comprendere il senso umano che sta a base di questi scrupoli. Per più di vent'anni (dicono i fautori della tesi legalitaria) le leggi che erano in vigore in Italia erano fasciste, anzi fascistissime: i limiti del lecito e dell'illecito erano segnati, per i « sudditi », da quelle leggi. Per esse il brigantaggio armato degli squadristi era non solo un'attività lecita, ma una benemerenza nazionale; il servirsi delle cariche pubbliche come mezzo per saccheggiare i beni dello Stato e trasformarli in patrimonio privato era non solo tollerato, ma favorito dal regime, che nella corruzione e nella complicità dei gerarchi trovava un *instrumentum regni* per rafforzare la dittatura; la cortigianeria più pacchiana, il servilismo più vile erano non solo graditi, ma incoraggiati ed imposti. Ora, se così è, qual colpa *giuridica* si può imputare a chi non ha fatto altro che uniformarsi alle leggi e ai costumi del tempo? Vi potrà essere, di fronte a questi che noi oggi consideriamo come delinquenti comuni, una sanzione morale consistente nel coprirli di disprezzo. Ma giuridicamente non si può oggi punire retroattivamente come reato ciò che, al momento in cui fu compiuto, era giuridicamente lecito e politicamente meritorio: e se oggi si volesse perseguire penalmente chi non ha commesso allora altro crimine che quello di uniformarsi alla legge del tempo, noi faremmo proprio quello che faceva sistematicamente il fascismo, e per cui il fascismo era più particolarmente odiato e aborrito dai giuristi.

Questa è la tesi, nobile e generosa di chi, oggi come ieri, difende la *legalità*. Ma di fronte a questa c'è un'altra tesi, altrettanto nobile e generosa, che alla legalità contrappone la *giustizia*: giustizia in senso morale e giustizia in senso sociale.

Dicono in sostanza i fautori della seconda tesi: — Questa immensa catastrofe di rovine morali e materiali che quasi ci sommerge, è stata voluta da un'orda di malviventi che l'hanno deliberatamente scatenata, per devastare, pur di rimaner aggrappati ai loro posti, l'Italia e il mondo. Il primo grido che vien fuori da ogni cuore, non appena si torna a respirare l'aria della libertà e si vede d'intorno a noi queste rovine e questo deserto, e non lontano, sulla nostra terra, si sente ancora il rombo della guerra che continua, è questo: via! via! non li vogliamo vedere più, non vogliamo più incontrare sulle strade d'Italia, rese più care dalla desolazione, questi manigoldi. Liberiamo l'aria da questo contagio, da questo veleno asfissiante: leviamo di circolazione questi pugnalatori, questi torturatori, questi ladri, e tutte le finte persone oneste che li servivano e li riverivano. Questo è il grido che esce dal cuore del popolo, irrefrenabile, come l'urlo di un uragano. Giustizia,

vogliamo giustizia. Come prima condizione per ripigliare tutti d'accordo il fucile contro lo straniero che continua a straziare il nostro paese, per ricominciare noi, superstiti in lutto, il lavoro nel campo sconvolto e nelle officine crollate, bisogna prima di tutto purificarci da questa lebbra. E se le leggi non li puniscono, se il governo non sa colpirli, allora vuol dire che il diritto è una ridicola trappola che serve soltanto a garantire la impunità agli assassini e ad assicurare ai ladri la refurtiva: e allora, purché questa esigenza suprema di giustizia che sale dal cuore sia soddisfatta, vada in malora anche la legalità coi suoi aforismi latini!

Queste sono le due tesi che sembrano in contrasto: legalità e giustizia.

Ma sono veramente in contrasto?

2. — È proprio vero (il mio articolo precedente si chiudeva con questa domanda) che queste leggi, pur rispondendo ad un imperioso sentimento di giustizia politica che sale dal cuore del popolo, siano in contrasto coi principî più elementari della legalità?

Intanto gli stessi più rigidi sostenitori della tesi legalitaria ammettono che, di tutte le disposizioni contenute in queste leggi, non urtano contro i principî della legalità quelle concernenti la epurazione degli impiegati e la avocazione allo Stato degli illeciti profitti: qui siamo in materia amministrativa e non strettamente penale, e non può quindi disconoscersi il diritto dello Stato di rivendicare retroattivamente i patrimoni male accumulati attraverso la gestione della cosa pubblica ed altresì il suo diritto di allontanare dagli uffici i funzionari di cui non può più avere fiducia.

Ma anche sul *punctum pruriens* della irretroattività della legge penale, i sostenitori della tesi legalitaria fanno qualche concessione; perché sono d'accordo nel ritenere che secondo i più ortodossi canoni della legalità, i così detti « fascisti repubblicani », che dopo l'8 settembre 1943 hanno aiutato i tedeschi a prolungare lo strazio dell'Italia, devono essere inesorabilmente puniti secondo la legge di guerra come traditori e come spie vendute al nemico. Benissimo; senonché qualcuno potrebbe qui ritorcere contro questa concessione dei legalitari i loro stessi argomenti: anche in questo anno di occupazione tedesca, si potrebbe dire, c'è stato nelle provincie occupate un governo di fatto, ed è sulla legalità da esso creata che si devono giudicare le azioni commesse da coloro che hanno vissuto in questo periodo entro questo ordinamento e che non hanno potuto fare a meno di obbedire alle leggi alle quali di fatto erano soggetti.

Ma, rispondono i legalitari, le disposizioni provenienti da questo governo di fatto non erano vere leggi: sotto il nome di governo, esso

non è stato altro che uno strumento guerresco dell'occupazione nemica: esso non si è consolidato mai fino al punto di creare per questo breve periodo una legalità di cui oggi si debba avere rispetto. Giusto: ma perché allora questo ragionamento non dovrebbe valere ugualmente per il ventennio fascista? La situazione, politicamente e giuridicamente, non è diversa nei due casi, solo perché il fascismo repubblicano è durato meno di un anno, e quello regio più di vent'anni.

Al momento in cui fu compiuta, all'inizio del fascismo regio che appare oggi come una tragica sospensione della legalità, la scalata costituzionale che si svolse nelle due tappe della marcia su Roma e del colpo di Stato del 3 gennaio 1925, quei fatti, che costituivano un caso tipico d'insurrezione armata contro lo Stato, erano puniti, secondo il diritto allora vigente, con le pene più gravi: fors'anche per il modo con cui furono compiuti e per le persone che vi parteciparono, potevano essere puniti, secondo la legge militare del tempo, colla morte. Chi allora commise quei misfatti sapeva a quali rischi andava incontro: è risaputo che al momento in cui le camicie nere entravano in Roma, l'ideatore di quella parata era a Milano convulsamente attaccato al telefono, in attesa di sapere se dovesse accorrere a cose fatte come un trionfatore, ovvero darsi alla fuga come un criminale inseguito. Ma, obiettano i legalitari, questa è la sorte di tutte le rivoluzioni: che, se non riescono a far crollare l'ordine costituito, sono represse come delitti, mentre se riescono vittoriose passano alla storia come creatrici di una nuova legalità che trasforma il delitto in glorioso inizio di una nuova epoca. E qui — aggiungono essi — dalla rivoluzione fascista, è appunto uscito un ordine nuovo, che ha sanato per sempre, col suo trionfo, le infrazioni alle leggi dell'ordine caduto.

È questo il punto su cui la tesi dei legalitari appare più debole: come si fa, infatti, a stabilire quale è il momento in cui un tentativo rivoluzionario può dirsi fallito e quale il momento in cui può ritenersi che si sia consolidato in un nuovo diritto? dopo un giorno, e dopo un anno o dopo un decennio? Il fascismo, è vero, è durato venti anni; ma il modo stesso in cui si è afflosciato alla fine come una carogna putrefatta, ha dimostrato, alla chiusura del ventennio, che esso non era mai riuscito a superare la fase del tentativo. La confessione della sua impotenza rivoluzionaria era scritta nel dogma mussoliniano della « rivoluzione continua »: il quale voleva dire che la rivoluzione era ancora in corso, che l'attacco alla precedente legalità costituzionale non era ancora vittorioso, che una nuova legalità statica non s'era formata, che i conti erano ancora aperti. Se, quindi, all'inizio o nel corso di questo movimento sovvertitore di una legalità costituita e non ancora abbattuta, sono state commesse infrazioni delittuose alle fondamentali norme costituzionali, solo oggi, quando è visibile agli

occhi di tutti che il movimento sedizioso è fallito, si possono fare tranquillamente i conti in conformità di quelle norme mai giuridicamente venute meno.

Qui dunque non è in giuoco il principio *nullum crimen sine lege*. Per coloro (ai quali specialmente si riferisce l'art. 2 della legge contro i delitti fascisti) che come ministri o alti gerarchi del fascismo hanno per vent'anni continuato ad offendere i sommi principî dell'ordine costituzionale, solo oggi, al momento in cui il tragico esperimento si chiude, si può giuridicamente qualificare come delittuosa quest'attività che per venti anni è rimasta per confessione degli stessi suoi autori, sulla soglia della legalità, come una velleità rivoluzionaria incapace di uscire dalla fase del tentativo.

Non si tratta di retroattività della legge penale: si tratta soltanto di valutare oggi, quando la lotta tra la legalità e i suoi sovvertitori si chiude colla vittoria di quella, le conseguenze giuridiche del tentativo criminoso, secondo la legge penale che era in vigore al momento in cui esso si iniziò.

A nessuno verrebbe in mente di sostenere che si violi il principio della legge penale, sol perché prima di poter punire l'attività delittuosa di un'associazione a delinquere continuata per molti anni, la giustizia debba attendere che la banda dei delinquenti sia debellata dalla polizia!

3. — Quanto si è scritto precedentemente vale per i delitti per così dire « costituzionali »: quelli commessi da coloro che colla violenza usurparono funzioni di governo e che, esercitandole per venti anni, tentarono senza riuscirvi di creare un ordine nuovo. Per essi si può anche ammettere che solo oggi sia giunto, colla chiusura disastrosa dell'esperimento rivoluzionario, il momento di fare il bilancio dei delitti e delle pene. Ma come si potrebbe oggi, senza violare principî fondamentali della legalità, rimettere in discussione la responsabilità penale dei singoli gregarî fascisti, passando sopra alla cosa giudicata che li assolse, all'amnistia sovrana che li perdonò, alla prescrizione che li ricoprì coll'oblio?

Anche a queste domande la risposta deve essere data non secondo gli astratti principî della legalità avulsa dalla storia, ma secondo una realistica interpretazione di ciò che è stato in concreto il regime fascista: nel quale la legalità ufficialmente ostentata non fu che un basso espediente per coprire una pratica di « totalitario » illegalismo, e l'ostentato ossequio alla legge fu uno schermo truffaldino per mascherare l'arbitrio del caso per caso. Gli istituti che nello Stato sinceramente legalitario servono a garantire la pace sociale, la certezza del diritto e la uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (come la cosa giudicata,

l'amnistia, la prescrizione) erano diventati in realtà, sotto il fascismo, strumenti di sopraffazione e di tirannia: le sentenze assolutorie « per fini nazionali » valevano come certificati di benemerenza politica per aprire ai delinquenti comuni l'ascesa alle gerarchie; le amnistie e le prescrizioni si erano trasformate, da mezzi di pacificazione giuridica, in espedienti per assicurare l'impunità ai sicarî del regime e per dar modo ad essi di continuar tranquillamente, a danno degli innocenti, il loro brigantaggio politico.

Ora, prima di commuoversi sulle offese che oggi le leggi contro i delitti fascisti starebbero per arrecare a questi tradizionali istituti della legalità, bisogna farsi un'idea esatta degli scopi politici ai quali questi istituti erano stati asserviti dal fascismo; sotto al quale, conservati di nome, erano divenuti di fatto, invece che mezzi genuini per difendere la legalità, tranelli per truffarla e per tradirla.

Uno dei caratteri più singolari dell'ordinamento fascista, che dovrà essere studiato a fondo da chi vorrà scrivere la storia delle istituzioni giuridiche di questo ventennio, è stato quello della *doppiezza*: un sistema costituzionale a doppio fondo, nel quale la legalità scritta nelle leggi era solo un pretesto per legittimare l'illegalismo di Stato praticato nella realtà quotidiana.

Se così è, bisogna riconoscere che non si può oggi, quando agli Istituti della legalità si torna a dare quella funzione di garanzia giuridica che essi avevano prima del fascismo, lasciarsi ingenuamente ingannare dalle parole, e avere per la cosa giudicata dal fascismo, per l'amnistia del fascismo, per la prescrizione del fascismo quel rispetto rigoroso che tali istituti meritano soltanto in un regime di libertà e di probità costituzionale! Altrimenti accadrebbe questo: che oggi i delinquenti, che il fascismo è riuscito a mandare impuniti a forza di assoluzioni coartate o di amnistie compiacenti, si salverebbero proprio in virtù di quei principî astratti di legalità di cui il fascismo si è beffato praticamente per vent'anni. Ma questi principî, come in generale tutte le garanzie costituzionali poste a base degli ordinamenti liberali, meritano rispetto solo in quanto siano attuati in un regime che sia esso stesso sinceramente rispettoso della legalità: le « regole del giuoco » sono dettate per tutelare i giuocatori onesti, non per salvare i bari!

Il peso di queste osservazioni è rafforzato da un'ultima considerazione, che mi sembra decisiva: e che mi è suggerita dalla risposta datami da uno dei più autorevoli e più sereni sostenitori della tesi legalitaria, in un'amichevole discussione che ho avuto con lui qualche giorno fa. Io gli dicevo: — Conosco a Firenze (forse ciascuno di noi conosce casi simili nella propria città) un uomo che, vent'anni fa, in-

sieme con altri squadristi, entrò di notte nella casa di un cittadino antifascista, lo sorprese nel sonno, e in presenza alla moglie e ai bambini terrorizzati, lo assassinò a pugnalate. Quest'uomo non ebbe allora alcuna molestia giudiziaria: quantunque egli pubblicamente si vantasse delle belle gesta, l'istruttoria si chiuse « contro ignoti »; ma bastarono quelle mani insanguinate a dischiudergli la via degli onori e della ricchezza: e fino a questi ultimi anni egli ha tenuto, ufficialmente stimato e riverito, un posto eminente nella vita cittadina. Ora quei bambini piangenti sono diventati uomini fatti: ma l'ossessione di quella notte è viva nel loro cuore come se fosse di ieri ... Ebbene (io domandavo all'amico legalitario), se oggi la legge non intervenisse a colpir prontamente l'assassino, per vent'anni impunito, e lo lasciasse, per il rispetto dovuto al giudicato o all'amnistia o alla prescrizione, circolar liberamente per le vie della città, che cosa dovrebbero fare questi figliuoli quando incontrassero per la strada, libero ed incolume, il carnefice del loro babbo? —

L'amico, difensore austero della legalità esitò un poco prima di rispondermi: poi non potè fare a meno di dirmi: — Io li scuserei, se si facessero giustizia da sé ... —.

Ma in questa risposta, scaturita dalla più profonda coscienza morale, c'è anche, implicitamente, la confutazione delle argomentazioni strettamente giuridiche di chi sarebbe disposto a risparmiare i delinquenti fascisti pur di salvare la legalità formale.

Canone primo di legalità, che ha la precedenza su tutti gli altri, è quello che affida allo Stato la repressione dei delitti; che vieta ai cittadini di farsi giustizia da sé. Senza esso neppure esisterebbe lo Stato, tutti gli altri principî, compreso quello della irretroattività della legge penale, debbono cedere a questo, che è il necessario presupposto di ogni ordinamento civile.

Orbene: chi volesse, per ossequio alla intangibilità formale dei giudicati o alla prescrizione, lasciar che gli assassini di vent'anni fa continuino a circolare indisturbati per le vie dell'Italia liberata, dovrebbe arrivare all'assurda conseguenza di lasciar violare quel principio sommo di ogni legalità che è il divieto di farsi giustizia da sé.

L'assurdo è così palese, che non ha bisogno di commenti. Esso basta da sé solo a far intendere che la repressione pubblica dei delitti fascisti è richiesta non solo da un'alta ragione di giustizia morale e politica, ma anche dall'esigenza strettamente giuridica e legalitaria di mantener nelle mani dello Stato la funzione punitiva e di impedir che la giustizia pubblica, rigorosa ma serena, sia spodestata dalla furia sanguinaria delle vendette private.

XXXI

« DEI DELITTI E DELLE PENE » DI CESARE BECCARIA (*)

Avvertenza alla seconda edizione

Cinque anni fa, quando uscimmo dal caos della catastrofe, ancor brancolanti tra le macerie e accecati dal fumo degli incendi, tra le voci che più ci sentimmo vicine, tornate vive e presenti dalla lontananza dei secoli per rianimarci ed aiutarci a ritrovare la strada della libertà, fu quella di Cesare Beccaria. È passato un quinquennio da allora, e sulla strada ritrovata l'Italia ha ripreso il suo cammino; ma il piccolo libro non si può ancora rimettere al suo posto di riposo, nello scaffale polveroso dove si obliano le opere degli antichi che hanno fatto il loro tempo. Cesare Beccaria non ha ancora fatto tutto il suo tempo, non ha ancora ricominciato ad essere un antico: sui problemi dei delitti e delle pene, che continuano a dibattersi tra noi, egli ha ancora, prima di poter tornare alla onorata quiete del suo scaffale, da terminare un discorso che non può esser lasciato a mezzo.

In questi cinque anni la legislazione penale italiana, che durante il ventennio fascista aveva repudiato lo spirito del Beccaria, è già tornata ad esso o si prepara a tornarvi. Nella nuova Costituzione, ove ogni tanto par di sentire in qualche articolo (e vorremmo che non fosse un'illusione) un'eco di qualcuna delle grandi voci della nostra storia, l'accento di Cesare Beccaria, precursore del Risorgimento, è riconoscibilissimo: nell'art. 25, che riconsacra il principio di legalità e con esso quello consequenziale della irretroattività della legge penale; nell'art. 13,

---

(*) [Si ristampano qui rispettivamente l'*Avvertenza* e la *Prefazione* di P. Calamandrei alla riedizione dell'opera di Cesare Beccaria nella « Collezione *In ventiquattresimo* diretta da Pietro Pancrazi », Firenze, Le Monnier, 1945. La *Prefazione* si legge alle pagg. 7-129 (pagg. 17-139 della 2ª edizione, Firenze, Le Monnier, 1950); l'*Avvertenza* a pagg. 7-16 della 2ª edizione. La *Prefazione* è stata tradotta in lingua spagnola da S. Sentís Melendo, Cesare Beccaria, *De los delitos y de las penas*, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1958, pagg. IX-XIV, pagg. 1-78]. [*Bibliografia*, nn. 296, 526, 874b].

che sottrae all'arbitrio la cattura e la carcerazione preventiva; nell'art. 27, che ristabilisce la presunzione d'innocenza, — è agevole il riscontro con idee che discendono da quel suo prodigioso opuscolo. Ma la sua rivincita più aperta è nel quarto comma dell'art. 13, che punisce « ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà »; nell'ultimo comma dell'art. 27, che abolisce la pena di morte; e sopra tutto nel comma terzo dello stesso articolo, il quale proclama che « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ».

A queste tre disposizioni della Costituzione italiana potrebbero servire da commento tre celebri paragrafi del piccolo libro: il § XII Della tortura, *il § XVI* Della pena di morte, *il § XV,* Dolcezza delle pene, *i cui periodi si sono trasformati, quasi senza cambiamento di parole (come già accadde nell'art. 8 della* Déclaration des droits *del 26 agosto 1789), in testi costituzionali: il « senso di umanità », riapparso nella Costituzione italiana, discende, non soltanto nello spirito ma proprio nella testuale espressione, da quella ispirazione e da quello stile.*

E tuttavia questo ritorno delle leggi al Beccaria non basta: non basta aver abolito la pena di morte, e aver ridato così all'Italia, in un mondo dove nella massima parte degli Stati la pena capitale è ancora in vigore, il vanto di trovarsi, in questo campo, all'avanguardia della civiltà. L'abolizione della pena di morte ha un grande significato, come riaffermazione suprema del valore morale della persona umana; ma nella repressione dei delitti e nella inflizione delle pene si incontrano ancora, per chi voglia andare a vedere come le leggi sono in realtà applicate, sofferenze fisiche e abbrutimenti forse più crudeli della stessa pena di morte. Troppe volte, volgendoci intorno, ci par che il Beccaria voglia parlar del nostro tempo quando lamenta (§ XX) il « disordine del sistema criminale, dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell'assurdità delle leggi e dell'atrocità delle condanne »; troppe volte i nostri stabilimenti carcerari conservano « la squallidezza e gli orrori » delle prigioni, che destavano nel Beccaria fremiti di pietà e di sdegno, e che gli facevano invocare il tempo in cui « le pene saranno moderate, ... sarà tolto lo squallore e la fame dalle carceri ... la compassione e l'umanità penetreranno le porte ferrate » (§ VI).

E non parliamo della tortura; la quale, anche se oggi si nasconde dietro etichette pseudoscientifiche (« terzo grado », « siero della verità »; e così via) si trova di fatto rimessa in pratica dalle polizie degli Stati « civili »: tanto che ultimamente ha potuto pubblicarsi in Francia, senza che l'opinione pubblica abbia mostrato di darsene gran pensiero,

il libro di un avvocato parigino, il MELLOR, *con questo titolo eloquente:* La Torture... Son abolition. Sa réapparition au XX^e siècle (1).

Di fronte a queste sciagurate riapparizioni, questo libretto ha ancora da dire la sua parola: che ci tocca non tanto col dissertare in astratto sulla giustificazione filosofica del diritto di punire e sulle finalità della pena, quanto col denunciare nella loro brutale concretezza le « inutili crudeltà » di un barbaro sistema carcerario, di fronte alle quali parrebbe che ogni disputa di scuola dovesse tacere, e tutti gli uomini civili accordarsi per non farle durare un istante di più.

Oggi, intorno all'art. 27 della Costituzione, secondo il quale le pene « devono tendere alla rieducazione del condannato », si riaccende con nuove risonanze la vecchia disputa tra i sostenitori della pena come retribuzione e i sostenitori della pena come difesa sociale. Ma gli uni e gli altri sono d'accordo sulla necessità di « umanizzare » il diritto penale: anche coloro che rimangono fedeli al criterio retributivo, sono tuttavia anch'essi fautori della abolizione delle pene infamanti e di quelle corporali, che offendono la personalità morale e la integrità fisica del condannato: non vi è ormai alcun penalista rispettabile, qualunque sia la sua scuola, il quale neghi la necessità di redimere il nostro sistema penitenziario di tutto ciò che mira ad infliggere ai condannati sofferenze inumane ed avvilienti e a trasformarli da uomini in bestie, o, peggio che in bestie, in cose (2). *Su questa strada i dibattiti di scuola possono anche tacere: finché si tratta di adoprarsi praticamente per dare ai reclusorî igiene e decenza, e per offrire alla rigenerazione morale dei reclusi scuole e lavoro, possiamo tranquillamente lasciare in sospeso le dispute sui principî* (3).

Il mio valoroso amico BETTIOL *ben convinto anch'egli di questa necessità, mette però in guardia contro il pericolo di cader nell'eccesso opposto: di « trasformar la cella, — egli scrive — in un luogo di piacere ». Credo che coloro che hanno esperimentato in un passato ancora recente le carceri italiane* (4) *siano ben convinti che per arrivare*

---

(1) Ed. *Les Horizons littéraires*, Paris, 1949.

(2) Cfr. BETTIOL, *Sull'umanizzazione del diritto penale*, in *Riv. dir. pen.*, 1949, I.

(3) Questo è appunto avvenuto in Inghilterra, dove è andata ora in vigore, col *Criminal Justice Act*, 1948, una riforma penale da tempo predisposta (di cui già dieci anni fa dette notizia PAOLO ROSSI, nel suo volume *La riforma penale inglese*, Roma, 1939), la quale ha mirato essenzialmente a migliorare sotto l'aspetto pratico i sistemi penitenziari, nel senso sostenuto tra noi dalla scuola positiva, ma senza indugiarsi nei contrasti teorici tra scuole sul fondamento del diritto di punire (cfr. ROSSI, *op. cit.*, pag. 19 e segg.); ed ora sul *Ponte*, aprile 1950.

(4) Su quello che erano in pratica le carceri italiane durante il fascismo cfr. le impressionanti testimonianze di ex reclusi politici nel numero speciale dedicato a quell'argomento dal *Ponte* (marzo 1949).

a tal consolante estremità c'è ancora da percorrere un assai lungo viaggio.

E intanto, nell'attesa, si può rileggere il Beccaria: e raccogliere dalle sue pagine quelle invocazione angosciose che egli, nel suo stile concitato, chiamava i « gemiti della verità ».

Marina di Poveromo, agosto 1949

PREFAZIONE

1. — Che idea è questa, di ripubblicare in una collana destinata a far conoscere opere inedite e a rimettere in luce opere dimenticate o rare, un trattato com'è questo *Dei delitti e delle pene*, che è universalmente celebrato come uno dei classici del diritto penale, e che già nel 1807, come appare dal catalogo messo in appendice alla edizione bresciana di quell'anno, aveva avuto una trentina di edizioni italiane ed era stato ripetutamente tradotto in francese, in tedesco e in altre cinque lingue? Né mancano edizioni recenti adatte ai gusti degli studiosi contemporanei: basta ricordare quella curata dal Mondolfo, che ripresenta questo trattato e le altre opere del Beccaria col corredo di una esaurientissima introduzione critica e con un apparato di note di erudizione filosofica e storica tali da appagare le curiosità del lettore più esigente.

Ma questa nuova edizione che appare in una raccolta di operette letterarie e filosofiche destinate a un pubblico vario, trae speranza di poter avere una sua propria utile funzione unicamente da ciò: ch'essa non si indirizza agli studiosi di diritto o di storia o di filosofia (ai quali su ciò che il Beccaria rappresenta nella storia del diritto penale, o più in generale in quella del pensiero giuridico e politico italiano, essa non saprebbe dire più di quanto è già stato detto da altri), ma si rivolge a quelli che ricercano nei libri, all'infuori di ogni speciale interesse di professione o di studio scientifico o di mera erudizione, un rifugio e un conforto della loro dolorante umanità.

Ora questo piccolo libro può essere appunto, e in questo momento più di sempre, una lettura consolatrice e edificante: nella quale si trovan risposte a domande angosciose, che oggi più che mai, in questa esperienza di universali affanni che pesa su di noi e quasi ci schiaccia, salgono tormentose ed esasperate dai cuori degli uomini in pena. Di questo calore umano che emana tuttora, dopo quasi due secoli, dalle pagine di questo libretto, i lettori che non siano specialmente versati nelle dottrine giuridiche, non hanno il più lontano sospetto: il nome di Cesare Beccaria e il titolo del suo trattato sono troppo universal-

mente noti per non esser negli orecchi di ogni persona colta (già fu scritto nel 1780 che « chiunque legge soltanto il lunario ha notizia di quest'opera ») (5). Ma in quanto alla lettura, è un'altra cosa: il comune lettore, che pure è disposto a interessarsi ad opere scientifiche quando crede di trarne nozioni di carattere pratico (penso all'accoglienza che il gran pubblico ha sempre fatto a certe opere di divulgazione medica, nelle quali tutti sperano, anche se non lo confessano, di trovare il segreto per campare cent'anni), lascia da parte senza eccezione i libri giuridici, non soltanto perché li ritiene scritti in un gergo incomprensibile in cui solo gli addottrinati possono ritrovarsi, ma anche perché pensa che le astruse teorie in essi discusse abbiano valore soltanto in quell'astratto mondo fittizio che i giuristi si sono creati per loro uso, senza alcun contatto colla realtà pratica in cui vive la gente rispettosa delle autorità costituite, che si vanta di non aver mai avuto a che fare coi giudici e cogli avvocati. Così i libri giuridici li leggon solamente i giuristi: e forse, a esser sinceri, neanche loro. Peggio avviene quando, come per questo del Beccaria, si tratta di libri antichi: dei quali i profani pensano che gli insegnamenti abbiano ormai perduto ogni valore, a causa (credono essi) del costante migliorar delle leggi e di quel continuo progredir degli studi che fa così rapidamente invecchiare, nell'opinione volgare, i trattati scientifici.

Se il Leopardi poté osservare (6) che « ogni mediocre fisico o matematico della età presente, si trova essere, nell'una o nell'altra scienza, molto superiore a Galileo », come non dovrebbe credere il volgo che, a petto della sapienza dei grandi legislatori di questo scorso ventennio, nulla abbia più da insegnare il decrepito Beccaria?

Ma il profano di cose giuridiche, che, affrontando lo sforzo non grave occorrente per orientarsi nel vocabolario giuridico e nello stile non sempre perspicuo, legga attentamente nel 1944, a distanza di centottant'anni, questo libretto scritto nel 1764, e lo mediti e raffronti gli orrori che vi son denunciati colle vicende che a lui lettore è capitato di osservare come testimone oculare in quest'ultimi venti anni, o addirittura di soffrir come vittima nella sua persona o nella cerchia dei suoi cari, si accorgerà con accorata sorpresa che i problemi discussi in queste pagine sono ancora, in gran parte, vivi e dolenti: e che non hanno per tema teorie campate in aria per svago dialettico dei giuristi, ma questa incombente realtà quotidiana, in cui ciascuno di noi, come la recente esperienza ci ha mostrato, può da un momento all'altro trovare in pericolo il proprio focolare, la propria libertà, la propria dignità, la propria vita.

---

(5) Lettera 23 luglio 1780 di Alessandro Verri, in *Carteggio*, XI, pag. 106.

(6) *Il Parini ovvero della gloria*, cap. XI.

Solo un lettore fuori del mondo potrebbe consolarsi, dopo aver letto le proteste del Beccaria, col dir che si tratta di atrocità di tempi barbari di cui i secoli hanno fatto ammenda: i secoli sono passati, la tecnica dei codici si è perfezionata, ma gli angosciosi problemi morali che stanno al centro di questa materia dei delitti e delle pene sono rimasti allo stesso punto. E non meno ingenuo si dimostrerebbe quel lettore benpensante, che, sicuro della propria onestà e della sua ferma intenzione di uniformarsi alle leggi, allontanasse da sé queste pagine, osservando che l'argomento riguarda i facinorosi e i delinquenti e non i dabben uomini innocenti ed inermi. È proprio il Beccaria che osserva, in un passo del suo trattato (§ XXXII), che l'onesto cittadino è portato dal suo egoismo piuttosto ad amare che a temere le leggi crudeli, perché le crede fatte per gli altri e non per sé: nei periodi di pace sociale, in cui gli ordinamenti giuridici rimangono lungamente stabili, si forma nelle coscienze la pericolosa illusione che le regole del diritto si reggano per forza propria, e sfidino, inviolabili come le leggi di natura, ogni violenza sovvertitrice; allora gli uomini pacifici, tutti intenti a godere i beneficî di quella civiltà che stimano stabilita per sempre e senza la possibilità di ricadute nella barbarie, non si accorgono più di questa invisibile atmosfera giuridica che è condizione della vita sociale, come non si accorgono dell'aria che respirano. Ma arriva inaspettato il giorno in cui quell'atmosfera è sconvolta dall'uragano: le nozioni di ragione e di torto, di reità e di innocenza, che parevano così nettamente distinte e contrapposte, si confondono, si sovrappongono, si capovolgono. Gli assassini salgono ad assidersi al banco dei giudici, la purità di coscienza diventa titolo per esser portati al patibolo. Sulla testa di ciascuno torna a pesare, senza più distinzioni, la minaccia del carcere e della tortura: e chi si illudeva della sua privilegiata immunità, deve tornare ad accorgersi, a spese della propria dignità vilipesa e della propria carne martoriata, che la materia dei delitti e delle pene è anche affar suo. *Haec de te fabula narratur.*

2. — Il profano che, per farsi dal di fuori un'idea di questo libro, considerasse soltanto la celebrità subitanea che lo accompagnò fin dal primo apparire nel 1764, la potente spinta innovatrice ch'esso esercitò sulle legislazioni di tutta Europa, e il merito, che sempre più gli studiosi gli riconoscono, di aver aperto le porte alla scienza penale moderna, sarebbe tratto a credere di trovarsi di fronte a una di quelle opere ponderose e dense, che rappresentano di solito il frutto conclusivo di tutta una vita di ricerche e di meditazioni; e ad immaginarsi l'autore come un giureconsulto invecchiato sui libri, pratico di leggi e di giudizi, grave di erudizione e di esperienza: sul tipo del Montesquieu che a scrivere l'*Esprit des lois* (l'opera a cui il Beccaria più direttamente

si ispirò) dedicò venti anni, e lo pubblicò da vecchio, coll'autorità che gli derivava dall'avere esercitato per molto tempo le più alte magistrature.

Ma invece, chi andasse a sfogliar queste pagine con siffatta prevenzione, rimarrebbe sorpreso di trovarsi tra le mani un opuscolo smilzo, poco più di un sommario diviso in paragrafetti, senza ostentazione di erudizione e senza apparato di note: una specie di *pamphlet* scritto tutto d'un fiato, seguendo, più che un sistema logico rigorosamente calcolato, gli immediati impulsi del sentimento. E motivo di maggior meraviglia sarebbe, per il lettore profano, addentrarsi nella biografia dell'autore; dalla quale potrebbe apprendere che questa celeberrima operetta fu scritta in men di un anno da un giovane venticinquenne, privo di ogni diretta esperienza forense, negato agli studi giuridici e portato per certa sua natura indolente e schiva piuttosto a oziare fantasticando che a consumar gli anni in faticosi lavori d'erudizione.

Bisogna infatti non dimenticare che il marchese Cesare Beccaria non ebbe vocazione di giurista. (Questa asserzione, concernente colui che, appena si mise a scriver di materie giuridiche, seppe farlo con tal magistero da apparir poi nei secoli, solo per questo suo primo saggio, come il fondatore della scuola italiana di diritto penale, può ricordare la candida improntitudine di quel tale benintenzionato, che, enumerando tutte le virtù di un papa appena morto, aggiungeva con un sospiro compunto: — Non aveva che un solo difetto: non era credente ... — Ma per il Beccaria proprio questa fu la verità: almeno per chi dia alla parola « giurista » quel senso tecnico che ha oggi, di sistematico conoscitore ed interprete della legislazione vigente).

Quantunque avesse anche lui, come gli amici Pietro e Alessandro Verri, conseguito a Pavia la laurea in legge, al solo scopo, si direbbe oggi, di farsi un titolo per un impiego, la scienza giuridica non era mai stata il suo forte: da giovinetto aveva mostrato qualche predilezione per le belle lettere e poi per le matematiche; e dai ventidue anni si era dato alla lettura, fatta più con passione che con metodo, dei filosofi illuministi francesi, a cominciar dalle *Lettres persanes* del Montesquieu, che lasciarono sul suo spirito, com'ebbe a dichiarare egli stesso al suo traduttore Morellet, un'indelebile impronta. Quel poco che il Beccaria aveva scritto prima dell'opera famosa, un opuscolo *Dei disordini e dei rimedi delle monete nello Stato di Milano nel 1762* (pubblicato a Lucca nello stesso anno) e alcuni articoli e frammenti usciti sul periodico *Il Caffè*, fondato e redatto da quel gruppo di amici che faceva capo ai fratelli Verri, dimostrava inclinazione alle scienze economiche o alle matematiche o alla letteratura, piuttosto che alla giurisprudenza; i pochi saggi di argomento giuridico apparsi sul *Caffè*

furono scritti dai Verri, non dal Beccaria. Lo stesso è da dire per quello che egli scrisse dopo aver raggiunta, in virtù di quel solo opuscolo, la celebrità; quando il governo austriaco volle dargli un riconoscimento ufficiale dei suoi meriti colla nomina a professore nelle scuole palatine di Milano, la cattedra che si istituì per lui nel 1769 non fu, come si potrebbe supporre, di diritto penale, ma di economia politica, sotto il titolo di « scienze camerali »; e mentre, nell'insegnar da quella cattedra, dettava quelle lezioni di economia che solo nel 1804, dopo la sua morte, uscirono colla denominazione di *Elementi di economia pubblica*, attendeva alla pubblicazione di un saggio di estetica da tempo iniziato, le *Ricerche intorno alla natura dello stile*, di cui riuscì a terminare soltanto la prima parte, apparsa in Milano nel 1770. Con questo egli concluse, a trentadue anni, la sua attività di scrittore per il quale lo scrivere era la più grave delle fatiche; e altre opere, compreso un grande trattato di scienza della legislazione che avrebbe dovuto avere il titolo peregrino di *Ripulimento delle nazioni*, rimasero allo stato di disegno (7).

Da allora, nel venticinquennio di vita che gli restò, tutta la sua attività fu assorbita dall'insegnamento e dalle cariche pubbliche a cui fu chiamato; né più si interessò di argomenti di legislazione criminale, fino a quando, nel 1792, nominato tra i componenti della « giunta per la riforma del sistema giudiziario civile e criminale », ebbe occasione, nei lavori di questa, di tornare a sostener le sue idee sulla mitezza delle pene e sulla abolizione della pena di morte.

La celebrità del Beccaria ha dunque un'origine che può parer paradossale. Essa è fondata unicamente su un opuscolo che rappresentò nella sua vita intellettuale come una parentesi ed un *excursus* fuor dal campo degli studi economici e letterari da lui prediletti. Né molto alla sua fama aggiunsero le altre opere nate fuor di quella parentesi; delle quali probabilmente solo gli eruditi si ricorderebbero oggi, se non le illuminasse di riflesso la luce di quel libriccino eccezionale, che è grande proprio perché è nato non dalla astratta logica di un giurista di professione, chiuso nella ristretta cerchia dei suoi studi, ma dalla improvvisa ispirazione di una mente animata da molteplici interessi umanistici, per la quale « la morale, la politica, le belle arti... derivavano tutte da una scienza sola e primitiva, cioè la scienza dell'uomo » (8).

All'opuscolo improvvisato più che alle opere lungamente elaborate affluirono da ogni parte le attestazioni non solo del consenso, ma della

---

(7) Cfr. su quest'opera, alla quale ripetutamente allude il carteggio dei fratelli Verri, il libro del Landry (citato in *Nota bibliografica*), p. 43 e segg.

(8) *Ricerche intorno alla natura dello stile*, Introduzione.

universale ammirazione: il premio della società economica di Berna, assegnato alla prima edizione ancora anonima; l'onor di una prima traduzione francese a distanza di men d'un anno; le lodi di lettori che si chiamavano d'Alembert, d'Holbach, Diderot, Helvétius, Buffon; lo straordinario gesto del Voltaire (a cui seguì quello del Diderot) che, per dimostrare in qual conto teneva quel piccolo volume del Beccaria, volle postillarlo e pubblicar queste sue postille come se fossero il commento di un'opera già classica (9); le onoranze che gli furono tributate dai circoli intellettuali di Parigi, in quel viaggio del 1766 in cui, al dir di Alessandro Verri che lo accompagnò, fu accolto da tutti « con adorazione »: l'invito, direttogli lo stesso anno, dall'imperatrice Caterina di Russia, di andarsi a stabilire a Pietroburgo per occuparvi un ufficio adeguato al suo ingegno...

In due anni, su questo giovane sconosciuto che non aveva osato esporre il suo nome sulla prima edizione pubblicata alla macchia, era scesa, con una facilità e una celerità quasi miracolosa, la gloria più genuina. Quale fu dunque la segreta virtù con cui quest'operetta, così smilza e dimessa all'apparenza, seppe suscitare il miracolo?

3. — L'occasione e lo stimolo ad affrontare il tema dei delitti e delle pene venne a Cesare Beccaria dall'amicizia coi fratelli Verri. Intorno a loro, e specialmente intorno a Pietro, che appariva, per età e per solidità di cultura e di carattere, la figura di maggior rilievo, un gruppo di giovani della nobiltà milanese, infervorati dal vento di rinnovamento che spirava dalla Francia, si riunivano per discutere in comune gli argomenti suggeriti a ciascuno dalle proprie esperienze e dai propri studi. Letture preferite erano le opere dei filosofi illuministi francesi: e le discussioni (che dovevano essere molto animate, se la compagnia adottò la sintomatica denominazione di « accademia dei pugni ») (10) vertevano immancabilmente, sulle tracce di quelle letture, intorno a questioni di « filosofia ». Ma allora filosofia voleva dire enciclopedia; e gli articoli del *Caffè*, che fu, tra il 1764 e il 1766, l'organo di quelle libere discussioni, mostrano che nella filosofia potevano esser fatte rientrare le materie più disparate, dall'economia alla letteratura, dalla matematica alla psicologia. Premessa dichiarata o sottintesa di tutti quei saggi erano i canoni del razionalismo illuministico; ma c'era in quei giovani una netta tendenza a uscir dal vago

(9) Il commento fu pubblicato nel 1766 sotto il titolo di *Commentaire sur le livre des délits et des peines par un avocat de province*; ma fu giudicato inferiore alla fama del suo autore (cfr. il *Carteggio* dei VERRI, IV, pag. 91), tanto che si dubitò perfino se fosse veramente opera del Voltaire.

(10) Cfr. N. VALERI, *Pietro Verri* (Milano, 1937), cap. VIII.

e dal teorico, per saggiar con intento critico le istituzioni di cui in pratica avevano diretta esperienza, e per affrontare sul vivo, armati di quei lumi, problemi di riforme specifiche e concrete interessanti la vita italiana: un fermento rivoluzionario di natura più politica che scientifica, preannunciatore delle tempestose passioni del Risorgimento.

Tra gli argomenti discussi in casa Verri, largo posto tenne quello dei delitti e delle pene: non mancavano nella compagnia di esperti di pratica giudiziaria, che potevano riferire per diretta conoscenza le aberrazioni del sistema criminale allora vigente, tra i quali Alessandro Verri che, ricoprendo in quegli anni il pietoso ufficio di « protettore dei carcerati », era in grado di riferire dal vero le crudeltà dei processi e delle prigionie. E già da quel tempo Pietro Verri raccoglieva materiali per quelle *Osservazioni sulla tortura* alle quali solo nel 1777 dètte l'ultima mano, e ne teneva al corrente gli amici del gruppo. Il Beccaria, che era attaccatissimo a questa « scelta società d'amici nella quale la mente e il cuore sono in continuo movimento » (11), fu toccato profondamente dalle descrizioni di questi orrori; e più per un senso di umana ribellione che per profondo interesse scientifico si lasciò persuadere dall'amico Pietro, che già gli aveva suggerito il suo primo saggio in materia monetaria, a scrivere giorno per giorno sull'argomento doloroso la protesta che gli usciva dal cuore, ancora agitato da quelle discussioni.

Sotto un involucro di scontrosa timidezza e di indolenza amante del silenzio e della solitudine, il Beccaria nascondeva una insonne sensibilità accompagnata da una fantasia in continuo bollore; la sua naturale apatia lo portava a starsene sprofondato in una poltrona, ad ascoltare con apparenza di sonnecchiante le focose zuffe dialettiche degli amici (tale ci appare nell'efficace scorcio che di lui schizza il Rovani nei *Cento anni*); ma bastava che una parola còlta a volo nella conversazione facesse balenar nella sua fantasia un'immagine di dolore e di ingiustizia, per sentirlo prorompere in frasi di pietà e di sdegno che bastavano a dare alla discussione, colla loro concentrata eloquenza, un tono più profondo e più patetico.

Anche il Monti lo rappresenta così:

> ... Il volto avea negletto,
> negletta la persona e la maniera;
> ma la fronte, prigion d'alto intelletto,
> ad or ad or s'infosca, e lampi invia
> dell'eminente suo divin concetto (12).

---

(11) Lettera del B. al Morellet, del maggio 1766.
(12) *Mascheroniana*, c. III, vv. 179-183.

Tutta la sua vita è piena di questi contrasti tra la fiacchezza ipocondriaca e la virile fierezza, tra il gretto attaccamento al quieto vivere e l'altruismo lungimirante, tra gli espedienti della prudenza e i generosi slanci della polemica, tra l'ossequio alle autorità e la ribellione alle ingiustizie sociali. Aveva l'impressione di trovarsi nella sua patria « come in un esilio », ma la compagnia incitatrice degli amici era il suo conforto, e dal loro esempio traeva stimolo a ricercar la gloria: « alla quale sola, se io fossi abbandonato, tu sai che per indolenza anteporrei l'oscurità » (13). La sua repugnanza al lavoro di tavolino dové passare in proverbio tra i suoi familiari, se ancora a questo « male di famiglia » poteva alludere, alla distanza di molte diecine d'anni, il nipote *ex filia* Alessandro Manzoni; per mettersi a lavorare aveva bisogno di esservi forzato dalle insistenze degli amici e più dalla subitanea foga dell'emozione, molto simile all'estro dei poeti. Questo grande uomo, che una stampa premessa all'edizione di Brescia raffigura fieramente ammantato in una toga da antico romano, e che il Monti, nel séguito del canto, accompagna coll'epiteto di « intrepido » (14), fu in realtà, nella vita casalinga, un timido sentimentale e fantastico, perseguitato dalle emozioni e spaventato dalle ombre. Di quella sua improvvisa partenza da Parigi, precipitosa e clandestina al par di una fuga, colla quale egli piantò in asso i suoi adoratori, additò egli stesso la responsabile: « la mia tiranna, l'immaginazione » (15). I salotti milanesi si spassarono per molti mesi a commentar la favola di questo filosofo che, sul più bello del suo trionfo parigino, non aveva potuto resistere al suo sensibile cuor di marito, che gli faceva immaginare piangente e ammalata la moglie lontana (in realtà la signora, a Milano, godeva buona salute; e non piangeva) (16). Eppure fu proprio questa immaginazione, della quale egli altra volta in un articolo del *Caffè* aveva tessuto piacevolmente l'elogio, che fece la sua forza di scrittore: fu essa che, mentre gli amici dissertavano da loici sulla tortura o sulla pena di morte, gli dipinse al vivo, come se li avesse dinanzi agli occhi, gli spasimi e le maledizioni dei tormentati; e lo sforzò a scrivere sotto l'angoscia impellente di quelle visioni, quasi che le pagine gli fossero dettate dallo stesso rantolo delle vittime.

---

(13) Lettera 13 dicembre 1764 del B. a P. Verri, ricordata dal Villa, *Vita*, pag. XXIII.

(14) *Mascheroniana*, c. III, vv. 187-189.

(15) Lettera di B. del 12 ottobre 1766 a Pietro Verri, ricordata dal Villa, *Vita*, pag. XL.

(16) Cfr. lettere di P. Verri al fratello del 26 agosto, 9 settembre, 19 settembre 1767, in *Carteggio*, vol. I, parte II, pagg. 37, 51, 69, ecc. Della storiella si impadronì anche l'abate Galiani (cfr. ivi, vol. III, pag. 112).

Così nacque il trattato *Dei delitti e delle pene*; non da una fredda e metodica industria di ricercatore erudito, ma da un impeto subitaneo di ribellione contro le viventi crudeltà: *facit indignatio versus*. L'efficacia animatrice di questa ispirazione si rivelava anche nel modo saltuario con cui il Beccaria mandava avanti il suo lavoro, se si ha da credere alla alquanto tendenziosa descrizione che ne fece poi Pietro Verri: « Nella nostra società la sera la passiamo nella stanza medesima, ciascuno travagliando. Alessandro ha per le mani la *Storia d'Italia*, io i miei lavori economico-politici, altri legge, Beccaria si annoia e annoiava gli altri. Per disperazione mi chiese un tema, io gli suggerii questo, conoscendo che per un uomo eloquente e d'imagini vivacissime era adattato appunto. Ma egli nulla sapeva dei nostri metodi criminali. Alessandro, che fu il *protettore dei carcerati*, gli promise assistenza. Cominciò Beccaria a scrivere su dei pezzi di carta staccati delle idee, lo secondammo con entusiasmo, lo fomentammo tanto che scrisse una gran folla d'idee, il dopo pranzo si andava al passeggio, si parlava degli errori della giurisprudenza criminale, s'entrava in disputa, in questioni, e la sera egli scriveva; ma è tanto laborioso per lui lo scrivere, e gli costa tale sforzo che dopo un'ora cade e non può reggere. Ammassato che ebbe il materiale, io lo scrissi e si diede un ordine e si formò un libro » (17).

Di questa origine la struttura del libro serba chiara traccia: si sente, dal ritmo incalzante con cui gli argomenti si susseguono, il calore genuino dell'ispirazione, senza ripieni e senza abbellimenti, ed anche senza preconcetta architettura. Sbollito l'estro, il Beccaria lasciava ad altri la cura delle rifiniture formali. L'avvertenza preliminare *A chi legge* e qualche aggiunta intercalata nel testo apparvero nelle edizioni successive; la divisione in paragrafi fu introdotta soltanto nella terza del 1765; e a partir dalla sesta l'ordine originario dei paragrafi fu cambiato, per seguire quello fissato di proprio arbitrio dall'abate Morellet nella traduzione francese, e adottato poi dal Beccaria anche per il testo italiano quale si legge ora (18).

Anche lo stile serba l'impronta del metodo con cui il libro fu scritto, e dei contrasti che si agitavano nell'autore.

Se non sempre la prosa del Beccaria si potrebbe citare come esempio di purezza di lingua (il Baretti, esagerando, definiva il libro come « una cosaccia scritta molto bastardamente ») (19), non si può dire neanche che tra gli scrittori del *Caffè* fosse lui il più infranciosato: e poi, quei giovani milanesi così nutriti di problemi pratici,

---

(17) Lettera 1° novembre 1765, in *Lettere e scritti*, I, pag. 182.

(18) Cfr. la lettera 3 gennaio 1766 del Morellet al B., in LANDRY, pag. 115.

(19) *Frusta*, II, pag. 189.

si facevano un vanto di scriver male e di ribellarsi con eretiche beffe alle bigotterie linguistiche dei sagrestani del bello scrivere, contro i quali polemizzò sul *Caffè* lo stesso Beccaria, e Alessandro Verri pubblicò una *Rinunzia avanti notaio al vocabolario della Crusca* (20). Assetati di idee, persuasi dell'urgenza di ricostruire il mondo secondo i dettami della ragione che venivan d'oltr'Alpe, non potevano perder tempo a fare il censimento dei gallicismi col lessico alla mano: erano, si direbbe oggi, intransigenti « contenutisti », che stimavano triste svago di età vili e asservite la vuota letteratura non alimentata dalla coscienza civile (e forse non avevano torto; e non soltanto per quei tempi).

Ma, con tutto questo, anche per chi guardi da letterato all'arte del prosatore più che da filosofo al contenuto della sua opera, è certo che tra questi scrittori del Settecento che col loro stile trascurato e gallicizzante dettero alla prosa italiana un alito nuovo di sciolta modernità, il Beccaria tiene un posto eminente: sicché un'antologia dei prosatori di questo secolo non potrebbe dirsi compiuta, se il libro *Dei delitti e delle pene* non vi figurasse con alcuni dei suoi capitoli più toccanti (come quelli, che sono anche i più celebri, sulla tortura, sulla « dolcezza delle pene », sulla pena di morte). Prosa disuguale e variabile: che si infiacchisce e si intorbida proprio là dove l'autore avrebbe bisogno, per dimostrare in maniera persuasiva i suoi teoremi di psicologia sociale, di un sostenuto rigore logico (la cui mancanza non è certo supplita da quello « spirito di geometria », conforme alla tendenza dell'epoca di « matematizzare » anche le scienze morali e rivelato dal frequente ricorso alla terminologia matematica, che contribuisce piuttosto, in diversi punti, a render più astruso il suo pensiero): e che, al contrario, si ravviva e si innalza là dove, senza tanto sillogizzare, si abbandona a commiserar le sofferenze umane e a trascrivere, come li ascolta nella sua coscienza, i « gemiti della verità ». In questi passi, sotto la frase robusta ed incisiva, si sente premere la fiamma della contenuta commozione: eloquenza del dolore, di tono grave e religioso, che preannuncia il romanticismo. Non per nulla il Foscolo nell'orazione inaugurale delle sue *Lezioni di eloquenza* lodava del Beccaria « lo stile assoluto e sicuro »; e la lode che più spesso ritorna, perfino dai suoi detrattori, è proprio quella della « sublimità » dello stile.

Si rispecchiano in queste oscillanti riuscite dello stile, quasi come un premio o come un castigo che ricade a volta a volta sull'arte, le alternative del carattere dello scrittore: dove egli ardisce di formular

---

(20) Cfr. *Caffè*, I, pagg. 37 e 75.

senza reticenze la protesta che la fede morale gli detta, il coraggio dà alla sua parola un accento di veemente sincerità che coglie il segno; dove lo raffrena la prudenza accomodante e l'amor del quieto vivere, o dove l'ombra della censura lo intimidisce, i periodi vengon fuori impacciati e contorti. Al Morellet, che gli rimproverava la oscurità di alcuni suoi passi, egli candidamente rispondeva: « ... udivo lo strepito delle catene agitate dalla superstizione, e le grida del fanatismo che soffocava i gemiti della verità. L'immagine di questo terribile spettacolo mi ha persuaso ad avviluppare talora la luce nelle nubi. *Ho voluto difendere l'umanità senza esserne il martire* » (21). In quest'ultima frase, adorabile per ingenua sincerità, l'uomo Beccaria vive tutto intero: adoprarsi per salvare le vittime del martirio, ma non fino al punto di farsi martoriare per loro. In questa proposizione è segnato il limite dell'uomo (che tiene ancora, direbbe il De Sanctis, dell'« uomo del Guicciardini »); e forse anche del suo libro e dell'epoca.

4. — Era naturale che un'opera nata così, mentre era acclamata da coloro che vi trovavano soprattutto la consonanza del sentimento, allarmasse i servitori di quelle istituzioni che il Beccaria metteva in stato d'accusa ed i piccoli legulei eruditi, gelosi dei loro formularî. E si vide così nei primi anni, e specialmente in Italia, tutta una letteratura di libelli ingiuriosi contro il Beccaria, tra i quali specialmente aggressivo quello del frate Angelo Fachinei, scritto, sembra, per commissione del Consiglio dei Dieci di Venezia, che si era sentito preso di mira dalle considerazioni del Beccaria contro le accuse segrete (§ IX). Anche qui, a confortarlo dalle trepidazioni che in lui così apprensivo suscitavano queste critiche, il Beccaria da principio ebbe il sostegno degli amici Verri e specialmente di Pietro, il quale, in soli quattro giorni, compose quella misurata replica al Fachinei, che, stampata sotto il nome del Beccaria, parve a tutti efficace per la sua moderazione e per la sua chiarezza; ma il bilioso libello del frate e gli altri attacchi dei critici alla fine servirono soltanto ad accrescere intorno all'opera criticata il consenso degli ammiratori.

Lo accusarono di scarsa originalità perché le premesse filosofiche da cui partiva erano attinte dagli illuministi francesi, e si additò in lui un prestanome al servizio degli enciclopedisti; e poi si diffuse la leggenda, basata sull'assidua premura con cui Pietro Verri aveva incitato,

---

(21) Lettera 26 gennaio 1766; anche nell'avvertenza *A chi legge* il B., tra gli argomenti con cui cerca di dimostrare che il suo libro non era fatto per sobillare il popolo, vanta l'oscurità del suo stile « che allontana il volgo non illuminato ed impaziente ».

accompagnato e difeso il lavoro dell'amico, che il vero autore ne fosse lui e non il Beccaria.

E qui, alla storia di questo libretto, si intreccia, tessuta da un trentennio di maldicenze epistolari, la sorprendente cronaca delle relazioni personali fra il Beccaria e i fratelli Verri; i quali, amici fraterni fino alla soglia della sua celebrità, diventarono, dopo il suo ritorno dai trionfi di Parigi, suoi implacabili e spietati detrattori. L'amicizia fece nascere il libro, ma la gloria del libro uccise l'amicizia. L'origine di questa rottura, che poté rimaner misteriosa per più di un secolo, è stata chiarita in tutti i suoi più sottili e reconditi meandri psicologici dalla recente pubblicazione della più gran parte del *Carteggio* dei fratelli Verri: di questa animatissima conversazione epistolare di due giovani intimi che si chiamano e si rispondono, scambiandosi in una confidenza durata trent'anni segreti d'amore e scoperte letterarie e filosofiche, e poi, col volger della maturità, ambizioni politiche ed anche il gusto maligno dei pettegolezzi da salotto. Ora il carteggio rivela ben chiaramente che il vero motivo di questo capovolgimento di sentimenti verso l'amico già diletto fu, piuttosto che le sue debolezze e la sua pusillanimità, la folgorante riuscita mondiale di quel libretto: e quella luce che si riverberava da esso tutta sulla figura del Beccaria, lasciando in ombra quei due, senza i quali forse egli non l'avrebbe scritto.

« L'Europa ha dichiarato che egli è più grande di me; il mio cuore dichiara tutto il contrario », confessa Pietro; e Alessandro sospira: « Beccaria brillava, Beccaria era ascoltato, Beccaria era di moda, come tutto suol essere a Parigi ... ed il meschino Verri era in un canto tacito e non curato » (22). Da allora cominciò tra i due fratelli uno sfogo di gelosia letteraria che durò per più di vent'anni. Per tanto tempo uno degli argomenti preferiti nelle loro lettere, quasi si direbbe un argomento di stile come le notizie sulla stagione o i saluti finali, fu quello di dir male del Beccaria; non solo del libro, di cui tra di loro si sforzavano di diminuire i meriti (fino al punto di proporsi di divulgarne una stroncatura anonima, che poi, per fortuna loro, non scrissero) (23), ma dell'uomo, con tutte le sue miserie e i suoi aspetti ridicoli: la sua pinguedine, certa sua vanagloria, i suoi terrori al vedere un ragno sul guanciale, e perfino, ohimè, le sue disavventure coniugali ... Pare, a rileggere ora quelle lettere, che Pietro e Alessandro facciano a gara a chi le dice più grosse contro il povero Beccaria. « Imposto-

---

(22) Lettera di P., 16 dicembre 1766, e di A. 29 dicembre 1768, in *Carteggio*, 1, pagg. 109 e 162.

(23) Lettera 4 marzo 1767, *Carteggio*, I, pag. 291.

rissimo », dice Pietro (24): « dappocaggine di un imbecille e viltà », risponde Alessandro (25); « s'ei non è pazzo, è un briccone dei più grandi », incalza Pietro (26): « grasso e grosso a guisa di un castrato », replica Alessandro (27). E ancora: « perfidissimo buffone », « sorridente frate laico », « Arlecchino in cattedra »; e via di questo passo ... (28) E poi ecco tutt'e due i fratelli addosso al libro: smontato pezzo per pezzo, messo in ridicolo periodo per periodo, accusato di plagio frase per frase: Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Helvétius, Grevio, Vattel, Pufendorf, Seneca ... (29); tutto copiato! Credo che non si trovi nella storia delle patrie lettere un altro esempio altrettanto gustoso di polemica alla macchia, alimentata per decennî da due critici alleati contro un autore ignaro, che, non conoscendo gli attacchi di cui è fatto segno in segreto, può prendersi il lusso di non rispondere. Ma si sente che questo silenzio del Beccaria esaspera i due fratelli: lo disprezzano, lo canzonano, lo ingiuriano; ma intanto non possono fare a meno di tornare a parlarne. Nel solo primo volume del *Carteggio*, che comprende le lettere di men di due anni, dall'ottobre 1766 all'agosto del 1768, il Beccaria si trova ricordato, sempre con accompagnamento di appropriati epiteti, *ben centosessantasette volte*! Gli stessi Verri si accorgono che questo bisogno di vituperare il Beccaria è diventato per loro una specie di mania: « il nostro eterno argomento » lo chiama Pietro (30); e rileggendo a distanza di tempo le lettere dei primi anni così piene di acrimonia, ghigna con maligno compiacimento: « Se verrà da qui a mille anni un nuovo Muratori ci stamperà, e allora che comparsa vi farà l'autore dei *Delitti e delle pene*! » (31).

In realtà, perché il carteggio fosse pubblicato sono bastati, invece dei mille anni previsti da Pietro, poco più di cento: e noi posteri sereni ci accorgiamo che gli sfoghi di questo epistolario denigratore non hanno diminuito in niente la grandezza del Beccaria, ma anzi in un certo senso l'hanno documentata attraverso questa trentennale ossessione di critiche che non riuscirono a impedire al libro di continuare trionfalmente il suo cammino nel mondo. E poi, a ben guardare, dal fondo di quelle stesse critiche veniva ben a galla la verità: non soltanto che il vero autore del libro era stato il Beccaria, mentre Pietro ne era

---

(24) Lettera 24 gennaio 1767, ivi, I, pag. 173.

(25) Lettera 22 luglio 1767, ivi, I, pag. 429.

(26) Lettera 21 febbraio 1767, ivi, I, pag. 257.

(27) Lettera 13 marzo 1767, in *Carteggio*, I, pag. 299.

(28) Ivi, vol. I, pagg. 263, 299; vol. V, pag. 43; vol. II, pag. 165; ecc.

(29) Cfr. ivi, I, pag. 136; II, pag. 152; III, pagg. 299, 320; XI, pagg. 69, 110, 139, 143, 147; ecc.

(30) Lettera di P., 25 gennaio 1767, in *Carteggio*, I, pag. 179.

(31) Lettera di P., 26 agosto 1775, in *Carteggio*, VII, pag. 225.

stato soltanto il paziente copista (32), ma che proprio il Beccaria e non altri vi aveva saputo infondere quelle virtù d'arte che l'hanno reso immortale. « Il libro lo ha fatto il Beccaria, chiunque abbia sentimento di stile lo deve capire che non è il mio » (33), confessava Pietro nel 1780, quando ormai erano sbolliti i ripicchi della gioventù; ma, anche negli anni del più acceso risentimento, il valore del libro riusciva a farsi strada fra le pieghe della polemica. Alessandro non poteva fare a meno di leggerlo ad alta voce alla sua amica; e quella, che si atteggiava a intenditrice, ne rimaneva « incantata. Trova lo stile eloquente, sublime e nobilissimo » (34). E Pietro, per negargli il rigore logico, doveva pur riconoscergli il calore della poesia: « La poesia è originaria in lui, la logica la trovava nella conversazione » (35). Credeva di rimpicciolirlo, e invece lo ingrandiva.

Così, alla fine, l'originalità del libro uscì intatta e forse rafforzata da queste critiche, che giustamente Alessandro definiva l'« incenso il più grato della vera celebrità » (36). E quando il Beccaria fu morto, anche Pietro, che gli sopravvisse tre anni, s'era ricreduto: fu lui, il « cittadino Verri » che il 13 dicembre 1797 propose alla municipalità di Milano di erigere un « monumento di riconoscenza all'immortale Beccaria ». La polemica dei vecchi amici, partita dall'« accademia dei pugni », era finalmente chiusa.

5. — E tuttavia non avevano torto i critici quando facevano carico al Beccaria, nemico giurato dell'erudizione (37), di non aver senso storico e di non conoscere a fondo le benemerenze di quella veneranda tradizione dottrinaria di cui si era fatto accusatore. « Di leggi poco conosce, meno di storia », scrive di lui il Cantù, che pur è un suo panegirista: e il Lerminier, riassumendo come in un epigramma questo giudizio degli eruditi: « *Estimons Beccaria; il aimait l'humanité, mais il ignorait entièrement la science et l'histoire* ». In verità in molte pagine del libro si manifesta in forma molto espressiva questa incomprensione del passato, condannato in blocco al lume dei principî morali: in perfetta armonia, anche qui, coll'atteggiamento antistorico di tutto l'illuminismo. La polemica contro il diritto romano, affiorante in molti scrittori italiani di questo periodo come un'eco della *querelle des anciens et des modernes* dibattuta in Francia, esplode nel Beccaria

(32) Cfr. lettere di P., 21 gennaio 1769, in *Carteggio*, II, pag. 134; 17 maggio 1780, ivi, XI, pag. 69.

(33) Lettera 17 maggio 1780 citata.

(34) Lettera 27 settembre 1769, ivi, III, p. 84.

(35) Lettera 9 luglio 1768, in *Carteggio*, I, parte II, pag. 349.

(36) Lettera 22 luglio 1780, ivi, XI, pag. 103.

(37) *Carteggio*, IV, pag. 104.

in frasi memorabili per la loro veemenza: il diritto comune, in cui « avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore, fatte compilare da un principe che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli » son frammischiati « co' riti longobardi », non è per lui che « uno scolo dei secoli i più barbari » (38); i romani gli appaiono « barbari anch'essi per più di un titolo » (§ XII); e tutti i disordini « presenti... sono la satira e il rimprovero delle passate età, non già di questo secolo e dei suoi legislatori ». La critica dei difetti della giurisprudenza, che nel Muratori è distesa e quasi sorridente, è concentrata e concitata nel Beccaria, che parla con disprezzo dei « peripatetici giureconsulti » (§ VIII), diffida degli interpreti (§ IV), serba un sintomatico silenzio sugli avvocati, si schiera a favore della giuria popolare contro i giudici giuristi (§ VII), e arriva addirittura a negare la utilità della scienza giuridica, con una esclamazione rivelatrice: « Felice quella nazione dove le leggi non fossero una scienza! » (§ VII).

Della funzione storica della dottrina giuridica, che teorizzando la tortura aveva contribuito a limitarne l'applicazione, il Beccaria non s'accorse: doveva passare più di mezzo secolo perché se ne accorgesse un suo discendente nella *Storia della colonna infame.*

Accusare il Beccaria di non conoscere a fondo né il diritto dei legulei né la storia degli eruditi, voleva dire dunque sfondar porte aperte (39). Egli non si dava arie né di filologo né di giureconsulto: non scriveva manuali di cautele ad uso dei causidici, né poteva indugiarsi a pesare con meticolosità pedantesca le ragioni del passato, quando tutto il suo impegno morale era concentrato ad aprire il varco alle ragioni dell'avvenire.

Questa asserta mancanza di comprensione storica, che gli fu rimproverata come un demerito, era in realtà la sua forza; sua, e di tutti gli scrittori più significativi di questo periodo, ai quali è comune questo senso di insofferenza e di riprovazione verso un passato a cui negano ogni solidarietà, questo anelito a rompere bruscamente ogni continuità con esso, come se quello che è esistito fin qui si potesse ripudiare come tutto sbagliato di sana pianta, e il mondo si dovesse ricostruire dalle fondamenta in base ai nuovi dogmi dettati dalla ragione. E forse questo anelito di rinnovamento non era neanche, a pensarci bene, mancanza di un senso storico più genuino e più alto: poiché a crear la nuova storia, più della accomodante giustificazione del passato che si presta a sopportare ed a perpetuare ogni furfanteria, valgono le intransigenze dogmatiche e le ribellioni accusatrici; ed anzi sono proprio

(38) Cfr. l'avvertenza *A chi legge.*

(39) Cfr. P. Rossi, *Scetticismo e dogmatica nel diritto penale* (Messina, 1937), pagg. 46 e 125.

queste brusche rotture col passato prossimo, che servono a ritrovare il filo di una continuità più remota e più profonda.

Questi scrittori, anche quando si qualificano per filosofi o storici, erano, prima di tutto, politici e moralisti: uomini di pensiero, ma di un pensiero smanioso di riformar ordinamenti sociali, e quindi in realtà uomini d'azione. La « scienza della legislazione », che in quel tempo si considerava come una disciplina giuridica, non era in realtà una scienza, nel significato di pura conoscenza teorica che oggi si dà a questa parola, né aveva niente a che vedere colla logica dei giuristi. Essa era in realtà la polemica contro l'*ius conditum*, condotta sotto la guida di dogmi morali posti *a priori*, e il fermento rivoluzionario preparatore dell'*ius condendum* di domani.

In questo quadro va collocata l'opera del Beccaria, per esser intesa nella sua vera grandezza. Egli fu, nel campo della legislazione penale, essenzialmente un moralista e un rivoluzionario: un uomo d'azione che da sé solo, armato soltanto di quel piccolo libro, abbatté i patiboli e scardinò le porte delle prigioni per farvi penetrare un raggio di umana pietà. Qualcuno, anche ai giorni nostri, ha cercato di diminuire la figura del Beccaria, rappresentando il suo libriccino come « espressione della comune mentalità dominante » in quel periodo, e lui « uno strumento che come tale avrebbe potuto esser sostituito più o meno bene da qualche altro pensatore illuminista dell'epoca » (40); ma ha dimenticato di spiegare perché proprio da lui, e non da altri, quel libretto fu scritto, e per qual miracolo solo in quelle pagine la « comune mentalità dominante » seppe trovare quella calda immediatezza trascinante, senza la quale non si fanno le rivoluzioni (41).

---

(40) SPIRITO, *Storia del diritto penale italiano*, I, pag. 61. Anche Pietro Verri era d'opinione che nella fama del libro avesse avuto gran parte la fortuna (lettera 2 agosto 1780, in *Carteggio*, XI, pag. 110); ma egli, come si sa, non era giudice spassionato! In quest'ultimo ventennio alcuni penalisti italiani si sono affaticati (e non è difficile intender le ragioni politiche di questo zelo) a rimpicciolire e svalutare l'opera del B., negandogli originalità e riducendolo al livello di un « fortunato divulgatore » di idee altrui: cfr. MANZINI, *Trattato di dir. proc. pen.*, I, pag. 16 (1931); MAGGIORE, *Principî di dir. pen.*, I, pag. 44 (1932). Ma non sono mancati, anche tra i penalisti di questo ventennio, i liberi studiosi che hanno osato ricordare e celebrare la grandezza immortale del B. (PAOLI, *Il dir. penale italiano*, vol. I, 1936, pag. 190 e segg.; P. ROSSI, *La pena di morte*, cit., pag. 55 e segg.), la cui originalità, come notò il Manzoni, consisté proprio in quell'aver saputo vivificare il raziocinio colla commozione, in modo che « con lo splendore del genio sempre presente poté far diventare senso comune ciò che era paradosso » (*Gli sposi promessi*, ed. Lesca, 1927, pag. 839).

(41) Idee in parte affini a quelle del B. espresse in quegli anni il siciliano T. NATALE, le cui *Riflessioni sulla efficacia e sulla necessità delle pene* furono scritte nel 1759, ma rese pubbliche solo nel 1772: per un raffronto tra le idee

Forse il marchese Cesare Beccaria, che nella sua scontrosa modestia amava rappresentarsi come un filosofo innocuo, ossequente alla « legittima autorità » del « dolce e illuminato governo » sotto cui viveva, avrebbe inorridito a sentir qualificare come rivoluzionaria l'opera propria; e non si sarebbe riconosciuto, lui che aveva scritto l'elogio dell'oziosa e illuminata indifferenza cullata dai blandi piaceri dell'immaginazione (42), sotto la figura pugnace dell'uomo d'azione che si agita per la felicità dei suoi simili.

Eppure la forza che gli aveva imposto di romper la sua inerzia di indolente sognatore, era stata proprio la speranza di far del bene agli uomini sofferenti: fattivo altruismo dunque, e non pura speculazione di scienziato. Egli stesso confessava qual era stato lo stimolo irresistibile che lo aveva spinto a scrivere: « se, sostenendo i diritti degli uomini e della invincibile verità, contribuissi a strappar dagli spasimi e dalle angosce della morte qualche vittima sfortunata della tirannia e della ignoranza, ugualmente fatali, le benedizioni e le lacrime di un solo innocente nei trasporti della gioia, mi consolerebbero del disprezzo degli uomini » (§ I).

E il suo voto fu superato cento volte dalla realtà: poiché non solo ebbe origine da questo libro quell'irresistibile movimento di opinione che in tutta Europa, nell'ultimo trentennio del secolo XVIII, costrinse i principi riformatori a sopprimere la tortura, a raddolcire le pene, a migliorare il sistema carcerario, a limitare la pena di morte o addirittura ad abolirla (come fece nel 1786 in Toscana il granduca Pietro Leopoldo, con frasi che sembravano dettate dal Beccaria) (43); non solo le conclusioni di questo libro passarono, proprio colle stesse parole, nella *Déclaration des droits* del 1789 e in quella del 1793; ma anche nel corso del secolo XIX, ogni volta che rivoluzioni o restaurazioni portarono, coll'acuirsi della tensione politica, ad un rincrudimento del sistema penale, fu il libro del Beccaria che, passata la crisi, additò nuovamente ai popoli in quale direzione la legislazione sui delitti e sulle pene doveva riprendere il cammino per servire la civiltà. « *Beccaria a été le vrai réformateur de nos lois pénales* », scriveva nel 1856 a Parigi il penalista Faustin Helie; e nel breviario dell'italiano indicava « *la source la plus certaine de la législation qui nous régit aujourd'hui, et des progrès qu'elle peut attendre encore* ». Anche oggi, a quasi due secoli di distanza, la vitalità di queste pagine non è spenta: e quando, in un di quei subitanei ritorni di barbarie che ogni tanto esplodono nella storia della civiltà, sembra che nelle leggi abbia ri-

---

del NATALE e quelle del B. cfr. ZINO, in *Annali del sem. giur. di Palermo*, XV (1936), pag. 85 e segg.

(42) *I piaceri dell'immaginazione*, nel *Caffè*, II, n. 7, pagg. 51-54.

(43) Cfr. CATTANEO, in *Opere*, Firenze, 1887, IV, pagg. 266-271.

preso stanza la « inutile crudeltà », Cesare Beccaria è ancora là, sprofondato nella sua poltrona secondo il suo costume, e par che sonnecchi; ma ascolta, e aspetta senza impazienza il momento di far risentire la sua voce.

E intorno a lui, in attesa di quel momento, tutti gli spiriti liberi si danno convegno.

6. — Ma qual è dunque il dogma morale che alimenta dal profondo le pagine del Beccaria?

Non solo i suoi ammiratori, ma anche i suoi detrattori (abbiamo già citato una frase del Lerminier) sono concordi nel lodare l'« amore dell'umanità » di cui quel suo libro è tutto infiammato: egli stesso ne parla come di un'opera che patrocina « la causa dell'umanità », e si proclama seguace della « filosofia del cuore », che egli pone « al disopra di quella dell'intelletto ».

Di questo « spirito d'umanità » era imbevuto tutto l'illuminismo: la prima sorgente di questa filosofia rivoluzionaria che, fatta adulta, doveva drizzarsi come giustiziera inesorabile del passato, fu un dolce sentimento di pietà e di solidarietà fraterna per i sofferenti; fu questa comprensione sentimentale delle sofferenze umane che svegliò la ragione, e la incitò a risalire alle cause di quei mali e a denunciarne i responsabili. Ma poi un così terribile scatenamento di spietata giustizia venne fuori da quella filosofia di dolcezza, che l'amor dell'umanità, da cui essa era partita potè parere, a chi non guardava ben a fondo, solo un pretesto per mascherare la sete di vendette e di sangue: e già, prima che il secolo finisse, l'Alfieri poteva scrivere la satira di quella « filantropineria » (44).

In tal modo l'epiteto di « umanitario », che quando scriveva il Beccaria aveva significato laudativo, assunse nel corso del secolo seguente e sempre più fino ai nostri giorni, di pari passo colla goffa polemica contro i « sacri principî dell'ottantanove », un senso dispregiativo e beffardo: e in tempi di « realismo politico » diventò diffusa e corrente la facile satira contro i filantropi e le loro ipocrite svenevolezze, indegne dei popoli che sono, o si credono, forti.

Anche sul Beccaria pesò questa taccia, e gli venne dal Kant (45), che lo accusò di « affettato sentimentalismo umanitario ». Questo è il marchio d'infamia, per fuggire il quale in questi ultimi decennî si sono allontanate dagli insegnamenti del Beccaria le legislazioni delle razze

---

(44) *Satire*, IX.

(45) *Dottrina del diritto (Rechtslehre)*, nella traduzione del Vidari (Milano, 1916), pag. 146.

« guerriere », seguaci di dottrine che al posto della *pietas hominum* pongono il disprezzo per tutti gli uomini che non appartengono alla razza eletta. Anche in Italia queste correnti antiumanitarie avevano portato, col codice penale del 1931, a una deviazione dalla strada maestra tracciata dal Beccaria; ma da noi, a ben guardare, questo repudio era stato effimero e non sentito, espressione soltanto ufficiale, anch'esso, di quello sciagurato periodo dei feroci cipigli e dei discorsi maschi, in cui sulla onesta faccia del nostro popolo fu imposta di autorità una maschera di aggrottata durezza, che doveva significare sdegnoso rifiuto di tutti i sentimenti della nostra tradizionale umanità: sicché si arrivò a punir come delitto di lesa patria l'aver pietà degli innocenti perseguitati, e questo delitto si bollò, facendo violenza anche al vocabolario, col titolo, che voleva essere infamante, di « pietismo ».

Eppure questo che collo stesso Alfieri si potrebbe chiamare « dolce fremer di pietà », quando sia fervore della coscienza e non sdolcinata ipocrisia verbale, è la vera fortezza dei popoli civili, la sola che resista agli abbattimenti delle sconfitte ed alle non meno pericolose esaltazioni delle vittorie. « *Malheur aux hommes froids!* », esclamava il Morellet, nella prefazione alla sua traduzione francese del Beccaria. L'amore dell'umanità, che è il riconoscimento della ugual dignità morale insopprimibile in ogni uomo, coincide in sostanza coll'operoso ed esaltante amore della libertà. L'altruismo cristiano, che è certo la parola più alta detta nei secoli per consolarci, è parola di fierezza, non di ignavia: perché questo senso della solidarietà e della reciprocità umana, che identifica il rispetto di sé col rispetto altrui e sente la schiavitù altrui come menomazione della propria libertà, è una conquista e un rinvigorimento, non un infiacchimento e una rinuncia, della coscienza individuale. Da questo veder riflessa nella libertà di ogni uomo la propria libertà, nasce quel mazziniano senso della giustizia, da cui furono alimentati i sacrifici che fecero il nostro Risorgimento; là dove manca questo amor dell'umanità, che è insieme amore della ugual libertà per tutti gli uomini, anche l'amor di patria diventa abominevole terrorismo di razza.

Di questa natura è l'amore dell'umanità che scalda le pagine migliori del Beccaria: questo è il dogma morale che rende ancor oggi attuale il suo insegnamento.

7. — Animato da questo spirito, il Beccaria affronta il problema dei delitti e delle pene sotto l'aspetto morale: ne cerca la soluzione non nel diritto positivo come potrebbe fare un trattatista moderno, ma nelle ragioni non scritte della coscienza umana: « consultiamo il cuore umano, e in esso troveremo i principii fondamentali del vero diritto del sovrano che punisce i delitti » (§ II). L'opera sua non è

dunque il commento di un giurista a una legislazione positiva appoggiata sull'autorità; ma l'invocazione di un moralista che traccia le grandi linee di una legislazione ideale, ispirata al rispetto della libertà.

Ma questo rispetto della libertà è concepito anzitutto come rispetto della *legalità*: prima di addentrarsi ad esaminare quali dovrebbero essere in questa legislazione ideale le azioni da considerarsi reati e quali le pene adeguate ad esse, il Beccaria afferma energicamente, e torna a insistervi quasi in ogni capitolo del suo libro, l'esigenza che i delitti e le pene non siano definiti caso per caso dall'arbitrio del giudice chiamato a conoscere di un fatto già avvenuto, ma siano fissati in anticipo con leggi generali, che chiaramente determinino in astratto quali azioni sono vietate come delittuose e quali sono le pene a cui va incontro chi le commette. « Le sole leggi possono decretare le pene sui delitti; e questa autorità non può risiedere che presso il legislatore ... » (§ III); « In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto; la maggiore deve essere la legge generale; la minore, l'azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena » (§ IV); « ... i decreti dei quali [giudici] sono sempre opposti alla libertà politica, quando non siano proposizioni particolari di una massima generale esistente nel pubblico codice » (§ VI); « ma se questo magistrato operasse con leggi arbitrarie e non stabilite da un codice che giri fra le mani di tutti i cittadini, si apre una porta alla tirannia, che sempre circonda tutti i confini della libertà politica. Io non trovo eccezione alcuna a questo assioma generale: che ogni cittadino deve sapere quando sia reo, o quando sia innocente ... » (§ XXIII).

Così, in questi e in molti altri passi del libro (nei quali è più evidente la ispirazione del Montesquieu) sono efficacemente segnati i principî *nullum crimen sine lege*, e *nulla poena sine lege*, che, insieme con quello complementare *nulla poena sine iudicio*, parvero dopo il Beccaria, e fino a ieri, conquista non più disputabile di tutti gli Stati civili (ma a noi doveva toccare di veder rimesse in pericolo anche queste conquiste).

Il Beccaria indica così nella legalità la prima condizione della libertà: se questa non può non esser limitata dalle esigenze della convivenza, i suoi limiti debbono esser dettati soltanto dalle leggi, affinché i cittadini siano « uguali e liberi nella dipendenza delle leggi, che è la sola uguaglianza e libertà che possono gli uomini esigere nelle presenti condizioni di cose » (§ XII). Libertà in senso puramente legalitario, dunque: la quale, prima che si entri in una valutazione politica della sostanza delle leggi, dà intanto ai cittadini il vantaggio della certezza formale del diritto, buono o cattivo che sia. Il sapere in anticipo e con sicurezza quali sono i propri doveri anche se pesanti, e i limiti, anche se angusti, della propria libertà, mette la gente in

salvo « dal più crudele carnefice dei miseri, l'incertezza » (§ I) (46): questo è garanzia di dignità morale e fonte di coraggio civile, perché i cittadini obbedienti alla volontà del sovrano che solo può comandare attraverso le leggi, sanno di poter resistere senza tremare « alle piccole tirannie di molti, tanto più crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre e chi fa soffrire ».

Il legalitarismo del Beccaria si inchina dunque, senza discutere, di fronte ai gradini del trono. La libertà politica di cui par che egli si contenti è quella derivante dalla generalità e dalla certezza della legge, che non lascia posto per i favoritismi e per gli arbitrî individuali; ma sulla legittimità di questo potere assoluto concentrato nel tiranno, senza che il popolo sia ammesso a dire la sua parola sulle leggi alle quali deve soltanto obbedire, sembra che il Beccaria non abbia nulla da obiettare. Il suo ideale di governo è il dispotismo illuminato: chiama i monarchi che seggono sul trono mentre egli scrive, « benefattori dell'umanità », « animatori delle pacifiche virtù, delle scienze, delle arti, padri dei loro popoli, cittadini coronati » (§ XVI); e riconosce che, se sotto il loro governo le leggi non sono le migliori possibili, ciò non dipende da colpa loro, ma « dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine dei secoli ». È desiderabile dunque non una diminuzione, ma anzi un accrescimento della loro dispotica autorità: affinché, eliminato « quell'intermediario dispotismo, più crudele perché men sicuro, da cui venivano soffocati i voti sempre sinceri del popolo », i príncipi illuminati possano direttamente apprendere questi voti dalla voce dei filosofi, e attuar con questa guida le loro riforme (47).

Questo è l'aspetto del Beccaria che più apparisce a noi storicamente superato: questo ideale ingenuamente paternalista (assai diffuso, del resto, nell'Italia di quel periodo, in cui, come scrisse il De Sanctis, « in questa classica terra dell'Arcadia anche la rivoluzione si concepiva arcadicamente ») della libertà convivente sotto lo stesso tetto col tiranno, al chiarore della lucerna della ragione.

Ma, a giustificazione del filosofo, c'è da osservar prima di tutto che questa sua fiducia nella saggezza dei príncipi non fu in tutto mal posta, se furono proprio essi, i tiranni riformatori, i primi a tradurre in leggi la sua filosofia; e poi può darsi che in questo suo ostentato legittimismo ci sia da vedere, più che un'opinione sinceramente sentita

---

(46) Sulla certezza del diritto, e sul contributo dato a questa idea dall'illuminismo, cfr. F. Lopez de Oñate, *La certezza del diritto* (Roma, 1942).

(47) Questo del dispotismo illuminato fu anche l'ideale di Pietro Verri, il quale concepì la libertà unicamente come legalità destinata a stroncare il dispotismo « intermedio »: cfr. N. Valeri, *Pietro Verri*, cit., pagg. 97 e 111.

che potrebbe segnare un limite della sua mente, un abile accorgimento, suggerito dai tempi e dalla sua prudenza, per assicurare un salvacondotto politico a sé ed al suo libro.

Par di intravedere qua e là, da qualche spiraglio rivelatore sfuggito alla sua circospezione, che se la censura non lo avesse reso guardingo, l'amor della umanità lo avrebbe trascinato assai più lontano di quanto le sue pagine volessero lasciar trapelare. Quantunque muova dal Rousseau, sembra non accorgersi delle conseguenze rivoluzionarie a cui dovrebbe logicamente avviarlo l'idea del contratto sociale; ma poi ogni tanto gli sfugge una frase in cui si sente la sovranità popolare in polemica coll'autorità del principe: le leggi « dovrebbero esser patti di uomini liberi » e invece sono « lo strumento delle passioni di alcuni pochi » (§ I); « chi ha fatte queste leggi? uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati visitare le squallide capanne dei poveri » (§ XVI). Se avesse dovuto seguire il suo cuore, non lo avrebbero arrestato le barriere tradizionali della famiglia (§ XXXIX), né quelle della proprietà, da lui detta « terribile e forse non necessario diritto » (§ XXX). Dalle espressioni di pietà con cui parla del furto, « il delitto della miseria e della disperazione », e più dal memorabile monologo messo in bocca al povero che si appresta ad aggredire il ricco per derubarlo (« ... attacchiamo l'ingiustizia nella sua sorgente ... », § XVI), si sente senza fatica da che parte vanno, pur sotto le sue proteste di legalitarismo, le sue simpatie nascoste.

Nell'ode del Parini *Il bisogno*, che addita nel disagio economico, « persuasore — orribile di mali », la causa di molti delitti, e nella attenuazione della miseria il mezzo più efficace per prevenirli, fu sentita dai critici, a cominciar dal Carducci (48), una riconoscibilissima eco di certi passi del Beccaria, il cui libretto era uscito già da un anno quando l'ode fu scritta. Ma vi era qualcosa di più di una mera coincidenza di argomenti e di frasi offerta ai riscontri eruditi: vi era infatti nei due uomini una stessa fondamentale sensibilità di fronte alle ingiustizie sociali, una stessa presa di posizione nella lotta fra gli oppressori e gli oppressi. Nonostante la sua nobiltà, il Beccaria (assai più dei Verri, che furono spesso in polemica col Parini) (49) fu nel profondo del suo cuore un dispregiatore di quell'aristocrazia boriosa, oziosa e crudele, in mezzo alla quale egli viveva come esiliato. Quando egli allude (§ XVI) ai « tiranni » che nel loro « insultante fasto » pospongono il popolo « ai loro cavalli, ai loro cani », si sente fremere

---

(48) *Il Parini maggiore*, in *Opere*, ed. naz., XVII, pag. 352.

(49) Cfr. FERRARI, *Del « Caffè », periodico milanese* (Pisa, 1899), pag. 64 e segg.; N. VALERI, *op. cit.*, pag. 127 e segg.

sotto queste pagine la stessa protesta umana, la stessa ribellione civile che ispirava al Parini la chiusa del *Mattino*, in cui passa il cocchio del giovin signore lanciato a carriera sfrenata colle ruote macchiate dall'« impuro sangue » del « vulgo » travolto, o l'episodio del servo cacciato e ridotto all'elemosina in omaggio alla « vergine cuccia, idol placato — dalle vittime umane ». Nell'eterno contrasto tra gli umili ed i potenti, il Beccaria, precorrendo di mezzo secolo il suo grande nipote, aveva scelto, accanto al Parini, il partito degli umili.

In realtà, dunque, l'apparente ossequio per i troni non era che prudente e ironica dissimulazione di un disprezzo, che ogni tanto, nonostante tutte le cautele, affiorava in qualche frase rivelatrice. La nostra recente esperienza ci fa intendere oggi il significato profondo di certi accenni, fuggevoli come sospiri: « Siccome le fiere più generose e i liberissimi uccelli si allontanano nelle solitudini e nei boschi inaccessibili, ed abbandonano le fertili e ridenti campagne all'uomo insidiatore; così gli uomini fuggono i piaceri medesimi quando la tirannide li distribuisce » (§ XXXV). Qui egli, senza volere, si confessa; intendiamo perché preferisse passare in campagna la più gran parte della sua vita e perché, quando fu diventato celebre, procurasse di non farsi trovare in casa dai sovrani che andavano a fargli visita... Caro Beccaria! Egli ci è vicino e comprensibile oggi non solo per i suoi insegnamenti di filosofo, ma anche per certe sue scontrosità solitarie di uomo segretamente disgustato dalla tirannia, sotto cui fu condannato a vivere. Anche noi abbiamo provato, come lui, questo desiderio di cercar scampo nella solitudine, questo senso di asfissia con cui la mancanza di libertà avvelena anche le più pure gioie dello spirito: par che non esista più neanche la consolazione della musica, quando perfino i programmi dei concerti sono dettati dall'autorità; par che dal mondo sia scomparsa la poesia, quando i soli poeti ammessi a cantare sono quelli laureati da un fantoccio in trono.

8. — Ma il problema della legalità, cioè il problema dei meccanismi formali attraverso i quali si elabora il diritto certo ed uguale per tutti, non attirava il Beccaria se non come una premessa del suo vero tema: egli non scriveva un saggio di politica costituzionale (la teorica della divisione dei poteri era già nel Locke e nel Montesquieu), ma un breviario di politica criminale, destinato a mostrare, nello stampo della legalità in cui si può colare oro o piombo, la sostanza umana delle leggi penali.

Ora, per meglio scorgere la novità di questo breviario ideale affidato all'avvenire, bisogna metterlo in confronto colla realtà storica che il Beccaria vedeva presente dinanzi a sé mentre scriveva, e che costituisce come il cupo sfondo sul quale le linee di quel suo programma

risaltano per contrasto più luminose; è proprio questo contrasto che dà alle sue pagine un tono inconfondibile di serietà e di passione.

Lo sfondo su cui si profila il sistema criminale del Beccaria è costituito da quella che il libro chiama ripetutamente la « inutile crudeltà », la « fredda atrocità », la « industriosa crudeltà », la « inutile prodigalità di supplizi », quale era ancor messa in pratica, da secoli, in quel tempo. Descrizioni particolari di quei supplizi, il Beccaria non ne dà: si è già detto che egli non aveva il gusto della documentazione erudita. « ... I gemiti dei deboli, sacrificati alla crudele ignoranza ed alla ricca indolenza; i barbari tormenti con prodiga ed inutile severità moltiplicati, per delitti non provati o chimerici; la squallidezza e gli orrori di una prigione, aumentati dal più crudele carnefice dei miseri, l'incertezza ... » (§ I): concitata protesta che si appaga di frasi generiche senza indugiarsi nei particolari, quasi a risparmiare al lettore il ribrezzo fisico di quelle macchine di tortura viste da vicino.

Ma chi vada a ricercare in pagine meno concentrate e più documentate, come potrebbero essere le *Osservazioni sulla tortura* di Pietro Verri, la descrizione dei particolari per così dire tecnici di questi strumenti e del loro impiego, non può reprimer da principio (o, diciamo meglio, non poteva fino a qualche anno fa) un senso quasi istintivo di incredulità: non par possibile che secoli che si celebrano come rinascita della civiltà umana abbian potuto guardar con indifferenza questi orrori, e li abbian lasciati arrivar senza ribellione fino ai tempi del Beccaria e del Parini.

C'era innanzi tutto, ancor prima che quelle macchine entrassero materialmente in funzione, il tormento della carcerazione preventiva e del processo; carcere segreto, senza limiti di durata, in sotterranei oscuri, ugualmente feroce per i condannati e per gli imputati che potevano anche essere innocenti, « piuttosto un supplizio che una custodia » (§ VI); processo inquisitorio, basato su accuse segrete (§ IX), nel quale il giudice, che « diviene nemico del reo ... », « non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce e di far torto a quella infallibilità che l'uomo si arroga in tutte le cose » (§ XL).

E come un episodio del processo, quasi si direbbe come una formalità burocratica che lasciava impregiudicato il merito, doveva esser considerata, secondo la definizione che ne davano i dottori, la tortura: la quale non era nel senso giuridico una pena, cioè una sanzione afflittiva applicata a chi già fosse riconosciuto reo di un delitto, ma una *quaestio* procedurale, un modo di ricercare la verità, allo scopo di decidere prima di tutto se l'imputato fosse colpevole o innocente: « *quaestio est veritatis indagatio per tormentum* ». Sicché, se attraverso la tortura il giudice arrivava a convincersi che l'accusa

era infondata (anche questo poteva succedere, se pur di rado!), l'innocente riportato a casa in barella, colle braccia e le gambe stroncate, poteva consolarsi pensando che quella non era stata giuridicamente una pena, ma una semplice « *quaestio* » condotta a felice fine.

Poi, come conclusione del processo condotto con questi metodi, veniva la pena; ma in verità, tra tortura e pena, se grande appariva la differenza di concetto per i dotti giudici, non passava sensibile differenza di dolore per i giudicati che non si intendevan di giurisprudenza. La tortura era talvolta così straziante, che produceva la morte dell'imputato ancor prima che si decidesse se era colpevole; e la pena, per la studiata lentezza e varietà dei modi usati nell'infliggerla, gareggiava colla tortura; gli stessi ordigni erano ugualmente disposti a torturar gli inquisiti innocenti ed a punire i condannati colpevoli.

Nel latino curialesco delle dissertazioni « *de torturis* » la più raffinata ferocia diventava un *ordo procedendi*, di cui si studiavano con solenne gravità le fasi: « *Praeter expansionem, carnifices cutem inquisiti candentibus luminibus in ceteris corporis partibus lento igne urunt; vel partes digitorum extremas immissis infra ungues piceis cuniculis, iisque postmodum accensis per adustionem inquisitos excruciant; aut etiam tauro vel asino ex metallis formato, ut incalescenti paullatim per ignes iniectos, tandemque per auctum calorem, nimium doloribus incredibilibus insidentes urgeant, delinquentes imponunt* » (50). Questo era detto per la tortura. Ma non meno raffinata era la varietà delle pene; nel sistema delle quali la morte, invece di apparire come il castigo più terribile, appariva come la desiderata fine di altri tormenti assai più crudeli coi quali si cercava di mantenere in vita il condannato e di prolungarne l'agonia per farlo soffrire di più. La pena capitale era comminata senza risparmio non soltanto per i delitti più gravi, ma anche per le più futili infrazioni, che oggi passerebbero con un'ammenda di qualche diecina di lire: poteva esser titolo per incorrere nella condanna a morte il fallimento, il contrabbando del sale e del tabacco, e perfino, per una legge degli Sforza, il non aver fatto trovare i cavalli pronti per il cambio alla tappa della corriera. È naturale che, essendo comminata la morte per infrazioni così innocenti (le mutilazioni della mano o del piede o della lingua erano considerate come semplici ammonizioni di polizia), la pena capitale apparisse in sé stessa come troppo mite per i delitti più gravi: e allora, per ristabilire le proporzioni, si cercava di graduare la pena secondo il modo con cui la morte era inflitta e secondo la varietà e la durata dei tor-

---

(50) Ziegler, riportato da Verri, *Osservazioni* cit., § VIII. Sulle diaboliche « quaresime » di Galeazzo II Visconti, cfr. P. Rossi, *Guicciardini criminalista*, Milano, 1943, pag. 65.

menti che la precedevano o degli sfregi con cui si perseguitava la salma. I tribunali nelle loro sentenze dosavano con molta attenzione il tipo di morte che competeva al condannato; e il carnefice, per non sgarrare dalle prescrizioni, doveva esser fornito di tutto un infernale armamentario chirurgico: la forca, il laccio, la mazzuola, la mannaia, la frusta, le tenaglie erano strumenti usuali, ma c'erano altri ferri per le operazioni di più alta chirurgia. Talvolta erano le leggi stesse che insegnavano al boia il suo mestiere: un'ordinanza del 4 febbraio 1534 di Francesco I spiegava, con un gusto che pareva preso da un ricettario gastronomico, come si dovevano confezionare i condannati alla ruota: « *les bras seront brisés et rompus en deux endroits, tant haut que bas, avec les reins, jambes et cuisses, et mis sur une roue haute plantée et élevée, le visage contre le ciel, où ils demeureront vivants* ... ». E non andiamo più avanti.

Da un registro dei giustiziati milanesi che appartenne al Beccaria, è possibile, per l'indicazione del supplizio che accompagna ogni nome, farsi un'idea esatta delle pene usate in Milano tra il 1471 e il 1760; vi si legge: « squartato morto », « arrostito vivo », « decapitato », « impiccato », « bruciato », « strusato a coda di cavallo », « tratto a coda di cavallo e poi sospeso », « squartato », « tenagliato e coppato ». E l'elenco continua così per trecent'anni, con una media che in certi periodi va sulle otto esecuzioni per mese ... In questa funebre processione di giustiziati hanno il loro posto anche gli untori, il cui supplizio è eternato dalla iscrizione latina allora apposta sulla « colonna infame » di manzoniana memoria: « ... *excelso in plaustro - candenti prius vellicatos forcipe - et dextera mulctatos manu - rota infringi - rotaque intextos post horas sex iugulari - comburi deinde* ... - *publicatis bonis - cineres in flumen proiici - senatus iussit* ... ».

Son passati più di tre secoli, e ancora non si può leggere questa epigrafe senza raccapriccio. In quei verbali di interrogatorio redatti con cancellieresca impassibilità nel processo degli untori o in cento altri contro le streghe, lo spasimo supplichevole degli inquisiti è ancora vivo e vicino a noi come fosse di ieri: non si regge fino alla fine la lettura di quelle pagine, dalle quali ancora agonizzanti voci umane domandano pietà.

Eppure in questo spaventoso incrudelire di supplizi giudiziari considerato per secoli come metodo normale di giustizia, la figura più inesplicabile non è quella del boia: anche in tempi di raffinata civiltà, la società ha i suoi bassifondi, dove non è difficile reclutare chi sia disposto, per vocazione sanguinaria o per ottusità di sentimento, a fare senza repugnanza i più spietati mestieri, e non si può cercare nella rudimentale psicologia di siffatti incoscienti l'indice tipico della sensibilità di un'epoca. Ma il vero enigma è quello dei giudici, giuristi

e teologi, gente di fede e di pensiero, il fior fiore della civiltà del loro tempo: l'enigma di questi dottori che si compiacevano di dissertare in bel latino sui modi più efficaci per dosare i tormenti sul corpo degli inquisiti e con questo seriamente pensavano di servir la giustizia; di questi ecclesiastici che in buona fede condannavano al rogo le streghe e gli eretici, e con questo erano convinti di servire il Vangelo. Fra loro furono certamente a migliaia le oneste coscienze e i cuori sensibili: gli amorosi padri di famiglia, gli umanisti capaci di commuoversi dinanzi alla bellezza, i religiosi di vita caritatevole e pia (anche qualche santo fece parte di quei tribunali). E proprio qui è il mistero: come potessero quei padri, dopo avere presieduto una *quaestio* nella camera di tortura, tornar la sera alle loro case e sorridere serenamente ai loro figliuoli; come potessero quegli amanti delle arti e della poesia non sentir l'orrore bestiale di quei roghi, e la cristiana carità di quei sacerdoti rimanere impassibile dinanzi a sofferenze così inumane.

Non era questa la cieca crudeltà subitanea scatenata dall'ira, la furia collettiva ed anonima delle rivoluzioni; era la meditata crudeltà individuale, alla quale il Beccaria allude quando parla della « fredda atrocità », studiata e pesata pacatamente e inferta col gusto dell'artista che sa il fatto suo, la crudeltà legalizzata delle persone per bene che si compiacciono di far soffrire i propri simili come di un dovere compiuto e si sentono in diritto di esecrare, anziché di compiangerle, le loro vittime. Il Farinaccio, le cui opere di diritto criminale furono scritte a cavallo tra il '500 e il '600, parlava con tutta naturalezza dei giudici dei suoi tempi « *qui propter delectationem, quam habent torquendi reos, inveniunt novas tormentorum species* »; e prima di lui Bartolo, il luminare del diritto comune, insegnava che, se l'inquisito soccombe alla tortura, il giudice non può esser ritenuto responsabile della sua morte, e per rafforzare questo insegnamento non aveva scrupolo di citare un curioso caso occorso proprio a lui: « *Hoc incidit mihi, quia dum viderem iuvenem robustum, torsi illum et statim fere mortuus est* » (51) (e par quasi di sentire dietro queste parole, un certo legittimo risentimento contro la indelicatezza di questo giovane, che fuori si presentava come robusto, e poi alla prova riuscì così debole da non poter neanche tollerare un po' di tortura inflittagli da un dottore insigne come Bartolo).

È facile intendere come il sensibilissimo Beccaria, di fronte alla fredda impassibilità che trapela da frasi come queste, non potesse provare per questi giuristi, anche se grandissimi, altro che ripugnanza: questi intelletti senza pietà gli apparivano, come possono apparire

---

(51) Questo ed altri passi son citati in VERRI, *Osservazioni*, § VIII.

anche a noi moderni, incomprensibili. E basta mettere a raffronto la psicologia di questi giureconsulti, anche dei più grandi, con quella del Beccaria, per rendersi conto della profonda rivoluzione morale (di cui anche noi siamo figli) operatasi nel Settecento, così diverso e lontano dal Rinascimento, che fu anch'esso, nonostante i suoi splendori, un'età spietata.

In questa mite terra umbra, dove mi trovo mentre scrivo queste pagine, mi è stata mostrata, in una strada nascosta tra i lecceti, una svolta solitaria che da secoli è chiamata « i quarti »: perché qui, proprio ai rami di questi lecci, i briganti che un tempo infestavano queste contrade usavano appendere, per salutare ammonizione dei passanti, le membra squartate dei loro nemici. Il luogo fino a pochi anni fa incuteva ancora paura (ora non più; perché la marea di esterminio che è passata in quest'ultimi anni anche di lì, ha sommerso la memoria di tutte le crudeltà d'altri tempi, che sembrano miti al confronto); e chi raccontava la leggenda, malediceva ancora l'efferatezza di questi mostri, come se fossero stati loro i primi a praticare questa terrificante esposizione di membra straziate. Ma in realtà essi non erano, ai loro tempi, altro che pallidi imitatori della giustizia ufficiale: perché la morte con squarto e la esposizione dei quarti sulle forche era un'operazione praticata giornalmente sulle piazze per ordine d'autorità. Tra i briganti alla macchia e i giudici che sedevano nei tribunali era impegnata un'accanita gara per inventare supplizi sempre più spaventosi: e vincitori non par che fossero i briganti.

La ferocia era diventata così comune, che non commoveva più: poiché, come ammonisce il Beccaria (§ XV), « a misura che i supplizi diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che li circondano, s'incalliscono ... ». Di questa assuefazione dà una riprova perfino la iconografia del tempo; specialmente nelle stampe che raffigurano piazze e incroci di strade con crocchi di sfaccendati che vanno a spasso, non manca mai, come indispensabile complemento della festa (non occorre pensare alla estrosa « fiera dell'Impruneta » del Callot; bastano, per il loro valore documentario, le sobrie vedute incise dal Vasi nelle sue famose *Magnificenze di Roma*), il profilo della forca, che si trova a casa sua fra il trapezio di un equilibrista e il banco di un ciarlatano. E la folla che da una parte fa cerchio intorno a un giocoliere, si ferma dall'altra, colla stessa aria di svago, ad osservare l'impiccato che dondola al vento: e i ragazzini giuocano lì sotto, senza neanche occuparsi del lugubre fardello che pende sul loro capo. Anche a Venezia, sullo sfondo della Piazzetta, la trave colla carrucola e la corda per la tortura sporgeva dal Palazzo ducale; e nessuno avvertiva, in quel miracolo di grazia architettonica, la violenza della stonatura.

9. — In tutte le parti del sistema criminale disegnato dal Beccaria circola dunque, a dargli unità e omogeneità, lo stesso calore di convinzione: poiché tutte le sue proposte di riforma, quantunque attinenti ai più svariati campi del diritto penale, appaiono come reazione di un animo sensibile alle ossessionanti visioni di crudeltà che il suo tempo gli suscitava d'intorno.

Riassumere ad una ad una queste proposte non è ufficio della presente prefazione; la quale si contenta di accompagnare il lettore (e il discorso è già stato lungo fuor d'ogni discrezione) fino alla soglia di un'opera che è, essa stessa, breve e densa al par di un sommario. Ma non sembra fuor di luogo aggiungere qualche parola sul metodo dialettico con cui il Beccaria, nell'esporre questo suo programma di riforme dettato prima di tutto dal sentimento, cerca più che può di mascherare questa origine passionale sotto la freddezza della dimostrazione ragionata: egli, più che ad impietosire, mira a persuadere i lettori; dichiara infatti fin da principio che questi problemi devono esser trattati non colle esclamazioni della « seduttrice eloquenza », ma con quel rigore logico che egli usava chiamare « precisione geometrica ».

Tutte le argomentazioni con cui il Beccaria accompagna le sue proposte partono dalla nozione di « utilità » sociale: e proprio sul terreno dell'utilitarismo attinto dall'Helvétius e dal contrattualismo derivato dal Locke e dal Rousseau, sono apparentemente condotti tutti i suoi ragionamenti. Egli apertamente dichiara, per mettersi al riparo della censura ecclesiastica, di voler essere non un moralista, ma un politico: e il campo della politica è essenzialmente quello della pubblica utilità. « Spetta ai teologi lo stabilire i confini del giusto e dell'ingiusto, per ciò che riguarda l'intrinseca malizia o bontà dell'atto: lo stabilire i rapporti del giusto o dell'ingiusto politico, *cioè dell'utile o del danno della società*, spetta al pubblicista » (52).

Fedele a questo metodo, egli non proclama (almeno apertamente) che la crudeltà delle pene sia in sé, intrinsecamente, ingiusta; ma insiste nel mettere in evidenza che essa è inutile alla società, in quanto essa crudeltà non serve a quei fini che la società si propone di raggiungere attraverso il sistema delle pene. « *Inutile* crudeltà », « *inutile* prodigalità di supplizi », sono frasi che ricorrono in ogni pagina: « la morte è ella una pena veramente *utile e necessaria* per la sicurezza e pel buon ordine della società?... Le medesime pene sono elleno ugualmente *utili* in tutti i tempi? ».

Problemi di economia politica, a sentir lui, e quindi soluzioni di ordine relativo e contingente: a chi guardi alla superficie pare che

(52) Avvertenza *A chi legge*.

l'esigenza assoluta dell'imperativo morale non abbia alcun peso nelle sue valutazioni. Ma, in realtà, questa non è che apparenza: dove l'argomentazione mantenuta sul terreno dell'utile si rivela meno efficace e meno sicura, basta scavare un po' entro quella dialettica friabile per accorgersi che al di sotto, a reggere tutta la dimostrazione, c'è la roccia della ragione morale.

Consideriamo la struttura logica dei tre capitoli che costituiscono il nucleo essenziale dell'opera: quello *della tortura* (§ XII), quello sulla *dolcezza delle pene* (§ XV) e quello *della pena di morte* (§ XVI); dei quali tre meglio nel secondo, che nel terzo come comunemente si crede, sta il centro di tutto il discorso.

Finché si tratta di trovare argomenti per chiedere l'abolizione della tortura, la sola valutazione di utilità è più che sufficiente alla dimostrazione; ed è certamente questo il capitolo di tutto il libro in cui la dialettica utilitaria del Beccaria riesce più filata e più stringente. Per giudicare della utilità di un mezzo, cioè della sua attitudine a raggiungere un determinato fine, bisogna prima di tutto esser d'accordo sulla determinazione del fine da raggiungere: e siccome per la tortura tutti i giuristi eran d'accordo nel definirla come una « *indagatio veritatis per tormentum* », e quindi nell'insegnare che il solo fine a cui essa doveva servire era la ricerca della verità in giudizio, fu facile al Beccaria dimostrare che essa non serviva affatto a questo fine, ma era soltanto « il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti »; e concludere quindi che essa doveva essere abolita come inutile. Qui, anche senza chiamare in aiuto la ragione morale che vieta in maniera categorica di tormentare una creatura umana, l'argomentazione condotta sul terreno utilitario riusciva, da sé sola, pienamente probante.

Ma là dove si tratta della pena, il discorso è tutt'altro; perché qui, prima di giudicare se la pena sia utile, bisogna intenderci sul fine a cui essa deve servire; e proprio per determinare quel fine bisogna interrogare, prima di valutare la utilità relativa dei mezzi, il criterio morale nella sua assolutezza. Questo è il punto in cui ci si accorge che il Beccaria, per quanto si sforzi di apparire uno spregiudicato utilitarista, è in realtà uno spirito religioso che in tutti i suoi ragionamenti sottintende certi fermi principî morali, sentiti dalla coscienza come verità assolute che non hanno bisogno di dimostrazione: ed è soprattutto in questi principî, come già si disse, la sua forza e la sua novità.

Prima di lui una tradizione millenaria, alla quale con zelante impegno si ispiravano i giudici nella pratica criminale, aveva posto il fine essenziale della pena nel far soffrire il reo: e aveva portato logicamente a far ritenere che, quanto più dura fosse la sofferenza inflitta, tanto più fosse efficace la pena. A formar questa tradizione,

l'idea germanica della vendetta, che vedeva nella pena il meccanico contraccambio del male col male, si era incontrata coll'idea cattolica dell'espiazione, che vedeva nei supplizi inflitti al peccatore il mezzo per purificarlo dal male commesso e per indurlo al pentimento. Tutti gli errori del sistema criminale, che uscito dal Medioevo rimase in vigore fin oltre la Controriforma, furono la conseguenza pratica dell'incontro di queste due idee: dal concepir la pena come una retribuzione del male col male derivava naturalmente la gara dei giudici per uguagliare e possibilmente superare colle sofferenze da infliggere al delinquente quelle da lui inflitte alle sue vittime; ma questo zelo di ferocia era altresì, e forse più, alimentato dall'idea religiosa dell'espiazione, perché, se il supplizio doveva servire a purgare il reo dalle colpe e a redimerlo, pareva che, quanto più fosse acuto lo strazio procuratogli, tanto più compiuta e pronta dovesse essere la sua redenzione.

Forse non sarebbe difficile dimostrare storicamente che la resistenza secolare di un sistema criminale fondato sulla crudeltà derivò principalmente dalla giustificazione che i giudici credevano di trovarne, equivocando tra delitto e peccato, nei dogmi della religione. Anche il Beccaria avverte (ma la sua discrezione politica gli consiglia di non insistervi troppo) le terribili responsabilità di questo equivoco, là dove, parlando della tortura, denuncia le conseguenze derivate nella pratica giudiziaria dall'aver trasportato dal piano spirituale a quello della giustizia terrena il « dogma infallibile » secondo il quale « le macchie contratte dall'umana debolezza... debbono da un fuoco incomprensibile esser purgate » (§ XII). Così poterono esservi giudici coscienziosi che in buona fede credettero debito di carità prolungare sotto i tormenti la vita del giustiziato per dargli più agio di pentirsi (questo era, secondo un'ordinanza già ricordata, il pio intento del supplizio sulla ruota: « ... *où ils demeureront vivants pour y faire pénitence tant et si longuement qu'il plaira à Notre Seigneur les y laisser* »). E la crudeltà delle pene umane, per quanto acuita a forza di studio, parve sempre troppo indulgente a paragone della immaginata inesorabilità delle pene eterne dell'Inferno: in tutta la prima cantica dantesca e specialmente in certi canti più cupi (si pensi alla raccapricciante carneficina dei seminatori di scandalo e di scismi nella nona bolgia) vive la terrificante sublimazione poetica di un sistema criminale basato sul « contrappasso », che, nello studio di inventare per nuove colpe « nuovi tormenti », doveva necessariamente rimaner chiuso ad ogni pietà.

Di questa spietata concezione medioevale della pena il Beccaria si sbarazza con una frase: « ... egli è evidente che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile... » (§ XV). « *È evidente* », e altro non dice: non ragiona su questo punto, non tenta

neanche una dimostrazione; la sua dialettica utilitaria, che gli serve quando si tratta di valutare se le pene sono adeguate al fine già fissato, non gli serve più quando si tratta di fissare, prima di tutto, qual è questo fine su cui le pene debbono orientarsi. Ma qui, al posto della ragione utilitaria sottentra l'imperativo della coscienza: « non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l'uomo cessi di esser *persona* e diventi *cosa* ... » (§ XXVII). Ecco l'argomento etico, di origine giusnaturalistica, che, precorrendo l'imperativo kantiano (53), impone in ogni caso il rispetto della persona umana nella sua insopprimibile dignità morale; ecco la religione della libertà, che respinge in blocco, senza bisogno di dimostrazioni dialettiche, un sistema criminale che abbandona l'uomo alla forza bruta del carnefice come una cosa senz'anima, come un pezzo di povera carne corruttibile, destinata ad esser macerata ed incenerita.

Lo stesso argomento, che scorre sotterraneo in tutto il libro, riaffiora in altri punti di questi capitoli a rafforzar, dove occorre, la dialettica utilitaria. Dopo aver respinto, nel modo sbrigativo che si è visto, la concezione della pena come retribuzione e come espiazione, il Beccaria afferma che il fine delle pene « non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali ». In queste poche parole è segnata una svolta decisiva del diritto penale: la pena non è più considerata come un mezzo per raddoppiare con altro male il male prodotto dal delitto commesso, ma come un mezzo per evitare che al male irreparabile arrecato dal primo delitto altro si aggiunga per opera dello stesso delinquente o di chi dalla sua impunità potrebbe essere incoraggiato ad imitarlo. Il fine della pena da individuale diventa sociale, da repressivo preventivo (non più « *punitur quia peccatum est* », ma « *punitur ne peccetur* »). Ecco sorto così quel concetto della pena come mezzo di difesa e di prevenzione sociale, che nel secolo successivo doveva essere l'idea ispiratrice della scuola positiva italiana.

Fissato così, secondo i dettami della sua coscienza morale, il fine delle pene, il Beccaria può agevolmente dare alla sua polemica contro le efferatezze dei supplizi il tono di una fredda valutazione utilitaria dei mezzi meglio idonei al raggiungimento di quel fine; e gli è facile dimostrare che per impedire al reo di commettere altri delitti non c'è bisogno di martoriarlo, e che l'effetto intimidatore della punizione concepita come pubblico esempio non dipende necessariamente dalla sua atrocità. La moderazione (o, com'egli dice, la « dolcezza ») è più adatta della crudeltà a conseguire i fini sociali della pena. Ragionamento analogo vale per la pena di morte, della quale, in quel capitolo

(53) Cfr. De Ruggiero, *Storia della filosofia. Da Vico a Kant*, pag. 94.

che è il più celebre dell'opera, egli si industria di dimostrare, più che l'ingiustizia assoluta sotto l'aspetto morale, la inutilità relativa sotto l'aspetto politico.

Questo modo di argomentare, che nega la legittimità della pena di morte solo perché la società non ha interesse ad infliggerla, non è senza pericoli: porta infatti per coerenza a concludere che là dove l'interesse pubblico lo esige (e anche il Beccaria è costretto ad ammettere per coerenza che in certi casi la pena di morte sia una necessità) sia legittimo per questa sola ragione il mantenerla; il che significherebbe negar che la vita umana abbia di per sé un valore morale assoluto e abbandonarla senza scampo alla mercè degli umori dei governanti. La valutazione dell'interesse pubblico è infatti eminentemente variabile e relativa: non solo la pena di morte, ma i più feroci modi di inasprirla potranno domani esser proclamati di autorità come utili e quindi come legittimi, quando i tiranni del tempo avranno l'accortezza di presentare i loro gusti sanguinari sotto il solenne pretesto della ragione di Stato. Così avvenne durante il regime fascista in Italia, dove l'argomento invocato per ristabilir la pena di morte fu il medesimo, se pur con conclusione opposta, che era stato addotto due secoli prima dal Beccaria per abolirla: cioè l'interesse pubblico (l'apprezzamento del quale, com'è risaputo, varia col variare della moralità individuale dei governanti che si arrogano il potere di parlare in nome del popolo).

La verità è che il solo calcolo dell'utile sociale non è sufficiente argomento a far scomparire dai codici la pena di morte e la crudeltà delle pene, se in faccia alla ragione di Stato non si ponga, come barriera non valicabile, il rispetto della persona umana, considerata come fine a sé stessa e non come strumento dell'interesse pubblico, persona e non cosa; se di fronte alla esigenza dell'autorità non si afferma la esigenza, altrettanto sacra, della libertà. Tutti gli argomenti utilitari che il Beccaria porta contro la pena di morte non hanno, messi insieme, il peso di un'osservazione che sembra sfuggita alla sua prudenza e che apre uno spiraglio sul suo pensiero più profondo: « ... gli uomini, nel più segreto dei loro animi ... hanno sempre creduto *non essere la vita propria in potestà di alcuno*, fuor che della necessità, che col suo scettro di ferro regge l'universo ». Questa era, anche nel sentimento più intimo del Beccaria, la vera ragione per cui la pena di morte non può mai esser giusta, neanche se lo Stato la proclami necessaria per i suoi fini. « Non uccidere », imperativo categorico che non può venir meno per calcoli di utilità: poiché la soppressione violenta di una vita umana, pur se ordinata di autorità, è in ogni caso infrazione di quella legge morale per la quale l'uomo, anche nei confronti dello Stato, è sempre un *prius*, non mezzo ma fine. Il che porta logicamente ad assegnare alla pena, insieme collo scopo di difesa sociale, quello

di emenda e di rieducazione individuale, che non può certo raggiungersi colla violenta soppressione del colpevole da rieducare.

Qui sta, a ben guardare, la vera novità del Beccaria: in questa rivendicazione, di fronte agli spietati rigori della giustizia punitiva, della inviolabilità morale dell'uomo, il quale, anche sul patibolo, rimane persona non cosa. Il Rinascimento poté senza inorridire ammirar come prova di « virtù » anche la ferocia ingegnosamente esercitata sulla carne umana: perfino l'umanissimo Ariosto in qualche sua commedia (54) scherzò sulla tortura e trovò motivo di lazzi e di variazioni burlesche nell'impiccare. E non parliamo del Machiavelli, che nella follia sanguinaria di Bernabò Visconti vedeva « esempli rari », idonei ad accrescer la fama del tiranno, e le crudeltà messe in opera dal principe considerava come ordinarie operazioni di tecnica di governo, che sol dalla loro riuscita politica potevano giudicarsi « bene o male usate ».

Nel Machiavelli era già nato il concetto del cittadino, « ma non ancora quello dell'uomo come ente inviolabile anche dallo Stato » (De Sanctis); né tal concetto poteva sorgere sotto la reazione autoritaria provocata dalla Controriforma, tra i roghi dell'Inquisizione e i cancelli della ragione di Stato. Solo coll'Illuminismo, nonostante la sua apparenza di razionalismo irreligioso, doveva affermarsi come una religione laica questo senso di uguaglianza umana e di solidarietà sociale, che è l'immenso dono fatto dal Cristianesimo alla civiltà.

E infatti tra il Beccaria, accusato di offesa ai dogmi della Chiesa, e il frate Fachinei che difendeva la pena di morte in nome dei dogmi, soltanto le pagine scritte dal primo potevano davvero chiamarsi cristiane.

10. — Ed ecco che, dopo quasi due secoli, queste pagine, che fino a trent'anni fa si potevano leggere colla distaccata curiosità con cui si senton narrare remote costumanze di evi barbari, hanno ritrovato per noi tale un accento di vivente umanità, che ce le fa sentire come dettate dall'angoscia di un contemporaneo.

Tra i lettori del Beccaria noi ci troviamo oggi in condizione per così dire privilegiata: la sorte ci ha ricondotto a vivere i tempi contro i quali egli protestava, e nella nostra esperienza vissuta abbiamo ritrovato il più persuasivo commento al suo libro. Torna in mente la frase detta nel 1940 da Bergson morente, in Parigi invasa dai tedeschi: — Possiamo chiamarci ben fortunati, per aver potuto rivedere coi

---

(54) Specialmente in alcune scene della *Cassaria*. Sulla insensibilità del Rinascimento di fronte alla crudeltà delle pene, cfr. P. Rossi, *Guicciardini criminalista*, Milano, 1943.

nostri occhi l'uomo preistorico. — Anche noi, lettori odierni del Beccaria, possiamo ringraziar la fortuna che, per introdurci a questa lettura, ha voluto farci provare come erano fatte le « inutili crudeltà ».

Tutto è tornato vero: il *crimen sine lege*, la *poena sine iudicio*, le accuse segrete, le taglie, i tradimenti, le prigionie, i ricatti delle spie, i ladri vestiti da custodi dell'ordine, gli assassini vestiti da giudici, e, su tutti questi orrori, « il più crudele carnefice dei miseri, l'incertezza ». E l'innocenza punita colla morte; e la tortura.

Anche la tortura è tornata. Le parole del Manzoni, il quale scrivendo più di un secolo fa osservava che « i tempi della tortura sono, grazie al cielo, abbastanza lontani ... » (55), non sono più scritte per noi. La tortura è tornata, con tale estesa inesorabilità scientifica, con tale generale meccanizzata cecità, da farci apparire quei dottori che scrissero grossi volumi sul modo di graduare caso per caso i tratti di corda o la stretta delle tenaglie, come modelli di discrezione e di misura, e fors'anche di pietà. Noi abbiamo visto quello che nella gretta pusillanimità quei giuristi non avevano neanche saputo immaginare: la tortura metodicamente inflitta a popoli interi, intere regioni accuratamente attrezzate da sale di supplizio, ottanta milioni di torturatori marcianti in bell'ordine, con nuovi lucidi congegni inventati dalla loro scienza, alla carneficina d'Europa. Tutto questo va assai al di là delle esperienze del Beccaria: il quale, anche negli orrori contro i quali si alzò a protestare, trovava già fermi alcuni principî elementari che parevano ormai intangibili in ogni sistema penale appena uscito dalla barbarie. Il principio della personalità della pena pareva, anche prima del Beccaria, fuori di discussione: gettar nei campi di concentramento le famiglie dei fuorusciti che si rifiutavano di prender le armi contro la patria, fucilare in massa come ostaggi folle di donne innocenti e di bambini ignari, incendiar per rappresaglia interi paesi inermi, tramutar popoli come mandrie, far dell'esterminio un'industria « razionalizzata », e a tali efferatezze bestiali dar nome di giustizia e parvenza di legalità, — contro tutto questo il Beccaria non ebbe bisogno di protestare, perché nel suo secolo non ne ebbe esperienza. Se oggi egli potesse rilegger le sue pagine, troverebbe che le « inutili crudeltà », che allora tanto lo commossero, erano al confronto esempi di moderazione civile e di dolcezza di costumi.

Ora, al disopra di tutte le rovine e di tutti i lutti, quello che più ci offende e di brucia è che la nostra patria, la patria di Cesare Beccaria, abbia potuto apparire, nello sciagurato periodo che abbiamo vissuto, complice di queste maledizioni.

---

(55) *Storia della colonna infame*, cap. IV.

La « patria di Beccaria »: frase cara agli oratori forensi di mezzo secolo fa, i quali volevano ricordare con essa questo vivificante anelito di umana pietà che, anche nelle discipline giuridiche, è apparso sempre come indelebile segno di riconoscimento della tradizione italiana; e a nessuno veniva in mente, allora, di chiamar l'Italia « la patria del Fachinei » o di un altro qualunque di quei poveri dimenticati libellisti, che, in contrasto col Beccaria, si affannarono allora a sostenere le ragioni della pena di morte o della tortura.

Anche questa « patria del Beccaria » è stata devastata negli spiriti in questo ventennio. Per vent'anni gli scrittori nei quali più schietto e più riconoscibile alita nei secoli questo respiro di fraterna generosità che è ben nostro, furono guardati con sospetto e messi in disparte, quando addirittura non si tentò per maggior oltraggio, di camuffarli da « precursori ».

E tuttavia basta ora rimuovere appena le macerie per veder riapparire tra la polvere la nitida stampa un po' antiquata di questi vecchi libri fidati, ai quali si può chiedere ancora, senza il timore di rimaner delusi, la parola che valga a farci ritrovare la fede. Tra questi è il Beccaria: il quale, mentre noi cerchiamo invano nel vocabolario dello sdegno gli aggettivi che siano abbastanza forti per descrivere questa rovina, suggerisce ancora, col suo tono di dolce saggezza, l'epiteto calzante: « inutili crudeltà »: *inutili*, principalmente per quei popoli o per quelle fazioni che si illudevano di fondar su di esse il loro predominio; *inutili*, perché la ferocia tracotante, che al suo primo apparire trova intorno a sé un senso di stupefatta acquiescenza, suscita a lungo andare forze morali più forti di lei, che alla fine la travolgono, e con essa travolgono i torturatori, dimentichi che la morte è scritta anche per loro.

Di questi libri è fatta la patria: la quale è, sì, queste montagne e questo mare dati da Dio, ma è anche queste cupole e queste torri e queste statue create dagli uomini, che non si possono vedere sfregiate senza sentirci ad uno ad uno sanguinanti nella nostra carne, noi che da quando siamo nati siamo vissuti in quest'ombra; ed è anche questi breviari di saggia bontà, nei quali di generazione in generazione si tramanda, nella grande polifonia della nostra letteratura, l'accento inconfondibile in cui ci riconosciamo italiani: questo tono di umana cordialità, questo senso di virile dolcezza e di universalità religiosa che va dall'*ius gentium* ai *Doveri dell'uomo* di Giuseppe Mazzini.

Ma ora, dopo tanto spreco di inutile furia distruggitrice, che ha lasciato dietro di sé sulla terra e negli spiriti soltanto un immenso deserto di ceneri, sale ancora dal profondo delle coscienze la domanda spasimante che sempre risorge di fronte alla inutilità del dolore: — Perché? —

Ed ecco che, a risponderci, par di sentire uscir da questi libri un colloquio tra il nipote e l'avo; e la parola più cristiana e consolante è del secondo.

Dice il Manzoni: — Se, in un complesso di fatti atroci dell'uomo contro l'uomo, crediam di vedere un effetto de' tempi e delle circostanze, proviamo, insieme con l'orrore e con la compassion medesima, uno scoraggiamento, una specie di disperazione. Ci par di vedere la natura umana spinta invincibilmente al male da cagioni indipendenti dal suo arbitrio, e come legata in un sogno perverso e affannoso, da cui non può nemmeno accorgersi... E, cercando un colpevole contro cui sdegnarsi a ragione, il pensiero si trova con raccapriccio condotto a esitare tra due bestemmie, che sono due deliri: negar la Provvidenza, o accusarla... (56) —

Ma risponde serenamente il Beccaria, il quale, ancora una volta, sale più in alto del suo apparente utilitarismo: — Si troverà più volte una generazione intera sacrificata alla felicità di quelle che le succedono nel luttuoso ma necessario passaggio dalla tirannia alla libertà... —

Dunque anche questi orrori potranno alla fine, a guardarli dall'alto, non esser senza un perché; se avranno servito a ritrovare la libertà, e a restituire a tutti gli uomini che lavorano dignità umana.

Collicello Umbro, dicembre 1943
Firenze, dicembre 1944

(56) *Storia della colonna infame*, Introduzione.

XXXII

GIUSEPPE CHIOVENDA

(5 novembre 1937 - 5 novembre 1947) (*)

A dieci anni dalla sua scomparsa terrena, la figura di GIUSEPPE CHIOVENDA grandeggia limpida nel campo degli studi giuridici: come certi monumenti, la cui imponenza si apprezza meglio quando si guardano da lontano, profilati sull'orizzonte.

Quanto più passa il tempo, tanto più ci si accorge della solidità fondamentale di quest'opera, che non fu l'avventura momentanea di una geniale improvvisazione, ma l'impegno profondo, intellettuale e morale, di tutta una vita. Fu detto dal KIRCHMANN che possono bastare tre parole del legislatore a mandare al macero intere biblioteche giuridiche. Il motto potrebbe essere d'attualità in Italia, dove è crollato un regime e tutto un nuovo sistema costituzionale sta sorgendo sulle macerie; ma l'opera di GIUSEPPE CHIOVENDA non va incontro a questo rischio: basata su premesse teoriche poste nel primo decennio di questo secolo (la celebre prolusione sull'azione è del 1903), quando ancora non era scoppiata colla prima guerra mondiale la immane convulsione spirituale entro la quale le nostre generazioni sono state condannate a dibattersi, essa ha potuto continuare a svilupparsi con rettilinea coerenza ed omogeneità, eppur senza estraniarsi dalla storia, su quelle medesime premesse rimaste vive ed attuali ancor oggi, nonostante l'incalzare dei cataclismi politici che si sono succeduti da allora.

Attraverso l'incendio dell'ultimo ventennio, dal quale pochi sono usciti, scrittori e libri, senza qualche bruciatura o senza qualche traccia di fumo sulla fronte, GIUSEPPE CHIOVENDA è passato incolume e sicuro,

---

(*) [Pubblicato in *Rivista di diritto processuale*, 1947, I, pagg. 169-179; tradotto in lingua spagnola da S. SENTÍS MELENDO, in *Revista de derecho procesal*, Buenos Aires, 1951, I, pagg. 333-343 e in P. CALAMANDREI, *Chiovenda. Recuerdo de Juristas*, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, pagg. 105-122. Ristampato in *Studi*, VI, pagg. 283-293]. [*Bibliografia*, n. 428].

a testa alta, fisso nella sua scienza come ad una stella: senza scalfittura e senza macchia, lui e l'opera sua.

* * *

Oggi che, nella visione retrospettiva di tutto un periodo concluso è più facile a distanza collocare al loro posto nella storia o nella cronaca politica di questo ventennio gli uomini di pensiero e di studio, e considerarli come figure, direbbe uno scultore, « di tutto rilievo », cioè non più soltanto nel loro aspetto di tecnici ma nei loro molteplici aspetti di cittadini, viventi in società con impegni morali e politici (poiché è provato che anche gli scienziati e i letterati sono uomini a tre dimensioni), si può cominciare a intendere qual è stata sotto la dittatura la funzione dei professori antifascisti rimasti in cattedra durante il fascismo, come GIUSEPPE CHIOVENDA: il quale può esser considerato, tra i giuristi italiani, come l'esempio tipico di quei maestri che, rifiutandosi di asservire la cattedra alla tirannia, e insieme non volendo rinunciare, per odio alla tirannia, a servire la scienza, trovarono la via per assicurare con dignità e con indipendenza la continuità del pensiero italiano, gravemente minacciata dalla frattura politica creata dalla dittatura. In tutti i campi della cultura, dalla storia alla filosofia, dalle lettere al diritto, ci furono in Italia studiosi e scrittori che rimasero al loro posto di lavoro e continuarono a studiare e a scrivere come se il fascismo non esistesse: la stessa missione che durante il ventennio esercitò dal suo vertice Benedetto Croce in tutti i campi del pensiero, di tener aperti gli scambi dello spirito tra l'Italia e il mondo civile e di attestare al mondo la presenza ininterrotta della civiltà italiana, fu adempiuta entro più limitati campi di studio, da uomini come Omodeo, De Ruggiero, Calogero, Marchesi, Pancrazi, Flora: nel campo delle scienze giuridiche, GIUSEPPE CHIOVENDA fu uno dei loro.

Egli fu, fin dall'inizio, un deciso e dichiarato avversario della dittatura. Giurista, non solo di professione ma di coscienza e, si potrebbe dire, di religione (pareva talvolta che rivivesse in lui l'austerità legalitaria degli uomini della vecchia destra, quando, per bocca di Silvio Spaventa, chiedevano « giustizia nell'amministrazione »), egli aveva in sé acutissima la sensibilità per avvertire come fatte a lui stesso le offese fatte al diritto, e per ribellarsi ad esse; ma forse alla sua sdegnosa repugnanza per quella goffa e brutale servitù lo portarono, più che il suo attaccamento alla legalità, ragioni morali di onestà e di civiltà, e perfino, si potrebbe dire, di buona creanza e di buon gusto.

Non so se egli appartenne mai a un partito politico: certo egli non fu mai un « oppositore » militante. Ma la sua opposizione fu più profonda e più integrale di quella che potesse fondarsi soltanto su

contrasti di ideologie: meglio che una opposizione, la sua fu una incompatibilità totale di coscienza e di stile, fatta di disgusto, di vergogna e di silenzioso sdegno. Il suo senso di equilibrio e di misura; quella sua composta riservatezza che le prime volte dava una certa impressione di freddezza e di lontananza, ma che poi, a conoscerlo meglio, si rivelava amabile discrezione e quasi umiltà di uno spirito profondamente umano e fedele alla amicizia; quella serietà intransigente con cui egli considerava ogni aspetto della vita, e in virtù della quale ogni scritto che portasse la sua firma, di docente o di avvocato, aveva un'impronta inconfondibile di meditazione coscienziosa e di convinta buona fede, tutto questo lo portava naturalmente ad essere irreconciliabile avversario di un regime fatto di enfasi, di vociferazioni, di improvvisazioni, di finzioni, di servilismi, di vanterie pacchiane e di organizzate corruttele.

Per questo, quando dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti, Benedetto Croce, in risposta al manifesto degli « intellettuali » fascisti, chiamò a raccolta intorno a sé gli uomini di pensiero disposti a difendere pubblicamente la libertà della cultura, Giuseppe Chiovenda fu tra i primissimi firmatari di quella risposta, che diventò poi, per tutti coloro che la sottoscrissero e che più tardi non sconfessarono la loro sottoscrizione, motivo di sospetto e di persecuzione politica. Da allora anche Giuseppe Chiovenda si trovò ad essere, a poco a poco, un sorvegliato ed un isolato: mentre la sua fama era celebrata all'estero, egli, che era indubbiamente in Italia il maestro più insigne di diritto processuale, si trovava messo al bando, come tutti i professori che non avevano voluto iscriversi al partito fascista, perfino dalle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari. Ma egli non protestò, non si lamentò, non cercò contatti, non accettò compromissioni: sapeva che la solitudine era il prezzo della libertà. Egli aveva il tesoro della sua scienza, e trovava, nel mantenersi fedele ad essa e alla verità, premio bastante e ragione di vita serena. Abituato a conversare, nel raccoglimento della sua biblioteca, cogli spiriti magni custodi di una grande tradizione giuridica due volte millenaria, non sentiva il bisogno di essere ricevuto dal « duce »: credo che egli fosse tra i pochi che ebbero il vanto di non averlo mai veduto neanche da lontano.

Nel 1937, quando la sua salma si avviò verso il camposanto seguita dagli amici e dai discepoli piangenti, il rettore fascista dell'Università di Roma non partecipò al funerale, né permise che il feretro sostasse nell'atrio dell'Università, per ricevere i tradizionali onori funebri: se avesse potuto, avrebbe forse impedito, come a un eretico, che fosse seppellito in terra consacrata. Ma di questo già fu detto abbastanza altra volta: per non turbare il ricordo, è meglio non parlare più di queste viltà (ma si ha il dovere di non dimenticarle).

* * *

Appartato dalla politica militante, tagliato fuori dagli incarichi e dagli onori accademici, egli sentì che il modo più dignitoso, anche se il più difficile, per segnar nettamente il distacco tra le sorti della scienza e quella del regime, era il continuare a dar pubblico esempio di una cattedra non asservita, di un insegnamento imperturbabile, che guardasse in alto, verso la verità, disopra e al di là della momentanea contingenza politica.

Diventava sempre più dura, in quegli anni, la condizione degli studiosi indipendenti: i freni a poco a poco si stringevano; prima fu imposto ai professori già in cattedra il giuramento, ma su una formula vaga implicante soltanto una generica sottomissione alla legge; ma poi, per i nuovi professori, fu richiesta, a partire dal 1935, la iscrizione al partito fascista come condizione per partecipare ai concorsi. E tuttavia il *ruere in servitium* di certi zelatori non era ancora pago; poteva avvenire di imbattersi su giornali del tempo in frasi come questa: che per restaurare le Università italiane non bastavano sulle cattedre professori che fossero anche possibilmente fascisti, ma occorrevano anzitutto « fascisti che possibilmente fossero anche professori ... ».

Per gli studiosi che non volevano piegarsi non rimanevano che due vie. Una era l'aperta rottura, l'espatrio lacerante, il duro esilio: andare all'estero nei paesi dove ancora si poteva studiare e scrivere con libertà, per affermare fuori d'Italia la sopravvivenza e la vitalità del pensiero italiano. Questa fu la via travagliata e rischiosa che tanti scienziati italiani dovettero scegliere al tempo delle persecuzioni razziali, e che scelse fin dal 1925 Gaetano Salvemini, quando, dopo il memorabile processo, si dimise dalla cattedra di storia moderna dell'Università di Firenze. Ma egli stesso, commemorando dodici anni più tardi i fratelli Rosselli assassinati, avvicinava nella stessa luce di sacrificio e nello stesso anelito di libertà, di fronte alla figura intrepida di Carlo fuoruscito e ribelle, quella più mite e raccolta di Nello, restato in Italia a continuare i suoi studi di storia, perché, com'egli diceva, « era necessario che qualcuno rimanesse in Italia a dare l'esempio di non cedere ».

Giuseppe Chiovenda aveva scelto anch'egli questa seconda strada, meno pericolosa della prima, ma più logorante: continuare per dieci, per quindici anni a vivere nel clima palustre senz'affondare nella palude; continuare a insegnare sotto la dittatura fascista, ignorando il fascismo; dimostrare col proprio esempio ai giovani, ai quali fin dalle prime scuole si cercava di far credere che la patria si identificasse col fascismo, che la patria si serviva col servir la verità e non col servir la tirannia.

Questo cercare scampo dalla politica nella scienza poteva essere un compito relativamente facile per gli studiosi di scienze fisiche (ma anche tra questi ci fu chi dalle leggi della gravitazione universale trasse argomenti per esaltare la grandezza del dittatore!); ma era un compito assai più arduo per un maestro di scienza giuridica, che necessariamente, per adempiere al suo dovere, doveva conoscere ed insegnare il diritto vigente, che portava l'etichetta del regime. Eppure CHIOVENDA, pur rimanendo giurista, seppe assolvere questo compito, non solo perché nei suoi libri, fino alle sue *Istituzioni* pubblicate negli ultimi suoi anni, non si incontra una sola volta, in migliaia di pagine, menzionato il « fascismo » o il « duce » (il che potrebbe essere soltanto una scherzosa bravura di stile), ma perché, ciò che più conta, la sua ricostruzione scientifica del processo civile poggia le sue fondamenta su un terreno più profondo e più solido di quello franoso su cui viveva alla superficie l'avventura fascista, cioè sul terreno della tradizione di libertà che ricollega nella storia d'Italia, in continuità di istituti e di correnti, il passato all'avvenire.

Diminuirebbe il valore dell'opera scientifica di GIUSEPPE CHIOVENDA, chi pretendesse di qualificarla come « antifascista »: i suoi erano libri di serena indagine scientifica, non di lotta politica legata al momento. Ma dentro quelle pagine severe si sentiva scorrere un tale attaccamento alle supreme esigenze della giustizia, una tale fedeltà a quella essenziale missione del giurista che è la difesa della legalità ossia della libertà, che proprio i lettori di allora non potevano non leggervi sottinteso il continuo rimprovero e la accorata protesta contro i quotidiani arbitrii, di cui il giurista era costretto ad essere muto testimone. Anche i libri di GIUSEPPE CHIOVENDA, nel loro rigoroso e scarno tecnicismo, appartennero così, senza volere, a quella che si potrebbe chiamare la letteratura della resistenza *tacita* o *allusiva*, composta di tutte quelle opere nelle quali, pur senza attaccare apertamente il fascismo e senza menzionarlo, si esponevano, prendendo occasione dagli argomenti più disparati e più lontani dalla politica contemporanea, idee o giudizi generali, principî giuridici e morali e perfino estetici, nei quali il lettore scaltrito coglieva l'allusione al tempo presente, che la censura non poteva intendere e non poteva colpire: fu Benedetto Croce che una volta disse che, in quel periodo di stampa incatenata, poteva esser opera d'antifascismo anche spiegare appropriatamente un sonetto del Petrarca!

Così GIUSEPPE CHIOVENDA, difeso dai suoi meriti di scienziato ma più dalla purezza della sua imponente figura morale, riuscì senza piegarsi a rimanere nell'insegnamento fino alla sua morte: era così alto e limpido, che non osarono scacciarlo da quella cattedra dell'Università

di Roma, dalla quale egli, anche in tristi tempi di oppressione, aveva continuato a parlare il linguaggio degli uomini liberi.

Si deve ringraziare la resistenza colla quale studiosi della sua stessa tempra riuscirono a rimanere sulla loro cattedra fino al giorno della riscossa, se, al momento della lotta clandestina, gli studenti delle Università italiane poterono in alcuni loro professori sentire la presenza di maestri non solo di scienza ma di vita, e stringersi a loro in comunanza di ideali e di destino, per affrontare insieme prigionie torture e morte.

* * *

L'autorità scientifica di GIUSEPPE CHIOVENDA, nonostante questa specie di esilio in patria in cui era ufficialmente tenuto, continuò a mantenersi e ad accrescersi in modo tale, che quando nel 1940 potè finalmente arrivare in porto quella riforma del Codice di procedura civile che la dottrina e la pratica auspicavano e preparavano da un cinquantennio, la ispirazione centrale di essa fu attinta dall'opera chiovendiana e specialmente da quel progetto di riforma basato sull'oralità, che egli aveva formulato fin dal 1919; da tre anni egli era scomparso, ma l'apostolato per l'oralità del processo civile, da lui instancabilmente proseguito per tutta la vita, rimase vivo dopo di lui ed operante, ed ebbe in quel Codice il suo trionfo, tantoché nella relazione ministeriale potè leggersi che la nuova legge processuale trovava già, nell'opera scientifica di GIUSEPPE CHIOVENDA e della sua scuola, « il suo anticipato commento ».

La nascita di questo Codice (che stoltamente si volle mettere in vigore in un momento tragico della vita nazionale, non certo propizio a far apprezzare i pregi della riforma e ad attenuare gli inconvenienti inseparabili da ogni mutamento di legislazione), ebbe curiosi retroscena politici.

Nel 1937 il Guardasigilli del tempo aveva fatto preparare dai suoi uffici, senza alcun concorso della dottrina, un progetto di riforma del processo civile, che si proponeva di essere, come allora elegantemente si usava dire, « fascista al cento per cento »: per i larghissimi poteri discrezionali dati al giudice, per la mortificante disciplina imposta agli avvocati, per la prevalenza data al principio di ufficialità a detrimento di quello dispositivo, questo progetto si andava avvicinando a quell'ideale di inquisizione che in quegli stessi anni cominciava ad affermarsi in Germania, dove il nazismo, nella sua dichiarata lotta contro il diritto soggettivo e contro la legalità, si preparava a trasformare il processo civile in un informe procedimento di polizia, interamente rimesso all'iniziativa e all'arbitrio del giudice. Ma in Italia,

nonostante il fascismo, quel progetto non ebbe fortuna: quando su di esso fu chiesto il parere delle Facoltà di giurisprudenza, le più coraggiose non gli risparmiarono critiche molto severe: e fu proprio in ossequio a queste proteste della dottrina indipendente che il nuovo Guardasigilli, se volle condurre in porto la riforma, dovette tornare alle fondamentali direttive della tradizione chiovendiana.

Accadde così quello che, visto di fuori, ebbe l'apparenza di un paradosso: che tra i codici « fascisti » anzi « mussoliniani », figurò anche questo nuovo Codice di procedura civile, che in realtà, se proprio si voleva appiccicargli una etichetta politica, avrebbe dovuto piuttosto essere qualificato come un codice antitotalitario (e infatti allora non mancarono gli ortodossi che di ciò si accorsero e s'indignarono): non solo perché alla revisione tecnica del progetto furono invitati studiosi pubblicamente noti per la loro estraneità o addirittura per la loro aperta ostilità al regime, ma soprattutto perché la sostanza del Codice era un'energica reazione contro quello slittamento della giustizia verso la giurisdizione volontaria e verso l'illegalismo poliziesco e paternalistico, che in quegli stessi anni si compieva metodicamente in Germania, ed insieme una consapevole adesione a quella armonica concezione della giurisdizione civile che il Chiovenda aveva posto al centro del suo sistema, nel quale è superata la vecchia teoria privatistica che vedeva nell'azione una funzione del diritto soggettivo individuale, ma è insieme respinto l'estremismo della teoria contrapposta (che poi diventò legge nella Germania nazista), che dissolve il diritto soggettivo nell'interesse pubblico e che nel processo civile, al par che in quello penale, vede soltanto uno strumento di repressione, non più una garanzia di libertà.

La concezione chiovendiana, che configura l'azione come un diritto potestativo, esercitando il quale il singolo coopera nel proprio interesse privato all'attuazione della legge, che è a sua volta espressione di interesse pubblico, mette in luce quella relazione mediatrice di reciprocità complementare tra l'idea individuale e l'idea sociale, tra il diritto soggettivo e l'esigenza collettiva della giustizia, che non è una più o meno simmetrica escogitazione aprioristica di fantasia dottrinaria, ma che corrisponde a una tendenza storica positiva, viva ed operante in questo secolo in tutte le legislazioni democratiche dell'Europa occidentale. Non è più il gretto individualismo al quale si era ispirato il Codice del 1865, nato quando la procedura civile era considerata dalla dottrina italiana come un'appendice formale del diritto privato, ma è un'idea molto più vasta, per cui il processo civile trova il suo posto nell'ordinamento delle garanzie costituzionali, nel quale la difesa della libertà del singolo è vista come esigenza d'ordine pubblico e come condizione per assicurare a tutti, nell'interesse comune, il rispetto della legalità.

Questo fu il singolare significato politico, forse non bene compreso e non voluto dal governo che lo sanzionò, dell'accoglimento del sistema chiovendiano nel Codice del 1940: in un momento in cui la legislazione fascista si adattava sempre più a diventare una copia servile della legislazione tedesca (si ricordi che la sciagurata recezione delle leggi « razziali » è del 1938) e si formavano commissioni di dotti per rilevare con compiacimento i punti sempre più numerosi di « allineamento » tra i due ordinamenti, il Codice di procedura civile del 1940, colla sua impronta profondamente chiovendiana, rappresentò una decisa rivendicazione della giustizia legale contro la cosiddetta giustizia del caso singolo, della libertà contro il totalitarismo, della certezza del diritto contro l'arbitrio poliziesco: fu insomma, senza che i governanti se ne accorgessero, la resistenza della ragione e della tradizione italiana non toccata dal fascismo, contro il contagio della follia nazista che stava fatalmente per concludersi nel parossismo e nella catastrofe.

* * *

Dopo tutto questo potrebbe sembrare inesplicabile (ed anche un po' grottesco) che, subito dopo la liberazione, quando il popolo italiano ha sentito il precipitoso gusto di cancellare intorno a sé i simboli della ventennale oppressione, sia insorta tra gli avvocati di certe curie una vivace campagna (ora in via di placarsi verso più ragionevoli soluzioni) per reclamare la immediata abolizione del codice « fascista » di procedura civile, e l'immediato ritorno al Codice del 1865.

Non è questo il luogo adatto, mentre si ricorda GIUSEPPE CHIOVENDA, per analizzare le vere ragioni pratiche di questa levata di scudi, di cui l'asserta ragione politica non è stata che un pretesto. In realtà il ristagno e il disagio di cui l'amministrazione della giustizia soffre in Italia (come in tutti i paesi devastati dalla guerra) non deriva, o deriva solo in parte minima, da difetti tecnici del nuovo Codice, ma deriva soprattutto dalla condizione di generale disorganizzazione in cui si trovano temporaneamente tutti i rami della pubblica amministrazione, dalla mancanza di uomini e di mezzi, dalla diminuita capacità lavorativa dei magistrati che languiscono nella miseria: e anche dal fatto che lo stato di crisi economica e spirituale, durante il quale il nuovo Codice è stato messo in vigore nel 1942, ha impedito a magistrati e ad avvocati di sobbarcarsi serenamente, in un periodo di ossessione in cui tutti gli spiriti erano tesi in altre angosce, a quel piccolo sforzo di adattamento e di collaudo che è sempre richiesto dall'entrata in vigore di una legge nuova, e che in tempi normali si supera con un po' di buona volontà in pochi mesi; come avvenne in Austria nel 1895, quando l'introduzione dell'oralità nel processo civile

suscitò da principio gli allarmi degli avvocati, ma poi, dopo un po' di tirocinio, non solo fu accettata di buon grado, ma fu apprezzata e considerata da tutti come una preziosa conquista.

Ma forse in questa ostilità di certi ceti contro il Codice chiovendiano, vi è, non confessata, anche una ragione politica, che solo per equivoco appare come dettata da ostilità retrospettiva contro il fascismo. Il ritorno alla procedura civile del 1865 dovrebbe infatti significare, nelle speranze di chi lo auspica, ritorno anche nel campo del diritto sostanziale a quelle concezioni rigidamente individualistiche dell'economia che prevalevano in Italia quando furono redatti i vecchi Codici del 1865, ed a quell'assoluto agnosticismo dello Stato liberale, che nel campo del processo civile dovrebbe portare ancora a considerare la giustizia come un affare privato, e il giudice come uno spettatore inerte di un duello tra due campioni, in cui è giusto che vinca il più destro. Per essi, insomma, anche nel campo del processo civile, il crollo del fascismo dovrebbe significare puramente e semplicemente ritorno al prefascismo: cioè ritorno a quella situazione sociale e politica da cui è nato il fascismo. Ogni intervento dello Stato volto a regolare o a limitare l'iniziativa privata per considerazioni di ordine sociale ed a coordinare l'interesse privato colle ragioni dell'interesse collettivo, sarebbe, secondo essi, « fascismo »: e per questo sono tratti a considerare come espressioni di « fascismo » nella procedura civile tutte quelle norme che danno al giudice i poteri indispensabili per ricercar la verità o per impedire che il processo si trasformi in uno strumento della malafede del litigante più scaltro o più ricco, a danno del più povero o del più onesto. Accusano il Codice vigente di « autoritarismo », perché mette il giudice istruttore a contatto immediato colle parti e gli dà il potere di invitar gli avvocati a chiarire le questioni, quando siano rimaste oscure a lui su cui ricade la responsabilità di giudicare secondo giustizia; e non si accorgono che « autoritario » può dirsi solo lo Stato nel quale le leggi sono imposte autocraticamente dall'alto e non deliberate da organi rappresentativi, ma che anche negli Stati tradizionalmente liberali e democratici nessuno ha mai pensato che sia espressione di « autoritarismo », inconciliabile colla democrazia e colla libertà, l'attribuzione al giudice dell'autorità necessaria per far osservare, anche contro la volontà e contro l'interesse individuale, le leggi approvate dagli organi eletti dal popolo.

* * *

Ma questo discorso ci porterebbe troppo lontano. Qui basti aver rilevato che il sistema chiovendiano, come è passato senza deviazioni e senza revisioni attraverso l'episodio fascista, così continua, poggiando

sulla solida tradizione storica, a precorrere l'avvenire. C'è veramente nella sua dottrina, e specialmente in quella proposta di riforma del processo civile che egli formulò fino dal 1919, la sintesi di due esigenze, l'incontro delle quali riproduce, nel microcosmo del processo, la dialettica del progresso sociale: l'oralità, la semplicità delle forme, l'immediato contatto tra le parti e il giudice costituiscono la garanzia pratica della libertà individuale, che trova nel processo, senza l'ostacolo di insidiosi formalismi, la agevole salvaguardia del diritto soggettivo; ma, d'altro lato, il dovere di lealtà processuale, i poteri dati al giudice per chiarire d'ufficio la verità, e la disciplina della iniziativa privata messa a profitto come forza motrice per raggiungere fini di interesse pubblico, rappresentano la garanzia della giustizia, intesa come esigenza di solidarietà e di reciprocità sociale.

Se fosse lecito adoperare una nota formula politica per cogliere il significato profondo dell'opera di uno scienziato, si potrebbe dire che anche il sistema del CHIOVENDA si riassume nel binomio « Giustizia e Libertà ».

* * *

Questo fu, in un oscuro periodo di servitù politica e di depressione morale, GIUSEPPE CHIOVENDA: grande mente di studioso e insieme altissima coscienza morale; e, per questa fusione di dottrina e di carattere, maestro esemplare di scienza e di umanità.

Apparteneva a quella categoria di italiani austeri e pensosi, nemici delle improvvisazioni dilettantesche, attaccati all'essere più che al parere, per i quali la vita ha un senso di intima serietà e di non ostentata dedizione al dovere. Sono questi gli uomini che ancora una volta, come tante altre nella nostra storia, hanno salvato colla loro resistenza morale e col loro impegno totale la continuità spirituale della patria: di questa civile ed umana Italia che per destino secolare si rinnova e si purifica nel dolore.

Università di Firenze, settembre 1947

XXXIII

DUE PROCESSUALISTI STRANIERI SOCI DELL'ACCADEMIA DEI LINCEI (*)

Tra i soci stranieri ultimamente eletti all'Accademia dei Lincei sono compresi due insigni processualisti, ben noti da molto tempo ai cultori dei nostri studi ed ai lettori di questa rivista: il prof. ROBERT WYNESS MILLAR della Northwestern University di Chicago, ed il prof. EDUARDO J. COUTURE dell'Università di Montevideo.

Il prof. MILLAR, il cui nome è apparso più volte sulle pagine di questa rivista come autore di opere recensite e come apprezzato collaboratore (cfr. 1924, I, pag. 115; 1928, I, pag. 67; 1940, I, pag. 41), è autore di numerose opere generali e monografie sui più svariati argomenti di diritto processuale civile, tra i quali il fondamentale breviario sui *Formative principles of civil Procedure*, recentemente tradotto in spagnolo con prefazione del prof. COUTURE, e quella monumentale *Storia della procedura civile continentale* (nella quale è compreso, tradotto in inglese dallo stesso M., il famoso saggio del CHIOVENDA sul romanesimo e germanesimo nel processo civile), che tanto hanno contribuito ad agevolare la collaborazione tra processualisti angloamericani e processualisti europei colla dimostrazione della comune origine storica delle rispettive istituzioni processuali. La sua più cospicua benemerenza scientifica è nei suoi studi di diritto comparato. Tra il sistema giuridico dell'Europa continentale e quello angloamericano le differenze sembrano a prima vista così profonde, che è difficile trovare un giurista (qual era diventato, durante il suo soggiorno in America, il nostro indimenticabile PEKELIS) che li domini entrambi e sappia ridurli a un comune denominatore: questo ha saputo fare il MILLAR, il quale ha studiato gli istituti giudiziari angloamericani coll'occhio fisso alla storia e alla dogmatica del processo europeo, in modo da scoprire

---

(*) [Pubblicato in *Rivista di diritto processuale*, a. II, 1947, P. I., pagg. 216-217; tradotto in lingua spagnola da S. SENTÍS MELENDO, in P. CALAMANDREI, *Chiovenda. Recuerdo de Juristas*, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, pagg. 229-234]. [*Bibliografia*, n. 430].

quei principî informatori che sono patrimonio comune di tutte le procedure uscite dall'incontro tra il confluente romano-canonico e il confluente germanico. Così il prof. MILLAR (il quale sta ora lavorando a un'opera di lunga lena sullo svolgimento storico del processo civile in America) ha contribuito efficacemente nel campo degli studi processuali a ravvicinare l'America all'Europa e a far cadere, facilitando la reciproca comprensione tra gli studiosi, alcune delle artificiali barriere che dividono il mondo.

Grandi benemerenze in quest'opera di avvicinamento internazionale tra gli studiosi ha anche il prof. COUTURE: il quale è una delle figure più luminose di quella giovane e valorosa scuola processuale sudamericana, che in quest'ultimo decennio, da quando lo stesso COUTURE ne tracciava i primi caratteri su questa rivista (1939, I, pag. 69), ha già dato frutti originali e abbondanti ed è oggi in pieno rigoglio. Mi riprometto di dedicare quanto prima, in uno dei prossimi fascicoli, uno studio analitico all'opera di questa scuola, che ha portato e porta ormai un contributo di valore internazionale al progresso degli studi processuali; questo studio costituisce per noi italiani anche un gradito dovere di riconoscenza, perché quando dopo cinque anni di isolamento abbiamo potuto riprendere gli amichevoli contatti cogli studiosi sudamericani ci siamo accorti con commozione non solo che in quelle Università avevano potuto trovare tranquillo e sicuro rifugio alcuni dei nostri migliori processualisti costretti dalle persecuzioni politiche e razziali a emigrar dall'Europa, ma che in questo quinquennio gran parte delle opere più recenti dei processualisti italiani erano state amorosamente tradotte in spagnolo con intelligenza di studioso e cuore di amico dal dott. SENTÍS MELENDO, e presentate al pubblico americano con calde e fraterne introduzioni, dovute alla penna dei professori COUTURE, ALSINA, ALCALÁ ZAMORA, che erano altrettante attestazioni di affetto e di omaggio al pensiero scientifico italiano.

Del grande sviluppo scientifico che ha avuto in questi ultimi anni il diritto processuale nel Sudamerica, e specialmente in Argentina, nell'Uruguay e nel Brasile (testimonianze ne sono la bellissima *Revista de derecho procesal*, fondata in Buenos Aires dal prof. HUGO ALSINA che ne è direttore, e dal dott. SENTÍS MELENDO segretario di redazione; e la ricca raccolta di *Estudios de derecho procesal* in onore dello stesso ALSINA, autore di un grande trattato di diritto processuale civile) è stato uno dei principali artefici il prof. COUTURE; il quale, da quella specie di osservatorio scientifico e culturale che è in America il Rio della Plata, ha sentito in questi tragici anni di separazione che l'America del Sud poteva essere la depositaria e la continuatrice, anche nel campo degli studi giuridici, del pensiero latino ed europeo; e proprio in quegli anni, in cui noi studiosi italiani ci sentivamo tagliati dal mondo, ha contri-

buito coi suoi scritti (tra i quali la generosa prefazione dedicata alla *Escuela italiana de derecho*) a difendere e a far apprezzare la scienza giuridica italiana in quei paesi dove non poteva più giungere direttamente la vera voce dell'Italia.

Delle opere del prof. COUTURE si dette un cenno su questa rivista nel 1939 (*loc. cit.*); da allora, in questi anni, egli ha continuato intensamente a lavorare, e le sue ultime opere, delle quali abbiamo avuto diretta conoscenza solo in questi ultimi mesi, segnano un progressivo allargamento di orizzonti e un contemporaneo approfondimento di problemi nel campo non solo dogmatico, ma anche storico-politico e filosofico (*Trayectoria y destino del derecho procesal hispano-americano*, 1940; *Fundamentos del Derecho procesal civil*, 1942; *Exposicion de Motivos del Proyecto de C. p. c. uruguayano*, 1945; *Las garantias constitucionales del proceso civil*, 1946; ecc.). Specialmente quest'ultima monografia, nella quale la perfetta conoscenza di tutta la letteratura giuridica italiana, tedesca e angloamericana si accoppia alla fervida originalità del pensiero ed alla sensibilità storica, è di grande interesse per noi italiani in questo momento in cui stiamo discutendo della posizione e delle garanzie che dovrà avere nella nostra costituzione il potere giudiziario: ma su questo lavoro, come sugli altri del COUTURE e dei suoi colleghi americani torneremo di proposito tra breve.

Per ora ci limitiamo a inviare ai professori MILLAR e COUTURE, liberamente accolti nella più alta e più antica accademia scientifica italiana, il nostro saluto fraterno.

XXXIV

IN MEMORIA DELL'AVVOCATO ENRICO BOCCI E DI TUTTI GLI AVVOCATI D'ITALIA CADUTI PER LA LIBERTÀ (*)

Onorevole signor Presidente della Repubblica,
Onorevole signor Presidente della Costituente,
Signori del Governo, Colleghi,

Alla soglia di questo primo congresso degli avvocati dell'Italia libera e repubblicana, col quale, dopo venti anni, riprendiamo una cara consuetudine interrotta dalla dittatura, ci accompagnano motivi di grande consolazione: la commozione di ritrovarci ancora, con corpo invecchiato ma collo stesso cuore, nel lavoro comune; la fiera consapevolezza di raccoglierci come uomini liberi convenuti a discutere senza servilismo e senza consegne caporalesche, per il solo amore della verità e della giustizia, i problemi della nostra libera professione; il grande onore di potere iniziare questi nostri lavori alla presenza del primo Presidente della Repubblica italiana; e sopra tutto la gioia ed anche l'orgoglio di vedere in lui uno dei nostri, un avvocato, un grande e giusto avvocato, esempio di pacata serenità e di umana saggezza oltreché maestro di dottrina giuridica, che si chiama Enrico De Nicola. Al quale io vorrei rispettosamente fare intendere, e so che lo intende, che il nostro omaggio di uomini liberi va, sì, al supremo ufficio che egli degnamente ricopre, ma in altrettanta misura va all'uomo che non si dispiace se lo chiamiamo « collega insigne »; e che al nostro cuore di fiorentini è particolarmente caro che la prima visita del Presidente della Repubblica a Firenze sia stata occasionata dall'apertura di un congresso, nel quale egli si ritrova non solo primo cittadino d'Italia al vertice della nostra democrazia, ma anche avvocato tra avvocati,

---

(*) [Discorso commemorativo pronunciato a Firenze il 5 novembre 1947 nella Sala dei Cinquecento; pubblicato in *Oratoria* (Napoli), a. IV, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1948, pagg. 615-624, e in *Uomini e città della Resistenza*, Bari, Laterza, 1955, pagg. 79-94]. [*Bibliografia*, n. 445].

a significare e a garantire, colla testimonianza di tutta la sua vita, che veramente *justitia est fundamentum reipublicae.*

Eppure, alla soglia di questo congresso, fanno ressa anche tante ragioni di mestizia e di ansietà: nel cupo crepaccio di questi vent'anni, dal quale appena siamo risaliti a stento, è passato, o colleghi, una fiumana di dolore; e ancor se ne sente lo scroscio. Dietro di noi sono ancora, così vicini che l'orizzonte ne rimane offuscato, i fumi degli incendi, il polverio delle macerie; siamo ancora, noi superstiti, come trasognati e quasi increduli di trovarci vivi dopo quello che è passato, e tuttavia, se guardiamo verso l'avvenire non siamo ancora ben sicuri che il peggio sia veramente alle nostre spalle: e ci vien fatto di domandarci se questo zelo di ripigliare le fila spezzate del diritto e di ricominciare con pazienza la nostra industriosa tela di leggi, non sia un inutile giuoco illusorio che la follia dello spietato domani in una sola vampata, immensa come il mondo, manderà in cenere.

Proprio per trovar la forza di non disperare, per essere aiutati in questa volontà di fiducia che deve ad ogni costo animarci, noi abbiamo bisogno di rivolgerci a uno di noi che sia andato avanti verso l'avvenire, verso la luce, e che dalla sommità a cui è giunto possa rincuorarci con un cenno di speranza. Quest'uno per noi avvocati fiorentini si chiama Enrico Bocci: il collega Enrico Bocci che nacque a Firenze nel 1896 e da Firenze scomparve nel giugno del 1944. Mettiamo questo nostro primo congresso sotto il suo nome e sotto la sua ispirazione; poiché egli, anche nato dopo di noi e vissuto fino alla sua fine nell'ombra di quella sua modestia che era una delle sue virtù, sa ora quello che noi non sappiamo, e può di là, dall'alto, additarci la strada.

Ricordiamo lui perché era di Firenze e perché si è immolato per difendere Firenze; ma ogni curia d'Italia trova oggi, nelle ombre dei suoi caduti, i suoi consolatori, esemplari come lui. Così, mentre noi commemoriamo qui Enrico Bocci, sentiamo di evocare non un'anima sola, ma cento anime fraterne, quelle dei cento avvocati, colleghi nostri, vecchi e giovani, che in ogni parte d'Italia hanno preferito il sacrificio alla viltà, ed hanno con questo testimoniato che la giustizia, al servizio della quale è la nostra professione, è un impegno grave e solenne, che vale per la vita e per la morte. Certamente, se io potessi narrarvi singolarmente di tutti questi caduti, voi apprendereste nella fine di ciascuno di essi, tutti egualmente sereni e nobili dinanzi ai carnefici, l'atto di altruismo, la parola di fierezza, il gesto di solidarietà, con cui ognuno, al momento di morire, ha voluto riaffermare la sua fedeltà alla giustizia. Ma io debbo, data la brevità dell'ora, limitarmi a ricordare i loro nomi, squallidi e nudi, come se li leggessi sulle piccole pietre tombali, una accanto all'altra, di un cimitero di guerra, nel quale

ogni tomba, invece di un elmetto o di una bomba a mano, rechi come ricordo una toga lacerata dalla mitraglia.

(Qui l'oratore legge, mentre l'uditorio ascolta in piedi, il lungo elenco degli avvocati di tutta Italia caduti per la libertà).

Questi sono i nostri colleghi (e forse non sono tutti e mi perdoneranno gli spiriti di coloro che involontariamente io abbia tralasciato) che difronte ai tedeschi e alle brigate nere, torturati, trucidati, fucilati senza processo, assassinati a tradimento, consumati nei campi della deportazione, si ricordarono di essere avvocati, cioè difensori della giustizia, e mantennero in quell'ora suprema il giuramento che si presta quando si indossa per la prima volta la toga, allorché ciascuno di noi si è impegnato a dimenticarsi di sé per difendere anche con proprio pericolo il diritto altrui, a spendere fino all'ultimo respiro la propria dignità e la propria libertà nel combattere per l'onore e per la libertà degli altri: tutti, anche dinanzi alla tortura, anche dinanzi al plotone di esecuzione, sereni e impavidi come il difensore che più non pensa alle sue pene quando si alza per consolare l'innocenza altrui o per affrontare l'altrui tracotanza, idealmente raccolti, anche dinanzi al carnefice, in questa nostra toga, che è la veste simbolica del coraggio civile, dell'altruismo e della solidarietà umana.

L'avvocato Enrico Bocci, vi ho detto, nacque a Firenze nel 1896; come sia morto e dove, non sappiamo; forse, come per l'avvocato Jacchia di Bologna, non si saprà mai. Né osiamo immaginarlo; forse è meglio che la sua fine rimanga così un po' velata in questa misteriosa nebbia di incertezza, dalla quale per tre anni ci siamo lasciati illudere: per tre anni, parlando di lui, non abbiamo voluto, quasi per scongiuro, adoprare il tempo passato. Non lo avevamo ancora commemorato, perché si commemorano i morti, e noi non volevamo rassegnarci a considerarlo come morto; ma ogni giorno che passava, il ricordo di quest'uomo di carne perdeva la sua materiale consistenza corporea, e insensibilmente diventava trasparente e luminoso spirito. Così è oggi soltanto spirito, e per questo interamente illuminato e vivo.

La sua biografia esterna di professionista importa poco. Si era laureato nel 1921 a Roma; aveva vinto il concorso per l'insegnamento delle scienze giuridiche nelle scuole medie, e dopo aver insegnato ad Arezzo e Pistoia, era passato a Firenze, all'Istituto commerciale, qui contemporaneamente iniziando l'esercizio dell'avvocatura civile, nella quale si era acquistato in breve grande stima, oltreché di seria preparazione scientifica, di rettitudine, di raro equilibrio e di squisito tatto. Ma quello che in lui sopra tutto contava era il carattere: una intima incorruttibile intransigenza morale accompagnata da una serenità gioviale ed aperta, che gli faceva accettare i più duri sacrifici e i più gravi rischi come semplici faccende di ordinaria amministrazione,

che si sbrigano sorridendo, senza ostentazione e senza iattanza. Il suo attaccamento alla giustizia, il suo virile rifiuto di inchinarsi sotto qualsiasi forma all'ingiustizia e al servaggio, non ebbe mai atteggiamenti gladiatorî o parole grosse: era un uomo modesto ed onesto, che non cercava di mettersi in vista, che parlava senza mai alzare la voce, ma che quando veniva il momento del pericolo, cercava, senza vantarsene, i posti di maggiore responsabilità. Fu questo senso del dovere giocondamente accettato, che nella prima guerra mondiale, ancor giovinetto, lo fece esser presente nelle più ardue battaglie, prima artigliere e poi bombardiere decorato al valore; fu questo stesso senso del dovere che, appena trionfò il fascismo, lo fece essere tra i più decisi avversari di esso, tra i più tenaci e pazienti cospiratori; non per subitanea insofferenza o per livore fazioso, ma per meditata e coerente risoluzione di uomo civile. Nel suo studio in Via dei Ginori fu tenuta nel 1924 la prima riunione del movimento Italia Libera, e del primo comitato promotore egli fece parte insieme con Vannucci, Traquandi e Rossi; e nello stesso anno egli fu presente in casa di Carlo e Nello Rosselli, insieme con Salvemini e Traquandi, alla fondazione del *Non mollare!*, il primo foglietto alla macchia, che doveva esser l'inizio e l'esempio di un ventennio di stampa clandestina.

Fino da allora, egli assunse, non so se scelto da lui o datogli dagli amici, lo pseudonimo segreto che gli rimase fino all'ultimo nella lotta clandestina, e che per singolare coincidenza è lo stesso nome che aveva il più austero tra gli avvocati fucilati alle Fosse Ardeatine, l'avvocato Placido Martini: « Placido ». Mai soprannome fu più fedele segno di un'anima: anche nei momenti di ansiosa irrequietezza e di imminente pericolo, la sua presenza rasserenatrice bastava a dare a tutti un senso di fiduciosa tranquillità. Quando nel 1925 l'avvocato Dino Lattes e poi Salvemini furono arrestati sotto l'imputazione di essere i redattori del *Non mollare!*, su tutto il gruppo dei collaboratori e dei diffonditori di quel foglietto, minacciati dal ricatto di un tipografo spia, si diffuse per qualche settimana un senso di trepidazione e di smarrimento: l'unico che non si scrollò e che continuò come niente fosse la preparazione dei numeri successivi, fu « Placido », che pure era il più esposto ed il più minacciato dal ricattatore. Ma non lo arrestarono, né allora né dopo: quando i Rosselli furono al confino, e Salvemini emigrato, e Rossi e Traquandi in galera, Bocci era ancora al suo posto: dopo l'arresto dei capi di *Giustizia e Libertà*, avvenuto il 30 ottobre 1930, questo « Placido » fu ricercato, ma non riuscirono a individuarlo: restato quasi solo, egli continuò ad essere per altri dieci anni il provvido e fedele centro di raccolta degli aiuti per le famiglie dei compagni carcerati o confinati.

Ma « Placido » non fu mai scoperto, e bastava averlo visto una

volta per capire perché. A nessuno passava per la mente che potesse essere un cospiratore questo giovine distinto e gentile, che parlava poco, con quella voce pacata di timbro grave, con quella bella faccia regolare e riposante, con quei grandi occhi azzurri sorridenti. Eppure, a conoscerlo meglio, si capiva che proprio nella calma vigilante di quegli occhi sereni era il segreto di Placido. « Placidezza », ho trovato in un vocabolario, significa « pace grande »; c'era in quegli occhi la tranquillità della coscienza, propria di coloro che hanno scelto una volta per sempre, e che per questo sono in pace, con sé e cogli altri: senz'odio, ma senza viltà.

In questi ultimi anni il Bocci, che nell'altra guerra si era ammalato di malaria, era stato colpito da una grave debolezza cardiaca: ogni tanto doveva smettere di lavorare e ritirarsi per qualche mese in campagna. Ma dopo l'8 settembre 1943, Placido dimenticò di esser malato: quando la lotta diventò serrata e si trattò di giuocare la vita, la forza di quella coscienza riuscì a comandare anche ai battiti del cuore infermo.

Seppe che il suo nome era scritto tra i primi nella lista di ostaggi del boia Carità: non importa, il cuore batteva regolarmente. C'era altro da fare che pensare a mettersi al sicuro: c'era da organizzare il servizio segreto delle false carte annonarie e delle false tessere di riconoscimento per la salvezza degli ebrei e dei ricercati politici, ed egli vi provvide colla sua consueta operosa tranquillità.

Poi cominciò, nell'inverno e nella primavera del '44, il lavoro più duro e più rischioso, di cui Bocci assunse fino alla morte la maggior responsabilità: quello della radio clandestina. La radio scesa dal cielo, recata da un paracadutista, fu consegnata a Bocci in Piazza dell'Indipendenza, dove la sua segretaria di studio, la Gilda, la portò via dentro una borsa da spesa, sotto gli erbaggi ed i fiori.

Su questa stazione trasmittente, che nel gergo convenzionale si chiamò « radio Cora », ci sarebbe da scrivere una storia lunga ed appassionante: i primi ansiosi tentativi fatti per prendere il collegamento aereo cogli Alleati che avanzavano, e poi un giorno l'emozione di quel gruppetto di uomini e donne rinchiusi in una soffitta appartata, e tutti consapevoli di sfidar la fucilazione, quando finalmente riuscirono a captare le attese frasi convenzionali con cui radio Londra avvertiva che il collegamento era stato raggiunto: « *Attenzione, attenzione, ecco un messaggio speciale: l'Arno scorre a Firenze. La scimmia ride* »; e poi i continui spostamenti della stazione trasmittente da una casa all'altra, in quartieri via via presi in affitto, per evitar che fosse individuata dai tedeschi; e il rischioso trasfugamento della piccola cassetta per le vie della città, affidata alla coraggiosa disinvoltura della signora Bocci o della Gilda. Nel marzo del 1944 la radio funzionava in

un quartiere di via La Farina: il bombardamento aereo dell'11 marzo rase al suolo l'intero edificio: e allora, il giorno dopo, in quella via sbarrata dai vigili, si vide arrivare, seguito da un gruppo di compagni vestiti da fascisti, un tranquillo signore dagli occhi azzurri, che superò in silenzio lo sbarramento e si mise a ricercar tra le macerie; le guardie lo lasciarono passare, credendolo un ingegnere del Comune: era « Placido », l'avvocato Bocci, il cospiratore invano ricercato da Carità, che dopo poco fu visto ripigliar lentamente la strada verso il suo studio tenendo sotto il braccio, nonostante la giornata freddissima, il cappotto arrotolato: e dentro al cappotto era nascosta la radio miracolosamente recuperata tra i calcinacci.

E poi, a giugno, arrivò la notizia della liberazione di Roma: giorni di terribile ansia, tra l'aspettazione tremante della libertà e il terrore della strage che stava per passare sulla Toscana. I giorni infernali erano alle porte. Bisognava far presto, far di tutto per affrettare l'arrivo degli Alleati, per abbreviare l'agonia della città, per avvertirli in tempo delle bestiali demolizioni preparate dai tedeschi, per scongiurarli di aggirare la città senza danneggiarla. Si tratta di liberare Firenze, di salvare al mondo i monumenti di Firenze... Allora, ai primi di giugno, radio Cora fu portata in Piazza d'Azeglio, al terzo piano del n° 12.

Piazza d'Azeglio (lo dico per i colleghi non fiorentini) è una delle piazze più luminose e tranquille della nostra città: non c'è niente di artistico o di antico; c'è soltanto in mezzo una pacifica oasi di verde, qualcosa che sta tra il parco ed il giardino, dove i ragazzi giuocano sui prati all'ombra dei grandi alberi. Una piazza di fine ottocento, senza stonature e senza pretese; ma dagli sfondi delle strade si vedono lì vicini, che par di toccarli, i colli di Fiesole e di Vincigliata. Piazza della Placidezza, si potrebbe chiamare.

Qui Bocci fu preso, la sera del sette giugno. Ora, quando noi passiamo per quella piazza che un tempo ci pareva così comune e insignificante, non la riconosciamo più: non possiamo passarci senza alzar gli occhi, con una stretta al cuore, verso quella porta e quelle finestre. Così per noi, nel ricordo di quelle settimane che seguirono fino alla liberazione, le strade e le piazze della nostra Città sono tutte come trasformate; hanno assunto per sempre in noi — dopo che per quindici giorni, dall'11 agosto al 29 agosto, mentre gli Alleati erano ancora al di là dell'Arno, furono un campo di battaglia — un significato più profondo e più solenne. Non possiamo ripassare oggi per certi viali e per certe barriere, senza vedere appostati dietro le cantonate i giovinetti partigiani che sparavano contro i tedeschi e li ricacciavano di strada in strada, di casa in casa: e intanto in Palazzo Vecchio, in questo vecchio asilo di libertà popolare dal quale ho l'onore di parlarvi,

già s'erano insediati tra le cannonate i magistrati cittadini; e tu lo ricordi meglio di me, o amico Zoli, che per prendere il tuo posto in mezzo a loro, ti travestisti da moribondo e così potesti passare, steso in una lettiga della Crocerossa, attraverso le linee tedesche.

Fino dai primi di giugno si respirava nelle vie di Firenze quest'aria di battaglia e di riscossa: ma niente ancora trapelava di fuori. In quel portone di Piazza d'Azeglio entravano ogni tanto pacifici borghesi, che parevano innocui professionisti indaffarati, coi loro fascicoli sotto il braccio; donne da casa, che portavano con sé gli involti delle provviste. Eppure sapevano che li attendeva, a un passo di loro, la tortura e la fucilazione. Questo è stato il miracolo sorprendente della lotta clandestina contro i tedeschi: questo passaggio senza distacco dalla comune ed uguale vita quotidiana all'eroismo e alla tragedia; questa abnegazione di gente civile, pacifica e casalinga, che non per follia sanguinaria e non per vocazione militare, ma per consapevole dovere di civiltà e di umanità, andava alla morte placidamente, come Enrico Bocci: così.

Bocci sapeva bene qual sorte lo attendeva: alla sua segretaria di studio, che gli fu fedele fino all'ultimo, e che fu arrestata con lui, egli diceva pochi giorni prima della cattura: — « Signorina, ha pensato bene a quel che fa? Si ricordi che è ancora in tempo per tirarsi indietro. Per me io sono tranquillo: con questo cuore fracassato, al primo colpo che i tedeschi mi danno, quello mi si ferma per sempre: e questa sarà l'ultima beffa ».

Ma il cuore non si fermò al primo colpo. La sera verso le 8, mentre nella grande sala che si trova appena s'entra (ieri sono andato a veder quelle stanze, e vi assicuro che ci sono entrato tremando) Bocci insieme con Campolmi e Gilardini stava dettando alla Gilda una nota sulla linea gotica da trasmettere alla radio, tre tedeschi seguiti da altri manigoldi delle brigate nere irruppero nella stanza colle pistole spianate. Mani in alto, al muro! Loro erano disarmati, non c'era che da obbedire: si misero faccia al muro, colle braccia alzate: quel che successe nella stanza lo videro da quell'istante soltanto riflesso nel vetro dei quadri appesi alle pareti. La radio non era nella sala: era in alto, in una specie di soffitta, alla quale si accedeva da una scaletta in fondo alla casa. Su nella soffitta c'era Morandi addetto alla trasmissione. Un tedesco s'avviò verso la scaletta, in cerca della radio: la Gilda fece un urlo per avvertire Morandi; ma il tedesco in quattro balzi fu in cima e lo sorprese mentre ancora trasmetteva. Mani in alto, anche lui. Il tedesco vide la radio e si chinò curioso ad osservarla, dimenticando per un istante la sua pistola sul tavolino: quest'attimo bastò a Morandi per agguantare l'arma e freddarlo con quella: e poi giù a salti per la scaletta, forse per tentare di salvarsi da una finestra. Ma in fondo alle

scale gli altri tedeschi lo abbatterono con una raffica di mitra. Spirò dopo poche ore: gli altri, non solo quelli sorpresi nella casa, ma anche quelli che poco dopo vi sopraggiunsero ignari, tra i quali Focacci e il capitano Piccagli, furono subito trasportati in via Bolognese, alla casa di tortura che il popolo aveva denominato *Villa Triste.*

E qui, in queste ultime ore, si potè misurare tutta la grandezza morale di Enrico Bocci: che, orribilmente straziato perché rivelasse il nome dei compagni, resisté impavido a ogni tortura, e non parlò. Il suo cuore malato, che egli sperava al primo colpo si sarebbe fermato per sempre, volle resistere quasi per conto suo, per mostrare ai carnefici che più forte di ogni tormento inflitto alla carne è la libertà e la fedeltà dello spirito. Quando i tedeschi, che volevano tenerlo in vita nella speranza di farlo parlare, mandarono a chiamare un medico perché gli facesse un'iniezione eccitante che gli sostenesse il cuore, non poté fargliela che su una spalla, perché il resto del corpo era tutto una piaga. Eppure Bocci anche in mezzo a questi supplizi trovò modo di far sapere ai compagni rinchiusi nelle altre celle che stessero tranquilli, che la responsabilità di tutto se l'erano assunta lui e Piccagli. La Gilda, che lo intravide uscente dalla stanza di tortura, non lo riconosceva: non pareva più un essere umano, pareva come rimpicciolito e rattrappito; ma anche trasfigurato così, ebbe tempo di farle un gesto per rincuorarla e rassicurarla: « State tranquilli ». L'ultima notte che egli passò a Villa Triste, il compagno occasionale di prigionia che mai prima di allora lo aveva conosciuto, credette di vedere in lui, come poi ha narrato, un vecchio cadente; ma da quella povera carne martoriata e dolorante udì in quella notte uscire parole di un altro mondo: quell'uomo agonizzante, ridotto ad una sola ferita inflittagli dalla malvagità e dalla ferocia umana, parlava, come se lo vedesse, di un immancabile avvenire in cui la giustizia e la bontà redimeranno gli uomini da questi orrori: continuava, senz'ombra di odio, ad aver fede negli uomini e specialmente nei giovani, ai quali indirizzava parole d'amore solenni e placide come quelle che risuonano nei millenni dal carcere di Socrate o dalle rupi del Calvario.

Piccagli fu fucilato due giorni dopo: gli altri, deportati verso il nord, poterono poi miracolosamente scampare. E Bocci scomparve.

Questo, era ed è, o colleghi, il nostro Placido di cui abbiamo per tre anni atteso il ritorno: l'avvocato Enrico Bocci, alla memoria del quale, il 2 febbraio 1947, è stata conferita, come già all'avvocato Duccio Galimberti e all'avvocato Renato Martorelli, partigiani piemontesi, ed all'avvocato bolognese Mario Jacchia, la medaglia d'oro al valore militare, perché egli, avvocato abituato a difendere colla parola, aveva saputo anche sotto la tortura difendere i compagni col suo fedele silenzio: soffrire, morire, *ma non tradire.*

Ora egli è tornato, è qui dinanzi a noi. Ora egli può parlare. Che possiamo chiedergli? Di qual segreto possiamo chiedergli la rivelazione?

Io credo, o colleghi, che noi dobbiamo chiedergli il perché della tortura: il perché di tutto questo dolore del mondo.

Nessuno al pari degli avvocati ha sentito lo strazio della crisi di civiltà in cui il mondo è stato travolto: nessuno, meglio dei giuristi, ha potuto misurare la vastità di questa disgregazione in cui la società umana è stata sul punto di naufragare: e forse la minaccia dell'uragano non è ancora dileguata dall'orizzonte.

Di tutte le prove più disgustose e più crudeli che possono essere inflitte a giuristi gelosi della loro vocazione nessuna ci è stata risparmiata in questo ventennio. Rispettosi delle libertà statutarie, abbiamo visto sorgere e durare un regime di truffa costituzionale, in cui sotto mentitrici fraseologie rivoluzionarie si nascondeva il ritorno agli arbitrî delle più antiche tirannie; custodi per vocazione della santità delle leggi, abbiamo dovuto vivere un periodo in cui violare le leggi era diventato un mezzo di civile protesta e di ribellione generosa all'oppressione. Avvocati e giudici siamo stati condannati, durante vent'anni, ma specialmente durante gli ultimi cinque (quelli, per intenderci, delle persecuzioni razziali), a studiare e ad applicare leggi di cui sentivamo il ribrezzo, come si prova al contatto di una materia immonda; depositarî di una tradizione giuridica millenaria nata nel diritto romano e alimentata dal cristianesimo, abbiamo sentito con orrore scendere dalla Germania e introdursi a poco a poco nella nostra legislazione la peste totalitaria annientatrice d'ogni forma di legalità: e alla fine, al tempo della lotta clandestina, abbiamo vissuto la tragica prova della guerra dichiarata tra più legislazioni nemiche che si contendevano il campo, quando (quasi per dare conferma sperimentale alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, insegnata da un nostro grande maestro di cui piangiamo in questi giorni la irreparabile scomparsa, Santi Romano) nello stesso territorio si urtavano e si sovrapponevano, proclamate da diverse fonti coesistenti di autorità vera o fittizia, aperta o clandestina, cinque diverse legislazioni in caotico contrasto tra loro.

Questo è stato per vent'anni il dramma di noi giuristi. Eppure tutto questo è stato nulla: perché noi abbiamo assistito a qualche cosa di più atroce e di più desolante: al ritorno della tortura. Dico, o colleghi, al ritorno della tortura non in senso morale soltanto, ma nel senso più bestialmente materiale e sanguinario. Nel mondo raffinato della radio e degli aeroplani, in questo mondo in cui ci illudevamo di aver lasciato per sempre dietro di noi, colla velocità dei nostri lucidi congegni meccanici, i secoli della barbarie, è tornata, a straziare le carni umane, la tortura delle ruote dentate e delle tanaglie roventi. Gli scongiuri di Cesare Beccaria e di Pietro Verri non hanno valso a

ricacciarla nel baratro: le parole del Manzoni che nella *Storia della colonna infame* parlava dei tempi della tortura come di un'età favolosa ormai superata e remota, non sono più scritte per noi. In questa civile Europa questo è potuto avvenire, noi viventi, ieri. Anche in questa nostra gentile Firenze c'è una strada dalla quale non si può passare senza ricordarsi che là, in quella casa che resterà triste per sempre, si tormentavano col ferro e col fuoco, per costringerle a parlare, le creature vive: e che tra quei tormenti si contorse un nostro collega.

Questa è la realtà che noi dobbiamo guardare in faccia. In questo nostro congresso, come in quelli di trenta o quarant'anni fa, noi riprenderemo a trattare questioni assai interessanti di tecnica giuridica: la citazione a udienza fissa, l'istruttoria penale, la riforma professionale e così via. Questioni importanti ed eleganti, fatte per gli uomini colti e civili. Ma siamo ancora noi, come credevamo di essere trenta o quarant'anni fa, uomini civili? Allora, prima di questa immensa rovina, si credeva alla onnipotenza intrinseca e congenita della legalità: il diritto, si diceva, si difende da sé; contro la forza si credeva che bastasse richiamarsi ai lumi della ragione. Le frasi di Beccaria, che malediceva le « inutili crudeltà » e invocava la « dolcezza delle pene » parevano diventare luoghi comuni d'altri tempi e per noi verità acquisite.

E invece, ecco, questo è l'uomo; queste sono le sue leggi. Solo noi giuristi possiamo misurare la spaventosa estensione di questo crollo. La giustizia, la legalità; la santità delle leggi; il rispetto della persona umana; l'uguaglianza di tutti gli uomini, ariani o non ariani, di pelle bianca o di pelle negra; *nullum crimen sine lege...* Tutto crollato. Ricordate quello che era per noi giuristi cinquan'anni fa la Germania: si andava in quelle Università come in pellegrinaggio, a ricevere l'ultimo verbo della scienza giuridica; ora in quelle stesse Università sono state inventate le camere a gas, e la vivisezione scientifica, invece che sulle cavie, è stata messa in pratica sulle creature umane.

Dunque questa civiltà era una illusione: dunque dentro i cuori nostri e dei nostri figli covavano a nostra insaputa questi mostri, come serpenti in un abisso. E son qui e non li abbiamo sconfitti. Se guardiamo verso l'avvenire sentiamo non parole di pentimento e di pace, ma propositi non più dissimulati di guerra e di perseverante follia sanguinaria. Dopo tanti anni di disperazione, sotto questo bel cielo sorridente, in questo dolce mondo dove i bambini giocano ancora e i fiori ancora odorano, i popoli pensano ancora ad assassinarsi: e si spiano a distanza, e sperano, gli uni e gli altri, di arrivar primi a scatenare il terribile segreto che cancellerà i continenti e segnerà il suicidio del genere umano.

E allora che cosa dobbiamo fare noi giuristi? Dobbiamo metterci di nuovo a tirar su i nostri castelli di leggi, come le formiche che dopo

ogni passaggio di piede si rimettono a scavare il loro formicaio proprio in mezzo al sentiero? Oppure dobbiamo proclamare, sinceramente e disperatamente, il fallimento e l'inutilità del diritto?

Proprio per rispondere a queste terribili domande, proprio per vincere questa desolazione, noi invochiamo oggi i nostri morti: Enrico Bocci e gli altri Colleghi nostri che non hanno disperato della giustizia, che hanno creduto in essa fino al punto di dare per essa volentieri la vita.

Contro ogni abbattimento, essi ci hanno dato ancora una volta colla loro fine l'esempio di questa realtà consolante: dello spirito che vince la materia; della fede che è più forte del dolore; di questo sentimento di fratellanza e di solidarietà sociale che riscalda e vivifica dall'interno le leggi, e che rende immortale l'idea della giustizia anche se gli ordinamenti positivi si corrompono e cadono in frantumi. Sì, noi siamo i custodi della legalità, la nostra professione mira a difendere le leggi e la loro osservanza, e sta a noi ricordare, in tempi di trasformazione sociale, che una legge cattiva ma fatta onestamente osservare, val meglio di una legge buona che nessuno piglia sul serio. Sì, la legalità è molto, ma non è tutto; l'abbiamo difesa in tempo di disfacimento giuridico, ma non ci basta più. Al disopra e al didentro delle leggi scritte, di cui noi siamo i custodi e gli interpreti, ci occorrono quelle leggi non scritte di cui parlava Antigone, quella legge di cui parlava, prima di morire, Cino da Pistoia nostro confratello, « che scritta in cuor si porta ».

Noi conosciamo per esperienza, per averla udita nei momenti più felici ed ispirati del nostro ministero, la voce di queste leggi più profonde che ci parlano dentro: di queste leggi che dal didentro ci suggeriscono, qualunque sia l'articolo dentro: di queste leggi che dal didentro ci suggeriscono, qualunque sia l'articolo che troviamo scritto nei codici esterni, l'amore per la libertà, la ribellione alla prepotenza e al privilegio, la solidarietà coll'innocenza, la fratellanza verso tutti gli uomini, di tutte le razze e di tutti i continenti, che lavorano e vogliono la pace.

Nonostante tutto quello che è accaduto, nonostante quello che ci minaccia, sono queste leggi eterne che ci assicurano: queste leggi della coscienza che sembrano spente e che invece sono soltanto sonnecchianti, e stanno in attesa nei cuori, pronte a dar la vittoria a chi saprà ridestarle. « Inutili crudeltà »: la parola di Beccaria è ancora valida. Vedete l'esempio di Enrico Bocci: lo hanno percosso, lo hanno ferito, lo hanno straziato: crudeltà inutile. Lo spirito ha vinto.

Mi par di vederlo qui, com'era ridotto quando uscì l'ultima volta dalla prigione. Il suo volto è segnato dalle percosse: ma gli occhi, in quella rovina, sono sempre azzurri e sereni, come due aperture di cielo.

Placido parla. Ascoltiamolo: — Non disperate. Bastano pochi uomini di buona volontà a salvare il mondo dall'ultima rovina; basta un solo sacrificio a riscattare milioni di infamie. Da una croce che era uno strumento di tortura è nata una civiltà: da queste torture nascerà la pace e la fratellanza umana. E forse è a noi giuristi che spetta l'arduo ma santo compito di ritrovare in questo caos da cui siamo appena usciti le prime linee giuridiche di quegli Stati Uniti europei o mondiali, che, prima o poi, qualunque sia la sorte ancor riservata alla nostra tormentata generazione, daranno immancabilmente stabile assetto a questa grande speranza. —

E Placido, con un sorriso di intesa negli occhi sereni, ci rincuora col suo ultimo gesto:

— Lavorate tranquilli. —

Con questa ostinata tranquillità, con questa fede testarda nella giustizia, il Congresso degli avvocati italiani si rimette oggi al lavoro.

XXXV

PARERE LEGALE (GRATUITO) A BRUNO CICOGNANI (*)

Bruno Cicognani, che spesso per modestia si dimentica di essere stato avvocato (nera ingratitudine di uno scrittore che senza l'avvocatura non avrebbe potuto scrivere certe pagine così vigorose ed esatte della *Velia* sul fallimento di Beppino), mi ha chiesto, figurando di credere che in materia io ne sappia più di lui un parere legale su questo quesito: se uno scrittore abbia diritto di impedire a una commissione giudicatrice di un « premio letterario » di prendere in esame l'opera sua e di dare su di essa il suo giudizio comparativo quand'egli nulla abbia fatto per concorrere al premio e per chiedere di esser giudicato a quello scopo.

La risposta non è facile: è una di quelle questioni sulle quali, quando chi viene a proporle è un cliente, l'avvocato accorto, per non compromettersi, risponde subito che « la giurisprudenza è controversa »; e così guadagna tempo per ripensarci. Ma siccome Bruno Cicognani non è un cliente, gli posso candidamente confessare, senza timore di screditarmi, le ragioni della mia perplessità.

Mi par sicura, innanzi tutto, che lo scrittore non abbia diritto di sottrarsi alla critica. Anche se pubblicando un libro notificasse ai critici, magari con una diffida stampata a caratteri lapidari sulla copertina, che le recensioni di quell'opera sono severamente proibite, i critici avrebbero piena ragione di non prender sul serio quel divieto. La legge riconosce all'autore il « diritto all'inedito », cioè il diritto esclusivo di tener nel proprio cassetto gli scritti che, con apprezzamento insindacabile, egli intenda di non destinare alla pubblicazione; ma, una volta il libro pubblicato, i critici hanno il diritto (non il dovere) di leggerlo e di esprimere pubblicamente la loro opinione su di esso. Chi pubblica un libro è come chi costruisce sulla strada: bisogna che non si guasti il sangue a sentire i commenti avvelenati della gente che passa. La libertà di stampa c'è per i poeti che scrivono brutti versi, ma c'è ugual-

---

(*) Pubblicato in *Il Ponte* (Firenze), a. IV, n. 2, febbraio 1948, pagg. 188-191]. [*Bibliografia*, n. 449].

mente per i critici che ne fanno spietate recensioni. Anche la stroncatura, finché non sconfina nell'ingiuria o nella diffamazione, è un diritto del critico, e lo scrittore non potrebbe chiedere il risarcimento del danno ch'essa gli possa aver procurato (danno anche economico, se i lettori, per ossequio al giudizio del critico, si astengono dal comprare il libro; ma in realtà i lettori se ne astengono ugualmente, colla stroncatura o senza ... ed anzi, la stroncatura può essere, casomai, uno stimolo per far nascere nei lettori la voglia di comprarlo), perché il danno è risarcibile soltanto quando è *iniuria datum*, mentre il critico che esprime il suo giudizio *iure suo utitur* e, quindi, sotto l'aspetto legale, *neminem laedit*. Come si vede, nel diritto romano c'è salvaguardia perfino per gli sfoghi dei critici; e poi c'è da aggiungere che forse il peggior dispetto che un critico possa fare a uno scrittore non è la stroncatura, ma il silenzio. Conosco un critico illustre che quando un libro nuovo non gli piace, lo liquida coll'astenersi dal recensirlo (infatti da una diecina d'anni non recensisce quasi più che libri pubblicati da almeno mezzo secolo).

Ma nel giudizio per l'assegnazione di un premio letterario c'è qualcosa di più della critica: c'è il confronto e la *graduatoria*. Uno scrittore può anche rassegnarsi a una stroncatura, purché sia interamente dedicata a lui, il che può dimostrare, se non altro, che il suo libro merita in sé di essere discusso; ma quello che può riuscirgli insopportabile è il sentirsi paragonare e preferire ad altri scrittori del suo tempo, magari novellini, verso i quali egli ha, naturalmente, il più sovrano disprezzo. Dovremo dunque dire che la critica individuale è lecita, ma che per la loro proverbiale odiosità, sono inibiti, anche al critico letterario, i confronti?

Anche questo non si potrebbe sostenere sul serio: molte volte il raffronto tra più scrittori è lo strumento più efficace per valutarli, per segnare le differenze ed i limiti di ciascuno, per collocarli al loro posto nelle correnti e nelle scuole del tempo. Certi manuali di storia letteraria, certi panorami estetici vanno avanti a forza di classificazioni e di graduatorie; e nessuno ha mai pensato che uno scrittore possa lamentarsi di essere stato, come oggi si direbbe, « inquadrato » nella storia.

E tuttavia, nonostante le considerazioni fatte finora, il buon senso ci avverte che nel giudizio sfavorevole della giuria costituita per l'assegnazione di un premio letterario può esservi, per chi si trova giudicato senza aver concorso, una menomazione più grave di quella che può derivare da una recensione ostile, anche se firmata da un critico autorevolissimo. Qual è la causa di questa maggior gravità? Io credo che la causa stia nella maggior pubblicità e solennità che ha il giudizio dato per l'assegnazione di un premio letterario e nel carattere quasi

ufficiale che nell'opinione degli ignari può rivestire il responso collettivo di una giuria costituita a questo scopo: al quale i profani son tratti ad attribuire l'autorità e la serietà di un verdetto inappellabile. Il fatto che sia stato nominato solennemente un collegio di giudici che il pubblico può credere specificamente competenti e qualificati, e che all'assegnazione del premio si sia proceduto con prefissione di termini e con un lavoro di confronti e di eliminazioni che lo stesso pubblico può credere condotto con onestà e imparzialità, dà a tutto questo cerimoniale l'apparenza di un vero e proprio concorso, dello stesso tipo di quelli, regolati dalla legge, per le cattedre universitarie o per altro qualsiasi pubblico impiego. Nessuno penserebbe che nei veri e propri concorsi regolati dalla legge la commissione giudicatrice possa prendere in esame e classificare nella graduatoria i non concorrenti. Il pubblico ignaro è tratto a credere che la stessa regola possa valere anche per le assegnazioni dei premî letterari; sicché, quando si legge sui giornali che uno scrittore è stato preso in esame dalla giuria ma non è stato ritenuto degno del premio, tutti pensano che egli si sia posto volontariamente a questo rischio, e considerano la sua esclusione come una meritata bocciatura, alla quale lo ha portato il suo presuntuoso prurito di farsi giudicare.

In realtà, nell'assegnazione dei premî letterari, le cose non vanno sempre così lisce: coloro che se ne intendono dicono che spesso l'apparato ufficiale di questi pseudo-concorsi non è che una illusoria inscenatura, dietro la quale c'è soltanto il proposito di rendere un servizio, in danaro e in pubblicità, a un favorito già designato vincitore in anticipo. Il benefattore, o se volete, la benefattrice, che per avere il gusto di una fotografia su un settimanale illustrato ha messo a disposizione la somma occorrente per istituire il premio (una somma che equivarrà forse al decimo di quanto è costata quella pelliccia con cui la signora si è fatta fotografare), ha già confidato in un orecchio ai giudici, scelti secondo il cuor suo, qual è il fortunato al quale andrebbero le sue preferenze. E i giudici, per non scontentarla, non si limiteranno ad attribuire la palma al favorito, ma, per aumentare l'importanza e la vittoria, dichiareranno di aver preso in esame, prima di attribuirgli il premio, non solo le opere di quei pochi illusi, ignoti come lui, che si son presentati al concorso, ma altresì tutte le opere degli scrittori più illustri uscite nello stesso periodo e non concorrenti: e di essersi accorti che veramente il vincitore eccelle su tutta la produzione letteraria contemporanea. Così può capitare a uno scrittore già noto, che non ha mai aspirato a quel premio letterario né ha mai pensato di farsi giudicare da quei giudici, di trovarsi bocciato a un esame al quale non si è presentato; e di essere adoprato a sua insaputa come piedistallo per accrescere colla sua sconfitta la gloria della vittoria

altrui. In una situazione siffatta, quali mezzi giuridici ha a sua difesa lo scrittore maturo che non vuol fare da trampolino per i salti dei principianti?

Non credo che si possa dare una risposta uguale per tutti i casi. Il caso che ho immaginato sopra è un caso limite di natura eccezionale e che probabilmente non s'è mai avverato: ma vi sono indubbiamente altri concorsi, nazionali o internazionali, per l'assegnazione di certi premî tradizionali o per la nomina a certe accademie, ai quali è normalmente indispensabile, se si vuole che la scelta cada sul più degno, che l'indagine possa estendersi anche ai non concorrenti, cioè anche a coloro che o per la fama già raggiunta o per la loro serietà e riservatezza non muoverebbero un passo per mettersi in evidenza. (Si pensi per esempio al premio Nobel; nel quale del resto può essere un gradito onore anche il solo fatto d'esser preso in esame come possibile candidato).

In conclusione io penserei (come fa sempre ogni giurista accorto) che sia bene distinguere. Prima di tutto bisogna guardare al bando che ha istituito il premio: se nel bando è detto che la commissione giudicatrice prenderà in esame solo le opere presentate al concorso, la commissione non potrà estendere le sue indagini fuori del campo dei concorrenti; e lo scrittore non concorrente che, in contrasto col bando, si trovasse tuttavia preso in esame (e bocciato), avrebbe diritto di chiedere ai giudici il risarcimento dei danni. Se, viceversa nel bando è scritto che la giuria potrà assegnare il premio fuori dei concorrenti, allora io penso che lo scrittore che voglia evitare di esser preso in esame a tale effetto, non abbia altro mezzo sicuro che quello di significare tempestivamente ai componenti della giuria questa sua volontà di non esser giudicato da loro; ma si troverà lo scrittore che abbia il coraggio di far questo gesto di modestia, che poi i critici maligni potrebbero interpretare come un gesto di orgoglio?

Se non si troverà, bisognerà allora riconoscere alla giuria, pubblicamente autorizzata dal bando ad attribuire il premio anche fuori dalla cerchia dei concorrenti, il diritto di prendere in esame anche opere non presentate al concorso, e di dichiararle, se così le parrà, non degne del premio. Questo, sotto l'aspetto strettamente legale: se poi la questione si volesse risolvere al lume della buona creanza e della discrezione, allora bisognerebbe dire che la giuria dovrebbe sentire da sé il dovere di non chiamare pubblicamente in causa per dirne male uno scrittore non concorrente e di non farne pubblica menzione se non quando abbia deciso di assegnare il premio a lui (ma forse la buona creanza non ha niente a che vedere coi premî letterari).

In conclusione: due soli casi io vedo nei quali mi pare che lo scrittore preso in esame senza avere concorso potrebbe agire legalmente

contro i componenti della giuria: quando il bando abbia riservato espressamente il premio ai soli concorrenti, o quando espressamente egli abbia fatto conoscere alla giuria la sua volontà di non essere preso in esame. Ma anche in questi due casi, si noti bene, lo scrittore non avrebbe alcun mezzo legale di tutela *preventiva* per impedire che si parli male dell'opera sua: avrebbe soltanto il rimedio *successivo* di chiedere il risarcimento del danno che possa essergli stato arrecato dal giudizio sfavorevole della giuria: a condizione, ben si intende, che riuscisse a dimostrare in concreto l'esistenza di un danno siffatto, economicamente valutabile. Ma proprio in questa dimostrazione starebbe forse, per lui, la difficoltà pratica maggiore.

A questo proposito, per finire, ricordo un saggio avvertimento datomi venticinque anni fa da Gaetano Salvemini, quando i giornali nazionalisti e fascisti lo ricoprivano ogni giorno di male parole: « Non bisogna prendersela per le ingiurie che lanciano i giornali: in Italia il pubblico è così abituato alle parole grosse ed ha così corta memoria, che quando su un giornale ha letto il tuo nome accompagnato dalle più atroci contumelie, dopo otto giorni ha dimenticato le contumelie e ricorda soltanto il tuo nome come quello di un personaggio importante, di cui si parla sui giornali. Sicché alla fine anche i peggiori insulti servono a far di te un uomo celebre ... ».

Questo, caro Cicognani, è il mio parere; e poiché tu non sei un cliente ma sei stato un collega in avvocatura, non ti manderò la parcella.

XXXVI

FEDERICO CAMMEO

(Nel decennale della sua morte) (*)

Al primo conoscerlo poteva parere superbo: quegli occhi nerissimi, che si posavano solo un istante sull'interlocutore come per trafiggerlo e lasciarlo lì, il profilo scarno e ritagliato, la piega che pareva sarcastica delle labbra sottili e una certa posa di noncuranza distaccata che poteva parere alterigia, davano al primo incontro l'impressione di trovarsi di fronte a un uomo superiore, che però fosse consapevole della sua superiorità e volesse farla pesare su chi era da meno di lui. Ma poi, a conoscerlo meglio, ci si accorgeva che dietro quella maschera ironica e brusca di uomo razionale fatto soltanto di fredda intelligenza, si nascondeva, quasi scontrosamente dissimulata, una grande e umana generosità e un caldo spirito di carità, pronto a rispondere coll'opera anche se la parola pareva gelida e scoraggiante.

Il primo ricordo ch'io serbo di lui (tra poco saranno quarant'anni) è di uno spontaneo gesto d'incoraggiamento e di bontà verso un giovane, la cui vita, se non fosse stato quel gesto, avrebbe avuto forse un diverso destino. L'episodio merita di essere rievocato, perché rivela l'uomo: ed anche i costumi accademici di quei tempi. Dev'essere stato, credo, nel 1914: sotto la guida del mio maestro di Pisa, Carlo Lessona, cominciavo allora a raccoglier materiali per la parte storica di un lavoro di lunga lena sulla Cassazione, di cui egli, il giorno dopo la laurea, mi aveva suggerito il tema, avvertendomi che per svolgerlo mi ci sarebbero voluti almeno cinque anni di studio indefesso, dopo i quali avrei potuto aspirare forse alla libera docenza. Allora i giovani laureati vedevano la cattedra universitaria come una vetta alpina perduta tra

---

(*) [Pubblicato in *Rivista italiana per le scienze giuridiche* (Roma-Milano), a. III, 1949, pagg. 388-396; tradotto in lingua spagnola da S. Sentís Melendo, in P. Calamandrei, *Chiovenda. Recuerdo de Juristas*, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, pagg. 187-202. Ristampato in *Studi*, VI, pagg. 299-307. Uno scritto in memoria di Federico Cammeo era già stato pubblicato da P. Calamandrei, quasi clandestinamente, nel 1939, durante il periodo della persecuzione razziale]. [*Bibliografia*, nn. 488 e 227]

le nuvole: sognare la libera docenza era già un grande ardimento, e cinque anni di lavoro per conseguirla parevano bene spesi. Un giorno, mentr'ero barricato tra cataste di vecchi trattati di diritto comune, mi sentii chiamare al telefono. Una voce secca e metallica disse: — Parla Cammeo. — (Non gli ero mai stato presentato: rimasi confuso, nel sentire che cercava proprio di me). — Lei non prende parte al concorso per Padova? — Quale concorso? — Ma come, non sa che a Padova è bandito il concorso di procedura civile? — Mah, veramente... — E non ha intenzione di concorrere? — Mah, veramente... — Qui la voce si spazientì: e disse, con tono tra ironico e irritato: — Mi par che lei sia un uomo alquanto primitivo! — E mi piantò in asso.

Ma quella voce tagliente decise del mio avvenire: mi rivedo di lì a pochi mesi dopo, in un'aula della Università di Roma, davanti alla commissione giudicatrice, a tenere la mia lezione di concorso. Carlo Lessona, presidente; e componenti Giuseppe Chiovenda, Alfredo Rocco, Giuseppe Messina e Federico Cammeo: allora le commissioni universitarie eran composte così. Egli era, se ben ricordo, il più giovane, e mentr'io con un gran batticuore mi affannavo a parlare del giuramento decisorio, tra le facce attente e incoraggianti dei giudici solo la sua mi appariva svagata e quasi sprezzante. Parve a un certo punto che si divertisse alle mie spalle, tanto che fui preso da un istante di perplessità: e invece sorrideva fra sé (me lo disse poi) perché era soddisfatto di avermi consigliato in quel modo.

Da allora, quando fu passata la parentesi della prima guerra mondiale (ove anch'egli servì, prima come tenente colonnello della giustizia militare, e poi come incaricato di missioni ufficiali in America e alla Conferenza della Pace), mi si fecero sempre più frequenti le occasioni di avvicinarlo e di conoscerlo meglio, come collega di avvocatura e di facoltà, e sopra tutto come amico: collega ed amico egli voleva esser chiamato, per quella affabilità che subito si scopriva in lui, appena rotto il primo ghiaccio; ma in realtà in questa colleganza e in questa amicizia c'era sempre sottinteso in noi più giovani quel senso reverenziale di distanza, il senso sto per dire delle proporzioni, che non era soltanto effetto dell'età. In verità Cammeo, quanto più si avvicinava, tanto più bisognava ammirarlo: anche quando, attraverso la quotidiana consuetudine, all'ammirazione per lo scienziato si aggiungeva naturalmente l'affetto per la bontà e la gentilezza dell'uomo, non si riusciva a sentirsi allo stesso livello: anche nella conversazione amichevole, le sue qualità intellettuali apparivano così eccezionalmente superiori, che l'interlocutore senza accorgersene era portato ad ascoltarlo con animo di discepolo.

L'opera scientifica e didattica di Cammeo giurista è ormai così compenetrata, nutrimento vitale di un cinquantennio di studi, in tutti

i campi della giurisprudenza pratica, che sarebbe fuor di luogo, per ricordar lui, rimettersi oggi a catalogarla: essa ha spaziato in tutti i campi dello scibile giuridico, dal diritto costituzionale al diritto amministrativo, dalla procedura civile al diritto finanziario, dal diritto civile al diritto penale: questa sconfinata varietà di interessi scientifici, oltre che dai trattati, al centro dei quali sta l'insuperato *Commentario alle leggi sulla giustizia amministrativa* (1904), è attestata dalle litografie dei corsi universitari di diverse materie, tenuti a Padova, a Bologna, a Firenze (celebri e ancora ricercatissimi i tre volumi delle *Lezioni di diritto amministrativo*, pubblicati a Padova nel 1911) e sopra tutto da quella ricchissima selva di saggi più brevi e di note a sentenza, più di duecento (1), apparsi su riviste giuridiche e specialmente sulla *Giurisprudenza Italiana*, nei quali, come giustamente ha ricordato Jemolo nella commemorazione tenuta ai Lincei (2), è disperso il meglio della sua produzione scientifica. Disperso, ma non perduto; perché proprio sulla pietra occasionale del caso pratico il taglio di questa acutissima mente indagatrice sembrava sempre più affilarsi e sprizzare scintille: e quelle che parevano soluzioni di specie erano in realtà, senza ostentarlo, dimostrazioni definitive di ardui teoremi giuridici, destinate a far testo.

In tutte le manifestazioni di questo lavoro scientifico, dal grande trattato alla piccola nota, il suo pensiero si distingueva per due caratteri preminenti: la universalità, e insieme il senso delle finalità pratiche della scienza giuridica.

Universale fu l'ingegno di Cammeo, perché egli fu non lo specialista di una sola disciplina, ma il dominatore sicuro di ogni ramo del sapere giuridico.

Talvolta, con quell'alzata di spalle che gli era abituale, diceva celiando che, fuor del campo del diritto amministrativo, egli era un ignorante. Ma in realtà per lui tra il diritto pubblico e il privato, tra il diritto sostanziale e il processuale non vi furon barriere: i suoi trattati e corsi di diritto amministrativo presuppongono la sistematica civilistica dell'annotatore del Crome; come certe sue preziose monografie di diritto processuale civile, anticipatrici degli sviluppi pubblicistici di questa disciplina, presuppongono la esperienza, che nessuno ebbe pari alla sua, della giustizia amministrativa. Ma non per questo soltanto

---

(1) Nell'opuscolo commemorativo che clandestinamente pubblicammo *In memoria di Federico Cammeo* poco dopo la sua morte (nel luglio 1939), l'elenco delle sue opere comprende: sette volumi stampati, nove volumi di lezioni litografate, e duecentouno scritti monografici estratti da riviste.

(2) Acc. Naz. Lincei, *Rend. della Classe di Scienze morali*, serie VIII, vol. III, fasc. 3-4.

diciamo che il suo pensiero di giurista fu universale: non solo perché egli ebbe familiari le opere scientifiche e sopra tutto le legislazioni positive d'ogni lingua, comprese quelle di Inghilterra e d'America in un tempo in cui erano da noi quasi ignorate; ma anche e sopra tutto perché la sua mente vastissima, che amava spaziare, e non da dilettante, nei campi della filosofia e della storia, dell'economia e della politica, era capace di dominare dall'alto la scienza giuridica, di vederne con precisione i confini aderenti alla terra e gli scopi essenzialmente pratici, senza lasciarsi andare a quelle illusioni di astratto dogmatismo metafisico, che sono molte volte l'effetto, invece che di ampiezza, di una certa ristrettezza d'orizzonti, tipica di chi ignora quello che c'è al di là.

Era proprio questa sua ricchezza di pensiero storico e filosofico che nel campo giuridico gli permetteva di presentarsi, con una certa aria scherzosa di modestia, come un tecnico delle leggi e nulla più. Aveva per le leggi, per il diritto positivo, una specie di devozione che si manifestava prima di tutto nel conoscerle e nel ricordarle: credo che l'attenta lettura della *Gazzetta Ufficiale* fosse uno dei suoi passatempi preferiti: non v'era articolo, anche il più insignificante del più modesto regolamento, che non andasse a catalogarsi nell'apposita casella della sua prodigiosa memoria, di dove poi si affacciava quando meno te lo aspettavi (in una lezione, in un'arringa forense o in una conversazione tra amici) a portar l'argomento risolutivo della questione, quello a cui nessuno, né avvocati né giudici, avevano prima pensato. Le sue comparse conclusionali scritte con grande diligenza tutte di suo pugno, le sue discussioni in udienza, erano composte quasi esclusivamente di argomenti tratti dal diritto positivo: non c'era mai nulla che sapesse di approssimazione, o di improvvisazione. Era un susseguirsi di argomenti disadorni, presentati con terminalogia tradizionale secondo un certo ordine logico, come una dimostrazione algebrica: *a, b, c* ...; e poi: *a 1, a 2, a 3.* Un modo di ragionare arido e pedestre: ma alla fine ci si accorgeva che attraverso questa spietata dissezione logica, la causa era stata sviscerata, ed ogni confutazione resa impossibile.

Questa specie di giuoco logico lo divertiva, quasi lo inebriava: ci si appassionava per suo gusto, come in una partita a scacchi. Diecine di volte m'è avvenuto, quando andavo a Roma per qualche discussione in Cassazione, di trovarlo alla stazione di Firenze e di fare il viaggio con lui. Di solito io destinavo quelle ore di viaggio a ripassare il fascicolo della causa che dovevo discutere l'indomani; ma, quando c'era Cammeo, ogni proposito di lavoro andava in fumo: cominciava a parlare a Firenze e continuava senza risparmiarsi (anche negli ultimi tempi, quando era già sofferente ed anche il conversare lo affaticava)

fino a Roma. Si sa che gli avvocati non amano parlare di cause: e che quando parlano delle loro cause, fuori del loro studio o del tribunale, non sono divertenti. Ma con CAMMEO era un'altra cosa: anche in questo egli era eccezionale e sorprendente. Quanto più arruffati e inusitati erano i casi che egli raccontava, tanto più limpida e illuminante era la sua conversazione: l'interlocutore rimaneva conquistato e incantato da quella dialettica, nella quale non sapevi se più ammirare la perfezione del meccanismo cerebrale che sapeva dare ad ogni argomento la lucidezza tagliente di una figura geometrica, o l'intuito pratico, che correggeva alla fine, come una sfumatura calmante di pacato buon senso, i rigori troppo netti della logica inesorabile. Mi par di rivederlo ancora dinanzi a me, sprofondato nel suo cantuccio, mentre il treno filava verso Roma: con quella sua aria che pareva indolente e come assonnata, cominciava a rievocare un caso giudiziario, da lui studiato chissà quante diecine di anni fa: pareva, da principio, che lo ricordasse solo vagamente e che il parlare gli costasse grande sforzo: ma a un tratto si animava, si raddrizzava sul sedile, gli occhi gli brillavano: era arrivato al punto importante, al centro della questione, all'argomento nuovo e risolutivo. Bastavano allora poche parole per far apparire il caso, quasi con evidenza materiale, spaccato ed illuminato dall'interno in tutti i suoi particolari più precisi: come se egli fosse riuscito pazientemente a far penetrare dentro l'involucro chiuso di un frutto un sottile congegno esplosivo, che alla fine, scoppiando dal di dentro, metteva allo scoperto, tutto d'un colpo, il nòcciolo del problema: e poi, godendosi la sorpresa dell'interlocutore dinanzi a quel giuoco, si rincantucciava di nuovo nel suo angolo, accendeva un'altra sigaretta (quelle micidiali sigarette che i medici non erano riusciti a proibirgli) e con un sorriso beato domandava: — Ti è piaciuto? —, come se si trattasse di un quadro o di una poesia.

Tale era in udienza la sua oratoria: una conversazione dimessa e discontinua, ma talmente avvincente e stringente che era difficile resisterle. Quando era richiesto per una discussione orale, egli si schermiva: — Lo sapete, io non so parlare. — E infatti il suo modo di parlare era, anche in udienza, disadorno fino a parere sciatto, senza divagazioni retoriche, senza mozioni di effetti, senza sfoggi di dottrina, tutto spezzature e sospensioni e anacoluti. Ma, con tutto questo, era un avversario terribile: quando cominciava a parlare lui, il suo contraddittore entrava in uno stato di orgasmo: stava ad attendere che da quel discorso dimesso venisse fuori come una mazzata l'argomento irresistibile, dopo il quale non c'era altro da dire. Nel processo per lo sconosciuto di Collegno, in cui il suo discorso dimesso si trovò in lizza colla grande oratoria, il trionfo non fu dalla parte della grande oratoria. Anche i giudici, e specialmente quelli della Cassazione e

del Consiglio di Stato, che non hanno di solito molta tenerezza per i professori, avevano per lui (come per GIUSEPPE CHIOVENDA) qualcosa di più dell'ammirazione, cioè fiducia e reverente attenzione: quando nell'aula delle Sezioni Unite si udiva la voce acuta e scattante di CAMMEO, giudici e avvocati trattenevano davvero il respiro per non perdere una parola.

• • •

Ma sopra tutto io vorrei che non andasse perduto il ricordo di quelle sue qualità che più si ignorano e si dimenticano: della sua bontà, del suo disinteresse, della sua generosità e quasi prodigalità (di denaro, e più di intelligenza e di lavoro gratuito). Per oltre trent'anni egli fu uno degli avvocati più autorevoli e più ricercati d'Italia: non vi fu, si può dire, processo civile di qualche importanza in cui egli non fosse tra i patroni. Eppure non si arricchì: quando morì, a sessantasette anni, lasciò la sua famiglia in condizioni, se non vogliamo dire misere, modeste. Fino agli ultimi anni non aveva avuto un'automobile di sua proprietà: quando si passava dinanzi al suo studio di via Cavour, in certe ore del giorno, si vedeva ferma ad attendere una vettura di piazza, sempre la solita. Questo voleva dire che CAMMEO era in studio: ma voleva anche dire che tra pochi minuti doveva partire per Roma. Perché egli era sempre, in maniera cronica, sul punto di partire per Roma, dove andava a difendere, più che clienti ricchi, povera gente: specialmente per le cause al Consiglio di Stato egli aveva una clientela, numerosissima e fedelissima, fatta di maestri, di segretari comunali, di vigili urbani, di spazzini... E per tutti studiava e scriveva di suo pugno il ricorso, e redigeva tempestivamente la memoria illustrativa, e andava da sé personalmente a discutere a Roma: senza risparmiare la sua salute già scossa, senza evitare il logorio dei viaggi, difensore ugualmente puntuale e meticoloso, come per gli abbienti e forse di più, per i clienti più modesti; e alla fine si contentava di poche centinaia di lire, quando addirittura non ci rimetteva le spese. Mai ho visto praticata nell'avvocatura, più naturalmente che da lui, la carità cristiana; che vuol dire prima di tutto, anche nell'avvocatura, distacco dal denaro. Egli, ammiratore e quasi adoratore della fastosa grandezza della Chiesa (con grande compiacimento ricordava i segni di benevolenza che gli erano venuti dal soglio pontificio per l'opera da lui prestata nell'elaborazione della costituzione della Città del Vaticano) si sentiva negli ultimi anni molto vicino al cattolicismo: le questioni di teologia lo attiravano, lo turbava l'idea del battesimo. Ma anche senza battesimo, nel praticare a sue spese la carità cristiana era più cristiano di tanti cattolici di mia conoscenza.

In fondo, sotto quel suo apparente scetticismo, c'era un ottimismo di origine illuministica, la fiducia nella ragione e nella sua necessaria prevalenza. Questa fu forse la causa per la quale egli, liberale per coscienza e per formazione culturale (era stato discepolo prediletto di Ludovico Mortara), non fu antifascista: non solo perché era per i suoi studi un legalitario ossequente all'autorità costituita, ma anche perché si illudeva che la ragione potesse bastare per opporsi dal didentro contro la tirannia e che dal didentro fosse più agevole salvare gli amici rimasti fuori (e quando poté, cercò di agire in tal senso). Non credeva che la ragione fosse impotente di fronte alla bestiale malvagità ed alla follia.

Per questo la sua delusione fu più amara e profonda, una specie di catastrofe intima, quando dal regime si scatenò la furia razzista. Fu come se il mondo crollasse sotto di lui: quella brusca conversione manovrata che la viltà di certi benpensanti disciplinati eseguì a comando, passando, dall'ammirazione con cui per tutta la vita lo avevano blandito, all'isolamento e all'abbandono di quell'ultimo anno, lo stordì. Fino a ieri era stato per tutti, per il pubblico e per le autorità, l'insigne giurista, l'avvocato principe, l'accademico, ricercato e celebrato da colleghi e da discepoli, riverito e adulato dai pappagalli lusingatori: ora, da una settimana all'altra, gli era tolta la cattedra, gli erano inibite le aule giudiziarie, gli erano chiuse le accademie. Perfino di continuare a frequentare le biblioteche pubbliche gli era proibito, e di continuare a studiare e a pubblicare i suoi studi (l'ultimo suo articolo, scritto per le onoranze a Santi Romano, fu rimandato indietro dall'editore, e solo nel 1947 è stato pubblicato, postumo, a cura dell'Università di Firenze (3). Certi conoscenti di ieri non lo conoscevano più, anzi addirittura non lo vedevano più: era come se, da una settimana all'altra, egli, per una misteriosa maledizione, fosse diventato invisibile agli occhi di certa gente.

Questo, di tutti i tormenti che la campagna razziale mise in opera contro gli innocenti, fu il più crudele, ed anche, a ripensarlo ora, il più ingiustificabile: non la ferocia dei carnefici, ma il servilismo accomodante e utilitario di certe persone perbene, le quali, solo perché così era ordinato, cambiavano da un giorno all'altro, come se fosse la cosa più naturale del mondo, l'affetto, la gratitudine, l'ammirazione di ieri, in indifferenza e forse in ostilità e in disprezzo. Si scopriva, poiché questo era il decreto del principe, che il maestro amato di ieri era invece un nemico da sfuggire; che apparteneva ormai a un altro

---

(3) F. Cammeo, *Società commerciale ed ente pubblico*, preceduto da un discorso commemorativo di Silvio Lessona (Firenze, Univ. Ed., 1947).

popolo, a un'altra umanità: anzi sprofondava addirittura in un'altra specie animale, diventava una cosa.

Di tutti gli episodi di quel tempo ignominioso, mi stringe ancora il cuore il ricordo di una visita che gli feci allora nel suo studio, dove non accorrevano più i clienti in folla. Era nella sua stanza, in mezzo ai libri. Ma non leggeva; non provava più gusto a leggere. Mi accolse in silenzio e io non sapevo che dirgli: non riuscivo a trovare parole di conforto; provavo soltanto la vergogna bruciante di poter essere considerato anch'io tra i persecutori invece che tra i perseguitati, di poter apparire anch'io complice di quel misfatto di cui egli era vittima. E a un tratto, impensatamente, egli scoppiò in pianto: quest'uomo freddo, che la gente credeva cinico e insensibile, nascose singhiozzando la faccia tra le mani. Caro Cammeo! anche ora, ripensandoci, mi commuovo. E non riesco a dimenticare quelle tue lacrime: e non riesco a rimaner sereno quando oggi ritrovo ai loro posti, coloro che in quel tempo, quando tu passavi sul marciapiede, si voltavan di là con aria distratta.

E poi, nel marzo del 1939, la fine: non abbastanza pietosa, perché, se fosse stata di soli due anni più sollecita, ti avrebbe risparmiato la prova struggente di quella asfissia morale e la disperazione di quel pianto; ma tuttavia ancora pietosa per averti risparmiato di vedere l'abisso che si spalancò nel mondo e la sparizione della tua famiglia in quel baratro.

Dietro al suo trasporto funebre non c'era il gonfalone della sua Università né le autorità accademiche; la scienza ufficiale doveva ignorare non solo che Federico Cammeo fosse morto, ma che mai avesse vissuto. Nella fredda giornata di marzo, dietro a quella bara desolata c'erano soltanto i parenti, e con loro pochi amici e quattro o cinque colleghi fedeli; i quali, solo per essersi trovati lì raccolti in quell'ufficio pietoso, facevano la figura di essere uomini coraggiosi e ribelli. (Nessuno ricorda più, ora, questa incredibile verità: che c'è stato in Italia un tempo in cui accompagnare al cimitero la salma di un uomo come Federico Cammeo era registrato dalla polizia come un atto di ribellione!).

Oggi gli ariani benpensanti di quel tempo possono commemorare Federico Cammeo senza timore di compromettersi. Coloro che non seguirono il suo feretro, possono tranquillamente riconoscere oggi, dopo dieci anni, che egli colla sua opera e colla sua vita fece onore all'Italia.

Firenze, Università, novembre 1949

XXXVII

SITUAZIONE GIURIDICA DEI PARTIGIANI SOTTO L'ASPETTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DEL DIRITTO INTERNO (*)

Eccellenze, signori Ufficiali, la conferenza di oggi ha per titolo « *Situazione giuridica dei partigiani sotto l'aspetto del diritto internazionale e del diritto interno* ». Opportunamente il titolo, da chi lo ha formulato e lo ha proposto all'oratore che vi parla, distingue due posizioni, due diversi aspetti giuridici: l'aspetto internazionale e l'aspetto interno. Sono due posizioni distinte, le quali possono essere anche in un certo senso contrastanti. Questo può avvenire, perché per quel principio della pluralità degli ordinamenti giuridici che così magistralmente fu illustrato nel celebre libro di Santi Romano, diritto internazionale e diritto interno sono due ordinamenti giuridici distinti che vivono, per dir così, su due dimensioni diverse e che, pur essendo compenetrati in un certo senso l'uno nell'altro, hanno ciascuno propri presupposti e regolano rapporti di diversa natura.

Il diritto internazionale regola rapporti fra Stati, che sono i soggetti dell'ordinamento internazionale, mentre il diritto interno è quello con cui lo Stato sovrano regola i rapporti fra cittadini. Ora di regola accade, che quando lo Stato, come soggetto di diritto internazionale, ha assunto nei confronti degli altri Stati l'impegno di introdurre nella propria legislazione interna certi principî, traduca poi questo impegno internazionale in leggi interne, in forza delle quali quei principî diventano obbligatori per i cittadini, i quali obbediscono ai comandi dello Stato di cui son sudditi, mentre ignorano l'ordinamento internazionale il quale è all'infuori e al di sopra dell'ordinamento interno in cui essi vivono. Ma può anche accadere che lo Stato nella sua legislazione interna si astenga dal tradurre in comandi valevoli per i suoi sudditi quelle che sono le regole del diritto internazionale e che magari formuli le sue leggi interne in contrasto con qualche principio dell'ordinamento internazionale. Ma anche in questo caso ciò che conta per i cittadini sono le leggi interne, cioè le leggi dello Stato; e se vi è discordanza tra le leggi interne coi principî di diritto inter-

(*) [Conferenza pubblicata a cura del « Centro di Alti Studi Militari » Roma, 1949-'50]. [*Bibliografia*, n. 523].

nazionale, di ciò sarà responsabile sul piano internazionale lo Stato nei confronti degli altri Stati, ma i cittadini, tenuti soltanto a obbedire alle leggi interne, possono ignorare tale discordanza.

Premesso ciò, si tratta oggi di dare la qualificazione giuridica internazionale e nazionale dei partigiani e della guerra partigiana. Chi sono i *partigiani* e che cosa è la *guerra partigiana*?

La parola, e sovratutto il concetto, esisteva anche prima dell'ultima guerra: si trattava di qualificare giuridicamente il fatto consistente in azioni offensive compiute da persone isolate, non appartenenti all'esercito regolare, a danno di un esercito nemico occupante, specialmente in regioni di retrovia in cui la occupazione non fosse ancora stabilizzata. Cosiffatte iniziative individuali (i cosidetti « franchi tiratori ») si sono avute in molte guerre del secolo scorso: ciò avvenne in Spagna contro gli eserciti di Napoleone I, avvenne nell'ultima fase della guerra tra l'Inghilterra e i Boeri, avvenne nel Belgio contro gli invasori germanici nella prima guerra mondiale: franchi tiratori isolati o raccolti in piccoli gruppi, con organizzazione fluttuante, con manovre intermittenti, rapide, frammentarie. Era quella che, fino all'ultima guerra mondiale in cui è prevalsa la terminologia di « guerra partigiana », si chiamava « guerriglia ». Della legittimità nel diritto internazionale di questa guerriglia e delle operazioni isolate dei franchi tiratori la dottrina discuteva: le discussioni più ampie in proposito si sono avute, più che per la guerra terrestre, per la guerra marittima, per la cosiddetta « corsa » che si verificava quando nelle antiche guerre marittime le navi private si trasformavano, con l'autorizzazione dello Stato a cui appartenevano, in navi da guerra, e lo Stato ammetteva, secondo il suo diritto interno, una specie di pirateria autorizzata sulle navi nemiche della cui legittimità nel diritto internazionale la dottrina animatamente discuteva.

Ma l'importanza della guerra partigiana, di questa sistematica e organizzata guerriglia che si chiama « guerra partigiana » è diventata imponente nell'ultima guerra nei territori invasi dal nemico, specialmente in Jugoslavia, in Russia, in Francia, nel Belgio, in Olanda ed in Italia. Questa guerriglia di un tempo, diventata oggi « guerra partigiana » quali caratteri ha? Quali sono le ragioni e quindi i caratteri per cui ha assunto questa importanza storica e politica così imponente, tanto da dar luogo oggi, qui davanti a voi, ad un discorso dedicato appunto a questo argomento?

Azioni isolate di franchi tiratori, isolati o riuniti in drappelli, eroi di amor patrio che per ardire individuale e per odio incontenibile contro il nemico affrontano la fucilazione ad essi riservata dalle leggi di guerra, si sono avute nelle guerre del passato: certo voi ricordate qualche terribile novella di Maupassant che descrive al vivo episodi

di guerriglia eroica nella guerra franco-prussiana del 1870. Come da queste azioni isolate di eroi che si sacrificarono per sfogare in qualche modo l'odio contro il nemico che ha invaso la patria, si arriva alla guerra partigiana che, sia pure con una sua propria tattica dispersa ed elastica, è un fenomeno *di massa*?

Le ragioni sono molteplici: e a volerle illustrar tutte occorrerebbe un lungo discorso; mi limiterò a ricordare le principali.

Prima di tutto si può osservare che la distinzione fra belligeranti e non belligeranti, fra esercito regolare che gode di certe garanzie giuridiche del diritto di guerra e franchi tiratori che sono fuori del diritto di guerra, presupponeva, un tempo, l'uso di armi che potessero essere chiaramente ed efficacemente dirette soltanto contro i belligeranti e non contro i non belligeranti; presupponeva cioè che gli effettivi combattenti, i belligeranti, fossero riconoscibili e che quindi, essendo riconoscibili, potessero essere *essi soli* bersaglio delle armi che si adoperavano in guerra.

Voi capite che questo criterio posto di fatto alla base della distinzione fra belligeranti e non belligeranti, sfugge nella guerra moderna, ove sono ormai in uso i bombardamenti terrestri e marittimi a grande distanza, gli insidiosi siluramenti sottomarini, i bombardamenti aerei indiscriminati fino ad arrivare alla tattica oggi adoperata della guerra *psicologica*, della guerra di terrore che coinvolge senza distinzione combattenti e non combattenti. In questa guerra cosidetta « totalitaria » diventa sempre più difficile distinguere i belligeranti dai non belligeranti. Pensate poi a quella che potrebbe essere nell'avvenire la guerra con le micidiali armi distruttive di cui si parla, come la bomba atomica o la superbomba all'idrogeno. Intere città, intere regioni sarebbero polverizzate: come si fa a distinguere i belligeranti dai non belligeranti ed a ricorrere, come vorrebbero gli internazionalisti (lo vedremo tra poco) alla Convenzione dell'Aia del 1907?

Un'altra ragione per la quale la guerra partigiana ha raggiunto così grande importanza si trova nel fatto che ormai, come già si vide nella prima guerra mondiale, la occupazione totale del territorio di uno Stato da parte degli eserciti nemici non produce l'estinzione di questo Stato invaso. Nei manuali dei vecchi costituzionalisti ed internazionalisti, uno dei modi con cui si diceva che finiscono gli Stati era la « *debellatio* », consistente nella occupazione di tutto il territorio dello Stato da parte di un esercito nemico invasore. Quando tutto il territorio era invaso, uno degli elementi costitutivi dello Stato veniva a mancare: lo Stato non c'era più e la guerra era finita perché uno dei due soggetti, uno dei due competitori, era estinto. Viceversa si è visto nelle ultime due guerre mondiali che anche con l'occupazione totale di tutto il territorio, lo Stato continua. Infatti continua ad esserci

un governo « in esilio » il quale aspira a ritornare effettivo nel territorio momentaneamente occupato dal nemico; e quindi è naturale che in questa situazione le popolazioni che si trovano nel territorio completamente occupato dal nemico, sapendo che il loro governo è ancora, sia pure in esilio, in funzione di autorità, si lascino dirigere dai comandi ch'esso trasmette dal di fuori; e si abbia così, nonostante l'occupazione totale, questa guerriglia sotterranea di un popolo che ancora non si è rassegnato ad essere vinto e che spera ancora, nonostante l'occupazione, nella vittoria e nel ritorno del suo governo nazionale.

Poi c'è un altro carattere che rende più difficile la legalizzazione internazionale della guerra partigiana; quello della *clandestinità*. La guerra partigiana assai spesso, specialmente nel caso dell'occupazione totale del territorio e della continuazione del governo nazionale fuori del territorio occupato, non è possibile che in forma clandestina. Vorrebbe dire rinunciare alla guerra partigiana, se essa si dovesse uniformare a quelle convenzioni internazionali che vogliono che i combattenti abbiano chiari segni distintivi che facciano riconoscere da lontano questa loro qualità; se quei nostri generali, che durante l'occupazione tedesca hanno partecipato alla guerra partigiana stando nascosti e travestiti a Roma o in qualche città del Nord, fossero stati obbligati a circolare fra i tedeschi con i distintivi del loro grado, è evidente che non avrebbero più fatto la guerra partigiana! È proprio la natura di questa resistenza dal di dentro all'invasore del territorio nazionale, che dà a questa guerra partigiana in maniera necessaria quel carattere di clandestinità che, come tra poco dirò, secondo il diritto internazionale sarebbe contrario alle leggi di guerra.

E finalmente la guerra partigiana si distingue dalla guerra puramente militare perché essa congiunge spesso in sé, all'aspetto militare, quello politico. Non è più soltanto una guerra fra Stati, ma è diventata nella realtà storica, anche se ciò sia deprecabile, una lotta fra partiti, spesso una lotta di razza o di religione: una guerra civile, insomma. La contrapposizione e l'urto non è più tra Stati belligeranti, ma tra formazioni politiche la cui linea di frattura non segue i confini nazionali, e lo scontro delle quali si produce su una dimensione diversa da quella delle tradizionali guerre nazionali.

Si hanno ora nel mondo concezioni politiche che superano i confini degli Stati, in modo che chi segue una di queste ideologie, è disposto a sentire più fortemente il vincolo che lo stringe coi compagni di fede appartenenti ad un altro Stato, che non con i suoi connazionali appartenenti alla fede contraria. È un fenomeno terribile, che può frantumare dal di dentro le patrie tradizionali, ma è un fenomeno storico di cui bisogna rendersi conto per capire tutti gli aspetti della guerra partigiana.

Qualcosa di simile si è verificato in altri secoli nelle lotte di religione, in cui il protestante francese si sentiva più vicino ai protestanti dei Paesi Bassi che non al cattolico francese, che era il suo nemico quantunque fosse suo connazionale. E poi pensate alla lotta razziale: questo è stato uno degli aspetti che ha dato alla guerra partigiana uno dei suoi caratteri più atroci: questa guerra razziale che è stata dichiarata non da uno Stato ad un altro Stato, e neanche da un partito ad un altro partito, ma da una cosidetta « razza » ad una altra razza, la quale è diventata nell'ambito dello stesso Stato e degli stessi concittadini, una razza nemica destinata all'esterminio: sicché se i perseguitati ai quali si dava la caccia sono ricorsi a misure di difesa per cercare di sottrarsi come potevano alle torture e alle camere a gas sarebbe un bizantinismo da giuristi oziosi andare a ricercare se in questa lotta a morte di chi cercava di sfuggire al supplizio siano state puntualmente osservate le regole di guerra volute dalle convenzioni dell'Aia!

Questi sono i caratteri salienti della guerra partigiana: la quale è stata in un certo senso una rivoluzione, una guerra rivoluzionaria. Le difficoltà di dare alla guerra partigiana una qualificazione giuridica che sia serena e imparziale ma che non rinneghi la storia derivano proprio da questa difficoltà sempre più grande di distinguere fra guerra e rivoluzione: fra le guerre tra Stati che spesso sono mosse da intenti politici eccedenti l'ambito dell'interesse nazionale, e le vere rivoluzioni, che hanno spesso metodi, armi ed organizzazione militari, e che quindi hanno dei caratteri molto somiglianti a quelli della guerra.

Impossibile dunque intendere gli aspetti anche giuridici di questa guerra partigiana in Italia, se non si mette in relazione la guerra partigiana colla Resistenza, con questo grandioso fenomeno storico di ribellione popolare all'invasore straniero ed ai suoi complici interni che è stata in tutta l'Europa la Resistenza, di cui la guerra partigiana rappresenta l'aspetto militare.

Ora qual è la posizione di questa guerra partigiana, che è l'aspetto militare della Resistenza, nel diritto internazionale? Intanto si può domandare di quale diritto internazionale si tratti. La risposta a questo quesito dobbiamo cercarla nelle convenzioni internazionali oppure negli usi internazionali che derivano da una ripetizione di attività compiute con la « *opinio juris* ». La più recente convenzione che regoli questa materia, che è la 4ª convenzione dell'Aia, col regolamento annesso, è del 1907. Ma nel 1907 il fenomeno della guerra partigiana era sconosciuto (della guerra partigiana, dico, come guerra di massa quale si è presentata nella ultima guerra); quindi i caratteri della guerra partigiana attuale non potevano essere previsti e quindi può apparire come un giro vizioso e una contraddizione il volere giudicare sulla

giuridicità di un fenomeno che si è manifestato tra il 1940 ed il 1944, in base a convenzioni e ad usi internazionali che risalgono al 1907 e che rispecchiano situazioni storiche di quel tempo.

Se si volesse giudicare secondo le convenzioni dell'Aia e secondo il diritto di guerra risalente ad essa, bisognerebbe concludere che l'uso della bomba atomica è assolutamente illegittima. Ma anche senza arrivare ad esempi così apocalittici, basta pensare ai bombardamenti aerei sulle città, ai bombardamenti « a tappeto » che facevano strage indiscriminata dei civili: essi dovrebbero esser considerati come certamente illegittimi in base al diritto di guerra che i vecchi internazionalisti insegnano nei loro manuali. Anche qui si rileva un po' quel fenomeno a cui vi accennai nel mio precedente discorso: che noi giuristi siamo retroguardie, gente che arriva sempre un po' in ritardo sulla storia. Tuttavia nel diritto internazionale, tra le varie fonti è considerata fondamentale la *necessità*: le convenzioni, le usanze, i trattati, tutte rispettabili cose, ma al disopra di esse c'è la necessità, la ragione di guerra, la ragione di vita o di morte. « *Ex facto oritur jus* »; dalla necessità di salvar lo Stato dalla sconfitta vien fuori il diritto di guerra. Per questo le regole della guerra partigiana del 1943 saranno codificate e messe nei manuali degli internazionalisti tra dieci o vent'anni, se nel frattempo il diritto di guerra non avrà avuto bisogno di qualche ulteriore aggiornamento... Solamente attraverso l'esperienza di questi anni, non soltanto italiana ma europea, attraverso la quale si è visto quali debbono essere i caratteri della guerra partigiana per renderla praticamente adeguata ai suoi fini di resistenza e di liberazione, si potrà da quello che è avvenuto (*ex facto oritur jus*, ripeto) trarre le regole non ancora codificate: oggi noi giuristi per decidere se era legittima o non legittima la guerra partigiana in certi suoi aspetti non abbiamo ancora la regola codificata, che ci sarà invece, in base alla esperienza storica che noi abbiamo voluto, fra dieci o vent'anni: cosicché forse io potrei pregarvi di rivederci fra dieci anni, quando potrò darvi argomenti ed elementi positivi più precisi di quelli che vi possa dare oggi per risolvere questo problema...

La convenzione dell'Aia del 1907 considera in certi casi come belligeranti anche le milizie volontarie, ed ammette che i diritti e i doveri di guerra abbiano valore non soltanto per l'esercito regolare ma anche per i corpi volontari, in quanto però questi abbiano i seguenti quattro requisiti:

- che abbiano alla loro testa un comandante responsabile di fronte ai suoi subordinati;
- che questi corpi volontari abbiano un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
- che portino le armi apertamente;

– che nelle loro operazioni si uniformino alle leggi e agli usi della guerra.

Qualche internazionalista a questi quattro requisiti aggiunge un quinto requisito, che è quello consistente nell'autorizzazione da parte dello Stato; ma in generale si ritiene che di questo non ci sia bisogno, anche perché la quarta convenzione dell'Aia del 1907 richiama e completa un principio contenuto nella seconda convenzione dell'Aia del 1889 la quale prevedeva che la popolazione di un territorio non ancora occupato dal nemico, che all'avvicinarsi del nemico prendesse spontaneamente le armi per combattere le forze dell'invasore senza avere avuto tempo di organizzarsi, fosse considerata come belligerante, purché rispettasse le leggi e le consuetudini della guerra. In questo caso, la popolazione che in un territorio che sta per essere invaso si solleva in massa e diventa tutta quanta un esercito che cerca di respingere l'invasore è considerata, senza bisogno dell'autorizzazione dello Stato, come belligerante e quindi come soggetta alle leggi di guerra. Alla stregua di queste disposizioni che, vi ripeto, si riferiscono ad una storia ormai lontanissima, la guerra partigiana è legittima o no? Parlo sempre per ora sotto l'aspetto del diritto internazionale, non di quello interno.

Bisogna distinguere: in certi casi, anche se guardiamo come la guerra partigiana si è svolta in certe regioni d'Italia, troviamo ch'essa ha risposto, all'incirca, a questi tradizionali requisiti voluti dagli internazionalisti. Per esempio in Piemonte, dove la regola partigiana ha avuto maggiore sviluppo e più perfetto ordinamento, si trovavano formazioni organizzate con gerarchia di comandi responsabili, con distintivi e divise militari; il Corpo Volontari della Libertà, che fu istituito dal Comitato di Liberazione dell'Alta Italia, portava apertamente le armi, tanto è vero che di scontri fra l'esercito tedesco e queste milizie partigiane volontarie è stata fatta parola perfino nei bollettini di guerra tedeschi; erano milizie volontarie, che combattevano come combattono gli eserciti regolari, e di esse si ebbe non soltanto l'autorizzazione (come tra poco dirò) da parte del governo legittimo italiano, ma vi fu qualcosa più che il riconoscimento, l'istigazione e l'incitamento da parte degli Stati con i quali l'Italia si trovava dopo il 1943 in condizioni di cobelligeranza, e vi fu anche il riconoscimento da parte dei nemici, perché, specialmente in Piemonte, avvenne assai spesso che fra esercito partigiano e esercito tedesco si osservassero nelle relazioni gli usi di guerra attinenti allo scambio dei prigionieri, ai seppellimenti, alle proposte di tregua e perfino di armistizi locali, come avvenne per esempio per quello chiesto dai tedeschi per la zona della Valle d'Aosta nella metà dell'ottobre 1944 al Comitato di Liberazione Nazionale piemontese che lo rifiutò.

Ma in molti altri casi le operazioni isolate, le azioni clandestine, i sabotaggi, le sorprese, gli attentati compiuti dai partigiani sono sembrate contrarie alle leggi di guerra ed agli usi riconosciuti dalla convenzione dell'Aia del 1907. E quindi si è potuto sostenere che queste azioni partigiane non potevano essere parificate alle azioni di guerra soprattutto per la loro clandestinità, oppure che, anche se costituivano azioni di guerra riferibili allo Stato al quale i partigiani appartenevano, dovevano considerarsi però come azioni di guerra irregolari, che autorizzavano il nemico a rappresaglie. Queste proteste contro la irregolarità delle operazioni partigiane isolate fanno venire in mente le imprecazioni dell'Ariosto contro le armi da fuoco, le quali avevano tolto alla guerra quel carattere di lealtà e di prodezza individuale che c'era nel combattimento all'arma bianca, mentre le armi da fuoco colpivano da lontano proditoriamente e senza preavviso. Certo, la guerra d'oggi non è più la bella guerra cavalleresca dei tempi antichi, quando gli eserciti, prima di azzuffarsi, si salutavano schierati in campo. Ricordate la battaglia di Campaldino, come la racconta il cronista? « Il vescovo, che avea corta vista, chiese: — quelle che mura sono? — Fugli risposto: sono i palvesi degli inimici »; era lo schieramento dell'esercito nemico, cogli alti scudi allineati come una muraglia, dietro la quale i nemici aspettavano tranquilli il segnale della battaglia. Oppure, ricordate l'episodio più recente che si racconta come esempio di correttezza tra nemici: « Signori Inglesi, sparate voi per primi... »? Ma questa non è più la guerra di oggi. Anche la guerra sottomarina, coi suoi siluramenti, ha per sua caratteristica la clandestinità e la sorpresa. Il voler considerare illegittima e non rientrante negli usi di guerra una operazione offensiva soltanto perché arriva all'improvviso vuol dire ignorare con quali armi oggi si fa la guerra. Come la guerra sottomarina non è contraria al diritto di guerra perché durante la guerra le navi devono prevedere e sventare questa insidia che le spia dal fondo degli oceani, così oggi, nella guerra moderna l'invasore del territorio nemico deve sapere che tra la popolazione si nasconde questa insidia clandestina che è la guerra partigiana, e deve saper difendersi da essa perché questo è uno dei modi della guerra totalitaria d'oggi, in cui non v'è distinzione tra militari e civili, tra combattenti e non combattenti.

Tuttavia il vecchio diritto internazionale continua a ritenere irregolare, specialmente quando compie azioni isolate e clandestine, la guerra partigiana. Questi criteri hanno prevalso, anche qui in Italia, nel processo contro Kappler; e soprattutto nella giurisprudenza del tribunale militare internazionale di Norimberga, il quale in diverse sentenze, nei processi contro i generali tedeschi del fronte balcanico, ha deciso che i partigiani che operavano contro i tedeschi nei Balcani

non avevano in genere, dato il loro comportamento e la loro organizzazione, i diritti riconosciuti ai legittimi belligeranti dal diritto internazionale, essendo da considerare a questi effetti come franchi tiratori che, se venivano presi, potevano essere fucilati senza le garanzie dei prigionieri di guerra; in conseguenza di che i generali tedeschi che li hanno fatti sistematicamente fucilare non possono essere considerati come criminali di guerra. Si potrebbe però osservare che chi ha giudicato così si è dimenticato di quella fonte fondamentale del diritto internazionale di guerra che, come ricordavo da principio, è la necessità, la ragione di guerra. In queste sentenze, di questo principio fondamentale insegnato dagli internazionalisti, non c'è parola.

In ogni modo (e passo all'ultima parte del mio discorso) in queste decisioni fondate soltanto sui criteri del diritto internazionale si trova una contraddizione gravissima, insanabile, con quella che è invece la soluzione adottata dal diritto interno. Parlo ora della guerra partigiana secondo il diritto italiano, nel quale si verifica appunto una netta divergenza fra le norme dell'ordinamento giuridico internazionale e quelle dell'ordinamento interno.

Nel diritto italiano non solo i partigiani sono stati riconosciuti ed autorizzati come combattenti, non solo sono stati istigati dal governo italiano a coadiuvare le forze della liberazione, ma sono stati a tutti gli effetti equiparati alle forze regolari dello Stato. Non posso entrare in particolari che mi porterebbero troppo in lungo; mi limiterò a citare le principali disposizioni.

Teniamo intanto presente questo: che fin dal giugno 1944, appena liberata Roma, fu costituita, presso il Ministero della Guerra la « Sezione del Fronte Militare Clandestino »; in questa denominazione c'è già la risoluzione del problema. « Fronte Militare Clandestino »: ciò significa ammettere che tra le forze militari vi sia un settore di combattenti clandestini, e che quindi nell'organizzazione delle forze militari dell'esercito regolare è ammessa in certi casi la clandestinità. Successivamente le attività partigiane furono riconosciute e disciplinate con la creazione di quel Ministero dell'Italia occupata che avvenne col decreto 28 febbraio 1945 n. 73; il quale al suo articolo 3, tra le varie attribuzioni date a questo ministero, espressamente menzionava quello di mantenere « il contatto fra il Governo ed il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, cui è delegata la rappresentanza del Governo nella lotta contro il nemico ».

In questo decreto del febbraio 1945 c'è una esplicita delegazione di poteri governativi; un riconoscimento di autorità fatto dal governo legittimo italiano al Comitato di Liberazione dell'Alta Italia, da cui dipendeva quel Corpo di Volontari della Libertà che già era istituito ed operante da più di un anno. Nel marzo del 1945, come è raccontato

in un notevole e documentato libro del Generale Trabucchi, il Sottosegretario di quel Ministero, che era il Medici Tornaquinci (purtroppo immaturamente scomparso) si fece calare in paracadute nell'Alta Italia per andare a consegnare, a nome del Governo Italiano, la bandiera al Corpo Volontari della Libertà e la medaglia d'oro; fatto particolarmente significativo che volle dire riconoscimento ufficiale della unità organica e della appartenenza di questo corpo alle Forze Armate della nazione, perché il r.d. 4 novembre 1932, n. 1423 sulle decorazioni permette la concessione di medaglie al valore ad interi reparti « che siansi collettivamente distinti per valore in azioni belliche »; sicché nel fatto dell'aver dato la medaglia d'oro al Corpo dei Volontari della Libertà dell'Alta Italia c'era implicito il riconoscimento che esso era già una formazione organica e collettiva.

Ma restava del riconoscimento delle operazioni isolate, di quegli atti di sabotaggio, di quegli attentati individuali, dei quali, come ho detto, gli usi di guerra risalenti al 1907 non riconoscono la legittimità. Provvide a ciò il decreto 12 aprile 1945 che stabilì la « non punibilità delle azioni di guerra dei patrioti nell'Italia occupata ». Era un periodo in cui ancora in luogo della parola « partigiano » si adoperava indifferentemente quella di « patriota », che poi successivamente è stata ristretta per indicare i collaboratori dei partigiani, non i veri e propri combattenti. L'articolo unico di questo decreto dice così: « Sono considerate azioni di guerra e pertanto non punibili a termine della legge comune, gli atti di sabotaggio, le requisizioni ed ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi ed i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica. Questa disposizione si applica tanto ai patrioti inquadrati nelle formazioni militari riconosciute dai Comitati di Liberazione Nazionale quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutati o abbiano per loro ordine in qualsiasi modo concorso nelle operazioni per assicurarne la riuscita ».

Come vedete, questa è una disposizione molto chiara, la quale è evidentemente in contrasto con la risoluzione che alla questione della legittimità di cosiffatte operazioni isolate si dovrebbe dare secondo il diritto internazionale. Ecco un caso in cui il diritto interno, quel diritto a norma del quale in Italia si deve giudicare della legittimità o meno di questi atti, risolve la questione in un modo diverso, anzi opposto, a quello seguito dal diritto internazionale. Ma soprattutto è importante, il decreto luogotenenziale del 21 agosto 1945 n. 58 che si intitola « Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa ». In questo decreto che meriterebbe un lungo esame, fu soprattutto importante il fatto che, siccome numerosi erano coloro che, a guerra finita, si spacciavano per partigiani senza esserlo stati mai in realtà, furono istituiti

certi organi a composizione mista, che dovevano esaminare le domande degli aspiranti a questa qualificazione, e stabilire quali erano quelli che effettivamente avessero militato nelle formazioni partigiane. E la legge stabilì anche secondo quali criteri queste commissioni avrebbero dovuto riconoscere o negare la qualificazione di partigiano combattente: è l'articolo 7, il quale stabilisce che « la qualificazione di partigiano combattente, è riconosciuta a coloro... che a nord della linea gotica hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal Corpo Volontari della Libertà e che abbiano partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio ».

Poi c'era il problema dei partigiani a sud della linea gotica; perché una delle più gravi difficoltà di regolare questa materia è il fatto che la lotta partigiana non si è svolta in un modo uniforme in tutta Italia.

Essa in ogni regione ha avuto i suoi caratteri: in alcune regioni è stata una lotta di massa, lunga ed organizzata, in altre è stata una attività sporadica della ultima ora: da ciò la necessità di distinguere le diverse condizioni delle varie regioni. Continua quindi il citato art. 7 stabilendo i requisiti richiesti per la qualificazione di partigiano a chi abbia operato a sud della linea gotica, e passa poi a specificare una serie di ipotesi fatte con acume e con imparziale acutezza, la cui specificazione ha proprio lo scopo di eliminare secondo le considerazioni delle varie regioni gli indegni, e di riconoscere la ambita qualificazione solamente a quelli che abbiano prestato nella guerra partigiana un'opera effettiva.

Poi v'è stata una serie di decreti legislativi, che hanno gradatamente parificato a certi effetti i partigiani agli appartenenti all'esercito regolare fino ad arrivare al d.l. del 19 marzo 1948 n. 241 che ha riconosciuto ai comandanti delle forze partigiane la equiparazione ai gradi militari fino a quello di tenente colonnello, secondo l'importanza del comando tenuto e secondo il numero di uomini che dipendevano dal suo comando.

Per rendersi conto dell'importanza della guerra partigiana è bene ricordare qualche cifra sul lavoro compiuto dalle apposite commissioni create per il riconoscimento della qualità di partigiano. Sono state presentate a queste commissioni 630 mila domande di riconoscimento; ne sono state respinte 160 mila; sono stati riconosciuti, a ragion veduta e con grande scrupolo, partigiani combattenti 232.841; caduti 72.500; mutilati ed invalidi 36.167. Non è fenomeno da poco, le cifre parlano; è stata una cosa seria, una grande impresa.

In questa legislazione restano ancora una quantità di problemi da risolvere. Esiste ancora un « problema dei partigiani »; le associazioni dei partigiani si lamentano, i partigiani hanno l'impressione che il

loro sacrificio non sia riconosciuto come merita. Per giudicare i fatti storici con serenità, bisogna cercare di considerarli come allontanati nel tempo, mettendosi in quello stato d'animo in cui la guerra partigiana sarà giudicata dai nostri nipoti fra cinquant'anni, come noi oggi giudichiamo con serena commozione le guerre garibaldine, le gesta delle formazioni volontarie dei garibaldini. Ora, è certo che il problema dei partigiani ha oggi molti punti di contatto con le questioni che sorsero tra il 1860 ed il 1862 per il riconoscimento dei corpi garibaldini: dopo lunghe discussioni parlamentari ed extra parlamentari in cui intervenne anche Garibaldi con parole sdegnose, venne alla fine il decreto del 27 marzo 1862, che sciolse il corpo dei volontari garibaldini fondendolo nell'esercito regolare: e questa fu una soluzione che risolse tutte le questioni con generale soddisfazione.

Ora per i partigiani ci sono ancora questioni aperte; due soprattutto importanti. Una è quella del riconoscimento ufficiale del Corpo dei Volontari della Libertà come corpo unico, come corpo organico: se voi prendete la legislazione partigiana ed esaminate articolo per articolo i vari testi legislativi, incontrerete una quantità di riconoscimenti particolari, che logicamente comporterebbero come premessa il riconoscimento del Corpo Volontari della Libertà come un corpo organico; ma in realtà questo riconoscimento, che sarebbe la sintesi di tutta questa legislazione, non c'è stato ancora. Esso sarebbe non soltanto desiderabile sotto l'aspetto morale, come soddisfazione data agli appartenenti alle formazioni partigiane; ma avrebbe una importanza anche pratica, perché talvolta quando si tratta di giudicare della responsabilità di fatti di guerra compiuti da partigiani, non si può invocare il principio della obbedienza agli ordini del superiore, che vale invece per le operazioni compiute dalle formazioni regolari; mancando nella legislazione partigiana questo riconoscimento della coordinazione organica del Corpo Volontari della Libertà, talvolta accade che gli esecutori di ordini superiori non riescono a stabilire il nesso giuridico col superiore che ha dato quest'ordine. Tutto questo sarebbe superato se anche nelle leggi fosse riconosciuto questo inquadramento complessivo e totale di tutte le forze partigiane in un unico corpo.

Il secondo problema, che in sostanza si ricollega col primo, è il problema della responsabilità dei partigiani per fatti da essi compiuti. Responsabilità non soltanto civile (e l'argomento sarebbe vastissimo: ho qui una serie di opuscoli: « Danni di guerra e responsabilità civile dei partigiani »; « Guerra partigiana e potere di confisca »; « Partigiani e pubblici ufficiali ») ma soprattutto responsabilità *penale*. Uno dei fenomeni inevitabili della guerra partigiana è stato questo: che in mezzo ai veri partigiani, in mezzo a coloro che hanno agito per de-

vozione al paese, pronti a sacrificare la vita per la causa della libertà, si sono infiltrati spesso criminali comuni, i quali agivano non per nobili ragioni di guerra, ma per impulsi delittuosi di carattere personale, a scopo di rapina o di vendetta. Come quando, venticinque anni fa in certe città italiane, per esempio a Firenze, gli squadristi andavano a dar fuoco agli studi degli avvocati antifascisti, molte volte il motivo politico era un pretesto, e la cosidetta spedizione punitiva era ordinata perché quell'avvocato aveva nel suo studio qualche incartamento di causa compromettente per qualcuno dei caporioni, i quali, sotto colore di pigliarsela contro il nemico politico, inviavano semplicemente a distruggere il fascicolo dove c'erano i documenti del loro debito o del loro delitto.

Questi fenomeni sono sempre avvenuti in ogni rivoluzione e sono avvenuti anche nella guerra partigiana. Da ciò la necessità, tutte le volte in cui si tratta di sottoporre un partigiano a sanzioni di carattere giudiziario, di distinguere prima se quello che ha fatto sia stato tutto per compiere un atto di guerra (e in tal caso si tratta di un atto che deve essere non solo impunito, ma onorato), oppure sia stato fatto per delinquenza comune, e meriti quindi la dovuta pena.

Ora il problema è questo: chi deve giudicare dei reati di cui sia imputato un partigiano? I tribunali militari o i tribunali penali comuni?

In uno dei testi della legislazione partigiana il d.l. 6 settembre 1946 n. 93, articolo 1°, è detto espressamente che i partigiani sono equiparati ai militari in tutto, *fuorché nell'applicazione della legge penale militare*, che si applica ai militari, non ai partigiani. In seguito a questa disposizione, secondo me improvvida, si è discusso se la competenza giudiziaria dovesse spettare ai tribunali penali militari o ai tribunali ordinari penali, cioè se la non applicabilità della legge sostanziale penale portasse con sé la non applicabilità della competenza giudiziaria militare.

In un primo momento le Sezioni Unite penali della Cassazione, con una sentenza del 25 aprile 1947, hanno ritenuto che nonostante la non applicabilità del diritto sostanziale penale, la competenza a decidere su questi reati spettasse ai Tribunali penali militari: dall'inclusione delle formazioni partigiane combattenti nelle Forze Armate dello Stato deriva (dissero allora le Sezioni Unite) la giurisdizione militare, anche se poi la giurisdizione militare dovrà decidere non secondo il codice penale militare ma secondo il codice penale comune. Ma dopo poco le Sezioni Unite cambiano opinione: l'11 luglio 1947, con una sentenza relativa alla questione dell'« oro di Dongo » ritennero il contrario, ossia che la competenza spetti ai tribunali penali ordinari, perché, come allora fu detto, se è innegabile la qualità di pubblico ufficiale nei comandanti delle formazioni partigiane i quali

in questa loro veste possono sequestrare il bottino bellico come potrebbe farlo un ufficiale dell'esercito regolare, ed è innegabile la qualità di militare agli appartenenti alle formazioni partigiane, tuttavia la qualità di partigiani non basta a fondare la competenza del tribunale militare, soprattutto quando si tratti di giudicare non della legittimità del sequestro al momento in cui fu fatto, ma del comportamento successivo, cioè di vedere se questo ufficiale partigiano che ha sequestrato la preda bellica la debba poi ed in che modo restituire allo Stato.

Ma a parte l'opinione della giurisprudenza, il problema « *in jure condendo* » è questo: siccome di questi casi di partigiani imputati di fatti che si afferma motivati da ragioni personali e non da ragioni di guerra se ne presentano in quantità e siccome tra i partigiani veri, di fronte a questo moltiplicarsi di processi contro i partigiani, c'è una sensazione di disagio e quasi di persecuzione che bisogna cercare di eliminare, ci si deve chiedere quale potrebbe essere l'organo più sereno e più idoneo a rendersi conto, caso per caso, dei moventi dell'operazione.

Non credo che gli organi più adatti siano i magistrati ordinari, nei quali, non per loro colpa, c'è molte volte una notevole insensibilità a quelle che sono state le necessità della guerra partigiana, la quale si è svolta in modi diversi ed in climi diversi nelle varie parti d'Italia. Un magistrato che abbia fatto tutta la sua carriera nell'Italia meridionale non può rendersi conto di quella che può essere stata l'angoscia e la serietà della guerra partigiana nell'Italia Settentrionale. E d'altra parte i magistrati sono gente pacifica, e i più alti sono in tale età da non aver partecipato alle armi da molti decenni; non sono quindi in grado di rendersi conto di questa dura necessità, di questa spietata ragione di guerra che in questa materia è fonte di diritto. Per questo ritengo che sarebbe meglio lasciare la decisione di questi fatti ai tribunali militari composti di ufficiali i quali hanno questa sensibilità perché anche essi sono stati combattenti, anche se la guerra regolare combattuta da loro è stata diversa dalla guerra partigiana. Altrimenti quello che si potrebbe fare, com'è stato proposto in diversi disegni di legge rimasti poi senza seguito, sarebbe la istituzione nei Tribunali Penali militari di apposite sezioni per gli imputati partigiani nelle quali, tra gli Ufficiali componenti il collegio giudicante, fossero anche inclusi uno o più rappresentanti delle forze partigiane scelti con le dovute garanzie.

Oggi il problema è ancora in discussione: e c'è chi propone che, pur rimanendo la cognizione dei reati partigiani affidata ai tribunali penali ordinari (come logica conseguenza della disposizione del decreto del 1946 che, escludendo l'applicazione del diritto sostanziale penale

militare porta automaticamente anche ad escludere la competenza penale militare) si stabilisca però che in istruttoria, quando si tratta di procedere contro un partigiano per un reato commesso in guerra, debba l'organo inquirente, prima di dare le sue conclusioni, sentire il parere di un organo tecnico consulente, appositamente istituito per dire di volta in volta se in quel fatto si ravvisino motivi di guerra o se invece si tratti di un delitto comune.

Questi sono problemi che bisogna risolvere. Recentemente chi si augurava la risoluzione di questi problemi era un insigne giurista ed uomo politico di fronte al quale tutti ci inchiniamo: Vittorio Emanuele Orlando, il quale nel discorso recentemente fatto al Senato parlò dei partigiani in questo modo: « Orbene questa milizia le cui gesta sono scolpite da questa storia di eroismi e di martiri, aspetta ancora quella qualificazione giuridica ed il compimento delle garanzie che la distingua da quegli elementi torbidi o criminali, che, come avviene in tutti i movimenti rivoluzionari, si insinuarono fra loro ed operarono da delinquenti quali erano. Che questi siano scoperti e giudicati come tali: i partigiani autentici lo desiderano e lo vogliono; bisogna però, nel tempo stesso che questa definitiva separazione sia affidata ad elementi obbiettivi e non a giudici che, pur venendo da quella magistratura che ha il diritto a tutto il nostro rispetto, sono necessariamente subordinati ad accertamenti di casi particolari per cui viene a mancare il criterio di guida e si genera una confusione ripugnante fra l'eroe ed il criminale. Io penso che la necessaria distinzione debba essere fissata con dati e garanzie obiettive, perché quello che è il dovere di militare non si trasformi in atto di delinquenza e reciprocamente la delinquenza non si giovi delle garanzie assicurate al soldato che lealmente combatte per adempiere al suo sacro dovere ».

Questa è la conclusione di tutto questo discorso: anche sotto l'aspetto giuridico, oltre che sotto l'aspetto morale e sentimentale, i partigiani hanno combattuto per fare il loro dovere verso la Patria, come hanno combattuto per fare il loro dovere i soldati dell'Esercito regolare; e sono morti, gli uni e gli altri, per la stessa causa che è una causa di giustizia e di libertà, la causa dell'Italia liberata dai tedeschi e dai fascisti. Ritengo quindi che l'augurio che deve farsi non soltanto ogni buon cittadino, ma anche ogni appartenente all'Esercito regolare, sia questo: che il dovuto riconoscimento ai partigiani, la dovuta integrazione di garanzie sia al più presto un fatto compiuto. Le bandiere gloriose dei nostri vecchi reggimenti, le bandiere decorate delle medaglie d'oro del Carso o del Pasubio, saranno fiere e liete di avere accanto a sé, ultima giunta, la bandiera, decorata anch'essa di medaglia d'oro, del Corpo Volontari della Libertà.

XXXVIII

I GIUDICI DI LOCRI (*)

Tutti sanno che l'enfiteusi è considerata nel nostro diritto come un mezzo di miglioramento dei fondi, di trasformazione del latifondo, di transizione dalla cultura estensiva a quella intensiva: per questo nella evoluzione di questo istituto la posizione dell'enfiteuta (il così detto « domino utile ») che col suo lavoro trasforma il fondo, prevale sempre più sulla posizione dell'originario proprietario concedente (« domino diretto »), il cui diritto in sostanza si riduce a quello della riscossione del canone. Di questa prevalenza è riconoscimento il diritto d'« affrancazione », cioè il diritto che ha l'enfiteuta di diventare proprietario pieno, liberandosi per sempre dal peso del canone, col pagare al concedente, una volta tanto, una somma risultante dalla capitalizzazione « del canone annuo sulla base dell'interesse legale » (art. 971 Cod. civ.).

L'affrancazione (è bene ripeterlo) è dunque *un diritto riconosciuto all'enfiteuta dal Codice civile*, e disciplinato, per il suo esercizio, da leggi speciali; un diritto di fronte al quale il domino diretto non può far altro che accettare il capitale d'affrancazione dovutogli; e se si rifiuta di accettarlo, l'enfiteuta ha diritto di rivolgersi al tribunale per far pronunciare l'affrancazione con sentenza (*affrancazione giudiziaria* o *coatta*).

Ma la Chiesa non l'intende così. Quando si tratta di beni enfiteutici, di cui domino diretto sia un ente ecclesiastico, la Chiesa si rifiuta di riconoscere la validità del Codice civile italiano, e di accettare l'affrancazione imposta nelle vie giudiziarie.

Quale sia in proposito l'opinione della Chiesa risulta da una circolare 286-45 O. A. del 1° marzo 1945, rivolta dalla S. Congregazione del Concilio agli Ordinari, in materia di affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni (riportata sulla rivista *Il Diritto Ecclesiastico*, 1944-45, pag. 324), che dice testualmente così:

(*) [Pubblicato in *Il Ponte*, a. VI, n. 7, luglio 1950, pagg. 757-760]. [*Bibliografia*, n. 550].

« Facendo seguito alla circolare del 18 maggio 1943 n. 1958/43 O. A., questa S. Congregazione del Concilio ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Eccellentissimi Ordinari d'Italia su quanto dispongono i canoni 2341 e 2346 del Codice di Diritto Canonico.

« Si è constatato infatti che, nonostante le disposizioni date con la predetta Circolare, non pochi reddenti sono ricorsi al sistema dell'affrancazione giudiziaria o coatta, convenendo davanti al magistrato civile gli ecclesiastici titolari di benefici e di enti ecclesiastici e persino gli Ecc.mi Diocesani, mentre i reddenti medesimi offrivano un capitale di affrancazione che, soprattutto al valore della moneta corrente, si risolveva in un vero e grave danno al patrimonio dei riferiti benefici ed enti ecclesiastici.

« Allo scopo, pertanto, di reprimere tali abusi e contravvenzioni alle leggi ecclesiastiche, gli Ecc.mi Ordinari avranno cura di avvertire ed ammonire, nel modo e tempo ritenuti più convenienti ed efficaci, i loro fedeli che, a norma del citato canone 2341, *chi osasse* convenire in giudizio civile gli ecclesiastici si renderebbe passibile delle pene canoniche, *e chi poi osasse convenire perfino il proprio ordinario, incorrerebbe « ipso facto » nella scomunica riservata speciali modo alla Santa Sede.*

« Inoltre costoro, i quali, sia nell'uno che nell'altro caso, effettuassero l'affrancazione coatta dei canoni, censi ed altre prestazioni, appartenenti a benefici ed enti ecclesiastici, contravvenendo al preciso disposto del canone 1542, § 1, dovrebbero anche essere considerati come ingiusti detentori dei beni ecclesiastici e quindi, a norma del canone 2346, *non potrebbero essere assolti dall'altra scomunica così incorsa e pure riservata alla Santa Sede, se non dopo aver risarciti i danni arrecati ai benefici ed enti ecclesiastici.*

« Sono sicuro che lo zelo fermo ed oculato della Eccellenza Vostra Rev.ma, in un momento, come questo, in cui tutto il patrimonio della Chiesa è già così duramente colpito dalla guerra e dalle sue funeste conseguenze, riuscirà a scongiurare anche l'esosa iattura e ingiustizia sopra deplorate, *usando debitamente così di quei rimedi spirituali e di quelle sanzioni canoniche che sono in mano della Chiesa e ne costituiscono uno dei principali diritti e presidî* ».

Non è il caso di fare commenti su questa scomunica adoprata come mezzo per difendere il patrimonio terreno degli ecclesiastici e per sottrarli alle conseguenze della svalutazione monetaria, che tutti gli altri cittadini sono obbligati a subire. Ma questo è un affare che riguarda il foro interno del singolo credente: quando l'enfiteuta è credente, egli, se vuol esser ossequiente ai canoni della Chiesa, deve astenersi dall'affrancazione. Egli solo è arbitro di scegliere: se vuol

l'affrancazione del fondo, perde l'anima; se vuol salvare l'anima, perde il diritto di chiedere l'affrancazione del fondo.

Ma quello che per noi è inquietante, poiché attiene al foro esterno, è la posizione del giudice cattolico: di quel giudice al quale il Pontefice nella sua nota allocuzione ai giuristi cattolici ha rivolto l'ammonimento che non si devono applicare le leggi ingiuste, cioè le leggi dello Stato che sono contrarie alle leggi della Chiesa. Ora l'art. 961 del Codice civile, che dà all'enfiteuta il diritto di affrancazione, è proprio una legge *ingiusta*, quando si voglia esercitare su beni della Chiesa; perché è in contrasto col canone 1542, § 1, secondo il quale « *in emphytheusi bonorum ecclesiasticorum emphytheuta nequit canonem redimere sine licentia legitimi superioris ecclesiastici...* ». La conseguenza è dunque questa: che il giudice, se vuol fare il suo dovere di magistrato dello Stato impegnato ad applicare le leggi civili, diventa complice di un peccatore che va incontro alla scomunica; viceversa se invece vuol essere ossequiente ai suoi doveri di cattolico e rispettare le leggi ecclesiastiche, deve rifiutarsi di applicare le leggi dello Stato.

Questa seconda via scelse apertamente, con una sentenza 24 aprile-27 giugno 1946, il Tribunale di Locri; il quale, avendo una certa signora Arena Rosalia vedova Grillo, in nome dei figli minori, domini utili di un fondo enfiteutico, chiesta l'affrancazione contro la Mensa Vescovile di Gerace, che di quel fondo aveva il dominio diretto, si rifiutò di concedere l'affrancazione con una motivazione che comincia eloquentemente così:

« Sostengono gli attori che la loro pretesa trova fondamento nell'art. 1 legge 11 luglio 1925 n. 998, nella norma del r. d. 7 febbraio 1926, e nell'art. 971 Cod. civ.; che hanno fatto quanto la legge prescrive e che quindi si trovano nel giusto e nell'onesto quando domandano l'affrancazione del fondo in narrativa descritto. Obietta però sagacemente la difesa del convenuto che *le norme dell'affrancazione non sono più applicabili ai beni della Chiesa*, dopo il concordato e la legge del 27 maggio 1929, n. 810 ».

E il Tribunale dette ragione a quanto « sagacemente » aveva obiettato il difensore del Vescovo; ritenne cioè il Tribunale che cogli Accordi Lateranensi il « governo italiano ha riconosciuto alla Chiesa, costituita in vero Stato sovrano, molti privilegi, facendo getto di molti suoi diritti »; e che, essendo stato pattuito in questo stesso spirito l'art. 21 del Concordato, ed altri che hanno restituito alla Chiesa la piena gestione dei benefici ecclesiastici, lo Stato non può più emanare sui diritti patrimoniali degli enti ecclesiastici provvedimenti coattivi. La conclusione della sentenza è riassunta in questa domanda che si legge nella motivazione:

« E, dunque, se lo Stato italiano ha esplicitamente rinunziato ad

ogni diritto d'intervento in tutto ciò che può avere attinenza coi beni della Chiesa, *come potrebbe intervenire il Magistrato, che dello Stato non è che un organo, senza violare i patti sanciti dall'Ente da cui il potere unicamente gli deriva?* »

E così il Tribunale di Locri, con questa interrogazione più eloquente di una risposta, respinse la domanda dell'empia vedova e la condannò a pagare le spese del giudizio.

Ma la causa ebbe un seguito. La vedova appellò: e la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza 31 dicembre 1948-10 febbraio 1949, le dette ragione, dichiarando l'affrancazione coattiva e condannando alle spese la Mensa Vescovile; il Vescovo ricorse alla Cassazione, ma questa, con sentenza 6 febbraio-20 aprile 1950 (pres. Azara, est. d'Apolito), ha rigettato il ricorso.

E così la vedova sacrilega ha affrancato il fondo. Non si sa come potrà fare a affrancare l'anima; ma questo è affar suo.

Ora noi pensiamo con un senso di comprensione a quei magistrati d'appello e di cassazione che, per far giustizia secondo lo Stato a cui hanno giurato di esser fedeli, hanno dovuto superare nella loro coscienza, se son credenti, il comando delle leggi ecclesiastiche; e intendiamo (senza ironia) quale turbamento abbia potuto ingenerare in loro, se sono credenti, l'autorità di quella allocuzione papale.

Certo, sotto l'aspetto della religione, molto più tranquilli devon sentirsi in coscienza i tre giudici del Tribunale di Locri.

Mi viene in mente la storia di Zaleuco, antichissimo legislatore e giudice di Locri. Una legge da lui posta stabiliva che l'adultero fosse punito col cavargli tutt'e due gli occhi; un giorno a Zaleuco fu portato da giudicare un adultero sorpreso in flagrante: era il suo figliuolo. Stretto tra il dovere di applicare la legge e la pietà paterna, Zaleuco risolse la sua crisi di coscienza con un compromesso: fece togliere un occhio al figlio e uno lo cavò a sé stesso. Nel quadro di Giovanni Colacicchi che illustra questo episodio in una delle aule della Corte d'appello di Milano, si vedono padre e figlio che se ne vanno a braccetto, sorreggendosi a vicenda dopo l'esecuzione, l'uno e l'altro con un occhio bendato.

Oggi i giudici del Tribunale di Locri per risolvere il loro caso di coscienza si sono messi la benda su tutt'e due gli occhi. — L'articolo 962 del Codice civile? Non lo vediamo! — Ma così hanno salvato l'anima.

XXXIX

LETTERA INTRODUTTIVA A: W. BIGIAVI, « ATEISMO E AFFIDAMENTO DELLA PROLE » (*)

Caro Bigiavi,

devo arrendermi alla amichevole insistenza colla quale torni a chiedermi qualche pagina introduttiva a questo tuo originalissimo capriccio polemico, che mi hai dato il privilegio di leggere in bozze e che (come tutte le cose vive) invano si tenterebbe di incasellare nei generi e nelle denominazioni della letteratura tradizionale. Si potrebbe chiamarlo « *disputatio* » se fosse scritto in latino; o « *mémoire* » se fosse scritto in francese, per avvicinarlo a quei celebri *Mémoires* del Beaumarchais, dei quali in queste pagine mi è parso di risentir qua e là l'irresistibile brio. È talmente inusitata, nel burbanzoso stile di noi giuristi, questa felice fusione tra il rigore logico della dimostrazione giuridica e la divertente e indiavolata vivacità delle chiose, che verrebbe voglia di dare a questo tuo libretto il titolo di « *pamphlet scientifico* »; nel quale l'aggettivo dovrebbe servire a togliere al sostantivo quel significato di astiosità personale ch'esso ha per tradizione e che è assolutamente assente in queste tue pagine, dettate non per odio d'altrui né per disprezzo, ma solo per l'amore di quella scienza alla quale hai dedicato, con una dedizione che ti fa onore, la tua nobile vita di studioso.

Ma in verità, pur arrendendomi al tuo desiderio, non so proprio che cosa possano aggiungere queste mie pagine introduttive al valore del tuo lavoro, che non è tanto nella brillante mordacità del discorso quanto nel peso logico degli argomenti. Forse posso aggiungervi soltanto, poiché io che scrivo sono rimasto fuor della mischia, una amichevole disposizione a cercar di comprendere i moventi dei contrapposti schermidori (tra i quali, di qua e di là, annovero amici) e il

---

(*) [È la lettera di P. CALAMANDREI a W. Bigiavi, pubblicata come introduzione al volume del BIGIAVI, *Ateismo e affidamento della prole*, Padova, Cedam, 1951, pagg. XIII-XVIII]. [*Bibliografia*, n. 577].

desiderio di cogliere con pacato distacco, in questa vostra scherma polemica, un significato più profondo, di ordine generale e, potremmo dire, storico.

Un battagliero letterato mio amico scrisse una quindicina di anni fa, quando il polemizzare poteva essere un *crimen laesae maiestatis*, un libro intitolato *Elogio della polemica*; e credo che ancor oggi egli continui a considerare la polemica come uno sfogo salutare, una specie di salasso che alleggerisce la pressione degli umori, e permette ai competitori, a polemica chiusa, una più serena comprensione di sé stessi e della verità: e, in conclusione, un avvicinamento ed una pacificazione.

Ma si può dire che oggi la polemica (certe polemiche) continui ad avere questa efficacia di purificazione ed anche, alla fine, di conciliazione? La polemica, fatta come la fai tu (cioè indirizzata a persuadere colla tua ragione, ma colla disposizione a lasciarti persuadere dalle buone ragioni altrui), può ancora servire a questi fini? Io sarei inclinato a dubitarne: il titolo *Elogio della polemica* può essere, a parer mio, ancora attuale, a patto di precisare che si tratta di elogio *funebre*; perché, se io non m'inganno, la polemica, che è civile strumento per la conquista della verità in tempi di libera ragione, si riduce ad essere soltanto una pericolosa occasione per inasprire i dissensi e per approfondire le fratture in tempi di schieramenti dogmatici e di contrapposte intransigenze.

Voglio dire con ciò che solamente a questo potrà servire la pubblicazione di questo tuo libro? No, certamente. Credo anzi, che, col pubblicarlo, tu abbia fatto un'opera buona ed utile alla scienza: non perché esso possa aspirare a persudere della bontà della tua tesi gli avversari che, in ossequio alla loro fede, la pensano diversamente (la fede e la polemica sono su due piani diversi), ma perché esso potrà servire a richiamare l'attenzione di un più vasto pubblico, in forma accessibile anche ai non giuristi, sul caso giudiziario veramente esemplare, e quasi direi pedagogico, che ha dato origine alla vostra polemica.

In questo periodo storico così ambiguo e così combattuto tra il vecchio che non vuol rassegnarsi a morire e il nuovo che non riesce a consolidarsi, è difficile, anche per noi giuristi, sapere *quo iure utimur*: e forse, per saperlo, meglio che alle leggi ancora fluide, possiamo domandarlo alle sentenze dei giudici, alcune delle quali, tipiche e sintomatiche, rimarranno nella storia di questi ultimi cinque anni come testimonianze rivelatrici delle vere correnti politiche, che ancor oggi serpeggiano insidiose sotto la visibile crosta della legalità.

Tra queste sentenze sintomatiche, degne di passare alla storia, non può non figurare la tanto discussa sentenza 31 agosto 1948 del Tribunale di Ferrara; alla quale, fra tanti biasimi, almeno un merito

bisognerà riconoscere: quello di avere dato alla Corte di Bologna l'occasione di pronunciare a sua volta, in sede di appello, quella sentenza del 13 aprile 1950, la quale, semplicemente col dire tutto il contrario di quello che aveva detto il Tribunale, ha ritrovato la via giusta. E speriamo che su questa questione giudiziaria le cose siano ormai rimesse a posto con questa soluzione così tranquillante (la quale, almeno per ora, non è soggetta alla censura dell'art. 721).

Ma ancora più della sentenza mi par che sintomatico sia stato il modo con cui si è svolto il dibattito intorno ad essa; che non è stato un dibattito di studiosi isolati e richiamati alla discussione solo da un interesse scientifico, ma ha assunto da una parte il carattere di un vero e proprio schieramento « di massa », organizzato a protezione di una sentenza, la quale, anche se la tesi da essa proclamata è una tesi giuridicamente aberrante (come poi la Corte di appello ha decisamente riconosciuto), appariva però corrispondente alla coscienza religiosa dei suoi difensori: sicché solo per questo è stata considerata inattaccabile dalla schiera dei giuristi scesi in lizza per difenderla, i quali, pur credendo di servire così la loro scienza, servivano in realtà sopra tutto la loro fede.

Ora è proprio questo il fenomeno che voglio qui, non giudicare, ma semplicemente rilevare, perché mi par degno di esser meditato: e perché pone un problema, dalla cui soluzione può dipendere d'ora in avanti il modo di concepire l'ufficio non solo della scienza giuridica, ma addirittura di ogni ricerca scientifica. Quaranta o cinquant'anni fa, quando in Italia c'erano giuristi come Vittorio Scialoja o Giuseppe Chiovenda, a nessuno di essi sarebbe venuto in mente, anche se era credente e praticante, di proclamarsi giurista « cattolico »: la qualificazione di giurista aveva in sé la sua giustificazione, i suoi doveri e i suoi limiti: era fatta per servire le leggi della Nazione, studiandole per quelle che erano, accettandole fedelmente come il legislatore le aveva volute; e a nessun giudice sarebbe venuto in mente di domandarsi se, per interpretare le leggi affidate alla sua giustizia, fosse opportuno chieder consiglio al suo confessore.

Oggi invece c'è in Italia uno schieramento di giuristi « cattolici »: vedremo domani un'associazione di giuristi « marxisti », o di giuristi « atei », o di giuristi « scomunicati », e altrettante divisioni in sette e partiti vedremo tra biologi e tra matematici? Anche nella ricerca scientifica si introducono siffatte distinzioni: lo scienziato, che un tempo si assumeva la difficile ed austera missione di essere l'impassibile ricercatore della verità senza aggettivi, diventa il difensore di una fede, il servitore di un dogma.

Anche in questa polemica suscitata dalla sentenza ferrarese, i giuristi dello schieramento cattolico, chiamati a scegliere tra due inter-

pretazioni giuridiche in contrasto, non hanno cercato quella che meglio corrispondeva a questo o a quest'altro articolo della Costituzione o del Codice civile, cioè quella che più fosse fedele all'ordinamento giuridico entro il quale i giudici devono trovare le soluzioni dei casi controversi; ma, forse senza accorgersene, hanno ricercato la soluzione che meglio corrispondesse alla loro coscienza di credenti, e che più fosse gradita alla Chiesa, cioè a un ordinamento giuridico diverso da quello a cui appartengono le leggi che si trattava di interpretare: non hanno cercato la verità, ma hanno preso le parti della loro verità contro la verità degli avversari, della verità confessionale contro la verità laica.

Non dico (non è questa la sede) che abbian fatto male: dico che non hanno fatto opera di scienziati, ma di zelatori della loro religione. *Defensores fidei, advocati Ecclesiae*: proprio come gli avvocati, che nel processo hanno già una tesi prestabilita da sostenere, e che nelle loro discussioni son costretti a scartare *a priori*, per dovere professionale, la verità che non serve a sostenere la loro tesi.

La scienza si trasforma così in propaganda: questo è il fenomeno grave al quale assistiamo. Anche la scienza giuridica è diventata, per i giuristi cattolici, una sezione dell'azione cattolica. È un bene, è un male? Non sta a me giudicare: dico che questo libretto è una rivelazione molto istruttiva di un aspetto tipico di questa trasformazione in corso; la quale rischia di spezzare quella serena collaborazione, quella solidarietà e continuità di ricerca, che finora era il presupposto nazionale e internazionale della scienza, la cui unità sembrava cementata dalla convinzione, comune a tutti gli scienziati, che la verità è una sola, e che di fronte ad essa non contano diversità di chiese o di partiti o di popoli. Tramonta la fiducia nella forza persuasiva della ragione, e la convinzione tramandata dall'illuminismo, che per trovare la verità bisogna partire dalla premessa che tutte le verità son discutibili. A separar gli scienziati si inalzano, come pareti senza finestre, dogmi che non si discutono; e di qua e di là gli scienziati, chiusi nel loro campo trincerato, non credono più alla verità, ma solo ai loro contrapposti dogmi. In tali condizioni la polemica rischia di diventare, invece che gara di argomenti, battaglia di invettive e di anatemi: guerra fredda, che preannuncia, anche sul terreno scientifico, qualcosa di più terribile. Ormai, anche nel campo della ricerca scientifica, più che di scoprire la verità si cerca, di qua e di là, di scoprire le quinte colonne....

Può darsi che anche tu, caro Bigiavi, col pubblicare questo libretto, corra il rischio di sentirti accusare di appartenere chissà mai a quale quinta colonna. Rispondi che tu hai cercato soltanto di servire in letizia le leggi del tuo Paese, e di opporti a che la ricerca scientifica diventi un pretesto per l'azione politica, anche quando questa è l'azione

cattolica. So bene che qualcuno ha sostenuto e sostiene che i giuristi devono decidersi ad agire come politici: lo predicò il fascismo, lo decretò il nazismo; e oggi questa dipendenza dei giuristi dalla politica è dichiarata dottrina sovietica. Dovremo anche noi rassegnarci a questo?

Il libretto che tu pubblichi ripropone, caro Bigiavi, colla insuperabile eloquenza del caso vivo e colla sferzante incisività del tuo argomentare, questo angoscioso problema.

Ti stringe la mano con affetto il tuo

PIERO CALAMANDREI

Firenze, Università 25 ottobre 1950

XL

UN MAESTRO DI LIBERALISMO PROCESSUALE (*)

1. — Un grande apostolo della riforma penale, che si diminuirebbe a chiamarlo soltanto giurista, CESARE BECCARIA, scriveva quasi due secoli fa una frase memorabile, che potrebbe esser presa come motto di una comunità d'uomini liberi: « non vi è libertà ogni qual volta le leggi « permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di esser persona e « diventi cosa » (1). Di questo ammonimento, del quale in quest'ultimo decennio troppe volte abbiamo dovuto sentire la spaventosa attualità, ci avviene di ricordarci anche oggi quando vediamo il modo con cui continua a funzionare nei più degli Stati civili la giustizia penale e il sistema penitenziario: di fronte ai quali assai spesso il giudicabile deve dimenticarsi di esser persona per diventare materia di inquisizione e di esperimenti di laboratorio, e il condannato rimane un oggetto inerte, a cui si chiede soltanto di conservar la capacità di soffrire, o che, dove vige la pena di morte, si può distruggere come una macchina guasta, che si fa a pezzi quando ha cessato di servire.

Ma l'ammonimento può valere anche nel processo civile; dove nelle legislazioni, e nella dottrina che le interpreta e nei giudici che le applicano, due concezioni si contrastano il campo (ma spesso vengono a patti e se lo dividono): quella che affida la ricerca della verità alla responsabilità e alla discrezione del giudice, dinanzi al quale le parti appaiono come oggetto passivo di indagini alla mercé dell'interesse pubblico, e quella che affida lo svolgimento del processo soprattutto allo stimolo dei contrapposti interessi di parte, e che conta, per la riuscita della giustizia, sulla collaborazione e sulla responsabilità dei contendenti, considerati come persone libere di comportarsi secondo il loro interesse, ma consapevoli delle conseguenze alle quali il loro

---

(*) [Pubblicato in *Rivista di diritto processuale*, a. VI, 1951, P. I, pagg. 1-8; tradotto in lingua spagnola da S. SENTÍS MELENDO per il numero speciale della *Revista de derecho procesal*, Buenos Aires, a. IX, 1951, dedicato alla memoria di James Goldschmidt (con ristampa nel 1959). Ristampato in *Studi*, VI, pagg. 308-315]. [*Bibliografia*, nn. 579, 580 e 905].

(1) *Dei delitti e delle pene*, § XXVII.

comportamento può esporle. È noto che questi due modi di concepire la amministrazione della giustizia (il processo inquisitorio e il processo dispositivo), sono proiezioni nel campo della tecnica processuale di due diversi modi di concepire lo Stato e le relazioni che passano tra l'interesse pubblico e l'interesse individuale, tra l'autorità e la libertà dei cittadini. Il processo inquisitorio, nel quale le parti sono considerate soltanto come strumenti per soddisfare l'interesse pubblico, corrisponde ad una concezione paternalistica e autoritaria dello Stato: il giudice può tutto, gli interessi individuali non contano più nulla, le parti, al par dei testimoni, hanno l'obbligo di dire la verità anche contro sé stesse, e il conflitto di interessi tra loro non ha più nessuna rilevanza, perché rilevante è solo l'interesse dello Stato; di cosiffatto totalitarismo processuale non sono mancate, negli ultimi anni della Germania nazista, esaltazioni di propaganda camuffate da trattati scientifici, nelle quali zelanti apologeti proponevano perfino di cancellare dal vocabolario processuale le espressioni di « parti » e di « controversia », perché ormai, in un regime in cui anche i giudizi servivano solo a soddisfare l'interesse dello Stato, non poteva più sorgere su questo fine supremo alcun dissenso tra i sudditi, i quali erano obbligati a trovarsi sempre d'accordo nel voler che vincesse la giustizia, cioè il *Führer*, eterno vincitore.

Viceversa il processo a tipo dispositivo corrisponde ad una concezione individualistica e liberale dello Stato: il processo non ignora che i due antagonisti del dibattito sono persone vive, dotate ciascuna di propria volontà, di interessi individuali, di propri fini privati; e invece di reprimere questi impulsi individuali, contrastanti o divergenti, li lascia liberi di manifestarsi e di scegliere la loro tattica, e trae dal loro contrasto o dalla loro divergenza la forza motrice per raggiungere ugualmente, attraverso il reciproco controllo delle contrapposte iniziative, gli scopi pubblici della giustizia. Di fronte al processo inquisitorio corrispondente al governo assoluto che conosce soltanto sudditi obbedienti, il processo a tipo dispositivo rappresenta nel campo giudiziario una specie di auto-governo democratico di cittadini liberi e responsabili delle loro azioni.

2. — Di questa concezione liberale del processo civile James Goldschmidt è stato il teorico più originale e più penetrante; la originalità della sua intuizione esposta in maniera avvincente nel celebre libro *Der Prozess als Rechtslage* (1925), e la rigorosa coerenza della ricostruzione sistematica di tutto il processo civile, che egli ne trasse nel successivo trattato generale (*Zivilprozessrecht*, 1ª ed. 1929, 2ª ed. 1932), appaiono sempre più eminenti quanto più ci si allontana da quegli anni; mentre già, a distanza di pochi decennî, il nome di

molti scrittori allora reputati si confonde nella moltitudine anonima dei ripetitori di idee altrui, la figura di JAMES GOLDSCHMIDT diventa in lontananza sempre meglio riconoscibile, come quella di uno studioso d'eccezione, che ebbe come pochi qualcosa di nuovo e di importante da dire, e la cui opera segna veramente, sul cammino degli studi di diritto processuale, una pietra miliare. Ma forse la perdurante vitalità della sua opera di scienziato deriva anche da una specie di presaga angoscia, che oggi, attraverso le prove di questi venti anni, ci sembra di scoprire circolante al disotto di essa e appena affiorante qua e là: quasi un ansito vissuto e sofferto, che dà a queste pagine, quantunque di contenuto rigorosamente scientifico, la gravità di un sottinteso ammonimento convalidato dall'esperienza. Ci accorgiamo oggi (specialmente quando rileggiamo la breve prefazione al *Prozess als Rechtslage*, la quale costituisce forse la chiave sentimentale di tutta l'opera sua) che la parte più significativa della sua opera di scienziato fu pubblicata in quel decennio, fra il 1925 e il 1935, nel quale già si addensava sul mondo l'ombra di quella catastrofe del diritto che gli spiriti più avvertiti, come il suo, già sentivano venire: e anch'egli doveva poi esserne travolto e colpito nei suoi affetti più cari, e costretto a ramingare fuori dalla patria, in cerca di libertà per sé e per la sua scienza. « *Aber das Prozessrecht kann nur auf dem Boden des Liberalismus oder es kann gar nicht gedeihen* », scriveva egli nel 1925, in quella prefazione. Parlava del diritto processuale; ma il suo discorso, per chi avesse saputo intendere l'allusione, aveva una portata assai più universale.

3. — Nel rileggere oggi, a distanza di più di venti anni, il resoconto che scrissi di quel libro quand'era da poco uscito (2), non mi sentirei di confermare integralmente le riserve che allora mi parve di poter esprimere su quella teoria della « situazione giuridica », che, secondo l'autore, doveva esser destinata a prendere il posto di quella tradizionale. Anche ora, delle due parti dell'opera, mi par che la seconda, quella costruttiva, abbia più vigore e più presa della prima, contenente una critica negativa della teoria tradizionale: credo infatti che con poche modificazioni non radicali si possa accettar la seconda senza repudiar la prima, e che il dovere del giudice di provvedere in genere sulle domande delle parti (che è il pernio del rapporto processuale) non cessi di esistere come obbligo, solo perché il contenuto specifico e concreto di questo provvedimento dovuto non si può stabilire *a priori*, ma si può conoscere solo alla fine del processo, quando il giuoco

(2) Nella *Riv. dir. proc.*, 1927, I, pag. 219 e segg.

delle parti, sul quale quel provvedimento necessariamente si plasma, sarà concluso.

Credo che si possa rimanere fedeli alla teoria tradizionale del rapporto processuale, che attiene alla costituzione esterna del processo, senza disconoscere la validità fondamentale della teoria del GOLDSCHMIDT sulla situazione giuridica, la quale è importante soprattutto per chiarire le relazioni interne tra processo e diritto sostanziale e per dimostrare in qual modo il delicato congegno della dialettica processuale, che è il tramite necessario attraverso il quale la legge astratta si concreta in giudicato, operi in maniera determinante sul contenuto della sentenza. Alla base della teoria del GOLDSCHMIDT sta un insegnamento morale (il richiamo latino è suo), « *faber est suae quisque fortunae* », molto vicino al vecchio ditterio « *iura vigilantibus subveniunt* »: tradotto in termini giuridici è il principio di autoresponsabilità delle parti. I litiganti, una volta che il processo si sia costituito, hanno tra loro, più che diritti ai quali corrisponda un obbligo di prestazione dell'avversario, una serie di aspettative e di possibilità (*Möglichkeiten*), delle quali ciascuno di essi può valersi nel proprio interesse, per creare una situazione che creda vantaggiosa a sé stesso e una situazione di svantaggio all'avversario: il quale a sua volta, se non vuol rimanere inerte sotto lo svantaggio di quest'onere, può reagire, valendosi delle possibilità che il processo gli offre per liberarsene e per rovesciarlo. « Possibilità »: cioè diritti ai quali non corrisponde un obbligo di prestazione, ma che si esauriscono in una manifestazione di volontà unilaterale, sufficiente a creare un effetto giuridico, al quale l'avversario si trova soggetto e del quale il giudice dovrà tener conto quando dovrà tirar le somme del processo. Tutto questo c'era già in CHIOVENDA, che aveva posto in luce la categoria dei diritti « potestativi », e aveva mostrato l'importanza prevalente che questi diritti hanno nel processo; ma GOLDSCHMIDT ha avuto il merito di far di questa nozione uno dei capisaldi del suo sistema, e di mostrare che, in un processo a tipo dispositivo, il contenuto della sentenza non può esser altro che lo specchio fedele della situazione giuridica finale, creata, senza che il giudice possa modificarla, dal giuoco dialettico delle parti nel corso del processo: la somma di tutte le situazioni giuridiche che le parti hanno saputo successivamente creare coi loro atti alternati, il conteggio riepilogativo, si potrebbe dire, dei punti che ciascuna di esse ha segnato così nel corso del dibattimento.

4. — Questa può parere una dottrina scettica: la incertezza e la aleatorietà della giustizia tradotta in teoria ed elevata a sistema. Quando il libro uscì, parve infatti ad alcuni critici (ed anche a me) che di questo innegabile elemento di incertezza e di aleatorietà, che

di fatto è insito in ogni giudizio (*habent sua sidera lites*), non si potesse tener conto per una ricostruzione giuridica del processo, che *sub specie iuris* deve esser considerato come lo strumento perfetto e infallibile fatto per dar ragione a chi l'ha, non per premiare l'abilità dello schermidore più destro. Una teoria giuridica del processo, dicevano i critici, deve considerare gli istituti processuali per quello che secondo le leggi dovrebbero essere, non per quello che di fatto, a causa degli abusi delle parti, possono diventare: studiare in qual modo la condotta delle parti può aver efficacia sull'esito del processo, fino a farlo degenerare ed a renderlo talvolta strumento non del più giusto ma del più scaltro, questo può essere una interessante indagine, metagiuridica e sociologica, ma non può essere una posizione corretta di un problema giuridico. Ma a questa critica oggi non mi sentirei più di associarmi. È noto che i giuristi, come Galileo vedeva l'universo in forma di « triangoli, cerchi ed altre figure geometriche », leggono il mondo in forma di nozioni giuridiche, inquadrandolo in schemi simmetrici, le cui linee assai spesso son troppo rigide per mantenere il contatto colla realtà, accidentata e mutevole. Questa astrazione, che trascura il contingente, è uno strumento indispensabile della dogmatica giuridica; ma se la scienza giuridica dev'essere una tra le scienze *utili*, cioè fatte per servire alla pratica, bisogna che di questo metodo il giurista si serva con discrezione, per non cadere nell'astrattismo; altrimenti a certi astrattisti della dogmatica giuridica può accadere quello che ai cubisti è accaduto nella pittura: che a forza di vedere il mondo in forme cubiche, nei loro quadri il mondo è scomparso, e non son rimasti che i cubi, come scatole vuote.

Questo rimprovero non si può fare al Goldschmidt; il quale, con la sua « situazione giuridica » è riuscito a costruire una teoria che, pur essendo rigorosamente giuridica, è tuttavia più di ogni altra aderente alla realtà viva del processo a tipo dispositivo, nel quale la aleatorietà dell'esito finale, dipendente dal giuoco dialettico dell'attività delle parti, non è da considerarsi una degenerazione patologica ed eccezionale che possa esser trascurata in una ricostruzione degli istituti processuali *secundum ius*, ma è proprio una espressione essenziale e caratteristica del principio dispositivo, secondo il quale il giudice deve giudicare « *secundum allegata et probata* ». È facile, quando ci si mette a studiare come in realtà si comportano nel processo gli uomini vivi, parti e giudici, cader nella sociologia o nella psicologia; ma la teoria del Goldschmidt, pur portando la costruzione dogmatica fino ai margini estremi oltre i quali comincia la indagine sociologica o psicologica, è rimasta tuttavia nel campo del diritto, riuscendo più di ogni altra a dare del processo civile una ricostruzione giuridica adattabile e flessibile, capace di accostarsi a tutti gli accidenti della tattica

processuale, e di individuarne con appropriate formule la specifica funzione.

Per aver giustizia non basta aver ragione, ma bisogna farla valere, cioè conoscere e saper manovrare la tecnica per farla valere. Nel processo non esiste distinzione tra scienza e tecnica: la tecnica è anzi elemento essenziale della costruzione dogmatica. Questa è la realtà del processo a tipo dispositivo, quale è limpidamente teorizzata nell'opera del GOLDSCHMIDT: qualcuno potrà pensare che in questo modo, introducendovi questo elemento della aleatorietà tecnica, la concezione del processo si abbassi e la dignità della giustizia si screditi; ma alla fine dovrà riconoscere, come la esperienza forense ogni giorno conferma, che il processo a tipo dispositivo proprio questo vuol essere ed è bene che sia.

5. — Certo, questa costruzione liberale del processo civile, che è così appropriata a mettere in luce i più sottili e delicati congegni del principio dispositivo, perde gran parte del suo valore quando sia posta dinanzi a un tipo di processo nettamente inquisitorio, in cui il giudice abbia il potere illimitato di procedere *ex officio*, e di fronte all'interesse pubblico scompaia ogni potere dispositivo delle parti, considerate cose non uomini. La sistematica del GOLDSCHMIDT, fatta per il processo civile dello Stato liberale, non servirebbe più per il processo dello Stato totalitario, nel quale fosse bandita dal campo del diritto sostanziale la libertà negoziale dei privati, e di conseguenza il potere dispositivo delle parti private nel processo: finché resterà nel campo sostanziale il diritto privato e con esso la libertà di contrattare, negli stessi limiti il privato potrà continuare ad essere, nel campo del diritto processuale, *faber suae fortunae*. In sostanza quando i vecchi pratici, ravvicinando il processo al contratto parlavano di quasi contratto giudiziale, dicevano cosa non molto lontana da quella che si dice oggi, quando si riconosce che nel processo a tipo dispositivo le parti, valendosi a loro scelta delle « possibilità » offerte dalla legge processuale, riescono a indirizzare i poteri del giudice e ad influire sul contenuto della sua sentenza con effetti non meno penetranti di quelli che potrebbero derivare dall'esercizio di poteri negoziali; attraverso la dialettica processuale le volontà delle parti, contrastanti ma anche così complementari tra loro, riescono ad esercitare sul provvedimento del giudice effetti dispositivi simili a quelli del contratto: *in iudicio quasi contrahitur*.

6. — E qui bisogna esser grati al GOLDSCHMIDT di essersi lasciato sfuggire, nella prefazione già ricordata al *Prozess als Rechtslage*, un accenno che ci fa intendere molto più di quanto apertamente dica:

« questa critica del pensiero processuale mi si è trasformata tra le mani in una critica del pensiero politico ». E la conclusione è questa: che nei rapporti interindividuali come in quelli internazionali, nelle contese tra singoli o tra Stati, il diritto si riduce ad essere un complesso di aspettative, di possibilità e di oneri (di « occasioni » e di « rischi » si potrebbe dire) nella lotta che si deve combattere per arrivare a stabilire ciò che dovrà valere come diritto (« ... *was als Recht gelten wird* »). La tattica processuale somiglia dunque, *in nuce*, alla lotta politica: come nel processo si combatte per la giustizia individuale, e tutt'e due le parti si servono dei congegni processuali per far riconoscere il proprio diritto (quello che ciascuna di esse sostiene essere il *suo* diritto), così nella lotta politica si combatte per la giustizia sociale. Unica garanzia per far sì che attraverso questa lotta la palma tocchi veramente al più giusto, è data, in politica e nel processo, dalla libertà del contraddittorio: *audiatur et altera pars*, che poi val quanto dire libertà di parola all'opposizione. In sostanza anche il sistema parlamentare, in cui all'opposizione, purché sappia cogliere a tempo le occasioni, è sempre aperta la strada per diventar maggioranza e per salire al governo, è una specie di continuata udienza, attraverso la quale i partiti operano per modificare una « situazione » fluida e plasmabile, che ciascun competitore si sforza di trasformare giorno per giorno, sfruttando le possibilità a proprio vantaggio e creando ostacoli a carico della parte avversaria. E alla fine, nel dibattito parlamentare come in quello giudiziario, ha ragione chi vince: il fatto compiuto in politica, e nel processo la *res iudicata*, che « *facit de albo nigrum et de quadrato rotundum* ».

Qualcuno a questo punto potrebbe osservare che in sostanza la teoria del GOLDSCHMIDT (la quale dimostra che nel processo a tipo dispositivo non tanto conta aver ragione, quanto conta saper manovrare in modo da farsela dare anche se non si ha) si riduce ad una specie di machiavellismo processuale, in cui il diritto perde ogni autorità ed ogni certezza: sull'esempio della politica pura, distaccata dalla morale, qui si teorizza il processo puro, distaccato dalla giustizia.

Ma si potrebbe rispondere che nel processo chi ha il diritto dalla sua, anche se per la insipienza del suo difensore ha perso la causa in primo grado, finisce sempre, cambiando avvocato, coll'aver ragione in appello; allo stesso modo che in politica, quando c'è la libertà di opposizione, l'onestà a lungo andare si rivela sempre, per le riuscite a lunga scadenza, come il più fruttuoso machiavellismo. E si potrebbe anche aggiungere che, sì, il processo dispositivo, al par del sistema parlamentare, ha le sue ombre e i suoi pericoli: ma insomma (dice il GOLDSCHMIDT, maestro di liberalismo processuale), « *malo periculosam libertatem* ».

XLI

« RECITATIO SOLEMNIS » A CURA DEI GIURISTI CATTOLICI (*)

Quand'ero studente a Pisa (qualche anno fa) ogni tanto il nostro professore di Pandette che era, mantenuto per i suoi meriti oltre i limiti di età, Francesco Buonamici, preannunciava, con anticipo di una settimana, una *recitatio solemnis*. Queste *recitationes solemnes*, che il venerando professore, ancora innamoratissimo della sua materia, intercalava ogni tanto nel corso delle sue lezioni ordinarie, erano dissertazioni di tono eloquente ed accademico, che di solito avevano come oggetto la *conciliatio* tra due passi apparentemente contrastanti del Digesto. Il nostro professore, come molti dei vecchi romanisti di allora, si rifiutava di ammettere che nella congerie del *Corpus iuris* potessero esistere antinomie, lacune, discordanze o interpolazioni; e sosteneva che anche i passi apparentemente contrastanti potevano esser messi d'accordo, perché sarebbe stata una bestemmia supporre che spiriti eccelsi come quelli di Ulpiano, Papiniano o Gaio fossero caduti in contraddizione (che bizza prese quel buon vecchio, quando un giovane professore sardo, che s'era fatto venire dalla sua isola un somarello per la carrozzina del suo bambino, ebbe l'insolenza di mettergli nome Gaio!). Era commovente, nel giorno della *recitatio*, vedere quel maestro ottantenne, parato per l'occasione di una sua toga stinta e con in capo un altissimo tòcco a forma di staio, diventato color cenere cogli anni, salir curvo e un po' tremulo sul pulpito, e cominciare a leggere la sua dissertazione fiorita, in cui, con argomenti sottili e con appassionato impegno dimostrava che quelle due leggi non solo non si contraddicevano, ma anzi, a saperle intendere, si componevano in bella armonia. Alla fine della sua dimostrazione, egli era tutto intenerito: — Bello, bello, come una musica di Rossini! — e gli studenti, indisciplinati ma affettuosi, lo acclamavano ritmicamente: — Viva Ce-cco, Ce-cco, Ce-cco... —.

(*) [Pubblicato in *Il Ponte*, a. VII, n. 6, giugno 1951, pagg. 669-671]. [*Bibliografia*, n. 601].

Ora, per chiarir l'idee su certe apparenti antinomie, non più del diritto romano ma del diritto vigente, credo che questo costume accademico delle *conciliationes* meriterebbe di esser ripreso...

Un tema di attualità per una di queste conciliazioni potrebbe essere il seguente:

In una certa pastorale di Pentecoste dell'arcivescovo di Milano (altre simili sono state mandate in giro da altri arcivescovi nella stessa data) si sono letti i seguenti passi:

« ... L'odierna lotta elettorale sorpassa i confini del terreno politico e diviene essenzialmente religiosa. Su questo terreno *è dovere dunque della Chiesa d'intervenire decisamente;* giacché non trattasi più di semplici competizioni nel campo amministrativo, ma la lotta è divenuta apertamente politica, anzi religiosa...

« ... Domenica 27 maggio, in ciascuna Messa, nella spiegazione del Santo Vangelo, *i sacerdoti ricordino ai fedeli il grave obbligo di coscienza di adoperare il suffragio elettorale al preciso scopo di assicurare all'Italia amministratori cattolici* ».

D'altra parte nella Costituzione e in altre leggi della Repubblica, si leggono le seguenti disposizioni:

art. 3 della Costituzione: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di *religione*, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali »;

art. 51 id.: « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive *in condizioni di uguaglianza* »;

art. 43 del Concordato, approvato con legge 27 maggio 1929 n. 810:

« La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per ricordare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d'Italia il *divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico* »;

art. 79 del T. U. per le elezioni comunali (decr. pres. 5 aprile 1951): « Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio di pubblica utilità, *il ministro di qualsiasi culto,* chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, *abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse,* si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati, od *a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati* o di indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 300 a lire 20.000 ».

Dopo aver letto questi testi, il buon cittadino che sia desideroso insieme di essere ossequiente alle leggi dello Stato e ai comandamenti

della Chiesa, può aver il dubbio che tra quella pastorale e questi articoli si rilevi, *prima facie,* una certa discordanza. A proporre il dubbio a chi sia soltanto un giurista, c'è da sentirsi rispondere che quel che conta per il giurista sono le leggi, e che qui non c'è nulla da conciliare, perché quei passi della pastorale sotto l'aspetto giuridico sono nient'altro che l'incitamento ad un reato; a proporre il problema a chi sia soltanto un cattolico, la risposta sarà che non c'è nulla da conciliare, perché contro il comando dell'Ordinario, le leggi dello Stato non hanno alcun valore.

Ma la soluzione diventa difficile per chi sia insieme giurista e cattolico: per chi voglia essere ossequiente insieme alle leggi dello Stato e al comando del suo Vescovo.

Questo è uno di quei casi in cui una *conciliatio* di ispirazione ufficiale sarebbe una vera manna. Mi auguro quindi che i « giuristi cattolici » che sono costituiti in fiorente associazione, indicano al più presto sull'argomento tutto un corso (una sola non basterà) di *recitationes solemnes;* in modo che la loro dialettica esegetica, ammantata di toga e tòcco, trovi argomenti per rimettere in pace le nostre coscienze turbate, assicurandoci, dall'alto del suo pulpito, che contraddizione non c'è.

XLII

PER I TRENT'ANNI DELLA « RIVISTA DI DIRITTO AGRARIO » (*)

Trent'anni fa, nell'aprile del 1922, l'amico prof. GIANGASTONE BOLLA, lanciando il programma della sua *Rivista di diritto agrario*, la presentò come assertrice di una disciplina giuridica autonoma, la cui forza coesiva era data dalla fondamentale omogeneità economica e sociale dei problemi attinenti all'agricoltura, la quale consigliava, a suo avviso, di studiare ravvicinati e coordinati, per quanto tecnicamente distinti ed eterogenei, tutti gli aspetti giuridici propri di questa materia.

Da allora la *Rivista di diritto agrario* è stata per un trentennio la dimostrazione vivente della esattezza e della fecondità di questa premessa programmatica. Anche in tempi di bruschi trapassi politici essa è riuscita a mantenere continuità di metodo ed alto livello di studi, soprattutto in virtù della instancabile pertinacia colla quale il suo animatore ha saputo raggruppare intorno a sé cultori eminenti di diverse discipline, non solo giuridiche ma anche economiche e sociali, per farli incontrare, come in un convito scientifico, nel campo aperto a tutti della *Rivista;* in grazia della quale essi hanno avuto modo di fare uscire le loro indagini fuori dai ristretti cancelli della propria specialità, e di contribuire così, col reciproco arricchimento che deriva dal confronto, ad illuminare sotto svariati angoli visuali la poliedrica realtà sociale.

È diffusa opinione che i giuristi, chiamati soltanto a rendere stabili con le loro sistemazioni logiche le trincee via via espugnate dall'avanzata delle forze politiche, abbiano nelle trasformazioni sociali solo una funzione di retroguardia: quella di rimettere in ordine e di custodire le conquiste già raggiunte, non quella di precorrere e di preparare l'avvenire.

Ma questa *Rivista di diritto agrario,* nata colla consapevolezza della eccezionale importanza politica che ha in Italia la questione

---

(*) [Pubblicato in *Rivista di diritto agrario*, a. XXI, 1952, pagg. 239-240]. [*Bibliografia*, n. 640].

agraria e col proposito di contribuire praticamente ad affrettarne la soluzione, ha dimostrato che in certi casi i giuristi possono proficuamente cooperare alla creazione dell'*ius condendum*, pur senza cessare di essere giuristi e senza sconfinare nella politica. Per scoprire il segreto di questa riuscita basta leggere, nell'Indice trentennale della *Rivista*, i nomi dei collaboratori: che non sono stati soltanto giuristi, ma, accanto a loro, studiosi di economia e di sociologia, di statistica ed anche di tecnica e di politica agraria. Solo attraverso questa cooperazione cogli economisti e coi politici, i giuristi, che chiusi in sé stessi rischiano di ridursi a ingegnosi costruttori di strumenti logici, possono rendersi conto delle correnti sociali che preannunciano il domani: e suggerire le forme giuridiche meglio adatte a incanalare queste correnti e a dare ad esse uno sbocco legalitario. Solo così, senza confondere il diritto colla politica ma senza mai perder d'occhio, nello studio dei problemi giuridici, la sostanza politica alla quale il diritto deve adattarsi, i giuristi possono riuscire ad essere utili artefici di pacificazione e di progresso sociale, preparando gli strumenti più adatti ad agevolare, senza fratture di legalità, i più audaci rinnovamenti economici.

Questo è stato il merito fondamentale della *Rivista di diritto agrario*: aver saputo giorno per giorno vivere a contatto colle esigenze economiche e politiche dell'agricoltura, e aver visto nella soluzione del problema agrario uno degli aspetti più importanti della nostra rinascita nazionale. Per questo essa ha vissuto e per questo vivrà: e ciò vuole essere un augurio non solo per la *Rivista* e per il suo fondatore, ma anche per l'avvenire del nostro Paese, dove la miseria di intere regioni attende giustizia e redenzione dalla riforma agraria.

Possa la *Rivista di diritto agrario*, nel suo secondo trentennio di vita, contribuire alacremente a elaborare gli strumenti giuridici meglio adatti ad aprire la via, nella libertà e nella legalità, all'avvento di questa pacifica rivoluzione sociale.

XLIII

INTERVENTO AL CONGRESSO INTERNAZIONALE DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (FIRENZE, 30 SETT. - 3 OTT. 1950) (*)

Vorrei contribuire e facilitare all'amico Satta la risposta che dovrà dare agli intervenuti nella discussione, ponendogli due precisi quesiti, che vorrebbero tradurre sul terreno pratico quel suo discorso così pieno di pathos, di umanità e di mestizia, con cui stamani ha tenuto sospeso e commosso l'animo di tutti noi. Siamo qui convenuti in un tale clima di amichevole intimità, che anche le confessioni personali si possono fare senza commettere indiscrezioni: posso quindi confessarvi che anche il fondo della mia anima è fatto di mestizia, che anche io mi sento in uno stato d'animo molto vicino a quello di Satta, forse perché Satta è sardo e io sono toscano. Qualcuno già rilevò talune profonde affinità di carattere fra toscani e sardi; tra cui la fondamentale mestizia, che noi toscani dissimuliamo sotto il sorriso: questo che par sorriso ed è dolore.

Per questo mi rendo conto dello stato d'animo di Satta: in fondo chi ha messo il Congresso su questa strada sono stato io, col mio discorso inaugurale: se la discussione di oggi, che è quella sul tema più importante, si chiudesse soltanto con una sconsolata parola di angoscia, non vorrei dovermi rimproverare di essere stato io l'*apprenti sorcier,* che ha scatenato questo scoraggiamento che si rifiuta di rientrare nei limiti della ragione. In realtà la nostra mestizia di oggi ha una profonda giustificazione storica: noi usciamo da una grande catastrofe, di cui portiamo ancora le cicatrici appena chiuse. Speriamo che ci si allontani dai tempi dell'orrore e che si vada verso la serenità.

Ma questa difficoltà di uscire dallo scoraggiamento deriva forse da questo terrore, da quest'ombra che c'è su di noi: che usciti da una catastrofe si stia per piombare sotto un'altra ancor più terribile.

(*) [Pubblicato in « Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile », Padova, Cedam, 1953, pagg. 121-123]. [*Bibliografia,* n. 674].

Ricordo che all'inizio della guerra da cui siamo da poco usciti, l'amico Carnelutti mi disse una volta nel salutarmi (forse fu l'ultima volta che ci vedemmo prima di una lunga separazione): « Entriamo in una galleria sotterranea. Ne usciremo? ». Ne siamo usciti; ma ora abbiamo un po' l'impressione di trovarci a viaggiare su qualche tratto di quella ferrovia (forse qualcuno dei colleghi stranieri, nel venire qui a Firenze, l'ha percorsa) che corre tra Pisa e Genova: si esce dal buio di una galleria, si ha appena il tempo di veder la luce e di prendere una boccata d'aria, e subito si rientra in un'altra... Questo può spiegare, caro amico Satta, la nostra tristezza. Ma anche di essa bisogna servirsi, come stimolo verso l'azione; per far sì che dal nostro dolore venga alla fine pace e felicità per il mondo che vedranno i nostri nipoti.

Ora nel campo del diritto processuale, non basta domandarci, con un senso di turbamento, se veramente il processo serve alla giustizia; ma bisogna anche cercare, positivamente e attivamente, che cosa si può fare perché il processo serva alla giustizia meglio di quanto abbia servito fin d'ora. Da questo Congresso deve scaturire un suggerimento, un programma di lavoro per perfezionare i nostri meccanismi, le nostre discipline; ma per perfezionarle in un certo senso, il quale, secondo me, dovrebbe esser questo: far sì che il processo serva meglio alla giustizia. Tu, amico Satta, in quel senso di malinconia che ha costituito lo sfondo della tua relazione, hai toccato due problemi tecnici, sui quali io desidererei maggiori chiarimenti per sapere esattamente quali sono le tue idee; perché, mentre sono d'accordo con te su questo finalismo che si deve dare a tutto il processo, non sarei d'accordo con te su due problemi specifici, qualora fosse esatto quello che mi è sembrato di capire dalle tue parole.

Il primo punto è questo. Tu hai detto: la libertà nel processo è quella che impedisce il raggiungimento della giustizia; troppa libertà nel processo civile e troppa nel processo penale. Qualcuno potrebbe persino pensare che tu ti rammarichi perché è stata abolita la pena di morte; e che insomma secondo te per avere una maggiore giustizia non si debba far altro che far prevalere l'autorità sulla libertà, tornando all'autoritarismo nel campo del processo e nel campo del diritto. Se questa fosse la tua opinione, non sarei d'accordo con te. Abbiamo avuto venti anni di autoritarismo nel processo civile e nel processo penale; c'era maggiore giustizia? L'esperienza mi pare fallita. Bisogna quindi cercare di raggiungere i nostri scopi senza toccare la libertà; disciplinare la libertà, ma non tornare all'autoritarismo. E non parliamo di pena di morte: basta col sangue: troppo se n'è visto!

Questo è il primo punto su cui vorrei intendermi con te. Il secondo, sempre nel campo del diritto processuale, è quest'altro. Finora per noi, in un sistema, come è il nostro, basato sulla legalità che è uno degli

aspetti della libertà, sentenza giusta voleva dire sentenza conforme alla legge. Giustizia per noi vuol dire giusta applicazione della legge, anche se la legge scritta nei codici, posta a raffronto, direbbe Cino da Pistoia, con quell'altra che « scritta in cor si porta », ci appare non corrispondente a certi principii morali, a certe esigenze sociali e politiche che secondo noi rappresentano l'ideale modello al quale dovranno gradualmente avvicinarsi le leggi positive dell'avvenire.

Ora mi è sembrato di capire da certi confronti che tu hai fatto con altre legislazioni, che tu consideri preferibili al nostro sistema di legalità quei sistemi in cui la legge non esiste, e in cui il giudice è chiamato a decidere secondo la sua coscienza, caso per caso. Tu hai ricordato l'esempio dell'ordinamento sovietico in cui, nei primi tempi dopo la rivoluzione, i tribunali del popolo decidevano non secondo le leggi (che non c'erano più), ma secondo la cosiddetta coscienza proletaria; e anche successivamente, dopo che sono state fatte le nuove leggi, la funzione del giudice è rimasta in Russia dichiaratamente al servizio della politica, sicché il giudice può sempre, per ragioni politiche, integrare e addirittura modificare la legge per il caso singolo. Tu credi veramente che ci sia da augurarsi nell'avvenire (poiché il compito dei giuristi e dei tecnici del diritto non è soltanto quello di descrivere il diritto come è, ma anche di indicare le vie per migliorarlo) una trasformazione della giustizia secondo le leggi, quale abbiamo noi, in una giustizia senza leggi, che aderisca in ogni caso all'equità del singolo? Son d'accordo con te, e mi pare di averlo accennato anche nel discorso introduttivo, che gran parte del disagio in cui ci troviamo noi processualisti, e in cui si trovano in genere gli avvocati e i giudici nell'esercizio pratico della giustizia processuale, più che dalle leggi processuali derivi dalle leggi sostanziali; che, cioè, si ripercuota sul funzionamento della giustizia il senso di scontentezza e di ribellione contro le leggi sostanziali che non corrispondono alle esigenze della giustizia sociale. Giustizia, infatti, non vuol dire soltanto, in senso legalitario, applicazione della legge in modo esatto; ma vuol dire instaurazione di leggi in cui la ripartizione del dolore e della felicità tra gli uomini sia fatta con un certo equilibrio; di leggi, in cui tutta la ricchezza non sia da una parte e dall'altra parte tutta la miseria; di leggi, insomma, che avvicinino gradatamente, in modo sempre più pieno, il trionfo di quell'ideale che si suol chiamare la giustizia sociale.

Il problema è questo: nel processo, anche se esso serve perfettamente a raggiungere la giustizia giuridica, cioè l'applicazione esatta della legge quale è, si agita questa esigenza di una migliore giustizia sostanziale, questa inquietudine contro le leggi socialmente ingiuste. Che cosa pensi? credi tu che sarebbe bene, anche mantenendo il

sistema della legalità, dare al giudice il potere di valutare la giustizia intrinseca, cioè sociale, delle leggi che egli è chiamato ad applicare? Oppure credi che questa graduale immissione nella formula delle leggi di una sostanza sempre meglio adeguata alle esigenze sociali, si debba fare per altre vie, mantenendo al giudice questa sua rigorosa funzione di fedele applicatore della legge qual è, buona o cattiva, *dura lex sed lex*?

Sono due precise domande tecniche che io ti pongo, con le quali credo di aver contribuito a riportare sul terreno della ragione le forze cieche dell'angoscia che anche io avevo contribuito a scatenare.

XLIV

VITTORIO EMANUELE ORLANDO (*)

Questa non è una commemorazione. Commemorare vuol dire raccogliersi per rievocare nella memoria, prima che svaniscano, ricordi che si allontanano nel passato. Ma Vittorio Emanuele Orlando, l'avvocato Vittorio Emanuele Orlando, per noi avvocati non è un ricordo, non è un'ombra dileguante nel passato. Egli è qui, tra noi, una presenza viva. In questo Palazzo di Giustizia che fu la sua casa, in questi grigi corridoi affollati di gente in pena, ci avviene oggi, ci avverrà domani di incontrarlo ancora come una presenza illuminante: di vederlo ancora passare accanto a noi come tante volte ci è accaduto, col suo passo agile e svelto, col suo piccolo lobbia grigio, messo un po' di sghembo, colla sua sottile mazza a nodi brandita non per appoggiarsi, che non ne aveva bisogno, ma per eleganza, quasi per accompagnare il gesto e il largo sorriso con cui rispondeva al nostro saluto, e passar oltre in fretta, perché l'udienza lo attendeva. E ancora ci avverrà di fermarci commossi e rasserenati a veder passare questa immagine viva dentro di noi, riconoscendo in essa il nostro simbolo, la testimonianza del nostro ministero, l'eternità della nostra missione consolatrice.

Non è un avvocato di ieri, sia pure il più insigne; è qualcosa di più: è l'avvocato di oggi e di domani. L'uomo può scomparire dalla vita terrena, ma egli resta in ciascuno di noi, come il nostro modello ideale, come il nostro « canone ». Col commemorar lui, coll'esaltar lui, noi esaltiamo l'avvocatura: dire come egli fu, significa dire come dovrebb'essere il perfetto avvocato. Questa non è una commemorazione di lui, che non ne ha bisogno, perché i vivi non si commemorano: è

(*) [Commemorazione tenuta il 31 gennaio 1953 al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, pubblicata in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, a. III, 1953, pagg. 7-22; tradotta in lingua spagnola da S. SENTÍS MELENDO, in P. CALAMANDREI, *Chiovenda. Recuerdo de Juristas*, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, pagg. 203-228; ristampata in *Studi*, VI, pagg. 316-330]. [*Bibliografia*, n. 678].

piuttosto, per ciascuno di noi, un esame di coscienza e il rinnovamento di un voto.

Vittorio Emanuele Orlando si iscrisse nell'albo degli avvocati di Palermo nel 1883: settant'anni fa. Per settant'anni, fino all'ultimo giorno, egli ha continuato a difender cause: fino all'ultimo giorno lo abbiamo incontrato, accanto a noi o di fronte a noi, nelle aule giudiziarie. Tutti noi avvocati che siamo qui, di qualsiasi età, dal giorno in cui ci siamo affacciati per la prima volta alla professione, venti, trenta, quarant'anni fa, abbiamo visto su in alto, al vertice di essa, questa figura stimolatrice come un'idea esemplare, alla quale ciascuno di noi avrebbe voluto tentare di avvicinarsi e di rassomigliare. Ma il miracolo di Orlando, quella sua longevità senza declino, non solo fisica ma intellettuale, in virtù della quale sembrò non solo conservarsi ma purificarsi fino all'ultimo giorno il suo lume spirituale, ha dato per molti decenni, alle generazioni che nel passare lo scorgevano immutato e saldo, la sensazione che per incantesimo il tempo per lui solo si fosse fermato. Lo avevamo conosciuto trenta, quarant'anni fa, quand'era già il maestro dai capelli bianchi, colui che allora già ci pareva un vecchio, colui che già allora era spiritualmente il decano. E da allora, mentre noi diventavamo uomini maturi e poi declinati verso la vecchiaia, egli rimaneva come era, sempre uguale a quella idea che ci eravamo fatta di lui al nostro primo giungere, come se avesse raggiunto, in un sereno empireo fuori dalle leggi della vita e della senescenza, una perfezione incorruttibile, un equilibrio misterioso di intelletto e di sentimento, contro il quale il fluire degli anni non aveva presa. I giovani invecchiavano, si curvavano, sparivano: egli, da cinquant'anni, sopravviveva ai discepoli, ai figli dei discepoli; e continuava colla stessa freschezza giovanile, collo stesso impegno, cogli stessi impeti generosi, a mostrare la via della giustizia alle generazioni che sopravvenivano:

« Chi novera a te gli anni; che cosa è a te la vita? ».

Ma quale valore abbia avuto per cinquanta anni la presenza animatrice di Vittorio Emanuele Orlando nell'avvocatura italiana, ciascuno di noi può intenderlo, cercando dentro di sé nei suoi propri ricordi: nei quali, per quanto ci sforziamo di risalire indietro nel corso degli anni, egli ci appare così, quale tutti noi l'abbiamo sempre visto, dai tempi più lontani fino all'ultimo incontro avvenuto poco più di due mesi fa, in questo stesso Palazzo. Per questo, se io mi permetto ora di descriverlo come lo ritrovo vivente nei miei ricordi personali, non credo di rimpicciolirlo: perché la memoria che io conservo di lui è quella stessa che vive nel ricordo personale di migliaia di colleghi e di discepoli.

La più lontana immagine che mi appare di lui risale a più di quarant'anni fa, quando ero studente a Pisa. Nostro maestro di diritto costituzionale era Santi Romano: che nelle sue lezioni ci presentava il nostro ordinamento pubblico nelle sue fondamentali linee dogmatiche, come una mirabile architettura logica disegnata su un piano, depurata da tutte le deviazioni e da tutte le incoerenze della realtà. Ma se, partendo da questa geometria di concetti, noi giovani, amanti del concreto, volevamo farci una idea degli istituti costituzionali quali vivevano nella realtà sociale, e vederli a tre dimensioni, riempiti della storia, animati dalla politica, allora il nostro maestro ci suggeriva egli stesso di leggere un piccolo volume scritto dal suo maestro, che era stato Vittorio Emanuele Orlando: quel manualetto Barbèra dei *Principii di diritto costituzionale,* la cui prima edizione è del 1889; e che ancor oggi, di edizione in edizione, rimane, e non soltanto per gli studenti, vivo e attuale come quando uscì.

Ha raccontato Vittorio Emanuele Orlando, in una prefazione scritta nel 1952, un gentile episodio su quel manualetto dalla copertina azzurra: « Quando io visitai l'Università di San Paolo in Brasile, nel 1921, la Biblioteca di quella Università mi invitò cortesemente ad una curiosa commovente e non comune cerimonia che diventò una festa di cultura italo-brasiliana, e cioè all'inaugurazione di un volume dei miei *Principii* che era il terzo acquistato dalla Biblioteca stessa; e ciò non perché alcuna delle prime due copie fosse andata dispersa o danneggiata, ma esclusivamente per il lungo logorio dell'uso, onde ormai anche la seconda copia, come già la prima, era diventata inservibile ».

Così anche allora a Pisa, quarant'anni fa, il manualetto azzurro di Orlando correva per le mani di noi studenti: e insegnava anche a noi, come agli studenti della Università di San Paolo, che il diritto di un paese libero non è mai statico, ma è, attraverso la lotta politica, in continua evoluzione verso una migliore giustizia sociale. Ma nel leggere quel manualetto scritto dal maestro del loro maestro, gli studenti si immaginavano che quello fosse il testamento scientifico di un vegliardo illustre, che ormai avesse detto ai giovani tutto quello che aveva da dire.

E invece no: quel vecchio, colui che già allora ci sembrava vecchio, aveva ancora altro da dire ai giovani. E qui al ricordo di studente, subentra un ricordo di combattente. Se ripenso agli anni della prima guerra mondiale, e mi immagino quasi in un plastico, quali le Alpi appaiono quando si sorvolano in aereo, la configurazione di quelle montagne dallo Stelvio al mare dove il popolo italiano era tutto aggrappato, mi par che il confine sul filo delle creste alpine fosse allora segnato, proprio come sulle carte geografiche, da una linea ininterrotta

di puntini uno accosto all'altro: e che ognuno di quei puntini di quella linea fosse un uomo, un uomo in grigio verde, uno accanto all'altro, gomito a gomito, tutti voltati contro la stessa parte: perché, in quella guerra, tutti sapevamo da che parte era il nemico. Ma allora, in un triste autunno, accade che questa linea in un certo punto vacilli, si fletta, si spezzi: e da quella falla il nemico dilaga nella pianura. Ed ecco che all'improvviso, per miracolo, sul Piave, i tronconi della linea si riallacciano, si risaldano: e dietro a noi, a protegger le nostre spalle di combattenti, una voce vigorosa e decisa ci rassicura: « Resistere, resistere, resistere! ». E si resiste: e il nemico indietreggia; e si vince. Da quel vecchio partì allora per la prima volta questo richiamo: « resistenza »; e dopo venticinque anni da allora, ancora una volta gli adolescenti della Resistenza l'hanno udito e l'hanno obbedito!

E poi ancora un ricordo più recente, dell'alba parlamentare dopo la liberazione. Nell'aula della Consulta Nazionale, il 9 marzo 1946, a chiusura della discussione della legge sull'Assemblea costituente, un vecchio uomo di Stato si alza in mezzo al silenzio aspettante di tutti i banchi.

« In questo momento di tragica grandezza storica io che vissi la mia vita fra grandi ombre scomparse e, ombra io stesso, tendo a confondermi con esse... ». Ma le sue parole non sono parole di un'ombra, non sono parole di un vecchio; sono parole di speranza, parole di augurio; ed anche (ciò che più sorprende e commuove) parole di vigile intuizione storica e di fresca sensibilità protesa in ascolto verso l'avvenire:

« ... Gli eventi che maturano e la cui preparazione spiega questi trenta anni di spaventose guerre e distruzioni e gli altri ancora la cui minaccia incombe, questi eventi, io dico, non rappresentano soltanto gli effetti di una di quelle rivoluzioni onde si cambiano i regimi e si spostano i confini degli Stati. Essi rappresentano invece una di quelle svolte nella storia dell'umanità che contrassegnano le ére in cui essa si divide. Lo stesso ricordo della rivoluzione del 1789 si impicciolisce al confronto. Questo è un momento in cui si passa da un'epoca all'altra... ». E ancora: « ... Sono, questi, passaggi di epoche, di ère storiche. Ora noi assistiamo ad un immenso evento simile: un nuovo tipo di Stato che si prepara. Lo stato di nazione, per la cui formazione occorsero più secoli, tende a trasformarsi nella sua essenza. L'assolutezza della sovranità tanto interna quanto internazionale, che ne fu il contrassegno, dovrà cedere, perché la maniera futura di sovranità di Stato sarà limitata da una organizzazione superiore. Non mi prendete per un sognatore. Ci vorranno forse secoli, e lotte e battaglie e sofferenze ancora, ma è l'epoca che muta... ».

Chi direbbe che queste fossero parole di un novantenne? E non erano parole di sconforto apocalittico; erano parole di speranza virile: fiducia nella resistenza con cui il nostro popolo saprà ancora sfidare le prove che l'avvenire gli riserva: « Il nostro popolo ha bene appreso a soffrire e sa come affrontare i mali per un'abitudine secolare. È questa una storia che ha creato il motto: *malo assuetus ligur*. Per verità il motto si adatta ad ognuna delle genti italiche; ma i liguri, che han dato all'Italia Cristoforo Colombo, Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, bene hanno essi meritato l'onore di assumere per sé questo titolo di primato. *Malo assueti* noi, italiani tutti: lo siamo e lo sappiamo. Anche il mondo lo sappia. È alla dura scuola della sofferenza e del bisogno che si formano i caratteri degli individui, come dei popoli ». Queste non sono parole di un vecchio lasciato indietro dagli eventi a rimpiangere il passato; sono parole dettate da una chiaroveggenza alacre, che cammina alla avanguardia e intravede il futuro.

Ma di tutti i ricordi quello che più mi sta nel cuore è il più vicino, l'ultimo, quello di poco più di due mesi fa: un ricordo questo, non più di studente o di combattente o di parlamentare, ma di avvocato, soltanto di avvocato.

È stato, se non sbaglio, il 19 novembre: in questo Palazzo, nell'aula della seconda sezione civile della Cassazione. Ho avuto in quel giorno la grande ventura di essere associato a lui nello stesso patrocinio: è stata l'ultima causa che egli ha discusso. La nostra causa fu chiamata alla fine dell'udienza: cominciammo a discutere alle due del pomeriggio: eravamo tutti, giudici e avvocati, sfibrati dalla lunga udienza che durava dalle dieci del mattino: lui solo, questo novantaduenne, era ancora fresco e vivace. Ero seduto al banco accanto a lui: mentre parlavano gli avvocati avversari ed egli stata attentissimo a ciò che dicevano, lo sogguardavo di profilo: quella selva giovanile di capelli candidissimi, ancora folti e ribelli come quelli di un adolescente; quel piccolo naso dalle narici ancora frementi di desta sensibilità; quella mano bianca, irrequieta e mai stanca di gestire: e quella faccia incisa, alla quale le rughe davano carattere, come se fossero state studiatamente scolpite da un artefice in un prezioso avorio, in cui gli occhi ancora vivissimi lampeggiavano come gemme incastonate. E quando si alzò a parlare, con quel suo garbo naturale, con quella sua voce calda e musicale, al risuonar della quale subito sparve dalle facce dei giudici ogni ombra di stanchezza, io potei vedere dalle schedine che teneva in mano, e che via via consultava per citare i precedenti di giurisprudenza, con quale scrupolo questo maestro novantaduenne, diligente ed umile come un novellino, aveva studiato la sua causa e preparato in ogni argomento la sua difesa.

Ricordi tutti vivi che affluiscono a noi da tempi diversi, e che illuminano diversi aspetti della sua persona; lo scienziato, il maestro, l'uomo di Stato, il legislatore, il rianimatore, il parlamentare, l'oratore, l'avvocato. Difficile dissociare queste figure; ma noi siamo qui soltanto per parlare dell'avvocato. E tuttavia, parlando dell'avvocato, necessariamente si rievocano anche tutti gli altri suoi aspetti, quelli per i quali è passato e più passerà in avvenire alla Storia, perché proprio nella sua figura di avvocato meglio si riflettono e si assommano, in una sintesi armoniosa, tutte le qualità dello studioso e dell'uomo politico.

Più volte l'ho udito, quando si metteva a passare in rassegna tutti i suoi uffici e tutte le sue esperienze, proclamare con accento convinto e commosso la priorità della toga. Parlava sì con grande amore della cattedra e degli studenti: cominciò a insegnare nel 1882, prima di essere avvocato; e insegnò ininterrottamente fino al 1931, all'Università di Roma, quando rifiutò di giurare fede al fascismo e di continuare a tenere la cattedra senza la libertà; e solo quando la libertà fu restituita, egli, ottantacinquenne, risalì sulla cattedra. Amava l'insegnamento e altrettanto amava il Parlamento, sì da qualificarsi spesso, scherzosamente, *homo politicus*.

Ma nell'ordine degli affetti, la toga era il numero uno: ad essa andava la sua riconoscenza, direi quasi la sua tenerezza. Quando ebbe volontariamente abbandonato il Parlamento nel 1925, perché non vi era più libertà di opinione e di parola, quando nel 1931 ebbe volontariamente abbandonato l'Università perché non vi era più libertà di insegnamento, soltanto nella toga riuscì ancora a trovare la libertà: nella toga che non solo gli dette, in quegli anni, com'egli stesso si compiaceva di narrare, il modo di vivere decorosamente col suo lavoro, ma che soprattutto gli dette la possibilità di continuare sotto quella veste, direi sotto quella corazza, a combattere fieramente, sfidando la atmosfera pesante della dittatura, per la libertà e per la giustizia. Vittorio Emanuele Orlando sentì in quegli anni quello che ciascuno di noi avvocati, ognuno nella sua cerchia tanto più modesta, ha sempre trovato nei momenti, che tutti abbiamo conosciuti, di debolezza e di viltà: che basta indossare la toga, questa dimessa veste che al par dell'abito di una regola religiosa è il segno dell'altruismo, per sentir vinte tutte le esitazioni, e scacciate tutte le viltà e messi da parte tutti gli egoismi e tutti i conformismi. Può essere consolante parlare dalla cattedra ad un uditorio di giovani e riuscire a svegliare in essi l'amore per la verità; può essere appassionante parlare dalla tribuna parlamentare per difendere in mezzo alle interruzioni degli avversari quello che si crede il bene del Paese; ma il parlare sotto la veste del difensore, dinanzi ai giudici, dà più serenità e più coraggio. Quando si parla

ai magistrati non per servire il proprio interesse o il proprio tornaconto, ma per convincerli con la forza della ragione di ciò che a noi, in coscienza, sembra giusto, questo dà un senso di tranquillità e quasi di esaltazione, che fuor dell'aule giudiziarie in nessun altro consesso si ritrova uguale. Basta indossare la toga per respirare aria di libertà e di dignità umana: questo poco spazio che è delimitato dalla toga intorno al cuore dell'avvocato, è anche in tempi di tirannia l'estremo rifugio entro cui gli oppressori non riescono a irrompere: intorno all'avvocato in toga c'è un cerchio magico contro il quale si infrangono tutte le malie della intimidazione e della corruzione.

Di questa importanza pubblica della avvocatura come tribuna di libertà e di dignità civile, nessuno ebbe come Orlando viva e vigile coscienza. Egli, tra i nostri giuspubblicisti è stato quello che più di tutti, in ogni suo scritto, in ogni suo discorso, in ogni suo atto parlamentare, ha avuto vivo il senso dello Stato; ma senso dello Stato vuol dire senso della giustizia: e di questo senso della giustizia, su cui si fondano e di cui vivono i reggimenti dei popoli liberi, l'avvocato è, giorno per giorno, in mezzo ai dolori e alle sciagure altrui, l'interprete, il paladino, il dispensatore. E per questo l'Avvocatura, anche se è una libera professione, è insieme e prima di tutto un pubblico ufficio, sullo stesso piano della Magistratura.

Questo altissimo senso dello Stato e della giustizia Vittorio Emanuele Orlando seppe portarlo in tutte le manifestazioni della sua vita: nella scienza, nella cattedra, nel Parlamento, nel Foro. Ed è proprio qui la prima scaturigine della sua grandezza esemplare di avvocato.

Se tento di analizzare e di enumerare le qualità di questo avvocato sommo, tante parole mi si affollano al labbro: e sono parole che alcune indicano grandi virtù, virtù che solo hanno i grandi spiriti, ma le altre indicano virtù più modeste e comuni, che paiono di ordinaria amministrazione, e che invece nella realtà, proprio perché sembrano così comuni, sempre più raramente si incontrano. E così io penso alla sua immensa dottrina, ma anche alla sua puntualità e alla sua diligenza; alla sua fierezza, ma anche alla sua cortesia; alla sua eloquenza, ma anche alla sua umana sensibilità; alla sua autorità, ma anche al suo spirito di colleganza e soprattutto alla sua bontà.

Un grande scienziato prima di tutto, un grande maestro: il fondatore di una scuola che ha portato l'Italia alla testa della scienza giuridica europea anche nel campo del diritto pubblico. Un grande scienziato, ma non un dogmatico; un grande giurista, ma non un puro logico. Per lui i problemi giuridici erano sempre problemi storici: non era un arido sillogizzatore, un freddo costruttore di architetture astratte: a riscaldare la sua indagine giuridica c'era sempre il senso della realtà sociale ed umana.

Ma, pur riscaldato da questa sensibilità, egli era, nella scienza come nell'avvocatura, un ricercatore preciso, scrupoloso, meticoloso: non andava a discutere una causa se non aveva passato lunghe ore a studiarla sulle carte del processo e sui libri della biblioteca, per diventarne padrone in tutti i particolari di fatto, in tutti i precedenti di diritto. Egli aveva imparato a far l'avvocato, come amava raccontare, cominciando dalle mansioni più umili, dal cucire i fascicoli e dal redigerne gli indici. In un discorso memorando che egli tenne al Congresso nazionale forense di Palermo nel maggio 1914, a proposito della incompatibilità dell'ufficio di deputato colla professione di avvocato, ricordò questo suo noviziato forense con parole di commovente schiettezza:

« ... qui in Palermo, in questa sala dove, guardandomi intorno, mi vedo circondato, o di maestri che guidarono i miei primi passi, o di condiscepoli con cui ho lavorato e studiato, o di discepoli che, alla loro volta, ascoltarono la mia voce di maestro, so che può facilmente riconoscersi se il posto che mi spetta io abbia conquistato altrimenti che con le mie fatiche, col mio lavoro, onorandomi di venire dalla giberna professionale: perché qui può sapersi se io sono pervenuto al grado qualsiasi che occupo nella professione forense attraverso la politica, o se non piuttosto alla politica io sia arrivato attraverso l'avvocatura. Parecchi qui dentro mi avranno visto in cancelleria a depositare carte e a copiare ricorsi! ».

Ma a questo suo impegno di precisione e di diligenza professionale (dal quale dovrebbero prendere esempio molti giovani d'oggi, che appena laureati disdegnano le umili fatiche del paziente tirocinio, e, ignoranti del primo alfabeto forense, credono di avere il diritto di proclamarsi *motu proprio* princìpi del foro), a questo gusto del lavoro ben fatto, del riferimento esatto, della compiuta ed onesta ricerca, Orlando rimase affezionato fino agli ultimi giorni della sua vita. Egli ebbe la eccezionale fortuna di non assistere alla propria decadenza: avvocato novantaduenne, andò fino all'ultimo giorno in udienza non per assistere inerte e silenzioso ai dibattiti altrui, ma per parteciparvi attivamente col calore della sua parola e colla precisione delle sue meditate argomentazioni giuridiche.

Ho già detto che nell'ultima udienza a cui partecipò, il 19 novembre, vidi io stesso nelle sue mani i foglietti su cui aveva diligentemente annotato la traccia per la discussione: e rimpiango, ora, di non avergli chiesto per ricordo di quella udienza qualcuno di quei foglietti che sarebbe stato la più degna testimonianza della sua probità di difensore.

Ma un altro episodio personale voglio riferire: perché è testimo-

nianza non solo del suo scrupolo defensionale, ma anche della sua insuperabile gentilezza e bontà.

Una mattina dello scorso settembre, Orlando, sceso a Firenze dalla sua villa di Vallombrosa, arriva inaspettato al mio studio. Io ero in vacanze; anche gli altri colleghi di studio erano assenti: c'era soltanto, in quel momento, un mio giovane praticante, il dott. Cappelletti. Svelto e sorridente, il visitatore si presenta: — Mi dispiace di non trovare l'amico Calamandrei: venivo a chiedergli il favore di fare certe ricerche di giurisprudenza nella sua biblioteca. Io sono l'avvocato Orlando... — Il giovane, commosso per tale presenza e per tanta cordialità, si mette a sua disposizione: e per tutta la mattinata il ricercatore canuto fa tirar giù volumi dagli scaffali, e prende appunti. Finito il lavoro, verso mezzogiorno, riparte per Vallombrosa, felice di aver trovato nella giurisprudenza gli argomenti di cui andava in cerca. Ma prima di partire, ha cura di lasciarmi questo testuale messaggio:

« *V. E. Orlando, lascia i suoi saluti più cordiali e i ringraziamenti* « *più premurosi per il largo uso ospitale di mezzi di ricerca per una* « *questione giuridica che lo interessava. Naturalmente in questo rin-* « *graziamento sono compresi i giovani valorosi colleghi, tra cui più* « *specialmente si dedicò al lavoro delle ricerche (il primo in cui lo* « *scrivente si rese esperto sessant'anni fa) intorno alla questione di-* « *scussa: il dott. Cappelletti. Firenze, allo Studio di Borgo Albizi il* « *13 settembre 1952* ».

In questo episodio c'è tutta la gentilezza e la delicatezza di Orlando: quella delicatezza, quella bontà, per la quale noi tutti avevamo per lui non solo ammirazione e devozione, ma affetto e confidenza: sì, anche confidenza. Era tanto al disopra di noi, coi suoi capelli bianchi, come nella sua Sicilia la vetta dell'Etna ricoperta di neve, che si vede eccelsa da lontano; eppure bastava parlare cinque minuti con lui per sentirci subito a nostro agio, confortati dalla sua generosità, quasi illudendoci, per l'incantesimo della sua cortesia, di esser messi al suo stesso livello. Solamente a contatto con lui sentivamo che cosa voglia dire, nel costume dell'avvocatura, la colleganza: questo senso che non si insegna, che vive nella coscienza degli avvocati degni, e che fa tutt'uno con quel senso di correttezza professionale, che è vanto del nostro ministero.

Di questa correttezza e di questa colleganza, — verso il giudice, verso l'avversario, verso il collega, specialmente verso i colleghi più giovani, verso i principianti giovanissimi — Vittorio Emanuele Orlando fu insuperabile esempio. Il senso della correttezza professionale in lui avvocato andava di pari passo col senso di correttezza costituzionale che egli ebbe in grado sommo come uomo di Stato, e del quale, nei

momenti più accesi della lotta parlamentare di questi ultimi anni, fu sempre sereno interprete e vindice inflessibile.

La sua dottrina, ogni suo scritto scientifico, era ravvivato e riscaldato da questa intuizione umana, da questo senso della costumanza e della tradizione che trasforma la scienza in saggezza, e che fa del giurista un uomo giusto, *vir probus dicendi peritus*.

« *Dicendi peritus* »: e chi potrà dimenticare la eloquenza di Vittorio Emanuele Orlando? Qualche giovane, andando ad ascoltarlo per la prima volta in udienza, si aspettava di sentire una fiorita retorica, come si dice che fosse quella degli avvocati di cinquant'anni fa. E, invece, si trovava ad udire un discorso semplice, senza enfasi, senza lenocini, talora pacato, talora nervoso ed irruente, ma sempre umano, spontaneo, vivo, e, per così dire, « moderno ». Può parer paradossale: i giovani, per apprendere qual è l'eloquenza forense come oggi si parla, come oggi si dovrebbe parlare, dovevano andare a scuola da questo novantenne; il quale nelle cause civili sapeva essere un conversatore amabile e naturale: senza toni professorali o pedanteschi, senza enfasi e senza untuosità da quaresimalista. Un uomo schietto che diceva schiettamente le sue ragioni ai giudici guardandoli negli occhi: ogni tanto, al momento giusto, uno scatto, un'impennata generosa; ma subito dopo un sorriso o una risata aperta.

Anche i giudici, che quando parlano gli avvocati troppo spesso sono distratti, quando parlava Orlando trattenevano il fiato per starlo a sentire. Non si ricordavano più che era un grande scienziato, non si ricordavano più che era un uomo politico e il Guardasigilli che nel 1907 aveva dato per primo, con leggi e con discorsi che anche oggi sono di attualità, l'indipendenza e un principio di autogoverno alla Magistratura; non si ricordavano neanche che molti di loro, i più anziani ed eminenti, erano stati un tempo suoi segretari o suoi capi di gabinetto, o entrati in magistratura al tempo del suo ministero. No: i magistrati lo stavano a sentire rispettosi ed attenti solo perché quello era un avvocato onesto che li aveva sempre rispettati: e che parlava per aiutarli a trovar la giustizia, per collaborare con loro e alleviar la loro fatica con argomenti meditati e non con parole risonanti e vuote, senza darsi arie da superuomo, non dicendo una parola di più di ciò che era necessario alla difesa, ma deciso a dire, fino all'ultima parola, tutto quello che sentiva di dover dire.

Quando io assistevo a una udienza in cui parlava Orlando e vedevo con quale attenzione e con quale rispetto i giudici lo ascoltavano, mi rendevo conto di quella che dovrebbe essere, se sempre funzionasse così, la collaborazione fra avvocati e giudici. In fondo quando noi avvocati, durante un'arringa, ci accorgiamo che i giudici

cominciano a fare quel viso di distratta sopportazione con cui le persone beneducate attendono che un ciarlone importuno finisca di vuotare il suo sacco, abbiamo la sensazione che questo malessere dei giudici in udienza, che per contagio diventa anche per noi un tormento, sia il sintomo di una malattia più profonda: qualche ruota dell'ingranaggio della giustizia non funziona; e questo è un problema che prima o poi bisognerà affrontare con franchezza e risolvere una volta per sempre.

Si continua a insegnare a scuola che uno dei principî del nostro processo è l'oralità, e si continua a vantare come virtù caratteristica degli avvocati la eloquenza, e come prova suprema della loro bravura la discussione in udienza; e tuttavia ci si accorge sempre più che questa eloquenza, che sembra a noi avvocati il nostro vanto, e quasi la nostra ragion d'essere, è tollerata dai giudici come un malanno necessario, come il più noioso ingombro del cerimoniale forense. E allora si pensa se dietro a questo disagio non ci sia un malinteso, o un sottinteso: se cioè questo discredito in cui è caduta la discussione in udienza non possa talvolta derivare dal fatto che, secondo un costume di certi avvocati, ormai il luogo meglio adatto per parlare ai giudici non sembra esser più l'udienza: sicché l'udienza, invece di essere la palestra decisiva delle ragioni, sembra diventata la finzione sopravvissuta di un rito a cui nessuno più crede.

Vittorio Emanuele Orlando, questo grande uomo di Stato, la cui autorità politica, anche quando non era ministro in carica, fu sempre di gran peso, non adoprò mai per difendere le sue cause altro che gli argomenti che si possono dire in udienza. Per lui il Palazzo di Giustizia non aveva corridoi. Egli era uno di quegli avvocati che tutto quello che aveva da dire ai giudici lo diceva ad essi in udienza: con lui, nel Palazzo di Giustizia non entrava mai l'uomo politico: entrava solo l'avvocato. Per questo essi lo rispettavano; per questo lo stavano ad ascoltare; per questo egli aveva il diritto di essere ascoltato con attenzione e di non tollerare dai giudici sgarbi e disattenzioni.

In questa vita esemplare, nella quale il legislatore e il Guardasigilli conobbe direttamente i problemi angosciosi della carriera dei magistrati, e l'avvocato sommo ebbe esperienza vissuta dei problemi e delle ansie del patrocinio, si riassume, quasi in una figura simbolica, l'incontro e la sintesi di questi due ordini senza i quali la giustizia non funziona: Magistratura e Avvocatura, organi complementari di una sola funzione, legati, come Orlando sempre li intese, da scambievole rispetto e da reciproco riconoscimento di uguale dignità verso lo scopo comune.

A questa meta Vittorio Emanuele Orlando dedicò tutta la sua vita: cominciò dall'avvocatura, finì coll'avvocatura. Alla vigilia del

malore che lo abbatté, difese una causa: quella fu l'ultima sua attività; in quell'ultima udienza, mentre egli vestiva la toga, conservava ancora, come quando discusse la sua prima causa, la fede nella giustizia, colla stessa trepidante ansia di chi aspetta dai giudici la parola della verità. Lui fortunato, come il vecchio sacerdote vicino a morire che, appressandosi all'altare per l'ultima volta, prova ancora lo stesso turbamento e la stessa emozione con cui disse la sua prima messa.

Ora io domando quale sia stato il segreto di questa sua freschezza, di questa vitalità giovanile per la quale a novant'anni aveva ancora lo stesso senso di fiducia negli uomini, con cui egli quasi un secolo prima si era messo in cammino. Pensate: una vita come la sua! « Io nacqui a Palermo sette giorni prima dell'entrata di Garibaldi, già vittorioso a Calatafimi... La mia età è dunque l'età dello Stato italiano ». Pensate: l'unità d'Italia, la presa di Roma, quarant'anni di lotte politiche in difesa della libertà e del progresso civile; e poi la prima guerra mondiale, e il crollo di Caporetto e la vittoria del Piave; Trento e Trieste ricongiunte alla Patria; e poi il mutar delle sorti, un ventennio di smarrimento, la follia della nuova guerra al servizio dello straniero oppressore, e la catastrofe, e Trieste ancora sacrificata; e poi di nuovo la ripresa faticosa e il cammino che ricomincia dal fondo dell'abisso verso la libertà.

Un secolo di storia, vissuto giorno per giorno, con diretta partecipazione ad ogni vicenda; eppure arrivare a novantadue anni vigoroso e sereno così, fiducioso nell'avvenire del suo popolo, sicuro che l'Italia avrà ancora la sua parte nella pacificazione del mondo... Quale fu il segreto di questa freschezza?

Io credo che sia stato il senso storico: il senso della transitorietà dell'uomo, ma insieme il senso della eternità dell'umanità, di queste grandi correnti misteriose di giustizia e di libertà, che, attraverso alterni eventi, guidano l'umanità verso i destini di pace segnati dalla Provvidenza.

Orlando era un vegliardo brioso e sereno, un lottatore ottimista che non disdegnava il sorriso: anche in questo appariva la sua meravigliosa giovinezza di spirito.

Quando compì i novant'anni, gli avvocati di Roma vollero festeggiarlo; ed io, a causa del mio ufficio, ebbi l'onore di rivolgergli, alla fine del pranzo che gli offrimmo, il saluto augurale. In tono affettuosamente scherzoso, come comportava il carattere intimo della riunione, terminai con una richiesta di stile forense:

« Per Vittorio Emanuele Orlando compiere novant'anni non è una solennità: è una data di ordinaria amministrazione. La festa che gli facciamo oggi non è che il preannuncio di quella che gli faremo

quando compirà i cent'anni: e quindi oggi, come si usa tra avvocati, io mi permetto di chiedergli un rinvio dell'udienza a dieci anni... ». Ed egli subito, nella replica argutissima, si intonò allo scherzo: « Non ho mai negato un rinvio a un collega, e tanto meno potrei negarlo al collega che oggi me lo richiede. Per me dunque la cosa è senz'altro fatta. Ma la decisione non dipende soltanto da me: dipende dal Presidente... ». E accennò colla mano verso il cielo.

Il Presidente non ha consentito che egli arrivasse ai cento anni. Ma gli ha concesso, per le vie di questa Patria tornata alla libertà, di essere accompagnato verso la eterna pace dalla canzone del Piave che fu il canto della resistenza e della vittoria in una guerra giusta, portato su un affusto di cannone come un vecchio combattente, ma avendo accanto al feretro i colleghi vestiti di quella toga che fu per lui il simbolo supremo della giustizia pacificatrice: *cedant arma togis*.

I posteri diranno di lui che fu un grande uomo di Stato; che fu un grande maestro di scienza giuridica; che fu, in un momento solenne della nostra storia, la voce vivente della Patria e della vittoria; che fu, in un periodo di avvilimento e di oppressione, la voce insopprimibile della libertà.

Ma noi avvocati dobbiamo oggi ricordarlo qui non tanto per queste sue doti eccelse, nelle quali noi, per nostra insufficienza, non possiamo sognar di imitarlo; ma per quelle qualità più vicine a noi, nelle quali possiamo tentare, senza iattanza, di rassomigliare a lui. Fu un avvocato che credeva nella giustizia, giusto egli stesso: sforziamoci, con tutto il nostro impegno, di essere degni di lui.

XLV

APPELLO CONTRO LA PENA DI MORTE (*)

I

Parve, quasi due secoli or sono, che a bandire dal mondo civile la tortura e la pena di morte potesse bastare la parola, infervorata di umanità, di un italiano, rivolta contro « la inutile prodigalità di supplizi, che non ha mai resi migliori gli uomini »: e che il libretto disarmato di Cesare Beccaria fosse sul punto di rimaner vincitore nella battaglia contro i patiboli.

Ma fu illusione. Oggi la pena di morte è in pieno vigore, in Europa e fuori d'Europa, nella massima parte dei grandi Stati che si dicon civili: e la modernità meccanica dell'apparato, che si sforza di mascherare da sala operatoria l'antica camera delle torture, non serve che ad accrescere la fredda crudeltà del supplizio.

Ogni giorno, da oriente e da occidente, condannati che ascendono il patibolo ripropongono al mondo, nell'ultimo sguardo che danno agli uomini dall'alto di quel palco, lo stesso problema ossessionante; che penetra nel vivo di ogni coscienza umana, come un'accusa di complicità.

Salgono da tutte le parti parole di pace, di libertà, di riscatto della uguale dignità morale di ogni persona; ma si possono senza ipocrisia enunciare questi propositi finché esiste nel mondo, consacrata nei codici, la pena di morte? possono pretendere di chiamarsi civili le società nelle quali l'omicidio, solo perché è preceduto da un simulacro di giudizio, è legittimato come un atto di giustizia? E si può sul serio continuare a credere che al male irreparabile prodotto da una prima uccisione si possa rimediare colla irreparabilità di una seconda, solo perché questa si ammanta d'autorità? Ahimé, per quante

---

(*) [Pubblicato in *Il Ponte*, a. IX, n. 7, luglio 1953, pagg. 897-900; e n. 10, dicembre 1953, pag. 1439. Apparso anche in *La Toga*, a. 34, n. 7-8, luglio-agosto 1953, pag. 6 e in *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, vol. I, t. II (Firenze, La Nuova Italia, 1966) pagg. 24-29]. [*Bibliografia*, n. 698].

giustificazioni cerchino i giuristi, la pena di morte rimane sempre, come fu detto, « *le plaisir de tuer son prochain en cérémonie* »: ma non può bastare un cerimoniale d'ufficio a far cambiare natura all'assassinio.

Contro la pena di morte, ogni volta che una nuova esperienza ce ne ripropone innanzi agli occhi la sinistra liturgia, si riaccende la generosa polemica che invano combatte da secoli contro questa efferatezza. Ma di tutti i conosciuti argomenti, il più inconfutabile rimane ancora quello che Cesare Beccaria pose al centro della sua dimostrazione: la inutilità, la cieca e insensata inutilità della pena di morte. « *Un pendu n'est bon à rien* », diceva Voltaire. A che serve uccidere? a chi giova? a che rimedia?

All'origine di ogni delitto c'è un problema individuale di natura morale, e un problema collettivo di natura politica e sociale. La condanna a morte sopprime il primo senza risolverlo, e lascia aperto ed esasperato il secondo.

In quest'ultimo decennio se n'è avuta ripetutamente la dimostrazione brutale. Nel dialogo tra le esigenze di redenzione e di pacificazione che si svolge tra le due parti del mondo, ogni tanto si inserisce una condanna a morte, colla quale uno degli interlocutori crede di poter conchiudere a suo vantaggio la polemica, sopprimendo la voce del contraddittore. C'è chi si illude che il dialogo dei popoli possa ridursi a una gara dialettica di condanne capitali: alle forche di Praga si crede di poter dare una risposta adeguata colla sedia elettrica di Sing Sing; e forse sono in preparazione, di qua e di là, repliche e controrepliche sullo stesso piano di argomenti. Ognuno di questi episodi solleva in contrapposizione, in una parte del mondo, un'ondata di pietà e di sdegno; ma forse la più grande pietà dovrebbe andare non ai giustiziati, ai quali la forca o la sedia elettrica dà l'aureola del martirio vittorioso, ma ai giustizieri, che sono i veri sconfitti: perché coll'uccidere, hanno mostrato di riconoscere che per confutare le voci dei loro oppositori non avevano altro mezzo che quello di renderle mute per sempre. Questo è vero per i delitti « politici »; ma tutti i delitti, anche quelli cosiddetti « comuni », sono politici nel senso che dietro di essi rimane un problema che coinvolge la convivenza umana e che non si risolve col sopprimere l'uomo nel quale il problema ha preso occasionalmente figura individuale. Ucciso l'uomo, il problema è più vivo e imperioso di prima: si è visto in Inghilterra anche per casi di reati non politici, come il caso Bentley o il caso Evans, resuscitato dalla condanna di Christie. Anche quando, per un formale omaggio alla legge, l'autorità chiude le porte alla pietà e nega la grazia, quel fantasma rimane nella coscienza dei viventi e vi semina un senso di smarrimento e di vergogna. L'esecuzione non serve di ammo-

nimento esemplare perché, perfino tra i delinquenti comuni, la fine del condannato a morte assume (le pagine esaltate di Jean Genet lo dimostrano) la luce di una sorte eroica, della quale i condannati a pene minori sognano nelle loro celle di rendersi degni; e non serve neanche a chiudere un dibattito, a creare una certezza, perché lascia dietro di sé, nelle coscienze degli uccisori, l'implacabile assillo del dubbio.

Questo spiega perché, nella storia delle pene, la condanna a morte abbia sempre affannosamente cercato una giustificazione nella confessione, o almeno in un simulacro di essa. La tortura è stata inventata per rendere tranquilli i sonni degli inquisitori. Per non lasciar sulla coscienza del giudice il peso di aver condannato a morte un innocente, si è trovato il modo di tormentare l'innocente fino a che, abbrutito dal dolore, si arrenda a riconoscersi colpevole. I metodi, da qualunque parte ci si volga, si equivalgono: per dare all'assassinio politico la parvenza di un atto di giustizia, il processo si trasforma in regìa teatrale di spettacolose confessioni; oppure il ricatto della confessione si insinua come ultimo tormento fino nella cella della morte, per indurre il condannato a rinnegar l'innocenza in cambio della vita.

Ma anche questi espedienti non risolvono il problema. Che vuol dire colpevole? che vuol dire innocente? Sia innocente o colpevole il condannato, la condanna a morte non è mai, come i carnefici figuran di credere, una espiazione, una purificazione, una chiusura di conti. Il conto rimane aperto; la condanna a morte, quando non è una consapevole ipocrisia per eludere un problema sociale che è più comodo non affrontare, somiglia in tutto al rito magico con cui i selvaggi si illudono di sopprimere in effigie, nella vittima designata, la pestilenza che fa strage nella tribù.

Non dite che la condanna a morte pronunciata dal vostro tribunale è giusta perché il vostro condannato era colpevole, mentre la condanna a morte pronunciata dal tribunale dei vostri avversari è ingiusta perché il loro condannato era innocente. Queste distinzioni non ci lasciano tranquilli. La condanna a morte è sempre ingiusta; non colpisce quell'uomo, colpisce l'uomo, la civiltà umana. Non uccidere è il primo gradino della civiltà; chi crede di poter salire gli altri gradini saltando il primo, si inganna: avrà l'illusione di esser salito, ma a un tratto, alla prima scossa, precipiterà di nuovo nel fondo della barbarie.

Nella carta dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite è registrato il diritto alla vita; ma non si esclude che esso debba cedere di fronte alla pena di morte. Ma allora, fino a che si considera legittima la confisca del diritto alla vita, che è il massimo bene dell'uomo, ogni altra confisca di beni meno essenziali è senz'altro giustificata. La le-

galità della pena di morte è il sintomo più espressivo dell'acquiescenza ad ogni oppressione dell'uomo: una società che onora la tirannia del carnefice, non può non accettare ogni altra tirannia meno assoluta; dove le leggi ammettono che si condanni l'uomo a morte, è illusione credere che possa abolirsi la pena della miseria, la pena della schiavitù economica, la pena dell'ignoranza; pene crudeli, ma tutte meno crudeli della morte.

Bisogna strappare di dosso alla pena di morte questo manto di austera giuridicità, di cui è truccata: strappato quel manto, sotto c'è l'assassinio. Tutti sentono che, almeno per i reati politici, la pena di morte, più che un atto di giustizia, è sempre un atto di guerra civile, volto a sopprimere il competitore, a far tacere l'oppositore. Ma lo stesso è vero per tutti i reati: la pena di morte è sempre un atto di guerra civile, che, negando la vita in un uomo, nega la ragione stessa della convivenza umana.

Due secoli fa parve che una sola voce potesse bastare a far cadere in Europa i patiboli. È tornato il momento di prestare ancora ascolto a quella voce: di ripeterla, di farla diventare voce di moltitudini, esigenza di popolo. Finché è lecito uccidere un uomo, non può esservi pace tra gli uomini. La colpa non è dei governi; la colpa non è dei giudici; la colpa non è dei carnefici. La colpa è di chi tace ed accetta. Della pena di morte tutti siamo responsabili: e più degli altri gli uomini di cultura, e più di tutti i giuristi. Dell'assassinio di Slansky, dell'assasinio dei Rosenberg tutti sentiamo ugualmente il rimorso. Mentre tante speranze si levano verso l'idea pacificatrice degli Stati Uniti d'Europa, che potrebbero essere il primo passo verso la intesa mondiale, cerchiamo di acquisire stabilmente a questo patrimonio comune di idee morali, di cui deve farsi banditrice la civiltà europea, il repudio della pena di morte. Che l'abolizione della pena di morte, affacciatasi due secoli fa in Italia, diventi una delle idee fondamentali della patria europea!

In tale speranza lanciamo questo appello, affinché da esso possa uscire un movimento più vasto: del quale i modi pratici agevolmente si troveranno, se riusciremo a incontrarci, in Italia e fuori d'Italia, con amici che siano convinti al par di noi dell'utilità di questo movimento e che siano disposti ad aiutarci per organizzarlo. Diffonderemo più che potremo questo invito: attendiamo adesioni, suggerimenti, proposte dagli uomini di buona volontà.

Abolire la pena di morte: la battaglia per la pace comincia di qui. L'idea è così grande che forse non basterà la modestia di chi oggi la risolleva a impedirle di riprendere il suo cammino vittorioso nel mondo.

II

Il nostro appello contro la pena di morte, pubblicato nel numero di luglio, è stato accolto e fatto proprio, col nostro consenso, dall'Associazione italiana per la libertà della cultura, la quale sta dando ad esso il carattere di una campagna internazionale e a tale scopo intensifica il lavoro per raccogliere le adesioni in tutti i Paesi del mondo. A noi sono già finora pervenute direttamente numerose adesioni, che pubblicheremo, insieme con quelle raccolte dalla predetta Associazione, quando informeremo i lettori degli ulteriori sviluppi di questa nostra iniziativa, che speriamo possa portare alla costituzione di un'associazione internazionale permanente contro la pena di morte e alla prossima convocazione di un congresso sull'argomento. Pubblichiamo intanto, per il conforto che ci viene da un consenso così autorevole, l'adesione, che ci è giunta tra le primissime, di Enrico De Nicola:

« Napoli, 10 agosto 1953. Illustre e caro amico. Le sono gratissimo del Suo memore pensiero. Ho letto subito, con profonda ammirazione, il Suo scultoreo articolo contro la pena di morte. La mia adesione alla Sua tesi è fervida e piena. Ora è quasi un quarto di secolo che in un modesto mio studio sulle « due scuole penali » pubblicato negli *Scritti in onore di Enrico Ferri* io spezzai una lancia contro la pena di morte. Da quel giorno lontano la mia convinzione è diventata sempre più solida e tenace. Auguriamoci che il Suo autorevole invito sia accolto dai giuristi di quelle nazioni che conservano nei loro Codici una pena la quale invece di punire un delitto ne commette, colla sua esecuzione, un altro... Enrico De Nicola. »

XLVI

LIVIO BIANCO (*)

Non scrivo per piangere l'amico, né per celebrare la figura, che apparirà sempre più alta nel futuro, del capo della Resistenza piemontese. Non sarebbe questa la sede adatta; né l'angosciosa ribellione contro la assurdità del destino, che ha troncato in prossimità del culmine questa generosa esistenza ancor tanto carica di avvenire, è ancora placata, in modo da poterlo commemorare con rassegnata mestizia.

E neanche presumo di ritrarre qui, in tutti i suoi aspetti, la sua complessa figura di giurista: altri amici l'hanno già fatto degnamente, o lo faranno. Qui scrivo soltanto perché non rimanga senza un ricordo di lui questa *Rivista di diritto processuale* alla quale egli (che fino agli ultimi giorni fu un appassionato e metodico raccoglitore e lettore di riviste giuridiche, tanto che, nella disciplina della sua giornata di lavoro, l'ora più mattutina era sempre dedicata alla lettura di esse) fu particolarmente affezionato, perché ad essa lo richiamava, con segreta predilezione, una vocazione di studi ancora in attesa.

L'ultima volta che lo incontrai, negli ambulacri della Cassazione (fu nel luglio scorso, pochi giorni prima di quella ascensione in montagna, che doveva costargli la vita) ci lasciammo coll'intesa di ritrovarci al mare per il Ferragosto, per combinare l'itinerario del viaggio a Vienna, che ci proponevamo di fare nel prossimo ottobre, per partecipare insieme al secondo congresso internazionale dei processualisti. Come già nel primo congresso tenuto a Firenze nel 1950, Livio sperava di potersi godere quest'anno, come un breve respiro di vacanza e di festa, queste giornate del prossimo congresso di Vienna; non perché egli pensasse a quel contorno di gite e di svaghi che per molti congressisti sono il pregio più gradito di ogni congresso, ma perché per lui il maggiore dei godimenti era quello di poter seguire,

---

(*) [Necrologio, pubblicato in *Rivista di diritto processuale*, a. VIII, 1953, P. I, pagg. 248-250. Ristampato in *Studi*, VI, pagg. 331-335]. [*Bibliografia*, n. 701].

senza perder sillaba, quei colloqui di studiosi di tutto il mondo su temi di diritto processuale, dei quali egli, che per modestia non chiedeva mai la parola, era informato ed appassionato forse più di loro. Lo vedemmo così al congresso di Firenze, diritto in fondo alla aula, chiuso in quella tensione taciturna con cui ascoltava le discussioni dei relatori; ma gli occhi, nel seguire il dibattito, gli fiammeggiavano di passione. A Vienna, nel prossimo ottobre, quegli occhi non li vedremo più.

Si avviava giorno per giorno a diventare, ancor giovanissimo (aveva 44 anni), uno dei primi avvocati civilisti d'Italia: ora che non c'è più, ci accorgiamo che era già diventato. Aveva, equilibrate in maniera perfetta, tutte le doti che occorrono per primeggiar nell'arrengo civile: la generosa passione per la giustizia e insieme la meticolosa testardaggine del ricercator di biblioteca; la visione teorica, che permette di scoprire in ogni caso della vita aspetti giuridici di ordine generale che sfuggono all'osservatore meno colto, e insieme la scrupolosa aderenza alle circostanze particolari che fanno di ogni caso un *unicum*; la franchezza, e talvolta la durezza, con cui era pronto a dire il fatto suo ad avversarî e a magistrati, e insieme il senso di lealtà e di equità sociale per cui, perfino nelle questioni di procedura, egli avvertiva sempre, al disotto delle ragioni di diritto, le ragioni dell'onestà. Ma, soprattutto, ciò che era ammirevole in questo giovane avvocato era l'equilibrio già perfettamente raggiunto tra doti che restano spesso inconciliabili fino alla vecchiaia: la profondità della dottrina, che spesso degenera in aridezza professorale, e la passione pratica, che spesso degenera in verbosa faciloneria. In Livio no: l'equilibrio era perfetto. Leggeva tutto, sapeva tutto: la sua biblioteca si arricchiva giorno per giorno di tutte le novità, italiane e straniere, dai grossi trattati alle smilze monografie, in maniera che potevano attingervi, meglio che a quelle pubbliche, avvocati e magistrati. Ma quella sua preparazione teorica serviva ad acuire in lui il senso delle esigenze del caso singolo, e la sua dottrina non era un bagaglio che ritardasse la sua sensibilità umana e sociale, ma era assimilata fino a diventar sangue vivo della sua dialettica di avvocato. « *La lotta per il diritto* », il titolo del celebre libretto di Ihering, pareva impersonato in Livio avvocato: la lotta per la giustizia del caso singolo, condotta da un innamorato della teoria.

Nel suo amore per la scienza giuridica, la procedura civile, fin da quando cominciò i suoi studi, fu la sua preferita: Giuseppe Chiovenda era la figura di giurista e di uomo al quale più avrebbe desiderato di rassomigliare. Livio, che pure amava al suo desco le schiette risate dell'amicizia e i canti spensierati della montagna, era in fondo un moralista terribilmente serio: odiava anche nella pro-

fessione i dilettanti e gli affaristi, i cinici e i ciarlatani. Di tutte le scienze giuridiche il diritto processuale era quello che più lo attirava, forse perché sentiva che proprio nel processo è il terreno di incontro in cui si combatte la lotta per il diritto, e che proprio questa è la pedana, sulla quale il diritto diventa azione. Livio era un uomo di pensiero, ma era anche, inseparabilmente, un uomo d'azione; dopo l'8 settembre non esitò un istante: lasciò la biblioteca senza rimpianti, senza voltarsi indietro, e andò in montagna. I libri non bastavano più: era venuto il momento di far vedere che per la giustizia, se ci si crede davvero, bisogna anche saper morire.

Se la grande voce della Resistenza non fosse venuta a chiamarlo per molti anni lontano dal suo lavoro, gli sarebbe riuscito agevole attuare il suo sogno segreto di dedicarsi all'insegnamento universitario della procedura civile. Quante volte, anche in questi ultimi anni, ho cercato di stimolare questa sua nascosta vocazione e l'ho spinto a confessare e a seguire questo amore segreto, di cui non amava parlare perché il concetto che egli aveva della dignità accademica era così alto che, nella sua scontrosa modestia, gli sembrava temerario pensare di potervi arrivare! Ma dopo due anni di assoluta assenza, materiale e spirituale, dal suo studio di avvocato, aveva dovuto compiere un duro sforzo per riconquistare la situazione professionale, di cui viveva; e poi, appena ristabilito l'equilibrio, il lavoro professionale era affluito da tutte le parti e lo aveva preso tutto per sé. Avvocati di tutte le parti d'Italia lo cercavano: i più vecchi volevano sentirsi accanto la collaborazione impavida di questo giovane, che lavorava instancabilmente giorno e notte per tutta la settimana, e che, come unico premio, all'alba della domenica mattina, dopo una notte vegliata sui libri, fuggiva in montagna per ritemprarsi: e all'alba del lunedì era ancora al suo tavolino.

Così il sogno segreto di Livio è rimasto inattuato. Ma la sua scomparsa è una grande perdita, non solo per l'avvocatura, ma anche per la scienza giuridica. Non volle arrivare ad essere professore: ma le sue comparse di avvocato erano sempre modelli non solo di precisione dottrinaria, ma di genialità di intuizione: e queste doti rifulgono soprattutto nei suoi scritti di studioso, quasi tutti note a sentenze, che serbano, nel loro rigore scientifico, tutta la freschezza del caso pratico da cui hanno avuto occasione.

Ho qui dinanzi a me l'elenco dei suoi scritti giuridici, che mi auguro di veder presto raccolti in volume. La prima sua nota a sentenza fu pubblicata in questa *Rivista,* nel 1933 (II, 271), *Le risposte all'interrogatorio e il principio di prova scritta*; e in questa *Rivista* si pubblica, in questo stesso fascicolo in cui io lo commemoro, l'ultimo suo scritto, *Sospensione del processo e competenza per i provvedimenti d'urgenza.*

In questo ventennio egli ha pubblicato su questa e sulle altre principali riviste giuridiche italiane (*Foro it., Giurisprudenza it., Riv. dir. comm.*, ecc.) più di cento note a sentenza: quelle di diritto processuale superano l'ottantina. Anche quando trattava argomenti attinenti ad altre discipline (diritto fallimentare, società, brevetti, diritto del lavoro, diritto matrimoniale) gli aspetti processuali delle questioni erano sempre quelli da lui preferiti.

Sta a sé il gruppo degli scritti, pubblicati dal 1947 in avanti, sugli aspetti giuridici della lotta clandestina: scritti fondamentali ed originalissimi, coi quali egli, che meglio di ogni altro sapeva per esperienza di combattente quali erano state le necessità e gli scopi della Resistenza, seppe continuare a battersi come giurista, colla sua fede ardente corazzata di ferrea logica, per far penetrare nella giurisprudenza, contro incomprensioni e viltà e ostilità di ogni colore, il significato costituzionale e civile della lotta partigiana e dei Comitati di liberazione.

Tra i suoi scritti di procedura e i suoi scritti sui problemi giuridici della Resistenza c'è una fondamentale continuità di ispirazione ideale: combattere per il diritto; studiare il diritto come scienza, per poterlo far meglio valere come pratica; armare di logica e di ragione quella fiamma di solidarietà umana che è l'anima vivificatrice del vero giurista, se non vuol essere un arido dosatore di formule morte, inutile ritardatore del progresso sociale.

Gli scritti di Livio occupano un ventennio: il primo è del 1933, l'ultimo del 1953, il primo e l'ultimo pubblicati su questa stessa *Rivista* a cui egli fu fedele, e che rimane fedele alla sua memoria. Sotto l'arco che poggia, come su due pilastri, su queste due date, passano venti anni della vita di Livio: venti anni di studio intelligente, di lavoro instancabile, di generosità, di sacrificio e di eroismo: di coerenza morale tra la biblioteca e la montagna, tra l'arrengo forense e il comando partigiano. Potremmo dire, per trovare argomento di consolazione, che i vent'anni di questa vita, eccezionale nella sua apparente normalità, vissuta ardendo sotto il rigore della volontaria disciplina, valgano più di cento vite inutili e scialbe, vissute senza il fervore di un impegno. Ma queste sono frasi che si dicono per figurar di consolarci: e che servono soltanto per cercar di nascondere il pianto.

XLVII

LA DISGRAZIA DI ESSERE INNOCENTI (*)

In questi ultimi tempi l'opinione pubblica italiana ha potuto osservare attraverso quattro casi tipici, venuti alla luce nel giro di pochi mesi, la dimostrazione clinica del ciclo vitale di quel bacillo disgregatore della giustizia che è l'errore giudiziario.

I nomi li abbiamo tutti in mente: Corbisiero, Tacconi e Briganti, Egidi, e per ultimo Iolanda Bergamo. Quest'ultimo caso ha mostrato, in maniera direi quasi scolastica, l'errore nella fase embrionale, quello delle « sommarie informazioni » di polizia, che è il terreno in cui il germe meglio attecchisce. Il caso Egidi, in cui si è visto un incolpato innocente soffrire in carcere per due anni prima di riuscire a convincere i giudici che la confessione gli era stata estorta, ha mostrato come fa il bacillo, in fase di sviluppo, a penetrare dalla fase di polizia alla fase giudiziaria, e a superare, sempre più agguerrito, la barriera del rinvio al dibattimento, e finalmente il caso Corbisiero, e quello ancora *sub iudice*, di Tacconi e Briganti, hanno dato la dimostrazione sperimentale dell'errore giunto allo stato adulto nella sentenza, quando ormai è riuscito a incapsularsi entro la corteccia del giudicato, il quale, come ognun sa, « *facit de albo migrum et de quadrato rotundum* ».

La diagnosi della malattia è già stata fatta, in questi ultimi anni, molte volte (troppe volte): appena viene alla luce uno di questi casi, l'opinione pubblica si commuove, la stampa raccoglie i pareri dei « competenti », e i lettori si accorgono con soddisfazione che gli esperti son tutti d'accordo nell'indicare cause e rimedi; dopodiché l'argomento si considera felicemente esaurito fino alla prossima volta. Anche in Parlamento il problema fu ampiamente discusso nel febbraio 1952: e tutto finì in bellezza, colla nomina di una commissione d'inchiesta, della quale nessuno ha più avuto sentore.

(*) [Pubblicato in *Il Mondo* (Roma), a. V, n. 39, 29 settembre 1953, a pag. 1]. [*Bibliografia*, n. 709].

E tuttavia, anche quando fossimo riusciti, attraverso quelle riforme organiche che cento volte sono state suggerite, a troncare alle radici questa degenerazione poliziesca del processo penale, nel quale, per un costume ormai tollerato, il maresciallo dei carabinieri o il commissario di polizia si sono assisi, senza trovar resistenza, nello scanno del pubblico ministero e del giudice istruttore, non per questo si potrebbe escludere nell'avvenire ogni possibilità di errore giudiziario: per quanto si possano ridurre al minimo le cause predisponenti, l'errore rimarrà sempre, anche se riusciremo a vincere il « diabolicum », il rischio inseparabile da ogni umana giustizia.

Ma, in attesa che, a lunga scadenza, le cause degli errori giudiziarî possan diminuire (scomparire non potranno mai), qualcosa, volendo, si potrebbe far subito: trovare il modo pratico per far sì che gli errori giudiziarî siano, appena scoperti, immediatamente e adeguatamente indennizzati. Per nostro vanto, in Italia non c'è la pena di morte: sui nostri giudici non pesa mai l'ombra dell'assassinio irrimediabile. Abolita la pena di morte, nel nostro ordinamento repubblicano tutti gli errori giudiziarî sono, teoricamente riparabili, se dobbiam credere all'art. 24 della Costituzione, che demanda al legislatore ordinario la determinazione delle condizioni e dei modi « per la riparazione degli errori giudiziarî ». Ma il legislatore ordinario ha altro da pensare: e per gli innocenti liberati dopo vent'anni dalla galera non ci sono fondi in bilancio. Per ora, essi debbono contentarsi di chieder umilmente, a norma degli articoli 571 e seguenti del vigente Codice di procedura penale, quella riparazione « a titolo di soccorso » che può esser data, dopo il giudizio di revisione, solo al riconosciuto innocente che si trovi in condizioni di bisogno e sia di buona condotta: e sempre in misura lasciata alla discrezione (al buon cuore, si potrebbe dire) del giudice; una specie di elemosina data a denti stretti, secondo lo spirito del regime fascista, per il quale la innocenza era considerata una specie di *crimen laesae maiestatis* contro la infallibilità dell'accusatore. Da notizie che ho assunto in sede competente, ho appreso che in quest'ultimo decennio sono state elargite in siffatte riparazioni per errori giudiziarî le seguenti somme: nel 1944-45, lire 30.000; nel 1945-46, lire 250.000; nel 1950-51, lire 200.000. Se continueremo con questi criteri, Corbisiero, dopo venti anni di reclusione, si ritroverà miliardario!

Ma questa elemosina umiliante ed irrisoria non è la riparazione giuridica voluta dalla Costituzione. La riparazione dev'essere non un soccorso discrezionale, ma un vero e proprio risarcimento obbligatorio: non un appello alla pietà, ma l'esercizio di un diritto all'indennizzo di tutto il danno effettivamente sofferto. Danno non è soltanto quello della condanna riconosciuta erronea quando il condan-

nato innocente l'ha già in parte scontata (Corbisiero dopo venti anni di galera, Briganti e Tacconi dopo sette); ma è quello della carcerazione preventiva che l'imputato innocente abbia dovuto soffrire, per colpa di una falsa accusa e magari di una confessione estorta, prima di riuscire ad esser prosciolto: come i due anni dell'Egidi, o, perché no? la settimana di ingiusto tormento che rimarrà per sempre come una cicatrice dolente sulla vita di Iolanda Bergamo. Tutte le legislazioni che da più di mezzo secolo hanno regolato questa materia, lasciando indietro l'Italia, prevedono infatti l'indennizzo non soltanto per il condannato innocente, ma anche per l'ingiustamente carcerato.

Senonché, anche quando si sia riconosciuto questo vero e proprio diritto all'indennizzo integrale del danno, si tratta di trovare chi lo pagherà. In un recente dibattito, a Gaetano Salvemini, che aveva lanciato il grido d'allarme « *La Giustizia non paga* », Achille Battaglia ha risposto « *La Giustizia deve pagare* »: e ha spiegato che, in conformità dell'art. 28 della Costituzione, che afferma la responsabilità diretta dei funzionari « per gli atti compiuti in violazione dei diritti », gli errori giudiziarî dovranno esser pagati dai magistrati, che col loro dolo e colla loro grave negligenza abbiano concorso a cagionarli.

Riconosco anch'io la opportunità di rendere effettiva la responsabilità diretta dei funzionari; ma ho l'impressione che, se la riparazione degli errori giudiziarî fosse affidata unicamente a questa responsabilità soggettiva dei giudici, le vittime degli errori giudiziarî dovrebbero rassegnarsi a rimanere nella massima parte dei casi senza indennizzo; l'innocente uscito dal carcere dopo venti anni, nullatenente e disorientato, dovrebbe attendere l'indennizzo dall'esito di un processo per responsabilità civile contro il giudice che vent'anni fa lo condannò... Chi ha qualche esperienza forense sa quanti anni può durare un processo per responsabilità civile con relativa liquidazione del danno: né credo che varrebbe ad accelerarlo il fatto che qui il processo contro il giudice dovrebbe svolgersi dinanzi ad altri giudici! E se poi risultasse, come risulterebbe nella massima parte dei casi, che l'errore giudiziario si fosse prodotto senza alcuna colpa del giudice, l'innocenza dovrebbe rimanere senza indennizzo: e pagar le spese del processo al giudice ingiustamente sospettato.

La responsabilità *soggettiva* per fatto illecito del giudice può avere un valore sussidario, nei casi non frequenti in cui la colpa possa essere individuata; ma il diritto alla riparazione dev'essere svincolato, come regola generale, dalla dimostrazione di una colpa del giudice, che imporrebbe al danneggiato il carico schiacciante di una *probatio diabolica*: e dev'essere normalmente fondato sulla responsabilità *oggettiva* dello Stato. Una cinquantina d'anni fa Arturo Rocco, in polemica con Santi Romano, sostenne che l'obbligo dello Stato alla ri-

parazione economica degli errori giudiziarî, debba rientrare tra gli *obblighi giuridici* di *pubblica assistenza*: credo che questa concezione sia ancora la più esatta. L'errore giudiziario, questo guasto della macchina della giustizia, che, se si inceppa, mette in pericolo l'esistenza stessa dello Stato, si deve considerare come una calamità pubblica che minaccia tutti i cittadini: e come i danni prodotti da pubbliche calamità, come i danni prodotti dalla guerra, deve gravare, per un principio di solidarietà assistenziale, sulla collettività, cioè sullo Stato. *L'errore giudiziario, prima che un atto illecito, deve esser considerato un infortunio*: e come per gli infortuni sul lavoro, bisogna far di tutto perché il suo indennizzo sia *integrale*, *sicuro*, *immediato*, *automatico*; cioè indipendente, per quanto si può, dagli indugi di un complicato giudizio di liquidazione; e non condizionato alle disponibilità del bilancio.

Tutte queste considerazioni mi hanno portato a domandarmi se il modo più semplice e più sicuro per le vittime e il modo più economico per lo Stato, non potrebb'esser quello di organizzare la riparazione degli errori giudiziarî come *una forma di assicurazione sociale obbligatoria*, sul tipo delle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro la invalidità e la vecchiaia.

L'idea, a enunciarla così, può parere bizzarra; ma se ci si riflette un po', non vedo che alla sua attuazione si oppongano ostacoli seri di ordine tecnico o di ordine pratico. Anche se in questi ultimi tempi gli errori giudiziarî si sono fatti più frequenti (o almeno più di frequente sono apparsi alla luce del sole) essi restano, per fortuna, un fenomeno abbastanza raro: il rischio, calcolato sui grandi numeri, è minimo. Credo che gli esperti di tecnica assicurativa riuscirebbero senza molta difficoltà a calcolare quale premio annuo dovrebbe pagare lo Stato a un istituto assicuratore per garantire che ad ogni condannato riconosciuto innocente nel giudizio di revisione o ad ogni detenuto scarcerato dopo un certo periodo di carcerazione preventiva, fosse liquidata automaticamente, a presentazione della sentenza di revisione o dell'ordine di scarcerazione, un'indennità calcolata, come per gli infortuni sul lavoro, in base a criteri prestabiliti, in proporzione della durata della pena o della carcerazione ingiustamente sofferta. Ogni cittadino, al momento in cui è tradotto in prigione, dovrebb'essere assicurato di ufficio contro il rischio degli errori giudiziarî: lo Stato dovrebbe versare per ogni incarcerato un contributo fisso; forse si potrebbe studiare un sistema di mutualità, per cui una parte del contributo fosse posto a carico dei condannati, in modo che alla fine i condannati colpevoli contribuissero ad assicurare l'indennizzo ai condannati innocenti.

Qualcuno potrebbe obbiettare che una tal forma di assicura-

zione screditerebbe l'autorità della giustizia: sarebbe quasi il riconoscimento ufficiale della frequenza degli errori giudiziarî, considerati come una calamità, al par delle malattie e della vecchiaia. C'è da pensare invece che, se con questo mezzo si riuscisse ad assicurare a tutte le vittime degli errori giudiziarî una immediata e adeguata riparazione, questo accrescerebbe il rispetto per la giustizia, dimostrando che essa è pronta, più che a nascondere i proprî errori, a cercar di rimediarli nel modo più sollecito ed umano.

Sarebbe utile conoscere su questa idea il parere non solo dei criminalisti ma anche degli assicuratori. E se poi lo Stato, ritenesse disdicevole alla propria teorica maestà, questa forma eminentemente pratica di riparazione assicurativa, mi domando perché non si potrebbe trovare un gruppo di persone od enti disposti ad associarsi, per tentare a loro spese, con un Istituto assicuratore che prendesse a cuore l'iniziativa, un primo esperimento di questo sistema. Sarebbe questo il modo migliore per cominciare a dimostrare che anche in materia di errori giudiziarî c'è un gruppo di cittadini che preferiscono, alla facile pietà delle parole, la operosa solidarietà dei fatti.

XLVIII

L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI ERRORI GIUDIZIARÎ (*)

A

Il caso di Iolanda Bergamo, incarcerata dai carabinieri di Aosta sotto il sospetto di un atroce assassinio, interrogata per una settimana, e finalmente rilasciata quando di fronte alle prove schiaccianti della sua innocenza, ma soprattutto di fronte allo scoppio di indignazione dell'opinione pubblica, è apparsa alla luce del sole la insensatezza dell'accusa, è un episodio che supera d'assai la risonanza di pietà e di commozione che ha avuto in tutta Italia la vicenda personale di questa creatura umile e indifesa, i cui affetti più segreti sono stati violati sotto gli occhi del pubblico e scandagliati con crudele indiscrezione. Il caso di Iolanda Bergamo, oltre che un caso umano, è un caso sintomatico, paradigmatico, quasi si potrebbe dire « di scuola »: perché mostra, colla precisa evidenza di un esperimento di laboratorio, come nascono, anzi come *si fabbricano* gli errori giudiziarî. Qui per un concorso di circostanze fortunate, l'errore giudiziario non è arrivato a maturazione: è abortito prima di nascere. Ma allo stato embrionale c'era già: la polizia aveva messo in opera, per farlo nascere, tutto quanto era in lei. Probabilmente se il delitto, anziché in una frequentata zona di villeggiatura mondana, che ha contribuito ad attirar su di esso l'attenzione della stampa e l'ansietà di milioni di lettori, fosse avvenuto in qualche desolato paese del Meridionale senza clamore di stampa e senza controllo di opinione pubblica, l'arrestata alla fine avrebbe ceduto (sarebbe « crollata » come si dice in gergo di polizia) sotto il martellare degli interrogatorî; sarebbe stata rinviata a giudizio e processata; e forse nel dibattimento i giudici sarebbero stati portati a credere più ai carabinieri che a lei. E così, nelle prigioni, ci sarebbe stata un'innocente in più.

In questi ultimi anni si sono avuti in Italia diversi casi, anch'essi

---

(*) [Pubblicato in *Il Ponte*, a. IX, nn. 8-9, agosto-settembre 1953, pagg. 1051-1059, e a. X, n. 5, maggio 1954, pagg. 798-802]. [*Bibliografia*, nn. 702, 744].

altrettanto tipici, che servono a dimostrare quale può essere il punto d'arrivo di un procedimento penale che si inizia così: il caso di Iolanda Bergamo mostra in movimento la fase iniziale di un costume giudiziario, di cui la fase finale e conclusiva si può osservare, anche qui come in un gabinetto sperimentale, nei casi recenti che portano il nome di Egidi, di Corbisiero e dei due condannati innocenti, Tacconi e Briganti, che aspettano ancora nel reclusorio la loro liberazione.

Egidi è stato di tutti il più fortunato: gli è stata estorta dalla polizia la confessione di un reato spaventoso, ma poi i giudici, convinti dalla appassionata logica dei suoi difensori, hanno creduto più alla verità che alla polizia: e lo hanno assolto, dopo due anni di tormenti. A Corbisiero, per far credere nella sua innocenza, gli ci sono voluti quasi vent'anni dalla sua ingiusta condanna all'ergastolo; sedici anni da quando la confessione del vero colpevole era stata rivelata alle autorità (e anche qui, per arrivare all'accertamento della verità, c'è voluto il generoso impegno di un giornalista, Crescenzo Guarino). Più sfortunati, per ora, Aldo Tacconi e Santi Briganti, che, arrestati nel 1945 come sospetti autori del massacro di due donne trucidate a Tavarnelle di Cortona, non seppero resistere alle « insistenze » del maresciallo dei carabinieri che li interrogava e finirono col confessarsi colpevoli di un delitto che non avevano commesso; ma quando poi, nel dibattimento, dichiararono che la loro confessione non corrispondeva a verità perché era stata estorta colla violenza, la Corte di Assise di Arezzo credé più alla polizia che alla verità, e il 7 giugno 1947 li condannò rispettivamente a 24 e a 22 anni di galera. Dopo sei anni dalla loro condanna, nel 1952, il vero colpevole Giuseppe Speziali, schiacciato dal rimorso, ha confessato la verità: e nel luglio scorso la stessa Corte di Assise di Arezzo ha condannato lui, finalmente, a 24 anni di reclusione. Ma i due innocenti non sono stati ancora scarcerati: la Corte di Cassazione ha deliberato di rinviare a dopo le ferie estive l'esame della domanda di revisione da essi presentata; e così anche quest'anno, i due innocenti le loro ferie estive le hanno felicemente passate per la settima volta nel reclusorio (sorte invidiabile: perché in carcere, come tutti sanno, c'è fresco).

Ho dato di gran cuore la mia adesione all'appello di Gaetano Salvemini, apparso sul *Mondo* del 4 agosto, che ha proposto di raccogliere i fondi necessari per aiutare Tacconi e Briganti a ottenere la revisione del processo e poi, dice Salvemini, « per la costituzione di parte civile nel processo, che non dovrà mancare, contro chi li indusse alla confessione », cioè, penso, contro il maresciallo dei carabinieri che li interrogò. Supponiamo che il Ministro della Giustizia dia l'autorizzazione (ancora prescritta dal famigerato, ma intangibile, art. 16 del Codice di procedura penale), senza la quale non si può procedere per

reati commessi in servizio di polizia: il processo sarà in ogni caso utile, perché servirà a richiamare sempre più l'opinione pubblica su questi angosciosi problemi.

Ma che poi quel processo vada a finire con una condanna del maresciallo, questo è un punto su cui ho qualche dubbio. In realtà, in tutti questi episodi di confessioni estorte, che così spesso in questi ultimi anni hanno riempito le cronache giudiziarie, tutte le colpe son fatte ricadere sulla polizia, che fa da testa di turco; ma questo non mi pare che sia interamente giusto: la polizia italiana non è peggiore delle polizie di altri paesi del mondo, compresa la polizia americana, espertissima nel praticare il « terzo grado »; i metodi della polizia, in tutti i paesi sono all'incirca gli stessi. Il guaio non è tutto qui.

La gravità di quello che accade in Italia non deriva soltanto dalle profonde manchevolezze imputabili alla antiquata organizzazione ed al funzionamento della polizia (tecnicamente sprovvista della preparazione e dei mezzi corrispondenti ai più moderni metodi di polizia scientifica, e politicamente asservita al governo, che se ne vale per perseguitare i « sovversivi », piuttosto che per reprimere la delinquenza comune: e portata quindi, per lunga tradizione, a identificare il delinquente col povero), quanto da una specie di degenerazione poliziesca che a poco a poco, per prassi tollerata, e talvolta (bisogna pur dirlo) favorita, dalla stessa magistratura, ha profondamente snaturato l'andamento della fase istruttoria del processo penale.

Di fronte a casi come quello Egidi, quello Tacconi e Briganti, o quello di Iolanda Bergamo, il profano non si meraviglia tanto di apprendere che, nell'interrogare gli arrestati, gli agenti di polizia o i carabinieri abbiano adoperato quei tali metodi « persuasivi » che possono portare alle confessioni estorte; ma piuttosto si domanda perché questi interrogatori siano fatti dalla polizia *e non da magistrati*, perché il verbale della confessione su cui si basa poi tutto il castello dell'accusa e assai volte, purtroppo, la condanna dell'innocente, porti la firma del commissario di polizia e del maresciallo dei carabinieri, e non quella del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore; perché, insomma, l'indagine giudiziaria sulla verità (che il profano si ostina a credere ufficio sacro e *indelegabile* della magistratura) si possa trasferire così dall'austera serenità del tribunale nell'atmosfera intimidatoria della camera di sicurezza o del corpo di guardia, dove non si può far carico al graduato dei carabinieri che interroga l'arrestato di non aver la cultura, la sensibilità e la finezza di modi, che ci si attenderebbe da un magistrato.

Questo è il punto dolente che bisogna toccare. Nelle leggi di procedura penale e di polizia tuttora in vigore, è consentita alla polizia cosiddetta « giudiziaria » (che però in realtà continua a dipendere,

disciplinarmente e amministrativamente, dal ministro dell'Interno) una certa iniziativa nell'« arrestare », anche senza ordine dell'autorità giudiziaria, i sorpresi in flagrante reato o nel « fermare » gli indiziati: con facoltà di procedere soltanto a « sommario interrogatorio » dell'arrestato e di raccogliere « sommarie informazioni » testimoniali. Ma questa facoltà, *anche secondo le leggi vigenti,* non potrebbe legittimamente esercitarsi altro che entro limiti ristrettissimi di tempo (l'art. 244 del Codice di procedura penale, parla, per l'arresto, di ventiquattr'ore), trascorsi i quali la polizia, se non ha liberato l'arrestato, dovrebbe metterlo a disposizione dell'autorità giudiziaria; e il primo interrogatorio, *il vero interrogatorio,* dovrebbe farlo, secondo la legge, un magistrato, cioè il procuratore della Repubblica o il pretore (art. 245). Senonché la legge, pur ponendo questi limiti, dà facoltà all'autorità giudiziaria, avvertita dalla polizia dell'arresto o del fermo, di prolungare questa detenzione preliminare presso la polizia e questa raccolta di « sommarie informazioni » per un periodo che può durare anche settimane o mesi; e dà facoltà al procuratore della Repubblica di delegare alla polizia il compimento di quelle indagini che dovrebbe compiere egli stesso.

Ora questo prolungamento dell'arresto e del fermo di polizia, che per legge dovrebbe essere l'eccezione, in realtà da qualche decennio, specialmente per i più gravi reati di sangue, è diventato la regola: le « sommarie informazioni » di polizia, per un fenomeno di ipertrofia poliziesca, del quale troppe volte ormai è stata fatta la diagnosi, hanno usurpato la funzione dell'accusa e dell'istruttoria giudiziaria, che si è per così dire atrofizzata; il verbale di interrogatorio raccolto dal maresciallo dei carabinieri o dal commissario di polizia, che per legge dovrebbe servire soltanto alla prima identificazione dell'arrestato e alla immediata fissazione delle tracce indiziarie che altrimenti potrebbero disperdersi nel ritardo, è diventato in realtà il documento probatorio più importante di tutto il processo, la chiave dell'accusa e del rinvio a giudizio. Oggi, in molti processi penali, il maresciallo dei carabinieri o il commissario di polizia hanno preso il posto del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore: e così la fase più importante del processo si svolge non nei locali della giustizia, ma negli uffici di polizia o nella caserma dei carabinieri, dove, non coi metodi di rispettosa indagine che dovrebbero esser propri della magistratura, ma con quelli sbrigativi e spesso brutali che son propri di ogni polizia, si arriva a raccogliere, colle buone o colle cattive, quella confessione dell'arrestato, che poi il pubblico ministero porrà come base indiscutibile della sua accusa e che i giudici del dibattimento, anche quando verrà ritrattata in udienza, si rifiuteranno di considerare estorta e fallace.

Come è potuta avvenire, sotto i nostri occhi, questa degenerazione poliziesca del processo penale, questo scompenso di funzioni che fa gravitare sull'ufficiale di polizia il peso della ricerca della verità, che per legge e per dovere morale dovrebbe gravare tutto sul magistrato istruttore? Non direi che tutta la colpa sia da attribuirsi alla invadenza della polizia: penserei anzi (bisogna avere il coraggio di dirlo, anche se può parere amaro) che una parte della colpa sia nella acquiescenza e nella indifferenza di certi procuratori della Repubblica o di certi giudici istruttori, amanti del quieto vivere, nei quali fin dal tempo del fascismo ha preso piede l'idea che, per interrogare certi imputati e per riuscire a cavar loro di bocca la verità, siano più adatti i ferri dei poliziotti che i ragionamenti dei magistrati. Questa idea si fonda non soltanto sul fatto che gli uffici di polizia sono spesso dotati di mezzi tecnici di indagine di cui gli uffici giudiziarî sono sprovvisti (a cominciare dai mezzi di circolazione), ma altresì sulle maggiori attitudini « dinamiche » della polizia, la quale non ha scrupolo di adoperare negli interrogatorî quegli argomenti « persuasivi » che ripugnerebbero, naturalmente, alla dignità e all'educazione del magistrato.

Gli interrogatorî snervanti, di dieci ore e più, che (come ha detto un inglese che li ha esperimentati nelle carceri ungheresi) sono « non meno terribili e debilitanti delle percosse », i nostri giudici, per fortuna, non li sanno fare; ma qualche volta avviene che li lascino fare ai poliziotti. Certi magistrati, insomma, sono convinti che, per scoprire i colpevoli, la polizia « ci sa fare » meglio di loro: mettersi in gara di astuzia con certi criminali può essere, per un uomo di studio, quieto e mite, com'è di solito il magistrato, una lotta impari: può parere più utile (e più comodo per il magistrato) che a sbrigarsela con certi arnesi ci pensi la polizia, che ha i pugni più duri.

Ma proprio qui, in questa consuetudinaria degenerazione (o abdicazione) di poteri inquirenti dalla magistratura alla polizia, è la prima origine di certi errori giudiziarî. Da questa acquiescenza della magistratura che tende a scaricar sulla polizia il maggior peso della ricerca dei colpevoli, deriva quella specie di esasperato accanimento con cui la polizia, che sente gravar tutta su di sé la responsabilità di scoprire gli autori dei delitti che più allarmano l'opinione pubblica, a un certo momento perde la testa e si mette ad arrestare a casaccio a destra e a manca, *quaerens quem devoret*, come nel giuoco della mosca cieca: e se l'autore non lo trova, lo inventa. Allora la macchina poliziesca diventa veramente un terribile ordigno; guai a rimanere impigliati, anche per un lembo della veste, in quegli ingranaggi! Ma le conseguenze di questa degenerazione iniziale non si fermano qui: è naturale che quando il processo così iniziato passa alla magistratura, questa sia portata a prestare il massimo ossequio ai brillanti risultati

istruttorî ai quali la polizia, coi suoi metodi infallibili, è riuscita a giungere. Gli avvocati penalisti sanno quanto sia difficile per un difensore arrischiarsi a sollevare in udienza un dubbio sulla genuinità della confessione resa ai carabinieri, senza essere interrotto dal presidente o dal pubblico ministero: i magistrati sono in genere restii a sconfessare l'opera della polizia, quasi si direbbe per un debito di riconoscenza verso quei valentuomini energici e zelanti, sempre disposti ad assumere su di sé il lavoro più increscioso. E così accade che la polizia fabbrichi, per salvare di fronte all'opinione pubblica il proprio prestigio, l'errore giudiziario: e che la magistratura, per non rinnegare le benemerenze della polizia, lo convalidi. Questo spiega perché, nei casi, purtroppo assai frequenti in quest'ultimo decennio, di imputati che dopo essersi confessati colpevoli negli interrogatorî di polizia sono stati riconosciuti innocenti al dibattimento, la magistratura si è quasi sempre astenuta dal perseguire penalmente i funzionari di polizia che avevano estorto quelle confessioni: questo spiega anche perché la Commissione parlamentare di inchiesta nominata nel febbraio 1952 per indagare su questi casi e sulle ragioni della impunità dei colpevoli, sia rimasta (a mia scienza) lettera morta.

È chiaro che, in questa situazione si tratta, più che di riformare le leggi, di ricreare un costume. Non v'ha dubbio che sia urgente riformare il Codice di procedura penale e la legge di P.S., in modo da togliere alla polizia ogni possibilità di allargare le indagini istruttorie al di là delle « sommarie informazioni », e alla magistratura ogni voglia di delegare i propri poteri istruttorî alla polizia: e occorre altresì riordinare la polizia giudiziaria in modo da « spoliticizzarla » e da metterla in maniera effettiva, come vuole la Costituzione, alle dipendenze, anche amministrative e disciplinari, della magistratura. Tutto questo è già stato ampiamente discusso, con precise proposte tecniche, anche in sede parlamentare (1). Ma quel che soprattutto occorre è dare ai magistrati, magari creando tra di essi una categoria di specialisti scelti per le funzioni requirenti ed istruttorie, una appropriata preparazione nelle discipline della polizia scientifica e adeguati mezzi

(1) In seguito al caso Egidi, fu presentata alla Camera, dal gruppo parlamentare socialista democratico, una mozione da me redatta, contenente una serie di proposte per rimediare alla degenerazione poliziesca del processo penale: la mozione, illustrata dall'on. Paolo Rossi nella seduta del 14 febbraio 1952 (Atti della Camera, 1952, pag. 35600) e lungamente discussa, fu approvata con poche modificazioni nella seduta del 20 febbraio 1952; colla creazione di una commissione di inchiesta « per accertare in qual modo, con quali metodi e con quali eventuali responsabilità si è svolta, in recenti processi penali chiusi con sentenza definitiva che più hanno commosso l'opinione pubblica, la fase preliminare di sommaria informazione affidata alla polizia, la ripartizione delle funzioni inquirenti tra la polizia e la magistratura, e la sorveglianza di questa ».

tecnici di ricerca, in modo che la magistratura torni a sentire che di tutte le funzioni giudiziarie la più alta e delicata è quella della ricerca della verità, e rivendichi a sé il vanto di compiere direttamente, senza bisogna di delegarle alla polizia, le indagini istruttorie, che devono portare, con argomenti di ragione e non con bastonate, a scoprire i colpevoli e non a torturar gli innocenti.

Riforma a lunga scadenza, dunque, come ogni riforma del costume. Ma intanto ci sono dinanzi a noi, per nostra vergogna, le vittime di questi errori: e a loro, d'urgenza, bisogna pensare. Se si potrà cercare di ridurre al minimo le cause degli errori giudiziarî, è certo che questi non si potranno mai abolire del tutto: perché, anche quando saranno corretti i meccanismi che talvolta inducono la magistratura a « *perseverare in errore, diabolicum* », rimarrà sempre vero che « *errare humanum est* ». Guardiamo dunque, per quanto è possibile, di trovar subito il modo di riparare quelli che ogni tanto vengono scoperti e riconosciuti.

L'Italia ha il grande vanto di aver abolito la pena di morte, che rende irreparabili gli errori giudiziarî e indelebile la macchia sui giudici di quei paesi che usano, sotto apparenza di giustizia, assassinar gli innocenti. In Italia, dove non c'è pena di morte, è possibile risolvere praticamente il problema della riparazione degli errori giudiziarî: è questione di buona volontà e di danaro: forse più di buona volontà che di danaro.

La Costituzione, all'art. 24, stabilisce che « la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziarî ». Ma anche questo art. 24 è una di quelle norme programmatiche, che esprimono soltanto generose speranze: di positivo, oggi, c'è soltanto, negli art. 571 e segg. del Cod. di proc. penale, quella riparazione « a titolo di soccorso » che può esser data, in caso di revisione che accerti l'innocenza, a chi si trovi in condizioni economiche di bisogno: una specie di elemosina irrisoria, corrispondente allo spirito del regime fascista, sotto il quale l'innocenza era considerata il peggiore dei delitti, una specie di *crimen laesae maiestatis* contro la infallibilità dell'accusatore.

Non è a forza di elemosine che si possono riparare gli errori giudiziarî. La riparazione deve essere un *diritto*: non solo per le vittime riconosciute innocenti dopo vent'anni di reclusione come Corbisiero, o dopo sette come Briganti e Tacconi; ma anche per coloro che, come l'Egidi, per colpa di una falsa accusa e magari per una confessione estorta, abbiano dovuto soffrire, prima di far trionfare la loro innocenza, lunghi anni di carcere preventivo; e anche per una povera creatura come Iolanda Bergamo, nella cui vita rimarrà per sempre la cicatrice dolente di questa settimana di ingiusto tormento.

Questo diritto alla riparazione pecuniaria degli errori giudiziarî non può essere unicamente affidato al principio delle responsabilità per colpa del funzionario (art. 28 della Cost.), che nella massima parte dei casi sarebbe esclusa dai giudici chiamati a giudicare la colpa del giudice, e lascerebbe il danneggiato senza possibilità di indennizzo; ma sul principio della mutualità sociale, a somiglianza di quanto si è fatto per il risarcimento dei danni di guerra. Credo anch'io che il principio di responsabilità del funzionario, scritto nell'art. 28 della Costituzione, debba essere tradotto in legge; ma sui suoi risultati pratici sono meno ottimista del mio amico Achille Battaglia, quando ha scritto sul « Mondo » del 18 agosto che in questo modo « *la Giustizia deve pagare* ». In questo modo la Giustizia non pagherà quasi mai. Anche l'errore giudiziario, questo guasto alla macchina della giustizia, che se si arresta mette in pericolo l'esistenza stessa dello Stato, è un flagello che minaccia tutti i cittadini, come la guerra: e di questo flagello, come di tutte le pubbliche calamità, tutti i cittadini debbono ripartirsi il peso.

Ma qui mi par di sentire la solita obiezione: dove lo Stato troverebbe i fondi per far fronte a tanti indennizzi? Per rispondere a questa domanda enuncio un'idea, sulla quale amerei sentire il parere dei competenti in materia assicurativa: credo che lo Stato potrebbe senza grande sacrificio provvedere alla riparazione degli errori giudiziarî *mediante un sistema di assicurazioni sociali*, da studiarsi sul tipo delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o contro le malattie.

Nelle assicurazioni contro gli infortuni, l'indennità è commisurata al periodo più o meno lungo durante il quale l'infortunato, a causa dell'infermità che l'ha colpito, è stato tenuto lontano dal suo normale lavoro: e quando l'invalidità ha conseguenze permanenti, anche questa menomazione è calcolata nell'indennizzo. *Anche l'errore giudiziario si dovrebbe considerare alla pari di un infortunio che può colpire l'amministrazione della giustizia: e chi entra in prigione dovrebbe, appena arrestato, essere automaticamente assicurato contro questo rischio.*

Non credo impossibile un calcolo statistico di probabilità su questa materia: se si tien conto degli errori giudiziarî venuti in luce in quest'ultimo decennio (che è stato, anche per il funzionamento della giustizia, di eccezionale turbamento), si vedrà che essi sono, per fortuna, in numero estremamente esiguo. Anche se per ogni errore giudiziario sul tipo di quelli di Corbisiero o di Briganti e Tacconi si dovessero corrispondere indennità molto ingenti (o, meglio, una adeguata rendita vitalizia), in misura tale da risarcirli di tutta una vita stroncata; ed anche se a chi soffre una ingiusta carcerazione preventiva si dovesse corrispondere una indennità proporzionale, con criterî infortunistici, alla durata, il rischio annuo non supererebbe qualche diecina

di milioni. Suppongo che non sarebbe impossibile trovare un Istituto di assicurazioni disposto ad assumersi, in correspettivo di un premio relativamente modesto, l'indennizzo integrale, con normali criterî di risarcimento assicurativo, di tutti gli errori giudiziarî.

Questa sarebbe una riforma audace, che, opportunamente studiata da esperti di tecnica attuariale, porrebbe l'Italia, in questo campo, alla testa delle nazioni civili: *l'assicurazione di Stato contro gli errori giudiziarî*. E se poi lo Stato, che per il bilancio della giustizia non ha molte tenerezze, non volesse sostenere neanche la limitatissima spesa del premio annuo di assicurazione, perché non si potrebbe raccogliere, senza aspettare che lo Stato tardigrado si muova, un gruppo di privati e di enti disposti a sostenere tutti insieme questo onere assicurativo, per cominciare a dimostrare coi fatti la nostra fraterna solidarietà alle vittime degli errori giudiziarî?

B

Nel numero 8-9 del 1953 di questa Rivista (pag. 1051) fu pubblicata una nota intitolata « *L'assicurazione obbligatoria contro gli errori giudiziarî* » nella quale si poneva il problema dei mezzi *pratici* per assicurare la riparazione degli errori giudiziarî non solo *integrale*, ma *immediata*: e si domandava se questo scopo non si potrebbe eventualmente raggiungere collo studiare un sistema di assicurazione obbligatoria contro gli errori giudiziarî, sul tipo delle assicurazioni sociali già esistenti anche nella nostra legislazione, ed in ispecie della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Su quella nostra, più che proposta, ipotesi, abbiamo chiesto il parere di alcuni nostri autorevoli amici, studiosi ed esperti di materia giudiziaria e di materia assicurativa: magistrati (Domenico R. Peretti Griva, già primo presidente della Corte d'Appello di Torino; Ernesto Battaglini, avvocato generale presso la Corte di Cassazione), professori universitarî (Francesco Carnelutti, Livio Livi, professore di statistica all'Università di Roma), avvocati (Francesco Bartolini, capo dell'ufficio legale della « Fondiaria »; Achille Battaglia, autore del libro *Processo alla Giustizia*), parlamentari (on. avv. Lelio Basso, on. avv. Fausto Gullo, on. Giovanni Persico, on. avv. Umberto Terracini). Li ringraziamo di aver aderito gentilmente al nostro invito e qui pubblichiamo, in ordine alfabetico, le loro risposte (**).

(**) [Si omettono le risposte delle varie personalità, risposte che si possono leggere alle pagg. 769-798 del *Ponte*, 1954. Facciamo invece seguire le conclusioni dettate da P. CALAMANDREI].

CONCLUSIONI

È stato detto esattamente che in Italia le emozioni dell'opinione pubblica durano tre giorni, come il libeccio. Nella scorsa estate i giornali erano pieni del caso di Corbisiero, riconosciuto innocente dopo aver scontato venti anni di reclusione: e il problema ossessionante dell'errore giudiziario e della dovuta riparazione alle vittime pareva che fosse penetrato talmente a fondo nel cuore della gente, da far ritenere che questa non si sarebbe data pace finché non l'avesse visto finalmente risolto secondo giustizia. Ma poi, dopo pochi giorni, altri problemi di più piccante attualità hanno preso il primo posto, e nel caso Corbisiero nessuno ha pensato più: tutti credevano (o figuravano di credere, perché è più comodo) che, mosse da quattro proteste e da dieci ordini del giorno, le « competenti autorità » avessero già messo tutto a posto. Sicché c'è stato un senso di generale sorpresa quando poche settimane fa, alla fine di marzo, si è letto sui giornali che Corbisiero muore di fame, perché non trova lavoro, e si sono conosciute le sue desolate parole, più brucianti di uno schiaffo sul viso degli immemori (e delle « competenti autorità »): « L'ergastolo è una cosa orribile, che non auguro al peggiore dei miei nemici. Eppure, oggi come oggi, vorrei essere di nuovo in prigione. Almeno là non hai da affannarti ogni giorno per trovare un letto e un po' di minestra calda. Ho sofferto per vent'anni, ho perduto il sonno, la pace, la salute, la famiglia, sognando minuto per minuto la libertà e adesso che l'ho avuta mi è toccata una condanna ancora più dura: quella di non poter vivere lavorando onestamente questi pochi giorni che mi rimangono... ».

A questo punto si penserebbe che l'Amministrazione della Giustizia si sia finalmente mossa, che abbia trovato in ventiquattr'ore la somma occorrente per cominciare a indennizzare *legalmente* questa vittima di un errore che lo Stato è obbligato (*obbligato*, si noti) a risarcire; e che le « competenti autorità » si siano finalmente ricordate che Corbisiero non è un mendicante che invoca pietà, ma è un creditore che reclama ciò che gli è dovuto.

E invece no: le « competenti autorità » non si sono mosse. Si è mosso il Ministro del Lavoro, on. Vigorelli, che è un uomo di cuore, non perché fosse lui l'organo competente a provvedere *legalmente,* ma perché è un uomo di cuore: si è mosso a pietà di quell'infelice ed è riuscito a trovargli un « posto » (come si dice nel gergo dei disoccupati) presso una impresa volenterosa, che si è compiaciuta di fare un'opera buona, ed anche di far cosa grata al Ministro. Un atto di carità, non una soluzione legale: se Corbisiero si fosse presentato a quella ditta senza la raccomandazione « influente », quella ditta, probabilmente, gli avrebbe sbattuto la porta in faccia.

Il Ministro Vigorelli ha fatto bene: un atto di carità non è mai sprecato; ma egli sa al par di noi che non è cogli atti di carità che si ristabilisce nello Stato il rispetto della legge. In Italia, è ben noto, c'è più carità che giustizia; la vittima di un sopruso è facile che trovi un benefattore, un protettore, un favore, una raccomandazione; ma è difficile che trovi semplicemente giustizia. Potrà trovare l'uomo di cuore che lo prende a benvolere, ma non trova l'ufficio che gli dia ragione solo perché egli ha diritto di averla. Per questo in Italia c'è così poca fiducia nelle sentenze, e tanta fiducia nelle raccomandazioni: se in Italia un povero dice: « chiedo giustizia », tutti gli voltano le spalle; se dice: « mi raccomando al suo buon cuore », è sicuro di trovare l'anima buona che gli paga la minestra e magari anche il lesso. Il creditore, tra noi, non è preso sul serio; l'accattone sì.

Queste considerazioni non sono fuor di luogo a commento e a conclusione di questa inchiesta.

Dalle risposte sopra pubblicate appare che tutti gli interpellati sono concordi su alcune premesse:

a) la riparazione degli errori giudiziarî deve considerarsi come un diritto, non come una graziosa elargizione o un premio di buona condotta;

b) ne è debitore in ogni caso lo Stato, indipendentemente dal dolo o dalla colpa del funzionario;

c) la riparazione consiste nel risarcimento integrale del danno causato dall'errore giudiziario, patrimoniale e non patrimoniale;

d) alla riparazione ha diritto non solo il condannato che in sede di revisione è riconosciuto innocente, ma anche l'ingiustamente incolpato che, prima di essere assolto con formula piena, ha dovuto subire un periodo di carcerazione preventiva.

Su questi punti sostanziali siamo tutti d'accordo; ma le difficoltà nascono quando si tratta di stabilire il *procedimento* per la liquidazione e la corresponsione della indennità dovuta. Qui è la vera difficoltà pratica, dalla quale, anche quando questi principî sostanziali saranno tradotti in altrettanti articoli di legge, gli innocenti liberati dal carcere si troveranno inesorabilmente sbarrata la strada. Affinché la riparazione degli errori giudiziarî funzioni sul serio, non basta che l'indennizzo sia *integrale*, ma è indispensabile che sia *pronto*, anzi *immediato*; e occorre che la liquidazione di esso avvenga attraverso un procedimento semplice, quasi si direbbe *automatico*. Costringere il liberato dal carcere a imbarcarsi, appena tornato in libertà, in un giudizio di liquidazione di danni diretto contro la Pubblica Amministrazione, vuol dire (per chi sa quali sono le lungaggini dei giudizi di liquidazione; e come qualunque giudizio si

complichi e si prolunghi quando avversaria è la Pubblica Amministrazione, litigante quasi sempre esasperante ed intrattabile) condannarlo a nuove sofferenze e a nuove amarezze, e dargli tempo, prima che sia riuscito a riscuoter quanto gli è dovuto, di morire abbondantemente di fame. Io ho poca fiducia non voglio dire nella buona fede, ma soprattutto nella buona volontà della Pubblica Amministrazione debitrice: e immagino senza molto sforzo quali trincerameni di civile sbarrerebbero la strada di chi, per ottenere la riparazione del danno sofferto a causa di un errore giudiziario, dovesse ricominciare *ab ovo* un giudizio di risarcimento contro un'avversaria così... ingegnosa.

Per questo mi era venuta l'idea dell'assicurazione obbligatoria: non solo perché ritengo, per lunga esperienza professionale, che è più facile trovar comprensione e spirito conciliativo in un Istituto assicuratore che nella P.A.; ma anche perché pensavo che, a somiglianza di quello che si fa per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, anche l'indennizzo contro gli errori giudiziarî potesse avvenire secondo una tariffa assicurativa prestabilita, in modo che non ci fosse bisogno, per stabilire il *quantum* dovuto, di affrontare ogni volta una complicata valutazione tecnico-contabile del caso concreto.

Dalle risposte all'inchiesta, rilevo che l'idea dell'assicurazione obbligatoria non ha incontrato il favore degli interpellati: e le obiezioni che ad essa sono state fatte, specialmente quelle di esperti in materia assicurativa come il Bartolini e il Livi, mi pare che siano decisive. Ma resta tuttavia l'esigenza della semplicità e celerità del procedimento di liquidazione, e dell'immediato pagamento dell'indennità liquidata. Questi sono i problemi pratici che bisogna cercar di risolvere, se si vuole che le norme, con cui si afferma il diritto al risarcimento integrale del danno causato dagli errori giudiziarî e dalla ingiusta carcerazione preventiva, non rimangano pura teoria.

In questi giorni è stata ripresentata dinanzi al Senato, per iniziativa dei senatori Cerabona, Smith, Saggio, Terracini, Palalia e Cianca una proposta di legge contenente norme per la riparazione degli errori giudiziarî (Atti del Senato, doc. n. 480, pres. il 10 aprile 1954) che già fu presentata il 29 ottobre 1949 e approvata in sede di commissione su relazione del sen. Varriale.

La proposta proclama con formule esaurienti, il diritto all'integrale risarcimento del danno (anche non patrimoniale) spettante non solo a chi, dopo essere stato condannato a pena detentiva, e poi riconosciuto innocente in seguito a revisione, ma anche a chi, prima di essere assolto con formula piena, è stato sottoposto a un periodo di carcerazione preventiva. Ma il problema processuale della liquidazione e del pagamento è lasciato quasi all'oscuro: e questa mi pare una

lacuna così grave che, se non venisse colmata in sede di discussione della proposta, toglierebbe all'approvazione di essa gran parte del suo valore pratico. Il problema processuale è appena sfiorato nell'art. 4, in cui è detto che « la domanda di risarcimento si propone con atto di citazione diretto contro il Ministro della Giustizia. Competente a conoscere è il giudice del luogo di residenza del prosciolto salvo le norme di cui al testo unico 30 ottobre 1953, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato ».

Dunque, per avere l'indennizzo dovutogli, il prosciolto dovrebbe cominciare *ex novo*, con citazione, un ordinario giudizio di risarcimento di danni « contro il Ministro della Giustizia »: scegliersi un avvocato, trovare i denari per la carta bollata, oppure farsi ammettere, coll'aggiunta di altre lungaggini, al gratuito patrocinio. E poi, fatta la citazione, superate le eccezioni di incompetenza e di nullità, escogitate dai pugnacissimi avvocati dello Stato, entrare in una insidiosa e tormentosa fase probatoria, a base di testimonianze e di consulenze tecniche, per dimostrare il danno effettivamente risentito. Una nuova *via crucis.*

Questo è il punto su cui io credo che bisogna insistere: liberare il prosciolto, che ha diritto alla riparazione della pena ingiustamente sofferta, dalla *seconda punizione* consistente nel dover affrontare gli esasperanti intrighi della procedura, che anche Amleto considerava come uno dei più duri castighi della vita umana. Io credo che, anche se la liquidazione definitiva del *quantum* dovesse avvenire in via giudiziaria ed in separato processo, si dovrebbe però in ogni caso conferire al giudice penale, che assolve con formula piena dopo un periodo di carcerazione preventiva o che in sede di revisione riconosce l'innocenza del condannato, il potere-dovere di liquidare d'ufficio, *nella stessa sentenza penale*, a titolo di « provvisionale », un indennizzo calcolato in proporzione del tempo in cui il prosciolto è stato ingiustamente privato della libertà. Nella risposta data da Achille Battaglia si ricorda il sistema semplice e saggio adottato dal Codice napoleonico e accolto da qualche legislazione italiana precedente all'unificazione: per ogni giorno di prigione ingiustamente sofferto era stabilito un indennizzo fisso di 25 franchi (per il Codice delle Due Sicilie di 6 ducati), lasciando al giudice la facoltà di liquidare somme *maggiori* « avuto riguardo alle persone, alle circostanze e al pregiudizio sofferto ». Calcola il Battaglia che questo indennizzo fisso per ogni giornata di carcerazione, equivarrebbe, in moneta d'oggi, a 15.000 lire giornaliere: ma anche se si volesse ridurlo a cifra molto minore, per esempio a 3000 lire al giorno, l'immediato pagamento al momento della scarcerazione di questa provvisionale potrebbe bastare a dare allo scarcerato i mezzi necessarî per affrontare con tranquillità il ritorno alla vita libera senza lo spettro della fame in attesa.

Questa indennità fissa dovrebbe avere, ripeto, carattere di anticipazione provvisoria: se poi questa non sembrasse sufficiente al risarcimento integrale del danno sofferto, lo scarcerato, *per ottenere il di più,* potrebbe chiedere la liquidazione in via giudiziaria con un separato processo; ma anche qui, per questo processo di liquidazione del di più, si dovrebbe studiare un procedimento particolarmente celere ed abbreviato (forse sul tipo di quello in camera di consiglio stabilito per la liquidazione degli onorari dei professionisti legali) e dare in ogni caso al giudice, per risparmiare le lungaggini della liquidazione contabile, il potere di procedere alla liquidazione con criterî di equità, con facoltà anche, ove le circostanze lo consigliassero (come, ad esempio, in caso di malattia incurabile contratta in prigione), di dare al risarcimento la forma di una pensione vitalizia (2).

E anche così... rimarrebbe da risolvere il problema più importante: quello che anche il proverbio veneto, che enumera gli otto ingredienti per vincer le liti, mette per ultimo: « ... e debitor che voglia pagar ». Si fa presto a dire che la riparazione degli errori giudiziarî fa carico allo Stato: ma tutti sanno che, quando debitrice è la Pubblica Amministrazione, tra il dire e il pagare ci sono di mezzo i... fondi del mare. Credo anch'io che l'organo adatto per questi pagamenti potrebbe essere la Cassa delle Ammende: ma bisognerebbe che il finanziamento di questa Cassa fosse regolato in modo tale, da evitare al prosciolto, quando si presenta allo sportello per riscuotere, la sorpresa di ricevere, invece della somma a cui ha diritto, il suggerimento di ripassare l'anno prossimo, perché, per quest'anno... « i fondi di bilancio sono esauriti ».

Gli autori della proposta presentata al Senato si renderanno ancor più benemeriti se la integreranno con queste norme di carattere pratico ispirate agli esempi dati dalle legislazioni di un secolo fa: anche se può non far piacere accorgersi che, per riuscire ad attuare praticamente la Costituzione della Repubblica Italiana, bisogna andare a chieder consiglio, se non alle legislazioni straniere, almeno... al Codice delle Due Sicilie!

---

(2) Un amico milanese, il dott. Ferruccio Pacher (che ringrazio di questa sua cortese comunicazione) mi dà notizia di un caso da lui conosciuto, che dimostra in qual modo funziona praticamente in Austria la riparazione degli errori giudiziarî: circa tre anni fa un giovane procuratore di una ditta viennese fu tenuto in carcere preventivo per sette mesi, perché la padrona della sua azienda era stata assassinata, e c'era il sospetto che egli fosse stato l'autore del delitto; dopo sette mesi fu arrestato il vero assassino, e al momento della sua scarcerazione il procuratore innocente ricevette a titolo di riparazione non soltanto lo stipendio dei sette mesi passati in carcere, ma anche l'equivalente della quota di partecipazione agli utili dell'azienda in base alla media dei tre anni precedenti.

XLIX

« ELOGIO DEI GIUDICI SCRITTO DA UN AVVOCATO » PREFAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE (*)

A distanza di quasi venti anni dalla seconda edizione, ormai da tempo esaurita, questa terza edizione può mettere a profitto le esperienze forensi, annotate giorno per giorno, di un periodo di eccezionali cataclismi, in cui anche la giustizia ha avuto le sue catastrofi (ma anche le sue vittorie): il periodo delle persecuzioni politiche e razziali, la guerra esterna ed interna, la lunga agonia del trapasso dalla dittatura alla libertà, e poi il faticoso decennio del dopoguerra, durante il quale è avvenuto, purtroppo, che gli scandali giudiziari siano diventati a poco a poco l'arma preferita delle lotte di parte. Dure prove anche per la Magistratura: anzi micidiali e angosciose per essa più che per ogni altro ordine di pubblici uffici, perché in tempi di tirannia o di scatenati odî civili pare che venga a mancare il terreno ove possa metter radici qualsiasi forma di ordinata e imparziale giustizia.

Per questo, all'annuncio di questa terza edizione, mi sento rivolgere da più parti, la stessa domanda ironica: — Anche oggi, dopo l'esperienza di questi ultimi venti anni, ti ostini a mantenere il titolo del libro? anche oggi, dopo il tribunale speciale o i tribunali straordinari della repubblica di Salò, insisti nell'« elogio dei giudici »? —.

(*) [Pagine scritte per la prefazione alla terza edizione dell'opera di P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Firenze, Le Monnier, 1955, IV ediz. 1959, opera tradotta in lingua francese, inglese, spagnola, tedesca, olandese, portoghese, slovena e araba, vedi *Bibliografia*, nn. 194, 201, 211, 230, 231, 239, 260, 261, 772, 810, 814, 874a. Il testo italiano della prefazione alla traduzione in lingua tedesca dell'*Elogio* e alcuni brani scelti sono stati pubblicati in queste *Opere*, II, rispettivamente alle pagine 478-481 e 442-453. La prefazione all'edizione italiana trova qui la sua sede per il suo contenuto di ricordo di varie figure di giudici che, nel pensiero di Calamandrei, hanno nobilitato durante gli anni della dittatura e della guerra la magistratura italiana, giustificando la « terza edizione raddoppiata » dell'*Elogio*: opera tra le più celebri di Calamandrei, la quale, peraltro, per il suo contenuto prevalentemente letterario e per ragioni editoriali, ha dovuto essere esclusa dalla presente raccolta]. [*Bibliografia*, n. 772].

Rispondo: — Il titolo resta immutato: e con più convinzione di prima —.

Quelli del tribunale speciale o dei tribunali straordinari non li chiamo giudici: il nome adatto per loro lo disse morendo un magistrato, il sostituto procuratore Pasquale Colagrande, quanto all'alba del 15 novembre 1943 uscì a passo fermo dalla prigione del Castello Estense di Ferrara, per andare incontro ai fucilatori appostati. Dicono che il suo cadavere sia stato ritrovato coi pugni strettamente chiusi, e che l'ultima parola da lui lanciata a quel gruppo di sicari sia stata questa: « Assassini! »: e non fu un'imprecazione, ma una sentenza.

Io non parlo degli assassini. Il nome di « giudice » è un nome onesto ed austero, come quello che distingue un ordine religioso: io parlo dei giudici della Magistratura italiana, di quella di tutto il popolo, non di un partito, di quella a cui apparteneva Pasquale Colagrande: investito dalla luce violenta del martirio al suo oscuro posto di lavoro, egli era soltanto uno dei mille togati che anche in tempi di terrore rimasero a testimoniare coll'assidua opera di ogni giorno quella continuità della giustizia, che basta essa sola, finché sopravvive, a far sentire che non è ancora giunto il momento di considerare tutto irrimediabilmente perduto.

Se la vita dello Stato non precipitò nel caos e il domani della Liberazione poté vedere l'ordine ristabilito con una rapidità che parve miracolo, a ciò contribuì in maniera decisiva la continuità di una Magistratura rimasta fondamentalmente sana anche attraverso la macerazione del ventennio, e per questo, anche dopo il crollo universale, riconosciuta degna di ricollegare, come un ponte lanciato attraverso l'abisso, il passato coll'avvenire, l'antico col nuovo. Non si tratta di elogio (o di biasimo) al comportamento dei singoli magistrati: è una valutazione che investe il tipo, il carattere morale di tutta la Magistratura, la quale, anche se ha avuto durante il ventennio le sue ombre e le sue debolezze individuali, è stata certamente, come corpo, meglio di tutti gli ordini costituiti, quello che ha continuato a considerare il proprio ufficio come una missione e come un impegno di fedeltà, che si può pagare anche colla prigionia e colla morte: *la trahison des clercs* ha avuto dai giudici minor contributo che da ogni altra categoria di intellettuali.

I problemi giuridici della Magistratura non entrano altro che di riflesso nelle pagine di questo libro: l'elogio non va alle leggi, ma alla condizione umana del magistrato italiano: a quest'ordine di asceti civili, condannati, in una società sempre più sprezzante dei valori morali, alla solitudine, all'isolamento, in certi periodi anche alla miseria ed alla fame, e tuttavia capaci di rimanere con dignità

e discrezione al proprio posto anche in tempi di generale rovina, per cercar di introdurre nelle formule spietate delle leggi la comprensione umana della ragione illuminata dalla pietà.

Ma, nel licenziar questa terza edizione, accanto a Pasquale Colagrande, ad altri volti amici mi vien fatto di inchinarmi nel ricordo, perché mi par che in essi la morte abbia fissato per sempre le più nobili virtù della Magistratura.

Uno è Pasquale Saraceno, consigliere alla corte d'appello di Firenze, ove nel 1944 era arrivato ancor giovanissimo, per concorso, dalla pretura di Viareggio. L'avevo conosciuto negli anni della guerra, mentre era ancora pretore, e spesso veniva a trovarmi nella mia casa al mare. Passavamo lunghe ore a discutere di problemi di diritto, per cercare un rifugio e un diversivo contro quell'angoscia che sempre più ci schiacciava. Egli era tutto preso dai problemi della ricerca della verità nel processo penale: l'errore giudiziario era la sua ossessione. Aveva chiesto, con ingenua serietà, al Ministero il permesso di esser rinchiuso sotto falso nome per qualche mese in un carcere, tra i delinquenti comuni, per misurare coll'esperienza le loro sofferenze e cercare nella realtà del carcere la giustificazione (se c'è) della pena. E soprattutto lo turbava l'idea del povero, preso negli ingranaggi della giustizia, che non ha mezzi né cultura per difendersi anche se è innocente: e gli pareva che la giustizia e il patrocinio, come sono ordinati da noi, si riducessero spesso ad essere un privilegio dei ricchi. Anche egli finì in un modo, che a ripensarlo ora, mi sembra pieno di significati simbolici. Durante le settimane della battaglia di Firenze, mentre nelle vie vicine al centro i partigiani insorti si battevano contro le pattuglie tedesche appostate alle cantonate e contro i franchi tiratori fascisti annidati nei tetti (tra i giovinetti che dettero la vita in quei giorni per liberare la città, fu Paolo Galizia, figlio del primo presidente della corte d'appello), Pasquale Saraceno, che si era rifugiato colla famiglia nel grande palazzo della corte in Via Cavour, si affacciò un istante sulla soglia, tenendo per mano accanto a sé il suo bambino. Bastò che si sporgesse appena, e subito una fucilata da un tetto lo colpì: c'era, puntata in permanenza contro il portone della giustizia, la mira di un assassino. Ma il bambino restò incolume: ora sarà un giovinetto. Quando sarà diventato uomo anche lui, sentirà ancora nella sua mano fatta adulta la stretta e l'incoraggiamento di quella calda mano paterna che credeva nella giustizia.

Ma non posso, accanto a quella giovanile faccia fiduciosa, non rievocare anche la pensosa immagine di Aurelio Sansoni, che fu durante il ventennio magistrato in Toscana nei varî gradi fino alla corte d'appello, e finì, dopo la liberazione, presidente di sezione alla

corte suprema. Gli avvocati lo chiamavano « Cristo », perché aveva veramente, nella faccia scarna e mesta anche quando sorrideva, l'impronta rassegnata e dolente di un Crocifisso ligneo: quasi per testimoniare che la giustizia nasce dal dolore. Qualcuno, nei primi tempi del fascismo, lo chiamava anche il « pretore rosso »: e non era in realtà né rosso né bigio: era soltanto una coscienza tranquillamente fiera, non disposta a rinnegare la giustizia per far la volontà degli squadristi che invadevano le aule. Era semplicemente un giudice giusto: e per questo lo chiamavano « rosso » (perché sempre, tra le tante sofferenze che attendono il giudice giusto, vi è anche quella di sentirsi accusare, quando non è disposto a servire una fazione, di essere al servizio della fazione contraria). Ma quello che soprattutto non gli potevano perdonare coloro che lo chiamavano così, era la pietà umana dalla quale egli non sapeva concepire separata la sua funzione di giudice. Per lui ogni giudicabile era un problema umano, non un caso giuridico: un uomo vivo, non una formula (proprio per questo, in questa terza edizione, gli episodî più toccanti di umanità giudiziaria hanno, nel mio pensiero, la sua figura). Alla sezione penale di cui egli fu per un lungo periodo presidente, era addetto da tanti anni un vecchio usciere, Gervasio, che tutti gli avvocati conoscevano per nome e al quale chiedevano prognostici per le loro cause: un uomo bonario e saggio, di quella saggezza che gli derivava da tutta una vita passata in quelle aule a contatto quotidiano colla colpa e col dolore. Accadeva talvolta che quando il presidente Sansoni, ammantato dalla sua toga, usciva pensieroso dal dibattimento, trovasse Gervasio che gli apriva la porta della camera di consiglio: e gli venisse fatto di fermarsi, lui giurista, per domandargli: — Che ne pensi, Gervasio? Credi proprio che meriti d'esser condannato? — Gervasio sorrideva umilmente sotto i bianchi baffi spioventi: — Che vuol che ne capisca io, signor presidente? Io sono un povero ignorante... — Ma quei due uomini, il presidente e l'usciere, così distanti per cultura e per grado, si guardavano negli occhi con una stessa luce di bontà: che è linguaggio uguale per tutti gli uomini, qualunque sia la istruzione e l'ufficio.

Alla memoria di Pasquale Colagrande, di Pasquale Saraceno, di Aurelio Sansoni, magistrati fieri ed umani, per i quali la giustizia fu non svogliato disbrigo di pratiche burocratiche, ma impegno religioso di tutta la vita, è dedicata questa terza edizione dell'« Elogio ». Ma essa è dedicata anche alla moltitudine anonima dei giudici vivi, degni di questi morti, e specialmente ai più giovani e ai più oscuri, a quelli che spinti dalla vocazione hanno appena varcata la soglia della Magistratura e ai quali è affidato il compito di render sempre migliore, cioè sempre più umana, la giustizia dell'avvenire.

In un discorso sul bilancio della giustizia, ch'io tenni alla Camera il 27 ottobre 1948, ebbi occasione di ricordare, a onore della Magistratura, un episodio che serve a dimostrare con quale discrezione e con quale impavida naturalezza certi magistrati identificarono nella loro coscienza Giustizia e Resistenza.

Rievoco l'episodio colle stesse parole registrate nel resoconto parlamentare:

« ... Voglio terminando raccontarvi il caso di un pretore toscano (non vi dirò il nome né la sede) il quale durante il periodo dell'occupazione tedesca, nel 1944, ricevé dal prefetto locale una lettera in cui gli si imponeva di arrestare i genitori dei giovani che non si presentavano alla leva e che non obbedivano ai bandi, firmati con quel tale nome che voi conoscete. La lettera del prefetto diceva così: 'I miei ordini non si discutono. In provincia sono io il rappresentante del governo ed ho pieni diritti. Vi ricordo, quando l'abbiate dimenticato, che siamo in fase di rivoluzione, e molto acuta. Considererò il vostro rifiuto come atto di sabotaggio e pertanto prenderò provvedimenti anche contro di voi qualora non eseguiate i miei ordini. Assicurate'. Ed il pretore, onorevoli colleghi, rispose così: 'Sono dolente di non poter dare l'assicurazione richiesta. Il prestare le carceri giudiziarie per la detenzione di innocenti è atto contrario alla legge e al costume italiano. Dacché servo lo Stato nell'amministrazione della giustizia non ho mai fatto nulla contrario alla mia coscienza. Dio mi è testimone che non vi è jattanza nelle mie parole' ». (*Vivissimi generali applausi*).

Una voce al centro: « Il nome del magistrato! ».

« ... Era un giovane e non dico il suo nome: perché di questi giovani nella magistratura ve ne sono a centinaia: di questi giovani che in tempi di miliardi sconci, come sono quelli in cui noi viviamo, hanno scelto la dignitosa miseria per servire un ideale di giustizia. In questi giovani magistrati noi abbiamo fiducia ». (*Vivissimi, generali applausi*).

Queste sono le ragioni per le quali, alla domanda ironica dell'amico, ho risposto che dopo vent'anni mantengo a questa terza edizione, non per servile adulazione, ma per libera convinzione derivante dall'aver commisurato difetti e virtù, il titolo originario di *Elogio dei giudici.*

Firenze, Università, dicembre 1954.

L

GIORGIO QUERCI (*)

Questa nostra riunione d'oggi è una grande sofferenza: per me e, credo, per tutti voi.

Il presidente del nostro Consiglio dell'Ordine, per renderla meno sconsolata, per dare a questa nostra pena qualcosa di confortante e di edificante, ha voluto riunire alla commemorazione del collega carissimo che ha chiuso ieri la sua vita terrena, l'augurio ai giovani colleghi che iniziano domani la loro vita forense. L'avvenire si ricollega al passato e ne trae incitamento ed esempio. Questa fusione di due cerimonie in una è stata mossa da un intento saggio e pietoso: e vogliamo renderne grazie a chi l'ha pensata. Ma non per questo la sofferenza è meno amara. Già anche la parola stessa, « commemorazione », ci spaventa e ci sconvolge: questa parola solenne, questa parola ufficiale! Commemorare Giorgio Querci, il nostro Giorgio, ci pare una insensata assurdità, alla quale vorremmo ribellarci. Commemorare, vuol dire prendere atto: vuol dire accettare che qualcuno che era vivo tra noi (vivo, che vuol dire mutevole, imprevedibile e nuovo in ogni istante, pieno di sorprese e di rivelazioni e di conquiste) si fissi in una immagine definitiva ed inerte, e diventi un nome invariabile, registrato per l'eternità su quel marmo. Commemorare un estinto vuol dire accettare, colla sua morte, il comune destino che vuole che i morti escano dalla nostra vita, e solo vi rientrino a date fisse, ogni tanto, per esser rievocati nelle ricorrenze, con parole convenzionali di elogio.

Ma oggi, a così breve distanza dalla sua fine, non ci sembra di poter accettare che Giorgio non ci sia più: c'è qualcosa in noi, più forte della ragione, che vuol crederci, che non ci si può abituare. Per questo il parlare di lui mi è così penoso: e avrei voluto evitarlo o ritardarlo ancora, se questo non fosse stato un dovere, non tanto verso il suo spirito che non mi chiede commemorazioni perché è

(*) [Commemorazione tenuta al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze il 30 gennaio 1955, pubblicata in « *In memoria dell'avvocato Giorgio Querci* », Firenze, Tip. del Cenacolo, 1955, pagg. 9-23; ristampata in *Studi*, VI, pagg. 336-347]. [*Bibliografia*, n. 773].

vivo in me come se fosse vivo, quanto verso l'Ordine forense, che giustamente si gloria del suo nome. Ahimé, nel commemorarlo mi par d'esser costretto a dargli l'addio definitivo che ancora non gli avevo dato: se siamo qui riuniti per lui, vuol dire veramente che egli è uscito dal mondo agitato di noi vivi e composto nell'eternità immutabile della morte.

In un'età come la mia, a queste partenze di amici, che si fanno ogni giorno più fitte, ci si deve abituare: ci sentiamo sempre più, ogni anno che passa, come le retroguardie di una tribù già emigrata, che stiamo qui, sulla banchina del porto, in attesa della barca che venga a prendere anche noi: e già la vediamo all'orizzonte, colla sua vela bruna. Ma per Giorgio Querci, nonostante che la ragione ci dica che egli ci ha preceduto nel viaggio, c'è un sentimento profondo che si rifiuta di ammetterlo. Egli era una di quelle persone insostituibili, che, anche senza essercene resi conto, era entrato fino da quando lo avevamo conosciuto (che per me vuol dire quasi cinquant'anni) nel nostro mondo di affetti: un affetto necessario e presupposto, una di quelle figure che potevano esserci o non esserci, ma che era inteso che ci fossero perché il nostro mondo potesse continuare ad esser così, con queste proporzioni o con questo ritmo abituale della nostra vita. La sua presenza nel nostro cerchio di amicizie era sottintesa e fuori d'ogni discussione logica: come quando siamo seduti al tavolino assorti nel lavoro e non vediamo chi c'è dietro di noi; eppure sappiamo che c'è nella stessa stanza una persona cara che lavora in silenzio, e quella sua presenza silenziosa, anche se non vi poniamo mente, ci dà nel subcosciente un senso quasi inavvertito di compagnia e di appoggio; ma se a un tratto, voltandoci indietro, ci accorgiamo che se n'è andata in punta di piedi e che la stanza è vuota, solo allora misuriamo quanto quella presenza era parte necessaria della nostra vita: e, anche se abbiamo la forza di rimetterci al lavoro, sentiamo che il lavoro non è più lo stesso e che non potrà esservi mai più la voglia di prima.

Essere amici di Giorgio Querci era una consolazione, era un rifugio. La vita, specialmente per chi vive la lotta spesso dura della professione, è fatta di amarezze, di inquietudini, di malintesi, di delusioni. Si arriva spesso alla sera stanchi e scoraggiati, in certe giornate in cui pare che tutto ci abbia tradito. Ma in quelle giornate aride e sconsolate, che capitano a tutti, a me avveniva spesso che un pensiero consolante mi balenasse: — C'è Querci, telefoniamo a Querci —. Facevo il suo numero, lì accanto al mio banco: non avevo niente da dirgli: volevo soltanto parlargli, sentir la sua voce, scambiar con lui due frasi scherzose. Era come una boccata d'aria pura: un'anima aperta e libera, una presenza umana. Mi bastava una sua risata al

telefono, per sentirmi confortato e illuminato: «sì, veramente, nel mondo ci sono uomini che non deludono. Giorgio era uno di questi.

Anche la sera che precedé la sua morte, verso le dieci, non so perché, mi venne l'idea di telefonargli: forse io fui, senza saperlo, l'ultima persona estranea alla famiglia con cui egli parlò prima di addormentarsi per l'ultima volta. Era venuto a trovarmi pochi giorni prima al mare, e l'avevo visto fresco, riposato, sprizzante di vita come un adolescente. Quella sera, appena tornato a Firenze, mi venne l'idea di telefonargli a Settignano: ci scambiammo quattro frasi di saluto, quelle frasi con cui gli amici sanno dirsi anche solo col tono il bene che si vogliono. Stava benissimo: — Arrivederci a domani, Giorgio —. La mattina dopo, all'alba, vennero a dirmi che Giorgio non c'era più.

Io l'ho conosciuto assai prima che ci facesse colleghi la professione: prima del Foro, ci fece commilitoni la guerra. Egli era più giovane di me di sei anni, e questo era bastato perché egli fosse ancora bambino quando io ero già adolescente. Ma la guerra cancellò la differenza di età: perché tutt'e due ci trovammo, nel maggio 1915, alla caserma della Costa San Giorgio, ufficiali tutt'e due di prima nomina al 69° Fanteria. Se cerco di risalire nel tempo per trovare qual è l'immagine più remota ch'io conservi di lui, mi par di vederlo lassù, vestito da ufficiale di fanteria, ma col berretto messo un po' di traverso, alla brava, come usavano i provenienti dai corsi di bersaglieri: e rivedo quegli occhi sfavillanti come tizzoni sotto la visiera, e quell'umano aperto suo riso che attirava intorno a lui tutti gli altri ufficiali, affascinati e conquistati da quel calore di simpatia che emanava da lui. In quella nostra vita di soldati improvvisati, un po' goffi e impacciati nell'apprendere per la prima volta gli esercizi militari, due figure luminose di adolescenti, lui e Giosuè Borsi, mettevano una nota di sorridente e spigliata fierezza marziale. E mi ricordo che in quel primo mese, quando tutti temevamo che la guerra finisse troppo presto per poter fare a tempo ad andarci anche noi, io consideravo Giorgio come un veterano, come il mio maestro in fatto di scienza militare: perché egli aveva fatto il corso di ufficiale di complemento, ed io ero soltanto un ufficiale di milizia territoriale, vestito da un giorno all'altro, assolutamente ignaro di disciplina e di regolamenti. Fu lui che, appena io fui vestito in divisa, mi portò in giro facendomi da guida per gli armaioli della città, per farmi acquistare una piccola pistola a tamburo, destinata a far da peso nella fondina, che ci avevano dato vuota: e ricordo le sue risate e i suoi frizzi nel vedere la mia inesperienza e la mia diffidenza di fronte a quell'arma innocua che, infatti, non sparò mai.

Quando, nello scorso ottobre, lo abbiamo accompagnato quella sera al cimitero di Settignano, io pensavo colla gola stretta a una

coincidenza di luoghi, che si verificava a distanza di quarant'anni. Nel maggio del 1915 eravamo passati tutt'e due, in una mattina di sole, da quella stessa stradetta di campagna, alla testa ognuno del suo plotone di reclute, in una esercitazione tattica che doveva figurare la conquista di Settignano. Ricordo che l'aggiramento partì da Vincigliata e da Maiano: l'operazione riuscì brillantemente, e Settignano fu conquistata senza colpo ferire. Nessuno allora sognava che dopo trent'anni anche da quei colli la guerra sarebbe passata davvero. Al ritorno i nostri soldati, che erano udinesi, cantavano le loro villotte friulane: « *Zoventut, zoventut come a Udin* ». Ma Giorgio, appena consolidata la conquista, volle che ci fermassimo qualche minuto a riposarci alla sua villa: a quella stessa villa dalla quale, dopo quarant'anni, dovevamo partire per accompagnarlo al cimitero.

La guerra poi ci divise su diversi fronti. Ma dopo la guerra me lo vidi riapparire studente a Siena, ove si laureò alla mia scuola nel 1920. E poi ci ritrovammo colleghi in avvocatura: e per più di trent'anni siamo invecchiati insieme. O diciamo meglio: io sono invecchiato, non lui. Querci non era invecchiato, non poteva invecchiare: aveva conservato, anche alla soglia della sessantina, quella freschezza spirituale e fisica di adolescente, che tanto mi aveva colpito quando l'avevo conosciuto. Se io paragono l'immagine sua di ufficiale della prima guerra, con quella dell'ultima volta che l'ho visto vivo in questo autunno, vedo gli stessi occhi neri sfavillanti di gioventù, lo stesso candido sorriso illuminato di bontà. Solo la fronte gli si era alzata, perché i capelli si erano tirati indietro; ma i capelli erano ancora nerissimi e crespi: e gli occhi ardenti e il sorriso puro: e soprattutto era immutato quel senso di schiettezza giovanile, non logorata e non contaminata dall'età. Querci, a sessant'anni, era ancora il mio giovane amico, il mio maestro d'armi e il mio scolaro di Siena: la gioventù luminosa, che, ogni volta che lo incontravo, tornava a me generosa e fedele.

Anche nel nostro Foro fiorentino, in questa grande famiglia di ragionatori irrequieti che passano le loro giornate a contraddirsi in udienza, ma che in momenti di lutto come questo si sentono uniti come se il sangue che tutti ci alimenta venisse da un unico cuore, Querci, nonostante il passare degli anni, continuava a far parte dei giovani. Egli era in verità rimasto una specie di *enfant gâté*, prediletto da tutti, che faceva da centro di attrazione e di raccolta dei colleghi di tutte le età. Quando appariva Querci, subito intorno a lui si formava un capannello di avvocati, che volevano sentirlo parlare, che lo stuzzicavano perché si mettesse a raccontare: perché, qualunque fatto egli raccontasse, anche il più futile e il più usuale, la vicenda raccontata da lui prendeva un incanto, che ammaliava come per magia.

Ma non era tanto il suo brio o la sua arguzia che attirava: era la umanità, il calore benevolo e persuasivo di quell'arguzia: un umorismo non maligno e non corrosivo, bonario e quasi direi affettuoso, pieno, anche per le persone delle quali riproduceva qualche aspetto comico, di simpatia e di umana pietà. Querci è stato, in maniera perfetta, uno spirito e un avvocato toscano: il più equilibrato, il più armonico, il più umano degli avvocati toscani che io abbia conosciuto. Noi toscani siamo sospettati, per chi sente salire così facile lo scherzo nel nostro discorso, di essere spiriti freddi e mordaci, portati a giudicare il mondo più col cervello che col cuore, in atteggiamento di critica distaccata e invidiosa; solo chi ci conosce a fondo può intendere quanto pudico sentimento e quanta malinconia si nasconda dietro questo motteggiare. Ma Giorgio Querci non aveva neanche questa scorza apparente di mordacità sferzante che certi toscani si creano d'intorno, quasi volendo nascondere per discrezione il loro sentimento. Il suo umorismo era, fin da principio, franco cordiale ed aperto. Egli sapeva cogliere con una prontezza sorprendente, con un vero dono da grande artista, gli aspetti personali più tipici e grotteschi di una persona: l'accento, il gesto, il balbettio, il ticchio: e attraverso il suo discorso, quand'egli si metteva a descriverle, quelle persone rivivevano dinanzi all'ascoltatore incantato. Passare un'ora con Querci voleva dire vedere entrare con lui le figure più note del nostro Foro, avvocati e magistrati, di oggi e di ieri, coi loro aspetti individuali, colla loro inconfondibile fisionomia. Nel raccontare, il viso di Giorgio, mobilissimo, si trasfigurava: quegli occhi dolcissimi diventavano, con un aggrottare di ciglia, cupi e minacciosi come quelli di una maschera tragica. Cento facce passavano in una serata su quella sua faccia: e poi alla fine tutti quei fantasmi si scioglievano in una risata candidissima di bambino.

Ma tutto questo era fatto, vedete, non per beffa, non per malignità, ma per benevolenza, quasi per affetto. Questa sua istintiva attenzione per gli atteggiamenti degli uomini era uno degli aspetti della sua umanità, del suo altruismo: della sollecitudine che egli poneva nel guardare gli altri e nel cercar di comprenderli: e nelle sue rievocazioni egli era portato soprattutto a mettere in evidenza i tratti commoventi e patetici di certe esistenze di avvocati e di giudici, e a trovare nella loro vita la frase o l'episodio che meglio ne rivelasse la serietà e la nobiltà. Ricordo che una sera di quest'anno, forse l'ultima volta che venne a trovarci al mare, nel cerchio di amici che appena giunto si concentrò intorno a lui, cominciò a rievocare, tra molti episodi ameni, certe oscure tragedie ignorate che spesso si agitano sotto la toga apparentemente impassibile degli avvocati e dei giudici. Soprattutto un racconto ci colpì e ci sconvolse. Raccontò di

un vecchio magistrato, ora a riposo, che aveva presieduto un processo contro un vecchio cassiere, onesto per tutta la vita, che in vecchiaia, per rimediare le malefatte di un figlio scapestrato, s'era appropriato di certi denari del suo principale. Era un caso pietoso; ma la legge è legge e l'avevano dovuto condannare a due anni di reclusione.

Dopo pochi giorni da quella condanna. Querci che aveva difeso quel poveretto, si imbatté, sullo stesso marciapiede, col vecchio presidente che veniva avanti a testa bassa, strascinando il passo, immerso nei suoi pensieri.

— Buon giorno, signor presidente.

Quello si ferma, come svegliato da un sogno, alza la faccia cupa e stravolta:

— Avvocato, avvocato...

— Che le è successo, signor presidente?

— Avvocato, avvocato: un grande dolore... Una donnetta mi ha fermato, qui alla cantonata: la vecchia domestica di quel disgraziato che abbiamo giustamente condannato a due anni. M'ha detto: « Che gli avete fatto al mio padrone? Che male vi ha fatto? Da quarant'anni sono in casa sua, e so quanto è buono. Perché lo fate soffrire così? perché lo tenete in prigione? ». Avvocato, avvocato, tra poco sono ai limiti di età: è tutta la vita che faccio questo mestiere. Dovrei averci fatto l'abitudine: e invece ai rimproveri degli umili, non ci resisto... —.

E se n'andava barcollando, coprendosi gli occhi colla mano.

Alla fine di questo racconto, nel quale la voce stanca e grave del vecchio magistrato era stata presente tra noi come per magia, tutti i presenti erano turbati e commossi: tutti eravamo rimasti in silenzio, e non sapevamo come fare, colla gola stretta, a riprendere la conversazione. Era bastata quella rievocazione a fare entrare tra noi, in tutta la sua cupa gravità, la sofferenza della giustizia.

Ma questa virtù che aveva Querci di saper con tanta fedeltà e tanta comprensione esprimere, in pochi tocchi da grande artista, la vita segreta degli altri, è la spiegazione della sua riuscita di avvocato. Egli fu veramente un grande avvocato: ce ne accorgiamo ora che non c'è più. Non lo chiamerei un « avvocato principe »: una espressione troppo frivola e troppo convenzionale per attribuirla a lui, che nell'udirla ne avrebbe riso o si sarebbe sdegnato; egli era, piuttosto, un avvocato umano: un avvocato senza aggettivi, ma coll'A maiuscola: l'Avvocato; dotato di virtù non clamorose e non sfacciate che, riunite in un mirabile equilibrio, ce lo fanno apparire ora come la figura perfetta della nobiltà e della umanità della nostra professione.

Voi sapete, colleghi, che i giuristi in generale e gli avvocati in particolare non godono nella tradizione una buona fama: anche chi non giunge a definirci come pericolosi mestieranti di litigi e rapaci

corvi delle sciagure altrui, considera il giurista soprattutto come un logico, ingegnoso fabbricante di ripieghi dialettici fatti per ostacolar la giustizia e per sconfiggere il sentimento. In realtà, come accade per molti pregiudizi passati in proverbio, è proprio vero il contrario. Molte altre professioni possono farsi col cervello e non col cuore: ma l'avvocato no. L'avvocato non può essere un puro logico, né un ironico scettico. L'avvocato deve essere, prima di tutto, un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé e assumere su di sé i loro dolori, e sentire come sue le loro ambasce. E insieme bisogna che sia un ottimista, che creda nella giustizia degli uomini, e insieme nella forza della ragione, capace di farsi intendere agli uomini che devono giudicare.

L'avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione, di carità. Nel suo cuore, l'avvocato (come il giudice) deve metter da parte i suoi dolori, per far entrare i dolori degli altri. Un imputato alla vigilia della sentenza può anche esser sereno: ha rimesso il suo destino nelle mani del suo difensore, ed attende. Ma l'avvocato, in quella vigilia, non può esser tranquillo: la tragedia dell'imputato si è trasfusa in lui, lo logora, lo agita, lo lacera. Per gli avvocati non c'è riposo: devono prodigarsi fino all'ultimo respiro: devono andare in udienza fino all'ultimo giorno. Magari sentono in petto sobbalzare il vecchio cuore infermo, ma quando c'è un innocente da difendere, il cuore ridiventa giovane per quell'ora, anche se appena finita la difesa è condannato a fiaccarsi per sempre.

Consumarsi per gli altri senz'accorgersene: questa è stata anche la sorte di Giorgio Querci: la più bella sorte per un avvocato. Ma con quanta compostezza, con quanta equanimità, con quanta dignità costantemente serbata verso colleghi e giudici egli è giunto a consumarsi così!

Giorgio fu uno spirito di un'irresistibile simpatia umana, che intorno a sé non ebbe odî e invidie. Mai come in quella sera che lo accompagnammo al cimitero ho sentito così commovente dietro a quel feretro la sincerità del dolore. È che Giorgio fu nel trattare coi colleghi un modello non direi della correttezza, che sarebbe poco, ma della delicatezza e della gentilezza professionale: fermo e fiero nell'adempimento dei suoi doveri professionali, egli era però talmente consapevole degli opposti doveri dell'avversario, che mai, ch'io mi sappia, egli ebbe bisogno per farsi rispettare di trascendere in quegli scatti e in quelle asprezze, in cui spesso noi tutti, non dotati delle sue virtù, ci lasciamo andare talvolta, e troppo tardi ce ne pentiamo, nelle polemiche forensi.

Egli si è trovato a vivere, come tutti noi, in duri tempi di lotte civili, in cui spesso gli odî e i risentimenti son penetrati anche sotto

la toga: e non c'è nessuno di noi che in questo scatenarsi di livori, attraverso il quale siamo passati, non abbia da rimproverarsi qualcosa. Ma Giorgio, anima candida, era passato attraverso quel ventennio senza rancori: e questo non per viltà o per indifferenza o per mancanza di ferme opinioni, ma perché tale era il suo rispetto per le opinioni altrui, e tale il garbo e la civiltà con cui sapeva esprimere nell'aula o nella vita il suo dissenso, che come egli non ebbe risentimenti verso gli altri, così egli ebbe la sorte, alla quale gran parte di noi non può aspirare, di non aver suscitato risentimenti degli altri contro di lui. Di fronte a quella sua salda accogliente sincerità, ogni ira si spuntava: un suo sorriso bastava a disarmare ogni invidia.

Questa è la ragione della straordinaria simpatia di cui lo circondavano i colleghi e i magistrati: ed è soprattutto per questo che la sua vita ha un valore esemplare per i giovani.

Egli aveva in verità doti oratorie e mimiche fuori del comune: era un grande artista: la sua conversazione era una inconsapevole opera d'arte. Eppure i magistrati che lo conoscevano (e che come amici lo cercavano fuori d'udienza per aver la gioia di sentirlo parlare), erano meravigliati e commossi di sentire con quale parsimonia, quando vestiva la toga dinanzi a loro, usava di questi suoi mezzi oratorî eccezionali. Quella sua aria scherzosa e scanzonata, cedeva, quando si metteva la toga, all'umiltà e alla discrezione: egli, così facile fuori di lì a cogliere gli aspetti comici della vita, sentiva, quando entrava nell'aula, che la giustizia è una cosa seria: che il patrocinio è un impegno grave.

L'ho udito parlare poche volte in udienza, perché egli era penalista, ed io non ho mai avuto pratica delle aule penali. Ma le poche volte che l'ho sentito, mi è parso che la sua oratoria fosse quella che oggi tutti gli avvocati dovrebbero parlare davanti ai giudici per farsi ascoltare e rispettare. Era un discorso semplice, di buona fede: un discorso fatto non per brillare ma per persuadere: per persuadere non con scintillii oratori ma con buone ragioni. Un linguaggio familiare, quasi di conversazione, ma mai sciatto, mai disordinato o confuso. E poi, in ogni suo discorso, c'era il pensiero per l'imputato: l'amore, direi, per l'imputato. Egli non dimenticava mai che il patrocinatore è fatto per il patrocinato, e non viceversa: che tutto quanto l'avvocato dice o fa, dev'esser detto o fatto per giovare al cliente, per difendere il cliente, non per mettere in bella mostra l'avvocato, non perché il cliente serva da sgabello pubblicitario all'avvocato. Nessuno meglio di Giorgio seppe rifuggire da quella che, specialmente per gli avvocati penalisti, è uno dei pericoli ai quali la facondia può esporli: la teatralità, l'esibizionismo, l'eloquenza cantata, rivolta non ai giudici ma al pubblico. I giudici hanno sempre

sentito che non una parola, non un gesto di Querci in toga era fatto per altri che per loro: anche questa discrezione austera, anche questa continua sorveglianza della sua eccezionale genialità, era un omaggio ai magistrati: e i magistrati lo avevano capito, e ascoltavano con altrettanto rispetto questo difensore misurato e dignitoso, non pesante, non presuntuoso, senza ostentazioni di dottrina, senza virtuosismi di loquela: ossequente, ma non servile; amabile e sorridente quand'era il momento di sorridere, ma sempre consapevole di quella grave mestizia, che c'è al fondo di ogni vicenda giudiziaria, in queste aule, dove è appeso come simbolo di dolore il Crocifisso.

Quand'io penso al fervore della sua conversazione e al modo come è morto, nel pieno vigore della sua intatta maturità, mi vien fatto di pensare che tutta quella riserva di vitalità che pareva inesauribile egli l'abbia prodigata senz'accorgersene per il bene altrui: e che il suo cuore si sia fermato ad un tratto non per malattia, ma perché veramente egli tutte quelle energie di cui era ricco, invece di risparmiarle per sé, le aveva volute spendere per carità degli altri. E il suo cuore si è fermato, perché si è donato tutto, fino all'ultimo battito.

Eppure fini come queste, nel pieno rigoglio dell'età, nel pieno fiorir dell'ingegno, lasciano attoniti e sconvolti. Tutto qui? Tutto finito qui? Questa nobile vita, questo fervido spirito risonante di tante voci fraterne, chiuso così, a metà di una notte, come una torcia che si spegne, come un congegno che si spezza? Sì, rimangono gli gli scritti, i diarî, le lettere, le immagini. Ma i gesti, i gesti vivi, le frasi familiari dove vanno? È possibile che quel suo modo di raccontare e di sorridere, quel volger d'occhi, quella mobilissima fisionomia che era lui, lui un essere unico inconfondibile irriproducibile nell'universo, che tutto questo rientri nel nulla, e che la gioia di vivere che lo animava sia passata tutta e soltanto nei fiori che spuntano da quella tomba? È possibile che di questo amico impareggiabile, che fino a ieri era la consolazione delle nostre ore di riposo, e accanto al quale, tanto era vivo, l'idea della morte pareva un sogno da allucinati, che di tutto questo, dei suoi gesti, dei suoi modi di dire, non rimanga che questo ricordo che ci consuma il cuore?

Quella sera squallida, quando uscimmo dal cimitero dove lo avevamo lasciato, a un amico della mia età che era commosso come me, che gli voleva bene come me, mi venne fatto di dire come trasognato: — È possibile che tutto sia finito qui? —. E aggiunsi una parola di speranza: e quell'amico, che è credente, quella parola me l'ha ricordata.

Quella stessa sera quando il corteo si era mosso da quel giardino, Giorgio non c'era più: ma c'erano ancora quegli alberi, quei

cipressi e quell'ulivo, cresciuti con lui, quei rosai piantati da lui, e quello dove, finché era vivo, si posava ogni giorno una misteriosa farfalla: quel muro dal quale egli tante volte, per trent'anni, aveva visto ogni sera accendersi laggiù nella valle i lumi della sua Firenze alla quale era tanto attaccato, colla signora Anna accanto e coi loro figliuoli via via cresciuti, e poi coi nipoti arrivati intorno a questo nonno, giovine come un giovine babbo. Ma Giorgio non c'era più: e pareva che questo giardino non avesse più senso. Quando il corteo si mosse, si sentiva soltanto, sul lieve scalpiccio dei passi, la voce del sacerdote: nessuno parlava: nessuno riusciva neanche a bisbigliare... È partito di lì: come quand'era un ragazzo: rimasto ragazzo. Me lo disse il suo figliuolo quando l'abbracciai: — Il mio babbo? il mio fratello. Era il mio compagno: era un ragazzo come me... —.

E tutto questo dovrebbe esser finito?

E tuttavia, mentre chiudiamo nel nostro cuore queste misteriose domande, ci accorgiamo che anche se la sua vita fosse stata soltanto questo passaggio terreno, non sarebbe stata senza continuità e senza speranza. Anche su questa terra, non tutto è finito di lui: dentro il nostro cuore ogni suo gesto, ogni sua parola ha lasciato un segno. Le ricchezze spirituali che egli prodigò ci hanno arricchito. Anch'io che lo commemoro e che sento come un'assurdità, quasi direi come una bestemmia, che sia io a commemorare lui, mi accorgo di essermi arricchito in virtù sua: di tutti gli insegnamenti di bontà, di tolleranza, di discrezione, di civiltà sorridente e di ilare umanità che egli ha dato anche a me più vecchio di lui, a me che egli, nella sua modestia, poiché era stato mio scolaro a Siena, si ostinava a considerare come suo professore.

Anche il nostro Ordine, o colleghi, è stato arricchito da lui. Egli ha perpetuato e perfezionato una tradizione: è stato un anello d'oro di questa tradizione di onestà di genialità e di garbo, che è vanto dell'Avvocatura toscana.

Per noi vecchi questa scomparsa è un grande dolore: ma per voi, o giovani, che entrando nella professione, trovate sulla soglia a ricevervi questa figura fraterna, il suo esempio è una consolazione e un incoraggiamento. L'avvocatura non è una professione facile; può essere un mestiere, può essere un apostolato. Può essere un tormento, ma può essere una felicità. Vita faticosa, vita combattuta: ma se uno si convince che l'unico conforto della vita così breve è quello di prodigarsi per gli altri, allora l'avvocatura è una professione invidiabile e felice.

Da come noi lo piangiamo, voi vedete, o giovani, come può essere dolce e privilegiata la sorte di un avvocato, se alla fine della sua vita è degno di esser pianto e benedetto così.

LI

LA CAUSA PIÙ ORIGINALE CHE HO DIFESO (*)

Lo studio di un avvocato è come un osservatorio psicologico: sotto certi aspetti si può dire che somigli all'ambulatorio di uno psichiatra. Tutti i peccati capitali vengono a farsi curare in questa clinica: l'avarizia grifagna è la cliente che più spesso viene a chieder consiglio all'avvocato civilista; ma assai spesso vi fa capolino anche l'invidia, che forse, con quella sua faccia livida, è ancor più repugnante: « invidia — come diceva un antico — è dolore della felicità e del bene del prossimo, senza utilità dello invidiante ».

Il peccato dell'invidia ha avuto fin dal tempo romano, nel linguaggio dei giuristi, un suo specifico nome giuridico: *aemulatio,* emulazione. Questa parola, adoprata oggi nel linguaggio comune, ha generalmente un senso buono: vuol dire il desiderio onesto di uguagliare altri nella virtù o nel benessere. Ma nel linguaggio dei giuristi romani voleva dire « invidia »: cioè spinta a molestare altrui senza vantaggio proprio, gusto di far qualcosa che rechi disturbo ad altri senza alcuna utilità del disturbatore: mera malignità, puro dispetto. Ci volle molto tempo prima che nel diritto romano classico penetrasse il principio della illiceità degli atti *ad aemulationem.* L'antico diritto quiritario era dominato dall'idea, che il proprietario fosse libero di esercitare come meglio credesse il suo diritto, senza dover rendere conto a nessuno dei motivi psicologici che lo spingevano a esercitarlo in quel modo. *Qui iure suo utitur neminem laedit*: chi esercita il suo diritto, non è tenuto a occuparsi delle molestie che altri può risentirne. Fu solo lo spirito di carità e di solidarietà umana del cristianesimo che fece penetrare a poco a poco nel diritto romano classico, col precetto evangelico « non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te », l'idea che anche l'uso del proprio diritto

(*) [Titolo di una rubrica istituita dalla RAI alla fine del 1954. La conversazione di P. CALAMANDREI, che qui pubblichiamo, fu trasmessa il 17 febbraio 1955. Essa è apparsa anche in *Il Ponte*, a. XXII, nn. 8-9, agosto-settembre, 1966, pagg. 1054-1059]. [*Bibliografia*, n. 783 B].

cessi di esser lecito, se il motivo che lo ispira è soltanto il maligno gusto di far dispetto ad altri. *Malitiis non est indulgendum*: quando lo scopo è malizioso anche l'esercizio del proprio diritto diventa un abuso.

Il divieto degli atti emulativi, che fu perfezionato ed esteso sempre meglio per merito del diritto canonico nell'età intermedia, trovò occasioni soprattutto in quel campo delle relazioni sociali di vicinanza, che si sogliono anche chiamare, con una accentuazione leggermente ironica sull'aggettivo, le relazioni « di *buon* vicinato ». Non bisogna, anche in questa materia, essere troppo pessimisti: la vita dà quotidiane prove di quanto in certi momento di calamità e di dolore possa essere pronta e generosa la carità e la solidarietà dei vicini. Ma è anche certo che proprio nei quotidiani forzati contatti tra vicini di pianerottolo, negli incontri sulle stesse scale, nell'affacciarsi a tendere alle finestre dello stesso cortile i panni che sgocciolano sulla testa dell'inquilino sottostante, si presentano più frequenti le occasioni di diverbi e di dispetti. È proprio in questo campo delle relazioni tra « buoni vicini » che la *aemulatio* vegeta come nel suo terreno più grasso: e proprio su questa esperienza si basa il pessimismo popolare del proverbio « vicini assassini ».

Chi volesse raccoglier documenti sulla socievolezza dell'uomo, potrebbe, andando a spigolare in questo campo, mettere insieme una gustosa antologia che si potrebbe chiamare « l'amor del prossimo nella giurisprudenza »: dal caso, ricordato da Giavoleno, di quella perla di vicino che si dilettava a far fuoco in casa sua *superioris vicini fumigandi causa,* per il gusto di affumicare l'inquilino del piano di sopra, alla indiscreta curiosità di quel galante babbeo, di cui si cita l'esempio nel diritto comune, che aveva costruito apposta nel suo giardino un'altissima torre per vedere nel cortile del contiguo convento le giovani monache di clausura, si arriva, di secolo in secolo, fino all'inferno delle città dei tempi nostri, ove il sonno, l'innocente sonno è stato ucciso non dai rimorsi, come avvenne a Macbeth, ma dalla radio aperta a tutta valvola dall'inquilino del piano di sopra, o dal tubo di scappamento di quel bravo giovinotto sportivo del pian terreno, che ogni notte verso le due torna vincitore a cavallo della sua strepitosa lambretta.

Proprio in questa antologia è degno di figurare il caso giudiziario che ora vi narro, che più di trent'anni fa, quando da poco aveva cominciato a far l'avvocato, mi procurò un facile trionfo prima dinanzi al Tribunale di Arezzo e poi dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze. Si trattava di una bega tra vicini cacciatori: vicinanza e caccia, doppio motivo di scandalo.

Nella piana di Arezzo diversi proprietari appassionati di caccia

si erano consorziati per sistemare a lago artificiale un terreno acquitrinoso all'incontro delle loro proprietà, apprestandovi due appostamenti stabili adatti a diversi generi di caccia, uno colle reti per le allodole e le pispole nei mesi di ottobre e novembre, e per le pavoncelle e i pivieri nel mese di marzo; e l'altro col fucile per i germani dal novembre all'aprile. Il terreno destinato alla caccia aveva approssimativamente la figura di un lungo rettangolo: i due appostamenti erano costruiti alle due estremità, presso i due lati più corti. La caccia doveva essere esercitata in società da tutti i consorziati; ma nel loro consorzio invano aveva chiesto di essere accolto un vicino, proprietario anche lui di un podere che confinava con uno dei lati del lago; gli altri sapevano che era un caratteraccio, e non avevano voluto accoglierlo nella brigata. Allora lui, per vendicarsi di questa esclusione, escogitò tutto un piano di alta strategia emulatoria. Prima di tutto acquistò a prezzo spropositato da un altro proprietario un piccolo pezzo di terreno confinante coll'altra estremità del rettangolo, allo scopo di poter manovrare su due fronti: poi, quando cominciò la stagione del passo degli uccelli iniziò metodicamente uno svariato programma di festeggiamenti, una specie di carnevale delle molestie che comprendeva manifestazioni acustiche e manifestazioni ottiche. Appena iniziata nell'ottobre la caccia colle reti, proprio nei giorni di più intenso passo, cominciò a radunar nel suo fondo una folla di compari armati di schioppi e di pistole d'ogni calibro, coll'incarico di sparare a polvere dalla mattina alla sera, al solo scopo di rintronare di spari tutta la vallata. Stavano lì, bivaccando all'aperto e sparando impavidamente a salve: pareva la guerra: e gli uccelli di passo giravano largo. Poi cominciarono le manifestazioni ottiche: in prossimità della caccia a reti, proprio sul confine, il buon vicino piantò una impalcatura di tavole alta cinque metri, una specie di spauracchio gigantesco che si vedeva a distanza di miglia; ma siccome nel frattempo, col volger della stagione, i cacciatori consorziati erano passati all'altra estremità del rettangolo per la caccia agli uccelli palustri, anche lui, scenografo per invidia, trasferì i suoi macchinari in vicinanza del secondo appostamento. E qui fece un lavoro molto più complicato: recinse il suo fondo sul confine con una siepe di filo di ferro spinato, la quale però, invece di essere fissata, come le normali siepi divisorie dei campi, su paletti di piccola altezza, gli dette la bella occasione di piantare al posto di ogni paletto tante pertiche alte come pali telegrafici, tinte di rosso acceso, e sormontate ognuna da uno stendardo. E poi, come se questo non bastasse, costruì lì vicino, al posto di una capanna da fieno che c'era prima, una specie di guglia di tavole alta una diecina di metri, a striscie bianche e nere come la torre di un semaforo,

e in cima una enorme bandiera tricolore che si dibatteva al vento... Così i germani e le folaghe che scendevano dal Casentino vedevano dal cielo quell'inusitato sventolio, e prudentemente cambiavano rotta.

Questo il fatto: i cacciatori difesi da me, ricorsero al Tribunale chiedendo che fosse ordinato al molestatore di porre termine alle molestie: il Tribunale accolse la loro domanda. Egli appellò, e la Corte d'Appello di Firenze respinse l'appello. Così i miei clienti ebbero ragione in pieno: ma può essere interessante sapere quali furono i motivi della loro vittoria.

Indipendentemente dalle disposizioni delle leggi speciali sulla caccia che vietano i disturbi in prossimità delle tese, il codice civile mi offriva due vie: una era quella del divieto degli atti emulativi, che ora si trova consacrato nell'art. 833 del nuovo codice, il quale dice che « il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri »; l'altra era quella del divieto delle immissioni, che ora si trova consacrato nell'art. 844, il quale dice che « il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, *se non superano la normale tollerabilità...* ». Delle due strade era più facile la seconda della prima: perché mentre la prima esigeva una indagine, non sempre agevole, sulla intenzione dolosa del molestatore, la seconda si fondava sul dato obiettivo della normale tollerabilità, desunta dalla comune esperienza sociale.

Per giovanile zelo di difensore, non mancai di inoltrarmi anche sulla via più difficile, quella della *aemulatio* intenzionale; ma gli avvocati avversari mi rispondevano: — Il nostro cliente è un brav'uomo: tutto quel che ha fatto lo ha fatto per gusto suo, non per far dispetto agli altri. Quella sparatoria gli dà allegria: è fatto così, è un tipo espansivo: va pazzo per i mortaretti del sabato santo, che con quel fracasso danno un'aria di festa e di sagra campagnola. — Oppure: — Che male c'è, se mette una bandiera su ogni palo? Si tratta di bandiere tricolori: vorreste impedirgli di essere un buon italiano? — Oppure anche: — Sì, è vero, ha voluto scacciare la selvaggina: ma l'ha fatto non per dispetto ai cacciatori, ma per salvare dalla strage quelle povere bestioline innocenti che dall'alto vedevano luccicare l'acqua e non sospettavano la feroce insidia... Anche San Francesco avrebbe fatto così... — Un argomento, in verità, quest'ultimo, che ai tempi di Esopo, quando le bestie parlavano e giudicavano, sarebbe stato certamente ben accolto dal tribunale delle pispole o delle beccaccie; ma che a dirlo a un tribunale di uomini, dove anche tra i giudici è diffusa la passione della caccia, non aveva molta probabilità di far presa.

In ogni modo, senza addentrarmi in questa difficile ricerca dell'intenzione, mi fu facile vincere sul terreno positivo delle *immissiones in alienum*. Il divieto di *immissiones* che superino la normale tollerabilità non riguarda soltanto le immissioni in senso strettamente materiale e corporeo, come sarebbe il lancio di sassi o di acqua sul fondo del vicino, o l'affluire di fumo o polvere trasportata dal vento; ma anche le immissioni di rumori o di odori o di onde luminose o anche di altre irradiazioni dannose, che avendo la loro origine in sorgenti piantate entro i confini del terreno appartenente al molestatore, esercitino fuori di questi confini, nello spazio aereo circostante, la loro anormale azione perturbatrice. Anche le immagini visive, se superano i limiti della tollerabilità, diventano illecite: come avverrebbe se il mio vicino, uscito, di senno, si mettesse sull'imbrunire a passeggiare travestito da fantasma sul suo confine, e così impaurisse da lontano, col suo aspetto terrificante, i miei bambini che giuocano nel giardino.

Così vincemmo la causa; ma allora, nello studiarla, mi accorsi che il caso non era nuovo: già nel 1890 la Corte di Venezia era dovuta intervenire per condannare un tal Bonivento proprietario di uno stagno, il quale per far dispetto al vicino cacciatore di uccelli di palude aveva preso a giornata un garzone, coll'incarico, come narra la sentenza, di stare dalla mattina alla sera a « passeggiare sull'argine di confine, agitando in aria le larghe falde di un tabarro, aprendo e riaprendo un grande ombrello bianco ed accompagnando questi atti con alte grida ».

Da allora i metodi si sono evoluti: dall'ombrello del 1890 siamo passati al castello imbandierato del 1923. Chissà quali altri fantastici espedienti per molestare il prossimo ci porterà in avvenire il progresso della meccanica! Ma in ogni caso, se si potesse chiudere questo racconto con una morale, vorrei dire che in questa lotta tra la prepotenza individuale di chi vuol fare il comodaccio proprio, e le limitazioni imposte dal rispetto delle comodità altrui, vi è in germe la storia del progresso della civiltà umana, e il segreto della democrazia, nella quale la mia libertà vale fino a che non urta contro la pari libertà degli altri; e il libero esercizio del mio diritto diventa abuso quando comincia a menomare il libero esercizio del diritto altrui. L'ordine interno e forse l'ordine internazionale è in sostanza una questione di rapporti di buon vicinato: le immissioni in alieno, si tratti di onde o di idee, non debbono superare la normale tollerabilità. Ma questi sarebbero discorsi troppo gravi. Preferisco terminare con un ringraziamento a lei, gentile signora, che ha ascoltato fino in fondo questa mia chiacchierata giudiziaria. Ma vorrei avvertirla (e mi perdoni la libertà) che ella, per ascoltarmi meglio,

ha tenuto la voce della radio troppo alta. Le undici sono passate: pensi all'inquilino di sopra, che è già a letto, e che domattina deve alzarsi presto per andare in ufficio. Anche le onde della radio, attraverso queste pareti di cartone delle case moderne, diventano una *immissio in alienum*: stia attenta, signora, a non essere accusata di abuso di diritto. Ascolti il consiglio di un avvocato: non la alzi oltre i limiti della normale tollerabilità: o meglio ancora, vista l'ora tarda, la chiuda. Buonanotte.

LII

EDOARDO MAJNO (*)

Quella silenziosa sfilata di amici, che lo accompagnò per le spopolate vie domenicali verso il cimitero, fu più mesta e più significativa di un pomposo corteo funebre: in mezzo a quella folla di avvocati e di magistrati adunati dal dolore, innanzi ai quali camminavano compunte due per due, prima del carro, le orfanelle da lui beneficate, cercavo di ricomporre nel ricordo la sua figura; e mi domandavo, dopo aver rievocato tutte le qualità per cui eccelleva, se non avesse anche lui, come tutti abbiamo, il suo lato oscuro ed opaco. Ma in lui non riuscivo, e non riesco ora ripensandolo a mente calma, a trovare aspetti che non fossero splendenti. La sua grande vocazione di giurista e di benefattore, trasmessagli dalla tradizione paterna, la sua calda eloquenza, il suo spirito pratico, la larghezza dei suoi orizzonti culturali e sociali entro i quali anche le questioni giuridiche diventavano per lui questioni di solidarietà umana, tutte queste virtù erano ravvivate e cementate in armonica unità dalla sua gentilezza espansiva, dal suo slancio socievole che lo spingeva a sentire come sua ogni causa giusta e a prodigarsi per essa. Era una di quelle rare anime fervide, senz'astio e senza invidia, che ti vengono incontro da lontano esprimendo negli occhi la gioia di rivederti, e che istintivamente cercano, non per piaggeria ma per naturale bontà d'animo, di dirti subito qualcosa che ti faccia piacere: anche quando l'ho avuto avversario in qualche causa (ed era un avversario formidabile ed inflessibile nella sostanza) la polemica giudiziaria con un contraddittore così spontaneamente rispettoso e sereno, diventava una consolante gara di civiltà. Nessuno più di lui è stato fiero e intransigente nell'adempimento dei suoi doveri forensi; ma quella fierezza era sempre rivestita di amichevole cortesia e di lealtà: nella vita e nel Foro, egli fu, fino all'ultimo respiro, cavaliere senza macchia e senza paura.

(*) [Necrologio, pubblicato in *Temi* (Milano), a. XXXI (X della n.s.), 1955, pagg. 428-430. Ristampato in *Studi*, VI, pagg. 348-351]. *[Bibliografia*, n. 797].

Anche la sua fine è stata un atto di dedizione ai suoi ideali di avvocato. Negli ultimi mesi egli era in cura per una ricaduta in una grave infermità cardiaca; i medici gli avevano prescritto il più assoluto riposo: non muoversi, non commuoversi. I familiari, e specialmente il suo Carlo, cercavano di fargli la guardia d'intorno: cercavano di persuaderlo a risparmiarsi. Ma quando sentì che a Milano si teneva un incontro di avvocati e di magistrati per discutere su problemi vivi del processo e dell'avvocatura, i figli non riuscirono più a reggerlo. Quelli erano i suoi problemi, l'impegno di tutta la sua vita; il presidente del Consiglio dell'Ordine non poteva essere assente. Così ce lo vedemmo apparire nella sala del convegno, un po' affaticato, ma con quell'aria di felicità che gli veniva dal ritrovare lì i colleghi più cari di tutta Italia, con quella letizia comunicativa che gli rideva negli occhi.

Sperammo che si sarebbe contentato di assistere alla discussione senza parteciparvi. Vana speranza. A un certo punto parve che qualcuno volesse far risalire il manchevole funzionamento del processo civile a colpa degli avvocati. Allora egli chiese la parola; si trattava di difendere le ragioni dell'avvocatura: non poteva tacere. Parlò a lungo: la sua parola fu la più pura, la più appassionata, la più persuasiva di quel convegno; fu lui che con quel suo caldo accento di convinzione riuscì alla fine a metter d'accordo tutti i dissensi nella risoluzione conclusiva. Mentre parlava, lo stavo a sentire con commozione, ma anche con trepidazione: un oscuro presentimento mi diceva che quella era l'ultima volta che lo sentivo parlare: come se, con quel discorso appassionato, il suo cuore, attaccato ad un filo, volesse consapevolmente prender congedo da noi. Due giorni dopo, felice di essere stato per l'ultima volta presente, dolcemente si addormentò.

È giusto che si esalti il continuato eroismo dei radiologi che, pur di potersi servire del radio per combattere il dolore nelle carni altrui, vanno ostinatamente incontro alla mutilazione della loro carne, ed alla morte. Ma certi avvocati non sono da meno: per difendere i beni e l'onore altrui logorano senza risparmio il loro cuore, fino a che questo si arresta per sempre, anzi tempo. Edoardo Majno fu uno di questi: un avvocato tutto luce: per lui il patrocinio forense fu naturalmente, senza che egli sentisse il peso del sacrificio, missione di generosità e di altruismo. Se gli avvocati d'Italia riusciranno ad avere presto una nuova legge forense che in ogni suo articolo consacri la indipendenza e la nobiltà del ministero forense inteso come pubblico ufficio di necessaria collaborazione alla giustizia, il merito sarà soprattutto di lui, di Edoardo Majno.

Nelle discussioni della Commissione ministeriale per la riforma

forense, che sono continuate in questo luglio dopo la sua scomparsa, abbiamo cercato, pur nella consapevolezza di non poter colmare il suo voto, di rimanere fedeli al suo spirito, continuando il lavoro sugli articoli dello schema preparato da lui. Se una legge si potesse intitolare ad altri che al ministro proponente, la nuova legge forense dovrebbe portare nella sua intestazione (come è stato proposto da uno dei componenti della Commissione) il nome di Edoardo Majno.

Fiero ed umano coraggio, dimostrato, più che colle parole, cogli atti. Nell'albo che ricorderà quello che fecero gli avvocati durante la Resistenza, Edoardo Majno è degno di figurare accanto ai nostri colleghi torturati, condannati, caduti per la difesa della libertà. Non tutti sanno con quale ardimento, nel periodo in cui Milano fu occupata dai sicari dei tedeschi, egli tenne apertamente testa, come rappresentante dell'Ordine forense, alle minacce degli oppressori. Nominato commissario degli avvocati di Milano il 3 settembre 1943, negli ultimi giorni del periodo badogliano, egli, antifascista noto e non tesserato, ebbe il coraggio di restare al suo posto anche sotto l'occupazione fascista, non per fare ossequio ad essa, ma per continuare a difendere impavidamente, come se nulla fosse cambiato, la indipendenza e la dignità della toga. Prostrato in quel periodo da torturanti angoscie familiari, gli sarebbe stato facile, se avesse voluto, trovare scampo e tranquillità personale al di là del confine. Ma aveva un dovere pubblico da compiere, e volle rimanere al suo posto: non poteva lasciare che l'onore degli avvocati cadesse nelle mani sanguinose di quei malviventi. La serena naturalezza con cui egli restò al suo posto non ne lasciò trasparire i rischi; ma, a ripensarci oggi, si capisce che in quel clima la sua fermezza fu, più che coraggiosa, temeraria. Per quasi un anno una banda di torturatori capeggiata da un folle che, per feroce ironia dei nomi, si chiamava Carità, aveva tenuto Firenze sotto il terrore: diecine di vittime, fra cui l'avvocato Enrico Bocci, erano state mandate al supplizio dopo orribili strazi: una parola di protesta contro quei malfattori, che facevano tutt'uno colle autorità costituite, poteva esser pagata colla vita. Ma quando, dopo la liberazione di Firenze, un'altra di queste bande si trasferì a Milano e ricominciò gli stessi crimini in una villa di via Paolo Uccello, si trovò a Milano un avvocato, il rappresentante di tutti gli avvocati milanesi, Edoardo Majno, che solo ed inerme, corazzato soltanto dalla sua fiducia nella giustizia, osò denunciare quegli assassini con l'unico nome che ad essi si confaceva: « ... sento che dovrei vergognarmi del « nome che porto, della professione che esercito e della rappresentanza « che mi è stata conferita, se mancassi al dovere di denunciare quanto « sopra, a nome degli avvocati e procuratori di Milano e mio... ». Quando Edoardo Majno firmò questa denuncia, non ignorava che

forse firmava in un tempo la sua condanna di morte. Eppure non esitò un istante: e bastò quella a farli crollare.

Pectus iuris consultum facit. Ma *pectus* vuol dire non solo generosità; vuol dire anche coraggio civile. Egli è stato un grande avvocato, perché ha dimostrato cogli atti, senza iattanza ma con quel suo sorriso fraterno in cui si rispecchiava la sua coscienza sicura, di amare la giustizia più della vita.

LIII

SULLA LEGITTIMITÀ DELLA COMPOSIZIONE CON TRE SOLI MEMBRI DELLA COMMISSIONE BREVETTI IN SEDE GIURISDIZIONALE (*)

1. — L'art. 71 del decreto delegato 29 giugno 1939 n. 1127 deferisce le decisioni sui ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti ad una Commissione « composta di un presidente e di quattro membri, scelti etc. ».

L'art. 84 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con r. d. 5 febbraio 1940 n. 244, dice che « le *sedute* della commissione non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri, aventi voto deliberativo ».

Si chiede se la prassi instaurata dalla predetta Commissione, che giudica frequentemente con la presenza di soli tre componenti su cinque, sia legittima o meno.

2. — Ritengo di no.

Va sgombrato anzitutto il terreno da un problema preliminare: può dirsi che l'art. 84 del regolamento abbia legittimamente inteso di fissare il *quorum* per la decisione dei ricorsi, *quorum* che non era stato fissato dall'art. 71 citato?

(*) [Pubblicato in *Il Foro padano*, a. XI, 1956, cc. 47-52 in nota alla decisione della Commissione dei ricorsi in tema di brevetti, 15 maggio 1954, Pres. ed Est. PENNETTA, American Cyanamid Co. ed altri c. Ufficio Centrale Brevetti. La decisione era così massimata: « La Commissione dei ricorsi in materia di brevetti è ritualmente costituita anche con l'intervento di tre soli, anziché di cinque, componenti. Nei ricorsi innanzi alla Commissione per i brevetti possono intervenire sia organi pubblici, sia privati che vi abbiano un interesse. Tali l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e singole ditte produttrici di medicinali in un ricorso relativo alla brevettabilità di medicinali, fermo il principio che l'interesse ad intervenire dei privati si fonda sull'aver già posto in commercio prodotti per i quali un terzo chieda il brevetto. L'art. 14 del r.d. 29 giugno 1939 n. 1127, che vieta la brevettabilità dei processi usati per la produzione di medicinali, è incostituzionale perché in contrasto con i poteri delegati al Governo colla l. 2 giugno 1939 n. 736. I processi suddetti sono perciò brevettabili e la brevettabilità sussiste anche quando il processo costituisca l'unico mezzo per la preparazione di un determinato medicinale »]. [*Bibliografia*, n. 819].

Non credo. Innanzi tutto va osservato che fissare un *quorum* vuol dire, in buona sostanza, *modificare* la precedente norma, che stabilisce la *composizione* dell'organo, e che, tacendo sull'eventualità di *quorum* più bassi, li ha, implicitamente, ma chiaramente, *vietati*. Ora, per apportare una tale modificazione ad una legge delegata, qual è il decreto del 1939, sarebbe occorsa una norma dello stesso grado, mentre del tutto inefficace si palesa la norma regolamentare, che non può disporre *contra legem* (art. 4 delle preleggi).

Si legga su questo punto EULA, in *Foro it.*, 1952, I, 1326-1327: « allorquando risulti normativamente determinata la prima delle due composizioni quantitative, quella istituzionale organica, e manchi invece nello stesso ordinamento, o comunque *aliunde*, un'altra norma, da dover essere espressa, che determini riduttivamente, nel maggior ambito della prima, il *quorum* valevole per la legalità del collegio ai fini specifici del giudizio — questa specifica composizione non può che coincidere con la prima, senza possibilità di introdurvi una qualsiasi riduzione per opera od iniziativa delle gerarchie dell'organo, od altrimenti di qualsiasi autorità che non sia quella legislativa in forma di legge.

« Vale il principio specialmente per le giurisdizioni speciali o di limitata composizione e competenza, nelle quali manchi la costituzione di un organico, più o meno stabile, di funzionari o membri, od altrimenti questo sia limitato e chiuso, per la saltuarietà o natura particolare delle decisioni ad emanarsi.

« Per fare un altro, significativo, esempio è questo il caso dell'Alta Corte per la Regione siciliana, della quale ho particolare esperienza, di struttura e funzionamento, in quanto mi onoro di appartenervi, da oltre quattro anni, come Procuratore generale: laddove, essendone stata determinata la composizione quantitativa dallo stesso statuto per la Regione, art. 24, in un numero di sei membri e due supplenti, oltre il Presidente e il Procuratore generale, nominati in pari numero dalle essemblee legislative dello Stato e della Regione, — si è posto più volte, talvolta quasi drammaticamente, data l'urgenza inesorabile dei termini e le condizioni talvolta precarie di salute o di impegno dei membri, molti dei quali anziani o rivestiti di altre altissime impegnative cariche — della possibilità legale di comporre il collegio con un numero minore di votanti, cinque, ad es., anziché sette, la qual cosa poteva apparire legittima, oltreché necessaria, per un organo primario costituzionale, partecipe direttamente della sovranità e comunque non soggetto al sindacato di altra giurisdizione. Orbene, anche questo altissimo consesso ha sentito immediatamente la propria carenza di potestà ad emanare provvedimenti al riguardo, di sola competenza del legislatore; e ciò in quanto conscio dei propri limiti, tanto più

doverosi per l'altezza dell'organo, e del doverne rispondere, se non ad una autorità giurisdizionale superiore, al giudizio del popolo sovrano, dal quale, in regime democratico, ogni giurisdizione ed ogni potestà discendono. Per cui, talvolta anche con vero personale sacrificio e superamento di impedimenti fisici da parte di uomini eminenti, le sedute si sono sempre tenute nel numero legale organico di sette votanti, osservata la paritetica composizione anche nei supplenti, e con osservanza costante anche dei termini, pur rigorosi e quasi spietati ».

Comunque, probabilmente l'art. 84 del regolamento non intese ridurre il *quorum* occorrente per deliberare in *sede giurisdizionale,* bensì solo quello occorrente per deliberare in *sede consultiva,* dato che la Commissione ha anche funzioni consultive (art. 71 u. c. della legge delegata). Che una tale riduzione, sia pure in quel circoscritto settore, sia poi legittima o anch'essa viziata per i motivi già detti, è problema che qui non interessa.

Questo quesito preliminare va dunque risolto nel senso che, in sede giurisdizionale, è previsto dalla legge un *quorum* di cinque membri su cinque: la legge, dicendo che la Commissione è *composta* di cinque giudici, vuole evidentemente che, ogni qual volta la Commissione delibera, essa deliberi con la presenza di tutti i membri che, appunto, la compongono. Quando la legge fissa un *quorum* diverso dal numero dei componenti, lo dice *sempre*: si vedano, per un esempio gli artt. 48, 56, 57 e 67 del decreto 30 gennaio 1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario, dove si prescrivono i *quorum* per le decisioni dei tribunali, delle Corti d'appello, delle sezioni istruttorie e della Corte di Cassazione.

3. — Ma la violazione di legge che si manifesta nella prassi della Commissione è veramente tale da portare alla nullità delle decisioni prese senza il *quorum* legale?

Direi senz'altro di sì.

La giurisprudenza più recente espressa in una ormai celebre sentenza delle Sezioni unite (11 ottobre 1952 n. 3008, in *Foro pad.*, 1952, I, 1155), è inequivoca: « *la violazione delle norme organiche, che disciplinano la composizione numerica dell'ufficio giudicante, dà luogo ad inesistenza della sentenza e a difetto di giurisdizione del giudice* ». Questo perché, come si legge nella motivazione, « al riguardo, è appena da accennare la rilevanza basilare che, per la costituzione del giudice nel processo, quando trattasi di organo collegiale, ha la composizione quantitativa e qualitativa dei suoi componenti, che dev'essere quale la legge l'ha prescritta perché possa dirsi legittima la decisione che da esso promana, non potendo l'organo che risulti diversamente

composto assurgere ad espressione della volontà dello Stato cui dev'essere ricondotto il provvedimento giurisdizionale ».

(Si noti: la sentenza ora citata si riferisce, com'è ben noto, al *quorum* dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ora, le leggi in materia, *esattamente come l'art.* 71 *in esame,* dispongono che l'adunanza plenaria sia « *composta* » in un certo modo).

Eula (in *Foro pad.*, 1952, III, 140) richiama i principî di cui all'art. 161 ultimo comma c. p. c.; e prosegue affermando, con estrema acutezza:

« Il problema sta dunque soltanto nel valutare (caso per caso) se dati criteri o modi di costituzione di date magistrature siano o meno stati considerati come essenziali dal legislatore, elevati a garanzia di giustizia, posti come presupposti indispensabili per il legittimo esercizio, oltreché per l'attribuzione astratta, della potestà giurisdizionale.

« E considerando per un momento ancora in astratto il problema, per cogliervi qualche generale principio, vediamo che i detti criteri di composizione possono essere, e sono normalmente, quantitativi e qualitativi assieme.

« Quanto al criterio *quantitativo* (numero), può ben dirsi che sempre, e non soltanto normalmente, sia da considerare essenziale. Come è stato rilevato acutamente nella recente, già ricordata, sentenza 19 ottobre 1951 di queste Sezioni unite, la composizione quantitativa dei collegi, in quanto necessaria, attraverso il giuoco di date maggioranze, per la formazione della volontà collegiale, nella quale le volontà singole adeguatamente e proporzionalmente al rispettivo peso si fondono, non può non assumere rilevanza fondamentale, intrinseca, per la emanazione di una valida decisione, di guisa che ogni arbitraria alterazione nella composizione numerica (così in più come in meno) vale a degradare l'insieme delle persone in una accolta di privati manifestanti una loro personale opinione, che non può assurgere ad espressione della volontà di Stato.

« Ciò vale naturalmente per tutte le magistrature, ordinarie o speciali, nelle quali una data composizione quantitativa collegiale sia prescritta, come è di norma: pensare che una Corte d'appello possa giudicare con tre votanti anziché con cinque, o la Corte di Cassazione con cinque, o con nove che tutti votino, è assurdo: in tali casi non si avrebbe al certo una decisione di Corte d'appello o di Cassazione, in quanto il collegio che in tale abnorme composizione avesse funzionato non ne rivestirebbe le legittime insegne, sarebbe una anodina assemblea e non un giudice, e come tale non potrebbe dirsi investito di giurisdizione ».

4. — Ma, ripeto, questi sono ormai principî pacifici: l'unico dubbio è sulla natura del vizio che simili decisioni presentano, non essendo d'accordo gli autori nel ritenere che, accanto all'inesistenza, sussista anche il difetto di giurisdizione.

Nel senso del difetto di giurisdizione è Cass. 10 dicembre 1951 n. 2764 (in *Foro it.*, 1952, I, 188); *contra*, nel senso della sola inesistenza della sentenza, ANDRIOLI, in *Foro it.*, 1949, I, 343; Cass. 16 dicembre 1950, n. 2775, in *Foro it.*, 1951, I, 303: Cass. 19 ottobre 1951, n. 2641, *ivi*, 1316, dove peraltro si legge, in motivazione:

« Ora, a queste Sezioni unite sembra che la questione non possa risolversi se non risalendo al principio fondamentale che regola il funzionamento degli organi collegiali. Nei quali, com'è noto, la pluralità dei componenti non esclude, anzi implica, la formazione di una volontà dell'organo. Il congegno, mediante il quale si perviene alla formazione di questa volontà unica, è costituito, com'è noto, dall'applicazione del principio maggioritario, in virtù del quale la volontà della maggioranza prevale su quella della minoranza e finisce per assurgere a volontà dell'intero collegio.

« Or bene, è agevole constatazione, confermata d'altronde dalla norma positiva (art. 276 cod. proc. civ.), che la formazione di tale volontà presuppone la sussistenza di un minimo di volontà individuali aventi il medesimo contenuto. Ed è altrettanto agevole constatare che il numero minimo di queste volontà varia in funzione del numero dei componenti del collegio fissato dalla legge. Se, poi, si aggiunge che l'inviolabilità del segreto, che circonda la deliberazione, impedisce di ricorrere alla cosiddetta prova di resistenza, risulta pienamente giustificata la conclusione che l'elemento numerico non soltanto ha importanza fondamentale nel funzionamento degli organi collegiali giudiziari, ma serve alla stessa identificazione del soggetto investito di giurisdizione e incide perciò sul collegamento della sua attività con la volontà sovrana dello Stato.

« Di guisa che ogni arbitraria alterazione nella composizione numerica (così in più come in meno) vale a degradare l'insieme delle persone, sia pure singolarmente investite del potere di decisione, in un'accolta di privati, manifestanti una loro propria personale opinione, che non può assurgere ad espressione della volontà dello Stato. E si deve, dunque, concludere che l'atto che da queste persone promana non può essere considerato come un provvedimento giurisdizionale: esso è giuridicamente inesistente ».

Sull'argomento, v. in vario senso CALAMANDREI, *Sopravvivenza della querela di nullità nel processo civile vigente*, in *Riv. dir. proc.*, 1951, I, 112; CARNELUTTI, in *Riv. dir. proc.*, 1951, II, 85; TORRENTE, in *Studi Redenti*, II, 389; LESSONA, in *Foro amm.*, 1952, II, 1, 121; BIANCHI

D'ESPINOSA, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1951, III, II, 1952; ancora CARNELUTTI, in *Riv. dir. proc.*, 1952, II, 1, dove si legge esattamente che « se il collegio è composto di un numero diverso (da quello prescritto) di persone singole, non è *quel* collegio, al quale la legge ha attribuito la giurisdizione. È come se, essendo statuito il sesso maschile come requisito del giudice singolo, chi giudica anziché un uomo fosse una donna ». CARNELUTTI conclude affermando il difetto di legittimazione del giudice, intendendo per legittimazione la « idoneità giuridica dell'agente a esser soggetto del rapporto che si svolge nell'atto ». In sostanza, per dirla con REDENTI (*Dir. proc. civ.*, I, 1952, 130), nella fattispecie ci troveremmo di fronte ad una sentenza di valore pari a quella emessa da Porzia nel *Mercante di Venezia*, cioè ad un *Nichturtheil*, perché Porzia non è il giudice.

5. — Riassumendo e concludendo:

a) la composizione organica della Commissione brevetti in sede giurisdizionale è dettata senza equivoco dalla legge (art. 71 del r. d. 29 giugno 1939 n. 1127), la quale, tacendo sul *quorum* del collegio, non ne ha voluto fissare uno diverso da quello pari all'organico; né può ritenersi valida, e comunque applicabile alla specie, la norma regolamentare (art. 84 r. d. 5 febbraio 1940 n. 244) che fissa il *quorum* delle « sedute »;

b) le sentenze emanate in violazione di tale norma organica sono di certo inesistenti, e l'inesistenza può bene essere affermata dalla Suprema Corte adita ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

LIV

SULLA BREVETTABILITÀ O MENO DEI PROCESSI DI PRODUZIONE DEI MEDICAMENTI (*)

1. — La legge 30 ottobre 1859, n. 3731 comprendeva, fra le invenzioni industriali brevettabili, i processi di produzione in generale, mentre poi dichiarava non brevettabili i medicamenti (art. 2 n. 3, 6 n. 4).

La legge 25 novembre 1926, n. 2032 delegava il Governo a legiferare in tema di privative industriali.

La delega venne utilizzata — o, per dir meglio, fu fatto un tentativo, non riuscito, di utilizzazione — solo nel 1934, quando venne emanato il decreto legislativo delegato 13 settembre 1934, n. 1602; il quale non entrò mai in vigore per non essersi mai verificata la condizione posta nell'art. 134 capoverso, condizione consistente nell'emanazione di un regolamento d'esecuzione, mai emanato.

Quel decreto conteneva una norma (art. 16 primo e secondo comma) in base alla quale si statuiva: « non possono costituire oggetto di privativa i medicamenti di qualsiasi genere. *Può tuttavia concedersi la privativa per i processi usati nella loro produzione* ».

La delega legislativa a favore del Governo fu rinnovata col decreto legge 24 febbraio 1939, n. 317 (convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739). I principî-limite ivi contenuti, per la parte che qui ci interessa, erano i seguenti:

a) la materia oggetto del decreto del 1934 — che non era entrato ancora in vigore, come s'è visto — avrebbe dovuto essere oggetto di « distinti provvedimenti, separatamente per la materia delle invenzioni, per quella dei modelli e per quella dei marchi » (art. 1);

(*) [Pubblicato in *Il Foro padano*, a. XI, 1956, cc. 52-64, in nota alla medesima decisione della Commissione dei ricorsi in tema di brevetti, le cui massime sono state riportate nella nota a pie' di pagina dello scritto precedente]. [*Bibliografia*, n. 820].

b) in particolare, la materia delle invenzioni avrebbe dovuto avere « altresì attuazione graduale » (art. 1, secondo comma);

c) ancora più in particolare, del citato decreto del 1934 veniva « *differita, per qualunque effetto, a tempi successivi... l'attuazione dell'art. 16, comma secondo, riguardante le invenzioni dei processi per medicamenti* » (art. 2);

d) al Governo si delegavano poteri che non si arrestavano alla disciplina organica delle materie, ma che giungevano fino alla integrazione, modificazione e soppressione delle norme contenute nel decreto del 1934 (art. 3, secondo comma);

e) il Governo avrebbe potuto e dovuto indicare le leggi e i decreti da abrogare (art. 3, terzo comma).

Questa seconda delega legislativa fu utilizzata mediante il decreto delegato 29 giugno 1939, n. 1127, regolarmente entrato in vigore (art. 105, e art. 2 del regolamento 5 febbraio 1940, n. 244), il quale, all'art. 14, dice che « *non possono costituire oggetto di brevetto i medicamenti di qualsiasi genere, né i processi per la loro produzione* », e all'art. 104 n. 1 abroga espressamente la legge 30 ottobre 1859, n. 3731.

2. — Con sentenza 27 marzo 1946, n. 333 (*Foro it.* 1944-1946, I, 941), le Sezioni unite civili della Cassazione dichiaravano brevettabili i processi di produzione dei medicinali, in contrasto con l'art. 14 del citato r. d. n. 1127 del 1939, articolo che veniva dichiarato inapplicabile perché incostituzionale.

Il ragionamento della Suprema Corte fu il seguente: la legge del 1859 vietava la brevettabilità dei soli medicamenti, non quella dei relativi processi di produzione, che quindi restavano brevettabili; la brevettabilità di tali processi fu espressamente sancita dall'art. 16 del decreto del 1934, che interpretò autenticamente la legge del 1859; la seconda legge di delega del 1939 obbligava — è vero — a tener sospesa l'applicazione dell'art. 16 in questa sua parte, e una tale sospensione « equivale giuridicamente alla abrogazione, pur se transitoria »; pur tuttavia, il decreto delegato del 1939 non avrebbe dovuto dichiarare non brevettabili i processi di produzione dei medicamenti, ma bensì, riproducendo la legge del 1859, dichiararli brevettabili; né l'eccesso dai poteri delegati compiuto dal Governo col decreto n. 1127 del 1939 può ritenersi legittimato a causa delle generiche facoltà di integrare, modificare e sopprimere, concesse nella legge di delega, perché tali facoltà autorizzavano il Governo ad attuare « modifiche meramente formali ed estrinseche ».

Con successiva sentenza 17 gennaio 1951, n. 109, le Sezioni

unite richiamavano brevemente e confermavano il descritto indirizzo (*Giur. it.*, 1951, I, 1, 161).

3. — Questo indirizzo fu approvato, autorevolmente, da EULA, che era stato P. G. all'udienza del 1946 e che ne scrisse in *Giur. it.*, 1946, I, 1, 241, ed in *Riv. dir. comm.*, 1946, I, 24.

Va subito detto, peraltro, che EULA giunge alle medesime conclusioni della Corte di Cassazione, ma attraverso un ragionamento *del tutto diverso.*

Egli inizia affermando che la legge del 1859 permetteva la brevettazione dei processi medicinali, ma precisando che, a suo giudizio, doveva dirsi che il divieto di brevettazione dei medicamenti (art. 6) portava con sé il divieto di brevettazione dei *processi elementari, di laboratorio,* mentre il permesso di brevettazione dei processi (art. 2) presupponeva in ogni caso *l'industrialità* dei processi medesimi. Ora, sempre secondo l'illustre Autore, l'art. 16 del decreto del 1934 andò « un po' oltre » alla semplice interpretazione autentica delle norme del 1859, in quanto, non riproducendo, nel dichiarare brevettabili i processi, il requisito della industrialità, ampliò la sfera della brevettabilità, includendovi anche i processi elementari di laboratorio.

L'Autore prosegue affermando che il differimento di attuazione dell'art. 16 capoverso del decreto del 1934, disposto dalla seconda legge delega del 1939, voleva significare dunque soltanto *differimento della portata estensiva di quel capoverso*: « la legge delega del 1939, cioè volle evitare che in base a quell'inciso la brevettabilità venisse estesa alle preparazioni di laboratorio che avrebbero finito per monopolizzare anche il campo dei prodotti » (in *Giur. it.*, 1946, I, 1, 249). L'illegittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto delegato del 1939 consisterebbe perciò nell'aver voluto vietare la brevettazione di tutti i processi, anziché solo di quelli di laboratorio: la sospensione dell'attuazione dell'art. 16 comma 2, del decreto del 1934 significava sospensione della brevettazione dei processi elementari, non di quelli industriali, che dovevano perciò restare brevettabili ai sensi della vecchia legge del 1859. Del decreto del 1934, nel mentre se ne sospendeva parzialmente l'efficacia, si prevedeva la futura attuazione: ora, tale attuazione futura « non avrebbe dovuto essere *pregiudicata* con contingenti deviazioni del sistema » (*ivi*, 250).

Questo *iter* logico seguì la Commissione dei brevetti, nella sua decisione 21 maggio 1948 (in *Foro it.*, 1949, 1, 210).

4. — Nelle stesse conclusioni convengono il GRECO, (*I diritti sui beni immateriali,* Torino s. d.ma 1948, 401-402) il GHIRON (*In tema di proprietà industriale,* in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1946, 1, 246-248)

l'ANDRIOLI (*L'incostituzionalità dell'art. 14 d. legisl. 29 giugno 1939, n. 1127*, in *Scritti giuridici raccolti per il centenario della Casa editrice Jovene*, Napoli, 1954, 623 ss.) e lo SCHEGGI (*In merito alle invenzioni di procedimenti per produzioni di medicinali*, in *Foro it.*, 1955, I, 441 ss.).

Il primo di tali autori ragiona nel modo seguente: la legge del 1859 ammetteva in generale la brevettabilità dei processi di produzione, e quindi, implicitamente, anche di quello di produzione dei medicamenti; il decreto del 1934 ammetteva, esplicitamente e specificamente, la brevettabilità di questo processo; il decreto delegato del 1939 la vietò, ma la norma era incostituzionale in quanto la seconda legge di delega (quella del 1939) aveva autorizzato il Governo a dare attuazione al decreto del 1934, « non già a derogarvi, tanto meno nel suo contenuto essenziale ».

Il secondo di tali autori così argomenta: lo storico potrebbe pensare che la norma della seconda legge di delega del 1939, tendente alla sospensione della brevettabilità dei processi, sia stata ispirata dalla Pubblica Amministrazione, che si sa che era contraria a tale brevettazione; ma lo storico del diritto « deve andare oltre », ed osservare che quel presumibile desiderio non si attuò nella legge del 1939; « per vietare la brevettazione, il r. d. l. 24 febbraio 1939 art. 2, comma 2, avrebbe dovuto contenere una disposizione così concepita: *fino a che il comma 2 dell'art. 16 del testo 1934 non entra in vigore, la brevettazione dei processi medicinali è vietata* ». Nell'assenza di una siffatta disposizione, la questione resta aperta, « opinabile se si vuole, ma non pregiudicata legislativamente »; ma comunque incostituzionale è il tentativo effettuato dal decreto delegato del 1939 di sostituirsi su questo punto alla legge di delega.

ANDRIOLI anzitutto afferma che « il differimento dell'entrata in vigore di una norma non equivale affatto all'abrogazione definitiva né temporanea della norma stessa, ma, puramente e semplicemente, allo spostamento nel tempo della data della sua entrata in vigore e cioè dell'inizio della sua efficacia: la norma differita è giuridicamente esistente e valida, ma non è efficace nel senso che si prolunga il periodo della sua *vacatio* » (pagg. 625-626); e prosegue affermando che l'art. 14 del decreto delegato del 1939, che contiene una norma di contenuto opposto a quella avente efficacia differita, è costituzionalmente viziato in modo anche più grave che se avesse contenuto la norma contraria, perché in questo caso esso avrebbe solo *anticipato la efficacia* di una norma destinata a restare differita mentre nel primo caso avrebbe vulnerato, così come ha vulnerato, la « validità e giuridica esistenza » della norma differita. L'autore prosegue ribadendo la differenza tra efficacia ed esistenza dell'atto; ma si ferma a questo

punto e conclude senza pronunciarsi sulla brevettabilità o meno dei processi di produzione dei medicinali.

Scheggi non fa che aderire alla tesi adottata dalla Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni, tesi alla quale ora accennerò.

5. — Oscura e del tutto sfuocata è la tesi che si legge nella decisione 15 maggio 1954, che si annota, che ha affermato la brevettabilità dei processi in base alla legge del 1859, il cui principio sarebbe tuttora in vigore nonostante la sospensione del capoverso dell'art. 16 del decreto del 1934, in quanto tale sospensione non vorrebbe dire sospensione della brevettabilità, bensì sospensione della attuazione della brevettabilità dei processi *collegata* ad alcune novità tecniche del sistema, consistenti soprattutto nell'esame preventivo, novità la cui attuazione pure era stata sospesa dalla legge di delega del 1939.

6. — In senso opposto si sono pronunciati parecchi autori, fra i quali conviene ricordare i seguenti.

Il Pellegrino (in *Foro it.*, 1944-1946, I, 941) parte dall'affermare che la legge del 1859 non consentiva la brevettazione dei processi per medicamenti, e prosegue, di conseguenza, con l'affermare che il decreto del 1934 introduceva un principio nuovo ed opposto, che si collegava strettamente col principio, pure nuovo, dell'*esame preventivo*. Rinviato nel 1939, con la seconda legge delega, l'esame preventivo, a causa di note difficoltà di attrezzatura tecnica da parte degli uffici, era logico rinviare insieme la brevettabilità dei processi. In tal modo, si tornava al sistema del 1859, cioè alla non brevettabilità.

Lo stesso autore critica la tesi dell'Eula, osservando che il requisito dell'industriabilità, o quanto meno della possibile utilizzazione industriale dell'invenzione, è uno dei principî fondamentali che reggono tutta la materia delle invenzioni, tanto che si può dire che, in Italia, nessuna invenzione può essere brevettata se non è industrializzabile. Ora, se questo è vero, è arbitrario supporre che l'art. 16 comma 2° del decreto del 1934 abbia voluto « di soppiatto » introdurre una così grave deroga al sistema, permettendo la brevettazione dei processi elementari di laboratorio.

Un'analoga critica alla sottile tesi dell'Eula (tesi poi accolta in una decisione della Commissione brevetti) è contenuta in uno scritto del Bentivoglio (in *Foro it.*, 1949, I, 213-214). Questo autore ribadisce il concetto secondo cui il requisito dell'industriabilità è « uno dei requisiti essenziali e costanti per la brevettabilità di *qualsiasi invenzione* ». Si ritiene, prosegue l'A., « che tale requisito sussiste ogni qual volta la nuova invenzione rappresenti un apporto *utilitario alla*

tecnica industriale »: l'art. 12 del decreto vigente, infatti, vuole che le invenzioni tutelabili siano solo quelle « *atte ad avere un'applicazione industriale* ». In senso analogo è l'AULETTA, *Brevettabilità dei processi per la produzione dei medicinali*, in *Riv. dir. ind.*, 1952, I, 291 ss.

7. — Il ROTONDI (in *Riv. dir. comm.*, 1946, I, 275) crede anch'egli di poter affermare che la legge del 1859 escludesse dalla brevettazione i processi diretti alla produzione di medicamenti, e che dai lavori preparatori relativi al decreto del 1934 appaia evidente l'intenzione di *innovare* rispetto al vecchio sistema, permettendo la brevettazione dei processi medesimi. (V. su questo punto le pertinenti osservazioni del MAZZOLÀ, *La brevettazione dei processi di medicamento nella legislazione italiana*, in *Rassegna della propr. ind., letteraria, artistica*, 1951, suppl. al n. 1-2, p. 17 ss.). L'autore prosegue affermando che *sicuramente* il legislatore delegante del 1939 ritenne la novità del principio del 1934, in quanto *volle sospenderne l'applicazione*: se, infatti, il decreto del 1934 avesse solo interpretato la legge del 1859, sarebbe stato assurdo sospenderne l'efficacia, cioè sospendere l'efficacia di una norma meramente interpretativa. Evidentemente, dunque, il legislatore del 1939 ritenne di dover sospendere un principio *nuovo*, introdotto dal decreto del 1934.

Ora, prosegue l'autore, il dire, come fece all'art. 2 la seconda legge delega del 1939, che il principio della brevettabilità dei processi, contenuto nel capoverso dell'art. 16 del decreto del 1934, era destinato a restare sospeso *sine die*, e il dire, come ha poi fatto il decreto delegato del 1939, che il medesimo principio non ha attuazione, è esattamente la stessa cosa. Per farlo rivivere occorrerebbe oggi pur sempre una nuova legge: « *il principio della brevettabilità dei procedimenti non si attua fino a nuovo e diverso intervento legislativo* ».

Fra l'altro, nota l'autore, l'« abrogazione transitoria », di cui ha parlato la Cassazione a proposito del differimento imposto dalla seconda legge delega, equivale ad una abrogazione pura e semplice, in quanto occorrerà pur sempre una nuova legge per far rivivere il principio sospeso.

Concludendo il ROTONDI rileva che non può in alcun caso parlarsi di applicazione della legge del 1859, perché tale legge è stata abrogata dopo l'emanazione del decreto delegato del 1939, sia a causa dell'art. 15 delle preleggi, sia dall'art. 104 del decreto stesso, certamente legittimo in base all'art. 3 della legge di delega.

Ancora in senso contrario alla brevettabilità dei processi si esprime in modo assai perspicuo l'AZZARITI (*Sulla brevettabilità dei processi di produzione dei medicinali nella legislazione vigente*, in *Foro pad.*, 1952, III, 153 ss.). Questo autore fa anzitutto la seguente « osservazione

di semplice buon senso »: « se è differita l'attuazione della norma che consente la concessione della privativa ai processi per la produzione di medicinali, ciò vuol dire che, fino a quando dura la sospensione, ai processi suddetti non può essere concessa la privativa ». Ed aggiunge: « io credo che anche nella interpretazione delle leggi sia necessaria una certa dose di buon senso, che il più delle volte costituisce la via più sicura che porta alla intelligenza del testo. Se, al dire di Cicerone, *lex est ratio summa*, le disposizioni delle leggi, assai più di quanto l'art. 1367 C. c. dispone per le clausole contrattuali, devono essere interpretate in modo che esse abbiano un senso ragionevole e non già in modo che esse siano senza nessun effetto e illogicamente assurde. Ora, supporre che una legge (l'A. allude alla legge di delega) sospenda l'applicazione di una norma la quale permette la concessione del brevetto ai processi per medicinali, e che effetto di tale sospensione sia viceversa l'immediata brevettabilità di quei processi, è cosa tanto contradditoria che il buon senso si rifiuta di ammettere (col. 157). L'A. prosegue poi affermando il carattere innovativo dell'art. 16 del decreto del 1934, e la non brevettabilità dei procedimenti secondo la legge del 1859, aderendo alla critica di Eula sopra riassunta; poi conclude nel senso che l'art. 14 del decreto delegato del 1939 è « pienamente costituzionale e legittimo » (col. 162).

8. — Infine, il Formiggini (*Un corpus iuris mancato*, etc. in *Giur. it.*, 1951, I, 1, 401), riesaminando anche egli *funditus* tutti gli aspetti del problema, rivolge, fra l'altro, all'Eula critiche analoghe a quelle già rivolte dal Pellegrino, dal Bentivoglio, dall'Auletta e dall'Azzariti; considera abrogata, per i motivi ora descritti, la legge del 1859: considera il differimento della brevettabilità del tutto equivalente all'abrogazione di essa (egli anzi ritiene che sia sufficiente, per far rivivere il principio sospeso, una norma di un decreto delegato, anziché quella di una legge). Nel frattempo, l'autore afferma, « la norma sospesa è una norma abrogata, temporaneamente o per sempre diranno i posteri ». Ragionando per assurdo, l'autore si pone la seguente domanda: se il decreto delegato del 1939 non avesse disposto la non brevettabilità dei processi, potrebbero questi ritenersi brevettabili? No, si risponde, perché già la seconda legge di delega del 1939 aveva sospeso il principio della brevettabilità, contenuto nel decreto del 1934.

9. — Mi pare del tutto indubbio che non si possa convenire con l'interpretazione data dalla Suprema Corte, né con quella autorevolmente avanzata da Eula, né, tanto meno, con la giurisprudenza più recente della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti.

Per giungere ad affermare la vigenza dell'art. 14 del decreto delegato del 1939, che nega la brevettazione ai processi per la produzione di medicamenti, non occorre, in primo luogo, prendere posizione sulla *vexata quaestio* della brevettabilità o meno di quei processi sotto l'impero della legge del 1859. Credo che su questo punto abbiano ragione il ROTONDI, il PELLEGRINO e l'AZZARITI e che comunque quella legge debba interpretarsi in senso contrario alla brevettabilità, in quanto è più logico ricomprendere i processi di produzione di medicamenti sotto la *species* medicamenti, piuttosto che sotto il *genus* processi di produzione in generale: comunque, anche se si andasse in diverso avviso su questo punto, la soluzione finale non cambierebbe.

Infatti, l'*iter* legislativo, a partire dal 1926, e a giungere al 1939, è chiaro. Il legislatore del 1926, quando delegò i poteri legislativi al Governo, non si curò affatto di dare una direttiva su questo particolare problema; il Governo, quando tentò di utilizzare la delega, nel 1934, pose un principio ben definito, quello della brevettabilità dei processi. Esso non eccedette dai limiti della delega, perché la legge delegante non ne aveva posti; esso volle decidere la *vexata quaestio* sorta sulla interpretazione della legge del 1859, e decise positivamente; ma decise ponendo una norma ad efficacia differita, e cioè sottoponendo l'entrata in vigore della norma ad una condizione (che esso stesso potere esecutivo aveva la potestà di far realizzare), la condizione dell'apprestamento di mezzi tecnici sufficienti per effettuare i necessari controlli. Disse, in sostanza, l'esecutivo: questo *sarà* il principio che regolerà la materia, non appena io stesso avrò apprestato i mezzi necessari per realizzarlo in concreto.

Ma nel 1939 il *legislatore tornò ad occuparsi direttamente della questione rimasta sospesa,* e tornò ad occuparsene, questa volta, *dettando alcuni precisi principî-limite.* Infatti col decreto-legge 24 febbraio 1939 n. 317, (non ha rilevanza il fatto che si tratti di un decreto-legge, tanto più se si pensi che esso fu convertito subito in legge, *prima* della emanazione del decreto delegato), il legislatore, nel rinnovare la delega al Governo, dettò un'attuazione graduale per la materia comprendente le invenzioni industriali, *stabilendo comunque, in modo del tutto perentorio, il differimento dell'attuazione del principio della brevettabilità* dei processi medicinali, principio che era stato proclamato dal governo-legislatore in base alla vecchia delega, ma che del resto quest'ultimo stesso organo aveva compreso in una norma ad efficacia differita.

In buona sostanza, dunque, il legislatore, nel 1939, *non sconfessò* il principio della brevettabilità, già posto dal Governo, ma anzi *ne ribadì il carattere programmatico, o quanto meno di principio ad esecuzione differita.*

Ma allora, quale era il sistema vigente dopo la seconda legge di delega del 1939 (e prima ancora dell'emanazione del decreto delegato dello stesso anno)? Mi par chiaro: esso era quello vigente prima di esso, cioè all'epoca dell'(inefficace) decreto delegato del 1934, ma con la presenza di una *efficace* norma di legge — quella della legge di delega del 1939 — che precisava in modo del tutto incontrovertibile *che non vigeva ancora il principio della brevettabilità,* immaturo per l'attuazione in difetto dei perfezionamenti tecnici degli uffici. In una parola, vigeva il sistema del 1859, con l'aggiunta di una norma di interpretazione autentica che risolveva in *senso negativo,* e con chiarezza solare, il dubbio sulla brevettabilità dei processi medicinali.

C'è bisogno, a questo punto, che io aggiunga che ritengo del tutto legittima costituzionalmente la norma contenuta nell'art. 14 del successivo decreto delegato del 1939, la quale non faceva altro che *dare atto* che il principio della brevettabilità dei processi *non era ancora entrato* nel nostro ordinamento giuridico? C'è bisogno di aggiungere che io trovo altrettanto legittimo costituzionalmente, quanto meno per la parte che qui interessa, l'art. 104 n. 1 dello stesso decreto, che abroga la legge del 1859?

Non credo che ce ne sia bisogno, sia perché tutto ciò è un corollario di quanto ho detto finora, sia perché, comunque, anche se si ritenessero illegittime costituzionalmente le norme citate (per motivi che non so davvero immaginare), il sistema che resterebbe in vigore, come ho detto, conterrebbe pur sempre il principio della *non brevettabilità,* cioè *del differimento della brevettabilità,* espresso dalla legge *delegante* del 1939.

Né potrebbe obbiettarsi che tale legge, se la si considera a sé, priva del decreto delegato per dar vita al quale era stata emanata, non ha un effettivo valore giuridico. L'obbiezione — che non sarebbe comunque esatta in linea di principio — sarebbe infatti destinata ad essere respinta, in quanto *almeno un valore di interpretazione autentica, pari a quello che si riconosce alle norme meramente programmatiche,* a quella legge non può di certo negarsi.

10. — **L'errore in cui sembra essere caduta la Suprema Corte nella** sentenza del 1946 è evidente; infatti, anche se si ammette che la legge del 1859 vada interpretata nel senso della brevettabilità, e se si dà perciò carattere interpretativo al decreto del 1934, non può certissimamente dirsi che, dopo la legge di delega del 1939, che espressamente disponeva *un rinvio* nell'attuazione della brevettabilità, il decreto delegato successivo dovesse dichiarare *brevettabili* i processi in esame. In questo caso, il contrasto fra legge e decreto sarebbe stato clamoroso, e sicura la violazione dei limiti della delega. E con ciò non voglio

neppure passare a discutere, perché non ce ne è bisogno, la pure discutibile affermazione finale della sentenza, là dove si interpreta in senso inaccettabilmente restrittivo il conferimento al Governo del 1939 della facoltà di interpretazione, modificazione e soppressione delle norme preesistenti in materia.

11. — Ben diversa, e di ben altra eleganza ed acutezza, è la tesi di EULA, che la Suprema Corte non ha mai accolto, e che ha invece trovato altra volta accoglienza nelle pronunzie della Commissione.

Ma tale tesi sembra infrangersi definitivamente contro le esatte censure mosse dal PELLEGRINO, dal BENTIVOGLIO, dall'AZZARITI, dal FORMIGGINI, dall'AULETTA, secondo le quali non può ritenersi che l'art. 16 secondo comma del decreto del 1934 estendesse la sfera della brevettabilità ai processi elementari di laboratorio, per la semplice ragione che tali processi sono estranei *per natura* al concetto di invenzioni *industriali,* che sono le sole tutelate dalla legge.

Mi sia lecito solo aggiungere, qui, che la tesi dell'EULA, si conclude con un'affermazione, che non mi sento davvero di condividere: l'affermazione secondo cui il decreto delegato del 1939 avrebbe *pregiudicato* la futura attuazione delle brevettabilità dei processi. E perché mai? Dopo la dichiarazione di principio, avente efficacia differita, fatta dalla *legge* di delega del 1939, un *decreto* delegato successivo non pregiudicava nulla, occorrendo, in ogni caso, *una nuova legge* per togliere il principio dallo stato di quiescenza e per portarlo alla vita.

12. — La tesi del GRECO, che del resto non appare sufficientemente approfondita, è di certo criticabile, non foss'altro in quanto ivi si afferma una cosa del tutto inesatta, avere cioè il decreto delegato del 1939 derogato al decreto del 1934: il confinare un principio allo stato di programmaticità equivale, infatti, a negarlo.

Alla tesi del GHIRON si risponde in modo assai agevole: l'art. 14 del decreto delegato del 1939 dice proprio ciò che quell'autore esigerebbe che dicesse, in quanto è perfettamente inutile dire, in una legge, che un dato principio (quello della non brevettabilità) varrà fino a quando non entrerà in vigore il principio opposto: basta enunciare il *primo* principio, il quale *naturaliter* sarà sottoposto alla *condizione risolutiva* dell'emanazione di una futura legge di contenuto opposto.

All'ANDRIOLI si replica agevolmente, sol che si rifletta come la distinzione fra esistenza ed efficacia, ineccepibile in sede di teoria generale, non presenti alcun interesse dal punto di vista *pratico,* nella *concreta* fattispecie di cui ci stiamo occupando: quando, infatti, il

legislatore pone una data norma, aggiungendo che l'efficacia di essa resta *paralizzata a tempo indeterminato* e fino al momento in cui esso legislatore medesimo non ne detterà l'entrata in vigore, esso compie un atto che, *sul piano della concreta realtà positiva,* equivale *in toto* al non avere posto alcun principio nuovo nella materia. Le norme ad efficacia differita contenute nella Costituzione — si pensi a quelle in tema di ordinamento regionale — pongono quanto meno un obbligo a carico dei titolari della funzione di governo; quelle contenute in una legge ordinaria non pongono nessun obbligo a carico di nessun organo, sono espressione di *desiderio,* non di volontà, non sono in buona sostanza, leggi in senso sostanziale, ma mero *flatus vocis.* Il decreto delegato del 1939, dunque, all'art. 14, non ha affatto vulnerato la esistenza di una norma, *che era nata inefficace e improduttiva di qualsiasi effetto giuridico*: avrebbe vulnerato invece il principio della sospensione della brevettabilità qualora avesse statuito all'inverso di quanto ha fatto.

La tesi sopra riassunta, al paragrafo 5, e condivisa dallo SCHEGGI, è troppo oscura per esser confutata facendo appello ad altri argomenti, oltre quelli di ordine generale che ho enunciato al paragrafo 9.

13. — È inutile che aggiunga, come, conseguentemente al già detto, le opinioni riportate ai paragrafi 6-8 mi trovino in gran parte consenziente. In particolare, trovo assai calzanti sia la notazione del ROTONDI, secondo cui il legislatore delegante ritenne che il principio della brevettabilità, introdotto nel 1934, fosse un principio *nuovo,* ché altrimenti non avrebbe ordinato la sospensione dell'attuazione *solo* dell'art. 16, 2° c. del decreto del 1934; sia quella « di buon senso » dell'AZZARITI.

Questi autori, hanno infatti messo perfettamente a fuoco la questione, quando si sono domandati, in sintesi, se possa ritenersi corretta un'interpretazione secondo la quale, in presenza di una legge (quella delegante del 1939) che *differisce* l'attuazione di un principio, quello della brevettabilità, si debba concludere affermando l'*esistenza attuale,* la piena vigenza dello stesso principio!

In verità, vien fatto di chiedersi se questo non sia un paradosso.

Concludo pertanto, con profonda convinzione, nel senso della *non brevettabilità, in iure condito,* dei processi di produzione dei medicamenti.

LV

LA VOCAZIONE DEL GIUDICE (*)

« Sulla vostra coscienza, signori giudici, pesa la tremenda responsabilità di decidere la sorte di questo innocente... ». Sembrano frasi retoriche, ormai logorate dall'uso. E invece no: anche per quegli uomini in toga, che paiono isolati lassù sul loro banco e quasi insensibili alle invocazioni umane, queste parole eterne, « giustizia » « innocenza » « responsabilità », sono ancora, ogni volta, nuove e conturbanti: possono ancora scatenare un tumulto in una coscienza, fino a indurre uno di loro a rinunciare alla vita, piuttosto che sopportare il dubbio di averle involontariamente tradite.

Questo è il significato terribile, eppure in fondo consolante, della fine del presidente Giuseppe Manfredini; non è stata soltanto uno strappo di dolore per coloro che avevano la gioia e l'onore di essergli amici e colleghi; ma è passata al di là di quella cerchia, come un disperato appello rivolto alla coscienza pubblica. Anche gli indifferenti e i distratti hanno avuto un sussulto quando hanno udito quella voce; hanno sentito che quella era una testimonianza, una parabola. Pareva che dicesse: « Ecco, questa è la vita del giudice: e questa può essere la sua morte ».

La gente crede che la Magistratura sia un ufficio tranquillo, riposante, comodamente burocratico: e invece, in quelli di loro (e sono i più) che hanno scelto quella via per vocazione, essa è un solitario e chiuso tormento quotidiano, che solo ogni tanto ha il suo premio nella gioia illuminante di aver scoperto l'innocenza e di averla aiutata a farsi riconoscere.

A scuola è facile insegnare che da una parte c'è la legge, da quell'altra ci sono i fatti: *quaestio iuris* e *quaesio facti;* il giudice non è altro che una macchina sillogizzante; con un giro di manovella, la sentenza nasce da sé. Ma le cose non sono così semplici come si leggono sui libri. Non si tratta di risolvere problemi astratti, come fa

---

(*) [Pubblicato in *La Stampa* (Torino), 8 maggio 1956]. [*Bibliografia* n. 835].

lo scienziato: si tratta di giudicare uomini vivi. E ogni uomo è un *unicum*, un'anima, un mondo, e il giudice è chiamato a comprendere quell'anima, a scoprire quel mondo: e talvolta gli avviene di smarrirsi nei labirinti di quella terra sconosciuta. I poteri del giudice sono immensi: può colla sua sentenza trasformare ufficialmente un innocente in un infame; può rubare un uomo al sole e all'amore, spezzare la sua felicità, distruggere la sua famiglia; può far di lui, col condannarlo all'ergastolo, una belva lasciata a imbestialirsi dietro le sbarre. Eppure di questo potere la società non può fare a meno: è su questo potere che si reggono gli Stati. Bisogna trovare chi abbia la forza di assumere su di sé questa terribile pena di infliggere le pene agli altri: questo potere misterioso, che può essere straziante per il giudice più che per il giudicato. La vocazione del missionario è vocazione di sacrificio, perché è pietosa dedizione di tutta la vita a consolare il dolore degli afflitti, ma quella del giudice esige uno spirito di sacrificio anche più inflessibile, perché deve avere il coraggio di reprimere la pietà, per riuscire ad essere strumento di afflizione spietatamente giusto.

Ha presieduto un dibattimento: ha diretto in camera di consiglio una agitata discussione. I pareri eran discordi: il caso pareva dubbio. Quando il collegio è tornato nell'aula e il presidente ha letto la condanna, l'imputato è scoppiato in singhiozzi: « Avete condannato un innocente ». La seduta è stata tolta: pareva che tutto fosse finito. E invece no: il dibattito non era finito. Il magistrato è tornato a casa, dove vive solo. Ma non era solo; nella sua casa l'ha accompagnato il dubbio, l'ha accompagnato quel pianto. Si è seduto a tavola, e quel pianto era lì, in faccia a lui. Tutta una notte ha sentito quel pianto: tutta una notte ha avuto come interlocutore quel dubbio. Ha riletto il Vangelo: « *Nolite judicare* » Dov'è la giustizia? qual è la verità? Nel suo cuore quella domanda diventata irresistibile e ossessionante: non ha potuto reggere a quella domanda: ha trovato la via disperata per farla tacere, o forse ha creduto di andare così a trovar la risposta.

Il pubblico non li conosce. Solo gli avvocati possono sapere, perché lo condividono, il loro tormento: ma il tormento degli avvocati ha meno perplessità: quando hanno accettato una difesa, la direzione è quella; la fine dell'arringa è come una liberazione. « Signori giudici, ora tocca a voi ». Ora tocca a loro la scelta; son essi che devono fare i conti col dubbio, rimasto in agguato.

La gente si domanda: « Ma come fanno, alla fine dell'udienza, a tornare a casa e assidersi al desco familiare e sorridere, dopo una condanna all'ergastolo, ai loro figliuoli innocenti? Come riescono a dormire tranquilli? ». Il pubblico crede che i giudici ci si siano abituati: e che ormai considerino come una pratica d'ufficio questo

tremendo compito di scegliere tra gli uomini liberi quelli destinati ad essere sepolti viventi.

In questo abituarsi, in questa rassegnata tendenza al conformismo, è il pericolo di avvilimento della Magistratura. Ma i magistrati veri, quelli che fanno apparire così augusta questa missione, sono quelli come Giuseppe Manfredini: quelli che non si abituano; quelli che quando escono dall'udienza, non dimenticano quell'uomo che singhiozzava, e quella cella dove ormai rimarrà per dieci anni rinchiuso; e quella moglie che per dieci anni andrà ogni tanto al parlatorio a salutare quell'ombra attraverso la grata.

Forse sentiamo così alta nel nostro spirito la Magistratura, perché in essa vediamo il simbolo di questo nodo di dubbio, che è il tormento di ogni umana coscienza: questa ricerca affannosa, del perché del dolore, del perché del male, del perché della vita e della morte. Gli uomini sicuri di sé, gli uomini per cui tutto è semplice e chiaro, gli uomini che vedono nel successo la ragione della vita, non possono intendere la altezza solitaria dei giudici. Per questo la scelta dei giudici è così difficile: forse è questo il problema più difficile dello Stato; perché ai giudici occorrono virtù che non si imparano a scuola, che non si misurano cogli esami.

Quante volte, caro Manfredini, abbiamo parlato tra noi di questi problemi: della scelta dei magistrati; del modo come funziona la camera di consiglio; e degli errori giudiziari... Credevamo di parlare di aridi problemi tecnici, e in realtà toccavamo i problemi più dolenti della nostra società e della nostra vita; anzi parlavamo proprio del tuo destino e della tua morte. « Ho il dubbio di non aver fatto tutto quello che potevo per salvare un innocente ». in questa frase si riassume il problema centrale della scelta dei giudici: trovare coscienze che sappiano che per salvare l'innocenza bisogna essere disposti anche a morire.

Da questo episodio vien fuori una luce che va lontano. In questi decenni agitati abbiamo visto condanne a morte chiudersi come pietre tombali sull'innocenza, e l'innocenza costretta a infamarsi da sé, a imprimersi da sé, colle confessioni allucinate rese come in un freddo delirio, il marchio ufficiale della colpa. E gli uomini hanno accettato quelle condanne per disciplina di partito, e hanno figurato di crederle giuste, perché su quelle innocenze era passato il giudicato: era passata (dicevano) la storia. Ma l'innocenza è più forte della storia: passano le sentenze, e il pianto dell'innocente resta vivo al di là del supplizio. La camera di consiglio della storia non si chiude mai. Una nuova società non si edifica durevolmente, se non la ispira questo rispetto della verità, questo anelito incontentabile alla revisione, che è il più alto segno della dignità dell'uomo.

Caro Manfredini, le tue ultime parole non sono state, come parrebbe, una desolata confessione della impotenza umana nel tentativo vano di trovare la giustizia; sono state soprattutto un richiamo agli uomini e specialmente saranno magistrati, ma anche a tutti quelli che saranno domani cittadini di una società migliore: un richiamo al dovere di cercare la giustizia fino all'ultimo respiro, fino al sacrificio di sé: che è poi, caro Manfredini, anima candida e fiera, spietato con te per essere umano cogli altri, l'unico modo degno di vivere e di morire.

LVI

EDUARDO J. COUTURE (*)

Con Eduardo J. Couture, spentosi improvvisamente a Montevideo nell'aprile scorso, a soli cinquantadue anni, come una stella che si oscura a un tratto nel più alto fulgore della sua ascesa, è scomparso non soltanto un giurista di fama mondiale, ma anche una di quelle menti sovrane che spaziano con uguale agilità in tutti i dominî della scienza e dell'arte e una di quelle anime ardenti e comunicative per le quali la vita non può essere intesa se non come una continua richiesta, e insieme come una continua generosa offerta, di comprensione e di amicizia. La sua virtù più incantevole, che subito conquistava fino dal primo incontro, era quella che io chiamerei la « vicinanza umana »: anche vivendo in lontani continenti separati dall'Oceano, sentimmo, fino dal primo conoscerci, di appartenere ad una stessa patria di pensieri e di affetti, nella quale la comune vocazione e le comuni speranze ci avvicinavano in continua corrispondenza di spiriti.

« Vivere ardendo e non sentirsi il male »:

proprio per aver voluto vivere così Couture è scomparso innanzitempo: per non aver dato ascolto al male che lo insidiava e aver preferito di prodigarsi senza tregua fino all'ultimo respiro per arricchire di sé gli amici di tutto il mondo.

Da più di venti anni professore di diritto processuale civile alla Facoltà giuridica di Montevideo, decano in questi ultimi anni della stessa Facoltà, egli era rapidamente divenuto tra i giuristi sudamericani la figura di più alto rilievo: e poi rapidamente la sua fama aveva varcato l'Oceano e si era diffusa fuori dai Paesi di lingua spagnola,

---

(*) [Necrologio, seguito da una « Nota bibliografica » delle principali opere di E. J. COUTURE, pubblicato in *Rivista di diritto processuale*, a. XI, n. 3, luglio-settembre 1956, P. I, pagg. 245-249; tradotto in lingua spagnola da S. SENTÍS MELENDO, in P. CALAMANDREI, *Chiovenda. Recuerdo de Juristas*, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, pagg. 235-245. Ristampato in *Studi*, VI, pagg. 352-359]. [*Bibliografia*, n. 843].

nell'America del Nord, in Germania, in Francia, in Italia. Ormai nel campo degli studi processualistici la voce inconfondibile di Eduardo Couture contava come quella di un grande maestro. Non è possibile in questo breve ricordo di lui tentare un'analisi dell'opera sua, consistente in diecine di volumi e in saggi che forse superano il centinaio: su tutte le più importanti riviste giuridiche americane ed europee, nelle raccolte di scritti gratulatorî in onore di vecchi maestri dei due Continenti, Eduardo Couture era sempre presente con contributi che portavano immancabilmente, qualunque tema trattassero, una parola nuova, una luce di personale genialità. Alla fine di questo ricordo una sommaria nota bibliografica potrà dare soltanto un'idea approssimativa della vastità e della molteplicità di interessi dell'opera sua.

Tutte le sue opere, maggiori o minori, hanno il pregio comune di prendere scrupolosamente le mosse da fondamenti concreti di diritto positivo: le sue conclusioni teoriche poggiano sempre su una conoscenza attentissima e minuziosa delle legislazioni processuali vigenti non solo nei Paesi dell'America latina, ma anche nel mondo anglosassone e nell'Europa continentale. La legislazione comparata lo preparava a spaziare più sicuro nella teoria: leggi e autori stranieri egli era in grado di conoscere direttamente nelle lingue originali. Di questa sua attenta e quasi si direbbe umile fedeltà ai testi legislativi, sono testimonianza molti dei suoi volumi giovanili, a fondo esegetico, fino ad arrivare a quella pazientissima rielaborazione del *Código de procedimiento civil* uruguayano che egli compié nel 1952. Ma da questa onestà esegetica veniva la limpida universalità delle sue sintesi: tra le quali rimangono memorandi il suo manuale *Fundamentos del derecho procesal civil* (la cui prima edizione risale al 1942) e soprattutto le conferenze da lui tenute in francese nella primavera del 1949 alla Facoltà di diritto di Parigi, e pubblicate sotto il titolo modesto di *Introduction à l'étude de la procédure civile*. In realtà più che di una introduzione, si trattava di una visione riassuntiva dei supremi principî. Anche dinanzi a un uditorio di processualisti francesi, notoriamente restii alle astrazioni teoriche, egli riuscì allora a farsi non solo ascoltare ma entusiasticamente applaudire, dissimulando sotto un tono di elegante piacevolezza discorsiva una specie di *summa* delle idee madri di ogni processo, quasi si direbbe degli incroci di strade teoriche, in cui il pensiero latino si incontra con quello tedesco e la sistematica europea colla pragmatistica anglo-americana.

Ma la sua attività di studioso non rimase ristretta nel campo processuale: si può dire anzi che egli fu, più che un processualista, un costituzionalista, in quanto considerò il diritto processuale civile come un capitolo fondamentale del diritto costituzionale. Egli ebbe la for-

tuna di nascere e di vivere in un paese che è stato sempre, ed è, nell'America del Sud, un centro di libertà e di democrazia: fu portato dall'aria che respirava a sentire nel processo e nell'amministrazione della giustizia soprattutto gli aspetti di diritto pubblico, la garanzia delle libertà individuali del cittadino. Il suo saggio magistrale che è del 1946, su *Las garantías constitucionales del proceso civil* resta tuttora fondamentale anche per noi italiani.

Se Eduardo Couture avesse voluto, avrebbe potuto salire ai vertici del governo del suo Paese: preferì servirlo colla sua opera di scienziato. Ma anche così (e forse in maniera anche più autorevole) egli contribuì al progresso non solo scientifico, ma anche politico della sua patria: egli concepì la scienza non come privilegiato isolamento dalle lotte della vita civica, ma come contributo all'elevazione culturale e al progresso sociale del popolo; come dimostrò partecipando attivamente alla preparazione della nuova Costituzione del 1952, che ha adottato, invece della presidenza individuale, quella collegiale di tipo svizzero, e pubblicandone il primo commento. Ma la migliore illustrazione della Costituzione uruguayana è forse in una sua conferenza, tenuta nel marzo 1956, nella quale la nozione di democrazia è presentata più che come una forma di governo, come un costume politico, che non può raggiungersi senza l'educazione morale.

A questa larghezza di vedute scientifiche, che gli permetteva di inquadrare gli istituti processuali, dopo averli attentamente studiati nel diritto positivo, nel più vasto orizzonte del diritto costituzionale e delle teorie generali del diritto e della politica, egli univa una sensibilità umana e sociale, che era il primo stimolo e la forza motrice delle sue ricerche. In tutti i suoi scritti si sentiva circolare la fede nella missione umana e nella utilità sociale della scienza giuridica: una specie di « umanesimo processuale », che lo portava a ricercare sempre, sotto gli istituti del processo, una relazione tra uomini, e ad accorgersi che anche nei giudizi contano più delle leggi la moralità ed il costume. A questa aderenza alla realtà forense lo aiutava l'esercizio dell'avvocatura, che fu per lui come il giornaliero banco di prova della bontà delle teorie: il documento più prezioso di questa necessità di reciproca comprensione tra la teoria e la pratica è quel suo celebre breviario *Los Mandamientos del Abogado,* che riassume in dieci comandamenti, ognuno illustrato in un capitolo, i doveri del difensore. Questo è forse il capolavoro di Eduardo Couture: la espressione più alta della sua fede ardente nella giustizia e della sua operosa volontà di contribuire ad attuarla fra gli uomini.

La sua vita fu un prodigio di attività: riusciva a conciliare la ricerca scientifica, mai interrotta o rallentata, colla lotta quotidiana del patrocinio forense; gli uffici accademici nella sua Università,

colle conferenze e i congressi all'estero. Nel Messico, in Argentina, nell'America del Nord, a Parigi, Vienna, ovunque un gruppo di studiosi si adunasse per discutere di problemi giudiziarî, Couture riusciva ad esser presente: e subito diventava colla sua chiarezza e colla sua amabilità il centro animatore delle discussioni.

Ma il paese più caro dopo l'Uruguay fu per lui certamente l'Italia. Ancor prima di averla visitata egli aveva per la scienza giuridica italiana una appassionata predilezione: insieme con Niceto Alcalà Zamora profugo dalla Spagna a Città di Messico, e con Santiago Sentís Melendo profugo in Argentina, Couture fu il presentatore e il divulgatore nell'America latina della letteratura processuale italiana. Mentre ogni contatto personale cogli studiosi americani ci era stato tagliato dalla guerra, questi tre impareggiabili amici continuavano a manifestare la loro amicizia ai nostri libri, curandone la traduzione spagnola e accompagnandoli con prefazioni affettuose. Essi sapevano che, anche sotto la dittatura, la scienza giuridica italiana, alla scuola di Giuseppe Chiovenda, non aveva rinnegato la libertà.

Venne in Italia la prima volta, quasi in pellegrinaggio, nel giugno del 1949. Un suo libro di argomento non giuridico, *La Comarca y el Mundo* (una specie di diario di viaggio in paesi lontani, che si conclude con una miglior comprensione del proprio paese: « *nunca se elogiará bastante la experiencia de elejarse del proprio país par comprenderlo mejor* ») ricorda, in pagine di finissimo gusto, il nostro primo incontro a Firenze. Vi arrivò in una mattina di giugno, mentre le vecchie strade, inondate di sole, erano pavesate a festa cogli antichi gonfaloni cittadini, per le feste commemorative di Lorenzo il Magnifico. Lo condussi a San Lorenzo, alle cappelle medicee, abitate dalle grandi ombre del Brunelleschi e di Michelangelo; poi in Piazza Signoria: e lì lo lasciai solo, per non turbare il suo primo incontro con quelle architetture popolate di statue: « Ti lascio in buona compagnia ». Non parlava: era come estatico. Qualche giorno dopo andammo insieme a Pisa, a visitare un museo di scultura pisana che, dopo le rovine della guerra, era ancora in riparazione: le statue calate dai loro piedistalli, erano ancora addossate, una accanto all'altra, sulle pareti, ad altezza d'uomo. Nel percorrer le sale a un tratto non me lo vidi più accanto: tornai indietro e lo trovai incantato dinanzi a una Madonna di Giovanni Pisano; colla punta delle dita le sfiorava delicatamente il dolce ovale marmoreo, quasi per riconoscere al tatto i lineamenti di una persona cara: non riusciva a convincersi di trovarsi davvero in un paese dove si possono carezzare così, da pari a pari, i capolavori dell'arte mondiale.

Tornò a Firenze per qualche ora nell'autunno del 1953, reduce dal congresso dell'Associazione dei processualisti adunato a Vienna,

ove aveva tenuto, spaziando da un continente all'altro, una limpida relazione sulla nozione nordamericana di « *due process of law* ». Ma il suo sogno era di tornare in Italia più a lungo colla sua famiglia: far conoscere alla sua consorte e alle due figlie giovinette i miracoli della Toscana. Anch'io mi riproponevo la gioia di fargli da guida in questo suo terzo viaggio, già fissato per il prossimo ottobre; in quell'occasione avrebbe dovuto inaugurar lui, con un discorso, l'Istituto di diritto processuale comparato, fondato nella rinnovata sede della Facoltà giuridica fiorentina per rafforzare gli scambi scientifici tra i processualisti italiani e quelli ibero-americani.

All'Italia uscita dalla Liberazione, all'Italia libera e giovane che più ci è cara, egli ha dedicato i pensieri delle ultime sue ore: nel suo letto l'hanno accompagnato i giovinetti caduti della nostra Resistenza; e non posso pensare a questo particolare della sua fine senza risentire dentro di me quella crudele lacerazione dello spirito che mi fu inferta dal primo laconico annuncio della sua morte, e che continuerà a pungermi, come una cicatrice, per tutta la vita.

Il 25 aprile scorso doveva essere commemorato in un'aula della Università di Montevideo, per iniziativa del nostro ambasciatore Enrico Martino, l'undicesimo anniversario della nostra Liberazione: oratore doveva essere lui, Eduardo Couture, con un discorso su « L'Università italiana nella Resistenza ». Ma proprio alla vigilia egli fu colpito da quell'attacco che rese necessario il suo immediato ricovero in una clinica chirurgica: l'addetto culturale italiano Umberto Cianciolo, che subito andò a trovarlo prima della fatale operazione, ha raccontato così, su un giornale italiano di Montevideo, quell'ultima visita: « Mi recai al suo capezzale ed egli mi mostrò con un sorriso deluso ma rassegnato, che non potrò mai dimenticare, l'esemplare, tutto sottolineature e postille, di un libro italiano sugli uomini e città della Resistenza: ancora una volta egli si era preparato con esemplare onestà ».

Quale vita interrotta nel pieno del suo più fattivo fervore! Negli ultimi mesi della sua vita aveva cominciato a lottare per il ritorno nelle scuole uruguayane dell'insegnamento del latino: almeno per i giuristi, egli diceva, era indispensabile lo studio di questa lingua « simbolo di una concezione disciplinata del mondo e della vita ». Lavorava da anni a un « *vocabulario de derecho procesal* », nel quale il sistema avrebbe dovuto scaturire, secondo suoi criterî originalissimi (1), da una serie di nitide definizioni dei concetti fondamentali.

---

(1) Cfr. *Notas para un vocabulario de derecho procesal*, in *Rev. de la Fac. de Derecho de México*, III, n. 10 (1953), pag. 115 e segg.

Tutto questo, e chissà quante altre opere iniziate o pensate, è rimasto interrotto per sempre. Egli era nell'età in cui si raccolgono i frutti del pensiero di tutta una vita: è scomparso nella stagione della raccolta. Ma ancor più non so rassegnarmi a pensare che sia scomparsa per sempre quella sua inconfondibile espressiva gentilezza umana. Nell'*Elogio dei giudici*, per il quale egli aveva voluto dettare al principio di quest'anno una generosa prefazione destinata alla traduzione spagnola della terza edizione, gli era particolarmente caro l'emblema che segna la fine dei capitoli: una piccola bilancia simbolica, che da una parte sostiene due grossi volumi *in folio* e dall'altra una rosa; e si vede, poiché il secondo piatto si abbassa, che sulla bilancia della giustizia, la lieve rosa pesa più della ponderosa dottrina.

Se l'amico Couture mi potesse udire, vorrei dirgli che quella rosa l'ho deposta, poiché apparteneva più a lui che a me, sulla sua memoria.

NOTA BIBLIOGRAFICA DELLE PRINCIPALI OPERE DI EDUARDO J. COUTURE

1. - *El divorcio por voluntad de la mujer. Su régimen procesal*, 1 vol., pagg. 200, Montevideo, 1931.
2. - *Teoria de las diligencias para mejor proveer*, 1 vol., pagg. 172, Montevideo, 1932.
3. - *El principio de libertad en el sistema del Proceso civil (Esquema)*, Buenos Aires, 1934, pagg. 44.
4. - *La acción declarativa de prescripción*, 1 vol., pagg. 114, Buenos Aires, 1936.
5. - *Curso sobre el Código de organización de los tribunales*, parte I: *Los órganos del Poder Judicial*, 1 vol., pagg. 336, Montevideo, 1936.
6. - *El deber de decir la verdad en juicio civil*, Montevideo, 1938, pagg. 32.
7. - *Curso sobre la Ley de abreviación de los juicios*, 1 vol., pagg. 194, Montevideo, 1939.
8. - *Trayectoria y destino del derecho procesal civil Hispano-Americano*, Cordoba, 1940, pagg. 57.
9. - *Fundamentos del derecho procesal civil*, Buenos Aires, 1942, pagg. 330; 2ª ed., Buenos Aires, 1951. - In preparazione la 3ª edizione. Trad. portoghese del Dott. Rubens Gomes de Sousa, Sao Paulo (Brasil), 1946.
10. - *De la organización judicial y del régimen procesal*, Montevideo, 1945, pagg 76.
11. - *Proyecto de Código de procedimiento civil*, Montevideo, 1945, pagg. 386.
12. - *Las garantías constitucionales del proceso civil*, Buenos Aires, 1946, pagg. 67.
13. - *El Concepto de Fe Pública, introducción al estudio de Derecho Notarial*, Buenos Aires, 1947, pagg. 86.
14. - *La Ley 10.783 sobre Derechos de la Mujer. Sus aspectos procesales*, Montevideo, 1947, pagg. 114.
15. - *Introducción al estudio del proceso civil* (conferenze pronunciate alla Università di Parigi nella primavera del 1949), Buenos Aires, 1949, pagg. 102; edizione francese, Parigi, 1950.

16. - *Los mandamientos del abogado*, Buenos Aires, 1949, pagg. 60; 4ª ed., 1952.
17. - *Conferencias y Mesa redonda acerca del tema Interpretación e integración de las leyes procesales*, México, 1950, pagg. 104.
18. - *Legislación vigente en el Uruguay* (in collaborazione col prof. Héctor Hugo Barbagelata), Montevideo, 1951, pagg. 330.
19. - *Código de procedimiento civil, concordado y actualizado*, Montevideo, 1952, pagg. 450.
20. - *Curso sobre las leyes del presupuesto del Poder Judicial*, Montevideo, 1952, pagg. 230.
21. - *La Constitution uruguayenne del 1952*, Texte français, Paris, 1953, pagg. 118.
22. - *La Comarca y el Mundo*, Montevideo, 1953, pagg. 146.

Non è possibile dare un elenco anche approssimativo dei saggi monografici di E. C. su riviste, delle conferenze da lui tenute, delle prefazioni da lui dettate. I più importanti di essi si trovano raccolti in tre volumi (un quarto in preparazione) di *Estudios de derecho procesal civil*, vol. I: *La Constitución y el proceso civil*, Buenos Aires, 1948, pagg. 366; vol. II: *Pruebas en materia civil*, Buenos Aires, 1949, pagg. 480; vol. III: *El juez, Las partes y el proceso*, Buenos Aires, 1950, pagg. 560.

Scritti specialmente dedicati alla letteratura processualistica italiana: *La escuela italiana de derecho*, Buenos Aires, 1945 (pref. alla traduzione spagnola di CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*); prefazione alla traduzione spagnola dei *Saggi* di GIUSEPPE CHIOVENDA, Buenos Aires, 1949; *Carnelutti y nosotros*, negli *Scritti giuridici in onore di Fr. Carnelutti*, Padova, 1950, vol. I, pag. 317 e segg.; prefazione alla traduzione spagnola di LOPEZ DE ONATE, *La certezza del diritto*, Buenos Aires, 1953; prefazione alla traduzione della terza edizione di CALAMANDREI, *Elogio dei giudici*, Buenos Aires, 1956.

E. C. dirigeva la *Revista de derecho, jurisprudencia y administratión*, di cui nel 1944 fu pubblicato il *Repertorio general*, relativo agli anni dal 1894 al 1942. Era socio straniero della nostra Accademia dei Lincei.

LVII

ALESSANDRO LEVI (*)

Quando da vecchi si perde un vecchio amico, non è soltanto lui che ci lascia: è un periodo della nostra vita che se ne va con lui, una pagina del nostro libro che si strappa per sempre. Di certi ricordi, di certi segreti, di certe confidenze solo con quell'amico si poteva parlare, perché erano ricordi e segreti comuni a noi due; ma quando è scomparso il solo confidente che poteva capirli, perché erano anche suoi, di quei ricordi ormai non si può più parlare con nessuno senza tediare l'interlocutore ignaro. E al posto di essi, ora che non c'è più la persona con cui si poteva avere il gusto di rievocarli, non c'è più che vuoto e mestizia.

Così accade in me per la scomparsa di Alessandro Levi, che lasciandoci ha portato con sé la testimonianza di una esperienza civica ed umana vissuta insieme per più di trent'anni, durante la quale, ogni qual volta si ripresentava nei termini più imprevisti la scena tra l'utilità e l'onestà, egli ci fu sempre esempio di intransigenza morale ma anche di misura e di saggia discrezione nell'esprimerla; e sempre, sotto quella sua bonaria vivacità di conversatore sorridente, fu consigliere coerente di coraggiosa dignità. Sicché oggi, rifacendo entro di me l'esame di coscienza su questo trentennio durante il quale il destino ci tenne così vicini, mi è di conforto nel ricordarlo il pensare che, nei momenti più difficili e più angosciosi di questa nostra esperienza, mai ci avvenne di trovarci in disaccordo. E questo consenso, non solo sulle idee, ma sulla condotta pratica da tenere, in coerenza con esse, fu la base più solida della nostra amicizia.

(*) [Le pagine qui pubblicate riproducono, con le sole modificazioni rese necessarie dalla traduzione del discorso parlato in discorso scritto, la commemorazione di Alessandro Levi, tenuta da P. CALAMANDREI, alla società culturale fiorentina « Leonardo da Vinci » il 9 dicembre 1953. La commemorazione fu pubblicata postuma come presentazione degli *Scritti minori storici e politici* di A. LEVI (Padova, Cedam, 1957), editi a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze]. [*Bibliografia*, n. 864].

Di lui altri più degno di me potrebbe dire, e certo dirà in altra sede, sotto i vari profili della sua molteplice attività di studioso e di scrittore: come filosofo e come giurista, come storico, come saggista di scienza politica. Ma io oggi voglio ricordare soprattutto l'uomo, l'amico; e solo per questo, come per un debito sacro di amicizia, ho accettato oggi il mesto incarico, per me assai penoso, di parlare di lui. Di parlare di lui con affetto: perché questo titolo per parlare di lui so, senza peccar di immodestia, di averlo più di ogni altro.

Non ricordo bene la data precisa e l'occasione in cui lo conobbi. Ma sono sicuro che di averlo conosciuto e di esser diventato suo amico debbo ringraziare il fascismo. Fu verso il 1920 o il 1921, quando lo squadrismo cominciò a insanguinare le strade, che una folla di persone che prima di allora si erano occupate soltanto di studi e non di politica, aliene fino a quel tempo da partiti, di diverse età e di diversi ceti, professori e studenti, impiegati professionisti e operai sentirono il bisogno quasi istintivo di raccogliersi, di incontrarsi, di discutere tra loro, di allearsi per difendersi contro un pericolo che sentivano comune. La libertà era minacciata: la libertà, come l'aria di cui non ci si accorge finché non ci manca, cominciava a mancare: cominciava un senso di soffocazione, bisognava unirci per non soffocare: e credevamo che per questo bastasse la ragione, la persuasione, la discussione. Era un illudersi: ma di queste generose illusioni, che a forza di insistervi diventano realtà e costume, è fatta a lungo andare la civiltà e la democrazia.

Credo che sia stata una di quelle riunioni l'occasione che mi fece conoscere Sandro Levi: e forse proprio una di quelle prime riunioni da cui sorse in quegli anni quel « *circolo di cultura politica* », che oggi rivive nel circolo Fratelli Rosselli, alla fondazione del quale concorsero allora, insieme con Carlo e Nello Rosselli allora giovinetti, un gruppo di uomini liberi che poi divennero amici e che nel ventennio che seguì, seppero dare tutti, ognuno secondo il suo destino e le proprie forze, testimonianza della fedeltà a questa amicizia e a quegli ideali di libertà per cui si erano riuniti. In questo gruppo nel quale ricordo Salvemini, Ernesto Rossi e Nello Traquandi (gruppo da cui prese poi inizio la stampa clandestina col *Non mollare*) attivissimo e autorevole fu Alessandro Levi, che colla sua autorità di professore universitario particolarmente competente in temi di filosofia politica (già dal 1906 egli insegnava a Ferrara, finché nel 1924, dopo un breve passaggio per Cagliari e Catania, passò a Parma) era l'animatore delle discussioni. La storia del circolo, dove ogni sabato si teneva una relazione su temi politici d'attualità seguiti da discussione, è già stata raccontata altra volta, e si sa come finì. Accadde una volta, mi pare nel 1924, che, per quel desiderio piuttosto ingenuo di obiettività e di libera discussione che animava quella riunione di uomini onesti, si invitassero a

esporre le loro idee politiche due fascisti: vennero, e poiché nella discussione non riuscirono a tener testa alle obiezioni degli ascoltatori, se ne andarono corrucciati. Ma si ripromisero di tornare con altri argomenti per distruggere quel covo di uomini pericolosi che avevano ancora la audacia di voler ragionare.

La distruzione avvenne, mi pare, il 31 dicembre del 1924, l'ultimo dell'anno. Lo ricordo perché l'unico testimone di quella distruzione fu proprio Sandro Levi, che anche allora non si scostò di una linea da quella composta urbanità che fu costante sua espressione anche nei momenti del pericolo. L'episodio l'ho sentito raccontare da lui stesso.

Si trovò a passare, verso le 17 di quel giorno, da piazza S. Trinita, e si accorse con meraviglia che il portone del Circolo, nonostante la chiusura festiva, era spalancato. Salì tranquillamente le scale, si affaccia alla sala di lettura: tra uno spicinio di vetri e di libri spiegazzati in terra, sorprese una decina di giovinastri scatenati che sollevavano di peso a uno a uno gli scaffali e i tavolini, e li scaraventavano fuori dai finestroni, su piazza S. Trinita. — Che succede? — domandò. — Si sgombera, — gli rispose con una guardataccia uno di quei ceffi. Egli, che era un uomo compitissimo, si levò il cappello con un ironico inchino, dicendo: — Si accomodino pure! —; e ridiscese indisturbato le scale.

Da allora cominciarono le persecuzioni: e Sandro, che non rifiutava mai di manifestare il suo pensiero e di assumere apertamente le sue responsabilità, si trovò coinvolto in numerosi episodi di violenza.

Rileggendo *Battaglie fasciste*, vedo che anche lui non passava numero che non fosse citato all'ordine del giorno con ingiurie. Fu arrestato con Gaetano Pieraccini per aver portato garofani alla statua di Garibaldi nel primo anniversario dell'uccisione di Matteotti.

Al processo Salvemini per *Non mollare* fu tra i bastonati, insieme con Rossetti e con Zanotti Bianco, e ferito fu portato all'ospedale dove trovò un medico che non lo volle medicare e che gli disse: « Vada a farsi medicare dagli austriaci ». (Ma dalla sua bocca non ho mai sentito una parola d'odio contro quel medico).

Così cominciò per Alessandro Levi la dura prova, che doveva durare vent'anni, dell'*esilio in patria*: quella specie di guerra fredda civile in cui vissero in quel ventennio, dopo che la dittatura ebbe trionfato, gli italiani come Sandro Levi, che — non volendo rompere in maniera illegale i legami di cittadinanza col loro paese rifugiandosi all'estero o cospirando — elessero la via meno dura, ma anch'essa non facile e spesso stretta come un sentiero tra due abissi, di rimanere in patria operando secondo coscienza come se il fascismo non esistesse, continuando a fare serenamente il loro dovere di cittadini, di inse-

gnanti, di professionisti, ma opponendo ad ogni allettamento del regime il loro sereno rifiuto.

Alessandro Levi si trovò per questo in una situazione particolarmente delicata ed esposta. Egli aveva ufficialmente appartenuto al partito socialista prima che il fascismo lo sciogliesse: consigliere comunale di Venezia e commissario a Cattolica di una colonia di profughi veneziani sgombrati dalla città bombardata. Era imparentato con figure eminenti del socialismo e della democrazia italiana: Claudio Treves era suo cognato, Ernesto Nathan era stretto congiunto della signora: e così egli era parente, attraverso la signora, della famiglia Rosselli. Così, quando Carlo fu arrestato per aver fatto espatriare Turati e poi fu mandato al confino, e per un periodo vi andò anche Nello, accadde che anche a causa di queste parentele si strinse intorno a Sandro una rete di sospetti, per cui egli fu in tutti quegli anni, anche se non sempre in maniera dichiarata, un sorvegliato della polizia.

Ma egli aveva scelto la sua strada. Avrebbe potuto andare all'estero, avrebbe avuto i mezzi per farlo, conoscenze e parentele che all'estero gli avrebbero dato libertà e possibilità di insegnare. Ma preferì rimanere in Italia coll'agente di polizia all'uscio, dando esempio di quella resistenza disarmata che allora molti considerarono insensata, ma che ebbe il suo peso e che servì, come un fermento segreto, a preparare a lunga scadenza la resistenza armata di vent'anni dopo.

• • •

La nostra sorte di professori universitari ci avvicinò: egli insegnava a Parma, abitava a Firenze. Poi dal 1928 fummo vicini di casa (e siamo rimasti fino alla sua morte). Andai come inquilino in un suo quartiere in Via dei Della Robbia, al disopra di quello ove abitava lui: poi diventai acquirente di quel quartiere. Questa fu l'unica volta che ci trovammo per qualche giorno in disaccordo, perché egli si ostinava a volere meno del prezzo giusto che intendevo dargli io. Da allora fummo sempre vicini di casa, oltreché di pensiero: la sera, quando tutt'e due tornavamo a casa, eravamo separati soltanto da un solaio: seduto al mio tavolino udivo sotto di me il suono vivace e scoppiettante della sua conversazione con qualche amico che era a fargli visita. In momenti di scoramento o di perplessità quella voce era per me un rifugio: anche ora che Egli non c'è più mi vien fatto, in qualche momento di oblio, di mettermi in ascolto per ritrovarla. Era un rifugio, perché quando si presentavano quelle alternative angosciose di cui era ricco quel tempo pieno di intimidazioni e di ricatti, allora la naturale soluzione del dubbio era quella: « Vado a chieder consiglio a Sandro ». Scendevo due scale e Sandro era lì, accogliente premuroso

pronto, in quella sua grande biblioteca d'angolo dove tutto, fino all'ultima scheda, spirava ordine e onestà. E il consiglio era sempre come me lo aspettavo da lui. Sì, la via era quella, non c'era da dubitare, non c'era da disperare. Tornavo su consolato.

Fu verso il 1935 che cominciammo le nostre passeggiate domenicali, un gruppo di amici letterati e giuristi e filosofi e professionisti che andavamo a fare le gite in cerca della libertà e della patria: Croce, Valgimigli, Pancrazi, Paoli, Omodeo, Russo, Calogero, Nello Rosselli e tanti altri: e fedelissimo in quelle passeggiate fu Sandro: che era amabilissimo conversatore, vivace vario e piacevole, pronto allo scherzo e non permaloso se qualcuno scherzava con lui. Il conversare è una forma di altruismo, una forma di socievolezza: l'egocentrico chiuso in sé, crede di conversare, ma non è capace altro che di parlare di sé, non di stare a sentire gli altri, le sue conversazioni sono in realtà monologhi. Sandro invece era bravissimo, con quella sua gentilezza piena di premure, non solo ad ascoltare gli altri, ma ad interessarsi agli altri, a domandare, a spronarli perché parlassero: e quantunque la sua qualificazione di professore di filosofia facesse presumere in chi non lo conosceva una certa aria di burbanza e di pedanteria, era uomo semplice e aperto agli argomenti più svariati e lontani dai suoi studi, curioso di questioni anche estranee alla sua materia e pieno di ricordi e di aneddoti saporosi.

In quelle passeggiate per le vie di campagna, quando la brigata era più numerosa ci avveniva per la strada di disseminarci in gruppetti più piccoli. Assai spesso eravamo lui ed io: e allora gli altri, specialmente Pancrazi, cominciavano a burlarsi di noi vedendoci insieme così diversi di statura, me troppo lungo accanto a lui così piccoletto. E Sandro, Sandrino come lo chiamavamo, si divertiva un mondo a quelle spunzecchiature.

Caro Sandro! Quale coscienza intera e quale grandezza di cuore in quella sua piccola statura! Di quelle gite conservo tante fotografie: ed egli c'è sempre, in mezzo al gruppo: a Siena con Pancrazi e Momigliano, a Bertinoro, a Perugia, a Vallombrosa, a Recanati.

Poi dietro la apparente allegria di quelle nostre gite cominciò a nascondersi sempre più profondo un senso di mestizia e di dolore: cercavamo di nascondere, dietro i discorsi leggeri, la nostra pena crescente.

La compagnia cominciò a perdere qualcuno dei migliori. Il primo a partire fu Nello Rosselli. Venne un'ultima volta con noi, nei boschi sopra la Certosa, nel maggio del '37, mentre stava per raggiungere a Parigi Carlo, malato: e ci salutò con un certo senso di tristezza: poi nel giugno udimmo i giornalai strillare la orribile notizia dei

Rosselli assassinati. Per Sandro fu un colpo terribile: quella fu l'unica volta in cui l'ho visto piangere e l'ho sentito maledire.

E da allora, nelle nostre passeggiate ci fu, a renderle più gravi e pensose, l'ombra di Nello... Poi sparve Omodeo... Altri dovevano sparire più tardi. Poi cominciò il tempo infame delle persecuzioni razziali. Eppure anche allora, nel '39 e nel '40, nelle nostre passeggiate, il più sereno, il più ottimista era Sandro. Anche allora per cercar di spezzar l'amarezza di quel tempo che ci schiacciava di vergogna, cercavamo, per distrarlo, di motteggiare sulla sua inappuntabile metodicità e puntualità. Aveva abitudini di uomo civile alle quali a nessun costo intendeva rinunciare: in quegli anni in cui noi per protesta lasciavamo passare settimane senza più toccare i giornali che ci davano disgusto ed ira per la viltà e la tracotanza di cui erano piene quelle pagine mercenarie, Sandro si ostinava a leggere dalla prima colonna all'ultima il *Corriere della Sera*: perché questo era un vecchio dovere di informazione civica, a cui egli non intendeva rinunciare. Tra le fotografie che conservo di quel tempo, e ciascuna delle quali porta dietro il suo titolo scherzoso, ve n'è una sulla Piazza di Loreto, fatta quando andammo a Recanati. Sandro seduto al tavolino di un caffè in quella gran piazza, che legge il *Corriere*. E dietro c'è scritto: « L'ultimo lettore del *Corriere della Sera* ».

• • •

Il tempo delle persecuzioni razziali fu quello in cui più l'ammirai: ammirare non è la parola adatta: era un senso di affetto, di umiliazione, di tenerezza e di devozione verso quest'*uomo giusto*, così equanime e superiore agli eventi, che riusciva a passare senza odiare e senza turbarsi in mezzo a quella folle ventata di odio bestiale. Anche Sandro, come tanti perseguitati di quel tempo, passò impavido, senza iattanza ma senza viltà, in quella tempesta. Quegli anni lo ingrandirono: la sua grandezza fu in quella rassegnazione. Ricordo la parola di Bergson, che quando vide i tedeschi a Parigi disse: « Fortunati noi che abbiamo potuto vedere coi nostri occhi come erano fatti gli uomini preistorici ». La stessa calma distaccata era in Sandro: quasi pareva che quegli anni, facendogli vedere a quali orrori portano le dittature, servissero a rafforzarlo nella sua fede ottimistica nel trionfo finale della ragione.

Ogni volta che in quel tempo lo andavo a trovare giù nella sua biblioteca — e in quel periodo cercavo di vederlo più spesso che potevo — e che quasi mi veniva fatto di chiedergli scusa per queste infamie e di consolarlo, era lui che alla fine consolava me: lui che col suo ottimismo ostinato cercava a tutti i costi di trovare un perché in quelle persecuzioni, un filo d'alba in quel buio.

Del periodo delle persecuzioni, delle ansie, dell'espatrio clandestino in Svizzera non voglio parlare. Vorrei che tutti leggessero le pagine di uno scritto Suo, che mi è particolarmente caro: *Ricordi di giorni penosi.* In quello stile volutamente dimesso e quasi disadorno, fatto di parole comuni, senza ricerca di effetti, senza mozione degli affetti, in questo distacco quasi di relazione informativa, in questo pudore contenuto, senza odio e senza recriminazioni è veramente la misura dell'altezza morale di questa coscienza, qualcosa di quella saggezza stoica, per cui la grandezza dell'uomo si vede nell'accettar senza protesta a fronte alta le prove che il destino gli impone.

Anche come scrittore, questo stile pacato e dimesso, appare, rileggerlo oggi, di una grande efficacia: vi è, in quell'umiltà di narrazione, un limpido scrittore.

Poi la bufera passò: come passò è detto in queste pagine: se dovessi riassumerle: certamente io calcherei i toni con accenti di passione e di sdegno e le sciuperei, le traviserei. Poi, tornata la libertà, nuove occasioni ci hanno dato la gioia di lavorare vicini; e sempre nello stesso campo.

• • •

Non sta a me ricordare qui il suo valore di studioso e fare un elenco ragionato delle sue opere; ma non posso dimenticare che quando ci siamo incontrati per redigere un primo commento sistematico alla costituzione, ho avuto modo di accorgermi come svariata e molteplice fosse la sua preparazione e di quante provenienze fosse la profondità della sua dottrina.

Era un filosofo del diritto che aveva fondati i suoi studi sulla storia della filosofia: a partire dai filosofi greci (*Delitto e pena nel pensiero dei greci*, 1903) per arrivare a un illuminato positivismo derivato da Ardigò suo maestro: ma era anche un grande giurista, uno dei più chiari espositori della teoria generale del diritto; uno storico — di lui sono noti gli studi di storia del Risorgimento, su Manin, Romagnosi, Ferrari, Mazzini, Cattaneo —; uno scrittore di scienza politica, come mostra la sua collaborazione assidua alla *Critica Sociale*, a varî giornali e al *Ponte*. E un elegante scrittore.

Per queste sue doti di profonda e poliedrica preparazione scientifica e letteraria si intende la grande fortuna che egli ebbe come maestro: a Ferrara e a Parma egli ha ancora scolari devoti che ricordano il suo insegnamento: e qui a Firenze, ove finalmente, tolti i divieti politici, fu chiamato nel 1948, le sue lezioni erano frequentate da studenti numerosi ed attenti.

Ma ciò che attirava nelle sue lezioni non era soltanto la sua

scienza, era la sua coscienza: era questo calore di simpatia umana e di probità scientifica e didattica che faceva veramente di lui per i giovani un maestro di vita.

Anche nell'insegnamento, anche nell'adempimento dei doveri accademici egli era di una scrupolosità esemplare. La puntualità per lui era una espressione di civiltà, di altruismo. Tutti ricordiamo, noi suoi colleghi di facoltà, con quale attenzione, in un periodo in cui il nostro Preside Finzi era impedito, egli lo sostituì: era già gravemente malato, i medici gli avevano raccomandato di non affaticarsi; ma egli era il primo a venire alle sedute di laurea, e presiedeva così per tre o quattro ore di seguito, senza dare un segno di stanchezza, senza abbreviar la discussione, anzi partecipandovi anche lui, e animandola colle sue osservazioni. Anche malato, il suo cuore non era stanco di prodigarsi.

Le stesse doti di probità e di altruismo egli portò in politica. Egli fu socialista fin da giovanetto del socialismo all'antica, di Turati, di Prampolini, di Treves.

Ma non si deve credere che egli fosse soltanto un socialista per sentimento, un umanitario senza preparazione ideologica. Egli del socialismo conobbe e studiò i testi classici, cominciando da Marx; era un filosofo, ma anche un sociologo e un economista. Ma la dottrina socialista egli aveva temperato, integrato con la sua consapevolezza di storico delle grandi figure del nostro Risorgimento, e soprattutto delle due a cui perfettamente lavorò: Mazzini e Cattaneo. A questo socialismo riscaldato di moralismo mazziniano e illuminato dal vigore storicistico del Cattaneo, egli indirizzò i suoi congiunti Rosselli: all'*azione* Carlo e al *pensiero* Nello. Fu lui, insieme con Salvemini, che li iniziò alla gloria.

Pensiero e azione: da Mazzini questo socialista aveva imparato la inscindibilità di questi due termini. Per questo Sandro Levi se fu un uomo politico non fu mai un politicante; per lui la politica fu soprattutto dovere morale: dovere di solidarietà e di collaborazione civile ed umana. Che potesse esservi una netta distinzione tra morale e politica egli, quantunque filosofo, abituato alle sottili distinzioni, non concepì: proprio per questo fu implacabile antifascista. Il suo antifascismo fu, prima che un'idea politica, una ribellione morale.

Questa è la ragione per la quale egli, irriducibilmente socialista, fu, nella lotta di tendenze, un appartato, un isolato. Egli fu, prima di esser socialista per ragionamento, socialista per dovere umano, direi per religione. Come i Rosselli, che erano ricchi, ma per « Giustizia e Libertà » dettero, prima del sacrificio finale della loro vita, la più parte dei loro beni, Sandro Levi sentiva nel socialismo prima di tutto l'imperativo categorico del sacrificio dell'interesse individuale all'inte-

resse collettivo, questo senso di solidarietà umana che egli manifestava, prima che nei discorsi e negli scritti, negli atti; per cui mai vi fu sofferente che invano si rivolgesse a lui per aiuto, né mai ci fu generosa iniziativa che non avesse immediatamente il suo contributo fraterno.

Io non ho molta stima della religione ostentata da certi ricchi che vanno alla messa in automobile, e che dalla loro religione non riescono a stillare neanche, se non un po' di disprezzo, un po' di pudore delle loro ricchezze; ma non mi fido neanche del socialismo di certi socialisti benestanti che battono fraternamente la mano sulla spalla dell'operaio disoccupato, ma che appena senton parlare di qualche riforma più energica, di qualche tassazione che potrebbe ridurre la disoccupazione incidendo sui loro utili, si affrettano ad avvertire che quello non è socialismo, ma comunismo.

Sandro Levi non era di questi socialisti da salotto. Era un socialista vero, perché senza vantarsene era veramente un altruista disposto a dare il suo per gli altri, e non soltanto a parole; perché concepiva la libertà prima di tutto come rispetto della libertà altrui; perché sentiva che il dovere di ogni uomo onesto è quello di combattere per abolir la miseria degli altri, anche se questo vorrà dire per lui scender di un gradino verso la miseria propria; e perché concepiva la giustizia prima di tutto come una lotta contro il dolore.

* * *

Per conoscere il suo cuore, due opere soprattutto sono significative: una scritta nel 1943, nel periodo più duro: *Riflessioni sul problema della giustizia*; l'altra: *Elogio della ragione*, del 1951. Sono le chiavi della sua filosofia, ma anche le chiavi della sua coscienza.

Della giustizia diceva:

« Più che alla rappresentazione dell'ordine, io darei particolare rilievo al fenomeno del dolore, come componente dell'idea di giustizia. E se il dolore che si sente più immediatamente e più vivacemente di ogni altro è il dolore individuale, sia fisico sia morale, e se è vero d'altra parte, che, per sentire come un problema di giustizia il torto recato ad altri, bisogna simpatizzare con cotesta vittima del dolore, la ragione psicologica di tale fatto va ricercata ancor qui nell'etimo stesso della parola « simpatia ». Purché anche mentalmente si ponga l'accento, come del resto vuole la fonetica, non sulla prima sillaba, ma sulla fine del vocabolo, cioè sul dolore che si patisce con altri ».

E parlando della ragione, così diceva ai suoi studenti Alessandro Levi:

« La ragione non parteggia; essa si sforza di *intelligere*.

« Da questo suo compito deriva non soltanto un metodo di pensare, ma altresì uno stile del vivere. Qualunque sia la strada che *voi* sceglierete, qualunque abbia ad essere l'idealità sociale o politica, che liberamente eleggerete a stella polare della vostra vita di cittadini, non dimenticate che soltanto esercitando la vostra ragione, voi potrete raggiungere quella tranquillità dello spirito che, per il rispetto cui essa induce verso qualsiasi convinzione onestamente professata e fedelmente servita, è arra di probità di ogni giudizio, e, per la serenità che essa apporta, è altresì di conforto a ogni avversità. I Latini chiamavano *aequanimitas* tale equilibrio delle facoltà intellettuali e morali. *Aequanimitas* fu il motto che venne alle labbra dell'imperatore Antonino sul letto di morte; motto nel quale a me pare si compendii il miglior elogio della ragione. Questa parola d'ordine vorrei, con purezza di cuore, trasmettere a tutti voi, giovani, come una consegna per il vostro pensiero e per il vostro operare ».

* * *

Dolce e compiuta vita: serena e rasserenante. Bisogna, nel ricordarlo, vincere il dolore, e consolarci di fronte a una vita così limpida, così coerente, così puntualmente compiuta: maestro, studioso, storico, politico, amico, coscienza intera, coscienza luminosa: tutto si tiene, tutto dà l'impressione di armonia.

Tutto, anche la sua morte.

Da tempo lo accompagnava il presentimento di esser vicino alla fine. Ricordo che un giorno salì su da me perché gli ricordassi un verso di Carducci che voleva scrivere come motto alla vita dei Rosselli:

Ormai tutto coi morti il mio cuor è.

Sapeva che presto li avrebbe raggiunti i suoi morti: serenamente si preparava a partire. Ma, pur sapendosi minacciato, non rinunciava al suo lavoro, alla puntualità scrupolosa dei suoi impegni di lavoro e di studio. Anche malato lo vedevamo arrivare col passo affrettato, colle sue amabili vivacità piene di scatti e di interrogazioni.

Quando lo vidi l'ultima volta, all'inizio di queste vacanze, e nel salutarlo gli raccomandai di non affaticarsi, di non strapazzarsi, di star fermo, mi salutò con un sorriso triste come un presagio e con un gesto di noncuranza, come per dire: — Perché risparmiarsi? perché fermarsi?

L'unico modo di prepararsi alla morte, pareva che anche lui volesse dire, è quello di continuare a lavorare finché si può, spendendosi fino all'ultimo respiro, come se la morte non dovesse arrivar mai.

E infatti la morte lo colse così: a Berna, il 6 settembre, dove si era fermato per interrompere il viaggio di ritorno da Bruxelles a Firenze, mentre leggeva un libro: anche la lettura di un libro è una forma di colloquio cogli altri, un modo di altruismo. La signora Sara uscì un momento e lo lasciò che leggeva: quando tornò la sua posizione era immutata: pareva che leggesse, ma il libro era caduto dalla sua mano.

Non so che libro fosse. Ma poiché egli ha scritto in quei suoi ricordi sulla Svizzera che al momento dell'espatrio l'unico libro che riuscì a portare con sé furono i saggi di Montaigne, amo credere che anche questa volta il libro che gli cadde di mano quando il suo cuore si fermò fosse Montaigne, aperto a quel capitolo 19 del Libro I che si intitola: « *Philosopher, c'est apprendre à mourir* ».

LVIII

AVVERTENZA DI P. CALAMANDREI AL V VOLUME DEGLI « STUDI SUL PROCESSO CIVILE » (*)

Riprendo con questo volume, dopo una pausa di otto anni, la serie dei miei *Studi sul processo civile*, nei quali prima del cataclisma mondiale usavo periodicamente raccogliere, in ordine cronologico e non sistematico, i brevi saggi ed articoli che mi avveniva di scrivere, in margine a lavori più organici, sui più svariati argomenti di diritto processuale. L'ultimo volume degli *Studi*, il quarto, uscito alla fine del 1938, raccoglieva gli scritti pubblicati fino al 1937; in questo quinto volume, col quale mi ricollego alla consuetudine interrotta, sono riuniti i saggi pubblicati tra il 1938 e il 1943, cioè durante quel quinquennio apocalittico in cui il travaglio del mondo è giunto al suo ossessionante parossismo, e alla fine del quale la catastrofe politica e militare, che si è spietatamente abbattuta sull'Italia, ha imposto anche agli studiosi (a quelli almeno che non avessero il cuore sclerotizzato dal *morbus teutonicus*) doveri più urgenti e più rischiosi che quello di attendere ai loro studi.

Proprio per il tempo in cui furono scritti, i saggi raccolti in questo volume non solo mi sono più cari (il che poco può importare ai lettori), ma anche mi sembrano, se non mi inganna la mia tenerezza paterna, più significativi e più visibilmente collegati, nonostante la diversità degli argomenti, da una certa omogeneità di ispirazione e da una comune sottintesa passione.

Mentre il mondo si sfasciava e la civiltà traballava dalle fondamenta, nessuno meglio dei giuristi abituati per competenza a guardare il mondo *sub specie iuris*, era in grado di avvertire che quello sfascia-

---

(*) [A chiusura di questa sezione delle *Opere giuridiche*, e prescindendo dall'ordine cronologico generalmente seguito, si ristampano qui le pagine premesse da CALAMANDREI al V volume dei suoi *Studi sul processo civile*: pagine significative, che l'Autore ha dettato per alcuni soltanto dei suoi scritti, ma che, in realtà, sembrano oggi, a chi guardi retrospettivamente, valide per tutti. Pubblicate in *Studi*, V, pagg. IX-XV]. [*Bibliografia*, n. 402].

mento stava per accadere proprio perché alla società umana stava per mancare quel cemento coesivo che è il diritto, senza il quale tutte le costruzioni dell'umana convivenza ricadono frantumate in caos. Quell'offesa continuata alla giustizia che fu, fin dal suo primo apparire, il segno distintivo del fascismo (alla giustizia intesa come legalità, e insieme intesa come superiore esigenza morale di rispetto, di solidarietà e di reciprocità umana) fu sopra tutto duramente sentita dai giuristi: e via via, quanto più ci si avvicinava al previsto epilogo, la sofferenza si trasformava in angoscia e in tortura.

Questo è, se non mi inganno, il fondo comune di tutti questi scritti: la consapevolezza sempre più tormentosa di una immane crisi della legalità in cui stavano per esser travolte tutte le costruzioni care ai giuristi; e insieme il disperato tentativo di difender come si poteva, nel proprio ristretto campo, alcune di queste costruzioni pericolanti sull'orlo del precipizio. In alcuni saggi (specialmente nei due primi, coi quali il volume si apre) il problema è posto in termini espliciti; ma anche negli altri, e perfino nelle annotazioni più strettamente tecniche a casi giurisprudenziali, la stessa ansietà e la stessa ribellione affiora assai spesso, in quei modi indiretti e allusivi che erano propri dello stile del tempo.

Per questa comunanza di ispirazione ho creduto opportuno dare alla materia contenuta in questo quinto volume, nella quale si rispecchia la conclusione di un ciclo storico, un ordine logico diverso da quello strettamente cronologico seguito nei volumi precedenti: mettendo prima gli scritti di teoria generale e di metodologia; poi quelli di argomento più strettamente tecnico, comprese le note suggerite da casi giurisprudenziali e forensi; e riunendo in fine le rassegne di legislazione e di dottrina sul processo civile in Germania e in Russia, da me periodicamente preparate in quegli anni per la *Rivista di diritto processuale civile*. Queste rassegne, quantunque aventi allora scopo apparentemente informativo (e di aver potuto redigerle con esattezza sono particolarmente grato al mio assistente dott. Ernesto Heinitz, che mi faceva con gran diligenza in quegli anni il non facile lavoro della raccolta dei materiali), mi par che offrano oggi, a chi voglia leggerle di seguito, una impressionante cronaca retrospettiva di quella metodica opera di disgregazione della legalità, attraverso la quale il nazismo riassorbì l'idea di giustizia in quella di polizia: esse sono come i bollettini medici di una malattia senza speranza, attraverso i quali si possono seguire le fasi di un progressivo disfacimento che doveva inesorabilmente portare alla catastrofe.

• • •

Negli scritti raccolti in questo volume, la crisi del diritto è guardata dall'angolo visuale del processo: come crisi della giustizia e degli istituti giudiziari. Una evoluzione di due millennî, che partendo dal processo romano si è incontrata nel diritto comune col processo statutario e col processo canonico, ha portato a perfezione nelle legislazioni moderne i delicatissimi meccanismi del processo civile fondato sul principio dispositivo: forza motrice destinata ad assicurare insieme la difesa del diritto soggettivo, e la certezza ed il rispetto del diritto oggettivo. Esso è il tipico strumento della libertà garantita dalla legalità: è il metodo razionale per applicare la legge precostituita al fatto accertato, in un ordinamento in cui il potere legislativo è separato dal potere giurisdizionale, ossia la giustizia è separata dalla politica.

Ora la crisi del diritto, alla quale abbiamo assistito in questi anni, ha attaccato il processo proprio in questa sua funzione di strumento razionale della legalità: l'abolizione, operata dalla dittatura, della legalità e della certezza del diritto, ha significato, proiettata nel campo del processo, riassorbimento della giustizia nella politica, ossia della struttura logica del processo nell'indeterminatezza dell'arbitrio e dell'irrazionale.

Un siffatto fenomeno può essere la inevitabile temporanea conseguenza di una grande rivoluzione sociale, come quella avvenuta in Russia nel 1917, la quale, sovvertendo dalle fondamenta il sistema economico di cui era espressione la vecchia legislazione czarista, e creando intorno a sé per un certo periodo il vuoto legislativo, doveva per forza, in un ordinamento provvisorio in cui le vecchie leggi non esistevano più e quelle nuove non esistevano ancora, tornare al sistema fluttuante e primitivo del giudice politico creatore del diritto per ogni singolo caso. Ma l'aspetto più morboso e più pauroso del disfacimento della giustizia, quale si è visto nella Germania nazista, è stata viceversa proprio l'assenza di una rivoluzione sociale, che in qualche modo giustificasse questa temporanea indiscriminata riduzione del diritto alla politica: nella dittatura hitleriana infatti (come, per pallida imitazione, in quella fascista) la abolizione della struttura razionale del processo e di tutte le garanzie costituzionali della giustizia non ha avuto lo scopo di aprire il varco a un nuovo sistema economico e ad una nuova legislazione sociale, ma solo lo scopo di mettere anche il diritto privato alla incontrollata mercé del *Führer*, e di trasformare la magistratura in una polizia di partito prosternata ai suoi comandi. Si è trattato dunque, anche nel campo del processo, di una involuzione verso forme di assolutismo e di schiavitù che parevano superate da secoli: la giustizia è tornata ad essere, come nelle antiche monarchie dispotiche, funzione personale del tiranno, e son perfino riapparse, nella cinica ingenuità di un ministro nazista (cfr. pag. 320) le *lettres*

de justice, con cui, sotto l'*ancien régime* il sovrano « suggeriva » ai giudici il contenuto delle loro sentenze.

* * *

Crisi del processo ha voluto dire, nel campo della legislazione, abolizione della indipendenza dei giudici; obbligo fatto ad essi di attenersi, più che alle leggi, alla volontà del *Führer*; sparizione dell'obbligo di motivar le sentenze; restrizione dei gravami di parte ed insieme indebolimento della cosa giudicata di fronte alla revisione d'ufficio basata su motivi di ordine pubblico, ossia di partito; abolizione delle forme processuali fino al punto di lasciare il giudice arbitro di prescriverle a modo suo; svalutazione dell'iniziativa di parte; onnipotenza (specialmente nei processi « razziali ») della iniziativa ufficiale; scomparsa d'ogni distinzione tra giustizia e amministrazione...

Ma la crisi si è ripercossa anche sulla dottrina: e forse è proprio in essa che meglio si colgono i sintomi di un più generale disorientamento spirituale, tradotto in linguaggio di teorie giuridiche. Anche qui la malattia si è manifestata in forma violenta nella dottrina tedesca asservita all'hitlerismo: nella quale, col ripudio di una tradizione insigne, si è visto progredire una specie di rimbarbarimento che si compieva mentre l'ultimo grande maestro degno della tradizione, James Goldschmidt, si spegneva in esilio nell'America del Sud.

Simile declino della dottrina non si è visto in Italia: dove il livello degli studi di diritto processuale si è mantenuto all'altezza che aveva raggiunto nei tempi di libertà, e l'indipendenza della scienza dalla politica è stata salvata. Eppure anche qui, nelle amichevoli polemiche che si sono svolte in Italia tra seguaci di diverse scuole, sono affiorati dubbi e dissensi che forse investivano, sotto l'aspetto di dispute teoriche sul sistema, gli stessi motivi pratici emersi nella crisi tedesca. La prevalenza data al momento di esecuzione a detrimento di quello di cognizione, l'attenuarsi del confine tra la funzione giurisdizionale e la cosiddetta giurisdizione volontaria, la polemica contro la certezza del diritto, e più in generale una certa tendenza manifestata da qualche studioso a interpretare gli istituti del processo più in funzione della volontà che in funzione della conoscenza e a rivendicare al diritto processuale sempre più larghi territorî del diritto sostanziale — tutto questo ha potuto far temere ad alcuno che anche nella dottrina italiana cominciasse ad affacciarsi la minaccia di un morboso irrazionalismo disgregatore, disposto a sacrificare l'esperienza storica alle seducenti fantasie di un geniale dogmatismo. Sotto questo profilo debbono essere intese le polemiche di metodo raccolte in questo volume, e la difesa della legalità non solo contro le sopraffazioni della politica, ma anche contro le sovrastrutture della dogmatica.

Ma in Italia, a differenza che in Germania, anche nel campo del processo civile ha finito col prevalere la ragione: e ciò soprattutto in grazia di quel profondo senso di attaccamento alla storia, ossia alla libertà, di cui nel campo degli studi processuali è stato nell'ultimo trentennio il più autorevole assertore Giuseppe Chiovenda. Per merito di lui e delle correnti di pensiero originate o stimolate dal suo esempio, è accaduto infatti quello che è potuto sembrare un paradosso: che cioè, quando il governo fascista ha voluto attribuirsi il merito di portare a compimento quella riforma del processo civile che era in preparazione da mezzo secolo, non ha potuto far altro che accogliere al centro del nuovo codice le idee di Giuseppe Chiovenda, cioè di un maestro di scienza e di vita, rimasto, fino all'ultimo suo respiro, libero e fiero assertore della legalità contro gli arbitrii della dittatura. Il travaglio della riforma processuale, che in Germania ha portato alla caduta della giustizia in balìa della dittatura, ha portato in Italia, quasi all'insaputa del legislatore, a una vittoriosa riaffermazione della legalità, che poi vuol dire della libertà, contro la dittatura.

La scienza processuale italiana non è precipitata nell'abisso: essa ha potuto continuare serenamente il suo lavoro anche dopo il crollo del regime, al quale non si era mai asservita.

* * *

Con questa convinzione, ho voluto dedicare il presente volume alla memoria di Giulio Paoli: che visse per servire il diritto in tempi di libertà, e che in tempi di tirannia, quando il diritto gli mancò, rimase senza respiro, e ne morì come se gli fosse mancata l'aria.

Il ricordo che gli dedicai, in quel torbido agosto del 1943, appena una breve luce di libertà ci permise di mandare un cenno di saluto agli amici caduti prima di veder l'alba, terminava già fino da allora, alla vigilia degli anni più duri, con parole di speranza e di fede. Per questo ho voluto ripubblicarlo alla fine di questo volume, come simbolico suggello di un periodo sciagurato, ma anche come auspicio rivolto all'avvenire di quella giustizia alla quale Giulio Paoli credeva, e alla quale bisogna credere se non si vuol disperare della pace del mondo.

Firenze, Università, settembre 1947

Sezione X

ARRINGHE E DISCORSI DI POLITICA LEGISLATIVA

I

IN MEMORIA DI CARLO E NELLO ROSSELLI NEL PROCESSO DINANZI L'ALTA CORTE CONTRO ROATTA e C. (*)

Signori dell'Alta Corte,

Non vorrei che giudicaste frutto di indiscrezione e di leggerezza il fatto che, dopo la serrata requisitoria dell'Alto Commissario, tutta composta di circostanze concrete desunte dal lungo dibattimento, si alzi, primo tra gli avvocati a parlare in quest'aula, chi finora si è trovato, per la sua lontananza da Roma, nella materiale impossibilità di assistere alle udienze di questo processo.

Ma la ragione e la giustificazione di questa mia tardiva presenza l'avete udita anche voi, qualche sera fa, dalla radio americana, che ha portato attraverso l'oceano le voci, commosse ma limpide e ferme, di Amelia Rosselli, la madre di Carlo e di Nello, e delle loro vedove Marion e Maria. Esse hanno espresso il desiderio che, non potendo trovarsi presenti in quest'aula a reclamare giustizia, ci fosse qui, tra gli avvocati di parte civile che parleranno dei loro cari, anche un vecchio amico; il quale non ha altro titolo per questo grande onore fuor che l'averli conosciuti venticinque anni fa a Firenze, quando, appena giovinetti, già movevano i primi passi animosi su quel cammino che hanno percorso poi, senza voltarsi e senza deviare mai, fino alla morte.

Il mio compito in quest'aula non è dunque quello di analizzare le resultanze del processo e di illustrare le prove della colpevolezza degli imputati, come sapranno fare degnamente i miei colleghi di parte civile Battaglia e Comandini, più esperti e più valorosi di me. Io sono qui soltanto per parlarvi dei Rosselli, per ricordarvi chi erano

---

(*) [Arringa di parte civile pronunciata da P. CALAMANDREI dinanzi all'Alta Corte nel processo contro Roatta e consorti. Pubblicato in *Oratoria* (Napoli), I, 2, settembre 1945, pagg. 130-144; ristampato in *Uomini e città della Resistenza*, pagg. 55-75, con il titolo « Non mollare! ».]. [*Bibliografia*, n. 344].

questi due grandi italiani che il fascismo ha assassinato; l'altezza morale di queste due vite luminose basterà da sé a dimostrar per contrasto la bestiale bassezza del delitto di chi le ha soppresse.

Le parole che sto per dirvi sono dunque, più che di un ufficio di difesa, l'adempimento di un austero dovere di amicizia; e anche di cittadinanza. Se vi è una città che sente come proprio il dibattimento in cui si chiede giustizia contro gli assassini dei fratelli Rosselli, questa città è Firenze: non la Firenze che un tempo fu detta « fascistissima », e dalla quale uscirono nei primi anni del regime alcuni tra i più sanguinari manigoldi della lugubre banda; ma la Firenze rinnovata dal dolore e fiera della libertà riconquistata col sangue dei mille cittadini caduti per le strade nella battaglia contro i tedeschi, la Firenze che ha ritrovato tra le macerie dei suoi ponti e delle sue torri la sua anima antica, e che oggi annovera tra le sue glorie recenti questi due fratelli che a Firenze formarono il loro spirito e di lì intrapresero il loro viaggio terreno.

I due fratelli

Ebbi la fortuna di conoscere Carlo e Nello Rosselli verso il 1920: Carlo, nato nel 1899, laureato a Firenze in scienze sociali e a Siena in giurisprudenza, con una tesi sul *sindacalismo operaio*; Nello, nato nel 1900, laureato a Firenze in lettere, alla scuola di Salvemini, con una tesi su *Mazzini* e *il movimento operaio*: bastano i titoli a dimostrare che già da questi primi saggi scolastici l'uno e l'altro avevano scelto la loro strada. Non avevano fatto a tempo a partecipare alla guerra; ma nella guerra era caduto nel 1916 il loro fratello maggiore Aldo, ufficiale degli alpini.

In quel triste periodo in cui la Toscana era corsa e insanguinata ogni giorno dalle bande scatenate degli squadristi, i Rosselli, ancora studenti o laureati appena, furono il nucleo più fresco e più fervido di quel primo gruppo di uomini pensosi e risoluti, da cui prese inizio in Firenze il secondo risorgimento d'Italia: quel movimento prima morale che politico di ispirazione fondamentalmente mazziniana, che doveva portare in vent'anni, attraverso tante rovine e tanto dolore, alla riconquista della libertà, di una più umana e piena libertà intesa come sorella inseparabile della giustizia sociale. Al centro di queste prime riunioni di una decina di amici stava Gaetano Salvemini, che ebbe, nella formazione spirituale dei Rosselli, efficacia decisiva: di quel piccolo gruppo faceva parte anche Marion Cave, che più tardi diventò la moglie di Carlo. Da questi piccoli inizi, dalla fede e dalla decisione di pochi uomini credenti, nascono spesso nella storia i grandi mo-

vimenti rivoluzionari; e ormai tutto quello che riguarda i Rosselli non è più cronaca, ma storia.

Solamente chi ha conosciuto i Rosselli in quel tempo, appena usciti dalla prima adolescenza eppur già così maturi e consapevoli entrambi del loro comune dovere, può comprendere come fino da allora essi fossero affratellati non soltanto dal sangue ma anche dal destino. Le vicende dei decenii successivi dovevano separarli e portarli a lavorare in campi diversi, in diversi paesi; ma essi fino da allora avevano entrambi sulla fronte lo stesso segno luminoso degli uomini destinati a spendersi tutti per un ideale. Diversi nell'aspetto fisico e nel carattere, ci si accorgeva, quando si erano conosciuti più da vicino, che essi erano l'uno il necessario complemento dell'altro: Carlo intelletto vastissimo e sempre desto, dialettico implacabile, arso dalla febbre di tradurre in azione i piani a cui il pensiero lavorava senza riposo; Nello più pacato e più meditativo e raccolto, quasi a temperare e placare, tenendosi in secondo piano dietro la spalla del fratello, la insonne foga di lui. Ma su tutt'e due c'era ad accomunarli quella stessa aria di serenità, quasi di virginea letizia dinanzi al lavoro e al sacrificio, da cui ci appaiono illuminate, a ripensarle da lontano, certe coppie leggendarie di fratelli che segnano colla loro gentilezza eroica il cammino del nostro risorgimento: i fratelli Bandiera, i Ruffini, i Cairoli.

La tradizione mazziniana era ancora, nella loro famiglia, un incitamento vivo: Mazzini era morto proprio in casa dei loro parenti Rosselli Nathan a Pisa, in quella camera spoglia dove fino a pochi anni fa qualche visitatore ogni tanto entrava e sostava in amaro raccoglimento, e che ora non c'è più, travolta anch'essa dalla guerra.

La madre

Anche la loro mamma, la Signora Amelia, rievocava al solo vederla quelle esemplari figure materne, la cui dolce fermezza appare in tanti episodi della nostra storia nazionale, a sostenere e a benedire il sacrificio dei figli. Non si può qui, mentre si parla dei suoi figliuoli, non pensare a lei: a questa madre di tre figli tutt'e tre caduti per l'Italia, la quale ha vissuto tutta la sua vita seguendo da vicino o da lontano, colla sua trepidazione, le tappe del loro destino, dal Pal Piccolo dove Aldo cadde combattendo nel 1916, a Bagnoles-de-l'Orne dove Carlo e Nello caddero nel 1937 assassinati.

Le ansie e gli strazi di tanti anni non l'hanno vinta, ma l'hanno resa, via via che gli anni passavano, sempre più incorporea; il suo viso, invecchiando, non ha perduto la sua bellezza, ma sembra essersi spogliato di ogni consistenza terrena, ed essere diventato quasi traspa-

rente allo spirito di coraggiosa bontà che vi arde dentro, come una tenue lampada di alabastro, da cui traluce dolcemente una fiamma perenne. Anche pochi giorni fa, la sua voce ci è giunta attraverso l'Oceano, era pura e celestiale come le voci che nei sogni ci vengono dall'aldilà: essa ha parlato per raccomandar ai giudici non tanto di fare giustizia, quanto di non fare vendetta.

Il « Circolo di Cultura »

Usciti da questa famiglia, baciati da questa luce materna, resi pensosi ancor giovinetti dalla morte in guerra del primo fratello, i Rosselli si affacciarono nel 1922 al prologo della tragedia d'Italia. Essi vedevano da una parte un'esigua minoranza di forsennati avventurieri che coi pugnali branditi si lanciavano all'assalto di tutti quei principî di libertà e di legalità che erano sembrati fino a ieri conquista non più discutibile d'ogni popolo civile; vedevano ogni giorno le « spedizioni punitive » contro le camere del lavoro e contro gli studi legali, gli incendi delle biblioteche, gli assassinî notturni dei cittadini inermi nei loro letti, il ripristino della tortura in nuove forme, mascherate sotto la beffa e la spavalderia. Ma vedevano anche, fenomeno assai più terrificante, una maggioranza, la grande maggioranza degli italiani, che stava a guardare senza reagire: che non sapeva rispondere alla violenza né col rigore della legalità né con altrettanta violenza contrapposta, che si scansava e si toglieva il cappello quando passavano quei gagliardetti, che si spassava, come se si trattasse di scherzi spiritosi, dell'olio di ricino propinato ai « sovversivi » o della verniciatura tricolore inflitta alle barbe dei « bolscevichi »: una monarchia che si prestava zelante al tradimento dello statuto giurato, una borghesia che lasciava avvilire le istituzioni parlamentari che erano state per un secolo la sua forza e il suo onore, una massa di lavoratori attoniti che non riusciva a procedere unita e a valersi del voto per difendere i diritti del lavoro. Si aveva l'impressione, guardando d'intorno, di assistere al miserabile sfasciamento morale di tutto un popolo.

E allora ai Rosselli, mentre quelli bastonavano e assassinavano impunemente e la gran massa inerte li lasciava fare, si presentò in termini angosciosi il problema morale dell'Italia. Perché accadeva questo generale sfaldamento di tutta una struttura nazionale? Perché questo crollo? Perché questa indifferenza? Prima di agire, bisognava poter rispondere a queste domande tormentose: *bisognava capire*. Per questo, come primo atto di serietà e di responsabilità, essi promossero quelle riunioni di amici tormentati dalle stesse domande e assetati anch'essi di *capire*, che dettero origine al « circolo di cultura »; quel

circolo che oggi è rinato com'era, e che di diverso da allora ha soltanto questo: che oggi si intitola al loro nome.

Un episodio che sembra trascurabile: eppure è di lì che comincia la vita politica dei fratelli Rosselli. Io ricordo con dolce malinconia quelle prime riunioni: tenute prima in uno studio legale messo a disposizione da un amico nelle ore serali, una decina di persone e non più; poi in un locale nostro, in Borgo S.S. Apostoli, dove il circolo ebbe pubblicamente la sua sede. Ricordo la gioia quasi infinita di Carlo quando potemmo avere quel locale per noi: come se mettesse su casa, ci portò da sé la mobilia, gli scaffali, i libri, le riviste straniere: in quella sua così espansiva vitalità egli era capace di dare un significato spirituale anche a queste piccole faccende pratiche di ammobigliamento e di amministrazione. Ci riunivamo in quella sala a leggere e a discutere: temi di politica, di economia, di letteratura, di morale, una breve introduzione di un relatore preparato che poneva il tema, poi una discussione animatissima, che spesso si protraeva per ore. In ogni riunione le idee si chiarivano, i propositi si rafforzavano. A rileggere ora, a distanza di vent'anni, i programmi di quelle riunioni, vi si ritrovano tra i relatori nomi di uomini che poi, nel ventennio successivo, hanno portato la stessa chiarezza di idee, la stessa fermezza di propositi negli esilii, nelle carceri, nel sacrificio della vita.

Così il « circolo » visse tre anni, cercando di salvare, mentre tutto esternamente crollava, il pensiero di pochi uomini liberi. Ma il 31 dicembre del 1924, nel pomeriggio quasi festivo, una squadra di fascisti invase le sale e le devastò: dalle finestre che davano in Piazza Santa Trinita, furono gettati di sotto tutti i mobili, i libri, le riviste: e, ai piedi della colonna che porta in cima la statua della Giustizia, fu fatto di essi un gran rogo. I passanti stavano a guardare incuriositi, e un carrozzone della nettezza pubblica, provvidamente inviato in anticipo dal solerte sindaco del tempo, attendeva in disparte che fosse terminato l'auto-da-fé, per farne scomparire i resti inceneriti. Due giorni dopo il prefetto ordinava lo scioglimento del circolo di cultura, perché la sua attività « provocava il giusto risentimento del partito dominante »!

Il « Non mollare! »

Da questo momento si iniziò a Firenze la lotta clandestina per la libertà: la lotta a morte dei Rosselli e dei loro amici contro il fascismo. E subito nacque per loro iniziativa quel foglietto stampato e distribuito alla macchia che si intitolò « Non mollare! ». Durò nove numeri; finì con l'arresto e col processo e poi coll'esilio di Salvemini.

Ma quel piccolo foglio fu verameinte l'avvio di un grande movimento politico.

Lo storico dell'avvenire, che cercherà di ricostruire sui documenti la storia del pensiero politico italiano nel ventennio fascista, non potrà certo trovarne la testimonianza sulla stampa ufficiale, tutta asservita con uguale monotonia; ma dovrà accorgersi che la frattura ventennale tra i giornali di idee che dovettero cessar le pubblicazioni dopo il 1925 e la nuova libera stampa oggi risorta in Italia da pochi mesi, fu colmata da queste correnti sotterranee di stampa clandestina attraverso le quali il cuore della vera Italia non ha mai cessato di battere.

Di questo filo il « Non mollare! » pose la prima trama: da esso, fino alla stampa di combattimento e di liberazione diffusa in tutte le regioni d'Italia nell'ultimo periodo della resistenza ai tedeschi, la continuità si è mantenuta per vent'anni; e il discorso è stato sempre lo stesso.

Il « Non mollare! » è strettamente legato alla storia dei fratelli Rosselli, non soltanto perché essi ne furono i più animosi redattori, ma anche perché il suo titolo fu per i Rosselli un programma di vita, il motto della loro azione politica. Non mollare: cioè non transigere, non rallentare, non far concessioni, non usare indulgenza; né verso gli altri, né, sopra tutto, verso sé stessi. Non basta avere un'idea, ma bisogna viverla, bisogna soffrirla: spendersi tutti per essa, conformare ad essa con fedeltà religiosa tutti i propri atti, esser pronti a dare per essa tutte le proprie energie, i propri beni, e occorrendo la vita. In questo motto, di fronte allo spettacolo umiliante di una vecchia classe dirigente che imputridiva nel cieco attaccamento ai suoi privilegi e si disfaceva nell'indifferenza e nell'impotenza civile, i Rosselli avevano ritrovato, e tanti giovani dietro a loro, la freschezza e la nobiltà della vita: questa specie di inebriamento che dà la vita quando si concepisce non più come chiuso egoismo, ma come dono di sé, come continua riaffermazione di solidarietà umana, come giornaliera pratica di coerenza tra le azioni e le idee. Era, in sostanza, il ritorno al credo morale di Mazzini, « pensiero e azione », ritrovato come unica certezza consolante in quella generale catastrofe: quel credo che dà all'esistenza umana un senso di tranquillità superiore agli eventi, e che aiuta i martiri a non scansarsi di fronte alla morte.

« Non mollare »: e infatti gli uomini di quel gruppo non mollarono. Non mollò Gaetano Salvemini, che, appena finito il processo, si dimise dalla cattedra universitaria dalla quale sentiva di non poter più liberamente insegnare, e riparò all'estero per continuar la battaglia; non mollarono Ernesto Rossi e Nello Traquandi, che condannati di lì a poco a quindici anni di galera, preferirono scontar la pena fino alla fine piuttosto che chieder grazia al tiranno, e poi finita la prigionia,

per essersi ostinatamente rifiutati di sottoscrivere una ritrattazione della loro fede, volontariamente rimasero al confino fino al crollo del fascismo; non mollò Enrico Bocci, che nel giugno del 1943, sorpreso dai tedeschi mentre trasmetteva da una radio clandestina, soffrì atroci torture senza rivelare i nomi dei compagni e fu deportato al nord, di dove nessuna notizia è più giunta di lui; non mollarono Carlo e Nello Rosselli, che per dodici anni, dal 1925 al 1937, attraverso esilii e processi e prigionie e romanzesche evasioni, furono costantemente, in Italia e fuori Italia, in prima linea nella lotta contro il fascismo.

L'opera politica di Carlo

Di quella che fu, nel pensiero e nell'azione, la grande opera politica di Carlo Rosselli, io non vi parlo: essa ha ormai il suo posto nella storia europea di quest'ultimo ventennio, ed è oggi, intorno a noi, fermento di azione.

Nel titolo del libro scritto da lui al confino e pubblicato in Francia nel 1930, *Socialismo liberale*, come nel motto del movimento rivoluzionario da lui fondato nello stesso periodo, *Giustizia e libertà*, è già in sintesi la formula essenziale del problema politico alla cui soluzione questo mondo insanguinato faticosamente si avvia: nessuno seppe con altrettanta chiarezza indicare nella svalutazione delle forze morali la debolezza del marxismo materialista, e additare nella libertà individuale la forza vivificatrice del socialismo; nessuno seppe con altrettanta vastità di visione storica diagnosticare nel fascismo non la crisi occasionale dovuta soltanto al colpo di mano di una fazione, ma l'espressione acuta di tare secolari della nostra nazione, e insieme la manifestazione italiana di un più universale travaglio europeo e mondiale, dal quale dovrà uscire una nuova civiltà basata sul valore morale del lavoro.

E neanche vi parlerò di Carlo Rosselli uomo d'azione, nel quale il fervor di pensiero era tutto, senza residui, febbre rivoluzionaria e combattiva: gli studi vastissimi ad altro non dovevano servirgli che a preparare la grande battaglia politica di cui egli appariva naturalmente chiamato ad essere l'animatore ed il capo. Dell'audacia con cui egli seppe nel 1926, insieme con Ferruccio Parri, condurre a salvamento Filippo Turati fuori d'Italia; della avventurosa impresa con cui nel 1929 riuscì, insieme con Lussu e con Fausto Nitti, a sfuggire dal confino di Lipari; della parte da lui presa nel 1936 alla guerra civile di Spagna come comandante dei volontari italiani insieme con Mario Angeloni, vi hanno parlato degnamente, venuti a testimoniare

in quest'aula, uomini della sua stessa tempra, che gli furono vicini in quelle imprese: Lussu, Garosci, Pacciardi.

Carlo dinanzi ai Giudici

Ma io, signori Giudici, desidero richiamare la vostra attenzione, perché sia sempre meglio ricordata l'altezza morale e la gentilezza spirituale di questo uomo d'azione, su quel sentimento di dignità umana ed anche, si potrebbe dire, di poesia che ravviva dal di dentro tutti i suoi scritti politici. C'era sempre al fondo di essi, anche nei più fieri scritti polemici, un naturale accento di lealtà e di generosità, un fremito di contenuta e ragionata passione, che dava ad essi nella loro semplicità (e meglio lo sentiamo a rileggerli oggi) un tono solenne come di preghiera, una forza di convinzione che può ben dirsi di religione civile: il tono stesso degli scritti di Mazzini.

Io non vi leggerò, come pure se dovessi seguire il mio cuore vorrei, quel suo profetico articolo del 1933 su « La guerra che torna », che a riprenderlo oggi, mentre la storia ha dato piena ragione alle sue divinazioni di allora, lascia attoniti e sgomenti come dinanzi ad un prodigio. Ma voglio leggervi, proprio perché siamo qui in un'aula giudiziaria, qualche passo di un discorso che egli tenne in sua difesa nel 1930 dinanzi ai giudici svizzeri di Lugano.

Per due volte, nella sua vita senza riposo, le vicende politiche lo portarono a comparir sul banco dei rei: e per due volte, dinanzi ai giudici, da accusato diventò accusatore. La prima volta fu quando, dopo l'espatrio di Filippo Turati, egli, tornato in Italia, dové comparire con Parri dinanzi ai giudici di Savona per rispondere di aver organizzato e posto in atto quella evasione: e quel processo si trasformò, per il contegno che vi tennero gli imputati, in un loro trionfo. La seconda volta fu quando, dopo il volo su Milano dell'aviatore Giovanni Bassanesi organizzato in Svizzera dal movimento « Giustizia e Libertà », Carlo Rosselli e Alberto Tarchiani furono imputati di aver violato, colla preparazione di quel volo, le leggi federali. Allora, dinanzi a quei giudici, Carlo Rosselli pronunciò una breve difesa che è bene rileggere qui: per purificar l'aria grave di questo processo e per misurare con quel confronto la statura degli imputati che oggi, signori dell'Alta Corte, vi stanno di fronte.

Pensate: gli sciagurati che siedono oggi dietro quel banco, furono tutti, nel periodo in cui il fascismo trionfava, fascisti ferventi; o almeno si prodigarono senza risparmio per far credere di esserlo. Essi, per ottenere onori e promozioni e ricchezze e impunità dei loro ladrocini, fecero a gara nel mascherarsi d'orbace e non disdegnarono di cantare

a comando, quando tutte le assemblee del regime si erano ridotte a società corali in divisa nera, gli « inni fatidici della rivoluzione ». Ma oggi che il fascismo è caduto e che essi sono imputati di avervi collaborato, non ce n'è uno, di questi tristi uomini, che sia capace di fare un gesto o di dire una parola per rivendicar quella sua fede, per difendere quel regime che li foraggiò, per affermar la sua riconoscenza e la sua fedeltà a quel duce dinanzi al quale allora si prosternarono, pronti a baciar la terra da lui calcata. Oggi, per mettersi in salvo, della loro fede di un tempo parlano con disprezzo e con irrisione, tentando la miserabile scusa del doppio giuoco: viltà di rinnegati che fa pena più dei loro delitti.

Ma prendiamo una boccata di aria pura: sentiamo come parlava ai suoi giudici Carlo Rosselli.

« Lo Stato che noi vagheggiamo è lo Stato che voi, Ticinesi, vi siete dato...

« Ora in Italia la libertà — tutte le libertà — sono morte. Il popolo è diviso in due fazioni: da un lato una piccola minoranza armata che impera, dall'altra una immensa maggioranza che langue nella miseria fisica e morale. Nessuna possibilità di opposizione legale ci è rimasta. Non abbiamo più alcun diritto di critica e di controllo...

« Avevo una casa: me l'hanno devastata. Avevo un giornale: me lo hanno soppresso. Avevo una cattedra: l'ho dovuta abbandonare. Avevo, come ho oggi, delle idee, una dignità, un ideale: per difenderli ho dovuto andare in galera. Avevo dei maestri, degli amici, — Amendola, Matteotti, Gobetti; — me li hanno uccisi.

« Purtroppo la mia esperienza è quella di infiniti compagni miei che per troppo amore d'Italia sono stati cacciati d'Italia.

« La nostra colpa — quella che il fascismo non può perdonarci — è di non rassegnarci, di non chinare il capo di fronte a tanta tragedia, di continuare a lottare. Lottiamo ».

Così, o imputati fascisti, parlava in un'aula giudiziaria quell'antifascista che voi avete ucciso.

La parte di Nello

Ma io, signori Giudici, ho il dovere di dirvi qualcosa di Nello: perché di Lui, dolce figura di secondo piano, si è parlato meno che di Carlo; ma è giusto che si sappia, anche di lui, chi era.

Qualcuno di voi avrà potuto pensare, perché Nello non ha figurato negli episodi più drammatici della vita di Carlo e solo gli è apparso vicino nell'ultimo istante per morirgli accanto, che egli fosse soltanto un tranquillo e appartato uomo di studio, che avesse lasciato al pu-

gnace fratello i duri rischi della lotta politica e per sé avesse preferito il comodo ritiro delle biblioteche e degli archivi. Ma questa idea non sarebbe esatta; anche Nello si assunse la sua parte nella lotta e forse non la più facile: rimanere in Italia, respirar l'aria del fascismo senza lasciarsene asfissiare, intessere qui, senza impazienza e senza nausee, le trame silenziose della resistenza clandestina. Mentre Carlo, emigrato a Parigi, aveva potuto addossarsi, in Francia ancor libera, il compito più rischioso, ma più inebriante della lotta a viso aperto, a Nello era toccato il compito più oscuro ma altrettanto virile di combattere il fascismo vivendoci in mezzo, di esperimentare il clima della servitù, di sopportare senza scoraggiarsi i contatti disgustosi, di frenare gli scatti e le invettive, pur di non abbandonare la patria dolorante e di rimanere giorno per giorno a contatto col suo popolo oppresso.

Ricordo di aver ricevuto verso il 1927 una lettera da Salvemini, anch'egli in quel tempo esule in Francia: dal paese di libertà in cui egli viveva, egli confessava di compiangere, e di ammirare insieme, la determinazione di coloro che, per quanto decisi a combattere il fascismo, avevano creduto di poterlo fare senza lasciare la patria; e il consiglio che egli ci dava era questo: « resistete in silenzio, attendete, non fate inutili gesti: badate a « *salvare l'anima* ». Questa di « salvare l'anima », la sua e quella di chi gli stava vicino, fu la missione che Nello si assunse rimanendo in Italia: e se apparentemente egli si occupò in quegli anni soltanto di storia del risorgimento, è certo che nei temi da lui scelti, Mazzini, Bakounine, Pisacane, e nel modo di trattarli, si sentiva sempre alitar tra le righe, tradotto in termini storici, l'ansito degli stessi problemi nazionali e sociali, lo spasimo della realtà d'oggi, che negli scritti di Carlo prorompeva in aperta polemica politica.

L'opera di Carlo Rosselli non sarebbe stata così piena e forte quale fu, se egli non avesse avuto accanto una compagna, che era anche una confidente e un'incitatrice, come Marion, ma anche se non avesse lasciato in Italia un fratello, che era anche un amico e un consigliere, come Nello. Per due volte anche Nello fu assegnato al confino. Ma poi sembrò che lo avessero perso di vista e che lo considerassero ormai come un innocuo indagatore di vecchie carte: e dopo qualche anno, per certe sue ricerche negli archivi di Londra, gli dettero anche il passaporto. Così egli poteva fare discretamente da tramite fra l'antifascismo dei fuorusciti e quello interno: quando andava in Francia portava a Carlo i dati precisi tratti dalla vissuta esperienza italiana; quando ritornava in Italia riportava a noi le speranze e i propositi dei fuorusciti di Francia. Gli scritti di Carlo apparivano sempre informatissimi sulla situazione italiana, come se egli vi fosse personalmente presente: in realtà egli vi era presente attraverso la

vigilanza prudente e sagace del fratello minore. In ogni impresa di Carlo, anche nelle più rischiose, par di indovinare nell'ombra la fedeltà e la consapevolezza di Nello, che anche da lontano non cessò mai di esercitare sulla agitata vita del fratello maggiore una tutela consolatrice e quasi paterna.

Di lui, dopo la sua scomparsa, così scrisse Salvemini:

« Nello era anch'egli un antifascista convinto e irriducibile. Consigliato più volte dagli amici a stabilirsi fuori d'Italia, non aveva mai voluto: diceva che era necessario che qualcuno rimanesse in Italia a dare l'esempio di non cedere. Era suo dovere di farlo... I due fratelli, associati nella vita e nella morte simbolizzano le due Italie antifasciste: quella che si preparava nel silenzio e quella che apertamente lottava. Nei suoi elementi più puri l'Italia mai si arrese ai fatti compiuti ».

Nello a Firenze

Di questa efficacia rasserenatrice ed animatrice che Nello esercitava su tutti quelli che ebbero la ventura di stargli vicini in quegli anni, non solo sui giovani ma anche sugli uomini maturi, posso io stesso, per mia fortunata esperienza, esser testimone.

Negli ultimi anni quando, a partir dalla ascesa di Hitler al potere e dalla avventura etiopica, sempre più si sentiva approssimarsi il rombo della catastrofe e l'oppressione fascista si faceva ogni dì più pesante, il nostro gruppo di amici partiva ogni domenica di buon mattino dalla città rintronata dagli ululati delle adunate coatte, e prendeva la via dei monti, in cerca della libertà perduta.

Ogni domenica una meta nuova: uno qualunque di quei vecchi paesi della campagna toscana, ognuno dei quali ha una sua fisionomia inconfondibile come un volto vivo. Tutti, senza dircelo, portavamo con noi in quelle gite la segreta malinconia di chi, andando a far visita a una persona cara, pensa che forse quella è l'ultima volta che la vedrà e non riesce a scacciare il funesto presentimento. « La guerra viene, la guerra verrà... » ammonisce Carlo da lontano: c'era già su quelle colline ridenti un presagio di distruzione. Ma Nello era con noi in quelle gite: e bastava la sua presenza, di lui così biondo e ridente, a diffondere su tutti noi più vecchi di lui un alone luminoso di serenità e di fiducia. In quel tempo, negli ultimi due anni che egli passò a Firenze prima di andare a morire in Francia, tutti i nostri ricordi sono illuminati dal suo sorriso: anche nelle fotografie che ci rimangono di quelle evasioni domenicali, il suo aperto volto sorridente, che si affaccia da una loggetta medievale o tra i merli di un'antica torre co-

munale, sembra irraggiare speranza e gioventù su quei vecchi paesaggi.

Ed ora quei paesaggi non ci sono più. Quelle torri sono crollate, quelle logge sono crollate. E anche Nello non c'è più. Lo stesso uragano li ha travolti.

La loro fine

Mi risuona sempre nel cuore la voce brutale e repentina che ci portò quell'annuncio.

Carlo era tornato a Parigi dalla guerra di Spagna ferito e sofferente: poi, per guarir di una flebite che gli impediva di tornare a combattere, era andato in cura a Bagnoles. Nello ci parlava di lui nelle nostre riunioni domenicali: capiva dal tono delle sue lettere che era angosciato e insofferente di quella forzata tregua; prevedeva che non avrebbe resistito ad attendere la guarigione, e che sarebbe tornato a combattere prima di essersi ristabilito. Allora la signora Amelia pensò di andare lei in Francia, per essergli vicina, per indurlo a pazientare: questo, mi pare, fu nell'aprile del 1937. Ma poi anch'ella si ammalò: e allora fu Nello che decise di partire. Chiese il passaporto, nonostante che noi cercassimo di trattenerlo: e glielo dettero con insolita celerità. Forse, a ripensarci dopo, si trattò di un tranello: forse, quando egli partì da Firenze, era già condannato.

Ci disse addio con un filo di mestizia negli occhi: da pochi giorni gli era arrivata a casa una quarta culla. E alla fine di maggio partì per andare a raggiungere Carlo: era suonata l'ora di ricongiungersi con lui nell'eternità.

E nel pomeriggio del 10 giugno, il giorno anniversario dell'uccisione di Matteotti, dalla mia finestra sentii gridare a squarciagola da un giornalaio la ghiotta notizia di cronaca: — L'UCCISIONE DEI FRATELLI ROSSELLI... —

Poi, per una settimana, su tutti i giornali, il turpe giuoco delle ipotesi diffuse ad arte da Roma, per disorientar l'opinione pubblica: chi li aveva uccisi? reato politico o episodio di banditismo comune? vendetta degli spagnoli, rivalità tra fuorusciti italiani, gelosia di politicanti francesi?

Ma a Firenze, dove quella notizia ci stordì come una mazzata, non si guardavano più neanche i sommari dei giornali. « Chi li aveva uccisi? » Nessuno si poneva questa domanda. Chi aveva ucciso Matteotti? chi aveva ucciso Amendola? chi aveva ucciso Gobetti? chi aveva ucciso Gramsci?

La risposta, profetica anch'essa, l'aveva già data Carlo, commemorando Matteotti nel 1934: « Era fatale che morisse l'antifascista-tipo

Matteotti, eroe a tutta prova. Come dovevano morire nello stesso torno di tempo Amendola e Gobetti. Come dovranno morire, se non li salveremo, Rossi, Gramsci, Bauer e molti altri Matteotti che si sono formati in questi anni. Tutti caratteri, psicologie; che sono l'opposto del carattere e della sensibilità mussoliniana. Mussolini sente, sa quali sono i suoi autentici avversari. Ha il fiuto dell'oppositore. Imbattibile con uomini del suo stampo, singolarmente impotente con uomini che sfuggono al suo orizzonte mentale. Perciò li sopprime... ».

Perciò soppresse anche i fratelli Rosselli: come Carlo aveva preveduto.

Perché li uccisero

L'occasione per far assassinare i Rosselli fu data dalla guerra di Spagna. « Facendo assassinare Carlo Rosselli — scrisse poi Salvemini — Mussolini volle, oltre che liberarsi dal suo più attivo e temuto nemico, vendicare soprattutto le difficoltà da lui incontrate in Spagna sull'uomo che di queste difficoltà era stato l'artefice primo ». Ma la Spagna non fu che l'occasione: « OGGI IN SPAGNA DOMANI IN ITALIA » aveva promesso Carlo il 13 Novembre 1936 dalla radio di Barcellona: ma con questa promessa egli aveva posto l'ultimo suggello alla sua condanna a morte.

L'assassinio dei Rosselli fu freddamente preparato dallo stato maggiore fascista non soltanto perché essi, finché il fascismo si resse, furono tra i suoi più fieri ed implacabili nemici; ma anche perché essi potevano rappresentare per l'Italia le più sane e più sicure forze di ripresa dopo la caduta del fascismo.

Di questo bisogna rendersi conto: del premeditato vuoto di uomini che il fascismo ha voluto lasciare dopo di sé: del criminale proposito di togliere all'Italia, alla fine della dittatura, tutte le vie della salvezza e della rinascita.

In quest'ora così difficile che il nostro paese attraversa, tutti i problemi si riassumono in una assillante domanda: — Dove sono gli uomini per il domani? — e ogni tanto, nel cercar di rispondere a questa domanda, ci vien fatto di mormorare un rimpianto: — Se ci fosse Amendola... Se ci fosse Gramsci... Se ci fossero i Rosselli... —. Questo accade in Italia non perché i morti si trasfigurino e si ingrandiscano per il solo fatto di esser morti, e sembrino rivestirsi nel ricordo di virtù superiori a quelle che avevano in vita; ma perché realmente in Italia il fascismo ha saputo in questo ventennio riconoscere, come le querci più gagliarde che il taglialegna segna di rosso prima di abbatterle, gli uomini migliori che era indispensabile assassinare ad uno

ad uno, per lasciar poi nella nostra vita politica la desolazione e il deserto.

Solamente ora, dopo che sulle nostre contrade è passata la metodica devastazione dei tedeschi, possiamo apprezzare nel suo giusto valore la tattica devastatrice con cui il fascismo li ha precorsi, prima che sulle cose, sugli uomini. Le distruzioni scientifiche compiute dai guastatori nazisti non hanno avuto, come i saccheggi delle invasioni barbariche, lo scopo, soltanto bestiale, di depredare, di arricchire i saccheggiatori, di satollare i loro istinti più bassi; ma quello, assai più perverso e premeditato, di cancellare per sempre le risorse industriali ed agricole, i mezzi di studio e di cultura, i monumenti artistici di un popolo, per impedirgli di rialzarsi dopo il flagello e di riprendere il suo cammino verso l'avvenire. Ognuno di noi ha visto coi suoi occhi, in Toscana, le studiate applicazioni di questo sistema ingegnoso: macchinari cogli ingranaggi spezzati ad uno ad uno a colpi di mazza, biblioteche dove in tutte le opere di più volumi uno, uno solo, è stato rubato per scompletarle, collezioni artistiche in cui ogni tela è stata squarciata obliquamente con un colpo di baionetta, viali di cipressi in cui in ogni tronco è stata lasciata una profonda intaccatura, per farli seccare figurando di lasciarli in piedi.

Ma i fascisti non sono stati da meno. Nel suo delirio criminale il tiranno effimero ha sognato di trascinare con sé nell'abisso, quasi per vendicarsi di non poter essere immortale, un popolo intero, non soltanto colle sue ricchezze e coi suoi monumenti, ma anche colla sua dignità, col suo onore, coi suoi uomini migliori; in modo che nei secoli venturi la storia debba riconoscere al fascismo almeno questo vanto: che quando esso perì, insieme con lui nella stessa voragine, era perita l'Italia. Come certi despoti orientali che in punto di morte facevano sgozzare le loro donne e i loro schiavi per portarli con sé nel sepolcro, il torbido sultano fascista ha tutto disposto da venti anni per immolare con sé nella sua fossa, l'intero popolo italiano. In questo disegno, bisogna esser giusti, egli ha saputo fare: quando si sente dire che egli era un grande conoscitore d'uomini, bisogna ammettere che questa qualità l'aveva di certo quando si trattava di uomini da assassinare. Allora, senza ingannarsi, egli sapeva scegliere i migliori: e i Rosselli furono tra questi.

Non ci siete riusciti

Voi dunque, o imputati fascisti, siete stati, uccidendo i Rosselli, gli esecutori di questo disegno che mirava alla integrale e metodica distruzione della patria; avete operato colla stessa arte annichilatrice

dei guastatori tedeschi, che quando l'esercito si ritira vengono per ultimi a perfezionare la strage e a verificare che dietro di loro non rimanga che una silenziosa distesa di rovine incenerite.

Eppure io debbo annunciarvi che non vi siete riusciti. Su questo deserto, ove avete seminato il sale, i fiori rispunteranno: rispuntano già. Il fascismo è passato, il nazismo sta per passare. Ma l'Italia a farla morire non ci siete riusciti: a farla vivere ci son questi morti.

Questo ventennio oscuro e desolato, che ci appare ora, appena usciti da esso, come un ventennio di vergogna, ci verrebbe voglia di denominarlo, a perpetuo obbrobrio, il « ventennio di Mussolini ». Fra i nostri nipoti si accorgeranno che esso è stato piuttosto, sotto la vergogna apparente, un periodo di sotterranea ricostruzione morale, di virile e paziente preparazione segreta alla rinascita politica: e lo chiameranno, a perpetua gloria, il « ventennio dei Rosselli ».

Tutta la resistenza clandestina di questi ultimi anni, tutta la lotta di liberazione di questi ultimi mesi è stata animata dal loro spirito. Alla fine del ventennio di tenebre una grande luce si è fatta quando ci siamo accorti che l'esempio dei Rosselli era passato in migliaia di giovani, che nelle brigate partigiane erano di nuovo pronti a morire per restituire all'Italia dignità di popolo libero. Quella frattura, che i Rosselli denunciarono venti anni fa, tra la decrepitezza di una classe dirigente ormai incapace di difendere gli ideali del risorgimento ridotti per essa a formule inerti, e il cieco attivismo di una sciagurata gioventù senza ideali, si è finalmente colmata: *pensiero ed azione*, in nome dei Rosselli si sono ricongiunti; la vita ha ricominciato ad essere pratica quotidiana di generosità e di sacrificio.

Le brigate Rosselli

Vorrei esser capace, signori dell'Alta Corte, di descrivervi al vivo quello che è avvenuto a Firenze nel periodo della lotta clandestina, e specialmente in quello dell'« emergenza » e della battaglia di liberazione durata tre settimane nelle vie cittadine, di casa a casa, da tetto a tetto; quando è sembrato veramente che il governo della città fosse stato preso dallo spirito dei Rosselli, nel quale l'audacia sorridente faceva tutt'uno col senso pratico di responsabilità e colla pacata saggezza civile. Dei Rosselli oggi a Firenze non si parla soltanto nelle commemorazioni politiche, nelle quali rivive il loro pensiero; ma anche nelle bande partigiane, tra i volontari che partono verso la linea degli Appennini, dove il pensiero diventa azione. C'è il circolo Rosselli, ma sul fronte, schierate contro i tedeschi, ci sono mentre io vi parlo, le brigate Rosselli; si leggono i quaderni di « *Giustizia e libertà* », ma

anche sulle bandiere che combattono oggi sui monti c'è scritto: « *Giustizia e libertà* ». Mentre Firenze era occupata dai tedeschi e dai fascisti, in quel torturante inverno che precedé la liberazione, i partigiani in agguato sulle alture a nord della città, da monte Morello a monte Giovi, si ritrovavano al nome dei Rosselli. Non a caso, accanto alle brigate Garibaldi e alle brigate Matteotti, il nome dei Rosselli fu scelto per indicar questa fusione, ormai raggiunta in faccia al fascismo, tra i giovani di tutte le condizioni sociali, studenti e lavoratori, affratellati in un comune, operoso ideale di libertà e di giustizia; e quando, saltati i ponti e cominciata l'ultima battaglia contro i tedeschi schierati sulle colline fiesolane, la città per più settimane non ebbe altre magistrature di quelle create dal popolo insorto, si poté vedere allora che quell'ideale aveva ridato alla gioventù rinnovata non solo la intrepidezza nel combattimento, ma anche le virtù antiche della disciplina civile e della capacità di governo.

* * *

Questi, o imputati fascisti, furono e sono i fratelli Rosselli che voi avete fatto assassinare.

Sciagurati voi più di loro. Volevate ucciderli, e li avete fatti vivere per sempre: e sono loro, questi morti, che sul fango paludoso di questo processo che l'Italia si lascia alle spalle, portano un chiarore d'alba che segna le vie del domani.

Morti i Rosselli? Morti siete voi, su cotesto banco, e le sinistre ombre dei mandanti che son dietro a voi. Ma Carlo e Nello (io vorrei che di là dal mare mi udissero la madre e le vedove e i figli), Carlo e Nello, i dolci amici sorridenti, sono qui accanto a noi, vivi e presenti, alla testa dell'infinito popolo di coloro che si sono sacrificati per la libertà. Essi guardano intorno a noi tutte queste rovine, questo vuoto, questa immensità di lutti. Ma le loro fronti son chiare, i loro sguardi sono sereni: accennano all'avvenire, e mettendoci la mano sulla spalla, ci dicono: — NON MOLLARE! —.

II

SUL REFERENDUM ISTITUZIONALE (*)

Signori Ministri, colleghi Consultori. In queste ultime settimane è avvenuto in quest'aula un fenomeno che per me novellino ha prodotto turbamento e sorpresa. Fino a due mesi fa, direi fino a quindici giorni fa, la grande maggioranza dei partiti che sono rappresentati in questa assemblea era d'accordo nel non volere il referendum preventivo sulla questione istituzionale. Erano contrari i partiti di sinistra, e anche i liberali vi accennavano più come ad una ipotesi che come ad una volontà. Si parlava piuttosto di referendum successivo, quasi come collaudo del risultato della Costituente. Gli amici democratici cristiani parlavano di un referendum intermedio quasi come di una sosta tra i due stadi della Costituente, il che avrebbe permesso al popolo di rispondere al referendum dopo essersi informato e orientato sui lavori del primo periodo della Costituente stessa. Gli argomenti di questa opinione prevalentemente contraria al referendum preventivo erano triti, sulla bocca di tutti; pareva quasi cattivo gusto il ripeterli. In sostanza questi argomenti erano due, uno di carattere giuridico e uno di carattere tecnico. Sotto l'aspetto giuridico si diceva che il problema di trovare lo strumento adatto perché il popolo italiano potesse manifestare la sua volontà sulla scelta delle istituzioni, era già stato risolto col decreto fondamentale del 25 giugno 1944, che, tra referendum e Costituente, aveva scelto definitivamente la Costituente. Tornare a discutere del referendum sulla questione istituzionale pareva

---

(*) [Discorso pronunciato alla Consulta Nazionale nella seduta dell'8 marzo 1946 in occasione del dibattito che precedette la decisione di dar luogo al referendum istituzionale. Pubblicato in *Consulta nazionale. Atti. Discussioni* (Roma), Tipografia della Camera dei Deputati, 1946, pagg. 1119-1126; estratto col titolo *Sul referendum istituzionale* (Roma), Tipografia della Camera dei Deputati, 1946, pagg. 1-24; ristampato parzialmente in *Non mollare* (Firenze), n. 48 (N.S., II, n. 11), 16 marzo 1946 con il titolo *Dopo l'adozione del « referendum istituzionale »*; ristampato integralmente in *Scritti e discorsi politici* a cura di N. Bobbio, 1966, Nuova Italia, Firenze, II, 1-17]. [*Bibliografia*, nn. 356-357].

rimettere in discussione la Costituente stessa, fare un passo indietro, tradire un impegno già preso. In sostanza la Costituente rappresentava ormai la legalità, quel piccolo filo di legalità che il popolo italiano uscito dalla catastrofe era riuscito a ritessere sulle rovine. Parlare del referendum avrebbe voluto dire spezzare questo filo. Ma, accanto a questo argomento giuridico, ce n'era uno tecnico; quello che il referendum è un mezzo che può servire perché il popolo esprima la sua opinione su argomenti sui quali anche le persone semplici possono avere un'opinione chiara, su questioni talmente semplici che possano essere formulate in un dilemma elementare, quale sarebbe l'apertura di una strada in un senso o in un altro, che può essere oggetto di referendum tra gli abitanti di un rione.

Ma il problema della monarchia o della repubblica si presentava e si presenta con tale aspetto complicato e multiforme che pareva che il modo migliore per esprimere la volontà del popolo non fosse il sistema di democrazia diretta, il referendum, ma il sistema di democrazia rappresentativa, l'assemblea Costituente, in cui persone competenti avrebbero potuto discutere fra loro, prepararsi, intendersi e arrivare finalmente ad una definizione del problema a ragion veduta.

Questa era la situazione quindici giorni fa. Ma all'improvviso è avvenuto una specie di capovolgimento, una specie di cataclisma costituzionale, della cui gravità forse ancora non ci rendiamo conto, in modo che di tutte le soluzioni che si potevano pensare come possibili per il passaggio dal regime di governo provvisorio al regime di Costituente, è stata scelta, con l'apparente unanimità di tutti i partiti, proprio quella che tutti o quasi tutti scartavano. Perché è potuto avvenire questo?

Signori Consultori, ogni partito ha il dovere di rispondere serenamente a questa domanda. Questi sono giorni solenni che conteranno nella storia d'Italia forse per un secolo. Bisogna avere idee chiare su quello che abbiamo fatto e faremo; bisogna che ciascuno assuma in pieno di fronte al Paese e anche — la parola non è troppo grande — di fronte alla storia, le proprie responsabilità.

Io non condivido il nero pessimismo dell'onorevole Nitti, anche perché il pessimismo non è costruttivo e difetta di quel calore umano che solo serve a superare le grandi catastrofi. Ma non condivido neanche quel senso di euforia che ieri ispirò molti discorsi, compreso quello del ministro Nenni, che dovrebbe essere messo sull'avviso dal vedere che la stessa euforia fu espressa ieri da Arangio Ruiz, rispettabile e convinto monarchico.

Noi eravamo fino a ieri in questa situazione. Avevamo, nel decreto del 25 giugno, l'unica Carta Costituzionale raggiunta dopo la liberazione del nord: la costituzione del governo provvisorio che si

era impegnato di guidare il popolo italiano fino alla soglia della Costituente. Oggi questa Costituzione non l'abbiamo più, stiamo per non averla più; e noi in questa assemblea oggi stiamo dando mano a mandarla in frantumi.

Quella Costituzione provvisoria non contemplava un mezzo legale per tornare sulle decisioni già prese: si riservavano, all'articolo primo del decreto del 25 giugno, i modi e le procedure. Ma fra i modi e le procedure non rientrava quella di sopprimere la Costituente già deliberata o di limitarla e di adottare invece il sistema del referendum, cioè il sistema che in quel decreto del 25 giugno si era già escluso.

Ora, signori Consultori, quando si modifica una costituzione con mezzi che non corrispondano alla legalità stabilita da questa Costituzione, con mezzi che non corrispondono a questo ordinamento giuridico, si infrange questo ordinamento giuridico e si fa quello che in linguaggio costituzionale — permettetemi di adoperarlo, anche senza drammatizzare — si chiama un colpo di Stato. Noi oggi, dal punto di vista costituzionale, stiamo dando il nostro parere su un colpo di Stato; larvato, pacifico, euforico, conversato, ma colpo di Stato.

La Costituzione provvisoria del 25 giugno 1944 era nata sul vuoto costituzionale, senza potersi riallacciare al passato con un qualsiasi vincolo, sia pur sottile, di continuità costituzionale. Era sorta dai fatti, dalle forze in giuoco, forze di popolo insorto contro la tirannia, forze moderatrici di alleati occupanti. Non è questo il luogo per dare la dimostrazione di questa verità assiomatica del carattere originario e non derivato della Costituzione del 25 giugno. Questa dimostrazione è già stata data in maniera insuperabile da un giurista che è dei vostri, o amici democristiani, dal Mortati, in un libro sulla Costituente, che è quanto di più serio si sia scritto in questi ultimi anni sull'argomento.

Questa Costituzione provvisoria aveva il carattere di un espediente temporaneo: una passerella di fortuna gettata sul baratro scavato tra il crollo del fascismo e la Costituente; una passerella di fortuna che doveva svanire appena la Costituente si iniziasse. Questo si vede, senza bisogno di indugiarsi sugli articoli del decreto del 25 giugno, soprattutto guardando quella che era in quel decreto la figura del luogotenente.

Quando l'onorevole De Nicola potrà narrare la storia del periodo in cui fu costruito il decreto del 25 giugno, egli — che ne fu uno dei più benemeriti preparatori — vi potrà spiegare come fu che si volle creare la figura del capo dello Stato in maniera tale da non inquadrarla in nessuno degli schemi statutari. Deliberatamente si volle evitare che questa figura potesse rientrare in quello statuto; nel quale caso si sarebbe potuto invocare una continuità costituzionale che si volle escludere.

In realtà, colleghi Consultori, con quel suo proclama del 12 aprile, in cui manifestò la sua volontà di ritirarsi in maniera irrevocabile a vita privata, il re fece una abdicazione; ma non si volle consacrare nelle forme statutarie questa abdicazione, perché essa avrebbe portato come conseguenza necessaria l'ascesa al trono del successore. Non si volle parlare di reggenza, perché la reggenza avrebbe portato a scegliere il reggente fra i membri della dinastia, e anche questo si volle evitare.

Si parlò, allora, di luogotenenza della tradizione costituzionale, del luogotenente che in un momento di temporaneo impedimento del sovrano viene, transitoriamente e revocabilmente, nominato per sostituire, quasi come un mandatario, un sovrano ancora in trono; questa era la luogotenenza della consuetudine costituzionale italiana. Qui, invece, si ebbe un luogotenente che teneva il luogo di un re che non c'era più, un mandatario di un mandante che costituzionalmente non esisteva più; un mandatario del quale, se si deve cercare il mandante, questo poteva essere o il governo provvisorio o, magari, il comando alleato, ma non certo il sovrano, ormai tramontato dall'orizzonte costituzionale.

Dietro il luogotenente, dunque, non c'era il re, c'era il vuoto; e qualunque soluzione per la quale il luogotenente dovesse durare un minuto di più del governo provvisorio che doveva cessare con la Costituente, sarebbe, allora, sembrato un assurdo.

Quali sono, dunque, le ragioni per cui si è abbandonato questo terreno giuridico, questo unico solido terreno che c'era in quella incertezza? Perché la situazione in questi due anni è così mutata?

Nella relazione della Commissione è detto che questo non è il momento di rifare la storia. Ma, rifare la storia — per lo meno nei suoi elementi più salienti — è forse l'unico modo, anche per i politici, di avere giorno per giorno la coscienza esatta delle proprie possibilità pratiche, che poi, per noi, vuol dire anche la coscienza esatta del proprio dovere morale.

Non rifarò la storia, ma metterò in evidenza due circostanze che, secondo noi, sono state determinanti in questo capovolgimento.

Primo: il decorso del tempo, quella che i giuristi chiamerebbero la prescrizione breve. La situazione costituzionale creata nel giugno 1944 è stata indebolita, attenuata, consumata dal tempo.

I governi provvisori, come dice il loro nome, sono fatti per durare poco, qualche settimana, qualche mese tutt'al più. Essi devono portare immediatamente alla soluzione definitiva che li legittimi retroattivamente. Il governo provvisorio del giugno 1944 era stato fatto appunto per portare il popolo italiano alla Costituente, rapidamente, in poche

settimane. si sperava, tutt'al più in pochi mesi. Invece c'è stata la Costituente a scoppio ritardato, la tregua istituzionale.

La Costituente è un atto rivoluzionario: non si tiene impunemente un popolo per due anni in attesa di un atto rivoluzionario che non viene.

Così, in questa attesa, la situazione costituzionale, creata nel giugno del 1944, ha perduto la sua tensione, ha perduto il suo mordente. Per due anni l'Italia è stata tenuta incatenata dalla sua situazione internazionale, come un ammalato, operato di una grave malattia: l'operazione è riuscita, ma l'ammalato è stato tenuto legato al suo lettuccio per due anni ed i medici si meravigliano che l'ammalato non ripigli le forze...

Allora, in questa attesa, la gente ha cominciato ad accorgersi che il governo dell'esarchia non era il migliore dei governi, e che non corrispondeva in tutto alle esigenze della democrazia. Bella scoperta! Il governo della esarchia era però l'unico governo che potesse portare, in quel vuoto, l'Italia, verso la sua ricostruzione, verso la democrazia, per la via della Costituente. Questa era la sua funzione ed in questa sua funzione doveva e deve essere giudicato.

Ed allora è accaduto che, in questa attesa, la gente, che cominciava a rendersi conto delle immense rovine lasciate all'Italia dalla monarchia e dal fascismo, ha cominciato, col facile oblio di chi soffre, a pigliarsela non con la monarchia e col fascismo, ma con l'antifascismo e con l'esarchia.

In questo clima di disfattismo politico hanno cominciato a riaffacciarsi, prime timide, poi sempre più audaci, le nostalgie statutarie, le velleità dinastiche. Piano piano, si è trovata gente di buona volontà, che ha cominciato a sussurrare che i poteri del luogotenente non derivavano dal governo provvisorio, ma derivavano dallo statuto. Quale statuto? I costituzionalisti — e tra loro quello che è il più insigne ed anche il più giovane dei costituzionalisti italiani, Vittorio Emanuele Orlando — ci hanno insegnano che lo statuto albertino era una costituzione flessibile, una costituzione elastica, cioè una costituzione i cui articoli potevano essere modificati e abrogati per mezzo delle leggi ordinarie. E di questa elasticità il fascismo si è valso, senza economia, nel ventennio. Ed anche ammettendo che tutto quello che è avvenuto in quel ventennio si sia svolto formalmente in regime di legalità, certo è che le modificazioni e le abrogazioni dello statuto avvenute in quel periodo non si sono limitate ad articoli marginali di poco conto, come quello sui titoli araldici o sulla guardia nazionale. Sono stati, uno ad uno, smontati, pezzo per mezzo, i congegni, i meccanismi, gli ingranaggi essenziali dello Stato italiano monarchico. La monarchia ha cessato, attraverso questa elasticità dello statuto, di essere rapresentativa;

ma forse ha cessato anche di essere monarchia. E c'è stato qualche costituzionalista, che ha parlato di « diarchia » e qualche altro che ha parlato di « ducarchia ».

Certo è che quando il fascismo è crollato, lo statuto non c'era più; c'era qualche altra cosa, un ordinamento trasformato, crollato il quale non è rimasto che il vuoto. E allora io mi domando e domando ai maestri: se lo statuto non c'era più, quale è stata successivamente la legge che lo ha rimesso in vigore? Non ho mai sentito dire che la elasticità delle costituzioni, per cui esse possono essere abrogate con leggi ordinarie, voglia dire la stessa elasticità delle molle delle poltrone che, quando cessa la compressione, tornano a posto da sé.

Allora è stato detto da altre parti che, indipendentemente dallo statuto, i poteri del luogotenente e del governo provvisorio derivano da qualche cosa di più lontano di più tradizionale, da un titolo di legittimazione storica che risaliva al di là del 1848, per cui al di sopra dei decenni e dei cinquantenni vi era una specie di ideale funicolo ombelicale che ricollegava il luogotenente con questa tradizione remota. Insomma, noi avremmo avuto nel giugno del 1944 un governo provvisorio uscito dal popolo, con un luogotenente di diritto divino.

A che cosa si mirava praticamente con queste costruzioni giuridiche, con queste velleità, con queste nostalgie? Era chiaro. Evidentemente a sostituire a poco a poco alla Costituente popolare, voluta dal decreto 25 giugno 1944, una costituente dinastica come quella promessa e non mantenuta dalla legge sarda dell'11 luglio 1848, che prometteva, anche allora, per la fine della guerra (secondo la precisa formula che allora si adottò) una costituente la quale « discuta e stabilisca le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale con la dinastia dei Savoia ».

Ma tutte queste velleità, incoraggiate dal troppo lungo decorso del tempo, avrebbero potuto essere superate se, come seconda circostanza determinante, come la goccia del reagente che cade nella combinazione chimica e la fa precipitare, non ci fosse stato il fatto nuovo, l'intervento degli alleati.

Di questo aspetto della situazione io parlerò, signori Consultori, con la massima discrezione. Conosciamo i doveri di gratitudine, di rispetto e di affetto che noi abbiamo verso le grandi democrazie; senza di loro non avremmo avuto la libertà, che ci permette di parlare liberamente in quest'aula, senza di loro non avremmo avuto il pane per superare la nostra miseria. Ma l'uomo, anche quando è povero, non vive di solo pane, e noi dobbiamo riconoscere che dalle grandi democrazie alleate la causa della democrazia italiana, di questa democrazia che nasce e si afferma giorno per giorno in mezzo a spaventevoli difficoltà, non ha avuto finora quella comprensione, quell'inco-

raggiamento, quel sostegno che i nostri compagni dell'esercito di liberazione, quando caddero accanto ai combattenti alleati, avevano sperato.

La situazione costituzionale interna dell'Italia è inscindibilmente connessa con la sua situazione internazionale. Noi ci troviamo, signori, in una situazione angosciosa, torturante; noi siamo in regime di armistizio ed armistizio vuol dire limitazione della nostra sovranità; ma la Costituente è per definizione sovrana, è espressione di un popolo indipendente: e fare la Costituente, che vuol dire sovranità piena, in regime di armistizio, che vuol dire sovranità limitata, può apparire una contraddizione in termini. Ma, viceversa, per fare la pace non basta il governo provvisorio; ci vuole un governo definitivo, uscito dal popolo, che possa firmarla. Quindi per aver questo governo che faccia la pace e che faccia cessare questo stato di limitazione della nostra indipendenza bisogna fare la Costituente. Così ci troviamo torturati fra queste due necessità: la Costituente presuppone la pace, ma la pace presuppone la Costituente.

In questa situazione — che, bisogna riconoscere, è affrontata con serenità — è avvenuto il fatto nuovo: quel suggerimento dei giuristi americani di cui hanno parlato i giornali. Io non so se questo suggerimento sia realmente avvenuto, e non ne conosco — se è avvenuto — i termini precisi. Ne parlo per quel che ne ho letto, per quello che avete letto anche voi. Anche voi sapete qual era l'idea dei giuristi americani, qual era il suggerimento che essi hanno dato al governo italiano per superare il passaggio fra il governo provvisorio e la Costituente. I giuristi americani, in sostanza, dicevano: altro è la Costituente ed altro è il governo. La Costituente è una specie di accademia di studiosi che si deve riunire per studiare e preparare i vari articoli della Costituzione. Il governo, intanto, governa. Quando la Costituente avrà finito i suoi lavori, presenterà il progetto, il progetto diventerà una Costituzione, in base a questa Costituzione si nominerà il nuovo parlamento e quando ci sarà, dopo due o tre anni, il nuovo parlamento, allora il governo (quale governo? il governo luogotenenziale?), il governo di coalizione, quello creato nel giugno 1944 cederà i poteri al nuovo governo venuto fuori dalla Costituzione approvata, ed entrata in vigore...

Parere rispettabile; ma indubbiamente non aderente alla situazione italiana. Questo è un parere che va benissimo per un popolo che ha i suoi ordinamenti costituzionali in ordine, per un popolo il quale quando si aduna l'assemblea costituente ha un parlamento eletto dal popolo che continua per conto suo a fare le leggi ordinarie. Ma per l'Italia come sarebbe stato possibile che il governo provvisorio di coalizione (il cui presupposto era questo: che siccome non c'era la possibilità di consultare la volontà del popolo, ci s'era dovuti contentare

per questo di un governo di coalizione rimediato alla meglio) rimanesse a governare l'Italia per un anno o due dopo le elezioni dell'assemblea Costituente, quando cioè attraverso queste elezioni si sarebbe visto qual era la volontà del popolo e si sarebbe saputo qual era la maggioranza dell'opinione politica popolare? E come era possibile che il luogotenente, emanazione di questo governo provvisorio, potesse continuare tranquillamente a rimanere al suo posto come capo dello Stato, anche quando la votazione per la Costituente avesse dato eventualmente un responso, il quale avesse fatto capire che la maggioranza del popolo era contraria al mantenimento dell'istituto monarchico? C'era poi — forse questo è sfuggito ai giuristi americani — un argomento proprio nella legge che riguarda noi, che riguarda la Consulta, l'articolo 30 del decreto 31 agosto 1945 il quale dice che la Consulta rimane in funzione fino alle elezioni dell'assemblea Costituente. Perché, Signori? La Consulta era ed è fino ad oggi uno dei tre organi costituzionali dello Stato attuale: luogotenente, governo e Consulta. Perché la Consulta il giorno in cui la Costituente sarà eletta cesserà dalle sue funzioni? Perché, evidentemente, al posto della funzione consultiva subentrerà, con l'assemblea Costituente, la funzione legislativa. Ma allora, se subentrerà la funzione legislativa con l'organo eletto dal popolo, come sarebbe possibile pensare che, caduta la Consulta, non debba nello stesso momento cadere il governo provvisorio ed il luogotenente che è stato nominato in quanto questo governo provvisorio esisteva?

Di fronte a questa situazione creata dal fatto nuovo, che hanno fatto i ministri? Per evitare il peggio hanno dovuto ricorrere ad una soluzione eroica: il referendum istituzionale. A questa soluzione eroica l'unico che si sia opposto fino in fondo è stato, per la storia, il partito di azione. Tutti gli altri partiti, compresi quelli di sinistra, vi hanno aderito senza troppa riluttanza; ed avete sentito ieri dalla calda parola del ministro Nenni con quanto ottimismo egli consideri le conseguenze di questa soluzione.

Noi ci auguriamo che questo ottimismo sia confermato dall'avvenire e faremo da parte nostra, per la comune vittoria della repubblica democratica, tutto il nostro dovere; ma non possiamo dimenticare che furono proprio i facili ottimismi che nel 1922 lasciarono che salisse al potere il fascismo!

I nostri ministri al governo, ai quali siamo fieri di riconfermare qui tutta la nostra solidarietà, si sono battuti fino in fondo per la difesa della legalità costituzionale; specialmente l'amico Cianca, il quale sapeva, per avervi partecipato personalmente, da che battaglia era uscita nel giugno 1944 la conquista della Costituente sovrana; e per non tradire questa legalità hanno offerto le loro dimissioni, chiedendo però,

per carità di Patria, l'assicurazione che la loro uscita dal ministero non avrebbe significato crisi del ministero De Gasperi. Ma questa assicurazione non si poteva dare; sarebbe stata la crisi alla vigilia della Costituente e alla vigilia della pace, la crisi che avrebbe rovinato la Costituente e la pace, la crisi di cui qualcuno sta in attesa dietro la cantonata.

E allora il partito d'azione, quantunque senta più di ogni altro i pericoli di questa situazione creata da responsabilità non sue, è rimasto al suo posto, anteponendo al suo interesse di partito l'interesse della democrazia e della repubblica.

E così, colleghi Consultori, noi ci troviamo dinanzi al referendum sulla questione istituzionale. La battaglia politica ormai, senza sterili recriminazioni, va posta su questo terreno: bisogna vedere con serenità quali sono i pericoli e quali sono i vantaggi per la democrazia.

Pericoli: io non vi parlo, signori Consultori, dei pericoli che possono minacciare questo o quel partito, non faccio escogitazioni o previsioni su quelle che potranno essere le probabilità più o meno favorevoli del referendum per quel partito o per quest'altro; io vi parlo di pericoli più gravi e più alti, pericoli che possono coinvolgere la pace civile del nostro Paese e perfino la sua unità.

Nel congegno di questa legge vi è un difetto fondamentale: il dualismo, l'antagonismo, il pericolo di conflitti tra referendum e Costituente. Il ministro Nenni ieri ci disse: io non ho paura di questi pericoli perché il voto per il referendum e il voto per la Costituente saranno contemporanei, e saranno, in sostanza, espressione di un unico atto. Non sono di questo avviso. La legge non vieta all'elettore di dare il suo voto nel referendum a favore della monarchia o della repubblica e di votare poi nell'elezione alla Costituente per una lista o per un candidato che sia repubblicano o monarchico, al contrario del voto che egli ha dato nel referendum. E allora se la maggioranza a favore della monarchia o della repubblica sarà esigua, ci sarà la possibilità che attraverso il giuoco delle preferenze personali, nell'assemblea Costituente resulti una piccola maggioranza per la repubblica mentre nel referendum era resultata una piccola maggioranza per la monarchia; o viceversa. E allora che cosa avverrà? Vorrete imporre agli eletti all'assemblea Costituente che saranno maggioranza sia pure piccola in un certo senso, di creare un nuovo Stato contro la loro coscienza, contro la loro maggioranza, per inchinarsi ai risultati del referendum? Nella legge non c'è alcuna disposizione che limiti espressamente i poteri della Costituente in relazione all'esito del referendum; c'è un accenno di ciò nella relazione, ma la relazione non fa legge.

Nella legge elettorale non c'è alcun mandato imperativo, né potrebbe esserci. E voi potete sul serio pensare che domani, anche se

il referendum sarà stato a piccola maggioranza favorevole alla repubblica, in una Costituente in cui per questo spostamento di voti risultasse invece una lieve maggioranza di eletti monarchici col luogotenente alla testa, sarebbe disposta questa maggioranza monarchica a costruire serenamente e secondo la sua coscienza la nuova repubblica italiana?

Questo è un grave pericolo. Ma l'altro pericolo, secondo me, è ancora più grave. Non voglio drammatizzare, ma ho proprio l'impressione che noi in questo momento stiamo trattando non tanto degli articoli di una legge elettorale, quanto della sorte dell'unità d'Italia. La Costituente, eletta attraverso la proporzionale, aveva questo grande vantaggio: che non accentuava la differenza. La proporzionale, come voi sapete, e come disse quel grande italiano e giurista che era Francesco Ruffini, ha un'efficacia coesiva, opera fra regione e regione in quello stesso modo — egli diceva — con cui i legnaiuoli fanno operare quella giuntura tra pezzi diversi che si chiama giuntura a coda di rondine. Il fatto che in ogni regione d'Italia vi siano gli stessi partiti, anche se in esigui gruppi, fa sì che gli eletti degli stessi partiti, dalla Sicilia al Piemonte, unifichino tutto lo Stato attraverso il sistema proporzionale.

Il referendum invece è un mezzo brutale. Il referendum trascura tutte le questioni nelle quali alcuni partiti diversi si possono trovare concordi. Tutti i partiti, anche i più lontani da quelli che sono qui rappresentati, hanno dei punti di contatto, hanno delle questioni su cui si trovano d'accordo, e questi sono vincoli coesivi. Nel referendum tutti questi punti di contatto, questi punti comuni scompaiono: tutto si riduce brutalmente a questa questione fondamentale: monarchia o repubblica. E io penso, o Signori, con grave preoccupazione, ad una carta geografica della nostra penisola, nella quale eventualmente l'esito del referendum si potesse segnare con dei colori, e si vedesse che una metà possa uscire dal referendum tutta rossa e una metà tutta azzurra. Auguriamoci, signori Consultori, che la brutalità del referendum non porti al pericolo di vedere che, per questa frattura tra colorazioni troppo intense, si attenui e si accechi la tinta unificatrice che è di tutti noi: il tricolore.

Per attenuare questo pericolo e far sì che il referendum si risolva in vantaggi, occorre che la lotta elettorale si svolga con assoluto ordine e con assoluta sincerità. A questo miravano le proposte che il compagno Boeri vi ha illustrato: l'accantonamento della luogotenenza durante il periodo elettorale mirava a garantire onestamente l'ordine pubblico. Quando mai si è sentito dire che durante il dibattimento, o durante il verdetto, il mantenimento dell'ordine nell'aula d'udienza sia stato affidato ad uno dei giudicandi? E l'altra proposta volta a far sì

che le liste, o almeno i singoli candidati, dichiarassero prima del referendum la loro preferenza per la monarchia o la repubblica, mirava a garantire la sincerità della lotta elettorale ed a ridurre al minimo le possibilità di conflitti tra referendum e Costituente.

Questo è un punto di cui anche il presidente De Gasperi ha riconosciuta tutta l'importanza, quando ha dichiarato che i partiti hanno l'obbligo morale, per una elementare esigenza di onestà politica, di manifestare prima del referendum la loro preferenza sulla questione istituzionale...

Colleghi Consultori, debbo terminare dicendo che ieri ho ascoltato i discorsi che si sono uditi in questa Aula con grande ammirazione; ma quello che mi ha commosso di più è stato il discorso del mio vecchio amico Arangio Ruiz, quando ha dichiarato onestamente, e sinceramente, la sua fede monarchica. Caro amico Arangio, anche ora, come allora, come vent'anni fa: quando parlavamo insieme di politica, ricordi? tu eri monarchico, io ero repubblicano. Fa piacere, dopo vent'anni, di ritrovarsi tutti e due coerenti, ciascuno della stessa idea di allora.

Però debbo dire che tu, per mantenere la tua fede monarchica, hai dovuto faticare, dopo tutto quello che la monarchia ha fatto di male all'Italia, assai più di me: che non ho dovuto punto faticare per rimanere repubblicano.

Ma accanto a discorsi sinceri, come quelli di Arangio, si sono sentite dichiaragioni agnostiche. Coloro i quali dicono che sulla questione istituzionale deve decidere il popolo mi fanno venire in mente quel che accadde a Firenze quando si discuteva della nuova facciata del Duomo. C'erano due fazioni in città: quelli che stavano per la tricuspidale e quelli per la basilicale. Gli architetti discutevano; ciascuno andava intorno per le vie a far proseliti, a raccoglier firme sulle loro liste. E un giorno che c'erano in piazza del Duomo due gruppi che discutevano, d'un tratto uno dei fautori di uno di questi gruppi si muove, vede un giovane triste che stava appoggiato al muro, pensieroso, e gli dice: « Signore, lei è per la tricuspidale o per la basilicale? ». Questi si scuote e, come destandosi da un sogno, risponde: « Signore, mi fa un piacere? Mi presta cinque lire? ». Evidentemente, egli non era un architetto; non s'intendeva di architettura. Ma che simili discorsi, di gente che dice di non intendersi di politica, si sentano fare da capi di partiti politici, questo è il colmo della meraviglia!

Con questo, signori Consultori, io sono alla fine. Il referendum avrà anche i suoi vantaggi. Io ne vedo due soprattutto.

La legge è stata opportunamente congegnata in modo da porre il dilemma non tra monarchia e repubblica, ma tra dinastia e repubblica. In questo sono assolutamente concorde con l'oratore eloquente

che mi ha preceduto. Se il referendum sarà per la monarchia, il luogotenente resterà al suo posto, resterà al suo posto la Casa Savoia.

Ho sentito dire che un pensiero che ha turbato in quest'ultimo tempo i sogni del luogotenente è stato questo: il timore che, se il problema della monarchia si fosse posto in termini astratti, sarebbe venuta fuori qualche altra onesta famiglia a concorrere all'ufficio; e si è parlato anche di un pretendente borbonico...

Orbene, con questa legge, il pericolo è allontanato; l'elettore dovrà scegliere non tra repubblica e monarchia in astratto, ma tra repubblica e dinastia, nelle sue relazioni storiche concrete, lontane e recenti: nelle sue relazioni col fascismo, nelle sue relazioni colla sconfitta, nelle sue relazioni con questa immensa distesa di rovine nelle quali si riesce ancora a vedere, tra i calcinacci, su qualche pietra, lo stemma sabaudo sposato col fascio littorio.

Il secondo vantaggio del referendum sarà quello, signori Consultori, di aver purificato l'aria e di aver fatto sì che a destra e a sinistra ci si veda meglio e ci si senta più vicini. La battaglia si è semplificata; lo schieramento si è ridotto lineare: o di qua o di là. E speriamo che non ci siano partiti neutrali che si appartino da questo schieramento e che, come eserciti di ventura aspettino dopo la battaglia, per mettersi dalla parte del vincitore.

Io ricordo, amici, — e con questo termino e vi chiedo scusa — un episodio della battaglia di Firenze. Dopo che furono saltati i ponti e la parte a sud dell'Arno fu liberata, passarono molti giorni — una diecina — prima che di là, dalla parte a nord del fiume, scoppiasse l'insurrezione. Ma una mattina, all'alba dell'11 agosto, quelli che erano rimasti nella parte liberata udirono ad un tratto dalla parte di là, in mezzo ai fumi e alle rovine degli incendi, squillare le campane di tutte le torri, di tutti i campanili: e in mezzo si riconosceva la vecchia Martinella. Allora, mi raccontò uno che vi assisté, a quel suono si ebbe la sensazione quasi miracolosa che il cielo diventasse sereno. Tutti quelli che erano lì, a qualunque partito appartenessero, si videro vicini e si sentirono fratelli: sapevano tutti da che parte si doveva andare; non desideravano altro che di lanciarsi sulle poche rovine affioranti dalla corrente — le rovine dei nostri ponti — e di passare l'Arno e di trovarsi di là...

Signori Consultori, nei fumi della lotta politica, io ho la sensazione che, al di sopra di noi, quelle campane non abbiano ancora cessato di suonare. Il cielo sopra di noi può essere ancora sereno: per la repubblica democratica di Mazzini, si tratta di lanciarsi sulle rovine e di trovarsi, finalmente, al di là del fiume!

III

CHIAREZZA NELLA COSTITUZIONE (*)

Onorevoli colleghi, parlare in quest'aula con quei banchi vuoti dà un senso di disagio. Non c'è il governo; non si può dir male del governo...

Ma, d'altra parte, questo dà anche un certo senso di serenità, e direi quasi di raccoglimento familiare.

D'ora in avanti le invettive, le polemiche, le contumelie saranno riservate alle sedute antimeridiane. Nelle sedute pomeridiane potremo parlare tranquillamente, in una atmosfera in cui non si tratterà di criticare un progetto presentato dal governo e di votargli contro per arrivare a farlo respingere; ma saremo, invece, qui a fare una specie di esame di coscienza, poiché, in sostanza questo progetto di Costituzione, sul quale siamo chiamati a discutere, esce da noi, è creato da noi, non dal governo. Le critiche che noi rivolgeremo ad esso saranno critiche rivolte a noi stessi; dovranno dunque essere critiche costruttive. È una specie di esame di maturità, che la democrazia deve dare attraverso questa Costituzione. Dobbiamo tutti quanti industriarci a far sì che questo esame, se non con pieni voti e lode, sia almeno approvato con pieni voti legali.

(*) [Discorso pronunciato all'Assemblea Costituente nella seduta del 4 marzo 1947 nel corso della discussione sul progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione dei Settantacinque. Pubblicato in *Assemblea Costituente. Atti. Discussioni* (Roma), vol. III, 1947, pagg. 1743-1755; estratto con il titolo *Chiarezza nella Costituzione* (Roma), Tipografia della Camera dei Deputati, 1947, pagg. 1-40; ristampato integralmente in *Azione meridionale* (Bari), 16 marzo 1947 (edizione straordinaria); ristampato parzialmente in *Non mollare* (Firenze), n. 98 (N.S., III, n. 10), 13 marzo 1947; e in *Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza* (Firenze), III, nn. 4-5, febbraio-marzo 1947, pagg. 111-118; nuova ristampa integrale in *Scritti e discorsi politici* a cura di N. Bobbio, II, pagg. 17-48]. [*Bibliografia*, nn. 410-411].

Lo stile della Costituzione

Ora, onorevoli colleghi, se noi leggiamo questo progetto con quest'animo di critica positiva, di critica costruttiva, di critica accompagnata sempre dalla proposta che tende a suggerire il meglio, dobbiamo, alla prima lettura, riconoscere che esso non è un esempio di bello scrivere: manca di stile omogeneo, direi quasi che manca di qualsiasi stile.

Voi ricorderete certamente che nel 1801 Ugo Foscolo, il capitano Ugo Foscolo, fu incaricato dal Ministero della guerra della Repubblica Cisalpina di preparare un progetto di Codice penale militare; e di questo progetto egli fece la relazione introduttiva col titolo di « Idee generali del lavoro », nella quale egli si proponeva, testualmente, di compilare tutta l'opera « in uno stile rapido, calzante, conciso, che non lasci pretesto all'interpretazione delle parole, osservando che assai giureconsulti grandi anni e assai tomi spesero per commentare leggi confusamente scritte. Si baderà ancora a una religiosa esattezza della lingua italiana ».

Ecco: questo progetto di Costituzione si sente che non è stato scritto da Ugo Foscolo...

Ma questa è una questione di secondaria importanza.

Si troverà sempre, qui e fuori di qui — e probabilmente il nostro Presidente Ruini ci avrà già pensato — chi riesca a dare una forma più pulita e finita a questo progetto ancora grezzo. Noi abbiamo già nei lavori preparatori della Costituzione esempi di equilibrio e di armonia stilistica. Basti ricordare la bella, equilibrata, armoniosa relazione scritta dal nostro Presidente Ruini; e non bisogna dimenticare — proprio è doveroso in questa prima seduta di discussioni sulla Costituzione — non bisogna dimenticare anche, tra i precedenti di questo progetto, i vari volumi, e specialmente il primo, dei lavori della Commissione di studio costituita dal Ministero della Costituente, che sono veramente un esempio di chiarezza e di compitezza, il cui merito risale principalmente a quel grande giurista, a quel grande maestro di diritto pubblico, a cui mando un saluto in questo momento, che è il professor Ugo Forti, Presidente di quella Commissione. Ma, vedete, questa mancanza di stile, questa eterogeneità di favelle che si ravvisa in molte disposizioni di questo progetto, non è soltanto una questione di forma: è anche una questione di sostanza. Deriva dal modo con cui questo progetto è nato; questo progetto, come voi sapete, non è nato di getto, tutto insieme; non è stato concepito in maniera armonica, unitaria. Il lavoro di questo progetto si è dovuto svolgere necessariamente nell'interno di diverse Sottocommissioni e delle sezioni di esse, e di più ristretti Comitati; in tante piccole officine, in tanti

piccoli laboratori, ciascuno dei quali ha preparato uno o più pezzi di questo progetto.

Questi vari pezzi sono stati portati poi al Comitato di coordinamento e lì la macchina è stata rimontata nel suo insieme, soprattutto per le intelligenti cure del Presidente Ruini; e solamente oggi qui per la prima volta la possiamo vedere messa in ordine e valutarla nella sua interezza e coglierne certe disarmonie ed accorgerci che i vari pezzi non hanno tutti lo stesso stile. Ci sono in questi ingranaggi ruote di legno e ruote di ferro, pezzi di veicoli ottocenteschi e congegni di motore da aeroplano. C'è confusione di stili e di tempi: e sta a noi qui, in questa discussione introduttiva e in quelle che continueranno sulle varie parti del progetto, ridare a questo meccanismo, correggendone i difetti, le contraddizioni e le disformità, quell'armonia che oggi esso sembra non presentare in maniera uniforme.

Le osservazioni che io farò avranno tutte quante carattere generale. Esse cercheranno appunto di contribuire a tale riesame complessivo del meccanismo costituzionale, che oggi si presenta tutto insieme. E se mi avverrà, in questa disamina dei suoi caratteri generali e del metodo con cui esso è stato concepito, di citare qualche articolo, e di ricordare qualche gestione concreta, sui quali poi si dovrà tornare nella discussione speciale, ciò avverrà soltanto a scopo di esempio, per illustrare certi caratteri generali del progetto, dei quali cercherò qui di cogliere gli aspetti più tipici e più rilevanti.

Preludio di una rivoluzione da fare

Le ragioni fondamentali di questa impressione di eterogeneità che il progetto dà in qualche sua parte derivano, come voi sapete, da due cause storiche, che sono state ripetutamente citate durante le nostre discussioni.

La prima è questa: che questo progetto di Costituzione non è l'epilogo di una rivoluzione già fatta; ma è il preludio, l'introduzione, l'annuncio di una rivoluzione, nel senso giuridico e legalitario, ancora da fare. E la seconda ragione è quest'altra: che sugli scopi, sulle mete, sul ritmo di questa rivoluzione ancora da fare, i componenti di questa assemblea, i componenti della Commissione dei settantacinque e delle singole sottocommissioni, non erano e non sono d'accordo. Vedete, io ho sentito ricordare anche poco fa da un collega di questa assemblea, col quale conversavo, lo Statuto albertino. Lo Statuto albertino fu fatto in un mese, dal 3 febbraio al 4 marzo 1848. Diceva quel collega: « Guardate come era semplice e sobrio; ed ha servito a governare l'Italia per quasi un secolo. E qui è tra poco un anno che lavoriamo

e ancora non siamo riusciti, come appare da questa apparenza ancora confusa e grezza del progetto, a preparare qualche cosa che si avvicini per concisione a quello Statuto ». Ma l'esempio non calza; perché lo Statuto albertino fu una carta elargita da un sovrano il quale sapeva fino a che punto voleva arrivare; i suoi collaboratori, coloro che furono incaricati da lui di redigere quello Statuto, sapevano perfettamente quello che il sovrano voleva: non avevano da far altro che tradurre in articoli di legge le istruzioni già dosate da quell'unica volontà di cui lo Statuto doveva essere espressione.

Per questo il paragone non calza; perché invece qui, in questa Assemblea, non c'è una sola volontà, ma centinaia di libere volontà, raggruppate in diecine di tendenze, le quali non sono d'accordo su quello che debba essere in molti punti il contenuto di questa nostra Carta costituzionale; sicché essere riusciti, nonostante questo, a mettere insieme, dopo otto mesi di lavoro assiduo e diligente, questo progetto, è già una grande prova, molto superiore a quella che fu data dai collaboratori di Carlo Alberto, in quel mese di lavoro semplice e tranquillo che essi poterono agevolmente compiere sulla guida data loro dal sovrano al quale obbedivano.

Un altro esempio che si è citato è quello della Costituzione russa, specialmente della Costituzione staliniana del 1936. Si dice: « Vedete come in quella Costituzione tutto è preciso; quei diritti sociali che sono affermati in quella Costituzione, trovano in ogni articolo, in un apposito comma, la specifica indicazione dei mezzi pratici che ogni cittadino può esperimentare per ottenere la soddisfazione concreta di quei diritti ».

Ma anche qui il paragone non calza; perché la Costituzione russa del 1936 ha dietro di sé una rivoluzione già fatta. È molto semplice, quando è avvenuto un rinnovamento fondamentale, una rivoluzione, insomma, di carattere sociale, in cui le nuove istituzioni sociali vivono già nella realtà, in cui la nuova classe dirigente è già al suo posto, prendere atto di questa realtà e tradurre in formule giuridiche questa realtà. I giuristi vengono, buoni ultimi, a mettere i loro cartellini, le loro definizioni su una realtà sociale che vive già per suo conto.

È molto facile trovarsi d'accordo nel dare, a cose fatte, queste definizioni e queste formule. Noi invece ci troviamo qui non ad un epilogo, ma ad un inizio. La nostra rivoluzione ha fatto una sola tappa, che è quella della Repubblica; ma il resto è tutto da fare, è tutto nell'avvenire.

Costituzione tripartitica

Proprio per questo, noi ci siamo trovati ad avere una Costituzione che ha gli stessi caratteri del governo, quantunque il governo in questo momento sia assente in quest'aula. È una Costituzione tripartitica, di compromesso, molto aderente alle contingenze politiche dell'oggi e del domani.

Indubbiamente, nel progetto di Costituzione vi è una parte positiva. Ma è inutile che io vi parli di essa: è inutile che stiamo qui a farci complimenti fra noi, compiacendoci di quella parte buona e proficua di lavoro che abbiamo compiuto.

La parte positiva della nuova Costituzione, voi lo sapete, si chiama Repubblica, si chiama sovranità popolare, si chiama sistema bicamerale, si chiama autonomia regionale, si chiama Corte costituzionale. Tutto questo è chiaro. Sono istituti che potranno essere perfezionati nei particolari, ma insomma, su questi punti, in cui i tre partiti che costituiscono il nucleo di questa Assemblea si sono trovati d'accordo, il lavoro è stato facile ed è stato fecondo. Vi è però la parte negativa, quella in cui i partiti non sono riusciti a trovarsi d'accordo con sincerità nella sostanza: ed è questa la parte che, secondo me, pecca di genericità, di oscurità, di sottintesi. Molte volte si sente che si è cercato di girare le difficoltà, anziché affrontarle, di mascherare il vuoto con frasi messe per figura. Ognuno ha cercato insomma, nella discussione degli articoli, di togliere la paroletta altrui che gli dava noia. Chi ha partecipato alla discussione delle Commissioni sa che molte volte, per una parola, si è discusso intere giornate; e che in questa contesa di correnti diverse, più che cercare di far prevalere la propria tesi, tutti hanno cercato d'impedire che prevalessero le tesi degli avversari.

È un po' successo, agli articoli di questa Costituzione, quello che si dice avvenisse a quel libertino di mezza età, che aveva i capelli grigi ed aveva due amanti, una giovane e una vecchia: la giovane gli strappava i capelli bianchi e la vecchia gli strappava i capelli neri; e lui rimase calvo. Nella Costituzione ci sono purtroppo alcuni articoli che sono rimasti calvi.

Ora, vedete, colleghi, io credo che in questo nostro lavoro soprattutto ad una meta noi dobbiamo, in questo spirito di familiarità e di collaborazione, cercare di ispirarci e di avvicinarci. Ricordate il famoso motto di Silvio Spaventa, di cui nacquero le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato: « giustizia nell'Amministrazione ». Il nostro motto dovrebbe esser questo: « chiarezza nella Costituzione ».

Disposizioni programmatiche

Varie parti di questo progetto non hanno quella chiarezza cristallina che dovrebbe riuscire a far capire esattamente che cosa si è voluto dire con questi articoli, quali sono le mete verso le quali si è voluto muovere con quelle disposizioni. Si riaffaccia qui la questione che è stata già sollevata oggi dai due precedenti oratori, e che si può chiamare la questione del preambolo, già sorta davanti alla Commissione dei Settantacinque. Voi sapete che nella nostra Costituzione, ad articoli che consacrano veri e propri diritti azionabili, coercibili, accompagnati da sanzioni, articoli che disciplinano e distribuiscono poteri e fondano organi per esercitare questi poteri, si trova commista una quantità di altre disposizioni vaghe, che si annidano specialmente fra l'articolo 23 e l'articolo 44 (rapporti etico-sociali e rapporti economici), le quali non sono vere e proprie norme giuridiche nel senso preciso e pratico della parola, ma sono precetti morali, definizioni, velleità, programmi, propositi, magari manifesti elettorali, magari sermoni: che tutti sono camuffati da norme giuridiche, ma norme giuridiche non sono.

Allora, davanti ai Settantacinque già si sollevò questa questione. E si ricordò allora che in altre costituzioni sorte dopo l'altra guerra, in quella di Weimar, in quella della Repubblica spagnola, furono inseriti accanto ai diritti politici di libertà risalenti alla rivoluzione francese, questi nuovi diritti che si sogliono ormai denominare « diritti sociali »; ma ci si accorse poi che essi lasciarono inalterata la realtà sociale, nella quale essi non avevano rispondenza.

L'enunciazione dei cosiddetti « diritti sociali » non ebbe nessun resultato pratico, come la storia di questo ventennio ha dimostrato: sicché parrebbe per noi più prudente, invece di travestire questi desideri e questi programmi in apparenze normative, collocarli tutti quanti in un preambolo nel quale sia detto chiaramente che queste proposizioni non sono ancora, purtroppo, norme obbligatorie, ma sono propositi che la Repubblica pone a se stessa, per trovare in essi la guida della legislazione futura.

Quando io feci questa infelice proposta (dico infelice perché dei Settantacinque mi pare che ricevesse soltanto il voto dei rappresentanti del Partito d'Azione che, come sapete, non sono molti), quando io feci questa proposta, mi furono fatte due obiezioni: una di carattere strettamente giuridico, dal collega e amico Mortati, il quale mi disse che anche queste norme di carattere programmatico possono avere il loro significato giuridico, perché rappresentano impegni che il legislatore prende per l'avvenire, direttive e limiti alla legislazione futura; e

quindi non si può dire che si tratti di disposizioni giuridicamente irrilevanti, perché anche esse hanno la loro efficacia giuridica.

Questo argomento del collega Mortati non mi convinse molto, almeno per certe disposizioni, troppo vaghe e generiche per costituire un qualsiasi impegno. Ma, allora, chi seppe trovare le vie del mio cuore fu l'onorevole Togliatti, il quale capì che il miglior modo per convincere un fiorentino è quello di citargli qualche verso di Dante. Togliatti mi disse che noi preparatori della Costituzione, dobbiamo fare « come quei che va di notte —, che porta il lume retro e sé non giova —, ma dopo sé fa le persone dotte ».

Non dobbiamo curarci della attuazione immediata di queste pseudo norme giuridiche contenute in questo progetto: dobbiamo pensare ai posteri, ai nipoti, e consacrare quei principî che sono oggi soltanto velleità e desideri, ma che tra venti, trenta, cinquanta anni diventeranno leggi. Dobbiamo così illuminare la strada a quelli che verranno.

Ho ripensato molto a questi versi di Dante e mi sono pentito di essermi lasciato troppo sedurre dalla poesia, non solo perché — come mi suggerisce un collega che mi interrompe — anche Stalin, citato dal presidente Ruini nella sua relazione, afferma che le costituzioni non possono essere programmi per il futuro; non solo perché non è stato felice l'esperimento fatto dalla « carta del lavoro » e dalla « carta della scuola » che, anch'esse, non erano leggi, ma direttive per leggi future — ma soprattutto per un'altra ragione, che è la seguente. Ammettiamo, cioè, che in una Costituzione si possano utilmente inserire principi precisi per la legislazione futura, che siano veramente lumi, capaci di rivelare un sentiero verso l'avvenire. Ma, se io leggo nel progetto di Costituzione il testo di queste norme che dovrebbero avere una siffatta efficacia illuminante, mi accorgo che in molte di esse è assai difficile rendersi conto esattamente della direzione verso la quale esse tendono; è assai difficile che in questi lumi i nostri posteri possano trovare un sicuro orientamento.

Prendo l'articolo 1 che dice questa bellissima cosa: « La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro ». È una bellissima frase; ma io che sono giurista — questa d'altronde è la mia professione ed ognuno di noi bisogna che porti qui la sua esperienza e le sue attitudini, perché è proprio da questa varietà di attitudini e di esperienze che deriva la ricchezza e la pienezza di questa Assemblea — io come giurista mi domando: quando dovrò spiegare ai miei studenti che cosa significa giuridicamente che la Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro, che cosa potrò dire?

Dovrò forse dire che in Italia la massima parte degli uomini continueranno a lavorare come lavorano ora, che ci saranno coloro che lavorano di più e coloro che lavorano di meno, coloro che guada-

gnano di più e coloro che guadagnano di meno, coloro che non lavorano affatto e che guadagnano più di quelli che lavorano? Oppure questo articolo vorrà dire qualche cosa di nuovo, vorrà essere un avviamento che ci porti verso qualche cosa di nuovo? Mi accorgo allora che c'è un altro articolo, il 31, il quale dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto. Ma c'è anche un dovere del lavoro, e infatti il capoverso dice che ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività: dunque diritto di lavorare ma anche dovere di lavorare. Debbo pensare che si voglia con ciò imitare quell'articolo della costituzione russa, nel quale è scritto il principio che chi non lavora non mangia? Ma se leggo più attentamente questo capoverso dell'articolo 31, vedo che esso dice precisamente così: « ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività (e fin qui si intende che parla di lavoro) o una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società, conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta... ». Dunque c'è chi svolge un'*attività* e c'è chi svolge una *funzione*. Questa funzione può essere anche una funzione spirituale; sta bene: ammetto che quella dei religiosi sia effettivamente una funzione sociale. Ma io penso a qualche altra cosa; penso agli oziosi, penso a coloro che vivono di rendita, a coloro che vivono sul lavoro altrui. Nella Repubblica italiana, dove c'è il dovere di compiere un'attività o una funzione, coloro che vivono senza lavorare o vivono alle spalle altrui, saranno ammessi come soggetti politici? Ho paura di sì: ho paura che saranno ammessi, e che essi diranno che il vivere senza lavorare, il vivere di rendita, non sarà un'attività, ma è certamente una funzione. E siccome ognuno può dedicarsi, dice l'articolo, alla funzione che meglio corrisponde alle proprie possibilità e alla propria scelta, essi hanno preferito la funzione di non lavorare, e quindi hanno pieno diritto di cittadinanza nella Repubblica italiana... Si noti che in quest'articolo c'è un ultimo capoverso il quale dice che « l'adempimento di questo dovere è condizione per l'esercizio dei diritti politici »; ora questo è un capoverso che non corrisponde a verità: quale è infatti la sanzione di questo capoverso? Per l'esercizio dei diritti politici non è detto affatto in nessun altro articolo, né in nessuna legge elettorale, che sia condizione l'esercizio di un'attività o di una funzione. Ecco intanto qui una di quelle disposizioni in cui a ben guardare si annida una... (come la devo chiamare?) sì, una bugia; perché non è vero che l'adempimento di questo dovere sia condizione per l'esercizio dei diritti politici.

Disposizioni contraddittorie e figurative

Ma vi è di più. Quando si va a vedere, in materia economica, quali siano queste direttive le quali dovrebbero servire di guida e di lume per coloro che verranno dopo di noi, si incontrano numerosi articoli in cui sono commiste tendenze diverse e contraddittorie.

Se uno che non avesse partecipato ai lavori di questo progetto domandasse: la Costituzione della Repubblica italiana, sotto l'aspetto sociale, quale tendenza ha? È a tendenza conservatrice o a tendenza progressiva? Individualista o socialista? La risposta non sarebbe facile.

Io leggo qui un articolo 37, che dice cose sensatissime: « Ogni attività economica privata o pubblica deve tendere a provvedere i mezzi necessari ai bisogni individuali ed al benessere collettivo ». Sagge parole; ma mi domando: come questa disposizione può rappresentare, non dico un articolo di legge, ma semplicemente una indicazione di una qualsiasi tendenza politica o sociale? È una frase innocua, come se si fosse dichiarato, nello stesso articolo 37, che il sole risplende; ma non è una direttiva politica per l'avvenire.

Ci sono poi articoli come il 38, 39, 41, in cui si rintraccia alla superficie questo lavoro di compromesso, che ha portato a costruire queste formule ad intarsio in modo da dar ragione a tutte le tendenze.

Mi immagino, a proposito degli articoli 38 e 41, un dialogo fra un conservatore e un progressista: l'uno e l'altro vi troverà argomenti per sostenere che la Costituzione dà ragione a lui. Il conservatore dirà: « Vedi, la proprietà privata è riconosciuta e garantita ». Il progressista risponderà: « Sì, ma i beni possono appartenere allo Stato o ad enti pubblici ».

Il conservatore, o liberale che sia, dirà: « L'iniziativa economica privata è libera ». Il progressista risponderà: « Sì, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ».

E così vi è tutta una quantità di articoli che figurano di andar d'accordo, ma che in realtà si elidono; sicché sarebbe stato meglio non scriverli.

Ce ne sono poi altri anche più gravi; ed è su questo che vorrei richiamare la vostra attenzione, perché ho l'impressione che lasciarveli in quella forma screditerebbe la nostra Costituzione; mentre noi dobbiamo volere che questa Costituzione sia una Costituzione seria, e che sia presa sul serio dagli italiani.

Ora quando io leggo nel progetto un articolo come l'articolo 23 che dice in un suo capoverso: « La Repubblica assicura (dico *assicura*: verbo assicurare, tempo presente) alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione, alla sua difesa ed al suo sviluppo

con speciale riguardo alle famiglie numerose »; quando leggo all'articolo 26 che « la Repubblica tutela la salute, promuove l'igiene e garantisce le cure gratuite agli indigenti »; quando nell'articolo 28 leggo che « la Repubblica assicura l'esercizio del diritto dell'istruzione con borse di studio, assegni alle famiglie, ed altre provvidenze, da conferirsi per concorso agli alunni di scuole statali e parificate »; quando io leggo questi articoli e penso che in Italia in questo momento, e chi sa per quanti anni ancora, negli ospedali — parlo degli ospedali di Firenze — gli ammalati nelle cliniche operatorie muoiono perché mancano i mezzi per riscaldare le sale, e gli operati, guariti dal chirurgo, muoiono di polmonite; quando io penso che in Italia oggi, e chi sa per quanti anni ancora, le Università sono sull'orlo della chiusura per mancanza dei mezzi necessari per pagare gli insegnanti, quando io penso tutto questo e penso insieme che fra due o tre mesi entrerà in vigore questa Costituzione in cui l'uomo del popolo leggerà che la Repubblica garantisce la felicità alle famiglie, che la Repubblica garantisce salute ed istruzione gratuita a tutti, e questo non è vero, e noi sappiamo che questo non potrà essere vero per molte decine di anni — allora io penso che scrivere articoli con questa forma grammaticale possa costituire, senza che noi ce ne accorgiamo, una forma di sabotaggio della nostra Costituzione!

Il discredito delle leggi

Guardate, una delle più gravi malattie, una delle più gravi eredità patologiche lasciate dal fascismo all'Italia è stata quella del discredito delle leggi: gli italiani hanno sempre avuto assai scarso, ma lo hanno quasi assolutamente perduto dopo il fascismo, il senso della legalità, quel senso che ogni cittadino dovrebbe avere del suo dovere morale, indipendente dalle sanzioni giuridiche, di rispettare la legge, di prenderla sul serio; e questa perdita del senso della legalità è stata determinata dalla slealtà del legislatore fascista, che faceva leggi fittizie, truccate, meramente figurative, colle quali si industriava di far apparir come vero attraverso l'autorità del legislatore ciò che in realtà tutti sapevano che non era vero e non poteva esserlo.

Vi è un esempio caratteristico nella legislazione fascista, che bisognerebbe mettere in una cornice: voi ricorderete (perché tutti abbiamo fatto questa trista esperienza) come era regolata nell'Italia fascista, quando si temeva che cominciasse la folle guerra che poi cominciò, la difesa antiaerea e la difesa antigas. Ricorderete la faccenda delle maschere antigas; se ne vedeva ogni tanto una per modello, ma in commercio non c'erano, e nessuna autorità ne aveva per distri-

buirle: orbene, il 27 luglio 1938 fu pubblicato in Italia un decreto che porta il numero 1429, il cui articolo primo diceva così: « Entro i limiti stabiliti dall'articolo 3 del presente decreto (notate che in Italia, lo ripeto, non esistevano maschere) la distribuzione delle maschere al personale della industria, a qualunque ramo esso appartenga, deve essere totalitaria ».

Queste sono le leggi, onorevoli colleghi, che distruggono nei cittadini il senso della legalità. Bisogna evitare che nella nostra Costituzione ci siano articoli che abbiano questo stesso suono falso! Fra i ricordi più amari dell'altra guerra, in questa Italia, che accanto alle sue grandi virtù ha avuto sempre tra i suoi difetti quello fondamentale dello scetticismo, del cinismo, della mancanza di fede e di convinzioni profonde, rammento che una volta ero tornato in licenza a Firenze, in quel periodo in cui di mese in mese i nostri soldati riuscivano a strappare qualche centinaio di metri di quelle terre, che purtroppo ora ci sono state ritolte. Non c'erano grandi vittorie: c'era soltanto la consunzione quotidiana di quella battaglia di logoramento che durò quattro anni. Ora, tornando in licenza — io abitavo allora in una piccola strada al centro di Firenze — una sera quando stavo per andare a letto, sentii passare uno strillone che gridava l'ultima edizione di un giornale cittadino. Allora i giornalai avevano l'uso di gridare per le strade le notizie più importanti; quello nel silenzio della strada deserta gridava a voce altissima: « Terza edizione! La grande vittoria degli italiani!... »; ma poi aggiungeva, in tono più basso: « non è vero nulla... ».

Bisogna evitare che nel leggere questa nostra Costituzione gli italiani dicano anch'essi: « Non è vero nulla ».

Opportunità del preambolo

Per questo io ritengo che sia necessario, per debito di lealtà, che queste disposizioni che io vi ho letto, ed altre che via via potranno affiorare nel seguito della discussione, siano collocate in un preambolo, con una dichiarazione esplicita del loro carattere non attuale, ma preparatore del futuro; in modo che anche l'uomo semplice che leggerà, avverta che non si tratta di concessione di diritti attuali, che si tratta di propositi, di programmi e che bisogna tutti duramente lavorare per riuscire a far sì che questi programmi si trasformino in realtà.

Per questo, io depositerò alla fine di questo mio discorso un ordine del giorno che dice così:

« L'Assemblea Costituente, mentre ritiene opportuno che nella nuova Costituzione italiana gli articoli che riconoscono veri e propri diritti o che disciplinano organi e poteri siano preceduti da un pream-

bolo preliminare nel quale possano essere riassunti in forma di propositi programmatici le direttive sociali e politiche alle quali dovrà ispirarsi la futura legislazione della Repubblica italiana, rimanda alla discussione degli articoli lo stabilire caso per caso quali di essi debbano essere trasferiti in quella parte preliminare ».

Sempre per questa esigenza di chiarezza nella Costituzione, nella quale non devono esistere sottintesi o rinvii, o riserve mentali, vi dirò ora qualche cosa sulle relazioni tra Stato e Chiesa.

So perfettamente quali sono i limiti di questa discussione e parlerò unicamente sotto l'aspetto del metodo, senza entrare nel merito.

Disposizioni sulle relazioni tra Stato e Chiesa

Quello che dirò ora, e che specialmente colpisce la sensibilità dei colleghi ed amici della democrazia cristiana, vorrei che fosse ascoltato da loro non soltanto con sopportazione — di questo sono sicuro — ma anche, direi, con cordialità; vorrei insomma che quello che dirò non attirasse necessariamente su di me l'epiteto, grossolano e pesante, di anticlericale.

È un momento questo, in cui delle parole « clericale » e « anticlericale » si fa molesto abuso.

Se avviene che qualcuno, che ha il massimo ossequio della religione (la quale è una cosa seria, anche perché la cosa più seria della vita è la morte) ma che ha anche il massimo ossequio per la libertà, espone onestamente sul tema delle relazioni tra Stato e Chiesa, tra libertà di religione e libertà di pensiero un'opinione che non coincide colla vostra, o amici democristiani, voi non dovete perder per questo, come spesso avviene, la vostra serenità, e guastar per questo l'amicizia...

Se poi, domani, qualche resoconto di giornale che si vorrà occupare di queste modeste cose che dico, vorrà a tutti i costi dire che un deputato ha fatto una tirata anticlericale, bene! non crediate che per questo io morirò di crepacuore. Ormai siamo abituati a raccogliere sulla stampa avversaria tali epiteti, che questo di anticlericale sarebbe, in fondo, un fiorellino, una mammoletta...

Per quel che si riferisce, dunque, alle relazioni tra Stato e Chiesa, io ho l'impressione che il metodo adoperato nella formulazione dell'articolo 5 manchi di chiarezza, sia contrario a quella esigenza di chiarezza che, secondo me, è indispensabile perché possa venir fuori dai nostri lavori una Costituzione seria.

Intanto si potrebbe fare qualche osservazione, sempre di metodo, sulla prima parte dell'articolo 5, la quale dice che « lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e so-

vrani ». Qui viene spontanea al giurista questa domanda: — Ma, insomma, in questa Costituzione chi è che parla? Chi parla in prima persona? È lo Stato italiano?

Questa Costituzione è un monologo o è un dialogo? C'è una persona sola che parla o ci sono due interlocutori?

Si capisce che l'articolo 5 dica che lo Stato italiano — il soggetto della Costituzione — riconosce, se la vuol riconoscere, la sovranità della Chiesa nel suo ordine.

Ma non si capisce che la Chiesa riconosca la sovranità dello Stato, la quale sovranità è il presupposto di questa Costituzione: se non ci fosse la sovranità, neanche potremmo darci la Costituzione.

Il fatto che venga introdotto qui a riconoscere la sovranità dello Stato, del nostro Stato, un altro, sia pure augusto, personaggio; un altro, sia pure altissimo, ordinamento giuridico, questo per un giurista è una incongruenza.

Questo è un articolo che potrebbe andare bene in un trattato internazionale, non in una Costituzione.

Ma è principalmente contro il secondo comma che si appunta la mia osservazione:

« I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Qualsiasi modificazione dei Patti bilateralmente accettata, non richiede procedimento di revisione costituzionale ».

Qui, intanto, si potrà osservare, quando si parlerà dei modi di revisione della Costituzione, che vi sarebbero in essa, se l'articolo restasse così, norme costituzionali che non potrebbero essere più modificate per volontà unilaterale dello Stato che ha fatto questa Costituzione. Vi sarebbero norme modificabili soltanto se vi sarà il consenso di quest'altro contraente che è la Chiesa; ma questa sarebbe una vera e propria rinunzia ad una parte della nostra sovranità.

Patti Lateranensi visti per trasparenza

Ma queste sono questioni che si tratteranno al momento opportuno. Io invece mi domando, qui, che cosa significa questa disposizione: « I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi ». Sono inseriti, questi Patti Lateranensi, nella Costituzione? Vengono essi a far parte, per rinvio, della nostra Costituzione? La relazione del Presidente Ruini par che risponda di sì; essa ci dice che, in questo modo, i Patti Lateranensi diventano parti dell'ordinamento della Repubblica, che avranno una speciale posizione di natura costituzionale. Ora, io potrò anche essere d'accordo, quando si tratterà del merito, nel dire che la nostra Costituzione debba ripetere espressamente tutti gli arti-

coli dei Patti Lateranensi; io potrò anche essere d'accordo, per ipotesi, nel lasciare che la Repubblica italiana si proclami apertamente una Repubblica confessionale: ma se questo è, bisogna dirlo chiaramente; questa esigenza di chiarezza impone che non si facciano cose di tanta importanza alla chetichella con un rinvio sibillino, che sarà letto senza intenderne la portata dall'uomo che non si intende di leggi, il quale ignora quale sia con precisione il contenuto di questi patti sottintesi e non sa che molte norme di questi Patti Lateranensi sono in contrasto con altre norme apertamente scritte in questa Costituzione. Un giornale di New York, il « New York Times », secondo un comunicato dell'Associated Press (non so se la notizia sia vera) riferiva che il 21 gennaio 1947, mentre il Presidente De Gasperi era in America, i delegati di 25 gruppi religiosi protestanti, rappresentanti di 27 milioni di credenti, andarono a domandargli se fosse vero che il testo dei Patti Lateranensi sarebbe stato inserito nella Costituzione, e il Presidente De Gasperi avrebbe risposto che non credeva che i Patti Lateranensi vi sarebbero stati inseriti. Diceva la verità, perché i Patti Lateranensi non vi sono stati inseriti in maniera espressa; vi sono stati soltanto richiamati per implicito. Ma, attraverso questo richiamo, attraverso questo rinvio, attraverso questo assorbimento dei Patti Lateranensi nella Costituzione, che lo stesso Presidente Ruini ha ammesso, si arriverà a questa conseguenza: che per potere intendere quale sarà la vera portata della nostra Costituzione bisognerà che il lettore avvertito vi inserisca al punto giusto, come se fossero scritte nella Costituzione stessa, molte disposizioni prese dal Trattato o dal Concordato. Non saranno scritte sulle righe, ma fra le righe; e bisognerà leggerle, diciamo così, per trasparenza. E allora, ad esempio, prendiamo l'articolo 5: « Lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani »: qui, per trasparenza, bisogna aggiungere l'articolo 1 del Trattato, il quale dice: « L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato ». Questo articolo sarà trasfuso per rinvio nella nostra Costituzione. Sarà bene, sarà male? Io magari, sempre per ipotesi, sarò d'accordo con voi nel dire che sarà bene; ma occorre parlarci chiaro, questo articolo ci sarà.

E poi: « I cittadini, senza distinzione di sesso, di razza e lingua (questo dice l'articolo 7 del progetto di Costituzione) di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche, sono eguali di fronte alla legge ». Ma qui bisognerà aggiungere nel capoverso, per trasparenza, l'articolo 5 del Concordato: « In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegna-

mento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico ».

E poi c'è l'articolo 27 della Costituzione il quale dice: « L'arte e la scienza sono libere; e libero è il loro insegnamento ». Ma c'è, in trasparenza, l'articolo 36 del Concordato, il quale dice: « L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana, secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica ».

E poi c'è l'articolo 94 della Costituzione, il quale dice che « la funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo ». Ma c'è, per trasparenza, l'articolo 34 del Concordato, il quale dice invece che « le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici ».

Tutto questo — voglio tenermi nei limiti di questa discussione — sarà bene o sarà male? Quando ne riparleremo, si vedrà. Ma ora, sotto l'aspetto del metodo, io dico che non è in questo modo che si fa una Costituzione chiara. Bisognerà intenderci lealmente, mettere sul tavolino le nostre divergenze, non giuocare a mosca cieca.

Spirito di maggioranza e spirito di minoranza

Ma qui io sento suggerimenti provenienti specialmente di là (*accenna a sinistra*), che mi dicono: « Ma questo non è un discorso politico; questo è un discorso ingenuo: chiarezza e politica non vanno d'accordo. Anche Napoleone diceva che le Costituzioni è bene siano brevi ed oscure ».

Sì, in verità, la nostra molto breve non è; ma in quanto ad oscura, riesce ad esserlo in più di un punto!

Questi stessi amici aggiungono: « Anche la Costituzione è il risultato di un compromesso politico. La politica è l'arte dei compromessi, delle transazioni. Per ora, formule elastiche: e poi si vedrà chi tirerà di più ».

Ora io devo prima di tutto riconoscere (già me l'hanno osservato varie volte gli amici comunisti) che io non sono un politico. A me piace di dire le cose chiare. Questo può essere contrario alla politica, ma d'altra parte ognuno porta il contributo che può in queste discussioni. Io mi permetterei però di domandare a questi amici che mi danno siffatti suggerimenti: « Credete, voi che vi intendete di politica, che sia proprio una buona politica quella consistente, quando si discute una Costituzione, nel presupporre sempre che in avvenire il proprio

partito avrà la maggioranza, e nel disinteressarsi, in tale presupposto, della precisione e della chiarezza tecnica dei congegni costituzionali? Voi mi dite che l'essenziale è che vi siano nella Costituzione i congegni per far prevalere sempre la volontà del popolo: ma siete proprio sicuri che il popolo, ossia gli elettori, daranno la maggioranza a voi, e che quindi, poiché voi avrete la maggioranza, la Costituzione sarà sempre interpretata a modo vostro? ».

Contro questo stato d'animo, che chiamerei calcolo o spirito di maggioranza, io mi sono trovato in amichevoli contrasti in diverse occasioni durante la discussione del progetto, tutte le volte che è venuta in questione l'opportunità di inserire nella Costituzione, come freno e controllo degli organi legislativi, che sono espressione politica della sovranità del popolo, organi imparziali di garanzia, che non derivino immediatamente i loro poteri da una diretta elezione popolare.

L'amico Laconi sorride, forse perché ricorda anche lui le nostre discussioni in tema di giurisdizioni speciali, e sul modo di nomina dei consiglieri di Stato, o dei componenti del Consiglio Superiore della magistratura o della Corte Costituzionale. Nel discutere di questi argomenti io ho sempre sostenuto che, per preparare il testo di una nuova costituzione democratica sia più opportuno e più prudente muovere dal punto di vista della minoranza (non mi è difficile, dato il partito al quale appartengo!), di quella che potrà essere domani la minoranza, in modo che le garanzie costituzionali siano soprattutto studiate per difendere domani i diritti di questa minoranza. Il carattere essenziale della democrazia consiste non solo nel permettere che prevalga e si trasformi in legge la volontà della maggioranza, ma anche nel difendere i diritti delle minoranze, cioè dell'opposizione che si prepara a diventare legalmente la maggioranza di domani.

Ma queste, mi è stato detto, sono astrattezze da giuristi; e questo voler introdurre negli organi di controllo e di garanzia elementi tecnici invece che politici, è contrario ad una costituzione democratica in cui la politica deve penetrare tutti i congegni. Non sono di questa opinione: io ritengo invece, e avrò occasione di tornar su questo argomento nella discussione speciale, che proprio la salvaguardia di certi diritti contro le inframmettenze politiche sia uno dei requisiti fondamentali di un ordinamento democratico: e che sia quindi necessario in chi prepara questo ordinamento uno spirito, direi, di umiltà minoritaria.

L'autogoverno della Magistratura

Lo stesso spirito credo che debba esser portato nell'esaminare il problema dell'autogoverno della Magistratura. Io sono stato uno dei

sostenitori di questo autogoverno, che il progetto ha accolto soltanto in parte. Il Consiglio Superiore della Magistratura, che secondo il progetto proposto da me, avrebbe dovuto esser composto unicamente da magistrati eletti dalla stessa Magistratura, sarà invece composto, per metà, di elementi politici eletti dagli organi legislativi.

In realtà chi ha impedito all'autogoverno della Magistratura di affermarsi in pieno nel nostro progetto, non sono stati tanto gli argomenti dei colleghi sostenitori della opinione contraria, quanto è stato Sua Eccellenza il Procuratore Generale Pilotti, che proprio nei giorni in cui si stava discutendo nella seconda Sottocommissione il problema dell'autogoverno della Magistratura, ed io mi trovavo a dover sostenere la mia tesi contro la tesi contraria, ha fornito agli oppositori un argomento lì per lì inconfutabile. A un certo momento, infatti, essi mi hanno obiettato: « Tu vuoi dare l'autogoverno alla Magistratura? eccoti qui, coll'esempio, quello che accadrebbe: eccoti l'istruttivo episodio avvenuto in questi giorni all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione... ». Ed io non ho saputo che cosa rispondere: perché veramente si è trattato di un caso assai grave, intorno al quale questa Assemblea ancora non sa quali provvedimenti il Governo abbia preso e non riesce a convincersi che il Governo possa ancora rimanere in silenzio. In verità, l'atteggiamento del Procuratore Generale Pilotti, offensivo per la Repubblica e per il suo Capo, non è stato una distrazione o una svista, derivante da un momentaneo disorientamento, come quello da cui fu preso, molti anni fa, quel Presidente di Corte di appello, che nell'inaugurazione dell'anno giudiziario si confuse, e dichiarò aperto l'anno giudiziario « in nome di Sua maestà il re Vittorio Emanuele re d'Italia e imperatore delle Indie ». Questo fu un *lapsus*.

Ma il caso del Procuratore generale Pilotti non è stato un *lapsus*. Il Pilotti è un magistrato eminente ed assai cólto, un letterato, un umanista; ma soprattutto è un uomo abituato alla vita di società, alla diplomazia, al cerimoniale, al galateo. Per aver mancato così apertamente alla buona creanza, egli ha dovuto farlo deliberatamente: nel suo caso la indipendenza alla Magistratura non ha nulla a che vedere, perché essa viene in giuoco quando il magistrato giudica, e non quando nelle relazioni sociali si comporta come un maleducato.

Il caso è grave, ma in sostanza, non deve troppo essere sopravalutato. Lo sgarbo del Procuratore Generale Pilotti è stato fatto non al Presidente della Repubblica, ma proprio alla Magistratura: e la Magistratura deve ringraziar proprio lui, il Procuratore Generale Pilotti, della ostilità con cui è stata accolta nel progetto della Costituzione l'idea dell'autogoverno: proprio lui, col suo gesto, è riuscito a impedire che la Magistratura possa aver fin da ora quella assoluta indipendenza

di cui la grandissima maggioranza dei magistrati, esclusi alcuni pochi Pilotti, sono degni.

La Costituzione deve essere presbite

Ma lasciamo andare il caso Pilotti e ritorniamo al nostro discorso. Secondo me è un errore formulare gli articoli della Costituzione collo sguardo fisso agli eventi vicini, agli eventi appassionanti, alle amarezze, agli urti, alle preoccupazioni elettorali dell'immediato avvenire in mezzo alle quali molti dei componenti di questa Assemblea già vivono. La Costituzione deve essere presbite, deve vedere lontano, non essere miope. Il caso del magistrato Pilotti, anche se il Governo lo lasciasse ancora al posto che egli occupa, tra qualche diecina d'anni (pigliamola lunga, per augurargli lunga vita) sarà liquidato e dimenticato; ma tra qualche diecina d'anni vi sarà ancora la Magistratura, degna dell'Italia rinnovata e degna di quel pieno autogoverno, senza il quale essa non può garantire con imparzialità la vita di una vera democrazia.

Cerchiamo dunque di esaminare i problemi costituzionali con spirito lungimirante: quel senso storico di cui parlano spesso gli amici comunisti, che tanto hanno imparato da Benedetto Croce, non si deve trasformare in un gretto compromesso di partito, che restringa il nostro campo visivo alle previsioni elettorali dell'immediato domani.

Questo spirito di compromesso, che spesso ha portato i preparatori del progetto a girare i problemi piuttosto che affrontarli, ha d'altra parte dato a molti istituti della nostra Costituzione un certo carattere di approssimazione e di genericità. Su molti problemi vivi, dei quali pareva che si dovesse trovare nella Costituzione una chiara soluzione, si è preferito di chiuder gli occhi. Enumero rapidissimamente alcuni di questi problemi.

Negligenza dei problemi vivi

C'è quello dei decreti di urgenza. Se ho visto bene, dei decreti di urgenza non vi è accenno nella Costituzione. Il fatto che se ne sia taciuto richiama il ricordo di quelle madri ottocentesche che facevano uscire le figliole dal salotto quando la conversazione minacciava di cadere su certi argomenti scabrosi. Nella Costituzione non si deve parlare dei decreti-legge perché questo è un argomento pericoloso. Ma, insomma, potrà avvenire che si verifichi la necessità e l'urgenza, di fronte alla quale il normale procedimento legislativo non sarà sufficiente: il terremoto, l'eruzione di un vulcano. Credete che si

possa mettere nella Costituzione un articolo il quale dica che sono vietati i terremoti? Se non si può mettere un articolo di questa natura, bisognerà pure prevedere la possibilità di questi cataclismi e disporre una forma di legislazione di urgenza, che è più provvido disciplinare e limitare piuttosto che ignorarla.

Secondo: il funzionamento dei Ministeri. Recentemente è stata fatta da una rivista una inchiesta rivolta a vari ex ministri su questo quesito: « Perché i Ministeri non funzionano? ». Gli ex ministri sanno i vari perché: ed hanno dato diverse spiegazioni e suggerimenti per cambiare la struttura e l'ordinamento di questi ordigni di Governo, costruiti per servire all'amministrazione degli Stati quali erano cento o centocinquanta anni fa, ma che non possono più rispondere alle moltiplicate esigenze di Stati tanto più complessi e macchinosi, come sono quelli di oggi. Orbene, nella Costituzione il problema di dare una struttura nuova, di snellire, di semplificare il funzionamento dei Ministeri non è stato neanche visto: di esso non è stata fatta neanche una parola.

Terzo: il problema del tripartitismo e dei governi di coalizione. Se dovrà continuare un pezzo, come mi pare di aver sentito dire dall'onorevole Togliatti, il sistema del tripartitismo, credete voi che si possa continuare a governare l'Italia con una struttura di governo parlamentare, come sarà quella proposta dal progetto di Costituzione? Il governo parlamentare come è stato accolto nel progetto, è un vecchio sistema che ha avuto sempre, come presupposto, l'esistenza di una maggioranza omogenea o la possibilità di formarla, la quale possa costituire il fondamento di un gabinetto, che possa governare stabilmente. Ma se invece si suppone che, per molti anni, forse per decenni non vi potrà essere un partito che riesca a conquistare la maggioranza da sé solo e che per un pezzo si dovrà andare avanti con governi di coalizione, allora bisognerà cercare strumenti costituzionali i quali corrispondano a questo diverso presupposto che è, in luogo della maggioranza, la coalizione. Per questo noi avevamo sostenuto durante la discussione alla Seconda Sottocommissione (in verità però senza insistervi molto, perché ci trovammo subito isolati), qualche cosa che somigliasse ad una repubblica presidenziale o perlomeno a un governo presidenziale, in cui si riuscisse, con appositi espedienti costituzionali, a rendere più stabili e più durature le coalizioni, fondandole sull'approvazione di un programma particolareggiato sul quale possono lealmente accordarsi in anticipo i vari partiti coalizzati. Ma di questo, che è il fondamentale problema della democrazia, cioè il problema della stabilità del governo, nel progetto non c'è quasi nulla.

Il problema dei partiti

E infine c'è il problema dei partiti, del quale già vi ha parlato il collega Bozzi. Ricordo che nel grande discorso di chiusura della Consulta fatto da Vittorio Emanuele Orlando, non mancò un acutissimo accenno a questo fondamentale carattere delle società contemporanee che è il passaggio di gran parte della vita politica nei partiti ed il loro inserirsi nella vita costituzionale: quando si uscì da quella memorabile seduta, eravamo tutti pieni di ammirazione per il grande maestro, che con sensibilità giovanile aveva subito cólto quella che è la novità più profonda della situazione costituzionale italiana: i partiti. Avrebbe dovuto essere vanto della nuova Costituzione italiana riuscire ad inquadrare questa realtà nei congegni giuridici: i partiti, in realtà, come voi sapete, sono le fucine in cui si forma l'opinione politica, e in cui si elaborano le leggi: i programmi dei partiti sono già progetti di legge. I partiti hanno cambiato profondamente la natura degli istituti parlamentari. Vedete: qui, mentre io vi parlo (e vi ringrazio della indulgenza con cui mi ascoltate), so benissimo che anche se arrivassi a convincervi cogli argomenti che vi espongo, essi non varranno, se non corrispondono alle istruzioni del vostro partito, a far sì che, quando si tratterà di votare, voi pure avendomi benevolmente ascoltato, possiate votare con me. E allora io mi domando: se le discussioni si fanno nell'intento di persuadersi, a che giova continuare qui a perdere il tempo nel parlare e nell'ascoltare quando le persone qui riunite sono su tutti i punti già persuase in anticipo? Questa è la conseguenza dell'esistenza dei partiti: dei quali non si può dire se sia bene o male che ci siano; ci sono, e questa è la realtà. E allora si sarebbe desiderato che nella nostra Costituzione si fosse cercato di disciplinarli, di regolare la loro vita interna, di dare ad essi precise funzioni costituzionali. Voi capite che una democrazia non può esser tale se non sono democratici anche i partiti in cui si formano i programmi e in cui si scelgono gli uomini che poi vengono esteriormente eletti coi sistemi democratici.

L'organizzazione democratica dei partiti è un presupposto indispensabile perché si abbia anche fuori di essi vera democrazia. Se è così, non basta dire, come è detto nella Costituzione all'articolo 47, che « tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale ». Non basta. Che cosa vuol dire, infatti, metodo democratico? Quali sono i partiti che rispondono alle esigenze del metodo democratico, e quindi sono degni di esser riconosciuti in un ordinamento democratico?

Era stato suggerito che nel nostro ordinamento la Suprema Corte costituzionale avesse fra gli altri compiti anche il controllo sui partiti:

che essa avesse il potere di giudicare se una associazione a fini politici abbia quei caratteri di metodo democratico alla cui osservanza sembra che la formula dell'articolo 47 voglia condizionare il riconoscimento dei partiti. Ma se non la Corte costituzionale a dar tale giudizio, chi lo darà?

Pilotti.

Sì, Pilotti; se non vi sarà un altro organo più sereno, fornito di quella sensibilità e di quelle garanzie che Pilotti ha dimostrato di non avere.

C'è nelle disposizioni transitorie del progetto, un articolo che proibisce « la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del partito fascista ».

Non so perché questa disposizione sia stata messa fra le transitorie: evidentemente può essere transitorio il nome « fascismo », ma voi capite che non si troveranno certamente partiti che siano così ingenui da adottare di nuovo pubblicamente il nome fascista per farsi sciogliere dalla polizia. Se questa disposizione deve avere un significato, essa deve esser collocata non tra le disposizioni transitorie, e non deve limitarsi a proibire un nome, ma deve definire che cosa c'è sotto quel nome, quali sono i caratteri che un partito deve avere per non cadere sotto quella denominazione e per corrispondere invece ai requisiti che i partiti devono avere in una Costituzione democratica. Sarà la organizzazione militare o paramilitare; sarà il programma di violenze contrario ai diritti di libertà; sarà il totalitarismo e la negazione dei diritti delle minoranze: questi od altri saranno i caratteri che la nostra Costituzione deve bandire dai partiti, se veramente vuol bandire il fascismo. E per controllare la giusta repressione di questi caratteri, bisognerà creare un organo apposito, fornito di adeguate garanzie giuridiche e politiche; in mancanza di che accadrà che il partito fascista, di fatto se non di nome, sarà vietato o permesso secondo quel che parrà alle autorità politiche locali, sotto l'influsso delle correnti prevalenti; e magari si troveranno autorità politiche che si varranno dell'articolo 47 per impedire la vita di un partito in sé sinceramente democratico. Allora contro il provvedimento il partito ingiustamente soppresso ricorrerà al Consiglio di Stato; ma il Consiglio di Stato vi dirà che questo è un atto compiuto nello esercizio di un potere politico che si sottrae al suo controllo. Quando invece si avesse una sezione della Corte costituzionale per verificare quali sono i partiti che corrispondono, per la loro organizzazione e per i loro metodi, alla definizione data dalla Costituzione, vi sarebbero garanzie molto più sicure per poter impedire ai partiti antidemocratici di risorgere ed ai partiti democratici di non essere soppressi e perseguitati da soprusi ed arbìtri di polizia.

Le norme immodificabili

Un'ultima osservazione, e avrò finalmente terminato. Onorevoli colleghi, c'è nella Costituzione un articolo 131 che dice: « La forma repubblicana è definitiva per l'Italia e non può essere oggetto di revisione costituzionale ».

Voi sapete che il progetto ha adottato il sistema della Costituzione rigida, cioè della Costituzione che non potrà essere variata se non attraverso speciali procedimenti legislativi, più complicati e più meditati di quelli propri della legislazione ordinaria: in modo che le leggi si potranno distinguere d'ora in avanti in leggi ordinarie, cioè in leggi che si possono abrogare e modificare con un'altra legge ordinaria, ed in leggi costituzionali, che sono leggi per così dire più resistenti, leggi modificabili soltanto cogli speciali procedimenti di revisione stabiliti dalla Costituzione. Ma con questo articolo 131 par che si introduca una terza categoria di leggi: quelle che non si potranno giuridicamente modificare nemmeno attraverso i metodi più complicati che la Costituzione stessa stabilisce per la revisione.

Dunque, la forma repubblicana non si potrà cambiare: è eterna, è immutabile. Che cosa vuol dire questa che può parere una ingenuità illuministica in urto colle incognite della storia futura? Vuol dire semplicemente questo: che, se domani l'Assemblea nazionale nella sua maggioranza, magari nella sua unanimità, abolisse la forma repubblicana, la Costituzione non sarebbe semplicemente modificata, ma sarebbe distrutta; si ritornerebbe, cioè, allo stato di fatto, allo stato veramente politico in cui le forze politiche sarebbero di nuovo in libertà senza avere più nessuna costrizione di carattere legalitario, e in cui quindi i cittadini, anche se ridotti ad una esigua minoranza di ribelli alle deliberazioni quasi unanimi della Assemblea nazionale, potrebbero valersi di quel diritto di resistenza che l'articolo 30 del progetto riconosce come arma estrema contro le infrazioni alla Costituzione. Senonché io mi domando, e con questa domanda termino questo mio lungo discorso: se si è adottato questo sistema per le norme che riguardano la forma repubblicana, dichiarando queste norme immutabili, non credete che questo sistema si sarebbe dovuto adoperare *a fortiori* per quelle norme che consacrano i diritti di libertà? Era tradizionale nelle Costituzioni nate alla fine del secolo XVIII che i diritti di libertà, i diritti dell'uomo e del cittadino, venissero affermati come una realtà preesistente alla stessa Costituzione, come esigenze basate sul diritto naturale; diritti, cioè, che nemmeno la Costituzione poteva negare, diritti che nessuna volontà umana, neanche la maggioranza e neanche l'unanimità dei consociati poteva sopprimere,

perché si ritenevano derivanti da una ragione profonda che è inerente alla natura spirituale dell'uomo.

Ora, se la nostra Costituzione ha adottato questa misura di immutabilità per la forma repubblicana, credo che dovrà adottare questa stessa misura (e mi riservo a suo tempo di fare proposte in questo senso) anche per le norme relative ai diritti di libertà.

Ho finito così, onorevoli colleghi, le mie osservazioni di carattere generale sulla nuova Costituzione. Vi ringrazio di avermi ascoltato con tanta benevolenza e così a lungo.

Leggi chiare, stabili, oneste

Vedete, colleghi, bisogna cercare di considerare questo nostro lavoro non come un lavoro di ordinaria amministrazione, come un lavoro provvisorio del quale ci si possa sbrigare alla meglio. Qui c'è l'impegno di tutto un popolo. Questo è veramente un momento solenne. Sento un certo ritegno, un certo pudore a pronunziare queste grandi parole: si fa presto a scivolare nella retorica. Eppure qui veramente c'è nelle cose questa solennità, e non si può non sentirla; questa solennità che non è fatta di frasi adorne, ma di semplicità, di serietà e di lealtà: soprattutto di lealtà.

Questo che noi facciamo è il lavoro che un popolo di lavoratori ci ha affidato, e bisogna sforzarci di portarlo a compimento meglio che si può, lealmente e seriamente. Non bisogna dire, come da qualcuno ho udito anche qui, che questa è una Costituzione provvisoria che durerà poco e che, di qui a poco, si dovrà rifare. No: questa dev'essere una Costituzione destinata a durare.

Dobbiamo volere che duri; metterci dentro la nostra volontà. In questa democrazia nascente dobbiamo crederci, e salvarla così con la nostra fede e non disperderla in schermaglie di politica spicciola e avvelenata.

Se noi siamo qui a parlare liberamente in quest'aula, in cui una sciagurata voce irrise e vilipese venticinque anni fa le istituzioni parlamentari, è perché per venti anni qualcuno ha continuato a credere nella democrazia, e questa sua religione ha testimoniato con la prigionia, l'esilio e la morte.

Io mi domando, onorevoli colleghi, come i nostri posteri tra cento anni giudicheranno questa nostra Assemblea Costituente: se la sentiranno alta e solenne come noi sentiamo oggi alta e solenne la Costituente Romana, dove un secolo fa sedeva e parlava Giuseppe Mazzini. Io credo di sì: credo che i nostri posteri sentiranno più di noi, tra un secolo, che da questa nostra Costituente è nata veramente una

nuova storia: e si immagineranno, come sempre avviene che con l'andar dei secoli la storia si trasfiguri nella leggenda, che in questa nostra Assemblea, mentre si discuteva della nuova Costituzione Repubblicana, seduti su questi scanni non siamo stati noi, uomini effimeri di cui i nomi saranno cancellati e dimenticati, ma sia stato tutto un popolo di morti, di quei morti, che noi conosciamo ad uno ad uno, caduti nelle nostre file, nelle prigioni e sui patiboli, sui monti e nelle pianure, nelle steppe russe e nelle sabbie africane, nei mari e nei deserti, da Matteotti a Rosselli, da Amendola a Gramsci, fino ai giovinetti partigiani, fino al sacrificio di Anna Maria Enriques e di Tina Lorenzoni, nelle quali l'eroismo è giunto alla soglia della santità.

Essi sono morti senza retorica, senza grandi frasi, con semplicità, come se si trattasse di un lavoro quotidiano da compiere: il grande lavoro che occorreva per restituire all'Italia libertà e dignità. Di questo lavoro si sono riservata la parte più dura e più difficile; quella di morire, di testimoniare con la resistenza e la morte la fede nella giustizia. A noi è rimasto un compito cento volte più agevole; quello di tradurre in leggi chiare, stabili e oneste il loro sogno: di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini, alleati a debellare il dolore.

Assai poco, in verità, chiedono a noi i nostri morti.

Non dobbiamo tradirli.

IV

SUL BILANCIO DELLA GIUSTIZIA. L'INCHIESTA SULLE CARCERI E SULLA TORTURA (*)

Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che la discussione sul bilancio della giustizia non possa essere quest'anno così ampia e così panoramica, com'è di uso, non soltanto perché il tempo stringe, ma anche perché gran parte delle questioni più importanti, attinenti all'Amministrazione della giustizia, sono oggetto di studî in corso, ad opera di commissioni incaricate di preparare le numerose leggi che, a suo tempo, verranno in discussione dinanzi a questa Camera: alludo particolarmente alla legge sull'ordinamento giudiziario, a quella sulla Corte costituzionale, alla riforma dell'ordinamento delle professioni forensi, alle riforme parziali dei Codici.

Il Guardasigilli garante della perfezione tecnica delle leggi

Tuttavia, quest'anno, la discussione sul bilancio della giustizia può avere un significato direi quasi storico e commemorativo; perché, forse, se entro un anno sarà approvata quella legge sull'ordinamento giudiziario che, secondo le direttive tracciate dalla Costituzione, darà alla magistratura l'autogoverno, questo è l'ultimo bilancio della giustizia che noi possiamo discutere di fronte ad un Ministro pienamente responsabile, sotto l'aspetto politico, del buon andamento di tutta l'Amministrazione giudiziaria; mentre d'ora in avanti, quando la riforma in

---

(*) [Il presente discorso parlamentare fu tenuto alla Camera dei Deputati nella seduta del 27 ottobre 1948, discutendosi lo stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1948-'49, e si chiuse con un ordine del giorno approvato alla unanimità nella seduta del 28 ottobre 1948. Pubblicato *Camera dei deputati, Atti parlamentari. Discussioni*, vol. III (Roma, 1948), in estratto, Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1948; ristampato in *Il Ponte*, a. V, n. 3, 1949, pagg. 228-236, non firmato; e in *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, II, pagg. 149-179]. [*Bibliografia*, nn. 468, 469].

corso sarà stata attuata, le funzioni del Ministro rimarranno non dico menomate, ma, certo, notevolmente limitate, per tutto quello che attiene ai problemi centrali della carriera e della disciplina della magistratura. Ma se l'onorevole Ministro Guardasigilli provasse una certa malinconia di fronte a questa prospettiva, non dico di menomazione, ma di riduzione delle sue funzioni (ma sono certo, conoscendo l'uomo, che questa malinconia non la prova, perché ho ammirato e ammiro la serenità e la lealtà con la quale egli prepara questa trasformazione dell'ordinamento giudiziario, in cui il Ministro della giustizia dovrà, se non mettersi da parte, per lo meno cedere per molte funzioni il passo ad altri organi), se egli provasse, dico, questa malinconia, io lo consolerei col dirgli che c'è un'altra funzione del Ministro della giustizia, che non attiene alla riforma dell'ordinamento giudiziario, e sulla quale sarà bene, d'ora in avanti, mettere l'accento, cercando di svilupparla e di rafforzarla: quella funzione che traspare dalla stessa denominazione tradizionale di Ministro Guardasigilli. Il Ministro Guardasigilli, che è colui che a tutte le leggi deve apporre il suo sigillo, quasi a dare ad esse il collaudo della regolarità e della correttezza giuridica, è e deve essere considerato sempre come il custode e il garante della perfezione tecnica delle leggi. Questa è una funzione che eccede di gran lunga l'ambito del suo Ministero e che coinvolge tutti i Ministeri, abbracciando l'intero ambito della funzione legislativa.

Onorevoli colleghi, si sente dire in giro che in Italia, in questi ultimi anni, ed anche in questo momento, le leggi sono fatte assai male. Lo dicono i giuristi di preferenza quelli che non sono deputati e che magari avrebbero desiderato di esserlo... ma non si può dire che abbiano tutti i torti.

Quando i maligni dicono che le leggi sono fatte male, alludono non tanto al contenuto di queste leggi, che è sempre discutibile secondo l'angolo visuale politico da cui ci si pone, quanto alla forma, alla precisione del linguaggio, alla omogeneità della terminologia, che è questione, direi quasi, di decenza tecnica. Bisogna, nel fare le leggi, rispettare un certo galateo grammaticale, adottare un certo vocabolario — gli stessi termini adoperati sempre nello stesso senso — e non trasgredire certi principî fondamentali di tecnica giuridica, la violazione dei quali dà al giurista l'impressione di una vera e propria sgrammaticatura.

Chi è il responsabile di questo collaudo formale delle leggi e il responsabile, quindi, di queste sgrammaticature tecniche che i giuristi lamentano? È il Guardasigilli, o dovrebbe essere il Guardasigilli. Nella legge che è stata approvata in questi giorni, intitolata « norme per la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti », è stabilito, agli articoli 5 e 6, che la raccolta ufficiale delle leggi è posta sotto la vigilanza del Ministro Guardasigilli il quale, se in

una legge rileva irregolarità di pura forma, ne fa relazione alla Camera. Così, attraverso il visto, il Ministro di grazia e giustizia può esercitare questo controllo *a posteriori* sulla regolarità del processo di formazione e sulla correttezza tecnica delle leggi. Ma sarebbe assai meglio che questo controllo fosse esercitato *a priori*, e in maniera molto più penetrante, attraverso quella branca del Ministero di grazia e giustizia che è l'ufficio legislativo. Onorevoli colleghi, fino a qualche anno fa l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia era l'unico ufficio che avesse la funzione di garantire la regolarità formale, il decoro, la decenza tecnica delle leggi: tutte le leggi di tutti i Ministeri, prima di essere presentate al Parlamento, passavano da quell'ufficio, che vi esercitava il suo controllo tecnico; e questo portava alla conseguenza che in tutte quante le leggi era riconoscibile lo stesso stile.

Funzione preventiva dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia

È stato il Governo Bonomi, quando l'onorevole Bonomi era Presidente del Consiglio, che, per primo, ha infranto questo sistema, creando un ufficio legislativo proprio della Presidenza del Consiglio: cioè un piccolo consiglio di funzionari giuristi, costituente un doppione e un intralcio dell'ufficio legislativo del Ministero della giustizia. L'esempio, come sempre accade dei cattivi esempi, è stato largamente seguito: ed è accaduto così che tutti i Ministeri, o quasi tutti, hanno istituito un proprio ufficio legislativo del quale ciascuno si serve, o figura di servirsi, per le esigenze tecniche delle sue leggi. Ciò è accaduto al Ministero delle finanze, al Ministero della difesa, al Ministero della marina mercantile, perfino a quello delle poste: nuovi posti creati, nuovi burocrati inamovibili. Ne vengono fuori, in tal modo, non solo disarmonie di stile fra le leggi dei diversi Ministeri, ma a volte vere e proprie mostruosità tecniche, derivanti dal fatto che manca un filtro omogeneo esercitato da un ufficio solo veramente competente.

Per darvi un esempio, cito un solo caso: si tratta di un decreto legislativo che porta la firma del Ministro della pubblica istruzione. Nel luglio 1947 furono banditi per le scuole medie certi concorsi per titoli: furono pubblicati i bandi, ed in questi bandi furono elencate le categorie dei titoli che i concorrenti avrebbero potuto presentare, tra i quali il servizio già prestato nell'insegnamento presso scuole medie; era escluso il servizio prestato nell'insegnamento elementare, perché la legge non contemplava questo titolo agli effetti di quei concorsi.

Si stabilì il termine di presentazione dei titoli; il concorso si chiuse, si nominò la commissione, che fece la sua relazione e la depositò. Intanto era passato più di un anno ed eravamo all'agosto del 1948, e già si sapeva in via ufficiosa, mentre la relazione era ancora nel cassetto del Ministro, quali erano i vincitori. Ma all'improvviso, sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1948 si pubblica un decreto legislativo del 7 maggio 1948, il quale, non solo stabiliva in genere che nei concorsi per le scuole medie dovesse d'ora innanzi valer come titolo l'insegnamento prestato presso le scuole elementari, ma stabiliva retroattivamente che i termini del concorso già chiuso fossero riaperti per dare ai concorrenti facoltà di presentar questo nuovo titolo che naturalmente veniva a spostare la loro graduatoria e a rimandare indietro tra gli esclusi alcuni di quelli che già erano vincitori! E così la relazione già depositata perse ogni valore, i diritti quesiti furono disconosciuti e dimenticata la regola fondamentale della irretroattività delle leggi!

Qualcuno, tra coloro che si ritenevano lesi da questo inusitato metodo legislativo, andò a chieder consiglio ad un avvocato: che cosa avrebbe potuto fare, a tutela del suo diritto? Ma si sentì rispondere che non c'era nulla da fare. Ricorrere al Consiglio di Stato? No, perché non si può ricorrere al Consiglio di Stato contro una legge, e qui si tratta di un decreto avente forza di legge. Ricorrere alla Corte costituzionale? No, perché essa ancora non c'è. E allora? Niente da fare: non c'è che da piegare la testa alla illegalità legislativa dell'onorevole signor Ministro.

Ora, se questo decreto legislativo, prima di essere pubblicato, fosse passato attraverso il vaglio dell'ufficio legislativo del Ministero della giustizia, son convinto che il Ministro Guardasigilli avrebbe detto al suo collega Ministro dell'istruzione: — Attento, ci sono certe cose che, secondo il galateo giuridico, non si possono fare; non è permesso, non è tecnicamente decente, fare leggi così mostruose... —.

Qui l'onorevole Ministro Guardasigilli mi potrebbe dire: — Ma queste cose perché non le ha dette al Ministro dell'istruzione in sede di discussione del suo bilancio? — Perché, veda, onorevole Ministro, fra Ministri vi intendete meglio; se queste cose il Ministro dell'istruzione se le sente dire da lei, può darsi che ci creda! —

Questa necessità di un attento controllo sulla forma delle leggi è specialmente importante in questo momento in cui si sta per istituire la Corte costituzioale, che entrerà tra non molto in funzione. È naturale che, quando ci sarà la Corte costituzionale, la quale permetterà ai litiganti di sostenere in qualsiasi giudizio che la legge da applicare sia viziata da illegittimità costituzionale e quindi debba essere annullata, gli avvocati si industrieranno alla ricerca dei motivi o dei pretesti per impugnare la validità delle leggi; e poiché ogni loro imperfezione

formale sarà ricercata con sottigliezza accuratissima, ciò imporrà al legislatore di curare la redazione dei testi legislativi con un'attenzione molto più rigorosa di quella che sino ad oggi avrebbe potuto parer sufficiente.

Minaccia di un cataclisma legislativo

E qui mi permetto di richiamare l'attenzione non solo dell'onorevole Guardasigilli, ma anche di tutti i colleghi deputati, su una specie di cataclisma legislativo che potrebbe accadere se fosse esatta una certa tesi che autorevoli giuristi hanno già sollevata. La questione è nata a proposito del decreto legislativo sulla consegna delle armi; ma è una questione che potrebbe essere sollevata ugualmente per tutti i decreti legislativi che sono stati emanati dal Governo dopo il 1° gennaio 1948 (o dopo il 31 gennaio, o dopo il 18 aprile, secondo i pareri).

La tesi, che può esser discutibile, ma non disprezzabile, e tale da dover esser presa in serio esame dalla Corte costituzionale, quando comincerà a funzionare, è questa: la nuova Costituzione ha abrogato le norme che conferivano al Governo la potestà di legiferare mediante decreti legislativi fuori da quei casi che sono contemplati dalla Costituzione agli articoli 76 e 77: di conseguenza, secondo questa tesi, avendo la Costituzione abolito tutte le disposizioni incompatibili con questi due articoli, tutti i decreti legislativi emanati dal Governo dal 1° gennaio in avanti non si fonderebbero più su una base di diritto, e dovrebbero, quindi, come anticostituzionali, essere dichiarati illegittimi dalla Corte.

Che cosa hanno intenzione di fare l'onorevole Guardasigilli e il Governo dinanzi a questa minaccia? È un problema di una notevole serietà, su cui amerei sentire parole rassicuranti dall'onorevole signor Ministro, al quale vorrei, in particolare, domandare la sorte di uno di questi decreti legislativi, che è quello del maggio scorso, che ha introdotto modificazioni al Codice di procedura civile.

Questo decreto legislativo dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1949; ed intorno ad esso, come il Ministro sa, è raccolta l'ansiosa aspettativa di tutta la classe forense italiana.

Non entro a discutere il merito di questo decreto. Dico soltanto che gli avvocati di tutta Italia, impensieriti delle lentezze che si vericavano e si verificano nello svolgimento della giustizia civile (qualcosa di simile succede anche nella giustizia penale), hanno creduto, secondo me illudendosi, che questa lentezza si potesse attribuire ai congegni difettosi del Codice di procedura civile. In realtà, secondo me, questo lamentato ristagno dipende, più che dai difetti del Codice,

da quelle generali condizioni di disordine, di ristrettezza e di disorientamento in cui tutti abbiamo vissuto: e in ispecial modo dal diminuito numero di magistrati, dalle diminuite possibilità pratiche di lavorare con agio, ed anche, purtroppo, dalla diminuita nutrizione, perché un magistrato che ha fame (nel senso letterale della parola!) non può lavorare con lo stesso impegno e con lo stesso rendimento con cui lavorava nei tempi normali, prima della catastrofe.

Ma, ad ogni modo, gli avvocati hanno creduto che questi impacci dipendessero dal Codice: e si sono rivolti al Ministro il quale, con la sua abituale comprensione e cortesia, ha risposto: — Ditemi quali sono i punti su cui credete che il Codice debba essere corretto ed io, in attesa di una più ampia riforma da studiarsi con tutta calma, introdurrò intanto, a partire dal 1° gennaio 1949, questi ritocchi parziali da voi desiderati —.

È venuto fuori, così, questo decreto legislativo del 5 maggio 1948, n. 483. Ma gli avvocati, appena lo hanno letto e meditato ed hanno cominciato a rendersi conto di quello che potrebbe accadere quando entrerà in vigore, hanno incominciato a sollevare dubbi, a votare ordini del giorno di critica, a chiedere emendamenti, a proporre riforme alla riforma.

Anche questa volta il Ministro con comprensione e cortesia, li ha ascoltati. Ora io desidererei soltanto sapere dalla cortesia del Guardasigilli che cosa succederà di questo decreto, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1949. Entrerà veramente in vigore o sarà sospeso? Entrerà in vigore così com'è, o sarà riveduto e corretto? Io non enuncio in merito alcuna mia personale opinione: desidero soltanto sapere qual è, in proposito, l'opinione e l'intendimento del Guardasigilli.

Ma ritorniamo all'ufficio legislativo: onorevole Ministro, ritengo che ogni spesa che nel bilancio della giustizia venisse fatta per rafforzare e sviluppare questo ufficio, sarebbe una spesa fatta bene. Viceversa, nel bilancio della giustizia (mi perdoni: questo è l'unico rispettoso rimprovero che le farò in questo discorso) c'è una spesa che, a mio avviso, non è stata fatta bene.

Alla ricerca dei tribunali perduti

Voi sapete, onorevoli colleghi, anche perché di questo è stato parlato ampiamente e sapientemente nella discussione svoltasi su questo bilancio davanti al Senato, che l'Italia ha oggi un numero di magistrati di poco superiore a quello di ottant'anni fa.

Nel 1865 l'Italia aveva 4.021 magistrati nel suo organico: oggi ne ha 4.970. In questo organico, rimasto quasi invariato, oggi sono

tuttora scoperti circa settecento posti, perché coi concorsi finora banditi ed esauriti non si è riusciti neanche a ricoprire interamente i posti vacanti.

L'Amministrazione della giustizia soffre, com'è noto, di una fondamentale deficienza di personale.

Se voi domandate a qualsiasi presidente di tribunale o di Corte qual è la situazione del personale della sua sede, vi sentirete rispondere che gli mancano cinque, dieci, venti giudici, e che il problema fondamentale è sempre lo stesso: avere un numero di magistrati sufficiente al lavoro.

In questa situazione di cose che cosa sarebbe stato saggio ed opportuno fare? Cercare di coprire i posti vacanti, aumentare nei limiti del possibile (e su questo il Ministro ha fatto quel che ha potuto) il trattamento economico dei magistrati, in modo da metterli in condizioni da poter lavorare serenamente, con normale rendimento; cercare magari di ridurre il numero degli organi giudiziari per rendere più efficienti e meglio dotati quelli conservati; ma, in ogni caso, evitare a tutti i costi di crearne altri!

Viceversa, che cosa è stato fatto? In questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, sono stati creati ben quindici tribunali nuovi (se non sbaglio) e diverse Corti d'appello.

Questi quindici tribunali nuovi sono stati istituiti in periodo elettorale. Lo so: il periodo elettorale è un po' la situazione in cui la gente si trovava alla vigilia dell'anno mille: tutti erano disposti a dilapidare i propri averi, perché era imminente la fine del mondo. In periodo elettorale i governi non guardano a spese. Dopo sarà quel che sarà; ma intanto non si può dire di no a nessuno!

Ma ora, passata la psicosi elettorale, mi domando se proprio c'era bisogno in Italia di questi quindici tribunali nuovi: se proprio la creazione di questi quindici tribunali inutili abbia corrisposto ai bisogni della giustizia, alle esigenze vere del popolo, alle possbilità dell'economia nazionale. Quando le famiglie sono dissestate, cercano di ridurre le stanze del proprio alloggio, non di aumentarle!

Se io avessi tempo da perdere e se avesse tempo da perdere l'onorevole Guardasigilli, lo inviterei volentieri a prendersi una vacanza di una quindicina di giorni per fare con me un viaggio di piacere, una specie di pellegrinaggio per tutte le sedi dei tribunali nuovi istituiti.

Questo viaggio, che si potrebbe intitolare — con titolo proustiano — « viaggio alla ricerca dei tribunali perduti », si svolgerebbe in luoghi ameni, in paesi ridenti e solitarî, in plaghe di villeggiatura o in spiagge solatie, da Crotone a Vasto, da Acri a Bassano, da Mondovì a Orvieto, da Pinerolo a Sala Consilina, da Saluzzo a Voghera e a Sanremo. Un bellissimo viaggio in verità!

Ma io sono sicuro che quando si facesse sosta in una qualunque di queste piccole città di provincia e si domandasse al primo passante: « Dov'è il tribunale? esiste qui un tribunale? » il passante risponderebbe: « Mi pare che ci sia un locale, sulla cui porta, alla vigilia delle elezioni, hanno messo in fretta e furia lo stemma della Repubblica. Ma giudici non ce n'è; ogni tanto viene il presidente, che però non abita qui: abita nella città vicina; viene ogni tanto a fare una visita, apre quella porta, e dopo poche ore riparte perché non c'è niente da fare... ».

E se poi si volesse entrare nell'aula di questo tribunale, si vedrebbe (o basterebbe un minimo di fantasia per vedere) una immagine attaccata al muro: una specie di santo protettore, che avrebbe la fisonomia di un deputato o di un senatore locale, di destra o di sinistra secondo i casi, ma sempre, immancabilmente, avvocato, o padre di avvocato o parente di avvocati...

È proprio questo che si deve fare per risolvere i problemi angosciosi della giustizia? Qui il Ministro Guardasigilli mi dirà: ma il lavoro dei tribunali è in realtà aumentato, perché una quantità di cause che prima rientravano nella competenza delle preture, con la svalutazione della moneta hanno superato le diecimila lire, che era secondo il Codice il limite massimo di competenza dei pretori, sicché il lavoro dei tribunali è aumentato, e occorrono, per sbrigarlo, assai più tribunali di prima. Certo, questo spostamento di lavoro è avvenuto: una piccola controversia tra contadini che abbia per oggetto uno di quegli animali col grugno e la coda attorcigliata, dei quali un tempo si discuteva dinanzi al conciliatore, oggi forse appartiene, per valore, alla competenza del tribunale. Ma qui, onorevole signor Ministro, il rimedio c'era: ed era quello di aumentare in maniera adeguata la competenza dei pretori.

La competenza dei pretori, se si dovesse realmente adeguare al mutato valore della moneta, cioè secondo una proporzione di cinquanta volte, si dovrebbe elevare oggi a mezzo milione. Per ora l'aumento è stato fatto soltanto a 50.000 lire; ma è un aumento irrisorio. Credo che si potrebbe arrivare benissimo a 200 mila; così si scaricherebbero in gran parte certi tribunali dal lavoro che attualmente li ingombra; e quando si discuterà la legge sull'ordinamento giudiziario, il problema delle circoscrizioni giudiziarie si potrebbe riproporre *ex novo*, esaminando serenamente se alcuni o tutti questi tribunali... elettorali, non sia meglio, finito il periodo delle elezioni (che è finito, onorevole Guardasigilli, da lungo tempo: nessun Guardasigilli si è mai trovato nella condizione invidiabile, se è invidiabile essere a codesto posto, di avere innanzi a sé un così lungo periodo di tranquillità per poter lavorare

a migliorare l'Amministrazione della giustizia!) accompagnarli con tutti gli onori all'eutanasia per mancanza di lavoro...

Il problema carcerario: prima di tutto occorre vedere!

Onorevoli colleghi, al Senato è stato parlato lungamente delle carceri. È un argomento sul quale credo che quello che dirò non potrà suscitare opposizione o interruzioni da nessuna parte. Si è parlato lungamente delle carceri e ne hanno parlato soprattutto coloro che più avevano il diritto di parlarne, cioè quelli che vi sono stati lungamente, che vi hanno sofferto e che hanno sperimentato quel che vuol dire esser recluso per dieci o venti anni.

Signor Ministro, alle raccomandazioni fatte al Senato sulla necessità di una riforma fondamentale dei metodi carcerari e degli stabilimenti di pena, ella ha risposto dando generiche assicurazioni. Ora, io vorrei che non ci si contentasse di assicurazioni non impegnative, come tutti i Ministri — anche quando sono seri e coscienziosi come ella è — sono disposti a darne, nel rispondere alle osservazioni che si fanno sui loro bilanci. Io vorrei che da questa esperienza di dolore che colleghi di questa Camera e del Senato hanno sofferto, nascesse per l'avvenire un effetto di bene. Questo mistero inesplicabile della vita umana che è il dolore, si può forse avvicinarsi a spiegarlo, soltanto quando si pensi che il dolore di un uomo possa servire a risparmiare il dolore ad altri uomini; e allora si sente che anche il dolore può avere la sua ragione. Ora, questa esperienza di dolore che i nostri colleghi hanno fatto non deve andare perduta. In Italia il pubblico — e anche qui molti deputati tra quelli che non hanno avuto l'onore di esperimentare la prigionia, non sanno — non sa abbastanza che cosa siano certe carceri italiane.

Bisogna vedere, bisogna starci, per rendersene conto. Ho conosciuto a Firenze un magistrato di eccezionale valore che i fascisti assassinarono nei giorni della liberazione sulla porta della Corte d'appello, il quale aveva chiesto, una volta, ai suoi superiori il permesso di andare sotto falso nome per qualche mese in un reclusorio, confuso coi carcerati, perché soltanto in questo modo egli si rendeva conto che avrebbe capito qual è la condizione materiale e psicologica dei reclusi, e avrebbe potuto poi, dopo quella esperienza, adempiere con coscienza a quella sua funzione di giudice di sorveglianza, che potrebbe esser pienamente efficace solo se fosse fatta da chi avesse prima esperimentato quella realtà sulla quale deve sorvegliare. Vedere! questo è il punto essenziale. Per questo, signor Ministro, ho presentato un ordine del giorno con cui si chiede al Governo di nominare una

Commissione d'inchiesta parlamentare fatta di deputati e senatori, fra i quali siano inclusi in gran numero coloro che hanno sperimentato la vita dei reclusorî; in modo che gli esperti possano servir di guida agli altri in queste ispezioni che dovrebbero compiersi non con visite solenni e preannunciate, come è accaduto di recente nel carcere di Poggioreale, ma con improvvise sorprese e con i più ampi poteri di interrogare agenti carcerari e reclusi, ad uno ad uno, a tu per tu, da uomo a uomo, senza controlli e senza sorveglianza. Solo così si potrà sapere come veramente si vive nelle carceri italiane. Voi sapete che quel sorprendente opuscolo che costituisce una delle glorie più grandi della civiltà italiana, quel miracoloso libretto « Dei delitti e delle pene » di Cesare Beccaria, che riuscì ad abolire in pochi anni in Europa la tortura e la pena di morte, è nato, direi quasi, per caso, proprio perché qualcuno aveva visto come si viveva e si soffriva nelle prigioni. Il Beccaria non era un giurista, era un economista: andava la sera in casa degli amici conti Verri, uno dei quali, Alessandro, ricopriva in quegli anni il pietoso ufficio di « protettore dei carcerati ». La sera Alessandro raccontava agli amici quello che aveva visto nell'esercitar quella sua missione caritatevole: gli orrori di quelle carceri, le sofferenze di quei torturati; e il Beccaria ne rimase talmente turbato che non come un trattato scientifico, ma come un grido di angoscia sentì uscir dal suo cuore quelle poche pagine che bastarono in pochi anni a travolgere in tutta l'Europa i patiboli e gli strumenti di tortura.

È tornata la tortura

Ora, onorevoli colleghi, questo bisogna confessar chiaramente: che oggi in tutto il mondo civile, nella mite ed umana Europa, a occidente o a oriente e anche in Italia (ma forse in Italia meno che in altri Paesi d'Europa) non solo esistono ancora prigioni crudeli come ai tempi di Beccaria, ma esiste ancora, forse peggiore che ai tempi di Beccaria, la tortura!

Questi sono argomenti sui quali di solito si ama di non insistere; si preferisce scivolare e cambiar discorso. Eppure bisogna avere il coraggio di fermarcisi. Ai primi di settembre, al congresso dell'Unione parlamentare europea ad Interlaken, al quale intervennero numerosi colleghi che vedo presenti in quest'Aula, ci accadde, nel discutere un disegno preliminare di costituzione federale europea, di imbatterci in un articolo, che nella sua semplicità era più terribile di qualsiasi invettiva: « È vietata la tortura ». Nel leggerlo, abbiamo provato un'impressione di terrore: in Europa, nel 1948, c'è dunque ancora bisogno di inserire nel progetto di una costituzione federale, da cui

potranno essere retti domani gli Stati uniti d'Europa, questa avvertenza? Le costituzioni, come voi sapete, hanno quasi sempre, nel loro dire, un carattere polemico: le leggi nascono dal bisogno di evitare ciò che purtroppo si pratica. Ora il fatto che si senta il bisogno di vietare nella civile Europa la tortura vuol dire che nella civile Europa la tortura è tornata in pratica. E quando io parlo della tortura, non intendo riferirmi a quelle crudeltà che, talvolta, per malvagità individuale o per follia (come pare sia accaduto nell'episodio di Poggioreale) secondini o agenti, per fortuna costituenti rare eccezioni, possono esercitare sui reclusi per punirli; quando io parlo della tortura, intendo riferirmi a quel metodo di indagine inquisitoria che esisteva come procedimento legale fino a metà del secolo XVIII nei giudizi penali, prima che fosse abolito, per merito soprattutto del Beccaria. È noto che nella procedura penale, fino alla metà del secolo XVIII, la tortura era un mezzo probatorio, disciplinato dalle leggi e studiato dai trattatisti, mirante a costringere l'imputato a confessare. Si riteneva che l'imputato avesse il dovere di confessare e di dire la verità anche contro se stesso; e quindi, per costringere l'imputato inquisito a eseguir questo suo dovere, si adoperava su di lui la coercizione corporale, modo legale per provocare la confessione. Orbene, onorevoli colleghi, la tortura come mezzo per ricercare la verità rientra anche oggi, non di rado, tra i metodi della polizia investigativa: in tutto il mondo, in tutti i paesi civili, ed anche in Italia.

Voi ricorderete il caso Fort: allora tutti i giornali ci raccontarono con ricchezza di particolari il modo con cui l'imputata era stata indotta a confessare, interrogandola ininterrottamente per ottanta ore di seguito, impedendole di dormire, di distrarsi, forse anche di mangiare e di bere, tenendola inchiodata quattro giorni e quattro notti e più, sotto la luce accecante delle lampade concentrate su di lei. Allora io presentai una interrogazione al Guardasigilli del tempo; ma le vicende parlamentari non permisero al Ministro di darmi una risposta: ebbi però altre risposte, numerose lettere anonime che mi ricoprivano di vituperî (questo è il livello dell'opinione pubblica in Italia) perché, se avevo protestato contro quei metodi, voleva dire che io ero complice dei delitti attribuiti a quella imputata!

Ma il caso Fort onorevoli colleghi, non è isolato. Ho voluto fare, in questi ultimi mesi, una specie di inchiesta privata e discreta fra gli avvocati e i magistrati: vi assicuro che ho raccolto materiali impressionanti, sui quali non voglio darvi qui particolari; ma li potrei dare al Ministro quando me li chiedesse (ma non me li chiederà). Gli avvocati interpellati mi hanno risposto in via confidenziale, ma mi hanno fatto promettere di non dir pubblicamente i loro nomi, perché essi sanno che se, nel rivelare quei metodi, precisassero dati e cir-

costanze, verrebbero a danneggiare i loro patrocinati: li esporrebbero a rappresaglie, a persecuzioni, forse a imputazioni di calunnia, perché di fronte alle loro affermazioni non si troverebbe il testimone disposto a confermare che quanto dice l'imputato è vero. Accade così che il difensore, anche quando sa che il suo patrocinato è stato oggetto di vera e propria tortura per farlo confessare, lo esorta a sopportare e a tacere, a non rivelare in udienza quei tormenti ai quali, in mancanza di prove, i giudici non credono.

Ho parlato di questo anche con qualche magistrato, anche con giudici istruttori. Uno di essi mi ha detto: « Mi sono trovato talvolta di fronte a casi inesplicabili. Ho visto, per esempio, studiando i verbali raccolti dalla polizia, un imputato che in dieci verbali si è mantenuto negativo; all'undicesimo, improvvisamente, ha fatto una confessione piena e particolareggiata; ma al dodicesimo verbale si è ritrattato e in seguito si è mantenuto ostinatamente negativo. Allora ho interrogato l'imputato per chiedergli il perché di questi mutamenti e quello mi ha risposto: « quando fui libero di rispondere secondo verità dissi di no: ma una volta, quella volta, non potei reggere al dolore: e dissi di sì ».

Ma i metodi per far dire di sì agli imputati, dei quali ho raccolto notizie nella mia inchiesta, non voglio descriverveli.

Appunto perché c'è tra noi chi li sa, bisogna diffondere tra tutti gli uomini onesti questa conoscenza ed unirsi per far sì che questa infamia cessi.

Io le dico, signor Ministro, che se ella riuscisse, nel periodo in cui ella rimarrà Guardasigilli, a cancellare dalla vita carceraria e dai metodi investigativi questi ritorni di barbara crudeltà, questo basterebbe per darle gloria nella storia della nostra civiltà e delle nostre leggi.

La libertà del segreto

Purtroppo, in questo raffinamento di ferocia, entra spesso anche la scienza: tortura non è soltanto la crudeltà individuale violenta e bestiale, ma è anche tortura l'adoperare sull'imputato metodi a base cosiddetta psicologica intesi a limitare o a vincere con farmachi o stupefacenti la sua libertà morale.

Bisogna persuadersi che fra le libertà essenziali e fondamentali della persona umana vi è la libertà di non confessare, la libertà di mantenere il segreto della propria coscienza. Se esiste, consacrato in un articolo della Costituzione, il rispetto del segreto epistolare e telegrafico, se esiste l'inviolabilità del domicilio, deve esistere, a maggior ragione, l'inviolabilità di questo rifugio spirituale che ciascuno di noi

chiude dentro di sé e del quale soltanto la libera volontà può aprire le porte; ogni metodo volto a coartare questa volontà, a indebolirla con farmachi o con ipnotici per indurla ad aprire i suoi segreti, anche se si tratta del così detto « siero della verità » o di altri metodi scientifici adoperati dalle polizie moderne organizzate meglio della nostra, tutto questo è un'offesa e un tradimento alla persona umana, alla quale bisogna ribellarsi. Anche l'imputato è un uomo, e forse è un innocente: l'unico metodo per indurre un uomo a rivelar quello che ha nella coscienza e a confessar le sue colpe è quello di persuaderlo col ragionamento; ma se non vuole confessare, egli ha diritto di non volere: egli ha questa libertà del segreto, che forse è la più sacra e la più intima delle libertà del cittadino.

Onorevoli colleghi, ho il dovere di affrettare la fine del mio discorso; ma poiché parlo sulla giustizia, non posso finire senza aver rivolto un pensiero ai magistrati che la amministrano.

Saluto ai magistrati

Non è qui che oggi si devono discutere i loro problemi: li stanno discutendo in questi giorni, nella Commissione che prepara il nuovo ordinamento giudiziario, i loro autorevoli rappresentanti.

Ritengo che questa Commissione li risolverà nel modo migliore, nel disegno di legge che, a suo tempo, verrà sottoposto a voi. Con esso dovrà, prima di tutto, in conformità della Costituzione, essere assicurata l'indipendenza dei magistrati dalla politica, e questo avverrà coll'effettivo trasferimento, dal Ministro della giustizia al Consiglio superiore della magistratura, di tutti i poteri concernenti la carriera e la disciplina dei magistrati. Si spera così di sottrarre il magistrato alle ingerenze e alle inframmettenze politiche, sbarrando definitivamente la via attraverso la quale queste finora riuscivano a penetrare nella giustizia.

Auguriamoci che nel nuovo ordinamento che si prepara queste stesse inframmettenze non trovino altre vie. Non si può infatti dimenticare che una parte dei componenti del Consiglio superiore saranno di nomina parlamentare: saranno quindi persone politicamente qualificate, forse appartenenti a partiti, espressioni di una maggioranza politica: speriamo che non diventi questo il passaggio infetto attraverso il quale possa penetrare ancora nella magistratura il microbo delle interferenze. Ma ho fiducia che la Commissione ed il Ministro sapranno adeguatamente provvedere nella preparazione del progetto contro questo pericolo.

La sensibilità sociale dei giudici

Ma ad un'altra esigenza il nuovo ordinamento giudiziario dovrà cercare di sodisfare: trovar modi di nomina che garantiscano quella che si può chiamare la « sensibilità sociale » dei giudici. Si sente spesso ripetere, specialmente da questa parte in cui anch'io seggo (*Indica la sinistra*), che i magistrati non sono abbastanza sensibili alle aspirazioni del popolo verso una maggiore giustizia sociale: si sente dire che sono attaccati al passato, che hanno spirito gretto, formalistico, retrivo; sono accusati di fare, senza accorgersene, una giustizia « di classe ». In realtà, in Italia non avviene quello che avveniva nella Germania imperiale del secolo scorso, quando i magistrati erano quasi tutti provenienti dai ceti aristocratici e benestanti, ed erano quindi, veramente, esponenti di una casta sociale conservatrice. In Italia, i magistrati provengono quasi tutti da famiglie di piccoli borghesi, e non si può dire che le loro condizioni familiari siano tali da renderli sordi alle esigenze delle classi meno abbienti. Tuttavia è certo che qualcosa in questo senso bisognerà fare. Naturalmente se si deve, come la Costituzione vuole, mantenere il sistema della formulazione legislativa del diritto, cioè della « legalità » per cui i giudici non sono creatori del diritto del caso singolo, messi direttamente a contatto con le correnti politiche, ma sono interpreti della legge preesistente, essi non possono essere altro che tecnici del diritto, e tali dovranno rimanere. Non potranno essere eletti con criterî politici, ma dovranno esser scelti in base alla loro specifica preparazione giuridica.

Tuttavia bisognerà cercare di rendere possibile l'ingresso nella magistratura, sia pure per il tramite degli studi giuridici, ai giovani migliori provenienti da tutte le classi sociali, anche da quelle dei lavoratori manuali, quando essi dimostrino di avere le attitudini necessarie per arrivare alla cultura superiore. Per arrivare a fare affluire in magistratura i giovani migliori, non basterà mantenerli gratuitamente a spese dello Stato fino alla laurea; ma occorrerà dopo laureati accogliere i più meritevoli in una specie di collegio di perfezionamento in cui, sotto la scuola di magistrati anziani, i giovani magistrati possano, liberi da urgenze economiche, compiere il loro tirocinio. Questo sarà, forse, uno dei capisaldi del disegno preparato dall'associazione dei magistrati; qui mi limito ad un accenno, perché a suo tempo ne dovremo lungamente discutere.

Creare la fiducia intorno ai magistrati

In attesa di discutere a suo tempo questi gravi e delicati problemi, bisogna riaffermare fin d'ora che il miglioramento e l'innalzamento morale della magistratura si devono ricercare soprattutto col creare intorno ai magistrati, nell'opinione pubblica, una atmosfera di rispetto tale da far sì che tutti i cittadini considerino i giudici come insospettabili e superiori alle miserie politiche.

Tante sono le ragioni, piccole o grandi, che diminuiscono nell'opinione pubblica il rispetto dei magistrati.

Fra quelle piccole voglio ricordarvene una sola, che pure ha la sua importanza: il fatto dei magistrati a riposo che si mettono a esercitare da vecchi l'avvocatura. Incontrare questi magistrati venerandi, che fino a ieri furono alla sommità della gerarchia giudiziaria, in giro per i corridoi dei tribunali come vecchi patrocinatori principianti, non accresce la dignità della magistratura.

Vorrei che questi vecchi magistrati avessero magari triplicata la loro pensione, purché si astenessero alla fine della loro vita dal dedicarsi alle schermaglie ed agli intrighi, nei quali sembra che essi credano che consista l'avvocatura. Perché per essi si verifica questo singolare fenomeno: che quando si mettono a esercitare l'avvocatura da vecchi, sembra che dal contatto di tutta la vita che hanno avuto cogli avvocati non riescano a ricordare che i vizi e non le virtù!

Ma soprattutto per tener alta nell'opinione pubblica l'idea della giustizia non bisogna stancarsi dal ribadir questo principio fondamentale del vivere civile: che la decisione del magistrato non si discute: si ascolta e si accetta, buona o cattiva, con un inchino.

Giustizia e politica

Eppure, eppure... come questo è difficile in momenti di accesa tensione politica! È vero, sì, che si deve chinare la testa di fronte alla sentenza del giudice: ma come si fa a rassegnarsi e ad inchinarsi quando si leggono, come è avvenuto a noi di leggere, sulle riviste giuridiche massime della Corte di cassazione proclamanti in tema di amnistia « che non esistono sevizie particolarmente efferate nel fatto di sospendere un partigiano per i piedi e mediante pugni e calci costringerlo a dichiararsi colpevole »; o « che non esistono sevizie particolarmente efferate, nel fatto che un capitano delle brigate nere, dopo l'interrogatorio di una partigiana, l'abbia fatta possedere dai suoi militi uno dopo l'altro bendata e con le mani legate... »? Quando si leggono sentenze di questa fatta, si può avere tutta la buona vo-

lontà di chinare il capo di fronte al giudicato, ma c'è qualche cosa dentro che si ribella, c'è qualcosa dentro che geme e protesta anche di fronte alla maestà della giustizia!

Recentemente in quest'Aula si è discusso di un processo, di un presidente e di un imputato: vi debbo dire, onorevoli colleghi (e penso che molti altri colleghi avvocati abbiano provato in quel giorno la stessa perplessità), che nell'ascoltare quella discussione mi sentivo preso da un senso di disagio, di malessere, di trepidazione; mi sentivo dilaniato fra due opposti sentimenti, come tante volte in questi anni ci è avvenuto, quando ci siamo trovati incerti e tormentati tra due affetti contrastanti, ambedue imperiosi e sacri.

Da una parte, mentre io assistevo a quella discussione, c'erano i ricordi: i ricordi di quell'anno terribile, di quel nome scritto sotto ai bandi feroci, dei nostri figliuoli ricercati e fuggiaschi; delle fucilazioni, delle ansie, delle crudeltà, che tutte si riassumevano in quel nome. Ma dall'altra parte c'era la mia coscienza di giurista e di avvocato, che mi avvertiva: — Quello è un imputato, dunque è sacro; quello è un magistrato, e solo a lui compete interpretare la legge. Non possiamo noi in Parlamento dire se la interpreti bene o male: il giudice è lui, non noi. Lasciamolo fare; lasciamolo lavorare in pace, perché, se noi incominciamo a discutere l'opera sua durante il processo, la sua coscienza si turberà e il giorno in cui dovrà giudicare non saprà più se la sua sentenza sia dettata da convinzione, oppure da reazione contro chi l'ha criticato o da timore delle critiche... Quando il magistrato giudica, nessuno deve parlare di lui: tutti devono tacere in attesa della sua sentenza: quanto più se ne parla, tanto più si rende difficile il suo terribile compito —.

E tuttavia anche qui non si può soffocare la coscienza che protesta. Accade all'Aquila, in un processo davanti ad un'assise straordinaria per l'uccisione di un ex gerarca fascista, che il presidente (nonostante che si trattasse di un processo tipicamente politico, e che il movente per cui l'uccisione era stata commessa fosse probabilmente da ricercarsi nelle persecuzioni di cui l'ex gerarca era stato l'autore) aprisse la prima udienza con questo testuale ammonimento: « Signori, qui non si parla di politica e si rispetta il povero morto ».

Ora onorevoli colleghi, noi abbiamo purtroppo l'impressione che in quest'altro processo di cui si è discusso in quest'aula, fin dalla prima udienza sia stato enunciato tutt'altro monito: « Qui si parla di politica e si glorifica il povero vivo »!

Qui, infatti, non si può fare a meno di domandarsi: è proprio un processo questo, o è un comizio? È quello un banco di imputato o è la tribuna di un oratore che urla la sua polemica offensiva e sprezzante contro le nostre istituzioni? Io sono perfettamente d'accordo

che l'aula del Parlamento non deve trasformarsi in un'aula di giustizia: guai se questo avvenisse! Ma neanche le aule della giustizia debbono trasformarsi in aule parlamentari! Altrimenti, quando questo avvenga, bisogna pure che il Parlamento rivendichi i suoi diritti: perché, se noi qui non siamo competenti in materia giudiziaria, e commetteremmo una grave inframmettenza ad ingerircene, noi siamo però sovranamente competenti in materia politica ed ogni volta che, fuori di qui, qualcuno tenta di invadere la politica, noi abbiamo il diritto di dire la nostra parola, che è la parola del Paese che ci ha eletti.

È qui che il Ministro può e deve difendere insieme la magistratura e il Parlamento.

In Inghilterra, dove, come sapete, fu detto che tutte le istituzioni pubbliche e perfino l'esercito e la marina non hanno altro scopo che quello supremo di garantire l'indipendenza dei giudici, si punisce come delitto il *contempt of court*, cioè l'oltraggio alla giustizia che la sensibilità pubblica ravvisa in una quantità di svariate manifestazioni.

Contro la letteratura defensionale

Mi domando se in un Paese in cui veramente si volesse salvaguardare l'autorità e l'indipendenza dei magistrati sarebbe concepibile che si permetta agli imputati, mentre sono in prigione e sotto istruttoria, di pubblicare e diffondere in volumi o a puntate autobiografie e diari, che sono in sostanza memorie defensionali date in anticipo ai lettori, a quei lettori, tra i quali dovranno essere scelti domani gli assessori che dovranno giudicarli.

Oggi in Italia per diventare un autore letto bisogna essere imputato almeno di un omicidio: se gli omicidi sono cento o mille, se l'omicidio è di tutto un popolo, la fortuna letteraria dell'autore è assicurata.

Orbene, in una legislazione in cui esiste il segreto dell'istruttoria e in cui l'apologia di reato è un delitto, come si può permettere, senza ledere i principî fondamentali della giustizia penale, che gli imputati si difendano e si esaltino nei settimanali illustrati, accanto agli uomini politici e alle stelle del cinematografo?

Come si può tollerare che le madri e le vedove dei trucidati dalla bestialità fascista siano condannate, se avverrà loro di aprire un qualsiasi giornale illustrato, a trovarvi a puntate la glorificazione autobiografica della spia o dell'istigatore, che trattò coi sicari l'assassinio dei loro cari perduti?

E come può l'autorità politica non intervenire a impedirlo? Evitare questi sconci vorrebbe dire tenere la giustizia al di sopra delle conta-

minazioni e difendere quella serenità dei giudici che il Manzoni nella *Storia della colonna infame* augurava ai giurati che stavano per entrare in camera di consiglio: « Felici quei giurati se entrano nelle loro sale ben persuasi che non sapevano ancora nulla, se non rimase nelle loro menti alcun rimbombo di quei rumori di fuori... ».

Queste biografie esaltatrici di assassini amnistiati, che oggi costituiscono uno dei pezzi forti della nostra letteratura, queste autodifese tendenziose di imputati ancora reclusi o latitanti, mirano in realtà a preparare e a deviare in anticipo la serena decisione dei giudici: e sono una bruciante offesa fatta alla giustizia. Per molti mesi tutto il pubblico italiano di quei lettori medi, tra i quali potranno domani essere scelti gli assessori della Corte d'assise, assorbono dai giornali le abili argomentazioni defensionali preparate dagli imputati ancora in prigione e dai loro avvocati: e quando domani dovranno fare il loro dovere di giudici crederanno di essere liberi e imparziali, ma non potranno più esserlo perché già in loro sarà penetrata, a loro insaputa, questa propaganda defensionale sapientemente preparata e manovrata sotto apparenza di letteratura gialla.

Resistenza morale dei magistrati

Bisogna in tutti i modi tenere i magistrati molto in alto, molto al di sopra della politica; essi lo meritano, perché essi sono nella loro grande maggioranza oscuri ma autentici eroi. Anche fra loro, in questi anni di terribili prove, ci sono stati, sarebbe cecità negarlo, casi di scivolamento, di debolezza, di deviazione; ma è certo che, di tutte le categorie sociali, quella che ha dato più forti e generali esempi di resistenza e di sacrificio, quella in cui le deviazioni sono state rare ed eccezionali, è stata proprio la categoria fiera ed onesta dei giudici.

Pensate, onorevoli colleghi, pensate: su quelle bilancine della giustizia passano i miliardi dei corrotti corruttori: basterebbe un cenno, un volger d'occhi del giudice che ha in mano queste bilance, perché ambedue i contendenti che si disputano queste fortune facessero a gara per arricchire con una briciola di quei loro tesori le povere tasche di colui che deve pesare! Ma il giudice non volge gli occhi fuor dalla sua bilancia, non fa il gesto che i due attendono... È povero, ma pesa accuratamente le ricchezze altrui, dice serenamente la sua sentenza e povero rimane: forse quando torna a casa sa che lo stipendio non gli basta per mandare in montagna il figlio denutrito che ha la febbre ogni sera. Oscuri eroi, ai quali bisogna essere grati: non solo a quelli che stanno al sommo della carriera, fra i quali esistono, nonostante le aberrazioni dell'amnistia, magistrati veramente insigni, ma anche a

quelli che sono dispersi nelle sedi provinciali dei piccoli tribunali e delle preture i più oscuri, i più giovani, le speranze di domani.

Voglio terminando raccontarvi il caso di un pretore toscano (non vi dirò il nome né la sede) il quale durante il periodo dell'occupazione tedesca, nel 1944, ricevé dal prefetto locale una lettera in cui gli si imponeva di arrestare i genitori dei giovani che non si presentavano alla leva e che non obbedivano ai bandi firmati con quel tale nome che voi conoscete. La lettera del prefetto diceva così: « I miei ordini non si discutono. In provincia sono io il rappresentante del Governo ed ho pieni diritti. Vi ricordo, quando l'abbiate dimenticato, che siamo in fase di rivoluzione, e molto acuta. Considererò il vostro rifiuto come atto di sabotaggio e pertanto prenderò provvedimenti anche contro di voi qualora non eseguiate i miei ordini. Assicurate ». Ed il pretore, onorevoli colleghi, rispose così: « Sono dolente di non poter dare l'assicurazione richiesta. Il prestare le carceri giudiziarie per la detenzione di innocenti è atto contrario alla legge e al costume italiano. Dacché servo lo Stato nell'Amministrazione della giustizia non ho mai fatto nulla contrario alla mia coscienza. Dio mi è testimone che non vi è jattanza nelle mie parole ».

Era un giovane e non dico il suo nome: perché di questi giovani nella magistratura ve ne sono a centinaia: di questi giovani che in tempi di miliardi sconci, come sono quelli in cui noi viviamo, hanno scelto la dignitosa miseria per servire un ideale di giustizia. In questi giovani magistrati noi abbiamo fiducia.

V

MANTENER FEDE ALLA COSTITUZIONE (*)

Onorevoli colleghi, l'interpellanza, che ho l'onore di rivolgere al Governo a nome del gruppo del partito socialista unitario, vorrebbe avere un intento, più che di polemica, di chiarificazione e di comprensione; e, se possibile, di distensione.

Parlamento di sordi?

La malattia di questo nostro Parlamento, non consiste nel non parlare. L'onorevole Presidente può essere testimone che questo non è un Parlamento di muti. Il nostro difetto è di non saper più ascoltare: tra noi non ci ascoltiamo e non ci intendiamo più. Talvolta si ha, veramente, l'impressione di essere in un Parlamento di sordi.

Ora, questa nostra interpellanza che, dopo il tempo piuttosto « mosso » del discorso dell'onorevole Nenni e prima del prevedibile tempo « fortissimo » del discorso dell'onorevole Togliatti, vorrebbe significare come un intermezzo di « adagio » (ma non troppo), mira soprattutto ad ascoltare e a capire.

Vi confessiamo, signori del governo, che noi non abbiamo capito (certamente non per colpa vostra, ma per difetto nostro di comprensione) il significato e il perché di quel comunicato del Consiglio dei Ministri, che si potrebbe chiamare la « Dichiarazione dei diritti dello Stato di polizia ».

(*) [Interpellanza svolta alla Camera dei Deputati nelle sedute dell'1 e 2 aprile 1950 sulle misure restrittive delle libertà civili approvate dal governo il 18 marzo 1950. Pubblicato in *Camera dei Deputati. Atti Parlamentari, 1950. Discussioni* (Roma), vol. XI, 1950, pagg. 16832-16838; 16911-16912; estratto col titolo *Mantener fede alla Costituzione* (Roma), Tipografia della Camera dei Deputati, 1950, pagg. 1-24; ristampato in *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, II, pagg. 234-253]. [*Bibliografia*, nn. 538-539].

La dichiarazione dei diritti dello stato di polizia

Prima di tutto, non abbiamo capito se, con quel comunicato, voi avete inteso di manifestare il proposito di servirvi di poteri che la legge, a vostro avviso, vi dà già, ovvero di preparare nuove leggi che vi diano poteri più ampi di quelli che attualmente avete, o credete di avere; se intendete continuare a seguire, per far fronte alle agitazioni popolari, gli stessi metodi che avete finora seguito con esito talvolta funesto, o se intendete inaugurare altri metodi, e in che senso; se intendete procedere con leggi o con decreti legge, ovvero con circolari interne. Ma, soprattutto, non abbiamo capito, onorevole Ministro dell'Interno, quale sia stato il movente occasionale che vi ha indotto a pubblicare quel comunicato che ha dato al paese la sensazione di uno stato di crisi, di una atmosfera di emergenza. Le agitazioni sociali per le rivendicazioni del lavoro, per le invasioni delle terre, per le occupazioni delle fabbriche? Oppure le manifestazioni del neofascismo? Oppure le reazioni del popolo contro di esse? O qualche piano insurrezionale preparato dai « sovversivi », del quale i vostri informatori segreti vi abbiano dato notizia? O, semplicemente, il bisogno di fare la voce grossa per farsi coraggio, o quello di sperimentare come l'opinione pubblica reagisca a questi spauracchi?

Revisione delle vecchie leggi costituzionali

La domanda che tante volte mi è stata rivolta in queste settimane da chi crede che i giuristi anche modesti siano come i matematici, i quali vi sanno sempre dire che due e due fanno quattro, è stata questa: — Ha il governo secondo le leggi vigenti il diritto di limitare, come vorrebbe, la libertà di riunione?

Ed io ho dovuto rispondere a mia volta con un'altra domanda: — Quali sono le leggi vigenti? Esistono in materia leggi vigenti?

Questa è, infatti, la situazione paradossale che si trascina in Italia: che, mentre noi abbiamo sulla facciata una Costituzione democratica, in cui le libertà fondamentali dei cittadini sono scritte come garantite contro ogni arbitrio del governo e della polizia, le leggi retrostanti, quelle che non si vedono, ma che contano di più, sono ancora leggi di un regime autoritario e totalitario, che, a parole, la democrazia dice di aver abbattuto, ma che, in realtà, sopravvive e si ricrea come accade per certi anellidi, che, fatti a pezzi, ricrescono da ogni troncone.

Quando il Ministro dell'Interno del primo Parlamento repubblicano, che è qui presente, è entrato, dopo il 18 aprile, nel suo ministero,

ha trovato ancora in soffitta tutto l'armamentario che vi avevano lasciato fuggendo i vecchi inquilini fascisti: manette, manganelli, ed anche la vecchia legge di polizia.

Le ha dato una spolverata ed ha cominciato a servirsene senza domandarsi se fosse compatibile con la Costituzione; ed ha trovato che, in fondo, non è cattiva, che ha molti pregi... e ora ci si è affezionato!

Ma questa legge di pubblica sicurezza, in realtà, non va d'accordo con la Costituzione; ed allora il primo impegno che il governo doveva rispettare era quello di riformarla, di coordinarla con la Costituzione.

Ora, io devo dirvi che più del comunicato occasionale del Consiglio dei Ministri, ciò che mi impensierisce è questa sistematica e cronica noncuranza del governo di fronte agli impegni di immediata revisione e coordinazione legislativa che la Costituzione vi imponeva e vi impone. C'è nelle disposizioni transitorie della Costituzione un articolo XVI (permettetemi di ricordarvi che fui io a proporlo alla Costituente: e lo ricordo non per vanteria, ma proprio per pietà di questo povero articolo reietto e dimenticato), il quale dice che « entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate ».

Orbene, sono passati più di due anni, e questo coordinamento non è neanche cominciato. Diciamo meglio: per la legge di pubblica sicurezza, che rientra fra le primissime in questa disposizione transitoria, il lavoro di revisione dinnanzi alla Camera era cominciato; ma quando il Ministro si è accorto che in questo modo rischiava davvero di vederla mettere in armonia con la Costituzione, ha ritirato il progetto per certi suoi misteriosi emendamenti. E non se ne è saputo più nulla: ossia si è saputo che per ora essa continua ad operare così com'è, cioè come l'ha creata il regime fascista.

Senonché, indipendentemente dalla revisione legislativa, l'opinione prevalente fra i giuristi è che, anche senza bisogno di nuove leggi, certi articoli della Costituzione hanno da sé efficacia precettiva ed entrano immediatamente in vigore, abrogando per implicito le vecchie leggi che siano in contrasto con essa.

Questa è anche l'opinione della suprema Corte di cassazione, la quale, come vi ha ricordato l'onorevole Nenni, in una recente sentenza ha dichiarato che l'articolo 21 della Costituzione ha abrogato l'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza. Ma il Ministro dell'Interno non è di questa opinione; ha detto, parlando al Senato, che le sentenze dei giudici fanno stato soltanto per il caso deciso, e che se la Cassazione crede che l'articolo 113 sia stata abrogato, egli è di opinione che sia sempre in vigore, e continua quindi, imperturbabile, ad applicarlo ed

a farlo applicare. Ed ha aggiunto, il Ministro Scelba, sempre parlando in Senato (se i resoconti che ho letto sono esatti), che in regime democratico i cittadini debbono obbedire alle leggi finché sono in vigore, anche se sono ingiuste.

Questa sua dichiarazione non può non far piacere a tutti gli amanti della legalità e quindi della libertà, perché respinge e condanna in maniera categorica quell'insegnamento preoccupante che è sceso qualche mese fa da una altissima cattedra, e che ha turbato profondamente le coscienze dei giuristi e dei magistrati, i quali hanno giurato fede alle leggi della repubblica, e si sono impegnati ad applicarle senza riserve mentali e senza arrogarsi il potere di distinguere quelle giuste da quelle ingiuste.

Ma nel caso dell'articolo 113 e degli altri articoli della legge di pubblica sicurezza, che il Ministro dell'Interno continua ad applicare quantunque siano in contrasto con la Costituzione, il problema delle leggi ingiuste non ha niente a che vedere, perché si tratta, qui, non di leggi ingiuste, ma di leggi abrogate; ed il Ministro dell'Interno, che io ho conosciuto valoroso avvocato e giurista, sa bene da sé, senza bisogno che glielo spieghi, che si tratta, per nozione istituzionale, di due concetti assolutamente diversi.

Ma questo contrasto fra la Costituzione repubblicana e le vecchie leggi fasciste rimaste formalmente in vigore, ingenera quello che è il primo preavviso dello sfasciamento degli Stati, cioè la incertezza del diritto.

In attesa della Corte costituzionale

Come non vi accorgete, signori del governo, che questo stato di incertezza legislativa, quasi si direbbe di arresto della circolazione sanguigna della vita giuridica, non può durare più a lungo senza mettere in pericolo la vita stessa della Repubblica?

Per uscire da questi contrasti, il rimedio vi è.

Vi è, o, per meglio dire, vi dovrebbe essere l'organo capace e competente a dichiarare *erga omnes* (e quindi anche nei confronti del Ministro dell'Interno) quali siano le leggi costituzionalmente legittime e quelle anticostituzionali ed invalide. Questo organo è la Corte costituzionale. Ma la Corte costituzionale, voluta dalla Costituzione, è ancora, in realtà, di là da venire.

Vi è un progetto, vi sono state dotte discussioni; ma quando si tratta di concludere, tutto si rinvia di mese in mese. E non mi dite che la colpa è del Parlamento (e quindi anche mia), del Parlamento che non legifera sollecitamente come potrebbe. No. La verità è che

in un governo appoggiato ad una maggioranza compatta e disciplinata come quella che siede in questa Camera, dal governo dipende non soltanto la iniziativa legislativa, ma anche l'ordine ed il ritmo del lavoro legislativo; per questo, quando ci si domanda quali siano le vere cause di questo ritardo nella istituzione della Corte costituzionale, non si può non aver l'impressione che il governo non faccia quanto potrebbe e dovrebbe per affrettarla, perché si tratta per essa di un oggetto (come direbbe il banditore di un'asta pubblica) che « non interessa ».

L'Incompiuta

Così, di fatto, la nostra Costituzione è rimasta a mezzo.

Se si volesse continuare con i paragoni musicali con cui ho cominciato, si potrebbe dare, alla nostra Costituzione, il nome di una celebre sinfonia di Schubert: l'*Incompiuta*.

Ma se ci si vuole invece limitare ai paragoni architettonici, che forse son più appropriati all'argomento, bisognerà allora dire che essa è ancora come una casa senza tetto: dentro ci piove; e pare che il sistema del governo De Gasperi sia, per la Costituzione, quello di lasciar piovere. Mancano i muri divisori interni, cioè l'ordinamento regionale; manca l'ultimo piano (il Consiglio nazionale della economia e del lavoro, il Consiglio superiore della magistratura); ma soprattutto manca la cuspide ed il lucernario, cioè la Corte costituzionale.

Ora, onorevoli colleghi, il primo atto del primo governo repubblicano, dopo la Costituente, doveva essere quello di condurre a termine rapidamente, instancabilmente l'attuazione della Costituzione; era un impegno di onore, ma anche una esigenza di vita politica normale e sana.

Voi non vi rendete abbastanza conto, a quel che pare, del pericolo a cui si va incontro, lasciando per così lungo tempo un popolo senza leggi certe.

Nell'ordinamento giuridico c'è ancora una ferita aperta fra il passato e l'avvenire; e voi non la chiudete. Fate come il chirurgo che, dopo avere aperto il ventre dell'ammalato, lo lasciasse lì coi visceri in aria e si distraesse dicendo: « Ora pensiamo ad altro »...

Ed in realtà quel comunicato del Consiglio dei Ministri significa proprio questo: pensare ad altro, divagarsi, sfuggire al problema di queste ricuciture costituzionali, che sono urgentissime, se non si vuole mettere in pericolo la vita stessa della Repubblica.

Rinascita del fascismo

Intanto, c'è un primo problema urgentissimo, che è quello della rinascita del fascismo; che non è più né un mistero, né un rimpianto, né un mormorío; che è proclamato in piazza, ad alta voce, con gusto, con tracotanza, sui giornali, nei comizi e perfino nei pubblici uffici e nelle aule giudiziarie.

Signori del governo, che cosa intendete di fare? C'è un articolo della Costituzione che vieta la riorganizzazione del fascismo; c'è la legge del 23 dicembre 1947 che stabilisce le sanzioni contro i tentativi di ricostituirlo. Ma la polizia non se ne accorge; la polizia che è sempre presente e vigile quando si tratta di velare la *Venere* del Botticelli o di ordinare la rimozione dalla vetrina di un libraio di una tavola di un trattato anatomico, in cui erano raffigurati i reni, nient'altro che i reni, o di denunziare, per offesa al sommo Pontefice, una nostra collega componente di questa Camera che parlava nell'esercizio delle sue funzioni, non è presente quando nel corridoio di un tribunale una marmaglia di sciagurati vilipende due deputati chiamati a deporre nella veste inviolabile di testimoni.

Ormai sono molti anni che la stampa fascista, la stampa squadrista, è rinata e fa bella mostra di sé nelle edicole, ove si vedono esposti ad ogni cantonata fogli illustrati in cui figurano commisti dive del cinema, criminali celebri e gerarchi fascisti. Ma la polizia non li vede.

È stato affisso per qualche giorno nelle edicole di tutte le città d'Italia un giornale, di cui non vi dico il titolo, per non fargli pubblicità. Nella sua prima pagina al centro di una specie di aureola figurano tre parole disposte in colonna: « Patria, Nodo, Fiamma »: ma in grandi caratteri le tre maiuscole iniziali mettono in evidenza la fatidica sigla « P. N. F. » (partito nazionale fascista). E, sotto, una grande *M.* maiuscola riproduce in facsimile la firma fatale. E anche gli articoli sono significativi: uno si intitola: « Mitra a noi! » e incomincia così: « Come la mettiamo, Alcide De Gasperi? ». E un altro: « Sappiamo tutti che la polizia non è sola; a fianco di essa in ogni occasione ci saremo noi ».

Vi è poi un altro articolo di questo stesso giornale, il quale denunciando ai lettori un partigiano che combatté contro la famigerata X Mas, scrive di lui in questo modo: « ... lo sciagurato fu spinto a ciò dal comandante partigiano Conte Alfredo e dallo schifoso Ferruccio Parri, che ora vorrebbero decorarlo di medaglia d'argento. Valorosi della X Mas e del battaglione San Marco, pigliatelo in consegna voi, e dategli la medaglia che si merita! ». Orbene, questo giornale a Firenze era esposto sulle cantonate. I cittadini lo lessero, e aspettarono; lo rilessero, e aspettarono ancora e poi, siccome la polizia non lo vedeva, ne presero

tutte le copie e ne fecero un grande falò. E allora la polizia venne e fermò gli incendiari; ma poi finalmente si decise a denunciare il giornale alla magistratura.

Vuol dire dunque che per ottenere l'applicazione delle leggi, bisogna incominciare prima di tutto col commettere a difesa di esse un atto di illegalità? Qualche cosa di simile è avvenuto a Torino: la polizia non interviene se prima qualche cittadino non prende da sé l'iniziativa di far rispettare le leggi contro il fascismo; ma questa è una specie di tacita istigazione all'illegalità che viene dalla polizia!

Ora, a proposito della ricostituzione del partito fascista, si dice che il responso spetta alla magistratura, e va bene; ma non illudiamoci che la magistratura possa fare un gran che. Prima di tutto la legge del 23 dicembre 1947 è concepita con una formula così cauta e generica, che non si capisce bene entro quale ambito territoriale, e con quali effetti pratici la magistratura potrebbe ordinare uno scioglimento effettivo del ricostituito partito fascista. E, poi, la magistratura anche nel periodo istruttorio può fare ben poco se non ha in quest'opera la collaborazione convinta e volenterosa della polizia. Saremmo infatti curiosi di sapere come si regola la polizia, nei confronti di quella associazione, mentre contro di essa pende l'istruttoria dinanzi alla magistratura. Quell'associazione è stata denunziata come delittuosa; ma intanto la polizia la lascia vivere nelle sue sedi, lascia che provveda a fare sparire le prove dei suoi veri fini, lascia che continui la sua propaganda; e se qualcuno protesta per questa inerzia della polizia, allora viene fuori, per difendere il fascismo, la libertà di associazione e di riunione.

E poi la magistratura che cosa può fare se non respirare come tutti gli uomini viventi l'aria del suo tempo? Quello che preoccupa e offende non è il vociferare di questi poveri ragazzi ignari e illusi, che non sanno, che non hanno visto, che non hanno esperimentato un ventennio di sofferenze e di vergogna, e che per salvare il mondo, questo triste mondo devastato, credono che basti rifare il saluto romano, che è stato il simbolo della devastazione e della rovina.

Il fascismo ai posti di comando

Quello che turba è un'altra cosa: che tutte le strutture sociali dell'Italia, tutte le intelaiature, meno visibili ma essenziali, della vita economica sono ancora quelle del fascismo, quelle che generarono il fascismo. Si è ricostituito quel fascismo sordo, che non fa più il saluto romano, ma che ha riconquistato, ad una ad una, le leve di comando nelle banche, nelle industrie, nelle università, nell'alta burocrazia. Gli

ex gerarchi sono tornati, amico La Malfa, non tollerati, non perdonati (come era cristiano e desiderabile), ma riveriti, ma acclamati. In una corte di assise, quando entrò come testimonio uno dei maggiori ex gerarchi del regime, un avvocato gridò: « Salutate un grande italiano »! e poco mancò che gli assessori non rispondessero: « A noi »!

Vedete, vanno in giro strane storie. In una capitale straniera arriva un diplomatico italiano, nuovo nominato; gli domandano: « Prima di partire ha chiesto istruzione al Ministro Sforza? ». Dice: « No, non ci ho pensato. Prima di partire ho chiesto udienza soltanto a Federzoni ».

E nei corridoi del processo Graziani circola una frase detta sul serio, con tono di sacra profezia: « dopo la sentenza, Graziani rifulgerà nello stesso cielo di Garibaldi! ».

E intanto Ferruccio Parri, simbolo della Resistenza, è vilipeso nel modo che anche qui vi ho documentato. E chi come noi, come voi, ha avuto fede nel secondo Risorgimento italiano (come voi colleghi della sinistra; ma anche come voi colleghi della democrazia cristiana, che avete combattuto il fascismo in nome della libertà) si trova ingiuriato ed irriso come traditore e come responsabile della catastrofe del nostro Paese. Questa è la situazione!

La politica del « nemico numero uno »

Chi ha portato a questa situazione? Forse la colpa profonda è di chi, da tutte le parti, ha impostato la politica del mondo, e quella dell'Italia di conseguenza, su un feroce dilemma: o di qua o di là, o eletti o reprobi, o salvati o dannati, o americani o russi. Quando la lotta politica si imposta come una vigilia di guerra, quando fra i vari partiti si incomincia a designare quello che dev'essere il « nemico numero uno », è naturale che per combatterlo tornino a parere accettabili anche le alleanze coi nemici di ieri. Oggi, per molti, il fascismo è tornato ad essere il nemico numero due; anzi, non è più neanche un nemico. I nemici dei miei nemici sono miei amici: con questo ragionamento ci si può ritrovare amici anche del generale Franco o dei generali nazisti, che ieri sedevano come imputati dinanzi al tribunale di Norimberga.

Onorevole Scelba, io non vorrei sentir dire nelle dichiarazioni che ella farà in risposta alle nostre interpellanze, che per lei, di fronte alle leggi, fascisti e comunisti sono la stessa cosa: questo vorrebbe dire dimenticare la Resistenza, dimenticare le sofferenze comuni, la prigionia sofferta insieme, il sangue fraterno sparso per la stessa causa; e vorrebbe dire anche dimenticare che secondo le nostre leggi tutti

i partiti, finché rispettano la Costituzione, hanno diritto uguale di essere rispettati e tutelati nella loro libertà; ma il fascismo no, perché esso, secondo la nostra Costituzione, non è un partito, ma una associazione a delinquere.

Questo è il vero pericolo per l'Italia e per il mondo; questa frattura, questa psicosi di guerra, in cui basta essere oppositore per essere sospettato di appartenere ad una quinta colonna. Si dice che in Italia il Parlamento non funziona: ma come può funzionare, come possono intendersi ed avvicinarsi fra loro gli uomini che lo compongono, se fra essi, di fronte ad una maggioranza di credenti, vi è una minoranza di scomunicati, cioè di reprobi, che il credente ha il dovere di tener lontani da sé? Come può funzionare un Parlamento in cui la maggioranza ha il dovere di compiangere magari, ma non di ascoltare gli sciagurati perduti dell'opposizione?

Attuare le leggi sociali

Ma, onorevole ministro, vi è nella Costituzione una lacuna ancor più grave: quella che si riferisce alle leggi sociali. Questa è la discordanza più angosciosa e più tragica fra le sopravvivenze del passato e le promesse dell'avvenire. La Costituente, ricordate, non potè portare a compimento entro i termini prefissi tutti i suoi lavori: non poté neanche affrontare quelle prime riforme sociali su cui allora tutti parevano concordi, la riforma agraria, la riforma industriale, la riforma tributaria, il pane per tutti, la dignità per tutti. Allora ci si mise d'accordo per fare almeno un programma, per fissare una serie di propositi e di impegni; accanto ai diritti politici si iscrissero nella Costituzione i diritti sociali ed economici. Sarebbe stato vanto del nuovo Parlamento (si diceva allora con ottimismo) mettersi subito all'opera con alacrità, con buona volontà per proseguir sulla strada segnata dalla Costituzione: anche la parte prima della Costituzione, quella dei diritti sociali, sarebbe stata in breve compiuta. Ma intanto fin da allora si parlò di diritti, si fece credere al popolo che fossero diritti (l'articolo 4: « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro »; l'articolo 36: « Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa »).

Ora i lavoratori, gli affamati, i disoccupati reclamano l'adempimento di questi diritti. La Costituzione dice che hanno diritto al lavoro: vedono terre incolte da lavorare e le occupano. La Costituzione dice che hanno diritto al pane: vedono che i padroni stanno per

chiudere le fabbriche e, per non rimanere senza lavoro e senza pane, occupano le fabbriche.

Illegalità, voi dite; e certamente, sotto l'aspetto formale, queste sono illegalità. Ma i lavoratori, questa gente umile e semplice che non chiede che di lavorare e di avere la sua parte di sole (e talvolta non chiede neanche la sua parte di sole, come i minatori del Valdarno, che vi chiedono soltanto di non esser licenziati dalla loro fatica sotterranea e di rimanere nell'inferno delle miniere a scavare la lignite) non si intendono di distinzioni giuridiche e non si persuadono che quei diritti scritti nella Costituzione siano beffe o illusioni; e non riescono a capire perché il reclamare questi diritti li conduca a vedersi schierati contro i moschetti della polizia.

Problemi che non si risolvono colla polizia

No, signori del governo! Questi sono problemi che non si risolvono con la polizia; non è pensabile che uomini come il mio amico La Pira, possano davvero credere che il problema della miseria o del dolore, dell'analfabetismo e della tubercolosi si risolvano con l'aumentare i poteri dei prefetti o col rafforzare l'armamento della polizia.

Quando la gente scende in piazza, non è buona politica il contentarsi di dire che urlano perché sono messi su dai comunisti: essi urlano perché hanno fame, urlano perché soffrono, urlano perché hanno diritto di non soffrire più. E il miglior modo di combattere il comunismo, se voi credete veramente che sia questo un nemico da combattere, non è se non quello di far vostre le istanze sociali del comunismo e di dimostrare che, quando i lavoratori lottano per la loro redenzione, accanto a loro per aiutarli, e per combattere contro gli sfruttatori e i privilegiati, non si trovano soltanto i comunisti.

Queste sono le domande alle quali noi vorremmo una risposta. In Italia, da un certo tempo, si sente parlare di dittatura, di dittatura alla portoghese o alla spagnola... se ne parla troppo: e non bisogna esagerare. Delle intenzioni democratiche dell'onorevole De Gasperi — è inutile, amici dell'estrema sinistra, che qui facciate il solito mormorio — io non ho mai dubitato. Un uomo che per venti anni è stato perseguitato dal fiero cipiglio del dittatore non può pensare sul serio a mettere una maschera di burbanza dittatoriale sulla sua onesta faccia cristiana.

Fede nella ragione

Ma vi sono cose ed eventi più grandi degli uomini; c'è la storia dell'*apprenti sorcier*, che aveva scatenato le terribili forze magiche e non riusciva a ricacciarle nell'abisso. Talvolta ci avviene, in quei momenti di dubbio e di sconforto che non di rado ci opprimono in momenti gravi come questo, di pensare che il destino sia già segnato, di temere che il dado sia già tratto. Vediamo eventi che paiono segnali; uomini significativi, ai quali, fino a ieri, chi la pensa come me, guardava come a fari verso i quali si poteva cercare ancoraggio per difendersi da questo fatale slittamento verso l'abisso, scompaiono innanzi tempo, come se il destino volesse che lo slittamento non si arresti più.

Blum, Laski, Mounier. Blum, il simbolo spiritualmente più tipico della continuità ed unità socialista europea; Laski, laburista d'occidente che sapeva guardare con comprensione fraterna il collettivismo dell'Europa orientale; Mounier, direttore della rivista « Esprit », cattolico di grande cuore e di grande intelletto, il quale non ha mai cessato, finché la fatica non l'ha spezzato a metà della sua nobile giornata, dal ricordare ai credenti il pericolo di dividere il mondo in due emisferi nemici, in due eserciti accampati di fronte. Questi uomini sono spariti anzitempo, come segnati dalla sorte, così come noi vedemmo agli inizi del fascismo sparire ad un ad uno i migliori, quelli in cui contavamo di più: Matteotti, Amendola, Rosselli, Gramsci.

Eppure nonostante ciò, gli uomini debbono continuare ad aver fede nella ragione ed a credere che essa è capace di vincere gli astri. Bisogna fare tutto quello che è in noi, in ciascuno di noi, per scongiurar la catastrofe, e non limitarsi a rimanere inerti in attesa, scusandosi col dire « io non l'ho voluta », perché, se domani la catastrofe verrà, nessuno potrà dire che non l'ha voluta e saremo responsabili tutti nello stesso modo.

Non approfondir la frattura

Forse si avvicina, onorevoli colleghi, un evento di fronte al quale si tratta di misurare la nostra fede nella ragione. Vi parlo, come al solito, con tutta sincerità. Si comincia a discutere dello sbarco delle armi americane. C'è chi lo attende con gioia perché ha già scelto, c'è chi si prepara ad impedirlo perché ha già scelto. E non si accorgono costoro, non vi accorgete gli uni e gli altri, che questa accoglienza gioiosa o questi spropositi di opposizione violenta sono già atti di guerra: di guerra civile, preludio di un'altra guerra.

Ora noi socialisti democratici vorremmo dire, prima che l'occasione

si presenti, una parola serena: il valore della quale può esser soprattutto nella sua serenità. Noi siamo stati contro il patto atlantico, lo abbiamo detto senza mezzi termini. Ma la maggioranza parlamentare lo ha approvato. Secondo noi è stata una sciagura; ma lo ha approvato. Opponendovi con la forza allo sbarco delle armi, amici della sinistra, che cosa sperate?

Io non sono di quelli che pensano che vi sia in questa Camera o in questo paese un partito il quale, in obbedienza ad una strategia politica di ordine mondiale e a lunga scadenza, non veda di malocchio il ristabilimento in Italia, costi quello che costi, di una dittatura di destra, che poi possa esser citata come dimostrazione della impotenza delle democrazie occidentali a risolvere il problema sociale. Se ci fosse un partito che ragionasse così, non sarebbe un partito di martiri: sarebbe un partito di suicidi.

Ma se anche questo partito ci fosse, io domando ai socialisti che mi siedono vicini, a quelli per i quali ha parlato or ora l'onorevole Nenni, se veramente essi credano che, in una situazione internazionale come quella in cui si trova oggi l'Italia, possa essere proprio un'agitazione di piazza, che inesorabilmente sarebbe schiacciata nel sangue in poche ore, ad allontanare di un solo minuto la catastrofe internazionale, posto che questa dovesse avverarsi.

Per un'Europa democratica e socialista

Noi crediamo che se un modo c'è per cercare, colle nostre forze limitate non diciamo di scongiurare, ma di ritardare ancora di un istante la catastrofe, questo modo non debba consistere nel portar nuovi elementi alla separazione. Crediamo — e ci crederemo fino a che non sentiremo scoppiare sul nostro cielo il primo rombo — che tra le armi dell'America e le armi della Russia ci sia l'Europa: un'Europa viva, civile, umana, democratica e socialista, capace di contrapporsi ai due blocchi, non come nemica ma come comune mediatrice. Per questa Europa noi lavoriamo e vogliamo lavorare. Non tacciateci di ingenui, non sorridete. Noi vogliamo lavorare non per approfondire le fratture ma per colmarle, non per tagliare gli ultimi vincoli, ma per riannodarli, non per accentuare i dualismi ma per creare fra i due estremi un terreno di intesa e di comprensione. Noi vorremmo oggi dire agli amici socialisti: non contribuite ad accrescere le distanze, non contribuite ad esasperare il furore che cova. Attenzione, amici! Ricordatevi dei tempi in cui la dittatura, quando voleva varare le leggi « fascistissime », andava in cerca di occasioni e di appigli. Non create appigli, non create occasioni, non fate il giuoco di chi fuori di qui,

forse altro non attende. Contribuite, contribuiamo tutti, in questa occasione, a far sì che il comunicato del Consiglio dei Ministri si svaluti da sé, senza conseguenze tragiche, e ricada su di sé come una mossa sbagliata. Ricordate Tartarino di Tarascona ed i suoi amici cacciatori, quando partivano pavoneggiandosi coi fucili carichi: giravano tutta una giornata e non riuscivano a sparare un colpo perché non trovavano selvaggina: e allora, prima di tornare a casa, gettavano per aria il berretto e si contentavano di tirare a quello...

Il comunicato del Consiglio dei Ministri ricaschi su di sé, come il berretto gettato per aria! Lasciamo che tirino a quello e non esponiamo inutilmente a bersaglio i petti dei lavoratori italiani!

Onorevoli colleghi, non è con lo scarso tempo che ho a disposizione per la mia replica che si può continuare un discorso grave come quello a cui mi ha richiamato l'onorevole Nenni, al quale dirò che in altra sede il discorso si potrà riprendere; ma fin d'ora mi auguro che mai si presenti fra lui e me, fra noi e voi, l'occasione in cui si debba manifestare un dissenso di quella natura.

Saper fare il proprio dovere

Vorrei però avvertire il collega Nenni, ed anche il collega Togliatti per certe parole che ieri mi rivolse, che la diversità dell'atteggiamento che ciascuno di noi può seguire in certi gravi momenti non dipende mai da pavidezza nel fare il proprio dovere o da timidezza nel trovare il coraggio per farlo, ma da rispettabili diversità di opinioni su quello che sia in certi momenti il proprio dovere e quale sia la via migliore, la più solida e la più sicura per arrivare a quei fini di redenzione sociale e di pace internazionale, ai quali anche noi aspiriamo. Vi sono stati periodi durante la dominazione nazi-fascista in cui era chiaro quale fosse il nostro comune dovere; ed è perciò che noi ritorniamo quasi con nostalgia commossa al ricordo di quel periodo, perché era un tempo in cui tutti coloro che erano uniti in questo dovere comune si sentivano fratelli e non avevano debolezze né esitanze nella loro azione, qualunque fosse il pericolo ed il rischio cui si esponevano. Vi sono, invece, altri periodi in cui il problema angoscioso che si pone, non è quello di trovare il coraggio per fare il proprio dovere, ma quello di sapere qual è questo nostro dovere, di scegliere la via: poi, quando si è scelta, si percorre fino in fondo, costi quel che costi.

Il silenzio del Presidente del Consiglio

In quanto all'interpellanza, onorevole Ministro dell'Interno, oggi è la domenica delle Palme... e quasi mi dispiace oggi di dovermi dichiarare insodisfatto, specialmente dopo che ella stamane ha parlato in un tono assai più blando di quello, piuttosto concitato della sera scorsa. Io debbo però dire che noi avevamo proposto non solo al Ministro dell'Interno, ma anche all'onorevole Presidente del Consiglio (la nostra interpellanza mi pare fosse diretta anche a lui) una serie di quesiti molto sereni, molto precisi, direi quasi tecnici, ai quali soltanto in parte, in piccolissima parte, il Ministro ha risposto.

Noi domandavamo se il governo, con quel comunicato, avesse inteso di esercitare poteri che aveva già o di preannunciare nuovi provvedimenti: a questa domanda il governo ha risposto che intendeva esercitare a mezzo di circolari o di ordinanze interne poteri che ha già. Su questo punto ci siamo intesi. Ma, quando si è trattato di specificare in base a quali fonti legislative il governo creda di avere questi poteri e soprattutto quando si è trattato — e questo era il punto essenziale di quanto noi chiedevamo — di spiegare se questa legge di pubblica sicurezza, che è ormai sorpassata e condannata dalla Costituzione, il governo intendesse di mantenerla in vigore o di riformarla al più presto come si è impegnato; ed infine quando noi abbiamo chiesto se deve protrarsi ancora questa specie di insensibilità, direi di astenia costituzionale, per cui il governo trascura e rimanda quei provvedimenti che strettamente sarebbero imposti dalla Costituzione e che sarebbe suo impegno di onore adottare al più presto possibile, a tutte queste domande il Ministro Scelba non ha risposto. Sui punti della nostra interpellanza, silenzio assoluto.

Dovrei finire, quindi, col dichiararmi insodisfatto, se in tutta questa incertezza non vi fosse un elemento che dà, all'opposto, un senso di certezza e di fiducia che può essere motivo di sodisfazione: la sentenza della Corte di cassazione diametralmente opposta all'avviso del Ministro Scelba; della quale almeno, non potendo dire altro, mi dichiaro sodisfattissimo.

VI

SI METTE IN PERICOLO LA COSTITUZIONALITÀ DELLA CORTE COSTITUZIONALE (*)

Signor Presidente, onorevoli colleghi, se non fosse ragione di tristezza dover parlare a quest'ora (di tristezza non per me che, in ossequio al Presidente, se me lo comandasse, parlerei anche nelle ore precedenti l'alba; ma per voi che, per la vostra gentilezza, mi state ad ascoltare), se non ci fosse questa ragione di rammarico, io considererei la data di oggi, in cui sta per chiudersi la discussione generale sulla Corte costituzionale alla Camera dei deputati, come una data di festa. C'è il costume in Toscana, e credo anche in altre regioni, che il giorno in cui sulla casa si mette il tetto, si fa una festa. Noi stiamo mettendo il tetto a questa casa che è la nostra Costituzione, nella quale fino ad oggi, e ancora credo per qualche tempo, noi avevamo (per lo meno, io avevo) l'impressione di trovarci in una casa in cui piovesse. Ci piove da varie aperture: bisogna far di tutto per coprirla al più presto. La Corte costituzionale, insieme al Consiglio superiore della magistratura, rappresenta la cuspide, il lucernario di questa Costituzione finora incompiuta: e, all'idea che si sta per costruire questo coronamento dell'edificio, io mi rallegro.

Urgenza di concludere

Certo, non si può dire che si sia fatto molto presto ad arrivare a questo completamento; e forse questa lentezza può essere stata, sotto certi aspetti, anche un bene. Ricordo che una volta Vittorio

---

(*) [Discorso pronunciato da P. CALAMANDREI alla Camera dei Deputati nella seduta del 28 novembre 1950 sulla proposta tendente a modificare la procedura per l'elezione dei cinque giudici costituzionali di nomina parlamentare. Pubblicato in *Camera dei Deputati. Atti parlamentari, 1950. Discussioni* (Roma), vol. XVII, 1950, pagg. 24044-24053; estratto con il titolo *Si mette in pericolo la costituzionalità della Corte Costituzionale* (Roma), Tipografia della Camera dei Deputati, 1950, pagg. 1-30; ripubblicato in *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, II, pagg. 277-302]. [*Bibliografia*, nn. 563-564].

Scialoja, presentando al Capo del governo di allora il programma di una collezione di classici latini preparata dall'Accademia dei Lincei (cinquanta volumi, un lavoro di lunga lena), presentando questo programma a colui che tutto doveva approvare, gli disse: « Vedete, eccellenza, questo è un lavoro che richiederà molti anni; non è di quelli che si possono fare... fascisticamente ». E quello: « Cioè? Cioè? ». E Vittorio Scialoja: « Cioè... presto e male ».

Ora, si può esser certi che la nostra Costituzione non è stata fatta fascisticamente, almeno per quel che riguarda il « presto »; e speriamo anche che sia fatta bene! Certo è che, fino ad oggi, la nostra Costituzione, fra il tipo di costituzione che i giuristi chiamano rigida e il tipo di costituzione che i giuristi chiamano flessibile, realizza un terzo tipo di costituzione, che chiamerei... *liquida*. È una Costituzione liquida, alla quale mancano ancora i collegamenti d'angolo, le garanzie di stabilità. Ma è pericoloso continuare in questa situazione ancora per molto tempo, perché la liquidità facilmente si trasforma in deliquescenza. Quindi, ormai, bisogna cercare di stringere i tempi, ponendo questa Corte costituzionale, che rappresenta, secondo me, la garanzia massima di stabilità della Costituzione, in condizione di funzionare praticamente.

Data l'ora tarda, tratterò una sola questione: quella che più d'ogni altra ha, secondo me, rilevanza politica, quella della nomina dei cinque componenti della Corte che devono essere designati dal Parlamento.

Ma, prima di trattare brevemente questa questione, io vorrei fare presente ai colleghi della Commissione, che, penso, prima di proporre al voto del Parlamento gli articoli, dovranno rielaborare il testo del progetto, quanto sarebbe pericolosa la proposta fatta da quel genialissimo giurista dilettante, che è l'amico fisiologo onorevole Martino, di trasformare tutta la legge ordinaria che noi stiamo discutendo in una legge costituzionale: il che vorrebbe dire sottoporre l'approvazione di questa legge, qui e al Senato, a tutta quella lunga procedura di approvazioni ripetute e distanziate che porterebbero, come egli stesso previde (e questo purché tutto andasse liscio), a vedere in funzione la Corte costituzionale non prima di almeno due anni. Ma non si può aspettare due anni; bisogna cercare di far prima; bisogna cercare di eliminare più che si può tutti gli ostacoli che possono portare ad un ulteriore ritardo. C'è fretta di concludere. Quindi, pur ammettendo (e io fui concorde in Commissione) che vi siano certe disposizioni (quelle, soprattutto, che si riferiscono ai giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica o contro i ministri) che non possono non essere prese se non in una legge costituzionale, dico che tutto il resto si deve approvare con legge ordinaria, e che la legge costituzionale

deve essere fatta in modo tale da contenere soltanto le norme relative ai giudizi di accusa contro il Presidente, cioè dei giudizi che si ritiene non si verificheranno mai, in modo che la pendenza dell'approvazione di questa legge costituzionale non impedisca l'entrata in vigore della legge ordinaria e quindi l'inizio del funzionamento della Corte costituzionale a tutti gli altri effetti. Quindi, secondo me, i primi tre articoli del disegno di legge costituzionale di iniziativa dell'onorevole Leone, che trattano di materie diverse da quelle di accusa contro il Presidente, dovrebbero essere stralciati e trasfusi nella legge ordinaria.

Richiamo al buon gusto

Ed un'altra avvertenza vorrei dare: nella proposta di legge costituzionale è un articolo che vieta di variare gli emolumenti dei componenti la Corte costituzionale se non con legge costituzionale. Francamente questa norma la sopprimerei; e sopprimerei anche nel disegno di legge ordinario quell'articolo il quale esibisce con precisione contabile questo stipendio mensile di 500 mila lire, che al profano che leggerà sulla *Gazzetta ufficiale* questa legge, quando finalmente vi sarà pubblicata, farà dare un balzo.

Intendiamoci, per giudici elevati a quell'altissimo ufficio non credo che questo sia un emolumento esagerato, specialmente quando si mette in relazione con certi compensi di cui si sente parlare per certe alte cariche di enti di nuova formazione, di fronte ai quali lo stipendio di 500 mila lire al mese può apparire una cifra modesta. Ma se, viceversa, si mette in relazione questo stipendio con gli stipendi dei professori universitari, dei magistrati, dei colonnelli e dei generali dei carabinieri o dell'esercito e degli altri alti funzionari i quali non arrivano a percepire un quinto di questo stipendio, ci si domanda se la cifra adottata per i giudici della Corte costituzionale non sia alquanto esagerata, e se in ogni modo non sarebbe stato meglio, direi per galateo, per buon gusto, di seguire la formula del Senato, che invece di precisare la cifra in numeri, si limitava a indicarla *per relationem*, in misura « corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato dell'ordine giudiziario del grado più alto » (articolo 14).

Io non vorrei che, nello stabilire una cifra così alta si fosse seguìto un criterio di ordine materialistico: che, poiché si spera che questi giudici possano essere tanti luminari, la loro grandezza si debba cominciare a vedere dallo stipendio! No, essere un luminare e avere uno stipendio alto non sono termini corrispondenti. Se i componenti la Corte costituzionale avranno veramente quell'altissima posizione di

dignità che tutti vogliamo che abbiano, l'avranno per altre ragioni, per ragioni di dottrina, di dignità, di onestà, di discrezione personale, e non per il loro altissimo stipendio. Direi, anzi, che molte volte la povertà è quasi uno degli aspetti della dignità, è quasi la dimostrazione che nella vita non è il denaro che dà il decoro e che il conforto che dànno certi alti uffici non è nella ricchezza, ma nella altezza spirituale della fuzione; come avviene per certi scienziati che si contentano di una povera esistenza pur di poter proseguire, nell'interesse della verità, le loro ricerche scientifiche. Aggiungo, prima di passare ad altro, che io sono contrario a che si permetta ai professori universitari che siano nominati giudici della Corte costituzionale di continuare ad insegnare. Secondo me, fra l'esercizio di questa alta funzione costituzionale e l'insegnamento deve esservi incompatibilità senza eccezione: sono quindi contrario a quella disposizione del disegno riveduto dalla Commissione (articolo 8, ultimo comma), che ammette tale compatibilità.

Veniamo alla questione politica, che, come dicevo, è quella della nomina dei giudici. Avrei avuto da dire qualche cosa anche sulla questione dei conflitti di attribuzione, ma è una questione tecnica talmente complicata e sottile che preferisco risparmiarvi la fatica di ascoltare considerazioni di carattere strettamente giuridico a un'ora così tarda.

Il problema politico: i cinque giudici di nomina parlamentare

La questione politica, che qui sopra tutte interessa, è posta all'articolo 3 del disegno di legge: « Il Parlamento in seduta comune procede alla nomina dei giudici di propria competenza mediante elezione, che si svolge secondo le norme attualmente contenute nel regolamento della Camera dei deputati ».

Questo era l'articolo del disegno di legge del Senato, che apparentemente è stato conservato immutato anche nel disegno di legge approvato dalla nostra Commissione.

Come sapete, nel regolamento della Camera l'articolo 9 stabilisce che, quando si tratta di eleggere una qualsiasi Commissione prevista dalla Costituzione o da leggi speciali, ciascun deputato « scrive i nomi dei due terzi dei deputati che devono comporre la commissione quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due ». Nel nostro caso, trattandosi di cinque, la lista da votare dovrebbe essere composta di tre nomi: così, in ossequio all'articolo 9 del regolamento della Camera, dei cinque componenti la Corte costituzionale che debbono essere nominati dal Parlamento tre sarebbero espressione della maggioranza, mentre due sarebbero i posti riservati alla minoranza.

Gli emendamenti predisposti dalla maggioranza

Per quale ragione i colleghi che mi hanno preceduto, ed io stesso, abbiamo sentito la necessità di soffermarci su questo punto? Qualcuno potrebbe dire che, poiché la nostra Commissione ha approvato all'unanimità il mantenimento della disposizione che era nel disegno di legge del Senato (primo comma dell'articolo 7, che nel disegno della Commissione è diventato l'articolo 3), su questo punto non c'è dissenso e non c'è ragione di discuterne: l'articolo sarà approvato così come la Commissione propone. Senonché, fra i varî emendamenti presentati in questa sede due concernono appunto l'articolo 3: uno dell'onorevole Riccio, ed uno degli onorevoli Martino Gaetano e Rossi Paolo.

L'emendamento Riccio è, non dico il più sincero, ma il più scoperto e più esplicito; la nomina si ha « a maggioranza di voti »: la minoranza non c'entra; punto e basta. Si capisce bene quello che si vuole. L'emendamento Martino e Rossi è più garbato: la nomina si fa a maggioranza, ma la maggioranza dev'essere qualificata: « di tre quinti dell'Assemblea ». Se si raggiungono i tre quinti, questa maggioranza nomina tutti e cinque i giudici.

Ma si potrebbe dire: si tratta di emendamenti proposti da deputati isolati, dissidenti dalla opinione prevalsa a unanimità nella Commissione; quindi non c'è da temere che le loro proposte siano accolte... Eh, no! Il male è che questi emendamenti non sono isolati; il grave è che, in appoggio di questi emendamenti, che contraddicono a quanto la Commissione aveva approvato all'unanimità, vi è niente di meno che la relazione Tesauro!

Una relazione antiveggente

La relazione Tesauro, della quale hanno già parlato con lode meritatissima i colleghi che mi hanno preceduto, è una bella dissertazione che arricchisce non solo gli atti del nostro Parlamento, ma la scienza giuridica italiana; ma, per chi abbia partecipato ai lavori della Commissione, non può, come è avvenuto in me alla prima lettura, non suscitare un senso di grande sorpresa, perché non si riesce a comprendere da principio per quale ragione pratica siano state scritte le pagine introduttive, circa una quindicina, in cui si teorizza sulla natura giurisdizionale e non politica della funzione della Corte costituzionale. Queste pagine avrebbero potuto costituire una monografia scientifica, di indubbio valore, contenente una esposizione delle idee individuali dell'autore professore Tesauro. Ma qui si trattava di una relazione che doveva illustrare non le idee scientifiche del relatore, ma i motivi delle

deliberazioni della Commissione: ora, siccome nelle sedute della Commissione nessuno aveva toccato questo punto, nessuno si era messo a discutere se la Corte dovrà avere carattere giurisdizionale o politico, vien fatto di domandarsi come mai il relatore, il quale si chiama relatore appunto perché riferisce quello che è stato detto dalla maggioranza dei commissari, senza inventare questioni non discusse né proporre sue personali opinioni, si sia diffuso per tante pagine a discutere ciò che la Commissione non aveva discusso. Ma, dopo questo primo dubbio, alla fine si riesce a capire il perché di questa lunga dimostrazione sul preteso carattere giurisdizionale della Corte: infatti, dopo una quindicina di pagine di dissertazione in astratto sul carattere giurisdizionale di quest'organo, si arriva finalmente a una conclusione pratica, che è questa: che nella sua composizione non è concepibile una contrapposizione tra maggioranza e minoranza. Eccoci così portati per la mano, dalla relazione Tesauro, fin sulla soglia degli emendamenti Riccio e Martino-Rossi.

Questo era dunque, direbbe Faust, il nocciolo del cane! Noi ci troviamo quindi, noi commissari che avevamo votato il disegno all'unanimità, a dover confutare non soltanto gli emendamenti che contraddicono il disegno, ma gli emendamenti appoggiati dalla relazione, che doveva esser fatta per illustrare gli articoli del disegno e non gli emendamenti che vorrebbero modificarli! La relazione, insomma, è stata antiveggente: ha previsto che nell'aula sarebbero stati presentati questi emendamenti, e ha fabbricato in anticipo questa bella, dottissima motivazione, al fine di giustificare, appunto, tali emendamenti da essa divinati!

È necessario per questo che vi esponga le ragioni per le quali io, invece, sono contrario a questi emendamenti. Ho l'impressione che quando ci aduneremo in Commissione, coloro che, come me, ritenevano che in seno alla Commissione fossero in maggioranza i fautori del mantenimento integrale dell'articolo contenuto nel progetto del Senato, si accorgeranno di essere in minoranza; ce ne siamo accorti qui, di essere in minoranza, perché in Commissione, allora, non ce ne eravamo accorti! In Commissione è successo quanto ha riferito l'onorevole Gullo: quando qualcuno ha affacciato l'idea che questo articolo 3 si potesse modificare introducendo un sistema di votazione diverso da quello approvato dal Senato, qualcuno di noi dichiarò: « Questa non è più una questione tecnica, questa diventa una questione politica, qui c'è in giuoco un principio fondamentale della nostra Costituzione e della nostra democrazia, che è il rispetto dei diritti delle minoranze ».

« Se volete mettere in giuoco questo principio — dissi proprio io — è inutile che continui a prender parte ai lavori della Commissione ».

Allora fu detto: « L'articolo resta così; vuol dire che, se qualcuno

dissentirà, proporrà per conto suo un emendamento ». Ma questo non voleva davvero significare che paladina di questo dissenso dovesse proprio farsi la relazione!

Il collega Tesauro sa quale stima ho di lui, e sa che, pur non condividendone la tesi, ammiro la dottrina di cui dà saggio la sua relazione. Ma questo non mi impedisce di manifestare alla Camera il disagio in cui mi trovo nel dover confutare qui non tanto gli emendamenti proposti contro l'articolo 3, quanto gli argomenti che contro l'articolo 3 sono stati predisposti con antiveggenza nella relazione Tesauro.

Funzione giurisdizionale o funzione politica?

L'onorevole Martino pose per primo nel suo discorso di apertura questo problema: la Corte costituzionale avrà funzioni giurisdizionali, o funzioni politiche?

Intanto mi permetto, con tutto il rispetto, di dire al collega Martino che il problema mi sembra male impostato: come se giurisdizionale e politico (lo ha già accennato il collega Gullo) fossero due termini che si escludono.

In realtà possono esservi organi giudiziari, che fanno giustizia in base a criteri « politici »; purché ci si intenda cosa si voglia dire con questa parola.

Nessuno più di me è convinto (e non ho mai trascurato occasione per ripeterlo) che la giustizia, dico la giustizia ordinaria, non deve essere inquinata dalla politica, cioè dalle inframmettenze parlamentari e governative di corridoio. Ma questo non esclude che vi siano organi giurisdizionali in cui la premessa maggiore di quel tale sillogismo, che fa ogni giudice quando giudica, non è costituita da una norma giuridica, ma deve esser costituita, invece, da un apprezzamento di opportunità, che può essere un apprezzamento di opportunità tecnica o anche, in certi casi, di opportunità politica. Ciò può avvenire, specialmente, ai sommi vertici dell'ordinamento giurisdizionale, e specialmente in un organo che giudica sempre *de apicibus*, là dove è sommamente difficile distinguere l'aspetto giuridico dall'aspetto politico, come avverrà appunto per la Corte costituzionale.

Pensate al Consiglio di Stato, quando ha giurisdizione di merito: in tali casi il Consiglio di Stato non vi ha dubbio che rende giustizia, che esercita funzione giurisdizionale; ma è certo che qui giudica in base a criteri di opportunità, non soltanto tecnica, ma anche amministrativa, cioè politica!

E la Giunta delle elezioni, che è organo giurisdizionale, non ap-

plica sempre norme di legge; spesso applica criteri politici e ciò non distrugge la sua imparzialità. Vi possono essere giudici appositamente costituiti per fare giustizia in questo modo, giustizia di opportunità o di equità: i quali, quantunque siano giudici di materia politica, riescono ugualmente ad essere giudici imparziali e giusti.

È molto difficile, caro ed illustre collega Martino, tirare una linea precisa fra giustizia e politica... tra giurisdizione di diritto e giurisdizione di opportunità.

Vorrei dire al collega Martino che recentemente, nel congresso internazionale di diritto processuale civile tenuto a Firenze, al quale hanno partecipato giuristi di tutte le parti del mondo, al centro della discussione c'è stato proprio questo tema: la difficoltà, spesso angosciosa, di riuscire a distinguere dove comincia la giustizia e dove finisce la politica; di definire esattamente, di inquadrare nel sistema dei nostri studi e delle nostre leggi la giustizia politica, la giustizia che si fa in tempi di trapasso, in tempi di rivoluzione. Se avessi saputo che il collega Martino si interessa, nonostante che egli sia prima di tutto un illustre fisiologo, di questi problemi giudiziari, sarebbe stato un onore per noi invitarlo a quel congresso...

Ad ogni modo, questo problema del carattere giuridico o politico della Corte costituzionale è già stato risolto dalla Costituzione: e questo è ciò che sopra tutto conta. Non è attraverso alle discussioni teoriche, che è bene riservare ai manuali scolastici, che si può stabilire se la Corte costituzionale abbia carattere giurisdizionale o carattere politico: qui l'unica cosa da fare è di esaminare quali sono in concreto le funzioni demandatele dalla legge, e di stabilire quali conseguenze pratiche si possano trarre da queste premesse, senza perdersi in definizioni generiche.

Onorevoli colleghi, di tutti quelli che hanno studiato i problemi della Corte costituzionale, lo studioso al quale per la sua serenità soprattutto mi par di potermi affidare (lasciando da parte anche la mia personale opinione, che potrebbe esser deviata da prevenzione politica) è un altissimo magistrato il cui nome è già stato ricordato in questa discussione, dico Gaetano Azzariti, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche: autore di una serie di saggi sulla natura e le funzioni della Corte costituzionale che sono quanto di più sereno e di meglio informato sia stato scritto in Italia su questo argomento.

Ultimamente l'Azzariti, in un articolo apparso sulla *Rivista di diritto processuale* si è posto questo problema: la Corte costituzionale ha carattere giudiziario o politico? Egli ha risposto che qui in Italia ha carattere « misto » perché fra il tipo esclusivamente giudiziario (quale è la Corte suprema negli Stati Uniti d'America, che decide soltanto del caso singolo) e l'organo di controllo costituzionale che

decide *erga omnes*, mediante un'azione popolare o su denuncia di pubbliche autorità (come era nella costituzione austriaca), noi abbiamo scelto una soluzione intermedia che comincia in via giudiziaria e va a finire in via costituzionale e politica. Per arrivare alla Corte costituzionale (la quale pronuncia *erga omnes*, e quindi non ha il carattere di un giudice chiamato a dirimere controversie individuali, ma piuttosto il carattere di un organo di controllo che decide nell'interesse generale) bisogna passare attraverso la scala del giudice ordinario, che, si potrebbe dire, ha la chiave della Corte costituzionale. Ma, una volta che si è arrivati alla Corte costituzionale, la pronuncia di questa, equivalente ad una abrogazione della legge, ha effetto *erga omnes*, e ha quindi carattere politico, carattere generale.

Il controllo della Corte sulle norme programmatiche

Ma, anche a non voler seguire questo ragionamento dell'Azzariti, le infiltrazioni di carattere politico che vi saranno necessariamente nell'attività della Corte costituzionale appaiono evidenti, sol che ci si immagini con un esempio concreto, col primo che viene in mente, quale sarà in pratica il suo funzionamento. Se nella nostra Costituzione si fossero inserite soltanto norme precettive dalle quali derivino senz'altro diritti e doveri perfetti, e la Corte costituzionale dovesse limitarsi soltanto a confrontare se tra queste norme contenute nella Costituzione e la legge ordinaria impugnata per illegittimità costituzionale vi sia un contrasto inconciliabile, una vera e propria antinomia, indubbiamente questo sarebbe un controllo di carattere esclusivamente giuridico. Ma, poiché nella nostra Costituzione esistono anche norme programmatiche, norme che sono espressioni di propositi, di promesse, di desiderî, di direttive politiche a cui il legislatore ordinario si dovrebbe uniformare (e in relazione alle quali si potrà sostenere che una legge ordinaria non corrisponde alle direttive che il legislatore costituente aveva dato al legislatore ordinario), come potrà la Corte costituzionale nell'esame di questi casi astenersi dal fare una valutazione di carattere politico, un raffronto fra quello che al momento in cui fu emanata la Costituzione era ancora *ius condendum* e quello che poi è stato lo *ius conditum*? Come potrà la Corte costituzionale non risalire alla intenzione del legislatore costituente? Prendiamo per esempio il diritto di sciopero. Se la Corte costituzionale fosse già in funzione, io credo di essere facile profeta nel prevedere che i primi casi su cui dovrebbe decidere sarebbero quelli relativi alle leggi che questo Parlamento, prima o poi, dovrà approvare per regolare il diritto di sciopero.

Allora si discuterà in quest'aula se il disegno di legge, proposto dal Governo per regolare il diritto di sciopero, si limiti a regolarlo come vuole la Costituzione, o addirittura lo sopprima, come la Costituzione non vuole. E, quando la legge sarà stata approvata dalla maggioranza, vi saranno certamente alcuni i quali, magari attraverso una *fictio litis* che permetta di arrivare alla Corte costituzionale per la via giudiziaria, sosterranno, in conformità dell'opinione della minoranza, che quella legge limitatrice dello sciopero è contraria alla Costituzione. E di fronte a loro vi saranno gli ortodossi, i quali sosterranno che quella legge è legittima limitazione, e non illegittima soppressione del diritto di sciopero.

Ora, in un caso come questo, in un caso in cui tutto il popolo dei lavoratori spera e invoca dalla Corte costituzionale una pronuncia imparziale, la Corte dovrebbe astenersi dal decidere, dietro il pretesto che qui si tratta di un apprezzamento politico e non di un giudizio giuridico? In questo modo si verrebbe a negare quella che è la funzione essenziale, pacificatrice ed equilibratrice, di questo organo supremo!

Del resto, io già l'ho rilevato, questo carattere misto (giuridico-politico) della Corte costituzionale è già stato accettato dalla Costituzione. Durante le discussioni che furono fatte alla Costituente vi era una tendenza, a cui apparteneva l'onorevole Martino, la quale partendo dalla premessa che la Corte dovesse essere un organo esclusivamente giurisdizionale ne traeva la conseguenza che la nomina dei suoi componenti dovesse essere sottratta al Parlamento, il quale nelle nomine necessariamente si lascia guidare da criteri politici. La corrente opposta affermava, invece, che la Corte costituzionale doveva essere un organo di controllo politico e ne traeva la conseguenza che tutti i suoi componenti fossero nominati dal Parlamento.

E allora si venne, come sempre accade in Italia, ad un compromesso: dei quindici componenti della Corte costituzionale dieci fossero nominati da organi imparziali e non politici, quale il Presidente della Repubblica e la Magistratura, e cinque dovessero essere nominati da un organo essenzialmente politico, cioè dal Parlamento in seduta comune. Per la nomina di questi ultimi cinque si dovevano dunque seguire i criteri e i procedimenti parlamentari: la distinzione tra maggioranza e minoranza, e la garanzia dei diritti dell'opposizione.

Maggioranza e minoranza

Ma qui incominciano le obiezioni. Si dice: la Corte costituzionale è un organo che deve giudicare, e perciò deve essere imparziale. Come è possibile pensare ad un organo imparziale in cui vi siano una mag-

gioranza e una minoranza? Non è concepibile — si dice — che nella nomina dei componenti di un organo giudicante vi possa esser distinzione fra maggioranza e minoranza. E chi lo ha detto? Prima di tutto, vi è nella Costituzione il principio che tutti coloro che sono nominati in commissioni di origine parlamentare devono essere nominati « in modo da rispecchiare la proporzione fra i vari gruppi ». Questo principio è affermato negli articoli 72 e 82 della Costituzione; ed è specialmente significativo per noi l'articolo 82, in cui si parla delle commissioni di inchiesta, le quali, sia pure soltanto nella fase istruttoria, hanno poteri del tutto simili a quelli dell'autorità giudiziaria.

E la Giunta delle elezioni? I suoi componenti sono scelti dal Presidente, ma con criteri rigorosamente proporzionali ai gruppi politici: e si tratta di un organo certamente giurisdizionale.

Ma, poi, chi vi dice che nell'interno degli organi giurisdizionali non vi debbano essere, in camera di consiglio, maggioranza e minoranza? Chi vi dice che l'esservi in camera di consiglio una maggioranza e una minoranza sia un danno? In tutte le magistrature collegiali funziona in camera di consiglio, ed è bene che funzioni il principio della dialetticità della discussione, della contrapposizione delle opinioni; perché soltanto in questo modo, attraverso il contrasto delle opinioni, si arriva poi a chiarire la verità e a fare giustizia. Per certe leggi dei Cantoni svizzeri (di quella democrazia svizzera in cui è così acuto il senso della legalità e della giustizia) si pubblica alla fine del processo non soltanto la sentenza, ma anche, se la sentenza non è stata presa all'unanimità, il voto di dissenso della minoranza; e ciò tanto nei giudizi civili, quanto nei giudizi penali.

Senonché, qui qualcuno obietta che nella Corte costituzionale non vi può essere minoranza semplicemente perché non vi è maggioranza. Chi vi ha detto — nella stessa relazione Tesauro si legge qualcosa di simile — che col sistema che noi vi proponiamo i cinque membri che saranno eletti dal Parlamento siano espressione della maggioranza? Saranno espressione del Parlamento! Sta bene; ma allora nominiamoli all'unanimità! Solo così, se voi stabilirete che i cinque membri devono essere nominati all'unanimità, non vi sarà distinzione fra minoranza e maggioranza! Ma nei vostri emendamenti si parla di maggioranza, di maggioranza semplice, di maggioranza qualificata. È la maggioranza che deve nominare i cinque giudici, è la minoranza che non li può nominare: dunque i cinque giudici saranno espressione *della maggioranza*, non di tutto il Parlamento!

La Corte costituzionale, nella sua funzione più delicata, deve controllare la legittimità costituzionale delle leggi ordinarie. Ma queste leggi ordinarie di chi sono espressione? Chi le ha votate? Il Parlamento? Sì, ma la maggioranza del Parlamento. Quando le leggi anti-

sciopero, di cui vi parlavo poco fa, verranno discusse qui, vi sarà certamente in quest'aula una opinione di minoranza, ma prevarrà l'opinione della maggioranza; e quelle leggi saranno l'espressione di questa maggioranza. Si potrà dunque ricorrere alla Corte costituzionale per far controllare se eventualmente questa maggioranza si sia messa in contrasto con la Costituzione. Ebbene, da questa Corte costituzionale, che deve essere tipicamente il controllo sulla maggioranza, e la garanzia contro gli arbitrî della maggioranza, dovrebbe essere bandita ogni voce della opinione dissenziente, ogni voce, sia pure isolata e solitaria, della minoranza?

Io sarei anche disposto a votare l'uno o l'altro dei due emendamenti, magari perfino quello più sbrigativo, cioè quello dell'onorevole Riccio che vuole senz'altro affidare la nomina di tutti e cinque i giudici alla maggioranza semplice, purché però si votasse contemporaneamente l'emendamento Casalinuovo, il quale propone che i componenti della Corte costituzionale non solo non possano appartenere ad alcun partito, ma mai, anche prima, vi abbiano appartenuto... Se voi accettaste questo ultimo emendamento, allora va bene: facciamo nominare tutt'e cinque i giudici dalla maggioranza, ma con l'intesa però che nessuno di essi non abbia e non abbia mai avuto il crisma politico dei partiti che compongono quella maggioranza...

Ma se voi non accettate questo sistema, che lo stesso proponente ha presentato come una specie di utopia, allora dovete riconoscere che voi mirate a far sì che i cinque giudici siano creature della *vostra* maggioranza!

Risposte a obiezioni di carattere pratico

Seconda obiezione, di carattere pratico. L'onorevole Martino dice: finché si tratta di eleggere cinque giudici, va bene, tre e due; ma, nelle elezioni suppletive, quando si tratterà di nominarne due, di nominarne uno, come fate a garantire che i due quinti rimangono a disposizione della minoranza? Ma questa è una obiezione speciosa. La risposta c'è già nell'articolo 9 del regolamento della Camera: ci si rimette, in casi come questi, al Presidente, il quale trova nella sua imparziale saggezza, la soluzione, che sarà certo giusta; perché nel Presidente della Camera o nel Presidente del Senato noi abbiamo fede. Quindi è una obiezione pratica che non ha nessun valore. D'altra parte, inconvenienti pratici altrettanto gravi ci sarebbero per il sistema della maggioranza qualificata e sono già stati messi in evidenza dai colleghi Gullo e Targetti. Nell'illustrare in anticipo, come si è detto, il sistema della nomina a maggioranza qualificata, la relazione del

collega Tesauro dichiara di *sperare* che sarà possibile trovare l'accordo dei tre quinti. Ma le speranze non sono un argomento giuridico. In Toscana c'è un proverbio che dice: « Si spera, si spera: purché le spere non si rompano... ». Non è con le speranze che si può risolvere il problema. Se di qui ad un mese o a sei mesi non si riuscirà a mettere insieme questa maggioranza dei tre quinti, che oggi è stata valutata dai colleghi Martino e Rossi sulla bilancina del farmacista o dell'orafo (meglio dire dell'orafo, perché si tratta di pesare metalli preziosi), allora bisognerà alla fine ricorrere al sistema della maggioranza semplice, come l'articolo 83 della Costituzione ha dovuto prevedere per la nomina del Presidente. Il sistema della maggioranza qualificata è dunque una specie di schermo illusorio, che ha dietro di sé quello più sbrigativo della maggioranza semplice, proposto dall'onorevole Riccio. E a questo, in sostanza, si mira.

Altra obiezione: con la divisione tra maggioranza e minoranza i partiti saranno portati ad accentuare il significato politico della elezione. Vi entreranno contrapposti i più accesi e più intransigenti, dall'una parte e dall'altra: invece di avere un collegio il più possibile omogeneo, in cui, pur essendovi esponenti di contrapposte tendenze politiche, si cerchi però di scegliere e di mettere insieme i meno intransigenti, i più malleabili, i più concilianti, si troveranno invece in urto campioni di opposti estremismi, i cui contrasti renderanno agitate e poco fruttuose le sedute della Corte costituzionale.

Io penso tutto il contrario: forse perché sono inguaribilmente ottimista. Io credo che, seguendo questo sistema della aperta contrapposizione tra maggioranza e minoranza, l'una e l'altra cercheranno di mettere avanti i loro uomini migliori, quelli dotati delle qualità di equilibrio e di comprensione che più si dimostreranno idonee a quell'altissimo ufficio. Ma, anche se questo non fosse, e se tutto il problema si dovesse ridurre a studiare il modo di attenuare questa contrapposizione così netta di estremismi politici, credo che si potrebbe trovare un temperamento in una specie di arbitrato dei due Presidenti delle Camere, stabilendo, per esempio, che quando si dovrà procedere alla nomina dei cinque giudici che la Costituzione demanda al Parlamento, la votazione si facesse, invece che per cinque nomi, per una « rosa », in numero doppio dei posti da coprire, cioè per dieci; e che la lista da votare fosse di sei nomi, in modo che quattro fossero riservati alla minoranza. Spetterebbe poi ai Presidenti delle due Camere scegliere, per la nomina a giudici, tre dei sei votati dalla maggioranza e due dei quattro votati dalla minoranza. E in questa scelta presidenziale, i più faziosi, se ve ne fossero, resterebbero eliminati (*Commenti*); sarebbero eliminati perché i Presidenti, colla loro imparzialità, dimostrata tutte le volte in cui il regolamento li chiama a nominare

commissioni parlamentari, eviterebbero di scegliere gli elementi più accesi e fermerebbero la loro scelta su quelli che più fossero forniti delle doti occorrenti per ben giudicare.

Sono vicino alla fine. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nessuno più di me avverte il disagio di parlare ad ora così tarda dinanzi ad un uditorio affaticato da cinque ore di discussione; ma considerate che questa è una discussione di importanza eccezionale, poiché c'è in giuoco un principio fondamentale della nostra democrazia. Non è dunque per loquacità, ma per un senso di dovere, che mi induco ad aggiungere ancora qualche altra considerazione.

La vera ragione degli emendamenti

Arrivati a questo punto, infatti, vien fatto di domandarsi: ma perché è nata questa questione? Perché ci siamo messi a parlare dei cinque, dei tre e dei due? Non era già stata risolta la questione dal Senato, in maniera unanime e tranquillante? Qual è la vera ragione che c'è sotto questa riapertura di un argomento che pareva concluso?

Scusate, io ho un po' questa mania di mettere allo scoperto le vere ragioni pratiche che si nascondono dietro le belle dissertazioni teoriche, anche se ciò possa parere mancanza di tatto e di discrezione.

Ecco. Ho sentito dire da qualcuno: la ragione è molto semplice: cinque posti sono più di tre, e siccome gli aspiranti fanno ressa, così, con cinque posti disponibili, se ne contenteranno due di più... Orbene, se questa fosse la vera ragione, allora di posti ce ne vorrebbero almeno cento: la Corte costituzionale diverrebbe una specie di Areopago.

Ma la vera ragione è un'altra. Nessuno l'ha detta qui dentro in termini chiari: ma è stata detta da una persona di grande altezza morale, fuori da questa aula, la quale ha espresso, senza cercar di nasconderla con argomentazioni scientifiche, una sua tesi francamente politica, che io non condivido, ma di fronte alla quale mi inchino, perché la franchezza con cui è stata detta dimostra appunto la buona fede di chi l'ha enunciata. Ricordiamo che il Senato approvò il disegno che oggi si discute qui, nel marzo del 1949: ci sono voluti due anni prima che il testo del Senato venisse in discussione a questa Camera! Che cosa è accaduto in questi due anni, che ha indotto oggi i componenti della maggioranza a far questa proposta sovvertitrice di un principio fondamentale della Costituzione, che a nessuno venne in mente al Senato due anni fa?

Onorevoli colleghi, la risposta a questa domanda l'ho trovata su un periodico cattolico che io leggo diligentemente, e nel quale, in

ogni numero, trovo articoli con cui vado pienamente d'accordo (con alcuni sì, ma non con tutti).

Ora, nel numero del 6 maggio 1950 di questo periodico, che si chiama *La Via*, e di cui è direttore un nostro collega, ho letto un articolo di don Sturzo intitolato, mi pare: « Difendiamoci dal comunismo », nel quale si leggono queste frasi: « Si può, in queste condizioni, concedere ai comunisti rappresentanze e posti in organi costituzionali e statali? Essi, per esempio, pretendono che alla nomina parlamentare dei giudici della Corte costituzionale sia applicato il regolamento della Camera, dando così due posti alla minoranza comunista ». (Ma ci siete compresi anche voi!) (*Indica il settore dei socialisti*). « È vero che si fanno forti del voto del Senato ma non si rendono conto che non sarebbe costituzionale una nomina minoritaria di membri di un collegio giudicante sulla costituzionalità delle leggi, e se il Senato ha lasciato passare lo sbaglio, non è detto che la Camera lo debba sanzionare. Qui non si fa questione politica giuridica. Ma anche una saggia visione politica avrebbe da sola il suo valore: quello di non consentire che esponenti comunisti vadano a sabotare un organo così delicato quale la Corte costituzionale. Si tratta di prevenire un caso come quello di Joliot-Curie e, per giunta, osservando le regole dell'ordinamento costituzionale che altrimenti sarebbero violate ». E conclude così: « I comunisti, come minoranza parlamentare, hanno bene diritto di portare il loro contributo di critica tanto nel Parlamento che nel paese, ma finché stanno all'opposizione non hanno diritto di partecipare all'amministrazione dello Stato e degli organi ed enti dello Stato ».

Espediente per escludere le opposizioni

Questa è la vera ragione, detta chiaramente. Ora io mi domando: possiamo noi da questo banco, che non è un banco di comunisti, possono i liberali, i repubblicani e gli amici socialisti del P.S.L.I., ma possono anche i democristiani che sono veramente democratici, sottoscrivere questa franca dichiarazione di don Sturzo? Io ve lo domando. Il principio che tutti i cittadini possano ugualmente salire agli uffici senza distinzione di partito è scritto nella Costituzione negli articoli 3 e 51. E nell'articolo 49 è detto che è riconosciuto l'uguale diritto di tutti i partiti di concorrere alla vita politica nazionale con metodo democratico. (*Commenti al centro e a destra*). Me l'aspettavo! Voi obiettate che i comunisti non seguono il metodo democratico. Veramente, a vedere come stasera, nonostante l'ora tarda, stanno tranquilli a sentire dai loro banchi questa discussione, si direbbe che, stasera almeno, siano in vena di democrazia.

Ad ogni modo, se è vero che i comunisti (e i loro alleati: e in genere tutti i partiti dell'opposizione compresi nei due quinti dei reprobi!) non seguono i metodi democratici, abbiate il coraggio di metterli fuori legge, di sciogliere il loro partito. Abbiatelo, questo coraggio! Allora si potrà dire, con una base giuridica, che non hanno più diritto di concorrere all'elezione della Corte costituzionale. Ma fino a che questo non avvenga, fino a che questo coraggio non si abbia (e ammettiamo anche, per ipotesi, che possa essere opportuno, ad un certo momento, questo coraggio di averlo) come si può escludere dalla Corte costituzionale, senza violare la Costituzione, i comunisti, o i socialisti, o addirittura tutti gli oppositori?

Qualcosa di simile fu già fatto (ed è già stato ricordato anche stasera) quando si trattò di nominare i componenti dell'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa, che, per l'articolo 3 della legge allora votata, furono eletti a maggioranza assoluta. Ma in quel caso la cosa poteva anche sotto certi aspetti giustificarsi: prima di tutto — fu detto — intese internazionali impegnavano a seguire questo metodo che era stato adottato anche in Francia e negli altri Stati partecipanti. Inoltre siccome i comunisti sono per principio contrari al federalismo europeo, perché farli entrare (si disse) in un'assemblea consultiva che presuppone principî da essi nettamente respinti? Ma nel caso della Corte costituzionale, chi vi autorizza, colleghi democristiani, a credere che un rappresentante dei comunisti e dei socialisti « saboterebbe », come ha scritto don Sturzo, il funzionamento di quell'organo? E, d'altra parte, anche per quelli che hanno l'ossessione delle quinte colonne e dei segreti di Stato, quali segreti di Stato, di grazia, saranno affidati alla Corte costituzionale, che dovrà pubblicamente rivedere le leggi pubblicamente approvate dal Parlamento?

Forse, ascoltandomi, qualcuno tra i più benevoli ascoltatori pensa: « Povero amico, quanto sei ingenuo! ». A proposito di ingenuità, mi permetto di raccontarvi un episodio, se non altro per alleggerire con una divagazione di sorriso il peso di questo mio discorso. Nel 1925, in un giornale fascista di Firenze che minacciava di far bastonare una quantità di persone per bene, si lesse un giorno una frase di questo genere: « ... Daremo col manganello una appropriata lezione anche a quell'ingenuo del professor Calamandrei ». Si era ancora nel periodo in cui si trovavano pubblici ministeri che, in casi di minacce come questa, procedevano d'ufficio contro il direttore del giornale. Infatti in quel caso il direttore di *Battaglie fasciste*, (era questo il nome del foglio fiorentino) fu processato. Fui chiamato al dibattimento come parte lesa. Il presidente mi domanda: « Ha letto l'articolo incriminato? ». « Sissignore ». « Che impressione le ha fatto? ». « Buona ». « Come buona? Non le permetto di scherzare ». « Io non scherzo.

Ho detto che mi ha fatto un'impressione buona, perché in un momento come questo, in cui ci sono tanti furbi, l'essere chiamato ingenuo è un complimento ».

Terrore della democrazia

È dunque assodato, fino da allora, che io sono un ingenuo. I colleghi democristiani hanno piena ragione di qualificarmi così. « Caro amico — essi mi dicono — credi dunque che, se la maggioranza l'avessero i comunisti, sarebbero disposti a lasciare entrare nella Corte costituzionale la minoranza democristiana? »

Io non lo so: suppongo, e mi auguro, che si asterrebbero dal commettere un arbitrio simile; ma ad ogni modo questa non è una buona ragione per fare voi, che siete democratici, quello che supponete che farebbero essi, che voi chiamate antidemocratici, o per fare peggio di loro. Se siamo veramente democratici, bisogna avere il coraggio di saper rispettare la democrazia anche contro chi si suppone che potrebbe violarla, ma che per ora, coi fatti, ha dimostrato in Italia, di non volerla violare.

D'altra parte, quando si tratta di difendere le garanzie costituzionali, bisogna mettersi nei piedi della minoranza, e risolvere i problemi come li vedreste se domani occupaste i banchi dell'opposizione. Ho sentito dire da un amico pittore che uno dei modi per vedere se un disegno è ben fatto è quello di capovolgerlo e di guardarlo a rovescio: così si scorgono più facilmente gli errori. La stessa cosa accade quando si tratta di studiare questioni costituzionali che dovrebbero essere risolte *sub specie aeternitatis*: onorevoli colleghi, rovesciate il quadro, e mettetevi per un momento, dimenticandovi della vostra massiccia maggioranza, nelle condizioni della minoranza: questi emendamenti che oggi voi vi apprestate a sostenere, li sosterreste ugualmente se foste all'opposizione? Mettetevi una mano sulla coscienza: e rispondete. La dosatura dei tre quinti l'avete studiata proprio per cacciar via gli altri due quinti. Ma se, domani, negli altri due quinti vi trovaste voi? Non prendete dunque una deliberazione di questa importanza sotto l'assillo o sotto lo spauracchio di situazioni politiche contingenti! Si tratta di integrare una legge costituzionale fatta quando eravamo, assai più di ora, tutti d'accordo. Essa deve essere integrata oggi lealmente, secondo lo spirito di allora, perché si tratta appunto di una legge che integra la Costituzione. Non vi lasciate deviare, amici della maggioranza, da questo terrore, dal terrore del comunismo, che poi vuol dire terrore dell'opposizione e, in sostanza, terrore della democrazia!

« E se c'entrasse Terracini?! »

Ve lo dimostro. Voglio raccontarvi un episodio vero, non inventato, Parlando con una persona fuori di qui (non un parlamentare), su questo problema, egli mi diceva: « Ma pensi un po': se si facesse l'elezione di questi cinque col sistema proposto dal Senato, nella Corte costituzionale potrebbe entrarci un comunista. E pensi che cosa succederebbe se ci entrasse un tipo come Terracini! ». (Testuale!).

Ora, io non so veramente se l'onorevole senatore Terracini abbia intenzione di andare a rinchiudersi in quella specie di monastero pacifico che sarà la Corte costituzionale. (Stavo per dire, in quella specie di Tibet, ma ora non si può più dire così, perché (*indica l'estrema sinistra*) anche il Tibet siete andati a disturbare). Dicevo, non so se egli abbia di queste idee malinconiche. Ma, ad ogni modo, se egli avesse di queste idee, l'onorevole Terracini sarebbe nella Corte costituzionale uno contro quattordici. È un esperto dialettico, un sottilissimo ragionatore. E che vuol dire? Mandateci voi quattordici o tredici ragionatori della sua forza. Discuterà, cercherà di persuadere gli altri tredici; gli altri tredici cercheranno di persuadere lui. Se non lo persuaderanno, faranno la votazione e saranno tredici contro uno o contro due. Questa è la democrazia. L'avversario, anche temibile, si cerca di superarlo facendo meglio di lui, e convincendolo con argomenti migliori dei suoi. Questa è la democrazia!

Quindi, a me pare che nel ragionamento che è alla base dei vostri emendamenti ci sia una specie di disfattismo, una specie di sfiducia nella forza della ragione, nella forza delle proprie buone ragioni. Quei giudici di maggioranza (perché non è supponibile che tra quelli nominati dal Presidente o dalla Magistratura vi siano estremisti del tipo che voi temete), se avranno buone ragioni, ridurranno al silenzio la minoranza. E, d'altra parte, dal fatto che la minoranza sia di opinione diversa, trarranno essi giudici di maggioranza motivo per indagare più a fondo la verità, per convincersi maggiormente di aver ragione loro.

Non screditare la Corte costituzionale prima che nasca!

In conclusione, io vorrei che la maggioranza, nella sua saggezza, non insistesse su quei due emendamenti. Ritirandoli farebbe un gesto politico che gioverebbe ad essa più che agli oppositori!

Per gli organi giudiziari, come sarà la Corte costituzionale, c'è un elemento che conta soprattutto; la fiducia dei giudicabili! I giudici non solo devono essere giusti, devono apparire giusti! Vi ricordate la famosa frase del piccolo mugnaio di Sans-Souci a cui Federico

il Grande voleva prendere il mulino? « *Il y a des juges à Berlin* ». Fate che il nostro popolo, quando ci sarà la Corte costituzionale, dica: — A Roma c'è la Corte costituzionale, si può stare tranquilli!

Non dovete screditarla prima che nasca, non dovete dare agli oppositori questo argomento potentissimo di propaganda contro di voi: anche da quest'organo supremo, che era quello che il popolo attendeva per impedire gli arbitrî, hanno fatto in modo di escludere anche la voce di un solo oppositore, di un solo difensore degli interessi del popolo! In questo modo voi screditereste la Corte fin dalla sua nascita: distruggereste questo mito della sua imparzialità che è nell'interesse della democrazia che sia mantenuto.

Ma io, colleghi della maggioranza, ho tanta fiducia nella vostra saggezza e nella vostra finezza per ritenere impossibile che voi, per avere la transitoria sodisfazione di mettere a posto uno di più dei vostri, vogliate offendere un principio fondamentale di questa Costituzione, che è costata tanto dolore e tanto sacrificio!

VII

IN DIFESA DI DANILO DOLCI (*)

Signori Giudici,

Questo processo avrebbe potuto concludersi, meglio che colla parola mia, colla parola di un giovane. Le parole dei giovani sono parole di speranza, preannunziatrici dell'avvenire: e questo è un processo che preannuncia l'avvenire.

Avrebbe dovuto parlare prima l'imputato, Danilo Dolci, che è un giovane; e dopo di lui, non per difenderlo ma per ringraziarlo, il più giovane dei suoi difensori, l'avvocato Antonino Sorgi.

Se si fosse fatto così, questo processo sarebbe finito da cinque giorni; e da cinque giorni Danilo Dolci e gli altri imputati, i cosiddetti « imputati », sarebbero tornati a Partinico, invece di tornarvi, come vi torneranno, soltanto stasera, dopo l'assoluzione, a far Pasqua colle loro famiglie.

Ma forse, per la risonanza nazionale e sociale di questo processo, è stato meglio che sia avvenuto così: che abbiano parlato anche i vecchi e i meno giovani; e non brevemente.

E così l'onore e la responsabilità di chiudere la discussione e di rivolgervi, signori Giudici, l'ultima preghiera che vi accompagnerà in camera di consiglio, sono toccati a me; non solo per la mia età, ma forse anche perché io sono qui, unico tra i difensori, soltanto un avvocato civilista, cioè un avvocato che non ha esperienza professionale di processi penali.

Questo, infatti, non è un processo penale: o almeno non è quello che i profani si immaginano, quando parlano di un processo penale.

(*) [Arringa pronunciata il 30 marzo 1956 dinanzi al tribunale penale di Palermo nel processo contro Danilo Dolci, arrestato per aver organizzato una manifestazione di protesta dei disoccupati. Pubblicato in *Quaderni di « Nuova Repubblica »*, n. 4, Firenze, La Nuova Italia, 1956, pagg. 15; in *Il Ponte*, XII, n. 4, aprile 1956, pagg. 529-544; in « Processo all'articolo 4 », in *Testimonianze*, n. 8, Torino, Einaudi, 1956, pagg. 291-316; ripubblicato in *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, I, tomo 2°, pagg. 149-171]. [*Bibliografia*, nn. 812-813].

Nel processo penale il pubblico concentra i suoi sguardi sul banco degli imputati, perché crede di vedere in quell'uomo, anche se è innocente, il reo, l'autore del delitto: l'uomo che ha ripudiato la società, che è una minaccia per la convivenza sociale.

L'imputato è solo, inconfondibile, diverso agli occhi del pubblico da tutti gli altri uomini, isolato dentro la sua gabbia e, anche quando la gabbia non c'è, isolato dentro la sua colpa.

Ma questo non è un processo penale: dov'è il reo, il delinquente, il criminale? Dov'è il delitto, in che consiste il delitto, chi lo ha commesso?

Angosciose domande: alle quali forse neanche il P. M., nella sua misurata requisitoria che abbiamo ammirato non tanto per quello che ha detto quanto per quello che ha lasciato intendere senza dirlo, saprebbe in cuor suo dare una tranquillante risposta.

Non a caso qui il banco degli imputati e quello dei difensori sono così vicini, fino a parere un banco solo. Dove sono gli imputati e dove i difensori? Qui, in realtà, o siamo tutti difensori o siamo tutti imputati.

In quest'aula, da qualunque parte ci volgiamo, nei vari seggi di essa, non ci sono altri che uomini che si trovano qui, perché hanno voluto e vogliono prestare ossequio alla legge: osservarla, servirla.

La sigla e quasi si direbbe il vertice magico di questo processo è in quella formula laconica intarsiata con caratteri antichi sulla cattedra ove siedono i giudici. Non è la solita frase che in altre aule si legge scritta sul muro al disopra delle teste dei giudici, quella frase che suscita tante speranze ma anche tante perplessità: « La legge è uguale per tutti ». No: il motto di quest'aula è molto più laconico, misterioso e conciso come la risposta di un oracolo: « La legge ».

Questo è l'imperativo categorico che ci tiene tutti qui incatenati dallo stesso dovere, appassionati dalla stessa passione: *de legibus*.

Il Tribunale che siede è per definizione l'organo che, amministrando giustizia, fa osservare la legge.

Il P.M., che siede al lato del collegio giudicante, è il rappresentante della legge.

Noi avvocati siamo qui, al nostro posto, per difendere la legge.

Dietro a noi, a fianco degli imputati e sulle porte, i commissari e gli agenti di polizia sono gli esecutori della legge.

E poi ci sono questi imputati: imputati di che? Mah... di nient'altro che di aver voluto anch'essi servire la legge: di aver voluto soffrire la fame e lavorare gratuitamente allo scopo di ricordare agli immemori il dovere di servire la legge.

Ma allora vuol dire che siamo qui tutti per lo stesso scopo: qual è il punto del nostro dissidio qual è il tema del nostro dibattito? Perché

noi avvocati stiamo a questo banco e gli imputati dietro a noi e i giudici nei loro seggi più alti? di che stiamo discutendo?

In verità io non riesco a riconoscere su queste facce di imputati, così tranquille e serene, le tristi impronte della delinquenza; né riesco a scoprire nelle umane facce dei carabinieri che stanno accanto a loro la fredda insensibilità dell'aguzzino. Io so che essi, quando mettono le manette a questi imputati, si sentono in fondo al cuore umiliati e addolorati di questo crudo cerimoniale, che pure hanno il dovere di compiere: quando la mattina gli imputati entrano in quest'aula incatenati, come prescrive il regolamento di polizia, non sono essi che provano rammarico e vergogna per quelle catene. Ho visto coi miei occhi che, nonostante quei polsi serrati nelle manette, le loro facce rimangono serene e sorridenti; ma un'ombra di mestizia traspare sui volti di chi li accompagna.

No no, il dissidio non è qui, in quest'aula: il dissidio è più lontano e più alto. Sarebbe follia pensare che Danilo abbia potuto indirizzare agli agenti che lo arrestarono, fatti della stessa carne di questi che oggi lo accompagnano, l'epiteto di « assassini ». Danilo non parlava e non parla a loro. Gli assassini ci sono, ma sono fuori di qui, sono altrove: si tratta di crudeltà più inveterate, di tirannie secolari, più radicate e più potenti; e più irraggiungibili.

Di quello che è avvenuto, signori del Tribunale, non si deve dar colpa alla polizia, la quale è soltanto una esecutrice di ordini che vengono dall'alto. In quanto a me, vi dirò anzi che ho sentito dire che io dovrei esser debitore, verso qualcuno degli agenti che hanno deposto in questo processo, di speciali ragioni di gratitudine. Dai resoconti dati dalla stampa su una delle prime udienze, alla quale io non ho potuto partecipare, ho appreso che io dovrei ringraziare quel funzionario di polizia che oggi è commissario a Partinico, il dottore Lo Corte, del trattamento di favore che egli mi avrebbe usato a Firenze, nel periodo in cui egli apparteneva alla polizia della repubblica di Salò: pare che nella sua deposizione egli abbia detto che mi trattò con speciale riguardo perché, quando venne al mio studio per arrestarmi, arrivò un quarto d'ora dopo che io ero uscito e così lasciò ineseguito il suo mandato. In verità io non mi ricordo di lui: e non so se debbo esser grato a lui per essere arrivato un quarto d'ora dopo o a me stesso per essere uscito un quarto d'ora prima. Ma in ogni modo sono anche disposto ad essergli riconoscente: non sono queste vicende personali le cose che contano in questo processo.

Quello che conta è un'altra cosa: conoscere il perché umano e sociale di questo processo, collocarlo nel nostro tempo; vederlo, come tu ben dicevi, o amico Sorgi, storicamente, in questo periodo di vita sociale e in questo paese.

Io ho ammirato, lo ripeto, la misura con cui ha parlato il P.M.; ma su due delle sue premesse (oltreché, ben s'intende, su tutte le sue conclusioni) non posso essere d'accordo: e cioè quando egli ha detto che questa è « una comunissima vicenda giudiziaria », e quando ha detto che per deciderla il Tribunale dovrà tener conto della legge, ma non delle « correnti di pensiero » che i testimoni hanno portato in quest'aula.

Dico, con tutto il rispetto, che queste due affermazioni mi sembrano due grossi errori non soltanto sociali, ma anche specificatamente giuridici.

Non sono d'accordo sulla prima premessa. Questo non è un processo « comunissimo »: è un processo eccezionale, superlativamente straordinario, assurdo. Questo non è neanche un processo: è *un apologo*. Un processo in cui si vorrebbe condannare gente onesta per il delitto di avere osservato la legge, anzi per il delitto di avere preannunciato e proclamato di volere osservare la legge: arrestati e rinviati a giudizio sotto l'imputazione di volontaria osservanza della legge coll'aggravante della premeditazione!

Per renderci conto con distaccata comprensione storica della eccezionalità e assurdità di questo processo, bisogna cercare di immaginare come questa vicenda apparirà, di qui a cinquanta o a cento anni, agli occhi di uno studioso di storia giudiziaria al quale possa per avventura venire in mente di ricercare nella polvere degli archivi gli incartamenti di questo processo, per riportare in luce storicamente, liberandolo dalle formule giuridiche, il significato umano e sociale di questa vicenda.

Quali apparirebbero agli occhi dello storico gli atti più significativi di questo processo?

La sua attenzione si fermerebbe prima di tutto su quella ordinanza del giudice istruttore, colla quale, per negare agli arrestati la libertà provvisoria, si è testualmente affermata la « spiccata capacità a delinquere del detto imputato »: il « detto imputato », per chi non lo sapesse, sarebbe Danilo Dolci.

Suppongo che il magistrato che scrisse questa frase non abbia immaginato, al momento in cui la scrisse, il senso di sgomento che in centinaia di migliaia di italiani questa frase ha suscitato, quando l'hanno letta riferita sui giornali: senso di sgomento per lui, non per Danilo Dolci.

Ma, insomma, questa frase è stata scritta; e tra cinquant'anni lo storico la potrà leggere e potrà dire a se stesso: « Ecco, ho avuto la mano felice: ho trovato un caso interessante, il processo di un gran delinquente, un caso tipico di "spiccata capacità" a delinquere ».

Ma che cosa ha fatto mai Danilo Dolci per dimostrare questa sua « spiccata capacità »?

La capacità a delinquere, per me avvocato civilista, ha due aspetti: uno giuridico e uno sociale. Sotto l'aspetto giuridico mi pare che essa sia la tendenza e la attitudine a violare il diritto altrui; sotto l'aspetto sociale mi pare che sia la incapacità di intendere che la vita in società è fatta di solidarietà e di altruismo: che senza solidarietà e senza altruismo non vi è civiltà. Il delinquente è essenzialmente un infelice esiliato nel suo sfrenato egoismo, un solitario incapace di vivere in società.

Dunque lo storico che si metterà a sfogliare questo processo, quando saranno da lungo tempo caduti e dimenticati quegli articoli della legge di pubblica sicurezza e del Codice penale di cui stiamo qui a discutere da una settimana (quegli articoli che già somigliano a quei gusci vuoti che rimangono attaccati ai tronchi degli ulivi quando già ne è volato via l'insetto vivo), scorrerà attentamente gli incartamenti per ricercarvi le prove di questa « spiccata capacità a delinquere » che l'ordinanza istruttoria con tanta durezza preannuncia. E, senza perdersi in sottili acrobazie di dialettica giuridica, si domanderà umanamente: che cosa avevano fatto di male questi imputati? in che modo avevano offeso il diritto altrui? in che senso avevano offeso la solidarietà sociale e mancato al dovere civico di altruismo?

Lo storico arriverà a trovare documentati nel seguito del processo due « misfatti ».

Io mi limito a leggere qualche passo di un solo documento: di un documento che è ancora nelle mie mani e che dà a questa mia difesa il carattere non solo di una testimonianza, ma anche, come ieri vi dicevo, di una complicità.

Quando alla fine dello scorso gennaio Danilo Dolci, dopo essere stato a Torino per consultarsi coi suoi amici sulle azioni che si proponeva di svolgere a Partinico, passò da Firenze nel viaggio di ritorno, venne al mio studio per consigliarsi anche con me come legale ed esser sicuro che quello che stava per fare rientrasse perfettamente nei limiti delle leggi. Non mi trovò; e allora lasciò una copia del foglietto che in questo momento vi sto leggendo, con questa nota scritta di suo pugno: *Speravo di vederti e di avvisarti. Un saluto con affetto. Tuo Danilo.* Quando tornai dopo due giorni, e lessi il foglietto, il quale conteneva, come ora vi dirò, il programma di quello che stava per succedere a Partinico, trovai che niente di quello che era preannunciato in tale programma poteva in qualsiasi modo andar contro alle leggi o ai regolamenti di polizia: e per questo mi guardai bene dall'avvertire Danilo Dolci, che intanto era ritornato a Partinico, di astenersi dal fare quello che si proponeva. Se in quello che ha fatto c'è qualche

cosa di contrario alla legge, sono dunque responsabile anche io di complicità; e forse la mia responsabilità è più grave della sua, perché io dovrei avere quella conoscenza tecnica delle leggi che Danilo non ha.

Dunque, vi dicevo, in questo documento che sto per leggervi c'è la prova di due misfatti.

Il primo misfatto è quello che si proponevano di compiere lunedì 30 gennaio i pescatori di Trappeto.

Si legge testualmente in questa dichiarazione:

Abbiamo ripetutamente documentato alle Autorità direttamente responsabili e all'opinione pubblica, per anni e anni, la pesca fuori legge della zona, gravissimo danno a tutti noi e all'economia nazionale.

È profondamente doloroso e offensivo constatare che lo Stato non sa far rispettare le sue leggi più elementari, più giustificate: i mezzi di informazione e di pressione normali in uno Stato civile, qui sono stati assolutamente inefficaci.

Decisi a far rispettare le leggi, promoviamo un movimento che non si fermerà fino a quando il buon senso e l'onestà non avranno trionfato. Inizieremo lunedì, 30 gennaio, digiunando per 24 ore.

Seguono circa trecento firme. Tra loro sono anche numerosi vecchi e ragazzi con piena coscienza dell'azione.

Questo è dunque il primo misfatto. Le circostanze sono semplici e chiare. Una piccola popolazione di poveri pescatori vive alla meglio colla pesca del suo mare. Per legge, il tratto di mare più vicino alla costa è riservato alla pesca della popolazione rivierasca; i motopescherecci devono tenersi al largo. Ma qui i motopescherecci, per vecchio sistema, si beffano sfrontatamente della legge; da tempo vengono a pescare nel mare vicino alla riva, predando il pesce che dovrebbe dar da vivere ai piccoli pescatori. Così i pescatori locali non hanno più da pescare; questa sistematica rapina dei motopescherecci appartenenti a grandi società organizzate e protette dalle autorità, condanna i piccoli pescatori a morire di fame. Ricorrono alle autorità; ma le autorità non ascoltano. Il contrabbando continua: qualcuno pensa che le autorità siano d'accordo coi contrabbandieri; che ci sia qualcuno in alto che partecipa agli utili del contrabbando.

Allora che cosa fanno i pescatori che da anni reclamano giustizia e non riescono ad averla da chi dovrebbe darla: si ribellano? si mettono a tumultuare? rubano? commettono violenze?

Niente di tutto questo. Arriva Danilo in mezzo a loro e dice. « Voi non avete da mangiare: non avete di vostro altro che la fame. L'unica protesta che vi rimane è questa: la vostra fame... Siete abituati a digiunare, andiamo tutti insieme a digiunare, andiamo tutti insieme a digiunare sulla spiaggia del mare. Stiamo a guardare, digiunando, i contrabbandieri protetti dalle autorità, che continuano a far rapina

del pesce che la legge vorrebbe riservato a voi. Consoliamoci insieme col nostro digiuno; mettiamo in comune questo nostro unico bene, la fame. E per essere più sereni, porteremo sulla spiaggia qualche disco e ascolteremo la musica di Bach ». (Qualcuno ha sorriso su questo particolare della musica: non ha ricordato che anche nella prima guerra mondiale questo era il motto dei fanti inchiodati nelle trincee: « canta che ti passa ».)

Allora vengono fuori i commissari di polizia, gli agenti dell'ordine. Voi penserete che intervengano finalmente per rimettere nella legalità i motopescherecci contrabbandieri e per far cessare la loro rapina.

No: gli agenti dell'ordine intervengono per pigliarsela con Danilo: per diffidare Danilo e i pescatori dal mettere in atto il loro proposito.

« Non è permesso digiunare: vi vietiamo formalmente di digiunare ».

« Ma come possiamo non digiunare se non abbiamo più pesce da pescare? ».

« Non importa: digiunate a casa vostra, in privato, in segreto. È un delitto digiunare in pubblico. Digiunare in pubblico vuol dire disturbare l'ordine pubblico ».

L'ordine pubblico di chi? L'ordine pubblico di chi ha da mangiare. Non bisogna disturbare con spettacoli di miseria e di fame la mensa imbandita di chi mangia bene; non bisogna che la gente ben nutrita, che va sulla spiaggia a passeggiare per meglio digerire il suo pranzo, sia disturbata dalla molesta vista dei pallidi affamati.

Questo è il primo misfatto: ora viene il secondo.

Si legge sul solito documento.

« I cittadini di Partinico, donne comprese, proseguiranno l'azione giovedì 2 febbraio come è detto nella loro dichiarazione:

Milioni di uomini nelle nostre zone stanno sei mesi all'anno colle mani in mano. Stare sei mesi all'anno colle mani in mano è gravissimo reato contro la nostra famiglia e contro la società.

Solo qui in Partinico su 25.000 abitanti siamo in più di 7.000 colle mani in mano per sei mesi all'anno e 7.000 bambini e giovanetti non sono in grado di apprendere quanto assolutamente dovrebbero. Non vogliamo essere dei lazzaroni, non vogliamo arrangiarci da banditi: vogliamo collaborare esattamente alla vita, vogliamo il bene di tutti: e nessuno ci dica che questo è un reato.

È nostro dovere di padri e di cittadini collaborare generosamente perché cambi il volto della terra, bandendo gli assassini di ogni genere. Chiediamo alle autorità di collaborare con noi, indicando quali opere dobbiamo fare e come: altrimenti, assistiti da tecnici, cominceremo da alcune delle più urgenti.

Perché sia più limpido a tutti il nostro muoverci, digiuneremo lunedì 30 gennaio; giovedì 2 febbraio cominceremo il lavoro. Frangeremo il pane colle mani.

Vogliamo essere padri e madri anche noi e cittadini ».

Seguono circa 700 firme.

Anche le circostanze di questo secondo misfatto sono chiare.

Ci sono a Partinico, oltre i pescatori, altre migliaia di disoccupati. La Costituzione dice che il lavoro è un diritto e un dovere. Allora, che cosa fanno questi settemila disoccupati: invadono le terre dei ricchi, saccheggiano i negozi alimentari, assaltano i palazzi, si danno alla macchia, diventano banditi?

No. Decidono di lavorare: di lavorare gratuitamente; di lavorare nell'interesse pubblico.

Nelle vicinanze del paese si trova, abbandonata, una trazzera destinata al passo pubblico; nessuno ci passa più, perché il Comune non provvede, come dovrebbe, alla sua manutenzione; è resa impraticabile dalle buche e dal fango. Allora i disoccupati dicono: « Ci metteremo a riparare gratuitamente la trazzera, la nostra trazzera. Ci redimeremo, lavorando, da questo avvilimento quotidiano, da questa istigazione al delitto che è l'ozio forzato. In grazia del nostro lavoro la strada tornerà ad essere praticabile. I cittadini vi passeranno meglio. Il sindaco ci ringrazierà ». Che cosa è questo? È la stessa cosa che avviene quando, dopo una grande nevicata; se il Comune non provvede a far spalare la neve sulle vie pubbliche, i cittadini volenterosi si organizzano in squadre per fare essi, di loro iniziativa, ciò che la pubblica autorità dovrebbe fare e non fa; è la stessa cosa che avviene, e spesso è avvenuta, quando, a causa di uno sciopero degli spazzini pubblici, i cittadini volenterosi si sono messi a rimuovere dalle strade cittadine le immondizie e in questo modo si sono resi benemeriti della salute di tutti.

Giustamente uno dei difensori che mi hanno preceduto, il collega Taormina, ha detto che questo è un caso di *negotiorum gestio*: un caso, si potrebbe dire, di esercizio privato di pubbliche funzioni volontariamente assunte dai cittadini a servizio della comunità e in ossequio al senso di solidarietà civica.

Allora, per impedire anche questo secondo misfatto, arrivano i soliti commissari Lo Corte e Di Giorgi, e questa volta non si limitano alle diffide. Questa volta fanno di più e di meglio: aggrediscono questi uomini mentre pacificamente lavorano a piccoli gruppi dispersi sulla trazzera, strappano dalle loro mani gli strumenti del lavoro, li incatenano e li trascinano nel fango, tirandoli per le catene come carne insaccata, come bestie da macello.

Bene.

Rimane dunque inteso che digiunare in pubblico è una manifestazione sediziosa; che lavorare gratuitamente per pubblica utilità, per rendere più strada una pubblica strada, è una manifestazione sediziosa.

E a questo punto interviene il giudice istruttore a dare il suo giudizio: « spiccata capacità a delinquere ».

E poi prende la parola il P.M.: « otto mesi di reclusione a Danilo Dolci e ai suoi complici ».

Bene.

Ma come può essere avvenuto questo capovolgimento, non dico del senso giuridico, ma del senso morale e perfino del senso comune?

Guardiamo di rendercene conto con serenità.

Al centro di questa vicenda giudiziaria c'è, come la scena madre di un dramma, un dialogo tra due personaggi, ognuno dei quali ha assunto senza accorgersene un valore simbolico.

È, tradotto in cruda prosa di cronaca giudiziaria, il dialogo eterno tra Creonte e Antigone, tra Creonte che difende la cieca legalità e Antigone che obbedisce soltanto alla legge morale della coscienza, alle « leggi non scritte » che preannunciano l'avvenire.

Nella traduzione di oggi, Danilo dice: « per noi la vera legge è la Costituzione democratica »; il commissario Di Giorgi risponde: « per noi l'unica legge è il testo unico di pubblica sicurezza del tempo fascista ».

Anche qui il contrasto è come quello tra Antigone e Creonte: tra la umana giustizia e i regolamenti di polizia; con questo solo di diverso, che qui Danilo non invoca leggi « non scritte ». (Perché, per chi non lo sapesse ancora, la nostra Costituzione è già stata scritta da dieci anni).

Chi dei due interlocutori ha ragione?

Forse, a guardare alla lettera, hanno ragione tutt'e due.

Ma a chi spetta, non dico il peso e la responsabilità, ma dico il vanto di decidere, sotto questo contrasto letterale, da che parte è la verità: a chi spetta sciogliere queste antinomie?

Siete voi, o Giudici, che avete questa gloria: voi che nella vostra coscienza, come in un alambicco chimico, dovete fare la sintesi di questi opposti.

E qui affiora il secondo punto sul quale io mi trovo in dissidio colle premesse affermate dal P.M.: quando egli ha detto che i giudici non devono tener conto delle « correnti di pensiero », che i testimoni accorsi da tutta Italia hanno fatto passare in quest'aula.

Ma che cosa sono le leggi, illustre rappresentante del P.M., se

non, esse stesse, correnti di pensiero? Se non fossero questo, non sarebbero che carta morta: se lo lascio andare, questo libro dei Codici che ho in mano, cade sul banco come un peso inerte.

E invece le leggi son vive perché dentro queste formule bisogna far circolare il pensiero del nostro tempo, lasciarvi entrare l'aria che respiriamo, mettervi dentro i nostri propositi, le nostre speranze, il nostro sangue e il nostro pianto.

Altrimenti le leggi non restano che formule vuote, spregevoli giuochi da legulei; affinché diventino sante, vanno riempite colla nostra volontà.

Voi non potete ignorare, signori Giudici, poiché anche voi vivete la vita di tutti i cittadini italiani, il carattere eccezionale e conturbante del nostro tempo: che è un tempo di trasformazione sociale e di grandi promesse, che prima o poi dovranno essere adempiute: felici i giovani che hanno davanti a sé il tempo per vederle compiute!

Questo è uno di quei periodi, che ogni tanto si ripresentano nella vita dei popoli, in cui la gloria di poter costruire pacificamente l'avvenire, il vanto di poter guidare entro la legalità questa trasformazione sociale che è in atto e che non si ferma più, spetta soprattutto ai Giudici. Nella storia millenaria del nostro paese più volte si sono presentati questi periodi di trapasso da un ordinamento sociale ad un altro, durante i quali l'altissimo compito di adeguare il diritto alle esigenze della nuova società in formazione è stato assunto dalla giurisprudenza; basta pensare ai *responsa* dei *prudentes*, che hanno gradualmente fatto vivere nella rigidezza del diritto quiritario lo spirito cristiano trionfante nella legislazione giustinianea, o alle *opiniones doctorum*, che attraverso la decisione di singoli casi giudiziari hanno introdotto negli schemi del diritto feudale lo spirito umanistico del diritto comune.

Anche oggi l'Italia vive uno di questi periodi di trapasso, nei quali la funzione dei giudici, meglio che quella di difendere una legalità decrepita, è quella di creare gradualmente la nuova legalità promessa dalla Costituzione.

La nostra Costituzione è piena di queste grandi parole preannunciatrici del futuro: « pari dignità sociale »; « rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana »; « Repubblica fondata sul lavoro »; « diritto al lavoro »; « condizioni che rendano effettivo questo diritto »; assicurata ad ogni lavoratore e alla sua famiglia « un'esistenza libera e dignitosa »...

Grandi promesse che penetrano nei cuori e li allargano, e che una volta intese non si possono più ritirare. Come potete voi pensare che i derelitti che hanno udito queste promesse, e che vi hanno creduto e che ci si sono attaccati come naufraghi alla tavola di salvezza, possano ora esser condannati come delinquenti solo perché chiedono,

civilmente e senza far male a nessuno, che queste promesse siano adempiute come la legge comanda?

Signori Giudici, che cosa vuol dire libertà, che cosa vuol dire democrazia? Vuol dire prima di tutto fiducia del popolo nelle sue leggi: che il popolo senta le leggi dello Stato come le *sue* leggi, come scaturite dalla sua coscienza, non come imposte dall'alto. Affinché la legalità discenda dai Codici nel costume, bisogna che le leggi vengano dal di dentro non dal di fuori: le leggi che il popolo rispetta, perché esso stesso le ha volute così.

Ricordate le parole immortali di Socrate nel carcere di Atene? Parla delle leggi come di persone vive, come di persone di conoscenza: « le nostre leggi, sono le nostre leggi che parlano ». Perché le leggi della città possano parlare alle nostre coscienze, bisogna che siano, come quelle di Socrate, le « nostre » leggi.

Nelle più perfette democrazie europee, in Inghilterra, in Svizzera, in Scandinavia, il popolo rispetta le leggi perché ne è partecipe e fiero: ogni cittadino le osserva perché sa che tutti le osservano: non c'è una doppia interpretazione della legge, una per i ricchi e una per i poveri!

Ma questa è, appunto, la maledizione secolare che grava sull'Italia: il popolo non ha fiducia nelle leggi perché non è convinto che queste siano le « sue » leggi. Ha sempre sentito lo Stato come un nemico. Lo Stato rappresenta agli occhi della povera gente la dominazione. Può cambiare il signore che domina, ma la signoria resta: dello straniero, della nobiltà, dei grandi capitalisti, della burocrazia. Finora lo Stato non è mai apparso alla povera gente come lo Stato del popolo.

Da secoli i poveri hanno il sentimento che le leggi siano per loro una beffa dei ricchi: hanno della legalità e della giustizia una idea terrificante, come di un mostruoso meccanismo ostile fatto per schiacciarli, come di un labirinto di tranelli burocratici predisposti per gabbare il povero e per soffocare sotto le carte incomprensibili tutti i suoi giusti reclami.

Nella prefazione che Norberto Bobbio ha dettato per il libro di Danilo Dolci *Banditi a Partinico*, è riportato come tipico un episodio.

Ho fatto più di quattro domande per avere la pensione — dice il padre —. Niente. Mi mandano a chiamare i carabinieri: — ci vuole questo documento —. Subito facciamo questo documento, subito. Poi mandano a chiamare in Municipio e mi dicono che ci voleva stato di famiglia, atto matrimoniale, fede di nascita, fede di morte di mio figlio, tutto. Ci ho fatto tutto. Ci ho mandato in Municipio stesso, da lì a Roma. Niente. Dal 1942. È dodici anni c'ha ci combattu colla pensione. E la moglie: Have a cridere che a mia mi ritiraru lu libretti e mi dissiru: — Ora se ne' po' ire che vossia have la pensione.

Questa è la maledizione di Partinico; ma questa è sempre stata anche la maledizione d'Italia. In ogni regione d'Italia più o meno è così: le leggi per gli umili non contano. Per avere giustizia dagli uffici amministrativi occorre farsi raccomandare da qualche personaggio importante o strepitare. Ma forse neanche strepitare conta; perché se strepita il povero, viene il commissario Di Giorgi che lo porta in prigione.

E allora ecco Danilo:

« Basta con questa maledizione, basta con questa sfiducia; ma basta anche colla violenza. Voi dovete credere nelle leggi; voi dovete credere nella giustizia di chi governa. La legge è come una religione (una religione di cui quest'aula giudiziaria è un tempio). Perché la legge faccia i suoi miracoli, bisogna crederci ».

È un ingenuo? È un illuso?

Danilo è stato paragonato a Renzo dei *Promessi Sposi*, nella famosa scena dell'osteria.

Ricordate? « Pane, abbondanza, giustizia ». Lo sente dire da Ferrer, che era una specie di prefetto di quei tempi. E Renzo ci crede: anche lui si mette a ripetere « pane, abbondanza, giustizia ». E va a finire nelle mani dei birri.

Anche Danilo è andato a finire in prigione. È dunque anche lui soltanto un ingenuo? Soltanto un illuso?

No: Danilo è qualche cosa di più.

Non dimentichiamo come è cominciata la vicenda di Danilo. Il caso determinante della sua vita è stato l'incontro con un bambino morto di fame. Quando nell'estate del 1952 Danilo ebbe visto morire di fame il figlioletto di Mimmo e Giustina Barretta, allora egli si accorse di trovarsi « in un mondo di condannati a morte »; e gli apparve chiara l'idea che questo mondo non si redime colla violenza, ma col sacrificio. Fu allora che disse: « Su questo stesso letto dove questa creatura innocente è morta di fame, io, che potrei non esser povero, mi lascerò morire di fame come lui, per portare una testimonianza, per dare colla mia morte un esempio, se le autorità non si decideranno a provvedere ». E dopo una settimana di digiuno, che già aveva ridotto Danilo in fin di vita, le autorità finalmente intervennero, non per pietà, ma per liberarsi dalla responsabilità di lasciarlo morire; e si decisero a offrire subito le prime somme occorrenti per pagare i debiti dei pescatori e dei braccianti del luogo, e per iniziare i lavori di sistemazione delle strade e delle acque. Poi nuovamente si fermarono: ma soltanto così Danilo era riuscito a svegliare il torpore burocratico dei padroni.

Ma ecco che qui entra ancora in scena il commissario Di Giorgi,

che in questo dramma rappresenta la quotidiana piattezza del conformismo, la voce scettica dei benpensanti:

« Danilo Danilo, sono utopie, sono illusioni! » (« fanatismo mistico » ha detto ieri il P.M.).

Par che dica, il commissario Di Giorgi: « Danilo, ma chi te lo fa fare? Sei giovane, sei istruito, sei un architetto, uno scrittore. Non sei di queste terre desolate. Torna ai tuoi paesi. Lascia i poveri di Partinico in compagnia della loro miseria e della loro fame... Danilo chi te lo fa fare? ».

La voce del buon senso, la voce dei benpensanti; ma Danilo non è un benpensante, non segue la rassegnata e sodisfatta voce del buon senso.

Danilo mi fa venire in mente la storia di fra Michele Minorita. È un'antica cronaca fiorentina, rievocante la figura di un monaco, appartenente all'ordine dei « fraticelli della povera vita », che praticavano la povertà assoluta e predicavano che nel Vangelo Cristo e gli Apostoli non avevano mai riconosciuto la proprietà privata. Il papa Giovanni XXII condannò questa affermazione come eresia: e fra Michele per averla predicata fu condannato, nel 1389, al rogo.

La cronaca racconta la prigionia e il processo e descrive il corteo che accompagnò dalla prigione al supplizio il condannato e le sue soste lungo la strada, come se fossero le stazioni della *Via Crucis*. Dal carcere del Bargello per arrivare al rogo egli passa, scalzo e vestito di pochi cenci, in mezzo agli armigeri, per le vie di Firenze. Due ali di popolo lo stanno a vedere: e gli lanciano al passaggio frasi di incitamento o di scherno, invocazioni esaltate o beffardi consigli. I più lo consigliano all'abiura: « Sciocco, pèntiti, pèntiti, non voler morire, campa la vita! ». Ed egli risponde, mentre passa, senza voltarsi: « Pentitevi voi de' peccati, pentitevi delle usure, delle false mercatanzie ». (Forse tra quel pubblico che lo incitava a pentirsi e a non voler morire c'era anche, pieno di buone intenzioni, il commissario Di Giorgi: « Illusioni, utopie; chi te lo fa fare? ».)

A un certo punto, quando ormai è vicino al rogo, poiché ancora uno dei presenti torna a gridargli: « Ma perché ti ostini a voler morire? », egli risponde: « Io voglio morire per la verità: questa è una verità, ch'io ho albergata in me, *della quale non se ne può dare testimonio se non morto* ». E con queste parole sale sul rogo; ma proprio mentre stanno per dar fuoco, ecco che arriva un messo dei Priori a fare un ultimo tentativo, per persuaderlo a smentirsi e così salvargli la vita. Ma egli dice di no. E uno degli armigeri, di fronte a questa fermezza, domanda: « Ma dunque costui ha il diavolo addosso? »; al che l'altro armigero, nel dar fuoco, risponde (e par di sentire la sua voce strozzata dal pianto): « Forse ci ha Cristo ».

Per questo, signori Giudici, voi avete visto le « correnti di pensiero » che in questo momento sono vicine a Danilo, sfilare in quest'aula a testimoniare. Esse non sono arrivate qui per esercitare su di voi pressioni o intromissioni sulla vostra coscienza intemerata e fiera: sono venute soltanto per testimoniare la loro solidarietà a Danilo. Ma questa solidarietà della cultura italiana per Danilo Dolci è un fatto, che voi non potete ignorare; siete anche voi uomini del nostro tempo, e anche voi sentite il dovere di valutarle, di spiegarle storicamente.

Come si può spiegare questa solidarietà? Certamente voi avete avvertito nelle parole di questi testimoni non soltanto un senso di solidarietà e quasi di complicità con Danilo, ma altresì un senso più profondo, quasi direi di umiliazione e di contrizione di questa cultura: per aver tardato tanto ad accorgersi di questi dolori; per aver atteso, prima di accorgersene, che fosse Danilo a dare l'esempio.

Il carattere singolare ed esemplare di Danilo Dolci è proprio qui: di questo uomo di cultura, che per manifestare la sua solidarietà ai poveri non si è accontentato della parola parlata o scritta, dei comizi, degli ordini del giorno e dei messaggi; ma ha voluto vivere la loro vita, soffrire la loro fame, dividere il loro giaciglio, scendere nella loro forzata abiezione per aiutarli a ritrovare e a reclamare la loro dignità e la loro redenzione.

Questa è la singolarità di Danilo: qualcuno potrebbe dire l'eroismo; qualcun'altro potrebbe anche essere tentato di dire la santità.

Qui e fuori di qui siamo in molti a pensare e a ripetere che la cultura, se vuol esser viva e operosa, qualcosa di meglio dell'inutile e arida erudizione, non deve appartarsi dalle vicende sociali, non deve rinchiudersi nella torre di avorio senza curarsi delle sofferenze di chi batte alla porta di strada. Tutto questo lo diciamo e lo scriviamo da decenni; ma tuttavia siamo incapaci di ritrovare il contatto fraterno colla povera gente. Siamo pronti a dire parole giuste; ma non sappiamo rinunciare al nostro pranzo, al nostro comodo letto, alla nostra biblioteca appartata e tranquilla. Tra noi e la gente più umile resta, per quanto ci sforziamo, come uno schermo invisibile, che ci rende difficile la comunicazione immediata. Il popolo ci sente come di un altro ceto: sospetta che questa fraternità di parole sia soltanto oratoria.

Per Danilo no. L'eroismo di Danilo è questo: dove più la miseria soffocava la dignità umana, egli ha voluto mescolarsi con loro e confortarli non coi messaggi ma colla sua presenza; diventare uno di loro, dividere con loro il suo pane e il suo mantello, e chiedere in cambio ai suoi compagni una delle loro pale e un po' di fame.

Questo intellettuale triestino, che se avesse voluto avrebbe potuto costruirsi in breve, coi guadagni del suo lavoro di artista, una vita

brillante e comoda in qualche grande città e una casa ricca di quadri e di libri, è andato a esiliarsi a Partinico, nel povero paese rimasto impresso nei suoi ricordi di bambino, e si è fatto pescatore affamato e spalatore della trazzera per far intendere a questi diseredati, colla eloquenza dei fatti, che la cultura è accanto a loro, che la sorte della nostra cultura è la loro sorte, che siamo, scrittori e pescatori e sterratori, tutti cittadini dello stesso popolo, tutti uomini della stessa carne.

Egli ha fatto quello che nessuno di noi aveva saputo fare. Per questo sono venuti qui da tutta Italia gli uomini di cultura a ringraziarlo: a ringraziarlo di questo esempio, di questo riscatto operato da lui, *agnus qui tollit peccata* di una cultura fino a ieri immemore dei suoi doveri.

Certo, Danilo Dolci non è personaggio comodo per i commissari di pubblica sicurezza. Io mi immagino i loro discorsi: « In fondo un brav'uomo. Ma uno scervellato, un seccatore, un piantagrane ».

Mi viene in mente una lettera scritta pochi giorni fa dal mio amico Jemolo a una altissima autorità. Dopo avere attestato l'altezza morale di Danilo, egli continuava: « Certo sarà noioso per le autorità costituite; ma pensa quanto lo saranno stati a loro tempo S. Francesco o S. Bernardino da Siena ».

Sì, i santi sono noiosi: e in generale, anche senza disturbare i santi, è certo che in questa società compressa da una crosta di accomodante scetticismo sono noiosi in generale gli uomini onesti, gli uomini che prendono le cose sul serio. Per chi sta bene e ha la vita facile, sono insopportabili questi importuni che ricordano col loro esempio, fastidioso come un rimprovero vivente, che nel mondo esiste la onestà e la dignità.

Imparai da ragazzo su qualche antologia un episodio della vita di un santo; in questi giorni mi è tornato in mente. Vi confesso che a Firenze, prima di partire per venir qui, invece di consultare i Codici per prepararmi a questa discussione, mi son messo a ricercare nelle vite dei santi il testo preciso di questo episodio: mi pareva di ricordarmi che fosse nella vita di San Filippo Neri, ma non l'ho trovato. Forse è nella vita di Don Bosco.

Certo, o l'uno o l'altro, si trattava di un santo: ma finché fu vivo era considerato come un terribile seccatore dai ricchi, alle cui porte andava a battere ogni giorno per chiedere carità per i poveri. A tutti i momenti se lo ritrovavano dinanzi: li perseguitava colle sue preghiere, fino a che anche i più avari, pur di levarselo di torno, gli davano quel che chiedeva: e lui correva a portare pane agli affamati.

Un giorno andò a bussare alla porta di un signore ricchissimo, ma particolarmente iracondo e prepotente: e tanto insistè, nonostante

i ripetuti dinieghi, che questo alla fine, gonfio d'ira, lo investì di ingiurie e lo prese a schiaffi. Il santo stette impassibile a ricevere le percosse, senza neanche ripararsi il viso colle mani (forse lo fece per non essere imputato, dal P.M. di quei tempi, di « resistenza »). E alla fine, quando quel prepotente si fu sfogato, riprese candidamente: « Sta bene, questi sono per me: il conto torna. Ma ora bisogna riprendere il nostro discorso: bisogna che tu mi dia i denari per i poveri... ».

Io mi auguro che il P.M. ritrovi per conto suo il testo originale dove questo episodio è raccontato per esteso. Siamo d'accordo: anche Danilo è un seccatore: per questo gli hanno messo i ferri; per questo lo hanno arrestato; per questo lo hanno trascinato nel fango; per questo lo vorrebbero tenere per altri otto mesi in prigione.

E sia pure. E poi? E i disoccupati di Partinico? e la fame di Partinico? e i bambini che muoiono di fame a Partinico? Che darete ad essi? che parola di speranza e di conforto uscirà per essi dalla vostra sentenza?

No, questa non è, onorevole signor P.M., una « comunissima vicenda giudiziaria ». Questo non è il processo di Danilo Dolci. Su quella panca degli imputati non c'è lui: altre colpe, altre incurie, altre crudeltà, altri delitti siedono su quella panca: tutti li conosciamo, anche voi li conoscete.

Questa non è la causa di Danilo: e neanche di Partinico; e neanche della Sicilia. È la causa del nostro Paese: del nostro Paese da redimere e da bonificare.

Si parla tra i giuristi di « bonifica costituzionale »; siate voi, magistrati, gli antesignani di questa bonifica.

Nella Maremma della mia Toscana, nelle terre incolte che si distribuiscono ai contadini, per poter arrivare a seminare bisogna prima spezzare la crosta di tufo pietroso che vi è depositata da due millenni di alluvioni; per spezzarla occorrono i trattori: e solo così, sotto quella crosta, si trova la terra fertile e fresca, e in essa, ancora intatte, le tombe dei nostri padri etruschi.

Bisogna in tutta Italia spezzare nello stesso modo questa crosta di tradizionale feudalismo e di inerte conformismo burocratico che soffoca la nostra società: e ritrovare sotto la crosta spezzata il popolo vivo, il popolo sano, il popolo fertile, il popolo vero del nostro Paese: e le tradizioni di saggia ed umana equità che esso ha conservato dai lontani millenni.

Vorrei, signori Giudici, che voi sentiste con quale ansia migliaia di persone in tutta Italia attendono che voi decidiate con giustizia, che vuol dire anche con indipendenza e con coraggio, questa causa

eccezionale: e che la vostra sia una sentenza che apra il cuore alla speranza, non una sentenza che ribadisca la disperazione.

Colleghi e amici siciliani, noi siamo venuti in Sicilia, e vi ringraziamo di averci consentito di essere qui al vostro fianco, per dirvi che tutto quello che vi addolora, tutto quello che vi offende, addolora e offende anche noi. Questa vostra angoscia è anche la nostra angoscia: anche noi ci sentiamo bruciare dal vostro sdegno. Vogliamo anche noi prendere sulle nostre spalle, coll'aiuto della Costituzione, il destino del nostro Paese.

Qualche giorno fa, sfogliando un giornale straniero, vi ho letto una notizia dall'Italia che mi ha fatto arrossire. C'era scritto, a proposito di questo processo di Danilo, questo titolo: *In Italia a chi chiede il rispetto della Costituzione si nega la libertà provvisoria.*

Non è vero, non è vero! Signori Giudici, diteci che non è vero! Permetteteci di dire agli stranieri che non è vero!

Voi dovete aiutarci, signori Giudici, a difendere questa Costituzione che è costata tanto sangue e tanto dolore; voi dovete aiutarci a difenderla, e a far sì che si traduca in realtà.

Vedete, in quest'aula, in questo momento, non ci sono più giudici e avvocati, imputati e agenti di polizia: ci sono soltanto italiani: uomini di questo Paese che finalmente è riuscito ad avere una Costituzione che promette libertà e giustizia.

Aiutateci, signori Giudici, colla vostra sentenza, aiutate i morti che si sono sacrificati e aiutate i vivi, a difendere questa Costituzione che vuol dare a tutti i cittadini del nostro Paese pari giustizia e pari dignità!

VIII

LA GIUSTIZIA NON TRADIRÀ (*)

Debbo confessare che in quaranta anni di professione forense mai come in questo processo straziante e cupo ho avuto la sensazione, o meglio lo sgomento o il terrore del carattere religioso o sacro (*sacer*, anche il rito dedicato agli dei infernali) della giustizia penale.

Il delitto è sempre misterioso e conturbante: è un enigma: il perché del male. Ma qui non si tratta di comune delitto, di ordinaria amministrazione: non sono delitti distinguibili isolati, che impressionano perché sono tanti. Si tratta di un delitto unico, multiforme ma unico, imputabile a una sola entità, una specie di mostruosa idra a mille teste, spietata e viscida, ramificata in mille tentacoli, di cui qui in questa gabbia vediamo soltanto alcuni. Forse i tentacoli più crudeli, ma non tutto il mostro.

Quando durante questo dibattimento sono entrato per la prima volta in quest'aula ho sentito un brivido di angoscia; e mi c'è voluto qualche istante, uno sforzo quasi fisico, per guardare da quella parte: la parte dell'inferno.

Da quella parte: le grinte bestiali che hanno sghignazzato dinanzi alle donne denudate e staffilate; le mani, anzi gli adunchi artigli che hanno martoriato gli inermi, e che si sono bagnate del sangue fatto colare a stilla a stilla sotto i tormenti.

Veramente non si può entrare in quest'aula senza sentire una stretta al cuore, come se il fiato mancasse; in una caverna o in un sotterraneo. Qui dentro non ci sono soltanto giudici e avvocati: ci sono pianti disperati, urla di strazio, e imprecazioni e maledizioni, ma ci sono anche preghiere e messaggi di fede fraterna. Ci sono visioni infernali; ma ci sono anche angeli che trasvolano e fanno cenno dall'alto.

(*) [Arringa tenuta al processo contro la banda Carità alle Assise di Lucca il 20 giugno 1951. Pubblicata postuma nel « Numero straordinario dedicato a Piero Calamandrei », in *Il Ponte*, XIV, supplemento al numero di novembre 1958, pagg. 181-206; ripubblicata in *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, I, tomo I, pagg. 453-484]. [*Bibliografia*, n. 874].

Il primo impulso, per chi entra in quest'aula, sarebbe di fuggire per non vedere la faccia di Medusa, inghirlandata di vipere: di andare all'aperto, dove c'è il cielo, dove ci sono i fiori, dove ci sono i bambini innocenti che non sanno: via via, non li voglio vedere, non li voglio più vedere. Basta con questi orrori.

Ma poi no, bisogna rimanere: bisogna vedere, guardare fino in fondo. Questo è il nostro dovere, questo è il vostro dovere. Vedere quello che c'è di più atroce, di più straziante, di più bestiale: ricostruire freddamente attraverso i particolari il metodo, la tecnica, i meccanismi di questo enorme congegno di tortura di cui questi furono gli spietati e insanguinati ingranaggi. Bisogna guardar fino in fondo questi orrori, e guardarli nel loro insieme, in sintesi prima che nell'analisi, anche se il nostro senso di umanità ci vorrebbe sforzare a torcer lo sguardo verso regioni meno spaventevoli.

Signori Giudici,

Io vorrei qui, nel discorso che io vi farò, aiutarvi a fare questa opera di sintesi: a darvi questa visione di insieme. Per questo i colleghi più esperti e più valorosi di me hanno voluto che iniziassi io, che non sono penalista, le arringhe di parte civile: non per trattare questioni di diritto, e sotto l'aspetto puramente giuridico la posizione di questo o di quell'altro imputato, non per ricostruire al lume della istruttoria questo o quell'altro episodio, ma per dare prima di tutto *lo sfondo, il quadro, l'atmosfera di questa vicenda*: questa *atmosfera d'incubo* in cui si muovono queste ombre insanguinate, questa folla di torturatori e di torturati che danno il senso di un *girone infernale*. Il pericolo di questo processo, signori giudici, è che esso si disgreghi in una serie di episodi di apparenza insignificante e comune: bsogna evitare che questo avvenga: bisogna ricordare che qui ogni episodio, ogni gesto, ogni parola è l'anello di una stessa catena, il dente della stessa ruota, la lacrima di uno stesso pianto, l'accento di una stessa tragedia.

E prima di tutto, nel dar questo sguardo d'insieme, bisogna cominciare a gettar da parte lo schermo di carta velina con cui la difesa avversaria cercherà di nascondere le fiamme di questi orrori: figurar di credere che qui si tratti di un fenomeno politico, di un episodio di guerra, che questi siano soldati, combattenti, fautori di una idea, militanti di un partito. È facile prevedere che questo sarà il tentativo disperato della difesa: perché già nei loro preordinati atteggiamenti, specialmente nelle prime udienze queste tragiche marionette hanno mostrato coi gesti la loro tattica defensionale: battere i tacchi come il soldato che si mette sull'attenti quando il presidente l'interroga, o peggio ancora nella prima udienza alzarsi tutti insieme per fare davanti al fotografo il saluto romano. Combattenti... fascisti: non offendiamo

i combattenti con questi paragoni, e non offendiamo... i fascisti. Perché quel saluto romano fatto da quella gabbia, da questi imputati, fu non solo un'offesa per la Corte, ma un'offesa per il fascismo: per il fascismo di quei milioni di italiani che per vent'anni credettero di vedere in esso, bene o male, anche se si ingannarono, l'ordine e la legalità, di quei fascisti in buona fede, e ne conosco tra i nostri colleghi qui presenti, che dovrebbero essere i primi a sentirsi feriti da questi paragoni.

Questi non sono né combattenti, né soldati, né fascisti: sono semplicemente dei criminali. Dei criminali: perché la tortura *non è né una patria né un'idea politica.* Direi che questi sono dei delinquenti comuni, se non mi paresse di offendere in questo modo la delinquenza comune. Questi sono peggio che delinquenti comuni: sono delinquenti senza possibilità di qualificazione umana, senza residuo umano.

Il delitto comune assai volte ha un movente spiegabile, la degenerazione o l'accesso di una passione nella quale è tuttavia riconoscibile l'uomo: la gelosia, la fame, l'ira, la cupidigia. E il delitto di sangue è di solito un mezzo per conseguire uno scopo.

Qui no: c'è il delitto senza scopo, il delitto senza spiegazione esterna; il delitto fine a se stesso: la crudeltà per la crudeltà: il tormento per il tormento. Beccaria, a proposito della tortura, la chiamava la « crudeltà inutile »; qui è il gusto, la frenesia della crudeltà inutile.

C'era in essi, come si vedrà, l'intento del lucro e della rapina: essi sono stati prima di tutto dei ladri, dei rapinatori, degli scassinatori. Ma poi, al disopra di tutto questo, c'è la tortura per la tortura: l'arte, il giuoco, quasi si direbbe il gusto sportivo di far soffrire, di tormentare: una società di artisti della sofferenza altrui: una palestra sportiva per l'esercizio della tortura.

Guardiamo come è venuta fuori e come si è organizzata questa delinquenza senza residui umani.

Dopo l'armistizio dell'8 settembre, quando l'Italia del nord fu occupata dai tedeschi e ogni impalcatura di governo parve dissolversi, cominciarono a formarsi subito in varie città, ancor prima che sorgesse la Repubblica sociale e le sue illusorie gerarchie, delle *coagulazioni di delinquenza* intorno a qualche avventuriero sanguinario che da quello stato di anarchia trasse lo stimolo per mettersi alla testa di una banda di malfattori. Questo avviene anche in tempi normali: ma allora queste bande di malviventi sono denominate associazioni a delinquere e devono vivere alla macchia, esposte al pericolo di essere sorprese, disperse e represse dalle forze dell'ordine, dalla polizia e dalla giustizia. Ma nei tempi di anarchia e di guerra civile queste bande hanno la possibilità non solo di operare allo scoperto, ma di figurare di assumersi esse stesse la tutela dell'ordine: di esercitare la delin-

quenza presentandosi come strumenti di repressione della delinquenza. È quello che è avvenuto appunto in varie città d'Italia, dove si sono formate in varie città queste bande comandate da un criminale di particolare ferocia ed energia, come il Koch o come il Carità, le quali, dopo essersi costituite per iniziativa spontanea e privata del capobanda che radunava intorno a sé tutti i criminali minori disposti a seguirlo, si sono messe al servizio del tedesco invasore, per potere, sotto lo schermo della forza nemica, esercitare indisturbate le loro imprese.

Poi, quando è risorta sulla carta la parvenza di un'organizzazione pubblica, queste bande si sono camuffate da « uffici » o « reparti » della G.N.R. (guardia nazionale repubblicana); ma in realtà queste associazioni a delinquere hanno continuato sempre ad agire come « bande » e a prendere, oltre che il nome, le caratteristiche di metodo e di funzioni dal capobanda, il quale era in realtà arbitro di stabilire secondo i suoi gusti i delitti che la sua banda doveva compiere, e le persone delle vittime.

I tedeschi non si può dire che avessero per queste bande una grande stima: anzi non mancano anche in questa istruttoria dimostrazioni del loro disprezzo per questi ausiliari. Ma insomma poiché questi sicari erano disposti a fare da spie e da carnefici contro i nemici dei tedeschi, cioè contro gli italiani, i tedeschi se ne servivano per le operazioni, diciamo così, di « bassa macelleria » e li lasciavano rubare e torturare a loro grado. Era come se l'esercito invasore avesse dato l'appalto della tortura a questi imprenditori privati, ai Carità, ai Koch e ad altri i cui nomi paurosi rimangono nella storia di quegli anni insanguinati: non è una figurazione retorica, è una ricostruzione della realtà giuridica: e questi appaltatori, facendo la spia a cottimo, torturando e uccidendo per conto dei tedeschi, aiutavano così l'invasore a soffocare l'Italia, e insieme avevano il vantaggio di poter rubare e uccidere e sfogare la loro crudeltà, sotto la salvaguardia di una divisa. Erano ladri e assassini camuffati da soldati o da poliziotti che potevano rubare e assassinare colla certezza dell'impunità, e anzi dandosi delle arie di far questo per salvare la patria e gravemente asserendo che questi erano compiti « di polizia giudiziaria » o appartenenti all'« ufficio politico » (dep. Castaldelli e Castellari).

Questo carattere di impresa privata, di improvvisazione quasi si direbbe sportiva, di queste bande è visibile in cento indizi, che con un po' di pazienza si possono raccogliere nell'istruttoria e ricomporre a quadro.

Queste bande non si servono per le loro gesta dei locali delle comuni prigioni, dei comuni uffici di polizia: prendono stanza in villini o in ville lussuose, di solito in luoghi ameni, o in grandi alberghi, a Firenze,

in Via Benedetto Varchi, in Via Bolognese, a Roma in via Sicilia nella Pensione Iaccarino o in Via Tasso. E lì in pochi giorni queste ville si trasformano in luoghi di orrore, « Villa Triste », e le pareti di quelle stanze si rigano di goccie di sangue e di scritte di moribondi: « Saremo fucilati all'alba del 23 luglio » (ricordate, la scritta dei fucilati delle Cascine); e poi, quando viene la liberazione e i carnefici son fuggiti, le madri e le mogli accorrono in queste stanze vuote a ricercare i loro cari scomparsi e guardano ad occhi sbarrati su quelle pareti, le tracce vermiglie che forse sono il loro sangue e interrogano disperatamente quelle scritte graffite sul muro per cercarvi ancora una speranza o una certezza.

I componenti della banda fanno vita da gran signori, da grandi gaudenti, sono inappuntabilmente vestiti, come conviene a gentiluomini. Carità, quando ogni tanto gli viene l'estro di esercitarsi al pugilato sul volto di un prigioniero, si mette i guanti da pugilatore (Boniforti); ma invece Bellesi (n. 52) si mette i guanti gialli, « per non sporcarsi le mani (dice) col sangue di un partigiano ». È un signore pulito: e nell'estate sono vestiti di bianco; Bernasconi non si ricorda di essere stato lui a ordinare la strage in piazza Tasso, ma si ricorda che in quel giorno (il 17 luglio 1944) « era vestito in gabardina bianca ed aveva con sé un cane »: il vero signore.

Mentre i torturati agonizzano nei sotterranei di Villa Triste, i torturatori alloggiano negli alberghi di lusso: Bernasconi all'Excelsior, Manente al Savoia, Natali al Savoia, e così altri. Naturalmente con donne: in tutte le loro imprese, in tutte le loro attività diurne e notturne, ci sono accanto a loro donne, che fanno la spia, che assistono alle torture, che magari aiutano a tirare i capelli alle vittime (come accadde alla Tosca Bucarelli, torturata da Carità, che fu trascinata pei capelli dalla segretaria di costui, Bechelli Nora, assolta in istruttoria); e che poi la notte consolano gli eroi col loro amore. C'è in tutta questa attività criminosa, un continuo repugnante intreccio di delitto e di alcova: « Giù giù, Marga, Fernanda... », e talvolta avviene che qualcuno di questi gentiluomini, sul punto di entrar nella camera ove l'amica lo attende, debba svincolarsi dalle carezze dell'orgia, come Marte che si scioglie dalle carezze di Venere, per andare a commettere un altro omicidio urgente, per poi a cose fatte, tornar tra le braccia dell'amata: come avvenne quella notte in cui fu assassinato il Grifoni, durante la quale la signorina Menegatti ha raccontato che l'uccisore Cardini, dopo aver fatto il colpo, tornò a dormire con lei, mentre ora vien fuori l'altro imputato Natali a dire che ricorda di averci dormito lui, con quella brava signorina cedutagli dal Cardini, e che anzi l'avrebbe portata con sé al Nord, se ella quella notte non gli avesse rubato 2000 lire!

Le occupazioni professionali di questi gentiluomini erano il furto e la rapina, l'omicidio, ma soprattutto la tortura. Questa era la loro specialità, il campo delle loro trovate ingegnose e sottili. In quanto al rapinare, al saccheggiare, al requisire, come dicevano essi, è inutile che io stia qui a ricordare gli episodi, che in questo processo ammontano a diecine: automobili, quadri, biancheria, gioielli, danari, tutto quello che capitava: e i derubati venivano anche arrestati e per evitare il peggio, non solo dovevano ringraziare di essere stati depredati, ma talvolta, come avvenne nel caso del furto al commerciante Taddei, dovevano pagare in più, oltre quello di cui erano stati derubati, una taglia in danaro per esser liberati; e questo si chiamava nel linguaggio di Carità « fare un bel gesto » ovvero « dare armi alla Patria ».

Anche il Del Sole amava questi bei gesti: per liberare il Gori, si contentava di due barili d'olio e di 50.000 lire (test. Gori, pag. 452): « ... il Del Sole voleva due barili d'olio e 50.000 lire, per far cessare le persecuzioni contro mio marito ». E c'erano anche i cassieri della banda, Gentili e Faedda (test. Villani, pag. 458).

Ma è opportuno fermarsi un po', quantunque sia un argomento raccapricciante, sulle torture: su quelle che nel linguaggio legislativo e giurisprudenziale, si chiamano le « sevizie efferate ». Si cominciava dal mettere gli arrestati in condizione di non difendersi: ammanettati, incatenati, legati alle seggiole, appesi ad uncini; poi, su queste vittime inermi ed inerti, cominciava la gragnola delle percosse. Si cominciava cogli schiaffi e coi pugni, poi Carità si metteva i guanti da pugilato con liste di piombo; oppure il pugno di ferro o il famoso anello acuminato che feriva come uno scalpello. E poi venivano gli strumenti: mazze, bastoni, frustini, staffili, fruste terminate da pallottole di piombo; e poi sul corpo denudato della vittima il pestaggio eseguito con scarponi chiodati dai vari esecutori a turno; unghie, piedi e mani divelte e rovesciate; spilli infissi tra l'unghia e la carne; dita scarnite a furia di percosse, o macerate dagli scarponi; vegliare in piedi ininterrottamente per sette giorni e sette notti (Anna Maria Enriques);

stare una settimana senza bere, come insieme con tutti gli altri strazi, toccò al Bocci;

ingurgitare acqua calda da un imbuto introdotto a forza nella bocca (Pretini);

lobi e padiglioni degli orecchi attanagliati colle pinzette:

labbra tagliuzzate col pugnale;

stiramento dei testicoli;

le piante dei piedi sistematicamente staffilate.

Ognuno in quella congrega di malviventi faceva a gara per trovare sistemi più raffinati, per superare il collega in ferocia e in spirito inventivo.

Talvolta la tortura aveva un modo di esplodere quasi frenetico, una specie di follia sadica prendeva tutti insieme i carnefici. « Fu immediatamente invitato dal Carità a cantare ed avendo il Pretini detto che gli facessero delle domande, il Carità gli sferrò un violentissimo pugno al collo sotto l'orecchio sinistro e questo fu come il segnale dell'attacco perché quasi tutti i presenti cominciarono a tirargli pugni e calci senza discriminazione di colpi... ».

Ma per lo più le torture si svolgevano con più calma, con sistemi diciamo così *razionalizzati*: non erano improvvisate, erano studiate e meticolose. Si davano il cambio. Tra le tante descrizioni, ce ne sono alcune che danno l'impressione di una sala operatoria, dove tutto è previsto.

Dice, ad esempio, il Nannucci nella sua deposizione (pagg. 315-316):

Fui denudato e steso bocconi su di una tavola di legno, due mi tenevano per le gambe e due per le spalle e con un pesante manganello si diedero a percuotermi ai calcagni, fortemente e a lungo, tanto che io gridavo dal dolore. Poi mi lasciarono all'infuori di uno che continuò a battermi sulle gambe e a colpirmi sulla testa con una scatola di legno contenente pallottole di piombo.

Poi ritornarono tutti e mi batterono sui fianchi a lungo, senza tuttavia riuscire a farmi parlare; la mia pelle era sanguinante e ridotta in brandelli.

Mi fecero alzare le braccia e mi bastonarono sotto le ascelle. Più violento si manteneva certo Lisi Gino, aviere. Io non capii più nulla e caddi per terra. Fui quindi condotto in basso, e tenuto ivi senza mangiare per tre giorni, poi venni portato nel carcere delle Murate, ove chiesi ed ottenni una visita a seguito della quale per le mie pietose condizioni dovetti stare in letto per una settimana.

A sua volta l'ing. Guido Focacci dichiarò (deposizione pagg. 80-90):

... Fui obbligato a mettermi in questa seguente posizione: mi fecero appoggiare il ventre su una sedia mentre un altro individuo mi teneva stretta la testa fra le sue ginocchia ed altri due mi tenevano strette e tese le braccia, mentre un altro individuo, che si mostrava più feroce degli altri, mi tirava forti nerbate sulla schiena, continuando ad interrogarmi. Costui era certamente italiano ed anche fiorentino. Un tipo non molto alto, magro con capelli neri lucidi e tirati all'indietro, senza baffi, con occhi piuttosto feroci. Come ho detto costui fu il più accanito di tutti, questo interrogatorio durò un tempo che a me sembrò molto lungo, ma certo non meno di mezz'ora. Naturalmente, poiché per tutto questo tempo fui oggetto di varie percosse, ero molto malconcio. Quando l'interrogatorio cessò fui di nuovo portato in anticamera dove mi si ingiunse ancora di stare in piedi con le braccia alzate: ogni tanto cadevo e allora mi si percuoteva di nuovo finché non mi rialzavo. Questa operazione era fatta da ragazzetti della « Muti » che erano stati posti a guardia nostra nell'anticamera.

Dopo un po' di tempo fui portato in una stanza vicino all'anticamera e fui fatto sedere su una poltroncina di vimini, mi si avvicinò allora un individuo in borghese, alto, grosso, biondo che mi disse poi essere un facchino della stazione, il quale si mise a sedere vicino a me, dicendo che avrebbe pensato lui a farmi parlare. Difatti mi afferrò la mano sinistra e me la torse in maniera così atroce

da procurarmi un dolore che mi fece quasi svenire. Si allontanò e ritornò poco dopo e vide che ero quasi fuori dai sensi e gli chiesi da bere. In quel frattempo giunse l'ufficiale tedesco di cui sopra ho parlato ed appreso dall'altro che io ero assetato, mi si mostrò mentre beveva da una caraffa un'aranciata freschissima, dopo aver bevuto rivolto a me disse « Ora bevi tu ». Si allontanò e ritornò poco dopo con un barattolo da conserva il cui contenuto mi gettò in faccia dicendomi « Bevi! » e mi accorsi che si trattava di orina calda.

Il maresciallo dei Carabinieri Villani (deposizione pag. 459) intravede una donna attaccata al muro, colle vesti rialzate e fustigata da tedeschi e italiani, tutta violacea.

Deposizione della sig.na Gilda Della Rocca (pag. 173):

Il Niedermayer era quello che mi percuoteva con maggiore brutalità. In seguito alle sevizie io cercai di buttarmi dalla finestra del secondo piano ma riuscirono ad afferrarmi.

Quando non venivo interrogata sentivo in continuazione le urla strazianti di coloro che venivano interrogati e seviziati.

Tentai ancora d'impiccarmi con una corda ad un termosifone, ma la corda si spezzò.

Deposizione di Zanichelli Amabile (pagg. 300-301):

Vidi la Martini Tosca completamente maculata senza un pezzetto di pelle che non fosse stato colpito.

Il Bellesi disse che aveva le mani intormentite e che aveva adoperato anche la cinghia ma che quella vipera bolscevica non avrebbe detto nulla. Qualcuno allora disse che con due o tre di quei trattamenti anche la vipera (la Martini) avrebbe parlato. Lo dicevano gli stessi militi che l'avevano denudata e avevano usato di tutto per percuoterla.

E così si potrebbero citare e Boris e Belin e Bocci e Campolmi e Pretini e Frassineto.

Strumenti di tortura e sistemi perfezionati.

Il sistema adoperato per immobilizzare Campolmi ed altri: le braccia in avanti, ammanettate, fino a toccare i piedi: e poi, tra le ripiegature delle braccia e sotto i ginocchi, un palo, al quale il tormentato rimaneva appeso come un volatile in uno spiedo: e le facevan rotare a furia di percosse. Nodi insanguinati.

La corda intorno alle tempie; il cerchio di ferro che stringeva la testa fino a fare svenire.

La « scatolina con l'animaletto »: lo scarafaggio dentro il barattolo applicato sullo stomaco nudo: e le zampe uncinate e le mandibole che si scavavano una strada nella carne per uscire (Deposizione di Giovanni Martucci, pag. 267).

Tutto questo in un'atmosfera d'incubo, in sotterranei bagnati di sangue, chi arrivava lì per la prima volta, da principio non vedeva nulla: poi si accorgeva di aver intorno agonizzanti o tormentati.

Deposizione Petrini (pagg. 116-118):

... Mi precipitarono per le scale, picchiandomi di santa ragione. Alle mie rimostranze aumentarono ancora le percosse date con le mani, corpi contundenti, calci di fucile, ecc.

Si fece avanti Carità, mi domandò se ero disposto a parlare; alla mia risposta che mi facessero delle domande, m'incominciarono a percuotere incessantemente. Uno degli ufficiali, il colonnello Simini era uno dei più accaniti nel percuotere. Volevano sapere da me chi era Zoli, chi Codignola, chi era Borin, chi D'Espinosa, ecc.

Io non parlavo. Il colonnello Simini mi dava dei calci negli stinchi e poi col tacco mi picchiava sulle unghie dei piedi... Ad un tratto sentii una scarica di mitra al di fuori e mi dissero che tra poco avrebbero ammazzato anche me... Io ero per terra e non riuscivo ad alzarmi. Uno mi legò con una catena e siccome io caddi sul tappeto, con un calcio mi gettarono fuori del tappeto, poi mi misero un imbuto nella bocca e vi gettarono dentro acqua molto calda.

Ad un certo momento il Carità disse ad uno che si chiamava Lucarelli di portarmi giù nella cella e gli raccomandò di non farmi stare seduto durante tutta la notte. Nella cella trovai un giovane che mi disse che lui sarebbe stato fucilato il domani, ma io mi accorsi che era uno dei loro. Dopo circa dieci minuti che ero lì arrivò Lucarelli che cominciò a picchiarmi di nuovo dicendo che avrebbe continuato così tutta la notte se io non parlavo. Così si alternava 10 minuti di percosse e 10 minuti di riposo.

A un certo punto si mise a scrivere e mi impose di firmare, e tirò fuori il pugnale e mi tagliò la bocca a sette, quando mi rifiutai mi saltò addosso e mi tirò l'orecchio punzecchiandomelo col pugnale. Dopo di ciò mi svenni.

Anche chi non era tormentato udiva nelle altre stanze le grida degli altri tormentati « che non avevano più nulla di umano »: udivano ogni tanto scariche di mitra, e i carcerieri li avvertivano: « Tra poco tocca a voi ». *La tortura psichica*, accompagnata a quella fisica.

Mastropiero (98): sente quattro scariche di mitragliatrice poi viene un milite e dice « I quattro sono andati, ora tocca a voi ».

Pretini (118): tua nipote e tua moglie sono già state fucilate, fai testamento perché ora tocca a te.

La signora Pretini (127) « Sentivo mio marito urlare durante le torture che gli venivano inflitte. Io mi trovavo in un salotto adiacente alla stanzetta in cui veniva torturato mio marito. A me fu detto che mio marito la sera stessa sarebbe stato fucilato insieme ad un prete e ad un altro. Verso le tre di notte sentii una raffica di mitra e pensando che avessero ucciso mio marito svenni ».

Roma (196) « ... verso mezzanotte scese Carità con un ufficiale tedesco, e dopo poco sentimmo gridare: Ebreo, ebreo, grido seguito da

un colpo terribile. La mattina dopo vidi che si trattava di un uomo piccolo dal volto orribilmente deformato ».

Le persone diventavano irriconoscibili: le loro faccie si trasformavano, sotto i colpi diventavano plastiche. Numerose sono le testimonianze di gente che da principio non ha riconosciuto i loro parenti, i loro amici (Mastropiero di Frassineto, 99; Boniforti di un giovane comunista, 408).

Interrogatori accompagnati da percosse duravano giornate intere: uno degli interrogatori di Bocci, secondo la Gilda, durò dalle nove della sera alle tre di notte, ininterrottamente. Interrogatori estenuanti della signora Speranza (312).

Com'erano ridotti, ora lo dicono i medici: allora i referti erano addomesticati:

Dott. Nardi (dep. pagg. 304-305):

Ricordo bene di tre persone (Pretini, Martini Tosca e Bucarelli Tosca) e tutte avevano lesioni molto gravi, le due donne arrivarono a S. Verdiana completamente violacee dalla schiena alle gambe, evidentemente era che furono colpite con cinghie o con qualcosa di simile, il Petrini presentava due costole rotte, ferite da corpo tagliente, lesioni superficiali e diffuse alle gambe; come se avesse ricevuto dei colpi con piedi calzati da scarpe.

Dott. Scotti (dep. pag. 169):

Fui chiamato a casa una sera verso le 10 perché mi recassi a curare un detenuto a Villa Triste. Andai sul posto e trovai un detenuto che loro stessi mi dissero si trattava dell'avv. Bocci. Io prestai le mie cure dato che si trovava in condizioni fisiche disastrose, tanto che per praticargli una iniezione dovetti fargliela nella spalla perché tutto il resto del corpo era coperto di piaghe.

Alcuni non resistevano: Fanciullacci, svincolandosi dai tormenti, ebbe la forza di gettarsi dalla finestra; Gilda La Rocca tentò due volte di uccidersi, di gettarsi dalla finestra e di impiccarsi.

Di Bocci, Gilardini ha detto una terribile frase: « Lasciava orme di sangue sul pavimento ».

A tutto questo si aggiungeva da parte dei carnefici, lo sfrontato cinismo, la beffa, lo spregio.

Di questo cinismo sfrontato abbiamo avuto un esempio anche in questo dibattimento quando l'imputato Manente ha osato dire « ... non mi resulta che il Bocci sia stato seviziato; gli altri avranno avuto qualche cazzotto o qualche schiaffo, e, confesso, qualche volta anche da me, ma di sevizie vere e proprie non è il caso di parlarne. A me resulta che i fermati deponevano spontaneamente e senza nessuna pressione e tanto meno sevizie »; fa il paio colla dichiarazione di Ber-

nasconi: « Nel periodo che sono stato a Firenze non mi resulta che siano avvenute fucilazioni » (16).

Sfrontato cinismo: che era la regola durante le esecuzioni. A un torturato, che veniva percosso nelle piante dei piedi, si imponeva di contare i colpi ad alta voce: uno... due... tre, fino a venti (Campolmi).

Borin (135): « Dopo essere stato interrogato e seviziato, io avevo tutto il volto coperto di sangue, e forse per questa ragione ad un certo punto mi lasciarono stare sputandomi tutti sul viso ».

Era abitudine della casa spengere le sigarette sul viso dei torturati; e così era uso durante le torture strappare ad uno ad uno i capelli e i baffi della vittima, e magari metterli in bocca per spregio (397). E il loro gergo era ironico e beffardo: uno dei torturatori arrivava con un frustino munito di piombo e si presentava dicendo: « Sono venuto per fare quella funzione ».

Anche la denominazione dei quattro Santi era beffarda: perfino il nome del capo, Carità, pareva una bèffa!

Frasi colte negli interrogatorî: « vado a caccia » « porto carne a Carità »; « oggi ho fatto caccia grossa ». Oppure, per indicare le torture: « gli si scuote la polvere ».

Il Castaldelli (270) dice che in sostanza queste non erano torture: erano soltanto una forma di « interrogatorio pressante »: come prima aveva raccontato le torture di Max Boris (pag. 24) « fu percosso con un righello d'ufficio sulla pianta dei piedi dal ten. Manzella... Ripeto furono 20 o 25 battute. Anzi ho l'impressione che il ten. Manzella prima di dargliele gli avesse fatto l'occhiolino, come per dire che recitasse una commedia ».

Erano scherzi, erano commedie... A questi scherzi a queste commedie tutti partecipavano volenterosi: non c'era repartizione di compiti. Il sergente Mosè Duca, dopo aver maciullato la faccia al Pretini (119) si divertiva a far vedere « qualcuna delle sue creazioni », come se fosse uno scultore.

Nominalmente facevano gli scritturali, i dattilografi, gli uscieri, ma poi, al momento buono, tutti intervenivano a dare il loro colpo. Manente si rammarica di non aver potuto partecipare alla fucilazione di Cercina; « il capo squadra Biadi Giorgio, dopo aver arrestato il Chianese con la pistola puntata contro il suo petto, chiese ai suoi superiori che gli consentissero di ucciderlo » (sentenza pag. 64).

Curiosa è la frase del Castaldelli a proposito del Lucchesi (pag. 27), quello che versò l'acqua calda nell'imbuto in bocca al Pretini: « Il Lucchesi era il cuoco del mio reparto quando questo si trovava a Villa Foscolo. In linea di massima non avrebbe potuto partecipare all'interrogatorio del Pretini... ». Ma quando si trattava di tormentare, anche il cuoco veniva su dalla cucina: però non era di assoluto gusto

del Castaldelli: perché se si deve credere all'interrogatorio del Lucchesi, ora latitante, pare che una volta « avendo esso Lucchesi, in occasione di un interrogatorio seguito da sevizie, detto al Castaldelli che si poteva smettere di continuare nelle bastonate, dato che l'imputato era diventato tutto nero, esso Castaldelli ebbe a rispondere: — Stai zitto tu, sentimentalista ».

In realtà a nessuno di quegli uomini si può far rimprovero di essere stati dei « sentimentalisti ». In realtà erano tutti dilettanti di sevizie, volontari della tortura, chiamati a quell'ufficio dalla loro vocazione criminale. Si erano ritrovati bene, si erano intesi: anche qui c'è una frase del Castaldelli (25) che è un capolavoro: « Nel mio reparto — egli ha deposto — non vi sono stati ladri o rapinatori, però nei primi tempi vi furono alcuni con cattivi precedenti penali, che venivano per redimersi ». E così si redimevano!

Ma in questa folla di sanguinari, la figura che meglio si redime è quella dell'ex prete Epaminonda Troia, lo sconcio don Ildefonso, spia e agente provocatore, che mentre le vittime urlavano sotto le torture per coprir gaiamente le loro urla suonava il piano nella stanza accanto, alternando l'Incompiuta di Schubert e canzonette napoletane (110 e segg.), oppure giuocava a carte e chiedeva denari in prestito ai torturati (123). Di questo indegno prete sacrilego, che ha profanato la sua veste austera, l'episodio più spaventevole è quello riferito nel capo 58 della sentenza istruttoria e confermata dal teste Bussotti (351).

Mentre mi picchiavano apparve un prete che io già avevo visto nella Chiesa di S. Trinità; questi mi si avvicinò e mi disse: « Senti, tu hai un piede nella fossa e uno sulla terra, confessati ». Io aderii e lui allora nella confessione voleva sapere da me dove si trovava il mio figliolo. Mi promise che se gli avessi detto dove era il mio figliolo mi avrebbe fatto liberare. Io mi rifiutai e gli feci notare che quella non era una confessione dinanzi a Dio. Poi per il sopraggiungere di due ufficiali il prete se ne andò.

Dubito che si trovasse di fronte a un uomo!

Questa, signori giudici, era la banda Carità: questo l'ufficio di polizia giudiziaria della Guardia Nazionale Repubblicana. Colla stessa disinvoltura con cui si davano le torture, si compievano gli omicidi: assassini, non condanne a morte. Senza neanche un simulacro di processo o di sentenza, forse senza ordine di superiori. Sparivano, svanivano, questi sciagurati, scelti a capriccio, come veniva in mente a un Bernasconi o a un Rabanzer per il desiderio sadico di uccider qualcuno, o di liberarsi dall'ingombro di un agonizzante, o di sopprimere per sempre il testimone di tante infamie. Una notte venivano tratti su dalle celle, barcollanti, doloranti, spinti a pugni in una auto-

mobile, portati in aperta campagna, e trucidati lì, dove capitava, lungo la strada, colla sola meticolosa cura di fare sparire per sempre i loro cadaveri: di togliere ai superstiti anche la consolazione di ritrovarne poi la salma: così come si fa colle carogne che si gettano in mezzo al letame, come si fa colle cavie o i conigli dei laboratori chirurgici, che dopo aver servito alla vivisezione, vanno a finire ancor mezzi vivi sotto quattro palate di terra.

Io non vi ricorderò qui i particolari delle fucilazioni delle Cascine e di Cercina, e neanche cercherò di ricostruire nella sua vicenda ormai chiara la fine di Enrico Bocci: di tutto questo vi parleranno altri colleghi di parte civile. Ma per terminare il quadro di insieme di questa banda di assassini, non posso non ricordarvi di passaggio due episodi: la strage di Piazza Tasso, quando all'improvviso quelle persone pacifiche che stavano a prendere il fresco, in gran parte donne e bambini, videro arrivare un autocarro di militi coi mitra imbracciati al comando del Bernasconi, vestito di bianco, sopraggiunto nella sua automobile e che una testimone che assisteva dalla finestra descrive (226) che dava ordini « come un maestro di musica »; e furono colpiti da raffiche che uccisero tre uomini e un bambino, Poli Ivo (capo di imputazione n. 10) e furono ferite tre donne: e in mezzo il Bernasconi che dava ordini: infierire contro i bambini e contro le donne che cercavano di metterli in salvo.

Niente di più straziante e di più bestiale: le donne ferite mentre cercavano di mettere in salvo i loro bambini. Il terrore.

E poi, per vedere questa atmosfera d'incubo che gravava su Villa Triste: tutta la deposizione di Sarri Bianca (pagg. 220-21-22):

Parlai dopo due giorni dalla sua cattura con mio marito, a Villa Triste, udii la voce provenire in lontananza, dal finestrino chiamare: Bianca, Bianca! Io domandai chi lo aveva preso ed egli rispose: Bernasconi ed aggiunse: « mi picchiano ». Trascorsi sei giorni interi vicino a Villa Triste ma non potei parlare diffusamente con mio marito perché venivo minacciata con mitra dai militi di guardia, cercai di parlare con il Bernasconi, ma inutilmente, parlai invece con un maresciallo tedesco, Gold, il quale alle mie preghiere di vedere mio marito, rispose che non si poteva perché il Bernasconi lo aveva vietato...

L'ultima sera in cui parlai con lui mio marito mi disse che doveva essere portato via.

Per sei giorni stetti a contatto con le SS per conoscere la sorte di mio marito, l'ultimo giorno mi rivolsi ad una porta accanto alla sede delle SS per avere notizie, e da una signora, che si mostrò molto gentile con me, seppi che la mattina stessa aveva udito delle grida di aiuto ed aveva visto caricare tutti sul camion e partire...

L'orologio mi fu restituito la seconda volta che andai per vedere mio marito; vidi questo dietro una cantonata, mi avvicinai, ma i militi mi puntarono il mitra perché mi allontanassi; allora spinsi verso di lui il nostro bambino ed essi si abbracciarono piangendo; mio marito disse: « fai coraggio alla mamma perché non torno più » e gli consegnò l'orologio. Le 1.300 lire le ebbi la prima volta

che lo vidi. La camicia insanguinata mi fu data la sera del sabato; quella sera stessa gli portai un'altra camicia pulita e delle sigarette, ma non lo vidi più...

Questa era dunque la banda Carità: una associazione a delinquere di volontari del delitto, tenuti insieme soltanto dal comune intento di trovar gioia nel dolore altrui, di appagare negli strazi degli innocenti la loro sadica voluttà di ferocia. Credo, signori giudici, che dopo questo quadro vi siate convinti che si tratta veramente qui di qualcosa di più profondo e di più raccapricciante che non sia un fenomeno di delinquenza comune: questa ferocia sembra qualcosa che non appartiene più alla nostra società, che la nostra società credeva di aver superato non da secoli, ma da molti millenni. Non soltanto per trovare esempi e giustificazioni di una simile crudeltà felina bisogna risalire al di là del cristianesimo e rinnegare tutto quello che di universale e di fraterno esso ha impresso nei nostri spiriti, ma bisogna risalire assai al di là della civiltà greca per trovare qualcosa che somigli a questi orrori.

Nell'Iliade, intorno alla città in fiamme, i guerrieri sono feroci, tra loro, e l'ira di Achille si sfrena contro il cadavere di Ettore; ma i guerrieri greci non fustigano le donne, e non sono assassini di ragazzi.

Oh, non si venga a dire, a scusa di questi miserabili assassini, che si era in tempo di guerra, che essi erano combattenti, che essi servivano un loro ideale... L'ideale di questi era solo di rubare e di torturare: pur di rubare e di torturare, sarebbero stati pronti a mettersi al servizio di qualsiasi regime, di qualsiasi invasore. E voglia Iddio che non li rivediamo! Guerra, combattenti? Non parliamo di combattenti: combattenti erano quelli del Carso e del Piave, Cesare Battisti e Giosuè Borsi, e anche Enrico Bocci fu uno di quelli che in quella prima guerra fu decorato al valore; combattenti furono i nostri seicentomila morti, che morirono l'uno accanto all'altro, sulle trincee, contro un solo nemico per una sola causa: combattenti, ma uomini; valorosi ma non belve, consapevoli, anche nella battaglia, della civiltà per cui combattevano. E combattenti furono nell'ultima guerra i nostri giovani che si immolarono eroicamente nelle steppe russe o nel deserto libico contro nemici troppo più forti di loro. Onore a loro.

Ma i combattenti hanno *sempre dinanzi a sé il nemico*: son pronti a dare la morte, ma anche son pronti a morire. Quello che distingue la guerra dal delitto e che lascia negli uomini che la combattono dignità umana è questo senso di sacrificio di se stesso che anima ogni combattente quando va all'attacco: che è pronto non solo ad uccidere ma anche a lasciarsi uccidere, perché questo è imposto da un dovere di altruismo che è più alto di lui e che non si discute. Il combattente è un altruista, perché è pronto a morire per la sua causa e per gli altri.

Ma questi miserabili, che oggi vorrebbero farsi passare per combattenti e per soldati, altro nemico non ebbero in quei sotterranei ben vigilati ove si radunavano per celebrare le loro orgie di sangue che gli agonizzanti incatenati che non potevano resistere: combattenti e soldati, questi mitragliatori di bambini; combattenti ed eroi, questi scassinatori di casseforti e questi rapinatori di inermi ebrei? Le armi di questi combattenti erano lo staffile, il pugno di ferro, le pinze, gli spilli, e la scatola coll'animaletto. Che coraggio, quando il prigioniero era tenuto fermo da otto manigoldi, attorcigliato intorno al palo o incatenato alla sedia, infierire su di lui colla frusta piombata, e ricoprirlo di sputi, e spengere le sigarette sulla sua faccia sfigurata: che eroismo, ammaestrare gli scarafaggi a scavare nelle viscere umane!

Combattenti, soldati?

Questi erano soltanto miserabili vigliacchi: feroci contro gli inermi, rifugiatisi a praticar la tortura nei sotterranei ben chiusi, proprio perché non volevano andare sulle linee dove altri, non loro, combattevano in campo aperto ed erano pronti a morire!

Signori Giudici,

Tre anni fa, in Francia, è stato pubblicato da un avvocato, il Mellor, un libro sulla tortura: *La torture - Son histoire et sa réapparition.* La tortura è riapparsa. Manzoni, nella *Storia della colonna infame* (primi decenni del 1800) diceva: « I tempi della tortura sono per fortuna ormai lontani ». E invece non sono lontani: sono qui. Ci siamo vissuti in mezzo.

Siamo tornati indietro di due secoli.

Non soltanto di due secoli.

La tortuna come era praticata era un procedimento regolato dalla legge: « quaestio *per tormenta* ». Regole rigide, cautele. Non c'erano iniziative, non c'era questo gusto di trovare nuovi tormenti.

Si ricordi la difesa fatta dal Manzoni dei giudici che la applicavano e così la disciplinavano e la moderavano.

Mettete a raffronto questa tortura, cogli strazi inflitti dalla banda Carità: in questo confronto, quelli di due secoli fa erano gli uomini civili.

La verità è che noi siamo tornati indietro di diecine di millenni: fenomeni come questi, sono esplosioni di una barbarie originaria che ci fa risalire ai tempi preistorici, ai tempi in cui gli uomini vagavano in orde attraverso la foresta, in perpetua lotta colle fiere e confusi con esse.

Quando il filosofo Bergson assistè prima di morire in Parigi, nel 1940, all'ingresso delle orde degli invasori egli disse: « Siamo stati

fortunati, perché abbiamo potuto vedere coi nostri occhi com'erano fatti gli uomini preistorici ».

Ecco, noi vediamo qui, in questa gabbia, com'erano fatti gli uomini preistorici. Gli uomini come erano prima della civiltà; gli uomini come erano prima che il cristianesimo fosse venuto a predicare l'amore tra gli uomini; prima che altre religioni ed altre filosofie fossero venute a insegnare la dignità dell'uomo, il rispetto della persona, la pietà per i deboli, l'esistenza in ogni uomo di uno spirito e di una coscienza. Questi sono gli uomini preistorici, ognuno chiuso in sé, intorno a loro ci siano altri uomini; gli uomini ciechi, per i quali gli altri uomini sono soltanto cose non creature.

C'è una celebre frase di Beccaria la quale dice che non esiste civiltà là dove può avvenire che un uomo sia considerato come una cosa: « uomo non cosa » questo è il motto della libertà. Ora per questi imputati gli uomini erano cose: le membra dei torturati erano per loro come materia inanimata e grezza; c'era in loro quel disprezzo, quella ignoranza della persona altrui che permette di scavare nella viva carne umana come si scaverebbe nella morta pietra.

Questo disprezzo cinico della persona umana cominciò, ohimè, quasi per scherzo trent'anni fa quando si pensò di poter reprimere certe ideologie vive nelle coscienze con piacevoli torture, che parevano divertenti beffe, ma erano in realtà torture: l'olio di ricino, la verniciatura tricolore, il manganello. Poi sono venute le torture col sangue: poi è venuta questa esplosione paurosa di bestialità che sembra la sconfitta della nostra civiltà, di tutti noi, di tutte le nostre speranze, di tutte le nostre illusioni. Da quali spaventose profondità di barbarie è venuto questo rigurgito? Pare che ci sia, in questo processo, in processi come questi, la consacrazione del fallimento della nostra civiltà: la maledizione del nostro destino.

Eppure no, non bisogna disperare: non bisogna credere che la civiltà sia fallita. Sta anche alla vostra sentenza, signori giudici, dimostrare che la civiltà non è fallita: che la civiltà non è finita: che la civiltà non è un'illusione.

Il tragico errore di questi sciagurati è quello di aver ignorato l'anima: di aver ignorato che dentro i corpi che si possono martoriare e far credere estenuati c'è lo spirito, al quale per quanto si faccia, non si arriva cogli staffili e colle catene. Questi sciagurati hanno creduto — poiché i corpi delle creature erano in mano loro e in balia dei loro ordigni — hanno creduto di potersi impadronire delle loro coscienze e della loro anima; e non hanno capito, questi ciechi, che c'è, dentro ogni uomo, un dominio sidereo dove non penetrano sicari e carnefici, una zona inviolabile dove non arriva la paura della morte, una regione

di libertà serena dove nessun tiranno può penetrare e comandare: una forza di resistenza morale che nessuna tortura può stritolare. Gli strumenti per spezzare le giunture, i ginocchi, le costole sono stati inventati; ma gli strumenti per spezzar le coscienze, certe coscienze, nessuno li ha inventati.

Per questo vi dicevo da principio, in questo processo se ci sono da una parte caligini infernali, passano però sopra di noi luci angeliche. Di fronte a questi uomini che hanno creduto soltanto alla ferocia della materia, passano in questo processo le figure consolanti di coloro che credevano nell'anima: di coloro che hanno testimoniato colla morte dell'anima.

Tra questi uomini ferini e quelle anime, tra questi vivi e quei morti, non vi è paragone possibile. C'è stato un giorno tra questi imputati uno, uno tra i più tracotanti, che parlando di Enrico Bocci e degli altri torturati ha usato una frase sprezzante: « quella gente ». E questa frase incauta e spregiativa ha sollevato un tumulto in quest'aula.

Eppure la frase era giusta: « quella gente »: sì: perché si tratta di una gente diversa: che non si può mettere sullo stesso piano, che non si può paragonare con essi. Tra vittime innocenti e aguzzini; tra torturatori e torturati; tra carnefici che credono straziando la carne di violare l'anima e non ci riescono, e martiri che soffrono ma tacciono e non tradiscono e pur di non tradire affrontano serenamente la morte, non c'è confronto possibile. Sono « altra gente ».

Di questa « altra gente » in questo processo ce n'è una folla: tutto questo processo è pieno di strazi sopportati e di sangue versato e di morti accettate per non tradire il compagno, per salvar dalla morte il fratello.

Si incontrano talvolta negli interrogatori di questo processo figure anche di gente umile che si illumina di pietà fraterna e di sacrificio.

Per non parlar che dei morti penso per esempio a quel Pancrazi Valente, uno dei rastrellati in Piazza Tasso e poi fucilato alle Cascine, che dopo essere stato inutilmente torturato, prima di morire disse a un compagno che l'ha testimoniato (Castellani Armando, pag. 238): « Ormai la mia fine è già segnata; stai tranquillo che dalla mia bocca non uscirà alcun nome ».

E penso a quella figura sublime di sacerdote, don Monari, di cui vi ha parlato il testimone avvocato Claretto (446).

« Vicino alla mia cella c'era un prete, don Monari, e lo sentivo anzi pregare insieme a un capitano che era con lui e lui mi disse che era stato trovato vicino ad un partigiano moribondo durante il combattimento, e che quindi per lui non ci sarebbe stato altro che la fucilazione... Il capitano che era insieme con lui mi disse che don Mo-

nari lo avrebbero lasciato libero se fosse andato coi fascisti, ma lui preferì la morte... ». E poi la notte ci fu la chiama: « ricordo benissimo che tra i nomi chiamati quella notte ci fu quello del Monari... All'alba poi a me ed a quelli che erano con me nella cella si presentò un milite giovane e disse "È fatto". E pochi minuti dopo il Pacchi, che dallo spioncino aveva visto delle immondizie, vide che nella spazzatura c'era la tonaca del prete ».

Questa povera tonaca insanguinata, gettata all'alba sul mucchio delle immondizie, basta essa sola a riscattare quell'altra tonaca veramente immonda che è una delle macchie di questo processo: per purificarci del ribrezzo suscitato da don Ildefonso, consoliamoci ed eleviamoci nel pensiero di don Monari.

E consoliamoci anche nella memoria di Italo Piccagli, di Anna Maria Enriques, di Enrico Bocci.

Italo Piccagli, arrestato, assunse su di sé tutta la responsabilità militare dell'operazione di radio Cora: sottoposto alle più atroci torture non parlò, non accusò: andò incontro alla morte da soldato (lui sì era un soldato) per salvare la vita agli altri componenti del suo gruppo clandestino. Le ultime parole che disse, quando qualcuno lo intravide in un corridoio uscir dalla stanza di tortura, furono quelle di un comandante fiero e sereno che incoraggia i suoi soldati: « Addio ragazzi, coraggio » (477). E con coraggio andò a morire e volle esser l'ultimo dei sette fucilati (tu lo sai, Rabanzer) per incoraggiar fino all'estremo istante gli altri sei fucilati prima di lui. La motivazione della medaglia d'oro a lui assegnata dice così: « Ufficiale di elevatissime doti morali e di fermissimo carattere, assunse immediatamente dopo la dichiarazione di armistizio un aperto atteggiamento di ostilità contro i nemici germanici e di assoluta intransigenza verso i collaborazionisti italiani. Dopo avere, nella progressiva organizzazione di una vasta ed efficientissima rete di attività operativa ed informativa, corso per più mesi i più gravi rischi ed essersi esposto ai peggiori disagi materiali, che da soli costituivano un irreparabile danno ed una acuta minaccia per la sua fibra fisicamente minata, non esitò in seguito alla scoperta da parte delle SS del centro radiotrasmittente, da lui impiantato e col quale aveva stabilito preziosi collegamenti con l'Italia liberata e con gli Alleati, a consegnarsi ai tedeschi per scagionare i compagni che vi erano stati sorpresi. Durante l'interrogatorio, malgrado le sevizie esercitate su lui e sulla moglie, dichiarò apertamente a fronte alta di essere il capo ed il solo responsabile, di essersi mantenuto fedele al proprio giuramento ed al proprio dovere di soldato e di esserne fiero. Già condannato a morte, ma lieto di avere potuto salvare i compagni ed orgoglioso di avere potuto superare con la volontà quella malattia che gli aveva impedito di offrire per il bene d'Italia la vita come com-

battente dell'aria, nell'ultimo saluto alla moglie, che stava per essere internata in Germania, ebbe la suprema forza d'animo di nascondere la decisione che già era stata presa contro di lui.

All'atto dell'esecuzione, con lo sguardo sereno, rincuorò alcuni patrioti che dovevano con lui essere fucilati, ad affrontare coraggiosamente la morte.

A questo scopo chiese ed ottenne di essere fucilato per ultimo.

Dinanzi al plotone pregò che si mirasse a destra perché il polmone sinistro era già invaso dalla morte.

Esempio irraggiungibile di purissimo amore di Patria. Firenze, 9 settembre 1943 - 12 giugno 1944 ».

Anna Maria Enriques, pia e cristiana consolatrice degli afflitti, entrata nella Resistenza non per uccidere ma per rasciugare i pianti e per dar rifugio ai fuggiaschi innocenti, fu sottoposta alle più atroci torture e non parlò: fu tenuta per otto giorni e otto notti sveglia e in piedi, continuamente sorvegliata dagli aguzzini che si davano il cambio accanto a lei per impedirle di dormire e di sedersi. Pare che uno dei custodi impietosito le suggerisse a un certo punto di lasciarsi cadere al suolo, simulando uno svenimento. Ella si rifiutò: e resistè sveglia ed in piedi: e non parlò. La sua fine, in quel gruppo di sette fucilati (tu lo sai, diabolico Rabanzer) fu quella di una santa. La motivazione della medaglia d'oro a lei assegnata dice così (inesatta per quanto riguarda la località e i particolari dell'esecuzione):

« Immemore dei propri dolori, ricordò solo quelli della patria; e nei pericoli e nelle ansie della lotta clandestina ricercò senza tregua i fratelli da confortare con la tenerezza degli affetti e da fortificare con la fermezza di un eroico apostolato. Imprigionata dagli sgherri tedeschi per lunghi giorni, superò con la invitta forza dell'animo la furia dei suoi torturatori che non ottennero da quel giovane corpo straziato una sola parola rivelatrice.

Tratta dopo un mese dal carcere delle Murate, il giorno 12 giugno 1944, sul greto del Mugnone, in mezzo ad un gruppo di patrioti cadeva uccisa da una raffica di mitragliatrice.

Indimenticabile esempio di valore e di sacrificio. Firenze 15 maggio - 12 giugno 1944 ».

Enrico Bocci: che dire di Enrico Bocci? Enrico Bocci era un avvocato, un nostro collega, un amico di vent'anni: io non ne posso parlar senza piangere. Ricordo che quando lo commemorai nella sala dei Cinquecento a sentir rievocare questa figura di giurista devoto alla giustizia tutti i colleghi piangevano: e non per virtù del mio discorso, ma per la luce che emana da questa fiera e pacata grandezza morale.

Era un uomo che amava starsene in disparte sereno e tranquillo, che non cercava onori, che non voleva guadagni; parlava poco, con quella sua voce grave ed armoniosa: il suo volto era sempre sereno e sorridente. Scelse nella lotta clandestina un nome corrispondente al suo carattere: si chiamò « Placido ». Ma quando c'era una responsabilità grave da assumere, un posto di estremo pericolo e di sacrificio, Placido non si tirava indietro. Assunse con piena coscienza dei rischi la direzione di Radio Cora. Fu arrestato (come ha deposto il testimone Gilardini) mentre trasmetteva al generale Alexander messaggi per salvare i monumenti di Firenze dalla distruzione, per evitare che Firenze diventasse, come diventò per volontà dei criminali impazziti, anche italiani, che fecero saltare i ponti, un campo di battaglia. Fu arrestato, e assunse su di sé la responsabilità della operazione: gareggiò con Piccagli nel fare scudo di se stesso a tutti gli altri arrestati con lui, nel reclamare solo su di sé l'onore di morire per la libertà e per la giustizia. Lo ridussero un povero straccio di carne martoriata, un vecchio piagato e irriconoscibile. Nella cella dov'era rinchiuso, qualcuno entrando e non essendosi accorto di lui, toccò brancolando nell'ombra qualcosa che giaceva per terra e ne ritrasse la mano bagnata di sangue. Così avevano ridotto, questi manigoldi, l'avvocato Enrico Bocci, il nostro Placido; ma Placido, che fu nel 1925 coi fratelli Rosselli, uno dei fondatori del « Non mollare », non mollò. Nell'ultima notte che egli passò in prigione, forse nella stessa notte in cui fu fucilato, egli disse al compagno di cella, il dott. Gusmano che l'ha narrato anche a voi, quelle parole di serenità e di fede che sole escono dalla bocca dei moribondi: quando la spoglia corporea è ormai caduta come il bozzolo che sta per lasciare il varco all'angelica farfalla, e solo parla lo spirito. Disse, in quella cella, parole di bontà e di gioia: era contento di essersi portato così, di non aver tradito i compagni, di morire per la sua Patria e per una causa di libertà e di giustizia umana; disse che, nonostante tutti gli orrori, bisognava aver fede nell'avvenire, non scoraggiarsi, non disperare. Si doleva solo che il Piccagli avesse assunto su di sé la responsabilità. Al medico Scotti che lo visitò nel carcere e lo trovò ridotto ad una piaga sola, consunto e inaridito dalla spietata sete, egli disse che desiderava solo morire.

Sì, morire: perché è solo colla morte e col sacrificio che si testimonia la grandezza della propria fede. Questa, della necessità di morire per provare la verità dell'idea per cui si combatte, di non arretrare dinanzi all'estrema prova della propria coerenza, di tirare innanzi (*Tiremm' innanz*, come disse Antonio Sciesa condotto al patibolo), è una parola che torna e si ripete nei secoli sulla bocca dei martiri alla soglia dell'estremo supplizio:

« Questa è una verità della quale non se ne può dare testimonio se non morto » (Fra Michele).

« Affinché il nostro esempio sia efficace, noi dobbiamo morire » (Luciano Manara).

« Varrò più morto che vivo » (Lauro De Bosis).

Anche Bocci voleva morire, per la sua patria e per la sua idea: ed è riuscito a morire così, puro e incontaminato. Ed oggi, difronte a questi lugubri morti, egli solo, cogli altri caduti come lui, egli solo è vivo.

La medaglia d'oro concessa alla sua memoria dice così:

« Tempra indomita di patriota dedicò tutta la sua esistenza alla lotta contro l'oppressore per il supremo Ideale della libertà e della Giustizia.

Fu tra i primi ad impugnare le armi, facendosi promotore ed organizzatore della lotta militare clandestina in Toscana.

Organizzò e diresse, in ambiente particolarmente sorvegliato dal nemico, il servizio di radiotrasmissione, che attraverso stazioni clandestine, mantenne il collegamento con gli alleati.

Braccato dai nazifascisti riuscì a sfuggire alle insidie che quotidianamente gli venivano tese per catturarlo, finché, sorpreso nella sede del comando del servizio radio, fu imprigionato e sottoposto ad inaudite sevizie. Agli aguzzini che tentavano strappargli con le barbare torture rivelazioni sul servizio radiocollegamenti che tanto loro nuoceva, rispose col contegno dei forti irrobustito dalle sofferenze e non una parola che potesse nuocere ai compagni e al servizio uscì dalle sue labbra. Nulla si è più saputo del suo destino. Firenze, giugno 1944 ».

Questo, signori giudici, è il processo della banda Carità: il processo di questi vivi, ma anche di questi morti.

Nel giudicare questi vivi, non dimenticate questi morti: non dimenticate questa folla di ombre, invisibili ma presenti, che si affollano qui in quest'aula, ad attendere il vostro giudizio.

Voi sentirete dire che sì le torture ci sono state, gli assassini ci sono stati, ma proprio chi sia l'autore di quella sevizia o di quell'omicidio non è stato provato. Ma voi sentirete, come sentite, che qui, nei misfatti di questa banda, sono tutti responsabili ad un modo, tutti correi ad un modo: e per punire come si meritano i manigoldi autori di questi strazi, non vi metterete a distinguere chi fu che legò la vittima alla sedia, e chi menava il bastone, e chi assisteva sull'uscio, e chi suonava il pianoforte nella stanza accanto. Gran parte dei componenti di questa banda, molto più vasta del manipolo rimasto in questa gabbia, sono stati amnistiati, o sono stati sconsideratamente rimessi in libertà durante la fase istruttoria dei giudici militari. Non

protestiamo e non ci rammarichiamo: ma quelli che sono rimasti qui, che non sono riusciti a passare attraverso le maglie del vaglio, è giusto che paghino: senza pietà, senza attenuazioni.

Guardatevi, signori giudici, dal lasciarvi commuovere da parole che sentirete certo, incitanti alla indulgenza, alla dimenticanza, o come si dice alla « pacificazione ». Qui la pacificazione non c'entra: ci si pacifica tra nemici che hanno lealmente combattuto in campo aperto, ci si può riconciliare tra fazioni politiche che si sono accanite per servire ciascuna alla propria idea. Ma la tortura, l'ho già detto, non è un'idea politica: e son certo che la sola idea di rivedere in libertà in mezzo alla pacifica società umana, tra le donne che sorridono e i bambini che giuocano, questi torturatori di donne, questi mitragliatori di creature vi fa orrore: fa orrore anche a voi. Non vorrete rivedere, voi che siete padri e mariti, uno di questi uomini passeggiare nella strada dove passa la vostra donna o il vostro bambino.

E forse è proprio il terrore di rivedere qualcuno di questi uomini passeggiare per le strade che ha reso esitanti e reticenti in questo processo i testimoni: non ricordano più... Non è pietà, o perdono o oblio: è terrore. Ma questa è un'offesa per voi: una sfiducia nella vostra giustizia inesorabile.

Questo non è uno dei soliti processi. Questa è una pagina di storia dell'Italia e del mondo. Ricordatelo: la vostra sentenza sarà una pagina della terribile storia di questo decennio. Per vedere il vero significato di questa orribile organizzazione di misfatti non basta che essi siano stati compiuti, ma bisogna anche vedere come li valuteranno i giudici chiamati a giudicarli. La misura della reazione che la parte sana della nostra coscienza nazionale saprà opporre a queste infamie per riscattarsi da esse, servirà a segnare nella storia quale era la profondità del morbo: se era superficiale e risanabile, o se era ormai penetrato così a dentro da apparire inguaribile. La misura di questa reazione sarà scritta nella vostra sentenza.

Se voi sarete deboli e accomodanti, se vi verrà fatto di dire che dopo dieci anni tutto si dimentica e tutto si accomoda, vuol dire che anche voi sarete entrati, che anche noi tutti saremo entrati nel giro infernale, in questa mortale insensibilità che non distingue più tra bene e male, tra vittime e carnefici, tra dannazione e virtù.

Tra cinquant'anni anche la vostra sentenza, questa vostra sentenza, sarà esaminata come documento di un'epoca: gli orrori di dieci anni fa saranno cancellati e riscattati dalla storia se voi li condannerete, se voi li rinnegherete colla vostra giusta severità. Anche dalla vostra sentenza desumeranno gli storici se le civiltà, la civiltà della fraternità cristiana e della ragione, è crollata per sempre in questa catastrofe, o tuttavia è riuscita a salvarsi.

Ma la vostra sentenza, ne sono sicuro, dirà che si è salvata. Tra gli episodi orribili di cui formicola questo processo, uno mi ha fatto rabbrividire. Don Giulio Roberi, cappellano militare, raccontando come avvennero le fucilazioni alle Cascine alle quali egli assistè ha raccontato così:

« Giunti alle Cascine i giustiziandi, capirono che sarebbero stati fucilati: io somministrai loro i sacramenti, dopo di che furono fucilati. E io recitai preghiere sulle loro salme.

Ma appena avvenuta la scarica di fucileria del plotone di esecuzione, ricordo che alcuni ragazzi hanno gridato: Vogliamo sparare anche noi! Ed hanno scaricato anche loro le armi sui cadaveri... ».

« Vogliamo sparare anche noi: ed hanno scaricato anche le loro armi sui cadaveri ».

Questo era l'insegnamento, questo era l'esempio della banda Carità: questo è il contagio. La vostra sentenza deve maledire questo insegnamento: la vostra sentenza deve disperdere per sempre questo spaventoso contagio.

Signori giudici, nella faccia di Enrico Bocci, serena e severa, io ricordo sopra tutto gli occhi. Forse anche Lei, signor Presidente, li ricorda. Erano occhi azzurri, come un'apertura di cielo: ma erano occhi di una serenità virile e saggia, che era insieme comprensione umana e inflessibile severità di coscienza.

Il capitano Gusmano che parlò con lui nella prigione la notte della sua morte e che raccolse in quelle parole pacate quasi il suo testamento spirituale ha raccontato che in quella faccia sfinita e sfigurata solo quegli occhi erano rimasti giovanili e vivi, sereni ma fieri e inesorabili.

Anche sotto le torture quegli occhi rimasero fieri e sereni: e voi che l'avete torturato li vedeste: e li vedete ancora.

Anche al momento della morte squallida, della fucilazione furtiva e clandestina, chi lo fucilò vide al momento di assassinarlo quegli occhi fissi su di lui, e non può dimenticarli. E li porterai per sempre dentro di te quegli occhi come una condanna inesorabile, tu o Rabanzer che lo assassinasti: tu o Rabanzer che non vuoi dire neanche, maledetto assassino, dove lo hai seppellito.

Ma quegli occhi li vedrete anche voi, signori giudici, al momento di sentenziare: voi leggerete in essi il vostro dovere. Sono gli occhi di un galantuomo e di un eroe: di una coscienza intera e coerente che crede nella giustizia e morì per la giustizia e che non tradì mai la giustizia.

Io so che la giustizia non lo tradirà.

APPENDICE

Bibliografia degli scritti giuridici, politici e letterari di Piero Calamandrei (1906-1958)

a cura di Anita Mondolfo e Mauro Cappelletti

con integrazioni e, fino al 1985, con aggiornamenti di Carlo Cordié

PRESENTAZIONE

La personalità singolare e affascinante di PIERO CALAMANDREI si dispiega in queste pagine al di là della freddezza dell'elenco bibliografico: tanto emergono la vastità degli interessamenti e l'impegno morale del combattente per la giustizia per la libertà per la verità, nella scuola, nel foro, in Parlamento, nell'alto giornalismo, durante cinquant'anni, in climi di politica e di legalità affatto diversi; tanto emerge la sua ricca umanità.

Ha esordito a diciassette anni condirettore di un ottimo giornale studentesco di battaglia; e subito dopo seguirono attraenti fiabe di bontà. Non ha conosciuto vecchiaia. Ma neanche ha conosciuto soste e mutamenti. Della fede nel bene che gli è balenata nella prima giovinezza ha fatto magistero costante per tutta la vita.

Chi volesse classificarli questi suoi novecento scritti e dire quali e quanti appartengono all'area del diritto, quali e quanti all'area della politica o della letteratura, oppure si riferiscono al costume pubblico e alla vita sociale si troverebbe spesso nell'incertezza perché il suo spirito è stato quanto mai unitario pur nella varietà grande delle ispirazioni naturali e delle suggestioni che ha colto lungo il cammino. Errerebbe pertanto chi lo dicesse poliedrico; non erra chi rileva che il fatto giuridico è sempre presente in ogni scritto di questo giurista, dalle doti innate di giurista.

La sua vastissima problematica giuridica, dalla *Chiamata in garantia* al trattato sulla Cassazione civile, dagli studi sul procedimento monitorio e sui provvedimenti cautelari ai saggi sulla Corte costituzionale, limitandoci a pochi esempi, sempre ha tratto — nell'estremo rigore delle indagini storiche, e nella finezza insuperabile dell'analisi dogmatica — dalla realtà pratica le sue occasioni, e dal superamento e miglioramento di essa le sue proprie ragioni. Si spiega così come in lui il giurista l'uomo politico lo studioso e l'avvocato, pronto sempre al servizio dei deboli e degli oppressi, trovassero la loro più alta espressione sintetica, perché come il giurista non era astratto dalla realtà, così l'uomo politico e l'avvocato trovavano nello scienziato il rigore delle premesse e delle impostazioni.

Umanista colto e dotato di grande finezza ha ricercato anche nei testi antichi l'elemento giuridico che è espressione di vita: nel Cellini, nel Sansovino, nel Beccaria; così come anche in Francesco Ruffini; a volte ricostruendo vivacissimamente vicende curiose, a volte illuminando i testi con interpretazioni originali.

Letterato e scrittore ha amato presentare la cultura giuridica nella forma classica del dialogo; e in opere autobiografiche ha dato pagine di rara bellezza. Cittadino e uomo politico ha lottato negli ultimi dodici anni strenuamente per le istituzioni pubbliche, dalla Repubblica alla Corte costituzionale mentre, còlto il miracolo del sorgere della Resistenza, l'ha celebrata. « Come un aedo — ha detto Norberto Bobbio — è passato di città in città, dovunque atteso ».

La sua attività si è articolata anche nella collaborazione a più che centoquaranta pubblicazioni periodiche, tra italiane e straniere, con contributi molto spesso originali, di grande valore. La collaborazione è stata intensa alla « Rivista di diritto processuale » (che ha concorso a creare) dal 1924, nel tempo che, soffocata la libertà, si raccolse quasi esclusivamente negli studi scientifici e nella pratica del foro, peraltro a traverso il culto della verità e della giustizia seguitando ad educare alla libertà. Intensissima e costante è stata dal 1945 alla sua creazione « Il Ponte », quando venuto il tempo di ricostruire, nella ricostruzione ha raccolto tutte le forze. Alla sua eccezionale personalità, alla capacità di svegliare coscienze e di adunare forze è dovuta la grande importanza che la rivista ha assunto nella vita politica e letteraria del dopoguerra.

Le opere sue sono conosciute e ricercate anche fuori d'Italia; e parecchie tradotte in varie lingue. Ricercatissimo nel vasto mondo degli avvocati e dei giudici e però tradotto in francese, in inglese, in spagnolo (in Spagna prima, poi in Argentina di nuovo), in tedesco, in portoghese, in olandese, in sloveno e persino in arabo l'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, opera unica nel suo genere.

A traverso gli scritti tradotti oppure di presenza la voce sua è giunta in quasi tutti i paesi di Europa, e dal Messico e dalle due Americhe alla Cina.

A lumeggiare la figura di Piero Calamandrei ha una sua eloquenza la successione stessa cronologica degli scritti: rivela il nascere dei suoi interessamenti per i valori più alti della vita, e il rapido dilatarsi e l'intrecciarsi di essi in un'armonia che è andata acquistando sempre maggior vastità e pienezza. Rivela che la nota poetica ha permeato e sottolineato tutta la sua attività: la *Burla della primavera*, del 1920, coincide con l'opera monumentale *La Cassazione civile*; il bellissimo *Inventario della casa di campagna*, del 1941, coincide con

l'inizio della pubblicazione delle limpide *Istituzioni di diritto processuale civile*; lo scritto che celebra la prima sentenza della Corte costituzionale si accoppia con *Parlare di Firenze*; l'uno e l'altro giunti a noi postumi.

Espressione alta del genio multiforme fiorentino pare fatale che concludesse la sua giornata terrena inviandoci il messaggio che esalta Firenze.

Espressione tra le più alte di un periodo di vita italiana resta a rappresentare, nel mondo della cultura, un modo esemplare di vivere e di operare severo e ardente, inteso all'ideale — meglio, alla speranza — che tutti gli uomini si accomunino « in un'idea di altruismo, in un'idea di fratellanza, in un'idea di pace ».

Firenze, dicembre 1959

ANITA MONDOLFO

MAURO CAPPELLETTI

Sono elencati tutti gli scritti che abbiamo potuto rintracciare; escluso quanto riviste e giornali hanno pubblicato in maniera affatto frammentaria. Non escludiamo che qualche cosa sia sfuggito alla nostra indagine.

Mauro Cappelletti ringrazia la dott.ssa Anita Mondolfo che al lavoro ha contribuito in maniera preponderante. E insieme ringraziamo Romano Bilenchi, Rosanna Codignola e Maria Vigni che per la ricerca hanno dato valido aiuto.

* * *

Soprattutto per invito dell'amico e collega Mauro Cappelletti ho proseguito la precedente rassegna bibliografica fino al 1984 con l'aiuto impareggiabile di Maria Vigni. Dove ho potuto, ho integrato sugli originali dei libri e dei periodici (oggi di difficile reperimento) anche quanto era già stato registrato fino al 1959 nella pubblicazione di ANITA MONDOLFO - MAURO CAPPELLETTI, *Bibliografia degli scritti di Piero Calamandrei (1906-1958)*, Firenze, « La Nuova Italia », 1960, 8°, pp. 111, con 3 tavv. f.t., originariamente in « Il Ponte », a. XIV, Supplemento al n. 11, novembre 1958 — numero straordinario dedicato a Piero Calamandrei —, pp. 307-424. Le segnalazioni bibliografiche si estendevano fino al 1959, n. 901, con un disco Fonit-Cetra di detto anno. Le mie integrazioni di nuove voci fino al 1959 sono contraddistinte con le lettere A, B ecc.: la mia continuazione va dal medesimo 1959 (n. 902) in poi. (Aggiunte e correzioni nelle indicazioni bibliografiche e nelle note sono state necessarie per l'aggiornamento). Con qualche lieve modificazione ho fuso nei miei indici l'*Indice dei nomi e degli argomenti* e l'*Indice dei*

periodici e atti di congressi, anche con nuovi rinvii quando si tratta di pagine e non di numeri della *Bibliografia* stessa. (Non è stato possibile segnalare con sicurezza gli scritti che contraddistinguono la dichiarata collaborazione di Piero Calamandrei a « La Badia ». Foglio settimanale di lettura, riprodotto anastaticamente a cura della Cassa di Risparmio di Firenze, Natale 1974, con prefazione del Presidente Lorenzo Cavini. Fra le aggiunte, che non mancheranno alla presente nuova edizione della *Bibliografia*, quella riguardante « La Badia » sarà una delle più importanti).

Segnalo con un asterisco la documentazione che non mi è stato possibile rintracciare: altri più fortunati potranno compiere fruttuose ulteriori ricerche, soprattutto in merito alla fortuna di Piero Calamandrei scrittore per brani e pagine entrate in antologie e in periodici didattici. Le indicazioni bibliografiche lasciate incomplete (specie per annate di periodici, numeri e pagine), sia da me, sia dai miei predecessori, sono state compilate sui « ritagli » che periodicamente giungono alla « Nuova Italia » Editrice in Firenze e che, ordinati da Maria Vigni, si conservano nell'Istituto storico per la Resistenza in Toscana nella medesima città: molti di tali periodici, o non giungono per diritto di stampa, o non sono stati immessi ai cataloghi o sono andati perduti nelle biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Per ricerche compiute in Firenze sono grato, per l'aiuto prestatomi, al personale della Biblioteca Nazionale Centrale e della Marucelliana e delle varie biblioteche dell'Università, e specialmente a quello della Biblioteca Giuridica (delle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche) e, in particolare, degli Istituti di Diritto Comparato e di Procedura Civile. Utilissima mi è stata la raccolta privata degli scritti di e su Calamandrei posseduta dal collega Mauro Cappelletti e ricca di autentici cimeli bibliografici. Larghi di consigli e di aiuti sono stati i colleghi Claudio Varese, professore f.r. di Lingua e letteratura italiana per quanto riguarda la Sardegna; Salvatore Caponetto, ordinario di Storia moderna, per ricerche in periodici valdesi, e Emilio Faccioli, professore f.r. di Lingua e letteratura italiana, delegato alla biblioteca della Facoltà di Magistero, per opere di Calamandrei. (Per sua richiesta il giurista stilò l'iscrizione per i caduti della Resistenza di Mantova, sita nella sala consiliare dell'Amministrazione provinciale della città; al Faccioli stesso si deve l'epigrafe per il Monumento della Resistenza mantovana). Ringrazio poi in modo particolare il collega Fosco Maraini, già professore associato di Lingua e letteratura giapponese nella citata Facoltà, per quanto riguarda la compilazione della scheda relativa alla traduzione giapponese di *Processo e democrazia* (Tokyo, 1976). Per notizie sul disco *Storia del Partito Comunista*, Parte seconda, « Antifascismo e Resistenza », ringrazio Marco Pini, della Biblioteca Nazio-

nale Centrale di Firenze (che mi ha segnalato il disco stesso) e il dott. Ottavio Matteini, de « La Nazione » di Firenze (che mi ha dato utili indicazioni anche relative alla data congetturale intorno all'anno di incisione). Riguardo a opere scolastiche di W. Binni, L. Caretti, L. Mirante e A. M. Carini, edite da lei e dal compianto marito Ugo con la Casa editrice Mursia e C., ringrazio sentitamente Giancarla Mursia per notizie particolareggiate e precise. Del pari ringrazio il dott. Remo Bernacchia della Editrice « La Scuola » (di Brescia) per dati riguardanti l'opera di Giancarlo Penati e Elia Ziglioli, *Secoli e secoli.* Corso di storia per la nuova Scuola Media.

Per ricerche compiute fuori Firenze su mie segnalazioni ringrazio, per le biblioteche e gli enti di cultura di Roma, mio genero dott. Mauro Goletti e, per consigli a lui dati, il p. Ignacio Gordon, S.J., professore di diritto canonico nella Pontificia Università Gregoriana, e, per le biblioteche di Genova, il collega prof. Petre Ciureanu, professore f.r. di Lingua e letteratura francese nell'Università. Aggiungo, per ricerche in biblioteche italiane e messicane, mia figlia Paola, e, per collaborazione nella revisione delle bozze, il dott. Pier Antonio Borgheggiani, assistente nell'Università di Firenze.

Anche da un rapido esame delle segnalazioni bibliografiche, dalla morte di Pietro Calamandrei in poi, appare evidente un particolare che non deve stupire, ma commuovere: accanto al consolidamento della fama del giurista e dell'uomo politico, fra i maggiori che abbia avuto il Novecento, spontanee ristampe, anche a scopo didattico, di pagine descrittive, di epigrafi e di discorsi confermano il sempre crescente interesse per lo scrittore. Così si avvera quanto era stato annunciato, via via negli anni, da Pietro Pancrazi, Arnaldo Bocelli, Francesco Flora, Franco Antonicelli, Emiliano Zazo, e, fra gli stranieri, dal fedelissimo Santiago Sentís Melendo. Un grato pensiero va rivolto a questi sagaci e nobili spiriti, tutti ora scomparsi: essi seppero apprezzare con pienezza di giudizi il valore artistico degli scritti del fondatore e direttore del « Ponte », e fiduciosamente il lettore può seguirli nella loro ammirazione ancor prima che siano pubblicate e largamente diffuse — accanto all'*Inventario della casa di campagna* e al *Diario* — le *Opere letterarie.*

Rivolgo infine, un affettuoso pensiero, anche da parte di Mauro Cappelletti, alla memoria dell'on. Tristano Codignola, amministratore delegato della « Nuova Italia » Editrice: egli non solo ci aveva concesso il permesso editoriale di utilizzare la predetta bibliografia, ma desiderava da me, soprattutto dopo la morte di Franco Antonicelli che da anni l'aveva annunciata in preparazione, la completa raccolta degli *Scritti letterari* di Piero Calamandrei, fra le *Opere politiche e letterarie* di lui, nella serie dei « Documenti di storia italiana ».

Mi è caro dedicare la riedizione e continuazione della *Bibliografia* alla memoria di Anita Mondolfo, valentissima direttrice della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, e di Ada Calamandrei Cocci, che mi fu tanto generosa di aiuti e di consigli per l'edizione degli *Scritti e inediti celliniani* del suo amatissimo Sposo.

Firenze, 15 febbraio 1984

CARLO CORDIÉ

1906-1907

1. « Il Goliardo ». Rivista studentesca quindicinale. Firenze, Tip. R. Lastrucci, a. I, n. 1 (1° dicembre 1906) - a. II, n. 3 (1° febbraio 1907); in 4°.

   Rivista fondata e redatta da Piero CALAMANDREI e da Enrico FURNO; amministratore Francesco BARTOLINI. — Nel n. 1 (p. 2) con pseudonimo IL GOLIARDO Calamandrei pubblicava un sonetto: *Presentazione.* A pp. 1-3 *Che cosa vogliamo* è sottoscritto LA REDAZIONE. Sottoscriveva con le iniziali P.C. la 'Piccola Posta'. — Della rivista uscirono cinque numeri.

1908

2. *Beato Angelico* in « Il Secolo illustrato » (Milano), a. XX, n. 960, 7 giugno 1908, p. 179.

   Tre sonetti.

3. *Crepuscolo d'Arno* ivi, a. XX, n. 961, 14 giugno 1908, p. 186.

   Strofe saffiche.

1910

4. *La notte della Befana* in « Il Giornalino della domenica » (Firenze), a. V, n. 2, 9 gennaio 1910, pp. 13-14.

   Versi. — Ristampa in *I poemetti della bontà* (Firenze, 1925); a pp. 27-35. (Vedi n. 112).

5. *La scappata* ivi, a. V, n. 5, 30 gennaio 1910, pp. 9-10, ill.

   Versi.

6. *Visetti bruni e vesti bianche. Profili tunisini* ivi, a. V, n. 6, 6 febbraio 1910, pp. 10-13 ill.; e n. 7, 13 febbraio 1910, pp. 9-12, ill.

   Da un viaggio a Tunisi, premio concesso dalla « Lega navale » ai licenziati del Liceo con licenza d'onore.

7. *Compagni di sventura* ivi, a. V, n. 16, 17 aprile 1910, pp. 6-9, ill.

   Versi. — Ristampa in *I poemetti della bontà*; a pp. 7-16.

8. *La tragedia dei grilli* ivi, a. V, n. 19, 8 maggio 1910, pp. 1-5, ill.

   Versi.

9. *Giorno di visite* ivi, a. V, n. 29, 17 luglio 1910, nn. 4-6, ill.

   Versi. — Ristampa in *I poemetti della bontà*; a pp. 17-26.

10. *A quei tempi!... Storie vere con documenti autentici inediti:* I. - *Vogliamo le stufe!...* II. - *Una questione d'economia... scolastica* ivi, n. 32, 7 agosto 1910, pp. 6-8; e n. 36, 4 settembre 1910, pp. 12-15.

11. « *Maie!* » ivi, a. V, n. 39, 25 settembre 1910, pp. 3-6, ill.
Versi. — Ristampa in *I poemetti della bontà*; a pp. 47-57.

12. *Bibi e Bobo* ivi, a. V, n. 46, 13 novembre 1910, nn. 7-8.
Da « Pagine puerili ». Versi. — Ristampa in *I poemetti della bontà*; a pp. 71-77.

13. *La mèsse meravigliosa* ivi, a. V, n. 48, 27 novembre 1910, p. 5.
Da « Pagine puerili ». — Versi. — Della raccolta « Pagine puerili » non si ha altra notizia oltre questa e quella al numero precedente.

1911

14. *La maestra che aveva un figlio* ivi, a. VI, n. 7, 12 febbraio 1911, pp. 2-5, ill.
Versi. — Ristampa in *I poemetti della bontà*; a pp. 79-91.

15. *L'Erbario* ivi, a. VI, n. 9, 26 febbraio 1911, pp. 5-9, ill.
Versi. — Ristampa in *I poemetti della bontà*; a pp. 117-133.

16. *I francobolli* ivi, a. VI, n. 11, 12 marzo 1911, pp. 9-12, ill.
Versi. — Ristampa in *I poemetti della bontà*; a pp. 93-101.

17. *In Valdichiana* ivi, a. VI, n. 15, 9 aprile 1911, pp. 7-10, ill.; n. 16, 16 aprile 1911, pp. 6-8, ill.; e n. 22, 28 maggio 1911, pp. 7-10, ill.

17 A. *Quadretto* ivi, a. VI, n. 15, 9 aprile 1911, p. 15, ill.
Sonetto. — Ristampa in *I poemetti della bontà*; a pp. 115-116.

18. *Verso il pane* ivi, a. VI, n. 19, 7 maggio 1911, pp. 13-16, ill.
Versi. — Ristampa in *I poemetti della bontà*; a pp. 103-114.

19. *I funerali dell'usignolo* ivi, a. VI, n. 26, 25 giugno 1911, pp. 2-6, ill.
Versi.

20. *La favola degli scienziati e dei poeti* ivi, a. VI, n. 28, 9 luglio 1911, p. 4.
Versi.

21. *La storia di un pino.*
Questa *Storia* è annunciata nell'indice del « Giornalino della domenica », a. VI, n. 30, 23 luglio 1911 (che sùbito dopo sospese la pubblicazione); ma non vi si legge. La si ritrova in *Inventario della casa di campagna* (Firenze, 1941), a p. 11 e seg.; e a p. 51 e seg. (n. 250).

1912

22. *Primavera carcerata* in « Corriere dei piccoli » (Milano), a. IV, n. 5, 4 febbraio 1912, pp. 3-4, ill.

Ristampa in *La burla della primavera e altre fiabe* (Milano, 1920); a pp. 7-27, col titolo *La burla di primavera*. (Vedi n. 49).

23. *Le tre liberatrici* ivi, a. IV, n. 12, 24 marzo 1912, pp. 3-4, ill.

24. *Il profumo il canto e la gemma* ivi, a. IV, n. 18, 5 maggio 1912, pp. 3-4, ill.

Ristampa in *La burla di primavera e altre fiabe*; a pp. 43-55, col titolo: *I tre doni più belli.*

25. *Il ladro* in « Primavera ». Rivista mensile per i ragazzi (Roma), a. II, n. 6, giugno 1912, pp. 416-420, ill.

Versi. — Ristampa in *I poemetti della bontà*; a pp. 59-69.

26. *In Valdichiana. Caccia notturna* in « Vita ». Rivista quindicinale per la giovinezza (Milano), a. III, nn. 11-12, 15-30 giugno 1912, pp. 315-319.

Per errore è stampato *In Valdicchiana*. Per il titolo della serie, usato anche per altre prose, cfr. al n. 17.

27. *Chiamata in garantia e giurisdizione arbitrale* in « Il Foro italiano » (Roma), vol. 37, fasc. 18, 30 settembre 1912, P. I, coll. 1143-1147. — Estr.: Città di Castello, S. Lapi, 1912, 8°, pp. 11.

Rist. in *Opere giuridiche* di Piero CALAMANDREI, a cura di Mauro CAPPELLETTI, vol. V (Napoli, Morano, 1972), pp. 381-387.

I dieci volumi delle *Opere giuridiche*, a cura del Cappelletti (cfr. nn. 397 [I], 943 [II], 979 [III], 1015 [IV], 1036 [V], 1089 [VI e VII], 1112 A [VIII], 1138 [IX] e 1139 [X]) saranno segnalati col solo titolo e con l'indicazione del volume.

28. *Il re vede a rovescio* in « Primavera ». Rivista mensile per i ragazzi (Roma), a. II, n. 10, ottobre 1912, pp. 750-756, ill.

Ristampa in *La burla della primavera e altre fiabe*; a pp. 57-71. — Per trad. in lingua francese vedi n. 75.

29. *La via del Paradiso* ivi, a. II, n. 11, novembre 1912, pp. 820-824, ill.

Versi. — Ristampa in *I poemetti della bontà*; a pp. 135-147.

30. *La bella dormente nel bosco* ivi, a. II, n. 12, dicembre 1912, pp. 889-893, ill.

Versi. — Ristampa in *I poemetti della bontà*; a pp. 37-45.

1913

31. *La chiamata in garantia.* Studio teorico-pratico di diritto processuale civile. Milano, Società Editrice Libraria, 1913, 8°, pp. XI-372.
Rist. in *Opere giuridiche*, V, pp. 3-379.

32. *Sulla efficacia di fronte al garante della sentenza che respinge una eccezione di merito opposta contro l'attore principale dal garantito e contemporaneamente assegna a questo un termine per chiamare in causa lo stesso garante* in « Il Foro it. », vol. XXXVIII, fasc. 2°, 15 febbraio 1913, P. I, coll. 96-104. — Estr.: Città di Castello, S. Lapi, 1913, 8°, pp. 16.
Ristampa in *Opere giuridiche*, V, pp. 389-399.

33. *Proponibilità della domanda di garantia prima della molestia giudiziaria contro il garantito* ivi, vol. XXXVIII, fasc. 19, ottobre 1913, P. I, coll. 1203-1211. — Estr.: Città di Castello, S. Lapi, 8°, pp. 18.
Ristampa in *Opere giuridiche*, V, pp. 401-413.

1914

34. *La genesi logica della sentenza civile* in « Rivista critica di scienze sociali » (Firenze), a. I, n. 5, 15 maggio 1914, pp. 209-260. — Estr.: Firenze, Tip. Carnesecchi e figli, 1914, 8°, pp. 51.
Ristampa in *Studi sul processo civile* di Piero CALAMANDREI, vol. I (Padova, Cedam, 1930), pp. 1-51, e in *Opere giuridiche*, I, pp. 11-51. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298.
I sei volumi degli *Studi sul processo civile* (cfr. nn. 166 [I e II], 191 [III], 225 [IV], 402 [V] e 860 [VI]) saranno indicati in sèguito con l'abbreviazione *Studi* e con l'indicazione del volume.

35. *La teoria dell'« error in iudicando » nel diritto italiano intermedio* ivi, a. I, nn. 8/9-12, 15 agosto - 15 dicembre 1914, pp. 373-393, 437-471, 501-540. — Estr.: Firenze, Tip. Carnesecchi e figli, 1914, 8°, pp. 96.
Ristampa in *Studi*, I, pp. 53-166 e in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 147-244.

36. *Questioni fondamentali e riforma del processo civile di Adolf Wach* in « Il Diritto commerciale » (Torino), S. II, vol. VI, 1914, P. I, pp. 507-514.
Recensione del volume indicato nella n. 1 di pag. 507: Adolf WACH, *Grundfragen und Reform des Zivilprozesses* (Berlin, Liebmann, 1914). — Rist. in *Opere giuridiche*, I, pp. 55-64.

1915

37. *Vizi della sentenza e mezzi di gravame.* Firenze, Stabilimento tipografico del « Nuovo Giornale », 1915, 8°, pp. 45, edizione fuori commercio.

Ristampa in *Studi*, I, pp. 167-212 e in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 245-284. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298.

1917

38. *Sulla distinzione tra « error in iudicando » ed « error in procedendo »* in « Il Diritto commerciale » (Torino), S. II, vol. IX (1917), fasc. 3-4, pp. 57-72. — Estr.: Torino, Unione tip. ed. Torinese, 1917, 8°, pp. 16.

Ristampa in *Studi*, I, pp. 213-230 e in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 285-299. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 173ª e n. 298.

39. *Limiti fra giurisdizione e amministrazione nella sentenza civile* in « Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni » (Milano), 1917, P. I, pp. 759-784. — Estr.: Milano, Casa ed. F. Vallardi, 1917, 8°, pp. 28.

Ristampa in *Studi*, pp. 231-264. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298.

1918

40. *Letteratura da trincea.* I, II, III in « Arena ». Politico quotidiano del mattino (Verona), a. LII, n. 146, 29 maggio 1918, p. [2]; n. 147, 30 maggio, p. [2]; n. 148, 31 maggio, p. [2].

41. *Vita militare. La casa del soldato a 2040 metri* ivi, a. LII, 28 settembre 1918.

Dalla zona di guerra. — Firmato con le iniziali P.C.

1919

42. *La campana della vittoria. Ai militari delle terre invase* in « Il Giorn. d. dom. » (Roma), a. VII, n. 4, 12 gennaio 1919, pp. 10-14, ill.

42 A. [*Brano di lettera a Luigi Bertelli (Vamba)*]. Ivi, a. VII, n. 8, 9 febbraio 1919, nella preliminare p. II, rubrica ' Corrispondenza ', anonima, a cura del direttore Bertelli.

Dopo alcune affettuose parole per l'autore, collaboratore del periodico fin da studente di legge in Pisa, e poi valoroso ufficiale in guerra, pubblica parte di una sua lettera da Firenze e la commenta con nuove gentili espressioni.

La lettera è stata ristampata in *Lettere*, I, pp. 180-181, con l'indicazione: « [s.d., ma del principio del 1919] ». (Per i due tomi delle *Lettere* - Firenze, 1968 - vedi n. 978).

43. *Problemi giudiziari nella Venezia Tridentina* in « Riv. dir. comm. e riv. gen. obbl. », a. XVII, 1919, P. I, pp. 23-44.

Ristampa in *Studi*, I, pp. 265-293 e in *Opere giuridiche*, IX, pp. 525-549.

44. [*Per una nuova azione degli « unitari »*] in « L'Unità ». Problemi della vita italiana (Roma e Firenze), a. VIII, n. 10, 8 marzo 1919, p. 62, rubrica ' Pel convegno degli « unitari » ', II.

44 A. [*Brano di lettera a Luigi Bertelli (Vamba)*]. In « Giorn. d. dom. » (Roma), a. VII, n. 19, 27 aprile 1919, nella preliminare p. IV, rubrica 'Corrispondenza', anonima, a cura del direttore Bertelli.

Dopo una nuova testimonianza di affetto per il collaboratore del periodico che era tornato a fare il professore, all'Università di Modena, dopo « dopo aver fatto valorosamente il suo dovere di soldato », pubblica una lettera di lui con varie notizie. Essa è poi stata raccolta nelle *Lettere*, I, p. 181, con l'indicazione: « [s.d., ma dei primi mesi del 1919] ».

45. *Problemi dell'Alto Adige* in « L'Unità » (Firenze), a. VIII, nn. 43-44, 30 ottobre 1919, pp. 217-218.

46. *Nell'anniversario della vittoria: Come fu liberata Trento* in « La Lettura ». Rivista mensile del « Corriere della sera » (Milano), a. XIX, n. 11, 1° novembre 1919, pp. 761-772, ill.

1920

47. *La Cassazione civile*. Vol. I: *Storia e legislazioni*; vol. II: *Disegno generale dell'istituto*. Torino, Fratelli Bocca ed., 1920, « Nuova collezione di opere giuridiche », 209-210, 8°, pp. XII-784; XI-454. — [Con ricca bibliografia generale e particolare].

Rist. in *Opere giuridiche*, VI, pp. 3-713, e VII, pp. 3-422. Per la trad. in lingua spagnola di Santiago SENTÍS MELENDO, vedi n. 297.
Per un'edizione speciale con « Torino. Fratelli Bocca; New York, Italian Book Co. » per il vol. I; vedi *The National Union Catalog Pre-1956 Imprints*, vol. 89, Mansell, 1970, p. 358.

48. *In memoria degli studenti caduti per la patria*. Siena, Stab. Arti grafiche Lazzeri, 1920, 8°, pp. 15. « R. Università degli studi di Siena ».

Discorso pronunciato all'Università di Siena il 29 maggio 1920. — Anche in « Il libero cittadino » (Siena), 5 giugno 1920, col titolo: *In commemorazione dei morti a Montanara ed a Curtatone* (n. 53).

49. *La burla di primavera e altre fiabe.* Milano, Edizioni « Alpes », [1920], « Lucciole e stelle ». Collana di letture per fanciulli e giovinetti, 16°, pp. 95, con disegni di Dario Betti.

Contiene: 1) *La burla di primavera [al re Barbogio].* — 2) *La trovata del principe Francesco.* — 3) *I tre doni più belli.* — 4) *Storia del re che vedeva a rovescio.* — 5) *L'orologio di Pulcinella.*

I nn. 1, 3 e 4 sono ristampe dei nn. 22, 24, 28, rispettivamente.

50. *Canti di soldati* in « Il Giorn. d. dom. », a. VIII, n. 17, 25 aprile 1920, pp. 9-17 con sette acquerelli di Piero Bernardini.

51. *Il problema giudiziario.* Relazione pel « Congresso di Rinnovamento » [Roma, 2-4 giugno 1920]. In « L'Unità » (Firenze), a. IX, n. 14, 1° aprile 1920, pp. 59-60.

Anche in « Volontà » Rivista quindicinale (Roma), a. III, nn. 6-7, 1-15 aprile 1920, a pp. VI-VII; e in *Pagine staccate* di « Volontà ». Relazioni per il « Convegno di rinnovamento nazionale » 2-4 giugno 1920; a pp. VI-VII. — Ristampe in *Opere giuridiche*, II, pp. 7-11.

52. *Problemi delle terre redente* (in collaborazione con Federico Comandini). Relazione per il « Convegno di rinnovamento nazionale » (Roma, 2-4 giugno 1920). In « Volontà » (Roma), a. III, nn. 9-10, 1°-30 maggio 1920; a pp. x-xv.

Apparso anche in *Pagine staccate* di « Volontà ». Relazioni per il « Congresso di rinnovamento nazionale » 2-4 giugno 1920; a pp. x-xv.

53. *In commemorazione dei morti a Montanara e a Curtatone* in « Il libero cittadino » (Siena), a. 55°, n. 23, 5 giugno 1920, pp. [1-2].

È ristampa del discorso elencato al n. 48.

54. *Rassegna critica della giurisprudenza in materia di diritto processuale civile* in « Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl. » a. XVIII, nn. 7 e 8, luglio-agosto 1920, P. I, pp. 440-455. — Estr.: Milano, Casa Ed. F. Vallardi, 1920, 8°, pp. 18.

Ristampa in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 301-321.

55. *Franco* in « Il Giorn. d. dom. », a. VIII, n. 29, 18 luglio 1920, pp. 7-8; n. 31, 1° agosto 1920, pp. 15-16; e n. 44, 31 ottobre 1920, pp. 19-20; ill.

Ristampa, con molte aggiunte, in *Colloqui con Franco.* Firenze, 1923 (n. 77).

56. *L'avvocatura e la riforma del processo civile* in « Studi senesi » (Siena), vol. 35, fasc. 3°-4°, 1920, pp. 165-229. — Estr.: Torino, Fratelli Bocca, 1920, 8°, pp. 67.

Prolusione al corso di Procedura civile e ordinamento giudiziario tenuta il 16 gennaio 1920 nell'Università di Siena. — Ristampa in *Studi*, I,

pp. 295-350 e in *Opere giuridiche*, II, pp. 12-60. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 188.

57. *Sciopero di coscienze* in « L'Era nuova. Il Libero cittadino » (Siena), 25 novembre 1920.

Contro lo sciopero degli studenti universitari. — Anche in « La nostra Scuola » (Firenze), a. VII, nn. 23-24, 16-31 dicembre 1920, p. 4.

58. *La decorazione di Vamba* in « Il Giorn. d. dom. » (Roma), a. VIII, n. 49, 5 dicembre 1920, pp. 6-8.

In memoria di *Vamba* [pseud. di Luigi Bertelli], morto il 27 novembre 1920. « Decorazione » le ingiurie prodigate a lui e a Mazzini e a Garibaldi, dall'Austria, in un opuscolo a stampa diffuso nelle trincee italiane. Ne sono riprodotte due pagine in facsimile.

1921

59. *Riforma della legge professionale* in « Atti del Convegno giuridico forense nazionale ». Firenze, novembre 1920 (Firenze, Ariani ed., 1921, 8°); a pp. 40-44.

Ampiamente riassunto in « Corriere dei tribunali » (Napoli), a. XX, n. 15, 15 settembre 1921, p. [1] (editoriale), con commento del direttore F[rancesco] M[ASINI], a firma: f.m. — Rist. in *Opere giuridiche*, II, pp. 61-64.

60. *Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità*. Discorso inaugurale dell'anno accademico del R. Istituto di Scienze sociali « Cesare Alfieri » letto il 21 novembre 1920. In « Annuario del R. Istituto di Scienze sociali 'Cesare Alfieri' in Firenze », 1920-1921 (Firenze, 1921, 8°); a pp. 7-70. — Estr.: Firenze, Tip. Galileiana, 1921, 8°, pp. 66.

Ristampa in « Archivio giuridico » (Modena), vol. LXXXV, fasc. 2 (S. IV, vol. I, fasc. 2), aprile 1921, pp. 224-277. — Estr.: Modena, Soc. Tipografica Modenese, 1921, 8°, pp. 56. — E ristampa in *Studi*, II, pp. 1-55 e in *Opere giuridiche*, III, pp. 3-51. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298.

61. *Troppi avvocati!* Firenze, Soc. An. Ed. « La Voce », 1921, 16°, pp. 214. « Quaderni della *Voce* », S. IV, n. 46.

Ristampa in *Opere giuridiche*, III, pp. 65-194. — Per la trad. in lingua spagnola vedi nn. 128, 232 e 908.

62. *Vamba nostro* in « Vamba ». Numero unico commemorativo edito dal « Comitato Città redente ed olocauste » per cura di Aldo NICOLAO. Rovereto (Trentino). (Rovereto, Tip. Mercurio, 1921, 8°); a pp. 3-9, con 4 ill.

In morte.

63. « *Voliamo le vachanze!* » in « Il Nuovo Giornale ». Edizione del mattino (Firenze), a. XVI, n. 26, 2 febbraio 1921, p. [3].

Gli studenti *fiorentini* fanno sciopero e protestano contro il progetto Croce di riforma della scuola media, e contro l'esame di stato.

63 A. *L'Italia ha bisogno di un gran bagno* ... in « L'Intervento ». Giornale della Federazione provinciale dei combattenti (Siena), n. 76, 12 marzo 1921, pp. 1-2.

Brano di una conferenza tenuta alla Congrega dei Rozzi, di Siena, riportata col titolo *Rinnovarsi.*

63 B. [*Telegramma di rinuncia alla candidatura di deputato al Parlamento combattenti fascio combattimento di Montepulciano*] in « La Vedetta senese ». Politico quotidiano della sera (Siena), a. XXV, n. 76, 20 aprile 1921, p. [2], rubrica ' Rassegna elettorale '.

Il telegramma è pubblicato nel 1° trafiletto (*Prof. Piero Calamandrei*), a firma: B.

64. *Rassegna critica della giurisprudenza in materia di diritto processuale civile* in « Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl. », a. XIX, nn. 3-4, marzo-aprile 1921, P. I, pp. 211-223. — Estr.: Milano, Casa ed. Vallardi, 1921, 8°, pp. 15.

Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 255-271.

65. *Questioni sull'applicabilità di un calmiere ai contratti di compravendita da piazza a piazza con spedizione per ferrovia* in « Il Foro it. », vol. XLVI, fasc. 15, 15 agosto 1921, P. I, coll. 688-702. — Estr.: Città di Castello, Tipografia dell'« Unione arti grafiche », 1921, 8°, pp. 32.

Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 3-23.

66. *Fascismo scolastico* in « Il Popolo romano ». Ed. 2ª (Roma), a. XLIX, n. 237, 7 ottobre 1921, p. 3.

Dell'irrequietezza degli studenti nel periodo postbellico.

1922

67. *Governo e magistratura (Giustizia e politica)* in « Annuario accademico della R. Università degli studi di Siena », 1921-22 (Siena, 1922, 8°); a pp. 13-44. — Estr.: Siena, Stab. tip. S. Bernardino, 1922, 8°, pp. 32.

Discorso inaugurale letto il 13 novembre 1921. L'ultima parte è apparsa anche in « L'Era nuova. Il Libero cittadino » (Siena), 16 novembre 1921; e fu poi ristampata in « La critica politica » (Napoli), a. II, fasc. 2°, 25 febbraio 1922, pp. 87-90; e in « Corriere dei tribunali » (Roma), a. XXI, n. 19, 15 ottobre 1922. — Ampio riassunto è apparso in « La

Nazione » (Firenze), a. LXIII, n. 259, 15 novembre 1921, p. 4, ' Cronaca di Siena '. — L'intero discorso è ristampato in *Studi*, II, pp. 57-88: *Giustizia e politica* e in *Opere giuridiche*, II, pp. 195-221: *Governo e magistratura.* — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 293.

67ª. [*Controversie tra singoli in attuazione di contratti collettivi agrari di lavoro*] in « Rivista di diritto agrario » (Firenze), a. I, nn. 1-2, gennaio-aprile 1922, pp. 85-94.

Ristampa (col titolo suddetto) in *Opere giuridiche*, X, pp. 24-29.

68. *Il programma di politica giudiziaria dei socialisti tedeschi* in « Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl. », a. XX, nn. 3-4, marzo-aprile 1922, P. I, pp. 155-169. — Estr.: Milano, Casa ed. F. Vallardi, 1922, 8°, pp. 17.

Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 551-570.

69. *Il Tribunale arbitrale misto italo-germanico e il suo regolamento processuale* ivi, a. XX, nn. 6-7, giugno-luglio 1922, P. I, pp. 293-340. — Estr.: Milano, Casa ed. Vallardi, 1922, 8°, pp. 50.

Ristampa in *Studi*, II, pp. 89-158 e in *Opere giuridiche*, IX, pp. 571-630.

70. *Zivilprozessreformen in Italien.* In « Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozessrecht » (Mannheim-Berlin-Leipzig), Bd. XI, 1922, Heft 2, pp. 252-258.

Trad. in lingua tedesca di A. MENDELSSOHN BARTHOLDY. — Ristampa in *Opere giuridiche*, I, pp. 94-99. Cfr. la parte I al n. 80.

71. *Ricorso in Cassazione e giurisdizioni speciali in materia agraria* in « Il Foro it. », vol. XLVII, 1922, P. I, col. 731-745. — Estr.: Città di Castello, Tip. dell'« Unione arti grafiche », 1922, 8°, pp. 33 col tit. *Cassazione e giurisdizione speciali.*

Ristampa in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 323-345. Anche in « Riv. dir. agr. », a. I, n. 3, settembre 1922, pp. 125-144; e n. 4, dicembre 1922, pp. 265-270. — Ristampa in *Studi*, II, pp. 159-185.

72. *Colloqui con Franco* in « Il Giorn. d. dom. » (Milano), a. X, n. 18, 30 settembre 1922, pp. 16-18, e n. 23, 15 dicembre 1922, pp. 15-16; ill.

Ristampa, con molte aggiunte, in *Colloqui con Franco.* Vedi n. 77.

73. *Per la serietà degli esami di abilitazione all'avvocatura* in « Corr. dei trib. » (Napoli), a. XXI, n. 21, 15 novembre 1922, pp. [1-3), con premessa redazionale.

Da volume di prossima pubblicazione; vedi n. 76.

74. Recensione: DEMONTÈS É., *L'action « ad exhibendum » en droit moderne.* Essai sur le droit à la preuve (Beaugeney, 1922),

in « Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl. », a. XX, 1922, P. I, pp. 644-647, rubrica 'Libri e riviste'.

Ristampa in *Opere giuridiche*, V, pp. 415-418.

75. *Histoire du Roi qui voyait tout à l'envers* in « Les petits bonhommes » (Paris), nn. 37-38, 41-42, e 43-44, del 7, 21 e 28 dicembre 1922; rispettivamente a pp. 8-10, 3-4 e 12, ill.

Trad. in lingua francese di: *Il re vede a rovescio* (n. 28).

1923

76. PASQUALI Giorgio - CALAMANDREI Piero, *L'Università di domani*. Foligno, F. Campitelli ed., 1923, 16°, pp. XIII-338.

Appendice II, *La Facoltà di Giurisprudenza* (pp. 247-320); Appendice III, *La nomina dei professori: concorso o chiamata?* (pp. 327-338). — Rist. parziale in *Opere giuridiche*, II, pp. 222-285 e in Giorgio PASQUALI, *Scritti sull'Università e sulla Scuola*, 1978 (cfr. *Bibliografia*, n. 1105), pp. 1-6, 217-284 e 285-296. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 914.

77. *Colloqui con Franco*. Copertina a colori e 26 disegni di Piero Bernardini. Firenze, Soc. ed. « La Voce », 1923, 16°, pp. 195.

È ristampa, con molte aggiunte, dei nn. 55 e 72.

78. [*Per la formazione di un « Circolo di cultura » a Firenze*]. S. n. t., fine febbraio 1923.

Circolare clandestina firmata da un Comitato promotore, composto di dieci persone, tra le quali P.C., intesa a raccogliere adesioni. È straordinariamente rara; per ora irreperibile. — Nella sua parte essenziale fu riprodotta da P.C. in « Non mollare » (1925). Riproduzione fotografica (Firenze, 1955, 8°); a pp. 73-74. Vedi nn. 113 e 775. Un'ulteriore riproduzione fotografica (Firenze, 1968) è al n. 982.

79. *La crisi della giustizia penale in Germania secondo un recente libro:* Erich KUTTNER, *Warum versagt die Justiz?* (Berlin, 1921), in « La Scuola positiva ». Rivista di diritto e procedura penale (Milano), N. S., a. III, fasc. 1-2-3, gennaio-marzo 1923, P. I, pp. 118-127. — Estr.: Milano, F. Vallardi, 1922, 8°, pp. 12.

Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 631-643.

80. *Zivilprozessreform in Italien*. II in « Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozessrecht », Bd. XII, 1923, Heft 1, pp. 95-100.

Trad. in lingua tedesca di A. MENDELSSOHN BARTHOLDY. — P. I: 1922 (n. 70). — Ristampa in *Opere giuridiche*, I, pp. 100-105.

81. *Sulla struttura del procedimento monitorio nel diritto italiano* in « Studi senesi » (Siena-Torino), vol. 37, nn. 3-5, marzo-maggio 1923, pp. 179-231.

Per ristampa vedi n. 127.

82. *La unificazione della Cassazione civile e gli interessi regionali*

in « Dritto italico. Politico, giudiziario, settimanale » (Roma), a. II, 11 aprile 1923.

Ristampa in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 347-361.

83. *Un singolarissimo caso di cassazione senza rinvio* in « Il Foro it. », vol. XLVIII, fasc. 7, 15 aprile 1923, P. I, coll. 315-321. — Estr.: Città di Castello, Tip. « Unione arti grafiche » [1923], 8°, pp. 14.

Ristampa in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 353-361.

84. Recensione: LESSONA Carlo, *Trattato delle prove in materia civile*, vol. III: *Prova scritta*. 3ª edizione (Firenze, 1922), in « Archivio giuridico », vol. 39, fasc. 2°, aprile 1923, pp. 242-245. — Estr.: Modena, Soc. Tip. Modenese, 1923, 8°, pp. 4.

Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 30-32.

85. *Riduzione di Facoltà o riduzione di studenti?* in « Levana ». Rassegna bimestrale di filosofia dell'educazione e di politica scolastica (Firenze), a. II, n. 3, maggio-giugno 1923, pp. 218-222.

Ristampa in *Opere giuridiche*, II, pp. 286-290.

86. *Idee sulla riforma professionale. L'avvocatura e la riforma dell'ordinamento scolastico*, in « Dritto italico », a. II, 11 luglio 1923.

Rist. con le due successive parti, di cui ai nn. 87 e 88, e col titolo *Idee sulla riforma professionale*, in *Opere giuridiche*, II, pp. 291-312.

87. *Dibattito per la riforma professionale* ivi, a. II, 25 luglio 1923.

Cfr. n. 86.

88. *Mentre si attende la riforma professionale* ivi, a. II, 8 agosto 1923.

Cfr. n. 86.

89. *Città italiane: Siena* in « Italia letteraria » (Firenze), a. I, n. 3, settembre 1923, pp. 4-6.

90. *Tribunale competente per l'ammortamento di un assegno circolare* in « Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl. », a. XXI, nn. 9-10, settembre-ottobre 1923, P. II, pp. 528-538. — Estr.: Milano, Casa ed. Vallardi, 1923, 8°, pp. 11.

Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 272-284.

1924

91. *Rivista di diritto processuale civile* (Padova) a. I, n. 1 (gennaio 1924) - a. XX, n. 4 (ottobre-dicembre 1943); poi, dal gennaio 1946, *Rivista di diritto processuale*.

Per gli anni 1924-1927 P.C. fu Redattore Capo della rivista, Direttori Giuseppe Chiovenda e Francesco Carnelutti; da allora, sino alla morte, Direttore con altri.

92. *Elogio di una biblioteca scomoda* in « La Camerata ». Per l'inaugurazione dell'Università di Firenze. Con licenza dei Superiori (Firenze, Stab. Grafico C. Ruffilli, 1924, 4°), a pp. 24-26.
La biblioteca degli Avvocati.

93. *Sulla nullità assoluta delle sentenze di Cassazioni regionali pronunciate in materie di competenza esclusiva della Cassazione di Roma* in « La Corte di Cassazione » (Roma), a. I, n. 1, 20 gennaio 1924, coll. 78-82. — Estr.: Roma, Tipografia del Senato, 1924, 8°, pp. 8.
Ristampa in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 363-367.

94. *Le condizioni di ammissibilità (presupposti processuali) per procedimento per ingiunzione* in « Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl. », a. XXII, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1924, P. I, pp. 18-56. — Estr.: Milano, Casa ed. F. Vallardi, 8°, 1924, pp. 41.
Per ristampa vedi n. 127.

95. *Per la vitalità del processo ingiunzionale* in « Riv. dir. proc. civ. », a. I, n. 1, gennaio-marzo 1924, P. I, pp. 56-93. — Estr.: Padova, La Lito-tipo-editrice Universitaria, 1924, 8°, pp. 40.
Per ristampa vedi n. 127.

95 A. *Come si scrive la storia ... nei libri di testo delle scuole elementari* in « Provincia di Siena ». Settimanale politico sociale (Siena), a. I, n. 9, 30 marzo 1924, p. 3.
Riassunto della conferenza tenuta all'Università Popolare di Siena il 29 marzo 1924 col titolo: *Come si scrive la storia.*

96. Recensione: Millar Robert Wyness, *The formative principles of Civil procedure* (estr. da « Illinois Law Review », vol. VIII, 1923, p. 78), ivi, a. I, n. 2, aprile-giugno 1924, P. I, pp. 115-116.
Firmato con le iniziali P.C. — Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 644-645.

97. *Federico Stein* ivi, a. I, n. 2, aprile-giugno 1924, P. I, pp. 117-120.
Necrologio. — Rist. in *Opere giuridiche*, X, pp. 33-36. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 905.

98. *Per il funzionamento della Cassazione unica* in « Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia. La giustizia amministrativa. Raccolta completa di Giurisprudenza Amministrativa esposta sistematicamente » (Roma), S. II, a. XVI

della « Rivista di diritto pubblico », a. XXXV de « La Giustizia amministrativa », fasc. VI, giugno 1924, Parte I, pp. 317-341. — Estr.: Milano, S.P.E.R., 8°, pp. 25.

Relazione presentata al Congresso della « Società per il progresso delle scienze » apertosi a Napoli il 29 aprile 1924. — Rist. in *Studi*, II, pp. 257-287 e in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 369-395. — Sunto in atti della predetta « Società » (Roma, 1925), a p. 450. — Il contenuto essenziale dello scritto fu presentato come « Relazione » anche alla Vereinigung Deutscher Zivilprozessrechtlehrer (München, 1° luglio 1925) e quindi tradotto in lingua tedesca da W. Kisch e pubblicato, sotto il titolo *Gegenwart und Zukunft der Kassation in Italien*, sulla « Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozessrecht » (Mannheim-Berlin-Leipzig), XIV (1926), Heft 2, pp. 204-230, di cui al n. 134.

99. *Il manifesto della Sezione indipendente* [per la costituzione di una Sezione a sé nel gruppo dei « Combattenti indipendenti »] in « Fanteria ». Voce nostra. [Organo dei Combattenti indipendenti. Settimanale] (Firenze), a. I, n. 22, 15 giugno 1924, p. 1 (editoriale).

Il « Manifesto » è firmato da Piero CALAMANDREI, Ernesto ROSSI, Carlo ROSSELLI, Enrico BOCCI, Piero JAHIER e altri.

100. *PER LA LIBERTÀ CONTRO TUTTE LE TIRANNIE* ... ivi, a. I, n. 26, 13 luglio 1924, p. 1.

Epigrafe destinata, idealmente, al busto di Cesare BATTISTI (a Firenze) dettata il 16 luglio 1924 nell'ottavo anniversario del suo martirio. Non firmata. — Ristampata da Ernesto ROSSI in « Non mollare » (1925). Riproduzione fotografica (Firenze, 1955, 8°); a p. 53, n. 1 (*Bibliografia*, n. 775) e Firenze, 1968, 8°, p. 11, n. 1 (*Bibliografia*, n. 982): ambedue le volte col nome di Piero CALAMANDREI.

101. *Le lettere e il processo civile* in « Riv. dir. proc. civ. », a. I, n. 3, luglio-settembre 1924, P. I, pp. 202-204.

Dell'efficacia didattica, anche in àmbito giuridico, di qualche pagina di alcuni romanzi; e specialmente della bella conoscenza del procedimento fallimentare in *La Velia* di Bruno CICOGNANI. — Firmato con le iniziali P.C. — Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 37-39.

102. *La sentenza soggettivamente complessa* ivi, a. I, n. 3, luglio-settembre 1924, P. I, pp. 213-260.

Ristampa in *Studi*, II, pp. 211-256 e in *Opere giuridiche*, I, pp. 106-144. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298.

103. *Le recenti riforme del processo civile in Germania* ivi, a. I, n. 3, luglio-settembre 1924, P. I, pp. 261-263.

Firmato con le iniziali P.C. — Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 646-648.

104. [*Ricordo dei caduti nella guerra di liberazione*] in « Monumento Asilo in memoria dei concittadini caduti in guerra ». Numero unico - Ricordo dell'Inaugurazione. Siena 28 settembre 1924. (Siena, Luigi Ravenni ed.-tip., 1924, 4°); a p. 6.

105. *Contributo alla teoria dell'arbitraggio necessario nel diritto pubblico* in « Giurisprudenza italiana » (Torino), vol. LXXVI, disp. 14, ottobre 1924, P. I, 1, coll. 759-776. — Estr.: Torino, Tip. Sociale Torinese, 1924, 8°, pp. 10-32, con l'indicazione di *Nota* e dopo le pp. 1-9 di argomento generale.

Ristampa in *Studi*, II, pp. 187-209 e in *Opere giuridiche*, IX, pp. 285-303.

106. Recensione: CHIOVENDA Giuseppe, *La terza edizione dei « Principii » di diritto processuale* (Napoli, 1923) in « Arch. giurid. », vol. XCII, fasc. 2, ottobre 1924, pp. 221-230. — Estr.: Modena, Soc. Tip. modenese, 1924, 8°, pp. 12.

Col titolo *Il sistema* fa parte di *In memoria di G. Chiovenda* (Padova, 1938, 8°); a pp. 1-15. Cfr. n. 209. A sua volta ristampato in *Studi*, IV, pp. 217-254 e in *Opere giuridiche*, X, pp. 40-70.

107. *Atti emulativi in materia di caccia* in « Foro it. », vol. XLIX, fasc. XX, 31 ottobre 1924, P. I, coll. 941-946. — Estr.: Città di Castello, Tip. dell'« Unione arti grafiche », 1924, 8°, pp. 11.

Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 71-77.

108. *La prova scritta della scoperta del dolo nel giudizio di revocazione* in « Riv. dir. proc. civ. », a. I, n. 4, ottobre-dicembre 1924, P. II, pp. 293-299. — Estr.: Padova, La Lito-tipo-editrice Universitaria, 1924, 8°, pp. 9.

Ristampa in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 397-400.

109. *Il processo civile al Congresso giuridico-forense di Torino* ivi, a. I, n. 4, ottobre-dicembre 1924, P. I, pp. 361-363.

Firmato con le iniziali P.C. — Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 78-80.

110. *L'insegnamento del diritto processuale nei nuovi statuti universitari* ivi, a. I, n. 4, ottobre-dicembre 1924, P. I, pp. 363-365.

Firmato con le iniziali P.C. — Ristampa in *Opere giuridiche*, II, pp. 313-315.

111. *I processualisti tedeschi contro le recenti riforme del processo civile* ivi, a. I, n. 4, ottobre-dicembre 1924, P. I, pp. 365-369.

Firmato con le iniziali P.C. — Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 649-653.

1925

112. *I poemetti della bontà.* Con 12 tavole a colori e 27 disegni di Francesco Carnevali. Firenze, R. Bemporad e figlio editori, 1925, 8°, pp. 163.

Contiene: 1) *Compagni di sventura.* — 2) *Giorno di visite.* — 3) *La notte della Befana.* — 4) *La Bella dormente nel bosco.* — 5) « *Maie!* ». — 6) *Il ladro.* — 7) *Bibi e Bobo.* — 8) *La maestra che aveva un figlio.* — 9) *I francobolli.* — 10) *Verso il pane.* — 11) *Quadretto.* — 12) *L'Erbario.* — 13) *La via del Paradiso.* — 14) « *Das Brot* ».

I numeri da 1 a 10, 12 e 13 sono ristampa, con qualche variante, rispettivamente dei numeri 7, 9, 4, 30, 11, 25, 12, 14, 16, 18, 15, 29.

113. *Non mollare. Bollettino d'informazioni durante il regime fascista.* S.n.t. [ma Firenze, Milano, Padova, Treviso]. N. 1 (3 gennaio 1925) - n. 23 (5 ottobre 1925).

Pubblicazione clandestina alla cui ideazione e redazione partecipò, con Nello e Carlo Rosselli, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini e altri, anche P.C. È giornale rarissimo; la collezione completa è introvabile per ora. Vedi la riproduzione fotografica del periodico nel 1955 (cfr. *Bibliografia*, n. 775) e nel 1968 (cfr. *Bibl.*, n. 982). Riprese la pubblicazione in Nuova Serie il 28 settembre 1945 come « Organo toscano del Partito d'Azione », direttore Tristano Codignola.

114. *Delitto e castigo ovvero la Patria è salva. Con tutta la narrazione documentata della tenebrosa congiura di Borgo SS. Apostoli e di quello che fecero — tardi, ma a tempo — le competenti autorità.* S.n.t. [ma Firenze, 1925], 8°, pp. 11.

Pubblicazione clandestina sulle vicende del « Circolo di cultura » di Borgo SS. Apostoli, dicembre 1920-5 giugno 1925 (vedi n. 78). — Parte della narrazione, e in particolare la lettera indirizzata al Prefetto di Firenze, in data 2 gennaio 1925, a firma « Un gruppo di soci del Circolo di cultura » e l'« Appendice » furono dettate da Piero Calamandrei. È pubblicazione rarissima.

115. *Die Rechtsanwaltschaft in Italien* in « Die Rechtsanwaltschaft ». Herausgegeben von Julius Magnus (Leipzig, W. Moeser Buchhandlung, 1925, 8°), a pp. 134-147. « Schriftenreihe Deutschen Anwaltvereins », Druckschriften n. 5.

Versione libera in lingua tedesca di Ernst Frankenstein. — Ristampa in *Opere giuridiche*, II, pp. 316-328 al paragrafo A.

116. [*A proposito del « Circolo di cultura » a Firenze*] in « La Nazione » (Firenze), a. LVII, n. 2, 2 gennaio 1925, p. 4.

Lettera indirizzata al giornale per far sapere che il « Circolo di cultura » era stato impropriamente detto « Circolo Salvemini ». È firmato da tre componenti del Comitato direttivo: Piero Calamandrei, Carlo Celasco, Gino Frontali.

117. *L'opera di Francesco Klein e il processo civile austriaco* in « Riv. dir. proc. civ. », a. II, n. 1, gennaio-marzo 1925, P. I, pp. 80-83. — Estr.: Padova, La Lito-tipo-editrice Universitaria, 1925, 8°, pp. 6.

Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 654-658. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 905.

118. *Un singolare caso di conflitto negativo fra la Commissione delle riparazioni e il Tribunale misto italo-germanico* in « Il Foro it. », vol. L, fasc. 8, 30 aprile 1925, P. I, coll. 377-382. — Estr.: Città di Castello, S. Lapi, 1925, 8°, pp. 15.

Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 81-90.

119. *La competenza e gli altri presupposti processuali generali nel procedimento per ingiunzione* in « Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl. », a. XXIII, nn. 4-5, aprile-maggio 1925, P. I, pp. 190-206. — Estr.: Milano, F. Vallardi, 1925, 8°, pp. 19.

120. *Sulla nullità dell'atto di citazione, quando la copia notificata dal commesso non sia vistata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario* in « Riv. dir. proc. civ. », a. II, n. 2, aprile-giugno 1925, P. II, pp. 116-122. — Estr.: Padova, La Lito-tipo-editrice Universitaria, 1925, 8°, pp. 9.

Ristampa in *Opere giuridiche*, V, pp. 419-423.

121. *Note sull'ordinamento dell'avvocatura* ivi, a. II, n. 2, aprile-giugno 1925, P. I, pp. 161-169. — Estr.: Padova, La Lito-tipo-editrice Universitaria, 1925, 8°, pp. 11.

Ristampa in *Opere giuridiche*, II, pp. 346-355.

122. *L'insegnamento del diritto processuale civile nelle università spagnole* ivi, a. II, n. 2, aprile-giugno 1925, P. I, pp. 170-171. — Estr.: Spoleto, Arti grafiche Panetto e Petrelli, 1925, 8°, pp. 7.

Ristampa in *Opere giuridiche*, II, pp. 356-358, col titolo *L'insegnamento del diritto processuale civile.*

123. *L'ordinamento professionale dell'avvocatura nella Repubblica Argentina* ivi, a. II, luglio-agosto 1925, P. I, pp. 172-173.

Firmato con le iniziali P.C. — Ristampa in *Opere giuridiche*, II, pp. 359-360.

124. *Concorrenza tra Cassazione e revocazione nel processo civile francese* ivi, a. II, luglio-agosto 1925, P. I, pp. 173-176.

Firmato con le iniziali P.C. — Ristampa in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 401-404.

125. *Il processo civile in Svezia e in Finlandia* ivi, a. II, n. 3, luglio-settembre 1925, P. I, pp. 240-247. — Estr.: Padova, La Lito-tipo-editrice Universitaria, 1925, 8°, pp. 10.

Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 659-666.

126. *Per la definizione del fatto notorio* ivi, a. II, n. 4, ottobre-dicembre 1925, P. I, pp. 273-304. — Estr.: Padova, La Litotipo-editrice Universitaria, 1925, 8°, pp. 34.

Ristampa in *Studi*, II, pp. 289-320 e in *Opere giuridiche*, V, pp. 425-451. — Per la trad. in lingua spagnola di F. DE J. TENA vedi n. 189; per la trad. di S. SENTÍS MELENDO vedi nn. 298 e 308.

1926

127. *Il procedimento monitorio nella legislazione italiana*. Milano, Soc. ed. « Unitas », 1926, 8°, pp. 151.

Sono ristampati, con lievi mutamenti di forma, gli scritti elencati ai nn. 81, 94, 95; aggiunte Note di aggiornamento, e in fine *Nota polemica* (pp. 135-145). — Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 3-156. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 358.

128. *Demasiados abogados*. Traducción de José R. XIRAU. Madrid, Librería general de Victoriano Suárez, 1926 (« Biblioteca de la 'Revista de derecho privado' », Ser. A-1), 16°, pp. 303.

Trad. in lingua spagnola di: *Troppi avvocati!* (n. 61). Per la rist. vedi n. 908.

129. OSSORIO Angelo, *L'anima della toga*. Traduzione dallo spagnolo dell'Avv. Amedeo FINAMORE; con Introduzione del Prof. Piero CALAMANDREI. Aquila, Vecchioni ed.-tip., 1926, 16°, pp. 167.

« Introduzione » di P.C. a pp. 9-16 (con preambolo pp. 7-8, a firma: a.f. e in data: Roma, 1926, e con appendice a p. 165, Lettera dell'autore di autorizzazione alla traduzione, in data: Madrid, 6 agosto 1920). — Rist. dell'« Introduzione » in *Opere giuridiche*, II, pp. 361-364.

130. *Lettera programmatica* della direzione di « Il Foro toscano », in « Il Foro toscano » (Firenze), a. I, n. 1, gennaio 1926, pp. 1-2.

La lettera è firmata da P. CALAMANDREI, E. FINZI, S. LESSONA, G. PAOLI. — P.C fu condirettore della rivista fino alla cessazione (1929).

131. *Questioni in tema di notificazione eseguita da commesso* ivi, a. I, n. 1, gennaio 1926, pp. 7-8. — Estr.: Selci, Tipografia Pliniana, 1926, 8°, pp. 8.

Ristampa in *Opere giuridiche*, V, pp. 453-455.

132. *Se la sezione adita senza previa designazione presidenziale possa d'ufficio declinare la cognizione della causa* ivi, a. I, n. 2, febbraio 1926, pp. 60-61. — Estr.: Selci, Tipografia Pliniana, 1926, 8°, pp. 4-6, con l'indicazione *Nota* dopo la preliminare p. 3.

Ristampa in *Opere giuridiche*, V, pp. 457-459.

133. [*Sull'azione dei fuorusciti*] in « Roma fascista » (Roma), a. III, n. 11, 13 marzo 1926, p. 2.

Risposta al referendum sulla « Azione proditoria dei fuorusciti » indetto fra gli uomini dell'opposizione dal giornale « Roma fascista ». Segue un commento redazionale.

134. *Gegenwart und Zukunft der Kassation in Italien* in « Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozessrecht » (Mannheim-Berlin-Leipzig), Bd. XIV, 1926, Heft 2, pp. 204-230.

Il contenuto essenziale di questa 'Relazione' fu presentato alla « Vereinigung Deutscher Zivilprozessrechtslehrer » (München, 1 luglio 1925) da W. Kisch, che ha fornito anche la traduzione in lingua tedesca. Cfr. n. 98.

135. *Connessione per accessorietà* in « Il Foro tosc. », a. I, n. 7, luglio 1926, pp. 313-314.

Ristampa in *Opere giuridiche*, V, pp. 461-463.

136. *Notificazione al contumace dell'ordinanza che fissa il giorno per l'interrogatorio* ivi, a. I, n. 8, agosto 1926, pp. 352-353.

Ristampa in *Opere giuridiche*, V, pp. 465-468.

137. *Nullità dell'atto di citazione per l'illeggibilità della firma dell'ufficiale giudiziario* ivi, a. I, n. 8, agosto 1926, pp. 366-368. — Estr.: Padova, Cedam, 1926, 8°, pp. 10.

Ristampa in *Opere giuridiche*, V, pp. 469-472.

138. *Gli avvocati nel mondo* in « Riv. dir. proc. civ. », a. III, n. 4, ottobre-dicembre 1926, P. I, pp. 323-327. — Estr.: Padova, Cedam, 1926, 8°, pp. 7.

Ristampa in *Opere giuridiche*, II, pp. 365-370.

139. *Se il creditore possa fare opposizione all'ingiunzione emessa contro il debitore* ivi, a. III, n. 4, ottobre-dicembre 1926, P. II, pp. 339-350. — Estr.: Padova, Cedam, 1926, 8°, pp. 14.

Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 304-313.

1927

140. *Linee fondamentali del processo civile inquisitorio* in « Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda ». (Padova, Cedam, 1927, 8°), a pp. 131-171. — Estr.: Padova, Cedam, 1927, 8°, pp. 43.

Ristampa in *Studi*, II, pp. 321-358 e in *Opere giuridiche*, I, pp. 145-176. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298.

141. *Avvertenza* della direzione di « Il Foro toscano » in « Il Foro toscano », a. II, n. 1, gennaio 1927, pp. 1-2.

L'*Avvertenza* è sottoscritta da P. CALAMANDREI, E. FINZI, S. LESSONA, G. PAOLI.

142. *Sui poteri dell'ufficiale giudiziario di fronte al rifiuto del debitore di lasciar asportare per la vendita i mobili pignorati* ivi, a. II, n. 3, marzo 1927, pp. 124-130. — Estr.: Padova, Cedam, 1927, 8°, pp. 13-29, con l'indicazione *Nota* dopo le preliminari pp. 3-12.

Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 314-326.

143. *Sul diritto al risarcimento dei danni a favore dell'amministrazione militare in caso d'inadempienza del fornitore* ivi, a. II, n. 4, aprile 1927, pp. 154-156. — Estr.: Padova, Cedam, 1927, 8°, pp. 5-10, con l'indicazione *Nota* dopo le preliminari pp. 1-4.

Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 91-95.

144. *Massime di esperienza in Cassazione. Rigetto del ricorso a favore del ricorrente* in « Riv. dir. proc. civ. », a. IV, n. 2, aprile-giugno 1927, P. II, pp. 126-134. — Estr.: Padova, Cedam, 1927, 8°, pp. 11.

Ristampa in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 405-410.

145. *Punti di vista processuali (documenti umani per la riforma del processo esecutivo)* ivi, a. IV, n. 2, aprile-giugno 1927, P. I, pp. 145-150. — Estr.: Padova, Cedam, 1927, 8°, pp. 8.

Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 327-333.

146. *L'appello contro le decisioni dei probiviri e la nuova legge 3 aprile 1926, n. 563* in « Il Foro tosc. », a. II, n. 7, luglio 1927, pp. 293-294. — Estr.: Padova, Cedam, 1927, 8°, pp. 5-7.

Ristampa in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 411-413.

147. *Il processo come situazione giuridica* in « Riv. dir. proc. civ. », a. IV, n. 3, luglio-settembre 1927, P. I, pp. 219-226. — Estr.: Padova, Cedam, 1927, 8°, pp. 10.

Ristampa in *Opere giuridiche*, I, pp. 177-186. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298.

1928

148. *In tema di comitati* in « Il Foro tosc. », a. III, n. 1, gennaio 1928, pp. 25-26. — Estr.: Firenze, Vallecchi, 1928, 8°, pp. 5-7.

Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 96-98.

149. *Einleitende Bemerkungen zum Studium des Entwurfs der italienischen Zivilprozessordnung* in « Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht » (Berlin), Jahrg. II, 1928, pp. 56-68. — Estr.: S.n.t., 8°, pp. 56-68.

Il testo in italiano fu pubblicato più tardi in *Studi*, IV, pp. 87-101 e in *Opere giuridiche*, I, pp. 187-199, col titolo: *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti.*

150. *Sulla natura civile o commerciale del mandato conferito a un avvocato da un commerciante* in « Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl. », a. XXVI, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1928, P. II, pp. 21-26. — Estr.: Milano, F. Vallardi, 1928, 8°, pp. 8.

Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 99-104.

151. *La scienza processuale italiana all'estero* in « Riv. dir. proc. civ. », a. V, n. 1, gennaio-marzo 1928, P. I, pp. 67-69. — Estr.: Padova, Cedam, 1928, 8°, pp. 5.

Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 667-670.

152. *Il concetto di « lite » nel pensiero di Francesco Carnelutti* ivi, a. V, nn. 1-2, gennaio-giugno 1928, P. I, pp. 1-22; 89-98. — Estr.: Padova, Cedam, 1928, 8°, pp. 32.

Ristampa in *Studi*, II, pp. 359-388 e in *Opere giuridiche*, I, pp. 200-206. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298.

153. *Compravendita: Vino colorato artificialmente con sostanza vietata dalla legge* in « Il Foro tosc. », a. III, nn. 7-8, luglio-agosto 1928, pp. 328-329. — Estr.: Firenze, Vallecchi, 1929, 8°, pp. 7.

Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 105-107.

154. *Goethe e l'oralità* in « Riv. dir. proc. civ. », a. V, n. 3, luglio-settembre 1928, P. I, pp. 258-260. — Estr.: Padova, Cedam, 1928, 8°, pp. 5.

Firmato con le iniziali P.C. — Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 108-111.

155. *La riforma del processo austriaco e germanico al Convegno dei processualisti tedeschi* ivi, a. V, n. 4, ottobre-dicembre 1928, P. I, pp. 367-370. — Estr.: Padova, Cedam, 1928, 8°, pp. 4.

Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 671-675.

156. *Fonte della scoperta e prova della scoperta del dolo nella revocazione* ivi, a. V, n. 4, ottobre-dicembre 1928, P. II, pp. 249-265. — Estr.: Padova, Cedam, 1928, 8°, pp. 19.

Ristampa in *Studi*, II, pp. 389-407 e in *Opere giuridiche*, VII, pp. 415-430.

157. *Questioni sull'appello nelle controversie del lavoro* in « Il Foro tosc. », a. III, nn. 11-12, novembre-dicembre 1928, pp. 511-517. — Estr.: Firenze, Vallecchi, 1929, 16°, pp. 6-18.

Ristampa in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 431-440.

1929

158. *Appello* (sez. *Appello civile*) in « Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti », vol. III ([Milano-Roma], Istituto Giovanni Treccani, 1929, 4°), a pp. 729-733.

A firma: Pi.C. — Ristampa fotolitica in « Edizione 1949 » alla data del 1950. — Rist. — con aggiunta in *Appendice*, pp. 452-455, del n. 439 — in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 441-455, col titolo *Appello civile*.

159. *Die Rechtsanwaltschaft in Italien* in « Die Rechtsanwaltschaft » herausgegeben von Julius Magnus (Leipzig, W. Moeser Buchhandlung, 1929, 8°), a pp. 501-520.

Versione in lingua tedesca di Wolfgang Friedmann e di W. A. Kastner. — Ristampa in *Opere giuridiche*, II, pp. 329-345 al paragrafo B.

160. *In memoria dell'avvocato Guido Chiari.* Firenze, Tip. Barbèra di Alfani e Venturi, 1929, 8°, pp. 7 con ritratto.

A firma p.c. — Apparso anche in « Il Foro toscano » a. IV, nn. 4-5, aprile-maggio 1929, pp. 187-188. Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 112-113.

161. Recensione: *Studi di diritto processuale in onore di* Giuseppe Chiovenda *nel venticinquesimo anno del suo insegnamento* (Padova, 1927) in « Arch. giurid. », vol. CI, fasc. 1°, gennaio 1929, pp. 93-98. — Estr.: Modena, Soc. Tip. Modenese, 1929, 8°, pp. 6.

Con il sottotitolo *La scuola* fa parte di *In memoria di G. Chiovenda* (Padova, 1938, 8°); a pp. 17-26. Cfr. n. 209. A sua volta ristampato in *Studi*, IV, pp. 217-254 e in *Opere giuridiche*, X, pp. 40-70.

162. *Regole cavalleresche e processo* in « Riv. dir. proc. civ. », a. VI, n. 2, aprile-giugno 1929, P. I, pp. 155-170. — Estr.: Padova, Cedam, 1929, 8°, pp. 18.

Ristampa in *Studi*, III, pp. 1-18 e in *Opere giuridiche*, I, pp. 227-242.

163. *Sulla impignorabilità dei frutti di un immobile dopo la trascrizione del precetto* in « Il Foro tosc. », a. IV, n. 8, agosto 1929, pp. 282-283. — Estr.: Firenze, Vallecchi, 1930, 16°, pp. 4-7, dopo la preliminare p. 3.

Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 334-336.

164. *Appunti sulla « reformatio in peius »* in « Riv. dir. proc. civ. », a. V, n. 4, ottobre-dicembre 1929, P. I, pp. 297-307. — Estr.: Padova, Cedam, 1929, 8°, pp. 13.

Ristampa in *Studi*, III, pp. 43-53 e in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 457-466. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298.

165. *Sopra un caso di presunzione di frode di ipoteca giudiziale* ivi, a. VI, n. 4, ottobre-dicembre 1929, P. II, pp. 274-282. — Padova, Cedam, 1929, 8°, pp. 11.

Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 114-119.

1930

166. *Studi sul processo civile.* Vol. I e II. Padova, Cedam, 1930, 8°, pp. XIV-350 e XI-407.

Sono qui raccolti studi sparsamente già pubblicati.
Vol. I: *La genesi logica della sentenza civile. — La teoria dell'« error in iudicando » nel diritto italiano intermedio. — Vizi della sentenza e mezzi di gravame. — Sulla distinzione tra « error in iudicando » e « error in procedendo ». — Limiti tra giurisdizione e amministrazione nella sentenza civile. — Problemi giudiziari nella Venezia Tridentina. — L'avvocatura e la riforma del processo civile.*
Vol. II: *Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità. — Governo e magistratura. — Il Tribunale arbitrale misto italo-germanico. — Ricorso in Cassazione e giurisdizioni speciali. — Sull'arbitraggio necessario nel diritto pubblico. — La sentenza soggettivamente complessa. — Per il funzionamento della Cassazione unica. — La definizione del fatto notorio. — Linee fondamentali del processo civile inquisitorio. — Sul concetto di lite. — Fonte e prova della scoperta del dolo nella revocazione.*
Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298.

166 A. *Un contratto di edizione di Benvenuto Cellini*, estr. anticipato da « Studi di diritto commerciale in onore di Cesare VIVANTE », Roma, Soc. ed. de « Il Foro italiano », 1930, pp. 2 n.n., 17.

Cfr. *Bibliografia*, n. 172.

167. *Diritto ed equità nell'arbitrato* in « Riv. dir. proc. civ. », a. VII, n. 1, gennaio-marzo 1930, P. II, pp. 63-72. — Estr.: Padova, Cedam, 1930, 8°, pp. 12.

Ristampa in *Studi*, III, pp. 67-74 e in *Opere giuridiche*, IX, pp. 337-343.

168. *Libri sugli avvocati* ivi, a. VII, n. 4, ottobre-dicembre 1930, P. I, pp. 348-355. — Estr.: Padova, Cedam, 1930, 8°, pp. 10 e 2 b.

Ristampa in *Opere giuridiche*, II, pp. 371-378.

169. *Conseguenze della mancata esibizione di documenti in giudizio* ivi, a. VII, n. 4, ottobre-dicembre 1930, P. II, pp. 289-301. — Estr.: Padova, Cedam, 1930, 8°, pp. 15.

Ristampa in *Studi*, III, pp. 55-66 e in *Opere giuridiche*, V, pp. 473-482.

170. *Das Urteil als Vollstreckungsakt* in « Judicium » (Hamburg), II. Jahrg. (1930), Heft 4, pp. 317-343. — Estr.: Hamburg, de Gruyter, 1930, 8°, pp. 397-343.

Trad. di: *La sentenza come atto di esecuzione forzata* ad opera di W. KISCH (vedi n. seguente).

1931

171. *La sentenza come atto di esecuzione forzata* in « Studi in onore di Alfredo ASCOLI » (Messina, Casa ed. G. Principato, 1931, 8°), a pp. 219-241. — Estr.: Messina, G. Principato, [1930], 8°, pp. 23.

Ristampa in *Studi*, III, pp. 19-42 e in *Opere giuridiche*, IX, pp. 344-364. — Per la trad. in lingua tedesca vedi n. precedente; per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298.

172. *Un contratto di edizione di Benvenuto Cellini* in « Studi di diritto commerciale in onore di Cesare VIVANTE », I (Roma, Soc. ed. di « Il Foro italiano », 1931, 8°), a pp. 225-241. — Estr.: Roma, c. s., 1930, 8°, pp. 17.

Rist. in *Scritti e inediti celliniani*, pp. 37-52, e in *Opere giuridiche*, X, pp. 120-130.

173. *Corte d'appello* in « Enciclopedia italiana », vol. XI (Milano, Istituto G. Treccani, 1931, 4°), pp. 540-541.

A firma: Pi.C. In « Edizione 1949 » con ristampa fotolitica (alla data del 1950). — Rist. — con l'aggiunta dell'*Appendice* a p. 471 del n. 440 — in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 467-471, col titolo *Corte d'appello*.

173ª. *Sobre la distinción entre el error « in judicando » y el error « in procedendo »*. Traducción de Antonio LUNA in « Revista de Tribunales ». Revista científica trimestral (Sevilla, España), año XLVI, Secunda época, Num. 2.307, enero, febrero, marzo 1931, pp. 1-8, con l'indicazione finale: (Concluirá).

Trad. di: *Sulla distinzione tra « error in iudicando... »* (n. 38).

174. Recensione: *Saggi di diritto processuale civile* di G. CHIOVENDA (1900-1930). Nuova ed., vol. I (Roma, 1930) in « Arch. giurid. », vol. CV, fasc. I, gennaio 1931, pp. 90-94.

Con il sottotitolo *Il Metodo* fa parte di *In memoria di G. Chiovenda* (Padova, 1938, 8°); a pp. 27-34. Cfr. n. 209. A sua volta ristampato in *Studi*, IV pp. 217-254 e in *Opere giuridiche*, X, pp. 40-70.

175. *Il processo civile sotto l'incubo fiscale* in « Riv. dir. proc. civ. », a. VIII, n. 1, gennaio-marzo 1931, P. I, pp. 50-76. — Estr.: Padova, Cedam, 1931, 8°, pp. 29.

Ristampa in *Studi*, III, pp. 75-105 e in *Opere giuridiche*, I, pp. 243-269. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298.

175 A. *Il processo civile sotto l'incubo fiscale* in « La Gazzetta del Tribunale ». Quindicinale giuridico-forense (Santamaria C.V. [*recte*: Santa Maria Capua Vetere]), a. II, nn. 5-6, 2 aprile 1931, p. 1.

Con premessa redazionale ristampa parte dell'articolo di cui nel n. precedente.

176. *Il risarcimento dei danni non patrimoniali nella nuova legislazione penale* in « Rivista italiana di diritto penale » (Padova), a. III, nn. 3-4, maggio-agosto 1931, P. I, pp. 171-182. — Estr.: Padova, Cedam, 1931, 8°, pp. 14.

Ristampa in *Studi*, III, pp. 107-119 e in *Opere giuridiche*, X, pp. 131-141.

177. Recensione: PAOLI Ugo Enrico, *Studi di diritto attico* (Firenze, 1930), in « La Cultura » (Milano-Roma), N. S., a. X, fasc. 9°, settembre 1931, pp. 741-745.

Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 676-681.

178. *Limiti di responsabilità del legale negligente* in « Riv. dir. proc. civ. », a. VIII, n. 4, ottobre-dicembre 1931, P. II, pp. 260-268. — Estr.: Padova, Cedam, 1931, 8°, pp. 11.

Ristampa in *Studi*, III, pp. 121-130 e in *Opere giuridiche*, II, pp. 379-387.

1932

179. *Studi di diritto processuale* diretti da Piero CALAMANDREI. Padova, Cedam, 1932-1942, 8°, voll. 17.

S. I: voll. 1-12 (1932-1938). — S. II: voll. 1-5 (1939-1942).

180. *Appunti sulla sentenza come fatto giuridico* in « Studi in memoria del prof. Pietro Rossi » (Siena, Tip. S. Bernardino, 1932, 8°), a pp. 525-534. « Pubblicazioni dell'Università di Siena ». — Estr.: Siena, Tip. S. Bernardino, 1932, 8°, pp. 12.

Apparso anche in « Riv. dir. proc. civ. », a. IX, n. 1, gennaio-marzo 1932, P. I, pp. 15-23. — Ristampa in *Studi*, III, pp. 131-140 e in *Opere giuridiche*, I, pp. 270-278. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298.

181. CALAMANDREI Rodolfo. *Le Balze di San Lazzaro. — In memoria nel primo anniversario della morte.* Firenze, Tip. Ed. Luigi Niccolai, 1932, 16°, pp. 96, con ritratto.

La « Prefazione » (alla data di: Firenze, 6 febbraio 1932) è sottoscritta: *La Famiglia* (pp. 5-6).

182. *La condanna* in « Studi in onore di Federico CAMMEO » (Padova, Cedam, 1933, 8°), a pp. 193-205. — Estr.: Padova, Cedam, 1932, 8°, pp. 13.

Ristampa in *Studi*, III, pp. 179-192 e in *Opere giuridiche*, V, pp. 483-494. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298.

1933

183. Paoli Ugo Enrico, *Studi sul processo attico.* Con introduzione di Piero Calamandrei. Padova, Cedam, 1933, 8°, pp. xxvii-219. « Studi di diritto processuale » diretti da Piero Calamandrei, n. 2.

L'« Introduzione », che ha per titolo *Processo attico e processo moderno,* si legge a pp. ix-xxviii. — Ristampa in *Studi,* III, pp. 159-177 e in *Opere giuridiche,* IX, pp. 682-697.

184. *Prova testimoniale della autenticità di una scrittura smarrita* in « Riv. dir. proc. civ. », a. X, n. 4, ottobre-dicembre 1933, P. II, pp. 261-270. — Estr.: Padova, Cedam, 1933, 8°, pp. 12.

Ristampa in *Studi,* III, pp. 211-219 e in *Opere giuridiche,* V, pp. 495-502.

185. *La condanna « generica » ai danni* ivi, a. X, n. 4, ottobre-dicembre 1933, P. I, pp. 537-587. — Estr.: Padova, Cedam, 1933, 8°, pp. 35.

« Omaggio a Mariano D'Amelio nel decennale dell'unificazione della Corte di Cassazione ». — Ristampa in *Studi,* III, pp. 221-252, e in *Opere giuridiche,* V, pp. 503-530. — Per la trad. in lingua spagnola vedi la nota al n. 299.

186. *Retroattività della sentenza e ipoteca giudiziale* in « Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl. », a. XXXI, nn. 11-12, novembre-dicembre 1933, P. I, pp. 741-754. — Estr.: Milano, F. Vallardi, 1933, 8°, pp. 16.

Ristampa in *Studi,* III, pp. 193-210 e in *Opere giuridiche,* V, pp. 531-546. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298.

187. *Competenza dell'autorità giudiziaria in tema di immobili per destinazione artistica* in « Il Foro it. », vol. LVIII, 1933, P. I, coll. 1715-1722.

Ristampa in *Studi,* III, pp. 253-265 e in *Opere giuridiche,* V, pp. 547-557.

188. *La abogacía y la reforma del proceso civil.* Traducción de Felipe de J. Tena in « Revista general de derecho y jurisprudencia » (México), 1933, pp. 321-382.

Trad. di: *L'avvocatura e la riforma del processo civile* (n. 56).

189. *Para la definición del heco notorio.* Traducción de Felipe de J. Tena ivi, 1933, pp. 557-592.

Trad. di: *Per la definizione del fatto notorio* (n. 126).

190. *La Cassazione e i giuristi* in « Il Tribunale » (Roma), a. XII, n. 12, 31 dicembre 1933.

Ristampa in *Studi,* III, pp. 267-277 e in *Opere giuridiche,* VIII, pp. 473-481.

1934

191. *Studi sul processo civile.* Vol. III. Padova, Cedam, 1934, 8°, pp. x-277.

Sono qui raccolti studi già sparsamente pubblicati.
Regole cavalleresche e processo. — La sentenza come atto di esecuzione forzata. — Appunti sulla « reformatio in peius ». — Conseguenze della mancata esibizione di documenti in giudizio. — Diritto ed equità nell'arbitrato. — Il processo civile sotto l'incubo fiscale. — Risarcimento dei danni non patrimoniali nella nuova legislazione penale. — Limiti di responsabilità del legale negligente. — Appunti sulla sentenza come fatto giuridico. — La natura giuridica delle decisioni della Magistratura del lavoro. — Processo attico e processo moderno. — La condanna. — Retroattività della sentenza e ipoteca giudiziale. — Prova testimoniale della autenticità di una scrittura smarrita. — La condanna generica ai danni. — Competenza dell'autorità giudiziaria in tema di immobili per destinazione artistica. — La Cassazione e i giuristi.

192. *La natura giuridica delle decisioni della Magistratura del lavoro in Italia* in « Recueil d'études sur les sources du droit en l'honneur de François Gény » (Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1934, 8°, voll. 3), vol. III, a pp. 163-186. — Estr.: Paris, c. s. [1931], 8°, pp. 163-186.

Vol. I e II: 1930 (n. 166). — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298. Trad. in lingua francese, in calce, di Albert Levet. — Ristampa del testo italiano in *Studi*, III, pp. 141-157 e in *Opere giuridiche*, IX, pp. 365-379.

193. *Le controversie del lavoro e l'oralità* in « Il Foro it. », vol. LIX, fasc. 17°, 15 settembre 1934, P. IV, coll. 129-138. — Estr.: Roma, Soc. ed. del « Foro italiano », 1934, 8°, pp. 20.

Ristampa in *Studi*, IV, pp. 1-13 e in *Opere giuridiche*, IX, pp. 380-390.

1935

194. *Elogio dei giudici scritto da un avvocato.* Firenze, F. Le Monnier, 1935, 8°, pp. 145.

Successive edizioni: II, 1938 (n. 211); III, 1955 (n. 772); IV, 1959 (n. 903). — Per la traduzione in lingua spagnola vedi n. 201.

195. *Diritto agrario e processo civile* in R. Accademia dei Georgofili. Firenze. « Atti del primo Congresso nazionale di diritto agrario tenuto a Firenze 21-23 ottobre 1935 » (Firenze, Tip. M. Ricci, 1935, 8°), a pp. 353-369. — Estr.: Firenze, Tip. M. Ricci, 1935, 8°, pp. 18.

Ristampa in *Studi*, IV, pp. 15-32 e in *Opere giuridiche*, I, pp. 279-294.

196. *Competenza del giudice del lavoro per i rapporti dei prestatori d'opera ai quali è discrezionalmente vietato di far parte*

dell'organizzazione sindacale in « La Magistratura del lavoro. (L'impiego privato) » (Milano), vol. IV, 1935, pp. 1018-1022.
Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 391-396.

1936

197. *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari.* Padova, Cedam, 8°, pp. XI-162. « Studi di diritto processuale » diretti da Piero CALAMANDREI, n. 6.
Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 157-254. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 299.

198. *Note sul contratto tra il chirurgo e il paziente* in « Studi in onore di Riccardo DALLA VOLTA » (Firenze, Cya, 1936, 8°), vol. II, a pp. 351-366.
Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 142-155.

199. *Revocazione* in « Enciclopedia italiana », vol. XXIX (Roma, Istituto G. Treccani, 1936, 4°), pp. 183-184.
A firma: Pi.C. « Edizione 1949 » con ristampa fotolitica (alla data del 1949). — Rist. in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 483-486.

200. *Ricorso (diritto processuale)* ivi, vol. XXIX (1936), pp. 277-278.
A firma: Pi.C. — In « Edizione 1949 » con ristampa fotolitica (alla data del 1949). — Rist. in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 487-492.

201. *Elogio de los jueces escrito por un abogado.* Traducción de Santiago SENTÍS MELENDO e Isac P. MEDINA. Con un Prólogo del Excmo Sr D. Diego MEDINA. Madrid, Góngora, 1936, 16°, pp. VI-XVIII-145, ill.
Trad. in lingua spagnola di: *Elogio dei giudici scritto da un avvocato.* Ed. I (n. 194).

202. *La sentenza dichiarativa di fallimento come provvedimento cautelare* in « Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl. », a. 34, nn. 5-6, maggio-giugno 1936, P. I, pp. 279-307. — Estr.: Milano, F. Vallardi, 1936, 8°, pp. 31.
Ristampa in *Studi*, IV, pp. 33-69 e in *Opere giuridiche*, IX, pp. 397-428. — Per la trad. in lingua spagnola cfr. nota al n. 299.

1937

202 A. *A Trento.* In: D[omenico] LOMBRASSA - G[iorgio] VECCHIETTI, *Combattere.* Antologia della Guerra, della Rivoluzione e dell'Impero (1915-1936), Firenze, Felice Le Monnier, 1937 (8°, di pp. VIII-371 e 7 tavv. f.t.).
Nella parte II, « La Guerra (1915-1918) », alle pp. 182-183, senza indi-

cazione di fonte, è pubblicato un brano (da « ... Detti ordine al mio motociclista » a « a Trento davvero! ») da *Nell'anniversario della vittoria: Come fu liberata Trento* (in « La Lettura », a. XIX, n. 11, 1° novembre 1919; cfr. *Bibl.*, n. 46), pp. 769-770.

Sempre in detta Parte II, il brano è ristampato nella II ed. aumentata (ivi, 1938, col mutamento: « ... dell'Impero (1915-1938) », 8°, di pp. VIII-415 e 7 tavv. f.t.), alle pp. 185-186 e nella III ed. aumentata (ivi, 1940, col mutamento: « ... dell'Impero (1915-1939) », 8°, di pp. VIII-427 e 7 tavv. f.t.), alle pp. 182-183.

203. *Cassazione civile* in « Nuovo Digesto italiano », a cura di Mariano D'AMELIO con la collaborazione di Antonio AZARA, vol. II (Torino, U.T.E.T., 1937, 4°), a pp. 981-1034. — Estr.: Torino, Tip. Sociale Torinese, 1937, 4°, pp. 981-1034.

Rist. in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 3-145. — Trad. in lingua spagnola ad opera di Santiago SENTÍS MELENDO e di Mariano AYERRA REDÍN (n. 904). — Per la nuova edizione, aggiornamento e revisione di Carlo FURNO, 1958, vedi n. 874 D.

204. UNIVERSITÀ (R.) DI FIRENZE, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, 1937. *Parere a S. E. il Ministro della Giustizia sul progetto preliminare del Codice di procedura civile.* Relazione di Piero CALAMANDREI. Firenze, Cya, 1937, 8°, pp. 155.

Ristampa in *Studi*, IV, pp. 103-209 e in *Opere giuridiche*, I, pp. 295-385, col titolo: *Sul progetto preliminare Solmi*. — Per la parziale trad. in lingua portoghese vedi n. 233.

205. *Efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento in pendenza di prove sull'opposizione* in « Giurisprudenza italiana » (Torino), vol. LXXXIX, disp. 5, aprile 1937, P. I, coll. 308-316. — Estr.: Torino, Tip. Sociale Torinese, 1937, 8°, pp. 3-15.

Ristampa in *Studi*, IV, pp. 71-86 e in *Opere giuridiche*, IX, pp. 429-442.

206. *Legittimazione ad agire del P. M. e controversie di stato. Postilla* in « Riv. dir. proc. civ. », a. XIV, n. 2, aprile-giugno 1937, P. II, pp. 108-110.

Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 443-444.

207. *Lodovico Mortara* in « Rivista di diritto civile » (Milano), a. XXXIX, n. 5, settembre-ottobre 1937, pp. 466-467. — Estr.: Milano, Soc. ed. libraria, 1937, 8°, pp. 6.

Necrologio. — Ristampa in *Studi*, IV, pp. 211-216 e in *Opere giuridiche*, X, pp. 156-160. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 905.

208. *Il nostro Maestro* in « Riv. dir. proc. civ. », a. XIV, n. 4, ott.-dic. 1937, P. I, pp. 301-311. — Estr.: Padova, Cedam, 1937, 8°, pp. [II-] 0011.

Necrologio. — Con il sottotitolo *Il Maestro* fa parte di *In memoria di G. Chiovenda* (Padova, 1938, 8°); a pp. 35-47. Vedi n. 209. A sua volta ristampato in *Studi*, IV, pp. 217-254 e in *Opere giuridiche*, X, pp. 40-70.

1938

209. *In memoria di Giuseppe Chiovenda.* [Precede] *Nota bibliografica* a cura di Virgilio Andrioli. Padova, Cedam, 1938, 8°, pp. xvi-47, con ritratto. Edizione fuori commercio.

È ristampa dei nn. 106, 161, 174 e 208. A sua volta ristampato in *Studi*, IV, pp. 217-254 e in *Opere giuridiche*, X, pp. 40-70.

210. *Corte* (parte *Corte di Cassazione*, sez. *Ordinamento e natura giuridica*) in « Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti », Appendice I (Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, 1938, 4°), p. 480.

Contrassegnato *. — Ristampa fotolitica in « Edizione 1949 » alla data del 1950.

211. *Elogio dei giudici scritto da un avvocato.* (2ª edizione aumentata). Firenze, F. Le Monnier, 1938, 8ª, pp. xxiv-171.

Per trad. in lingua francese, olandese, portoghese, inglese, slovena, araba cfr. rispettivamente i nn. 230, 231, 239, 260, 261 e 874a. — 1 ed.: 1935.

212. *Giudici e avvocati* in « Il Foro it. », vol. LXI, fasc. 5, 15 marzo 1938, P. IV, coll. 79-85. — Estr.: Roma, Soc. ed. del « Foro italiano », 1938, 8°, pp. 13.

« Prefazione » alla 2ª edizione aumentata del volume, di cui al n. 211. Anche in parte in « Corriere dei tribunali » (Napoli), a. XXXVII, n. 6, 15-30 maggio 1938, pp. [1-2], con premessa redazionale. — Rist. in *Opere giuridiche*, II, pp. 388-395.

213. *In tema di provvedimenti cautelari* in « Riv. dir. proc. civ. », a. XV, n. 1, gennaio-marzo 1938, P. II, pp. 9-22. — Estr.: Padova, Cedam, 1938, 8°, pp. 16.

Ristampa in *Studi*, V, pp. 199-208 e in *Opere giuridiche*, IX, pp. 445-452.

213 A. *Tra le pause del « Perseo » e della « Vita »*. Dalle carte inedite di Benvenuto, orafo mago, rinasce l'impronta preziosa di un suggello simbolico e un alfabeto ideografico dedicato agli iniziati delle Arti in « Corriere della sera » (Milano), a. LXIII, n. 188, 9 agosto 1938, p. 3, con 2 ill.

È riprodotta nelle illustrazioni, oltre la testa del *Perseo*, la testata dell'autografo celliniano, con il disegno per il suggello accademico e l'alfabeto coi simboli artigiani dell'oreficeria. — Rist. in *Scritti e inediti celliniani*, a cura di Carlo Cordié, Firenze, 1971 (cfr. *Bibliografia*, n. 1026: l'opera sarà d'ora innanzi citata col solo titolo), pp. 165-171, « Sigillo et caratteri della Schuola del disegnio fatti da Benvenuto Cellini ».

214. *La sentenza civile come mezzo di prova* in « Riv. dir. proc. civ. », a. XV, n. 2, aprile-giugno 1938, P. I,, pp. 108-129. — Estr.: Padova, Cedam, 1938, 8°, pp. 24.

Ristampa in *Studi*, V, pp. 147-169 e in *Opere giuridiche*, V, pp. 559-578. — Per la trad. in lingua spagnola di M. Romero Sánchez e J. López De La Cerda vedi n. 281; per quella di S. Sentís Melendo vedi n. 298.

215. *L'esecuzione forzata sul fondo agrario* ivi, vol. XV, n. 4, ottobre-dicembre 1938, P. I, pp. 281-300. — Estr.: Padova, Cedam, 1938, 8°, pp. 24.

È la *Relazione* (arricchita di qualche nota) presentata al « II Congresso nazionale di diritto agrario » a Cagliari il 18 ottobre 1938 (vedi n. 228). — Ristampa in *Studi*, V, pp. 171-190 e in *Opere giuridiche*, IX, pp. 453-470.

216. *Diritto consuetudinario in Cassazione* ivi, a. XV, n. 2, aprile-giugno 1938, P. II, pp. 120-127. — Estr.: Padova, Cedam, 1938, 8°, pp. 10.

Ristampa in *Studi*, V, pp. 191-197 e *Opere giuridiche*, VIII, pp. 493-500.

217. *La distrazione dei giudici come motivo di nullità della sentenza* ivi, a. XV, n. 3, luglio-settembre 1938, P. I, pp. 255-256. — Estr.: Padova, Cedam, 1938, 8°, pp. 3-4.

218. *La crisi degli avvocati a Venezia dopo la scoperta dell'America* ivi, a. XV, n. 3, luglio-settembre 1938, P. I, pp. 256-260. — Estr.: Padova, Cedam, 1938, 8°, pp. 4-8.

Ristampa in *Opere giuridiche*, II, pp. 388-395.

219. « *Casi clinici* » *nella letteratura* ivi, a. XV, n. 3, luglio-settembre 1938, P. I, pp. 261-264. — Estr.: Padova, Cedam, 1938, 8°, pp. 9-12.

Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 161-165.

220. *Per una legge organica dell'agricoltura* in « Rivista di diritto agrario » (Firenze-Roma), a. XVII, n. 4, settembre-dicembre 1938, P. I, pp. 483-485. — Estr.: Firenze, Tip. B. Coppini e C., 1938, 8°, pp. 2.

Riassunto della *Relazione* presentata da P.C. al « II Congresso nazionale di diritto agrario » a Cagliari il 18 ottobre 1938 (vedi nn. 215 e 228).

221. *Abolizione del processo civile?* in « Riv. dir. proc. civ. », a. XV, n. 4, ott.-dic. 1938, P. I, pp. 336-340, rubrica 'Notizie e postille', al n. 1. — Estr. (coi nn. 222 e 223): Padova, Cedam, 1938, 8°, pp. 11.

Firmato con le iniziali: P.C. al termine nella puntata III (vedi n. 222). — Ristampa in *Studi*, V, pp. 285-290 (dove forma la parte I dello studio: *La crisi del processo civile in Germania*) e in *Opere giuridiche*, I, pp. 386-390. Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298.

222. *Processo civile e diritto agrario*, ivi, a. XV, n. 4, ott.-dic. 1938, P. I, pp. 340-341, rubrica 'Notizie e postille', al n. II. Per l'estratto vedi n. 221.

Firmato con le iniziali: P.C. al termine della puntata III (vedi n. 222). — Rist. in *Opere giuridiche*, I, pp. 391-392.

223. *La riforma del processo civile nello Stato della Città del Vaticano*, ivi, a. XV, n. 4, ott.-dic. 1938, P. I, pp. 342-344, rubrica 'Notizie e postille', al n. III. Per l'estratto vedi n. 221.

Firmato con le iniziali: P.C. (anche per le due precedenti parti, di cui ai nn. 221 e 222) — Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 698-701.

224. *Rassegna di letteratura e legislazioni straniere* (I: *Germania, Austria, Polonia, Stati Uniti d'America.* II: *Francia, Germania, Cecoslovacchia*) ivi, a. XV, n. 2, aprile-giugno e n. 3, luglio-dicembre 1938, P. I, pp. 130-137; 265-271. — Estr.: Padova, Cedam, 1938, 8°, 2 fascicoli di pp. 10 e 9.

Sottoscritto con le iniziali P.C. — Ristampa parziale in *Studi*, V, pp. 291-298 ove forma parte del cap. II (*La legislazione processuale civile durante la guerra*) dello studio *La crisi del processo civile in Germania* e in *Opere giuridiche*, IX, pp. 702-728 e 729-736. Cfr. nn. 234 e 268.

1939

225. *Studi sul processo civile.* Vol. IV, Padova, Cedam, 1939, 8°, pp. IX-254.

Sono qui raccolti scritti sparsamente già pubblicati.
Le controversie del lavoro e l'oralità. — Diritto agrario e processo civile. — La sentenza dichiarativa di fallimento come provvedimento cautelare. — Efficacia della sentenza dichiarativa. — Sul progetto Carnelutti. — Sul progetto Solmi. — Lodovico Mortara. — Giuseppe Chiovenda.
Vol. I e II: 1930 (n. 166); vol. III: 1934 (n. 191). — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298.

225 A. [*Cartolina faceta a Dino Provenzal*]. In: *L'arte di scrivere le lettere.* Lettere di scrittori italiani. Modelli ed esempi. A cura di Dino Provenzal, Milano, Hoepli, 1939, 16°.

Nella sezione delle *Lettere facete*, di P.C. (su cui sono date notizie bibliografiche nell'*Indice alfabetico dei nomi*) è riprodotta una lettera diretta allo stesso Provenzal, da Firenze, 28 agosto 1925, con la premessa: « Carina è anche questa quasi senza senso, in cui per dire semplicemente di salutare la famiglia Bellisio un illustre giureconsulto si diverte a maneggiare rime in *asio, esio, isio, osio* ed *usio* ». E si aggiunge: « Tutto in versi, anche l'indirizzo della cartolina che è questo » ecc. — Successive edizioni: II, 1947 (pp. XI-407, col testo della cartolina a pp. 316-317; III riv., 1955 (pp. XI-407, sempre col testo a pp. 316-317); VI, 1964 (pp. XI-415 col testo a pp. 316-317 e con l'indicazione della morte del giurista e letterato fiorentino », nell'*Indice alfabetico dei nomi*, a p. 405. — Rist. in *Lettere*, I, pp. 209-210, con la data: 28 aprile 1925 e con l'indicazione: « Originale presso il desti-

natario » senza che sia citata la presente fonte con tutte le sue riedizioni: di inedito non v'era, nelle *Lettere*, che l'indirizzo scherzoso in versi). La 1ª edizione risulta irreperibile nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, nella Biblioteca Nazionale Braidense e in altre biblioteche.

226. *Il giudice e lo storico* in « Studi di storia e diritto in onore di Enrico BESTA », vol. II (Milano, Giuffrè, 1939, 8), a pp. 351-376.

Apparso anche in « Riv. dir. proc. civ. », a. XVI, n. 2, aprile-giugno 1939, P. I, pp. 105-128. — Estr.: Padova, Cedam, 1939, 8°, pp. 26. Ristampa in *Studi*, V, pp. 27-51 e in *Opere giuridiche*, I, pp. 393-414. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298.

227. *In memoria di Federico Cammeo*. Firenze, Tip. ed. Luigi Niccolai, 15 luglio 1939, 8°, pp. 19 con ritratto.

Non firmato. — Brevi notizie biografiche di F. Cammeo, seguite da elenco delle sue opere. — Opuscolo rarissimo perché pubblicato, quasi clandestinamente, durante il periodo della persecuzione razziale. Cfr. n. 488.

228. *L'esecuzione forzata sul fondo o sull'azienda agraria* in « Atti del Secondo Congresso nazionale di diritto agrario ». Mussolinia-Cagliari-Sassari 16-19 ottobre 1938. « Osservatorio italiano di diritto agrario ». (Roma, Editrice Universitaria, 1939, 8°), a pp. 319-336.

Relazione presentata al Congresso il 18 ottobre 1938 a Cagliari. Cfr. nn. 215 e 220.

229. *Wzgledny charakter pojecia skargi. Przetozyl z wloskiego* Marian WALIGORSKI nella rivista « Polski Proces Cywilny » (Warszawa), 1939.

Trad. in lingua polacca di: *La relatività del concetto di azione* (n. 237).

230. *Éloge des juges écrit par un avocat*. Traduit de l'italien par Madame Georges PETIT, augmenté d'une Lettre-préface de Madame Paul TSCHOFFEN. Bruxelles, Ch. Dessart éd., 1939, 8°, pp. XXIII-173, ill.

Trad. di: *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*. Ed. 2ª (n. 211).

231. *Lof der Rechters geschreven door een Advocaat*. Verteaald door Mr. H.W.J.M. KEULS en met een brief aan den vertaler van Jhr. Mr. DE BRAUW. Den Haag, L.J.C. Boucher, 1939, 8°, pp. VII-170.

Con una lettera di W. M. De Brauw a H. W. M. Keuls in Amsterdam, datata: 's Gravenhage, 1 November 1939 (pp. V-VII). Trad. in lingua olandese di: *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*. Ed. 2ª (n. 211). — Rist. in *Opere giuridiche*, I, pp. 55-64.

232. *Desempeña una función social el abogado?* in « Jus » (México), tomo II, n. 11, 1939, pp. 393-396.

Pagine tratte da *Demasiados abogados* (vedi n. 128).

233. *Premissas políticas do projeto de código processual civil italiano* in « Revista forense » (Rio de Janeiro), vol. 78 (1939), p. 256 e seg.

Trad. in lingua portoghese di una parte del « Parere » espresso sopra il progetto Solmi (vedi nota al n. 204). — Ristampa nel volume *Processo oral* (Collectanea de Estudios de juristas nacionais e estrangeiros); Empresa « Revista forense ». I serie. (Rio de Janeiro, 1940); a pp. 165-170.

234. *Rassegna di letteratura e legislazioni straniere (Germania)* in « Riv. di dir. proc. civ. », a. XVI, n. 4, ottobre-dicembre 1939, P. I, pp. 292-302. — Estr.: Padova, Cedam, 1939, 8°, pp. 12.

A firma: p.c. e, nell'estratto, Piero CALAMANDREI. — Ristampa in *Studi*, V, pp. 298-309 ove forma parte del cap. II (*La legislazione processuale civile durante la guerra*) dello studio *La crisi del processo civile in Germania*. Altra ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 702-728. Cfr. nn. 224 e 268.

235. *Legittima difesa nel processo?* ivi, a. XVI, n. 4, ott.-dic. 1939, P. II, p. 311, rubrica 'Casi clinici'. — Estr.: Padova, Cedam, 1939, 8°, pp. 3, col tit. *Casi clinici.*

Ristampato in *Opere giuridiche*, X, p. 166.

236. *Il processo inquisitorio nel nuovo codice civile* in « Giurispr. it. », vol. XCI, disp. 18, dicembre 1939, P. IV, coll. 237-246. — Estr.: Torino, U.T.E.T., 1940, 8°, pp. 16.

Ristampa in *Studi*, V, pp. 53-65, e in *Opere giuridiche*, I, pp. 415-426, col titolo *Il processo inquisitorio e il diritto civile*. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298.

236 A. P. C. fa parte del 'Corpo scientifico di collaborazione' della « Rassegna di legislazione per i Comuni ». Rivista amministrativa quindicinale (Empoli) dal 1939 al 1943, e, quindi, del 'Comitato di direzione' della Seconda serie, « Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza ». Rivista amministrativa quindicinale per i Comuni, le Provincie e gli altri Enti locali (Firenze) dal 1945 alla morte.

1940

237. *La relatività del concetto di azione* in « Scritti giuridici in onore di Santi ROMANO », vol. IV, *Diritto privato - Diritto ecclesiastico - Altre scienze giuridiche* (Padova, Cedam, 1940, 8°), a pp 79-101. — Estr.: Padova, Cedam, 1939, 8°, pp. 23.

Apparso anche in « Riv. dir. proc. civ. », a. XVI, n. 1, gennaio-marzo 1939, P. I, pp. 22-46, con dedica a Santi ROMANO « con devozione di discepolo » a p. 22, n. *. Estr.: Padova, Cedam, 1939, 8°, pp. 27. — Rist. in *Studi*, V, pp. 1-26, e in *Opere giuridiche*, I, pp. 326-449. — Per la trad. in lingua spagnola di M. ROMERO SÁNCHEZ vedi n. 262; per quella di S. SENTÍS MELENDO vedi n. 298; per la trad. in lingua polacca vedi n. 229.

238. *Oralità nel processo* in « Nuovo Digesto italiano », vol. IX (Torino, U.T.E.T., 1940, 4°), a pp. 178-180. — Estr.: Torino, Tip. Sociale Torinese, 1940, 4°, pp. 5.

Rist. in *Opere giuridiche*, I, pp. 450-455.

239. *Eles os juizes vistos por nos, os advogados.* Traduçao que Ary Dos SANTOS fêz. Lisboa, Libraria classica editora, 1940, 8°, pp. 203.

Trad. in lingua portoghese di: *Elogio dei giudici scritto da un avvocato.* 2ª ed. (n. 211).

240. *Ricordo di Cesarino Paoli.* [Scritti di] M. PITTALUGA, N. RUSPANTINI, I. CAIMO SABBADINI, M. St. LEPORI, P. CALAMANDREI, A. LORIA, G. PASQUALI. Firenze, F. Le Monnier, 1940, 8°, pp. 53, con ritratto e cinque tavole.

Il « Ricordo » di P.C. si legge a pp. 39-42.

241. *I processi delle streghe* in « Riv. dir. proc. civ. », a. XVII, n. 1, gennaio-marzo 1940, P. I, pp. 52-55. — Estr.: Padova, Cedam, 1940, 8°, pp. 6.

Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 167-170.

242. *Compensazione in sede esecutiva per credito anteriore al giudicato* ivi, a. XVII, n. 1, gennaio-marzo 1940, P. II, pp. 3-7. — Estr.: Padova, Cedam, 1940, 8°, pp. 7.

Ristampa in *Studi*, V, pp. 225-228 e in *Opere giuridiche*, IX, pp. 471-474.

242 A. [*Conferenza sul valore morale delle norme giuridiche*] in « L'Osservatore romano ». Giornale quotidiano politico religioso, Città del Vaticano, a. 80, n. 22 (24.216), 28 gennaio 1940, p. 2.

Larga esposizione nella rassegna anonima *Attività spirituale e culturale dell'Azione Cattolica Italiana*, nel 1° stelloncino « A Firenze ».

243. *La giustizia vista da un pittore* ivi, a. XVII, n. 2, aprile-giugno 1941, P. I, pp. 118-119. — Estr.: Padova, Cedam, 1940, 8°, pp. 4.

Firmato con le iniziali P.C. — Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 171-173.

244. *Dal « piantone » alla « pittima »* ivi, a. XVII, n. 3, luglio-settembre 1940, P. I, pp. 179-184. — Estr.: Padova, Cedam, 1940, 8°, pp. 8.

Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 174-181.

245. *Sul giuramento cosiddetto necessario* ivi, a. XVII, n. 3, luglio-settembre 1940, P. II, pp. 125-133. — Estr.: Padova, Cedam, 1940, 8°, pp. 11.

Ristampa in *Studi*, V, pp. 217-224 e in *Opere giuridiche*, V, pp. 579-585.

246. *Per lo studio del nuovo processo civile italiano* (in collaborazione con Francesco Carnelutti che per primo firma il lavoro) ivi, a. XVII, n. 4, ottobre-dicembre 1940, P. I, pp. 193-195. — Estr.: Padova, Cedam, 1940, 8°, pp. 5.

1941

247. *Delle buone relazioni fra i giudici e gli avvocati nel nuovo processo civile. Due dialoghi.* Firenze, F. Le Monnier, 1941, 8°, pp. VII-109.

Rist. in *Opere giuridiche*, IV, pp. 541-594. — Per la trad. in lingua spagnola di S. Sentís Melendo, vedi n. 276; per quella di R. Cuevas Mantecón (traduzione parziale) vedi n. 634.

248. *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice. Parte prima: Premesse storiche e sistematiche.* Padova, Cedam, 1941, 8°, pp. XV-254.

Rist. dell'*Avvertenza* in *Opere giuridiche*, IV, pp. 2-9. — Per la trad. dell'opera in lingua spagnola vedi n. 278.

249. *Gli studi di diritto processuale in Italia nel ventennio. Sintesi.* In « Il pensiero giuridico italiano », I: *Bibliografie* (Roma, I.R.C.E., 1941, 16°), a pp. 239-287. « Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero. Centro di studi giuridici ». — Estr.: Roma, I.R.C.E., 1942, 16°, pp. 49.

2ª ed. del volume, 1943 (n. 275). — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 906.

250. *Inventario della casa di campagna.* Firenze, Le Monnier, 1941, 8°, pp. XIII-295, con xilografie [di Pietro Parigi].

Edizione fuori commercio, in 300 copie numerate, su carta a mano con copertina alla rustica in carta a fiori e titolo disegnato. Il nome di Pietro Parigi (che non risulta dal libro, ma è evidente dalle stesse illustrazioni) va confermato dietro la pubblicazione dalle lettere di istruzione (con propri abbozzi di disegni) in *Lettere*, t. I, pp. 286-288 (Poveromo, 20 luglio 1941), pp. 288-289 (Poveromo, 3 agosto 1941), pp. 295-297 (Poveromo, 13 settembre 1941). — Per altra edizione, più completa, vedi n. 300.

251. *La toga* in « La lettura » (Milano), a. 41, n. 3, marzo 1941, pp. 265-272, con 11 ill.

252. *Il nuovo processo civile e la scienza giuridica* in « Riv. dir. proc. civ. », a. XVIII, n. 1, gennaio-marzo 1941, P. I, pp. 53-75. — Estr.: Padova, Cedam, 1941, 8°, pp. 25.

Ristampa in *Studi*, V, pp. 67-90, e in *Opere giuridiche*, I, pp. 456-476. Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 906.

253. *Un caso tipico di malafede processuale* ivi, a. XVIII, n. 3, luglio-settembre 1941, P. II, pp. 148-155. — Estr.: Padova, Cedam, 1941, 8°, pp. 10.

254. *Note in margine alle nuove leggi processuali* (in collaborazione con Francesco Carnelutti che firma per primo) ivi, a. XVIII, n. 4, ottobre-dicembre 1941, P. I, pp. 346-348.

Con le iniziali: F.C. - P.C.

255. *Sentenze sintomatiche*, ivi, a. XVIII, n. 4, ott-dic. 1941, P. I, pp. 358-362, rubrica ' Notizie e postille ', al n. I. — Estr.: Padova, Cedam, 1941, 8°, pp. 8 (insieme col testo del n. 256).

Anche in « La Giustizia penale », a. XLVIII, vol. 48 (8° della 5ª serie), 1942, P. IV (*La Procedura*), coll. 35-38. — Rist. in *Opere giuridiche*, I, pp. 484-489.

256. *Gli avvocati e il duello*, ivi, a. XVIII, n. 4, ott.-dic. 1941, P. I, pp. 362-364. — Estr.: Padova, Cedam, 1941, 8°, pp. 8 (insieme col testo del n. 255).

Rist. in *Opere giuridiche*, II, pp. 401-402.

257. Recensione: Carnelutti Francesco, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano* (Roma, 1941), ivi, a. XVIII, n. 4, ottobre-dicembre 1941, P. I, pp. 365-369. — Estr.: Selci Umbro, Tip. Pliniana, 1941, 8°, pp. 4.

Ristampa con la parte II (n. 279) in *Studi*, V, pp. 129-136, e in *Opere giuridiche*, I, pp. 490-503, col titolo *Sul sistema e sul metodo di Francesco Carnelutti*. Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 906.

258. *L'art. 1497 Codice civile e i futuribili*, ivi, a. XVIII, n. 4, ott.-dic. 1941, P. II, pp. 190-201. — Estr. (con premessa giuridica e al n. I): Padova, Cedam, 1941, 8°, pp. 1-14 (con art. di A. C. Jemolo al n. II, pp. 14-25 e, nel corpo del periodico, 201-213).

Ristampa in *Studi*, V, pp. 229-242 e in *Opere giuridiche*, X, pp. 182-193.

1942

259. SANSOVINO Francesco, *L'Avvocato e il Segretario*. A cura e con Prefazione di Piero CALAMANDREI. Firenze, Le Monnier, 1942, 16°, pp. 243 con ritratto. « Collezione *In ventiquattresimo* », diretta da Pietro Pancrazi.

« Prefazione » a pp. 7-64.

260. *Eulogy of judges written by a lawyer*. Translated by John Clarke ADAMS and C. Abbott PHILLIPS J., Princeton, N. J., Princeton University, 1942, 8°, pp. VIII-121.

Trad. in lingua inglese di: *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*. 2ª ed. (n. 211). — Con rist. della trad., 1946 (n. 358 A) e 1948 (n. 442 A).

261. *Misli*. Zagreb, Izdanje Odvjetničke Komore [1942], 8° pp. XIX-163.

Trad. in lingua slovena, a opera di Franko SARDELIČ, di: *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*. 2ª ed. (n. 211). (*Misli* significa « Pensieri »).

262. *La relatividad del concepto de acción*. Traducción de Manuel ROMERO SÁNCHEZ in « Revista de la Escuela nacional de jurisprudencia » (México), t. IV, nn. 13-14, gennaio-giugno 1942, pp. 43-67.

Trad. in lingua spagnola di: *La relatività del concetto di azione* (n. 237).

263. *Prestazioni e compensi dei promotori della società per azioni* in « Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl. », a. XL, nn. 3-4, marzo-aprile 1942, P. II, pp. 65-77. — Estr.: Milano, F. Vallardi, 1942, 8°, pp. 15.

Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 194-205.

264. *Problemi universitari e filosofici. Corsi istituzionali e monografici* in « La Palestra del diritto scientifico giuridico forense » (Perugia-Roma), a. XVII, nn. 4-5, aprile-maggio 1942, p. 1.

265. *In tema di revocazione di una sentenza di separazione fondata su sentenza penale poi riformata. Postilla* in « Riv. dir. proc. civ. », a. XIX, n. 2, aprile-giugno 1942, P. II, pp. 68-72. — Estr.: Padova, Cedam, 1942, 8°, pp. 11.

Ristampa in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 501-504.

266. *In commemorazione di Gennaro Escobedo* in « La Giustizia penale » (Roma), a. 48, vol. 48 (8° della 5ª Serie), P. I, fasc. 7-10, luglio-ottobre 1942, coll. 206-207.

Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 206-207 (col titolo *Gennaro Escobedo*).

267. *Il principio di legalità nel nostro ordinamento giurisdizionale* in « La Palestra del diritto scientifico giuridico forense » (Perugia-Roma), a. XVII, nn. 9-10, sett.-ott. 1942.

268. *Rassegna di letteratura e legislazioni straniere (Germania, Russia)* in « Riv. dir. proc. civ. », a. XIX, n. 4, ottobre-dicembre 1942, P. I, pp. 279-294. — Estr.: Padova, Cedam, 1942, 8°, pp. 18.

Ristampa in *Studi*, V, pp. 309-330. Quanto concerne la Germania forma parte del cap. II (*La legislazione processuale civile durante la guerra*) dello studio *La crisi del processo civile in Germania*. — Quanto concerne la Russia è ristampato col titolo *Il processo civile in Russia* (pp. 321-330). — Altre ristampe in *Opere giuridiche*, IX, pp. 702-728 e 737-745. Cfr. nn. 224 e 234.

269. *Deposito separato per motivi condizionati?* ivi, a. XIX, n. 4, ott.-dic. 1942, P. II, pp. 105-113. — Estr.: Padova, Cedam, 1942, 8°, pp. 11.

Ristampa in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 505-514.

270. *Intervento del preteso adultero in causa di separazione personale* ivi, a. XIX, n. 4, ott.-dic. 1942, P. II, pp. 138-148, dopo premesse giuridiche redazionali e uno scritto, numerato I. di Enrico Redenti (quello di P. C. ha il n. II).

Ristampa in *Studi*, V, pp. 243-254 e in *Opere giuridiche*, IX, pp. 475-484.

271. *Sui poteri del pubblico ministero interveniente* ivi, a. XIX, n. 4, ott.-dic. 1942, P. II, pp. 156-160, rubrica 'Casi clinici'. — Estr.: Padova, Cedam, 1942, 8°, pp. 7, col tit. *Casi clinici*.

Ristampa in *Opere giuridiche*, V, pp. 587-592.

272. *La certezza del diritto e la responsabilità della dottrina* in « Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl. », a. XL, nn. 11-12, novembre-dicembre 1942, P. I, pp. 341-357. — Estr.: Milano, F. Vallardi, 1942, 8°, pp. 19.

Lo scritto era costituito da note sul libro di Flavio Lopez de Oñate, *La certezza del diritto* (Roma, Tipografia Consorzio Nazionale, 1942, 8°, pp. 202). — Rist. in *Studi*, V, pp. 91-111, nella « nuova edizione riveduta » e postuma del libro del Lopez de Oñate nel 1968 (vedi n. 979 A) e in *Opere giuridiche*, I, pp. 504-522. Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 906.

1943

273. *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice. Parte prima: Premesse storiche e sistematiche*, Seconda edizione aggiornata, Padova, Cedam, 1943, 8°, pp. XVI-225.

1ª ed.: 1941. — Rist. in *Opere giuridiche*, IV, pp. 1-233 (compresa

l'*Avvertenza alla prima edizione*, pp. 2-9). — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 922.

274. *Instituciones de derecho procesal civil según el nuevo código.* Traducción de Santiago SENTÍS MELENDO. Prólogo de Hugo ALSINA. Buenos Aires, Editorial Depalma, 1943, 8°, pp. XXXIV-355. « Biblioteca jurídica. Sección Derecho procesal civil y commercial » dirigida por el Dr. David Lascano, I.

Trad. di: *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice.* P. I. Ed. 1 (n. 248). — Ampia bibliografia degli scritti di P.C. alle pp. 347-353.

275. *Gli studi di diritto processuale in Italia nel ventennio fascista. Sintesi.* In « Il pensiero giuridico italiano » I: Bibliografie. 2ª edizione (Roma, I.R.C.E., 1943), a pp. 235-284. « Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero. Centro giuridico ».

1ª ed.: 1941. La *Prefazione* alla « Bibliografia » è ristampata con qualche aggiunta in *Studi*, V, pp. 113-128, col titolo: *Gli studi del diritto processuale in Italia nel trentennio.* — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 906.

276. *De las buenas relaciones entre los jueces y los abogados en el nuevo proceso civil (Dos Diálogos).* Traducción de Santiago SENTÍS MELENDO. Buenos Aires, Editorial Depalma, 1943, 16°, pp. 137.

Trad. in lingua spagnola di: *Delle buone relazioni fra i giudici e gli avvocati* (n. 247).

277. *Relazioni di buon vicinato tra giudici e difensori* in « Riv. dir. proc. civ. », a. XX, n. 1, gennaio-marzo 1943, P. II, pp. 3-16. — Estr.: Padova, Cedam, 1943, 8°, pp. 16.

Ristampa in *Studi*, V, pp. 267-276 e in *Opere giuridiche*, II, pp. 403-411.

278. *Gli avvocati dello Stato e l'inamovibilità* in « Il Foro it. », vol. LXVIII, fasc. 5, 15 marzo 1943, P. III, coll. 33-37. — Estr.: Roma, Soc. ed. del « Foro italiano », 1943, 8°, pp. 11.

Ristampa in *Studi*, V, pp. 227-284 e in *Opere giuridiche*, II, pp. 412-418.

279. Recensione: CARNELUTTI Francesco, *Le « Istituzioni »*, 3ª edizione (Roma, 1942), in « Riv. dir. proc. civ. », a. XX, n. 2, aprile-giugno 1943, P. I, pp. 92-98. — Estr.: Padova, Cedam, 1943, 8°, pp. 9.

Ristampa, con la rec. alla 1ª ed. (n. 257) in *Studi*, V, pp. 137-145, e in *Opere giuridiche*, I, pp. 490-503, col tit. *Sul sistema e sul metodo di Francesco Carnelutti.* — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 906.

280. *Sulla legittimazione passiva nell'azione di accertamento* ivi, a. XX, n. 2, aprile-giugno 1943, P. II, pp. 33-45. — Estr.: Padova, Cedam, 1943, 8°, pp. 15.

Ristampa in *Studi*, V, pp. 255-266 e in *Opere giuridiche*, V, pp. 593-603.

281. *La sentencia civil como medio de prueba.* Traducción de Manuel Romero Sánchez y Julio López De La Cerda in « Revista de la Escuela nacional de jurisprudencia » (México), 1943, nn. 18-20, pp. 127-148.

Trad. in lingua spagnola di: *La sentenza civile come mezzo di prova* (n. 214).

282. *Il Lago o la Pia. Novella* in « La Lettura » (Milano), a. 43, n. 6, giugno 1943, pp. 344-349, ill. (con disegni di G. Colacicchi).

283. *In memoria di Giulio Paoli* in « La Nazione » (Firenze), a. LXXXV, n. 193, 12 agosto 1943, p. 3.

Apparso anche in « Riv. dir. proc. civ. », a. XX, n. 3, luglio-sett. 1943 (ma pubblicato nel 1945), P. I, pp. 202-205, col tit. *Necrologio. Giulio Paoli*, e — col tit. *Ricordo di un giurista: Giulio Paoli* — rist. in *Studi*, V, pp. 331-335 e in *Opere giuridiche*, X, pp. 208-212. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 915.

283ª. *Gli avvocati e la libertà* in « Corriere della sera » (Milano), a. 68, n. 203, 25 agosto 1943, p. 1 (articolo di fondo).

Rist. in *Opere giuridiche*, II, pp. 419-423.

283 B. Nell'Ateneo fiorentino. *Una lettera del Rettore al prof. Giulio Chiarugi* in « La Nazione » (Firenze), a. LXXXV, n. 213, 4 settembre 1943, p. 2, nella *Cronaca di Firenze.*

Il prof. Chiarugi era stato il primo Rettore dell'Ateneo fiorentino. — Ristampa in *Lettere*, I, pp. 320-321.

1944

284. *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice. Parte seconda: Disposizioni generali (le persone del processo).* Padova, Cedam, 1944, 8°, pp. VII-305.

P. I: 1943. — Rist. in *Opere giuridiche*, IV, pp. 234-539. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 922.

285. *DALL'XI AGOSTO MCMXLIV ...*

Epigrafe apposta dopo la liberazione di Firenze sulla parete di Palazzo Vecchio che guarda via dei Gondi. — Ristampa in *Uom. e città d. Resist.*; a p. 144 (n. 774).

286. *Le leggi contro i delitti fascisti* [I-II]. In « L'Italia libera ». Organo del Partito d'azione (Roma), nn. 71 e 73, 3 e 5 agosto 1944.

L'articolo del 5 agosto reca *La legge* (anziché *Le leggi*). — Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 213-220.

286 A. *La legge contro i delitti fascisti* [III] in « L'Italia libera ». Organo del Partito d'Azione (Roma), a. I, n. 78, 11 agosto 1944.

Cfr. Norberto BOBBIO, in *Scritti e discorsi politici di P.C.*, a sua cura, vol. I, p. 51, e vol. II, p. 617.

287. *Storia non cronaca* in « La Nazione del popolo ». Organo del Comitato toscano di liberazione nazionale (Firenze), a. I, n. 7, 4-5 settembre 1944, p. 1 (editoriale).

Ristampa in « La Nazione del popolo » (come sopra). Numero unico per l'anniversario della liberazione di Firenze, 11 agosto 1945, p. [3], in *Uomini e città della Resistenza*, a pp. 140-143 e in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 52-56.

288. L'Università fiorentina parla il linguaggio della libertà. *La coscienza civile della nuova Italia nel discorso del Rettore* ivi, a. I, n. 19, 18-19 settembre 1944, pp. 2-3.

Discorso pronunciato da P.C. quale Rettore, nell'Aula Magna dell'Università, in occasione della cerimonia per l'insediamento il 15 settembre 1944. — Ristampa in « Quaderni dell'Italia libera », n. 7 (Roma, Partito d'Azione, 1944, 16°, pp. 16), con lo stesso titolo, e anche col titolo « *L'Italia ha ancora qualcosa da dire* »; e, con questo stesso ultimo titolo, in lingua italiana e in versione inglese [di Edward Astley], a cura del « Psychological Warfare Branch » (Italian Theater Headquarters. Printing & Paper Division). Firenze, 1944, 8°, pp. 25 ill., e con ritratto. — Ristampa in *Uom. e città d. Resist.*; a pp. 145-160, col titolo: *Ritorno dell'Università fiorentina alla libertà*, e in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 56-72, col titolo *L'Italia ha ancora qualcosa da dire.*

289. *L'Italia ha ancora qualcosa da dire.* Roma, Partito d'Azione, 1944, 16°, pp. 16. « Quaderni dell'Italia libera », n. 7.

È ristampa del « Discorso » elencato al numero precedente (vedi nota).

290. *L'anniversario della Vittoria celebrato alla Casa dei Mutilati* in « La Nazione del popolo » (Firenze), a. I, n. 60, 4 novembre 1944, p. 2.

Sunto del discorso tenuto a Firenze alla Casa dei Mutilati il 4 novembre 1944 in commemorazione della vittoria del 4 novembre 1918.

291. *La riforma dei Codici.* (Nostra intervista col prof. Piero Calamandrei), ivi, a. I, n. 67, 13 novembre 1944, pp. 1 e 2.

Con premessa redazionale.

292. *Non è finita* ivi, a. I, n. 74, 21 novembre 1944, p. 1 (editoriale).
Non è finita la guerra.

293. *Gobierno y Magistratura.* Traducción de Julio López De La Cerda y Manuel Romero Sánchez in « Revista de la Escuela nacional de jurisprudencia » (México), nn. 23-24, 1944, pp. 397-426.
Trad. in lingua spagnola di: *Governo e magistratura* (n. 67).

294. *La crisi della legalità* in « La Nuova Europa ». Settimanale di politica e di letteratura (Roma), a. I, n. 4, 31 dicembre 1944, p. 10.
Rist. in *Costruire la democrazia.* (cfr. n. 295), pp. 5-18, e in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 73-81.

1945

295. *Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente.* Firenze, Ed. U (Tip. Vallecchi), 1945, 16°, pp. 179. « Problemi », I. Cfr. n. 361.
Rist. in *Opere giuridiche*, II, pp. 127-214. Per i primi sette capitoli di cui l'opera si compone, vedi rispettivamente il I al n. 294; il II al n. 315; il III al n. 309; il IV al n. 348; il V al n. 335; il VI al n. 361 e il VII al n. 337.

296. Beccaria Cesare, *Dei delitti e delle pene.* A cura [e con Prefazione e Nota bibliografica] di Piero Calamandrei. Firenze, F. Le Monnier, 1945, 16°, p. 387 con ritratto. « Collezione *In ventiquattresimo* » diretta da Pietro Pancrazi.
La « Prefazione » si legge a pp. 7-129: sua ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 221-260. — Una parte ne è stata pubblicata in « La Nazione del popolo » (Firenze, a. I, n. 105), 27 dicembre 1944, p. 1 (editoriale) col titolo: *La patria di Beccaria.* — 2ª edizione del libro nel 1950 (n. 526) e ristampa della 2ª edizione nel 1965 (n. 940). — Per la trad. dell'opera in lingua spagnola vedi n. 874 b.

297. *La Casación civil.* Traducción de Santiago Sentís Melendo. Prólogo de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. Buenos Aires, Editorial bibliográfica Argentina, 1945, 8°, tomi 2 in 3 voll.
Trad. di: *La Cassazione civile* (n. 47).

298. *Estudios sobre el Proceso civil.* Traducción de Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires, Editorial bibliográfica Argentina, 1945, 8°, pp. 647.
È traduzione di alcuni studi compresi in *Studi sul processo civile*, voll. I-IV (nn. 166, 191 e 225) e anticipo di alcuni altri destinati al vol. V

(n. 402); fatta eccezione per *El proceso como situación jurídica* che P.C. non ha poi incluso nella serie degli « Studi ».

Limites entre jurisdición y administración en la sentencia civil. — El significado constitucional de las jurisdicciones de equidad. — El juez y el historiador. — La relatividad del concepto de acción. — La distinción entre « error in iudicando » y « error in procedendo ». — La definición del hecho notorio. — El proceso como situación jurídica. — Lineas fundamentales del proceso civil inquisitorio. — El concepto de « litis » en el pensamiento de Francesco Carnelutti. — Apuntes sobre la « reformatio in peius ». — El proceso civil bajo el peso del fisco. — ¿ Abolición del proceso civil? — El proceso inquisitorio en el nuevo Código civil. — La génesis logica de la sentencia civil. — Vicios de la sentencia y medios de gravamen. — La sentencia subjetivamente compleja. — La sentencia como acto de ejecución forzada. — Apuntes sobre la sentencia como hecho jurídico. — La condena. — Retroactividad de la sentencia e hipoteca judicial. — La sentencia civil como medio de prueba.

Nuova edizione nel 1962 (n. 922).

299. *Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares.* Traducción de Santiago SENTÍS MELENDO. Prólogo di Eduardo J. COUTURE, col titolo: *La escuela italiana de derecho.* Buenos Aires, Editorial bibliográfica Argentina, 1945, 8°, pp. 233.

Trad. di: *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari* (n. 197). Nella versione spagnola segue: *a*) Apéndice I *La condena « genérica » a los daños*, a pp. 147-179 (n. 185); *b*) Apéndice II *La sentencia declarativa como providencia cautelar*, a pp. 181-217 (n. 202).

300. *Inventario della casa di campagna.* Roma, Tumminelli, 16°, 1945, pp. 263. « Nuova Biblioteca italiana » diretta da Arnaldo Bocelli, 23.

1ª ed.: 1941 (cfr. *Bibliografia*, n. 250). Sono aggiunti i capitoletti con titolo nell'indice finale: nella parte I, pp. 61-68 « [Processione] » e pp. 69-88 « [Il Lago] »; nella parte IV, pp. 155-166 « [In barca] » e pp. 165-170 « [Buoi] ».

301. *In memoria degli Universitari caduti per la libertà.* Firenze, Tip. « Il Castellaccio », 1945, 8°, pp. 32.

Discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Firenze 1945-'46 pronunciato il 16 novembre 1945 da P.C. quale Rettore. — Ristampa in *Uomini e città d. Resist.*, a pp. 161-191, col titolo: *Agli studenti dell'Università di Firenze caduti per la libertà.* Per ristampa parziale vedi n. 573.

302. *Lettera di capo d'anno ad un vecchio amico nell'al di là*, in « La Nazione del popolo » (Firenze), a. II, n. 2, 2 gennaio 1945, p. 1 (editoriale).

Ristampa: Firenze, Vallecchi, 1945, 8°, pp. 16, a spese di T. De Marinis (ed. numerata di 500 esemplari).

302 A. A tutti i professori, di ruolo e incaricati; liberi docenti; aiuti e assistenti; impiegati amministrativi dell'Università di Firenze. Pubblicazione a cura dell'Università di Firenze. Firenze, 22 gennaio 1945.

Ringraziamento di P.C. per la sua elezione a Rettore dell'Università.

303. *L'Associazione Federalisti Europei.* Discorso pronunziato all'Assemblea inaugurale dell'« Associazione Federalisti Europei », Firenze, 27 gennaio 1945. In « L'Idea federalista » (Firenze, Edizioni A.F.E., 1945, 8°, pp. 29), a pp. 13-17. « Pubblicazioni divulgative dell'"Associazione Federalisti Europei" ».

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 407-412.

304. *Il fascismo e la giustizia* nel volume « Questo era il fascismo. Venti conferenze alla Radio di Firenze » (Firenze, L'Impronta, 1945, 8°); a pp. 35-40.

Libro rarissimo. Parte della conferenza di P.C. è apparsa in « Corriere del mattino » (Firenze), a. II, n. 46, 23 febbraio 1945, p. 2, 'Cronaca di Firenze', con premessa redazionale.

304 A. Jemolo Arturo Carlo, *Le sanzioni contro il fascismo e la legalità* ivi, a. I, n. 4, luglio 1945, pp. 277-285.

Alle pp. 285-286 si legge una postilla di P.C.

305. *Il governo della legalità* in « Ossola insorta a ricordo dei giorni della Liberazione 9 settembre - 23 ottobre 1944 ». Milano, a cura della Società editrice Stampa sportiva « S.E.S.S. », 23 settembre 1945, f.°, a p. 4.

Firmato con le iniziali P.C.

306. *Perché combattono gli italiani* in « La Nazione del popolo » (Firenze), a. II, n. 18, 20-21 gennaio 1945, p. 1 (editoriale).

307. *Prepararsi alla Costituente* in « La Nazione del popolo ». Supplemento a cura dei partiti del C.T.L.N. - Partito d'Azione (Firenze), a. II, n. 2, 28 gennaio 1945, pp. 1-2.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 82-86.

308. *La definición del heco notorio.* Traducción de Santiago Sentís Melendo en « Revista de derecho procesal », Argentina, 1945, I, pp. 95-126.

Trad. di: *Per la definizione del fatto notorio* (n. 126). Per ristampa vedi n. 298.

309. *Sulla riforma dei codici:* 1) *La truffa delle etichette.* - 2) *Prima la Costituzione e poi i codici* in « La Nuova Europa », Setti-

manale di politica e di letteratura (Roma), a. II, n. 9, 4 marzo 1945, p. 10; e n. 10, 11 marzo 1945, p. 10.

Ristampa in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 87-99.

310. *Cesare Beccaria* in « Corriere del mattino » (Firenze), 20 marzo 1945.

È riassunta la « Prolusione » tenuta per l'inaugurazione dell'Università popolare di Firenze.

311. *Appello alla dignità* in « La Nazione del popolo » (Firenze), a. II, n. 71, 23 marzo 1945, p. 1 (editoriale).

312. *Scomparsa di un vecchio poeta* in « Nuova Antologia » (Roma), vol. CDXXXIII, gennaio-aprile 1945, pp. 189-196 (fascicolo 1731, di marzo).

Scomparsa di Giosue Carducci.

313. *Il Ponte*. Rivista mensile di politica e di letteratura fondata e diretta da Piero CALAMANDREI, a. I, n. 1, aprile 1945... Firenze, Le Monnier (poi « La Nuova Italia »), 1945...

Direzione di P.C. sino alla morte (27 settembre 1956).

314. *Il nostro programma* in « Il Ponte », a. I, n. 1, aprile 1945, pp. 1-3.

Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 100-103. Il numero del « Ponte » è stato ristampato anastaticamente a Firenze, La Nuova Italia editrice, 1975 e distribuito agli abbonati del periodico col numero del 30 aprile 1975.

315. *Nel limbo istituzionale* ivi, a. I, n. 1, aprile 1945, pp. 4-19.

Anche in « L'Italia libera ». La Lezione dell'Italia del Popolo (New York, N.Y., U.S.A.), vol. IV, no. 15, August 1, 1945, pp. 1-2, con ampia premessa redazionale. — Ristampa in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 103-124. — Per la ristampa anastatica del fascicolo vedi n. 314.

316. *Rassegna della resistenza europea: Ricordo di Nello* ivi, a. I, n. 1, aprile 1945, pp. 55 e 57, con una pagina d'album di Pietro ANNIGONI a p. 56.

Ricordo di Nello Rosselli. — Sottoscritto con le iniziali: P.C. — Per ristampe vedi nn. 420 e 868, e, per la ristampa anastatica del fascicolo nel 1975, vedi n. 314.

317. *Così parlò Caviglia* ivi, a. I, n. 1, aprile 1945, pp. 75-76, rubrica ' Cantiere '.

Sottoscritto con l'iniziale: *c.* — Ristampa in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 269-271, in *Cantiere*. — Per la ristampa anastatica del fascicolo nel 1975 vedi n. 314.

318. *Antifascisti afflosciati* ivi a. I, n. 1, aprile 1945, p. 77, rubrica ' Cantiere '.

Sottoscritto con l'iniziale: *c.* — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 271-273, in *Cantiere.* — Per la ristampa anastatica del fascicolo nel 1975 vedi n. 314.

319. 1) *Fasto imperiale.* — 2) *Stile.* — 3) *Autarchia.* — 4) *Proprietà terriera* ivi, a. I, n. 1, aprile 1945, pp. 78-80, rubrica ' Il Novellino '.

Sottoscritto ***. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 191-195, in *Il Novellino.* — Per la ristampa anastatica del fascicolo nel 1975 vedi n. 314.

320. *Il profeta armato* ivi, a. I, n. 2, maggio 1945, pp. 81-82.

Sottoscritto Il Ponte; corsivo all'inizio del fascicolo. — Il profeta armato è Franklin Delano Roosevelt. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 127-129.

321. *Funzione rivoluzionaria dei comitati di liberazione* ivi, a. I, n. 2, maggio 1945, pp. 138-140, rubrica ' Rassegna della resistenza europea '.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 129-134.

321 A. Fasola Cesare, *Perché non s'impedì l'esodo delle opere d'arte fiorentine?* ivi, a. I, n. 2, maggio 1945, pp. 141-146.

In calce all'articolo c'è una nota di P.C.

322. *Luogotenenza e reggenza* ivi, a. I, n. 2, maggio 1945, pp. 165-166, rubrica ' Cantiere '.

Sottoscritto con le iniziali: *p.c.* — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 124-126.

323. *Un libro postumo di Nello Rosselli* ivi, a. I, n. 2, maggio 1945, p. 170.

Annuncio che si pubblica a New York: *Scritti storici minori* di N. R. — Sottoscritto con l'iniziale (*c*).

324. *Saluto all'Imperatore. - Il gerarcone rubacuori. - Il terzo partito* ivi, a. I, n. 2, maggio 1945, pp. 171-172, rubrica ' Il Novellino '.

Sottoscritto ***. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 195-197, ne *Il Novellino.*

325. *Una pace, tre paci* ivi, a. I, n. 3, giugno 1945, pp. 173-174.

Sottoscritto Il Ponte; corsivo all'inizio del fascicolo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 134-137.

326. Recensione: La Boëtie Stefano de, *Il Contr'uno*. Traduzione di Pietro Fanfani, a cura di Pietro Pancrazi (Firenze, 1944), ivi, a. I, n. 3, giugno 1945, pp. 252-253.

327. 1) *Mirsilo è morto.* — 2) *Giustizia di marciapiede.* — 3) *Scampanio.* — 4) *La maschera.* — 5) *Segreti del vocabolario.* — 6) *La rappezzatura e la storia.* — 7) *La libertà.* — 8) *Il lume è acceso.* — 9) *Farfalle.* — 10) *Meglio così* ivi, a. I, n. 3, giugno 1945, pp. 254-258, rubrica 'Idrometro' con l'indicazione '(Maggio)'.

Sottoscritto Il Pontiere. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 212-222, in *Idrometro*. — I brani 1), 3) e 10), per il loro interesse diaristico, sono stati ristampati dai curatori nel postumo *Diario. 1939-1945* (cfr. *Bibl.*, n. 1134), II, pp. 560-563.

328. *30 aprile 1839 - 28 aprile 1944* ivi, a. I, n. 3, giugno 1945, p. 259.

Riavvicinamento di Fra Michele Minorita e di Onorio Perucca Coletti, condannati a morte, martiri della libertà. — Non firmato.

328 A. *Campanilismo. Il cavallino della giustizia* ivi, a. I, n. 3, giugno 1945, p. 268, rubrica 'Il Novellino'.

A firma ***. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 197-198, in *Il Novellino*.

329. *Fiducia* ivi, a. I, n. 4, luglio 1945, pp. 269-271.

Sottoscritto Il Ponte, corsivo all'inizio del fascicolo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 137-140.

330. Recensione: Brundu Francesco, *Il diavolo fra i pastori. Romanzo* (Roma, 1945), ivi, a. I, n. 4, luglio 1945, pp. 339-342.

Francesco Brundu è lo pseudonimo di Francesco Fancello.

331. *Per un dizionario dello stile fascista* ivi, a. I, n. 4, luglio 1945, pp. 357-358, rubrica 'Cantiere'.

Non firmato.

332. 1) « *Fascisticamente* ». - 2) *Candida infanzia.* - 3) *Una bella lezione.* - 4) *Peggio delle civette* ivi, a. I, n. 4, luglio 1945, pp. 363-364, rubrica 'Il Novellino'.

Sottoscritto ***. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 198-201, in *Il Novellino*.

333. *Un anno fa* in « Corriere d'informazione » (Milano), a. I, n. 72, 12 agosto 1945, p. 1 (editoriale).

In occasione della rievocazione fatta da Ferruccio Parri, a Firenze, delle giornate dell'insurrezione. — Ristampa in *Uom. e città d. Resist.*; a pp. 135-139, col titolo: *Firenze. La battaglia in città.*

334. *La battaglia di Firenze* in « Il Ponte », a. I, n. 5, agosto 1945, pp. 365-367.

Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo.

335. *Costituente e questione sociale* ivi, a. I, n. 5, agosto 1945, pp. 368-379.

Rist. in *Costruire la democrazia* (vedi al n. 295), pp. 83-113 e in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 141-157.

335 A. ENRIQUES AGNOLETTI ENZO, *Rassegna della Resistenza europea. La lotta politica del Comitato toscano di liberazione nazionale* in « Il Ponte », a. I, n. 5, agosto 1945, pp. 414-429, con 5 ill. nel testo.

A p. 414 è una premessa di P.C. intitolata *La lotta clandestina e l'insurrezione di Firenze* e sottoscritta: IL PONTE.

336. 1) *Discorsi coll'amico francese.* — 2) *Il senso del capitalismo.* — 3) *Dialettica della storia* ivi, a. I, n. 5, agosto 1945, pp. 475-476, rubrica 'Idrometro', con l'indicazione '(Giugno)'.

Sottoscritto IL PONTIERE.

337. *Costituente italiana e federalismo europeo* in « Corriere d'informazione » (Milano), a. I, n. 96, 11 settembre 1945, p. 1 (editoriale).

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, p. 416 e in parte già in *Costruire la democrazia* (vedi n. 295), pp. 171-177. — Per la trad. in lingua inglese vedi n. 346.

338. *Il Governo durante la Costituente* in « La Nuova Europa » (Roma), a. II, n. 38, 23 settembre 1945, p. 1.

È anticipo della parte finale dello scritto elencato al n. 348.

338 A. *Il governo della legalità* in « Ossola insorta ». A ricordo dei giorni della Liberazione. 9 settembre-23 ottobre 1944 [numero unico] (Domodossola, Tip. C. Antonioli), 23 settembre 1945, p. 4.

A firma: P.C. — Sulla Repubblica di Domodossola.

339. *Anche oggi: Non mollare* in « Non mollare ». Organo Toscano del Partito d'Azione (Firenze), n. 24 (N. S., a. I, n. 1), 28 settembre 1945, p. 1 (editoriale).

340. *Cinquantacinque milioni* in « Il Ponte », a. I, n. 6, settembre 1945, pp. 477-479.

Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo. — A proposito di morti, feriti e dispersi dell'ultima guerra. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 157-160.

341. Recensione: BERLINGUER Mario, *Avanti Sardegna!* (Roma, 1945), ivi, a. I, n. 6, settembre 1945, pp. 546-547.

342. 1) *Preamboli d'uso.* — 2) *Raccomandazioni.* — 3) *Burocrazia.* — 4) *Disciplina.* — 5) *A ciascuno il suo* ivi, n. 6, settembre 1945, pp. 561-563, rubrica 'Idrometro' con l'indicazione '(Luglio)'.
Firmato IL PONTIERE.

343. *Chi governerà l'Italia durante la Costituente?* ivi, a. I, n. 6, settembre 1945, pp. 564-565, rubrica 'Cantiere'.
Sottoscritto con le iniziali (*p.c.*).

344. *In memoria di Carlo e Nello Rosselli nel processo dinanzi l'Alta Corte contro Roatta e C.* in « Oratoria » (Napoli), a. I, n. 3, ottobre 1945, pp. 130-144. — Estr.: Napoli, Gius. Rispoli, 1945, 8°, pp. 17. « Arringhe e discorsi » (con l'indicazione erronea: a. I, n. 2, settembre 1945).
Ristampa in *Uom. e città d. Resist.*; a pp. 53-72, col titolo: *Non mollare!* e in *Opere giuridiche*, X, pp. 451-466 col titolo originale.

345. [*Il comizio popolare per la Costituente a Firenze. Il discorso di* Piero CALAMANDREI] in « Non mollare » (Firenze), n. 27 (N. S., a. I, n. 4), 19 ottobre 1945, p. 2 con 2 ill.
Il discorso è riprodotto parzialmente.

346. *The Italian Constituent Assembly and a European Federation* nel giornale « Nazioni unite » (New York, N.Y., U.S.A.), ott.? (nov.?) 1945, pp. 1 e 2.
È trad. dell'articolo elencato al n. 337.

347. *L'eredità dei bancarottieri* in « Il Ponte », a. I, n. 7, ottobre 1945, pp. 573-574.
Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 161-163. Brani di tale editoriale sono stati riprodotti nell'articolo di Franco CATALANO, *La crisi del governo Parri (Novembre-Dicembre 1945)*, in « Il Ponte », a. XXII, n. 1, 31 gennaio 1966, p. 56, n. 3.

348. *Governo e Costituente* ivi, a I., n. 7, ottobre 1945, pp. 575-583.
Rist. in *Costruire la democrazia* (vedi n. 295), pp. 71-88, e in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 173-184. La parte finale era già apparsa in « La Nuova Europa » (Roma), a. II, n. 38, 23 settembre 1945, p. 1, col titolo: *Il governo durante la Costituente* (n. 338).

349. *Lussu, scrittore* ivi, a. I, n. 7, ottobre 1945, pp. 605-611.
Emilio Lussu. — Sottoscritto con le iniziali P.C.

350. 1) *Le quadrate legioni.* - 2) *Oro autarchico.* - 3) *Sacro e inviolabile.* - 4) *La moglie di Socrate* ivi, a. I, n. 7, ottobre 1945, pp. 666-667, rubrica 'Il Novellino'.

Sottoscritto ***. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 201-204, in *Il Novellino*.

351. *Vittoria dello spirito* ivi, a. I, n. 8, novembre 1945, pp. 669-670.

Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo.

352. 1) *Un italiano.* — 2) *Paesaggi italiani.* — 3) *Consolazioni.* — 4) *Trovare la strada* ivi, a. I, n. 8, novembre 1945, pp. 762-763, rubrica 'Idrometro' con l'indicazione '(Ottobre)'.

Sottoscritto IL PONTIERE. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 231-235, in *Idrometro*.

353. *L'opposizione dei liberti* ivi, a. I, n. 9, dicembre 1945, pp. 765-766.

Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 185-187.

354. 1) *L'opinione pubblica.* - 2) *Semplicità delle leggi.* - 3) *Magnanimità.* - 4) *La colpa era del professore* ivi, a. I, n. 9, dicembre 1945, pp. 866-867, rubrica 'Il Novellino'.

Sottoscritto ***. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 204-207, in *Il Novellino*.

355. *L'anno delle occasioni* in « Non mollare » (Firenze), n. 37 (N. S., a. I, n. 14), 28 dicembre 1945, p. [1] (editoriale).

1946

356. [Discorso pronunciato alla Consulta Nazionale nella seduta dell'8 marzo 1946 discutendosi] D.L.L. 25 agosto 1944, n. 151 *Per la nuova Costituzione dello Stato* in « Consulta nazionale. Atti. Discussioni » (Roma, 1946, 4°) a pp. 1119-1126. — Estr. col titolo: *Sul referendum istituzionale* (Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1946, 16°, pp. 24).

Ristampa parziale in « Non mollare » (Firenze), n. 48 (N.S., a. II, n. 11), 16 marzo 1946, pp. 1 e 2, col titolo: *Dopo l'adozione del « referendum istituzionale »*. Ristampa integrale in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 1-17 e in *Opere giuridiche*, X, pp. 467-478.

357. *Sul referendum istituzionale.* Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1946, 16°, pp. 24. Estratto. Vedi n. precedente.

358. *El Procedimiento monitorio.* Traducción de Santiago SENTÍS MELENDO. Buenos Aires, Editorial bibliográfica Argentina, 1946, 8°, pp. 269.

Trad. di: *Il procedimento monitorio nella legislazione italiana* (n. 127).

358 A. *Eulogy of judges written by a lawyer, Piero CALAMANDREI*; translated by John Clarke ADAMS and C. Abbott PHILLIPS Jr., Princeton, N.J., Princeton University Press, 1946, 8°, pp. 88.

Ristampa della trad. in lingua inglese dell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, 2ª ed. (n. 211), trad. registrata al n. 260 e ristampata in nuova edizione nel 1940 (n. 442 A).

359. *Potere giudiziario e suprema Corte costituzionale.* Relazione del Deputato Piero CALAMANDREI in « Assemblea Costituente. Atti della Commissione per la Costituzione ». Seconda Sottocommissione. Vol. II: Relazioni e proposte. (Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1946, 4°), a pp. 200-205.

Pubblicato anche in *Per l'ordine giudiziario. Osservazioni e proposte* (Milano, 1946); a pp. 97-105 (n. 401). — Rist. in *Opere giuridiche*, III, pp. 215-225, e in Francesco RIGANO, *Costituzione e potere giudiziario*, del 1982 (cfr. *Bibl.*, n. 1136).

359 A. Partito d'Azione. Piero CALAMANDREI. *Interrogazioni su problemi universitari.* Sedute del 13 e 17 settembre 1946. Assemblea Costituente, S.l.n.d., 8°, pp. 12.

Raccoglie quanto risulta ufficialmente da due puntate riunite nel volume insieme dell'ASSEMBLEA COSTITUENTE. *Atti della Assemblea Costituente. Discussioni*, vol. I, *Dal 25 giugno 1946 al 14 dicembre 1946* (Roma, Camera dei Deputati, s.a., ma 1946, 4°), rispettivamente pp. 523-524 e 554, e precisamente dalle puntate seguenti: Assemblea Costituente: *XVI Seduta di venerdì 13 settembre 1946*. Presidenza del Presidente SARAGAT, indi del vicepresidente TERRACINI (Roma, Tip. predetta, s.a., pp. 514-546) e Assemblea Costituente: *XVII Seduta di martedì 17 settembre 1946*, Presidenza del presidente SARAGAT (Roma, Tip. predetta, nn. 547-570). Gli interventi di P.C. sono nel settore dello *Svolgimento di interrogazioni*: essi sono stati registrati, a cura di A. Mondolfo e M. Cappelletti, nella *Bibliografia*, p. 92 e quindi, nella presente ristampa integrata e aggiornata, p. 820 nella parte finale sull'« Attività dell'On. Piero Calamandrei: Consulta Nazionale - Costituente - Camera dei Deputati ».

360. BARILE Paolo, *Orientamenti per la Costituente.* Presentazione di Piero CALAMANDREI. Firenze, « La Nuova Italia », 1946, 16°, pp. XI-103. « Orientamenti », 3.

La « Presentazione » è a pp. V-VIII.

361. RUFFINI Francesco, *Diritti di libertà.* 2ª edizione. Con Introduzione e note di Piero CALAMANDREI. Firenze, « La Nuova Italia », 1946, 16°, pp. XLI-329. « Orientamenti », 4.

Titolo dell'« Introduzione »: *L'avvenire dei diritti di libertà.* Cfr. n. 295. Ristampa della medesima « Introduzione » in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 368-403. L'opera del RUFFINI con introduzione e note di P.C. è stata ristampata nel 1975 (vedi n. 1073: Firenze, « La Nuova Italia »

editrice, « Strumenti: Ristampe anastatiche », 31): l'introd. di P.C. si trova a pp. V-LVI, come nell'originale del 1946. (1ª ed. dell'opera di F. RUFFINI: Torino, Gobetti, 1926, 16°, pp. 322).

362. *Quaderni del Ponte* raccolti da Piero CALAMANDREI. Firenze, F. Le Monnier (poi « La Nuova Italia »), 1946..., 16°, voll. ...

I « Quaderni », furono raccolti da P.C. sino alla fine del 1956 (in numero di 4).

363. *Diritti politici e diritti sociali.* 1) *Discredito delle libertà borghesi.* - 2) *Apparizione dei diritti sociali.* - 3) *Giustizia condizione di libertà* in « « Liberalsocialismo », Rivista mensile (Milano-Roma), a. I, n. 1, gennaio 1946, pp. 16-23.

364. *Qualcosa di nuovo* in « Il Ponte », a. II, n. 1, gennaio 1946, pp. 1-2.

Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 187-190.
Brani di tale editoriale sono stati riprodotti nell'articolo di Franco CATALANO, *La crisi del governo Parri (Novembre-Dicembre 1945)*, in « Il Ponte », a. XXII, n. 1, 31 gennaio 1966, pp. 68-69, n. 2.

365. *Contro il privilegio dell'istruzione* ivi, a. II, n. 1, gennaio 1946, pp. 3-14.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 190-206.

365 A. *Chiacchiere sul torpedone* in « Il Ponte », a. II, n. 1, gennaio 1946, pp. 94-95, rubrica ' Idrometro '.

A firma IL PONTIERE. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 235-238, in *Idrometro.*

366. *Il momento critico* in « L'Italia libera ». Organo del Partito d'Azione (Roma), a. IV, n. 42, 19 febbraio 1946, p. 1 (editoriale).

367. *Sapere la verità* in « Il Ponte », a. II, n. 2, febbraio 1946, pp. 97-98.

Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 206-209.

368. *Elegie romane: Il rogo delle vanità - ' Fuori stanza ' - Presepi - La lupa* ivi, a. II, n. 2, febbraio 1946, pp. 189-192, rubrica ' Idrometro '.

Sottoscritto IL PONTIERE. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 238-244.

369. *Ombre e luci del referendum istituzionale* in « Non mollare » (Firenze), n. 46 (N. S., a. II, n. 9), 2 marzo 1946, p. 1 (editoriale).

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 209-216.

370. *Il programma elettorale del Luogotenente* ivi, n. 49 (N. S., a. II, n. 12), 23 marzo 1946.
Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 216-220.

371. *Pensiero e azione* in « Il Ponte », a. II, n. 3, marzo 1946, pp. 193-194.
Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 220-222.

371 A. CARNELUTTI Francesco, *Rappresentanza degli interessi* ivi, a. II, n. 3, marzo 1946, pp. 209-220.
Postilla, a firma: p.c., a p. 220.

372. Recensione: *Un uomo un partigiano* di Roberto BATTAGLIA (Roma-Firenze-Milano, 1945), ivi, a. II, n. 3, marzo 1946, pp. 285-286.

373. *L'ottantesimo di Benedetto Croce* ivi, a. II, n. 3, marzo 1946, p. 287, rubrica ' Cantiere '.
Sottoscritto IL PONTE.

374. *Civiltà* ivi, a. II, n. 4, aprile 1946, pp. 289-290.
Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 223-225.

375. *Strategia del referendum* ivi, a. II, n. 4, aprile 1946, pp. 303-310.
Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 225-235.

376. Recensione: MEONI Armando, *Il dono segreto* (Firenze, 1945), ivi, a. II, n. 4, aprile 1946, pp. 373-375.

377. *Il salto nel buio* in « Non mollare » (Firenze), n. 56 (N. S., a. II, n. 19), 11 maggio 1946, p. 1.

378. *A quale scopo?* in « Il Nuovo Corriere della sera » (Milano), a. II, n. 5, 11 maggio 1946, p. 1 (editoriale).
A proposito dell'abdicazione di re Vittorio Emanuele III in favore del figlio Umberto.

379. *Il colpo di stato dei fantasmi* in « La Nazione del popolo » (Firenze), a. III, n. 110, 11 maggio 1946, p. 1 (editoriale).
Come sopra. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 238-243.

380. *Fine di una classe politica* in « Il Ponte », a. II, n. 5, maggio 1946, pp. 385-386.
Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 235-238.

381. Recensioni: *Scritti clandestini* di Egidio Meneghetti (Padova, 1946); *Viva il capomastro!* di Isidoro Pagnotta (Cuneo, 1945); *Venti mesi di guerra partigiana nel Cuneese* di D. Livio Bianco (Cuneo, 1946), ivi, a. II, n. 5, maggio 1946, pp. 473-477.

381 A. *Ultimo spergiuro,* in « La Nazione del popolo » (Firenze), a. III, n. 139, 14 giugno 1946, p. 1.

L'articolo, concernente la « storica prova di maturità politica e di consapevolezza civile » del popolo italiano nel referendum del 2 giugno, non è firmato.

382. *L'ultimo ricatto* in « Non mollare » (Firenze), n. 58 (N. S., a. II, n. 22), 1° giugno 1946, p. 1.

383. *La monarchia contro i monarchici* in « La Nazione del popolo » (Firenze), a. III, n. 129, 2 giugno 1946, p. 1 (editoriale).

384. *Miracolo della ragione* in « Il nuovo Corriere della sera » (Milano), a. 71, N. S., n. 30, 9 giugno 1946, p. 1 (editoriale).

La proclamazione della Repubblica d'Italia. — Art. anticipato l'8 giugno 1946 col titolo *Volontà* sul « Non mollare » (n. 386) e rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 246-248.

385. [*Manifesto per la proclamazione della Repubblica italiana*]. Firenze, Tip. S.T.I.A.V., 9? giugno 1946, in f° grande.

Dettato da P.C.; sottoscritto: Partito d'azione; Partito comunista; Partito cristiano sociale; Partito della Democrazia cristiana; Partito democratico del lavoro; Partito liberale italiano; Partito liberale progressista; Movimento di democrazia repubblicana; Partito repubblicano; Partito socialista; Giunta comunale; Deputazione provinciale; Camera del lavoro.

386. *Volontà* in « Non mollare » (Firenze), n. 60 (N. S., a. II, n. 23), 8 giugno 1946, p. 1 (editoriale).

387. *Repubblica italiana* in « La Nazione del popolo » (Firenze), a. III, n. 136, 11 giugno 1946, p. 1 (editoriale).

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 249-251.

388. *2 giugno 1946: la pace* in « Il Ponte », a. II, n. 6, giugno 1946, pp. 485-486.

Sottoscritto Il Ponte. — Apparso anche in « La Nazione del popolo » (Firenze), a. III, n. 129, 2 giugno 1946, p. 1, a firma Piero Calamandrei. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 243-245.

389. *Il nazionalismo alla riscossa* in « Non mollare » (Firenze), n. 64 (N. S., a. II, n. 27), 6 luglio 1946, p. 1 (editoriale: continua a p. 2).

390. *I primi passi* in « Il Ponte », a. II, nn. 7-8, luglio-ag. 1946, pp. 581-598.

I primi passi della Repubblica d'Italia. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 253-276.

391. *Esperienze di una campagna elettorale* ivi, a. II, nn. 7-8, luglio-ag. 1946, pp. 726-731, rubrica 'Idrometro' con l'indicazione '(Aprile-Giugno 1944)'.

Sottoscritto IL PONTIERE. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 245-255, in *Idrometro*.

392. *A proposito di Briga e Tenda* ivi, a. II, nn. 7-8, luglio-agosto 1946, p. 732.

Sottoscritto IL PONTE.

393. *Adolfo Omodeo* ivi, a. II, nn. 7-8, luglio-agosto 1946, pp. 736-737.

In morte. — Sottoscritto con le iniziali P.C.

Lo scritto è stato riprodotto, col titolo *Dignità di vivere* e a firma Piero CALAMANDREI, luglio 1946, in « Acropoli ». Rivista di politica diretta da Adolfo OMODEO (Napoli), ultimo fascicolo per la morte del direttore, a. II, 1946, senza numero, pp. III-IV, con avvertenza editoriale a p. III per il cambiamento di titolo. (Il fascicolo ha titolo « *L'Acropoli* » *ad Adolfo Omodeo*).

394. *Valore e attualità della Repubblica presidenziale* in « L'Italia libera ». Organo del Partito d'Azione (Roma), a. IV, n. 218, 19 settembre 1946, p. 1.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 276-279.

395. Recensione: BELTRAMI Giuliana, *Il capitano* (Milano, 1946), in « Il Ponte », a. II, n. 9, settembre 1946, pp. 830-832.

396. *Desistenza* ivi, a. II, n. 10, ottobre 1946, pp. 837-838.

Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo. — Anche in « La Nazione del popolo ». Quotidiano di informazione (Firenze), a. III, n. 234, 6 ottobre 1946, p. 1 (a firma Piero CALAMANDREI). — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 279-281.

397. Recensione: BOLIS Luciano, *Il mio granello di sabbia*. Con Prefazione di Ferruccio PARRI (Torino, 1946), ivi, a. II, n. 10, ottobre 1946, pp. 925-927.

398. *Le leggi di Antigone* ivi, a. II, n. 11, novembre 1946, pp. 933-934.

Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 282-284.

399. *Nessuno sarà innocente* ivi, a. II, n. 12, dicembre 1946, pp. 1037-1038.

Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 284-286.

400. *A GAETANO PIERACCINI - SINDACO DELLA LIBERAZIONE* ... [Epigrafe scritta sulla pergamena (opera di Ugo Salvini) conferita a Gaetano Pieraccini, insieme alla medaglia, il giorno che gli tributò onoranze il Comune di Firenze in occasione del Suo ottantaduesimo compleanno]. In « Il Nuovo Corriere ». Quotidiano dell'Italia centrale (Firenze), a. II, n. 353, 24 dicembre 1946, p. 2, ' Cronaca di Firenze '.

Ristampa in « Il Ponte », a. XIII, n. 4, aprile 1957, p. 513, a ricordo di Gaetano Pieraccini spentosi a Firenze il 13 aprile 1957. Cfr. n. 865 A.

401. *Per l'ordine giudiziario. Osservazioni e proposte* di Luigi AMMATUNA, Piero CALAMANDREI, Aurelio CANDIAN ... Milano, A. Giuffrè ed., 1946, 8°, pp. 108. « Quaderni di "Temi" », n. 2.

Alle pp. 97-105 è ristampata la relazione: *Potere giudiziario e suprema Corte costituzionale*. Vedi n. 359.

1947

402. *Studi sul processo civile*. Vol. V. Padova, Cedam, 1947, 8°, pp. XV-335.

Sono qui raccolti scritti sparsamente già pubblicati.

DEDICA - AVVERTENZA - TEORIA GENERALE E METODO: *La relatività del concetto d'azione. — Il giudice e lo storico. — Il processo inquisitorio e il diritto civile. — Il nuovo processo civile e la scienza giuridica. — La certezza del diritto e la responsabilità della dottrina. — Gli studi di diritto processuale in Italia nell'ultimo trentennio. — Sul sistema e sul metodo di Francesco Carnelutti.*

QUESTIONI DI DOTTRINA E DI GIURISPRUDENZA: *La sentenza civile come mezzo di prova. — L'esecuzione forzata sul fondo agrario. — Diritto consuetudinario in Cassazione. — In tema di provvedimenti cautelari. — Un caso tipico di malafede processuale. — Sul giuramento così detto necessario. — Compensazione in sede esecutiva al giudicato. — L'art. 1497 codice civile e i futuribili. — Intervento del preteso adultero in causa di separazione personale. — Sulla legittimazione passiva nell'azione di accertamento. — Relazioni di buon vicinato tra giudici e difensori. — Gli avvocati di Stato e l'inamovibilità.*

LEGISLAZIONE COMPARATA: *La crisi del processo civile in Germania.* I *Abolizione del processo civile?* II *La legislazione processuale civile durante la guerra. — Il processo civile in Russia.*

Ricordo di un giurista: Giulio Paoli.

Vol. I e II: 1930 (n. 166); vol. III: 1934 (n. 191); vol. IV: 1939 (n. 225). — Ristampa dell'*Avvertenza* del vol. V in *Opere giuridiche*, X, pp. 444-448. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 298, e, per l'*Avvertenza*, n. 906.

403. *Stato federale e confederazione di stati* in « Europa federata ». Scritti di Ferruccio PARRI, Piero CALAMANDREI, Ignazio SILONE, Luigi EINAUDI, Gaetano SALVEMINI. Introduzione di Ernesto ROSSI (Milano, Edizioni di Comunità, 1947, 8°, pp. 93); a pp. 21-35.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 415-426, e in *Opere giuridiche*, III, pp. 226-233. E anche vedi al n. 433.

404. *Arringa pronunziata davanti alla V^a Sezione della Corte di Appello di Roma il 18 gennaio 1947 nel « Processo dei professori » concluso con la conferma della sentenza di piena assoluzione emessa dalla XII^a sezione penale del Tribunale di Roma.* Roma, Dante Salvatore, 1947, 8°, pp. 19.

Il processo fu promosso su querela del prof. Gaetano Papa, preside dell'Istituto tecnico « Duca degli Abruzzi » di Roma.

405. *Come nasce la nuova Costituzione* in « Il Ponte », a. III, n. 1, gennaio 1947, pp. 1-8.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 286-296.

406. « *Nulla di serio: nemmeno la fame* » ivi, a. III, n. 2, febbraio 1947, pp. 97-98.

Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo.

407. Recensione: COLI Ugo, *Saggio di lingua etrusca* (Firenze, 1947), ivi, a. III, n. 2, febbraio 1947, pp. 182-183.

408. *La repubblica italiana e i repubblicani spagnoli* ivi, a. III, n. 2, febbraio 1947, p. 188, rubrica 'Cantiere'.

Sottoscritto con l'iniziale (C.).

409. *Documenti sulla tortura* ivi, a. III, n. 2, febbraio 1947, pp. 188-190, rubrica 'Cantiere'.

Sottoscritto IL PONTE.

410. [Discorso pronunciato all'Assemblea Costituente nella seduta del 4 marzo 1947 per] *Discussione del progetto di costituzione della Repubblica italiana* in « Assemblea Costituente. Atti. Discussioni », Vol. III (Roma, 1947, 4°); a pp. 1743-1755. — Estr. col titolo: *Chiarezza nella Costituzione* (Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1947, 8°, pp. 40).

Ristampa integrale in « Azione meridionale ». L'Italia del popolo. Settimanale del Partito d'azione (Bari), N.S., n. 33, 16 marzo 1947 (edizione straordinaria), pp. 1-8 per l'intero numero, e in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 17-48, e in *Opere giuridiche*, X, pp. 479-502; ristampa parziale in « Non mollare ». Settimanale del Partito d'azione (Firenze), n. 98

(N.S., a. III, n. 10), 13 marzo 1947, p. 1, e in « Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza » (Firenze), a. III, nn. 4-5, febbraio-marzo 1947, pp. 111-118.

411. *Chiarezza nella Costituzione.* Roma, Tip. della Camera dei Deputati 1947, 8°, pp. 40. Estratto. Cfr. n. precedente.

412. [Discorso pronunciato all'Assemblea Costituente nella seduta del 20 marzo 1947 discutendosi] *Progetto di costituzione della Repubblica italiana* in « Assemblea Costituente. Atti. Discussioni », vol. III (Roma, 1947, 4°); a pp. 2283-2290. — Estr. col titolo: *Contro l'inclusione dei Patti Lateranensi nella Costituzione.* Discorso pronunciato all'Assemblea Costituente nella seduta del 20 marzo 1947 (Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1947, 8°, pp. 24).

Ristampa in « L'Italia libera ». Organo del Partito d'azione (Roma), a. V, n. 69, 22 marzo 1947, pp. 1 e 2; in « Non mollare » (Firenze), n. 100 (N.S., a. III, n. 12), 27 marzo 1947, pp. 1 e 2, nel volume degli *Atti della Costituente sull'art.* 7, a cura di Aldo Capitini e Piero Lacaita (Manduria, Lacaita ed., 1959; cfr. n. 902), pp. 359-372, e in *Scritti e discorsi politici*, pp. 48-66 col tit. dell'estratto suddetto.

413. *Contro l'inclusione dei Patti Lateranensi nella Costituzione.* Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1947, 8°, pp. 24. Estratto. Cfr. n. precedente.

414. *I vincitori defraudati* in « Il Ponte », a. III, n. 3, marzo 1947, pp. 193-194.

Sottoscritto Il Ponte; corsivo all'inizio del fascicolo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 296-299.

415. 1) *Viaggio di piacere.* - 2) *Magnanimità.* - 3) *Difesa della Repubblica* ivi, a. III, n. 3, marzo 1947, pp. 287-288, rubrica 'Idrometro'.

Sottoscritto Il Pontiere. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 255-258 in *Idrometro.*

416. [Discorso pronunciato all'Assemblea Costituente nella seduta 17 aprile 1947 discutendosi] *Progetto di costituzione della Repubblica italiana* in « Assemblea Costituente. Atti. Discussioni », vol. IV (Roma, 1947, 4°); a pp. 2981-2989). — Estr. col titolo: *Sull'indissolubilità del matrimonio* (Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 8°, pp. 27).

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 67-87, col titolo dell'estratto suddetto.

417. *Sull'indissolubilità del matrimonio.* Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 8°, pp. 27. Estratto. Cfr. n. precedente.

418. *Storia quasi segreta di una discussione e di un voto* in « Il Ponte », a. III, n. 5, maggio 1947, pp. 409-421.

L'art. 7 della Costituzione (Stato e Chiesa). — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 291-315.

419. *Lo storico, lo zingaro, l'ebreo e il cavallo zoppo* ivi, a. III, n. 5, maggio 1947, pp. 503-504, rubrica ' Il Novellino '.

Per il voto dell'art. 7 della Costituzione (Stato e Chiesa). — Sottoscritto ***. — Ristampa in *Stato e Chiesa* a cura di Vittorio GORRESIO (Bari, 1957), a pp. 168-170, col nome di Piero CALAMANDREI (n. 872) e in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 207-209, in *Il Novellino*.

420. *I fratelli Rosselli* in « Non mollare! ». Numero straordinario (Firenze), 8 giugno 1947, p. 1.

Per il decimo anniversario dell'uccisione dei fratelli Rosselli. — È ristampa dell'articolo: *Ricordo di Nello* (n. 316. Vedi anche n. 868).

421. *DA QUESTA CASA... GIUSTIZIA E LIBERTÀ* ivi, 8 giugno 1947, p. 1.

Epigrafe dettata da P.C. per la lapide che fu murata il giorno 8 giugno 1947, decimo anniversario dell'uccisione dei fratelli Rosselli, sul fronte della loro casa, in via G. Giusti, n. 38, a Firenze. — Ristampata in *Uom. e città d. Resist.*, a p. 73, e molte altre volte altrove.

422. *Commemorazione dei fratelli Carlo e Nello Rosselli* fatta all'Assemblea Costituente nella seduta del 9 giugno 1947 in « Assemblea Costituente. Atti. Discussioni », vol. V (Roma, 1947, 4°), a pp. 4558-4560. — Estr. col titolo: *In memoria di Carlo e Nello Rosselli* (Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1947, 8°, pp. 14).

Apparsa in parte anche in « Italia socialista ». L'Italia libera (Roma), a. V, N.S., n. 2, 11 giugno 1947, p. 1 (col testo della lapide a parte).

423. *Innesto confessionale* in « Civiltà moderna. Battaglie del pensiero laico ». Rassegna mensile (Roma), a. I, n. 1, giugno 1947, pp. 7-11.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 315-322.

424. [Interpellanza svolta all'Assemblea Costituente il 15 luglio 1947] *Il Consiglio Superiore e le nomine per chiara fama* in « Assemblea Costituente. Atti. Discussioni », vol. VI (Roma, 1947, 4°); a pp. 5739-5748; 5760-5763. — Estr. col titolo: *Un ministro dispensatore di « chiara fama »*. (Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1947, 8°, pp. 35).

Anche in « Belfagor » (Firenze), a. II, n. 6, 15 novembre 1947, pp. 736-746, col titolo: *Il Consiglio Superiore e le nomine per chiara fama. (La vertenza tra gli studiosi e il Ministro dell'Istruzione Gonella).*

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 87-114 col titolo dell'estratto suddetto.

425. *Un ministro dispensatore di chiara fama.* Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1947, 16°, pp. 35. Estratto. Cfr. n. precedente.

426. *L'oro di noi poveri* in « Il Ponte », a. III, n. 7, luglio 1947, pp. 601-602.

A proposito dell'oro delle porte del Ghiberti nel Battistero di Firenze. — Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo. — Riassunto nel giornale « Mundial. » La Revista Uruguaya para América latina (Montevideo), a. VIII, n. 53, 3 settembre 1947; col nome di P. CALAMANDREI.

427. *Haec de te fabula narratur. - Il delitto immotivato. - Una buona notizia* ivi, a. III, n. 7, luglio 1947, pp. 694-696, rubrica 'Idrometro'.

Sottoscritto IL PONTIERE. — Rist. del 2° e del 3° pezzo in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 258-260, in *Idrometro*.

428. *Giuseppe Chiovenda (5 novembre 1937 - 5 novembre 1947)* in « Riv. dir. proc. » (Roma-Padova), a. II, n. 3, luglio-settembre 1947, P. I, pp. 169-179.

Nel decennale della morte. — Ristampa in *Studi*, VI, pp. 281-293 e in *Opere giuridiche*, X, pp. 261-270. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. seguente.

429. ——— ———. Traducción de Santiago SENTÍS MELENDO in « Revista de derecho procesal », Argentina (Buenos Aires), 1951, I, pp. 333-343.

Vedi n. precedente. Per una ristampa vedi n. 905.

430. *Due processualisti stranieri soci dell'Accademia dei Lincei* [R. Wyness MILLAR e Eduardo J. COUTURE] in « Riv. dir. proc. », a. II, n. 3, luglio-settembre 1947, P. I, pp. 216-217.

Sottoscritto con le iniziali P.C. — Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 271-273. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 915.

431. *Giugno-luglio 1943* in « Il Ponte », a. III, nn. 8-9, agosto-settembre 1947, pp. 752-757.

Diario 12 giugno-14 luglio 1943, da Marina di Poveromo: la guerra guerreggiata è giunta al Poveromo.

432. Recensione: CHIANINI Vincenzo, *Gli Unni in Toscana* (Firenze, 1946), ivi, a. III, nn. 8-9, agosto-settembre 1947, pp. 823-826.

433. [*I problemi giuridici della Federazione europea*] in « Italia socialista » (Roma), a. V, n. 119, 28 ottobre 1947, p. 8.

Discorso pronunciato a Roma il giorno 27 ottobre 1947, al teatro Eliseo, per la « Manifestazione federalista ». Cfr. n. 403.

434. *Patologia della corruzione parlamentare* in « Il Ponte », a. III, n. 10, ottobre 1947, pp. 859-875.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 322-344.

435. *Lo scandalo del piccione e del rinoceronte* ivi, a. III, n. 10, ottobre 1947, pp. 949-950, rubrica 'Il Novellino'.

Sottoscritto ***. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 209-212, in *Il Novellino*.

436. [Discorso pronunciato all'Assemblea Costituente nella seduta pomeridiana di giovedì 27 novembre 1947 discutendosi] *Progetto di costituzione della Repubblica italiana* in « Assemblea Costituente. Atti. Discussioni », vol. IX (Roma, 1947, 4°), a pp. 2573-2577; 2596-2597; 2598. — Estr. col titolo: *In difesa della unicità della Cassazione* (Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1947, 16°, pp. 17).

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 114-127, col titolo: *In difesa della unicità della Cassazione*.

437. *In difesa della unicità della Cassazione*. Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1947, 8°, pp. 17. Estratto. Cfr. n. precedente.

438. *Restaurazione clandestina* in « Il Ponte », a. III, nn. 11-12, novembre-dicembre 1947, pp. 959-968.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 344-357.

1948

439. *Appello* (sez. *Appello civile*) in « Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti », II Appendice, t. I (Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, 1948, 4°), pp. 214-215.

A firma: Pi.C. — Rist. — in aggiunta, come *Appendice*, pp. 452-455, al n. 158 — in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 441-455.

440. *Corte* (sez. *Corte d'appello*) ivi, stesso tomo, pp. 703-704.

A firma: Pi.C. — Rist. (in aggiunta, come *Appendice*, p. 471, al n. 173) in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 467-471, col titolo *Corte d'appello*.

441. *La funzione parlamentare sotto il fascismo* in « Il Centenario del Parlamento 8 maggio 1848 - 8 maggio 1948 » con Introduzione di Umberto Terracini (Roma, Segretariato generale della Camera dei Deputati, 1948, 8°, pp. 523, ill., con 10 tavole);

a pp. 261-297. — Estr.: Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1948, 8°, pp. 39.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 327-368.

442. *San Marino esempio europeo.* Repubblica di S. Marino, Arti grafiche di F. Della Balda, 1948, 8°, pp. 18.

Discorso pronunziato nell'aula del Palazzo pubblico di S. Marino il 1° ottobre 1948, per l'ingresso dei Reggenti. — Apparso anche in « Oratoria » (Napoli), a. V, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1949, pp. 42-54.

442 A. *Eulogy of judges, written by a lawyer, Piero CALAMANDREI*; translated by John Clarke Adams and C. Abbott Phillips, jr., Second printing, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1948, 8°, pp. 88.

Nuova ed. della trad. in lingua inglese dell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, 2ª ed. (n. 211), trad. già apparsa nel 1942 (n. 260), e quindi nel 1946 (n. 358 A): la presente è dichiarata 2ª edizione della traduzione stessa.

443. Apicella Mario, *I provvedimenti cautelari non nominati (art. 700 c.p.c.).* Con *Parere* di Piero Calamandrei. Città di Castello, Tip. « Leonardo da Vinci », 1948, 8°, pp. 66.

Il « Parere » si legge alle pp. 6-8. È ristampato in *Opere giuridiche*, IX, pp. 485-486.

444. Chiappelli Francesco, *Gli avvocati. Otto composizioni originali incise all'acquaforte.* Presentazione di Piero Calamandrei. Firenze, A. Gonnelli, 1948, pp. 10 n.n. e 8 tavole.

445. *In memoria dell'Avvocato Enrico Bocci e di tutti gli Avvocati d'Italia caduti per la libertà* in « Oratoria » (Napoli), a. IV, nn. 1-2, gennaio-febbraio 1948, pp. 615-624. Seguono (pp. 624-627) le *Toghe d'oro! Glorial*, col nome di Enrico Bocci, medaglia d'oro, a p. 625. — Estr.: Napoli, Edizioni « La Toga » [1948], 8°, pp. 12.

Discorso commemorativo pronunciato a Firenze il giorno 5 novembre 1947 nella Sala dei Cinquecento. — Ristampa in *Uom. e città d. Resist.*; a pp. 79-94, col titolo: *Enrico Bocci. « Lavorate tranquilli »*. Segue l'*Epigrafe* murata sulla villa di Via Bolognese (Firenze), detta poi 'Villa Triste', dove E. Bocci fu torturato a morte: *NON PIÙ VILLA TRISTE.* — Rist. in *Opere giuridiche*, X, pp. 274-285.

446. *Stati Uniti di Europa* in « Controcorrente ». Organo di agitazione e di battaglia contro il fascismo (Boston, Mass., U.S.A.), vol. IX, n. 7, gennaio 1948.

447. [*Il Cardinale Schuster è incappato nell'art. 71*]. In « La Repubblica d'Italia ». Quotidiano democratico d'informazione (Roma), a. II, n. 52, 29 febbraio 1948, p. 1 con 1 ritratto di P. C.

Parere di P.C. e dell'On. M. RUINI a richiesta del giornale.

448. [*Sull'unificazione socialista*] in « Italia socialista » (Roma), a. VI, n. 50, 27 febbraio 1948, p. 1, con 1 fotografia.

Discorso tenuto il giorno 22 febbraio 1948 a Torino, al Teatro Gobetti, per iniziativa dell'« Unione socialista ». — Il discorso si desume in larga parte a p. 1 dall'articolo di Giacomo NOVENTA « *Anche le farfalle fanno lo stesso* ».

449. *Parere legale (gratuito) a Bruno Cicognani* in « Il Ponte », a. IV, n. 2, febbraio 1948, pp. 188-191, rubrica 'Cantiere'.

Commissioni giudicatrici di premi per opere letterarie possono prendere in esame le opere di scrittori che non si presentano al concorso? — Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 286-290.

449 A. [*Epigrafe per l'avv. Enrico Bocci*]. — Cartolina-ricordo con fotografia dell'eroe e martire della Resistenza (Fabriano, Arti Grafiche Gentile [15 febbraio 1948]).

Per l'orazione di P.C. a Firenze, 5 novembre 1947, cfr. *Bibliografia*, n. 445.

450. *Per la storia dell'occupazione e della Resistenza* ivi, a. IV, n. 3, marzo 1948, pp. 286-287.

Sottoscritto (IL PONTE). — Proposta di raccogliere il materiale in archivi di Stato, e non nei musei.

451. [*Il nuovo governo dopo il 18 aprile*] in « La Repubblica d'Italia » (Roma), a. II, n. 82, 8 aprile 1948, p. 1 con 3 ritratti.

Dichiarazioni, richieste dal giornale, dell'On. P. C. e degli On. E. MOLÉ e M. RUINI. — Apparse anche in « Avanti! », 8 aprile 1948 e con lievi mutamenti nel n. 452.

452. *A chi l'incarico del nuovo ministero?* in « Unità socialista » (Firenze), a. I, n. 2, 10 aprile 1948, p. [1] (editoriale, con premessa redazionale).

453. [*Contro la partecipazione dei socialisti al governo*] in « Italia socialista » (Roma), a. VI, n. 111, 13 maggio 1948, p. 4.

Discorso pronunciato al II Convegno dell' 'Unione dei socialisti' tenuto a Roma il 9 maggio 1948.

454. [*Le elezioni politiche*] in « L'Idea liberale ». Settimanale del Partito Liberale Italiano della Venezia Giulia (Trieste), a. III, n. 30, 22 maggio 1948, p. [2].

455. *Preludio al 18 aprile* in « Il Ponte », a. IV, n. 5, maggio 1948, pp. 405-411.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 359-368.

456. *La Costituzione della Repubblica italiana.* 1) *Le origini.* - 2) *Gli organi costituzionali* in « Montecitorio. Vita del Parlamento » (Roma), a. II, n. 7, giugno 1948, pp. 1-3; e n. 8, luglio 1948, pp. 9-11.

Per la continuazione vedi n. 482. Ristampa delle complessive 4 puntate in *Opere giuridiche*, III, pp. 234-248.

457. *Un piano di costituzione mondiale. Premessa* in « Il Ponte », a. IV, n. 6, giugno 1948, pp. 582-583.

È breve « premessa », firmata con le iniziali P.C., alla prima traduzione italiana di *Preliminary draft of a world constitution* preparato da un comitato di studiosi presso l'Università di Chicago. La traduzione del *Preliminary draft*, eseguita sotto la direzione di P.C., si legge a pp. 584-598. Pur tra parecchie varianti formali, il testo è sostanzialmente uguale a quello elencato al n. 481.

458. [*Interpellanza sull'autonomia regionale svolta alla Camera dei Deputati nella seduta del 28 luglio 1948*] in « Camera dei Deputati. Atti Parlamentari, 1948, Discussioni », vol. I (Roma, 1948, 4°); a pp. 1419-1427. — Estr. col titolo: *Quale sarà il destino delle autonomie regionali?* (Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1948, 8°, pp. 28).

Rist. — col titolo dell'estratto suddetto — in « *La Regione Lombarda.* Atti del Convegno regionale lombardo di studio del PSI. Milano 14 febbraio 1960 » (Milano, 1960; cfr. *Bibl.*, n. 909 A), pp. 157-173, e in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 127-149.

459. *Quale sarà il destino delle autonomie regionali?* Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1948, 8°, pp. 28. Estratto. Cfr. n. precedente.

460. [*La vertenza per i beni della C.G.I.L. Dibattito in tribunale*] in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. IV, n. 177, 31 luglio 1948, p. 1.

Largo sunto redazionale.

461. *Maggioranza e opposizione* in « Il Ponte », a. IV, n. 7, luglio 1948, pp. 633-641.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 368-380. — Apparso anche in « L'Italia socialista » (Roma), a. VI, N.S., n. 159, 8 luglio 1948, pp. 1-2, e n. 160, 9 luglio 1948, pp. 1-2, col titolo: *Radioscopia di un Parlamento. Maggioranza e opposizione.* — La seconda parte dell'articolo fu ristampata in « Controcorrente ». Organo di agitazione e di battaglia contro il fascismo (Boston, Mass., U.S.A.), vol. X, n. 1, luglio 1948, pp. 3-4, col titolo: *Democristiani e comunisti.*

462. *Maggioranza e opposizione (radioscopia di un Parlamento)* in « Italia socialista » (Roma), a. VI, N. S., n. 159, 8 luglio 1948, pp. 1-2 e 160, 9 luglio 1948, pp. 1-2.

È ristampa del n. precedente. Vedi anche n. seguente.

463. *Democristiani e comunisti* in « Controcorrente ». Organo di agitazione e di battaglia contro il fascismo (Boston), vol. X, n. 1, luglio 1948, pp. 3-4.

È ristampa parziale del n. 461.

464. *Per i nuovi testi scolastici* in « Il Ponte », a. IV, nn. 8-9, agosto-settembre 1948, p. 867, rubrica ' Cantiere '.

Sottoscritto (*Il Ponte*).

464 A. *Per un'equa e sollecita distribuzione del libro americano in Italia* ivi, a. IV, nn. 8-9, agosto-settembre 1948, p. 867, rubrica ' Cantiere '.

Sottoscritto IL PONTE.

465. *Il buon Dio al microfono* ivi, a. IV, nn. 8-9, agosto-settembre 1948, p. 868.

Sottoscritto (*Il Ponte*). — A proposito del libro *Il microfono di Dio: Padre Lombardi* di imminente pubblicazione (Bergamo, S.E.S.A.: Società editrice S. Alessandro).

466. *Aspetti giuridici della vertenza per il sequestro giudiziario dei beni della C.G.I.L.* in « Giurispr. it. », vol. C, disp. 9, settembre 1948, P. IV, coll. 145-161. — Estr.: Torino, U.T.E.T. [1948], 16°, pp. 29.

Ristampa in *Studi*, VI, pp. 170-174 e in *Opere giuridiche*, IX, pp. 487-508.

467. *La Fondazione « Gaetano Pieraccini »* in « Firenze e il Mondo ». Rivista bimestrale di Arti, Letteratura e Turismo (Firenze), a. I, nn. 5-6, sett.-dic. 1948, pp. 14-16, con 2 ill.

468. [Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nelle sedute del 27 e 28 ottobre 1948 discutendosi] *Stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'esercizio finanziario 1948-'49* in « Camera dei Deputati. Atti parlamentari. Discussioni », vol. III (Roma, 1948); a pp. 4170-4180; 4293; 4298-4299; 4300. — Estr. col titolo: *Sul bilancio della Giustizia. L'inchiesta sulle carceri e sulla tortura* (Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1948, 8°, pp. 36).

Ristampa in « Il Ponte », a. VI, n. 3, marzo 1949 — fascicolo su *Carceri: esperienze e documenti* —, scritto anonimo, ma coi nomi di P.C. e di altri nello stesso resoconto parlamentare col titolo *L'inchiesta sulle car-*

ceri e sulla tortura (Dal resoconto dei discorsi pronunciati alla Camera dei deputati nelle sedute del 27-28 ottobre 1948). Ristampa in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 150-179 col titolo *Sul bilancio della Giustizia*, e in *Opere giuridiche*, X, pp. 503-521, col titolo *Sul bilancio della Giustizia. L'inchiesta sulle carceri e sulla tortura.*

469. *Sul bilancio della Giustizia. L'inchiesta sulle carceri e sulla tortura.* Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1948, 8°, pp. 36. — Estratto. Cfr. n. precedente.

470. *Luci e ombre di Interlaken* in « Il Ponte », a. IV, n. 10, ottobre 1948, pp. 873-883.

Resoconto del II Congresso di « Unione parlamentare europea » riunitosi a Interlaken nei giorni 1-4 settembre 1948. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 426-440. — Per la trad. in lingua inglese vedi n. 484.

471. 1) *Guadagnar tempo.* - 2) *Eppur si muove.* - 3) *Doveroso ricordo decennale.* - 4) *Colloqui colla folla* ivi, a. IV, n. 10, ottobre 1948, pp. 961-966, rubrica 'Idrometro'.

Sottoscritto IL PONTIERE. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 260-268.

472. *Questioni sull'ammissibilità dei lodi parziali e sulla loro impugnazione* in « Riv. dir. proc. », a. III, n. 4, ottobre-dicembre 1948, P. II, pp. 260-275.

Ristampa in *Studi*, VI, pp. 195-219 e in *Opere giuridiche*, IX, pp. 509-521.

473. [*Rievocazione della vittoria italiana del 1918*] in « Alto Adige » (Bolzano), a. IV, n. 266, 5 novembre 1948.

Sunto del discorso rievocativo tenuto a Trento il 4 novembre 1948. — Apparso anche in « Corriere Tridentino ». Quotidiano d'informazione (Trento), a. IV, n. 264, 5 novembre 1948, p. [2], 'Cronaca di Trento'. Cfr. nel successivo n. 265, del 6 novembre 1948, Edizione per il Trentino, p. 2, una fotografia con la leggenda: « L'on. Calamandrei parla davanti al monumento di Dante, il 4 novembre ». Del discorso si parla ampiamente anche in « Il Popolo Trentino ». Quotidiano del mattino (Trento), a. III, n. 264, p. [2], 'Corriere di Trento', e in « Il Gazzettino ». Quotidiano d'informazioni — fondato nel 1887 da Gianpietro Talamini (Venezia), a. LXII, n. 259, 5 novembre 1948, p. 2, 'Gazzettino di Trento'.

474. *Trent'anni* in « Il Ponte », a. IV, n. 11, novembre 1948, pp. 1010-1020 e 1021-1029, con un bozzetto del tenente Felice CASORATI per una cartolina commemorativa (1918) a p. 1021.

475. *La convocazione dell'Assemblea Costituente Europea* ivi, a. IV, n. 11, novembre 1948, pp. 1044-1100. — Estr.: Firenze-Empoli,

S.T.E.T., 1948, 8°, pp. 20, con l'indicazioneo « Movimento federalista europeo ».

Relazione presentata al II Congresso internazionale dell'« Unione Europea dei Federalisti » Roma, 7-11 novembre 1948 (« Movimento federalista europeo »). — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 440-463, e in *Opere giuridiche*, II, pp. 249-266.

476. [Interpellanza svolta alla Camera dei Deputati nella seduta del 16 dicembre 1948] *Il caso Luigi Russo* in « Camera dei Deputati. Atti Parlamentari 1948-'49. Discussioni », vol. IV (Roma, 1949, 4°); a pp. 5380-5391; 5403-5404. — Estr. col titolo: *In difesa dell'onestà e della libertà della scuola* (Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1948, 8°, pp. 37).

Larghi squarci della « serrata requisitoria » in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. IV, n. 296, 17 dicembre 1948, pp. 1 e 4, e in « La Repubblica d'Italia » (Roma), a. II, n. 297, 17 dicembre 1948, p. 1. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 180-209, col titolo dell'estratto suddetto.

477. *In difesa dell'onestà e della libertà della scuola.* Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1948, 8°, pp. 37. Estratto. Cfr. n. precedente.

478. [*Il vero aspetto del « Caso Russo ». Una lettera di B. Croce*] in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. IV, n. 304, 28 dicembre 1948, pp. 1 e 4, con 4 ill.

Intervista.

1949

479. *Rivista giuridica del lavoro* a. I (1949)... Roma, Casa ed. « Vita e lavoro », 1949...

Direzione scientifica di P.C. (sino al settembre 1956), di Francesco Ferrara e di altri.

480. *Processo* (parte *Il processo civile*, sez. *L'istruzione della causa*) in « Enciclopedia italiana », II Appendice, t. II (Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, 1949, 4°), pp. 612-614.

A firma: Pi.C. — Rist. in *Opere giuridiche*, V, pp. 605-611.

481. *Disegno preliminare di costituzione mondiale proposto e firmato da* Robert M. Hutchins, G. A. Borgese, Mortimer J. Adler ... Con una « Presentazione » di Piero Calamandrei e una « Premessa » di Thomas Mann. Milano, A. Mondadori, 1949, 8°, pp. 150, « Orientamenti », xxv.

Trad. ad opera di Elio GIANTURCO, di *Preliminary draft of a world constitution* (Chicago, 1949). La « Presentazione » di P.C. si legge alle pp. 13-38: è stata ristampata in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 464-484, e in *Opere giuridiche*, III, pp. 270-284.

482. *La Costituzione della Repubblica italiana.* 3/4 - *I diritti individuali e le loro garanzie* in « Montecitorio. Vita del Parlamento » (Roma), a. III, n. 1, gennaio 1949, pp. 13-14; e nn. 2-3, febbraio-marzo 1949, pp. 9-10.

Per i due articoli precedenti e la loro ristampa in *Opere giuridiche*, III, vedi n. 456.

483. BASCHIERI Gastone - BIANCHI D'ESPINOSA Luigi - GIANNATTASIO Carlo. *La Costituzione italiana.* Commento analitico. Prefazione del prof. Piero CALAMANDREI. Firenze, Casa ed. R. Noccioli, 1949, 8°, pp. XI-478.

La « Prefazione » di P.C. — in data: Firenze, Natale 1948 — è a pp. IX-X. — Rist. in *Opere giuridiche*, III, pp. 285-287, col titolo *Prefazione a un libro sulla Costituzione italiana.*

484. *Lights and shadows at Interlaken.* Translated by Gertrude S. HOOKER in « Common Cause ». A Journal of One World (Chicago, Ill., U.S.A.), vol. 2, no. 6, January 1949, pp. 205-209.

Trad. di: *Luci e ombre di Interlaken* (n. 470).

485. *La pace si difende dal didentro* in « Il Ponte », a. V, n. 1, gennaio 1949, pp. 1-3.

Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 380-383.

486. *Invito al Ritrovo* ivi, a. V, n. 1, gennaio 1949, pp. 100-101.

Sottoscritto IL PONTE.

486 A. *Il cubismo orfico, il Preside e l'uccello* ivi, a. V, n. 1, gennaio 1949, pp. 103-105, rubrica ' Il ritrovo '.

Sottoscritto P.C.

487. *Le rouge et le noir* ivi, a. V, n. 1, gennaio 1949, pp. 107-108, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 273-274, in *Il Ritrovo.*

487 A. [*Sul « caso Russo », per la direzione della Scuola Normale Superiore di Pisa*] in « Belfagor », Rassegna di varia umanità (Firenze), a. IV, n. 1, 31 gennaio 1949, pp. 94-107, rubrica ' Noterelle e schermaglie '.

Nel corpo di una puntata di *Il « Libro bianco » di una vendetta nera* (pp. 94-111), a cura della Redazione di « Belfagor », è stampata l'interpellanza dell'on. P.C. al Ministro della Pubblica Istruzione Gonella.

Cfr. p. 94, n. 1: « Questo testo ufficiale ci è stato eccezionalmente disponibile prima che esso apparisse in edizione autorizzata, per concessione del deputato interpellante ».

488. *Federico Cammeo. (Nel decennale della sua morte)* in « Rivista italiana per le scienze giuridiche » (Roma-Milano), S. III, a. 3°, vol. III, fasc. 1-4, 1949, pp. 388-396. — Estr.: Milano, Giuffrè, 1949, 8°, pp. 388-396.

Ristampa in *Studi*, VI, pp. 299-307, e in *Opere giuridiche*, X, pp. 291-298, e parziale nel numero su *La difesa della razza*, in « Il Ponte », a. XXXV, nn. 11-12, 30 novembre-31 dicembre 1978, pp. 1319-1320, con premessa redazionale, rubrica ' Testimonianze ' (cfr. *Bibliografia*, n. 1110). — Per la trad. in lingua spagnola, vedi n. 905.

489. *Saluto romano e stella polare* in « Il Ponte », a. V, n. 2, febbraio 1949, p. 220, rubrica ' Ritrovo '.

A firma P.C.

490. *Guido De Ruggiero* ivi, a. V, n. 2, febbraio 1949, pp. 221-222.

In morte.

491. [Dichiarazione di voto fatta alla Camera dei Deputati nella seduta del 16 marzo 1949 prima dell'appello nominale per la votazione del] *Patto atlantico* in « Camera dei Deputati. Atti Parlamentari 1949, Discussioni », vol. V (Roma, 1949, 4°), a pp. 7272-7274. — Estr. col tit. *Ragioni di un no*, Roma, Tip. della Camera dei Deputati [1949], 8°, pp. 6.

Pubblicato col titolo: *Ragioni di un no*. Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 16 marzo 1949 [Roma], Tipografia della Camera dei Deputati,, s.a., 8°, pp. n-6 e col titolo: *Ragioni di un no* in « Il Ponte », a. V, n. 4, aprile 1949, pp. 451-454 e in « Controcorrente » (Boston, Mass., U.S.A.) e parzialmente di nuovo in « Il Ponte », a. XIII, n. 2, febbraio 1957, pp. 319-321. — Ristampa integrale in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 210-214, col titolo predetto, *Ragioni di un no*.

492. *Bisogna aver visto* in « Il Ponte », a. V, n. 3, marzo 1949, pp. 225-227.

Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo. — Disumane condizioni in cui sono tenuti i carcerati. — Dello stesso argomento si parla alle pagine seguenti 228-236. Cfr. n. 468.

493. Recensione: PERSICO Giovanni, *Quaderno di un detenuto*. Con Prefazione di Carlo SFORZA (Firenze, 1945), ivi, a. V, n. 3, marzo 1949, pp. 432-433.

494. *A proposito di Nitti* ivi, a. V, n. 3, marzo 1949, p. 444, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. Commenta una lettera di Emilio Lussu.

495. *Curiosità di una polemica* ivi, a. V, n. 3, marzo 1949, pp. 445-447.

A firma P.C. — A proposito del « Congresso degli intellettuali » tenuto a Breslavia.

496. [Interpellanza svolta alla Camera dei Deputati nella seduta del 4 aprile 1949] *Il Lago di Chiusi e la speculazione privata* in « Camera dei Deputati. Atti Parlamentari 1949. Discussioni », vol. V, Roma 1949, 4°; a pp. 7728-7735; 7739-7740. — Estr. col titolo: *Un ufficio prognostici sull'esito delle controversie giudiziarie istituito presso il Ministero dell'Interno?* (Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1949, 8°, pp. 24).

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 214-233, col titolo dell'estratto predetto.

497. *Un ufficio prognostici sull'esito delle controversie giudiziarie istituito presso il Ministero dell'Interno?* Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1949, 8°, p. 24. Estratto. Cfr. n. precedente.

498. [*Le leggi eccezionali*] in « Roma » (Napoli), a. LXXXVIII, n. 96, 22 aprile 1949, p. 1 (articolo di spalla).

Intervista a firma: Francesco MARSELLA.

499. *Contro l'opportunismo* nel volume « Il pensiero dei Federalisti italiani al III Congresso nazionale del movimento Federalista Europeo (Firenze, 23-25 aprile 1949). Rapporto del Comitato direttivo nazionale. Discorsi e mozioni » (Torino, Tip. Torinese, 1949, 8°, pp. 170); a pp. 146-150.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 434-489.

500. *Ragioni di un no* in « Il Ponte », a. V, n. 4, aprile 1949, pp. 451-454.

Corsivo all'inizio del fascicolo. Per la votazione, alla Camera, del Patto atlantico. È ristampa del n. 491. Rinnovata la ristampa, parziale, anche in « Il Ponte », a. XIII, n. 2, febbraio 1957, pp. 319-321, in nota di M[auro] C[APPELLETTI], *Attualità di una dichiarazione di voto di Piero Calamandrei*, rubrica 'Ritrovo'. — Il discorso fu anche stampato in « Controcorrente » (Boston, Mass., U.S.A.), a. X, n. 9, marzo 1949, pp. 4-5.

501. *Idee sulla Corte costituzionale* ivi, a. V, n. 4, aprile 1949, pp. 548-549, rubrica 'Ritrovo'.

A firma P.C.

502. « *Resteremo* » ivi, a. V, n. 4, aprile 1949, n. 556, rubrica 'Ritrovo'.

A firma: P.C. — È deprecata la terza guerra mondiale. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. 1, t. II, pp. 274-275, in *Il ritrovo*.

503. *Il « fruido compreto »* ivi, a. V, n. 5, maggio 1949, pp. 657-658, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — Sul messaggio di Umberto di Savoia ai monarchici. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 280-283, in *Il ritrovo*.

504. *Congressi per la pace* ivi, a. V, n. 5, maggio 1949, p. 664, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 277-278, in *Il ritrovo*.

505. *« Si comincia a star meglio »* ivi, a. V, n. 5, maggio 1949, pp. 664-665, rubrica ' Ritrovo '.

A firma P.C. — Commento ironico al Patto atlantico.

506. *« Mezzi di polizia »* ivi, a. V, n. 5, maggio 1949, pp. 666-668, rubrica ' Cantiere '.

507. *I fratelli Rosselli* in « Controcorrente » (Boston, Mass., U.S.A.), vol. X, n. 12, giugno 1949.

507 A. L'unione dei socialisti. *A proposito di lealtà* in « La Nazione italiana » (Firenze), a. XCI, n. 121, 25 maggio 1949, p. 1, con premessa redazionale.

Lettera di P.C. in risposta ad un articolo di Giuseppe SARAGAT del 19 precedente (n. 116, p. 1), Travaglio socialista. *Unità e lealtà*, in cui si parla di un « caso Calamandrei », articolo uscito contemporaneamente in « Democrazia socialista », Settimanale politico (Roma), a. I, n. 7, 19-25 maggio 1949, p. 1 (editoriale), dal tit. *Unità e lealtà*.

508. *Anno II - Era D.C.* in « Il Ponte », a. V, n. 6, giugno 1949, p. 784 con 1 ill., rubrica ' Ritrovo '.

Della vietata affissione di un manifesto riproducente la « Venere » del Botticelli. — Non firmato.
Il nome di P.C. non compare fra i collaboratori della rubrica ' Ritrovo ' in detto numero.

509. *Il 5 maggio* ivi, a. V, n. 7, luglio 1949, pp. 788-790.

A proposito del trattato firmato a Londra il 5 maggio 1949 per l'approvazione dello statuto del « Consiglio dell'Europa ».
Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 489-493.

510. *La lingua italiana continua ad arricchirsi* ivi, a. V, n. 7, luglio 1949, pp. 900-901, rubrica ' Ritrovo '.

Il vocabolo « culturame ». — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 278-280, in *Il ritrovo*.

511. *Gli ottant'anni di Angiolo Orvieto* ivi, a. V, n. 7, luglio 1949, pp. 902-903, rubrica ' Ritrovo '.

A firma P.C.

512. *Scoperta di un pittore: Pedro Figari* ivi, a. V, n. 7, luglio 1949, pp. 903-904.

513. Recensione: ORIGO Iris, *War in Val d'Orcia. A Diary* (London, 1947), ivi, a. V, n. 10, ottobre 1949, pp. 1302-1307.

514. *XX settembre: lutto di famiglia* ivi, a. V, n. 10, ottobre 1949, p. 1324, rubrica ' Ritrovo '.

A firma P.C.

515. *Magia giudiziaria* ivi, a. V, n. 10, ottobre 1949, pp. 1328-1330, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — Della forzata confessione da parte dell'imputato. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 280-283 in *Il ritrovo.*

515 A. *Il premio a tre uomini* ivi, a. V, n. 10, ottobre 1949, pp. 1330-1331, rubrica ' Ritrovo '.

Sottoscritto P.C.

515 B. *Perché Zanotti Bianco ha lasciato la Presidenza della C.R.I.* ivi, a. V, n. 11, novembre 1949, pp. 1429-1431, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — Riporta due lettere di Umberto Zanotti Bianco e di Luigi Einaudi, e osserva: « Non facciamo commenti: sarebbero troppo amari » ecc.

515 C. SALVEMINI Gaetano, *Anno Santo e Amnistia* ivi, a. V, n. 11, novembre 1949, pp. 1434-1435, rubrica ' Ritrovo '.

Breve nota, sottoscritta P.C., a p. 1435.

516. *Un grande italiano* ivi, a. V, n. 11, novembre 1949, p. 1436, rubrica ' Ritrovo '.

A firma P.C. — Luigi Federzoni. Nota ironica.

517. *Gli immortali* ivi, a. V, n. 11, novembre 1949, p. 1441, rubrica ' Ritrovo '.

A firma P.C.

518. *Mandarini in treno* ivi, a. V, n. 12, dicembre 1949, pp. 1543-1544, rubrica ' Ritrovo '.

A un articolo di Mario VINCIGUERRA, che si legge alle pp. 1540-1543, fa sèguito una nota di P. CALAMANDREI, a firma P.C.

519. *Almeno uno!* ivi, a. V, n. 12, dicembre 1949, pp. 1547-1548, rubrica ' Ritrovo '.

A firma P.C. — Sul senso di equità dei giudici.

520. *Heri dicebamus* ivi, a. V, n. 12, dicembre 1949, p. 1550, rubrica ' Ritrovo '.

A firma P.C. — Gaetano Salvemini ha ripreso all'Università di Firenze, dopo 25 anni, le lezioni sul Risorgimento italiano dinnanzi ai suoi studenti.

1950

521. *Commentario sistematico alla Costituzione italiana* diretto da Piero CALAMANDREI e Alessandro LEVI con la collaborazione di Paolo BARILE, Maurice BATTELLI, Alberto BERTOLINO... Firenze, G. Barbèra, 1950, 8°, voll. 2, pp. CXXXX-498; 530.

A pp. LXXXIX-CXXXX del vol. I: *Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori* di Piero CALAMANDREI (con estr.: Firenze, G. Barbèra, Editore, 1949, 8°, pp. 2 n.n., LXXXIX-CXXXX). — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 404-466 e in *Opere giuridiche*, III, pp. 283-336.

522. *La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile. Con una lettera dedicatoria al prof. Enrico Redenti.* Padova, Cedam, 8°, 1950, pp. XIX-98.

La Lettera dedicatoria al prof. Enrico Redenti — alla data di: Marina di Poveromo, settembre 1949 — è alle pp. VII-XIX. — Per ristampe in *Opere giuridiche*, III, pp. 337-412, e per la sola lettera dedicatoria, vedi n. 574. Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 922 (*Estudios sobre al proceso civil*, Buenos Aires, 1962), pp. 21-120.

523. *Situazione giuridica dei partigiani sotto l'aspetto del diritto internazionale e del diritto interno.* Roma, s. t., 1949-50, 8°, pp. [II]-21, « Centro di Alti Studi Militari », I^a^ Sessione, C-31.

Il testo è ciclostilato. — Rist. in *Opere giuridiche*, X, pp. 299-313.

524. *Le responsabilità militari che la Costituzione italiana assegna al Capo dello Stato, al Presidente del Consiglio, al Ministro della Difesa, in confronto con la Costituzione degli U.S.A., dell'Inghilterra, della Francia e della Russia.* Roma, s. t., 1949-'50, 8°, pp. 24. « Pubblicazione a cura del "Centro di alti studi militari" ».

Rist. in *Opere giuridiche*, III, pp. 413-431.

525. *Il diritto come giuoco* in « Scritti giuridici in onore di Francesco CARNELUTTI », vol. II, *Diritto processuale* (Padova, Cedam, 1950, 8°), a pp. 485-511. — Estr.: Padova, Cedam, 1950, 8°, pp. [II]-487-511.

Anche in « Riv. dir. proc. », a. V, n. 1, gennaio-marzo 1950, P. I, pp. 23-51 (con estr.: Padova, Cedam, 1950, 8°, pp. 31). — Ristampa in *Studi*, VI, pp. 43-71 e in *Opere giuridiche*, I, pp. 537-562. Per la traduzione in lingua spagnola vedi n. 921.

526. BECCARIA Cesare. *Dei delitti e delle pene.* A cura [e con Avvertenza e Prefazione] di Piero CALAMANDREI. 2^a^ edizione ri-

veduta e accresciuta. Firenze, F. Le Monnier, 1950, 16°, pp. 400, con ritratto. « Collezione *In ventiquattresimo* », diretta da Pietro PANCRAZI.

« Avvertenza » a pp. 7-16; « Prefazione » a pp. 17-139, e ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 221-260. — 1 ed.: 1945.

527. [*I luttuosi fatti di Modena*] in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. VI, n. 9, 11 gennaio 1950.

È riassunto il discorso tenuto il 10 gennaio 1950, a Firenze, in Piazza della Signoria. Riassunto anche in « L'Unità » (Roma), a. XXVII, N.S., n. 9, 11 gennaio 1950, pp. 1 e 2.

528. *È meglio pigliarsela coi proletari* in « Il Ponte », a. VI, n. 1, gennaio 1950, p. 101, rubrica ' Ritrovo '.

A firma P.C.

529. *Idea per una caricatura* ivi, a. VI, n. 1, gennaio 1950, pp. 103-104, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — Sulla potenzialità delle nuove bombe. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 283-285, in *Il ritrovo*.

530. *Il grande ritorno* ivi, a. VI, n. 1, gennaio 1950, pp. 105-106.

A firma: P.C. — Elementi di fascismo nel quadro della riforma carceraria. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 235-236, in *Il ritrovo*.

531. *Pena di morte preventiva* ivi, a. VI, n. 2, febbraio 1950, pp. 113-115.

Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 384-387.

531 A. *Giustizia suicida* ivi, a. VI, n. 2, febbraio 1950, pp. 187-195, rubrica ' Documenti '.

Nella nota, sottoscritta P.C., è riportata la sentenza della Corte d'Assise di Perugia per il processo Rosselli, con premessa e commento del C. stesso.

532. *Persone degne di fede* ivi, a. VI, n. 2, febbraio 1950, pp. 209-210, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 287-289, in *Il ritrovo*.

533. [*Dei problemi giuridici dei Partigiani*] in « Il Nuovo Corriere », Edizione della sera (Firenze), a. III, n. 10, 6 marzo 1950, p. 2, ' Cronaca di Firenze '.

È riassunto il discorso tenuto il giorno 5 marzo 1950 a Firenze, a Palazzo Vecchio.

534. [*La Scuola nazionale*]. Discorso pronunciato al III Congresso

della « Associazione a difesa della Scuola nazionale » (Roma, 11 febbraio 1950) in « Scuola democratica ». Periodico di battaglia per una nuova scuola (Roma), a. IV, Suppl. al n. 2 del 20 marzo 1950, pp. 1-5.

Rist., col titolo *Difendiamo la scuola democratica*, in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 388-403.

535. [*Ossequio al Papa, non difesa del Parlamento*] in « Vie nuove » (Roma), a. V, n. 13, 26 marzo 1950, a p. 4.

Dichiarazione dell'on. P. C.

536. [*Costituzione e leggi di polizia*] in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. VI, n. 74, 28 marzo 1950, pp. 1 e 2 (editoriale) con premessa redazionale e ritratto.

Intervista. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 403-411.

537. *Rispetto della legge e rispetto della vita* in « Il Ponte », a. VI, n. 3, marzo 1950, pp. 325-326, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 289-291, in *Il ritrovo*.

538. [Interpellanza svolta alla Camera dei Deputati nelle sedute del 1° e del 2 aprile 1950] *Dichiarazione dei diritti dello stato di polizia* in « Camera dei Deputati. Atti Parlamentari, 1950. Discussioni », vol. XI (Roma, 1950, 4°); a pp. 16832-16838; 16911-16912. — Estr. col titolo: *Mantener fede alla Costituzione* (Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1950, 16°, pp. 24).

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 234-253, e in *Opere giuridiche*, X, pp. 522-535: nei due luoghi col titolo dell'estratto suddetto.

539. *Mantener fede alla Costituzione*. Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1950, 16°, pp. 24. Estratto. Cfr. n. precedente.

540. [*L'On. Calamandrei rievoca il tragico ed eroico agosto '44*] in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), Edizione della sera, a. III, n. 16, 17 aprile 1950, p. 2, con 2 ill., nella ' Cronaca di Firenze '.

Sunto del discorso tenuto in occasione della traslazione delle salme dei caduti per la libertà, dal Giardino dei Semplici, Firenze.

541. *In nome della Resistenza difendiamo la Costituzione* in « L'Unità » (Milano), a. XXVII, n. 100, 27 aprile 1950, p. 3, con cappello redazionale.

È la parte conclusiva (testo stenografico) della *Relazione* sul tema « Il diritto e la Resistenza » presentata al Convegno « La Resistenza e la cultura » tenuto a Venezia. — Altro brano si legge in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. VI, n. 101, 28 aprile 1950, p. 2.

542. *Appello all'unità europea* in « Il Ponte », a. VI, n. 4, aprile 1950, pp. 337-339.

Sottoscritto IL PONTE. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 493-497. — Per la trad. in lingua inglese vedi n. 558.

543. *Inediti celliniani: Nascita e vicende del « mio bel Cristo »* ivi, a. VI, n. 4, aprile 1950, pp. 378-393 (con pp. 377-378 di premessa e con 3 tavv. f.t.), e n. 5, maggio 1950, pp. 487-499 con 2 tavv. doppie f.t. — Estr.: Firenze, « La Nuova Italia » editrice ed., 1950, 8°, pp. 32 con 3 tavv. f.t.

Lo scritto è stato rist. in *Scritti e inediti celliniani*, pp. 55-98.

544. *Ormai questo è legge* ivi, a. VI, n. 5, maggio 1950, pp. 449-450.

Sottoscritto IL PONTE: corsivo all'inizio del fascicolo. — La Repubblica italiana è fondata sul lavoro.

545. *Giusto premio* ivi, a. VI, n. 5, maggio 1950, pp. 548-549, rubrica ' Ritrovo '.

A firma P.C. — Contro la ripresa di propaganda antisemita.

546. *Livre de chevet* ivi, a. VI, n. 5, maggio 1950, p. 556, rubrica ' Ritrovo '.

A firma P.C. — *Il ministro della buona vita. Giolitti e i suoi tempi* di Giovanni ANSALDO (Milano, 1949) è il libro prediletto di Alcide De Gasperi.

547. *Repubblica pontificia* ivi, a. VI, n. 6, giugno 1950, pp. 695-712.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 412-440.

548. [Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 12 luglio 1950 discutendosi] *Modificazioni dell'art. 72 del codice di procedura civile* (1279) in « Camera dei Deputati. Atti Parlamentari, 1950, Discussioni », vol. XIV (Roma, 1950, 4°); a pp. 20929-20931. — Estr. col titolo: *Contro una riforma che offende la Magistratura* (Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1950, 8°, pp. 29).

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 254-277, col titolo dell'estratto suddetto.

549. *Contro una riforma che offende la Magistratura*. Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1950, 8°, pp. 29. Estratto. Cfr. n. precedente.

550. *I giudici di Locri* in « Il Ponte », a. VI, n. 7, luglio 1950, pp. 757-760.

Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 314-317.

550 A. GARGIULO Alfredo, *Compagni* ivi, a. VI, n. 7, luglio 1950, pp. 779-784.

A pp. 784-785 si legge una nota rievocativa della memoria di A.G., sottoscritta P.C.

551. *Una riforma che tutti attendevano: la istituzione delle teste vicarie di stato* ivi, a. VI, n. 7, luglio 1950, pp. 824-827.

A firma: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 291-297, in *Il ritrovo*. — Rist., con diverso titolo, nel 1982. Cfr. *Bibl.*, n. 1135.

552. *Ci sarà, non ci sarà?* ivi, a. VI, n. 7, luglio 1950, p. 832, rubrica 'Ritrovo'.

Di una eventuale prossima guerra.

553. *Non è un apologo* ivi, a. VI, n. 7, luglio 1950, p. 835.

Sull'avidità di incarichi e di prebende. — Sottoscritto (*).

553 A. *Polizia e ordine pubblico (Nostra intervista con un Questore a riposo)*. — Ivi, a. VI, n. 8, agosto 1950, pp. 887-893.

Anonimo. Cfr., per l'attribuzione, *Lettere*, II, p. 279.

554. Recensione: SACCHI Filippo, *L'ABC del cittadino* (Milano, 1950), ivi, a. VI, n. 8, agosto 1950, pp. 936-937.

555. Recensione: PANCRAZI Pietro, *Nel giardino di Candido* (Firenze, 1950), ivi, a. VI, n. 8, agosto 1950, pp. 951-952.

Alla recensione del libro di PANCRAZI scritta da Giovanni GRAZZINI, che si legge alle pp. 949-951, seguono considerazioni firmate con le iniziali P.C.

556. *Un amico americano ci scrive* ivi, a. VI, n. 8, agosto 1950, p. 960, rubrica 'Ritrovo'.

Della partecipazione a una eventuale terza guerra mondiale. — Non firmato.

557. *Ritorno al Paneroni* ivi, a. VI, agosto 1950, pp. 961-963, rubrica 'Ritrovo'.

A firma: P.C. — A proposito della guerra in Corea. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 298-300, in *Il ritrovo*.

558. *An Appeal to Europe* in «Common Cause». A Journal of One World (Chicago, Ill., U.S.A.), vol. 4, no. 3, October 1960, pp. 116-117.

Trad. di: *Appello all'unità europea*; ad opera di Gertrude S. HOOCKER (n. 542).

559. *Processo e giustizia* in «Riv. dir. proc», a. V, n. 4, ottobre-dicembre 1950, P. I, pp. 273-290. — Estr.: Padova, Cedam, 1950, 8°, pp. 20.

È anticipo della pubblicazione elencata al n. 673. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 621.

560. [*Per l'indipendenza della Magistratura*] in « La Magistratura » Organo dell'Associazione nazionale Magistrati (Roma), a. V, n. 12, novembre 1950, pp. 2-3.

Discorso pronunziato in nome del « Consiglio nazionale forense », al V Congresso nazionale dei Magistrati italiani, a Napoli, il 4 novembre 1950. — Pubblicato anche in « La Toga » (Roma), 1° dicembre 1950, col titolo: *In margine al Congresso dei Magistrati.* — Ristampa in *Opere giuridiche*, II, pp. 424-428.

561. *Ricordo di civiltà* in « Lucera. 4 novembre 1950 ». Numero unico a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Lucera (Lucera, tip. C. Catapano, 1950, 4°); a p. 21.

562. *15 novembre 1943: Sentenza senza appello.* Ferrara, Tipografia Sociale, 15 novembre 1950, 8°, pp. 15. « A cura del Comitato Onoranze ai Caduti per la Libertà ».

Discorso commemorativo pronunciato il 15 novembre 1950 dal balcone del Palazzo comunale di Ferrara. — Apparso anche in « L'Eloquenza » (Napoli), a. LIX, n. 6, novembre-dicembre 1950, pp. 625-633, con premessa redazionale sull'eccidio del 15 novembre 1943; in « Il Ponte », a. VII, n. 1, gennaio 1951, pp. 67-73; e in *Uomini e città della Resistenza*, a pp. 199-211.

563. [Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 28 novembre 1950 discutendosi] *Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale* in « Camera dei Deputati. Atti Parlamentari, 1950, Discussioni », vol. XVII (Roma, 1950); a pp. 24044-24053. — Estr. col titolo: *Si mette in pericolo la costituzionalità della Corte costituzionale* (Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1950, 8°, pp. 30).

Vari squarci in « Il Mattino d'Italia ». Quotidiano democratico indipendente (Napoli), a. III, n. 74, 3 dicembre 1950, p. 3, rubrica ' La settimana parlamentare '. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 277-302, e in *Opere giuridiche*, X, pp. 536-554: nei due luoghi col titolo dell'estratto suddetto.

564. *Si mette in pericolo la costituzionalità della Corte costituzionale.* Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1950, 8°, pp. 30. Estratto. Cfr. n. precedente.

565. *Chiarezza sul Federalismo* in « Il Ponte », a. VI, n. 11, novembre 1950, pp. 1353-1354.

Questionario proposto ad alcuni tra i più autorevoli esponenti del Federalismo. Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo. — In « Il Ponte », a. VI, n. 12, dicembre 1950, pp. 1509-1511 si leggono *Note conclusive* di Piero CALAMANDREI alle risposte pervenute da parte di dieci Federalisti. — Rist. delle risposte e delle *Note conclusive* in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 498-504. — Per la trad. in lingua inglese vedi n. 588.

566. *Una lettera di Cesare Pavese* ivi, a. VI, n. 11, novembre 1950, pp. 1417-1418.

Presenta, con breve commento, una lettera che C. PAVESE gli ha indirizzata pochi giorni avanti il suicidio. — Sottoscritto con le iniziali P.C.

567. *Voci della Resistenza: Luigi Cosattini* ivi, a. VI, n. 11, novembre 1950, p. 1472.

A un articolo di Umberto ZANFAGNINI che si legge alle pp. 1470-1472, fa sèguito una nota sottoscritta con le iniziali (P.C.).

568. *In margine al Congresso dei Magistrati* in « La Toga ». Cronache dei Tribunali (Roma), a. XXXI, nn. 9-12, 1° dicembre 1950, pp. 1-2 con premessa redazionale e ritratto.

Cfr. n. 560.

569. [*Ostili i D.C. alla Corte Costituzionale. Nostra intervista con l'on. Calamandrei* [*P.S.U.*] in « Milano-sera ». Prima del pomeriggio (Milano), a. VI, n. 289, 6-7 dicembre 1950, p. 2.

Intervista a firma: C.V. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 440-447.

569 A. *Note conclusive* in « Il Ponte », a. VI, n. 12, dicembre 1950, pp. 1509-1511.

Sottoscritto IL PONTE. A proposito dell'inchiesta sul federalismo.

570. *Visita all'antro del ladrone (o dei ladroni)* in « Il Ponte », a. VI, n. 12, dicembre 1950, pp. 1585-1588, rubrica ' Ritrovo '.

A firma P.C. — Visita alla « Seconda Mostra nazionale delle opere d'arte recuperate in Germania ». — Roma, 1950.

571. *Esempi per la gioventù del nuovo Littorio* ivi, a. VI, n. 12, dicembre 1950, pp. 1589-1593, rubrica ' Ritrovo '.

A firma P.C.

572. *Allevamento del neofascismo* ivi, a. VI, n. 12, dicembre 1950, pp. 1595-1597, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 300-304, in *Il ritrovo*.

*572 A. *Camerata Kesselring*. In: *Storia del Partito Comunista*. Parte seconda: « Antifascismo e Resistenza ». Roma, Disco « Italia canta », LP 33 0080/81. Senza data, ma circa 1950.

Camerata Kesselring è detto da Edgar SIROLI.

1951

573. CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI DI NAPOLI. *Atti del II Congresso nazionale giuridico-forense. Napoli*, Industria tipografica meridionale, 1951, 8°, pp. IV-112.

A pp. 1-8: *Prefazione* dettata da P.C. quale Presidente del « Consiglio nazionale forense ». A pp. 16-17 è ristampata la parte conclusiva dell'orazione commemorativa per gli Universitari caduti in guerra da lui pronunciata a Firenze il 16 novembre 1945 (n. 301).
Rist. in *Opere giuridiche*, II, pp. 429-432 col titolo *Prefazione agli Atti del Congresso Forense* (Napoli, Aprile 1949).

574. *La Corte costituzionale e il processo civile* in « Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento », a cura di Francesco Carnelutti, † Marco Tullio Zanzucchi, Piero Calamandrei, Antonio Segni, Tito Carnacini (Milano, A. Giuffrè, 1951, 8°, voll. 2), a pp. 195-204 del vol. I.

È ristampa della lettera dedicatoria al prof. Enrico Redenti dello scritto elencato al n. 522.

575. *Codice di procedura civile con leggi speciali secondo le norme entrate in vigore il 1° gennaio 1951* a cura di Carlo Furno, Paolo Barile, Alberto Predieri sotto la direzione di Piero Calamandrei. Firenze, G. Barbèra ed., 1951, 16°, pp. 341.

576. *Formulario degli Atti del processo civile secondo le norme entrate in vigore il 1° gennaio 1951* a cura di Carlo Furno, Paolo Barile, Alberto Predieri sotto la direzione di Piero Calamandrei, Firenze, G. Barbèra ed., 1951, 16°, pp. 114.

Questa e l'opera precedente sono state diffuse anche in volume unico.

577. Bigiavi Walter, *Ateismo e affidamento della prole.* Con *Lettera introduttiva* di Piero Calamandrei. Padova, Cedam, 1951, 8°, pp. XVIII-180.

Ristampa della *Lettera* in *Opere giuridiche*, X, pp. 318-322.

578. *Lauro De Bosis e la Resistenza.* Con premessa della Giunta Comunale di Ancona, Ancona, Stab. tip. Nacci e C., 1951, 8°, pp. 24 con ritratto.

Discorso tenuto al teatro Goldoni in Ancona il 25 aprile 1951. Ristampa in *Uom. e città d. Resist.*; a pp. 37-52, col titolo: *Lauro De Bosis. « Varrò più morto che vivo »*.

578 A. *Tornano i Rosselli.* Firenze, Palazzo Vecchio, 29 aprile 1951. A cura del Circolo di cultura politica « Fratelli Rosselli ». Firenze, Piazza della Libertà, 15; Firenze, Tip. Vallecchi, [1951], pp. 17.

Contiene il manifesto, redatto da P.C., del Comitato promotore per le onoranze ai Fratelli Rosselli. Cfr. *Bibliografia*, n. 590 (e, per la lapide sulla tomba dei Fratelli Rosselli nel cimitero di Firenze, a Trespiano, n. 591). Cfr. 591 A.

579. *Un maestro di liberalismo processuale* in « Riv. di dir. proc. » (Roma-Padova), a. VI, n. 1, gennaio-marzo 1951, P. I, pp. 1-8. — Estr.: Padova, Cedam, 1951, 8°, pp. 10.

Con l'indicazione: « Il presente saggio è stato scritto per il numero speciale che la *Revista de derecho procesal* di Buenos Aires pubblicherà prossimamente in memoria di James Goldsmidt ». — Rist. in *Studi*, VI, pp. 308-315, e in *Opere giuridiche*, X, pp. 323-329. — Per la trad. in lingua spagnola cfr. n. seguente e n. 915.

580. *Un maestro de liberalismo procesal: James Goldschmidt.* Traducción del italiano por Santiago Sentís Melendo in « Revista de derecho procesal », Argentina, a. IX, nn. 1-2, 1° e 2° trimestre 1951, pp. 159-167. « Estudios en memoria de James Goldschmidt. Buenos Aires, 1951 ».

Cfr. n. precedente. — Ristampa nel 1959, vedi n. 905.

581. *La guerra (finché non c'è) è comoda* in « Il Ponte », a. VII, n. 1, gennaio 1951, pp. 1-3.

Sottoscritto: Il Ponte; corsivo all'inizio del fascicolo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 448-451.

581 A. *Voci della Resistenza. Sentenza senza appello* ivi, a. VII, n. 1, gennaio 1951, pp. 67-73.

È il discorso indicato al n. 562 della *Bibliografia* col titolo *15 novembre 1943: Sentenza senza appello*, e al n. 774, *Uomini e città della Resistenza*, 1955, pp. 199-211, col titolo *Ferrara: sentenza senza appello.*

582. *Ragazzo di città e ragazzo di campagna* ivi, a. VII, n. 1, gennaio 1951, pp. 97-98, rubrica 'Ritrovo'.

Anonimo.

583. *Responsabilità* ivi, a. VII, n. 2, febbraio 1951, pp. 113-114.

Sottoscritto Il Ponte; corsivo all'inizio del fascicolo. — A proposito di impegni con gli Alleati. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 451-453.

584. *Problemi d'oggi: Il Consiglio superiore delle Belle Arti per la salvezza del patrimonio artistico* ivi, a. VII, n. 2, febbraio 1951, p. 194.

Nota a una lettera di Mario Salmi (Vicepresidente del Consiglio superiore delle Belle Arti) che si legge alle pp. 190-194. — Sottoscritta con le iniziali (P.C.).

585. *Inediti celliniani: Benvenuto Cellini, il pittore e il frate* ivi, a. VII, n. 2, febbraio 1951, pp. 146-164 e una tavola doppia. — Estr.: Firenze, « La Nuova Italia » [1951], 8°, pp. 21 con una tavola doppia.

Comunicazione letta al 'Convegno internazionale di studi vasariani' tenuto a Firenze nel settembre 1950. Cfr. n. 620.

586. [*Cesare Beccaria*] in « La voce di Romagna ». Settimanale di informazione dei Comuni (Ravenna), a. VII, n. 9, 3 marzo 1951, p. 1.

Sunto, a firma L.C., del discorso pronunciato a Ravenna, il giorno 27 febbraio 1951, al Teatro Mariani.

587. « *Giustizia è fatta* » in « Il Ponte », a. VII, n. 3, marzo 1951, pp. 335-336, rubrica ' Ritrovo '.

A un articolo (che si legge alle pp. 333-335) di Antonio SPINOSA relativo al film *Giustizia è fatta* di André CAYATTE segue una nota sottoscritta con le iniziali (P.C.).

588. *European Federalism and Atlantic Union* in « Common Cause » (Chicago, Ill., U.S.A.), vol. IV, no. 9, April 1951, pp. 468-479. Translated from the Italian by Yvonne COEN.

Trad. di: *Chiarezza sul Federalismo* (vedi n. 565). Sono tradotti il Questionario, le risposte di N. CARANDINI, E. LUSSU, E. ROSSI, e *Note conclusive* di P.C., col titolo: *No other course*, a pp. 476-479.

589. *Sopravvivenza della querela di nullità nel processo civile vigente* in « Riv. dir. proc. », a. VI, n. 2, aprile-giugno 1951, P. I, pp. 112-128. — Estr.: Padova, Cedam, 1951, 8°, pp. 79.

Apparso anche in « Scritti giuridici in onore di Antonio Scialoja » (n. 670). — Ristampa in *Studi*, VI, pp. 72-88 e in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 515-519.

589 A. ADAMS John Clarke, *La crisi del parlamentarismo vista da un americano* in « Il Ponte », a. VII, n. 4, aprile 1951, pp. 366-369.

Breve nota, a p. 369, sottoscritta P.C.

590. *Sono tornati i Rosselli* in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. VII, n. 101, 29 aprile 1951, a p. 3.

Manifesto del Comitato promotore per le onoranze ai Fratelli Rosselli in occasione del ritorno a Firenze delle loro salme. Fu dettato da P.C. — Ristampa in « Il Ponte », a. VII, n. 5, maggio 1951, pp. 449-450.

591. *CARLO E NELLO ROSSELLI ... GIUSTIZIA E LIBERTÀ* ivi, 29 aprile 1951, a p. 3.

Epigrafe, dettata da P.C., per la lapide sulla tomba dei Fratelli Rosselli nel cimitero di Firenze, a Trespiano. Ristampata in « Il Ponte », a. VII, n. 5, maggio 1951, p. 450, e in *Uom. e città d. Resist.* a p. 74; e varie volte altrove.

591 A. *Sono tornati i Rosselli* [titolo solo in copertina del fascicolo] in « Il Ponte », a. VII, n. 5, maggio 1951, pp. 449-461.

Sono raccolti gli scritti anonimi ma di P.C.: *Il manifesto del Comitato (Firenze 29 aprile 1951)*, a pp. 449-450, e *L'epigrafe sulla tomba*, a p. 450. È pubblicato, a pp. 451-461, il discorso di Gaetano Salvemini, *Carlo e Nello Rosselli*, pronunciato il 29 aprile in Palazzo Vecchio a Firenze in occasione del ritorno dalla Francia delle salme di Carlo e di Nello Rosselli. È da considerare estratto da tale pubblicazione l'opuscolo, di cui qui addietro al n. 578 A. Il testo del manifesto e della

lapide è stato anticipato su « Il nuovo Corriere », di Firenze, del 29 aprile 1951 (cfr. nn. 590 e 591).

591 B. Battisti Ernesta, *Alto Adige e Trentino. (Dopo una deplorata elezione)* ivi, a. VII, n. 5, maggio 1951, pp. 476-485.

A pp. 485-486 una nota sottoscritta: P.C.

592. *La colpa è degli Azionisti. Inchiesta* ivi, a. VII, n. 5, maggio 1951, pp. 487-488.

Sottoscritto Il Ponte.

593. *Il Parlamento romanzesco, ovvero: se non è vera è ben trovata* ivi, a. VII, n. 5, maggio 1951, pp. 559-561, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — Trovate armi chiuse in casse da morto, a Pesaro? — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 304-307, in *Il ritrovo*.

594. *Speriamo che continui* ivi, a. VII, n. 5, maggio 1951, pp. 561-562, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — A proposito del riposo del generale MacArthur reduce dalle fatiche della guerra. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 307-308, in *Il ritrovo*.

595. *Il bel gesto* ivi, a. VII, n. 5, maggio 1951, pp. 562-563, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — Il saluto romano degli imputati della banda Carità. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 308-309.

596. *Contempt of Court* ivi, a. VII, n. 5, maggio 1951, p. 563.

A firma P.C. — Il Ministero dell'Interno anticipa giudizi sul processo relativo ai componenti della banda di Giuliano.

597. *Due tavolette del Pollaiolo perdute per sempre?* ivi, a. VII, n. 5, maggio 1951, p. 563, rubrica ' Ritrovo '.

Opere d'arte asportate dai Tedeschi.

598. *Un'opera non accettata al « Maggio musicale »*. Una lettera di Piero Calamandrei in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. VII, n. 151, 28 giugno 1951, p. 3.

Opera del maestro A. Lualdi su libretto di O'Neil. — Nel numero 8 luglio (a. VII, n. 160, p. 3) dello stesso giornale si leggono la risposta di A. Lualdi e una replica di P.C.

599. *La festa dell'« Incompiuta »* in « Il Ponte », a. VII, n. 6, giugno 1951, pp. 565-566.

Sottoscritto Il Ponte; corsivo all'inizio del fascicolo. — « L'Incompiuta » è la Costituzione. — Apparso anche in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. VII, n. 151, 2 giugno 1951, p. 1, a firma: Piero Calamandrei. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 485-487.

600. *Difesa civile della lingua italiana* ivi, a. VII, n. 6, giugno 1951, pp. 664-666, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — Ristampa in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 309-312 in *Il ritrovo*.

601. *« Recitatio solemnis » a cura dei giuristi cattolici* ivi, a. VII, n. 6, giugno 1951, pp. 669-671, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 312-315, in *Il ritrovo*, e in *Opere giuridiche*, X, pp. 330-332.

601 A. *Per un sollecito e rigoroso adempimento della Costituzione* ivi, a. VII, n. 6, giugno 1951, pp. 681-683, rubrica ' Cantiere '.

Questo appello agli Italiani, firmato da eminenti giuristi, in occasione della festa della Repubblica, è stato redatto da P.C., come risulta dal manoscritto.

602. *Ritorno ai classici* ivi, a. VII, n. 7, luglio 1951, p. 814, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 315-316, in *Il ritrovo*.

603. *Un caso di follia collettiva: tappezzano le mura coi biglietti di banca* ivi, a. VII, n. 7, luglio 1951, pp. 816-818, rubrica ' Ritrovo '.

Sullo spreco che si fa per manifesti elettorali. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 316-319, in *Il ritrovo*.

604. *Querelles d'Allemands* ivi, a. VII, n. 7, luglio 1951, pp. 818-819.

Sulla distruzione e asportazione dall'Italia di opere d'arte e di valori bibliografici da parte dei Tedeschi.

605. *Cose intraviste a Londra* ivi, a. VII, n. 8, agosto 1951, pp. 821-836.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 517-537.

606. *Forza, ragazzi: non è reato!* ivi, a. VII, n. 8, agosto 1951, pp. 945-946, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — A proposito di apologia del fascismo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 319-321, in *Il ritrovo*.

607. *Ritorno dei Grandi Italiani* ivi, a. VII, n. 8, agosto 1951, pp. 952-954, rubrica ' Ritrovo '.

Ritorno di fascisti.

608. *I collaboratori di questo numero* ivi, a. VII, nn. 9-10, settembre-ottobre 1951, pp. 1425-1428.

Il numero è dedicato alla Sardegna. — In occasione del Convegno di studi su « Emilio Lussu e la cultura popolare della Sardegna », indetto dall'Istituto superiore regionale etnografico, a Nuoro per i giorni

25-27 aprile 1980, il numero è stato ristampato anastaticamente per iniziativa del suddetto Istituto e con premesse di Raffaello MARCHI e di Enzo ENRIQUES AGNOLETTI (Firenze, La Nuova Italia, 1980, 8°, pp. VIII-957/1428).

609. [*Per una distensione fra i popoli*] in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. VII, n. 244, 16 ottobre 1951, p. 1 con ritratto.

Intervista. — Sottoscritto *.

609 A. VALIANI Leo, *Conclusioni su un'inchiesta* in « Il Ponte », a. VII, n. 11, novembre 1951, pp. 1466-1471, con un'avvertenza redazionale a p. 1467, n. *.

A conclusione di una inchiesta sul Partito d'Azione, a pp. 1470-1471, si legge una *Postilla* sottoscritta P.C.

609 B. *A fil di logica* ivi, a. VII, n. 11, novembre 1951, p. 1479.

A firma: P.C. (È un trafiletto della rubrica 'Ritrovo', messo per ragioni di spazio fuori della sua sede). — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 321-322, in *Il ritrovo*.

610. *Il maestro del ferro e il maestro del fuoco (D'Annunzio visto da un artigiano)* ivi, a. VII, n. 11, novembre 1951, pp. 1488-1489.

Presenta un articolo dell'artigiano Antonio ROMOLI, che si legge alle pp. 1490-1503.

611. « *Onorevoli colleghi ...* » ivi, a. VII, n. 11, novembre 1951, pp. 1544-1545, rubrica 'Ritrovo'.

A firma P.C. — Alcuni Deputati di partiti avversi non si salutano incontrandosi a Montecitorio.

612. *Esperienze filologiche* ivi, a. VII, n. 11, novembre 1951, pp. 1546-1547, rubrica 'Ritrovo'.

A firma: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 322-323, in *Il ritrovo*.

613. [*Diritto di sciopero*] in « Avanti! » (Milano), a. LV, N. S., n. 290, 8 dicembre 1951, p. 2.

Resoconto d'una conferenza tenuta nella « Casa della cultura », a Milano, il giorno 7 dicembre 1951. — Tra gli avvisi si comunica in « Milano sera ». Prima del pomeriggio (Milano), a. VII, n. 290, 8 dicembre 1951, p. 4, nella rubrica « Echi » di MONTEMERLO, « per le conferenze », che l'on. prof. avv. P.C. avrebbe iniziato alla sera, alle 21, il ciclo di storia della costituzione italiana sul tema: « Il diritto di sciopero e la Costituzione italiana ». Si veda al riguardo anche « L'Unità » (Milano), a. XXVIII, n. 290, 8 dicembre 1951, p. 4, nella 'Cronaca di Milano'.

614. *A proposito di un elzeviro gastronomico* in « Il Ponte », a. VII, n. 11, novembre 1951, pp. 1553-1554, rubrica 'Ritrovo'.

A proposito di un articolo di Mario PRAZ.

615. *Impugnazione incidentale tardiva del conduttore dopo l'impugnazione principale del subconduttore?* (in collaborazione con Carlo Furno) in « Giurisprudenza it. » (Torino), vol. CIII (1951), P. I, sez. I, coll. 876-886.

616. *Armi ed onore a Reder* in « Il Ponte », a. VII, n. 12, dicembre 1951, pp. 1557-1560.

A proposito di tedeschi criminali di guerra. — Sottoscritto Il Ponte; corsivo all'inizio del fascicolo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 487-491.

617. *Finis Etruriae?* ivi, a. VII, n. 12, dicembre 1951, pp. 1616-1621.

Anche in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. VII, n. 299, 19 dicembre 1951, p. 3 con premessa redazionale.

618. *Il diario di Cocco-Ortù* [*recte*: *Cocco-Ortu*] in « La politica parlamentare ». Rivista mensile (Roma), a. IV, n. 12, dicembre 1951, p. 134.

Lettera di rettifica al direttore Sinibaldo Tino, con premessa del periodico.

1952

618 A. P. C. fa parte, quale « professeur à l'Université de Florence », del ' Conseil de perfectionnement ', che assiste i due direttori della « Bibliothèque de la science politique » di Parigi: B. Mirkine-Guetzévitch, « doyen de la Faculté de Droit et des Sciences politiques de l'École libre des Hautes Études de New York, professeur à l'Institut des Hautes Études Internationales de l'Université de Paris », e Marcel Prélot, « recteur honoraire, professeur à la Faculté de Droit et à l'Institut d'Études politiques de l'Université de Paris, député du Doubs à l'Assemblée nationale ». Cfr. *Les idées politiques en France sous la Restauration* par Dominique Bagge, Docteur en Droit, Préface de M. Mirkine-Guetzévitch et M. Prélot (Paris, Presses Universitaires de France, 1952, « Bibliothèque de la science politique », dirigée par B. Mirkine-Guetzévitch et Marcel Prélot, Deuxième Série, ' Les grandes doctrines politiques »), p. IV in controfrontespizio.

619. *La libertà di stampa* in « Le donne e la cultura » a cura di Ada Gobetti, Piero Calamandrei, Maria Bassino, con prefazione di Sibilla Aleramo (Roma, Ed. « Noi donne », 1952, 16°, pp. 194), a pp. 25-44 con 1 ritratto di P. C.

Rist. in *Opere giuridiche*, III, pp. 432-442.

620. *Sulle relazioni tra Giorgio Vasari e Benvenuto Cellini* in « Studi Vasariani ». Atti del Convegno internazionale per il IV centenario della prima edizione delle « Vite » del Vasari, Firenze, Palazzo Strozzi, 16-19 settembre 1950. Istituto nazionale di studi sul Rinascimento (Firenze, G. Sansoni, 1952, 8°, ill.); a pp. 195-214.

Apparso prima in « Il Ponte », a. VII, n. 2, febbraio 1951, pp. 146-164 e una tavola, col titolo: *Inediti celliniani: Benvenuto Cellini, il pittore e il frate.* — Estr.: Firenze, « La Nuova Italia », 1951, 8°, pp. 21 e una tavola (vedi n. 585). — Rist. in *Scritti e inediti celliniani*, pp. 99-123.

621. *Proceso y justicia.* Traducción de Santiago SENTÍS MELENDO in « Revista de derecho procesal », Argentina, 1952, I, pp. 13-28.

Trad. in lingua spagnola di: *Processo e giustizia* (nn. 559 e 673).

622. *Il caso Santhià* in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. VIII, n. 7, 8 gennaio 1952, p. 1 con premessa redazionale.

Intervista.

623. [Interrogazione al Ministro della Pubblica Istruzione svolta, con altri Onorevoli, alla Camera dei Deputati nella seduta del 30 gennaio 1952]. *La preordinata gazzarra neofascista che ha impedito in un'aula dell'Università di Roma il 16 gennaio 1952 all'On. Prof. Umberto Calosso di iniziare il suo corso di letteratura italiana* in « Camera dei Deputati. Atti Parlamentari 1952, Discussioni », vol. XXVII (Roma, 1952, 4°); a pp. 35036-35040.

Apparsa anche in « Il Ponte », a. VIII, n. 2, febbraio 1952, pp. 260-264 (n. 633).

624. *Polizia e magistratura.* (Introduzione a un'inchiesta) in « Il Ponte », a. VIII, n. 1, gennaio 1952, pp. 90-91, rubrica ' Documenti '.

Sottoscritto con le iniziali (P.C.).

624 A. Recensione: SAPONARO Michele, *Carducci*, Nuova ed. riveduta e ampliata (Milano, 1951) ivi, a. VIII, n. 1, gennaio 1952, pp. 117-119.

625. « *Poco male?* » ivi, a. VIII, n. 1, gennaio 1952, pp. 120-122, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — Sul fatto che gli uomini di partito ragionino in modo diverso uno dall'altro. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 323-327, in *Il ritrovo.*

626. « *Il fesso di turno* » ivi, a. VIII, n. 1, gennaio 1952, p. 130, rubrica ' Ritrovo '.

A firma P.C. — Parole dette da un deputato, alla Camera, nei riguardi della dichiarazione dei redditi.

627. « *Scaricato* » ivi, a. VIII, n. 1, gennaio 1952, pp. 133-135, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — La burocrazia. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 327-331, in *Il ritrovo*.

628. *Un Commissario di Polizia non può sostituire il Procuratore della Repubblica* in « Vie nuove » (Roma), a. VII, n. 6, 10 febbraio 1952; a p. 6.

Risposta al referendum: *Inchiesta sulla polizia italiana* indetto dal settimanale « Vie nuove ».

629. *La donna ha diritto a uguale retribuzione dell'uomo* in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. VIII, n. 43, 19 febbraio 1952, p. 2.

Intervista.

630. *Interrogativi federalisti* in « Il Ponte », a. VIII, n. 2, febbraio 1952, pp. 137-140.

Corsivo all'inizio del fascicolo. — Lettera indirizzata ad Altiero Spinelli. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 505-510 e in *Lettere*, II, pp. 311-315.

630 A. *Giusti profeta* ivi, a. VIII, n. 2, febbraio 1952, p. 255, rubrica ' Ritrovo '.

Sottoscritto P.C.

631. *Disciplina europea* ivi, a. VIII, n. 2, febbraio 1952, p. 256, coll. ' Ritrovo '.

A firma P.C.

632. *Risorse dei poveri - Testimonianze per vivere - Meno olio e più tessere* ivi, a. VIII, n. 2, febbraio 1952, p. 257.

A firma P.C.

633. *Per la difesa della libertà d'insegnamento (Dal resoconto parlamentare del 30 gennaio 1952)* ivi, a. VIII, n. 2, febbraio 1952, pp. 260-264, rubrica ' Documenti '.

Cfr. la nota al n. 623. Nella ristampa il nome di P.C. risulta in testa allo scritto.

634. *De las buenas relaciones entre los jueces y los abogados.* Traducción de Raul Cuevas Mantecón in « Homenaje a Piero Calamandrei por el Gobierno del estado de México » (Toluca, México, marzo 1952), ultime 6 pagine.

Sono tradotte in lingua spagnola alcune pagine di: *Delle buone relazioni tra i giudici e gli avvocati* (n. 247).

635. *L'anniversario e l'impegno* in « Patria indipendente ». Quindicinale della Resistenza e degli ex Combattenti (Roma), a. I, n. 4, 20 aprile 1952, p. 1 (editoriale).

Per la ricorrenza del 25 aprile 1945. — Sottoscritto con le iniziali P.C.

636. [*XXV aprile MCMLII*] in « L'Eco del lavoro » (Parma), 2 maggio 1952.

È riprodotto parzialmente il discorso commemorativo del XXV aprile 1945 tenuto nel teatro di Parma il XXV aprile 1952. — Ristampa integrale del discorso in *Uom. e città d. Resist.*; a pp. 215-227, col titolo: *Parma. « Per lutto prendiamo un garofano rosso ».*

637. *La colonna infame* in « Il Ponte », a. VIII, n. 4, aprile 1952, pp. 377-378.

La così detta « guerra batteriologica » in Corea. — Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 492-494.

637 A. ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO Niceto, *Passato presente e futuro del problema spagnolo* ivi, a. VIII, n. 4, aprile 1952, pp. 396-418.

A p. 396, premessa sottoscritta P.C. — Illustra la conferenza del giurista spagnolo in esilio, tenuta all'Università Nazionale di Città del Messico, ai primi del febbraio 1952, e qui data in traduzione italiana anonima.

638. « *Fuerzas espirituales* » ivi, a. VIII, n. 4, aprile 1952, pp. 501-503, rubrica 'Ritrovo' con 1 ill.

Per la pubblicazione di « Fuerzas espirituales del Peronista » (Buenos Aires, 1950) edito a cura del « Consejo superior ejecutivo » del Partito Peronista.

639. *Lettera a un amico inglese* ivi, a. VIII, n. 4, aprile 1952, pp. 512-514, rubrica 'Ritrovo'.

A Bernard Wall (collaboratore della rivista « The twentieth Century ») che crede che « Il Ponte » sia aiutato finanziariamente dalle « Italian public authorities ».
Rist. in *Lettere*, II, pp. 320-323.

640. *Per i trent'anni della « Rivista di diritto agrario »* in « Riv. dir. agr. », a. XXXI, n. 2, aprile-giugno 1952, pp. 239-240.

Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 333-334.

641. *Questa democrazia* in « Il Ponte », a. VIII, nn. 5-6, maggio-giugno 1952, pp. 822-832.

Anche in « Il Mattino d'Italia » (Napoli), a. VI, nn. 154, 159 e 163, 29 giugno, 5 e 9 luglio 1952, sempre p. 3, coi titoli: *Questa democrazia; Questa democrazia: Il caso dell'Inghilterra; Questa democrazia: Missione del laburismo.* — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 494-507.

642. *Tra due scomuniche* ivi, a. VIII, nn. 5-6, maggio-giugno 1952, pp. 837-839, rubrica 'Ritrovo'.

A firma: P.C. — A proposito della così detta « guerra batteriologica » in Corea. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 331-335, in *Il ritrovo*.

643. S[ALVEMINI] G[aetano], *Lettera a un amico siciliano* ivi, a. VIII, nn. 5-6, maggio-giugno 1952, pp. 840-843.

Alla lettera sulla questione meridionale segue a p. 843 una nota a firma: P.C.

643 A. *Sulle relazioni tra polizia e Magistratura. — Premessa*, a firma: P. C., al Questionario ivi, a. VIII, n. 7, luglio 1952, p. 900.

643 B. *Quando la tortura era permessa. — Premessa* a firma: P. C. ivi, a. VIII, n. 7, luglio 1952, p. 960, rubrica 'Documenti'.

644. « *Alimenter la haine* » ivi, a. VIII, n. 7, luglio 1952, pp. 1057-1061, rubrica 'Ritrovo'.

A firma: P.C. — A proposito della così detta « guerra batteriologica » in Corea. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 336-342, in *Il ritrovo*.

645. *A proposito di tortura* in « Riv. dir. proc. », a. VII, n. 3, luglio-settembre 1952, P. I, pp. 238-239.

Ristampa in *Opere giuridiche*, V, pp. 613-614. Cfr. anche n. 647 A.

645ª. *La disciplina della affissione dei manifesti elettorali* in « Nuova Rass. di legisl., dottr. e giur. » (Firenze), a. VIII, n. 14, 16 luglio 1952, pp. 1041-1043.

Proposta di legge (poi Legge n. 2616) presentata con altri Deputati alla Camera; e « Prefazione » al testo.
Rist. — col titolo: *Disciplina della propaganda elettorale per mezzo dei manifesti murali* — in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 508-513.

646. *Significato costituzionale del diritto di sciopero* in « Riv. giurid. d. lav. » (Roma), a. III, P. I, fasc. 4-5, luglio-ottobre 1952, pp. 221-244, rubrica 'Dottrina'. — Estr.: Roma, Casa ed. « Vita e lavoro », 1952, 8°, pp. 27.

Cfr. n. 671. — Rist. in *Opere giuridiche*, III, pp. 443-469.

647. *Questa società* in « Il Ponte », a. VIII, n. 8, agosto 1952, pp. 1065-1066.

Sottoscritto IL PONTE; corsivo all'inizio del fascicolo. — Incomprensione e ingiustizie sociali. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 513-516.

647 A. CARNELUTTI Francesco, *La tortura « moderata »* ivi, a. VIII, n. 8, agosto 1952, pp. 1104-1109.

A pp. 1108-1109 si legge una nota sottoscritta P.C.: l'articolo del Carnelutti è costituito da una lettera diretta a C.

648. *Cedant togae armis?* ivi, a. VIII, n. 8, agosto 1952, pp. 1167-1168, rubrica 'Ritrovo'.

A firma P.C.

649. *La federazione europea secondo Giovanni* ivi, a. VIII, n. 8, agosto 1952, pp. 1171-1172.

A firma: P.C. — La federazione europea secondo Giovanni Papini. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 343-344, in *Il ritrovo.*

650. *Incoscienza costituzionale* ivi, a. VIII, n. 9, settembre 1952, pp. 1177-1187.

Apparso anche in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. VIII, n. 225, 23 settembre 1952, p. 3 con premessa redazionale. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 516-530, e in *Opere giuridiche*, III, pp. 470-480.

651. « *20 settembre giorno della festa nazionale* » ivi, a. VIII, n. 9, settembre 1952, pp. 1276-1277, rubrica 'Documenti' (registrata sulla copertina del fascicolo).

Sottoscritto con le iniziali (P.C.).

651 A. Ferretti Giorgio, *Il processo di Barcellona* ivi, a. VIII, n. 9, settembre 1952, pp. 1209-1215.

Con premessa, a p. 1208, sottoscritta P.C.

652. *Garantita per un secolo* ivi, a. VIII, n. 9, settembre 1952, p. 1317, rubrica 'Ritrovo'.

A firma P.C. — Di una gigantesca candela che sarà accesa a Buenos Aires in memoria di Eva Perón.

653. *Bollettino della libertà della cultura, delle informazioni e delle opinioni (luglio-agosto)* ivi, a. VIII, n. 9, settembre 1952, pp. 1323-1324, rubrica 'Ritrovo'.

A firma P.C.

654. *Occhio alle borse degli Onorevoli* ivi, a. VIII, n. 9, settembre 1952, p. 1324.

Anonimo. — Una borsa, alla Camera, è servita da proiettile.

655. *Libertà di stampa e libertà della cultura* in « Il Rinnovamento d'Italia » (Roma), a. I, n. 31, 27 ottobre 1952, pp. 1 e 4.

Testo dell'intervento fatto dall'On. P.C. in « Il dibattito sulla libertà di espressione » tenuto a Roma il 15 e il 21 ottobre 1952 per iniziativa della rivista « Comunità ». — Anche in « Comunità » (Roma), a. VI, n. 16, dicembre 1952, pp. VIII-IX.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 531-535, e in *Opere giuridiche*, III, pp. 481-484.

656. *Per la storia del costume fascista* in « Il Ponte », a. VIII, n. 10, ottobre 1952, pp. 1337-1348, nella parte 'Trent'anni dopo' (indicata sulla copertina del fascicolo).

Trent'anni dalla « marcia su Roma ». Con qualche indicazione bibliografica. — Sottoscritto IL PONTE.

657. *Santo manganello*. Ivi, a. VIII, n. 10, ottobre 1952, pp. 1444-1452.

La pubblicazione non ha avuto sèguito. — Ristampa in parte nel 1956 (vedi n. 856 B).

658. *Il Tribunale speciale:* I - *Stile di un presidente.* — II - *Stile di imputati.* — III - *Le statistiche del Tribunale speciale* ivi, a. VIII, n. 10, ottobre 1952, pp. 1522-1537, con doppia tavola.

Sono pubblicati cinque documenti del « Tribunale speciale per la difesa dello stato », con premesse firmate con le iniziali (P.C.). — Per trad. parziale dell'articolo in lingua serba vedi n. 869.

659. *La « Muta » di Raffaello deve tornare a Firenze.* Nostra intervista con il professor Piero Calamandrei. In « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. VIII, n. 256, 29 ottobre 1952, p. 3 con 1 ill.

660. *Diritto processuale e costume giudiziario* in « Riv. dir. proc. », a. VII, n. 4, ottobre-dicembre 1952, P. I, pp. 265-278.

661. *Storia di un sogno. Le vicende della Corte costituzionale* in « Emilia » Rivista della Regione Emilia-Romagna (Bologna), N. S., a. I, n. 9, novembre 1952, pp. 283-286.

Conferenza tenuta al Circolo « La Consulta », Bologna. — La stessa conferenza, con vari cambiamenti e aggiunte, P. C. tenne col titolo *Presente e avvenire della Corte costituzionale* a Milano, alla « Casa della cultura ». Vedi n. seguente.

662. [*Presente e avvenire della Corte costituzionale*] in « L'Unità » (Milano), a. XXIX, n. 271, 15 novembre 1952, p. 6.

Sunto del discorso pronunciato nella « Casa della cultura », a Milano, per l'inaugurazione dell'anno sociale. — Altri sunti si leggono in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. VIII, n. 272, 16 novembre 1952, p. 2, e in « Il Paese ». Quotidiano democratico del mattino (Roma), a. V, n. 319, 18 novembre 1952, p. 5 con 1 ritr., ambedue a cura di Dario PACCINO. — Per la stessa conferenza tenuta a Bologna vedi n. precedente.

663. *2 novembre: NON È PIÙ VERO NON È PIÙ VERO* in « Il Ponte », a. VIII, n. 11, novembre 1952, p. 1593.

Epigrafe anonima per i caduti della Resistenza. — Ristampa in *Uom. e città d. Resist.*; a p. 229, col titolo: *Ritorno di Kesselring.*

664. [Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 12 dicembre 1952 discutendosi il disegno di legge] *Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con D. Pres. 5 febbraio 1948, n. 26 (2971)* in « Camera dei Deputati. Atti Parlamentari, 1952, Discussioni », vol. 36 (Roma, 1952, 4°); a pp. 43646-43656.

Ristampa integrale col titolo: *Ragioni di un'opposizione* in « Nuova Repubblica ». Quindicinale politico (Firenze), a. I, n. 1, 5 gennaio 1953, pp. 6-9, con una premessa redazionale e 1 ill. (Estr.: Firenze, 1953, 16° pp. 29); e ristampa parziale in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. VIII, n. 295, 13 dicembre 1952, pp. 1 e 2, con 1 ritr., col titolo: *L'On. Calamandrei denuncia nella legge maggioritaria la via che porta al colpo di stato e a una dittatura di destra.* — Col titolo: *Ragioni di un'opposizione* fu anche ristampato a Reggio Emilia, s.n.t., 1952, 4°, pp. 4, a cura di « Autonomia socialista ». — Sez. di Reggio (vedi n. seguente). — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 302-325 col titolo: *Ragioni di un'opposizione.*

665. *Ragioni di un'opposizione.* Reggio Emilia, s.n.t., 1952, 4°, pp. 4. « A cura di "Autonomia socialista" - Sezione di Reggio ».

Contro la legge elettorale maggioritaria. È ristampa del discorso pronunciato alla Camera il giorno 12 dicembre 1952. Vedi n. precedente.

666. « *Ma un altro combattente oggi è risorto* » in: *Uomini e città della Resistenza* (Bari, 1955); a pp. 230-244.

Discorso pronunciato a Cuneo il 21 dicembre 1952, per l'inaugurazione di « Il monumento a Kesselring ». Vedi n. seguente.

667. *LO AVRAI - CAMERATA KESSELRING ...* [*Il monumento a Kesselring*] in « Resistenza », Notiziario Gielle (Torino) a. VI, nn. 11-12, novembre-dicembre 1952, p. 1.

Epigrafe incisa sulla lapide murata nel Municipio di Cuneo il 21 dicembre 1952. — Anche in « La Resistenza » (Brescia), a. I, n. 10, novembre 1953, a p. 3; e in « Politica ». Quindicinale della democrazia cristiana (Firenze), a. I, n. 6, 1° ottobre 1955, a p. 3. — Ristampa in *Uom. e città d. Resist.*, a p. 245.

667 A. *La relazione giuridica di P. C.* [al 5° Congresso nazionale del Movimento federalista europeo]. *La rottura della vecchia sovranità nazionale è già avvenuta.* [Riassunto] in « Europa federata ». Periodico del Movimento federalista europeo (Roma), a. V, n. 12, 31 dicembre 1952, p. 32, con fotografie e tavole.

Si veda a pp. 10 e 18.

668. *Solitudine* in « Il Ponte » a. VIII, n. 12, dicembre 1952, pp. 1705-1706 con una tav. doppia.

Sottoscritto Il Ponte; corsivo all'inizio del fascicolo. — Per la morte di Benedetto Croce. — Ristampa in *Uomini e città della Resistenza*, a pp. 121-124.

669. « *Siamo tutti assassini* » ivi, a. VIII, n. 12, dicembre 1952, pp. 1865-1866, rubrica ' Ritrovo '.

Risposta a una lettera di Marco RAMAT che si legge a pp. 1863-1865 relativa a una possibile futura guerra.

1953

670. *Sopravvivenza della querela di nullità nel processo civile vigente* in « Scritti giuridici in onore di Antonio SCIALOJA per il suo XLV anno d'insegnamento » (Bologna, N. Zanichelli, 1952-1953, 8°, voll. 4), vol. IV, *Diritto del lavoro - Diritto pubblico interno e internazionale - Teoria generale del diritto - Storia del diritto*, 1953) a pp. 133-147. — Estr.: Bologna, Zanichelli, 1953, 8°, pp. 133-147.

Anche in « Riv. dir. proc. », a. VI, n. 2, aprile-giugno 1951, P. I, pp. 112-128. — Ristampa in *Studi*, VI, pp. 72-88 e in *Opere giuridiche*, VIII, pp. 515-519.

671. *Significato costituzionale del diritto di sciopero* in « Scritti giuridici in onore della CEDAM nel cinquantenario della sua fondazione » (Padova, Cedam, 1953, 8°, voll. 2), vol. II; a pp. 51-78.

Già apparso in « Riv. giurid. d. lav. » (Roma), a. III, fasc. 4-5, luglio-ottobre 1952, P. I, pp. 221-244. Estr.: Roma, Casa ed. « Vita e lavoro », 1952, 8°, pp. 27 (n. 646). — Ristampa in *Studi*, VI, pp. 140-169.

671 A. [*Giudizio su Pietro Pancrazi scrittore*] in CALAMANDREI, MONTALE, PAMPALONI, RUSSO, VALGIMIGLI, *Per un ritratto di Pietro Pancrazi* (s. i. t., ma Bari, Laterza, 1953), p. [2].

Per presentazione editoriale del volume di Pietro PANCRAZI, *Scrittori d'oggi*, Sesta serie, con prefazione di Manara VALGIMIGLI, Bari, Laterza, 1953 (« Biblioteca di cultura moderna », 498), si raccolgono giudizi sullo scrittore; il primo è quello di P.C. (« Qualche volta l'ho sentito [...] oltre in silenzio »); seguono giudizi di Eugenio Montale, Geno Pampaloni, Luigi Russo, Manara Valgimigli.

672. *ALL'OMBRA DI QUESTE MONTAGNE* ... in « Madonna del Colletto » (Valdieri). Convegno della Resistenza, 27 settembre 1953. Oratore Ferruccio PARRI. Con un articolo di A. RUATA (Cuneo, Tip. Piemonte, 1953, 8°, pp. 6); a p. 6.

Epigrafe murata nella chiesa di Madonna del Colletto (Valdieri) inaugurata il 27 settembre 1953. Ristampa in *Uom. e città d. Resist.*, a p. 246, col titolo: *Armati di fede e non di galloni.*

673. *Processo e giustizia* in « Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile tenuto a Firenze 30 settembre - 3 ottobre 1950 » (Padova, Cedam, 1953, 8°); a pp. 9-23.

Discorso inaugurale pronunciato da P. C. quale Presidente del Congresso. — Apparso anche in « Riv. dir. proc. », a. V, n. 4, ottobre-dicembre 1950, P. I, pp. 273-290. — Le parole di chiusura del discorso sono ristampate in *Studi*, VI, pp. 294-298, in: *G. Chiovenda, Maestro.* — Per la trad. in lingua spagnola vedi nn. 621 e 921.

674. [Interventi nella discussione sul tema: *Il controllo giurisdizionale delle leggi* e sul tema: *La tutela del diritto di credito;* e *Saluto di chiusura*] in « Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile » tenuto a Firenze, 30 settembre - 3 ottobre 1950 (Padova, Cedam, 1953, 8°); rispettivamente a pp. 74-76; 121-123; 409-412.

Le pp. 74-76 sono ristampate in *Opere giuridiche*, III, pp. 485-488, col titolo: *Il controllo giurisdizionale delle leggi.* Le pp. 121-123 sono ristampate in *Opere giuridiche*, X, pp. 335-338, col titolo *Intervento al Congresso internazionale di diritto processuale civile (Firenze, 30 settembre - 3 ottobre 1950).*

675. *Ragioni di un'opposizione* in « Nuova Repubblica » (Firenze), a. I, n. 1, 5 gennaio 1953, pp. 6-9 con premessa redazionale e 1 ill.

Contro la legge elettorale maggioritaria. E ristampa del discorso pronunciato alla Camera il giorno 12 dicembre 1952 (n. 664).

676. *La crisi della giustizia* in « La crisi del diritto » di G. Balladore Pallieri, P. Calamandrei, F. Carnelutti, G. Delitala, A. C. Jemolo, A. Ravà, G. Ripert, con prefazione di A. Checchini e E. Opocher, a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova (Padova, Cedam, 1963, 8°), a pp. 157-176. — Estr.: Padova, Cedam, 1953, 8°, pp. 24.

Conferenza tenuta all'Università di Padova il 20 aprile 1951. — Ristampa anastatica del volume presso la medesima Casa ed. con l'indicazione interna: Foto-Lito Dini, Modena, 1963, con l'aggiunta di due pp. fra p. IV e p. V, con nuova *Avvertenza* a p. [IV bis]. — Rist. dello scritto di P.C. in *Studi*, VI, pp. 21-42. — Per la sua trad. in lingua spagnola vedi n. 913.

677. [*Il Consiglio superiore della Magistratura*] in « Sul Consiglio superiore della Magistratura » (Milano, Giuffrè, 1953, 8°); a pp. 38-47.

Intervento nella discussione al convegno della « Associazione fra gli studiosi del processo civile » tenuto a Bologna, 3 e 4 novembre 1952. Rist. in *Opere giuridiche*, II, pp. 433-441, col titolo: *Sul Consiglio Superiore della Magistratura.*

678. *In memoria di Vittorio Emanuele Orlando.* Roma, s.n.t., 1953, 8°, pp. 32. « Pubblicazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma ».

Discorso commemorativo tenuto il 31 gennaio 1958 nell'aula dell'Ordine degli Avvocati al Palazzo di Giustizia in Roma. — Apparso anche — col titolo *Orlando avvocato* — in « Riv. trim. di dir. pubbl. » (Milano-Roma), a. III, n. 1, gennaio-marzo 1953, pp. 7-22, con estr.: Milano, Giuffrè, 1953, 8°, pp. 7-21. — Ristampa in *Studi*, VI, pp. 316-330, e in *Opere giuridiche*, X, pp. 339-351 (col titolo *Vittorio Emanuele Orlando*).

679. *GIANFRANCO MATTEI ...* « *SIATE FORTI - COME IO FUI* » in « Gianfranco Mattei 1916-1944 » a cura della madre Clara MATTEI FRIEDMANN e dei suoi figli (Milano, 1957, 8°); a p. 29.

Epigrafe incisa sulla lapide apposta a Milano, in via Lazzeretto 16, casa natale di Gianfranco Mattei, martire della libertà. È riproduzione facsimilare dell'autografo dell'epigrafe inviata alla madre il 1° gennaio 1953. Vi è stampata anche parte della lettera che accompagnava l'epigrafe. — Ristampa dell'epigrafe in *Uom. e città d. Resist.*; a p. 97.

679 A. *Emiplegia della verità* in « Il Mondo ». Settimanale politico economico e letterario (Roma), a. V, n. 5, 31 gennaio 1953, pp. 1-2, con una premessa redazionale.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 535-546. La premessa redazionale dichiara chiusa la serie degli interventi suscitati dall'articolo di Ernesto ROSSI, *La gallina di Charlot*, « Il Mondo », n. 45, sulla possibilità di collaborare coi comunisti nella difesa della libertà: si annuncia che, nel prossimo numero, il Rossi risponderà ai vari interlocutori.

679 B. *Pietro Pancrazi.* [Tavola fuori testo] in « Il Ponte », a. IX, n. 1, gennaio 1953, nella tav. f.t. sulla p. 32.

È la fotografia del Pancrazi con un piccolo cronologio. Senza firma.

680. *L'ostruzionismo di maggioranza* ivi, a. IX, n. 2, febbraio 1958, pp. 129-136, n. 3, marzo 1953, pp. 274-281; n. 4, aprile 1953, pp. 433-450, ultima puntata col titolo: *L'ostruzionismo di maggioranza (e sua felice conclusione).*

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 546-595.

681. *Esser fatto calandrino* ivi, a. IX, n. 2, febbraio 1953, p. 243, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C.

682. *Per una famiglia disgraziata* ivi, a. IX, n. 2, febbraio 1953, p. 247, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — A proposito della legge sulle incompatibilità parlamentari.

683. *Domande indiscrete* ivi, a. IX, n. 2, febbraio 1953, pp. 256-257.

A firma: P.C. — A proposito delle promozioni degli impiegati di Stato che siano membri del Parlamento (art. 98 della Costituzione).

684. *Antigone e la donna giudice* ivi, a. IX, n. 2, febbraio 1953, pp. 257-258.

A firma: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 344-347, in *Il ritrovo*.

684 A. [*Premessa alla nuova rubrica 'Osservatorio'*] ivi, a. IX, n. 3, marzo 1953, p. 265, rubrica 'Osservatorio'.

Anonimo, in testa al fascicolo. Per l'attribuzione cfr. *Lettere*, II, p. 350.

685. *Dilemma sbagliato* ivi, a. IX, n. 3, marzo 1953, pp. 265-266, rubrica 'Osservatorio'.

A firma: P.C. — Della legge elettorale maggioritaria. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 353-354, in *Osservatorio*.

686. *Non scherzare colla verità* ivi, a. IX, n. 4, aprile 1953, pp. 417-419, rubrica 'Osservatorio'.

A firma: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 354-358, in *Osservatorio*.

686 A. *Passeggiate con Pancrazi* ivi, vol. IX, n. 4, aprile 1953, pp. 468-474, rubrica 'In memoria di un amico'.

687. *Lettere di Pancrazi a un amico* ivi, a. IX, n. 4, aprile 1953, pp. 497-509.

Pubblica per la prima volta ventidue lettere che Pietro Pancrazi gli ha indirizzate fra il 28 ottobre '43 e il 22 settembre '52; e le fa seguire da una breve « Nota » illustrativa (a p. 509). — Sottoscritto: P.C.

688. *Páginas añadidas al « Elogio de los jueces »*. Traducción de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. [*Pagine aggiunte alla 3ª edizione di « Elogio dei giudici scritto da un avvocato »*] in « Revista de la Facultad de Derecho de México » (México), tomo III, n. 10, aprile-giugno 1953, a pp. 107-114. (IV Centenario de la Facultad de Derecho: 1553 - 5 de junio - 1953. Número especial).

Trad. in lingua spagnola di: *Anche i giudici sono uomini* (n. 855). — Ristampa in « Revista jurídica Dominicana » (S. Domingo), luglio-dicembre 1953, pp. 89-96.

689. *Il palio dei furbi* in « Il Ponte », a. IX, n. 5, maggio 1953, pp. 577-578.

Sottoscritto Il Ponte; corsivo all'inizio del fascicolo. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 595-597.

690. *In luogo di un ritratto del neofascismo* ivi, a. IX, n. 5, maggio 1953, p. 656.

Una nota, sottoscritta (P.C.), precede una lettera di Mario Comessatti che si legge a pp. 656-659; con doppia tav.

690 A. De Giorgi Elsa e B[arbetti] E[milio], *Sul cosiddetto « Teatro delle due città »* ivi, a. IX, n. 6, giugno 1953, pp. 868-874, rubrica ' Ritrovo '.

A pp. 873-874 si legge una nota sottoscritta P.C.

691. *NON RAMMARICATEVI ...* ivi, a. IX, n. 6, giugno 1953, p. 729.

In apertura di fascicolo. — Epigrafe dettata dopo le elezioni politiche del 7 giugno 1953. — Ristampa in *Uom. e città d. Resist.*, a pp. 285-287, col titolo: *Fantasmi.*

692. *La Resistenza ha resistito* ivi, a. IX, n. 6, giugno 1953, pp. 741-755.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 1-24.

693. *Intolleranza e federalismo* ivi, a. IX, n. 6, giugno 1953, pp. 770-774.

Sottoscritto con le iniziali: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 510-515.

694. *A chi giova l'intolleranza?* ivi, a. IX, n. 6, giugno 1953, pp. 855-856, rubrica ' Ritrovo '.

Nota a seguito di un articolo di Mario Alberto Rollier (a pp. 852-855), sottoscritta con le iniziali P.C.

695. *Il vero « Conte Rosso »* ivi, a. IX, n. 6, giugno 1953, p. 876, rubrica ' Ritrovo '.

Brevissima risposta — a firma P.C. — a una lettera di Ranuccio Bianchi Bandinelli la quale si legge alla stessa p. 876.

696. Notizia: Gide A., *Pagine d'autunno.* Traduzione di Maria Celeste Gatteschi (Milano, 1953), ivi, a. IX, n. 6, giugno 1953, p. 885.

Breve notizia del libro; e rimpianto per la recente morte della abilissima traduttrice. Sottoscritto con le iniziali: p.c.

697. *L'uomo adatto al posto adatto* in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. IX, n. 172, 19 luglio 1953, p. 1 (editoriale, con premessa redazionale).

Articolo scritto quando pareva che l'on. Egidio Tosato fosse designato al Sottosegretariato del Ministero della Giustizia.

698. *Appello contro la pena di morte* in « Il Ponte », a. IX, n. 7, luglio 1953, pp. 897-900; e n. 10, ottobre 1953, p. 1439.

Sottoscritto Il Ponte; corsivo all'inizio del fascicolo di luglio e anonimo nel numero di ottobre, rubrica ' Documenti '. — Apparso anche in « La Toga ». Organo dell'Associazione forense italiana (Roma), a. XXXIV,

nn. 7-8, luglio-agosto 1953, a p. 6, a firma: Piero CALAMANDREI. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 24-29 e in *Opere giuridiche*, X, pp. 352-356.

699. *Clima del 25 luglio* ivi, a. IX, n. 7, luglio 1953, pp. 994-1005, rubrica ' Documenti '.

Pagine di un *Diario* di Anonimo, sottoscritte ***, sono introdotte da una nota (a p. 994) firmata: P.C. L'« Anonimo » è Piero CALAMANDREI.

700. *A POCHI METRI DALL'ULTIMA CIMA* ... ivi, a. IX, n. 7, luglio 1953, p. 1047, con un ritratto di Dante Livio Bianco e del fratello Alberto a p. 1046.

Epigrafe per la morte di Dante Livio Bianco. — Ristampa in « Resistenza » (Torino), a. VII, nn. 6-7-8, giugno-agosto 1953, p. 5, e in *Uomini e città della Resistenza*, p. 131.

701. *Livio Bianco* in « Riv. dir. proc. », a. VIII, n. 3, luglio-settembre 1953, P. I, pp. 248-250.

Necrologio. — Ristampa in *Studi*, VI, pp. 321-335 e in *Opere giuridiche*, X, pp. 357-360.

702. *L'assicurazione obbligatoria contro gli errori giudiziari* in « Il Ponte », a. IX, nn. 8-9, agosto-settembre 1953, pp. 1051-1059, rubrica ' Osservatorio '.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 29-40 e in *Opere giuridiche*, X, pp. 366-379.

703. *Quod non fecerunt barbari* ivi, a. IX, n. 8, agosto-settembre 1953, pp. 1061-1065, rubrica ' Osservatorio '.

A firma: P.C. — A proposito di sottrazione di oggetti della necropoli di Spina (Valli di Comacchio).

704. *Il totocalcio demografico di Benvenuto Cellini* ivi, a. IX, nn. 8-9, agosto-settembre 1953, pp. 1201-1214. — Estr.: [Firenze, « La Nuova Italia », 1953], 8°, pp. 1201-1214.

È il paragrafo terzo della conferenza: *Il Cellini uomo* (n. 777).

705. *Le belle famiglie italiane* ivi, a. IX, nn. 8-9, agosto-settembre 1953, pp. 1330-1331, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — Del non pagare le tasse.

706. *Laura Orvieto* ivi, a. IX, nn. 8-9, agosto-settembre 1953, pp. 1335-1336.

In morte. — Sottoscritto con le iniziali P.C.

707. [*Armata « s'agapò »*] in « Avanti! » (Milano), a. LVII, N. S., n. 224, 22 settembre 1953, p. 5.

Per il processo Renzi e Aristarco. — Intervista di [Giulio SCARRONE].

708. *Hommage à Giovanni Ferretti* in « Études de lettres ». Bulletin de la Société des « Études de lettres », n. 88, t. 25, n. 2, Septembre 1953; a pp. 3-10. — Estr.: Lausanne, Imprimerie Fawer & Favre S. A., 1953, 8°, pp. 3-10.

709. *La disgrazia di essere innocenti* in « Il Mondo ». (Roma), a. V, n. 39, 29 settembre 1953; a p. 1.

Degli errori giudiziari e della sentita esigenza di riparazione. — Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 361-365.

710. *Megadeath* in « Il Ponte », a. IX, n. 10, ottobre 1953, pp. 1337-1338.

A firma: P.C. — Della bomba all'idrogeno. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 358-360, in *Osservatorio*.

711. Recensioni: *Ho difeso un innocente.* Arringa per Lionello Egidi di Adolfo Salminci (Roma, 1952). — *Cadono le ombre sulla Conca d'Oro* di Sinibaldo Tino (Città di Castello, 1952). — *La tortura oggi in Italia* di Lelio Basso (Novara, 1953) ivi, a. IX, n. 10, ottobre 1953, pp. 1440-1441.

712. *Sciocchezzuole, bugiuole e faccenduole (colla barba)* ivi, a. IX, n. 10, ottobre 1953, pp. 1462-1463, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C.

713. *Alessandro Levi* ivi, a. IX, n. 10, ottobre 1953, p. 1480, al termine della rubrica ' Ritrovo '.

Annuncio di morte. — Sottoscritto con le iniziali P.C.

714. *Verbo fascista: « ferrarizzare »* in « Patria indipendente ». (Roma), a. II, n. 22, 15 novembre 1953, a p. 5, « Pagine inedite nel decennale della Resistenza ».

715. *Trieste* in « Il Ponte », a. IX, n. 11, novembre 1953, pp. 1481-1482, rubrica ' Osservatorio '.

A firma: P.C.

716. *Scandinavia e Italia* ivi, a. IX, n. 11, novembre 1953, pp. 1591-1592.

717. *Lutto della giustizia* ivi, a. IX, n. 12, dicembre 1953, pp. 1609-1611, rubrica ' Osservatorio '.

A firma: P.C. — Il Tribunale di Milano si dichiara incompetente per territorio nel processo intentato da Ferruccio Parri contro i suoi detrattori. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 360-363, in *Osservatorio*.

718. *Il comunista bianco* ivi, a. IX, n. 12, dicembre 1953, pp. 1613-1614.

A firma: P.C. — Il comunista bianco è Giorgio La Pira, Sindaco di Firenze. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 364-365, in *Osservatorio*.

719. *Alessandro Levi* ivi, a. IX, n. 12, dicembre 1953, pp. 1633-1634.

Necrologio che fa sèguito all'articolo postumo (pp. 1627-1633) di Alessandro Levi *Per una storia del fascismo*.

720. *Saluto a un benemerito della riforma carceraria* ivi, a. IX, n. 12, dicembre 1953, p. 1744, rubrica 'Ritrovo'.

A firma: P.C. — Saluto al dott. Luigi Ferrari.

1954

721. *Processo e democrazia*. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell'Università Nazionale del Messico [nei giorni 14, 19, 21, 26, 27 e 28 febbraio 1952]. Padova, Cedam, 1954, 8°, pp. 173.

Rist. in *Opere giuridiche*, I, pp. 618-712. — Per la trad. in lingua inglese vedi n. 809; per quella in lingua spagnola vedi n. 909; per quella in lingua giapponese vedi n. 1089 A. Un sunto delle sei conferenze, in lingua spagnola, ad opera di Niceto Alcalá-Zamora y Castillo si legge in « Revista de derecho procesal », Argentina, 1952, II, pp. 82-89, col titolo: *Proceso y democracia*.

722. *Gli aspetti giuridico-costituzionali del processo Renzi e Aristarco* in « Dall'Arcadia a Peschiera. Il processo s'agapò ». Con la collaborazione di P. Calamandrei, R. Renzi, G. Aristarco. (Bari, 1954, 8°); a pp. 1-31. « Libri del tempo », 16.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 579-606, col titolo *Gli aspetti giuridico-costituzionali del processo*, e in *Opere giuridiche*, III, pp. 489-510, col titolo originale.

723. *In memoria di Giovanni Selvaggi*. Commemorazione tenuta nel Palazzo di Giustizia di Roma, il 3 luglio 1954 da P. C. e da Federico Comandini (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori, Roma). Roma, Tip. Intergraf, 1954, 8°, pp. 20, con ritratto.

724. Adams John Clarke, *Il diritto costituzionale americano. Linee essenziali*. [Presentazione di Piero Calamandrei. Brevi notizie introduttive di Paolo Barile]. Firenze, « La Nuova Italia », 1954, 16°, pp. XX-151. « Orientamenti », 28.

La « Presentazione » di P.C. si legge alle pp. XI-XIV. Ristampa in *Opere giuridiche*, IX, pp. 746-748. Nuove edizioni aggiornate dell'opera sono apparse nel 1965 e nel 1967 (cfr., per ambedue, *Bibliografia* n. 939).

725. *Realtà della Resistenza Apuana.* Discorso tenuto a Massa il 21 ottobre 1954 presso la stele commemorativa delle Fosse del Frigido. La Spezia, Stabilimento Tipografico Fabbiani [1954], 8°, pp. 34 con una tav. doppia f.t.

Il discorso di P.C. è a pp. 5-26; l'epigrafe, pure di P.C., è nel verso della tav. f.t. sulla p. 10. (La stele, altissima, è opera dello scultore partigiano M. Angelotti). Stampata anche in « Apuania eroica ». Celebrazione della Resistenza Apuana 20-21 ottobre 1954. Provincia di Massa e Carrara. (Pistoia, Tip. Pistoiese [1955], 4°, pp. 60 ill.), a p. 34. Segue l'epigrafe. — Ristampa in *Uomini e città della Resistenza*: a pp. 263-282, col titolo: *Provincia Apuana. Lo zoccolo di Genny Marsili.* — Segue, a p. 283, l'epigrafe col titolo: *Contro ogni ritorno.* Cfr. nn. 762 e 769 A.

725 A. *Guerra e pace*, in *La terra in cui viviamo*, Bologna, N. Zanichelli, 1954, 8°, « AZ, Panorama. Enciclopedia monografica della geografia », pp. 159-162.

Con sigla P.CA. nell'*Indice* finale. Lo scritto è diviso nei seguenti capitoli: « La società », « Dalla rissa alla guerra », « Stato e nazione », « Confini politici e confini storici », « Lo Stato sovranazionale », « Quanto costa la guerra ».

726. OLSCHKI Marcella. *Terza Liceo 1939.* Prefazione di Piero CALAMANDREI. Milano-Roma, Ed. Avanti!, 1954, 16°, pp. 77. « Il Gallo », 12.

La « Prefazione » si legge alle pp. 5-12. Il libro — che ha avuto il « Premio 'Bagutta - Opera prima' 1956 » — è stato riedito nel 1956, nel 1965 e nel 1981. Cfr. *Bibliografia*, rispettivamente nn. 817 A, 940 B e 1130.

727. *Le nozze con le bucce dei fichisecchi* in « Il Ponte », a. X, n. 1, gennaio 1954, pp. 5-7, rubrica 'Osservatorio'.

A firma: P.C. — La beneficenza fatta dai ricchi a vantaggio dei poveri. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 366-368, in *Osservatorio.*

727 A. « *Quod non fecerunt barbari ...* » ivi, a. X, n. 1, gennaio 1954, pp. 60-69, rubrica 'Le inchieste del « Ponte »'.

Premessa, a p. 60, sottoscritta P.C. e nota, a p. 68, pure a firma P.C.

728. *Cose intraviste al Messico.* I ivi, a. X, n. 1, gennaio 1954, pp. 95-100, con una doppia tav.

Non pubblicato altro. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 538-545.

729. [*Il Governo può votare la fiducia a se stesso?*] in « Il Paese ». Quotidiano democratico del mattino (Roma), a. VII, n. 32,

2 febbraio 1954, p. 5, 'Notizie dall'Italia e dall'estero' con premessa redazionale e ritratto.

Risposta ad un quesito posto dal giornale.

730. *Suocere, sonnambuli, borse di studio ed eredi apparenti* in « Il Ponte », a. X, n. 2, febbraio 1954, pp. 181-183, rubrica 'Osservatorio'.

A firma: P.C. — A proposito di ministri senza portafoglio, e di ministri « senza fiducia ». — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 368-371, in *Osservatorio*.

731. *Sette fratelli e un padre* ivi, a. X, n. 2, febbraio 1954, pp. 188-201, con ritratto dei sette fratelli (di Carlo Levi) e doppia tavola. — Estr., s.n.t., pp. 188-201, senza la doppia tavola.

Discorso pronunciato al teatro Eliseo di Roma il 7 gennaio 1954 per commemorare il decimo anniversario della fucilazione dei sette fratelli Cervi avvenuta in Reggio Emilia il 28 novembre 1943. Rist. in *Uomini e città della Resistenza*, a pp. 99-119. — La parte centrale del discorso fu pubblicata, con premessa redazionale anche in « Rinascita » (Roma), a. XI, n. 41, gennaio 1954, pp. 28-31 con 7 ritr.; inizio e parte conclusiva pure in « Patria indipendente » (Roma), a. III, n. 3, 7 febbraio 1954, pp. 1 e 6, e in Alcide Cervi, *I miei sette figli* (Roma, 1955, 16°), a pp. 5-10. (Cfr. n. 776).

732. *Passato e avvenire della Resistenza*. Milano, Grafica Milano, 1954, 8°, pp. 16.

Discorso commemorativo del decennale della Resistenza tenuto il 28 febbraio 1954 al Teatro Lirico di Milano, alla presenza di Ferruccio Parri. — Ristampa in *Uomini e città della Resistenza*, pp. 1-34 e in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 40-71. Per altre ristampe: nel 1975 e, in parte, nel 1956 e nel 1968 vedi *Bibliografia*, rispettivamente nn. 1071, 856 B e 984.

733. *Il « Segretario galante » delle raccomandazioni* in « Il Ponte », a. X, n. 2, febbraio 1954, pp. 311-315, rubrica 'Documenti'.

Sottoscritto con le iniziali: P.C.

734. *L'insegnamento della storia del fascismo* ivi, a. X, n. 2, febbraio 1954, pp. 356-357, rubrica 'Ritrovo'.

A firma: P.C., quale nota ad uno scritto di C[ostanzo] C[asucci] su *L'insegnamento della storia del fascismo* (pp. 353-356).

734 A. *La mozione della « A.I. » per la libertà della Cultura* ivi, a. X, n. 2, febbraio 1954, pp. 365-366, rubrica 'Cantiere'.

Vi si legge la mozione, votata all'unanimità, redatta da P.C., per l'Associazione Italiana per la libertà della cultura.

735. *Verrà a Firenze la « Madonna del Parto »?* ivi, a. X, n. 3, marzo 1954, pp. 431-440, con una tavola. — Estr.: [Firenze, Ed. « La Nuova Italia », 1954], 8°, pp. 431-440, con una doppia tavola.

La *Madonna del Parto*, affresco di Piero Della Francesca nel cimitero di Monterchi (Arezzo).

736. *Dopo uno e dopo dieci anni: Una lettera di Pietro Pancrazi* ivi, a. X, n. 3, marzo 1954, pp. 483-484.

Una nota, a firma (P.C.), precede a p. 483 la lettera di P. P. che descrive l'occupazione tedesca. È datata da Camucia il 16 aprile 1944.

737. *Ricordo di Giovanni Ferretti* ivi, a. X, n. 3, marzo 1954, pp. 535-536.

In morte. — Sottoscritto con le iniziali (P.C.).

738. [*Nel decennale della Resistenza*] in « La Sentinella del Canavese » (Ivrea), a. XLIV, n. 15, 9 aprile 1954, p. 1 con 3 ill.

È ampiamente riassunto il discorso pronunciato il 4 aprile 1954 nella piazza di Ivrea. — Ristampa in *Uom. e città d. Resist.*, a pp. 247-261, col titolo: *Ivrea. « Il mondo migliorerà, siatene certi »*.

739. *La buona novella* in « Il Ponte », a. X, n. 4, aprile 1954, pp. 537-539, rubrica ' Osservatorio '.

A firma: P.C. — Il primo esperimento della bomba H. è andato abbastanza bene! — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 371-374, in *Osservatorio*.

740. *Un uomo della Resistenza* ivi, a. X, n. 4, aprile 1954, pp. 619-621.

Dante Livio Bianco. Nel primo anniversario della morte. — Con articoli di Luigi Einaudi, Aldo Garosci, Giorgio Agosti e altri, fa parte dell'estratto (dal « Ponte ») che s'intitola: *Dante Livio Bianco*. Firenze, ed. « La Nuova Italia », 1954, 8°, pp. 564-621, con doppia tavola. — Ristampa in *Uom. e città d. Resist.*, a p. 130, col titolo: *Dante Livio Bianco. Pietà l'è morta.* Segue, a p. 131, l'epigrafe dettata da P. C. per la morte avvenuta nel luglio '53. Vedi n. 700.

741. *Poscritto al « Segretario galante delle raccomandazioni »* ivi, a. X, n. 4, aprile 1954, p. 662, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C.

741 A. *Discorso sulla Resistenza.* Discorso sulla Piazza del Municipio di Ivrea del 4 aprile 1954.

Cfr. la riesumazione del discorso stesso nel disco di cui al n. 977.

742. *Ragioniamo (se ci riesce) di questa bomba* ivi, a. X, n. 5, maggio 1954, pp. 681-687.

In larga parte riferito in « Il Contemporaneo ». Settimanale di cultura (Roma), a. I, n. 10, 29 maggio 1954, p. 1, nell'articolo, anonimo, di fondo: *Sproporzioni*: si parla della bomba atomica. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 71-80.

743. *Omaggio francese a Silvio Trentin* ivi, a. X, n. 5, maggio 1954, pp. 721-722.

Una nota sottoscritta con le iniziali (P. C.) introduce l'omaggio francese che si legge alle pp. 722-724. — Rist. in « Nuova Antologia », vol. 553, fasc. 2152, ottobre-dicembre 1984, pp. 36-37, *Il professore della vecchia Università italiana.*

744. *Sulla riparazione degli errori giudiziari. Conclusioni* ivi, a. X, n. 5, maggio 1954, pp. 798-802, rubrica 'Inchieste del « Ponte »'.

Le « Conclusioni » di P. C. seguono a scritti di Francesco BARTOLINI, Lelio BASSO... Umberto TERRACINI che si leggono a pp. 769-798. — Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 366-379.

745. *Partigiana nuda* ivi, a. X, n. 6, giugno 1954, p. 936.

Una nota a firma (P.C.) presenta la poesia di Antenore FORESTA, pseud. di Egidio MENEGHETTI, *Partigiana nuda*, che si legge a pp. 937-940.

746. *Tornano le aquile ...* ivi, a. X, n. 6, giugno 1954, pp. 1030-1031, rubrica 'Ritrovo'.

A firma: P.C. — A proposito del francobollo commemorativo del « Decennale » della Resistenza.

747. *SULLE FOSSE DEL VOSTRO MARTIRIO ...* in « Gazzetta di Mantova ». Edizione del lunedì (Mantova), a. CXLVIII, n. 186, 5 luglio 1954, p. 2.

Alla fine dell'articolo anonimo *La solenne celebrazione del decennale della Resistenza* viene riportato il testo della lapide commemorativa dettata da P.C., e scoperta nella sala del Palazzo Provinciale di Mantova il giorno 4 luglio 1954. — Rist. in *Uomini e città della Resistenza*, a p. 213.

748. *Resistenza e paracomunismo* in « Il Ponte », a. X, nn. 7-8, luglio-agosto 1954, pp. 1057-1060, rubrica 'Osservatorio'.

A firma: P.C. — Lettera indirizzata al Generale Raffaele Cadorna. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 374-378, in *Osservatorio.*

749. *Il volto dell'Europa* ivi, a. X, nn. 7-8, luglio-agosto 1954, pp. 1200-1203.

A conclusione di *Democrazia olandese*, raccolta di saggi di vari autori messi insieme con l'aiuto del giornalista olandese A. H. LUIJDIENS.

750. *Il babbo della Costituzione* ivi, a. X, nn. 7-8, luglio-agosto 1954, p. 1273, rubrica 'Ritrovo'.

A firma: P.C. — Del Ministro dei lavori pubblici On. Giuseppe Romita e dello stato giuridico degli impiegati statali. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 347-348, in *Il ritrovo.*

751. *Marco Polo e il passaporto* ivi, a. X, nn. 7-8, luglio-agosto 1954, pp. 1274-1276, rubrica 'Ritrovo'.

A firma: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 348-350, in *Il ritrovo*.

752. *L'ordine regna alle Cascine* in « Il Nuovo Corriere ». La Gazzetta (Firenze), a. X, n. 216, 10 settembre 1954, p. 1 (editoriale).

La Questura di Firenze ha vietato la festa del giornale comunista « L'Unità » alle Cascine. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 88-92.

753. *Passaporti ed altre facezie* in « Il Ponte », a. X, n. 9, settembre 1954, pp. 1281-1286, rubrica ' Osservatorio '.

A firma: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, pp. 81-88.

754. *Il Ponte a Santa Trinita* ivi, a. X, n. 9, settembre 1954, pp. 1312-1315, con doppia tavola.

Anche in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. X, n. 23, 26 settembre 1954, p. 3 con cappello redazionale. — Rist. in *Uomini e città della Resistenza*, a pp. 192-197, col titolo: *Il Ponte a Santa Trinita dopo dieci anni*. — La parte conclusiva dell'articolo è apparsa anche in « Patria indipendente ». Quindicinale della Resistenza e degli ex Combattenti (Roma), a. III, n. 20, 17 ottobre 1954, p. 1, col titolo: *Il Ponte a Santa Trinita, un testimone incomodo contro il riarmo tedesco* e con premessa redazionale.

755. *Allegri, saltano le munizioni!* ivi, a. X, n. 9, settembre 1954, pp. 1436-1458.

Diario 18 ottobre 1943-15 giugno 1944, da Colcello (tra Amelia e Todi): ricordo del passaggio della guerra. — Sottoscritto ***.

Ristampa nel *Diario. 1939-1945* (cfr. *Bibl.*, n. 1134).

756. *La Corte di Cagliari insegna a un sacerdote a non dir male della dinastia sabauda* ivi, a. X, n. 9, settembre 1954, pp. 1518-1520, rubrica ' Documenti '.

Sottoscritto con le iniziali (P.C.).

757. *Il professor Giacon e Socrate* ivi, a. X, n. 9, settembre 1954, pp. 1555-1556, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — Di Padre G. Giacon, professore di filosofia nell'Università di Messina.

758. *Per la difesa dei tesori artistici di Ravenna* ivi, a. X, n. 9, settembre 1954, pp. 1557-1558, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C.

759. *Resistenza, paracomunismo, comunismo* ivi, a. X, n. 10, ottobre 1954, pp. 1662-1667, rubrica ' Rassegne '.

Lettere polemiche di P.C., del Gen. Raffaele Cadorna e di Alessandro Galante Garrone. — P.C. indirizza una lettera al Generale Cadorna

(pp. 1662-1664), e una al Prof. Ranuccio BIANCHI BANDINELLI (pp. 1066-1667). Cfr. n. 767. — Rist. delle lettere di P.C. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 378-384, in *Osservatorio*.

760. *Finalmente una parola giusta* ivi, a. X, n. 10, ottobre 1954, pp. 1688-1689, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — Sul caso Montesi (commento ironico).

761. *I privilegi ferroviari* ivi, a. X, n. 10, ottobre 1954, p. 1690.

A firma: P.C. — Breve commento a una nota di Gaetano SALVEMINI che si legge a pp. 1689-1690.

762. *INERMI BORGATE DELL'ALPE ... In memoria della Resistenza Apuana* in « Apuania eroica ». Giornale. Numero speciale (Firenze, 1954, in f.°, pp. 8); a p. 5.

Epigrafe incisa sulla stele commemorativa delle Fosse del Frigido inaugurata il 21 ottobre 1954. — Ristampa in « Il Ponte », a. X, n. 11, novembre 1954, p. 1833 con premessa e in *Uom. e città d. Resist.*, a p. 283. Cfr. n. 725.

763. *Le manette ai monsoni* in « Il Ponte », a. X, n. 11, novembre 1954, pp. 1697-1702, rubrica ' Osservatorio '.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 92-100.

763 A. *Ancora il caso Montesi* ivi, a. X, n. 11, novembre 1964, pp. 1845-1846, rubrica ' Ritrovo '.

Sottoscritto P.C. Cfr., per l'argomento, *Bibliografia*, n. 760.

764. [*L'insediamento dei nuovi capi della Magistratura*] in « La Magistratura » (Roma), a. VIII, nn. 9-10, novembre-dicembre 1954, p. 7.

Saluto per l'insediamento del Primo Presidente S. E. Ernesto Eula, e del Procuratore Generale S. E. Ernesto Manca. Pronunciato nell'Aula Magna della Cassazione del Palazzo di Giustizia, Roma, il 18 novembre 1954.

765. *Non bisogna dire « A »* in « Il Ponte », a. X, n. 12, dicembre 1954, pp. 1858-1862, rubrica ' Osservatorio '.

A firma: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 100-106. Cfr. anche n. 767 A.

766. *Vilipendio della Magistratura* ivi, a. X, n. 12, dicembre 1954, pp. 1865-1868, rubrica ' Osservatorio '.

A firma: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 106-110.

767. *Lettera di un borghese (illuminato) a un intellettuale comunista* ivi, a. X, n. 12, dicembre 1954, pp. 1876-1882.

Lettera indirizzata al prof. Ranuccio Bianchi Bandinelli che, in « Il Contemporaneo ». Settimanale di cultura (Roma), a. I, n. 34, 20 no-

vembre 1954, p. 5, aveva risposto alla lettera indirizzatagli da P.C. riguardo ad un suo 'Lunario' dell'8 settembre, stampato ivi, n. 24, 11 settembre 1954, p. 5. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 384-392, in *Osservatorio*.

767 A. *Non bisogna dire 'A'. Scherzo o follia*, in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. X, n. 297, 14 dicembre 1954, pp. 1 e 2 (editoriale).

È il testo pubblicato in « Il Ponte » del medesimo mese di dicembre 1954; cfr. n. 765.

1955

768. *Verità e verosimiglianza nel processo civile* in « Studi in onore di Giuseppe VALERI », Vol. I (Milano, Giuffrè, 1955, 8°), a pp. 461-492. — Estr.: Milano, c. s., 1955, 8°, pp. [II], 463-492.

Anche in « Riv. dir. proc. », a. X, n. 3, luglio-settembre 1955, P. I, pp. 164-192. — Estr.: Padova, Cedam, 1955, 8°, pp. 31. — Ristampa in *Studi*, VI, pp. 111-139 e in *Opere giuridiche*, V, pp. 615-640. — Per la trad. in lingua spagnola di Santiago SENTÍS MELENDO vedi n. 922.

769. *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente* in « Per l'inaugurazione del Circolo giuridico di Bari, 19 marzo 1955 » (Bari, G. Laterza e Figli, 1955, 8°, pp. 54); a pp. 25-54. — Estr.: Bari, Laterza e Figli, 1955, 8°, pp. 30.

Anche in « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile » (Bologna-Milano), a. IX, n. 2, giugno 1955, pp. 252-272. — Rist. in *Studi*, VI, pp. 89-110 e in *Opere giuridiche*, I, pp. 598-617, omesse, come nel periodico, all'inizio e alla fine, le frasi di circostanza. Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 921.

769 A. *Inaugurazione della stele* [commemorativa delle Fosse del Frigido. Discorso di P. C. e epigrafe da lui dettata, incisa sulla stele], in *Apuania eroica. Celebrazione della Resistenza apuana 20-21 ottobre 1954*. [Numero speciale a cura della Provincia di Massa-Carrara, medaglia d'oro al valor militare], con pref. di Giulio GUIDONI, Pistoia, Tip. Pistoiese [1955], 4° fig., pp. 59.

Il discorso e l'epigrafe di P.C. si trovano alle pp. 23-24 con 2 ill. Cfr. *Bibliografia*, nn. 725 e 769.

770. *La Costituzione e le leggi per attuarla* in « Dieci anni dopo: 1945-1955 ». Saggi sulla vita democratica italiana di A. BATTAGLIA, P. CALAMANDREI, E. CORBINO (Bari, G. Laterza & F., 1955, 8°); a pp. 209-316. « Collezione storica ». — Estr. col titolo: *Come si fa a disfare una Costituzione*. Cfr. n. seguente.

Per la ristampa in volume, col titolo: *La Costituzione inattuata*, vedi n. 811. Lo scritto è stato parzialmente ristampato in « Patria indipendente » (Roma), a. VII, n. 4, 16 febbraio 1958, a p. 3. — Rist. integrale, col titolo originale, in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 467-577, e in *Opere giuridiche*, III, pp. 511-595.

771. *Come si fa a disfare una Costituzione*. Bari, G. Laterza & F., 8°, pp. 209-316. Estratto. Cfr. n. precedente.

772. *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*. 3ª edizione raddoppiata. Firenze, F. Le Monnier, 1955, 8°, pp. XXXVI-407, ill.

La *Prefazione* è ristampata in *Opere giuridiche*, X, pp. 380-384. — 1ª ed.: 1935; 2ª ed.: 1938. — Per le traduzioni della 3ª ed. in lingua tedesca, spagnola e araba cfr. nn. 810, 814 e 874ª.

773. [*Commemorazione dell'Avvocato Giorgio Querci*] in « In memoria dell'Avvocato Giorgio Querci ». A cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Firenze (Firenze, Stamperia « Il Cenacolo » [1955], 8°), pp. 9-23.

Discorso tenuto nell'aula della Corte d'Assise di Firenze il 30 gennaio 1955. — Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 385-394.

773 A. Commissione ministeriale per la riforma della legge forense. *Schema di riforma dell'ordinamento delle professioni di Avvocati e Procuratori. Roma, settembre 1955* (Firenze, Tipografia Cartografica, 1955, 8°), a pp. III-XV.

La « Relazione presentata dalla Commissione al Ministro Guardasigilli on. Moro il 12 settembre 1955 » è appunto firmata a Roma in tale data da P.C., presidente della Commissione. — Rist. in *Opere giuridiche*, II, pp. 457-468 (col testo *Sulla riforma della legge professionale. Relazione al Ministro Guardasigilli*). Cfr. *Bibl.*, n. 799 B.

774. *Uomini e città della Resistenza. Discorsi scritti epigrafi*. Bari, Ed. Laterza, 1955, 8°, pp. VIII-290. « Libri del tempo », 23.

Sono qui raccolti scritti sparsamente già pubblicati.

AVVERTENZA. — I. PASSATO E AVVENIRE DELLA RESISTENZA. II. UOMINI DELLA RESISTENZA. *Lauro De Bosis*: « Varrò più morto che vivo ». — *I Rosselli*: Non mollare. — Epigrafe sulla casa di Firenze. — Epigrafe sulla tomba. — La Signora Amelia. — *Enrico Bocci*: « Lavorate tranquilli ». — Epigrafe sulla villa a Firenze. — *Gianfranco Mattei*: Epigrafe sulla casa a Milano. *I fratelli Cervi*: Sette fratelli e un padre. — Epigrafe per il busto di Genoveffa Cocconi. *Benedetto Croce*: Solitudine. *Dante Livio Bianco*: Pietà l'è morta. — Epigrafe per la morte di Livio Bianco. III. CITTÀ PARTIGIANE. *Firenze*: *La battaglia in città*. — Storia non cronaca. — Epigrafe apposta a Palazzo Vecchio. — Ritorno dell'Università fiorentina alla libertà. — Agli studenti dell'Università di Firenze caduti per la libertà. — Il Ponte a Santa Trinita dopo dieci anni. *Ferrara*: Sentenza senza appello. *Mantova*: Epigrafe murata nella sala del Palazzo

Provinciale. *Parma*: Per lutto prendiamo un garofano rosso. — *Cuneo*: Ritorno di Kesselring (Epigrafe). — Ma un altro combattente oggi è risorto. — Il monumento a Kesselring (Epigrafe). — Armati di fede e non di galloni (Epigrafe). *Ivrea*: Il mondo migliorerà, siatene certi. *Provincia Apuana (Massa e Carrara)*: Lo zoccolo di Genny Marsili. — Contro ogni ritorno (Epigrafe). IV. FANTASMI. Dopo le elezioni del 7 giugno 1953 (Epigrafe).

775. *Il manganello, la cultura e la giustizia* in « Non mollare » (1925). Riproduzione fotografica dei numeri usciti, con tre saggi storici di Gaetano SALVEMINI, Ernesto ROSSI, Piero CALAMANDREI (Firenze, « La Nuova Italia » editrice, 1955, 8°, pp. VI-120, con XLVII tavole e una fotografia); a pp. 69-112.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 1-50; rist. parziale in *Storia di due manifesti* [Il Manifesto Gentile e il Manifesto Croce] di Emilio R. PAPA (Milano, Feltrinelli ed., 1958, « Universale Economica », 250, serie 'Documenti', 3, 16°, pp. XII-167), a pp. 105-108. — P.C. fu firmatario del Manifesto Croce. — Nuova edizione della riproduzione fotografica con presentazione di Carlo FRANCOVICH, stessa Casa ed., nel 1968. Cfr. *Bibliografia*, n. 982.

776. CERVI Alcide, *I miei sette figli*. A cura di Renato NICOLAI. Prefazione di Piero CALAMANDREI. Roma, Edizioni di Cultura sociale, 1955, 16°, pp. 168, con 4 tavole. « Collana della Resistenza », [1].

La « Prefazione » di P.C. (pp. 5-10) consta della parte iniziale e della parte finale del discorso commemorativo dei Fratelli Cervi tenuto il 17 gennaio 1954. Cfr. n. 731. Si ebbero poi, nel medesimo 1955, con gli Editori riuniti, di Roma, varie edizioni del libro di A. Cervi, dalla 2ª alla 6ª. Sino alla 7ª edizione compresa (1756) è ristampata la « Prefazione » di P.C. Per ulteriori ristampe di essa, in appendice dell'opera, vedi n. 1074.

777. *Il Cellini uomo* in *Libera cattedra della storia della civiltà fiorentina (Unione Fiorentina)* « Il Cinquecento » (Firenze, G. C. Sansoni, 1955, 8°); a pp. 59-90. — Estr.: come sopra, 1954, 8°, pp. 34.

Conferenza tenuta a Firenze il giorno 30 aprile 1952. Ne fu anticipata la stampa del paragrafo 3°, col titolo: *Il totocalcio demografico di Benvenuto Cellini* in « Il Ponte », sett. 1953. (Vedi n. 704). — Rist. della conferenza in *Scritti e inediti celliniani*, pp. 1-35.

778. *Ritorno di Kesselring* in « Uomini e città della Resistenza » (Bari, 1955); a p. 229.

Epigrafe. Cfr. n. 663.

779. *QUANDO LA SERA TORNAVANO DAI CAMPI* ... ivi, a p. 120, col titolo « La Madre ».

Epigrafe dettata per il busto, collocato nella sala del Consiglio del Comune di Campégine (Reggio nell'Emilia), di Genoveffa Cocconi-Cervi morta di dolore poco dopo la fucilazione dei suoi sette figli.

779 A. *Elogio dei giudici* in « Il Mondo » (Roma), a. VII, n. 2, 11 gennaio 1955, pp. 13-14, con 1 ill. di generico ornamento.

Con un lungo sottotitolo e con una premessa redazionale dalla nuova edizione dell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato* (la III, di cui al n. 772) sono pubblicati alcuni brani scelti ad anticipazione del volume: « Un aforisma consolatorio », « La giustizia bisogna che ci sia », « Esaminandi e esaminatori », « Fiori d'arancio », « Atterraggio difficile », « Non esagerare », « Dolcezza del rinvio », « La milizia timida », « Utilità del pensare », « Ad armi uguali », « Farfallina incauta », « Un giudice da tener d'occhio », « Difficile equilibrio », « Camera di consiglio », « Il filo del discorso », « Come faceva Bertoldo », « Amore del cliente ».

780. *Amelia Rosselli* in « Il Ponte », a. XI, n. 1, gennaio 1955, pp. 127-128. — Estr.: Firenze, Ed. « La Nuova Italia », 1955, 8°, pp. 4 (insieme al ricordo di Amelia Rosselli scritto da Gaetano Salvemini).

In morte. — Ristampa in *Uom. e città d. Resist.*; a pp. 75-77.

781. *Si tollis dignitatem* ivi, a. XI, n. 2, febbraio 1955, pp. 129-131, rubrica ' Osservatorio '.

A firma: P.C. — Sul conformismo imposto dall'alto. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 392-396, in *Osservatorio*.

782. *Saluto a Ernesto* ivi, a. XI, n. 2, febbraio 1955, pp. 141-142, rubrica ' Osservatorio '.

Saluto a Ernesto Rossi in occasione della pubblicazione del suo libro *I padroni del vapore* (Bari, 1955), e della pubblicazione facsimilare del giornale « Non mollare » (Firenze, 1955). Vedi n. 775.

783. *La personalità distrutta nei campi di sterminio* ivi, a. XI, n. 2, febbraio 1955, p. 182.

Breve nota introduttiva, sottoscritta (P. C), all'articolo di Piero Caleffi che si legge alle pp. 182-193.

783 A. *Il rispetto della personalità nel processo* in « La Toga calabrese ». Rassegna di dottrina, giurisprudenza, vita e varietà giudiziarie e forensi (Catanzaro), a. VI, N. S., n. 2, febbraio 1955, p. 1 con 1 disegno.

783 B. *La causa più originale che ho difeso.* Conversazione radiofonica trasmessa il 17 febbraio 1955, per la rubrica ' La causa più originale che ho difeso ' istituita dalla RAI alla fine del 1954.

Il testo di P.C. è stato pubblicato su « Il Ponte », a. XXII, nn. 8-9, agosto-settembre 1966, pp. 1054-1059, con nota redazionale a p. 1054. Vedi *Bibliografia*, n. 954. La trasmissione radiofonica (Radio italiana, Secondo programma, *Spettacolo della sera*, per il 10 febbraio 1955, alle ore 23-23.15) è stata annunciata in « Radiocorriere. Settimanale della Radio e della Televisione » (Torino), a. XXXII, n. 6, 6-12 febbraio 1935, p. 26. Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 395-400.

784. *Pedagogia dell'azione* in « Il Nuovo Corriere » (Firenze), a. XI, n. 62, 13 marzo 1955, p. 1 (editoriale).

Sull'attività antidemocratica del neofascismo.

785. *Scambio di lettere tra un sicofante fascista e un Sottosegretario di stato socialdemocratico* in « Il Ponte », a. XI, n. 3, marzo 1955, pp. 405-410, rubrica ' Documenti di vita italiana '.

Lettere del Sottosegretario On. Luigi Preti e di P.C. — Rist. in *Lettere*, II, pp. 446-452 e 453.

786. *Genny Marsili* in « Noi donne ». Settimanale delle donne italiane (Roma), a. X, n. 17, 24 aprile 1955, pp. 7-8. « L'eroica primavera della donna italiana », con 1 ill.

Genny Marsili in un ultimo gesto di ribellione, prima di essere assassinata, lancia uno zoccolo contro le S.S. — È ristampa di un brano del discorso tenuto il 21 ottobre 1954 per l'inaugurazione della stele commemorativa alle Fosse del Frigido (vedi n. 725).

787. *Ricordo di Onorio Coletti Perucca* in « Il Ponte », a. XI, nn. 4-5, aprile-maggio 1955, pp. 510-519.

788. *La libertà della cultura nel decennale della liberazione (Lettera aperta di un professore universitario al min. della P.I.)* ivi, a. XI, nn. 4-5, aprile-maggio 1955, pp. 708-713, rubrica ' Documenti della vita italiana '.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 111-121.

789. [*Libertà e giustizia sociale nello spirito della Resistenza*] in « Il Lavoro nuovo ». Quotidiano della Federazione del Partito Socialista Italiano (Genova), a. XI, n. 107, 6 maggio 1955, p. 5 con ritratto.

Sunto, ad opera di G. F. Venè, del discorso tenuto all'Università di Genova il 5 maggio 1955 per la celebrazione del decennale della Resistenza. — Si legga anche in « L'Unità ». Edizione della Liguria (Genova), a. XXXII, n. 107, 6 maggio 1955, p. 3.

790. « *Viva vox Constitutionis* » in « Il Ponte », a. XI, n. 6, giugno 1955, pp. 809-814.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 122-129, e in *Opere giuridiche*, III, pp. 596-601, e, in parte, nel 1956 (vedi n. 856 B).

791. *Saluto a Thomas Mann* ivi, a. XI, n. 6, giugno 1955, pp. 865-867, con 1 tav. f.t.

Per l'ottantesimo compleanno. Sottoscritto con le iniziali P. C.

792. *Buonacreanza governativa. (Lettera di un vecchio amico al nuovo Presidente del Consiglio)* ivi, a. XI, n. 7, luglio 1955, pp. 993-999, rubrica 'Osservatorio'.

A firma: P.C. — Lettera indirizzata all'On. Antonio SEGNI.

793. *Aspetti giuridici dello sciopero dei professori* ivi, a. XI, n. 7, luglio 1955, pp. 1006-1007, rubrica 'Osservatorio'.

Nota a un articolo di Carlo CELORIA che si legge a pp. 1001-1006.

794. *Pistoleros* ivi, a. XI, n. 7, luglio 1955, p. 1007, rubrica 'Osservatorio'.

A firma: P.C. — Dei « Sottosegretari di stato » che sono in Italia in numero di trentasette. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 396-397, in *Osservatorio*.

795. *Il nostro Salvemini* ivi, a. XI, n. 7, luglio 1955, pp. 1009-1020, con ritratto.

796. *Qualche volta servono anche le buone ragioni* ivi, a. XI, n. 7, luglio 1955, p. 1148, rubrica 'Ritrovo'.

A proposito di passaporti.

797. *Edoardo Majno* in « Temi » (Milano), a. XXXI (X della N. S.), n. 4, luglio-agosto 1955, pp. 428-430.

Necrologio. — Ristampa in *Studi*, VI, pp. 348-351 e in *Opere giuridiche*, X, pp. 401-404.

798. *Franco colloquio* in « Il Ponte », a. XI, nn. 8-9, ag.-sett. 1955, pp. 1186-1189. Il fascicolo è intitolato *Jugoslavia d'oggi*.

Il numero agosto-settembre 1955 di « Il Ponte » è dedicato alla Jugoslavia, col titolo: *Jugoslavia d'oggi*.

799. *Thomas Mann* ivi, a. XI, nn. 8-9, agosto-settembre 1955, pp. 1549-1550.

In morte. — Sottoscritto con le iniziali (P.C.).

799 A. *I reati politici devono essere giudicati dai magistrati civili, non dai militari.* [Un'importante intervista di P. C. all'« Avanti! »], a cura di Giulio SCARRONE, in « Avanti! ». Quotidiano del Partito Socialista Italiano (Roma), a. LIX, N. S., n. 211, 4 settembre 1955, pp. 1-2, con ritratto.

L'articolo, con lo stesso titolo e con alcune omissioni, si trova nell'edizione di Milano del periodico (a. LIX, N.S., n. 210, stessa data, p. 1, con diverso ritratto di P.C.).

799 B. [*Relazione al Ministro Guardasigilli*] in Commissione ministeriale per la riforma della legge forense. *Schema di riforma dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.* Roma, settembre 1955, 4°, pp. III-XV.

P.C., presidente del Consiglio Nazionale Forense, e presidente della Commissione suddetta, presenta la Relazione in data: Roma, 12 settembre 1955. Cfr. *Bibl.*, n. 773 A.

800. Il Congresso dal 21 al 26. *Gli Avvocati a Trieste* in « La Nuova Stampa » (Torino), a. XI, n. 222, 18 settembre 1955, p. 5.

In occasione del Congresso degli Avvocati che si terrà a Trieste nei giorni 21-26 settembre 1955 per la riforma della legge professionale. — Rist. in *Opere giuridiche*, II, pp. 453-456.

801. *Fonti del Clitunno 1954* in « Il Ponte », a. XI, n. 10, ottobre 1955, pp. 1619-1624.

801 A. *Il testo del discorso di Calamandrei a Pechino* in « La Lotta ». Organo della Federazione provinciale bolognese del Partito Comunista Italiano (Bologna), a. XII, n. 46, 18 novembre 1955, p. 3 con premessa redazionale.

Discorso pronunciato alla vigilia della partenza (23 ottobre 1955) della delegazione italiana a Pechino.

801 B. *Il risorgere della nuova Jugoslavia. Premessa* in « La Resistenza ». Quindicinale bresciano (Brescia), a. III, n. 14, 29 novembre 1955, p. 3.

Brano tolto dallo scritto, di cui in *Bibliografia*, n. 798.

802. *La grande assenza* ivi, a. XI, n. 11, novembre 1955, pp. 1753-1764.

La grande assente è la Cina.

803. *Meglio il ricatto che il frigorifero* ivi, a. XI, n. 11, novembre 1955, pp. 1745-1748, rubrica 'Osservatorio'.

A proposito di alcune norme della Costituzione. Apparso anche in « Il Nuovo Corriere ». La Gazzetta (Firenze), a. XI, n. 278, 23 novembre 1955, p. 1 (articolo di fondo con premessa redazionale). — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 129-134.

804. *DA QUESTA FOSSA* ... in « Resistenza ». Notiziario Gielle. (Torino), a. IX, nn. 11-12, novembre-dicembre 1955, p. 3.

Epigrafe commemorativa dei caduti per la Resistenza a Fossoli (frazione di Carpi - Modena), ivi posta.

805. *Corte costituzionale e Presidente della Repubblica* in « Il Ponte », a. XI, n. 12, dicembre 1955, pp. 1985-1986, rubrica 'Osservatorio'.

A firma: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 134-137, e in *Opere giuridiche*, III, pp. 606-608.

806. *Qualche rispettoso dubbio* ivi, a. XI, n. 12, dicembre 1955, p. 2000, rubrica ' Osservatorio '.

A firma: P.C. — A proposito di visioni miracolose. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 397-398, in *Osservatorio*.

807. *Reggipetti in missione diplomatica* ivi, a. XI, n. 12, dicembre 1955, pp. 2160-2161, rubrica ' Ritrovo '.

A firma: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 350-352, in *Il ritrovo*.

1956

808. *Corte costituzionale e autorità giudiziaria.* Roma, Cartoleria Roma - Off. graf. Bocca [1956], 8°, pp. 44. « Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori », Roma.

Conferenza tenuta a Roma il 10 febbraio 1956 nel Palazzo di Giustizia, Sala degli Avvocati e Procuratori. — Per edizione ampliata cfr. n. 823.

809. *Procedure and democracy.* Translated into English by Helen and John Clarke Adams. Foreword to the American reader by Edmond Cahn. New York, New York University Press, 1956, 8°, pp. 104. « Studies in comparative law ».

Trad. in lingua inglese di: *Processo e democrazia* (n. 721).

810. *Lob der Richter gesungen von einem Advokaten.* Aus dem Italienisch übertragen von Hans Hinterhäuser. 30 Zeichnungen von Paul Flora. München, Piper Verlag, 1956, 8°, pp. 256, ill.

Trad. in lingua tedesca di: *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, 3ª ed. (n. 772). — In fine sono tradotte le pagine: *Anche i giudici sono uomini.* (Cfr. n. 855).

811. *La Costituzione inattuata.* Milano-Roma, Ed. « Avanti! », 1956, 8°, pp. 75. « L'attualità », 9.

È ristampa del n. 770; aggiunta la *Prefazione*.

812. *In difesa di Danilo Dolci.* [Firenze, « La Nuova Italia », 1956], 8°, pp. 15. « Quaderni di "Nuova Repubblica" », 4.

Arringa pronunciata il 30 marzo 1956 dinanzi al Tribunale penale di Palermo. — Apparsa anche in « Il Ponte », a. XII, n. 4, aprile 1956, pp. 529-544; e in *Processo all'articolo 4*, a pp. 291-316. (Cfr. n. seguente). Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 150-171 e in *Opere giuridiche*, X, pp. 555-571.

813. *Processo all'art. 4* nella documentazione di Achille BATTAGLIA, Norberto BOBBIO, Piero CALAMANDREI. Torino, G. Einaudi ed., 1956, 8°, pp. 384. « Testimonianze », 8.

Alle pp. 291-316 si legge l'arringa pronunciata da P. C. in difesa di Danilo Dolci il 30 marzo 1956 davanti al Tribunale di Palermo. (Cfr. n. precedente).

814. *Elogio de los jueces escrito por un abogado.* Prólogo a la traducción por Eduardo J. COUTURE. Buenos Aires, Ediciones jurídicas Europa-América, 1956, 8°, pp. LIII-430, ill.

Trad. in lingua spagnola di Santiago SENTÍS MELENDO, Conrado FINZI, MEDINA GARIJO, e Niceto ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO dell'opera *Elogio dei giudici*, 3ª ed. (n. 772). — Vi è inclusa la trad. di *Anche i giudici sono uomini* (n. 855). Precede il necrologio di P.C. scritto da S. SENTÍS MELENDO.

815. REID Ed. *La mafia. Dalle origini ai nostri giorni* [...] Traduzione dall'inglese di Mario PACOR. Prefazione di Piero CALAMANDREI. Firenze, Ed. Parenti, luglio 1956, 8°, pp. XII-257, « Testimonianze del tempo », vol. XIII, serie « Gialli veri », n. 3.

La « Prefazione » (pp. VII-XII) fu ristampata col titolo *Nasce in Sicilia il racket americano* in « L'Espresso » (Roma), a. II, n. 42, 14 ottobre 1956, p. 5.

816. — — — Ed. 2ª. Firenze, Ed. Parenti, dicembre 1956, 8°, pp. XII-257, stessa collezione.

817. FERRETTI Giovanni, *Scuola e democrazia.* Prefazione di Piero CALAMANDREI. Torino, Einaudi, 1956, 8°, pp. XX-212, con ritratto. « Saggi », 208.

La « Prefazione » è a pp. IX-XX, alla data: Firenze, Università, 2 giugno 1956.

817 A. OLSCHKI Marcella, *Terza Liceo 1939.* Prefazione di Piero CALAMANDREI, 2ª ed., Milano-Roma, Ed. Avanti!, 1956, 16°, pp. 77, « Il Gallo », 12.

La prefazione è a pp. 5-12. Cfr., per la 1ª ed., *Bibliografia*, n. 726; per la ristampa del 1965, vedi n. 490 B e, per la nuova ed. del 1981, vedi n. 1130.

818. *Per un accordo culturale fra l'Italia e l'Urss* in « Per una più organica e reciproca conoscenza fra l'Italia e l'Urss. Atti del II Congresso nazionale. A cura dell'Associazione Italia-Urss ». (Roma, Ed. Italia-Urss, 1956, 16°); a pp. 139-140. — P. C. era Presidente dell'« Associazione ».

819. *Sulla legittimità della composizione con tre soli membri della Commissione brevetti in sede giurisdizionale* in « Il Foro Padano » (Milano-Varese), a. XI, n. 1, gennaio 1956, col. 47-52. — Estr. di tale art. e di quello del n. 820, coi due titoli: Milano, Il Foro Padano, 1956, 16°, pp. 34 (rispettivamente alle pp. 18-23 e 23-34, dopo le preliminari pp. 3-18, *Commissione dei ricorsi in materia dei brevetti*).

Rist. in *Opere giuridiche*, X, pp. 405-410.

820. *Sulla brevettabilità o meno dei processi di produzione dei medicamenti* ivi, a. XI, n. 1, gennaio 1956, coll. 47-52. — Estr. di tale art. e di quello del n. 819 (vedi) coi due titoli.

Rist. in *Opere giuridiche*, X, pp. 411-421.

821. *La trufferella di turno* in « Il Ponte », a. XII, n. 1, gennaio 1956, pp. 1-4, rubrica ' Osservatorio '.

A firma: P.C. — Della « legge maggioritaria » (art. 33 del disegno della legge elettorale politica). — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 137-141.

822. *La festa degli alberi* ivi, a. XII, n. 1, gennaio 1956, pp. 9-11, rubrica ' Osservatorio '.

A firma: P.C. — Per la soppressione degli alberi nella Piazza del Municipio di Napoli. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 398-401, in *Osservatorio*.

823. *Corte costituzionale e Autorità giudiziaria* in « Riv. dir. proc. », a. XI, n. 1, gennaio-marzo 1956, P. I, pp. 7-55. — Estr.: Padova, Cedam, 1956, 8°, pp. 51.

È ampliamento della conferenza elencata al n. 808. — Rist. in *Studi*, VI, pp. 210-261 e in *Opere giuridiche*, III, pp. 609-654. — Per traduzioni in lingua spagnola cfr. nn. 853 e 922.

824. [*L'attuazione della Costituzione e il riscatto sociale del paese*] in « Il Nuovo Corriere ». La Gazzetta (Firenze), a. IX, n. 7, Edizione della sera, 13 febbraio 1956, p. 2 (con 1 ritr. di P. C. a p. 1).

È riassunto l'intervento fatto da P. C. durante la discussione nell'adunanza tenuta a Roma, il 12 febbraio 1956, dai Rappresentanti dell'antifascismo e della lotta di liberazione in occasione del decennale della Costituzione.

825. *La Costituzione è il programma politico della Resistenza* in « Il Ponte », a. XII, n. 2, febbraio 1956, pp. 161-163, rubrica ' Osservatorio '.

A firma: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 141-145.

826. *Il marito dell'ambasciatore* ivi, a. XII, n. 2, febbraio 1956, pp. 170-172, rubrica ' Osservatorio '.

A firma: P.C. — A proposito del giornalista americano Edw. W. Stevens, e del marito dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Clare Boothe Luce. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 145-149.

827. *Bonifica costituzionale* in « La Nuova Stampa » (Torino), a. XII, n. 60, 10 marzo 1956, p. 1 (editoriale).

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 145-149.

828. *La voce di un popolo libero* in « Il Ponte », a. XII, n. 3, marzo 1956, pp. 337-339, rubrica ' Osservatorio '.

A firma: P.C. — La voce del Presidente Giovanni Gronchi in occasione del suo viaggio negli Stati Uniti d'America. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 404-406 in *Osservatorio*.

829. *Postille alla Costituzione: Sulla indipendenza dei giudici* ivi, a. XII, n. 3, marzo 1956, pp. 344-345, rubrica ' Osservatorio '.

A firma: P.C.

830. *L'« Elogio dei giudici » sotto processo* ivi, a. XII, n. 3, marzo 1956, pp. 389-393.

Una nota (a firma: P.C.) fa sèguito a due articoli critici, uno di Antioco Dessì, l'altro di Alessandro Galante Garrone, che si leggono alle pp. 379-389.

831. « *Castrensis jurisdictio obtusior* » ivi, a. XII, n. 3, marzo 1956, pp. 394-400.

831 A. *In difesa di Danilo Dolci* ivi, a. XII, n. 4, aprile 1956, pp. 529-544.

« Testo stenografico dell'arringa defensionale pronunciata il 30 marzo 1956 dinanzi al Tribunale penale di Palermo ».

832. *Guardare oltre la Grande Muraglia* in « La Cina d'oggi » (Firenze, « La Nuova Italia », 1956, 8°, pp. 728 con 100 tavole; numero straordinario di « Il Ponte », a. XII, Suppl. al n. 4, aprile 1956), a pp. 61-72, con due tavole.

— *Le relazioni culturali italo-cinesi* ivi, pp. 122-128, con due tavole.
— *Rivoluzione pianificata* ivi, pp. 231-247, con quattro tavole.
— *L'emancipazione della donna* ivi, pp. 271-276, con due tavole.
— *Giudici e leggi* ivi, pp. 277-284.
— *Questionario sul caso Hu Feng* ivi, pp. 666-672. Sottoscritto con le iniziali (P. C.).
— *Critica politica sui giornali* ivi, pp. 673-675, con due tavole. Non sottoscritto. (Sono pubblicate lettere di lettori).
— *Confidenze di una scolaretta di seconda classe* ivi, pp. 676-678, con due tavole. Sottoscritto con le iniziali (P. C.).

— *Resoconto di un processo di divorzio* ivi, pp. 679-684. Sottoscritto come sopra.
— *La lotta contro la prostituzione* ivi, pp. 685-687, con due tavole. Sottoscritto come sopra. (Sono pubblicate lettere di lettori).
— *La trasformazione socialista delle aziende private* ivi, pp. 688-690, ill. con una tavola. Sottoscritto come sopra.
— *Lettere di condannati a morte della Resistenza cinese* ivi, pp. 691-692, con quattro tavole. Sottoscritto come sopra.

Del numero straordinario sono state ristampate le seguenti pagine: 679-684 in « Il Divorzio » (Torino), dicembre 1959 (*Un processo di divorzio*: cfr. n. 907) e 685-687 nel medesimo mensile, febbraio 1960 (*L'emancipazione della donna cinese. Radicale lotta contro la prostituzione in Cina*, cfr. n. 910); 61-72, in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 546-562 (*La grande assenza*), 562-579 (*Guardare oltre la Grande Muraglia*) e 579-601 (*Rivoluzione pianificata*). Altra ristampa: pp. 277-284 (*Giudici e Leggi*) in *Opere giuridiche*, IX, pp. 749-757.

832 A. *Gli atti del processo Dolci.* Le deposizioni di Danilo Dolci, I. Speciale, F. Abbate, S. Termini; le testimonianze di G. Avvenire, B. Stabile, C. Loria, L. Cardamone, B. Messineo, L. Lombardo Radice, M. Fermi Sacchetti, A. Carocci, N. Bobbio, E. Vittorini, C. Levi, V. Gorresio, D. Peretti Griva; le arringhe di Antonio Sorgi, Antonio Varvaro, Piero Calamandrei; la sentenza in « Cronache meridionali ». Rivista mensile (Napoli), a. III, n. 4, aprile 1956, pp. 195-228.

L'arringa di P.C. si trova a pp. 218-233.

833. [*Si litiga troppo, dice Calamandrei - Il caso giudiziario: Tornerà a Firenze la « Muta » di Raffaello?*] in « Corriere d'informazione » (Milano), a. XII, n. 120, 23-24 maggio 1956, p. 5, con 2 ritratti.

Tutta la pagina è dedicata a P.C., come professore universitario e come avvocato, con due interviste: la prima a firma Arnaldo Geraldini e la seconda con le iniziali: A.G.

834. *La supplenza presidenziale* in « La Nuova Stampa » (Torino), a. XII, n. 104, 1° maggio 1956, p. 1 (editoriale).

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 172-176, e in *Opere giuridiche*, III, pp. 602-605.

835. *La vocazione del giudice* ivi, a. XII, n. 108, 8 maggio 1956, p. 3.

Per il suicidio di Giuseppe Manfredini. — Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 422-425.

836. « *Mantener viva la speranza* » in « Il Ponte », a. XII, n. 5, maggio 1956, pp. 716-718, rubrica 'Osservatorio'.

A firma: P.C. — A proposito di parole dette da Nehru a Tibor Mende: « Democrazia vuol dire mantener viva la speranza ».

837. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, *Parere sulla riforma della legge professionale. Relazione al Ministro Guardasigilli* in « Rassegna del Consiglio nazionale forense e della Cassa nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori legali » (Roma), a. I, nn. 3-4, maggio-agosto 1956, pp. 186-190.

La *Relazione* fu dettata da P.C. quale Presidente del Consiglio nazionale forense. — Rist. in *Opere giuridiche*, II, pp. 469-474, col titolo: *Parere del Consiglio nazionale forense sulla Riforma della professione di avvocato e di procuratore (Relazione del Presidente al Ministro Guardasigilli).*

838. *Le rôle des Avocats dans le monde* ivi, a. I, nn. 3-4, maggio-agosto 1956, pp. 191-192.

Discorso pronunciato in lingua francese alla seduta plenaria del XVI Congresso della « Union internationale des Avocats » tenuto a Parigi nel luglio 1956.
Rist. in *Opere giuridiche*, II, pp. 475-477.

839. *Secondo decennio* in « Nuova Repubblica » (Firenze), a. IV, n. 24, 10 giugno 1956, p. 1.

Secondo decennio della Repubblica d'Italia. — Pubbl. anche in « Actes du Congrès de l'Union internationale des Avocats » (Paris, 1956, 4°); a pp. 25-26.
Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 176-180.

840. *La Costituzione si è mossa* in « La Nuova Stampa » (Torino), a. XII, n. 140, 16 giugno 1956, p. 1 (editoriale).

A proposito della prima sentenza emessa dalla Corte costituzionale. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 180-183, e in *Opere giuridiche*, III, pp. 656-657.

841. *Dieci anni di segregazione* in « Il Ponte », a. XII, n. 6, giugno 1956, pp. 929-932, rubrica 'Osservatorio'.

A firma: P.C. — La politica della democrazia cristiana. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 183-187.

842. *I fanciulli raccontano* ivi, a. XII, n. 7, luglio 1956, pp. 1203-1204.

Nota introduttiva, sottoscritta: P.C., all'articolo (pp. 1204-1218) nel quale la maestra Maria MALTONI riporta, commentandoli, racconti scritti dai suoi scolari.

843. *Eduardo J. Couture* in « Riv. dir. proc. », a. XI, n. 3, luglio-settembre 1956, P. I, pp. 245-249. — Estr.: Selci Umbro, Stab. tip. « Pliniana », 1956, pp. 8.

Necrologio; seguìto da « Nota bibliografica » delle principali opere di E. J. Couture. — Ristampa in *Studi*, VI, pp. 352-359 e in *Opere giuridiche*, X, pp. 427-432.

844. *Autolesionismo?* in « Il Ponte », a. XII, nn. 8-9, ag.-sett. 1956, pp. 1313-1317, rubrica ' Osservatorio '.

A firma: P.C. — Per la cessazione del giornale « Il Nuovo Corriere » (Firenze).

845. *Inediti celliniani: il sigillo e i caratteri dell'Accademia* ivi, a. XII, nn. 8-9, ag.-sett. 1956, pp. 1345-1361, con 4 tavv. doppie f.t.

Rist. in *Scritti e inediti celliniani*, pp. 123-144, con due testi nelle appendici A e B (pp. 145-146).

846. « *Il tempo della malafede* » ivi, a. XII, nn. 8-9, ag.-sett. 1956, pp. 1529-1536.

A proposito di critiche fatte nella rivista « Tempo presente » (luglio 1956) al numero straordinario del « Ponte » *La Cina d'oggi* (n. 832). Sottoscritto con le iniziali: P.C. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 602-612.

847. *La statua della Libertà fatta persona* ivi, a. XII, nn. 8-9, ag.-sett. 1956, pp. 1589-1592, rubrica ' Ritrovo ' con una *N.d.R.*, presumibilmente di P. C.

A firma: P.C. — A proposito dell'ambasciatore degli Stati Uniti d'America a Roma, Clare Boothe Luce.

848. Nota su: Battaglia Achille, *Processo alla giustizia* (Bari, 1954) ivi, a. XII, nn. 8-9, ag.-sett. 1956, pp. 1595-1596, rubrica ' Ritrovo '.

Sottoscritto con le iniziali (P.C.).

849. [Intervento in] *Il giudice istruttore nel processo civile.* « Atti dell'incontro fra magistrati, professori universitari e avvocati ». Milano, 11-12 giugno 1955. (Milano, Giuffrè, 1955, 8°), a pp. 237-245. « Centro italiano di studi giuridici ». Milano.

Rist. in *Opere giuridiche*, V, pp. 641-648. — Per la trad. in lingua spagnola di S. Sentís Melendo, vedi n. 922.

PUBBLICAZIONI POSTUME

850. *La prima sentenza della Corte costituzionale* in « Riv. dir. proc. », a. XI, n. 3, luglio-settembre 1956, P. II, pp. 149-160. — Estr.: Padova, Cedam, 1956, 8°, pp. 14.

Rist. in *Studi*, VI, pp. 262-273, e in *Opere giuridiche*, III, pp. 658-667. Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 922.

851. *Sulla nozione di « manifesta infondatezza »* ivi, a. XI, n. 3, luglio-settembre 1956, P. II, pp. 164-174. — Estr.: Padova, Cedam, 1956, 8°, pp. 13.

Rist. in *Studi*, VI, pp. 274-279, e in *Opere giuridiche*, III, pp. 668-672. — Per la trad. in lingua spagnola vedi n. 922.

851ª. [*In memoria di Piero Calamandrei*] in « Opinione » (Bologna), a. I, n. 3, agosto-settembre 1956, pp. 71-76.

È qui stampato con premessa redazionale (p. 71) l'ultimo discorso politico di P. C., improvvisato a Bologna il 24 maggio 1956, in occasione della campagna per le elezioni amministrative.

851 B. [*Epigrafe in esecrazione di Kesselring*] in Luraghi Raimondo, *La Resistenza in lutto per la morte di Calamandrei*. La risposta dello Scomparso al « camerata Kesselring »: 'Ai nostri posti ci ritroverai morti e vivi con lo stesso impegno', « L'Unità » Milano, Edizione per la Liguria, 29 settembre 1956.

L'art. reca la fotografia della lapide di Cuneo in onore e memoria di Duccio Galiberti con l'epigrafe suddetta (col testo esatto: « collo stesso impegno »).

851 C. *Scuola democratica* in « La Voce della scuola democratica ». Quindicinale di cultura e problemi della scuola (Roma), a. III (XIII), nn. 19-20, 1-16 ottobre 1956, p. 3 con ill.

Con annotazioni ed un brano di cordoglio, anonimo, per la morte del giurista, è pubblicato un passo del discorso dell'11 febbraio 1950 al Teatro delle Arti di Roma all'inaugurazione del III Congresso dell'Associazione Difesa Scuola Nazionale (da « La Scuola, come la vedo io » a « La Resistenza e la continuità della coscienza morale »).

851 D. [*Dal Discorso di Bologna*] in Telmon Vittorio, *Scomparso con Calamandrei un Uomo che credette nella continuità della Resistenza*, in « La Lotta ». Setttimanale Imolese del Partito Socialista Italiano (Imola), a. LXIV, n. 37, 4 ottobre 1956, p. 1 con ritratto.

Sono dati larghi brani del discorso tenuto a Bologna alla vigilia delle elezioni amministrative.

851 E. *Il testamento spirituale di uno e centomila* in « Vie nuove » (Roma), a. XI, n. 40, 6 ottobre 1956, p. 13 con 2 ill. di cui una in parte a p. 12.

È pubblicato (con premessa a firma: r.n. e con i sopratitoli: È morto uno degli artefici della nostra Costituzione. *Ecco chi era Calamandrei*) un ampio brano — da « La Costituzione conserva in tutto » a « i doveri dell'avvenire » — con l'indicazione: « (Da un saggio di P.C. sulla Resistenza contenuto nel volume *Dieci anni dopo*) ». Cfr. *Bibliografia*, n. 770.

852. *Appunti sul professionismo parlamentare* in « Critica sociale » (Milano), a. 48, n. 19, 5 ottobre 1956, pp. 312-315.

Lettera a Ugo Guido Mondolfo. Cfr. n. 862. — Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 607-614.

852 A. *Nostro avvenire* in « Patria indipendente » (Roma), a. V, n. 19, 7 ottobre 1956, p. 3.

Come dice una premessa redazionale, si tratta di un brano da un discorso a Milano di due anni prima (da « La Resistenza » a « Per la verità e per la pace »).
In un riquadro spicca, col titolo *La madre*, l'epigrafe per Genoveffa Cocconi Cervi, madre dei sette fratelli Cervi.

853. *Corte constitucional y autoridad judicial.* Traducción de Héctor Zamudio in « Boletín de información judicial » (México), a. XI, n. 110, ottobre 1956, pp. 685-698, e n. 111, novembre 1956, pp. 753-774.

Trad. in lingua spagnola di: *Corte costituzionale e autorità giudiziaria* (n. 823).

854. *Questa nostra Repubblica* in « Il Ponte », a. XII, n. 10, ottobre 1956, pp. 1633-1634, con una *N.d.R.*, con facsimile dell'autografo in tre tavv. di sèguito a p. 1664. Il numero dedicato a P. C. è listato a lutto e reca una raccolta di scritti dedicati allo Scomparso col titolo *Addio a Piero Calamandrei*: esso ha inizio con una tavola doppia sulla p. 1633 con 2 ill. (P. C. e la moglie Ada).

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. II, pp. 188-190, e in *Opere giuridiche*, III, pp. 673-675.

855. *Anche i giudici sono uomini* ivi, a. XII, n. 10, ottobre 1956, pp. 1683-1685, con 2 *N.d.R.*

Pagine scritte per prefazione alla traduzione in lingua tedesca della 3ª edizione dell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato*. — Rist. in *Opere giuridiche*, II, pp. 478-481. — Per la trad. in lingua tedesca vedi n. 810; per quella in lingua spagnola di N. Alcalá-Zamora y Castillo vedi nn. 688, 814 e 857; per quella di S. Sentís-Melendo vedi nn. 871 e 922.

856. *Parlare di Firenze* ivi, a. XII, n. 10, ottobre 1956, pp. 1732-1750, con 3 *N.d.r.*

Conferenza tenuta nei giorni 7, 9, 10 e 11 maggio 1955 a Locarno, Zurigo, Ginevra e Berna, con lievi varianti da città a città; e l'indicazione schematica, a margine del dattiloscritto, di qualche aneddoto o fatto che il conferenziere sviluppava nel corso della lettura. A p. 1749 P.C. riporta, senza dire che è sua, l'epigrafe murata sul fianco di Palazzo Vecchio sulla libertà, « non donata ma riconquistata », e, alla n. 2, con *N.d.r.*, si rammenta come essa sia stata dettata dal giurista e riprodotta nel volume *Uomini e città della Resistenza* (cfr. *Bibliografia*, n. 774), a p. 245.

856 A. *Cittadini* ivi, a. XII, n. 10, ottobre 1956, fra le pp. 1744 e 1745.

Tre tavole con la riproduzione dell'autografo e della stampa del manifesto inedito, scritto da P.C., su richiesta del CTLN, per salutare la

nascita della Repubblica italiana il 2 giugno 1946, e presentato dal rappresentante del Partito d'Azione, Carlo Campolmi. Essendo state richieste alcune modifiche al testo, l'Autore preferì ritirarlo.

856 B. [*Scritti vari*] in « Risorgimento ». Periodico della Resistenza (Torino), a. VI, n. 10, ottobre 1956, pp. 16-19, rassegna 'Documenti', con 2 ill.

Gli scritti di P.C. documentano una riesumazione — dal titolo *Piero Calamandrei* —, costituita da un articolo di Paolo Greco intorno al giurista e all'uomo politico, pp. 16-19 in alto, e dalle testimonianze di lui, stesse pp. 16-19 in basso. Gli scritti hanno titolo: *1922: Santo manganello* (p. 16, con l'indicazione « Da 'Il Ponte' »; *adde*: ottobre 1952, pp. 1441-1452; vedi n. 657); *1954: Passato e avvenire della Resistenza* (pp. 16-17; vedi n. 732), e *1955: Viva Vox Constitutionis* (pp. 17-19, con l'indicazione « Da 'Il Ponte' »; *adde*: giugno 1955; vedi n. 790). Le illustrazioni riguardano: P.C. che scrive su una lavagna il nome di libertà (p. 16) e la lapide cuneese in esecrazione di Kesselring (vedi n. 774, p. 245).

857. *También los jueces son hombres.* Traducción del Dr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo in « Revista de la Facultad de Derecho de México ». « Universidad nacional autónoma de México », tomo VI, n. 24, ottobre-dicembre 1956, pp. 63-67.

Trad. in lingua spagnola di: *Anche i giudici sono uomini* (n. 855). 1ª ed. della traduzione: 1953 (n. 688). Il n. 24 del tomo VI della « Revista » è dedicato a Piero Calamandrei e a Eduardo J. Couture: *Homenaje a la memoria de Piero Calamandrei (Firenze) y de Eduardo J. Couture (Montevideo) profesores huéspedes de la Facultad de Derecho de México.*

*857 A. [*Epigrafe per la riconquistata libertà, Firenze, Palazzo Vecchio*] in: *Piero Calamandrei y la defensa jurídica de la libertad*, Por el Dr. Mauro Cappelletti, Traducción del Lic. Hector Fix Zamudio, ivi, t. VI, n. 24, Octubre-Deciembre 1956 (numero citato), pp. 153-189.

A p. 171 è data, in traduzione spagnola, l'epigrafe di Palazzo Vecchio in Firenze (fiancata di Via de' Gondi):

El XI de agosto de MCMXLIV
no donada sino riconquistada
a precio de destrucción, tortura y sangre,

La libertad,
la única que administra justicia social,
por insurrección del pueblo,
por victoria de los ejercitos aliados,
en este « Palacio de los Padres »
elevado sobre los escombros de los puentes
y que ocupa nuevamente su sitial
en los siglos.

A p. 171 sono, del Cappelletti, alcune parole introduttive, e una nota illustrativa a pp. 171-172. Per la ristampa dello scritto in volume (e, quindi, della stessa epigrafe) in italiano cfr. n. 864 A.

858. *Manara Valgimigli ha ottant'anni?* in « Il Ponte », a. XII, n. 11, novembre 1956, pp. 1852-1853, rubrica 'Osservatorio' con *N.d.r.*

858 A. *Der Schlaf der Gerechten* in « Der Standpunkt ». Vochenzeitung für abendländische Kultur. Politik und Wirtschaft (Meran), Jahrgang 10, Nr. 47, 23. November 1956, S. 7, con 1 disegno.

È riprodotto un brano (« Es mus eine grosse [...] mus es dunkel sein... »), dichiaratamente dalla traduzione tedesca dell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, pubblicata a Monaco di Baviera, con illustrazioni di Paul Flora (cfr. *Bibliografia*, n. 810, con l'anno di pubblicazione, 1956, e col nome del traduttore, Hans Hinterhäuser).

859. [*Un uomo libero. Pagine di* Piero Calamandrei] in « Il Contemporaneo » (Roma), a. III, n. 40, 13 ottobre 1956, pp. 3-4, con ritratto.

Sono riprodotti brani di libri, di discorsi, di articoli: *La liberazione di Firenze* (da n. 333); *2 giugno 1946* (da n. 388); *La Costituzione* (da n. 770); *Le ragioni di un no* (da n. 491); *Democrazia è costume* (da n. 664); *La grande muraglia* (da n. 832). — Segue: *Bibliografia di Calamandrei* a cura di E. R. (a p. 4).

1957

860. *Studi sul processo civile.* Vol. VI. Padova, Cedam, 1957, 8°, pp. XI-360.

Sono qui raccolti scritti sparsamente già pubblicati.

Dedica. — Dottrina: *Processo e giustizia. — Il processo come giuoco. — Sopravvivenza della querela di nullità nel processo civile vigente. — La funzione della giurisprudenza nel tempo presente. — Verità e verosimiglianza nel processo civile. — Significato costituzionale del diritto di sciopero. — Aspetti giuridici della vertenza per il sequestro giudiziario dei beni della C.G.I.L. — Questioni sull'ammissibilità dei lodi parziali e sulla loro impugnazione. — Corte costituzionale e autorità giudiziaria. — La prima sentenza della Corte costituzionale. — Sulla nozione di manifesta infondatezza.*

Ricordi di giuristi: *Giuseppe Chiovenda. — Federico Cammeo. — Un maestro di liberalismo processuale: James Goldschmidt. — Vittorio Emanuele Orlando. — Livio Bianco. — Giorgio Querci. — Edoardo Majno. — Eduardo J. Couture.*

Vol. I e II: 1930 (n. 166); vol. III: 1934 (n. 191); vol. IV: 1939 (n. 225); vol. V: 1947 (n. 402).

861. *Parlare di Firenze.* Firenze, « La Nuova Italia », 1957, 8°, pp. 28, con due tavole doppie e un ritratto.

È ristampa, con varie note redazionali, del n. 856, a cura degli amici, nel primo anniversario della morte. Precede: *27 settembre 1956-27 set-*

tembre 1957, sottoscritto IL PONTE [ENZO ENRIQUES AGNOLETTI]. A p. 26 si legge l'epigrafe di Palazzo Vecchio, per la riconquistata libertà fiorentina (che è stata raccolta in *Uomini e città della Resistenza*, cfr. *Bibliografia*, n. 774, p. 144).

861 A. [*Scritto senza titolo in memoria di Lucangelo Bracci*] in *Lucangelo Bracci Testasecca nel ricordo degli amici e nel suo diario di guerra*, con prefazione di Umberto MORRA e Vincenzo TORRACA, a cura degli amici e per gli amici di Lucangelo Bracci Testasecca (Roma, Edizione Colombo, 1957, ed. f.c., 8°, pp. VII-265 e 17 tavv. f.t.), pp. 63-67 nella parte « Lucangelo Bracci nel ricordo degli amici ».

Il brano di P.C. è stato redatto nel 1954.

861 B. ROBERG DE LAURENTIIS Elena, *La difesa del povero in America*. Esperienze di un avvocato italiano a Chicago, con presentazione di Alessandro GALANTE GARRONE, Milano, Giuffrè, 1957, 8°, pp. XII-243.

A. Galante Garrone, fra l'altro, a p. VII scrive che la presentazione doveva essere fatta da Piero Calamandrei il quale « ebbe solo il tempo di buttar giù, su un foglietto, uno schema succinto della presentazione: ma questa non fu scritta più. Calamandrei moriva il 27 settembre 1956 ». E a p. VIII: « Mi consentirà l'autrice di riportare qui le ultime parole che le scrisse Piero Calamandrei il 17 settembre 1956: 'Voglio dirle che rileggendo tutte insieme le Sue novelle, la lettura continuativa ha non solo confermato ma rafforzato l'impressione che ne avevo avuto leggendole ad una ad una. Verrà un libro originalissimo, in cui la perfetta conoscenza della tecnica giudiziaria americana, di solito così oscura per noi italiani, la rende non solo comprensibile ma vivente e drammatica attraverso le Sue qualità di narratrice efficacissima. Spero che il libro avrà l'esito editoriale che si merita' ». (Tale lettera non è stata raccolta nelle *Lettere*).

862. *Appunti sul professionismo parlamentare* in « Esperienze e studi socialisti. Scritti in onore di Ugo Guido MONDOLFO » a cura di « Critica sociale ». (Firenze, « La Nuova Italia » editrice, 1957, 8°), a pp. 6-11. — Estr.: Firenze, « La Nuova Italia » ed., 1957, 8°, pp. 6.

Già apparso nella rivista « Critica sociale ». (Vedi n. 852).

863. *A Francesco Bernardino Cicala nel suo ottantesimo compleanno*. « Università degli studi di Firenze - Facoltà giuridica ». Firenze, Tip. Giuntina, 1957, 8°, pp. 8 n. n. (compresa la copertina).

L'Università degli studi di Firenze - Facoltà giuridica, per festeggiare l'ottantesimo compleanno del prof. F. B. Cicala, ha pubblicato le parole che Piero CALAMANDREI ha scritte il 1° agosto 1927 in un album offerto

per iniziativa degli studenti, al prof. Cicala. « Centocinquanta copie di edizione non venale ».

864. *Alessandro Levi* in LEVI Alessandro, *Scritti minori* a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze, P. II (vol. 3°): *Scritti minori storici e politici* (Padova, Cedam, 1957, 8°), a pp. VII-XVII, con nota redazionale illustrativa a pp. XVII-XIX.

È qui riprodotta, con le sole modificazioni rese necessarie dalla traduzione del discorso parlato in discorso scritto, la commemorazione di Alessandro Levi tenuta da P. CALAMANDREI alla società culturale fiorentina « Leonardo da Vinci » il 9 dicembre 1953. — Ristampa in *Opere giuridiche*, X, pp. 433-443.

864 A. [*Epigrafe per la riconquistata libertà, Firenze, Palazzo Vecchio*] in: CAPPELLETTI Mauro, *In memoria di Piero Calamandrei* (Padova, Cedam, 1957, 8°, pp. 95 con 1 ritr.), a p. 61.

Dalla commemorazione *Piero Calamandrei e la difesa giuridica della libertà* (uscita in lingua spagnola nella « Revista de la Facultad de Derecho de México », octubre-deciembre 1956; cfr. *Bibl.*, n. 857 A) è pubblicata l'epigrafe, con parole introduttive a p. 60 e la n. 49 a p. 61, dopo l'epigrafe, con rinvio alla ristampa di essa, con quella di altre epigrafi, nel libro dello stesso P.C., *Uomini e città della Resistenza.*

865. *Vanessa, mia vicina di casa* in « Il Ponte », a. XIII, n. 1, gennaio 1957, pp. 1-2.

Corsivo all'inizio del fascicolo, con *N.d.R.* in memoria di P.C.

865 A. [*Brani vari*] in *Oggi l'Italia commemora Piero Calamandrei*, « Il Corriere di Trieste » (Trieste), 27 gennaio 1957, p. 3 con 3 ill.

Per la celebrazione di Palazzo Vecchio, in Firenze, nel salone dei Cinquecento, alla presenza di Giovanni Gronchi, presidente della Repubblica, con orazioni di Ferruccio Parri e di Mario Bracci (Sindaco della città Giorgio La Pira), con avvertenza redazionale sono raccolti vari scritti di P.C.:
Come « Non mollare! » nacque alla macchia, *Lotta a morte dei Rosselli*;
e, in un riquadro, *Non rammaricatevi* (epigrafe pubblicata sul « Ponte » dopo le elezioni politiche del 7 giugno 1953);
Aiutateci a difendere questa Costituzione che è costata tanto sangue e tanto dolore. (Dall'arringa pronunciata in difesa di Danilo Dolci al Tribunale di Palermo il 30 marzo 1956, estratta da *Processo all'articolo 4*);
Il suo ultimo articolo. *Questa nostra Repubblica.* (Dal « Ponte » dell'ottobre 1956).

865 B. *L'Avvocato* in « La Toga calabrese » (Catanzaro), febbraio 1957.

Il brano è stato pubblicato in un riquadro.

865 C. C[APPELLETTI] M[auro], *Attualità di una dichiarazione di Piero Calamandrei* in « Il Ponte », a. XIII, n. 2, febbraio 1957, pp. 319-321.

Vi si trovano alcuni brani del discorso di P.C. per dichiarazione di voto contrario al Patto Atlantico. Cfr. *Bibliografia*, n. 491.

865 D. *Significato della Costituzione* in « L'Unità » (Milano, Edizione per il Piemonte), 9 marzo 1957.

Col sopratitolo « Da un discorso di Piero Calamandrei » è pubblicato un brano (« Guardiamo, e domandiamoci [...] vadano in pellegrinaggio ») dal discorso pronunciato in Roma il 12 febbraio 1956 nel decennale della Costituzione italiana e con la premessa: « Con la lettura di questo brano sarà aperta domani, al cinema Romano di Torino, la manifestazione indetta dall'Anpi sui temi della Costituzione, della pace e della libertà nei luoghi di lavoro ».

865 E. *Dignità dell'uomo* in « Il Punto » (Roma), 30 marzo 1957.

Col sopratitolo generale *24 marzo 1944 - Fosse Ardeatine* e con premessa redazionale è pubblicato « in ricordo dell'eccidio delle Ardeatine » un brano del discorso tenuto il 28 febbraio 1954 al Teatro Lirico di Milano. Cfr. *Bibliografia*, n. 732.

865 F. *A Gaetano Pieraccini*, in « Il Ponte », a. XIII, n. 4, aprile 1957, p. 513.

In apertura del fascicolo, con premessa redazionale è ristampata l'iscrizione che reca le parole dettate da P.C. in occasione dell'80° compleanno di Gaetano Pieraccini. Cfr. *Bibliografia*, n. 400.

865 G. *L'avvocato* in « Tribuna forense ». Organo del Sindacato Avvocati e Procuratori di Bari (Bari), a. I, n. 1, 30 aprile 1957, p. 1.

È pubblicato, in un riquadro, un pensiero di P.C. (« Molte professioni possono [...] di carità »).

865 H. ADAMS John Clarke, *Elogio di un giudice (americano)* in « Il Ponte », a. XIII, n. 5, maggio 1957, pp. 834-836, rubrica ' Ritrovo '.

È riportato un brano di P.C. da *Processo e democrazia* (cfr. *Bibliografia*, n. 721), trascritto in una decisione della Corte suprema americana.

865 I. [*Sul privilegio dell'istruzione*] in « L'agitazione del sud ». Periodico mensile a cura degli Anarchici della Sicilia (Ragusa), a. I, n. 3, maggio 1957, p. [3].

Il noto brano di P.C. è posto in un riquadro.

865 J. [*Iscrizione in onore di Gaetano Pieraccini*] in « Il lavoratore comasco ». Settimanale della Federazione di Como del Partito

Socialista italiano, fondato nel 1888 (Como), a. V, n. 29, 11 maggio 1957, p. 2.

Con parole di omaggio alla memoria di P.C. e di Gaetano Pieraccini nell'articolo *Piero Calamandrei in onore a Gaetano Pieraccini* (a firma: E.P.) riproduce il testo dell'iscrizione della pergamena in onore del grande medico e primo sindaco di Firenze liberata. (Cfr. *Bibliografia*, n. 400).

865 K. [*Lapide sugli sterminî di Sant'Anna di Stazzema e di Marzabotto*] in « L'opinione » (Catanzaro), 13 maggio 1957.

Nel corpo dell'art. di G.P., *Crisi e responsabilità*, in un riquadro, è riprodotto da un manifesto murale il testo della lapide con la trascrizione (*NON È PIÙ VERO* [...] *IL VOSTRO ASSASSINO*).

865 L. [*Pensiero sull'avvocatura*] in « Tribuna forense » (Bari), a. I, n. 2, 31 maggio 1957, p. 3.

È riprodotto, in un riquadro, quale elemento di meditazione per il lettore, un pensiero di P.C.: « Ho quasi sempre vinto le cause in cui avevo come avversari avvocati più furbi di me; ma se non le ho vinte, sono stato fiero di non trovarmi al posto del vincitore ».

866. *Pietro Pancrazi scrittore civile* ivi, a. XIII, n. 4, aprile 1957, pp. 570-589.

Commemorazione di Pietro Pancrazi tenuta a Cortona il giorno 31 ottobre 1954.

867. *Pietro Pancrazi.* Commemorazione tenuta a Cortona il 31 ottobre 1954 (Circolo operaio « L. Signorelli », Cortona). Cortona, Tip. Commerciale, 1957, 8°, pp. 23 con due tavole.

Segue, a p. 23, una breve nota di Vincenzo Ribelli, Presidente del « Circolo operaio ». — 1ª ed.: 1957, col titolo: *Pietro Pancrazi scrittore civile* (vedi n. precedente).

868. *Ricordo di Nello* in « Resistenza. Notiziario Gielle » (Torino), a. XI, n. 6, giugno 1957, numero speciale: *Carlo e Nello Rosselli*, pp. 4 con 1 ill.

È ristampa dell'articolo elencato ai nn. 316 e 420.

868 A. *L'avvocato* in « La toga ». Organo dell'Associazione Forense Italiana (Roma), a. XXXVIII, nn. 6-7, giugno-luglio 1957, p. 6.

Riproduce, come motivo di meditazione, un tipico brano di P.C. (« Molte professioni [...] al comando divino »): esso è stampato in neretto.

868 B. [*Epigrafe sulla casa dei Rosselli*] in « Il Corriere di Trieste » (Trieste), 11 giugno 1957.

Con premessa redazionale nel corpo dell'articolo di Leo Valiani, A vent'anni del brutale assassinio. *I fratelli Rosselli*, in un riquadro, viene

riprodotto il testo della lapide dettata da P.C. per la casa fiorentina dei fratelli Rosselli. Cfr. *Bibliografia*, n. 421.
La lapide è pure stata riprodotta, in articoli e corrispondenze collegate con le celebrazioni del ventennale dell'assassinio dei Rosselli, in « La conquista » (Roma), 1-15 giugno 1957, e in « L'Incontro » (Torino), giugno 1957.

868 C. *Umanesimo di Nello Rosselli* in « Il Lavoro nuovo » (Genova), a. XII, n. 152, 27 giugno 1957, p. 3, con 1 ritr.

Nella pagina dedicata a « Carlo e Nello Rosselli nel ventennio del loro martirio » e con il sopratitolo « Uno scritto di Piero Calamandrei » è riprodotto lo scritto dichiaratamente uscito su « Il Ponte », a. I, vol. I, 1945, ed esattamente nel n. 2 di maggio (cfr. *Bibliografia*, n. 323).

868 D. *Il problema delle piccole università* in « Ricerca ». Quindicinale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Nuova Serie di « Azione Fucina » (Roma), a. XIII, n. 13, 1° luglio 1957, p. 6.

Nel corpo della rassegna « Materiali » di preparazione al « Congresso » [sulla scuola] (pp. 4-6, con ill.), accanto a brani di Antonino Anile e di Giovanni Gentile e prima di un altro di Giovanni Stepanow, è pubblicato, con premessa, un brano di P.C., dichiaratamente da « Levana », del maggio-giugno 1923. (Cfr. *Bibliografia*, n. 85).

869. *Specijalni sud i stil jednog pretsjednika (Il Tribunale speciale e lo stile di un presidente)* in « Pregled, časopis za društvena pitanja » (La Rassegna, rivista per i problemi sociali), Serajevo, Jugoslavia, nn. 7-8, luglio-agosto 1957, p. 81 e seg.

È trad. parziale dell'articolo elencato al n. 658.
Il fasc. 7-8 di « Pregled » è dedicato all'Italia. Vi hanno collaborato studiosi serbi, e, oltre a P. C., studiosi italiani di varie discipline. (Rec. in « Il Ponte », febbraio 1958, pp. 262-264, di Bruno Meriggi).

870. *Esta nuestra República.* Traducción del italiano por Santiago Sentís Melendo in « Boletín del Instituto de derecho procesal » della Universidad Nacional del Litoral. Facultad de ciencias jurídicas y sociales (Santa Fe), a. VII, n. 7, settembre 1957. (Homenaje a Piero Calamandrei); a pp. 17-19.

Trad. in lingua spagnola di: *Questa nostra Repubblica* (vedi n. 854).

871. *Tambien los jueces son hombres.* Traducción del italiano por Santiago Sentís Melendo ivi, a. VII, n. 7, settembre 1957, pp. 21-24.

Trad. in lingua spagnola di: *Anche i giudici sono uomini* (nn. 855 e 922).

871 A. [*Epigrafe per « Villa Triste »*] in « Avanti! » (Milano), a. LXI, N. S., n. 218, 13 settembre 1957, p. 5 con 1 ill.

È riprodotto il testo della lapide per « Villa Trieste » (Firenze, via Bolognese, n. 67) nel corso della corrispondenza: Miserabile atto dei

proprietari dello stabile. *Rimossa a Firenze la lapide che ricordava gli orrori di « Villa Triste »*. Unanime sdegno della cittadinanza. La lapide che era stata dettata da Piero Calamandrei, celebrava le vittime della barbarie nazifascista.

871 B. [*Sulla Costituzione*] in « Rassegna del Lazio » (Roma), novembre-dicembre 1957, p. 2.

Nel corpo della dichiarazione (pp. 1-2) del Presidente della Provincia, avv. Giuseppe Bruno — in *Il decennale della Costituzione rievocato a Palazzo Valentini* — viene citato un ampio brano di P.C.

871 C. [*Sui fratelli Cervi*] in « Notiziario » del Centro Cultural Brasil - Italia (Rio de Janeiro), n. 6, 1957.

È stato riprodotto un brano dal discorso sui fratelli Cervi (*Bibliografia*, n. 731) con pagine di Salvatore QUASIMODO, Mario TOBINO, Concetto MARCHESI ecc. e con un disegno di Carlo LEVI.

871 D. *Realtà della Resistenza* in « La conquista » (Roma), 15 dicembre 1957, con 4 ill.

Con premessa redazionale è pubblicato un significativo brano dal discorso tenuto da P.C. il 21 ottobre 1955 presso la stele commemorativa delle Fosse del Frigido. Cfr. *Bibliografia*, nn. 725 e 762.

872. SALVATORELLI Luigi - PETTAZZONI Raffaele - BARILE Paolo - FALCONI Carlo - BORGHI Lamberto, *Stato e Chiesa*, a cura di Vittorio GORRESIO, Bari, G. Laterza & Figli, 1957, « Libri del tempo », 46, 8°, pp. 268.

Atti del VI Convegno degli Amici del « Mondo » tenuto nel Teatro Eliseo di Roma il 6 e il 7 aprile 1957. Vi è ristampato a pp. 168-170 l'articolo: *Lo storico, lo zingaro, l'ebreo e il cavallo zoppo* elencato al n. 419. Ha il sottotitolo: *Novellino di Piero Calamandrei.*

1958

873. *La oss tale om Firenze* in « Samtiden ». Tidskrift for Politikk Litterature og Samfundssopørsmål (Oslo), 67 Årg. 1950, Hefte 1, alle pp. 47-50.

In parte tradotto e in parte riassunto in lingua norvegese a opera di Mai SEWEL COSTETTI (*Bibliografia*, n. 856). Una nota illustrativa si trova a p. 57. A p. 58 è dato, con la traduzione, il testo della lapide su Palazzo Vecchio per la riconquistata libertà.

873 A. [*Brani vari*], in « Nuova generazione ». Settimanale dei giovani comunisti italiani (Roma), p. III, n. 4, 26 gennaio 1958, pp. 1 e 10, con 1 ill.

Sono rispettivamente riprodotti: a p. 1 (intitolata « Dalla Resistenza alla Costituzione verso il Socialismo ») un pensiero di P.C. (« I giovani devono andare [...] in avanti! »); a p. 10 (quale premessa sul decennale

della Costituzione) un ampio passo intitolato *Le voci di Cavour, Garibaldi, Mazzini e Gramsci* (« In questa Carta costituzionale [...] che abbiamo conosciuto! »).

873 B. [*Sulla Costituzione*] in « Patria indipendente » (Roma), a. VII, n. 4, 16 febbraio 1958.

Con premessa redazionale sul discorso di P.C. di due anni prima e con un commento è dato un brano sulla Costituzione (« Cominciò così [...] le fedi »), seguìto da un commento.

873 C. *Giustizia e libertà per tutti gli uomini* in « Il Popolano ». Settimanale repubblicano (Cesena, Forlì), n. 43, N. S., 1° marzo 1958, p. 1.

Con premessa intorno al discorso di P.C. di due anni prima (cfr. *Bibliografia*, n. 824) è pubblicato un significativo brano (« Cominciò così [...] le fedi »): segue un commento parimenti redazionale.

873 D. *Ora e sempre Resistenza* in « Il Tasto ». Giornale dei lavoratori Olivetti (Ivrea), a. VI, n. 3, 13 marzo 1958, p. 3.

Riproduce il testo dell'epigrafe in esecrazione del maresciallo Kesselring (cfr. *Bibliografia*, n. 774, p. 245), dichiarando di averlo desunto da una cartolina che, col testo stesso a stampa, era stata spedita da Roma, in occasione del Raduno della Resistenza (23 febbraio 1958).

873 E. [*Iscrizione in esecrazione a Kesselring*] in « Forze del lavoro ». Periodico sociale sindacale dei liberi lavoratori torinesi (Torino), a. III, nn. 23-24, 24 aprile 1958, p. 1.

L'iscrizione è riprodotta emblematicamente al centro in basso, con una premessa nel corpo dell'articolo redazionale: « 25 Aprile. *I lavoratori non dimenticano la Resistenza* ».

873 F. *Il tempo della buona fede* in « L'incontro » (Torino), aprile 1958.

È riprodotto un brano (« Gli uomini della Resistenza [...] della buona fede ») dal discorso *Passato e avvenire della Resistenza*, tenuto il 28 febbraio 1954 al Teatro Lirico di Milano. Cfr. *Bibliografia*, n. 732.

873 G. *Lo storico, lo zingaro, l'ebreo e il cavallo zoppo* in « La Parola del Popolo » (Chicago, Ill., U.S.A.), giugno-luglio 1958.

Con premessa redazionale è riprodotto il « Novellino » di P.C., dal volume *Stato e Chiesa*, a cura di Vittorio Gorresio, 1957; cfr. *Bibliografia*, n. 872.

873 H. [*Brano sulla pace religiosa italiana*] in « Difesa del Popolo ». Settimanale cattolico della Diocesi di Padova (Padova), a. XLI, 23 (dati omessi, per errore tipografico, nella testata), 8 giugno 1958, p. III, rubrica 'Spunti e appunti'.

Nel trafiletto anonimo *Pace religiosa* (riguardante l'« Osservatore Romano » e gli scritti di Guido Gonella nella sua rubrica 'Acta Diurna'),

è dato un brano di P.C., definito nella premessa, « Uno dei grandi pontefici dell'anticlericalismo, durante una solenne seduta della Costituente, in un momento di sincerità, ebbe a dire: 'Perché ad un certo momento [...] è nata la pace religiosa' ». Segue il corsivo: « Dedichiamo il brano — evidentemente dimenticato — ai signori laicisti, massoni, liberali e compagnia bella ».

874. *La giustizia non tradirà. (Testo inedito dell'arringa tenuta al processo contro la banda Carità alle Assise di Lucca il 20.VI. 1951)* in « Il Ponte », a. XIV, Supplemento al n. 11, di novembre 1958 (« Numero straordinario dedicato a P. C. ») pp. 181-206, in 'Scritti e lettere inedite di P. C.', con premessa redazionale a p. 180.

Rist. in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 453-484, e in *Opere giuridiche*, X, pp. 572-594: nei due luoghi col titolo *La giustizia non tradirà*.

874ª. [In lingua araba: *Elogio dei giudici scritto da un avvocato.* Traduzione di Hassan Galal El Aroussy; Introduzione di Abdel Rahman El Rafei]. Princeton-Il Cairo, Princeton University Press-Maaref, 1957, 16°, pp. 172.

Dalla traduzione in lingua inglese, della 2ª ed. dell'*Elogio*, di J. Clarke Adams e C. Abbott Phillips Jr. (n. 260).

874ᵇ. Beccaria Cesare, *De los delitos y de las penas.* Prefacio y notas de Piero Calamandrei. Traducción de Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redin. [Segue] *Apéndice: Nota bibliográfica* por el Dr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo a pp. 251-254 (ristampa); *Beccaria y Calamandrei* por el Dr. Mariano Ruiz-Funes a pp. 255-263 (ristampa). Buenos Aires, Ediciones jurídicas Europa-América, 1958, 16°, pp. xvi-293. (« Breviarios de derecho ». Colección dirigida por S. Sentís Melendo, 16).

Traduzione in lingua spagnola dell'opera elencata al n. 296.

874ᶜ. Per quanto è detto nell'edizione originale della *Bibliografia*: *'I diritti di libertà in Italia'* in « Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte. (Herausgegeben von G. [*recte*: F. L.] Neumann, H. K. Nipperdey und U. Scheuner) », Band I, Die Grundrechte in der Welt. (Berlin, Humboldt [*recte*: Dunker & Humblot]. Di prossima pubblicazione, vedi n. 960 A.

874 D. *Cassazione civile*, con aggiornamento e revisione di Carlo Furno, in *Novissimo Digesto Italiano*, diretto da Antonio Azara e Ernesto Eula, vol. II (Torino, U.T.E.T., 1958, 4°), pp. 1053-1104.

Come avverte una nota redazionale a p. 1053, « si è qui utilizzato il testo della corrispondente voce redatta per il *Nuovo Digesto Italiano* dal compianto prof. PIERO CALAMANDREI [cfr. *Bibliografia*, n. 203]. Ne ha curato l'aggiornamento e la revisione il prof. CARLO FURNO ». La voce è firmata, in fine, dal Prof. Piero Calamandrei, già Ord. di Diritto processuale civile nell'Università di Firenze, e dal Prof. Carlo Furno, Ord. di Diritto processuale civile nell'Università di Pisa.
La presente edizione del *Novissimo Digesto Italiano* costituisce la terza edizione dell'impresa giuridica dell'U.T.E.T.: quella del *Nuovo Digesto Italiano* predetto, a cura di Mariano D'Amelio con la collaborazione di Antonio Azara (1937-1940), ne era appunto la seconda. (Cfr. *Bibliografia*, n. 203).

874 E. *La preistoria in mezzo a noi* in: HINTERHÄUSER Hans, *Tradurre in tedesco* (Firenze, Valmartina, 1958, 8°), pp. 100-107.

Brano dell'*Inventario della casa di campagna* (cfr., edizione del 1945: *Bibliografia*, n. 300), con traduzione *Vorgeschichte mitten unter uns*, con note. — Nuova edizione del libro, 1968, sempre Valmartina editore, alle medesime pp. 100-107.

874 F. [*Testimonianza sul Manifesto Croce*], in Storia di due manifesti. *Il fascismo e la cultura italiana*, di Emilio R. PAPA. Con un saggio di Francesco FLORA (Milano, Feltrinelli, 1958, 16°, coll. « Universale Economica », 250, serie *Documenti*, 3), pp. 105-108, nel *Diorama. Testimonianze e scritti di firmatari*, al posto d'onore: *Piero Calamandrei.*

Emilio R. Papa, p. 105, n. 2, afferma: « Prima di ottenere questo scritto, ebbi con P. Calamandrei, che stava preparando l'articolo sul *Non Mollare*, un fitto scambio di corrispondenza: le poche notizie che potei fornire all'illustre studioso, ora scomparso, egli ripagò con una messe di consigli, preziosissimi per la ricerca del materiale documentario di questo mio lavoro ».

874 G. E[NRIQUES] A[GNOLETTI] E[NZO], *Corte d'Appello a Palermo* in « Il Ponte », a. XIV, n. 11, novembre 1958, pp. 1353-1354, rubrica ' Osservatorio '.

A p. 1354 è riportato il telegramma inviato da P.C. in sèguito all'arresto di Danilo Dolci, avvenuto nel 1956.

874 H. *Niente di mio (quasi una dedica)* ivi, a. XIV, Supplemento al n. 11, di novembre 1958 (« Numero straordinario dedicato a P. C. »), p. IV con ritr. f.t.

Prosa alla data di Firenze, 1944.

874 I. *Pagine di diario (1939-1943)* ivi, a. XIV, Supplemento al n. 11, di novembre 1958, pp. 207-255, in ' Scritti e lettere inedite di P. C. '.

Ristampa nel *Diario. 1939-1945*. Cfr. *Bibl.*, n. 1134.

874 J. *Lettere inedite. (Dal carteggio con la sorella Egidia - Dal fronte, 1916),* ivi, a. XIV, Supplemento al n. 11, di novembre 1958, pp. 256-264 con 2 ill. e note dell'autore e redazionali e con l'aggiunta di un documento epistolare a pp. 265-266, in ' Scritti e lettere inedite di P. C. '.

Rist. in *Lettere,* I, pp. 30-33, 54-56, 63-65, 74-76.

874 K. *Lettera inedita al Prof. Pio Colombini, Rettore dell'Università di Modena (1918)* ivi, a. XIV, Supplemento al n. 11, di novembre 1958, pp. 264-265, in ' Scritti e lettere inedite di P. C. ', con riproduzione fotografica dell'originale della lettera in 2 tavv. f.t.

Lettera inedita da Bolzano, 20 dicembre 1918, con aggiunta (e premessa redazionale) di una lettera a firma: Linda Corrà, Trento, 27 settembre 1956, a pp. 265-266. — Rist. della lettera di P.C. in *Lettere,* I, pp. 176-177.

874 L. *Dal carteggio Pancrazi-Calamandrei. Lettere di P. C. a Pietro Pancrazi (1932-1952)* ivi, a. XIV, Supplemento al n. 11 di novembre 1958, pp. 267-305, in ' Scritti e lettere inedite di P. C. '.

Rist. in *Lettere,* I, pp. 237-238, 247, 252-253, 260-261, 262-263, 267-268, 272-274, 284-285, 290-294, 309-310, 312-313, 326-329, 330-332, 334-339, 340-343, 344-349; II, pp. 38-41, 41-43, 49-53, 102-104, 142, 157-159 (con pubblicazione integrale della lettera, già data parzialmente), 177, 296, 332-333.

874 M. *Come entrammo in Trento* in « Patria indipendente » (Roma), a. VII, n. 20, 2 novembre 1958, p. 3, con ritratto.

Con premessa redazionale sul giurista e sul patriota, « autore delle pagine più belle sul nostro secondo Risorgimento », nella pagina dedicata alla celebrazione del quarantesimo anniversario di Vittorio Veneto, pubblica la parte centrale della testimonianza uscita nel 1919 (cfr. *Bibliografia,* n. 46) con pagine di altri autori, fra cui Emilio Lussu, *La decimazione della V compagnia.*

874 N. *La fine dell'Austria* in « Il Fossanese ». Settimanale degli interessi locali fondato nel 1868 (Fossano, Cuneo), a. 63, n. 41, 3 novembre 1958, p. 3, rubrica ' Le note di terza pagina '.

Nell'articolo anonimo: *4 novembre 1918 - 4 novembre 1958. Quarantennale della Vittoria* è riprodotto un brano di P.C. (« Verso l'alba del 29 ottobre [...] Soldato di Fanteria ») dichiaratamente di « Piero Calamandrei: dal libro « Come fu libera Trento », evidente svista per l'articolo *Nell'anniversario della vittoria: Come fu liberata Trento,* del 1° novembre 1919 (*Bibliografia,* n. 46).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - FIRENZE
Facoltà di Giurisprudenza

Corsi di lezioni - Dispense (Lit.)

875. 1926-'27 - *Istituzioni di diritto processuale civile.* Lezioni raccolte dallo studente U. A. Paoli. Firenze, Tip. G. Filippini, 1927, 8°, pp. 184.

876. 1926-'27 - *Idem.* Lezioni raccolte dagli studenti P. Paganelli e N. Vavolo. Firenze, Lit. Tip. G. Filippini, 1927, 8°, pp. 85.

877. 1929-'30 - *Idem.* Lezioni raccolte dallo studente C. Guglieri, Firenze, Poligrafica Universitaria, 1930, 8°, pp. 244. Con un'*Appendice al corso di diritto processuale* a cura degli Assistenti (p. LXXII).

878. 1930-'31 - *Idem.* Lezioni raccolte da M. Piccioli. Firenze, Poligrafica Universitaria, 1931, 8°, pp. 360.

879. 1931-'32 - *Idem.* Lezioni raccolte da M. Piccioli. Firenze, Poligrafica Universitaria, 1932, 8°, pp. 146. Con un'Appendice: *L'esecuzione sui beni mobili*; e *L'opposizione al precetto* (due esercitazioni), pp. 62.

880. 1931-'32 - *Istituzioni di diritto processuale. Lezioni raccolte* da M. Piccioli. Firenze, Poligrafica Universitaria, 1932, 8°, pp. 86.

881. 1932-'33 - *Corso di diritto processuale. I principi generali del diritto probatorio nel processo civile e nel processo del lavoro.* Lezioni raccolte da M. Piccioli. Firenze, Poligrafica Universitaria, 1933, 8°, pp. 103.

882. 1933-'34 - *Corso di diritto processuale civile.* Lezioni raccolte da E. Cava e F. Del Vecchio. Firenze, Casa ed. Poligrafica Universitaria C. Cya, 1934, 8°, pp. 116.

883. 1933-'34 - *Istituzioni di diritto processuale.* Lezioni raccolte da S. Zambrini e G. Corsi. Firenze, Casa ed. Poligrafica Universitaria C. Cya, 1934, 8°, pp. 456.

884. 1935-'36 - *Corso di diritto processuale civile.* Lezioni raccolte da Max Varadi. Firenze, Casa ed. Poligrafica Universitaria C. Cya, 1936, 8°, pp. 96.

885. 1935-'36 - *Idem.* Lezioni raccolte da Umberto Macchioni. Firenze, Casa ed. Poligrafica Universitaria C. Cya, 1936, 8°, pp. 421.

886. 1936-'37 - *Idem.* Firenze, Casa ed. Poligrafica Universitaria C. Cya, 1937, 8°, pp. 400.

887. 1938-'39 - *Idem* (Parte speciale). Lezioni raccolte da F. Baldini e R. Cipriani. Firenze, Casa ed. Poligrafica Universitaria di C. Cya, 1939, 8°, pp. 198.

888. 1939-'40 - *Idem.* Lezioni raccolte da Franco Pacchi e D. Ciampi. Firenze, Società an. ed. Universitaria, 1940, 8°, pp. 158.

889. 1940-'41 - *Idem.* Lezioni raccolte da G. Spighi e F. Isola. Firenze, Soc. an. ed. Universitaria, 1941, 8°, pp. 151.

890. 1941-'42 - *Idem. Esercitazione sui principali atti di un processo civile secondo il nuovo codice.* A cura dell'Assistente Dott. Ernesto Heinitz. Firenze, Tip. ed. L. Niccolai, 1942, 8°, p. 72.
Ristampa a Bari nel 1976 (vedi *Bibliografia*, n. 1090).

891. 1944-'45 - *Appunti sul concetto di legalità* (*Diritto costituzionale.* Corsi di integrazione, ottobre-dicembre 1944). Firenze, Soc. an. ed. Universitaria, 1944, 8°, pp. 152. Con un'« Appendice » al corso di diritto costituzionale: *Le Carte dei diritti* (p. 40).
Ristampa (dietro il ms.) — con premessa e 5 capitoli — in *Opere giuridiche*, III, pp. 51-126.

892. 1944-'45 - *Appunti di diritto costituzionale. Il potere costituente. Lo stato italiano prefascista e la trasformazione da esso subita per opera del fascismo.* Lezioni raccolte dagli Assistenti P. Galizia e F. Cerri. Firenze, Ed. Universitaria, 1945, 8°, pp. 87.

893. 1945-'46 - *Corso di diritto costituzionale: Lo Statuto Albertino. Il Governo provvisorio. L'Assemblea Costituente.* A cura degli Assistenti Dott. F. Cerri, [D.] Ciampi, P. Galizia, L. Garani. Firenze, Universitaria ed., 1946, 8°, pp. 122.

893 A. 1947-'48 - *Le prove nel processo di cognizione.* Appunti presi dalle lezioni [di diritto processuale civile] dagli studenti G. Sandrucci e F. Sergio [1948], 8°, pp. 47.

894. 1949-'50 - *I singoli mezzi di prova nel processo civile italiano.* Appunti raccolti da Ermanno Ugolini. Firenze, Ed. Universitaria, s.d. [ma, 1950], pp. 28.

895. 1949-'50 - *Il processo civile nella nuova Costituzione; Il procedimento di prima istanza e le prove.* Lezioni raccolte da A. Bonatti. Firenze, Universitaria ed., 1950, 8°, pp. 59.

896. 1951-'52 - *Corso di diritto processuale civile.* Parte I: *La sentenza civile e la cosa giudicata.* Sommario dalle lezioni a cura di Lelio LAGORIO. Firenze, Copisteria a macchina, 1952, 8°, pp. 53.

897. 1951-'52 - *Il processo di cognizione.* Compendio del Corso di diritto processuale civile, con note e aggiunte a cura di Lelio LAGORIO. Firenze, Società Ed. Universitaria, 1951, 8°, pp. IV-101, 2ª ed. [1953].

898. 1952-'53 - *L'ordinamento giudiziario.* Appunti raccolti dall'Assistente Dott. Mauro CAPPELLETTI. Con un'« Appendice »: *Posizione e diritti del cittadino di fronte alla funzione giurisdizionale secondo la Costituzione della Repubblica.* Firenze, Cam, 8°, 1953, pp. 126.

Con varie ristampe.

899. 1955-'56 - *Il ricorso per Cassazione.* Sommario delle lezioni a cura dell'Avv. Lelio LAGORIO. Firenze, Ed. Universitaria, 1956, 8°, pp. III-76.

---

900. *Memorie defensionali 1921-1956.* A stampa. (Note tipografiche varie).

Sono raccolte in 29 volumi in f° presso il prof. Paolo BARILE, Facoltà di Giurisprudenza, Firenze.

1959

901. [*Discorso sulla Costituzione.* Introduzione di Riccardo BAUER] Fonit-Cetra, 1959. Collana letteraria « Documento » realizzata da N. De Stefani per la Cetra.

Disco di una parte del discorso tenuto ai giovani a Milano, nella sala dell'« Umanitaria » il 26 gennaio 1955. Presentazione di Enzo ENRIQUES AGNOLETTI.

902. [*Discorsi politici*] in: *Gli Atti dell'Assemblea Costituente sull'art. 7 (con il testo dei Patti lateranensi e il discorso del Croce al Senato)*, a cura di Aldo CAPITINI e Piero LACAITA (Manduria-Perugia, Lacaita ed., 1959, 8°), a pp. 171-177 e 359-372.

Sono riprodotti due discorsi di P.C. all'Assemblea Costituente contro l'inserzione dei Patti lateranensi nella Costituzione di cui rispettivamente nella seduta del 4 marzo 1947 (*Bibliografia*, nn. 410 e, per l'estratto, 411) e nella seduta del 20 marzo successivo (*Bibliografia*, n. 412 e, per l'estratto, 413). Vari riferimenti a interventi del C. nelle discussioni

dell'Assemblea Costituente si trovano nei luoghi di cui all'*Indice dei nomi* (a p. 602) e, in particolare, a pp. 148-149, per la seduta del 23 gennaio 1947.

903. *Elogio dei giudici scritto da un avvocato.* 4ª ed., Firenze, Le Monnier, 1959, 8°, pp. 406.

Cfr. *Bibliografia*, n. 194.

904. *Casación civil.* Traducción de Santiago SENTÍS MELENDO y Marino AYERRA REDÍN, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959 (« Breviarios de derecho », Colección dirigida por Santiago SENTÍS MELENDO, 27), 24°, pp. 279.

Dopo alcune *Palabras del traductor* (a pp. 7-8, a firma: S.S.M.) segue la traduzione della *Cassazione civile* del « Nuovo digesto italiano » 1937 (cfr. *Bibliografia*, n. 203).

905. *Chiovenda. Recuerdos de juristas.* Traducción de Santiago SENTÍS MELENDO, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959 (« Breviarios de derecho », Colección dirigida por Santiago SENTÍS MELENDO, 25), 24°, pp. 280.

Il volume (dopo alcune *Palabras del traductor*, pp. 9-11, e scritti in memoria di P.C. dovuti a Mauro CAPPELLETTI, pp. 13-14; e a Enrico REDENTI, pp. 15-36) raccoglie vari contributi divisi in due parti:

[A] Chiovenda:

pp. 39-60, I, *El sistema*, alla data di: mayo de 1924, per uno scritto del 1924 (*Bibliografia*, n. 106), rist. in *Studi*, VI e nel fascicolo commemorativo sul Chiovenda, n. 209, citato più volte qui sotto;

pp. 61-73, II, *La escuela* (con indicazione del 1928 alla fine dello scritto), di cui al n. 101; scritto riprodotto in *Studi*, IV e nel fascicolo commemorativo suddetto;

pp. 75-84, III, *El método*; scritto di cui al n. 174, rist. in *Studi*, IV e nel fascicolo commemorativo;

pp. 85-103, IV, *El Maestro* (con la data finale: Noviembre 1937), scritto di cui al n. 208, rist. in *Studi*, IV e nel fascicolo commemorativo;

pp. 105-122, *Giuseppe Chiovenda* (e in fine: Universidad de Florencia, Setiembre de 1947), scritto di cui al n. 428, rist. in *Studi*, vol. VI;

pp. 123-130, *Giuseppe Chiovenda, maestro*, scritto segnalato dietro il n. 860, ma già uscito nel 1953, per cui vedi n. 673;

[B] Recuerdos de juristas

pp. 133-141, *Lodovico Mortara* (e alla fine: Abril de 1937), scritto di cui al n. 207, rist. in *Studi*, IV;

pp. 143-150, *Federico Stein*, scritto di cui al n. 97;

pp. 151-159, *La obra de Francisco Klein y el proceso civil austríaco*, scritto di cui al n. 117;

pp. 169-175, *Un maestro de liberalismo procesal*, scritto su James Goldsmith, su cui nella versione spagnola di S. Sentís Melendo (n. 580) e inoltre nell'originale italiano (n. 579), con ristampa di quest'ultimo in *Studi*, VI;

pp. 177-185, *Recuerdo de un jurista: Giulio Paoli* (e in fine: Florencia,

agosto de 1943), scritto di cui al n. 283, anche per sua altra edizione in rivista, con rist. in *Studi*, V;
pp. 187-202, *Federico Cammeo (A los diez años de su muerte)*, e in fine: Florencia, Universidad, noviembre de 1949, scritto di cui al n. 488, e rist. in *Studi*, vol. VI;
pp. 203-228, *Vittorio Emanuele Orlando*, con indicazione di *Studi*, VI, ma già registrato al n. 678 per la pubblicazione nel 1953 sia fra le « Pubblicazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma », sia in « Rivista trimestrale di diritto pubblico »;
pp. 229-234, *Dos procesalistas extranjeros socios de la Academia « Dei Lincei »*, di cui al n. 430 (su Robert Wyness MILLAR e Eduardo J. COUTURE);
pp. 235-245, *Eduardo J. Couture*, scritto dato dietro *Studi*, VI, ma già apparso in precedenza (vedi n. 843, nella « Rivista di diritto processuale »);
pp. 247-249, *Notas bigliográficas de las principales obras de Eduardo J. Couture* (agli stessi luoghi).

906. *Los estudios de derecho procesal en Italia*. Traducción de Santiago SENTÍS MELENDO, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959 (« Breviarios de derecho », Colección dirigida por Santiago SENTÍS MELENDO, 26), 24°, pp. 213.

Dopo alcune *Palabras del traductor* (pp. 9-10, a firma: S.S.M.) sono raccolti in traduzione spagnola vari studi di P.C., e precisamente:
pp. 11-20, *Advertencia* (da *Avvertenza*, che sta fronte al vol. V degli *Studi sul processo civile*, del 1947 — che sarà più volte citato qui di sèguito —, vedi: *Bibliografia*, n. 402);
pp. 21-49, *Los estudios de derecho procesal en Italia* (cfr. n. 249 [ma anche, per la 2ª ed. non citata, del 1943, n. 275], contributo riprodotto nel predetto vol. V degli *Studi*, con aggiunta, alle pp. 51-72, l'annessa *Bibliografía de derecho procesal civil*, con l'indicazione: « Por tratarse de bibliografía italiana, y que se reproduce de un tratado italiano, se ha respectado el ordenamiento alfábetico original, y que por eso non se ha formado grupo especial con los autores, cuyos nombre empiezan con CH. », con aggiunte per traduzioni di Santiago SENTÍS MELENDO ecc.);
pp. 73-116, *El nuevo proceso civil y la ciencia jurídica* (cfr. n. 252, con testo riprodotto in *Studi*, V);
pp. 117-155, *La certeza del derecho y las responsabilidades de la doctrina* (cfr. n. 272, con testo riprodotto in *Studi*, V); e con l'aggiunta, a p. 117, n. 1, della trad. in lingua spagnola del libro di Flavio LOPEZ DE OÑATE, *La certezza del diritto*, 1942, a opera di Santiago SENTÍS MELENDO e di Marino AYERRA REDÍN, con *Prólogo* di Eduardo J. COUTURE, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1953, « Colección 'Ciencia del Proceso' »);
pp. 157-187, *Sobre el sistema y sobre el método de Francesco Carnelutti* (I, cfr. n. 257, e II, con il riferimento alla « Rivista di diritto processuale civile », 1942, anziché 1943, P. I; cfr. n. 279; ambedue i contributi — originariamente recensioni — sono stati riprodotti in *Studi*, V).

906 A. [*Sulla Cina*] in: Centro studi per lo sviluppo delle relazioni economiche e culturali con la Cina. Numero speciale per il

decennale. *La Cina vista dagli Italiani* [con premessa] (Roma), 1959, pp. 13-22, con 7 ill.

La raccolta di scritti di AA.VV. è aperta da P.C. (pp. 13-14) con uno scritto senza titolo (« Dietro la Grande Muraglia [...] di partito? »), dichiaratamente dal « Ponte », supplemento del n° di aprile 1956. (Cfr. *Bibliografia*, n. 832).

906 B. *Il crollo della Francia* in « Avanti! » (Milano), a. LXIII, N. S., n. 6, 7 gennaio 1959, p. 3 con 1 ritr.

Con premessa redazionale sono riprodotte « Pagine dal diario di Piero Calamandrei » con un trafiletto introduttivo di Filippo CALAMAI, *Un uomo della ragione*. — Lo stesso scritto è apparso nell'edizione romana del periodico socialista, a. LXIII, N.S., n. 6, 7 gennaio 1959, p. 3, con l'indicazione (che è anche nell'edizione milanese del giornale) che la pubblicazione delle pagine inedite di diario era stata fatta per gentile concessione della redazione del « Ponte ». Cfr. *Diario* (di cui in *Bibl.*, n. 1134), I, pp. 66, 160-161, 161, 165-167, 181-182, 186, 194-196, alla data del 16 agosto 1939, 13 maggio 1940 e successivi 17 maggio, 10, 14, 15 e 25 giugno.

906 C. [*Epigrafe per 'Villa Triste'*] in « Europa libera ». Quindicinale di discussione democratica (Roma), a. V, n. 1, 20 febbraio 1959, p. 4, con 1 ill.

Nel corpo dell'articoletto anonimo *Tornata al suo posto la lapide di « Villa Triste »* è dato a stampa il testo dell'epigrafe dettata da P.C. (che già spicca nella fotografia della cerimonia).

906 D. *L'eredità del Risorgimento* in « Risorgimento » (Torino), a. IX, n. 4, aprile 1959, pp. 107-108, rubrica 'Documenti' (III).

In una puntata della rassegna *1929-'59. Il Concordato* (pp. 104-108 e 121-124) è pubblicato un significativo pensiero di P.C. (« Noi siamo contrari all'articolo 5 [...] col secondo comma dell'articolo 5 »). L'art. 5 divenne poi, nella Costituzione, il combattuto art. 7.

906 E. [*Stelloncini vari sui giudici*] in « La Crociata » (Cosenza), aprile 1959.

Sono riprodotti vari brani dall'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato* (*Bibliografia*, n. 194 e edizioni successive).

906 F. [*Sulla Resistenza friulana*] in « Il gazzettino » (Venezia), 15 aprile 1959, nella pagina « Da Udine », con 2 ill.

È riprodotta una frase di P.C. per il monumento alla Resistenza friulana col progetto vincitore del Concorso nazionale del monumento da erigere in Udine, Piazzale XXVI Luglio. — La frase è stata riprodotta anche da « Regione Autonoma », Quindicinale comunista del Friuli-Venezia Giulia, a cura della Federazione di Udine, Gorizia e Pordenone, a. I, n. 7, 19 aprile 1959, p. 1.

906 G. [*Epigrafe per Mamma Cervi*] in « Patria indipendente » (Roma), a. VIII, n. 8, 19 aprile 1959, p. 3.

L'epigrafe (cfr. *Bibliografia*, n. 779) è pubblicata nel corpo dell'articolo di Renata Vicanò, *Le donne della Resistenza*.

906 H. *25 Aprile. Qui è nata la Costituzione* in « La Lotta ». Quindicinale della Federazione polesana del Partito Socialista Italiano fondato nel 1899 da Nicola Badaloni, Gino Piva, Dante Coletti (Rovigo), a. LX, n. 6, 27 aprile 1959, p. 3.

È riprodotto un brano (« La Costituzione conserva [...] i doveri dell'avvenire »).

906 I. *Dov'è nata la Costituzione* in « Corriere Biellese » (Biella), 3 luglio 1959.

È pubblicato un brano da *La Costituzione inattuata* (*Bibliografia*, n. 770). — Esso si legge, con lo stesso titolo, anche ne « La Risaia », Organo della Federazione del P.S.I. di Vercelli — Fondato nel 1901, n. 36, stessa data del 3 luglio, p. [3].

906 J. *Fantasmi* in « Umanità nova » (Roma), 2 agosto 1959.

È riprodotta l'epigrafe satirica, uscita sul « Ponte », dopo le elezioni politiche del 1953. (Cfr. *Bibliografia*, n. 691).

906 K. [*Epigrafe in esecrazione a Kesselring*] in « La Stampa » (Torino), a. 93, n. 238, 7 ottobre 1959, p. 2, rubrica 'Specchio dei tempi'.

Nel secondo trafiletto — dal titolo *La risposta di Cuneo al maresciallo Kesserling* — è riprodotta l'epigrafe in una lettera del Dott. Adolfo Camoletto.

906 L. *Il cercatore di funghi* in « L'educatore italiano ». Rivista quindicinale (Milano), a. VII, 1959-1960, n. 3, 15 ottobre 1959, p. 43.

Nell'anonima *Antologia in prosa* (pp. 42-43, con 1 ill.) è riprodotto un brano di P.C.: « Il cercatore di funghi [...] i suoi amuleti e le sue fobie »); esso è tratto, senza che sia dichiarato, dall'*Inventario della casa di campagna*.

906 M. *Il volo di Lauro de Bosis* in « L'antifascista » (Roma), novembre 1959.

Con premessa redazionale.

906 N. *Guerra partigiana* in « La Sentinella delle Alpi » (Cuneo), 24 dicembre 1959.

È riprodotto un brano dal discorso pronunciato a Cuneo il 21 dicembre 1952 (dichiaratamente da *Uomini e città della Resistenza*).

907. *Un processo di divorzio* in « Il Divorzio. Mensile per la riforma del diritto delle persone e della famiglia » (Torino), n. 24 [= a. II, n. 12], dicembre 1959, pp. 1 e 8.

Alla data del 12 ottobre 1955 P.C. assiste a un processo di divorzio dinanzi alla Corte di 2° grado di Pechino. Il brano è tolto da *Resoconto di un processo di divorzio*, dal numero straordinario su *La Cina d'oggi*, del « Ponte », a. XII, suppl. al n. 4, aprile 1956, pp. 679-684, di cui in *Bibliografia*, n. 831.
Il numero del mensile torinese pubblica lo scritto di P.C. nel suo servizio *Decennale di un grande avvenimento nella storia dell'Umanità*. Matrimonio e riforma del costume nella rivoluzione popolare cinese, con premessa sul decennale della Rivoluzione in Cina; ed annuncia altre pagine del C. nel prossimo numero.

1960

908. *Demasiados abogados*. Traducción de José R. Xirau, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1960 (« Breviarios de derecho », Colección dirigida por Santiago Sentís Melendo, 32), 24°, pp. 335.

Come è ricordato nelle *Palabras del editor* (pp. 11-12, a firma: S.S.M.), il volume costituisce la rist. della trad. in lingua spagnola (*Bibliografia*, n. 128) di *Troppi avvocati!* (n. 61).

909. *Proceso y Democracia*. Conferencias pronunciadas en la Facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Traducción del Licenciado Héctor Fix Zamudio, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1960 (« Breviarios de derecho », Colección dirigida por Santiago Sentís Melendo, 33), 24°, pp. 237.

Trad. di *Processo e Democrazia*. Conferenze pronunciate all'Università Nazionale del Messico (vedi *Bibliografia*, n. 721).

909 A. *Quale sarà il destino delle autonomie regionali?* in « *La Regione Lombarda* ». Atti del Convegno regionale del PSI. A cura della Commissione regionale lombarda di studio del PSI. Milano 14 febbraio 1960 (Milano, Edizioni « Avanti! », 1960, coll. « L'Attualità », 18; 8°), pp. 157-173.

Con una premessa redazionale è ristampato, « il discorso che Piero Calamandrei pronunciò alla Camera dei Deputati il 28 luglio 1948, commento a una propria interrogazione sull'attuazione dell'ordinamento regionale ». Cfr. *Bibl.*, n. 458, con nuova ristampa in *Scritti e discorsi politici*, vol. II, pp. 127-149.

910. *L'emancipazione della donna Cinese. Radicale lotta contro la prostituzione in Cina* in « Il Divorzio » (Torino), n. 27 [= a. III, n. 2], febbraio 1960, pp. 2-3.

Con alcune parole redazionali di premessa e col titolo *Il popolo più numeroso del mondo sta inserendosi nell'agone moderno* continua l'inchiesta iniziata nel dicembre 1959 (cfr. n. 907) e ristampa alcune note di P.C. dal citato numero straordinario del « Ponte », pp. 685-687.

911. *La Costituzione fu e resta il programma politico della Resistenza...* in « Umanità in cammino ». Bollettino del 'Centro Vita'. Associazione per la fraternità fra i popoli (Firenze), vol. V, nn. 2-3, maggio-ottobre 1960, p. 5, come epigrafe del fascicolo su 'Struttura e forma dello Stato democratico'.

Da « Il Ponte », febbraio 1956, pp. 162-163. Cfr. *Bibliografia*, n. 825.

911 A. *Fantasmi* in « Umbria d'oggi » (Foligno, Perugia), giugno 1960.

È riprodotta l'epigrafe satirica dal « Ponte » (*Bibliografia*, n. 691) per le elezioni politiche del 7 giugno 1953.

911 B. [*Epigrafe in esecrazione di Kesselring*] in « Il Lavoro » (Aosta), 28 luglio 1960.

È riprodotta l'epigrafe nella corrispondenza *È morto Albert Kesselring il criminale che voleva un monumento.*

912. [*Relazioni di guerra*] in « Bollettino del Museo del Risorgimento e della lotta per la libertà » (Trento), 1960, n. 4, pp. 9-10 e 10-13.

Nel corso dell'articolo anonimo *Il Centro di collegamento presso il XXIX Corpo d'Armata sul fronte trentino e l'opera di Piero Calamandrei* (aprile-dicembre 1918) (alle pp. 4-13), dall'Archivio Calamandrei del Museo trentino (dono di 17 buste da parte della vedova Ada Calamandrei): col « *curriculum vitae* militare con particolare riferimento ai mesi passati presso le truppe combattenti sul fronte trentino nella zona della I^a^ Armata » sono trascritte, come saggio delle varie relazioni (con premessa a firma: b.r., la direttrice B. Rizzi), parte della relazione del 17 ottobre 1918 e integralmente la relazione del 1° novembre 1918 firmata: Il capitano Capo sottosezione P[ropaganda] Piero Calamandrei.

1961

913. *La crisis de la justicia* in « La crisis del derecho » [di AA.VV.]. Traducción de Marcel Cheret revisada por Santiago Sentís Melendo (Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1961), pp. 301-335.

Traduzione in lingua spagnola di: *La crisi della giustizia* (cfr. *Bibliografia*, n. 676).

914. *La Universidad de mañana.* Traducción de Alberto S. Bianchi, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1961 (« Breviarios de derecho », Colección dirigida par Santiago Sentís Melendo, 40), 24°, pp. 161.

Trad. in lingua spagnola delle pagine dovute a P.C. nel volume scritto in collaborazione con Giorgio Pasquali, *L'Università di domani* (cfr. *Bibliografia*, n. 76).

915. BATTAGLIA R[oberto] - RAMAT R[affaello], *Un popolo in lotta.* Testimonianze di vita italiana dall'Unità al 1956, Firenze, « La Nuova Italia » editrice, 1961, 8°, pp. [4], 404 e 93 tavv. f.t., di cui 12 doppie.

Raccoglie, con note e premesse dei curatori, alcuni scritti di P.C.: pp. 342-344, « La battaglia di Firenze » (cfr. *Bibliografia*, n. 334); pp. 352-354, « Eroi popolani » (cfr. *Bibliografia*, n. 725) e pp. 396-399, « L'anima della Costituzione » (cfr. *Bibliografia*, n. 901).
Più riedizioni del volume, fra cui la V del 1967.

915 A. [*Brani vari*] in: REPACI Antonino; NAVONE Carlenrico, *Dio e Popolo. Antologia del Risorgimento e della Resistenza* (Torino, Bottega d'Erasmo, 1961, 8°, pp. VIII-580).

Sono pubblicati scritti di P.C. nelle seguenti parti dell'opera:
Il fascismo negatore della persona umana, nella parte V, « La lotta di liberazione », lettera B) 'Ideali e programmi', al n. 6, pp. 369-370, dal discorso al Teatro Lirico di Milano (*Bibl.*, n. 732);
« *Ferrarizzare* », stessa parte, lettera D) 'I martiri, gli eroi', al n. 36, pp. 421-422, da « Patria indipendente », del 15 novembre 1953 (*Bibl.*, n. 714);
Lo avrai, camerata Kesselring, il monumento, stessa parte, lettera F, 'Documenti', al n. 67, pp. 467-468, dall'epigrafe di Cuneo (*Bibl.*, n. 774, p. 245);
I primi passi, parte VI, 'Costituzione e repubblica italiana', al n. 3, pp. 503-504, da « Il Ponte », luglio-agosto 1946 (*Bibl.*, n. 390);
Significato della Repubblica, stessa parte, al n. 4, pp. 504-505, da « Il Ponte », febbraio 1956 (*Bibl.*, n. 825).

916. *Sulla funzione del Tribunale Supremo Militare in relazione all'art. 111 della Costituzione* in « Archivio di ricerche giuridiche. Rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione » (Roma), a. XV, n. 1-2, gennaio-febbraio 1961, coll. 1-3. — Estr.: Roma, Tip. delle Mantellate, s.a., 8°, pp. 6.

Con la significativa avvertenza: « Il presente scritto del compianto Maestro P.C., risulta assolutamente inedito e si pubblica qui per cortese concessione della Signora Ada Calamandrei. Esso è stato rintracciato fra le carte del prof. Ernesto Battaglini e consta di quattro cartelle dattiloscritte evidentemente copia, il cui originale è smarrito. La nostra rivista è lieta di ricordare con queste breve lavoro Colui dal quale noi tutti abbiamo appreso non solo la scienza del diritto, ma la sostanza stessa della nostra coscienza di giuristi ». L'articolo porta la data: 1 agosto 1948. Rist. in *Opere giuridiche*, III, pp. 267-269.

916 A. *Di una certa coincidenza nei destini dei Giudici e degli Avvocati* in « Progresso giuridico » (Cosenza), gennaio-marzo 1961, pp. 24-26.

Sono riprodotti brani dell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato* (*Bibliografia*, n. 194 e successive riedizioni).

916 B. [*Sulla Scuola democratica*] in « Scuola e maestri ». Mensile del Sindacato Nazionale Autonomo della scuola elementare (Roma), a. XI, nn. 4-5, aprile-maggio 1961, p. 3.

In un riquadro senza titolo e con l'indicazione: « (dal discorso in difesa della Scuola democratica) » è pubblicato un pensiero di P.C. (« La scuola, come io la vedo [...] che affiorino da tutti i ceti »). Cfr. *Bibl.*, n. 851 A.

916 C. *Valore politico e morale del secondo Risorgimento* in « Il Lambro ». Settimanale della Federazione Comunista di Monza e della Brianza (Monza), a. XI, n. 16, 21 aprile 1961, p. 1.

Col sopratitolo « Nell'Anniversario del 25 Aprile » è riprodotto un passo di P.C. (« Se si vuole intendere che cosa fu la Resistenza [...] e la partita conclusa per sempre »), dal discorso al Teatro Lirico di Milano del 28 febbraio 1954. Cfr. *Bibl.*, n. 732.

916 D. *Resistenza* in « Vie nuove » (Roma), a. XVI, n. 16 (numero speciale dedicato alla celebrazione del 25 Aprile), 22 aprile 1961, pp. 9-11, con 5 ill. di cui 1 a p. 8.

È riprodotto come un preambolo di un documentario (secondo che dice l'anonima premessa) un lungo brano del discorso del 28 febbraio 1954 al Teatro Lirico di Milano (cfr. *Bibliografia*, n. 732), discorso che è un « testo che più di ogni altro mette in risalto il valore storico, politico e morale del secondo Risorgimento d'Italia ».

916 E. *Eroi popolari.* Tre figure di martiri della Resistenza rievocati da Piero Calamandrei in « L'Unità » (Milano), a. XXXVIII, n. 98, 25 aprile 1961, p. 3 (dedicata alla celebrazione del XVI anniversario della Liberazione, con 2 ill.).

Il brano, con premessa redazionale, tratta di Aldo Salvetti, di Genny Marsili e di un ignoto eroico contadino della Garfagnana. Cfr. *Uomini e città della Resistenza — Bibl.*, n. 774 —, pp. 278-280.

917. « *Amici e compagni ...* », in « Il Ponte », a. XVII, n. 6, giugno 1961, pp. 843-847, con una premessa redazionale — a p. 842 — firmata Il Ponte.

Discorso tenuto a Roma il 18 febbraio 1956 in un convegno della Resistenza.

917 A. [*Epigrafe in esecrazione di Kesselring*] in « Risorgimento » (Torino), a. XI, nn. 7-8 (numero speciale dedicato alla conferenza internazionale della Resistenza), luglio-agosto 1961, p. 139.

Nel corpo dell'articolo anonimo, *Solidarietà internazionale intorno ai due presidenti.* Il Generale Ivan Gérard. Il Com.te Enrico Martini Mauri (pp. 138-139, con 2 ritr.), è pubblicata l'epigrafe del 'Monumento a Kesselring'.

918. *Alcune pagine da « Inventario della casa di campagna »* in « Il Ponte », a. XVII, nn. 8-9, agosto-settembre 1961, pp. 1213-1217, con premessa redazionale nn. 250 e 300.

Cfr. *Bibliografia*, nn. 250 e 300.

919. [*Brani vari*] in « Resistenza ». Periodico mensile. Giustizia e libertà (Torino), a. XV, n. 9, settembre 1961, pp. 3-4, 6, 7 con 3 ill.

Con l'intitolazione generale: *27 settembre 1956. A cinque anni dalla morte di Calamandrei. Dalla Resistenza alla Costituzione*, con ampia premessa di Sandro GALANTE GARRONE, sono dati vari brani di scritti di P.C.
A p. 3, un brano dal *Discorso sulla Costituzione* (inciso su disco Cetra, Collana letteraria, DOC CL 0049). Cfr. *Bibliografia*, n. 901.
A pp. 3-4, *Dal suo diario* coi seguenti passi: *1943* - 20 febbraio; 28 aprile; 18 luglio (Poveromo); 19 luglio (Poveromo), 9 agosto; 20 settembre (Treggiaia), 23 settembre (Treggiaia); 10 dicembre; *1944* - 12 gennaio; 30 gennaio; 17 aprile; 1° ottobre (Firenze). Cfr. *Bibl.*, n. 1134.
A p. 6 nelle *Lettere al Direttore* è pubblicato, in un riquadro a sé, un brano senza titolo dal discorso pronunciato a Cuneo il 21 dicembre 1952 (« La Resistenza è viva ed è qui [...] La Resistenza resisterà »).
A p. 7, in un riquadro al centro della pagina, l'epigrafe per i partigiani caduti (« *ALL'OMBRA DI QUESTE MONTAGNE* ... »), murata nella chiesa di Madonna del Colletto (Valdieri) il 27 settembre 1953; cfr. *Bibl.*, nn. 672 e 744.

920. [*Sulla Costituzione*] in « Rassegna sindacale » (Roma), settembre 1961.

Un pensiero di P.C. su un « regime economico che *esiste tuttora* » è pubblicato in un riquadro.

920 A. *Settembre 1943* in « Italia libera » (Livorno), a. 3, n. 8, 30 settembre 1961, p. 4.

Dal discorso del 28 febbraio 1954 al Teatro Lirico di Milano (dal volume *Uomini e città della Resistenza*: *Bibliografia*, n. 774, pp. 11-13) è riprodotto un significativo brano (« L'8 settembre quando [...] alla bestialità e alla barbarie »).

920 B. *Realtà della Resistenza apuana*. Discorso tenuto a Massa da Piero Calamandrei il 21 ottobre 1954 presso la stele commemorativa delle Fosse del Frigido, a cura di Cesare Santini, Comune di Carrara, ottobre 1961, 8°, pp. 34 n.n.

L'opuscolo reca i seguenti testi di P.C.:
p. [1], Motivazione della medaglia d'oro al v.m. conferita alla provincia di Massa-Carrara.
p. [2], Testo della lapide [*INERMI BORGATE DELL'ALPE* ...].
pp. [3-24], Testo del discorso (con titoletti).
Per precedenti pubblicazioni; cfr. *Bibliografia*, n. 725.

920 C. [*Epigrafe per la strage di Marzabotto*] in « Il secolo XIX nuovo ». Indipendente di informazione (Genova), a. LXXIV, n. 235, 4 ottobre 1961, p. 2.

Nel corpo della corrispondenza anonima, *Un manifesto per ricordare l'eccidio di Marzabotto firmato dai movimenti giovanili di tutti i partiti* (con la data di: Bologna, 3 ottobre) è pubblicato il testo della lapide dettato da P.C. Esso è riprodotto, alla medesima data del 4 ottobre 1961, da vari quotidiani italiani, fra cui l'« Avanti! » (edizione romana, a. LXV, N.S., n. 234, p. 4; nella corrispondenza *I giovani per l'eccidio di Marzabotto*) e « La Giustizia » (Roma).

920 D. Dal diario inedito di Piero Calamandrei. *È vera libertà quella che garantisce il lavoro la casa l'assistenza e la scuola per tutti* [...] in « Avanti! » (Roma), a. LXV, N. S., n. 247, 18 ottobre 1961, p. 3 con 2 ill.

Cfr. *Bibl.*, n. 1134.

1962

921. *Instituciones de derecho procesal civil según el nuevo Código*, Volumen I, Traducción de la segunda edición italiana y estudio preliminar por Santiago Sentís Melendo, Prólogo de Hugo Alsina, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962 (« Colección 'Ciencia del proceso', Directores: † Hugo Alsina, † Eduardo J. Couture, Alfredo Vélez Mariconde, Santiago Sentís Melendo », 40 = Calamandrei P.: *Derecho procesal civil*, I), 8°, pp. 423.

Il volume, che reca preliminarmente scritti di S. Sentís Melendo, *Ha muerto Piero Calamandrei* (pp. 13-17, già in « La Ley » dell'8 ottobre 1956) e, dello stesso, *Calamandrei. El hombre y la obra* (pp. 19-56, già in « Jurisprudencia Argentina », 27 sett. 1957 e in « Boletín del Instituto de Derecho Procesal de la Universidad Nacional del Litoral », n. 7, Santa Fe, 1957) ha anche la *Presentación de esta edición* (pp. 57-58, a firma: S.S.M.) e di H. Alsina porta il *Prólogo a la primera edición de la traducción al castellano* (pp. 59-70: cfr. *Bibliografia*, n. 274). Nella traduzione del Sentís Melendo sono date l'*Advertencia del autor a la secunda edición* (p. 71: testo italiano, in *Bibl.*, n. 273) e l'*Advertencia del autor a la primera edición* (p. 71; cfr. *Bibl.*, n. 247). Segue — a pp. 79-421 — la traduzione della prima parte dell'opera nella 2ª ed. (Padova, Cedam, 1944; *Bibliografia*, n. 284).

Instituciones [...] *Código*, Volumen II, Traducción de la primera edición italiana por Santiago Sentís Melendo, ivi, stessa Casa ed., 1962 (collezione predetta, 41, = Calamandrei, P., *Derecho procesal civil*, II), 8°, pp. 472.

Il volume costituisce la traduzione delle *Istituzioni di Diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, parte II (Padova, Cedam, 1944: cfr. *Bibl.*, n. 284, predetto).

922. *Estudios sobre el Proceso civil.* Traducción por Santiago SENTÍS MELENDO, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962 (« Colección ' Ciencia del proceso ' » [...], 42 = CALAMANDREI, *Derecho procesal civil*, III), 8°, p. 533.

A sèguito dei due precedenti volumi di *Instituciones de derecho procesal civil según el nuevo Código* (cfr. *Bibliografia*, n. 921) il presente volume costituisce la traduzione di diversi lavori di P.C., le cui pubblicazioni in lingua italiana sono indicate per ognuno di essi. Sono anche compresi la bibliografia e gli indici, alfabetici e per materie, corrispondenti ai tre volumi. Cfr. anche l'*Advertencia* (a firma: S.S.M.) a p. [13]. I saggi sono così suddivisi:

PROCESO CIVIL Y CONSTITUCIÓN: *Esta nuestra república. — La ilegitimidad constitucional de las leyes en el proceso civil (Carta dedicatoria al profesor Enrico Redenti). — Corte constitucional y autoridad judicial. — La primera sentencia de la Corte constitucional.*

JUECES Y JUSTICIA: *Proceso y justicia. — La función de la jurisprudencia en el tiempo presente. — Tambien los jueces son hombres.*

PROCESO: *El proceso como juego. — Sopravivencia de la querella de nulidad en el proceso civil vigente. — Verdad y verosimilitud en el proceso civil. — El juez instructor en el proceso civil. — Sobre la noción de « Manifiesta falta de fundamento ».*

Il volume è costituito dalla ristampa della traduzione in lingua spagnola (n. 298) di alcuni studi compresi in *Studi sul processo civile*, volumi I-IV (nn. 166, 191 e 225) con anticipo di alcuni destinati al vol. V (n. 402), fatta eccezione per *El proceso como situación jurídica* che non fu incluso nella serie degli *Studi*. Altri saggi sono stati aggiunti. Questo terzo volume chiude con ampia bibliografia e minutissimi indici la raccolta del *Derecho procesal civil*, i cui primi due volumi sono formati dalla trad. della 2ª ed. della parte I e da quella della parte II delle *Istituzioni di diritto processuale civile* (nn. 273 e 284).

922 A. *Postilla a: « Alto Adige e Trentino » di E. Battisti (Nell'ottantesimo compleanno dell'Autrice)* in: « Ernesta Battisti Bittanti. Brescia 1871-Trento 1957. In memoria. Scritti suoi ed a lei dedicati » (Trento, Arti Grafiche Saturnia, 1962, 8°, pp. 319 con IX ill.; ed. privata di 1000 esemplari), pp. 12-13.

Nella rubrica « Ernesta Battisti. Scritti a lei « dedicati » è riportata (da « Il Ponte » del maggio 1951; cfr. *Bibl.*, n. 591 B) la nota di commento, particolarmente cara alla veneranda e coraggiosa vedova di Cesare Battisti: l'articolo suo è riprodotto, a pp. 252-266, con note dei compilatori del volume.

922 B. *In cerca di funghi* in: BINNI Walter, CARETTI Lanfranco e MIRANTE Luisa, *Poesia della vita.* Antologia italiana per la Scuola Media Unificata (Milano, Mursia, 1962, 8°, pp. VI-1584), alle pp. 578-580.

Successive edizioni: II (1963), III (1964), IV (1965). Il brano è da menzionare, nella forma originale, nel corpo dell'*Inventario della casa*

di campagna, nel quale si trova fin dalla prima edizione privata del 1941 (*Bibliografia*, n. 250).

923. *Le leggi di Antigone* in « Resistenza. Giustizia e libertà » (Torino), a. XVI, n. 1, gennaio 1962, p. 1 con 1 ill.

Brano tratto dal « Ponte », novembre 1946 (cfr. *Bibliografia*, n. 398), con premessa redazionale sul processo Eichmann.

923 A. [*Epigrafe in esecrazione di Kesselring*] in « Lido nuovo » (Lido, Venezia), febbraio 1962.

È pubblicata l'epigrafe su Kesselring col titolo *Il monumento / (... a Kesselring)*.

923 B. *Lo storico, lo zingaro, l'ebreo e il cavallo zoppo*. Parabola di P. C. in « La Nuova Provincia ». Settimanale indipendente (Asti), a. X, n. 6, 7 febbraio 1962, p. 3.

Con un commento a firma *Astese* è pubblicato (col sopratitolo: XI febbraio: Patti Lateranensi) il racconto dal « Novellino », uscito su « Il Ponte », maggio 1947. Cfr. *Bibliografia*, n. 419.

923 C. [*La Costituzione*] in « Riforma della scuola » (Roma), aprile 1962.

È riprodotto un ampio brano di P.C. sulla Costituzione (« Quanto sangue [...] è nata la nostra Costituzione »).

924. *Discorso per la Costituente* in « Il Ponte », a. XVIII, n. 5, maggio 1962, pp. 620-627.

È il discorso pronunciato da P.C. il 10 ottobre 1945 in Piazza S. Croce a Firenze davanti a circa 40.000 persone. Fra le pp. 624 e 625 è riprodotto l'autografo del manifesto stilato da P.C. per la proclamazione della Repubblica e sottoscritto dai dieci partiti dell'epoca. (Per pubblicazioni parziali, cfr. *Bibliografia*, nn. 345 e 385).
Ristampa in *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 164-173.

925. [*Sui Rosselli*] in « Resistenza ». Periodico mensile (Torino), a. XVI, n. 6, giugno 1962, p. 2.

Nel numero (dedicato alla celebrazione di Carlo e Nello Rosselli « nel venticinquesimo del delitto fascista ») sono riprodotti vari testi di P.C.:
p. 1, in un riquadro, un brano sui due fratelli;
p. 2, l'epigrafe sulla casa dei Rosselli, in via G. Giusti, 38, a Firenze;
p. 4, *Morti i Rosselli?* (dall'arringa pronunciata nel 1945, in Roma, dinanzi all'Alta Corte nel processo contro Filippo Anfuso e altri: il brano è riportato in un riquadro);
p. 5, col titolo *Sono tornati* e con la fotografia della loro tomba, nel cimitero fiorentino di Trespiano, è dato il testo delle disposizioni del Comitato per le onoranze ai fratelli Rosselli in occasione del ritorno delle loro salme (Firenze, 29 aprile 1951).

925 A. *NON RAMMARICATEVI* ... in « L'iniziativa ». Periodico politico giovanile (Roma), a. II, N. S., nn. 3-4, giugno-luglio 1962, p. 3.

L'epigrafe satirica è dichiaratamente ripubblicata dal « Ponte » del 1953. Cfr. *Bibl.*, n. 691.

925 B. *Morti i Rosselli?*, in « Calabria '61 » (Reggio Calabria), giugno-luglio 1962.

È pubblicato un brano (« Morti i Rosselli? Morti siete voi, su codesto banco [...] ci dicono: 'Non mollare!' ») dall'arringa di Parte Civile, pronunciata nel 1945 in Roma, dinanzi all'Alta Corte nel processo contro Filippo Anfuso e altri. — Il brano, con l'identico titolo, è anche in « Resistenza » (Torino), a. XVI, n. 6, giugno 1962, p. 4. Cfr. qui addietro n. 925.

926. *La pura coscienza dell'uomo più calunniato d'Italia* in « Resistenza » (Torino), a. XVI, n. 9, settembre 1962, p. 5.

Nel contesto delle pp. 4-5 (dedicate a Gaetano Salvemini con 3 ill.) pubblica — dichiaratamente da « Il Ponte », 1955, p. 1009 e seg., cioè dal numero di luglio di quell'anno (*Bibliografia*, n. 795) — uno scritto, a cui aggiunge in fac-simile 2 ill., con le due facciate di una cartolina postale « tra scherzosa e commossa » di Salvemini a P.C., da Sorrento, 2 agosto 1955.

926 A. *Di certe somiglianze e di certe differenze tra giudici e avvocati* in « Progresso giuridico » (Cosenza), ottobre-dicembre 1962, pp. 29-34.

Sono riprodotte varie pagine dall'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato* (*Bibliografia*, n. 194 e successive riedizioni).

926 B. *Il cercatore di funghi* in « L'educatore italiano » (Milano), 15 ottobre 1962, p. 47.

In una raccolta di passi d'autore è riprodotto un noto brano dell'*Inventario della casa di campagna* (*Bibliografia*, n. 250 e, per l'edizione definitiva, n. 300).

927. *Lezione di una vittoria*, in « Il Ponte », a. XVIII, n. 11, novembre 1962, pp. 1443-1450.

Contiene il discorso di P.C. tenuto il 15 aprile 1923 a Siena per la consegna di una medaglia ricordo agli ufficiali decorati dell'Associazione Ufficiali in congedo della guerra 1915-18. Fra le pp. 1448 e 1449 è riprodotto l'autografo dell'inizio del testo del discorso.

927 A. *La famiglia Cervi* in « Riforma della scuola » (Roma), dicembre 1962, p. XV.

Nel corso della rassegna *Antologia: La famiglia* (pp. XV-XVI, con 1 ill.) è riprodotto un brano dalla prefazione a Alcide Cervi, *I miei sette figli* (Roma, Editori Riuniti, 1955); cfr. *Bibliografia*, n. 776.

1963

928. *Sette fratelli e un padre.* In: *I Cervi. (Scritti e documenti).* A cura dell'A.N.P.I. di Reggio Emilia (Reggio Emilia, Tecnostampa, 1963, 8°), pp. 33-51.

Nel volume, che ha una presentazione di Gismondo VERONI, il famoso discorso di P.C. al Teatro Eliseo di Roma del 17 febbraio 1954 è compreso nella parte « I Cervi in due scritti di Piero Calamandrei e di Luigi Einaudi » (pp. 31-56). Ed è dato secondo la pubblicazione sul « Ponte » del febbraio 1952. (Cfr. *Bibliografia*, n. 731).
Tra le successive edizioni si citi la V ampliata, del 1973, con le stesse pagine per il discorso di P.C.

929. *Proceso y Justicia* in « Revista de la Facultad de Derecho », Universidad de Carabobo, 15-16-17, Enero-Diciembre 1963, Impreso en Venezuela, pp. 59-75.

È il discorso inaugurale di P.C. al Congresso Internazionale di Diritto Processuale Civile (Firenze, 30 settembre-3 ottobre 1950). Traduzione di Santiago SENTÍS MELENDO.

929 A. [*Versi augurali*] in « Historia » (Milano), a. VII, n. 63, febbraio 1963, p. 5, rubrica ' Domande e risposte '.

In una lettera del dott. Giovanni RAVAGLI da Roma, si ricorda che P.C. mandò versi latini augurali per l'anno 1954 con la figura di *Ercole in lotta con l'Idra*, del Pollaiolo (per errore di stampa: Pallaiolo). L'opera, sottratta dai Tedeschi durante la seconda Guerra Mondiale, venne trovata a Pasadena e rivendicata all'Italia dal ministro Siviero a nome della Galleria degli Uffizi di Firenze. (Si aggiunga che i versi augurali erano stati tradotti in latino, per invito di P.C., da Ugo Enrico Paoli).

929 B. *Eroi popolari* in « L'Unità » (Milano), a. XXXVIII, N. S., n. 98, 25 aprile 1963, p. 3 (pagina dedicata al ' Passato e presente dell'antifascismo nel XXVI anniversario della Liberazione ').

Lo scritto — il quale, con premessa redazionale, ha per sottotitolo « Tre figure di martiri della Resistenza rievocati da Piero Calamandrei » — illustra gli eroi apuani: Aldo Salvetti, Genny Marsili e un ignoto contadino della Garfagnana. — Lo scritto (desunto dal discorso raccolto in *Uomini e città della Resistenza*, con particolare riguardo alle pp. 278-280) è apparso lo stesso giorno nell'edizione romana del giornale (a. XXXVIII, N.S., n. 115, p. 3, ' Oggi migliaia di manifestazioni unitarie antifasciste. *Viva il 25 Aprile!* '), col titolo *Come sapevano morire i partigiani*, con 2 disegni di Renato Guttuso.

929 C. *Questa nostra Repubblica* in « Riforma della scuola » (Roma), maggio 1963.

Dichiaratamente dal « Ponte » del luglio-agosto [*recte*: ottobre] 1946 (*Bibliografia*, n. 854) è pubblicato un significativo brano di P.C.

929 D. *Aveva quasi trent'anni meno di me: era di un'altra generazione...* in « Resistenza. Giustizia e libertà » (Torino), a. XVII, n. 6, giugno 1963, p. 5.

Brano, senza titolo, di 28 righe a firma Piero CALAMANDREI, in rievocazione — con altri collaboratori — di Dante Livio Bianco a dieci anni dalla scomparsa.

929 E. [*Epigrafe su Kesselring*] in « Radiocorriere TV » (Torino), a. XL, n. 26, 23-29 giugno 1963, p. 4.

Nella rubrica *Programmi* (pp. 2-4, a firma: *i.p.*) con *La Resistenza*, a richiesta della lettrice Lina Marongiu, di Cabras, Cagliari, è pubblicata l'epigrafe in esecrazione di Kesselring.

930. *Pagine di diario (1944-1945)* in « Il Ponte », a. XIX, nn. 8-9 agosto-settembre 1963, pp. 1034-1042.

Da Firenze, 28 agosto 1944 - 28 gennaio [1945], con una annotazione bibliografica redazionale. Cfr. *Diario* (di cui in *Bibl.*, n. 1134), II, pp. 533-559.

930 A. [*Dal « Diario »*] in « Esploriamo ». Quindicinale per ragazzi (Brescia), a. VIII, n. 17, 1° settembre 1963, p. 4, rubrica ' Ricorrenze '.

Nel corpo della rassegna di Elia ZIGLIOLI, *Nella sventura la bontà d'un popolo* (pp. 2-5 con 6 ill.), cronistoria intrecciata di testimonianze, dal diario di P.C. sono pubblicati brani sull'armistizio della seconda Guerra Mondiale e sulla lotta di Liberazione. Cfr. *Bibl.*, n. 1134.

930 B. [*Pensiero sulla verità*] in « La pubblicità ». Bollettino mensile della Federazione italiana Pubblicità ed Associazioni aderenti (Milano), a. XVIII, n. 9, settembre 1963, p. 23.

Nel trafiletto *Aforismi* (dopo un aforisma di Mark TWAIN) è pubblicato un pensiero di P.C.: « La verità è una sfera che ha bisogno di essere illuminata da ogni parte e da diverse fonti di luce ».

930 C. [*Il monumento a Kesselring*] in « Autonomia aziendale ». Quindicinale dei Gruppi di Autonomia Aziendale del Canavese (Ivrea, Torino), a. V, n. 14, 1° ottobre 1963, p. 3.

Il testo della lapide in esecrazione di Kesselring è pubblicato all'inizio della riesumazione anonima: Le solenni manifestazioni alla presenza di Segni. *Dalla tragedia della città di Boves all'inizio della Resistenza nel Nord* (pp. 3-4).

930 D. *Paesaggio toscano* in « L'educatore italiano » (Milano), a. XI, 1963-1964, n. 3, 15 ottobre 1963, p. 43.

Nella rubrica anonima *Poeti e prosatori* (pp. 42-43) è pubblicato un brano dall'*Inventario della casa di campagna* (« I cipressi degradanti [...] una luce di umanità »).

930 E. *La politica è una brutta cosa?* in « Riforma della scuola » (Roma), novembre 1963.

Brano di P.C. dal discorso inaugurale d'un ciclo di conferenze sulla Costituzione, del 26 gennaio 1955. Cfr. *Bibliografia*, n. 997.

1964

930 F. *Vivere la costituzione* in: PENATI G[iancarlo] [e] ZIGLIOLI E[lia], *Secoli e secoli.* Corso di storia per la nuova Scuola Media, vol. III (Brescia, La Scuola Editrice, 1964, 8°, di pp. 291, con rilegatura editoriale), alle pp. 230-231, nella rubrica ' Lettura '.

Dopo una premessa sulla Costituzione è riportato un brano del discorso tenuto ai giovani studenti di Milano, alla Società Umanitaria, il 26 gennaio 1955. Cfr. *Bibliografia*, n. 997.

931. *I rapporti fra mafiosi e gangsters americani* in « L'incontro » (Torino), a. XVI, n. 1, gennaio 1964, p. 3.

Brano dalla prefazione al volume di Ed REID, *La mafia*, trad. dall'inglese (*Bibliografia*, n. 815): esso è compreso nella documentazione sulla mafia siciliana (pp. 3-4).

931 A. *Alla fiera* in « L'educatore italiano » (Milano), a. XI, 1963-1964, n. 11, 1° marzo 1964, p. 49.

Nel corpo della rassegna anonima *Poeti e prosatori* (pp. 48-49) è pubblicato un brano dall'*Inventario della casa di campagna* (« Al paese della fiera [...] castagne arrostite »).

931 B. [*Il privilegio dell'istruzione*] in « L'adunata dei refrattari » (« The Call of the ' Refractaires ' »). A Fortrightly Publication (New York, N.Y., U.S.A.), Volume XLIII, Number 6, Saturday, March 21, 1964, p. 6.

Il brano senza titolo è dato come elemento di meditazione sulle ingiustizie sociali. Esso è stato ripubblicato (probabilmente per completare l'impaginazione) nel successivo Number 14, Saturday, July 11, p. 3.

931 C. *LO AVRAI CAMERATA KESSELRING IL MONUMENTO ...* in « Emigrazione italiana » (Zürich, Confederazione Elvetica), aprile 1964.

Riproduce l'epigrafe in esecrazione di Kesselring, insieme con un pensiero da Bertolt Brecht.

931 D. [*Epigrafe per Kesselring*] in « Sindacato libero » (Vercelli), aprile-maggio 1964.

Nella pagina dedicata al « 25 aprile. *La Resistenza e i lavoratori* » è riprodotta l'epigrafe in esecrazione di Kesselring.

931 E. *Camerata Kesselring* in « Scuola e didattica » (Brescia), a. IX, 1963-1964, n. 14, 15 aprile 1964, p. 838.

Nella rassegna anonima *Testimonianze* [sulla Resistenza, a cui il numero è dedicato, pp. 836-838] è pubblicata, con una nota redazionale e con l'indicazione che la lapide è murata a Cuneo, l'epigrafe su Kesselring. Cfr. *Bibliografia*, n. 744, p. 245.

931 F. [*Il monumento a Kesselring*] in « Cordata » (Bolzano), a. I, n. 6, 15 aprile 1964, p. 1.

Nel numero del periodico (ciclostilato), nella pagina commemorativa della Resistenza per il ventennale *1944-1964*, il testo della lapide di Cuneo è riprodotto come emblematico.

931 G. [*Epigrafe in esecrazione di Kesselring*] in « La Stampa » (Torino), a. 98, n. 99, 25 aprile 1964, p. 3 (dedicata alla celebrazione dell'anniversario della Liberazione).

Il testo della lapide di Cuneo è riprodotto nel corpo dell'articolo di Bruno Marchiaro, *I delegati delle città-martiri europee presenti alle celebrazioni d'oggi a Cuneo.*

931 H. *Madre Coraggio* in « Noi donne » (Roma), 25 aprile 1964.

È riprodotta l'epigrafe per la madre dei fratelli Cervi nel corpo dell'articolo di Renato Nicolai, *Una donna d'eccezione, Genoveffa Cecconi* [*sic* per: *Cocconi*] *Cervi* (pp. 65-68 con 14 ill., in parte a p. 69).

931 I. [*Motivazione per la medaglia della Provincia di Massa-Carrara*] in « Il Telegrafo ». Quotidiano indipendente (Livorno), a. 88, n. 99, 25 aprile 1964, nella sezione « Da Massa ».

È riportata la motivazione, dettata da P.C., per la medaglia d'oro al V.M. per il gonfalone della provincia di Massa-Carrara.

931 J. *La Costituzione e la gioventù* in « Nuova generazione ». Settimanale politico dei giovani comunisti italiani (Roma), a. IX, n. 14, 26 aprile 1964, p. 7.

È riprodotto un brano di P.C. sulla Costituzione della Repubblica Italiana (« Domandiamoci che cosa [...] è nata la Costituzione! »).

931 K. [*Il monumento a Kesselring*] in « Nuove cronache ». Quindicinale (Roma), a. VI, n. 7, N. S., 1ª quindicina maggio 1964, p. 4.

Nella rassegna *La Resistenza venti anni dopo*, rubrica « Ribelli per amore. Pagine della Resistenza », nel trafiletto *Il silenzio dei torturati* è riprodotto il testo della lapide in esecrazione di Kesselring. Cfr. *Bibliografia*, n. 744, p. 245.

931 L. [*Giudizio sulla Resistenza*] in « Il giornale di Barga ». Voce indipendente di unità ideale con i Barghigiani all'estero (Barga, Lucca), a. XVI, n. 182, 17 maggio 1964, p. 1.

Nella rassegna anonima dei *Giudizi sulla Resistenza*, con quelli del maresciallo Kesselring, del generale Raffaele Cadorna, comandante dell'Esercito di Liberazione dell'Alta Italia, è pubblicato un giudizio di P.C. (« Poco vale quel popolo [...] nella storia di esseri vivi »).

931 M. [*Epigrafe per Mamma Cervi*] in « Patria indipendente » (Roma), a. XIII, n. 10, 31 maggio 1964, p. 7.

Nel corpo dell'articolo di Elio Filippo Accrocca, *La Resistenza è patrimonio culturale* (pp. 6-7 con 2 ill.) è pubblicato il testo dell'epigrafe per Genoveffa Cocconi [per errore qui: Cecconi] Cervi, madre dei sette fratelli Cervi. Cfr. *Bibliografia*, n. 774, p. 120.

931 N. [*Epigrafe per i partigiani mantovani*] in « Notiziario d'arte italiano » (Perugia), a. II, n. 4, luglio-agosto 1964, p. 3.

Il *Concorso per un monumento alla Resistenza da costruire in Mantova* (pp. 3-4) si apre col testo della lapide dettata da P.C. e murata nella Sala consiliare dell'Amministrazione Provinciale di Mantova.

932. Il nostro ritorno alla coscienza civile europea. *I giovani ansiosi e inebriati andavano a combattere il nemico.* Alla fine di agosto, la città che nel piano tedesco avrebbe dovuto diventare un cumulo di macerie, era tornata la terra diletta dei fiorentini, sfregiata e sanguinante, ma riscattata. In « Resistenza. Giustizia e libertà » (Torino), a. XVIII, n. 8, agosto 1964, pp. 4-5, dedicate a *La liberazione di Firenze.*

Riproduzione del proclama del CLN toscano affisso a Firenze l'11 agosto 1944. L'articolo, comparso sul « Corriere d'informazione » (Milano), il 12 agosto 1945 (cfr. *Bibliografia*, n. 333), venne ripubblicato da P.C. nel suo vol. *Uomini e città della Resistenza*, nel 1955 (cfr. *Bibliografia*, n. 774), pp. 135-139, col tit. *La battaglia in città* (primo capitolo di *Firenze* nella parte III, « Città partigiane »).

933. *Storia non cronaca.* Con una premessa di E[nzo] E[nriques] A[gnoletti] in « Il Ponte », a. XX, nn. 8-9, agosto-settembre 1964, pp. 1029-1031.

Da « La Nazione del popolo » (Firenze), del 4-5 settembre 1944, con ristampa nel numero unico del giornale (cfr. *Bibliografia*, n. 288) in *Uomini e città della Resistenza*, del 1955 (cfr. *Bibliografia*, n. 774), pp. 140-143.

934. *Firenze, 1° settembre [1944] ore 6,30. Adina mia ...* ivi, a. XX, nn. 8-9, agosto-settembre 1964, p. 1032.

Lo scritto appare senza firma. Fa parte di una lettera scritta da P.C. alla moglie Ada. Esso segue allo scritto, pubblicato nel precedente n. 933. — La lettera è stata integralmente pubblicata in *Lettere*, II, pp. 13-17.

935. *I morti giudicano i vivi* in « La Spezia ». Rivista del Comune. Numero speciale dedicato al ventennale della Resistenza, anni 1964-1965, p. 2, con 1 ill. di Mario Mafai, *Eccidio 1944.*

1965

936. *La casa di campagna*, a cura di Giuseppina Mazzoni Rajna, introduzione di Franco Antonicelli, Firenze, La Nuova Italia, 1965 (« Primo scaffale », 5), 16°, di pp. v-155 con 16 tavv. e un ritratto di P. C. in copertina.

Più riedizioni del volume fra cui: I: aprile 1965; I rist.: agosto 1965; II rist.: novembre 1966; III rist.: aprile 1968; IV rist.: settembre 1969; VI ed.: 1972; VII ed.: settembre 1976.

Sono raccolti vari capitoli da *L'inventario della casa di campagna* (cfr. *Bibliografia*, nn. 250 e 300), opportunamente annotati e anche illustrati con fotografie dei luoghi e delle cose ricordate nel libro (con materiale illustrativo raccolto da Cristiano Toraldo di Francia).

937. *Opere giuridiche*, a cura di Mauro Cappelletti, Volume primo (Napoli, Morano, 1965, 8°, pp. 712).

Sezione I, *Problemi generali del diritto e del processo*. (Alla raccolta dei materiali o alla correzione delle bozze di stampa hanno collaborato: Claudio Marchetti e Franco Fatichenti, assistenti nell'Università di Macerata, Guido Corsi, Francesco Onida e Alberto Germanò, assistenti nell'Università di Firenze).

Sono qui raccolti i seguenti scritti:

I, *La genesi logica della sentenza civile*; II, *« Questioni fondamentali e riforme del Processo civile » di Adolf Wach*; III, *Limiti fra giurisdizione e amministrazione nella sentenza civile*; IV, *Zivilprozessreformen in Italien*, I; V, *Zivilprozessreform in Italien*, II; VI, *La sentenza soggettivamente complessa*; VII, *Linee fondamentali del processo civile inquisitorio*; VIII, *Il processo come situazione giuridica*; IX, *Note introduttive allo studio del progetto Carnelutti*; X, *Il concetto di « lite » nel pensiero di Francesco Carnelutti*; XI, *Regole cavalleresche e processo*; XII, *Il processo civile sotto l'incubo fiscale*; XIII, *Appunti sulla sentenza come fatto giuridico*; XIV, *Processo agrario e processo civile*; XV, *Sul progetto preliminare Solmi*; XVI, *Abolizione del processo civile?*; XVII, *Processo civile e diritto agrario*; XVIII, *Il giudice e lo storico*; XIX, *Il processo inquisitorio e il diritto civile*; XX, *La relatività del concetto d'azione*; XXI. *Oralità nel processo*; XXII, *Il nuovo processo civile e la scienza giuridica*; XXIII, *Un caso tipico di malafede processuale*; XXIV, *Sentenze sintomatiche*; XXV, *Sul sistema e sul metodo di Francesco Carnelutti*; XXVI, *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina*; XXVII, *Gli studi di diritto processuale in Italia nell'ultimo trentennio*; XXVIII, *Il processo come giuoco*; XXIX, *Processo e giustizia*; XXX, *La crisi della giustizia*; XXXI, *La funzione della giurisprudenza nel tempo presente*; XXXII, *Processo e democrazia*.

*938. [*Epigrafi su uomini e eventi della Resistenza*] in: Bertero Ornella; Rachetto Piero, *Antologia poetica della Resistenza* (Torino, Edizioni « Voci nuove », 1965, 16°, pp. 131).

939. Adams John Clarke, *Il diritto costituzionale americano. Linee essenziali*. Seconda edizione aggiornata, Firenze, La Nuova Italia, 1965, « Orientamenti », N. S., 28. In 16°, pp. XII-136.

II ed. dell'opera di cui in *Bibliografia*, n. 724 (per l'anno 1954). La « Presentazione » di P.C. si trova ora a pp. v-VII. — I ristampa della II ed.: giugno 1967.

940. BECCARIA Cesare. *Dei delitti e delle pene.* A cura [e con Avvertenza e Prefazione] di Piero CALAMANDREI. 2ª ed. riveduta e accresciuta. Prima ristampa, Firenze, Le Monnier, 1965 (« Collezione *In ventiquattresimo* », diretta da Pietro PANCRAZI), 16°, pp. 399 con ritratto.

Ristampa dell'opera uscita, in I ed., nel 1945 e, in II ed., nel 1950 (rispettivamente cfr. *Bibliografia*, nn. 296 e 526).
pp. 7-16, « Avvertenza »; 17-139, « Prefazione ». Sono ripetuti alcuni errori di stampa (come il nome dell'editore Nicolò Bettoni dato come Belloni).

940 A. *Il « monumento » a Kesselring* in « La Resistenza in Lucchesia ». Racconti e cronache della lotta antifascista e partigiana, A cura del Comitato Provinciale Lucchese per le celebrazioni del Ventennale della Resistenza, con « Prefazione » di Carlo Lodovico Ragghianti (Firenze, « La Nuova Italia » ed., 1965, « Quaderni del *Ponte* 'Piero Calamandrei' », 14, 8°), p. 222.

Con un commento redazionale.

940 B. OLSCHKI Marcella. *Terza Liceo 1939.* Prefazione di Piero CALAMANDREI. — Premio « Bagutta - Opera prima » 1956. Ristampa [Firenze], Tipografia Giuntina, 1965, 8°, pp. 79.

La « Prefazione » si legge alle pp. 5-12. Per la I ed. del 1954 e la II ed. del 1956 vedi *Bibliografia*, 726 e 817 A; per la nuova ed. del 1981 vedi n. 1130.

940 C. [*Epigrafe per Kesselring*] in « 45° parallelo ». Periodico dell'Associazione Stampa Subalpina e del Circolo della Stampa (Torino), n. 7, marzo-aprile 1965.

Nella copertina, rossa di colore, del fascicolo è pubblicata l'epigrafe in esecrazione di Kesselring.

941. *Il nostro programma* in « Il Ponte », a. XXI, nn. 3-4, marzo-aprile 1965, pp. 291-294, con 1 ill. e 1 avvertenza redazionale a p. 291.

Scritto, firmato IL PONTE, col quale si apriva il primo numero del periodico nell'aprile del 1945 (cfr. *Bibliografia*, n. 313).

941 A. *Costituzione e Resistenza* in « Scuola e didattica » (Brescia), a. X, 1964-1965, n. 13, 25 marzo 1965, pp. 1016-1017.

Con premessa redazionale un ampio brano (« L'art. 34 dice [...] è nata la nostra Costituzione ») è pubblicato, dal nastro; parte del discorso

inaugurale d'un ciclo di conferenze organizzato da studenti nel 1955. Cfr. appunto, per il discorso del 26 gennaio 1955, *Bibl.*, n. 997.

941 B. [*Epigrafe per Kesselring*] in « L'Ametag » [Notiziario dell'Azienda municipalizzata Elettricità Trasporti Gas] (Parma), a. VI, n. 1, aprile 1965, p. 77.

Nel corpo del racconto di Gianni CAVAZZINI, *Il ragazzo vide i partigiani* (pp. 75-77, con 5 ill.) è riprodotta la fotografia della lapide di Cuneo.

941 C. [*Sui magistrati e sul loro senso del dovere*] in « La Magistratura » (Roma), aprile 1965.

Nell'articolo di Salvatore DI GIACOMO, *Ricordo di Giuseppe Donato De Marco, La coscienza del giudice*, è riportato un lungo brano da intervento di P.C. alla Camera dei Deputati, del 27 ottobre 1948 sui magistrati e il loro senso del dovere.

942. *Vent'anni di libertà* in « Resistenza » (Torino), a. XIX, n. 4, aprile 1965, p. 1 con 2 ill.

È riprodotto un brano del discorso di Milano, 28 febbraio 1954 (« Cercando che cosa fu la Resistenza [...] in difesa della civiltà »). Per l'omissione tipografica di alcune righe del brano, vedi *Errata corrige* (per Calamandrei e per uno scritto di Carlo Dionisotti), nel successivo n. 5, maggio 1965, p. 8.

942 A. [*Epigrafe sui caduti partigiani e antifascisti di Mantova*] in « Gazzetta di Mantova » (Mantova), 13 aprile 1965, rubrica 'Tribuna politica'.

Nell'articolo di Egidio LUCCHINI, *Scuola e Resistenza*, è riprodotta l'epigrafe sui caduti partigiani e antifascisti di Mantova, *Sulle fosse del vostro martirio*.

942 B. [*Sulla Costituzione e i giovani*] in « Il Lavoratore. Bandiera rossa », Settimanale della Federazione Novarese del Partito Socialista Italiano (Novara), a. LXX, n. 16, 21 aprile 1965, p. 1.

Quale premessa alla rassegna *Ora e sempre Resistenza* (pp. 1 e 4 con 1 ill.) è pubblicato uno stralcio dal discorso di P.C. sulla Costituzione e i giovani. Il titolo della rassegna è desunto dal finale dell'epigrafe in esecrazione di Kesselring.

942 C. *Un monumento* in « Il cittadino » (Brescia), 25 aprile 1965, p. 4.

Nella pagina dedicata a *La Resistenza* [nella letteratura] è riprodotta l'epigrafe in esecrazione di Kesselring.

942 D. [*Tutti a Ferrara!*] in « Avanti! » (Roma), a. LXIX, N. S., n. 98, 25 aprile 1965 (col titolo di testata « Avanti della Domenica »), p. 6, rubrica 'Supplemento della domenica'.

Nella pagina sulla Resistenza — intitolata *Il dolore e la forza d'una generazione* — sono riprodotti pensieri di P.C. da *15 novembre 1943*

(Ferrara, 1950). Cfr. *Bibliografia*, n. 562. — Con lo stesso titolo il brano si trova nell'edizione milanese del quotidiano socialista, a. LXX, N.S., 25 aprile 1965.

942 E. [*Epigrafe per Kesselring*] in « Civiltà del lavoro » (Varese), maggio 1965.

Nel corpo dell'art. di C. M. Fiori, La Resistenza vent'anni dopo. *La speranza non muore* (pp. 2 e 3) è riprodotto il testo dell'epigrafe in esecrazione di Kesselring.

942 F. *L'epigrafe di Calamandrei per i Rosselli* in « L'incontro » (Torino), maggio 1965.

È riprodotta la lapide apposta alla casa dei Rosselli, Firenze, Via G. Giusti, 38. Cfr. *Bibliografia*, n. 421.

942 G. [*PERDONA MA NON DIMENTICARE*] in « La Fiamma » (Genova), agosto 1965.

Con una premessa redazionale è riprodotta l'epigrafe sui caduti partigiani e antifascisti, stesa da P.C. per la lapide apposta nella Sala del Consiglio Provinciale di Mantova.

942 H. [*Epigrafe in esecrazione di Kesselring*] in « Corriere di Clusone e Valli confluenti » (Clusone, Bergamo), a. II, n. 8 (N. S., n. 11), 15 agosto 1965, p. 4.

Il testo della lapide è riprodotto come ideale continuazione dell'articolo anonimo sulla Resistenza, *Cadano le barricate dell'odio...*

942 I. *Meminisse iuvabit* in « Magistratura indipendente » (Rovigo), 20 settembre 1965.

Sono riprodotte pagine di P.C. dalla prefazione alla III edizione dell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato* (*Bibliografia*, n. 190). Segue un commento su Costituzione e Resistenza.

942 J. *In cerca di funghi* in « Scuola italiana moderna » (Brescia), a. LXXV, 1965-1966, n. 2, 1° ottobre 1965, p. 44, con 2 ill. alle pp. 44 e 45.

Nella rassegna di Lorenzo Longhi, *Secondo ciclo. Classe terza*, settore « Lingua italiana. Conversazione - lettura - grammatica - composizione » (pp. 44-47) è pubblicato un brano dall'*Inventario della casa di campagna* (con due illustrazioni sui vari esempi didattici di funghi mangerecci e velenosi: per errore si scrive Pietro anziché Piero Calamandrei).

942 K. *Erbario* in « Riforma della scuola » (Roma), novembre 1965.

In una silloge di brani scelti didatticamente per la bellezza della forma linguistica e letteraria è raccolto un brano dalla riduzione scolastica, *La casa di campagna* (« Poche escursioni domenicali sui colli fiorentini... »).

942 L. *Vivere la Costituzione* in « Scuola e didattica » (Brescia), a. XI, 1965-1966, n. 5, 25 novembre 1965, p. 447, con 1 ill.

Nella rassegna di Piero Brunelli, *Classe terza. Storia ed educazione civica* (pp. 446-447) è pubblicato un notevole brano di P.C.

1966

943. *Opere giuridiche*, a cura di Mauro CAPPELLETTI, Volume secondo (Napoli, Morano, 1966, 8°, pp. XXI-488).

Sezione II, *Magistratura, avvocatura e insegnamento del diritto.* (Alla raccolta dei materiali o alla correzione delle bozze di stampa hanno collaborato Claudio MARCHETTI, assistente nell'Università di Macerata, Guido CORSI e Alberto GERMANÒ, assistenti nell'Università di Firenze). Sono qui riuniti i seguenti scritti:

I, *Il problema giudiziario*; II, *L'avvocatura e la riforma del processo civile*; III, *Riforma della legge professionale*; IV, *Troppi avvocati!*; V, *Governo e magistratura*; VI, *L'Università di domani*; VII, *Riduzione di Facoltà o riduzione di studenti?*; VIII, *Idee sulla riforma professionale*; IX, *L'insegnamento del diritto processuale nei nuovi statuti universitari*; X, *Die Rechtsanwaltschaft in Italien*; XI, *Note sull'ordinamento dell'avvocatura*; XII, *L'insegnamento del diritto processuale civile nelle Università spagnuole*; XIII, *L'ordinamento professionale dell'avvocatura nella Repubblica Argentina*; XIV, *Introduzione a: Angelo Ossorio, « L'anima della toga »*; XV, *Gli avvocati nel mondo*; XVI, *Libri sugli avvocati*; XVII, *Limiti di responsabilità del legale negligente*; XVIII, *Giudici e avvocati*; XIX, *La crisi degli avvocati a Venezia dopo la scoperta dell'America*; XX, *Gli avvocati e il duello*; XXI, *Relazione di buon vicinato tra giudici difensori*; XXII, *Gli avvocati dello Stato e l'inamovibilità*; XXIII, *Gli avvocati e la libertà*; XXIV, *Per l'indipendenza della magistratura*; XXV, *Prefazione agli Atti del Congresso forense (Napoli, aprile 1949)*; XXVI, *Sul Consiglio Superiore della Magistratura*; XXVII, *Elogio dei giudici (Brani scelti)*; XXVIII, *Gli avvocati a Trieste*; XXIX, *Sulla riforma della legge professionale: relazione al Ministro Guardasigilli*; XXX, *Parere del Consiglio nazionale forense sulla riforma delle professioni di avvocato e di procuratore. (Relazione del Presidente al Ministro Guardasigilli)*; XXXI, *Le rôle des avocats dans le monde*; XXXII, *Anche i giudici sono uomini.*

943 A. [*Brani vari*] in BINNI Walter; CARETTI Lanfranco; CARINI Anna Maria, *Antologia di letture per la scuola media* con una scelta di testi classici e opere significative delle letterature moderne contemporanee, vol. II (Milano, Mursia, 1966, 8°), pp. 73-75, *Giochi avventurosi.*

Brano dichiaratamente tratto dall'*Inventario della casa di campagna.* — Nuove edd. del volume: II (1967), III (1968), IV (1969), V (1970), VI (1970), VII (1971), VIII (1972), IX (1973).

... vol. III (ivi, stessa Casa ed., 1966, 8°), pp. 168-171, *Elogio dei giudici.*

Brano dichiaratamente anch'esso tratto dall'*Inventario della casa di campagna.* — Nuove edd. del volume: II (1967), III (1968), IV (1969), V (1970), VI (1971), VII (1972), VIII (1973), IX (1974).

943 B. [*Epigrafe per Cesare Battisti*] in BATTISTI Cesare, *Epistolario*, t. II, a cura di Paolo Alatri (Firenze, « La Nuova Italia » ed.,

1966, 8°, « Documenti di vita italiana », Terza serie, 2,2), nel *verso* della tavola senza numero fra la p. 466 e la p. 467, raffigurante il Martire condotto all'estremo supplizio.

L'iscrizione, « coraggiosa protesta per il delitto Matteotti » (come dice Livia BATTISTI negli « Scritti dedicati a Cesare Battisti, bibliografia ragionata », in detto t. II, p. 487), fu pubblicata per la prima volta, in « Fanteria » (Firenze), il 13 luglio 1924. Cfr. *Bibliografia*, n. 100.

944. [Lettera a Cesare Pavese del 14 agosto 1950] in PAVESE Cesare, *Lettere. 1945-1950*, a cura di Italo CALVINO (Torino, Einaudi, 1966, 16°, pp. VIII-614), a p. 564.

In questo secondo e ultimo volume delle *Lettere* di Cesare Pavese (che segue al [I], *Lettere 1924-1944*, a cura di Lorenzo Mondo, stesso editore, 1966, in I e II ed.) è stampata a p. 564 la lettera dello scrittore al giurista, Marina di Poveromo, Ronchi, da [Torino], 21 agosto [1950], già pubblicata da P.C. nel « Ponte », di novembre 1950 (cfr. *Bibliografia*, n. 566). Si ricorda che tale lettera rispondeva alla lettera del C. da Marina di Poveromo in data 14 agosto, e si riporta per esteso la lettera stessa del giurista dall'Archivio Pavese. Ristampa della lettera di C. in *Lettere*, II, p. 249.

945. *Scritti e discorsi politici*, a cura di Norberto BOBBIO, vol. I, *Storia di dodici anni*, tomi I e II, Firenze, « La Nuova Italia » ed., 1966 (« Opere politiche e letterarie di P. C. »: coll. *Documenti di storia italiana*, Terza serie, 3, 1/1 e 1/2), 8°, rispettivamente di p. LVIII, [2], 603 e 1 ritr. f.t. e VIII-625.

Sono qui raccolti studi sparsamente già pubblicati:

T. I: I, *Antefatto* (« Il manganello, la cultura e la giustizia »); II, *Repubblica italiana (1944-1946)* (1. « Storia non cronaca », 2. « L'Italia ha ancora qualcosa da dire », 3. « La crisi della legalità », 4. « Prepararsi alla Costituente », 5. « Sulla riforma dei codici », 6. « Il nostro programma », 7. « Nel limbo istituzionale », 8. « Luogotenenza e reggenza », 9. « Il profeta armato », 10. « Funzione rivoluzionaria dei Comitati di liberazione », 11. « Una pace, tre paci », 12. « Fiducia », 13. « Costituente e questione sociale », 14. « Cinquantacinque milioni », 15. « L'eredità dei bancarottieri », 16. « Discorso per la Costituente », 17. « Governo e Costituente », 18. « L'opposizione dei liberti », 19. « Qualcosa di nuovo », 20. « Contro il privilegio dell'istruzione », 21. « Sapere la verità », 22. « Ombre e luci del referendum istituzionale », 23. « Il programma elettorale del luogotenente », 24. « Pensiero e azione », 25. « Civiltà », 26. « Strategia del referendum », 27. « Fine di una classe politica », 28. « Il colpo di stato dei fantasmi », 29. « Giugno 1946: la pace », 30. « Miracolo della ragione », 31. « Repubblica italiana »); III, *La nuova Costituzione* (1. « I primi passi », 2. « Valore e attualità della repubblica presidenziale », 3. « Desistenza », 4. « Le leggi di Antigone », 5. « Nessuno sarà innocente », 6. « Come nasce la nuova costituzione », 7. « I vincitori defraudati », 8. « Storia quasi segreta di una discussione e di un voto », 9. « Innesto confessionale », 10. « Patologia della corruzione parlamentare », 11. « Restaurazione clandestina »);

IV, *Questa democrazia (1948-1953)* (1. « Preludio al 18 aprile », 2. « Maggioranza e opposizione », 3. « La pace si difende dal di dentro », 4. « Pena di morte preventiva », 5. « Difendiamo la scuola democratica », 6. « Costituzione e leggi di polizia », 7. « Repubblica pontificia », 8. « Ostili i DC alla Corte costituzionale », 9. « La guerra (finché non c'è) è comoda », 10. « Responsabilità », 11. « La giustizia non tradirà », 12. « La festa dell'Incompiuta », 13. « Armi ed onore a Reder », 14. « La colonna infame », 15. « Questa democrazia », 16. « Disciplina della propaganda elettorale per mezzo dei manifesti murali », 17. « Questa società », 18. « Incoscienza costituzionale », 19. « Libertà di stampa e libertà della cultura », 20. « Emiplegia della verità », 21. « L'ostruzionismo di maggioranza », 22. « Il palio dei furbi »).
T. II: V, *Bonifica costituzionale (1953-1956)* (1. « La Resistenza ha resistito », 2. « Appello contro la pena di morte », 3. « L'assicurazione obbligatoria contro gli errori giudiziari », 4. « Passato e avvenire della Resistenza », 5. « Ragioniamo (se ci riesce) di questa bomba », 6. « Passaporti ed altre facezie », 7. « L'ordine regna alle Cascine », 8. « Le manette ai monsoni », 9. « Non bisogna dire 'a' », 10. « Vilipendio della Magistratura », 11. « La libertà della cultura nel decennale della Liberazione », 12. « 'Viva Vox Constitutionis' », 13. « Meglio il ricatto che il frigorifero », 14. « Corte costituzionale e Presidente della Repubblica », 15. « La trufferella di turno », 16. « La Costituzione è il programma politico della Resistenza », 17. « Bonifica costituzionale », 18. « In difesa di Danilo Dolci », 19. « La supplenza presidenziale », 20. « Secondo decennio », 21. « La Costituzione si è mossa », 22. « Dieci anni di segregazione », 23. « Questa nostra Repubblica »); VI, *Noterelle* (1. « Il Novellino », 2. « Idrometro », 3. « Cantiere », 4. « Ritrovo », 5. « Osservatorio »); VII, *Federalismo europeo* (1. « Il federalismo non è un'utopia », 2. « Costituente italiana e federalismo europeo », 3. « Stato federale e confederazione di Stati », 4. « Luci e ombre di Interlaken », 5. « La convocazione dell'assemblea costituente europea », 6. « Disegno preliminare di Costituzione Mondiale », 7. « Contro l'opportunismo », 8. « Il 5 maggio », 9. « Appello all'unità europea », 10. « Chiarezza sul federalismo », 11. « Interrogativi federalisti », 12. « Intolleranza e federalismo »); VIII, *Cose intraviste* (1. « Cose intraviste a Londra », 2. « Cose intraviste al Messico », 3. « La grande assenza », 4. « Guardare oltre la Grande Muraglia », 5. « Rivoluzione pianificata », 6. « Il tempo della malafede »).

... vol. II, *Discorsi parlamentari e politica costituzionale*, ivi, stessa Casa ed., 1966 (coll. cit. *Documenti di storia italiana*, Terza serie, 3,2), 8°, pp. VIII-647.

Sono qui raccolti studi già sparsamente pubblicati:
I, *Discorsi parlamentari* (1. « Sul referendum istituzionale », 2. « Chiarezza nella Costituzione », 3. « Contro l'inclusione dei Patti Lateranensi nella Costituzione », 4. « Sull'indissolubilità del matrimonio », 5. « Un ministro dispensatore di 'chiara fama' », 6. « In difesa della unicità della Cassazione », 7. « Quale sarà il destino delle autonomie regionali? », 8. « Sul bilancio della giustizia », 9. « In difesa dell'onestà e della libertà della scuola », 10. « Ragioni di un no », 11. « Un ufficio prognostici

sull'esito delle controversie giudiziarie istituito presso il ministero dell'Interno? », 12. « Mantener fede alla Costituzione », 13. « Contro una riforma che offende la magistratura », 14. « Si mette in pericolo la costituzionalità della Corte costituzionale », 15. « Ragioni di un'opposizione »); II, *Politica costituzionale* (1. « La funzione parlamentare sotto il fascismo », 2. « L'avvenire dei diritti di libertà », 3. « Cenni introduttivi sulla Costituzione e sui suoi lavori », 4. « La Costituzione e le leggi per attuarla »). *Appendice* (1. « Gli aspetti giuridico-costituzionali del processo », 2. « Appunti sul professionismo parlamentare »). Si tenga conto, nella predetta *Appendice*, dell'importante elenco, apprestato dal curatore, « Scritti di argomento politico esclusi da questa raccolta », a pp. 615-637.

946. [*Brani vari*] in CATALANO Franco, *La crisi del Governo Parri (Novembre-Dicembre 1945)*, in « Il Ponte », a. XXII, n. 1, gennaio 1966, pp. 51-71.

Di P.C. sono riportati a p. 56, n. 3, brani dallo scritto *L'eredità dei bancarottieri*, dell'ottobre 1945 (cfr. *Bibliografia*, n. 347) e a pp. 68-69 l'art. *Qualcosa di nuovo*, del gennaio 1946 (cfr. *Bibliografia*, n. 364).

947. [*Epigrafe per la casa dei Rosselli*] in « Il mondo libero », (Deaborn, Mich., U.S.A.), febbraio 1966, p. 15.

Col titolo *L'epigrafe di Calamandrei per i Rosselli* è pubblicata l'epigrafe dettata per la casa fiorentina di via G. Giusti, 38.

948. [*Sulla vita forense*] in « Scuola e didattica » (Brescia), a. XI, 1965-1966, n. 11, 25 febbraio 1966, p. 1026.

Nella parte relativa alla *Classe terza* (pp. 1024-1026) per l'*Italiano*, nel settore *I mestieri e le professioni* (pp. 1025-1026, a firma: Lucia BOSCHETTI), è pubblicato un brano di P.C. dall'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato* (*Bibliografia*, n. 194 e successive nuove edizioni).

949. *Del conformismo dei giudici* in « Progresso giuridico » (Cosenza), aprile 1966, pp. 37-38.

È pubblicato un significativo brano di P.C., dichiaratamente dall'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato* (cfr. *Bibliografia*, n. 194 e successive edizioni).

950. *Il Monumento a Kesselring* in « La Vela » (Napoli), a. XIII, n. 7, 5 aprile 1966, p. 2 con 1 ill.

È pubblicata, con commento, l'epigrafe in esecrazione del maresciallo Kesselring (*Bibliografia*, n. 774) « per il XXI anniversario della Liberazione (1945-1966) ».

951. [*Brano sulla Resistenza*], in « Il Saviglianese » (Savigliano), 21 aprile 1966.

In pagina dedicata al: *25 aprile. Un impegno: continuare la lotta per una Italia più giusta*, a firma ***, è riprodotto un brano di P.C. dal discorso a Milano, 28 febbraio 1954, insieme con un brano di Norberto Bobbio (da « Resistenza », n. 3 del 1966).

952. [*Su Cesare Battisti*] in « Alto Adige ». Corriere delle Alpi. Quotidiano indipendente del mattino (Bolzano), a. XXII (a. LXXXII), n. 161, 12 luglio 1966, p. 3.

In una delle pagine dedicate alla celebrazione del 50° anniversario del martirio di Cesare Battisti, sotto il titolo generale *Realizzò il sogno di Garibaldi*, nell'antologia intitolata *La sua missione* è riprodotto un brano di P.C. (« Nella catena ininterrotta [...] risorgimento e resistenza »). Dei giudizi storici di P.C. indica il valore un articolo (a firma: *p.a.*) nella stessa pagina, dal titolo *Non solo martire*.

953. *Per i trent'anni della Rivista di diritto agrario*, in « Rivista di diritto agrario. Organo dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato » (Firenze), a. XLV, fasc. 3-4, luglio-dicembre 1966, Parte prima, pp. 374-375. — Estr.: Firenze, Tipografia Giuntina [1966], pp. 7.

Con premessa del direttore, Giangastone Bolla (*Presenza di Calamandrei dieci anni dopo la sua scomparsa*) è ristampato lo scritto dell'aprile-giugno 1952 (cfr. *Bibliografia*, n. 640).

954. *Lettera a Salvemini e altri inediti* in « Il Ponte », a. XXII, nn. 8-9, agosto-settembre 1966, pp. 1048-1059.

Gli scritti di P.C. sono così suddivisi: pp. 1048-1053, I, « Firenze, 9-XI-1944. Mio carissimo Salvemini »; pp. 1053-1054, II, « Roma, 20 agosto [1944], Mio carissimo Enzo [Enriques Agnoletti] »; pp. 1054-1059, III, « La causa più originale che ho difeso ». (Titolo, quest'ultimo, di una rubrica istituita dalla RAI alla fine del 1954: la conversazione di P.C. fu trasmessa il 17 febbraio 1955, come è detto in una nota redazionale a p. 1054. Cfr. *Bibliografia*, n. 783 B).
Rist. della lettera a Enzo Enriques Agnoletti in *Lettere*, II, pp. 10-11, e della lettera a Salvemini, pp. 27-36 (cfr., per la ristampa in *Lettere dall'America, 1944/1946*, qui avanti n. 960).

955. [*Brani vari sulla Costituzione*] in « Cantiere ». Enciclopedia monografica didattica (Brescia), ottobre 1966, pp. 15 e 17.

Reca vari brani di P.C.: uno su *La Costituzione repubblicana*; un altro (nella rassegna *Attività e ricerche*) sulla costituzione e i giovani (« Se voi o giovani volete andare in pellegrinaggio [...] lì è nata la nostra Costituzione ») e, in fine, un altro brano, *I giovani e la costituzione*, con 1 ill. (« Finché in Italia ci sarà [...] la Costituzione siete voi! »).

956. *Dieci anni dalla morte di Piero Calamandrei. Questa nostra Repubblica* in « Rinascita », Settimanale fondato da Palmiro Togliatti (Roma), a. 23, n. 39, 1° ottobre 1966, p. 27 con un ritr. di P. C., rubrica 'Problemi della cultura'.

Con cappello redazionale: « Pubblichiamo un brano dell'ultimo scritto di Piero Calamandrei. Il titolo è *Questa nostra Repubblica*. Gli amici che trovarono il manoscritto sulla sua scrivania, dopo la sua morte, posero tra parentesi quadre le parole e le parti di parole tralasciate o abbreviate da Calamandrei [da 'Forse ancora i cittadini italiani' a

'si è tradotto il dovere politico'] ». Segue uno scritto di Franco CALAMANDREI, « Due incontri con mio padre », nella medesima p. 27.

957. *Una lettera inedita a Gaetano Salvemini* in « Avanti! » (Milano), a. LXX, N. S., n. 22, 2 ottobre 1966, Supplemento della domenica, p. 5 con 1 ill., « Piero Calamandrei nel decimo anniversario della morte. Una vita per la Riforma d'Italia ».

Il testo (datato: Firenze, 9.X.1944 [per errore, invece di 9.XI.1944]) « per gentile concessione de 'Il Ponte' » è tratto dal periodico fiorentino, agosto-settembre 1966 (cfr. *Bibliografia*, n. 154), pp. 1048-1053, *Lettera a Salvemini e altri inediti*, I. È stato ristampato nel 1967 (n. 960) e, nel 1968, nelle *Lettere* (n. 978), II, pp. 27-34.

958. *Stradetta di periferia* in « Scuola e didattica » (Brescia), a. XII, 1966-1967, n. 2, 10 ottobre 1966, p. 146.

Nella parte didattica relativa alla *Classe prima* (pp. 144, 146-147) per l'*Italiano*, nell'articolo di Piero BRUNELLI, *Ritorniamo alla lettura* (pagine predette) è dato fra gli esempi il brano di P.C. (« Allora, appena fuori dalla barriera daziaria [...] dolce profumo ») dall'*Inventario della casa di campagna*.

959. [*Epigrafe sulla Resistenza*] in « Corriere della Valtellina ». Settimanale della Democrazia Cristiana (Sondrio), a. 55, n. 47, 26 novembre 1966, p. 3.

Nell'articolo anonimo *La mostra della Resistenza* l'inizio è dato dalla ristampa di parte di un'epigrafe di P.C. sulla Resistenza (« Un patto giurato [...] la vergogna e il terrore del mondo »).

959 A. [*Epigrafe per Cesare Battisti*] in « Museo del Risorgimento e della lotta per la libertà » (Trento), « Bollettino », a. XVI, 1966, nn. 2-3, p. 4.

Nello scritto anonimo *Nel 50° anniversario del sacrificio di Cesare Battisti. 12 luglio 1916-12 luglio 1966* (pp. 3-4) è riportato il testo dell'epigrafe del 1924 (cfr. *Bibliografia*, n. 100) dettata da P.C., cittadino onorario di Trento, e si ricorda che essa chiuse il secondo volume dell'*Epistolario* del martire trentino. Cfr. *Bibliografia*, n. 943 B.

1967

960. [*Lettere a Gaetano Salvemini*] in SALVEMINI Gaetano, *Lettere dall'America. 1944/1946*. A cura e con prefazione di Alberto Merola (Bari, Laterza, 1967, 8°, pp. XIV, 2 n.n., 432, coll. « Libri del tempo Laterza », 102/103).

Le lettere di P.C. sono pubblicate alle seguenti pagine: 29-35 (da Firenze, 9 ottobre 1944: lettera già sul « Ponte » dell'agosto-settembre 1966; cfr. *Bibliografia*, n. 954), 92-95 (da Firenze, 2 febbraio 1945); 172 (da Firenze, 17 settembre 1945), 206-210 (da Firenze, 3 feb-

braio 1946), 344-346 (da Marina di Poveromo, Massa Carrara, 7 agosto 1946).
Le lettere di P.C. sono ristampate in *Lettere*, I, pp. 27-34 (cfr. « Il Ponte », agosto-settembre 1966; *Bibliografia*, n. 954), 45-49, 80-81, 94-100, 115-118.
La silloge salveminiana continua e termina col volume *Lettere dall'America, 1947-1949*, del 1968 (cfr. *Bibliografia*, n. 981).

960 A. *Die Grundfreiheiten in Italien* Von Piero CALAMANDREI und Paolo BARILE. In « Die Grundrechte. Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte ». In Verbindung mit Otto BACHOF, Kurt BALLERSTEDT, Paolo BARILE [...] Herausgegeben von Karl August BETTERMANN, Franz L[eopold] NEUMANN † [und] Hans Carl NIPPERDEY, 1. Band, *Die Grundrechte in der Welt*, 2. Halbband (Berlin, Dunker & Humblot, 1967, 8°), pp. 659-800.

È lo scritto annunciato come « di prossima pubblicazione », in *Bibliografia*, n. 874c.
A p. 677 si avverte: « Diese Studie wurde im Februar 1953 dem verstorbenen Professor *Neumann* zugesandt; sie wurde im Jahre 1956 von den Autoren überarbeitet und heute, nach dem Ableben von Professor Piero *Calamandrei*, von Professor Enzo *Cheli* (Siena) erneut auf den neusten Stand gebracht. Die deutsche Übersetzung wurde, unter juristischem Beistand von Dr. Klaus *Adomeit*, durch Dr. Kurt *Reichenberger* besorgt und vor Arbeitsgerichtsrat Jörg *Triebfürst* durchgesehen ».

961. [*Il monumento per Kesselring*] in CAMILLA Piero, *Cuneo, storielle e storie*, con premessa di Giuseppe FULCHIERI (Cuneo, S.A.S.T.E., 1967, 8°, pp. 173 con 2 tavv., e l'inc. di Francesco FRANCO in copertina), p. 159.

È riprodotta l'epigrafe al « camerata » Kesselring (con commento a p. 158) nel settore *Storia*, cap. *Lotta per la libertà*.

962. [*Brano sulla « Repubblica pontificia »*] in « L'Eco delle Valli valdesi ». Settimanale della Chiesa valdese (Torre Pellice), a. XCVII, n. 7, 17 febbraio 1967, p. 1.

Dopo un brano di Gaetano Salvemini (da una lettera a Francesco Luigi Ferrari, dell'agosto 1930), è pubblicato un brano di P.C. dall'articolo dichiaratamente uscito sul « Ponte », del giugno 1956. Cfr. *Bibliografia*, n. 841.
Lo stesso testo con la medesima impaginazione è apparso, alla data di cui sopra, in « La Luce » (Torre Pellice), diversa testata dell'identica pubblicazione, con il suddetto sottotitolo di ' Settimanale della Chiesa valdese ', a. LVII, n. 7, 17 febbraio 1967, p. 1.

963. *Due lettere inedite a Dino Provenzal*, con premessa redazionale, in « Resistenza. Giustizia e libertà » (Torino), a. XXI, n. 3, marzo 1967, p. 7, pagina in rievocazione di P. C. con 2 ill.

La prima lettera è dell'8 novembre 1924; la seconda è senza data, ma « risale evidentemente al periodo giugno-luglio 1925, in cui Salvemini era in carcere a Firenze, per il processo del 'Non mollare' ».
Le lettere (raccolte anche sulla « Rassegna di studi livornesi », del dicembre 1967; cfr. *Bibliografia*, n. 975) sono state ristampate in *Lettere*, I, pp. 206-207 e 212-214.

964. *Fantasmi d'ali* in « L'educatore italiano » (Milano), a. XIV, 1966-1967, n. 17, 1° maggio 1967, p. 31.

Nella parte didattica relativa alla classe 2ª per *Giorno dopo giorno*, nel settore *Dalla 6ª alla 16ª giornata* (pp. 31-32), nei *Dettati*, è proposto un brano (« D'estate certe notti di luna [...] evocati dal plenilunio ») dall'*Inventario della casa di campagna* (cfr. *Bibliografia*, n. 300 per l'edizione completa).

964 A. *I giovani e la Costituzione* in « Schola » (Firenze con sovrastampato « Numero unico del Consiglio studentesco della Facoltà di Giurisprudenza - Maggio 1967 », p. 1, con un ritr.).

Sotto il titolo generale « Celebrazione di un Maestro » (con un articolo di Mauro CAPPELLETTI e la segnalazione redazionale: « *Calamandrei* » - *Mauro Cappelletti presenta l'Opera Omnia di Piero Calamandrei*) è pubblicato un brano famoso (« Domandiamoci che cosa è per i giovani la Costituzione [...] in ognuno di quei luoghi è nata la Costituzione ») dal discorso milanese di cui al n. 997 della *Bibliografia*.

965. *Una data nella nostra vita* in « Il Ponte », a. XXIII, n. 6, giugno 1967, p. 769.

Lettera di P.C. — Firenze, 24 giugno 1937 — alla vedova di Nello Rosselli. La lettera è stata ristampata in *Lettere*, I, pp. 251-252.

966. Una rievocazione di Piero Calamandrei. *Nacquero in via Giusti a Firenze le prime imprese contro il regime.* In « Resistenza. Giustizia e libertà » (Torino), a. XXI, n. 6, giugno 1967, pp. 3 e 11.

967. [*Sull'indigenza e sull'ignoranza*] in « L'adunata dei refrattari » (The Call of the 'Refractaires'). A Fortrighly Publication (New York, N.Y., U.S.A.), Volume XLVI, Number 17, Saturday, August, 19, 1967, p. 2.

Sul privilegio dell'istruzione dato agli abbienti e sull'« ignoranza, che è la miseria dell'anima » degli indigenti.

968. *Lettere a due amici torinesi*, con un'avvertenza redazionale a firma IL PONTE a p. 1099 e con una premessa a pp. 1099-1102 di Carlo GALANTE GARRONE, in « Il Ponte », a. XXIII, n. 9, settembre 1967, pp. 1103-1140.

I due amici torinesi sono Carlo GALANTE GARRONE e Dante Livio BIANCO. Il testo delle lettere ha inizio a p. 1103. Note varie illustrative anche al nome di C.G.G. accompagnano il testo.

Alle pp. 1134-1135 è pubblicata una circolare del « Ponte » in data di Firenze, 19 maggio 1953, agli amici Giorgio Agosti, Alessandro Galante Garrone, Carlo Galante Garrone, Arturo Carlo Jemolo, Giuseppe Manfredini, Leopoldo Piccardi.

Le lettere sono state ristampate nelle *Lettere*, vol. II, rispettivamente a D. L. Bianco: pp. 106-107 (con pubblicazione integrale di lettera data parzialmente sul « Ponte »), 126-127, 129-130 (c.s.), 137-139, 145-149 (c.s.), 154-155 (c.s.), 160-161, 171-172, 174-175 (c.s.), 179-180 (c.s.), 188-189, 220, 224-225, 326-327 (c.s.), 343-344; e a C. Galante Garrone: pp. 131-132 (c.s.), 139-140, 152-153, 153-154, 169-171, 176-177, 191-192 (c.s.), 193-197, 199-200, 202-203, 221, 226-227, 232, 232-233, 242-246 (c.s.), 250-251, 266-267, 333, 349-350, 352-354 (circolare sopra citata: con originale presso il primo destinatario, Giorgio Agosti), 355-356, 358, 363, 408, 438-439, 491, 492-493.

969. *L'avvocato* in « L'osservatore legale ». Periodico d'informazione Giuridico-forense - Penale - Civile - Tributario - Commerciale - Agrario (Palermo), a. XXIII, nn. 8-9, 20 settembre 1967, p. 3, rubrica ' I libri '.

Il brano di P.C. è pubblicato in un riquadro.

970. [*Sulla Rocca delle Caminate*] in « L'Unità » (Roma, Edizione Marche-Umbria), 11 ottobre 1967.

Nelle *Lettere al giornale*, il lettore Risiero Bertaccini (Forlì) ricorda come la Rocca della Caminate (Predappio), esaltata dai nostalgici del « duce », e già vecchio castello degli Ordelaffi, e luogo di tortura e di massacro dei partigiani e degli antifascisti durante la « repubblichina » di Salò, sia stata esecrata dal discorso (che, in parte, ristampa) di P.C., pronunciato il 2 giugno 1955 per il decennale della Liberazione (« Rimane nelle vicinanze di Forlì [...] camera di tortura degli innocenti »).

971. [*Su giudici e avvocati*] in « L'osservatore legale » (Palermo), a. XXIII, nn. 10-11, 15 ottobre 1967 - 5 novembre 1967, p. 3, rubrica ' I libri '.

In un riquadro è posto un pensiero di P.C. (dall'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato*; cfr. *Bibliografia*, n. 194, e successive riedizioni): « Bisognerebbe che ogni Avvocato per due mesi all'anno facesse il Giudice; e che ogni Giudice per due mesi all'anno facesse l'Avvocato. Imparerebbero così a comprendersi e a compatirsi: e reciprocamente si stimerebbero di più ».

972. [*Brano su un vecchio magistrato*] in « La scuola media », sezione *Lettere e Arti* (Milano), a. III, 1967-1968, n. 3, 1° novembre 1967, pp. 29-30, rubrica ' Didattica '.

Nella parte didattica dell'Italiano relativa alla *Classe terza: Qualità umane: la giustizia e l'ingiustizia* (pp. 29-30, a firma: Giuliano Bonati), nel paragrafo *La giustizia nel mondo moderno*, con premessa e commento è pubblicato un brano dall'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato* (cfr. *Bibliografia*, n. 194, e successive riedizioni) (« Un vecchio magistrato sentendosi morire [...] soltanto tuo, o Signore »).

973. *Colli in Toscana* in « Cantiere » (Brescia), n. 2 (90), novembre 1967, p. 10.

Nella sezione « C [cioè 'Cantiere'] Letture » è pubblicato un brano dall'*Inventario della casa di campagna* (« Dopo quasi cinquant'anni [...] una luce d'umanità »). Cfr. *Bibliografia*, n. 250 e, per edizione più completa, 300).

974. [*Il monumento a Kesselring*] in « Il Calendario del popolo » (Milano), a. XXIII, n. 277, novembre 1967, p. 641 (1321).

Nel corpo dello scritto di Laura Conti, *La Resistenza* (pp. 633-648 [1313-1328] con ill.) è riprodotta come illustrazione il testo dell'epigrafe in esecrazione del maresciallo Kesselring con la dicitura « La lapide dettata da Piero Calamandrei per l'VIII anniversario del sacrificio di Duccio Galimberti ».

975. *Lettere inedite di Piero Calamandrei* in « Rassegna di studi livornesi », [a. I, n. 1], dicembre 1967, pp. 89-102, con premessa redazionale alla n. 2 di p. 89 e con varie note illustrative di Dino Provenzal (a firma D.P.) e della redazione del periodico.

Si avverte che le lettere sono state scritte al concittadino Dino Provenzal dal 1922 al 1939 e che, con l'assenso di lui stesso, si pubblicano con note stese a richiesta. Le lettere fanno parte di una raccolta di 46 lettere e 21 cartoline finora inedite, e donate dal Provenzal alla Biblioteca Labronica di Livorno. Le lettere pubblicate (alle varie pagine) hanno le seguenti date: Marina di Pisa, 13.VIII.1933 (pp. 90-91); Firenze, 24.III.1923 (pp. 91-92); Marina di Pisa, 23.VII.1923 (p. 92); Firenze, 8.XI.1924 (pp. 92-94); Firenze, 4.XII.1924, cartolina (p. 94); senza data, ma Firenze, giugno/luglio 1925 (pp. 94-95); Firenze, 24.III.1926 (p. 96); Firenze, 12.IV.1926 (pp. 96-97); Forte dei Marmi, 15.VII.1927 (p. 97); Firenze, 26.XII.1928 (p. 97); Firenze, 10.III.1929 (p. 98); Firenze, 10.VI.1929 (p. 98); Firenze, 10.VI.1929 (p. 98); Montepulciano, 1.X.1929 (p. 99); Firenze, 29.XII.1933 (pp. 99-100); Cortina d'Ampezzo, 12.VIII. 1938 (p. 100); Cortina, 23.VII.1938, cartolina (pp. 100-101); Firenze, 8.XI.1938 (p. 101); Montepulciano, 30.X.1939 (pp. 101-102).
Rist. in *Lettere*, I, pp. 183-185, 196-197, 206-207, 208, 212-214, 220-221 (con pubblicazione integrale della lettera data parzialmente) 223-224, 228-229 (c.s.), 229-230, 243-244, 254-255 (c.s.), 255, 260, 266-267.

976. *Il significato della Carta costituzionale nel pensiero di Piero Calamandrei* in « Avanti! » (Roma), a. LXXI, N. S., n. 309, 31 dicembre 1967, p. 1 con premessa redazionale.

Nella parte dedicata alla celebrazione ventennale della Costituzione (« 1 gennaio 1948-1 gennaio 1968. *La Costituzione ha vent'anni.* Programma politico della Resistenza ») vengono pubblicati due brani di opere di P.C.: il 1° è dato dalla parte finale del discorso pronunciato il 4 marzo 1947 all'Assemblea Costituente (*Bibliografia*, n. 410) e il 2° è estratto dall'articolo del « Ponte » del febbraio 1956 per la celebrazione della Resistenza (*Bibliografia*, n. 825). Lo stesso testo si trova nel-

l'« Avanti! » (Milano), a. LXXI, N.S., n. 308, 31 dicembre 1967, p. 1, col titolo: *Programma politico della Resistenza.* Il significato della Carta costituzionale nel pensiero di Piero Calamandrei.

1968

*977. *Discorso sulla Resistenza.* Ivrea 4 aprile 1954. Disco Cetra Fonit 'Collana Letteraria Documento', LPO 2.

Discorso sulla piazza del Municipio di Ivrea, riesumato dagli archivi *cittadini.* Cfr. *r. la.*, Un disco di P.C. *Discorso sulla Resistenza,* « La Stampa » (Torino), a. 102, n. 129, 31 maggio 1968, p. 7, rubrica 'Cronache del divertimento' [*sic*].

978. *Lettere 1915-1956.* A cura di G[iorgio] Agosti e A[lessandro] Galante Garrone, t. I e II, Firenze, La Nuova Italia, 1968, 8° (« Opere politiche e letterarie di P. C. », *Documenti di storia italiana,* Terza serie, 3,3/1 e 3/2), pp. LVIII-363 e 5 tavv. f.t. (di cui 3 doppie) e VI-539 e 1 tav. f.t.

Nel t. I, *La Grande guerra e il Ventennio fascista* e nel t. II, *Questa nostra repubblica,* sono pubblicate, oltre una prosa inedita trovata fra le carte del C. (*Città sognata,* alla data di Colcello, 27 novembre-2 dicembre 1943), lettere inedite e sono ristampate, anche con integrazioni e correzioni, collazionando dove possibile i testi originali (cfr. *Avvertenza,* p. LVII) lettere già precedentemente edite.

La raccolta è così basata sui seguenti archivi:

Archivio Piero Calamandrei:

1) testi originali per:

Barberio, Francesco: I, pp. 313-315 (originale di raccomandata respinto al mittente per compiuta giacenza); Calamandrei, Rodolfo e Laudomia: I, pp. 99-101; Calamandrei Cocci, Ada: I, pp. 7, 8-9, 9-10, 10-11, 11, 11-12, 12-13, 14-15, 15, 15-16, 17-18, 18-19, 19, 19-20, 20-21, 21-22, 22, 23-24, 24-25, 26-27, 28-29, 29-30, 34-35, 35-36, 36, 37, 38, 38-40, 40-41, 41-42 (con 1 tav.), 43-44 (con 1 tav.), 44-45 (con 2 tavv.), 45-47, 47, 48-49, 49-50, 50, 51, 52, 52-53, 56-57, 58-59, 59 (con 1 tav.), 59-60, 60-61, 61-62, 62-63, 65-66, 66-67, 67-68, 68-69, 69, 69-70, 70 (due lettere), 71 (con 1 tav.), 72, 72-73, 73-74, 76-78, 78-80, 81-82, 82, 82-83, 84-85, 85-86, 86, 87-88, 88, 88-89 (con 1 tav.), 89-90, 90-91, 91, 92, 92-93, 93, 94, 94-95, 95-96, 97-98, 98, 98-99, 99, 101, 101-102, 102 (due lettere), 102-103, 103-104, 104, 104-105, 105-106, 108, 108-109, 109-110, 110-111, 111-112, 113-114, 114-115, 115-116, 116-117, 117, 118, 118-119, 119, 120-121, 121-122, 122, 123, 124, 124-125, 125-126, 126-127, 127-128, 128, 129-130, 130, 130-131, 132, 132-133, 133-134, 134-135, 135, 135-136, 136-137, 137-138, 138, 138-139, 139-140, 140, 140-141, 141, 141-142, 142-143, 143, 143-144, 144, 144-145, 146, 146-147, 147, 148, 148-149, 149, 149-150, 150, 150-151, 151, 151-153, 153-154, 154-174 (lunga lettera utilizzata poi da P.C. in scritti sulla liberazione di Trento, dei quali in *Bibliografia,* nn. 46 e 474 M), 175-176, 177-178, 178, 178-179, 179, 179-180; II, pp. 13-17, 17-18, 18-19. 20-22, 23-24, 85, 85-86.

2) minute autografe per:

Andreoli, Paolo Romano: II, pp. 366-368; Arias, Gino: I, pp. 190-191; Fragnito, Onofrio: I, pp. 194-195; Lattes, Alessandro: I, pp. 191-192; Madre di uno studente caduto per la libertà: II, pp. 92-93; Mann, Thomas: II, pp. 382-383; Maxia, Antonio: II, pp. 211-216; Millar, Robert Wyness: I, pp. 201-204; Misciattelli, Piero: I, pp. 221-223; Prefetto di Firenze: II, pp. 91-92; Rosselli (famiglia): II, pp. 107-108; Rossi, Paolo: II, pp. 496-499; Russo, Luigi: II, p. 101; Salvemini, Gaetano: I, pp. 219-220; Severi, Leonardo: I, pp. 319-320; Solazzi, Siro: I, pp. 211-212, 214-215; Solmi, Arrigo: I, pp. 210-211; Sturzo, Luigi: II, pp. 267-268; Università Brasiliane: II, pp. 58-60; Xirau, José: I, pp. 204-205.

3) copie dattilografate per:

Adams, John Clarke: II, p. 488; Alcalá Zamora y Castillo, Niceto: II, pp. 299-301, 379-380; Alsina, Hugo: II, pp. 136-137; Ascarelli, Tullio: II, p. 441; Baccarini, Carlo: I, pp. 325-326; Branca, Vittore: II, pp. 109-111; Brosio, Manlio: II, pp. 378-379; Einaudi, Luigi: II, pp. 389-390; Gabrieli, Vittorio: II, pp. 302-306; Jemolo, Arturo Carlo: II, pp. 395-396, 424; La Malfa, Ugo: II, pp. 262-266; Laterza, Vito: II, pp. 433-434; Levi, Carlo: II, pp. 399-400; Livi, Livio: II, pp. 271-272; Lombardo Radice, Giuseppe: I, pp. 192-194; Lussu, Emilio: II, pp. 383-384; Mazzali, Guido: II, pp. 350-351; Meneghetti, Egidio: II, pp. 398-399; Parri, Ferruccio: II, pp. 420-421; Professori dell'Università di Firenze: I, pp. 324, 325; Reale, Egidio: II, pp. 184-186; Russo, Luigi: II, pp. 54-55, 269-270; Sacchi, Filippo: I, pp. 322-324; Salvemini, Gaetano: I, pp. 215-217; II, pp. 308-311; Scelba, Mario: II, pp. 411-414; Sentís Melendo, Santiago: II, pp. 387-388, 493-494; Sorgi, Antonino: II, p. 487 (copia di telegramma); Sprigge, Cecil: II, pp. 392-393; Terenzi, Amerigo: II, pp. 506-507; Venturi, Franco: II, pp. 186-187; Xirau, José R.: II, pp. 376-377; Zavattini, Cesare: II, pp. 369-372.

Archivio Gaetano Salvemini:

Salvemini, Gaetano: II, pp. 72-73, 105 (telegramma), 119-120, 135, 140-141, 178-179, 187-188, 189-191, 192-193, 216-218.

Archivio del « Ponte »:

Redattori del « Ponte »: II, pp. 319-320; Tumiati, Corrado: II, pp. 78, 156, 178, 223, 242, 259, 331-332, 339-340, 363-364, 365-366, 419-420, 432-433.

Archivi vari (dei corrispondenti e dei loro eventuali eredi):

Agosti, Giorgio: II, pp. 124, 162-169, 201-202, 203-204, 205-207, 207-208, 235-236, 237-238, 278, 294-295, 297-298, 318, 324-325, 345, 348, 351-352, 356-357, 358-359, 360-362, 394-395, 400-401, 403, 404-405, 418-419, 459-460, 477-478; Alcalá Zamora y Castillo, Niceto: I, pp. 249-250; II, pp. 127-129, 270-271; Apponi, Alberto: II, pp. 102, 114-115; Bacchelli, Riccardo: II, pp. 456-457; Baranelli, Domenico: I, pp. 277-278, 280; II, pp. 35-36; Barchi, Lidia: I, pp. 235-236; Barile, Paolo: II, pp. 375, 410-411, 414-415, 415-416, 425, 427-428, 468-469,

469-470; Battisti, Ernesta: II, pp. 260-261, 337-338, 340, 495-496; Berenson, Bernard: II, pp. 55-56, 56, 61-62, 499-500; Bertelli, Emilia: I, pp. 224, 244-245; Bertelli, Luigi (Vamba): I, p. 25; Bianco, Dante Livio: II, pp. 175-176, 222, 301-302, 323-324; Bianco, Pinella: II, pp. 241, 386-387; Bobbio, Norberto: II, pp. 316, 391-392, 474-475; Borelli, Luigi: I, pp. 248-249; Borelli Bertelli Ida: I, pp. 245-246; Bracci, Mario: I, pp. 241-242, 258-259; II, pp. 37-38, 70-71, 93-94, 123, 405-406; Branca Vittore: II, pp. 104-105; Calamandrei Franco: II, pp. 397, 406-408, 416-418, 422-423, 442-443, 471-474, 476-477, 479-480, 480-481, 504-505, 505-506; Capitini, Aldo: II, pp. 161-162; Casorati, Felice: I, pp. 256-257, 257-258; Codignola, Ernesto: I, pp. 197-199; II, p. 247; Codignola, Tristano: II, pp. 489-490; Dessì, Giuseppe: II, pp. 273-274, 275-276, 283-286, 286-287, 289-291, 327-328, 337, 341; Enriques Agnoletti, Enzo: II, pp. 26-27, 53, 56-57, 79-80, 251-256, 258-259, 502-503, 503-504; Flora, Francesco: II, p. 486; Foà Augusto: II, pp. 69-70; Furno, Carlo: II, pp. 7-9, 11-12; Galante Garrone, Alessandro: II, pp. 131, 276, 277, 287-288, 293, 293-294, 307-308, 329-330, 335-336, 336, 342-343, 357-358, 364-365, 373-374, 428-429, 444-445, 462-463, 468, 484, 492, 500; Galante Garrone, Carlo: II, pp. 229-230, 235, 236-237, 238-240; Garosci, Aldo: II, pp. 204-205, 256-257, 386, 463-464; Grosso, Giuseppe: I, p. 311; Jaeger, Nicola: I, pp. 217-219, 231, 233, 236-237, 242-243, 246; Jahier, Piero: II, pp. 57-58; Lagorio, Lelio: II, p. 455; Levasti, Filli: I, pp. 227-228; II, pp. 228-229, 291-292; Limentani, Adele: I, pp. 274-275, 275-276, 286; Lombardi, Zoe: I, pp. 96-97, 145-146; Lombardo Radice, Giuseppe: I, pp. 147-148; Luijdjens, Adriano: II, p. 409; Lussu, Emilio: II, pp. 434-435; Majno, Carlo: II, pp. 445-446; Mondolfo, Anita: II, pp. 198-199; Monsani, Olga: I, p. 317; Monti, Augusto: II, pp. 86-87, 182-183, 209-210, 262, 330-331, 334; Nencioni, Giovanni: I, pp. 282-283, 315-316; II, p. 93; Nicolodi, Maria: I, pp. 270-271, 318; Olobardi, Umberto: II, pp. 223-224, 461-462, 465-468; Origo, Iris: II, p. 173; Pancrazi, Pietro: I, pp. 250-251, 253, 263-265, 280 (anche con le firme di Manara Valgimigli, Luigi Russo e Alessandro Levi), 298-299, 299-301, 303-304, 306-307, 332-333; II, pp. 24-26, 36-37, 43-45, 53-54, 65-67, 67-69, 74-78, 82-84, 87-88, 248; Paoli, Ugo Enrico: I, pp. 265, 278-279; II, pp. 381-382, 440; Parigi, Pietro: I, pp. 286-288 (con 4 disegni), 288-289 (con 2 disegni), 295-297 (con 6 disegni); Peretti Griva, Domenico Riccardo: II, pp. 221, 295-296, 377-378; Petrucci, Michele: II, pp. 279, 297, 347, 360, 368-369; Pimpinelli, Francesco: I, pp. 83-84, 106, 107, 112-113, 182; Policreti, Sandro: I, pp. 269-270, 290, 297-298, 301-302, 305-306, 308; II, pp. 257-258; Polidori, Ciro: I, pp. 349-352 (a lui e alla moglie Egidia Calamandrei); II, pp. 3-7 (c.s.), 122; Polidori Calamandrei, Egidia: I, pp. 349-352 (a lei e al marito Ciro Polidori); II, pp. 3-7 (c.s.); Provenzal, Dino: I, pp. 183, 185-186, 186-187, 187-188, 188-189, 189-190, 199-200, 208-209, 209-210, 226, 227, 230, 232, 240-241; Querci, Giorgio: II, p. 125; Raffaelli, Guido: I, pp. 225-226, 233-235, 281-282, 311; II, pp. 63-65, 181-182, 435-436, 439-440, 464-465; Ravagli, Giovanni: I, pp. 238-240; Redenti, Enrico: II, pp. 460-461; Revelli, Nuto: II, pp. 374-375; Rossi, Ernesto: II, pp. 143, 150-151, 210-211, 402, 409-410, 426, 429-430, 482-483; Saponaro, Michele: II, pp. 120-121; Satta, Arnaldo: II, pp. 279-282,

288-289; Sbraccia, Berardo: II, p. 317; Tumiati, Corrado: II, pp. 134-135, 354-355, 385; Valeri, Diego: I, pp. 276-277, 310; Valgimigli, Manara: I, pp. 316-317; II, pp. 71, 88-89, 89-90, 156-157, 218-219, 219-220, 273, 325-326, 328-329, 346, 443, 485-486; Valiani, Leo: II, pp. 431, 501; Venturi, Franco: II, p. 459; Vigni, Giuseppe: II, p. 100; Zanotti Bianco, Umberto: II, pp. 180-181, 230-231, 233-234, 348-349, 494-495; Zavataro, Renato: I, pp. 271-272.

La raccolta comprende (tramite opportune collazioni, dove è stato possibile, con gli originali ed eventuali completamenti) testi già apparsi a stampa per i corrispondenti che seguono:

Agosti, Giorgio: II, pp. 352-354 (all'Agosti, primo destinatario, sono uniti i nomi di Alessandro Galante Garrone, Carlo Galante Garrone, Carlo Arturo [*recte*: Arturo Carlo] Jemolo, Giuseppe Manfredini, Leopoldo Piccardi); Bertelli, Luigi (Vamba): I, pp. 180-181, 181; Bianco, Dante Livio: II, pp. 106-107 (la lettera era stata pubblicata parzialmente in precedenza), 126-127, 129-130 (c.s.), 137-139, 145-149 (c.s.), 154-155 (c.s.), 154-155 (c.s.), 160-161, 171-172, 174-175 (c.s.), 179-180 (c.s.), 188-189, 220, 224-225, 326-327 (c.s.), 343-344 (c.s.); Chiarugi, Giulio: I, pp. 320-321; Colombini, Pio: I, pp. 176-177; De Caro, Antonio: II, pp. 457-458 (il nome de De Caro, primo destinatario, è unito a quello di Carlo Galante Garrone, nel cui archivio la lettera è conservata); Enriques Agnoletti, Enzo: II, pp. 10-11; Galante Garrone, Carlo: II, pp. 131-132 (la lettera era stata pubblicata parzialmente in precedenza), 139-140, 153-154, 169-171, 176-177, 191-192 (c.s.), 193-197, 199-200, 202-203, 221, 226-227, 232, 232-233, 242-246 (c.s.), 250-251, 266-267, 333, 349-350, 355-356, 358, 363, 408, 438-439, 457-458 (il nome del Galante Garrone, secondo destinatario, è unito a quello di Antonio De Carlo: copia della lettera fu inviata, per conoscenza, a Ferruccio Parri), 491, 492-493; Pancrazi, Pietro: I, pp. 237-238, 247, 252-253, 260-261, 262-263, 267, 272-274, 284-285, 290-294, 309-310, 312-313, 326-329, 330-332, 334-339, 340-343, 344-349; II, pp. 38-40, 41-43, 49-53, 102-104, 142, 157-160 (pubblicata parzialmente in precedenza), 177, 296, 332-333; Pavese, Cesare: II, pp. 249; Polidori Calamandrei, Egidia: I, pp. 30-33, 54-56, 63-65, 75-76; Preti, Luigi: II, pp. 446-452, 453; Provenzal, Dino: I, pp. 183-185, 196-197, 200-201, 206-207, 208, 209 (già pubblicata, senza l'indirizzo faceto in versi, nel 1939 in volume, cfr. n. 225 A con successive riedizioni, ma qui stampata come del tutto inedita e con la data: 28 aprile 1925 anziché: 28 agosto 1925), 212-214, 220-221 (parzialmente pubblicata in precedenza), 223-224, 228-229 (parzialmente pubblicata in precedenza), 229-230, 243-244, 254-255 (parzialmente pubblicata in precedenza), 255, 260, 266-267; Rosselli, Maria: I, pp. 251-252; Salvemini, Gaetano: II, pp. 27-34, 45-49, 80-81, 94-100, 115-118, 133-134; Spinelli, Altiero: II, pp. 311-315; Wall, Bernard: II, pp. 320-323.

Le lettere di P.C. a Dino Provenzal, sono state donate alla Biblioteca Labronica di Livorno.

Gli Archivi Piero Calamandrei e Gaetano Salvemini sono presso l'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, a Firenze; quello del « Ponte » presso « La Nuova Italia » editrice, nella stessa città.

979. *Opere giuridiche*, a cura di Mauro Cappelletti, Volume terzo, con presentazione di Costantino Mortati (Napoli, Morano, 1968, 8°, pp. XXIV-685).

Sezione III, *Diritto e processo costituzionale*. (Alla raccolta dei materiali o alla correzione delle bozze di stampa hanno collaborato Claudio MARCHETTI, assistente nell'Università di Macerata, Alberto GERMANÒ e Valerio GREMENTIERI, assistenti nell'Università di Firenze).

Sono qui raccolti i seguenti scritti:

I, *Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità*; II, *Appunti sul concetto di legalità*; III, *Costruire la democrazia (Premesse alla Costituente)*; IV, *Potere giudiziario e suprema Corte costituzionale*; V, *Stato federale e confederazione di Stati*; VI, *La costituzione della Repubblica Italiana*; VII, *La convocazione dell'Assemblea costituente europea*; VIII, *Sulla funzione del Tribunale Supremo Militare in relazione all'art. 111 della Costituzione*; IX, *Disegno preliminare di costituzione mondiale: presentazione ai lettori italiani*; X, *Prefazione a un libro sulla costituzione italiana*; XI, *Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori*; XII, *La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile (con una lettera dedicatoria al prof. Enrico Redenti)*; XIII, *Le responsabilità militari che la costituzione italiana assegna al capo dello Stato, al presidente del Consiglio, al ministro della Difesa, in confronto con la costituzione degli U.S.A., dell'Inghilterra e della Francia*; XIV, *La libertà di stampa*; XV, *Significato costituzionale del diritto di sciopero*; XVI, *Incoscienza costituzionale*; XVII, *Libertà di stampa e libertà della cultura*; XVIII, *Il controllo giurisdizionale delle leggi*; XIX, *Gli aspetti giuridico-costituzionali del processo Renzi e Aristarco*; XX, *La Costituzione e le leggi per attuarla*; XXI, *« Viva vox Constitutionis »*; XXII, *La supplenza presidenziale*; XXIII, *Corte Costituzionale e presidente della Repubblica*; XXIV, *Corte costituzionale e autorità giudiziaria*; XXV, *La Costituzione si è mossa*; XXVI, *La prima sentenza della Corte costituzionale*; XXVII, *Sulla nozione di « manifesta infondatezza »*; XXVIII, *Questa nostra Repubblica*.

979 A. LOPEZ DE OÑATE Flavio. *La certezza del diritto*. Nuova edizione riveduta. In aggiunta saggi di G. CAPOGRASSI, P. CALAMANDREI, F. CARNELUTTI e P. FEDELE, a cura di Guido ASTUTI. Appendice di M. CORSALE, Milano, Giuffrè, 1968, « Civiltà del diritto », collana già diretta da Francesco Calasso, curata da Francesco Mercadante, 1968, 8°, pp. VIII-309.

Nella parte II del volume, *Il dibattito sulla certezza*, ristampa a pp. 167-190. *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina* di P.C., del 1942 (cfr. *Bibliografia*, n. 272). In precedenza il libro di Lopez de Oñate, dopo l'edizione originale — Roma, Tipografia Consorzio Nazionale, 1942 —, era stato riedito nel 1950: Ristampa postuma a cura di Guido Astuti, con prefazione di Giuseppe Capograssi, Roma, Casa Editrice Gismondi, « Biblioteca giuridica », collana diretta da W. Cesarini Sforza, 8°, pp. 203.

979 B. [*Brani vari*] in Gozzi Gorini Paola, *Gli scrittori insegnano.* Antologia italiana per la scuola media con manuali per la composizione (Bologna, Paccagnella, 1968, 8°).

Alle pagine seguenti:
212, *Strada tra città e campagna* (dalla *Casa di campagna*, riduzione scolastica edita da « La Nuova Italia »; cfr. *Bibliografia*, n. 936);
227, *Campi arati* (come sopra);
300, *Marroni d'India* (come sopra)
899-902, *I giovani e la Costituzione* (da un discorso tratto da un disco; cfr. *Bibliografia*, n. 997).
Per una ristampa del 1970 vedi n. 1016.

980. [*Brani vari*] in Zino Mario, *La fuga da Lipari* (s.l., Nicola Milano editore, 1968, 8°), pp. 211, 230, 231, 233-234, nelle *Testimonianze.*

I brani sono i seguenti: *Carlo e Nello: indoli e tendenze*, a p. 211 (dal « Non mollare! », Numero straordinario, 8 giugno 1947); *Morti i Rosselli?*, a p. 230 (da « Resistenza. Giustizia e libertà », a. XVI, n. 6, giugno 1962, p. 1; cfr. *Bibliografia*, n. 925), e dall'arringa di Parte Civile nel 1945 a Roma dinanzi all'Alta Corte nel processo contro Anfuso e altri imputati (cfr. *Bibliografia*, n. 344); *DA QUESTA CASA ...*, a p. 231 (epigrafe sulla casa dei Rosselli, a Firenze, in via G. Giusti, 37: cfr. *Bibliografia*, n. 421); *Ricordo di Nello*, a pp. 233-234 (da « Il Ponte », di aprile 1945; cfr. *Bibliografia*, n. 316).

980 A. *SULLE FOSSE DEL VOSTRO MARTIRIO ...* in « *La Resistenza mantovana. 1919-1945.* XXIII anniversario della Liberazione. Novembre 1968 » ([Mantova], Comitato per il monumento alla Resistenza [Vicenza, Arti Grafiche delle Venezie], 1968, in 4°), pp. 253-254.

A p. 253, nella cronistoria: « 1955. 4 luglio / In occasione della celebrazione decennale della Resistenza viene scoperta una lapide murata nella sala del Consiglio Provinciale di Mantova, recante la seguente epigrafe di Piero Calamandrei » [che segue a p. 254].

981. [Lettera a Gaetano Salvemini] in Salvemini Gaetano, *Lettere dall'America. 1947-1949*, a cura di Alberto Merola (Bari, Laterza, 1968, 8°, pp. VI, 2 n.n., 312, coll. « Libri del tempo », 104-105).

È pubblicata una lettera da Roma, 13 febbraio 1947 (pp. 20-21). Il volume chiude la raccolta, iniziata nel 1967 con *Lettere dall'America. 1944/1946.* (Cfr. *Bibliografia*, n. 960).
La lettera di C. è ristampata in *Lettere*, II, pp. 133-134.

982. *Il manganello, la cultura e la giustizia* in *Non mollare (1925).* Riproduzione fotografica dei numeri usciti. Tre saggi storici di Ernesto Rossi, Piero Calamandrei, Gaetano Salvemini. Pre-

sentazione di Carlo FRANCOVICH (Firenze, La Nuova Italia, 1968, 8°, pp. IX-123 con XLVII tavv. f.t. e 1 in controfrontispizio), a pp. 27-70.

A p. 1, n. 1 (nel saggio di Ernesto ROSSI, L'« Italia libera »), è riprodotta l'epigrafe per Cesare Battisti dettata da P.C. il 16 luglio 1924, anniversario dell'impiccagione del Martire.
Per la precedente edizione fotografica del « Non mollare », cfr. *Bibliografia*, n. 775.

*983. [*Pagine varie*] in GUGLIELMINO Salvatore; LAVORE Virgilio, *La bussola.* Antologia per la scuola media (Milano, Principato, 1968, 8°).

Cfr. n. 1015 A.

984. *Prefazione* a: ORIGO Iris, *Guerra in Val d'Orcia.* Traduzione dall'inglese di Elsa DALLOLIO e Paola OJETTI (Firenze, La Nuova Italia, 1968, « 14 × 21. Problemi del nostro tempo », 8°), pp. 1-6.

La *Prefazione* è stata messa insieme con la recensione di P.C. a *War in Val d'Orcia* (London, Jonathan Cape Ldt, 1947) apparsa sul « Ponte » dell'ottobre 1949 (*Bibliografia*, n. 513) con parte del discorso pronunciato dal medesimo in occasione del decennale della Resistenza, a Milano, al Teatro Lirico, il 28 febbraio 1954 (*Bibliografia*, n. 732).

985. [*Due brani*] in « Cantiere » (Brescia), n. 4 (92), gennaio 1968, p. 17, rubrica « C[cioè 'Cantiere']. Lavoro e tecnica ».

Nella sezione *Attività e ricerche* sono dati da commentare agli studenti due brani di P.C.: I (« La libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare... ») (cfr. *Bibliografia*, n. 997), e II, *Il monumento che si chiama 'Resistenza'* (cfr. n. 774).

986. *Lo avrai, camerata Kesselring* in « 45° parallelo » (Torino), a. V, n. 24, gennaio-febbraio 1968, p. 99.

Nella rassegna *Libri: l'editoria piemontese*, a cura di Luca BERNARDELLI e Giuseppe MAYDA, a firma sotto « Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo », in recensione al libro di Piero CAMILLA, *Cuneo, storielle e storia*, 1967 (vedi qui addietro n. 961) è riprodotto il testo della « lapide stupenda » con cui si chiude il libro suddetto a commemorazione della Resistenza di Cuneo.

987. *Come fu liberata Trento* in « Bollettino » del Museo del Risorgimento e della lotta per la libertà. Trento. Nel Centenario 1918-1968 (Trento), XVII, 1968, nn. 1-2, pp. 6-30, con 2 ill.

Con premessa redazionale e 2 ill. il testo è ristampato dichiaratamente da « La lettura », del 1° novembre 1919 (*Bibliografia*, n. 46). Le annotazioni sono dovute alla redattrice [B. RIZZI]. Il fascicolo reca documenti sulla figura di P.C. combattente.

988. A venti anni dalla Costituzione. *Due scritti di Calamandrei* in « L'eco del popolo ». Giornale dei socialisti cremonesi (Cremona), a. LXXIX, n. 1, 15 gennaio 1968, p. 3.

Con premessa redazionale sono pubblicati due scritti di P.C.: la parte finale del discorso sulla Costituzione del 4 marzo 1947 (cfr. *Bibliografia*, n. 411) e l'articolo uscito sul « Ponte » del febbraio 1956 (cfr. n. 825) in occasione del Convegno della Resistenza a Roma, il 12 dello stesso mese.

989. *I giovani e la Costituzione* in « La scuola media », sezione *Lettere e arti* (Milano), a. III, nn. 9-10, 15 febbraio 1968, p. 29.

Ne *La Classe terza. L'uomo e la società* (elaborati didattici a firma: Giuliano Bonati alle pp. 28-29) è riprodotto, con un commento, un brano di P.C. (dichiaratamente da « Il Ponte »).

990. Una pagina di storia per i D'Avack e gli Allara. *Neppure contro i fascisti il Rettore Calamandrei volle chiamare la polizia*, con premessa redazionale. In « Resistenza. Giustizia e libertà » (Torino), a. XXII, n. 3, marzo 1968, p. 5.

È riportata una lettera di P.C. del 29 novembre 1945 al Prefetto di Firenze per l'inaugurazione dell'anno accademico 1945-46. È inedita.

990 A. *Discorso sulla Resistenza* in « La Stampa » (Torino), a. 102, n. 129, 31 maggio 1968, p. 7, rubrica 'Cronache del divertimento' [*sic*].

Col sopratitolo « Un disco di Piero Calamandrei » è pubblicato il discorso pronunciato a Ivrea il 4 aprile 1954, dal disco Cetra Fonit, « Collana letteraria 'Documento' », LPO 2, con alcune parole di presentazione a firma: *r. la.* Cfr. *Bibliografia*, °977.

991. *Cercatori di funghi* in « L'educatore italiano » (Milano), a. XVI, 1968-1969, n. 2, 15 ottobre 1968, p. 65.

Nella raccolta di brani dell'*Antologia* (pp. 61-68), settore *Frutti d'autunno* (pp. 64-66 con 2 ill.) pubblica un brano dall'*Inventario della casa di campagna* o dalla sua riduzione scolastica *La casa di campagna* (cfr. rispettivamente *Bibliografia*, nn. 300 e 936). « È difficile figurarsi [...] gli intrusi fossero loro ».

992. [*Sull'avvocatura civile*] in « L'osservatore legale » (Palermo), a. XXIV, n. 11, 15 ottobre - 15 novembre 1968, p. 3, rubrica 'I libri'.

Il brano è riprodotto in un riquadro.

993. *Piero Calamandrei a dodici anni dalla morte, in alcune lettere scelte dall'epistolario inedito...* In « Resistenza. Giustizia e libertà » (Torino), a. XVI, n. 11, novembre 1968, p. 7, con premesse redazionali.

I brani sono i seguenti: 1) *L'ingresso a Trento nel '18* (da lettere alla moglie del novembre 1918); 2) *Contro i barbogi microcefali* [dell'8 dicembre 1929 al giovane Nicola Jaeger, poi professore universitario e giudice costituzionale]; 3) *Per la morte dei Rosselli* [a Maria Rosselli, moglie di Nello, lettera del 24 giugno 1937]; 4) *Le ragioni del no al governo Badoglio* [lettera, senza data, a Leonardo Severi, ministro dell'Educazione Nazionale nel governo Badoglio]; 5) scritto senza titolo, brano di lettera del 1° gennaio 1947 a Niceto Alcalá Zamora (figlio del primo presidente della Repubblica Spagnola), il quale viveva in esilio a Città del Messico.

994. *La restaurazione di vent'anni fa* in « Nuova dirigenza ». Ricerche, esperienze, commenti sulla funzione pubblica (Roma), a. II, nn. 7-8, novembre-dicembre 1968, rubrica 'Archivio', p. 23, con un ritratto di P. C.

Con premessa redazionale è riprodotto, sul problema del rinnovamento della burocrazia, un passo (« La legislazione italiana di questi ultimi tre anni [...] la repubblica resta »).

995. [*Sull'avvocatura civile*] in « L'osservatore legale » (Palermo), a. XXIV, n. 12, 15 novembre - 5 dicembre 1968, p. 3, rubrica 'I libri'.

Il brano è riprodotto in un riquadro.

996. *Città sognata. Un inedito di Piero Calamandrei* in « Il sedicesimo ». Bollettino bibliografico trimestrale de « La Nuova Italia » (Firenze), n. 16, Inverno 1968-1969, pp. 7-8.

Con premessa redazionale è pubblicata una prosa inedita, messa in testa alla raccolta delle *Lettere* dello scrittore (cfr. ***Bibliografia***, n. 978): essa è seguìta da una notizia bio-bibliografica.

1969

997. *Un discorso di Piero Calamandrei ai giovani* in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*, vol. I, *La Costituente e la democrazia italiana* (Firenze, Vallecchi, 1969, 8°), pp. 119-123, con occhietto a p. 117 e con premessa anonima a p. 118: Estr.: Firenze, Vallecchi, 1969, pp. [II], 119-123.

La premessa dice: « Si pubblica qui, su cortese segnalazione del dott. Paolo Ungari, il 'Discorso sulla Costituzione' detto dall'on. Piero Calamandrei inaugurando il 26 gennaio 1955, un ciclo di conferenze sull'ordinamento fondamentale della Repubblica e le libertà dei cittadini, nel Salone degli affreschi della Società umanitaria di Milano. L'iniziativa era partita da studenti milanesi, ed ebbe successo larghissimo di partecipazione e di interesse.

« Del discorso fu fatta una registrazione su nastro, in vista di una revisione da parte dell'oratore stesso, che fu via via differita, e la morte

impedì da ultimo. L'editrice musicale Cetra, che qui si ringrazia, ne curò peraltro una incisione su disco (CL 0449/33 giri, Collana letteraria « Documento », presentazione del presidente dell' ' Umanitaria ', Riccardo Bauer) dalla quale è stato tratto il testo che segue ». Cfr. *Bibliografia*, n. 901.

998. *Passato e avvenire* in *Dalla Resistenza.* Uomini eventi idee della lotta di Liberazione in Provincia di Milano, a cura di Gianfranco Bianchi con presentazione di Erasmo Peracchi e con parole *Ai giovani* di Alfredo Brusoni, Assessore all'Istruzione (Milano, Amministrazione Provinciale di Milano, 1969, 8°), pp. 241-247.

Il libro (anche in concomitanza con le parole del Peracchi su una « prima battuta di un dialogo ampio, sereno — o, se volete, anche polemico — con i protagonisti di allora o con chi oggi se ne dichiara erede, continuatore o avversario ») riporta il brano di P.C. con l'indicazione: (« concetti dal discorso tenuto il 28 febbraio 1954 a Milano nel Teatro Lirico »). Cfr. *Bibliografia*, n. 732. — Successive edd. nell'anno, tra cui la III (col ' finito di stampare ': « Terza edizione. Dicembre 1969 »). Per una nuova ed. nel 1975, vedi n. 1070 A.

999. *La Costituzione come impegno* in « Saluto della domenica » (Wolfsburg, Germania [federale]), 19 gennaio 1969, pp. 5-6, con 1 dis., rubrica ' I problemi della scuola '.

Il periodico, principalmente destinato ai lavoratori italiani presso la Volkswagen Werk, nella rubrica « I problemi della scuola » (ornata di un disegno), pubblica un brano di P.C. (« L'art. 34 [...] lì è nata la nostra Costituzione ») (cfr. *Bibliografia*, n. 997) e lo fa seguire da un commento a p. 6: « In modo particolare i giovani che si trovano qui a Wolfsburg e che hanno dovuto lasciare la casa, la famiglia e cercare un lavoro, una possibilità di improntare la loro vita su basi serie di lavoro e di studio, troveranno in queste pagine di Calamandrei il ' loro messaggio ' ».

1000. *Sere d'inverno* in « Scuola italiana moderna » (Brescia), a. LXXVIII, 1968-1969, n. 11, 15 febbraio 1969, p. 67.

Nella didattica per la *Classe quinta* (pp. 63-68, a firma Elio Damiano), per la *Lingua italiana* (pp. 67-68), nel settore *Antologia stagionale* con premessa e commento è riprodotto dichiaratamente un brano dalla riduzione scolastica de *La casa di campagna* (Firenze, La Nuova Italia, cfr. *Bibliografia*, n. 936: « Collo stesso gusto [...] lume a petrolio »).

1001. [*Brano su Firenze*] in « L'educatore italiano » (Milano), a. XVI, 1968-1969, n. 10, 1° marzo 1969, pp. 45-46.

Nella parte didattica della *Classe quarta. Prima quindicina di marzo* (pp. 42-48, a firma Mara Penso) per il settore della *Geografia* (pp. 44-46 con 6 ill.) è riprodotto un brano di P.C. (« Via via che ci si avvicina a Firenze [...] tutti discreti e preziosi »). Cfr. *Parlare di Firenze*, in *Bibliografia*, n. 856, pp. 1735-1736.

1002. *Un monumento che si chiama « Resistenza » (Piemonte)* in « La tecnica della scuola ». Rassegna quindicinale dell'istruzione dell'obbligo (Catania), a. XX, 1968-1969, n. 11, 1° marzo 1969, p. 50.

Nell'antologia *Poesie* (pp. 50-52) è riprodotta l'epigrafe in vituperio del maresciallo Kesselring (cfr. *Bibliografia*, n. 774).

1003. Un inedito di Calamandrei. *Città sognata* in « La Nazione » (Firenze), a. CXI, nn. 5-8, 11 marzo 1969, p. 3, rubrica ' Libri riviste dibattiti '.

Con premessa redazionale è data la prosa, posta in testa all'edizione delle *Lettere* (cfr. *Bibliografia*, n. 978).

1004. *Celebrazione del 25 Aprile* in « Città di Saronno ». Mensile d'informazione dell'Amministrazione Comunale (Saronno), a. III, n. 4, aprile 1969, p. 1.

È riprodotto un brano di P.C., dichiaratamente da *Uomini e città della Resistenza* (cfr. *Bibliografia*, n. 774): segue un breve commento a firma: L'Amministrazione Comunale.

1005. *Epigrafe contro la vergogna e il terrore del mondo* in « L'educatore italiano » (Milano), a. XVI, 1968-1969, nn. 15/16, 15 aprile 1969, p. 72.

Nella serie dell'*Antologia* a firma Ahmea Taleb (pp. 65-74) è riprodotta, nel settore *I diritti dell'uomo alle « libertà »*, l'epigrafe sul monumento a Kesselring. Cfr. *Bibliografia*, n. 774.

1006. [*Epigrafe per il monumento dei partigiani di Udine*] in « Patria indipendente » (Roma), a. XVIII, n. 8, 20 aprile 1969, p. 15 con 1 ill.

Nell'articolo di Rino Mandalozzo, *Sulla pietra del monumento di Udine sono incise parole di Piero Calamandrei*, sono riprodotte con l'epigrafe del lato nord del quadrilatero nel piazzale XXVI luglio parole di P.C.

1007. [*Il monumento a Kesselring*] in « Politica socialista » (Como), 24 aprile 1969.

Il testo della lapide in esecrazione del maresciallo Kesselring (cfr. *Bibliografia*, n. 774) è riprodotto con un commento.

1008. *Elogio del giudice* in « Cantiere » (Brescia), n. 8/9 (104/105), maggio-giugno 1969, p. 7, rubrica « C[cioè ' Cantiere '] attualità ».

È riprodotto con un breve commento (intitolato, secondo l'uso del periodico didattico, *Invito alla riflessione*) un brano di P.C. da *Elogio dei giudici scritto da un avvocato* (cfr. *Bibliografia*, n. 194, e edizioni successive).

1009. *Farfalle* in « La tecnica della scuola » (Catania), a. XX, 1968-1969, n. 16, 16 maggio 1969.

È riprodotto un brano di P.C. (dichiaratamente dalla riduzione scolastica de *La casa di campagna*, Firenze, « La Nuova Italia » editrice: cfr. *Bibliografia*, n. 936): esso fa parte del materiale didattico raccolto.

1010. *Il bimbo e il pino* in « La scuola italiana moderna » (Brescia), a. LXXIII, 1968-1969, n. 18, 1° giugno 1969, pp. 56-57.

È riprodotto un brano (« C'era una volta [...] e biondo »), dichiaratamente dalla riduzione scolastica de *La casa di campagna* (Firenze, « La Nuova Italia » editrice: cfr. *Bibliografia*, n. 936). Esso fa parte del materiale didattico relativo alla *Classe terza* (pp. 52-57), settore *Lingua italiana*, nella *Piccola antologia*.

1011. *Lo avrai* in « Scuola e didattica » (Brescia), a. XIV, 1968-1969, n. 17, 1° giugno 1969, p. 1610.

Nella raccolta didattica per la *Classe terza*, relativa alla *Storia*, nella sezione della *Resistenza*, è pubblicata l'epigrafe in esecrazione di Kesselring con commento di Enrico Menduni. Cfr. *Bibliografia*, n. 774.

1012. [*Sulla Costituzione*] in « L'educatore italiano » (Milano), a. XVI, 1968-1969, nn. 21/22, 1° giugno 1969, p. 48.

Nel materiale didattico raccolto in *Quarta classe. Mese di giugno* (pp. 57-52, a firma Maria Penso) per la parte *Educazione morale civile* è pubblicato con premessa *Un discorso di Piero Calamandrei* (brano sulla Costituzione).

1013. *Farfalle* in « La tecnica della scuola » (Catania), a. XX, 1968-1969, n. 17, 1-16 giugno 1969, p. 24.

Dichiaratamente dalla riduzione scolastica de *La casa di campagna* (Firenze, « La Nuova Italia » editrice: cfr. *Bibliografia*, n. 936) è riprodotto un brano (« Dalle enormi corolle [...] dalla parte di tramontana ») nella sezione dedicata ai *Dettati*.

1014. [*Lo avrai, camerata*] in « La Prealpina del lunedì » (Varese), a. XI, n. 35, 8 settembre 1969, p. 8, rubrica ' Dall'interno e dall'estero '.

Al termine della corrispondenza: Alla presenza di diecimila ex partigiani *Inaugurato a Cuneo il monumento alla Resistenza* (scoperto dalla medaglia d'oro della lotta partigiana Sandro Pertini, presidente della Camera dei Deputati) è pubblicato il testo della lapide in esecrazione del maresciallo Kesselring (cfr. *Bibliografia*, n. 774), apposta sul Municipio di Cuneo.

Detto testo è stato riprodotto il giorno stesso da altri periodici, fra cui « Il Mattino del lunedì », di Napoli, a. LXXVIII, n. 244, 8 settembre 1969, p. 2.

1970

1015. *Opere giuridiche*, a cura di Mauro CAPPELLETTI, Volume quarto, con presentazione di Enrico Tullio LIEBMAN (Napoli, Morano, 1970, 8°, pp. VII-600).

Sezione IV, ***Istituzioni di diritto processuale civile.*** (Alla raccolta dei materiali e alla correzione delle bozze di stampa hanno collaborato i dottori Claudio MARCHETTI, Alberto GERMANÒ e Valerio GREMENTIERI). A p. 1, nota (*) un'avvertenza dice: « Il quarto volume delle *Opere* si compone, oltreché delle *Istituzioni di diritto processuale civile* — le quali costituiscono la quarta sezione dell'intera raccolta —, di un'appendice nella quale sono riprodotti i due dialoghi ***Delle buone relazioni fra i giudici e gli avvocati nel nuovo processo civile***, scritti da Piero Calamandrei pressoché contemporaneamente alle Istituzioni. I due dialoghi rappresentano la trasfigurazione letteraria, in un'operetta di inusitato significato etico e artistico, della stessa problematica che sta alla base delle Istituzioni, onde ci è parso che la loro riproduzione in appendice costituisca una preziosa documentazione del modo come Calamandrei vedeva e sentiva i problemi del diritto come problemi, ad un tempo, di cultura, d'impegno morale e di stile ».

Il volume, che reca la « Presentazione » di Enrico Tullio LIEBMAN, raccoglie i seguenti scritti:

Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice (Avvertenza alla prima edizione; Avvertenza alla seconda edizione); Parte I, ***Premesse storiche e sistematiche***, capo I, « Il nuovo codice e i suoi precedenti storici »; capo II, « Nozioni sistematiche fondamentali », capitolo I, ' La giurisdizione '; capitolo II, ' L'azione '; capitolo III, ' Il processo '; capo III, « Gli orientamenti originali del nuovo codice »; Parte II, ***Disposizioni generali: le persone del processo***, capo I, « Le persone del processo »; titolo I, « Gli organi giudiziari »; capitolo I, ' L'ordinamento interno degli organi giudiziari '; capitolo II, ' L'ordinamento esterno degli organi giudiziari '; capitolo III, ' I limiti della giurisdizione '; sezione I, « I limiti esterni della giurisdizione (questione di giurisdizione) »; sezione II, « I limiti interni della giurisdizione (questione di competenza) »; sezione III, « Modificazione e garanzie dei limiti (esterni e interni) della giurisdizione »; titolo II, « Gli ausiliari »; titolo III, « Le parti »; capitolo I, ' Le parti (in senso stretto) e i loro difensori '; sezione I, « Le posizioni delle parti nel processo »; sezione II, « La parte considerata in se stessa »; sezione III, « I difensori delle parti »; capitolo II, ' Il pubblico ministero '. Appendice: ***Delle buone relazioni fra i giudici e gli avvocati nel nuovo processo civile*** (Presentazione dei personaggi; Dialogo primo; Dialogo secondo).

1015 A. [*Brani vari*] in GUGLIELMINO Salvatore; LAVORE Virgilio, *La Bussola.* Antologia italiana per la scuola media, vol. III (Milano, Principato, 1970, 8°).

Alle pp. 443-446, ***Dopo la guerra, la ricostruzione*** (lettera a Gaetano Salvemini, da « Il Ponte », agosto-settembre 1966; cfr. ***Bibliografia***, n. 954); 490, ***Per la madre dei fratelli Cervi*** (epigrafe; cfr. ***Bibl.***, n. 779);

498-501, *Il senso di una Costituzione* (brano tratto dalla conversazione tenuta ai giovani milanesi: cfr. *Bibl.*, n. 997).
Per una precedente edizione dell'Antologia cfr. n. 983.

*1016. [*Brani vari*] in Gozzi Gorini Paola, *Gli scrittori insegnano* (Bologna, Paccagnella ed., 1970).
Rist. dell'edizione 1968; vedi n. 979 B.

1017. [*Brano sulla Costituzione*] in « La scuola media », sezione *Lettere e arti* (Milano), a. V, 1969-1970, nn. 11/12, 1° marzo 1970, p. 43.
Nel materiale didattico sulla *Storia* (pp. 36-44), settore per la *Classe terza, Il lavoro, il diritto al lavoro e le sue tappe storiche* (pp. 22-44: a firma Sandra Solari), è pubblicato un lungo brano con premessa e commento dal discorso sulla Costituzione (« Nella nostra Costituzione [...] attraverso questi articoli »), dichiaratamente dallo scritto *I giovani e la Costituzione*. Cfr. *Bibliografia*, n. 997.

1018. *Nostalgia d'acacia* in « Cantiere » (Brescia), n. 4 (111), marzo 1970, pp. 6-7, con 1 ill.
È riprodotto con commento anonimo un brano di P.C. dalla riduzione scolastica de *La casa di campagna* (« Del mio primo incontro [...] voce conosciuta »), come è dichiarato a p. 2 tra le *Fonti*. Segue a p. 7 un commento dal titolo (usuale nel periodico) *Invito alla riflessione*.

1019. [*Brano sull'attività forense*] in « L'osservatore legale » (Palermo), a. XXVI, n. 3, 25 marzo 1970.
È dato un brano di P.C. (« Amo la toga [...] di titoli »).

1020. Da un discorso di Piero Calamandrei. « *Cadranno le mura* » in « Avanti! » (Milano), a. LXXIV, N. S., n. 74, 28 marzo 1970, p. 3.
Nella pagina su Papà Cervi, nell'evocazione dei suoi sette eroici figli, fucilati dai nazisti, è riprodotto con premessa un brano dal discorso di P.C. a Roma, Teatro Eliseo, 17 gennaio 1954: esso è tratto dichiaratamente da *Uomini e città della Resistenza* (*Bibliografia*, n. 774). Il brano è riprodotto nell'« Avanti! » (Roma), a. LXXIV, N.S., n. 73, p. 3.

1021. [*Vari brani*] in « L'educatore italiano » (Milano), a. XVII, 1969-1970, nn. 15/16, 15 aprile 1970, pp. 69 e 72.
Nell'*Antologia* raccolta a scopo didattico (pp. 67-76), nella parte *L'ultima guerra e la liberazione* (pp. 67-74, con 7 ill.) sono riprodotti due brani di P.C.: *La vecchia Martinella fiorentina*, a p. 69 (dichiaratamente da *Uomini e città della Resistenza*, cfr. *Bibliografia*, n. 774) e *Ricostruzione nella concordia civile* a p. 72 (dal « Testo per un manifesto sulla nascita della Repubblica », 2 giugno 1946, dichiaratamente da « Il Ponte », ottobre 1956, cfr. *Bibliografia*, n. 854).

1022. *La nostra Costituzione* in « I diritti della scuola » (Roma), a. LXX, n. 16, 10 maggio 1970, p. 57.

Nella raccolta di testi didattici per la classe *Quinta* (pp. 57-64, a firma: Luciana FERRI), per le *Lezioni dall'1 al 15-VI. Puntata conclusiva*, per la parte *Educazione*, settore *Educazione morale e civile*, con premessa è pubblicato un brano di P.C. dichiaratamente come « rid. dai *Discorsi* [*recte*: da *Scritti e discorsi politici*] ». Cfr. *Bibliografia*, n. 945.

1023. *La libertà è come l'aria* in « Scuola e didattica » (Brescia), a. XIV, 1969-1970, n. 16, 15 maggio 1970, pp. 1478 e 1480 con 2 ill.

Per la *Classe terza*, nel materiale relativo a *Storia e educazione* (a firma: Maria LENZI), nel paragrafo su *La storia e la politica* è dato un famoso brano dal discorso ai giovani sulla costituzione (cfr. *Bibliografia*, n. 997) dichiaratamente dal volume (dato senza nome di autore) *Secoli di mezzo* (*recte*: *Secoli e secoli*; *adde*: di G. PENNATI e E. ZIGLIOLI: cfr. n. 930 F), pp. 230-231.

1023 A. [*Su Benvenuto Cellini*] in « Il sedicesimo » (Firenze), n. 16, Estate 1970 [internamente: Luglio 1970], pp. 13-14, con 2 ill. di cui una a p. 12.

Con premessa redazionale e con l'indicazione « *Scritti e inediti celliniani*: Dalle complicatissime vicende giudiziarie di un artista litigioso e manesco la storia dell'uomo Benvenuto Cellini » viene pubblicato un ampio brano dalla prossima raccolta degli *Scritti e inediti celliniani* (Cfr. *Bibliografia*, n. 1026).

1024. [*Sui fratelli Cervi*] in « La scuola media », sezione *Lettere e Arti* (Milano), a. V, 1969-1970, n. 21/22, 15 maggio 1970, p. 37.

Nella parte didattica relativa all'*Italiano*, per la *Classe terza* (a firma: Sandra SOLARI), per *La Resistenza, un fatto storico e un valore perenne* (pp. 36-38) con premessa e commento è pubblicato un brano, dichiaratamente da *Uomini e città della Resistenza* (cfr. *Bibliografia*, n. 774).

1025. *I giovani e la Costituzione* in « La scuola media », sezione *Lettere e Arti* (Milano), a. VI, 1970-1971, n. 1, 1° ottobre 1970, pp. IV-V.

Nella raccolta di testi didattici su: Educazione civica. *Noi e la Costituzione* (pp. I-VIII, a cura di Alberto SOLARI) nel settore *Scuola e Costituzione: un caso di incompatibilità*, è pubblicato, con premessa, un brano del discorso di P.C. sulla Costituzione (« L'art. 34 [...] lontani ») dichiaratamente dal volume di Paola GOZZI GORINI, *Gli scrittori insegnano* (Bologna, Paccagnella, 1970). Cfr. *Bibliografia*, n. 1016.

1971

1026. *Scritti e inediti celliniani*, a cura di Carlo CORDIÉ, Firenze, « La Nuova Italia » ed., 1971 (« Opere politiche e letterarie di P. C. »: Coll. *Documenti di storia italiana*, Terza serie, 3, 4), 8°, pp. XXXVII-407 e 27 tavv. f.t.

Insieme con alcuni inediti di P.C. sono ristampati i seguenti scritti: « Il Cellini uomo » (cfr. *Bibliografia*, n. 777); « Un contratto di edizione di Benvenuto Cellini » (*Bibl.*, n. 172) « Premessa » e « Nascita e vicende del 'mio bel Cristo' » (*Bibl.*, n. 543); « Benvenuto Cellini, il pittore e il frate » (*Bibl.*, nn. 585 e 620); « Il sigillo e i caratteri dell'Accademia » (*Bibl.*, 845); « Il totocalcio demografico di Benvenuto Cellini » (*Bibl.*, n. 704); « Il 'Sigillo et caratteri della schuola del disegnio fatti da Benvenuto Cellini' » (*Bibl.*, n. 213 A); « La lite del contratto di edizione » (scritto presumibilmente inedito).
Nella parte IV, « I documenti celliniani della Raccolta Calamandrei », sono dati i regesti della grande collezione apprestata dal giurista in merito a questioni giudiziarie del Cellini con copie di documenti apprestati da Renato Piattoli.
Al volume hanno dato la loro collaborazione il giurista Piero Fiorelli e lo storico Elio Conti.

1026 A. *Significato costituzionale del diritto di sciopero* in « Il diritto sindacale » a cura di Giuseppe Federico MANCINI e Umberto ROMAGNOLI (Bologna, Società Editrice Il Mulino, 1971, 8°), pp. 334-359.

Nella parte III, *Il conflitto collettivo*, cap. II, *Sciopero e serrata*, al paragrafo 1, *Sciopero e serrata nella Costituzione*, fra altri contributi, è pubblicato un ampio brano (« L'art. 40 della Costituzione [...] la sua nave ») estratto dallo scritto *Significato costituzionale del diritto di sciopero*, dato come apparso in « Rivista giuridica del lavoro », come 1954 [anziché effettivamente 1952, Parte I], pp. 221-244. Cfr. *Bibliografia*, n. 671.

1027. [*Brano sulla Resistenza*] in « Il Lavoro nuovo » (Genova), a. LXIX, n. 20, 24 gennaio 1971, p. 7.

Nella pagina dedicata alla Resistenza (nell'antologia intitolata *Le « idee grandi »*) è pubblicato un brano di P.C.

1028. [*Sulla democrazia*] in « La scuola media », sezione *Lettere e Arti* (Milano), a. VI, 1970-1971, n. 8, 1° febbraio 1971, p. XXXIX.

Nella raccolta didattica: Educazione civica. *Noi e la Costituzione* (a cura di Alberto SOLARI, pp. XXXIII-XL con 4 ill.) è dato un brano di P.C. nel capitolo intitolato *Ma perché?*

1029. [*Vari brani*] in « L'educatore italiano » (Milano), a. XVIII, 1970-1971, n. 13/14, 1° aprile 1971, p. 46.

Nella parte *Didattica* per la *Classe 4ª* in merito a *Aprile*: *Seconda quindicina* (pp. 45-53; a firma di Mara PENSO) nel settore *Educazione morale civile* è pubblicato un brano di P.C. sulla Costituzione, dichiaratamente dal « Ponte » (*Bibliografia*, n. 825), e, con premessa e nota illustrativa, quindi è dato un altro brano col titolo *La martinella di Firenze* (dichiaratamente dal volume *Uomini e città della Resistenza*, cfr. *Bibliografia*, n. 774).

1030. [*Due brani*] in « Scuola e didattica » (Brescia), a. XVI, 1970-1971, n. 14, 15 aprile 1971, pp. 1200-1201 con 3 ill. e p. 1202 con 1 ill.

Nella commemorazione: Anniversario della Liberazione. *25 aprile*, viene pubblicato col titolo *Scuola e Costituzione* un brano di P.C. dal discorso ai giovani sulla Costituzione (cfr. *Bibliografia*, n. 997). Nella *Piccola antologia* fra le *Testimonianze* (pp. 1202-1203) viene data l'epigrafe in esecrazione di Kesselring con una nota illustrativa e con un disegno di S. Marinone.

1031. *L'ora di essere uomini* in « Monza nuova » (Monza), 25 aprile 1971, p. 3 con 1 ill.

Nella pagina dedicata alla *Attualità della Resistenza*, è pubblicato un brano di P.C.

1032. [*Lapide al « camerata Kesselring »*] in « Avanti! », Milano, Edizione Piemonte, 20 giugno 1971.

Nell'articolo di Franco Viara, *Per sbarrare la strada al Fascismo: ecco perché .../... Cuneo brucia ancora*, è pubblicato il testo della lapide in esecrazione del maresciallo Kesselring (cfr. *Bibliografia*, n. 744).

1033. *Il monumento a Kesselring* in « Cenobio » (Lugano, Confederazione Elvetica), a. XX, n. 5, settembre-ottobre 1971, p. 325.

La rassegna di Giovanni R. Ricci, *I poeti della Resistenza italiana* (pp. 321-325) termina riportando « per intero, anche per quel suo tono programmatico volto non solo al passato ma anche e soprattutto al futuro », l'epigrafe in esecrazione del maresciallo Kesselring. Cfr. *Uomini e città della Resistenza* (*Bibliografia*, n. 774), p. 245.

1034. *In montagna* in « Scuola italiana moderna » (Brescia), a. LXXXI, 1971-1972, n. 1, 15 settembre 1971, p. 71.

Nel materiale didattico della *Classe quarta. Esperienza didattica - Prima quindicina di ottobre*, sezione *Lingua italiana*, nella *Piccola antologia* è pubblicato un brano dell'*Inventario della casa di campagna* (*Bibliografia*, n. 250 e, per l'edizione completa, 300): « Quando andai in cerca di funghi [...] fresca vernice »).

1035. [*Il monumento a Kesselring*] in « Storia illustrata » (Milano), a. XV, n. 169, dicembre 1971, p. 53.

Nell'articolo di Giuseppe Mayda, *Kesselring soldato senza pietà* (pp. 46-53, con 6 ill.) è riportata per intero l'epigrafe in esecrazione del « camerata » Kesselring. Cfr. *Bibliografia*, n. 774.

1972

1036. *Opere giuridiche*, a cura di Mauro Cappelletti, Volume quinto, con presentazione di Tito Carnacini (Napoli, Morano, 1972, 8°, pp. VIII-655).

Sezione V, *La chiamata in garantia e altri studi sul processo di cognizione e sulle prove.* (Hanno collaborato alla raccolta dei materiali o alla correzione delle bozze di stampa Claudio MARCHETTI, Alberto GERMANÒ, Valerio GREMENTIERI e Gloria SBARAGLIO).

Il volume, che reca la presentazione di Tito CARNACINI, riunisce i seguenti scritti:

I, *La chiamata in garantia*; II, *Chiamata in garantia e giudizio arbitrale*; III, *Sulla efficacia di fronte al garante della sentenza che respinge una eccezione di merito opposta contro l'attore principale del garantito e contemporaneamente assegna a questo un termine per chiamare in causa lo stesso garante*; IV, *Proponibilità della domanda di garantia prima della molestia giudiziaria contro il garantito*; V, *Recensione*: V. [*recte*: Ê.] *Demontès, « L'action 'ad exhibendum' en droit moderne ». Essai sur le droit à la preuve* [...]; VI, *Sulla nullità dell'atto di citazione, quando la copia notificata dal commesso non sia vistata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario*; VII, *Per la definizione del fatto notorio*; VIII, *Questioni in tema di notificazione eseguita da commesso*; IX, *Se la sezione adita senza previa designazione presidenziale possa d'ufficio declinare la cognizione della causa*; X, *Connessione ed accessorietà*; XI, *In tema di:* A) *Competenza per valore*; B) *Notificazione al contumace dell'ordinanza che fissa il giorno per l'interrogatorio*; C) *Certificati medici come mezzi di prova*; XII, *Nullità dell'atto di citazione per illeggibilità della firma dell'ufficiale giudiziario*; XIII, *Conseguenze della mancata esibizione di documenti in giudizio*; XIV, *La condanna*; XV, *Prova testimoniale della autenticità di una scrittura smarrita*; XVI, *La condanna « generica » ai danni*; XVII, *Retroattività della sentenza e ipoteca giudiziale*; XVIII, *Competenza dell'autorità giudiziaria in tema di immobili per destinazione artistica*; XIX, *La sentenza civile come mezzo di prova*; XX, *Sul giuramento cosiddetto necessario*; XXI, *Sui poteri del Pubblico Ministero interveniente*; XXII, *Sulla legittimazione passiva nell'azione di accertamento*; XXIII, *Voce « Processo » (nella « Enciclopedia Italiana »)*; XXIV, *A proposito di tortura*; XXV, *Verità e verosimiglianza nel processo civile*; XXVI, *Il giudice istruttore nel processo civile.*

*1037. [*Epigrafe a ignominia di Kesselring*] in *I poeti e la libertà.* Antologia. Lettura di Arnaldo Foà (Disco Cetra Fonit, 1972, « Collana letteraria 'Documento' », CL 0518).

L'antologia si chiude con l'epigrafe cuneese dettata da P.C. — Cfr. Eugenia MARTINEZ, *Antologia discografica*, in « Tempo libero ». Mensile dell'ENAL (Roma), a. IV, n. 9, settembre 1972, p. 57, rubrica 'Scaffale sonoro'.

1038. [*Pagine varie*] nella comunicazione di CORDIÉ Carlo, *Gli « Scritti e inediti celliniani » di Piero Calamandrei*, in: AA.VV., *Convegno sul tema: Benvenuto Cellini artista e scrittore* (Roma-Firenze, 8-9 febbraio 1971), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1972, « Problemi attuali di scienza e di cultura », quaderno n. 177.

Gli scritti di P.C. si trovano ristampati ai seguenti luoghi: p. 181 con la [*Premessa*] agli *Inediti celliniani*, dell'aprile 1950 (cfr. *Bibliografia*,

n. 542 A); pp. 189, n. 27, per una lunga citazione da *Il lago*, de *L'inventario della casa di campagna*, nuova edizione del 1945 (cfr. *Bibliografia*, n. 300).

1039. *Costituzione e Resistenza* in « Agenzia stampa giovani d'Europa » (Roma), a. III, n. 2 (ciclostilato), 21 gennaio 1972, pp. 1-3.

Nella premessa si avverte l'intento di divulgare, « su segnalazione dell'Unione Nazionale Associazione Genitori », lo scritto di P.C., *Costituzione e Resistenza* (« L'art. 34 dice [...] lì è nata la nostra Costituzione »). Cfr. *Bibliografia*, n. 997. Il commento dice che la pubblicazione è stata fatta « a conclusione del ciclo di studi della scuola media superiore ».

1040. *Madre Coraggio* in « La vita scolastica » (Firenze), a. XXVI, 1971-1972, n. 13, 1° aprile 1972, p. 1372.

Nella parte didattica relativa alla *Classe quinta* (pp. 1370-1376, con ill.: a firma: Giacomo Crovetti) per il *Secondo ciclo. Attività della prima quindicina di aprile, per Lingua italiana*, settore *Per la recitazione*) è pubblicata l'epigrafe per Genoveffa Cocconi [per errore: Cecconi] Cervi, madre dei sette fratelli Cervi, morta di dolore in sèguito alla loro fucilazione.

1041. [*Sulla Costituzione*] in « Scuola e didattica » (Brescia), a. XVII, 1970-1972, n. 14, 15 aprile 1972, pp. 1282-1283.

Nel materiale didattico per la *Classe seconda* (pp. 1280-1295) per la parte *Italiano ed elementari conoscenze di latino* (pp. 1282-1284, a firma: Silvana Menduni) per il « 25 aprile: una data per riflettere » con premessa e commento è pubblicato un brano di P.C. sulla Costituzione.

1042. [*Sulla Resistenza e sulla Costituzione*] in « La vita scolastica » (Firenze), a. XXVI, 1971-1972, n. 14, 16 aprile 1972, p. 1487.

Per la *Quarta classe, Secondo ciclo. Guida di maggio* (pp. 1486-1493, con ill., a firma: Vittorio Poggi, per il *Comportamento ed educazione morale e civile*, al paragrafo « 25 aprile: anniversario della Liberazione ») sono pubblicati, fra le testimonianze di più autori, alcuni brani di opere di P.C.: dal discorso tenuto a Milano nel decennale della Resistenza (*Bibliografia*, n. 997): « Ciò che soprattutto [...] saldati » e, ancora, « Nel manganello [...] l'aveva soffocato » (*Bibliografia*, n. 775).

1043. [*Iscrizione per i martiri antifascisti di Mantova*] in « Gazzetta di Mantova », a. CCCVIII, n. 112, 21 aprile 1972, p. 11, « Ora e sempre Resistenza ».

Nell'art. anonimo *Dalla valletta di Belfiore alla valletta Aldriga* viene riportata l'iscrizione di P.C. apposta nella Sala del Palazzo provinciale (« Sulle fosse del vostro martirio [...] dal mondo pacificato »). Cfr. *Uomini e città della Resistenza* (*Bibliografia*, n. 774), p. 213.

1044. [*Brano su Ernesta Battisti*] in « Alto Adige » (Bolzano), a. XXVIII (a. LXXXVIII), n. 220, 4 ottobre 1972.

Nella pagina *Da Trento*, articolo *In ricordo di Ernesta Battisti*, è riportato un brano di P.C. sull'85° compleanno della veneranda e coraggiosa donna.

1044 A. *In memoria dell'avvocato Guido Chiari*, art. rist. in CORDIÉ Carlo, *Tra Piero Calamandrei e Bruno Cicognani. Due testimonianze in morte di un giovane*, in « Nuova Antologia » (Roma), n. 2064, dicembre 1972 [vol. DXVI, settembre-dicembre 1972, con estr. di pp. 529/538], a pp. 536-537.

Cfr. *Bibliografia*, n. 160 (alla data del 1929, a sé in estr. e nel « Foro Toscano », di aprile-maggio 1929, pp. 187-188).

1973

1045. [*Epigrafi per Kesselring e per gli eccidi apuani*] in *La resistenza apuana. Luglio 1943-aprile 1945* di Emidio MOSTI. Sessantanove illustrazioni fuori testo (Milano, Longanesi & C., 1973, « Il mondo nuovo », 105, 8°, pp. 285), a pp. 254 e 255.

Dettate dall'On. P.C., sono riprodotte le due epigrafi nella parte *Il ricordo sui luoghi degli eccidi*. Cfr. rispettivamente nn. 774 e 725.

1045 A. *La relatividad del concepto de acción* in IGNACIO MEDINA LIMA, *Breve antología procesal* (Mexico, Universidad Autónoma de México, 1973, « Textos Universitarios - Facultad de derecho »), pp. 212-218.

Nella parte *La escuela italiana*, preceduti da alcune note biografiche e critiche (« Piero Calamandrei »), sono pubblicati in lingua spagnola i tre primi capitoli de *La relatività del concetto di azione* (*Bibl.*, n. 237), nella traduzione di Manuel ROMERO SÁNCHEZ (*Bibl.*, n. 262).

1046. [*Sulla Costituzione*] in « I diritti della scuola » (Roma), a. LXXIII, n. 23, 15 maggio 1973, p. 44.

Per la *Classe Quarta. Puntata per il mese di giugno* (pp. 42-48, a firma Maria Teresa PERRELLA) per le *Lezioni: conclusive fino agli scrutini*, settore *Educazione* (pp. 43-44) per il 2 giugno 1946 si riportano, con premessa, parti del discorso di P.C. sulla Costituzione del 26 gennaio 1955 (*Bibliografia*, n. 997).

1047. [*Sulla Costituzione*] in « Scuola italiana moderna » 1972-73 (Brescia), a. LXXII, n. 17, 15 maggio 1973, p. 60.

Nella parte relativa alla *Classe quinta. Esperienza didattica* (a pp. 59-66, a firma: Rita GALBIATI), per l'*Educazione morale, civica, fisica* (pp. 60-61) in occasione del « 2 giugno: festa della Repubblica », è riportato un brano dal finale del discorso milanese di P.C. sulla Costituzione, del 26 gennaio 1955, dichiaratamente desunto dal libro di Roberto BATTAGLIA e Raffaello RAMAT, *Un popolo in lotta* (Firenze, « La Nuova Italia » editrice). Cfr. *Bibliografia*, n. 915.

1048. [*Epigrafe per Kesselring*] in « Lotte nuove ». Organo della Federazione cuneese del Partito Socialista Italiano (Cuneo), N. S., a. XVIII, n. 29, 3 settembre 1973, p. 1.

A p. 1 reca la fotografia della lapide con l'epigrafe in esecrazione di Kesselring (cfr. *Bibliografia*, n. 774): una copia di essa venne apprestata per il rifugio partigiano « La Margherita », A.N.P.I., Dronero, Valle Maira, sul Colle della Margherita (a pochi metri dal cippo dei Caduti della 2ª divisione G.L.): la lapide sarebbe stata scoperta ufficialmente in una cerimonia il 9 settembre successivo.
A p. 4 è comunicato il programma della manifestazione ed è dato come illustrazione: « ' *Su queste strade se vorrai tornare...* '. Incisione di Danila Ghigliano ispirata alla lapide [a] Kesselring dettata da Piero Calamandrei ».

1049. *La Costituzione e la gioventù*. Un discorso di P. C. del gennaio 1955 a Milano. Contiene ancora vive e attuali alcune fondamentali premesse per lo sviluppo futuro della nostra democrazia. In « Patria indipendente » (Roma), a. XXII, nn. 20-21, 25 novembre 1973, pp. 12-13 con 2 ill.

Rist. del discorso agli studenti, Milano, 26 gennaio 1955. (Cfr. *Bibliografia*, n. 997).

1050. *Un discorso ai giovani* in *Il ruolo del giudice nell'assetto costituzionale* [Relazioni di] Carlo Casini, Salvatore Senese, Pier Luigi Vigna, Federico Vignale [e altri]. Presentazione di Elio Pasquariello. In appendice: Un discorso ai giovani, di Piero Calamandrei (Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1973/74, 8° « Quaderno Corea », serie V, Gruppo: Il dialogo, 2, 8°), a pp. 49-52.

Lo scritto di P.C., « Far vivere la Costituzione. Un discorso di P.C. ai giovani », posto in appendice ai testi d'un dibattito tenuto nel Quartiere Corea di Livorno nel 1973, è dichiaratamente ristampato dal discorso del 26 gennaio 1955 a Milano (e raccolto in AA.VV., *Studi per il ventesimo anniversario della Assemblea Costituente*, vol. I, *La Costituente e la democrazia italiana*, del 1969; cfr. *Bibliografia*, n. 997).

1974

1050 A. *Dalla Resistenza alla Repubblica* in « Dalla monarchia alla repubblica. 1943-1946 », a cura di Enzo Santarelli (Roma, Editori Riuniti, 1974, « Strumenti per la ricerca interdisciplinare », 6, 16°), pp. 256-259.

Nella parte VI, *Elementi di transizione* (accanto a contributi di Mario Vinciguerra, Lelio Basso, Arturo Carlo Jemolo e altri), è ristampato, con premessa alle pp. 256-257, un ampio brano da *La Costituzione e le leggi per attuarla* apparso in *Dieci anni dopo: 1945-1955. Saggi sulla*

vita democratica italiana di A. BATTAGLIA, P. CALAMANDREI, E. CORBINO, 1955 (cfr. *Bibliografia*, n. 770: è dichiaratamente stralciato un brano dalle pp. 212-215).

1051. *La funzione parlamentare sotto il fascismo* in *Il Regime fascista*, [testi di AA.VV.] a cura di Alberto AQUARONE e Maurizio VERNAZZA (Bologna, Società Editrice Il Mulino, 1974, 8°, coll. « Serie di storia »), pp. 57-84.

Nella Parte I, « Il fascismo come regime politico », è pubblicato un brano dichiaratamente da *Il Centenario del Parlamento* (Roma, Segretariato generale della Camera dei Deputati, 1948), pp. 261-297, con alcuni tagli. Cfr. *Bibliografia*, n. 441.

1051 A. *Da « La battaglia in città »* in *L'età dell'antifascismo e della Resistenza*, a cura di Alberto ABRUZZESE (Firenze, La Nuova Italia, 1974, 8°, pp. VIII-256, ASOR ROSA Alberto, *Storia e antologia della letteratura italiana*, vol. 22), pp. 249-253.

Al termine del cap. IV (« Le memorie del conflitto e della lotta ») e del libro stesso, è pubblicato, con note illustrative, un brano da *Uomini e città della Resistenza*, 1955 (« Forse l'Italia del Nord [...] pestilenza che vi era annidata da vent'anni »). Precedono alcune osservazioni critico-biografiche su P.C.

1052. *Vendetta del ministro Gonella* [*1949*]. In *L'Italia clericale*. Scritti di L. SALVATORELLI, L. RUSSO, M. MILA, P. CALAMANDREI, F. CATALANO, P. ALATRI, F. FAZIO ALLMAYER, G. MOSCON, A. SIMONE, A. MONTI, E. COLLOTTI, F. BRUNETTI, M. ISNENGHI, V. FOA, con avvertenza di Carlo Ferdinando Russo (Roma, La nuova sinistra, Edizioni Savelli, 1974, 16°, « Cultura politica », 123), pp. 39-63.

Il brano, dichiaratamente interpellanza dell'on. P.C., di Unità Socialista, rivolta al ministro della Pubblica Istruzione Gonella il 16 dicembre 1948, sul « caso Russo », reca note illustrative di C.F. RUSSO, direttore di « Belfagor », periodico da cui i brani del libro sono tolti, come è detto nella citata *Avvertenza*. Cfr. *Bibliografia*, n. 487 A.

1053. *Il vizio d'origine della Costituzione italiana* in CHICCO Francesco; LIVIO Gigi, *L'Italia dal primo al secondo dopoguerra* (Torino [ecc.], G. B. Paravia & C., 1974, 8°, pp. IV-269), a pp. 255-260.

È parzialmente ristampato, nel cap. *Dall'insurrezione alla Costituzione repubblicana (aprile 1945-gennaio 1948)*, un brano dello scritto *La Costituzione e le leggi per attuarla*, del 1955 (vedi n. 770).

1054. *Un vecchio amico* in « Critica sociale » (Milano), a. 66, Supplemento al n. 1, di gennaio 1974 (« In ricordo di Alessandro Levi », con ritratto in copertina), pp. 71-75, con una nota anonima illustrativa a pp. 75-76.

Riproduce la rievocazione di Alessandro Levi, fatta alla Società fiorentina « Leonardo da Vinci » il 9 dicembre 1953. (Cfr. *Bibliografia*, n. 864).

1055. [ANON.], *La linea spirituale e morale della missione del giudice ecclesiastico* in « L'Osservatore romano » (Città del Vaticano), a. CXIV, n. 26 (34.506), 1° febbraio 1974, p. 1.

Da un discorso (pp. 1-2) di Paolo VI [Montini] al Tribunale della Sacra Rota è riportato, a p. 1, un significativo brano di P.C. dall'*Elogio dtei giudici scritto da un avvocato* (cfr. *Bibliografia*, n. 194 e nuove edizioni).

1056. PUCCI Filippo, *Un intervento di Paolo VI sulla legge matrimoniale* in « La Stampa » (Torino), a. 108, n. 27, 1° febbraio 1974, p. 16, rubrica 'Dall'interno e dall'estero'.

Riporta i medesimi brani delle citazioni fatte dal pontefice dall'*Elogio dei giudici* di P.C. (di cui in *Bibliografia*, n. 194). La stessa citazione è riportata da più periodici italiani contemporanei.

1056 A. PAULUS P.P. VI, [*Discorso alla S. Rota del 31 gennaio 1974 con citazione di P. C.*] in « Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale » (Città del Vaticano), vol. 66, n. 2, 28 febbraio 1974, p. 86.

Nel suo discorso (« Ad praelatos auditores, advocatos et officiales Tribunalis Sacrae Romanae Rotae, a Beatissimo Patre novo litibus iudicandis ineunte anno coram admissos ») il pontefice, citando l'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, così dice:
« E per corroborare questo senso religioso che deve penetrare la coscienza del magistrato, ci possiamo valere della testimonianza d'un illustre maestro del foro civile italiano, da non molto tempo scomparso, Piero Calamandrei: 'Mi convinco sempre più che tra il rito giudiziario e il rito religioso esistono parentele storiche molto più strette di quanto non indichi l'uguaglianza della parola... La sentenza in origine era un atto sovrumano, il giudizio di Dio; le difese erano preghiere...'. E poi: 'Nell'ordine giudiziario affluivano un tempo dalle Università i giudici migliori, richiamati non dalla speranza di lauti guadagni, ... ma dall'alta considerazione di cui la magistratura godeva nella pubblica opinione e soprattutto dall'attrattiva che su certi spiriti religiosi ha sempre esercitato l'austera intimità di questo ufficio, in cui il giudicare gli altri implica in ogni istante il dovere di fare i conti colla propria coscienza' ». E alla nota 6 della medesima p. 86: « Elogio, pp. 249, 251 ».

1057. *Bosco in cerca di funghi* in « La Radio per le scuole » (Roma), a. XXIII, n. 3, marzo-aprile-maggio 1974, p. 85.

In una rassegna didattica, a cura di Anna Maria ROMAGNOLI, per *Martedì 28 maggio, con il 2° C[iclo]* ristampa un testo di P.C., indicando la fonte nel volume *Poesia della vita* (ed. A.P.E.). Si integri la segnalazione ricordando che il volume è dovuto a Walter BINNI, Lanfranco CARETTI e Luisa MIRANTE (cfr. *Bibl.*, n. 922 B e successive ristampe:

editore, a Milano, il Mursia). Il brano è da ricondurre al testo originale, cioè all'*Inventario della casa di campagna*, libro nel quale si trova fin dalla prima edizione privata del 1941 (*Bibliografia*, n. 250).

1058. *La cerca dei funghi* in « I diritti della scuola » (Roma), a. LXXIV, n. 17, 15 marzo 1974, p. 74.

Nel corpo di una rassegna didattica di Maria Teresa PERRELLA, *Quinta [classe], Due puntate per il mese di aprile* (pp. 68-80), *Lezioni: dal 1° al 15 aprile*, per la sezione « Lingua italiana » si formula il còmpito con « Ricorda e descrivi: *La ricerca dei funghi* ». Segue il brano « Uscivamo di casa in punta di piedi... ci pareva che gli intrusi fossero loro », e con l'indicazione: *Inventario della casa di campagna* e con la segnalazione della Casa editrice la quale distribuisce in esclusiva l'opera: « La Nuova Italia », di Firenze. Cfr. per l'ed. Tumminelli, Roma, 1945, *Bibliografia*, n. 300.

1059. [Trasmissione radiofonica TV italiana, di cui in art. anon.] *Da un programma all'altro*. In « L'eco di Bergamo » (Bergamo), a. 94, n. 64, 16 marzo 1974, p. 10, con 1 ill., rubrica 'Sette giorni alla Televisione'.

Nell'articolo si presenta il programma TV, serie « I discorsi che restano », a cura di Valerio Ochetto, con la regia di Walter Licastro: tale serie ha inizio col discorso di P.C. pronunciato a Firenze nell'ottobre 1945 sulla Costituzione, discorso « rimasto giustamente celebre per la nobile tensione morale che lo pervade ». Cfr. la riproduzione parziale nella *Bibliografia*, fra cui « Il cittadino » (Genova), a. CI, n. 66, 19 marzo 1974, p. 8, rubrica 'Spettacoli - Varietà': il discorso è annunciato secondo la dizione dell'attore Romolo Valli: esso sarebbe stato poi ripetuto da lui in una scuola secondaria di Roma fra allievi desiderosi di conoscere più a fondo la Costituzione.

1060. [*Lapide su Kesselring*] in « Piazza del Tomolo ». Periodico di politica, cultura e informazione (Agnone, Isernia), a. II, n. 4, aprile 1974, p. 1.

È riprodotta senza titolo (con una nota esplicativa) e con l'epigrafe de *Il monumento a Kesselring*. Cfr. *Bibliografia*, n. 774 (da *Uomini e città della Resistenza*, 1955, p. 245).

1061. *La Costituzione*. In « I diritti della scuola » (Roma), a. LXXIV, n. 20, 15 aprile 1974, pp. 71-72.

Nel corpo di una rassegna didattica di Maria Teresa PERRELLA, *Quinta [classe], Due puntate per il mese di maggio* (pp. 70-82), *Lezioni dal 1° al 15 maggio*, per la sezione « Educazione » si riporta a pp. 71-72 un brano dal *Discorso sulla Costituzione* di P.C., del 26 gennaio 1956 [*recte*: 1955] agli studenti di Milano e con l'indicazione « Disco Collana letteraria 'Documento' Cetra ». Cfr. *Bibliografia*, n. 901 (e poi anche n. 997).

1062. *Repubblica conciliare* in « Stampa di Puglia » (Foggia), 24 aprile 1974, rassegna 'Tutto & nulla'.

Riproduce, all'inizio della rassegna, un brano di P.C. dal « Ponte » del giugno 1970 [*recte* 1950] (cfr. *Bibliografia*, n. 547).

1063. *I giovani e la Costituzione* in « L'educatore italiano » (Milano), a. XXI, nn. 21/22, 1° giugno 1974, p. 71.

Nell'*Antologia / 2° Ciclo* (pp. 69-72), a cura di L. Tornaghi, R. Petri e M. Ettori, settore *Pagine di Storia*, è pubblicato un brano del discorso di P.C. agli studenti milanesi, del 26 gennaio 1955 (cfr. *Bibliografia*, n. 997).

1064. [*Epigrafe su Palazzo Vecchio, a Firenze*]. In « Bresciaoggi », Edizione del *Lunedì*, a. I, n. 10, 12 agosto 1974, p. 11, rubrica 'In Italia e fuori'.

Nel corpo della corrispondenza — « Una commemorazione sentita - 30 anni fa: Firenze libera [...] » — è data l'epigrafe della lapide di Palazzo Vecchio, in Firenze, riprodotta da vari altri giornali. Cfr. ad es., *Bibliografia*, n. 774, p. 144.

1065. [*Epigrafe apposta a Palazzo Vecchio, in Firenze*]. In « La Voce repubblicana », Quotidiano del Partito Repubblicano Italiano (Roma), a. LIV, n. 184, 13 agosto 1974, p. 2.

Nel corpo della corrispondenza anonima — « Celebrata con solenni manifestazioni / *La liberazione di Firenze trent'anni fa* » — è riprodotta l'epigrafe della lapide apposta sulla parete di Palazzo Vecchio che guarda la via dei Gondi. (Cfr., per tale documento della Liberazione, *Bibliografia*, n. 774, p. 144).

1066. *I funghi sono finiti* in « La vita scolastica » (Firenze), a. XXIX, 1974-1975, n. 2, 16 ottobre 1974, p. 282.

Nella rubrica *Secondo ciclo, 4* (a cura di C. Betti, G. Cecchini, S. Lazzerini, alle pp. 281-287) per *L'attività della prima quindicina di novembre*, settore *Lingua italiana* (pp. 281-283), in *Letture e dettati*, è pubblicato un brano (« Non s'incontrano più sulla via del bosco [...] in cerca dei fiori che non ci sono più »). Esso è tratto, senza che sia indicato, dall'*Inventario della casa di campagna* (*Bibliografia*, n. 250, e, per il testo completo, n. 300) o dalla riduzione scolastica, munita di commento e col titolo *La casa di campagna* (n. 936).

1067. De Napoli Domenico, *La Costituzione italiana istituto in crisi.* In « Relazioni » (Roma), a. XI, nn. 11-12, novembre-dicembre 1974, pp. 21-26 con 1 disegno.

A p. 21 cita di P.C. un brano dell'*Introduzione storica sulla Costituente* (come si legge nelle testatine a pagine dispari [recte *Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori*] in *Commentario sistematico sulla Costituzione italiana*, diretto da P.C. e Alessandro Levi [ecc.], vol. I (cfr. *Bibliografia*, n. 521), p. cxxix.

1068. Corona Raffaele, Una giustizia che cambia. *Momento politico momento giuridico*, in « Tuttoquotidiano » (Cagliari), a. I, n. 128, 11 dicembre 1974, p. 3 con ritratto.

Sono ristampati vari brani di interesse giuridico di P.C., del quale è riportato un ritratto con l'indicazione erronea, quanto al prenome confuso con quello dell'omonimo pubblicista: « Mauro Calamandrei: difese sempre la giuridicità ».

1975

1069. *Il cuore dei contadini.* In *Cuore 1944.* 100 episodi della Resistenza europea, a cura di Carlo Gabrielli Rosi e Sergio Mariani. Prefazione di Franco Bonifacio (Lucca, Edizioni Il Centro di educazione democratica, 1975, 8°), pp. 140-142.

Nella parte II, « La guerra e la lotta di liberazione », è pubblicato un brano di P.C. (con premessa anonima a p. 140 e una nota bio-bibliografica sullo scrittore a p. 142), sul sacrificio dei fratelli Cervi, dichiaratamente da *Uomini e città della Resistenza*, 1955 (cfr. *Bibliografia*, n. 774), e precisamente dalle pp. 114-116.

1070. [*Due brani*] in: Associazione Nazionale tra i Comuni decorati al Valor Militare, *Il lungo cammino della libertà* (Borgo S. Dalmazzo, Cuneo, Istituto Grafico Bertello, 1975, 8°), pp. 76-77 e 3 n.n. fra la p. 190 e la 191.

Nel volume, che reca in testa una lettera del Presidente della Repubblica Italiana, Giovanni Leone, e una premessa del Presidente dell'Associazione, Tancredi Dotta Rosso, Sindaco di Cuneo, sono riprodotti due scritti di P.C., il primo per « *Massa Carrara*, medaglia d'oro » (dal discorso pronunciato per la celebrazione della Resistenza Apuana (20-21 ottobre 1954, cfr. *Bibliografia*, n. 725) e il secondo, come introduzione alla Costituzione della Repubblica, sùbito dopo riprodotta a stampa, e come collegamento delle due parti del libro, dal discorso sulla Costituzione; cfr. *Bibliografia*, n. 997.

1070 A. *Passato e avvenire* in *Dalla Resistenza.* Uomini eventi idee della lotta di Liberazione in Provincia di Milano, a cura di Gianfranco Bianchi. Edizione rinnovata con presentazione di Mario Bassani, Presidente della Provincia (Milano, Provincia di Milano, 1975, 8°), pp. 9-15.

Ristampa, dall'edizione del 1969 della medesima opera (vedi n. 998), il discorso di P.C. al Teatro Lirico di Milano del 28 febbraio 1954 (n. 732; cfr. 1071).

1071. *Passato e avvenire della Resistenza.* Discorso per il decennale tenuto al Teatro Lirico di Milano alla presenza di Ferruccio Parri, Milano, Officine Grafiche Esperia [1975], 8°, pp. 16.

Con l'indicazione in copertina: « XXX anniversario della Liberazione, 1945-1975, Comune di Milano, Consiglio di zona, 18 ». Cfr. *Bibliografia*, n. 732.

1072. *Passato e avvenire della Resistenza.* In *L'Italia partigiana.* Antologia a cura di Giorgio LUTI e Sergio ROMAGNOLI (Milano, Longanesi & C., 1975, « Saggi », 3, 8°), pp. 369-374.

È riprodotto, con una premessa redazionale, lo scritto dichiaratamente dagli *Scritti e discorsi politici*, vol. I, t. I, pp. 65-71. Cfr. *Bibliografia*, n. 945.

1073. RUFFINI Francesco, *Diritti di libertà.* Con introduzione e note di Piero CALAMANDREI, Firenze, « La Nuova Italia » ed., 1975, « Strumenti. Ristampe anastatiche », 31), 8°, pp. LXI-331, 1 b., 2 di propaganda editoriale.

Dalla II ed. del 1946, coll. « Orientamenti » (cfr. *Bibliografia*, n. 361). A pp. V-LVI, P.C., « Introduzione alla seconda edizione », *L'avvenire dei diritti di libertà* (con la data finale: Firenze, maggio 1946).

1074. *Sette fratelli e un padre* in CERVI Alcide, NICOLAI Renato, *I miei sette figli.* Prefazione di Mario Alighiero MANACORDA (Roma), Editori Riuniti, 1975, « Ventesimo secolo », 40, 16°), pp. 149-155.

La prefazione di P.C. è pubblicata in appendice al libro, che, alla data del settembre 1975, reca l'indicazione di « XVI edizione », il Copyright degli Editori Riuniti, del 1955 (cfr. *Bibliografia*, n. 776) e l'avvertenza redazionale delle precedenti edizioni in merito alla riproduzione della parte iniziale e della parte finale del discorso commemorativo dei fratelli Cervi, tenuto a Roma il 17 gennaio 1954 da P.C. e il cui testo integrale è pubblicato in *Uomini e città della Resistenza* (Bari, Laterza, 1955); cfr. *Bibliografia*, n. 774. È da segnalare che una edizione intermedia (CERVI Alcide, *I miei sette figli*, a cura di Renato Nicolai, VIII edizione, Roma, Editori Riuniti, Febbraio 1956, 16°, di pp. 96, collana « Il Milione ») non recava la prefazione di P.C.

1075. *Le carrube.* In « I diritti della scuola » (Roma), a. LXXV, n. 11, 15 febbraio 1975, p. 92.

In *Repertorio di testi ad uso didattico.* Dettati, poesie, spunti per lezioni, conversazioni, discussioni, composizioni per il primo e per il secondo ciclo, a cura di Franco RIONDINO (pp. 91-94), nel settore *Per imparare a descrivere (autori contemporanei)*, con lodi per lo scrittore è riportato un brano dichiaratamente dalla riduzione scolastica de *La casa di campagna* edita da « La Nuova Italia » (cfr. *Bibliografia*, n. 936), cfr. pp. 97-99.

1076. BRUCCULERI Lillo Salvatore, *Note sulla tutela legislativa* in « N.O. » (Nuovi Orizzonti) (Gallipoli, Lecce), a. VI, n. 31, marzo-aprile 1975, pp. 5-10 (puntata isolata).

A p. 9 è riportato un brano di P.C. del 1933 (cfr. *Bibliografia*, n. 187) sul patrimonio artistico nazionale come un « bene per sua natura pubblico ».

1077. Paviolo Angelo, *Ricordiamo i nostri eroi nel XXX anniversario della Liberazione*, in « Castellamonte notizie » (Castellamonte, Torino), 31 marzo 1975, p. 4, con 1 ill.

Dopo la firma dell'autore dell'articolo segue un brano del discorso di P.C., al Teatro Lirico di Milano, del 28 febbraio 1954. Cfr. *Bibliografia*, n. 732.

1078. [*Brani vari*]. In « Scuola italiana moderna ». Quindicinale per la scuola elementare (Brescia), a. LXXXIV, n. 13, 1° aprile 1975, p. 23.

Nella « Antologia letteraria. *Libertà* » a cura di Giacomo Luzzagni (pp. 22-23), sono pubblicati due brani di P.C.: *Madre Coraggio* (« Epigrafe dettata per il busto di Genoveffa Cocconi, madre dei 7 fratelli Cervi, morta di dolore per la loro fucilazione », cfr. *Bibliografia*, n. 774, a p. 120) e *La libertà è come l'aria* (dichiaratamente dal volume antologico *Un popolo in lotta*, qui attribuito a P.C., ma di R. Battaglia e R. Ramat, edito da « La Nuova Italia », cfr. *Bibliografia*, n. 915), p. 398.

1079. *Che cos'è la Costituzione* in « Notiziario scolastico » della Scuola Media Statale « Pier Maria Canevari » (Genova), n. 193, aprile 1975, numero dedicato al Trentennale della Resistenza, p. 1, editoriale.

Viene riprodotto un lungo brano dal discorso sulla Costituzione (cfr. *Bibliografia*, n. 997), con una nota illustrativa che segue alla firma: « Pietro [*sic*, per: Piero] Calamandrei (1889-1956), fiorentino, uno dei più ispirati celebratori dei valori della Resistenza, intesi come dinamica essenziale per compiti socialmente impegnati della politica italiana ».

1080. *Resistenza* in « Problemi » (Castel del Monte, L'Aquila), aprile 1975.

Fra i componimenti della rassegna « Poeti della Resistenza » è riprodotto il testo dell'epigrafe intitolata *Il monumento a Kesselring* (*Bibliografia*, n. 774) come una lirica dal titolo *Resistenza* e con la seguente nota: « Di elevato spirito antifascista questa poesia di Calamandrei vuole richiamare tutti gli italiani intorno al simbolico monumento della Resistenza, ad un impegno comune per respingere ogni tentativo di ritorno ad un funesto passato di vergogna e di terrore ».

1081. [*Il monumento a Kesselring*]. In « Momento sera » (Roma), a. XXXI, n. 90, 24-25 aprile 1975, p. 16, intitolata « *25 aprile* » [...] *Trent'anni dopo.*

Si riporta il componimento detto anche *Epitaffio per il camerata Kesselring* (sulla lapide eretta dalla città di Cuneo, patria di Duccio Galimberti, sulla scalea del Palazzo Comunale). Cfr. *Bibliografia*, n. 774, p. 245, *Il monumento a Kesselring*.

1082. [*Il monumento a Kesselring*]. In « Bresciaoggi » (Brescia), a. II, n. 110, 25 aprile 1975, p. 3, rubrica ' Uomini, fatti, idee '.

Nella pagina, intitolata *Antologia della Resistenza*, è riprodotta col titolo *Camerata Kesselring* l'epigrafe sulla lapide murata dalla città di Cuneo e dettata da Pietro [*sic*, per: Piero] Calamandrei. Cfr. *Bibliografia*, n. 774, p. 245, *Il monumento a Kesselring*.

1083. [ANON.], *Celebrato il trentennale della Liberazione*. Ampia partecipazione delle scuole allo svolgimento di ricerche sulla Resistenza - Diffusa dall'Amministrazione comunale l'epigrafe di P. Calamandrei. In « Il Cittadino della domenica » (Monza), a. 77, n. 17, 26 aprile 1975.

È riprodotta l'epigrafe de *Il monumento a Kesselring* e, prima della firma di P.C., è aggiunto: « Al maresciallo Kesselring che pretendeva un monumento, così gli italiani risposero ».

1084. [Ristampa anastatica del primo numero del « Ponte »] (a cura de « La Nuova Italia » ed., di Firenze): il fascicolo è stato distribuito agli abbonati del periodico col numero del 30 aprile 1975.

Cfr. *Bibliografia*, n. 313. Sono da registrare per l'occasione le ristampe degli scritti di P.C., di cui ai nn. 315-319 della *Bibliografia* stessa.

1085. [ANON.] *Le solenni celebrazioni*. In « Il giornale d'Italia » Edizione della sera (Roma), 6 agosto 1975, nella 'Cronaca di Firenze'.

Si ricorda che, nell'invito delle celebrazioni ufficiali, il Sindaco Elio Gabbuggiani ha riportato un brano dalle pagine di P.C. sulla Battaglia di Firenze (cfr. *Bibliografia*, n. 774, per la ristampa con modificazioni nel volume *Uomini e città della Resistenza, Discorsi scritti epigrafi*, Bari, Laterza, 1955, p. 138): « Non c'erano più lettighe né bare [...] un popolo insorto e comandato da un governo insurrezionale di magistrature cittadine ».

1086. [ANON.], *Firenze e la Liberazione*. Fissate le celebrazioni per il 30° anniversario. La Regione toscana presenterà il proprio gonfalone. In « Avanti! » (Roma), 7 agosto 1975.

Si ricorda che, nell'invito delle celebrazioni ufficiali, il Sindaco Elio Gabbuggiani riporta un brano famoso di P.C. sulla Battaglia di Firenze (*Bibliografia*, n. 334): « Non c'erano più lettighe né bare [...] un popolo insorto e comandato da un governo insurrezionale di magistrature cittadine ».

1087. *Una bella preghiera* in « I diritti della scuola » (Roma), a. LXXVI, n. 1, 1° ottobre 1975, p. 99.

Nel corpo del « *Repertorio di testi ad uso didattico*. Dettati, poesie, spunti per lezioni, conversazioni, discussioni, composizioni per il primo e per il secondo ciclo » (pp. 95-102) a cura di Franco RIONDINO, per *Ottobre* e *2ª quindicina* è ristampata un famoso brano, dichiaratamente dall'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato*. Cfr. *Bibliografia*, n. 194 (anche per le varie edizioni).

1088. [*Discorso sulla Costituzione*]. In « Gazzetta di Mondovì ». Settimanale indipendente politico di informazione (Mondovì), a. 106, n. 38, 10 ottobre 1975, p. 3 con 1 ill.

Nel corpo di una corrispondenza (con sigla: *n.m.*), « Presentato alle massime cariche del Paese il volume edito dall'Associazione Nazionale tra i Comuni decorati al Valor Militare, *Il lungo cammino della libertà.* Attualità e validità del discorso pronunciato da Piero *Calamandrei* sulla Costituzione repubblicana », è ristampato — dal volume stesso (cfr. *Bibliografia*, n. 997) e col titoletto *Nel 1955 così parlava Piero Calamandrei* — il testo del discorso.

1976

1089. *Opere giuridiche*, a cura di Mauro CAPPELLETTI: Volume sesto, con presentazione di Virgilio ANDRIOLI (Napoli, Morano, 1976, 8°), pp. XI-715.

Con questo volume ha inizio la Sezione VI della raccolta delle *Opere giuridiche* col titolo *La cassazione civile e altri studi sui vizi della sentenza e sulle impugnazioni.* Detta sezione occupa i volumi VI, VII e VIII delle *Opere* stesse. Nel vol. VI è ristampato il t. I del Trattato sulla *Cassazione civile*; nel vol. VII il t. II dello stesso Trattato; nel vol. VIII la voce *Cassazione* del *Nuovo Digesto italiano* nonché gli altri studi sui vizi della sentenza e sulle impugnazioni.
Hanno collaborato alla raccolta dei materiali o alla correzione delle bozze di stampa Claudio MARCHETTI, Alberto GERMANÒ, Valerio GREMENTIERI e Gloria SBARAGLIO.
Il volume VI contiene il t. I de *La cassazione civile* (Milano-Torino-Roma, Fratelli Bocca, 1920), su cui vedi n. 47 e, per la traduzione in lingua spagnola ad opera di Santiago SENTÍS MELENDO e con prefazione di Niceto ALCALÁ ZAMORA y CASTILLO, 1945, vedi n. 297.

... Volume settimo (Napoli, Morano predetto, 1976, 8°, pp. VII-423).

Hanno collaborato alla raccolta dei materiali o alla correzione delle bozze di stampa Claudio MARCHETTI, Alberto GERMANÒ, Valerio GREMENTIERI, Guido FANFANI, Paola PORRU e Maria Grazia BANDINI.
Il volume (che alle pp. V-VII, si apre con un'affettuosa commemorazione — stesa da Mauro CAPPELLETTI — della scomparsa di P.C., dal titolo *Dopo vent'anni*) contiene la seconda e ultima parte de *La Cassazione civile.*

1089 A. [*Processo e democrazia.* Con presentazione di Mauro CAPPELLETTI. Traduzione giapponese di Takeshi KOJIMA e di Seichi MORI, Tokyo, Chvo Daigaku Shuppau-bu] (Chvo [= Central] University Press), 1976, 8°, pp. XII-171, 1 b., 1 n.n. con 2 tavv. doppie f.t., in astuccio con doppia banda editoriale.

Traduzione dell'opera, di cui in *Bibl.*, n. 721, con presentazione di Mauro CAPPELLETTI (pp. I-IV), con prefazione dei Traduttori (pp. V-VII) e con indici (pp. IX-XI). A p. IV, n. 5, tra le opere di P.C. sono citati gli *Scritti*

einediti [*sic* per: *e inediti*] *celliniani*, edited by C. Cordié, Firenze, « La Nuova Italia » Editrice, 1971.

1090. [*Pagine varie*] in: Università di Bari, Istituto di diritto processuale civile, *Esercitazione sui principali atti di un processo civile di cognizione di primo grado secondo le forme del rito ordinario dinanzi al tribunale e secondo le forme del rito speciale del lavoro dinanzi al pretore con appendici su la durata dei procedimenti civili di cognizione in Italia*, Bari, Edizioni Levante di Mario Cavalli e Figli, 1976, 8°, pp. 141. Edizione f.c.

« Avvertenza », pp. 5-7 (si ripropone con mutamenti e aggiunte l'esercizio di P.C. del 1942 con la collaborazione del dr. Ernesto Heinitz, *Esercitazione sui principali atti di un processo civile secondo il nuovo codice*, Firenze, Tip. Ed. Luigi Niccolai, in ed. f.c. da distribuire gratuitamente agli studenti e con avvertenza di P.C., ora alle pp. 6-7. Cfr. *Bibliografia*, n. 890.

1090 A. *La libertà è come l'aria* in « La Scuola italiana moderna » (Brescia), a. LXXXV, 1975-1976, n. 12, 15 marzo 1976, p. 75.

Il noto brano, col predetto titolo (« La libertà è come l'aria [...] dando il proprio contributo alla vita politica »; cfr. *Bibliografia*, n. 901) è riprodotto — con l'indicazione: P.C., *Un popolo in lotta*, « La Nuova Italia » — nella rassegna a cura di vari [U. Savini, M. Mignardi, C. Astolfi, E. Draghicchio, G. Andrazi] *Classe quinta. Esperienza didattica - seconda quindicina di aprile* (pp. 73-79) per « Lingua italiana » (pp. 73-75) nella 'Piccola antologia' (p. 75).
Il titolo *Un popolo in lotta* è da intendere come quello della antologia di Roberto Battaglia e Raffaello Ramat, per cui vedi *Bibl.*, n. 915.

1091. *Dieci anni dopo* in « Scuola e didattica » (Brescia), a. XXI, 1975-1976, n. 14, 15 aprile 1976, p. 44.

In una serie di letture per la *Classe terza* per *Storia ed educazione civica* (pp. 43-44) (a cura di Giovanna Righini Ricci) è pubblicato, in riduzione, un brano che riporta a « dieci anni dopo la liberazione ». Cfr. *Bibliografia*, n. 770.

1092. *La Costituzione italiana* in « I diritti della scuola » (Roma), a. LXXVI, n. 14, 10 maggio 1976, p. 66.

Nel corpo del « *Repertorio di testi ad uso didattico*. Dettati, poesie, spunti per lezioni, conversazioni e discussioni, composizioni per il primo e per il secondo ciclo », a cura di Franco Riondino per *Giugno* (pp. 64-68) è pubblicato un brano « da un discorso tenuto ai giovani milanesi nel gennaio del 1955 ». Cfr. *Bibliografia*, n. 997.

1093. [*Lettere varie*] in « Lettera ai compagni ». Mensile della Fiap (Federazione Italiana Associazioni Partigiane) (Roma), N. S., a. VII, n. 11, novembre 1976, pp. 4-5, rubrica 'Temi d'oggi'.

Con una premessa redazionale, con una scelta effettuata con la collaborazione di Manlio MAGINI, dichiaratamente dalla edizione delle *Lettere* (cfr. *Bibliografia*, n. 978) sono ristampate, con note illustrative, le lettere di P.C. numerate nella raccolta suddetta 45, 54, 91, 157, 196, 205, 233, 239, col titolo *La lezione di Calamandrei*. Per errore è scritto per due volte: « A Dino Provenzali » (anziché: « A Dino Provenzal »).

1094. PASQUALI Giorgio e CALAMANDREI Piero, *L'Università di domani di un « Weltreformer » (con « Chiosa bibliografica » di Carlo Ferdinando Russo). Seguono « Lettere berlinesi » di Giorgio Pasquali* in « Belfagor » (Firenze), a. XXXI, n. 6, 30 novembre 1976, pp. 687-689, nella rubrica 'Miscellanea, varietà e letteratura odierna'.

È ristampata la prefazione a *L'Università di domani*, (cfr. *Bibliografia*, n. 76), pp. IX-XIII, in data Firenze, 20 gennaio 1923 e dovuta alla collaborazione dei due autori.

1095. [*Lettere varie*] in « Lettera ai compagni » (Roma), a. VIII, n. 12, dicembre 1976, p. 7, rubrica 'Temi d'oggi'.

Con premessa redazionale è continuata la pubblicazione di lettere varie di P.C. (con note) dall'edizione delle *Lettere*, e con gli stessi numeri della silloge per le lettere stesse: 241, 284, 298, 300.

1977

1096. *Uomini e città della Resistenza*. Discorsi scritti ed epigrafi. Introduzione di Alessandro GALANTE GARRONE, Bari, Laterza, 1977, « Tempi nuovi », 92, 16°, pp. XXX-293.

È la nuova edizione dell'opera di cui al n. 774. Alle pp. VII-XXVIII si legge ora l'*Introduzione* di Alessandro Galante Garrone (alla data di: Gennaio 1977).
II ed., 1978 nella medesima collezione « Tempi nuovi ».

1096 A. *Firenze* in « Le lingue nel mondo ». Unica rivista italiana di cultura linguistica (Firenze), a. XLII, n. 2, marzo-aprile 1977, p. 189.

Nella rassegna anonima *Le nuove traduzioni a premio* (pp. 189-190) è dato il brano di P.C. (« Firenze comincia da più lontano [...] siate certi allora che Firenze è vicina ») senza indicazione della fonte; ma cfr. *Bibliografia*, n. 856, per *Parlare di Firenze*, conferenza apparsa sul « Ponte » dell'ottobre 1956. Al brano segue l'indicazione: « (da tradurre in francese) ».

1097. *La libertà è come l'aria* in « L'educatore » (Milano), a. XXIV, nn. 13-14, 15 marzo 1977, p. 71.

Nel corpo della rassegna antologica *Classe quarta*, a cura di Tiziano RUFFILLI e Mauro SERRA, per la *Didattica. Marzo: 2ª quindicina*, nella rubrica 'Per lo schedario Cl. 4ª' (pp. 65-72) col titoletto « Per la let-

tura, la conversazione, il riassunto... » è riprodotto un noto brano sulla storiella del bastimento che affonda (da *Un popolo in lotta*, di Roberto BATTAGLIA e Raffaello RAMAT, cfr. *Bibliografia*, n. 915).

1098. *Per il 25 aprile* in « I diritti della scuola » (Roma), a. LXXVII, n. 14, 1° aprile 1977, pp. 39-40.

Nel corpo della rassegna antologica *Quinta* [*classe*], a cura di Domenico BERNARDINI (pp. 39-43), nella « Seconda puntata del mese di aprile » per le « Lezioni: dal 16 al 30 aprile », nel settore *Educazione* è pubblicato un brano sulla Resistenza, dopo una premessa sul concetto espresso da P.C. (dichiaratamente dal « Ponte », *adde*: febbraio 1956; cfr. *Bibliografia*, n. 825).

1099. [*Brani vari*] in « L'educatore » (Milano), a. XXIV, nn. 17-18, 15 aprile 1977, pp. 55.

Nel corpo della rassegna antologica *Classe quarta*, a cura di Tiziano RUFFILLI e Mauro SERRA, per la *Didattica, Aprile: 2ª quindicina*, nella rubrica ' Schedario per la Cl. 4ª ' (pp. 50-56) nel settore *Per la lettura, la conversazione*, sono riprodotti col titolo *Epigrafi* [per errore, in luogo di: *Epigrafe*] l'epigrafe « Vivi e presenti con noi [...] che sono morti invano » e *Il monumento a Kesselring*, senza indicazione di fonti; cfr. in *Uomini e città della Resistenza* (*Bibliografia*, n. 774), rispettivamente pp. v e 245.

1100. *Florence* in « Le lingue nel mondo » (Firenze), a. XLII, n. 3, maggio-giugno 1977, pp. 282-283.

Nella rassegna generale *I risultati del concorso a premio* (pp. 202-204), per il *Francese* (pp. 282-283), con osservazioni di Y[vette] BRUNO, è pubblicata la traduzione del brano *Firenze* di P.C., assegnato in precedenza (vedi n. 1096): la traduzione riportata « con qualche modifica », è di Maria Elisa FLORIO, di Napoli, a cui è stato attribuito il 2° premio del predetto concorso.

1101. [*Brano sulla Resistenza*] in « I diritti della scuola » (Roma), a. LXXVII, n. 17, 15 maggio 1977, pp. 47.

Nel corpo della rassegna antologica, a cura di Domenico BERNARDINI (pp. 44-50) per la *Quinta* [*classe*], con la « Puntata conclusiva del mese di giugno », settore *Storia, geografia e scienze*, parte « Storia », nel paragrafo ' Significato e valore della Resistenza ', dopo una premessa sulla Resistenza è pubblicato un significativo brano di P.C. dichiaratamente da *Uomini e città della Resistenza* (*Bibliografia*, n. 774), pp. 12-13, con due brani differenti di *Passato e avvenire della Resistenza*.

1102. [*Due brani sulla Costituzione*] in « Scuola e didattica » (Brescia), a. XXIII, n. 16, 15 maggio 1977, pp. 38-39.

Nel corpo della rassegna antologica a cura di Eugenia BALDONI (pp. 36-39), per la *Classe terza* con *Storia ed educazione civica* (nella parte « La Costituzione italiana: riflessione e approfondimento », paragrafo ' Nella Costituzione c'è tutta la nostra storia '), dopo varie considerazioni riporta

« due passi molto noti » tratti dai *Discorsi* di Pietro [*sic*, per Piero] Calamandrei.
Per *Scritti e discorsi politici*, cfr. *Bibliografia*, n. 945.

1103. [*Due brani sulla Toscana*]. In « Casa Vogue » (Milano), n. 70, giugno 1977, [fasc.] I, p. [190] ill.

Nella rassegna anonima *Dicono di lei* (cioè della Toscana) (pp. 106-107 e [190]) si riportano due brani dichiaratamente dalla riduzione scolastica *La casa di campagna* (cfr. *Bibliografia*, n. 936) coi titoli *Come rappezzature di scampoli* e *Strade pigre e strade inquiete*.

1104. [*Due brani sulla Costituzione*] in « Brescia oggi nuovo » (Brescia), a. IV, n. 150 (667 di autogestione), 2 giugno 1977, p. 3, rubrica ' Uomini, fatti, idee '.

Con titolo *Due « storici » commenti di Piero Calamandrei* sono riprodotti due passi *I « nemici » della Costituzione* (da *Discorso per la Costituente*, pronunciato il 14 ottobre 1945 a Firenze e pubblicato sul « Ponte » del gennaio 1962; cfr. *Bibliografia*, n. 923) e *I « muri maestri » ci sono* (dal *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, edito da Barbèra nel 1951 [*recte* 1950]; cfr. *Bibliografia*, n. 521).

1978

1105. [*Pagine varie*] in: Pasquali Giorgio, *Scritti sull'Università e sulla scuola*. Con due appendici di Piero Calamandrei. Con introduzione di Marino Raicich (Firenze, Sansoni, 1978, « Saggi », 34), 8°, di pp. XLVIII-443.

Dal volume di Pasquali Giorgio - Calamandrei Piero, *L'Università di domani*, 1923 (cfr. *Bibl.*, n. 76) sono ristampate, alle pp. 1-6, la prefazione del libro firmata dai due autori alla data di Firenze, 20 gennaio 1923, e di P.C., alle pp. 217-284, l'appendice II, *La Facoltà di Giurisprudenza*, e alle pp. 285-296, l'appendice III, *La nomina dei professori: concorso o chiamata?*

1106. *La libertà è come l'aria* in « L'educatore » (Milano), a. XXV, n. 12, 15 marzo 1978, pp. 66-67.

Nel corpo della rassegna antologica *Classe quinta*, a cura di Angelo Novelli, Tiziano Ruffilli e Mauro Serra, per la « Didattica » di « Marzo: 2ª quindicina » (pp. 64-72), per lo *Schedario* è riprodotto un brano dichiaratamente da Roberto Battaglia e Raffaello Ramat, *Un popolo in lotta* (*Bibliografia*, n. 915), p. 398, *L'anima della Costituzione*.

1107. *Madre Coraggio* in « I diritti della scuola » (Roma), a. LXXVIII, n. 15, 1° aprile 1978, p. 31.

Nel corpo della rassegna antologica, a cura di Antonio Rigotto, *Educazione linguistica* (pp. 28-31) è riprodotto per la *Classe 2ª* (con illustrazioni) nel settore « Poesia » e col titolo *Madre Coraggio* l'epigrafe su Mamma Cervi (per cui si rinvii a *Uomini e città della Resistenza*,

cfr. *Bibliografia*, n. 744), p. 120, *La madre* [= *Epigrafe per il busto di Genoveffa Cocconi*].

1108. [*Note a Cesare Beccaria*] in « Ius ». Rivista di scienze giuridiche (Milano), N. S., vol. XXV, fasc. III, settembre-dicembre 1978, pp. 379-385, rubrica ' Osservatorio '.

Con una premessa redazionale è riprodotta dall'edizione commentata di P.C. del *Dei delitti e delle pene*, II ed. del 1950 (cfr. *Bibliografia*, n. 526), il capitolo XVI, col titolo *Della pena di morte*. Sono date a piede di pagina le note dell'edizione stessa.

1109. *In pineta* in « Scuola italiana moderna » (Brescia), a. LXXXVIII, n. 3, 15 ottobre 1978, p. 88.

Nel corpo della rassegna *Esperienza didattica - Prima quindicina di novembre* della *Classe quinta* di Alfio Zoi (pp. 77-83 e 86-92), nella *Piccola antologia* (pp. 87-88), nella sezione « Brani di tipo soggettivo », è riprodotto un brano, dichiaratamente dall'*Inventario della casa di campagna*, in distribuzione presso « La Nuova Italia » editrice di Firenze (cfr., per l'edizione completa del 1945, *Bibliografia*, n. 300).

1110. *Ricordando Federico Cammeo* in « Il Ponte », a. XXXIV, nn. 11-12, 30 novembre - 31 dicembre 1978 (numero dedicato a *La difesa della razza*), pp. 1319-1320, rubrica ' Testimonianze '.

Il brano reca la data: Firenze, Università, novembre 1949. Un'avvertenza redazionale a p. 1319, n. *, dice: « Ci piace che ancora una volta Calamandrei sia presente in un numero speciale del suo ' Ponte ', che certo anch'egli avrebbe voluto. Queste pagine sono tratte dalla commemorazione di *Federico Cammeo nel decennale della morte*, ' Rivista italiana di Scienze giuridiche ', vol. III, fasc. 1-4, Milano, Giuffrè, estratto pp. 388-396 ». Cfr. *Bibliografia*, n. 488, dove sono aggiunti i dati necessari: S. III, a. 3°, e il titolo originario: *Federico Cammeo. (Nel decennale della sua morte)*.

1111. *Per conto della collettività sindacale* in « L'Europa » Rivista mensile (Roma) a. XII, N. S., n. 5, Natale 1978, p. 175, rubrica ' Per un dossier. Lo sciopero '.

È pubblicato a sé un brano di P.C., sul diritto di sciopero, nel corpo dell'articolo di Mario D'Onofrio, *Legislazioni comunitarie ed extra comunitarie* (pp. 173-174 e 176-186). Tale brano, che è inserito ed occupa tutta la p. 175, senza nesso con l'articolo del D'Onofrio, ragiona sul concetto di sciopero in rapporto agli artt. 39 e 40 della Costituzione. Da notare l'annotazione: « Il materiale pubblicato, tranne l'articolo introduttivo, è stato ripreso dal numero speciale (agosto 1978) che la rivista di dottrina e giurisprudenza ' Critica penale ' ha dedicato a ' l'esercizio del diritto di sciopero '. Ci scusiamo se, per ragioni di spazio, di un articolo abbiamo ripreso soltanto alcuni brani ».

1979

1112. *Numero uno: la politica non è una professione*, in « *Argomenti* ». *Firenze, Marzo 1951 - Agosto 1943*. Riletta da Saveria CHEMOTTI con testimonianze di Giampiero CAROCCI, Alberto BERTOLINO e Eugenio GARIN, Bologna, Arnaldo Forni Editore, 1979 (« Le riviste del Novecento. Cinquant'anni di cultura italiana ». Collana diretta da Alberto Folin e Mario Quaranta, in 4°), pp. 33-41.

Nel fascicolo (che è aggiunto alla ristampa anastatica — in 8° — dei primi 9 numeri di « Argomenti », rivista diretta da Alberto CAROCCI e Raffaello RAMAT nel 1941) si notano le bozze di P.C. per il numero 10, non pubblicato, del periodico, composte di 8 cartelle e una non numerata da inserire. Tali bozze recano correzioni autografe.

1112 A. *Opere giuridiche*, a cura di Mauro CAPPELLETTI, Volume ottavo, con presentazione di Giovanni PUGLIESE (Napoli, Morano, 1979, 8°), pp. XIII-535.

Con questo volume si conchiude la Sezione VI della raccolta delle *Opere giuridiche* col titolo *La cassazione civile e altri studi sui vizi della sentenza e sulle impugnazioni*.

Hanno collaborato alla raccolta dei materiali o alla correzione delle bozze di stampa: Claudio MARCHETTI, Alberto GERMANÒ, Paola PORRU e Maria Grazia BANDINI.

Il volume, che reca la presentazione di Giovanni PUGLIESE, riunisce i seguenti scritti:

I, *Cassazione civile*; II, *La teoria dell'« error in iudicando » nel diritto italiano intermedio*; III, *Vizi della sentenza e mezzi di gravame*; IV, *Sulla distinzione tra « error in iudicando »* [*recte* come nel corso del contributo: *in iudicando*] *ed « error in procedendo »*; V, *Rassegna critica della giurisprudenza in materia di diritto processuale civile*; VI, *Ricorso in cassazione e giurisdizioni speciali in materia agraria*; VII, *La unificazione della Cassazione civile e gli interessi regionali*; VIII, *Un singolarissimo caso di cassazione senza rinvio*; IX, *Sulla nullità assoluta delle sentenze di Cassazioni regionali pronunciate in materia di competenza esclusiva della Cassazione di Roma*; X, *Per il funzionamento della Cassazione unica*; XI, *La prova scritta della scoperta del dolo nel giudizio di revocazione*; XII, *Concorrenza tra Cassazione e revocazione nel processo civile francese*; XIII, *Massime di esperienza in Cassazione. Rigetto del ricorso a favore del ricorrente*; XIV, *L'appello contro le decisioni dei probiviri e la nuova legge 3 aprile 1926, n. 563*; XV, *Fonte della scoperta e prova della scoperta del dolo nella revocazione*; XVI, *Questioni sull'appello nelle controversie del lavoro*; XVII, *Appello civile*; XVIII, *Appunto sulla « Reformatio in pejus »* [*recte*: *« peius »*, come nel titolo e nel testo di *Bibliografia*, nn. 164 e 191]; XIX, *Corte d'appello*; XX, *La Cassazione e i giuristi*; XXI, *Revocazione*; XXII, *Ricorso (Diritto processuale)*; XXIII, *Diritto consuetudinario in Cassazione*; XXIV, *La distrazione dei giudici come motivo di nullità della sentenza*; XXV, *In tema di revocazione di una sentenza di separazione fondata su sentenza penale*

poi riformata. Postilla; XXVI, *Deposito separato per motivi condizionati?*; XXVII, *Sopravvivenza della querela di nullità nel processo civile vigente.*

1113. [*Brano sulla scuola*] in « Critica giudiziaria ». Rivista bimensile di dottrina, giurisprudenza e vita giudiziaria (Firenze), a. IV, nn. 1-2, gennaio-aprile 1979, pp. 145.

Nel corpo di un articolo a firma QUIRINO, *La lotta di classe degli asini*, rubrica ' Notizie e commenti ', è riprodotto un brano dichiaratamente da *Troppi avvocati!*, 1921 (cfr. *Bibliografia*, n. 61).

1114. *La dolcezza del paesaggio toscano* in « I diritti della scuola ». Rassegna quindicinale dell'istruzione primaria (Roma), a. LXXIX, n. 10, 15 febbraio 1979, p. 68.

Nell'*Antologia geografica*, a cura di A. TESTAGUZZA, nella sezione della *Classe 4ª* è riprodotto un brano di P.C., dichiaratamente con indicazione generica, dalle *Opere*, Ed. « La Nuova Italia ».

1115. *Art. 7: storia quasi segreta di una discussione e di un voto* in « Il Ponte », a. XXXV, nn. 2-3, 28 febbraio - 31 marzo 1979 (numero su « Cinquant'anni di concordato »), pp. 233-244.

È erronea l'indicazione che lo scritto sia ristampato dal « Ponte », a. III, n. 4, aprile 1947. È invece dal n. 5, maggio 1947. Cfr. *Bibliografia*, n. 418.

1116. *La mosca cieca* in « Crocevia ». Mensile di polizia municipale e stradale per i vigili urbani d'Italia (Merano), a. XXXIV, n. 3, marzo 1979, p. 37.

Nella rubrica *Le leggi* di Corrado SFORZA FOGLIANI è riprodotto un brano dichiaratamente dal volume *Delle buone relazioni fra i giudici e gli avvocati nel nuovo processo civile. Due dialoghi* (cfr. *Bibliografia*, n. 247).

1117. *La libertà è come l'aria* in « Scuola italiana moderna » (Brescia), a. LXXXVIII, 1978-1979, n. 14, 15 aprile 1979, p. 22.

Nel corpo della rassegna *Espressione e animazione. Antologia letteraria - animazione teatrale - Formazione grafico-pittorica, musicale, semiologica*, nel settore *Libertà e lavoro*, a cura di Giacomo LUZZAGNI (pp. 20-23), nella parte *25 aprile: il valore della libertà*, è riprodotto un brano dichiaratamente dal *Discorso sulla Costituzione* (dal « Ponte » dell'agosto 1956 [*recte*: febbraio 1956]; cfr. *Bibliografia*, n. 825).

1118. *Liberazione di una città*: *FIRENZE*, in « Patria indipendente » (Roma), a. XXVIII, nn. 7-8, 25 aprile 1979, p. 24, con 1 ill., rubrica ' Dedicato ai giovani '.

È riprodotto (con l'indicazione: « Da uno scritto di P.C. del 1945 ») un brano da *La battaglia di Firenze* (cfr. *Bibliografia*, n. 334).

1119. *Consigli di Piero Calamandrei al Parlamento europeo* in « Arengo ». Libera Democrazia Mondialista (Cosenza), a. VI, n. 6 (58), luglio-agosto 1979, p. 3.

Con una premessa redazionale è riprodotto un brano dalla presentazione di P.C. al *Disegno preliminare di costituzione mondiale* di AA.VV., in edizione italiana (cfr. *Bibliografia*, n. 481).

1120. [*Sulla Costituzione*] in « Politica e mezzogiorno ». Rivista trimestrale di studi meridionalistici (Firenze), a. XVI, nn. 3-4, luglio-dicembre 1979, p. 116.

Nel corpo d'uno scritto del direttore Beniamino Finocchiaro, *1943. Il 28 luglio a Bari* (pp. 116-120, a firma B.F.), nella rubrica ' Note ', sono riprodotti vari brani dal discorso di P.C. al Teatro Lirico di Milano, 1954. Cfr. *Bibliografia*, n. 732.

1121. [*Brani del diario inedito*] in A[lessandro] Galante Garrone, Dal diario inedito d'un antifascista di fronte alla guerra. *Calamandrei nell'ora più buia*, « La Stampa » (Torino), a. 113, n. 214, 21 settembre 1979, p. 3, con 1 ritr.

Dal diario 1939-1945, di P.C., inedito tranne poche pagine e in preparazione per la stampa annunciata a cura di Giorgio Agosti, sono presentati antologicamente vari brani assai significativi sulla guerra e sulla Resistenza.

1122. [*Intervento all'Assemblea Costituente*] in « Avanti! » (Roma), a. LXXXIII, n. 244, 21-22 ottobre 1979, nell'inserto *Cultura*, sezione ' Documenti ', p. VIII, con 1 ill. e con 1 ritr. di P. C.

Col titolo: Piero Calamandrei all'Assemblea Costituente. *Perché la democrazia possa funzionare* di Renzo Cheli, è riprodotto, con una premessa, un testo che « rappresenta il resoconto sommario dell'intervento svolto, il 5 settembre 1946, da Piero Calamandrei, eletto deputato alla Costituente dal Partito d'azione ed è ricordato come l'unico intervento espresso in quella occasione, a favore della scelta di un regime presidenziale ».

1123. [*Sui funghi*] in « L'educatore » (Milano), a. XXVII, n. 5, 1° novembre 1979, pp. 41-42.

Nel corpo della *Classe seconda. Didattica. 1ª quindicina di novembre* (pp. 36-56), capitolo *Un confronto*, nel settore *Educazione linguistica*, è riportato un brano dall'*Inventario della casa di campagna* (cfr. *Bibliografia*, n. 300).

1980

1124. [*Epigrafe sugli eccidi apuani*] in « Gazzetta di Parma » (Parma), a. 245, n. 99, 13 aprile 1980, p. 3 con 1 ill.

Nel corpo dell'art. di Paolo Tomasi (Un convegno di studi storici sulla Resistenza. *Massa Carrara, provincia martire*. È l'unica in Italia a fregiarsi di medaglia d'oro al v.m. — Un popolo di cavatori e pastori tutti armati di fame e di libertà. — L'epigrafe dettata da Piero Calamandrei a ricordo degli eccidi apuani): alla fine si riporta « la parte conclusiva della memorabile epigrafe dettata da P.C. a ricordo di tutti gli eccidi apuani ». Cfr. *Bibliografia*, n. 725.

1124 A. *Amore per la natura* in « Scuola italiana moderna ». Quindicinale per la scuola elementare (Brescia), a. LXXXIX, n. 14, 15 aprile 1980, p. 82, rubrica ' Esperienza didattica '.

Nella *Formazione tecnologico-operativa* per la *classe 5ª* (a cura di Elisabetta LAGEDER e Marcella PALAZZOLO), nella *Piccola antologia* (pp. 82-83) è pubblicato un brano di P.C., dichiaratamente da *La casa di campagna*, « La Nuova Italia » editrice (cfr. *Bibliografia*, n. 936).

1125. *L'impegno politico* in « Scuola italiana moderna » (Brescia), a. LXXXIX, 1979-1980, n. 15, 1° maggio 1980, p. 21.

Nell'*Antologia letteraria*, settore *Per una nuova stagione di impegno civile*, a cura di Giacomo LUZZAGNI (pp. 20-24) è riprodotto un brano di P.C., dichiaratamente, con l'indicazione della riduzione (con: « Il Ponte », La Nuova Italia).

1126. [*Brani dal diario 1939-1945*] in « Panorama » (Milano), a. XVIII, n. 737, 2 giugno 1980, p. 239, rubrica ' Documenti '.

Nel corpo dell'articolo di Giordano Bruno GUERRI, *Ultimi giorni di pace* (pp. 228-234, 236 e 239), sono riprodotti vari brani dal diario inedito di P.C. per il 1940 e la dichiarazione di guerra dell'Italia. Cfr. *Bibl.*, n. 1134.

1127. *L'inizio della guerra nel diario inedito di Calamandrei. « Da oggi il fascismo è finito »*, in « Tuttolibri ». Settimanale d'informazione edito da ' La Stampa ' (Torino), n. 230 (a. VI, n. 22), 14 giugno 1980, pp. 12-13, con 2 ill.

Fa da premessa l'articolo (anch'esso con brani dal diario stesso) di A[lessandro] GALANTE GARRONE, *Ma pochi sentirono tutta l'infamia*, nella stessa pagina. Larghi brani del diario di P.C. sono alle rispettive date dell'anno 1940, per marzo (13, 15, 18, 24), giugno (10, 14) e luglio (2). Cfr. *Diario* (di cui in *Bibl.*, n. 1134), I, pp. 138-202.
Il nome dello scrittore è, fin dalla prima pagina del numero, con la grande dicitura in rosso *La guerra nel diario inedito di Piero Calamandrei* e il resto in nero: *10 giugno 1940 / « Da oggi il fascismo è finito »*.

1128. [*Pensiero sul pluralismo politico*] in « Avvenire » (Milano), a. XII, n. 151, 4 luglio 1980, p. 3, rubrica ' Il nostro tempo '.

Col titolo generale: Con il tema di italiano è iniziata la corsa verso la maturità. *Gli studenti hanno scelto Calamandrei* di Pierangela ROSSI SALA (con 1 ill.); cfr. nella stessa pagina: Disorientati gli studenti a Roma. *Calamandrei: ma chi era?* di Claudio SARDO. Numerosi altri fogli della penisola hanno riportato e commentato un pensiero di P.C. (scritto da qualche candidato Calamandray, quasi si fosse trattato di un autore di lingua inglese) quale tema di maturità per più indirizzi scolastici.

1129. *Una lettura di Calamandrei* in « L'educatore » (Milano), a. XXVIII, 1980-1981, n. 7, 15 novembre 1980, p. 59.

Nella *Didattica. Mese di dicembre*, per la *Classe quinta* (rassegna anonima alle pp. 58-68), sotto il titolo *Una lettera di Calamandrei* sono pubblicati lunghi brani dal *Discorso sulla Costituzione*, tenuto a Milano agli studenti il 26 gennaio 1955. (Cfr. *Bibliografia*, n. 997). Tali brani riguardano l'art. 34 della Costituzione, cioè il diritto allo studio dei giovani capaci e meritevoli.

1981

1130. Marcella Olschki, *Terza Liceo 1939*. Prefazione di Piero Calamandrei (Firenze, Nuovedizioni Enrico Vallecchi, 1981, 8°, pp. 129).

Con l'indicazione: « Premio 'Bagutta - Opera prima' 1956 ». La « Prefazione » si legge a pp. 5-14. Per la I ed. del 1954 e la II ed. del 1956, e quindi la nuova ed. del 1965, cfr. la *Bibliografia*, rispettivamente nn. 726, 940 B e 817 A.

1131. *In una pineta* [...] in « Scuola italiana moderna » (Brescia), a. XC, 1980-1981, n. 14, 15 aprile 1981, p. 90.

Nella rassegna *Esperienza didattica. Seconda quindicina di maggio*, a cura di Mauro Mignardi (pp. 90-95, con la parte relativa anche alla prima quindicina del mese), sotto *Formazione espressiva e linguistica* (pp. 90-92) e « Per l'espressione di tipo soggettivo » nella *Lettura approfondita* è pubblicato un brano (« In una pineta [...] senza fiori ») dichiaratamente dall'edizione scolastica de *La casa di campagna*, di cui al n. 936.

1132. [*Epigrafe in esecrazione di Kesselring*] in « L'amico del popolo ». Settimanale della Federazione vercellese del Partito Comunista Italiano (Vercelli), a. 37, n. 15, 24 aprile 1981, p. 3 (chiamata appunto *Terzapagina*), dedicata alla celebrazione del: *25 aprile 1945 - 25 aprile 1981*, con 6 ill.

È riprodotta la lapide (di cui al n. 774), 245, con l'indicazione: « A cura del Convitto Scuola Rinascita [di] Milano in occasione del ventennale della sua fondazione ».

1133. [*Epigrafe su Kesselring*] in « L'Eco delle Valli valdesi ». Settimanale delle Chiese evangeliche valdesi e metodiste (Torino), a. 117, n. 17, 24 aprile 1981, p. 5, 'Una pagina in ricordo del 25 aprile di 36 anni fa'.

Nel corpo della riesumazione intitolata *Essere credenti nella Resistenza* (e continuata a p. 10, col titolo *Essere cristiani nella Resistenza*) e con l'indicazione « pagina a cura di Giuseppe Platone » è pubblicato il testo della lapide in esecrazione del maresciallo Kesselring con la riproduzione d'un dipinto di Michele Baretta, pittore pinerolese, dipinto che nel 1952, nel VII anniversario del sacrificio di Duccio Galimberti, a Cuneo, fu posto accanto alla lapide dettata da P.C.
Lo stesso testo con la medesima impaginazione è apparso, alla data di

cui sopra, in « La Luce » (Torino), diversa testata dell'identica pubblicazione, con il suddetto sottotitolo di ' Settimanale delle Chiese evangeliche valdesi e metodiste ', a. 71, n. 17, 24 aprile 1981, p. 5.

1982

1134. *Diario. 1939-1945.* A cura di Giorgio Agosti con una introduzione di Alessandro Galante Garrone e due scritti di Franco Calamandrei e Enzo Enriques Agnoletti. Tomo primo. *1939-1941* (Firenze, « La Nuova Italia » Editrice, 1982, *Documenti di storia italiana*, Terza serie, 5/1, ' Opere politiche e letterarie di P. C. ', pp. CLI-415 e 1 tav. f.t.).

Nell'*Avvertenza* (a firma: Giorgio Agosti), p. CLI, si dichiara che l'originale manoscritto del *Diario* di P.C. si trovava presso il figlio Franco, il quale aveva provveduto a collazionarlo con la copia dattiloscritta che, per volontà di C., era stata fatta ancora lui vivente. Si ricorda che il *Diario* è inedito, ad eccezione di alcuni brani pubblicati da C. con qualche leggera correzione di forma in « Il Ponte », a. X, n. 9, settembre 1954, pp. 1436-1458 sotto il titolo *Allegri, saltano le munizioni*, relativi al periodo 18 ottobre 1943 - 15 giugno 1944 (cfr. *Bibl.*, n. 755); di alcuni brani, pubblicati in « Il Ponte », a. XIV, numero straordinario dedicato a P.C., supplemento al n. di novembre 1958, pp. 207-255, sotto il titolo *Pagine di Diario 1939-1943* (*Bibl.*, n. 874 I), e di pochi altri brani pubblicati su « Resistenza », a. XV, n. 9, settembre 1961, pp. 3-4 (*Bibl.*, n. 919). La pubblicazione del *Diario* è pressoché integrale. I tagli apportati sono « marginali di scarsa entità, che diminuiscono di ben poco la mole del grosso manoscritto ». Il *Diario*, ampiamente illustrato dagli scritti di Franco Calamandrei (mancato ai vivi nel frattempo) e di Enzo Enriques Agnoletti e soprattutto dallo studio introduttivo di Alessandro Galante Garrone, è annotato nei luoghi e nelle persone dall'Agosti.
A modo di conclusione dell'opera, che si arresta nel febbraio 1945, sono stati inseriti, alla fine, « tre brani di sapore diaristico », pubblicati da C. in « Il Ponte », a. I, n. 3, maggio 1945, pp. 254-259, sotto i titoli *Mìrsilo è morto*, *Scampanio* e *Meglio così* (*Bibl.*, n. 327).
Brani vari dell'intero *Diario*, anche di notevole ampiezza, sono compresi nella predetta *Introduzione* del Galante Garrone (pp. XXXI-CXLIX).

... Tomo secondo. *1942-1945* (1982, collana citata, Terza serie, 3,5/2, ' Opere politiche e letterarie di P. C. '), pp. VI-593 e 1 tav. f.t.

Si chiude l'opera con un ampio *Indice dei nomi.*

1135. *Disegno di legge sull'impiego delle teste vicarie negli uffici pubblici*, in *Quel Regno, questa Repubblica.* Testi di Giuseppe Prezzolini e Piero Calamandrei presentati da Leonardo Sciascia e Paolo Ungari con una nota di Guido Giuffrè e disegni di Bruno Caruso (Milano, Giuffrè, 1982), pp. 79-94.

È riprodotto, con modificazione del titolo, lo scritto *Una riforma che tutti attendevano: la istituzione delle teste vicarie di stato* (*Bibl.*, n. 551).

1136. *Potere giudiziario e suprema Corte costituzionale*, in: Francesco RIGANO, *Costituzione e potere giudiziario* (Padova, CEDAM, 1982, « Pubblicazioni della Università di Pavia. Studi nelle Scienze giuridiche e sociali », Nuova serie, vol. 84), pp. 263-272, come [parte I] dell'*Appendice*, « I progetti di riforma » (con un'*Avvertenza preliminare* alle pp. 261-262).

È riprodotta la relazione del Deputato P.C. del 1946 (cfr. *Bibl.*, n. 359).

1137. [*Brani vari del Diario*] in: *Il Diario di Calamandrei*, in « Lettera ai compagni ». Mensile della FIAP (Roma), a. XIV, n. 12, dicembre 1982, pp. 8-10, rubrica 'Testimonianze' con 2 ill.

Dopo una breve premessa redazionale sulla pubblicazione del *Diario* (cfr. *Bibl.*, n. 1134) è pubblicata parte della *Introduzione* di Alessandro GALANTE GARRONE (qui col nome di Sandro GALANTE GARRONE): in essa sono vari brani significativi del *Diario*. Cfr. *Bibliografia*, n. 1134.

1983

1138. *Opere giuridiche*, a cura di Mauro CAPPELLETTI: Volume nono, con presentazione di Vittorio DENTI (Napoli, Morano, 1983, 8°), pp. XII-767.

Il volume comprende la sezione VII e la sezione VIII. Nella sezione VII si ristampano i volumi *Il procedimento monitorio nella legislazione italiana* e *Introduzione allo studio sistematico dei procedimeti cautelari*, seguìti dagli altri scritti minori in tema di esecuzione forzata e procedimenti speciali riuniti in ordine cronologico. Nella sezione VIII sono raccolti vari scritti di diritto straniero e comparato.

Hanno collaborato alla ricerca dei materiali o alla correzione delle bozze di stampa Claudio MARCHETTI, Alberto GERMANÒ e Paola PORRU.

Il volume, che reca la *Presentazione* di Vittorio DENTI, riunisce scritti già sparsamente pubblicati.

Sezione VII, *Esecuzione forzata e procedimenti speciali*: I, *Il procedimento monitorio nella legislazione italiana*; II, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*; III, *Rassegna critica della giurisprudenza in materia di diritto processuale civile*; IV, *Tribunale competente per l'ammortamento di un assegno circolare*; V, *Contributo alla teoria dell'arbitraggio necessario nel diritto pubblico*; VI, *Se il creditore possa fare opposizione all'ingiunzione emessa contro il debitore*; VII, *Sui poteri dell'ufficiale giudiziario di fronte al rifiuto del debitore di lasciar asportare per la vendita i mobili pignorati*; VIII, *Punti di vista processuali (Documenti umani per la riforma del processo esecutivo)*; IX, *Sulla impignorabilità dei frutti di un immobile dopo la trascrizione del precetto*; X, *Diritto ed equità nell'arbitrato*; XI, *La sentenza come atto di esecuzione forzata*; XII, *La natura giuridica delle decisioni della Magistratura del lavoro in Italia*; XIII, *Le controversie del lavoro e l'oralità*; XIV, *Competenza del giudice del lavoro per i rapporti dei prestatori d'opera ai quali è discrezionalmente vietato di far parte dell'organizzazione sindacale?*; XV, *La sentenza dichiarativa di fallimento come provvedimento cautelare*; XVI, *Efficacia della sentenza dichiarativa di*

fallimento ni pendenza di prove sull'opposizione; XVII, *Legittimazione ad agire del P.M. e controversie di Stato. Postilla*; XVIII, *In tema di provvedimenti cautelari*; XIX, *L'esecuzione forzata sul fondo agrario*; XX, *Compensazione in sede esecutiva per credito anteriore al giudicato*; XXI, *Intervento del preteso adultero in causa di separazione personale*; XXII, *Parere a: « I provvedimenti cautelari non nominati (art. 700 Cod. proc. civ.) » di M. Apicella*; XXIII, *Aspetti giuridici della vertenza per il sequestro giudiziario dei beni della C.G.I.L.*; XXIV, *Questioni sull'ammissibilità dei lodi parziali e sulla loro impugnazione.*

Sezione VIII, *Diritto comparato e ordinamenti storici e stranieri*: I, *Problemi giudiziari nella Venezia Tridentina*; II, *Il programma di politica giudiziaria dei socialisti tedeschi*; III, *Il Tribunale arbitrale misto italo-germanico e il suo regolamento processuale*; IV, *La crisi della giustizia penale in Germania secondo un recente libro: Erich Kuttner, « Warum versagt die Justiz? »*; V, *Recensione a: R. Wyness Millar, « The Formative Principles of Civil Procedure »*; VI, *Le recenti riforme del processo civile in Germania*; VII, *I processualisti tedeschi contro le recenti riforme del processo civile*; VIII, *L'opera di Francesco Klein e il processo civile austriaco*; IX, *Il processo civile in Svezia e in Finlandia*; X, *La scienza processuale italiana all'estero*; XI, *La riforma del processo austriaco e germanico al Convegno dei processualisti tedeschi*; XII, *Recensione a: Ugo Enrico Paoli, « Studi di diritto attico »*; XIII, *Processo attico e processo moderno*; XIV, *La riforma del processo civile nello Stato della Città del Vaticano*; XV, *La crisi del processo civile in Germania* [A, B, C, D]; XVI, *Rassegna di letteratura e legislazioni straniere* [I, Austria; II, Polonia; III, Stati Uniti d'America; IV, Francia; V, Germania; VI, Cecoslovacchia]; XVII, *Il processo civile in Russia*; XVIII, *Presentazione a: J. Clarke Adams, « Il diritto costituzionale americano »*; XIX, *Giudici e leggi.*

1985

1139. *Opere giuridiche*, a cura di Mauro Cappelletti: Volume decimo, con premessa di Mauro Cappelletti e presentazione di Paolo Barile (Napoli, Morano, 1985, 8°, pp. XV-847.

Il volume comprende la sezione IX, *Problemi vari e ricordi di giuristi*, la sezione X, *Arringhe e discorsi di politica legislativa*, e la *Bibliografia degli scritti di Piero Calamandrei.*

Hanno collaborato alla ricerca dei materiali o alla correzione delle bozze di stampa Claudio Marchetti, Alberto Germanò, Simona Bellini e Paola Porru e, per la correzione delle bozze della *Bibliografia* finale, Pier Antonio Borgheggiani, assistente nell'Università di Firenze.
Il volume, che reca la *Presentazione* di Paolo Barile, riunisce scritti già sparsamente pubblicati.

Sezione IX, *Problemi vari e ricordi di giuristi*: I, *Questioni sull'applicabilità di un calmiere ai contratti di compravendita da piazza a piazza con spedizione per ferrovia*; II, *Controversia tra singoli in attuazione di contratti agrari di lavoro*; III, *Sul « Trattato delle prove in materia civile » di Carlo Lessona*; IV, *Federico Stein*; V, *Le lettere e il processo*

civile; VI, *Giuseppe Chiovenda* (I, « Il sistema »; II, « La scuola »; III, « Il metodo »; IV, « Il maestro »); VII, *Atti emulativi in materia di caccia*; VIII, *Il processo civile al Congresso giuridico-forense di Torino*; IX, *Un singolare caso di conflitto negativo fra la Commissione delle riparazioni e il Tribunale misto italo-germanico*; X, *Sul diritto al risarcimento dei danni a favore dell'amministrazione militare in caso d'inadempienza del fornitore*; XI, *In tema di comitati*; XII, *Sulla natura civile o commerciale del mandato conferito a un avvocato da un commerciante*; XIII, *Compravendita: Vino colorato artificialmente con sostanza vietata dalla legge*; XIV, *Goethe e l'oralità*; XV, *In memoria dell'avvocato Guido Chiari*; XVI, *Sopra un caso di presunzione di frode di ipoteca giudiziale*; XVII, *Un contratto di edizione di Benvenuto Cellini*; XVIII, *Il risarcimento dei danni non patrimoniali nella nuova legislazione penale*; XIX, *Note sul contratto tra il chirurgo e il paziente*; XX, *Lodovico Mortara*; XXI, « *Casi clinici* » *nella letteratura*; XXII, *Legittima difesa nel processo?*; XXIII, *I processi delle streghe*; XXIV, *La giustizia vista da un pittore*; XXV, *Dal « piantone » alla « pittima »*; XXVI, *L'art. 1497 Codice civile e i Futuribili*; XXVII, *Prestazioni e compensi dei promotori della società per azioni*; XXVIII, *Gennaro Escobedo*; XXIX, *Ricordo di un giurista: Giulio Paoli*; XXX, *Le leggi contro i delitti fascisti*; XXXI, « *Dei delitti e delle pene* » *di Cesare Beccaria*; XXXII, *Giuseppe Chiovenda (5 novembre 1937 - 5 novembre 1947)*; XXXIII, *Due processualisti stranieri soci dell'Accademia dei Lincei*; XXXIV, *In memoria dell'avvocato Enrico Bocci e di tutti gli avvocati caduti per la libertà*; XXXV, *Parere legale (gratuito) a Bruno Cicognani*; XXXVI, *Federico Cammeo. (Nel decennale della sua morte)*; XXXVII, *Situazione giuridica dei partigiani sotto l'aspetto del diritto internazionale e del diritto interno*; XXXVIII, *I giudici di Locri*; XXXIX, *Lettera introduttiva a: W. Bigiavi, « Ateismo e affidamento della prole »*; XL, *Un maestro di liberalismo processuale*; XLI, « *Recitatio solemnis* » *a cura dei giuristi cattolici*; XLII, *Per i trent'anni della « Rivista di diritto agrario »*; XLIII, *Intervento al Congresso Internazionale di diritto processuale civile (Firenze, 30 settembre - 3 ottobre 1950)*; XLIV, *Vittorio Emanuele Orlando*; XLV, *Appello contro la pena di morte*; XLVI, *Livio Bianco*; XLVII, *La disgrazia di essere innocenti*; XLVIII, *L'assicurazione obbligatoria contro gli errori giudiziari*; XLIX, « *Elogio dei giudici scritto da un avvocato* ». *Prefazione alla terza edizione*; L, *Giorgio Querci*; LI, *La causa più originale che ho difeso*; LII, *Edoardo Majno*; LIII, *Sulla legittimità della composizione con tre soli membri della Commissione brevetti in sede giurisdizionale*; LIV, *Sulla brevettabilità o meno dei processi di produzione dei medicamenti*; LV, *La vocazione del giudice*; LVI, *Eduardo J. Couture* (con *Nota bibliografica delle principali opere di Eduardo J. Couture*); LVII, *Alessandro Levi*; LVIII, *Avvertenza di Piero Calamandrei al V volume degli « Studi sul Processo Civile »*.

Sezione X, *Arringhe e discorsi di politica legislativa*: I, *In memoria di Carlo e Nello Rosselli nel processo dinanzi l'Alta Corte contro Roatta e C.*; II, *Sul referendum istituzionale*; III, *Chiarezza nella Costituzione*; IV, *Sul bilancio della giustizia. L'inchiesta sulle carceri e sulla tortura*; V, *Mantener fede alla Costituzione*; VI, *Si mette in pericolo la costituzionalità della Corte costituzionale*; VII, *In difesa di Danilo Dolci*; VIII, *La giustizia non tradirà.*

Bibliografia degli scritti giuridici, politici e letterari di Pietro Calamandrei (1906-1958) a cura di Anita MONDOLFO e Mauro CAPPELLETTI [compresa l'« Attività dell'On. Piero Calamandrei (Consulta Nazionale, Costituente, Camera dei Deputati) »], con integrazioni e, fino al 1985, con aggiornamenti di Carlo CORDIÉ.

ATTIVITÀ DELL'ON. PIERO CALAMANDREI
CONSULTA NAZIONALE - COSTITUENTE - CAMERA DEI DEPUTATI

CONSULTA NAZIONALE
(25 settembre 1945 - 1° giugno 1946)

Nominato Consultore con D.L. 22 settembre 1945 (*Gazz. Uff.* n. 114 del 1945). Assegnato alla Commissione della Giustizia dal 1° ottobre 1945.

ASSEMBLEA PLENARIA:

Discussione sullo schema di provvedimento legislativo: Integrazioni e modificazioni al D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche (141), p. 1119.

COMMISSIONI RIUNITE: Affari politici e amministrativi - Giustizia:

Relatore sullo schema di provvedimento legislativo: Epurazione delle pubbliche amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, delle arti e dei mestieri ed epurazione delle aziende private - Facoltà di disporre, eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo (65), pp. 183, 245 e 261.

COMMISSIONE ISTRUZIONE E BELLE ARTI:

Autorizzato a intervenire alla *discussione sullo schema di provvedimento legislativo:* « Soppressione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze politiche » (40), pp. 17 e 25.

Da: CAMERA DEI DEPUTATI — *La Consulta Nazionale* 25 settembre 1945-1° giugno 1946. (Roma, Dal Segretariato generale Ufficio Studi legislativi, 31 dicembre 1948). — Per discorso pronunciato nella Seduta 8 marzo 1946 vedi n. 356 di questa *Bibliografia*.

COSTITUENTE

(26 giugno 1946 - 31 gennaio 1948)

Proclamato il 18 giugno 1946 per il Collegio unico nazionale, e convalidato il 25 luglio; iscritto al gruppo parlamentare autonomista. Componente la Giunta delle elezioni dal 26 giugno 1946.

Componente le commissioni:

- per la Costituzione (seconda sottocommissione) dal 19 luglio 1946;
- speciale per l'esame di eventuali casi di incompatibilità morale e politica dei deputati all'Assemblea costituente, dal 19 febbraio 1947;
- per l'esame del disegno di legge relativo alla proroga del termine previsto per la durata della Costituente, dal 12 giugno 1947 (dimissionario il 12 giugno 1947).

Componente il comitato consultivo per l'esame della riforma del Codice di procedura civile dal 30 aprile 1947.
Componente la sottocommissione per l'esame del disegno di legge sulla stampa dal 3 maggio 1947.

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

Sulle direttive di massima per la redazione del progetto di Costituzione, pagine 45, 52, 71, 72, 75.
Sui lavori della commissione, pagina 63.
Rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, pagina 147.
La Magistratura (esame degli emendamenti agli artt.), pagine 242, 243, 244, 246.

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE

Autonomie locali, pagine 78, 79, 525, 537, 541, 570, 571, 586, 709, 710.
Potere legislativo, pagine 119, 132, 176, 229, 232, 426, 450, 455, 456, 460, 462, 879, 881.

SECONDA SEZIONE

Potere giudiziario (Rel.), pagine 1, 3, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 82, 83, 88, 90, 91, 95, 101, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120.
Garanzie costituzionali, pagine 137, 138, 139, 140, 141, 142, 147, 149, 150, 157, 158, 160, 163, 165, 168.
Interventi vari: Sul comportamento del Procuratore generale della Corte di cassazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, pagina 79.

Da: COMMISSIONE PER LA COSTITUENTE - *Atti*. (Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1946).

ASSEMBLEA PLENARIA

Costituzione della Repubblica italiana (progetto di:) discussione generale, pagine 1473, 2025.
Disposizioni generali (discussione generale), pagina 2283 - Art. 5, pagina 2482.
Rapporti etico-sociali (discussione generale), pagine 2981, 3251 - Artt. 23, 24, 25, pagine 3279, 3283, 3290.
Il Parlamento, art. 66, pagine 1109*, 1112*, 1116*.
La Magistratura, art. 95, pagina 2344* - Art. 95 bis, pagina 2573* - Art. 102, pagine 2596*, 2598*.
Coordinamento finale degli articoli, pagina 3579*.
Disegni di legge: Riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione, pagine 3002*, 3028*, 3038*, 3039*, 3040*.
Interrogazioni: Grave situazione delle università, pagina 523 - Sorte delle facoltà di scienze politiche, pagina 524 - Assistenza agli studenti reduci, pagina 554.
Interpellanze: Sul Consiglio superiore dell'istruzione e sulle nomine per « chiara fama », pagine 5739, 5760.
Commemorazioni: Dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, pagina 4558.
Sulle modificazioni al regolamento, pagine 37, 425.
Interventi vari: Sulle accuse mosse al deputato Chieffi, pagina 3586*.

Da: ASSEMBLEA COSTITUENTE - *Atti. Discussioni.* (Roma, c.s., 1947-'48). — Per discorsi e interpellanze vedi nn. 410, 412, 416, 422, 424 e 436 di questa *Bibliografia.*

CAMERA DEI DEPUTATI
I legislatura (8 maggio 1948 - 1° aprile 1953)

Consultore nazionale, deputato all'Assemblea costituente - deputato per il Collegio unico nazionale - proclamato il 30 aprile 1948, convalidato l'11 ottobre 1949 - iscritto al gruppo parlamentare di Unità Socialista - vice-presidente della Giunta delle elezioni dal 9 maggio 1948 - assegnato alla Commissione Giustizia dall'11 giugno 1949. Componente la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, dal 25 gennaio 1951 - componente la Commissione di vigilanza sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari, prevista dal decreto ministeriale 10 dicembre 1948, dal 26 gennaio 1949 - componente le Commissioni speciali per l'esame del disegno di legge: « Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale » (469), dall'8 aprile 1949, e della proposta di legge Cavallari: « Risarcimento dei danni di guerra » (1348), dal 9 gennaio 1951.

AVVERTENZA: I numeri contrassegnati da un asterisco (*) si riferiscono alle sedute incluse nel periodo dal 9 settembre 1947 al 31 gennaio 1948.

Comunicazioni del Governo: Politica del Governo (Patto atlantico), pagina 7772;

Commemorazioni: di Guido De Ruggiero, pagina 5752 - del deputato Giuseppe Grassi, pagina 14740;

Disegni di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1948-49 (4), pagine 4170, 4293, 4298, 4300 - Provvedimenti relativi all'amministrazione fiduciaria della Somalia (10691), pagina 14939 - Modificazioni all'art. 72 del Codice di procedura civile (1279), pagine 20810, 20929 - Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (469) e Proposta di legge Leone ed altri: integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (1292), pagine 24044, 25851, 25869, 25907, 25944, 25945 - Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948 n. 26 (2971), pagina 43646;

Proposta di legge costituzionale (seconda deliberazione): Leone ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (1292 bis), pagina 33413;

Proposta di legge: Coli: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro (766), pagina 36280;

Interpellanze: Sull'instaurazione dell'ordinamento regionale, pagine 1419, 1443 - Rimozione del professor Luigi Russo dalla carica di direttore della Scuola normale superiore di Pisa, pagine 5380, 5403 - Scioglimento del Consiglio comunale di Chiusi, pagine 7728, 7739 - Misure adottate dal Governo in materia di ordine pubblico, pagine 16632, 16911;

Interrogazioni: Manifestazione per impedire al deputato professore Calosso di iniziare un corso di letteratura italiana nell'Università di Roma, pagina 35037;

Interrogazioni con risposta scritta: Ritiro del passaporto al giovane Enrico Berlinguer (6457), pagina 33121 - Proroga dei contratti di locazione e sub-locazione (7721), pagina 36958 - Commissioni amministrative per l'indennizzo di beni perduti a causa della guerra a norma dell'art. 2, n. 3, della legge 4 luglio 1950, n. 590 (8630), pagina 40273 - Corresponsione dell'indennizzo ai cittadini titolari di beni soggetti a perdite per effetto del trattato di pace (8629), pag. 40434 - Detenzione del condannato Luigi Asciolla nel carcere militare di Gaeta (Latina) (8858), pagina 42482 - Sorveglianza della sezione del Movimento di rinascita repubblicana in Roma (10044), pagina 45319 - Indennizzi per requisizioni militari alleate (10780), pagina 47371;

Verifica di poteri: Convalida dei deputati della lista democristiana del collegio Benevento-Avellino-Salerno, pagina 596;

Interventi vari: Dimissioni di un vice-presidente, di un questore e tre segretari di Presidenza, pagina 45910.

III COMMISSIONE (*Giustizia*)

Interventi nella discussione di disegni e proposte di legge: Norme per l'uso della lingua tedesca in Alto Adige (214), pagine 27, 28 - Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra (265), pagine 40, 43 - Convocazioni delle società aventi sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità (266), pagine 29, 30 - Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile (427), pagine 201, 202, 203, 204, 205, 207, 236, 239, 242, 246, 249, 253, 261, 262 - Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte d'appello di Trento promossi a grado superiore (514), pagina 38 - Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del Codice civile nei riguardi di società e di consorzi (677), pagina 265 - Norme per gli Ordini forensi e per gli esami di procuratore (768), pagine 274, 281 - De Maria e Capua: Prelievo di parte del cadavere a scopo terapeutico (1835), pagina 723.

Da: CAMERA DEI DEPUTATI. *Atti Parlamentari. Discussioni.* (Roma, c.s., 1948-1953). — Per discorsi, interpellanze e dichiarazione di voto vedi nn. 458, 468, 476, 491, 496, 538, 548, 563 e 664 di questa *Bibliografia.*

AVVERTENZA: I numeri riportati indicano la pagina del resoconto stenografico delle discussioni; quelli in parentesi lo stampato degli *Atti parlamentari.* Le risposte scritte a interrogazioni si trovano fino a pagina 1226 nel volume unico di allegati (dal 3 agosto 1948 al 27 ottobre 1949) e successivamente allegate al resoconto stenografico di ogni seduta.

INDICI DEI PERIODICI E ATTI DI CONGRESSI (*)

L'acropoli (Napoli) 393
* *Acta Apostolicae Sedis* (Città del Vaticano) 1056 A
* *L'adunata dei refrattari* (New York) 931 B, 967
Agenzia stampa giovani d'Europa (Roma) 1039
L'Agitazione del Sud (Ragusa) 865 I
Alto Adige (Bolzano) 473, 952, 1044
L'Ametag (Parma) 941 B
L'amico del popolo (Vercelli) 1132
Annuario accademico della R. Università degli studi (Siena, 1921-1922) 67
Annuario del R. Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » (Firenze, 1920-1921) 60
L'Antifascista (Roma) 906 M
Apuania eroica (Firenze) 762
Archivio di ricerche giuridiche (Roma) 916
Arena (Verona) 40, 41
Arengo (Cosenza) 1119
Argomenti (Firenze) 1112 (bozze non pubblicate)
L'Autonomia aziendale (Ivrea, Torino) 930 C
Avanti! (Milano, Roma) 451, 613, 707, 799 A, 871 A, 906 B, 920 C, 920 D, 942 D (anche *Avanti della Domenica*), 957, 976, 1020, 1032, 1086, 1122, 1128
Avanti della Domenica, vedi: *Avanti!*
Azione Fucina, N. S. (Roma), vedi: *Ricerca* (Roma)
La Badia (Firenze) p. 600
Belfagor (Firenze) 424, 487 A, 1052, 1094
* *Boletín de información judicial* (México) 853
* *Boletín del Instituto de derecho procesal* (Santa Fe) 870, 871, 921
Bollettino del Museo Trentino del Risorgimento e della lotta di liberazione (Trento) 912, 959 A, 987
Bresciaoggi (Brescia) 1082
Bresciaoggi. Edizione del lunedì (Brescia) 1064
Brescia oggi nuovo (Brescia) 1104
Calabria '61 (Reggio Calabria) 925 B
Il Calendario del popolo (Milano) 974
La Camerata (Firenze) 92
Cantiere (Brescia) 955, 973, 985, 1008, 1018
Casa. Vogue (Milano) 1103
Castellamonte notizie (Castellamonte, Torino) 1077
* *Cenobio* (Lugano) 1033
Centro studi per lo sviluppo delle relazioni economiche e culturali con la Cina. *Numero speciale per il decennale* [1959] (Roma) 906 A
Il Cittadino (Brescia) 942 C
Il Cittadino (Genova) 1059
Il Cittadino della domenica (Monza) 1083
Città di Saronno (Saronno) 1004
Civiltà del lavoro (Varese) 942 E
Civiltà moderna. Battaglie del pensiero laico (Roma) 423
* *Common Cause. A Journal of one world* (Chicago) 484, 558, 588
Comunità (Roma) 655
La Conquista (Roma) 868 B, 871 D
Il Contemporaneo (Roma) 742, 767, 859
* *Controcorrente. Organo di agitazione e battaglia contro il fascismo* (Boston, Mass.) 446, 461, 491, 500, 507
Cordata (Bolzano) 931 F
Corriere Biellese (Biella) 906 I
Corriere dei piccoli (Milano) 22-24
Corriere dei tribunali (Napoli) 59, 67, 73, 212
Corriere della sera (Milano) 213 A, 283a
Corriere della Valtellina (Sondrio) 959
Corriere del mattino (Firenze) 304, 310
Corriere di Clusone e Valli confluenti (Clusone, Bergamo) 942 H
Corriere d'informazione (Milano) 333, 337, 833, 932

(*) Sono segnati con asterisco quelli pubblicati all'estero. I numeri preceduti da p. (ovvero pp.) rinviano a pagine di questo volume.

Corriere di Trieste (Trieste) 865 A, 868 B
Corriere Tridentino (Trento) 473
La Corte di Cassazione (Roma) 93
La critica giudiziaria (Firenze) 1113
La critica politica (Roma) 67
La critica sociale (Milano) 852, 862, 1054
Crocevia (Merano) 1116
La Crociata (Cosenza) 906 E
Cronache meridionali (Napoli) 832 A
La Cultura (Milano-Roma) 177
Democrazia socialista (Roma) 507 A
Difesa del Popolo (Padova) 873 H
I diritti della scuola (Roma) 1022, 1046, 1058, 1061, 1075, 1087, 1092, 1098, 1101, 1107, 1114
Il Diritto commerciale (Torino) 36, 38
Il Divorzio (Torino) 832, 907, 910
Dritto italico (Roma) 82, 86-88
L'Eco del lavoro (Parma) 636
L'Eco delle valli valdesi (Torre Pellice, e poi Torino) 962, 1133
L'Eco del popolo (Cremona) 988
L'Eco di Bergamo (Bergamo) 1059
L'Educatore (Milano) 1097, 1099, 1106, 1123, 1129
L'Educatore italiano (Milano) 906 L, 926 B, 930 D, 931 A, 964, 991, 1001, 1005, 1012, 1021, 1029, 1063
L'Eloquenza (Napoli) 562
* *Emigrazione italiana* (Zürich) 931 C
Emilia (Bologna) 661
L'era nuova. Il libero cittadino (Siena) 57, 67
Esploriamo (Brescia) 930 A
L'Espresso (Roma) 815
* *Études de lettres* (Lausanne) 708
L'Europa (Roma) 1111
Europa federata (Roma) 667 A
Europa libera (Roma) 906 C
Fanteria (Firenze) 99, 100, 943 B
La Fiamma (Genova) 942 G
Firenze e il mondo (Firenze) 467
Il Foro italiano (Roma) 27, 32, 33, 65, 71, 83, 107, 118, 187, 193, 212, 278
Il Foro padano (Milano-Varese) 819, 820
Il Foro toscano (Firenze) 130-132, 135-137, 141-143, 146, 148, 153, 157, 160, 163, 1044 A
Forze del lavoro (Torino) 873 E
Il Fossanese (Fossano, Cuneo) 874 N
Gazzetta del Tribunale (Santa Maria Capua Vetere) 175 A
Gazzetta di Mantova (Mantova) 747, 942 A, 1043
Gazzetta di Mondovì (Mondovì) 1088
Gazzetta di Parma (Parma) 1124
Il Gazzettino (Venezia) 473, 906 F
Giornale di Barga (Barga) 931 L
Il Giornale d'Italia, Edizione della sera (Roma) 1085
Il Giornalino della domenica (Firenze); poi (Roma) 4-21, 42, 42 A, 44 A, 50, 55, 58, 72
Giurisprudenza italiana (Torino) 105, 205, 236, 466, 615
La Giustizia (Roma) 920 C
La Giustizia penale (Roma) 255, 266
Il Goliardo (Firenze) 1
Historia (Milano) 929 A
L'Idea federalista (Firenze) 303
L'Idea liberale (Trieste) 454
L'Incontro (Torino) 868 B, 873 F, 931, 942 F
L'Iniziativa (Roma) 925 A
L'Intervento (Siena) 63 A
Italia letteraria (Firenze) 89
Italia libera (Livorno) 920
* *L'Italia libera* (New York) 315
L'Italia libera (Roma) 286, 286 A, 366, 394, 412
Italia socialista (Roma) 422, 433, 448, 453, 461, 462
Ius (Milano) 1108
* *Judicium* (Hamburg) 170
* *Jurisprudencia Argentina* (Buenos Aires) 921
* *Jus* (México) 232
Il Lambro (Monza) 916 C
La Spezia (La Spezia) 935
Il Lavoratore. Bandiera rossa (Novara) 942 B
Il Lavoratore comasco (Como) 865 J
Il Lavoro (Aosta) 911 B
Il Lavoro nuovo (Genova) 789, 868 C, 1027
Lettera ai compagni (Roma) 1093, 1095, 1137
La Lettura (Milano) 46, 204 A, 251, 282, 874 A
Levana (Firenze) 85, 868 D
* *La Ley* (Buenos Aires) 921
Liberalsocialismo (Milano-Roma) 363
Il Libero cittadino (Siena) 48, 53
Lido nuovo (Lido, Venezia) 923 A
Le Lingue del mondo (Firenze) 1096 A, 1100
La Lotta (Bologna) 801 A
La Lotta (Imola) 851 D
La Lotta (Rovigo) 906 H
Lotte nuove (Cuneo) 1048
La Luce (Torre Pellice, e poi Torino) 962, 1133

La Magistratura. Organo dell'Associazione Nazionale Magistrati (Roma) 560, 564, 941 C
La Magistratura del lavoro. L'impiego privato (Milano) 196
Magistratura indipendente (Rovigo) 942 I
Il Mattino del lunedì (Napoli) 1014
Il Mattino d'Italia (Napoli) 563, 641
Milano sera (Milano) 569, 613
Momento sera (Roma) 1081
Il Mondo (Roma) 679 A, 709, 779 A
* *Il Mondo libero* (Deaborn, Mich.) 947
Montecitorio. Vita del Parlamento (Roma) 456, 482
Monza nuova (Monza) 1031
* *Mundial. La Revista Uruguaya para América latina* (Montevideo) 426
La Nazione (Firenze) 67, 116, 283, 283 B, 1003
La Nazione del popolo (Firenze) 287, 288, 290-292, 296, 302, 306, 307, 311, 379, 381 A, 383, 387, 388, 396
La Nazione italiana (Firenze) 507 A
* *Nazioni unite* (New York, N.Y.) 346
Noi donne (Roma) 786, 931 H
Non mollare (Firenze, Milano, Padova, Treviso) 113, 865 A, 963. — Riproduzione fotografica (Firenze, 1955) 78, 100, 775, 782, 874 F. — Nuova edizione della predetta riproduzione (Firenze, 1968) 982
Non mollare, N. S. (Firenze) 339, 345, 355, 356, 369, 370, 377, 382, 386, 389, 410, 412, 420, 421 (numero straordinario col titolo *Non mollare!*)
N. O. Nuovi Orientamenti (Gallipoli, Lecce) 1076
La Nostra Scuola (Firenze) 57
Notiziario d'arte italiano (Perugia) 931 N
* *Notiziario* del Centro Cultural Brasil - Italia (Rio de Janeiro) 871 C
« *Notiziario scolastico* » *della Scuola Media Statale 'Pier Maria Canevari'* (Genova) 1079
Nuova Antologia (Roma) 312, 743, 1044 A
Nuova dirigenza (Roma) 994
La Nuova Europa (Roma) 294, 309, 338, 348
Nuova generazione (Roma) 873 A, 931 J
La Nuova Provincia (Asti) 923 B
Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza (Firenze) 236 A, 410, 645a. E vedi anche: *Rassegna di legislazione per i Comuni* (Empoli)
Nuova Repubblica (Firenze) 664, 675, 839
La Nuova Stampa (Torino) 800, 827, 834, 835, 840
Nuove Cronache (Roma) 931 K
Nuovi orizzonti, vedi: *N.O. Nuovi orizzonti*
Il Nuovo Corriere (Firenze) 400, 460, 476, 478, 527, 533, 536, 540, 541, 590, 591, 591 A, 598, 599, 609, 617, 622, 629, 650, 659, 662, 664, 697, 698, 752, 754, 767 A, 784, 803, 824, 844
Il Nuovo Corriere della sera (Milano) 378, 384
Il Nuovo Giornale (Firenze) 63
Opinione (Bologna) 851a
L'Opinione (Catanzaro) 865 K
Oratoria (Napoli) 344, 442, 445
L'Osservatore legale (Palermo) 969, 971, 992, 995, 1019
* *L'Osservatore romano* (Città del Vaticano) 242 A, 873 H, 1055
Ossola insorta [numero unico] (Domodossola) 338 A
Il Paese (Roma) 662, 729
La Palestra del diritto scientifico giuridico forense (Perugia-Roma) 264, 267
Panorama (Milano) 1126
* *La Parola del Popolo* (Chicago, Ill.) 873 G
Patria indipendente (Roma) 635, 714, 731, 754, 770, 852 A, 873 B, 874 M, 906 G, 931 M, 1006, 1049, 1118
* *Les Petits Bonshommes* (Paris) 75
Piazza del Tomolo (Agnone, Isernia) 1060
Politica (Firenze) 667
Politica e mezzogiorno (Firenze) 1120
La Politica parlamentare (Roma) 618
Politica socialista (Como) 1007
* *Polski Proces Cywilny* (Warszawa) 229
Il Ponte (Firenze) pp. 598-599, 601; nn. 304 A, 313-332, 334, 336, 340-343, 347-354, 364-365 A, 367, 368, 371-376, 380, 381, 388, 390-393, 395-400, 405, 409, 414, 415, 418, 419, 426, 427, 431, 432, 434, 435, 438, 449, 450, 455, 457, 461, 464-465, 468, 470, 471, 474, 475, 485-487, 495, 500-506, 508-520, 528-532, 537, 542-547, 550-557, 562, 565-567, 569 A-572, 581-585, 587, 589 A-597, 599-608, 609 A-612, 614, 616, 617, 620, 623-627, 630-633, 637-639, 641-644, 647-654, 656-658, 663, 668, 669, 679 B-687, 689-696, 699, 700, 702-706, 710-713, 715-720, 727, 728, 730, 731, 733-737, 739-746, 748-751, 753-763 A, 765-767 A, 777, 780-783 B, 785, 787, 788,

790-796, 798, 799, 801-803, 805-807, 812, 821, 822, 825, 826, 828-832, 836, 841, 842, 844-848, 854-856 A, 858, 865 A, 865 C, 865 F, 865 H, 868 C, 869, 874, 874 G-874 L, 906 A, 906 J, 911 A, 915 A, 922 A, 923, 923 B, 924, 926-928, 929 C, 930, 934, 941, 946, 954, 957, 960, 962, 965, 968, 976, 984, 989, 1021, 1029, 1062, 1084, 1096, 1098, 1104, 1110, 1115, 1125, 1134

Il Popolano (Cesena, Forlì) 873 C

Il Popolo Romano (Roma) 66

Il Popolo Trentino (Trento) 473

La Prealpina del lunedì (Varese) 1014

° *Pregled, časopis za društvena pinaja* - « La Rassegna. Rivista per i problemi sociali » (Serajevo) 869

Primavera (Roma) 25, 28-30

Problemi (Castel del Monte, L'Aquila) 1080

Il Progresso giuridico (Cosenza) 916 A, 926 A, 949

Pro Provincia di Siena (Siena) 95 A

La Pubblicità (Milano) 930 B

Il Punto (Roma) 865 E

45° parallelo (Torino) 940 C, 986

Radiocorriere (Torino) 783 B, 929 E

La Radio per le scuole (Roma) 1057

Rassegna del Consiglio nazionale forense e della Cassa nazionale previdenza e assistenza Avvocati e Procuratori legali (Roma) 837, 838

Rassegna del Lazio (Roma) 871 B

Rassegna di legislazione per i Comuni (Empoli) 236 A. E vedi anche la Seconda serie: *Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza* (Firenze)

Rassegna di studi livornesi (Livorno) 963, 975

Rassegna sindacale (Roma) 920

Relazioni (Roma) 1067

La Repubblica d'Italia (Roma) 447, 451, 476

La Resistenza (Brescia) 667, 801 B

Resistenza. Notiziario Gielle [e poi *Resistenza.* Giustizia e Libertà] (Torino) 667, 804, 868, 919, 923, 925, 925 B, 926, 929, 942, 963, 966, 993, 1134

° *Revista de derecho procesal.* Argentina (Buenos Aires) 308, 429, 579, 580, 621, 721

° *Revista de la Escuela nacional de jurisprudencia* (México) 262, 281, 293

° *Revista de la Facultad de Derecho* (Carabobo, Venezuela) 929

° *Revista de la Facultad de Derecho de México* (México) 688, 857, 857 A, 864 A

° *Revista de tribunales* (Sevilla) 173a

° *Revista forense* (Rio de Janeiro) 233

° *Revista general de derecho y jurisprudencia* (México) 188, 189

° *Revista jurídica Dominicana* (S. Domingo) 688

° *Rheinische Zeitschrift für Zivil-Prozessrecht* (Mannheim-Berlin-Leipzig) 70, 80, 134

Ricerca. Nuova serie di *Azione Fucina* (Roma) 868 D

Riforma della scuola (Roma) 923 C, 927 A, 929 C, 930 E, 942 K

Rinascita (Roma) 731, 956

Il Rinnovamento d'Italia (Roma) 655

La Risaia (Vercelli) 906 I

Risorgimento (Torino) 856 B, 906 D, 917 A

Rivista critica di scienze sociali (Firenze) 34, 35

Rivista di diritto agrario (Firenze) 67a, 71, 220, 640, 953, 1139

Rivista di diritto civile (Milano) 207

Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni (Milano) 39, 43, 54, 64, 68, 69, 74, 90, 94, 119, 150, 186, 202, 263, 272

Rivista di diritto processuale (Roma-Padova) 428, 430, 472, 525, 559, 579, 589, 645, 660, 670, 673, 701, 768, 823, 843, 850, 851

Rivista di diritto processuale civile (Padova) p. 598; nn. 91, 95-97, 101-103, 108-111, 117, 120-126, 138, 139, 144, 145, 147, 151, 152, 154-156, 162, 164, 165, 167-169, 175, 178, 180, 184, 185, 206, 208, 213, 214-219, 221-224, 226, 234, 235, 237, 241-246, 252-258, 265, 268-271, 277, 279, 280, 283

Rivista di diritto pubblico - La giustizia amministrativa (Roma) 98

Rivista giuridica del lavoro (Roma) 479, 646, 671

Rivista italiana di diritto penale (Padova) 176

Rivista italiana per le scienze giuridiche (Roma-Milano) 488

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile (Bologna-Milano) 769

Rivista trimestrale di diritto pubblico (Milano-Roma) 678

Roma (Napoli) 498

Roma fascista (Roma) 133

Saluto della domenica (Wolfsburg): 999
* *Samtiden.* Tidskrift for Politikk Literature og Samfundssopørsmål (Oslo) 873
Il Saviglianese (Savigliano) 951
Schola (Firenze, Numero unico) 964 A
Scuola democratica (Roma) 534
Scuola e didattica (Brescia) 931 C, 931 E, 941 A, 942 L, 948, 958, 1011, 1023, 1030, 1041, 1091, 1102
Scuola italiana moderna (Brescia) 942 J, 1010, 1034, 1047, 1078, 1090 A, 1109, 1117, 1124 A, 1125, 1131
La Scuola media. Sezione ' Lettere e Arti ' (Milano) 972, 989, 1017, 1024, 1025, 1028
La Scuola positiva (Milano) 79
Il Secolo XIX nuovo (Genova) 920 C
Il Secolo illustrato (Milano) 2, 3
Il Sedicesimo (Firenze) 996, 1023 A
La Sentinella del Canavese (Ivrea) 738
La Sentinella delle Alpi (Cuneo) 906 N
Sindacato libero (Vercelli) 931 D
La Stampa (Torino), 906 K, 931 G, 977, 990 A, 1056, 1121. Vedi anche: *La Nuova Stampa*
Stampa di Puglia (Foggia) 1062
Der Standpunkt (Merano) 858 A
Storia illustrata (Milano) 1035
Studi senesi (Siena) 56, 81
Il Tasto (Ivrea, Torino) 873 D
La Tecnica della scuola (Catania) 1002, 1009, 1013
Il Telegrafo (Livorno) 931 I
Temi (Milano) 797
La Toga (Roma) 560, 568, 698, 868 A
La Toga calabrese (Catanzaro) 783 A, 865 B
Tribuna Forense (Bari) 865 G, 865 L
Il Tribunale (Roma) 190
Tuttolibri (Torino) 1127
Tuttoquotidiano (Cagliari) 1068
Umanità in cammino (Firenze) 911
Umanità nova (Roma) 906 J
Umbria d'oggi (Foligno, Perugia) 911 A
L'Unità (Roma, Milano, Genova) 527, 541, 613, 662, 789, 851 B, 865 D, 916 E, 929 B, 970
L'Unità. Problemi di vita italiana (Roma e Firenze) 44, 45, 51
Unità socialista (Firenze) 452
La Vedetta senese (Siena) 63 B
La Vela (Napoli) 950
Vie nuove (Roma) 535, 628, 851 D, 916 E
Vita (Milano) 26
La Vita scolastica (Firenze) 1040, 1042, 1066
La Voce della Scuola democratica (Roma) 851 C
La Voce di Romagna (Ravenna) 586
La Voce repubblicana (Roma) 1065
Volontà (Roma) 51, 52
* *Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrechts* (Berlin) 149

* *Actes du XVIe Congrès de la « Union internationale des Avocats ».* Parigi, luglio 1956 (Paris, 1956) 839
Atti del Congresso internazionale di diritto processuale civile. Firenze, sett.-ott. 1950 (Padova, 1953) 673, 674
Atti del Convegno giuridico-forense nazionale. Firenze, nov. 1920 (Firenze, 1921) 59
Atti del Convegno internazionale per il IV centenario della prima edizione delle « Vite » del Vasari. Firenze, sett. 1950 (Firenze, 1952) 620
Atti della « Società per il progresso delle scienze ». Napoli 1924. 13ª riunione - Napoli, aprile-maggio 1924 (Roma, 1925) 98
Atti dell'incontro fra magistrati, professori universitari e avvocati. Milano, giugno 1955. « Il giudice istruttore nel processo civile » (Milano, 1955, « Centro italiano di studi giuridici ») 849
Atti del Primo Congresso nazionale di diritto agrario. Firenze, ott. 1935 (Firenze, 1935) 195
Atti del II Congresso nazionale di diritto agrario. Cagliari-Sassari, ottobre 1938 (Roma, 1939) 215, 220, 228
Atti del II Congresso nazionale giuridico-forense. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Napoli. Napoli, apr. 1949 (Napoli, 1951) 573
Atti del VI Convegno degli « Amici del ' Mondo ' », Roma, 6-7 apr. 1957 (Bari, 1957) 872
Il pensiero dei Federalisti italiani al III Congresso nazionale del movimento Federalista europeo. Firenze, apr. 1949 (Torino, 1949) 499
Per una più organica e reciproca conoscenza fra l'Italia e l'URSS. Atti del II Congresso nazionale. A cura dell'Associazione Italia-URSS. Roma, 1956 (Roma, 1956) 818

INDICE DEI NOMI E DEGLI ARGOMENTI (*)

A

Abbate F. 832 A
Abruzzese A. 1049 B, 1051 A
Accademia delle arti e del disegno. Firenze 845
Accessorietà 135
Accrocca E. F. 931 M
Adams J. C. 260, 358 A, 442 A, 589 A, 724, 809, 865 H, 874a, 939, 978, 1138
Adler Mortimer J. 481
Adomeit K. 960 A
Adulterio 270, 402
A.E. (sigla non identificata) 454
Agosti G. 740, 968, 978, 1121, 1134
Agricoltura 67a, 71, 220. Vedi anche: Diritto agrario
Alatri P. 943 B
Alcalá-Zamora y Castillo N. 297, 637 A, 688, 721, 814, 855, 857, 874b, 978, 993, 1089
Aleramo S. 619
Allara M. 578, 900
Alleati e Italia 583
Alsina H. 274, 921, 978
Alto Adige 45, 922 A; p. 822
Americano (Libro) in Italia 464 A
Ammatuna L. 401
Amministrazione 39, 143, 166, 298
Ammissibilità 94
Ammortamento 90
Andrazi G. 1090 A
Andreoli P. R. 978
Andrioli V. 209, 1089
Anfuso F. 925, 925 B, 980
Angelico (fra) 2
Angelotti M. 725
Anile A. 868 D
Annigoni P. 316
Ansaldo G. 546
Anticomunismo. Vedi: Comunismo e anticomunismo
Antifascismo e resistenza *572 A, 1051 A
Antifascisti 318
Antigone 398, 923, 945
Antisemitismo 545
Antonicelli F. p. 601; n. 936
Apicella M. 443, 1138
Appello 157, 158, 439. Vedi anche: Corte di appello
Apponi A. 978
Apuania. Resistenza 725, 871 D, 916 E, 920 B, 929 B, 931 I, 1045, 1070, 1124
Aquarone A. 1051
Arbitraggio 105, 166
Arbitrato, Arbitro 27, 69, 166, 167, 191
Archivio del « Ponte ». Firenze 978
Archivio Gaetano Salvemini. Firenze 978
Archivio Piero Calamandrei. Firenze 978
Archivi vari 978
Arias G. 978
Aristarco G. 707, 722, 979
Aroussy (El) H. G. 874b
Arringa 404, 812
Articolo 7 della Costituzione 873 G, 902, 906 D, 1115
Ascarelli T. 978
Asciolla L. p. 821
Ascoli A. 171
Asor Rosa A. 1051 A
Assegno 90
Assemblea costituente 902
Astese (pseudonimo non identificato) 923 B
Astley E. 288
Astolfi C. 1090 H
Astuti G. 979
Atto emulativo 107
Austria 874 N
Autobiografia 250, 300, 488, 831, 865
Autonomia regionale. Vedi: Regione
Autorità giudiziaria 808, 823, 853
Avvenire A. 832 A
Avvocato, Avvocatura 56, 61, 73, 115, 121, 123, 128, 138, 150, 159, 160, 166, 168, 212, 218, 232, 247, 256,

(*) I numeri preceduti da p. (ovvero da pp.) rinviano a pagine di questo volume.

259, 260, 261, 276-278, 283[a], 402, 444, 445, 573, 634, 688, 800, 837, 865 G, 865 L, 868 A; Riforma dell'avvocatura 59, 86-88. — Per *Elogio dei giudici* vedi: Giudice
Ayerra Redín M. 203, 874[b], 904, 906
Azara A. 203, 874 D
Azienda agraria 228, 402
Aziende private. Cina 832
Azione 74, 229, 237, 262, 280, 298, 402

B

B. (sigla non identificata) 63 B
Baccarini C. 978
Bacchelli R. 978
Bachof L. 960 A
Badaloni N. 906 H
Badoglio (Governo) 993
Bagge D. 618 A
Baldini F. 887
Balladore Pallieri 876
Ballersted K. 960 A
Balze di San Lazzaro (di Rodolfo Calamandrei) 181
Bandini M. G. 1089
Baranelli D. 978
Barberio F. 978
Barbetti E. 690 A
Barbogio (re fiabesco) 49
Barcellona (Processo di) 651 A
Barchi L. 978
Baretta M. 1133
Barile P. 360, 521, 575, 576, 724, 872, 960 A, 978, 1139
Bartolini F. 1, 744
Baschieri G. 483
Bassani M. 1070 A
Bassino M. 619
Basso L. 711, 744, 1050 A
Battaglia A. 770, 813, 848, 1050 A
Battaglia R. 372, 915, 1047, 1077, 1090, 1097, 1106
Battaglini E. 916
Battisti C. 100, 922 A, 943 B, 959 A, 982
Battisti L. 943 B
Battisti Bittanti E. 591 B, 922 A, 978, 1044
Bauer R. 901, 997
Beccaria C. p. 598; nn. 296, 310, 526, 586, 874[b], 940, 1108, 1139
Bellini S. 1139
Belloni N. (erroneo in luogo di: Bettoni N.) 940
Beltrami G. 395
Berenson B. 978
Berlinguer E. p. 821
Berlinguer M. 341, 978
Bernacchia R. p. 601
Bernardelli L. 986
Bernardini D. 1098, 1101
Bernardini P. 50, 77
Bertaccini R. 970
Bertelli L. (« Vamba ») 42 A, 44 A, 58, 62, 978
Bertero O. 938
Bertolino A. 521, 1112
Besta E. 226
Bettermann K. A. 960 A
Betti A. C. 1066
Betti D. 49
Bettoni N. 940
Bianchi A. S. 914
Bianchi G. 998, 1070 A
Bianchi Bandinelli R. 695, 759, 767
Bianchi d'Espinosa L. 483
Bianco A. 700
Bianco D. L. 381, 700, 701, 740, 774, 860, 929 D, 968, 978, 1139
Bianco P. 978
Biblioteca degli Avvocati. Firenze 92
Biblioteca Labronica. Livorno 978
Bigiavi W. 577, 1139
Bilenchi R. p. 599
Binni W. p. 601; nn. 922 B, 943 A, 1057
Bobbio N. p. 598; nn. 286 A, 832 A, 945, 951, 978
Bocci E. 99, 445, 449 A, 774, 1139
Bocelli A. p. 601; n. 300
Bolis L. 397
Bolla G. 953
Bombe (Nuove) 529, 710, 739, 742
Bonati G. 972, 989
Bonatti A. 895
Bonifacio F. 1069
Borelli L. 978
Borelli Bertelli I. 978
Borgese G. A. 481
Borgheggiani P. A. p. 601; n. 1139
Borghi L. 872
Boschetti L. 948
Botticelli S. 508
b.r. vedi: Rizzi B.
Bracci M. 378, 865 A
Bracci Testasecca L. 861 A
Branca V. 978
Brecht B. 931 C
Brevetto 819, 820
Briga e Tenda 392
Brosio M. 978
Brucculeri L. S. 1076
Brundu F. Vedi: Fancello F.
Brunelli P. 942 L, 958

Brunetti F. 1052
Bruno G. 871 B
Bruno Y. 1100
Burocrazia 342, 627, 648

C

Cadorna R. 748, 759, 931 L
Caimo Sabbadini I. 240
Calamai F. 906 B
Calamandray (erroneo per: Calamandrei) 1128
Calamandrei E. Vedi: Polidori Calamandrei E.
Calamandrei F. 55, 72, 77, 956, 978, 1134
Calamandrei M. 1068
Calamandrei P. pp. 818-822 (attività dell'on. P.C. alla Consulta Nazionale, alla Costituente e alla Camera dei Deputati)
Calamandrei R. 181, 978
Calamandrei Cocci A. p. 602; nn. 912, 916, 934, 978, 993
Calamandrei Pimpinelli L. 978
Calamandrei Polidori E. Vedi: Polidori Calamandrei E.
' Calandrino ' (' calandrino ') 681
Calasso F. 979 A
Caleffi P. 783
Calosso U. 628; p. 821
Calvino I. 944
Camilla P. 961, 986
Cammeo F. 182, 227, 488, 860, 905, 1110, 1139
Camoletto A. 906 K
Campi di sterminio 783
Campolmi C. 856 A
Candian A. 401
Canti di soldati 50
Capitini A. 412, 902, 978
Capograssi G. 979 A
Caponetto S. p. 600
Cappelletti M. pp. 599-601; nn. 359 A, 857 A, 864 A, 865 C, 905, 937, 943, 964 A, 979, 1015, 1036, 1089, 1089 A, 1138, 1139
Capua. Vedi: De Maria e Capua
Carandini N. 588
Carceri 468, 469, 492, 530
Cardamone L. 832 A
Carducci G. 312
Caretti L. p. 601; nn. 922 B, 943 A, 1057
Carini A. M. p. 601; n. 943 A
Carità (Banda) 595, 874
Carnacini T. 574, 1036
Carnelutti F. 91, 149, 152, 225, 246, 254, 257, 279, 298, 371 A, 402, 525, 574, 647 A, 676, 906, 937, 979 A
Carnevali F. 112
Carocci A. 832 A
Carocci G. 1112
Caruso B. 1135
Casini C. 1050
Casorati F. 474, 978
Cassazione 47, 71, 82, 83, 93, 98, 124, 134, 144, 166, 190, 191, 203, 210, 216, 297, 402, 436, 437, 874 D, 899. Vedi anche: Ricorso
Casucci C. 734
Catalano F. 347, 364, 946, 1052
Cava E. 882
Cavallari (proposta di legge) p. 820
Cavazzini G. 941 B
Caviglia E. 317
Cavini L. p. 600
Cavour 873 A
Cayatte A. 587
C. C. Vedi: Casucci C.
Cecchini G. 1066
« Cedam ». Padova 671
Celasco C. 116
Cellini B. p. 597; nn. 166 A, 172, 213 A, 543, 585, 620, 704, 777, 845, 1023 A, 1026, 1038, 1139
Celoria A. 793
Cerri F. 892, 893
Certezza del diritto 272, 402
Cervi Alcide, padre 731, 776, 927 A, 1020, 1074
Cervi (Fratelli) 731, 774, 776, 871 C, 927 A, 928, 931 H, 931 M, 1015 A, 1020, 1024, 1069, 1074, 1079
Cervi Cocconi Genoveffa, madre: 774, 779, 852 A, 906 G, 931 H, 931 M, 1015 A, 1040, 1077, 1107
Cesarini Sforza W. 979 A
C.G.I.L. 460, 466, 860, 1138
Checchini A. 676
Cheli E. 960 A
Cheli R. 1122
Chemotti S. 1112
Cheret M. 913
Chiamata in garantia 27, 31-33
Chianini V. 432
Chiappelli F. 444
« Chiara fama » 424, 425
Chiari G. 160, 1044 A, 1139
Chiarugi G. 978
Chicco F. 1053
Chieffi F. p. 820
Chiesa e Stato. Vedi: Stato

Chiovenda G. 91, 106, 140, 161, 174, 208, 209, 225, 428, 673, 860, 905, 1139
Chiusi (Lago di) 496, 497
Chiusi (scioglimento del Consiglio comunale) p. 821
Ciampi D. 888, 893
Cicala F. B. 863
Cicognani B. 101, 449, 1044 A, 1139
Cina 802, 832, 846, 906 A, 907, 910; Resistenza 832
Cipriani R. 887
« Circolo di Cultura ». Firenze (1920-1925) 78, 114, 116
Citazione 120, 137
Ciureanu P. 601
Clitunno. Fonti 801
Cocci A. Vedi: Calamandrei Cocci A.
Cocconi Cervi G. Vedi: Cervi Cocconi Genoveffa
Cocco-Ortu F. 618
Codice civile 236, 258, 402
Codice processuale civile 204, 225, 233, 548, 575, 576
Codignola E. 978
Codignola R. p. 599
Codignola T. p. 601; nn. 113, 978
Coen Y. 588
Cognizione 132, 897
Colacicchi G. 243, 282
Coletti D. 906 H
Coletti Perucca O. 328, 787
Coli (proposta di legge) p. 821
Coli U. 407
Collotti E. 1052
Colombini P. 874 K
Comandini F. 52, 723
« Combattenti indipendenti » (1924) 99
Comessatti M. 690
Comitati di liberazione (1945) 321
Comitato 148
Commerciante 150
Compensazione 242, 402
Competenza 93, 119, 187, 191, 196. Vedi anche: Lavoro
Compravendita 65, 153. Vedi anche: Vendita
Comunismo e anticomunismo 427, 461-463, 487, 748, 752, 759
Concordato fra l'Italia e la Santa Sede (1929) 906 D
Condanna 182, 185, 191, 298. Vedi anche: Danni
Conformismo 765, 781
Congrega dei Rozzi di Siena 63 A
Congresso degli intellettuali (Breslavia, 1949) 495
Connessione 135
Consulta 356. Vedi anche: Costituzione
Contadino eroico della Garfagnana 916 E, 929 B
« Conte Rosso » 695
Conti L. 974, 1026
Contratto 65, 172, 198; — collettivo 67a
Controversia 67a, 157, 193, 206, 225
Contumacia 136
Corbino E. 770, 1050 A
Cordié C. 213 A, 1026, 1038, 1044 A, 1089 A, 1139
Cordié P. p. 601
Corea (Guerra in) 537, 637, 642, 644
Corrà L. 874 K
Corsale M. 979
Corsi G. 883, 937, 943
Corte costituzionale 359, 501, 563, 564, 569, 574, 661, 662, 805, 808, 823-825, 850, 851, 853, 860. Vedi anche: Manifesta infondatezza
Corte di appello 73, 440, 756. Vedi anche: Appello
Corte di cassazione 210. Vedi anche: Cassazione
Cosattini L. 567
Costetti Sewell M. 873
Costituente 307, 314, 335, 337, 338, 343, 345, 346, 348, 360, 366, 367, 410, 412, 416, 436; — europea 475; — mondiale 457, 481
Costituzione 60, 91, 166, 298, 356, 405, 410-413, 416, 436, 456, 482, 483, 524, 563, 599, 601 A, 650, 750, 770, 771, 790, 803, 811, 824, 825, 827, 840, 851 E, 865 A, 865 D, 871 B, 873 A, 873 B, 906 H, 906 I, 915 A, 920, 923 C, 931 H, 931 J, 941 A, 942 B, 942 L, 976, 979 B, 988, 997, 1015 A, 1016, 1017, 1022, 1025, 1030, 1039, 1041, 1042, 1046, 1047, 1049, 1050, 1053, 1059, 1061, 1063, 1067, 1070, 1079, 1088, 1092, 1102, 1104, 1106, 1120, 1129; Commentario della — 521; — e giudici 829; — e polizia 536, 538, 539; — e processo civile 895; — e Resistenza 541, 825; — mondiale 1119. Vedi anche: Corte costituzionale; Costituente
Couture E. J. 299, 430, 814, 843, 857, 860, 864 A, 905, 906, 921, 1139
Credito 242, 674
Creditore 139
Croce B. 63, 373, 478, 668, 774, 775, 874 F
Crovetti G. 1040

Cuevas Mantecón R. 247, 634
Cultura e fascismo. Vedi: Fascismo e cultura
Cuneo. Resistenza 666, 667, 774, 906 N
Curtatone e Montanara. Universitari caduti 53

D

Dalla Volta R. 198
Dallolio E. 984
D'Amelio M. 185, 203, 874 D
Damiano E. 1000
Danni 143, 176, 185, 191
D'Annunzio G. 610
D'Avack P. A. 581, 990
Debitore 139, 142
De Bosis L. 578, 774, 906 M
De Brauw W. M. 231
De Caro A. 978
De Gasperi A. 546
De Giorgi E. 690 A
Delitala G. 676
Della Francesca P., *La Madonna del parto* 735
Delle Piane M. 362 A
Del Vecchio F. 882
De Marco G. D. 941 C
De Maria e Capua (questione giuridica) p. 822
De Marinis T. 302
Democrazia 295, 641, 686, 721, 809, 817, 836, 841, 1028, 1122
Demontès É. 74, 1036
Demontès V. [erroneo per: É.] 1036
De Napoli D. 1067
Denti V. 1138
Deposito 269
De Ruggiero G. 490; p. 821
Desistenza 396
Dessì A. 830
Dessì G. 978
Diario (di Piero Calamandrei) 874 I, 906 B, 920 D, 930 A, 1121, 1126, 1127, 1134
Dichiarazione dei redditi 626
Difesa legittima 235
di Giacomo S. 941 C
Dignità 311
Dionisotti C. 942
Diplomazia 807
Diritti politici e sociali 363
Diritto agrario 195, 222, 225, 640. Vedi anche: Agricoltura
Diritto attico 177, 183
Diritto comune 35, 166
Diritto consuetudinario 216, 402
Diritto costituzionale 724, 891, 892, 893; — americano 939
Diritto di credito 674
Diritto di sciopero 1026 A, 1111
Diritto internazionale 523
Diritto italiano 81
Diritto moderno 74
Diritto oggettivo 167. Vedi anche: Certezza del diritto
Diritto processuale 54, 64, 91, 96, 106, 110, 122, 149, 161, 174, 179, 223, 248, 249, 273-275, 279, 284, 402, 660, 674, 875-890, 894-897, 899
Diritto pubblico 105, 166
Diritto soggettivo 143
Divorzio. Cina 832, 907
Documento 169
Dolci D. 812, 813, 831 A, 832 A, 865 A, 874 G, 945, 1139
Dolo 108, 156, 166
Donna. Emancipazione 832; — giudice 684; — lavoratrice 629
Dos Santos A. 239
Dotta Rosso T. 1070
Draghicchio E. 1090 A
« Duce ». Vedi: Mussolini B.

E

Edizione (Contratto di) 172
Egidi L. 711
Eichmann (Processo) 923
Einaudi L. 403, 515 B, 740, 928, 978
Elezioni amministrative 851ª; — politiche 351, 374, 391, 447, 452, 454, 455, 603, 689, 691, 693. Vedi anche: Legge maggioritaria
Enfiteusi 350
Enriques Agnoletti E. 335 A, 608, 861, 874 G, 901, 933, 954, 978, 1134
Epigrafi e iscrizioni 100, 285, 400, 421, 445, 663, 672, 679, 691, 700, 725, 747, 762, 769 A, 774, 778, 779, 804, 851 B, 852 A, 856, 856 B, 857 A, 861, 864 A, 865 J, 865 K, 868 B, 871 A, 873, 873 D, 874 D, 906 C, 906 J, 906 K, 911 A, 911 B, 915 A, 917 A, 919, 920 B, 920 C, 923 A, 925, 925 A, 929 E, 930 C, 931 C-931 G, 931 K, 931 N, 938, 940 B, 940 C, 941, 942 A, 942 B, 942 E-942 H, 943 B, 947, 950, 959, 961, 974, 980 A, 985, 986, 1002, 1005, 1006, 1007, 1011, 1014, 1030, 1032, 1033, 1035, 1037, 1040, 1043, 1045, 1048, 1060, 1064, 1065, 1081, 1082, 1083, 1099, 1107, 1124, 1132, 1133

Equità 60, 166, 167, 191, 298, 519
E. R. (sigla non identificata) 859
Ercole (mitologia) 929 A
Errore. Vedi: Giudiziario (Errore)
« Error in iudicando » 35, 38, 166, 298; « — in procedendo » 38, 166
Escobedo G. 266, 1139
Esecuzione (Processo di) 145, 170, 171, 215, 228, 402
Esibizione 74, 169, 191
Etruria 617. Vedi anche: Spina
Ettori M. 1063
Eula E. 764, 874 D
Europa 749

F

Faccioli E. p. 600
Falconi C. 872
Fallimento 202, 205, 225
Fancello F. 330
Fanfani G. 1089
Fanfani P. 326
Fanteria 99, 100
Fascismo e neofascismo 304 A, 331, 347, 414, 438, 571, 572, 595, 602, 606, 607, 656, 657, 690, 734, 746, 784; — e giustizia 304, 775; — e cultura 66, 623, 633, 726; — e Parlamento 441; — e riforma carceraria 530; — e Stato 892
Fasola C. 321 A
Fatichenti F. 937
Fatto giuridico 180, 191, 298
Fatto notorio 126, 166, 189, 298, 308
Fazio Allmayer F. 1052
F. C. Vedi: Carnelutti F.
Fedele P. 979
Federalismo europeo 303, 337, 346, 403, 433, 446, 470, 475, 484, 499, 509, 542, 558, 565, 649, 693; — mondiale 588, 630
Federzoni L. 516
Fermi Sacchetti M. 832 A
Ferrara. Resistenza 562, 714, 774, 942 D
Ferrara F. 749
Ferrari F. L. 962
Ferretti G. 651 A, 708, 737, 817
Ferri L. 1022
Fiabe 22-24, 28, 49, 75
Figari P. 512
Finamore A. 129
Finocchiaro B. 1120
Finzi C. 814
Finzi E. 130, 141
Fiori C. M. 942 E
Firenze 287, 333, 334, 426, 540, 754, 774, 856, 861, 873, 978; — Resistenza 857 A, 864 A, 871 A, 1064, 1065, 1085, 1118
Fisco e processo civile 175, 191, 298
Fix Zamudio H. 721, 853, 857 A, 909
Flora F. p. 601; nn. 792, 874 F, 978
Flora P. 810, 858 A
Florio M. E. 1100
f. m. Vedi: Masini F.
Foà Arnaldo 1037
Foà Augusto 978
Folin A. 1112
Fonti del Clitunno (1954) 801
Foresta A. Vedi: Meneghetti E.
Foro. Forense 109, 141
Fosse Ardeatine (Roma), Resistenza 865 E
Fosse del Frigido (Apuania). Resistenza 725, 762, 774, 871 D, 920 B
Fossoli (Carpi, Modena). Resistenza 804
Fragnito O. 978
Francesco (principe di fiaba) 49
Francia 906 B
Franco. Vedi Calamandrei F.
Franco F. 961
Francovich C. 775, 982
Frankenstein E. 115
Friedmann W. 159
Friuli. Resistenza 906 F
Frode 165
Frontali G. 116
Fulchieri G. 961
Fuorusciti 133
Furno C. 203, 575, 576, 615, 874 D, 978
Furno E. 1
Futuribili 258, 402

G

Gabbuggiani E. 1085, 1086
Gabrieli V. 978
Gabrieli Rosi C. 1069
Galante Garrone A. [o S.] 759, 830, 861 B, 916, 919, 968, 978, 1096, 1121, 1127, 1134, 1137
Galante Garrone C. 968, 978
Galbiati R. 1047
Galimberti D. 851 B, 974, 1081
Garani L. 893
Garantia. Vedi: Chiamata in garantia
Gargiulo A. 550 A
Garibaldi G. 873 A, 952
Garin E. 1112
Garosci A. 740
Gatteschi M. C. 696

Gentile G. 868 D
Geraldini A. 833
Gérard I. 917 A
Germania (Libri asportati in) 604
Germania. Processo civile 224, 234, 402
Germanò A. 937, 979, 1015, 1036, 1089, 1138, 1139
Ghiberti L. 426
Ghigliano D. 1048
Giacon G. 757
Giannatasio C. 483
Gianturco E. 481
Gide A. 696
Giolitti G. 546
Giudicato 242, 402
Giudice 212, 217, 226, 247, 276, 277, 298, 402, 519, 550, 634, 684, 688, 829, 832, 835, 855, 857, 871; — ecclesiastico (secondo Paolo VI) 1055; *Elogio dei giudici* 194, 201, 211, 230, 231, 239, 260, 261, 772, 779 A, 810, 814, 830, 874a
Giudice istruttore 849
Giudiziaria (Politica) 68, 515
Giudiziario (Errore) 702, 709, 744
Giudiziario (Problema) 43, 51, 166
Giudizio 169. Vedi anche: Revocazione; Rinvio
Giuffrè G. 1135
Giuliano (Banda) 595
Giuramento necessario 245, 402
Giurisdizione 39, 60, 71, 166, 831. Vedi anche: Arbitrato, Arbitro
Giurisprudenza 54, 64, 769, 860
Giurista 190, 191, 601
Giusti G. 630 A
Giustizia 67, 79, 166, 243, 304, 327, 363, 468, 469, 559, 587, 621, 673, 676, 717, 789, 848, 860
Gobetti A. 619
Goethe J. W. 154
Goldsmidt J. 579, 580, 860, 905
Goletti M. p. 601
Gonella G. 424, 425, 487 A, 873 G, 1052
Gordon I. p. 601
Gorresio V. 419, 832 A, 872, 873 G
Governo 67, 166, 293, 305, 315, 338, 343, 348, 451, 452, 453, 729, 731
Gozzi Gorini P. 979 B, 1016, 1025
Gramsci A. 873 A
Grassi G. p. 821
Grementieri V. 979, 1015, 1036, 1089
Gronchi G. 828, 865 A
Grosso G. 978
Guerra 581; (1915-'18): 41, 48, 104, 874; (1940-'45): 292, 306, 431, 450, 573, 736, 755, 756, 874; — futura 399, 502, 552, 556, 581. Vedi anche: Universitari caduti per la patria
Guerri G. B. 1126
Guglielmino S. 983, 1015 A
Guglieri C. 877
Guidoni G. 769 A
Guttuso R. 929 B

H

Heinitz E. 890, 1090
Hinterhäuser H. 810, 858 A, 874 E
Hooker G. S. 484, 558
Hu Feng 832
Hutchins R. M. 481

I

Idra (mitologia) 929 A
Illegittimità delle leggi 522
Immobile 163, 187, 191
Impiegati statali. Stato giuridico 750
Impignorabilità. Vedi: Pignoramento
Impugnazioni 472, 615. Vedi anche: Mezzi di gravame
Inadempimento 143
Inghilterra 614
Ingiunzione (Procedimento per) 94, 95, 119, 139. Vedi anche: Monitorio (Procedimento)
Ingiustizie sociali 517, 647, 728
Inquisitorio. Vedi: Processo inquisitorio
Interrogatorio 136
Intervento 270, 271, 402, 1122
i.p. (sigla non identificata) 929 E
Ipoteca 165, 186, 191, 298
Irredentisti slavi 869
Iscrizioni. Vedi: Epigrafi e iscrizioni
Isnenghi M. 1052
Isola F. 889
Istituto storico della Resistenza in Toscana 978
Istruzione (Privilegio dell') 365, 865 I, 931 B
Italia 288, 289, 355, 406, 426; — e Alleati 583; — e Scandinavia 716; — e URSS. Accordo culturale 818
Ivrea. Resistenza 738, 774, 990 A

J

Jaeger N. 978, 993
Jahier P. 99, 978
Jemolo A. C. 258, 304 A, 676, 968, 978, 1050 A
Jugoslavia 798, 801

K

Kastner W. A. 159
Kesselring A. *572 A, 666, 667, 774, 778, 851 B, 856 A, 873 D, 873 E, 906 K, 911 B, 915 A, 917 A, 923 A, 929 E, 930 C, 931 C-931 G, 931 K, 931 L, 940 A, 940 C, 941 B, 942 B, 942 C, 942 E, 942 H, 950, 961, 974, 986, 1002, 1005, 1007, 1011, 1014, 1030, 1032, 1033, 1035, 1037, 1045, 1048, 1060, 1080-1083, 1099, 1132, 1133
Keuls H. W. J. M. 231
Kisch W. 134, 170
Klein F. 117, 905, 1138
Kojima T. 1089 A
Kuttner E. 79, 1138

L

La Boétie É. de 326
Lacaita P. 412, 902
Lageder E. 1124 A
Lagorio L. 896, 897, 899, 978
La Malfa U. 978
La Pira G. 718, 865 A
Laterza V. 978
Lattes A. 978
Lavore V. 1015 A
Lavoro 67a, 146, 157, 191-193, 196, 225, 479, 544, 629, 812, 818
Lazzerini S. 1066
Legalità (Principio di) 267, 294, 305, 891
Legge. Legislazione 127, 146, 153, 220, 224, 234, 254, 268, 286, 390, 402, 498, 536, 537, 770, 832
Legge maggioritaria 664, 665, 675, 685, 821. Vedi anche: Elezioni politiche
Legittimazione 206, 280, 402. Vedi anche: Azione
Lenzi M. 1023
Leone G. 1070
Lepori M. S. 240
Lessona C. 84, 1139
Lessona S. 130, 141
Letteratura e processo civile 101, 219
Lettere 250, 874 I-874 K, 978
Levasti F. 978
Levet A. 192
Levi A. 521, 713, 719, 864, 978, 1054, 1067, 1139
Levi C. 731, 832 A, 871 C, 978
Liberazione: 1091
Libertà (Diritti di) 100, 327, 361, 363, 482, 619, 623, 633, 653, 655, 693, 788, 789, 874e, 1117
Liberti (Opposizione dei) 353
Libri asportati in Germania 604
Libro americano in Italia 464 A
Licastro W. 1059
Liebman E. T. 1015
Limentani A. 978
Lingua italiana 510, 610, 612
Lite 152, 166, 298
Livi L. 978
Livio G. 1053
Locri 550
Lodo 472, 860. Vedi anche: Arbitrato, Arbitro
Lombardi R. (Padre) 465
Lombardi Z. 978
Lombardo Radice G. 978
Lombardo Radice L. 832 A
Lombrassa D. 202 A
Londra 615
Longhi L. 942 J
Lopez de La Cerda J. 214, 281, 293
Lopez de Oñate F. 272, 906, 979 A
Loria A. 240
Loria C. 832 A
Lualdi A. 598
Lucchini E. 942 A
Luce Boothe C. 781, 826, 847
Luijdjens A. H. 749, 978
Luna A. 173a
Luogotenente. Luogotenenza 315, 322, 370
Luraghi R. 851 A
Lussu E. 349, 494, 588, 608, 874 M, 978
Luti G. 1072
Luzzagni G. 1077, 1117, 1125

M

MacArthur D. A. 594
Macchioni U. 885
Madonna del Colletto (Valdieri, Cuneo). Resistenza 672, 774
Madonna del parto. Vedi: Della Francesca P.
Madre Coraggio 1078, 1107
Madre di uno studente caduto per la libertà 978
Mafai M. 935
Mafia 815, 816, 931
Magini M. 1093
Magistratura 67, 166, 191, 192, 293, 548, 549, 560, 568, 624, 677, 764, 766, 941 C
Magnus J. 115, 159
Majno C. 978
Majno E. 797, 860, 1139

Malafede processuale 253, 402
Maltoni M. 842
Manacorda M. A. 1074
Manca E. 764
Mancini G. F. 1026 A
Mandato 150
Mandolozzo R. 1006
Manfredini G. 835, 968, 978
Manganello 657, 775
Manifesta infondatezza 851, 860
Manifesti elettorali 645a
Mann Th. 481, 791, 799, 978
Mantova. Resistenza 747, 774, 931 N, 942 A, 942 G, 980 A, 1043
Maraini F. p. 600
Marchesi C. 871 C
Marchetti C. 937, 943, 979, 1015, 1036, 1089, 1138, 1139
Marchi R. 608
Marchiaro B. 931 G
Mariani S. 1061
Marinone S. 1030
Marongiu L. 929 E
Marsella F. 498
Marsili G. 725, 774, 786, 916 E, 929 B
Martinez E. 1037
Martini Mauri E. 917 A
Marzabotto (Bologna). Resistenza 865 K, 920 C
Mascia A. 978
Masini F. 59
Massime di esperienza 144
Matrimonio 416, 417
Mattei G. 679, 774
Mattei Friedmann C. 679
Matteini O. p. 601
Matteotti G. 943 B
Mayda G. 986, 1035
Mazzali G. 978
Mazzini G. 873 A
Mazzoni Rajna G. 936
Medina D. 201
Medina I. J. 201
Medina Garijo 814
Medina Lima I. 1045 A
Memorie defensionali (di Piero Calamandrei) 900
Mende T. 836
Mendelssohn Bartholdy A. 70, 80
Menduni S. 1041
Meneghetti E. 381, 745, 978
Meoni A. 376
Mercadante F. 979 A
Meriggi B. 869
Merola A. 960, 981
Messico 728
Messineo B. 832 A
Mezzi di gravame 37, 166, 298. Vedi anche: Impugnazioni
Mezzi di prova 214, 281, 298, 402, 881, 894. Vedi anche: Prova
Michele Minorita (Fra) 328
Mignardi M. 1090 A, 1133
Mila M. 1052
Militari e burocrazia civile 648
Millar R. W. 96, 430, 905, 978, 1138
Miracoli 806
Mirante L. p. 601; nn. 922 B, 1057
Mirkine-Guetzévitch B. 618 A
Mirsilo (personaggio della satira politica) 327
Misciattelli P. 978
Molé E. 451
Monarchia in Italia 382, 383, 513, 756. Vedi anche: Luogotenenza
Mondo L. 944
Mondolfo A. pp. 599, 602; nn. 359 A, 978, 1139
Mondolfo U. G. 852, 862
Monitorio (Procedimento) 81, 127, 358. Vedi anche: Ingiunzione (Procedimento per); Procedimento monitorio per ingiunzione
Monsani O. 978
Montale E. 671 A
Montemerlo 613
Montesi (Caso) 760, 763 A
Monti A. 978, 1052
Montini G. B. Vedi: Paolo VI
Mori S. 1089 A
Moro A. 773 A
Morra di Lavriano U. 81 A
Mortara L. 207, 225, 905, 1139
Mortati C. 979
Morte (Pena di) 698
Moscon G. 1052
Mosti L. 1045
Motivi condizionati 269
Mursia G. p. 601
Mursia U. p. 601
Mussolini B. (« duce ») 970
Muta (*La*). Vedi: Raffaello

N

Navone C. 915 A
Nazionalismo 389
Nazismo 631
Nehru J. 836
Nencioni G. 978
Neofascismo. Vedi: Fascismo e neofascismo
Neumann F. L. 874c (per errore: G.), 960 A

Nicolai R. 931 H, 1074
Nicolao A. 62
Nicolodi M. 978
Nipperdey H. K. 874c, 960 A
Nitti F. S. 494
m.n. (sigla non identificata) 1088
Notificazione 120, 131, 136
Novelli A. 1106
Noventa G. 448
Nullità 93, 120, 137, 217, 860
« Nuovo (Il) Corriere », di Firenze 844

O

Ochetto V. 1059
Ojetti P. 984
Olanda 749
Olobardi U. 978
Olschki M. 726, 940 B, 817 A, 1130
Omodeo A. 393
O' Neil E. 598
Onida F. 937
Opere d'arte asportate in Germania 570, 597, 604
Opocher E. 676
Opportunismo 499
Oralità 154, 193, 225, 238
Ordinamento, Ordine giudiziario 401, 898
Ordinanza 136
Origo I. 513, 978, 984
Orlando V. E. 678, 860, 1139
Orvieto A. 511
Orvieto L. 706
Ossola. Resistenza 338 A
Ossorio A. 129

P

p.a. (sigla non identificata): 952
Pacchi F. 888
Paccino D. 662
Pace 325, 388, 485, 504, 594, 609; — religiosa in Italia 873 H
Pacoz M. 815
Paganelli P. 876
Pagnotta I. 381
Palazzolo M. 1124 A
Pallaiolo (erroneo). Vedi: Pollaiolo A. del)
Pampaloni G. 671 A
Pancrazi P. p. 601; nn. 259, 296, 326, 526, 555, 671 A, 679 B, 686 A, 866, 867, 874 K, 940, 978
Paneroni 557
Paoli C. 240
Paoli G. 130, 141, 283, 402, 905, 1139
Paoli U. A. 875
Paoli U. E. 177, 183, 929 A, 978, 1138
Paolo VI (G. B. Montini) 1055, 1056, 1056 A
Papa E. R. 775, 874 F
Papini G. 649
Parere 204, 225, 449, 837
Parigi P. 250, 978
Parlamento italiano 434, 435, 441, 593, 611, 614, 654, 680, 682, 683, 852, 862
Parma. Resistenza 636, 774
Parri (Governo) 364, 946
Parri F. 329, 333, 364, 397, 403, 672, 717, 732, 978, 1071
Partigiani 523, 533
Partiti politici 532, 625
Partito d'Azione 371, 592
Pasquali G. 76, 240, 1094, 1105
Pasquariello E. 1050
Passaporti 751, 753, 792, 796
Patrimonio artistico italiano 584, 1076; — di Ravenna 758. Vedi anche: Opere d'arte asportate in Germania
Patti Lateranensi 412, 413, 923 B
Patto Atlantico 491, 500, 505, 565, 588, 865 C
Pavese C. 944
Paviolo A. 1077
Pena 296, 526; — di morte 698
Penati G. p. 601; nn. 930 F, 1023
Penso M. 1001, 1012, 1029
Peracchi E. 998
Peretti Griva D. R. 832 A, 978
Perón E.; Peronismo 638, 652
Perrella M. T. 1046, 1058, 1061
Persico G. 493
Pertini S. 1014
Petit (Madame Georges) 230
Petri R. 1063
Petrucci M. 978
Pettazzoni R. 872
p.c. (e P.C.). Vedi: Calamandrei P.
P.Ca. Vedi: Calamandrei, P.
Phillips Abbott C. Jr. 260, 358 A, 874a
Piattoli R. 1026
Pi. C. Vedi: Calamandrei, P.
Piccardi L. 968, 978
Piccioli M. 878-881
Pieraccini G. 400, 467, 865 F, 865 J
Pignoramento 142, 163
Pimpinelli F. 978
Pini M. p. 600
Pittaluga M. 240
Piva G. 906 H
Platone G. 1133

Poemetti 4, 7-9, 11, 12, 14-16, 18, 19, 25, 29, 30, 112
Poggi V. 1042
Policreti S. 978
Polidori C. 978
Polidori Calamandrei E. 874 J, 978
Politica 67, 68, 166, 1112
Polizia 244, 506, 531, 537, 624, 628; — e magistratura 643 A; — e ordine pubblico 553 A
Pollaiolo (A. del) 597, 929 A
Polo M. 751
Ponte (Il), firma: Vedi: Calamandrei, P. — E, per il n. 861, Enriques Agnoletti E.
« Ponte » (Redattori del) 978
Pontiere (Il). Vedi: Calamandrei, P.
Porru P. 1089, 1138, 1139
Potere giudiziario 359
Praz M. 614
Precetto 163
Predieri A. 575, 576
Prefetto di Firenze 900, 978
Prélot M. 618 A
Presunzione 165
Presupposti processuali 94, 119
Preti L. 785
Prezzolini G. 1135
Privilegi ferroviari 761
Problemi universitari 359 A
Procedimento monitorio per ingiunzione 81, 94, 95, 119, 127, 139, 358
Procedura 96
Processo 147, 155, 162, 223, 235, 238, 241, 480, 525, 621, 673, 721, 722, 809, 813, 848, 860; — e democrazia 865 C. Vedi anche: Riforma del processo
Processo attico 183, 191
Processo civile 36, 56, 70, 80, 101, 103, 109, 111, 117, 124, 125, 140, 166, 175, 191, 195, 221, 222, 225, 246, 252, 257, 298, 402, 522, 525, 559, 574, 576, 589, 621, 670, 673, 673, 721, 768, 809, 814, 849, 860, 875, 877, 888, 890, 894, 897, 899; — in Germania 224, 234, 402; — in URSS 268, 402
Processo esecutivo 145
Processo inquisitorio 140, 166, 236, 298, 402
Processo moderno 183
Processuali [*varia*] 69, 94, 145
Processualista 111, 155, 430
Professionismo parlamentare 852, 862
Professori dell'Università di Firenze 978
Progetto 149, 204, 225, 233
Proletari 528
Prostituzione. Cina 832, 910
Prova 74, 84, 108, 156, 166, 184, 191, 214. Vedi anche: Mezzi di prova
Provenzal D. 963, 975, 978, 1093
Provenzali [erroneo] D. (in luogo di: Provenzal D.) 1093
Pucci F. 1056
Pulcinella (maschera) 49

Q

Quasimodo S. 871 C
Querci G. 773, 860, 978, 1139
Questione meridionale 643
Quirino (pseudonimo non identificato) 1113

R

Raccomandazioni 342, 733, 741
Rachetto P. 938
Rafei (El) A. R. 874b
Raffaelli G. 978
Raffaello: *La Muta* 659, 833
Ragghianti C. L. 940 A
Raicich M. 1105
Ramat M. 669
Ramat R. 915, 1047, 1077, 1090, 1197, 1106
Ravà A. 676
Ravagli G. 929 A, 978
Ravenna 758
Reale E. 978
Reati politici 799 A
Redattori del « Ponte » 978
Redenti E. 270, 522, 574, 905, 922, 978, 979
Reder (Maggiore) 616, 945
Referendum istituzionale 356, 357, 369, 375, 380, 381 A
« Reformatio in peius » 164, 191, 298
Regime presidenziale (Intervento alla Costituente sul) 1122
Regione 82, 458, 459, 909 A
Regole cavalleresche 162, 191
Reichenberger K. 960 A
Reid E. 815, 931
Relatività del concetto di azione 1045 A
Relazioni militari 912
Religioni 693, 694
Renzi R. 707, 722, 979
Repaci A. 915 A
Repubblica 377, 384, 385, 387, 388, 390, 394, 408, 547, 834, 839, 854, 870

Resistenza 338 A, 339, 449 A, 450, 541, 663, 692, 732, 742, 747, 748, 759, 774, 851 A, 851 D, 852 A, 865 A, 871 A, 873 A, 873 C, 873 F, 906 F, 906 H, 906 N, 915 A, 916 C, 916 D, 917 A, 920 A, 929 B, 931 L, 938, 940 A, 942, 950, 951, 959, 977, 988, 990 A, 1004, 1021, 1027, 1031, 1039, 1042, 1071, 1072, 1080, 1101. Vedi anche: Apuania, Cina, Cuneo, Ferrara, Firenze, Fosse Ardeatine, Fosse del Frigido, Fossoli, Friuli, Ivrea, Mantova, Marzabotto, Ossola, Parma, Roma, Sant'Anna di Stazzema, Udine, Versilia
Responsabilità 178, 191, 272, 402, 524, 583
Responsabilità militari del Presidente della Repubblica 481 A
Retribuzione 629
Revelli N. 978
Revocazione (Giudizio di) 108, 124, 156, 166, 199, 265
Ribelli 867
Ricci G. R. 1033
Ricordi di scuola 10
Ricorso 71, 144, 166, 200
Riforma dei codici 291, 309
Riforma dell'avvocatura. Vedi: Avvocato, Avvocatura
Riforma del processo 36, 56, 70, 80, 103, 111, 145, 155, 166, 188, 223, 291, 309
Rigano F. 1136
Righini Ricci G. 1091
Rigotto A. 1107
Rinvio (Giudizio di) 83
Riondino F. 1075, 1087, 1092
Risarcimento dei danni. Vedi: Danni
Rispetto della personalità nel processo 783 A
« Ritrovo ». Invito alla collaborazione 486
« Rivista di diritto agrario » 640, 1139
Rizzi B. 912
r.la (sigla non identificata) 977, 990 A
r.n. (sigla non identificata) 851 D
Roatta (generale) 1139
Rollier M. A. 694
Roma. Resistenza 865 E
Romagnoli A. M. 1057
Romagnoli S. 1072
Romagnoli U. 1026 A
Romano S. 237
Romero Sánchez M. 214, 237, 262, 281, 293, 1045 A
Romita G. 750
Romoli A. 610
Roosevelt F. D. 320
Rosselli A. 774, 780
Rosselli (Famiglia) 978
Rosselli (Fratelli) 113, 344, 421, 422, 507, 578 A, 590, 591 A, 744, 865 A, 868 B, 868 C, 925, 925 B, 942 G, 947, 966, 980, p. 820; n. 1139; — Carlo 99; — Nello 316, 323, 868 C
Rosselli M. 965, 978, 993
Rossi E. 99, 100, 113, 403, 588, 679 A, 755, 782
Rossi Paolo 978
Rossi Pietro 180
Rossi Sala P. A. 1128
Ruata A. 672
Ruffilli T. 1097, 1099, 1106
Ruffini F. p. 598; nn. 361, 1073
Ruini M. 447, 451
Ruiz-Funes M. 874b
Ruspantini N. 240
Russo (Caso). Vedi: Russo L.
Russo C. F. 1052, 1094
Russo L. 476, 478, 487 A, 671 A, 978, 1052; p. 821

S

Sacchi F. 554, 978
Salmi M. 584
Salminci A. 711
Salvatorelli L. 872, 1052
Salvemini G. 113, 116, 403, 515 C, 520, 591 A, 643, 761, 775, 780, 795, 926, 954, 957, 960, 962, 978, 981, 1015 A
Salvetti A. 916 E, 929 B
Salvini U. 400
Sandrucci G. 893 A
S. Marino (Repubblica) 442
Sansovino F. p. 598; n. 259
Sant'Anna di Stazzema (Versilia). Resistenza 865 K
Santarelli E. 1050 A
Santhià (Caso) 622
Santini C. 920 B
Saponaro M. 624 A, 978
Saragat G. 359 A, 507
Sardegna 608
Sardelič F. 261
Sardo C. 1128
Satta A. 978
Savini U. 1090 A
Savoia (Dinastia) 756
Sbaraglio G. 1036
Sbraccia B. 978
Scandinavia e Italia 716
Scarrone G. 707, 799 A

Scelba M. 978
Schuster A. I. (Cardinale) 447
Scialoja A. 589, 670
Sciascia L. 1135
Scienza processuale 151, 252, 402
Sciopero 57, 63, 111, 613, 646, 671, 793, 860
Scuola 63, 464, 477, 478, 534, 582, 817, 842, 851 C, 916, 1113
Segni A. 574, 792, 930 C
Selvaggi G. 723
Senese S. 1050
Sentenza 32, 34, 37, 39, 93, 102, 166, 170, 171, 180, 186, 191, 202, 205, 214, 217, 225, 255, 265, 281, 298, 402, 850, 860
Sentís Melendo S. p. 601; nn. 202, 203, 214, 237, 247, 274, 276, 284, 299, 308, 358, 429, 580, 621, 814, 855, 870, 871, 874b, 904-906, 908, 913, 921, 922, 929, 978, 1089
Separazione personale 270, 402
Sequestro 466, 860
Sergio F. 893 A
Serra M. 1077, 1099, 1106
Severi L. 978, 993
Sforza C. 493
Sforza Fogliani C. 1116
Sicilia. Mafia 815, 816
Siena 89
Silone I. 403
Simone A. 1052
Siroli E *532 A
Situazione giuridica 147
Siviero R. 929 A
Socialismo 68
Società per azioni 263
Socrate 757
Solari A. 1025, 1028
Solari S. 1017, 1024
Solazzi S. 978
Solmi A. 204, 225, 233, 937, 978
Sorgi A. 978
Sottosegretari di Stato 794
Speciale I. 832 A
Spighi G. 889
Spina (Valli di Comacchio). Necropoli 703
Spinelli A. 630, 978
Spinosa A. 587
Sprigge C. 978
S.S.M. Vedi: Sentís Melendo S.
Stabile B. 832 A
Stato 206, 403, 446, 892; — e Chiesa 418, 419, 423, 514, 535, 651, 872
Statuto 110
Stein F. 97, 905, 1139
Stepanow G. 868 D
Stevens E. W. 826
Sturzo L. 978

T

Tasse (Pagamento) 705
Telmon V. 851 D
Tena F. de J. 126, 188, 189
Tenda. Vedi: Briga e Tenda
Terenzi A. 978
Termini S. 832 A
Terracini U. 359 A, 441, 744
Terre redente 52
Testaguzza A. 1114
Tino S. 618, 711
Tobino M. 871 C
Toga 129, 251
Togliatti P. 956
Tomasi P. 1124
Toraldo di Francia C. 936
Tornaghi L. 1063
Torraca V. 861 A
Tortura 409, 468, 469, 506, 643 B, 645, 647 A
Tosato E. 697
Toscana. Descrizione 1103
Totocalcio demografico (in B. Cellini) 704
Trascrizione 163
Trentin S. 743
Trentino 922 A
Trento. Liberazione 46, 202 A, 473, 874 K, 874 M, 874 N
Tribunale 69, 90, 118, 168, 658, 869
Triebfürst J. 960 A
Trieste 715
Tschoffen (Madame Paul) 230
Tumiati C. 978
Tunisi 6
Twain M. 930 B

U

Udine. Resistenza 1006
Ufficiale giudiziario 120, 137, 142
Ugolini E. 894
Umberto II di Savoia 503
Ungari P. 997, 1135
Unificazione socialista 448
« Unità (L') » (Giornale comunista) 752
« Unitari » 44
Università 35, 76, 85, 264, 868 D, 1094, 1105
Università Brasiliana 978
Università Popolare in Siena 95 A

Universitari caduti per la patria 48, 53, 104, 301, 573
URSS e Italia. Accordo culturale 818; — e processo civile 268, 402

V

Valdichiana 17, 26
Val d'Orcia (Guerra in) 984
Valeri D. 978
Valeri G. 768
Valgimigli M. 671 A, 858, 978
Valiani L. 609 A, 868 B, 978
Valli R. 1059
Valore morale delle norme giuridiche 242 A
Vamba. Vedi: Bertelli L.
Vanessa (farfalla) 865
Varadi M. 884
Varese C. p. 600
Vasari G. 620
Vavolo N. 876
Vecchietti G. 202 A
Vélez Mariconde A. 921
Vendita 142. Vedi anche: Compravendita
Vené G. F. 789
Venezia Tridentina 43, 166, 1138
Venturi F. 978
Vernazza M. 1051
Veroni S. 928
Versilia. Resistenza 865 K
Viara F. 1032
Viganò R. 906 G
Vigna P. L. 1050
Vignale F. 1050
Vigni G. 978
Vigni M. pp. 599, 600
« Villa Triste », Firenze. Resistenza 906 C
Vinciguerra M. 518, 1050 A
Vittoria (1918) 42, 290, 473
Vittorini E. 832 A
Vittorio Emanuele III. Abdicazione 378
Vivante C. 166 A, 172

W

Walch A. 36, 937
Waligorski M. 229
Wall B. 978

X

Xirau J. R. 128, 908, 978

Z

Zambrini S. 883
Zanfagnini U. 567
Zanotti Bianco U. 515 B, 978
Zanzucchi M. T. 574
Zavataro R. 978
Zavattini C. 978
Zazo E. p. 601
Ziglioli E. p. 601; nn. 930 F, 1023
Zino M. 980